



REPERTORIO

SULL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

DEL REGNO

DELLE DUE SICILIE

REPERTORIO
AMMINISTRATIVO

OSSIA

COLLEZIONE DI LEGGI
DECRETI, REALI RESCRITTI, MINISTERIALI DI MASSIMA
REGOLAMENTI, ED ISTRUZIONI

SULL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

COMPILATO

Dal Barone Pompilio Petitti

VICE-PRESIDENTE DELLA GRAN CORTE DE' CONTI DI NAPOLI.

QUINTA EDIZIONE

ARRICCHITA DI NUOVE NOTE, ED OSSERVAZIONI, E DI MOLTISSIME RECENTI DETERMINAZIONI GOVERNATIVE.

VOL. III.

NAPOLI
STABILIMENTO FU MIGLIACCIO
1851.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE

NEL PRESENTE

TERZO VOLUME.

Decreti , Regolamenti , Rescritti , e Ministeriali relative al reclutamento dell' armata di terra.

Ascrizione marittima.

Decreti e regolamenti riguardanti la istituzione e servizio delle guardie urbane ne' comuni de' Reali domini continentali, e di oltre il Faro.

Decreti, Rescritti, Regolamenti, e Ministeriali relative alla polizia preventrice.

Leggi, decreti, e regolamenti per li Archivî generali e provinciali.

Salute pubblica.

Leggi , Decreti , Reali Rescritti , Regolamenti , e Ministeriali sulla costruzione e polizia de' Campisanti.

Statuti sulla vaccinazione.

Decreti, Rescritti, Ministeriali, ed Istruzioni riguardanti il servizio delle strade, e le opere regie, provinciali, e comunali.

Consigli Edilizî delle città di Napoli e Palermo.

Decreti, Regolamenti, Rescritti, e Ministeriali relative al Reclutamento dell' Armata di terra.

Il reclutamento de' Corpi Nazionali del Real Esercito, ed il modo da eseguirsi era regolato da' decreti dei 28 febbrajo, e 14 marzo 1823, e da corrispondenti istruzioni Sovranamente approvato. Rilevatosi indi il bisogno di provvedere più compiutamente a questo ramo di tanto interesse del pubblico servizio vi si adempì colla nuova legge nel 19 marzo 1834 nella quale opportune, e speciali norme si dettarono in quanto al reclutamento con la leva, e per li arruolamenti volontarii, e ringaggi, o prolungamento di servizio de' soldati, le discipline prescritte nel Regolamento approvato col decreto de' 28 febbrajo 1823 furono conservate.

Rendendosi quindi superflua la conoscenza degli surriferiti decreti, ed istruzioni del 1823 perchè non più in osservanza si è stimato inutile comprenderli nella presente Collezione, indispensabile però d'altronde l' inserzione e di quella parte del Regolamento che riguarda gli arruolamenti volontarii, ed i ringaggi, è delle Sovrane determinazioni anteriori all'anno 1834, le quali non abrogate, influire possono alla felice intelligenza, ed applicazione delle prescrizioni dettate nel surriferito decreto de' 14 marzo 1834.

Avendosi a norma il consueto ordine cronologico sarà trascritta dapprima la sola parte necessaria del citato Regolamento, e le cennate Sovrane determinazioni, ed indi il decreto al presente in vigore per la leva con tutte le posteriori Reali, e Ministeriali risoluzioni emesse sull' oggetto.

Regolamento per la reclutazione dei Corpi Nazionali dell' Armata approvato con decreto de' 28 febbrajo 1823.

SEZIONE I.

Modi di reclutazione.

Art. 1. I corpi nazionali dell' armata saranno reclutati e mantenuti al completo

1. cogli arruolamenti volontarj;
2. co' ringaggi;
3. e colla leva.

SEZIONE II.

Arruolamenti volontari.

2. Ogni individuo che voglia arruolarsi in un corpo qualunque, dovrà avere i seguenti requisiti:

1. la statura pe' granatieri reali, per l' artiglieria e per la cavalleria

debbe essere di cinque piedi e tre pollici in sopra ; e per tutti gli altri corpi , non minore di cinque piedi ed un pollice : gli uomini saranno misurati scalzi ;

2. l' età dovrà essere di diciotto anni compiti a trenta non oltrepassati , potendo anche ammettersi fino all' età di trentacinque anni terminati coloro che abbiano altra volta servito ;

3. debbono esser celibi o vedovi senza prole ;

4. non debbono essere inquisiti nè criminalmente , nè per furto correzionalmente;

5. debbono professare la religione cattolica apostolica romana ;

6. e debbono in fine essere di salute valida e non affetti dalle malattie che danno l' esenzione dal servizio militare , come meglio leggesi nell' elenco annesso.

3. La durata dell' ingaggio per ogni recluta sarà di anni sei , qualunque sia il corpo nel quale verrà ammessa.

4. Per premio d' ingaggio si daranno sei ducati ad uomo.

Coloro che vi rinunceranno , saranno tenuti in particolare considerazione per gli ascensi a sottuffiziali.

5. La gendarmeria reale ammetterà i soldati per otto anni , e l' ausiliaria per sei : entrambi però questi corpi senza premio d' ingaggio.

6. Ogni individuo che vuole arruolarsi , dee presentare al comandante del corpo ove entra , i seguenti documenti :

1. un attestato delle autorità locali , che assicuri la sua buona condotta ;

2. la fede di perquisizione ;

3. l' estratto di nascita ;

4. e la fede dello stato celibe , e di esser vedovo senza figli ;

Per contestare questi requisiti gli aspiranti dovranno esibire le fedi e gli attestati delle rispettive autorità e de' parrochi , che dovranno loro rilasciarsi *gratis* ed in carta semplice , coll' epigrafe che *valga solo per essere ammesso al real servizio.*

Per ammettersi poi i congedati sarà in oltre indispensabile la esibizione del loro congedo ; e se questo si sarà dato per cattiva condotta , allora l'uomo non sarà ammesso.

7. Per ogni recluta che s' ingaggia , si formeranno tre filiazioni da segnarsi

dal chirurgo per la salute ;

dal capitano della compagnia per la ricezione dell' uomo ;

dal comandante del corpo per l' età , per la statura e per le altre circostanze ;

dall' ispettore per la convalida di questo atto , e per l' esame dei documenti che si dovranno conservare nell' archivio dell' ispezione ;

e dal commissario di guerra per la data dell' ammessione e per lo premio dell' ingaggio da pagarsi in sua presenza.

Le tre filiazioni serviranno pel corpo , per l' ispezione e per le officine.

8. Il premio d' ingaggio si pagherà alle reclute dal proprio capitano dopo l' ammessione dell' ispettore ed in presenza del commessario di guerra.

Il quartiermastro ne rimborserà il capitano sul foglio di *prest* della di lui compagnia.

E le officine sopra le filiazioni convalidate come sopra abboneranno nei relativi aggiusti in denaro , da una via i ducati sei per premio d' ingaggio corrispondente a ciascuna recluta , e dall' altra gli averi di soldato dal gior-

no della presentazione al commessario, che si troverà scritta a tutte lettere nelle filiazioni stesse.

9. Se l'ispettore è presente, gli atti dell'ammissione e del successivo pagamento del premio d'ingaggio dovranno eseguirsi nello stesso giorno: ed il comandante del corpo non avrà veruna responsabilità, da che l'ispettore ha dovuto personalmente ammettere la recluta, ed ha conservato ne' suoi archivi i documenti prescritti dall'articolo 6.

10. Quando l'ispettore è assente, la recluta si presenterà al commessario, il quale ne prenderà registro e segnerà l'atto di tale *pesentazione* sotto le tre filiazioni da inviarsi al proprio ispettore, affinchè da quel giorno stesso la recluta possa esser pagata come soldato.

Se l'ispettore l'ammette, allora la recluta per ricevere il premio d'ingaggio sarà di bel nuovo presentata al commessario di guerra, il quale al di sotto della firma dell'ispettore dirà: *pagato l'ingaggio in mia presenza.*

In caso di rifiuto poi per parte dell'ispettore, tutti gli atti precedenti si reputeranno come non fatti, la recluta non sarà più ammessa, ed il pane e *prest* datole in quel frattempo andrà, secondo la ragione del rifiuto, a carico o del chirurgo, o del comandante del corpo.

11. Il commessario di guerra non ammetterà in rivista una recluta senza la filiazione corredata delle anzidette formalità.

Se le officine nel liquidare gli aggiusti troveranno le filiazioni mancanti di qualche formalità, ne faranno rapporto al Ministro di guerra, il quale punirà il commessario a tenore della sua omessione.

SEZIONE III.

Ringaggi.

12. Gl'individui, da caporale inclusivamente in sotto, dopo il quarto anno di loro servizio ne' corpi attivi, qualunque siasi la loro provvenienza, potranno ringaggiarsi mediante un premio a continuazione del loro primo impegno per altri quattro o sei anni, e così successivamente fino al periodo di anni diciotto di servizio effettivo, dopo il quale l'individuo essendo suscettivo di un servizio sedentaneo, e godendo il beneficio di grana due al giorno pel soprassoldo di anzianità, più non si dee ringaggiare.

13. Il premio di ringaggio sarà di un ducato all'anno per ciascun individuo. Ognuno però potrà rinunciarvi; ma non pertanto dovrà impegnarsi per altro tempo ed essere compreso negli atti che si stabiliscono per coloro che accettano questo premio.

14. Dal grado di sergente inclusivamente in sopra non si ammettono più ringaggi. Coloro che hanno questi gradi, allorchè terminano l'impegno contratto precedentemente possono continuare il servizio o prendersi il congedo.

15. Gl'individui de' corpi sedentanei, come gli alabardieri, le guardie di polizia di palazzo, i veterani, gli artiglieri littorali ec. sono tenuti a terminare ne' medesimi il tempo che loro rimaneva a servire ne' corpi attivi da' quali pervengono; e dopo finito questo tempo possono o continuare il servizio senza ringaggio, o prendersi il congedo.

16. I ringaggi si pagheranno nel mese di dicembre di ciascun anno colle seguenti discipline.

Ogni capitano nel mese di novembre formerà in tripla spedizione, giusta il seguente modello, lo stato nominativo di quelli che vogliono ringaggiarsi.

NUMERO del ruolo annuale.	NUMERO di matricola.	GRADI.	NOMI E COGNOMI.	Anni di servizio effettivi che hanno prestato (calcolando come elasso quello che già va a spirare).	Quanti altri anni gli restano a fare per termine dell' impegno precedente (a contare dall' anno seguente).	Anni che domanda ringaggiarsi.	Premio di quest'ultimo ringaggio ad un ducato all' anno.	OSSERVAZIONI.

Gl' individui che rinunciano al premio, verranno compresi nello stato senza notarvi somma di danaro, ed esprimendo nelle osservazioni, che *ha rinunciato al premio di ringaggio.*

Il totale del danaro bisognevole sarà scritto a tutte lettere; e dopo la firma del capitano seguiranno quelle dell' uffiziele superiore incaricato delle matricole, e del comandante del corpo, che debbono confrontare la verità delle circostanze esposte.

Contemporaneamente i Consigli di amministrazione passeranno alla Tesoreria la richiesta del danaro bisognevole pe' ringaggi dell' anno che spira. Questa officina aggiugnerà tale somma all' abbuonconto che dovrà dare ai corpi per lo *prest* del mese di dicembre, facendo sempre liberanza unica da decontarla sugli aggiusti in danaro; e così le casse de' corpi avranno i mezzi da pagare in dicembre stesso i premi de' ringaggi.

Gli stati redatti come sopra si manderanno subito, e senza oltrepassare il giorno quindici dello stesso mese di novembre, all' ispettore, il quale dopo di averli fatto confrontare colle matricole e cogli altri registri della ispezione, apporrà a tutti e tre il suo *approvato*, rimettendoli al corpo.

Nel seguente dicembre i capitani ricevendo il danaro dal quartiermastro, presenteranno gli uomini ed i tre stati approvati dall'ispettore al commessario di guerra, alla di cui presenza sarà pagato a ciascun individuo il premio del ringaggio. A questo atto assisterà benanche il comandante del corpo. In piedi de' tre stati il capitano dirà: *ho ricevuto dalla cassa ed ho distribuito la suddetta somma di ducati . . . . . agl'individui soprannotati;* e dopo della firma del capitano, il comandante del corpo ed il commessario di guerra diranno: *i suddetti pagamenti sono stati eseguiti in nostra presenza*, e si segneranno. Per gli uomini morti o disertati nell' intervallo della spedizione degli stati al giorno del pagamento, si farà la deduzione sotto gli stati stessi, specificando le basse occorse, una per una; e così i capitani faranno le ricevute pel danaro pagato effettivamente alla presenza del commissario e del comandante del corpo.

Degli anzidotti stati adempiti come sopra, uno resterà al commissario di guerra, l' altro si conserverà nella cassa del corpo, ed il terzo s' invierà all' ispezione.

Nella rivista del primo di gennajo, che regola gli averi dell' antecedente dicembre, il commissario sotto la ricapitolazione dell'effettivo apporrà la nota del danaro pagato dalla cassa, compagnia per compagnia, a tenore degli stati che allighera in appoggio alla rivista. Le officine poi ne faranno l' abbono in piedi degli aggiusti in danaro di dicembre stesso con rubrica separata.

17. Terminate tutte queste operazioni, la nota da apporsi in matricola per ciascun individuo sarà la seguente. *A dì . . . . . . dicembre . . . . . si è ringaggiato per altri . . . . . . anni, o mediante ducati . . . . . , o avendo rinunciato al premio di ringaggio; e termina i suoi impegni a dì.....*

Si computano i figli adottivi nella famiglia naturale, non in quella dell' adottante.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 maggio 1823.

Da varî Intendenti si è promosso il dubbio, se gli adottati debbano o no far parte della famiglia dell' adottante. S. M. prendendo in considerazione che nell' art. 272 delle *Leggi civili* è stabilito, che l' adottato rimane nella famiglia naturale, e ne conserva tutt' i diritti, in data de' 9 del prossimo passato mese, da Vienna, ha dichiarato, che in quanto alla leva i figli adottivi fanno parte della loro famiglia naturale, e non già di quella dell' adottante. Nel Real Nome ec.

Regolamento per l' ammessione de' cambî (1) ne' corpi del Real esercito.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 25 luglio 1823.

Art. 1. Ad ogni recluta di leva ammessa in qualunque corpo dell' esercito, esclusa la gendarmeria Reale, sarà permesso di farsi rimpiazzare da un solo cambio, fino a che le operazioni della leva annuale non sieno portate al loro termine.

2. Il cambio, giusta il prescritto nell' art. 24 del regolamento de' 28 febbrajo corrente anno (*ora decreto de'* 19 *marzo* 1834), potrà esser nativo di qualunque comune de' Reali domini, e dovrà avere l' età non minore di 25 anni compiti e non maggiore di 30 (2). Se poi abbia servito nella truppa, e presenti il suo congedo netto, potrà essere anche della età di anni 35. Dovrà inoltre esser celibe, o vedovo senza figli, esente da inquisizioni criminali, e perfettamente idoneo al servizio militare per le sue circostanze fisiche.

3. Oltre a tutto ciò il cambio non dev' essere sostegno di famiglia, e per contestare questa circostanza deve presentare un certificato del decurionato del proprio comune, vistato dall' Intendente della Provincia, con cui si dichiari che non sia sostegno di famiglia. Se poi fosse un soldato congedato potrà dispensarsi dall' esibire il detto certificato, purchè il congedo (che egli deve sempre presentare) non siagli stato rilasciato come sostegno di famiglia.

4. Il cambio dev' esser ricevuto nell' istesso corpo ove serve colui che lo presenta, e perciò deve avere la statura che si richiede per quell' arma, e dovo impegnarsi per sei anni a norma de' regolamenti in vigore.

5. Ammesso il cambio, colui che lo ha presentato non potrà più far parte della leva, nè sarà tenuto a rimpiazzo nel caso di diserzione, qua-

(1) Veg. i dec: 22 ottobre 1828, e 21 maggio 1843 pe' cambî.
(2) Ora l' età pe' cambii è estesa fino agli anni 34 compiti. Veg. il Regolamento de' 21 maggio 1843.

lora questa avvenga elasso un anno dal dì dell' ammissione. Disertando fra l'anno, colui che lo avrà presentato dovrà rimpiazzarlo, o personalmente o con altro cambio.

6. Un individuo che per le sue circostanze sia esente dalla leva, purchè non sia sostegno di famiglia, potrà esser ricevuto come cambio, anche che abbia l'età di 18 a 25 anni compiti. In questo caso dovrà esibire un certificato del decurionato del proprio comune, vistato dall' Intendente, col quale si dichiari ch'è esente dalla leva, specificando il motivo di tale esenzione.

7. Siccome la recluta giungendo al corpo riceve dal Governo il pagamento della prima messa di biancheria e calzatura, così volendosi far sostituire deve rimborsare la cassa della somma equivalente, onde si possa far fronte alle spese della prima messa di biancheria, e calzatura, che devo somministrarsi al suo cambio; rimanendo salvo a lui il diritto di conteggiare con la cassa del corpo sulla posizione del detto fondo che gli appartiene. Questa prescrizione rimarrà in vigore fino alla pubblicazione del nuovo statuto amministrativo.

8. Ogni altro individuo del Real esercito, in ogni tempo, qualunque sia la sua provenienza (purchè non si trovi al servizio militare per misura di polizia), o le stesse reclute di leva dopo il termine indicato nell' art. 1 qualora vogliono farsi rimpiazzare, dovranno presentare due cambi per ognuno, con le stesse formalità e condizioni prescritte di sopra, o dovranno pagare per doppia la prima messa di biancheria e calzatura.

9. Tali cambi dovranno sempre impegnarsi per sei anni, qualunque sia il tempo pel quale il rimpiazzato dovesse ancora servire.

10. Un cambio che voglia farsi sostituire al servizio militare non potrà farlo, se non presentando al corpo due rimpiazzi, anche quando la leva annuale non sia stata ancora portata al suo termine, e pagare per doppia la prima messa di biancheria e calzatura.

11. Niuno potrà farsi rimpiazzare al servizio militare se non dopo averne ottenuta l' autorizzazione del Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina per mezzo de' suoi superiori.

Decreto che stabilisce la pena correzionale per coloro che volontariamente rendonsi inabili.

Napoli 9 settembre 1823.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Ogni individuo soggetto alla leva, che prima o dopo il sorteggio per fatto proprio siasi reso inabile a servire per mezzo di mutilazione, o coll' applicazione di caustici, o facendosi strappare i denti, o procurandosi delle infermità, o in qualunque altro modo, sarà punito col *minimum* del terzo grado di prigionia correzionale (1).

(1) Veggasi il decreto de' 19 giugno 1837.

2. Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia, o Giustizia ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dichiarazioni per le guardie del corpo, le guardie del genio idraulico, e le guardie marine.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 18 novembre 1823.

Il Real Ministero della guerra e marina in soluzione d'un dubbio elevato ha dichiarato ;

1° che le Reali guardie del corpo debbono essere considerate come uficiali, dacchè nella prima loro istallazione, ch'ebbe luogo in seguito di Sovrana determinazione del 1° maggio 1816, vennero considerate come sotto tenenti de' Reali eserciti ;

2° che le guardie marine del corpo idraulico, a tenore del prescritto delle reali ordinanze (art. 3, sezione I, titolo XII. Ord. di Mar.), sono assimilate ad ajutanti, sergenti maggiori, sergenti, e caporal forieri ;

3° e che le guardie marine si considerano in marina como uficiali, nello stesso modo che i brigadieri e sotto-brigadieri guardie marine, i quali vengono riguardati come sotto tenenti, giusta il prescritto in dette Reali ordinanze (art. 23 sez. II. vol. I. Ord. di Mar.).

Le reclute che si presentano spontaneamente debbono essere inviate sciolte ai depositi ; ma i refrattari legati, e colla pena del doppio servizio militare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 febbrajo 1825.

Ha inteso S. M. con sommo rincrescimento del suo Real Animo, che coloro i quali sono chiamati dalla sorte a servire sotto le sue Reali bandiere, ancorchè ubbidienti alla chiamata si presentino spontaneamente, pur nondimeno vengono condotti ai depositi, ligati a guisa di malfattori.

Ha considerato la M. S. che questa specie di trattamento, oltre non essere conveniente, a motivo della spontanea presentazione, è benanche male adatto per quei che debbono seguire la onorevole carriera delle armi, cosicchè sin dal suo principio va in certo modo a degradarsi colui che è destinato ad un'oggetto sì nobile e glorioso.

Ad evitarsi un siffatto inconveniente ha risoluto, e vuole la M. S. che da ora in avanti le reclute destinate dalla sorte a marciare sotto le Reali bandiere, le quali si presentino spontaneamente alla chiamata, vengano inviate sciolte ai rispettivi depositi, accompagnate soltanto dal Sindaco, o da chi lo supplisce, e che ligati potranno condursi soltanto i refrattari come quelli, che col fatto hanno mostrata la loro disubbidienza alla legge, ed avversione ai proprî doveri ; ha anzi determinato, che la pena di due anni

dippiù di servizio, che precedentemente fu comminata contra de' refrattari coll'art. 31 delle istruzioni, approvate col decreto dei 15 marzo 1823 sia aumentata al doppio del tempo del servizio militare.

Glielo partecipo nel Real Nome per l'adempimento che ne risulta.

Sono esentati dalla leva gl' impiegati con soldo regio o provinciale, e vi s' includono i figli naturali riconosciuti dalla sola madre.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 settembre 1825.

Le operazioni dell' attuale leva han dato luogo a' due seguenti dubbi. Se debbano essere esclusi gl' impiegati nelle officine amministrative, giudiziarie e finanziere. Se debba esserne escluso il figliuolo naturale riconosciuto dalla sola madre, S. M., cui ho rassegnato tai dubbi nel Consiglio Ordinario di Stato degli 11 andante, si è degnata risolvere: 1° che s'intendano esclusi dalla leva coloro, che godono un soldo di conto regio o provinciale, sul quale però rilasciano il 2 e mezzo per cento: 2° che la sola ricognizione della madre, come quella che non costituisce famiglia, non è sufficiente per esentare dalla leva un figlio naturale. Nel Real Nome ec.

È vietato adunarsi nelle chiese parrocchiali per la formazione delle liste della leva e per discutere ogni altro affare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 agosto 1826.

Si è fatto supporre che dal 1820 in poi sia restato l'uso in varî comuni di farsi nelle chiese parrocchiali le adunanze per la formazione delle liste della leva annuale, e per la discussione di ogni altro affare.

Io desidero ch' ella col suo solito zelo vegga se in cotesta Provincia sussista tale abuso, e nel caso affermativo darà disposizioni forti, ed efficaci per farlo cessare.

La spesa dello sperimento di una recluta, che muore durante il medesimo, è a carico del suo comune.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 agosto 1826.

Quando una recluta muore durante l' esperimento in cui si tiene, la spesa per essa erogata dev' essere a carico del comune cui appartiene, perchè non ancora si era ammessa al servizio.

Gli attestati di buona condotta pei volontari al servizio militare deggiono essere formati dagl' Intendenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 settembre 1826.

Deve chiunque voglia arrollarsi al servizio militare presentare tra gli altri documenti l' attestato delle autorità locali, che assicurino della di lui buona condotta morale, e politica.

Or il Ministro della Guerra considerando che le attribuzioni di polizia delle Provincie sono solo degl' Intendenti, ha scritto ai Consigli di riczione, nonchè agl' Ispettori, e Direttori generali dell' armata, che gli attestati di tal sorta debbano rilasciarsi a firma dei rispettivi Intendenti medesimi. Ed io essendo convenuto della convenienza di questa misura gliela partecipo perchè ella vi si uniformi.

Non si esentano dalla leva li fratelli con voti semplici della congregazione di S. Vincenzo de' Paoli.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 settembre 1826.

Erasi promosso il dubbio, se un individuo, il quale abbia vestito l'abito de' fratelli nella congregazione de'PP. della missione di S. Vincenzo de' Paoli al borgo de'Vergini in Napoli, e ne abbia fatto i voti semplici, fosse esento dalla leva. Essendosi ciò proposto al Re (N. S.) S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato de' 26 del corrente mese, si è degnata dichiarare, che i voti semplici non esentano dalla leva. Nel Real Nome ec.

Non fa più parte del numero degl' individui della famiglia pel solo oggetto della leva il fratello che per aver compiuto il servizio militare è tornato in famiglia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 giugno 1828.

Nel n.° 13 dell' art. 10 delle istruzioni de' 14 marzo 1823 (1) per le operazioni della leva, viene stabilito, che di una famiglia, in cui sieno tre figli maschi soggetti alla leva, non potrà entrarvene che un solo, ed essendovene più di tre, potranno entrarvene due soltanto. Ora si è elevato il dubbio, se nel caso in cui uno de' fratelli, ch' era a servire, si restituisse in famiglia per aver terminato il suo impegno, abbiano gli altri diritto alla esenzione della leva; oppure debbono obbligarsi a marciare l'uno dopo l'altro interpellatamente e colla proporzione nel citato articolo prescritta. S. M.,

(1) Si applica ora questo Rescritto all'art. 27 n. 21 del decreto de'19 marzo 1834 e veggansi i seguenti Rescritti de' 14 febbrajo 1830, e 31 agosto 1836.

nel Consiglio Ordinario di Stato de' 12 corrente, si è degnata risolvere, che quel fratello il quale per aver compiuto il servizio militare, è tornato in famiglia, non faccia più parte del numero degl'individui della famiglia stessa pel solo oggetto della leva. Nel Real Nome ec.

Decreto che determina i requisiti degl' individui per cambio di recluta.

Portici 22 ottobre 1828.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le reclute provegnenti dalla leva, che da ora in poi saranno autorizzate a farsi rimpiazzare nel servizio militare, non potranno presentare, come loro cambi, se non che individui che già trovansi a servire nei corpi del Real Esercito, e ne' quali concorrono inoltre i seguenti requisiti (1).

1° che sieno stati ammessi al servizio militare come reclute delle leve eseguite dal 1823 in poi;

2° che non debbano percorrere più di un altro anno dell' attuale loro impegno (2);

3° che per lo stato di loro salute sieno perfettamente idonei a proseguire il servizio di piena attività;

4° che non oltrepassino l'età di anni trentadue (3);

5° che sieno celibi, o vedovi senza prole;

6° e che nel corso del loro servizio precedente abbiano dato pruove di buona condotta.

Gl' ispettori ed i comandanti de' corpi saranno responsabili della esatta osservanza delle accennate norme.

2. Ammesso il cambio, colui che lo ha presentato non sarà tenuto a rimpiazzarlo nel caso di diserzione, qualora questa avvenga elasso un anno dalla data della loro reciproca convenzione. Disertando fra l' anno colui che lo avrà dato sarà nell' obbligo di rimpiazzarlo o personalmente, o con altro cambio uniformemente a quanto fu stabilito coll' art. 5 del regolamento del dì 25 di luglio 1823, e colle norme fissate dal presente decreto.

3. Coloro che otterranno l' autorizzazione di farsi sostituire durante le operazioni della leva cui appartengono, non saranno tenuti che alla presentazione di un solo cambio, il quale dovrà sempre impegnarsi per altri sei anni, a contare dal giorno in cui l' impegno attuale sarà terminato. Gli altri individui derivanti dalle leve già chiuse, del pari che i volontari, i soldati de' corpi siciliani ed i refrattari volendosi far rimpiazzare debbono dare due cambi come finora.

(1) Anche i pompieri sono ammessi a far da cambio—Veg. il Decr. del 23 settembre, ed istruz. del 5 dicembre 1840.

(3) Veg. il Rescritto del 28 febbrajo 1840.

(4) Ora l'età è di anni 34 — Veg. il Rescritto de' 21 maggio 1843.

4. I soldati, che in seguito del presente regolamento si presteranno a contrarre un nuovo impegno come cambi, non soffriranno per questa circostanza veruna interruzione di servizio.

5. Tutte le norme precedentemente stabilite nel regolamento del dì 25 di luglio 1823 ed altrove, o che non si oppongono al presente decreto, rimangono nel loro pieno vigore.

Il nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Rescritto relativo alla esenzione de' novizi della Congregazione del Santissimo Redentore.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 11 febbrajo 1830.

Nell'art. 10 n. 9 delle istruzioni de' 14 marzo 1823 (art. 27 — 9) decreto 19 marzo 1834), relative al modo ond'eseguirsi la leva, si prescrive che i giovani, i quali sono nel noviziato o alunnato di qualunque ordine monastico, debbano esser esenti dalla leva sino alla età di anni 21, quale oltrepassata, si debbano comprendere nella leva, ove non fossero ordinati al suddiaconato, o non avessero fatta la professione monastica. Intanto il Rettore maggiore della Congregazione del SS. Redentore, per le particolari circostanze che si richieggono pe' giovani da ammettersi in quella congregazione, ha implorato dalla clemenza del Re una eccezione alla regola stabilita nel sopracitato articolo, chiedendo che sieno piuttosto applicate le disposizioni de' 20 febbrajo 1819, che dal già Supremo Comando di guerra furono comunicate circolarmente a tutt' i Consigli di reclutazione, ed a' Comandi generali delle divisioni militari, con le quali furono esentati dalla leva i professi, tanto studenti che laici, di qualunque ordine monastico o congregazione religiosa, trovandosi ligati dai voti. Avendo lo rassegnato a S. M. le suppliche del Rettore maggiore della Congregazione del SS. Redentore, la M. S., nel Consiglio Ordinario di Stato degli 11 corrente, si è degnata di ordinare, che per la enunciata congregazione de' PP. del Santissimo Redentore sia richiamata in pieno vigore la disposizione emanata dal già Supremo Comando di guerra, in data de' 20 febbrajo 1819 per la esenzione dalla leva de' professi tanto studenti che laici; con aggiungersi che coloro che si trovano nel noviziato di detta congregazione non vengano molestati fino al giorno della loro professione (1). Nel Real Nome ec.

---

(1) Veggansi le altre risoluzioni ne' seguenti Rescritti de' 16 maggio 1830, e 31 agosto 1836.

Si danno delle dilucidazioni al Rescritto de' 12 giugno 1828.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 febbrajo 1830.

Col Real Rescritto circolare de' 12 giugno 1828 (1) le fu comunicata la Sovrana risoluzione de' 12 dello stesso mese, con cui venne prescritto, che quel figlio o quel fratello, il quale per effetto di aver compito il suo servizio militare è ritornato in famiglia, non faccia più parte di essa pel solo oggetto della leva. Ora un Intendente facendo osservare che tal Sovrana determinazione porti per conseguenza, che una famiglia, la quale abbia somministrato al Real esercito uno o due individui in proporzione del numero de' maschi annoverabili per la leva, non debba essere più molestata per qualunque delle leve successive, ha elevato il dubbio, se la disposizione medesima comprende anche quelle famiglie, che si trovano di aver dato uno o due individui all' armata per effetto delle leve precedenti al decreto organico de' 28 febbrajo 1823 sulla reclutazione de' corpi nazionali. S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato de' 14 del corrente mese, si è degnata di risolvere che la mentovata sua Sovrana risoluzione debba riguardare soltanto le famiglie, che avranno fornito reclute nella leva del 1823, e nelle successive. — Alla stessa occasione si è pur la M. S. degnata di risolvere per altri due dubbi affini — 1 che coloro i quali si trovino regolarmente congedati come inutili a continuare il servizio debbono, rispetto alle famiglie, riputarsi come se lo avessero compito — 2 che tutte le disposizioni, che sopra, debbono aver luogo tanto per gl'individui che hanno servito personalmente, quanto per quelli che abbiansi fatto rimpiazzare da' cambi (2). Nel Real Nome ec.

Real Rescritto per la esenzione de' novizi della Congregazione del Santissimo Redentore.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 16 maggio 1830.

In seguito della Sovrana risoluzione del dì 11 febbrajo scorso comunicata a V. E. in data de' 17 dello stesso mese (3) con la quale S. M. ordinò che i novizi della congregazione del Santissimo Redentore non fossero molestati per la leva, l'E. V. si servì parteciparmi le osservazioni dell' Intendente di Capitanata per definirsi l' epoca da cui debba valere rapporto alla leva l' ammessione degl' individui al noviziato in quella congregazione, per evitarsi le frodi che potrebbero avvenire ammettendosi al momento che si ordina la leva. Su di che ho voluto sentire il Rettore maggiore della detta congregazione, il quale ha dimostrato di essere inutile tal definizione, non potendovi essere pe' novizi al sacerdozio frode alcuna, perchè deve precedere la costituzione del patrimonio sacro, ed il deposito di ducati dugento, e perchè si riducono i novizi appena a quattro o cinque in ogni anno, non

(1) Veggansi i Rescritti de' 16 maggio 1830, e 31 agosto 1836.
(2) Veggasi il Rescritto de' 13 settembre 1835.
(3) Veggasi il Rescritto degli 11 febbrajo 1830.

avendo la congregazione che dugento individui; molto meno può esservi pei laici, perchè sono pochi ed in numero fisso; in guisa che per ammettersi uno deve attendersi la vacanza. — Or S. M. cui ho rassegnato questo affaro, nel Consiglio Ordinario di Stato del 16 del corrente maggio, avendo posto mente a quanto ha fatto osservare il detto padre Rettore maggiore, si è penetrata che per lo concorso delle circostanze che si esigo nell' ammissiono degl' individui della suddetta congregaziono, sia per novizi chierici sia per laici, non vi sia luogo a temere la frode che l' Intendente di Capitanata ha supposto di potersi verificare nel mandarsi ad effetto la esenzione dalla leva accordata a'suddetti novizi colla indicata Sovrana risoluzione. Quindi la M. S. rimanendone intesa delle sode ragioni addotte dal cennato Rettore maggiore, ad estinguere ogni timoro di frode, e più di ogni altro riponendo la M. S. la sua piena fiducia nella integrità, esattezza, e zelo di esso padre Rettore maggiore si è degnata ordinare che si esegua esattamente l' enunciata Sovrana risoluzione. Nel Real Nome ec.

Il Consigliere d' Intendenza decano rimpiazza lo Intendente trovandosi costui assente, od impedito nel Consiglio quando deve occuparsi a definire le quistioni che possono insorgere in fatto di sostituzioni nel servizio militare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 marzo 1831.

Poichè per lèggo gl'Intendenti ne'Consigli d'Intendenza ne'casi di assenza e di positivo impedimento vengono rimpiazzati dal Consigliere decano, le manifesto in riscontro del di lei rapporto de' 15 andante, che a questa regola conviene attenersi quando, dovendo quel Collegi occuparsi di definire le quistioni che possono insorgere in fatto di sostituzioni nel servizio militare, manchi o sia impedito l' Intendente.

Rescritto con cui S. M. si riserba di esentare dalla leva i notai che vi sono soggetti.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 4 novembre 1832.

Avendo rassegnato a S. M. il dubbio, se coloro i quali ottengono dispensa all' età di anni venticinque compiti, richiesta dalla legge per concorrere al notariato, debbano intendersi, allorchè riportano la nomina Sovrana all' uffizio di notaio, dispensati ancora dalla leva, la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del 4 andante mese si è degnata risolvere di prendersi i suoi Sovrani ordini per ogni caso particolare. Nel Real Nome ec.

Decreto organico pel reclutamento de' corpi nazionali dell' armata, spezialmente per mezzo della leva.

Napoli 19 marzo 1834.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

La difesa dello Stato, e la sua interna sicurezza, cui ogni buon suddito è in dovere di concorrere, esigendo, che il nostro Real esercito sia mantenuto sempre al completo di pace, o possa, in un lontano bisogno, passare con maggiore facilità a quello di guerra;

Volendo, che questa parte del pubblico servigio sia completamente regolata con principi equi ed invariabili, e riesca il meno possibile gravosa;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

TITOLO I.

Disposizioni fondamentali.

CAPITOLO I.

Modi di reclutazione.

Art. 1. Da ogg'innanzi i corpi nazionali del nostro Reale esercito continueranno ad essere reclutati o mantenuti al completo;

1. Con gli arruolamenti volontari,
2. Col prolungamento di servizio,
3. Con la leva.

I due primi modi, in quanto alle disciplino, saranno conformi al regolamento approvato col Real decreto dei 28 febbrajo 1823.

CAPITOLO II.

Durata del servizio militare.

2. Per istabilire l'utile sistema di tener sempre in riserva pel nostro Reale esercito uomini istruiti nel mestiere delle armi distraendoli il meno possibile dall' agricoltura e dalle arti, che siamo sempre solleciti a promuovere ed incoraggiare; la durata del servizio militare sarà di cinque anni ne' corpi ove gl' individui verranno destinati, e di altri cinque anni di riserva nelle proprie case, pronti però a dover ritornare ne' corpi allorquando il bisogno esigesse di richiamarveli (1) (2).

In questi secondi cinque anni essi potranno ammogliarsi; ma ciò non gli esenta dal compiere tal periodo di servizio (3).

(1) In prosieguo è trascritto il decreto de' 4 dicembre 1839, ed il regolamento relativo alla formazione, alle riunioni periodiche, alla istruzione ed alla disciplina della riserva del Reale esercito.

(2) Gl' individui della riserva debbono considerarsi come militari al pari di quelli che ottengono de' congedi temporanei (*Real Rescritto de' 14 novembre* 1840).

(3) Per la formazione, istruzione, disciplina, obblighi, trattamenti, permessi, e

3. I volontari dovranno impegnarsi per anni otto di attività, con che non saranno tenuti al servizio di riserva (1).

Lo stesso sistema sarà praticato per coloro, che vorranno ingaggiarsi, i quali non potranno ringaggiarsi, se non dopo aver servito per otto anni ne' corpi.

4. Ogni recluta destinata dalla leva all' armata, se vorrà servire per otto anni continui sotto le bandiere, sarà sciolta dal dovere della riserva.

5. Gli allievi, che in ogni anno passeranno nei corpi dell' esercito dai due grandi Reali alberghi de' poveri, e dagli altri orfanotrofi civili, non che dalle scuole militari, avranno l' obbligo di servire attivamente per dieci anni consecutivi.

6. La durata del servizio nella Gendarmeria continuerà ad essere di anni otto, come trovasi prescritto nell' Ordinanza dell' Arma; che perciò il gendarme non resta soggetto alla riserva (2).

7. Il servizio ne' corpi di artiglieria e di cavalleria rimane eguagliato per la durata a quello della Gendarmeria, e colla stessa esenzione dal servizio di riserva.

TITOLO II.

Leva.

CAPITOLO III.

Distribuzioni de' contingenti della Leva.

8. La leva si farà sulla popolazione de'due Reali Domini di quà e di là del Faro, e per quel numero di reclute, che sarà richiesto, e il quale dovrà esser ripartito per Provincie e Valli, secondo l' ultima statistica generale del Regno.

9. Il nostro Ministro Segretario di Stato pella Guerra e Marina, sugli stati, che riceverà dal Direttor generale de' corpi facoltatitivi, e dagl' Ispettori delle varie armi, degli uomini bisognevoli per covrire tanto le basse avvenute nell' esercito per morte, diserzione, ed altre cagioni, quanto quelle, che vanno a verificarsi per coloro, i quali debbono esser congedati nell' anno susseguente, da calcolarsi per approssimazione, formerà con anticipazione uno stato generale, distinto per corpi, delle reclute necessarie a completarne gli organici rispettivi; e prenderà i nostri ordini, se tali voti debbano covrirsi in tutto o in parte, a tenore delle circostanze.

10. Fissato siffatto stato generale, e conosciuto il numero di uomini

richiami degl' individui della riserva veggansi li Reali Rescritti, Regolamenti, e Ministeriali in prosieguo trascritti.

L' abilitazione accordata a' soldati di riserva di contrarre matrimonio non si estende a' congedati come inutili — *Minist. de' 31 ottobre* 1846.

(1) Gl' individui che domandano essere arruolati volontariamente nei corpi del Real esercito saranno rimessi al Deposito di ricezione della Provincia, tanto per verificarsene le personali circostanze, quanto per la somministrazione de' mezzi di assistenza, e farsene quindi la spedizione ai corpi medesimi nel modo che è prescritto per le reclute della leva (*Ministeriale de' 4 ottobre* 1834).

Li Consigli di ricezione delle Provincie sono autorizzati a poter ammettere li volontarii, che vi si presentassero, al pari che li reggimenti siciliani per li volontarii naturali de' Reali Domini oltre il Faro, non possono altrettanto praticare li corpi nazionali dell' armata (*Real Rescritto de' 5 febbrajo* 1840).

(2) Art. 32 dell' ordinanza per la Gendarmeria de' 30 agosto 1827.

occorrente, che Noi avremo approvato, e del quale avremo ordinata la leva; il Ministro medesimo della Guerra o Marina ne passerà notizia ai due Ministri Segretarî di Stato degli Affari Interni, e degli Affari di Sicilia; onde il primo si metta d'accordo col secondo per istabilire i due contingenti proporzionali, che dovranno prendersi ne' Dominî di quà ed in quei di là del Faro, per farne la ripartizione rispettivamente alle Provincie, ed alle Valli di loro amministrazione.

11. Gli allievi indicati nell'articolo 5, i quali passano dagli ospizî civili ai corpi militari, siccome formano di tempo in tempo un' aumento all'esercito, così venendo le richieste per la leva ad essere per questa causa diminuite, ne godranno il beneficio tutt' i comuni in massa, talchè veruno di essi possa per tal ragione avere un privilegio sopra gli altri; menocchè per quegli allievi, i quali per nostra grazia speciale saranno accordati per cambî a soldati o reclute, che per circostanze degne di considerazione avranno meritato d' essere esonerati dal servizio militare.

Per siffatti cambî possono destinarsi tanto gli allievi, che tuttavia si trovano in tali Stabilimenti, e ch' espressamente si mandino a servire in sostituzione effettiva di coloro, che ne ottengono la grazia; quanto quelli, che stiano già servendo nell'armata, nella quale da allora dovranno figurar pur essi da cambî: o gli uni e gli altri per conto particolare di quei comuni, ai quali gl'individui graziati appartengano.

In ciascuno di questi casi dovrà farsene circostanziata menzione nella matricola del corpo, dove si troverà destinato a servire l' allievo cambio di nostra concessione, o nel registro del Consiglio di leva (di cui si parlerà in seguito) della Provincia o Valle, del cui contingente fece parte la recluta o il soldato esonerato.

12 Ciascun Intendente assistito dal Consiglio d' Intendenza ripartirà fra' comuni della Provincia o Valle, che amministra, la quota generale ricaduta sulla intera popolazione di essa rispettivamente.

L'Intendente ed il Consiglio medesimo potranno riunire ad altri comuni vicini quelli, che non potessero essere tassati di una recluta, attesa la loro piccola popolazione minore di mille anime, ma superiore a cinquecento, poichè quelli che non oltrepassano le cinquecento non saranno compresi nella quotizzazione. Quindi per tale riunione que'comuni formeranno un solo allistamento, ed un solo sorteggio.

13. Nella città di Napoli la ripartizione si farà per quartieri, come se ogni quartiere fosse un particolar comune.

14. Le norme per una esatta ripartizione a' comuni del contingente di leva assegnato ad ogni Provincia, e ad ogni Valle saranno date agl' Intendenti dalla nostra Real Segreteria di Stato degli Affari Interni e da quella degli Affari di Sicilia (1).

(1) Gl' individui ammessi nell' Esercito come volontarii non debbono andare in conto della leva, nè li giovani sortiti alla leva possono offrirsi come volontarii — *Minist. de' 22 novembre 1848.*

CAPITOLO IV.

Appartenenza pel domicilio degli uomini soggetti alla leva ; età e classificazione relativa ; statura e designazione relativa ad essa ed al mestiere per le diverse armi.

15. Gl'individui domiciliati fuori del loro comune nativo marceranno pel comune, ove fanno domicilio legale.

Tuttavia ciascun individuo soggetto alla leva sarà allistato o sorteggiato nel comune ov' è nato, ed in quello del suo domicilio legale, salvo a definirsi, nel caso che sorga quistione sul domicilio, in quale de' due allistamenti e sorteggi debba rimanere.

16. Il domicilio legale deve avere almeno il periodo di un' anno ed un giorno nel comune istesso.

Qualora l' attuale domicilio conti un periodo minore di un' anno ed un giorno, l' individuo apparterrà al comune, nel quale era domiciliato prima di passare nel comune, ove attualmente dimori ; e nel caso ch' egli abbia avuto prima diversi domicili, apparterrà al comune di nascita, che, a parità di circostanze, è sempre preferito agli altri comuni, ne' quali l' uomo reclutabile per leva avesse semplicemente avuto temporaneo domicilio.

Il periodo suddetto di un' anno ed un' giorno si conta sempre al 1° di gennajo. In conseguenza gl' individui, che, terminato il 18° anno di età, entrano per la prima volta nella leva, giusta l' articolo **21**, debbono al 1° di gennaio dell' anno successivo a quello, nel decorso del quale hanno compito il 18° anno di età, contare un anno ed un giorno di domicilio legale in un comune, perchè possano ritenersi come appartenenti, per la leva, al comune istesso.

17. Per riconoscere il domicilio legale degli uomini soggetti alla leva, le autorità amministrative incaricate dell'esecuzione di essa si regoleranno con le norme delle leggi civili. Dovrà quindi risultarne la pruova dall' espressa dichiarazione indicata nell' articolo **109** della prima parte delle leggi medesime ; ed ove manchi tal atto, si ricorrerà all' espediente additato nell' articolo **110** della parte istessa.

Bene inteso però, che l' effetto dell' emancipazione circa il domicilio legale dell'emancipato non deve esser preso in considerazione, cosicchè quantunque un giovine sia emancipato, a meno che non fosse ammogliato, il di lui domicilio legale, riguardo alla leva, è quello stesso che sarebbe, se esso non fosse emancipato.

18. Il figlio di qualunque impiegato, ovunque entrambi domicilino, apparterrà al comune di sua nascita (1).

19. Il domicilio de' vagabondi e de' servitori, e di questi spezialmente se sono celibi, si reputerà, per la leva, esser sempre quello del rispettivo comune natio (2).

(1) Con Real Rescritto partecipato dal Ministro degli Affari Interni il 15 febbrajo 1837 fu risoluto, che ove più figli di un impiegato, nati in diversi luoghi, fossero soggetti alla leva, si dovesse tener conto di quelli de' più giovani soltanto colla debita relazione al numero delle reclute che la famiglia è obbligata contribuire.

Li figli di un' impiegato ritirato debbono correre la sorte stessa di quelli di un' impiegato in attività — *Minist. de'* 19 *maggio* 1847.

(2) Li così detti zingani quando sono esteri vanno esenti dalla leva, se poi regnicoli debbono considerarsi come vagabondi, e quindi appartengono per la leva al comune di nascita (*Ministeriale de'* 21 *aprile* 1838).

20. E poichè i comuni di 500 animo in sotto dovranno continuare ad essere esclusi dalla leva, si è disposto nell'articolo 12° la fissazione del domicilio in un comune di questa classe non sarà considerata valida, riguardo alla leva, se non rimonterà all'anteriorità di due anni alla data degli ordini Sovrani della leva istessa.

21. L'età degl'individui soggetti alla leva sarà da diciotto anni ed un giorno a venticinque anni compiti (1).

Questi anni dovranno computarsi dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello, in cui si chiama la leva; cosicchè per la leva del corrente anno 1834 dovranno annoverarsi tutti que'giovani, che nel dì 31 dicembre 1833 avevano l'età di sopra indicata.

22. Quindi l'allistamento generale di tutt'i giovani dell'età della leva in ogni comune sarà ripartito in sette classi, cioè

1ª classe da 18 anni ed un giorno a 19 anni ed un giorno,
2ª classe da 19 anni ed un giorno a 20 anni ed un giorno,
3ª classe da 20 anni ed un giorno a 21 anni ed un giorno,
4ª classe da 21 anni ed un giorno a 22 anni ed un giorno,
5ª classe da 22 anni ed un giorno a 23 anni ed un giorno,
6ª classe da 23 anni ed un giorno a 24 anni ed un giorno,
7ª classe da 24 anni ed un giorno a 25 anni compiti.

Tale allistamento classificato in ogni comune sarà eseguito alla prima nuova leva, che verrà ordinata.

23. Il passaggio dall'una classe all'altra successiva non potrà aver luogo, che da anno ad anno, e propriamente pel 31 dicembre di ciascun anno.

24. La statura degli uomini destinati dalla leva al servizio militare dovrà essere non minore di cinque piedi.

Eglino debbono essere misurati scalzi.

25 Per l'ammissione degl'individui nelle differenti armi si richiederanno le stature seguenti.

(1) All'omissione sui registri dello stato civile dell'atto di nascita d'un requisito di leva deve supplirsi per via di sentenza del Tribunale civile da provocarsi di officio dal Procuratore del Re in conseguenza di avviso degl'Intendenti delle rispettive Provincie (*Ministeriale de' 18 maggio 1839*).

	Piedi	Pollici	Linee		Piedi	Pollici	Linee
Cacciatori di linea	5	esatti					
Cacciatori della guardia. . . .	5	1	esatti		»	»	»
Cavalleg. della guardia. . . da	5	1	6	a	5	2	»
Treno . . . . da	5	2	1	a	5	2	6
Cavalleria di Linea. . . . da	5	2	7	a	5	3	»
Artiglieria . . . . da	5	3	1	a	5	3	6
Granatieri della guardia . . da	5	3	6	in	sopra		»
Gli zappatori e gli artefici non oltrepasseranno la statura. . di	5	2	6		»	»	»

Alla Infanteria della Linea si destineranno gli uomini, che rimarranno di qualunque statura, dopo essersi eseguita la ripartizione di quelli bisognevoli ai corpi di sopra accennati.

26. Le reclute di leva dovranno inoltre essere ben conformati di corpo, e di salute valida.

Si sceglieranno i più robusti per la Cavalleria della Guardia, e pei Cacciatori della Guardia, e della Linea.

I vetturini, i trainanti, i guarnamentai, e i maniscalchi si manderanno di preferenza al Treno.

Gli armieri e gli altri artefici in ferro ed in legno all'Artiglieria.

CAPITOLO V.

Esenzioni per eccezioni, ed esclusioni per reati e per incapacità.

27. Saranno eccettuati dal marciare i seguenti individui :

1. I figli di famiglia unici assoluti, ossia senza fratelli nè germani nè consanguinei; come anche quelli, che divengano unici assoluti fra i due primi mesi dopo del sorteggio (1).

(1) Non deve concedersi l'esenzione dalla leva ad un fratello consanguineo di germani viventi procreati in seconde nozze. (*Real Rescritto partecipato con Ministeriale degli* 11 *luglio* 1835).

Per li figli adottivi veggasi il Real Rescritto de' 9 maggio 1823 — Per li figli nati da matrimonio non produttivo di effetti civili, veggasi il Rescritto de' 27 agosto 1836— Pe' figli naturali riconosciuti dalla sola madre il Rescritto de' li 11 settembre 1825—Per li unici che servono come cambii il Rescritto de' 30 settembre 1837.

2. I figli di famiglia, quante volte abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, purchè insieme con tal completa separazione si trovino anche emancipati non meno di due anni prima della data de' Reali ordini per la leva; non dovendosi altrimenti considerar come capi di tante famiglie quanti son essi.

L'emancipazione è necessaria pure a coloro, che sieno pervenuti all'età maggiore, quandanche siano maritati (1), se lo sieno da meno di due anni prima della data medesima.

La stessa eccezione debbe intendersi valere pe'fratelli in pari circostanze dopo la morte del padre; ma l'emancipazione sarà loro necessaria soltanto durante l'età minore (2).

3. Gli unici relativi, o sia que' figli, che rimangono soli nella casa paterna, dopo la emancipazione e perfetta separazione biennale de' fratelli germani, e consanguinei (3).

4. I vedovi con figli.

5. I laureati e i licenziati in medicina, o in giurisprudenza, o nello scienze fisiche e matematiche, secondo ch' esigono gli statuti, purchè però n' esercitino le rispettive professioni (4).

6. Gli alunni del Reale Istituto di belle-arti, appartenenti alla classe superiore dello studio o di pittura, o di scoltura, o di incisione sì in rame che in pietre dure, i quali nel concorso del primo trimestre di ciascun anno avranno riportato il premio fissato nell' articolo 51 del Real decreto dei 2 marzo 1822; ed altresì gli alunni della classe superiore dello studio di architettura dell'Istituto medesimo, i quali avranno riportato il primo premio nel concorso del primo bimestre di ciascun anno fissato coll' anzidetto decreto; non che quelli, che ammessi a piazza franca nel Real Collegio di musica, compiuto l'anno 17°, dietro pubblico esame, riporteranno pe'loro progressi la piena approvazione (5).

7. Gli alunni del Collegio medico-cerusico approvati negli esami dalla Regia Università degli studi, secondo il registro compilato da quella cancelleria a norma dell' articolo 2. del capitolo 7. del regolamento del Collegio medesimo.

8. Quello fra gli alunni del Convitto veterinario, che negli esami annuali sarà giudicato il migliore sull' intero corso della scienza veterinaria, a norma del decreto de' 31 maggio 1820.

(1) Li projetti ammogliati due anni prima degli ordini per la leva debbono essere esenti — *Rescritto de' 22 giugno* 1835.

(2) L'emancipazione non può essere tacita, bensì risultare dagli atti formati secondo il disposto negli articoli 400 e 401 delle leggi civili. *Ministeriale degli Affari Interni partecipata nel* 1835 *all' Intendenza di Principato Ultra.*

Non è concessa l'esenzione ad un fratello consanguineo di germani viventi procreati in seconde nozze, il quale venga chiamato a marciare, comunque egli abbia vivuto, e viva fuori del tetto paterno — *Rescritto de' 22 giugno* 1835.

(3) Promosso il dubbio se di una famiglia composta di tre figli maschi due dei quali esercitino da molti anni fuori della patria, il primo cioè la carica di Percettore fondiario, e l'altro quella di Giudice di circondario, potesse il terzo, soggetto alla leva considerarsi unico relativo, fu risoluto negativamente per la ragione che l'esercizio degl' impieghi non costituisce stato permanente di separazione (*Ministeriale de' 26 agosto* 1834).

(4) I cedolati non sono esenti dal servizio militare. (*Ministeriale de' 21 gennaio* 1835).

Pe' notai leggasi il Rescritto de' 4 novembre 1832.

Li alunni di giurisprudenza presso la Gran Corte de' conti sono esenti dalla leva — *Rescritto de' 10 luglio* 1842.

(5) Li alunni degl' Istituti militari godono pure l'esenzione della leva — *Rescritto de' 17 ottobre* 1838.

9. — *a*). I giovani, che sono ordinati *in minoribus*, purchè abbiano il patrimonio sacro completamente costituito prima del sorteggio, ovvero godano un beneficio ecclesiastico, o una cappellania, che loro valga per patrimonio sacro, i seminaristi, e quei, che sono nel noviziato, o nell'alunnato di qualunque ordine monastico, sono tutti esenti sino alla età di anni ventuno ed un giorno (1); ma debbono sempre entrar nel bussolo. Oltrepassata tale età, se non sieno stati ordinati al suddiaconato que' chierici e quei seminaristi, o non abbiano fatta la professione monastica quei novizi o alunni, saranno obbligati a marciare per l' ultima leva anteriore all'anno 21°, quando vi siano stati chiamati dal sorteggio.

b). I minoristi, i seminaristi, e gli alunni o novizi di qualunque ordine monastico, godranno ancora, per ascendere agli ordini sacri, o per fare la professione monastica, della ulteriore dilazione di sei mesi, a contare dal giorno dell'effettiva chiamata, che loro ricada in forza del proprio numero del sorteggio: nel qual periodo potranno costituirsi il sacro patrimonio, ovvero ottenere un beneficio o una cappellania, come sopra.

c). I seminaristi e gli alunni o novizi debbono trovarsi entrati nel seminario, nel monistero o in altra casa religiosa conventuale, almeno sei mesi prima della data de' Reali ordini per la leva. Ma se, quantunque vi fossero entrati sei mesi prima, ne sortissero nell' intervallo del semestre successivo al sorteggio, lasciando l'abito ecclesiastico, o religioso, essi saranno di diritto obbligati a marciare, come primi numeri; a meno che non si trovassero di aver già il loro sacro patrimonio, o la cappellania, o il beneficio, come sopra, o ottenuto gli ordini minori (1).

d). Il minorista non potrà essere ordinato al suddiaconato senza presentare alla competente autorità ecclesiastica un certificato del sindaco degli eletti e del cancelliere comunale, col quale si attesti di non averne egli impedimento per cagion della leva.

e). Lo stesso deve aver luogo per un novizio o alunno di un' ordine monastico, che volesse far la professione religiosa (2).

10. Il fratello unico di un sacerdote, o di un laico professo, deve essere riputato come unico (3).

(1) L'età di anni 21, ed un giorno non deve computarsi all'epoca dei 31 dicembre 1833 come per tutti gli altri giovani requisiti, bensì dal dì della nascita dei minoristi annoverabili nella leva. *Minist. dei 29 luglio 1834, partecipata all' Intendente di Principato Ultra.*

(1) Promosso il dubbio se li seminaristi i quali per la chiusura dei seminari avvenuta o per riedificarsi li locali, o per morte de' Vescovi, o per misure sanitarie adottate a causa del cholera non si trovarono in tali stabilimenti allorchè sono stati chiamati a marciare, dovessero o pur no esserne esenti, fu risoluto con Real Rescritto dei 27 luglio 1837, partecipato con Ministeriale del dì 26 luglio 1837, che si dovessero soltanto esentare coloro che dimostrassero di non aver potuto rimanere negli stabilimenti medesimi per misure sanitarie.

(2) Li voti semplici non esentano dalla leva — Rescr. per li fratelli della Congregazione di S. Vincenzo de'Paoli del 21 settembre 1826.

Si esentano dalla leva i professi tanto studenti che laici della Congregazione del SS. Redentore — *Rescritto degli 11 febbrajo* 1830.

(3) Con ministeriale diretta all' Intendente di Principato Ultra nel 1834 furono date le seguenti risoluzioni su dubbi elevati.

1. Una famiglia composta di quattro fratelli due de'quali sacerdoti, ed il terzo fattosi sostituire nel 1831 non è obbligata a far marciare il quarto.

2. Una famiglia di tre fratelli uno diviso da epoca remota dalla casa paterna nei stretti sensi dell' art. 27, n. 2 e li altri due convivono insieme, di essi però uno sacer-

11. Il fratello unico di un minorista, di un seminarista, di un alunno o novizio monastico, ne' quali si verifichino le condizioni di sopra espresse, sarà considerato come unico sino agli anni ventuno ed un giorno del suo fratello, godendo pur egli della stessa ulteriore dilazione di mesi sei.

Quando però i due fratelli saranno per età entrati nel bussolo coll'unica cartella formata a norma dell'articolo 45 n.° 2.°, e saranno stati chiamati dalla sorte a far parte della quota, uno di essi dovrà marciare, e propriamente il più giovane, appena che colui, in grazia del quale l'esclusione dell'altro era accordata, abbia oltrepassato il termine degli anni ventuno e mesi sei.

12. Colui, che abbia un solo fratello, ma condannato a pena perpetua, deve riputarsi come unico. Vale lo stesso se sia condannato ad una pena temporanea maggiore di anni cinque, durante però il solo tempo della espiazione della pena.

13. I maestri di posta, durante il tempo, che ne hanno l'esercizio.

14. Gl'impiegati di casa Reale, e tutti gli altri impiegati con soldo di conto Regio o provinciale, purchè sia soggetto alla ritenuta del 2 e mezzo per 100 del Monte vedovile (1).

15. Coloro che s'impiegano a lavorare nelle miniere, nelle fabbriche di polvere e d'armi, e nelle fonderie di Mongiana, purchè abbiano contratto e mantengano un obbligo di servire in tali Stabilimenti per lo spazio di dieci anni continui. Ove abbandoneranno gli Stabilimenti medesimi, o non obbediranno alle ricorrenti chiamate per ripigliare i lavori in essi, saranno obbligati a marciare (2).

16. Colui che sarà giudicato indispensabile al sostentamento della famiglia priva di ogni altro mezzo.

17. I figli di un estero non naturalizzati, ed i loro figli anche privi della naturalizzazione (3).

18. Un figlio naturale legalmente riconosciuto dal padre, che non abbia altro figlio; come anche il figlio di padre incerto, che venga legalmente adottato da persona priva di altro figlio; purchè gli atti della ricognizione dell'adozione trovinsi completati almeno prima del sorteggio:

dote, e l'altro ammogliato non da due anni, deve quest'ultimo essere obbligato a marcia.e laddove la sorte ve lo chiami, non essendo fratello unico di un sacerdote.

3. Per una famiglia di quattro fratelli de' quali due sacerdoti, e li altri due secolari e entrambi requisiti a causa della loro età per la leva, questi debbono sorteggiarsi con due cartelle, un solo però marcerà, ancorchè entrambi vi fossero chiamati per ordine di numero.

(1) Sono esentati benanco li Capi della Forza doganale nominati con Real Decreto — *Rescritto de' 27 febbrajo*, e 15 *giugno* 1850.

Li Percettori Regii delle contribuzioni dirette (*Real Rescritto de'* 20 *giugno* 1835).

(2) Sono del pari esenti li filiati nell'Opificio Regio Militare di Pietrarsa — *Regolamento de'* 24 *marzo* 1844.

Li Pratici in Chirurgia della Real Marina, purchè all'epoca del sorteggio trovansi percependo il soldo col rilascio del 2 e mezzo per 100 — *Rescritto de'* 30 *gennajo* 1850.

(3) Il figlio nato nel Regno da uno straniero è anch'esso straniero, e la posteriore naturalizzazione del padre non trae la necessaria naturalizzazione del figlio (*Real Rescritto de'* 3 *settembre* 1842.

Presentandosi de' reclami per l'esenzione della leva di un'estero non naturalizzato compreso nel sorteggio, debbonsi discutere prontamente, e sospendersi la marcia dell'individuo — *Rescritto de'* 3 *luglio* 1837.

Gl'individui nati nell'Estero da genitori regnicoli essendo reputati nazionali non vanno esenti dal servizio militare — *Ministeriale de'* 25 *settembre* 1846.

19. Coloro che abbian fatto tre campagne sopra un legno Reale di guerra.

20. I citati, gli arrestati ed i condannati per materie correzionali, durante il giudizio, o l'espiazione della pena (1) (2).

Cessa l'eccezione, se la pena del delitto non porti che a confino, o ad esilio correzionale; o se gl' imputati siano messi in istato di libertà provvisoria, tranne il caso del furto o del falso.

21. — *a*) Di una famiglia, in cui siano tre figli maschi, benchè tutti o due fossero dell' età della leva, non potrà esserne chiamato al servizio militare che un solo, e propriamente il più giovane. Di una famiglia in cui siano più di tre figli, quantunque più di due di essi fossero dell' età, ne potranno esser chiamati dalla sorte a marciare soltanto due (3).

b). Dove di tre fratelli vi sia uno, che personalmente o rappresentato da un cambio serva nelle armate di terra o di mare in qualità di soldato o di sotto-ufficiale, o essendo più di tre fratelli, ve ne siano due che servano come sopra, gli altri non saranno più compresi nelle quote delle leve (4). Se in questo secondo caso, uno soltanto sia al servizio militare, allora un solo ed il più giovane potrà pel sorteggiare esser chiamato a servire (5).

c). Quando una famiglia abbia un individuo, che faccia o abbia fatto parte della Real casa degl' invalidi, questi le vale come se lo avesse al servizio militare.

d). L'esistenza de' fratelli o de' loro cambii nel servizio militare, o nella Real casa degl' invalidi, dovrà esser provata con certificati corrispond nti.

e). Nell' annoverarsi per la leva i figli di una famiglia, debbonsi computare tutti quelli, che n' esistono di qualunque stato, professione o mestiere essi siano, esclusi soltanto gli emancipati e separati ai termini del num. 2 del presente articolo (6).

f). La grazia della concessione di un cambio nella persona di un' alunno di orfanotrofio, secondo l' art. 11, dovendosi intendere accordata al solo individuo chiamato a servire nell' esercito, non già alla famiglia; per questa

(1) Un requisito ammesso alla milizia e rinviato in famiglia per essere pronto ad ogni chiamata, ristretto quindi in carcere per controbando di tabacco, od altro reato dev' essere rimpiazzato dal numero seguente (*Ministeriale de' 19 agosto* 1835).

(2) Un requisito di leva che si trova detenuto per causa di debito può essere tolto alle prigioni, ed inviato al servizio militare osservandosi però talune norme (*Real Rescritto de' 7 settembre* 1842).

(3) De' figli nati in più comuni, e sorteggiati non si deve tener conto che delle sole cartelle relative a' due figli più giovani — *Rescritto de' 15 febbrajo* 1837.

(4) Compete la disobbligazione dal fornir reclute a quelle famiglie i di cui figli trovansi al servizio dell' armata come ingaggiati (*Ministeriale de' 18 settembre* 1839).

(5) Con Real Rescritto del dì 31 agosto 1835 fu risoluto che le famiglie, le quali in proporzione de' loro figli abbiano fornito al servizio militare uno, o due di essi dal ritorno nel Regno di S. M. Ferdinando I, e giusta la proporzione legale quantunque fossero stati chiamati nella leve anteriori al 1823, godere debbono li stessi beneficii accordati alle reclute delle leve posteriori (*Ministeriale de' 16 ottobre* 1835).

Questa disposizione però non è applicabile alle famiglie le quali avessero al servizio militare uno o più fratelli non già come volontarii, e recluta di leva, bensì come cambii (*Real Rescritto del dì 13 settembre* 1835 *partecipato con Ministeriale dei 19 settembre* 1835).

Una famiglia avendo un figlio nella Compagnia delle Reali Guardie del Corpo questi non porta per gli altri figli l' esclusione di leva — *Rescritto de' 12 settembre* 1839.

(6) Promosso il dubbio se per una famiglia composta di quattro figli maschi dei quali due soltanto per l' età soggetti alla leva, uno però già sacerdote, dovessero mettersi nel bussolo due cartelle, od una sola, fu risoluto con Ministeriale de' 29 agosto 1838 che conveniva bussolarsi tali due individui con altrettante cartelle.

ragione, nell'eseguimento delle leve, la numerazione dei figli di essa rimaner deve intera, compreso colui, che abbia ottenuto tal beneficio, il quale deve riputarsi di aver valore soltanto per lui.

g). Una famiglia, che in proporzione de' suoi figli numerabili per la leva ne abbia dato uno o due, i quali siano stati congedati per servizio attivo quinquennale compito, o che sien trapassati mentr' eran sotto le bandiere, non sarà più soggetta a fornirne alcun altro (1).

h). Milita lo stesso pe' cambi (2).

i). L'applicazione dell'eccezione indicata nel presente n.° 21 *lettera g*) non potrà farsi a quelle famiglie, nelle quali fossero ritornati dal servizio militare degl' individui con congedi non netti.

22. Il matrimonio farà eccezione nel solo caso, in cui nel maritato concorrano le condizioni stabilite nel n.° 2 del presente articolo, non dovendo altrimenti considerarsi mai come un impedimento o eccezione a far parte delle reclute da marciar per la leva (3); ma i primi sorteggiati corrispondenti al numero della quota, i quali perciò sono assolutamente destinati a marciare, non potranno ammogliarsi; nè tampoco quei de' numeri successivi durante l'intervallo di due mesi dalla data del sorteggio; affinchè questi ultimi chiamati dal Consiglio di leva in rimpiazzo de' primi, che potessero essere esentati o esclusi, si trovano celibi.

23. Non possono essere ammessi all'onore di servire nella nobile carriera delle armi.

1. I condannati per furto, per falso, o per misfatto qualunque a pena criminale;

2. Gli accusati per furto per falso, o per un misfatto qualunque, dietro un' istruzione già compiuta;

3. Coloro, contro de' quali per furto, per falso, o per un misfatto qualunque siasi spedito un mandato di deposito da' funzionari, che ne hanno il potere, o un mandato di arresto dalla Gran Corte criminale.

Se un imputato esce dal giudizio con decisione di libertà assoluta, o di non esservi luogo a procedimento, o di tenersi lontano dal proprio Comune, cessa il motivo dell'esclusione.

Gli cessa egualmente il motivo medesimo, se la libertà provvisoria decisa dapprima si cangi dipoi in libertà assoluta (4).

29. Per qualunque altro caso di eccezione, che meritasse di essere preso in considerazione, ne sarà fatto rapporto a Noi, per essere sanzionato, quantevolte non si trovasse fra' casi preveduti in nostre particolari determinazioni (5).

(1) Per li requisiti di leve anteriori veggansi li Rescritti de' 12 giugno 1828, 14 febbrajo 1830, 13 settembre 1835, e 31 agosto 1836.

L'esenzione accordata ad un individuo con congedo per inutilità giova ai fratelli in proporzione del numero degl' individui che la famiglia deve contribuire (*Ministeriale de' 22 agosto* 1835).

(2) Non può godere l'esenzione della leva un requisito il quale avesse al servizio militare, uno o più fratelli non già come volontarii, o reclute di leva, ma bensì come cambii (*Rescritto de'* 13 *settembre* 1835).

(3) Il matrimonio di coscienza non esenta l'individuo chiamato dalla leva. (*Real Rescritto de'* 25 *luglio* 1836 *partecipato con Ministeriale de'* 27 *agosto* 1836).

(4) Pe' detenuti per debito civile veggasi il Rescritto de' 7 settembre 1842).

(5) Li giovani ascritti negli squadroni delle guardie d'onore sono esenti dalla leva. Tale ascrizione produce pure l'esenzione de' fratelli nelle debite proporzioni, e l'escomputo alla quota delle reclute dovute dal comune avendo il guardia d'onore nel sorteggio un numero che lo chiami a marciare (*Real Rescritto de'* 23 *settembre* 1834 *partecipato con Ministeriale de'* 16 *ottobre* 1834).

30. Sono esclusi dalle quote gl'individui inabili al servizio militare attivo:

1. Perchè evidentemente deformi, o mal conformati, quali sono i ciechi, i gobbi, i claudicanti, gli storpi viziati negli altri arti principali ec.

2. Perchè di statura minore di cinque piedi;

3. Perchè affetti da una malattia o fisica imperfezione anche incompatibile col servizio militare.

L'*Elenco* posto in fine del presente decreto indica tutte le malattie e le fisiche imperfezioni, che escludono per incapacità dal servizio militare (1).

CAPITOLO VI.

Operazioni da farsi ne' Comuni.

31. La leva si eseguirà, quando sarà da Noi ordinata, per via di sorteggio, che avrà luogo in ciascun Comune ne' giorni che saranno indicati dai rispettivi Intendenti.

32. Entreranno nell' urna unitamente tutti i giovani, i quali hanno l'età suddetta di diciotto anni ed un giorno sino ad anni venticinque compiti, calcolati secondo l'articolo 21. Niuno affatto ne sarà escluso per qualunque eccezione potesse avere; poichè le eccezioni esentano dal marciare, non già dal sorteggio: salvo solo ciò che vien disposto nel n.° 2 dell' articolo 45, relativamente al numero delle cartelle e al modo d'indicarvi i nomi, per quelle famiglie, che contino più di un figlio dell'età della leva.

33. Il Decurionato, riunito in sessione permanente, formerà le liste de' giovani, che debbono esser soggetti alla leva. Si noteranno su di un registro appositamente aperto il nome e cognome del giovane, quelli de' genitori, l'età, la professione o il mestiere, e finalmente lo stato celibe o ammogliato.

34. All'adunanza del Decurionato per la formazione delle liste dovranno intervenire essenzialmente il Sindaco che lo presiede, o chi lo sostituisce nel caso d'impedimento, tutt'i Parrochi e il Cancelliere del Comune.

35. I Parrochi, previo l'avviso del Sindaco, dovranno portare secoloro le note de' giovani della età additata di sopra, accuratamente estratte da' registri de' nati, e depurate de' morti, con la indicazione dello stato celibe o conjugale; ed il Cancelliere recherà le note simili rilevate da' registri dello stato civile, cssia di nascite, matrimonî e morti, ond'eseguirsene il confronto con quelle de' Parrochi.

36. Tutti questi funzionari concorreranno unitamente alla esatta e re-

Le reclute che offronsi servire forzosamente per cinque anni nelle guardie d'onore, ed hanno le qualità necessarie non sono obbligati marciare per la leva, o farsi rappresentare da cambii. (*Real Rescritto de'* 18 *ottobre* 1834).

L'ammissione però dei requisiti di leva nelle guardie d'onore deve autorizzarsi dal Ministro della Guerra (*Ministeriale de'* 9 *maggio* 1838).

Le reclute ammesse negli squadroni delle guardie d'onore rendendosi renitenti a vestirsi debbono decadere dalla grazia ricevuta, e restituirsi al Consiglio di leva, senza poter quivi, nè a reggimenti cui vengono destinati, farsi sostituire dal cambio, dovendo servire di propria persona (*Rescritto de'* 7 *ottobre* 1840).

Coloro che sono allistati per servire nelle guardie d'onore, laddove uscissero al bussolo della leva, non possono esimersi dal servizio delle guardie medesime prestando, ove il volessero un cambio all'armata (*Real Rescritto de'* 20 *ottobre* 1840).

Con Real Rescritto de' 3 aprile 1849 fu ordinato non essere più concesso alle reclute di leva di poter servire invece nelle Guardie d'onore a cavallo.

(1) Per coloro che si rendono inabili volontariamente veggansi li decreti de' 9 settembre 1823, e 19 giugno 1837, ed i Rescritti de' 17 maggio, e 19 agosto 1837

golare formazione delle liste, avendo l'occhio particolarmente a coloro, che per mutazione di domicilio fossero venuti nel Comune, o ne fossero usciti, per aggiungere i primi, ai sensi degli art. 15, 16, 17, 18 e 19, e far nel registro indicato nell'art. 33 apposite note pei secondi, i quali saranno sempre compresi nel sorteggio; procurando in fine che si eviti qualunque idea d'ingiusto favore, e si prevenga ogni specie di frode.

37. Compilate con accuratezza le liste, si divideranno indi per le sette classi dinotate nell'art. 22; affinchè nei primi giorni dell'anno seguente gli individui segnati della 7ª classe sieno totalmente esonerati dall'obbligo della leva; gli altri, che formavano le prime sei classi, passino a quelle prossimamente maggiori; ed infine sieno allistati per la prima classe i giovani, che alla formazione delle liste medesime si troveranno aver compito il 18° anno di loro età, secondo l'art. 21.

La stessa operazione di passaggio di classi avrà luogo negli anni successivi.

38. Si noteranno inoltre i motivi, che potran dare a taluni il dritto di eccezione per la leva seguente, giusta i casi contemplati nel capitolo V.

39. Le liste saranno affisse alla porta della casa comunale, ed a quelle delle chiese principali, per lo spazio di otto giorni; perchè sia libero a chiunque di esaminarle, e produrre tutte le eccezioni, del pari che reclamare contro le omissioni, che avessero potuto commettersi. Ove in effetti si trovassero degli omessi vi si aggiungeranno immediatamente.

40. I reclami dovranno farsi col seguente metodo. Alla porta della Chiesa principale del Comune sarà attaccata una cassettina a tre chiavi diverse, forata nella parte superiore, onde vi si possa introdurre un piccolo volume di carte. Delle tre chiavi una ne avrà il Sindaco; l'altra il Parroco più anziano, e la terza il maggior possidente del Comune.

Le memorie o avvertenze, che si vorranno gittare nella cassetta, non occorrerà che siano firmate da alcuno.

41. Scorsi gli otto giorni, cesserà ogni dritto di reclamo per parte degl'individui da sorteggiarsi, salva però sempre la facoltà a' Consigli di leva provinciali di rettificare di officio gli errori, e le omissioni, che fossero loro rapportati; e salva l'ammissione do' reclami tardivi, che si presentassero per eccezioni legali e marcate ai Consigli medesimi, i quali, dopo presi i debiti chiarimenti, li discuteranno, e ne faranno rapporto rispettivamente al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed a quello degli Affari di Sicilia, per le nostre Sovrane risoluzioni.

42. Nella giornata preventivamente indicata con manifesti per darsi luogo alla estrazione a sorte, si uniranno in congresso nella casa comunale il Sindaco col Cancelliere, il Decurionato, e tutt'i Parrochi del comune.

43. La prima operazione sarà di aprire, alla presenza di tutto il consesso la cassettina a tre chiavi, e discutere ad uno ad uno tutt'i reclami e tutte le avvertenze, che vi si troveranno. Se nello esame si verificasse, che taluno erasi omesso per fatto proprio, costui sarà al momento trattenuto, o ricercato se non sia presente, e si farà marciare il primo, e colui, che avrà data opera alla omissione, sarà punito a norma delle leggi.

44. — 1° Dopo che si saranno discusse tutte le carte trovate nel cassettino, il Decurionato delibererà sulle eccezioni e su i motivi di esclusione prodotti, mediante processo-verbale, in cui dovranno esprimersi per ciascuno degli individui, cui tali carte riguardino, tutte le ragioni della inclusione fra quelli destinabili a marciare, se la sorte ve lo chiamasse, ovvero della esclusione;

2. Avverso di questa deliberazione si darà gravame devolutivo al Consiglio di leva provinciale, ma non più tardi di venti giorni, a contare dall'epoca, in cui sia stata notificata all'interessato, salva anche l'ammissibilità de' reclami tardivi per eccezioni legali e marcate, a simiglianza di ciò, che se n'è autorizzato nell'articolo 41;

3. Nella città di Napoli la notifica di tali deliberazioni decurionali sarà praticata per affissione alle porte delle case comunali di ciascun quartiere, ed a quelle delle parrocchie. Negli altri comuni di seimila anime in sopra si praticherà nello stesso modo.

4. Ne' comuni minori di 6000 anime sarà tal notificazione eseguita personalmente o a domicilio.

5. Quantunque per taluni allistati la Commessione decurionale abbia emesse deliberazioni di esenzione o di esclusione, non perciò debbono questi escludersi dal sorteggio, dovendo per regola generale esservi compresi tutti gli annotati nelle liste, giusta il prescritto nell'art. 32, o coloro che sieno scoperti omessi, e i quali ad esse debbono sempre aggiungersi.

45. Fatto ciò, continuando la medesima sessione, o al più nel giorno successivo, si procederà alla estrazione a sorte colle seguenti discipline (1).

1. In pubblico, ed alla presenza di tutti, sopra pezzetti di carta di eguali qualità e dimensione si scriveranno i nomi di tutt'i giovani compresi negli allistamenti, ninno escluso. Tutti i pezzetti di carta saranno avvolti in forma cilindrica, e saran posti in un'urna, dalla quale, per mezzo d'un ragazzo di età non maggiore di anni sette, contestata dal Parroco di cui è filiano, col braccio nudo si estrarranno tutte le cartelle dalla prima fino all'ultima, e si registreranno col numero progressivo dell'uscita di ciascuna cartella.

2°—*a*). Quando di una famiglia vi sieno due o tre figli numerabili per la leva, de' quali tutti e due nel primo caso, e due o tutti e tre nel secondo ne abbiano l'età corrispondente, essi saranno iscritti in una sola cartella coll'indicazione generica di *figli di N. N.* Così se il numero dei figli della famiglia sia maggiore di tre, dei quali due o più di due sieno dell'età, saran due le cartelle da porsi nell'urna, ciascuna colla epigrafe poc'anzi additata.

b) Ed uscendo in uno de' numeri, che debbono formar la quota, quella unica cartella appartenente a' figli della famiglia di due o tre, ne sarà scelto per marciare il più giovane.

c) Dello stesso modo uscendo fra i numeri della quota una o entrambe le cartelle appartenenti ai figli della famiglia di più di tre, sarà pure scelto nell'un caso il solo più giovane, nell'altro i due più giovani.

d) Ed in ambedue le famiglie se l'uno o i due più giovani non saranno trovati idonei, si ricorrerà, sempre gradatamente, a' meno giovani.

3. A misura che sarà estratta una cartella, il Cancelliere del comune segnerà sopra di uno stato il nome e il cognome del sorteggiato, i nomi e cognomi de' genitori, il giorno della sua nascita, la professione o il mestiere, e lo stato celibe o conjugale.

4. Al margine di queste indicazioni apporrà il suo nome e cognome il sorteggiato stesso, o, in di lui mancanza, il proprio Parroco. Nel caso che il primo non sappia scrivere, segnerà anche il Parroco.

(1) Non potendosi in qualche comune eseguire il bussolo nel giorno prefisso dall'Intendente, s'intenderà sempre effettuito nel giorno stabilito (*Ministeriale dei 30 luglio 1834*).

5. Se degli omessi si discoprissero dopo della estrazione delle cartelle, essi saranno sorteggiati con bussolo suppletorio, secondo la norma seguente; senz' annullare quello già fatto.

Tolte dall' urna tutte le cartelle che vi erano, ve se ne metteranno altrettante cartelle bianche, formate precisamente nel modo prescritto al num. 1° del presente articolo. Poi vi si aggiungeranno tante altre cartelle similissimamente fatte per quanti sono gli omessi, ma queste porteranno i loro nomi e cognomi. Dietro questa unione e miscela delle due spezie di cartelle se ne farà la nuova estrazione. Finchè usciranno cartelle bianche, s' intenderà ch' esse rappresentino quegli stessi, che uscirono nel primo sorteggio ne' propri numeri d' ordine, nei quali resteranno. Quando sopravviene la cartella d' un omesso, esso prenderà il numero d' ordine, in cui esce, e ivi rimpiazzerà colui, che in questo numero si trovava collocato pel medesimo primo sorteggio. Poi si piglierà la cartella scritta del nome e cognome di questo rimpiazzato, e si metterà nell' urna, togliendone una delle rimanenti cartelle bianche, ond' egli prenda l' altro numero, che gli assegnerà la sorte; e si continuerà l' estrazione, la quale tuttavia non altererà gli altri numeri del sorteggio primitivo sino a che seguiteranno ad uscir le cartelle bianche, ma solo quelli, che verranno nel modo che sopra rimpiazzati dagli omessi, cambieranno i loro numeri, che così vanno a divenir più alti. Di questa maniera praticandosi tutti vengono a sperimentar gli eventi della sorte, e il sorteggio rimane regolarmente rettificato.

46. Terminata interamente la estrazione di tutte le cartelle degli allistati, e la rettifica per gli omessi, se vi sia occorsa, la Commessione locale come sopra riunita esaminerà i casi d' incapacità indicati nel numero 1 dell' articolo 30, ossia quelli de' soli vizî patenti; salvo ciò che se ne troverà praticato nell' adempimento degli articoli 43 e 44, e le deliberazioni su i casi medesimi si comprenderanno nel processo verbale.

47. Poi si passerà a verificar la statura di ognuno de' sorteggiati.

Un Decurione di maggior fiducia del Sindaco assisterà alla misura, della di cui esattezza sarà risponsabile. Il risultato di questa operazione si consegnerà anche in processo verbale con analogo statino, nel quale verrà descritta la precisa taglia di tutt' i sorteggiati in piedi, pollici e linee, scritti in numero e per esteso. Se l' individuo si troverà di bassa statura, non per questo sarà essa indicata in termini generali, ma con egual precisione che quelle di colore, che si saranno rinvenuti di misura giusta. Costui però sarà escluso dal contingente del comune, e verrà rimpiazzato dal primo, che sia idoneo fra gl' individui de' numeri seguenti.

48. Se taluno interessato dubitasse dell'esattezza della misurazione, e volesse far rimisurare presso il Consiglio provinciale di leva uno per questa causa escluso dal Decurionato, potrà domandarlo nel periodo di due mesi dall'epoca del primo misuramento. Sarà eseguita tale operazione col necessario intervento del petizionario, ed a sue spese, delle quali dovrà far previo deposito. Egli decaderà da questo beneficio, se fra quindici giorni non si presenterà all'oggetto (1).

Laddove il reclamante medesimo avrà ragione nell' avveramento della taglia del requisito, che per causa di essa era stato escluso, avrà dritto al rinfranco delle spese.

49. Ogni processo-verbale della Commessione decurionale dovrà essere sottoscritto da tutt' i suoi membri.

(1) Se un requisito chiamato a rimisura rendesi contumace potrà essere dichiarato refrattario (*Ministeriale de' 17 giugno 1835 contenente il corrispondente Real Rescritto*).

CAPITOLO VII.

Spedizione delle quote de' comuni al proprio Consiglio di leva.

50. Il contingente di ciascun comune verrà subito inviato nel capoluogo della Provincia, o della Valle.

Il Decurionato avrà cura di provvedere alla scorta, qualora la creda bisognevole (1).

51. Tutti gli individui, che per viaggio disertassero, o morissero, o per qualunque accidente non preveduto si rendessero inabili al servizio militare, saranno rimpiazzati dal comune. Il rimpiazzo sarà preso secondo il numero d'ordine del sorteggio; e lo stesso si farà per quelli, che venissero rifiutati dal Consiglio di leva (2).

52. Nello spedirsi le quote verranno accompagnate da uno stato, che indichi.

1. Il Distretto, il Circondario, e il comune, a' quali appartengono.
2. Il nome e cognome di ciascuna recluta e de' loro genitori, l'età precisa, la professione o il mestiere, del pari che il suo stato celibe o conjugale.

Una terza colonna sarà riserbata per le osservazioni, che potessero esservi necessarie.

53. Il Consiglio di leva, riuniti che avrà tutti gli stati de' comuni della Provincia o Valle, ne formerà uno generale, distinto per distretti, circondari e comuni, del quale una spedizione sarà inviata al Ministro degli Affari Interni, o degli Affari di Sicilia rispettivamente, e un' altra a quello della Guerra e Marina (3).

54. Appena che l'individuo, il quale fa parte della quota, uscirà dal suo comune per esser condotto al deposito del capo-luogo della Provincia o Valle, riceverà una indennità di grana quindici il giorno. Questa prestazione gli sarà continuata fino al momento, che sarà ricevuto dal Consiglio di leva.

55. I Sindaci, o quelli che in loro vece accompagneranno le quote al deposito, avranno dritto ad una indennità, che sarà loro accordata dall' Intendente, secondo le circostanze locali, non potendosi eccedere il *massimo* fissato a carlini otto il giorno; in questa indennità sono comprese le spese di viaggio.

56. Gli esiti nascenti dai due precedenti articoli, e che sono a carico dei comuni, saranno prelevati dall'articolo proprio fissato ne'loro stati-discussi. In mancanza di questo articolo, gl' Intendenti proporranno al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, o a quello per gli Affari di Sicilia, i mezzi, che giudicheranno più propri per riceverne dal medesimo la corrispondente approvazione.

(1) Le reclute che mostransi inobbedienti alla chiamata possono essere costrette con piantoni militari al loro domicilio (*Ministeriale degli* 11 *luglio* 1835).

(2) Le reclute ammesse e rinviate in famiglia per effetto di ordini superiori, trovandosi all'epoca del richiamo morte, od inutilizzate non debbono essere rimpiazzate (*Ministeriale degli* 8 *luglio* 1835).

(3) Nelle filiazioni de' requisiti ammessi al militare servizio debbe apporsi per esteso e non in cifra numerica la data dell'ammissione — *Ministeriale de'* 9 *marzo* 1850.

CAPITOLO VIII.

Cambi ed altri modi di sostituzione.

57. Ogni individuo soggetto alle leva potrà esentarsene mediante un cambio (1).

58. I cambi debbon prendersi fra' soldati dello esercito pervenuti al penultimo anno di loro servigio (2) (3).

59. Il cambio, nell'impegnarsi a supplire una recluta sorteggiata, contrae l'obbligazione di servire attivamente otto anni continui, dopo i cinque, cui era tenuto per suo proprio conto, e rimarrà, dopo tale impegno, esente dal servizio di riserva (4).

60. Il cambio rappresenta colui che lo ha dato: e perciò niuna ragione deve aversene pe' fratelli dello stesso cambio.

61. Ammesso il cambio, colui che lo ha presentato non dovrà far più parte della leva, nè sarà tenuto a riampiazzo nel caso di diserzione, qualora questa avvenga elasso un anno dal dì della ricezione (5).

62. Disertando fra l'anno dal dì della ricezione, colui, che avrà presentato il cambio, dovrà rimpiazzarlo o personalmente, o con altro cambio (6).

63. Sono permesse ancora le sostituzioni al servizio militare tra i fratelli germani e consanguinei, quando i rimpiazzanti abbiano tutte le qualità richieste.

Le sostituzioni tra i germani e consanguinei, che non abbiano tutte le qualità prescritte e quelle fra altri parenti, debbono essere autorizzate di accordo da' nostri Ministri degli Affari Interni, o degli Affari di Sicilia, o della Guerra e Marina (7).

64. Sono anche permesse le sostituzioni per cambiamento di numeri fra

(1) Le domande delle reclute per l'ammissione de'cambi debbono dirigersi al Ministro della Guerra indicandosi li nomi e cognomi non che il reggimento cui appartengono li soldati che vogliono rimpiazzarle (*Ministeriale del dì 22 novembre* 1834).

(2) Li pompieri della Città di Napoli possono rimpiazzare le reclute come cambii. *Real Rescritto de' 5 dicembre* 1840.

(3) Con decreto de' 21 maggio 1843, e corrispondente regolamento fu stabilito un ruolo di soldati cambii, determinate le di loro qualità, i modi a tenersi per essere surrogato, il compenso da pagarsi loro, i diritti de' medesimi, e gli obblighi degli individui che li forniscono.

Il Real Rescritto de' 23 agosto 1843 accorda delle agevolazioni per la ricezione dei cambii.

(4) Li cambii delle reclute di leva anteriore a quella del 1834 debbono servire anni sei, e non otto come è stabilito nel presente Decreto (*Real Rescritto comunicato dal Comando generale a' 25 giugno 1834 a' comandanti di Provincia.*

(5) Per la responsabilità delle reclute pe' cambii da essi dati veggasi il Rescritto dei 7 settembre 1836.

(6) L'anno di risponsabilità della recluta che si fa rimpiazzare incomincia dal giorno in cui il cambio dà principio al servizio per conto della recluta medesima. *Real Rescritto de' 22 agosto* 1830, *espresso nella Ministeriale de' 7 settembre* 1836.

(7) Le nozioni a darsi da' Consigli di leva ne' rincontri delle sostituzioni sono dettagliate nella Ministeriale de' 31 gennajo 1838.

Li sostituenti ammessibili non debbono avere oltrepassata l'età di anni trenta, ed essere della statura di piedi cinque, e non inferiore per più di due pollici di quella delle reclute che gli offrono — *Ministeriale de' 27 aprile* 1849.

Non possonsi da' Consigli di ricezione ammettere al servizio senza l'approvazione del Ministero di Guerra, e di quello dell'Interno li sostituenti congionti delle reclute, li quali abbiano moglie (*Ministeriale de' 30 gennajo* 1850).

sorteggiati. Il sostituito però rimane obbligato a marciare quantevolte venga chiamato il sostituente nella stessa, o nelle leve successive (1) (2) (3) (4).

CAPITOLO IX.

Refrattari.

65. I refrattari, o sia quelli, che chiamati dal sorteggio a marciare, non si presentassero nel tempo stabilito, o evadessero prima di essere stati ammessi al servizio militare del Consiglio di leva, e coloro che disertassero nella marcia dal capoluogo della Provincia o Valle al 1. deposito di leva o al corpo, saranno obbligati servire tutti i dieci anni consecutivi sotto le bandiere (5).

Benvero però che nel secondo caso il comune non sarà tenuto a fornire rimpiazzo.

Se però tanto gli uni quanto gli altri si presenteranno volontariamente, saranno assoluti dalla pena della refrazione o della diserzione, e faranno lo stesso intervallo di servizio delle altre reclute.

66. I refrattari non potranno in qualunque tempo ammogliarsi, se non abbiano prima soddisfatto al servizio militare.

67. I refrattari, in qualunque tempo sieno presi o si presentino, devono sempre marciare per quella leva, per la quale si resero tali; a meno chè non siano refrattari chiamati per rimpiazzo. Questi ultimi dovranno sempre includersi nelle leve successive.

68. Se un individuo chiamato a marciare si renderà ritardatore o refrattario, si farà sempre marciare in di lui vece il fratello sorteggiato con lui, a norma dell'articolo 45 n.° 2, quantunque fosse stato dichiarato so-

(1) Sono permesse le sostituzioni per cambiamento di numero anche quando le reclute sono state spedite nel primo deposito, od a' corpi di loro destinazione (*Ministeriale de'* 22 *settembre* 1834).

(2) Si avverte che le sostituzioni per cambiamento di numero possono eseguirsi tra gl' iodividui di un' istesso comune, e soggetti ad un medesimo bussolo (*Ministeriale de'* 17 *settembre* 1834).

Li Sindaci debbano aver cura far pagare alla di loro presenza da' sostituiti la somma conveonta alli cambii di numeri, e verificandosi de' reclami saranno li Sindaci rispettivi obbligati pagare di proprio la summa convenuta (*Rescritto de'* 29 *dicembre* 1849.

(3) Li unici marciati come cambii di numero debbono sempre comprendersi nelle leve successive, e sortendo in numeri inclusivi al contingente, li sostituiti sono in obbligo marciare per essi. La Ministeriale in cui è espresso questo Real Rescritto è del di 30 settembre 1837. Si dilucida meglio questa prescrizione nella Ministeriale de 9 novembre 1839.

(4) Gl' individui della riserva non possono fare da cambii. (*Rescritto de'* 28 *febbrajo* 1840, e *Ministeriale de'* 18 *maggio* 1850).

Li Pompieri di Napoli possooo servire da cambii. (*Decreto de'* 23 *settembre*, ed *Istruzioni de'* 5 *decembre* 1840.

Le domande per sostituzioni non sospendono la marcia de' requisiti potendo essere ammesse anche quando costoro sono già nel servizio. (*Ministeriale de'* 29 *luglio* 1846).

Li congedati possono sostituire nel Real servizio li requisiti di leva. (*Rescritto dei* 20 *febbrajo* 1850).

Qualità, e circostanza da verificarsi per l' ammessione. (*Ministeriale de'* 13 *marzo* 1850, *e* 18 *maggio* 1850).

(5) La stessa pena si applica alle reclute già ammesse da' Consigli, e rinviate in famiglia per temporanea sospensione alla partenza, richiamate non si presentassero, o evadessero. (*Ministeriale de'* 10 *aprile* 1839).

stegno di famiglia, e il quale sarà congedato al ricuperamento, per arresto o per presentazione spontanea, del suo germano inobbediente.

69. La dichiarazione di refrattario contro una recluta, che non adempirà alla chiamata, sarà fatta dal Consiglio di leva, o nel modo stesso, ond'è stato praticato finora. Ma siccome può tale individuo trovarsi assente dal comune, dovrà a lui prescriversi un termine, tra il quale debba presentarsi; e nel definirlo si avrà riguardo alla distanza.

L'analoga intimazione gli sarà fatta personalmente o a domicilio; ma quando sia latitante o nell'estero, basterà fargliela con affisso alla porta della casa comunale ed a quelle delle parrocchie, e presso i congiunti più stretti nei luoghi di nascita e di domicilio, e con pari affissi presso i comuni, ove sia noto, che anche abbia avuta la sua dimora.

La dichiarazione di doversi una recluta cancellare dalla lista de' refrattari sarà parimente fatta dallo stesso Consiglio di leva.

70. A coloro, i quali abbiano indebitamente servito pe' refrattari, o ritardatori, e sieno stati, dopo il ricuperamento di costoro, rimandati in seno delle loro famiglie, deve defalcarsi il tempo del servizio, che senza doverlo han prestato, se mai venissero nella stessa leva o in altre chiamati a marciare (1).

CAPITOLO X.

Consigli e depositi di leva, ed operazioni da farsi presso di essi ne' capoluoghi delle Provincie e delle Valli.

71. Nel capo-luogo di ciascuna Provincia e di ciascuna Valle vi sarà un Consiglio di leva ossia di ricezione, composto (2):

Dall'Intendente della Provincia o Valle, Presidente (3):

Dal Comandante della Provincia o della Valle, il quale potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento secondo è prescritto nella nostra ordinanza di piazza;

Da un Consigliere d'Intendenza, o dal Segretario generale della Intendenza, facoltato a sostituire l'Intendente nei casi di impedimento o di assenza; ma in tali casi il Comandante della Provincia o della Valle assumerà la presidenza del Consiglio, e sarà chiamato in vece del detto Segretario generale, che supplisce l'Intendente, un altro Consigliere d'Intendenza;

Dal Comandante o altro ufficiale di gendarmeria residente nel Capo-luogo della provincia o valle.

} *Membri*

Assisterà a questo Consiglio il Commessario di Guerra della Provincia o Valle con la qualità di Commessario del Re (4).

(1) Li refrattarii che rimpiazzano reclute congedate per servizio finito, debbono andare in isconto nelle quote delle leve posteriori de' comuni ove appartengono (*Real Rescritto de' 21 giugno* 1837).

(2) Con Real Rescritto del 27 ottobre 1834 fu provveduto alli fondi per le spese de' Consigli di leva.

(3) La presidenza del Consiglio di leva quando non v'interviene l'Intendente ed il Comandante di Provincia è devoluta al Segretario generale, ed in tal caso debbono essere due li Consiglieri d'Intendenza che debbono far parte del Consiglio. Non intervenendovi poi l'Intendente ed il Segretario generale; allora dovranno essere tre li Consiglieri (*Ministeriale de' 2 agosto* 1834).

(4) Con Ministeriale de' 25 giugno 1834 fu determinato che li Presidenti de' Consi-

Vi saranno chiamati per la controvisita delle reclute due professori sanitari, uno medico o l'altro chirurgo, i quali dovranno essere scelti sopra una lunga lista stabilita preventivamente dal Consiglio di leva, ed avvertiti la sera per la mattina dall'Intendente, ove non riesca avvertirli il giorno stesso (1).

72. Vi sarà parimente in ciascun capo-luogo di Provincia o Valle un deposito di leva, ossia di ricezione, affidato ad idoneo uffiziale, e questi senza voto farà anche parte del Consiglio di reclutazione, per mantenervi la polizia riguardo alle reclute, che vi si presentano; per verificare con esattezza la statura di esse in presenza del Consiglio (2), ed in fino per aver cura, quando il Comandante della Provincia o Valle ne darà l'ordine, della partenza delle medesime per la rispettiva destinazione (3).

73. Il Consiglio di leva, cui sono spediti i contingenti delle reclute dei rispettivi Comuni, di unita ad una spedizione detto stato nominativo di esse fornito delle indicazioni ed annotazioni analoghe, ed ai processi-verbali redatti dietro la discussione de' casi eccezionali fatta dalle Commissioni locali, dovrà procedere ad un nuovo esame di tutti gl'individui, de' documenti che li riguardano, e de' reclami che possono produrre; o trovando delle reclute, che meritano la esenzione o la esclusione, rilascerà loro un foglio che lo dichiari, e che ne indichi i motivi (4).

Questo foglio dovrà essere sottoscritto da tutt'i componenti del Consiglio collegialmente congregati, affine di rendersi tale esenzione o esclusione diffinitiva, e togliere qualunque cagione di richiamo; salvo quel che vien disposto nell'articolo 78, nel di cui caso la esclusione diverrà definitiva dopo l'ultima controvisita autorizzata dall'articolo medesimo, e del di cui risultato dovrà farsi menzione nel foglio anzidetto, se verrà confermato il rifiuto: se poi il rifiuto verrà rivocato, di ciò si farà pari menzione nel foglio di esenzione, che il Consiglio di ricezione dovrà spedire a favore del reclamante, che ha avuta ragione.

De' cennati motivi di esenzione o esclusione il Consiglio farà menzione anche in una seconda spedizione del detto stato nominativo, la quale verrà restituita al Comune per serbarsi nel suo archivio.

74. Senza la controvisita, e senza questo foglio di esenzione o esclu-

gli di guarnigione dovessero assumere le funzioni di Commissarii del Re presso li Consigli di leva ne' capo luoghi ove non vi sono Commissarii di guerra.

Con altra Ministeriale de' 23 agosto 1834 fu prescritto che li Presidenti de' Consigli di guarnigione, od in di loro vece un uffiziale del Consiglio stesso a scelta del Comandante le armi nella Provincia rimpiazzassero i Commissarii di guerra presso li Consigli di leva ne' casi d'impedimenti o di assenza.

Li Commissarii di guerra presso li Consigli sono da considerarsi come esercenti le funzioni di pubblico ministero, e quindi intervenire in tutte le operazioni de' Consigli per manifestare in caso d'inosservanza della legge i di loro rilievi, e produrre ove occorra i debiti reclami (*Real Rescritto comunicato dal Ministro degli Affari Interni il 21 dicembre* 1839).

(1) A' professori sanitarii sarà dovuta un'indennità di grana dieci per ciascuna recluta che esaminasi, divisibile metà per eadauno (*Ministeriale del 1 giugno* 1836).

(2) Li Consigli possono far misurare orizontalmente soltanto li requisiti di leva che per comparire bassi si aggranchiano ed accorciano (*Ministeriale de' 28 novembre* 1840).

(3) L'incarico di uffiziale del deposito di leva deve essere affidato al più idoneo tra gli uffiziali, che fan parte del Consiglio di guarnigione (*Ministeriale de'*5 luglio 1834).

(4) Li reclami pendenti, e quelli che potevano prodursi dalle reclute di leve anteriori al 1834 debbono esaminarsi da' Consigli d'Intendenza (*Ministeriale de'*21 *maggio* 1834).

sione definitiva, non saranno reputate che provvisorie le prime esenzioni o esclusioni pronunciate dal Decurionato del comune; e laddove un individuo esentato o escluso nella prima visita sarà poi nella controvisita presso il Consiglio trovato che non doveva esserlo, costui marcerà al servizio militare, e si farà dritto alla recluta dell'ultimo numero, ch'era stata chiamata in rimpiazzo di lui.

75. Di qualunque quistione sopra casi di eccezione o di esclusione, pei quali vi fosse nel Consiglio di leva discrepanza di opinioni, sarà fatto rapporto ai nostri Ministri degli Affari Interni, o degli Affari di Sicilia, e della Guerra e Marina, i quali si metteranno rispettivamente di accordo per giudicarne (1).

76. Le quote de' rispettivi comuni, rettificate, se occorra, come sopra, ed ammesse, formeranno il contingente della Provincia o della Valle, il quale dovrà riguardarsi come parte integrale dell'esercito.

77. Le deliberazioni del Consiglio di leva saranno prese nei modi amministrativi, del pari che eseguiti gli ordini, che in conseguenza sarà per emetterne.

78. L'individuo, il quale è chiamato a rimpiazzare una recluta riconosciuta dal Consiglio di leva inutile al servizio militare per infermità, o per difetti di fisica conformazione, avrà la facoltà di poterla far riesaminare dal Consiglio generale sanitario dell'esercito, al quale sarà spedita, per disposizione del Ministro della Guerra e Marina, dopo d'essersi messo di concerto rispettivamente con quello degli Affari Interni, o degli Affari di Sicilia (2).

Pel tempo entro cui potrà farsi la dimanda di tal controvisita, per le spese o loro rivaluta, e per l'intervento del reclamante a tale operazione, rimane alla disposizione del presente articolo applicata quella contenuta nell'articolo 48.

Il ramo di guerra sarà rinfrancato pur esso delle spese di sussistenza, che avrà erogate per l'invio di detta recluta al cennato Consiglio centrale sanitario militare.

CAPITOLO XI.

Spedizione delle reclute da' depositi provinciali di leva alla loro destinazione.

79. Gli uomini deffinitivamente destinati a marciare, per disposizione del Comandante della Provincia o della Valle, ed a cura dell'uffiziale cui è affidato il deposito di leva, saranno spediti al 1° deposito di leva in Napoli, dal quale separandosi in ragion di statura, di robustezza, e di mestiere,

(1) A dilucidazione del disposto in questo articolo il Ministro degli Affari Interni di accordo con quello di Guerra e Marina stabilì, che l'obbligo di rapportarsi alli due Ministeri si dovesse limitare ne' soli casi di dubbi sulle misure e su' difetti fisici delle reclute, e per ogni altro oggetto poi di eccezione, ed esclusione, non che di spieghe e dilucidazioni relative, dirigersi soltanto al Real Ministero degli Affari Interni (*Ministeriale de' 22 novembre* 1834).

(2) Nella Ministeriale de' 27 gennajo 1838 son precisate le norme da osservarsi nella circostanza di spedizioni di reclute al Consiglio generale sanitario dell'esercito onde subirvi la controvisita per fisici difetti. Con altra Ministeriale de' 28 marzo 1838 sonosi precisate le circostanze nelle quali viene ammessa la controvisita delle reclute per difetti fisici.

si spediranno ai corpi, a norma degli ordini che il Ministro della Guerra e Marina avrà dati per la ripartizione (1).

Il Ministro medesimo potrà in alcuni casi disporre delle spedizioni di reclute dai rispettivi depositi provinciali di leva direttamente a' corpi. Allora l'operazione dell'analoga scelta di queste sarà fatta da' Comandanti delle Provincie o Valli, e s'incaricheranno tuttavia gli uffiziali de' depositi istessi ad eseguire tali spedizioni.

80. Fissato il giorno della partenza, l'uffiziale del deposito non avrà facoltà di differirla per veruna recluta.

81. Ne' fogli nominativi di condotta saranno indicate tutte le circostanze de' requisiti, le quali meritano di essere conosciute, ossia vi saranno annotati di ciascuno il nome e cognome, e quelli de' genitori, l'età, la statura, la professione o il mestiere, lo stato celibe o conjugale, il resto della descrizione personale, ec.

Se vi saranno cambî, vi si accompagneranno gli atti di convenzione stipulati con quelli, cui dovranno essi supplire; acciocchè il Consiglio di amministrazione del rispettivo corpo ne possa tener conto, e se ne prenda notamento sulla matricola, come si praticherà su' registri del Consiglio di ricezione.

82. Dal momento dell'ammissione al deposito della Provincia o Valle, e durante la marcia dal capo-luogo di essa al 1° deposito, o a' corpi, le reclute riceveranno un carlino al giorno, ed il pane in danaro, valutato a grana tre la razione. I Consigli di amministrazione dei battaglioni di gendarmeria somministreranno le somme necessarie a tale oggetto, e ne riceveranno il rimborso dai rispettivi corpi con le discipline in vigore.

83. Dal momento poi che saranno ammesse sotto le bandiere, le reclute riceveranno tutti gli assegni come soldati.

84. Un duplicato dello stato generale del contingento di ciascuna Provincia o Valle, che sarà stato dal 1° deposito di leva ripartito ed inviato ai rispettivi corpi, sarà da esso spedito al Ministro della Guerra e Marina, che ne darà partecipazione ai corrispondenti Comandanti Generali delle armi.

85. Il Comandante della scorta, che dirige un convoglio di reclute, deve porre ogni studio per condurlo intero, e senza avvenimenti, al 1° deposito o al corpo cui è destinato. Egli rimane risponsabile di qualunque disordine accadesse in viaggio, qualora, potendolo, non avesse preso le opportune misure e precauzioni per impedirlo.

Invigilerà inoltre che le reclute siano trattate con dolcezza, e si usino verso di esse de' mezzi atti ad affezionarle al Real servizio, non mai a far loro concepire una falsa idea della disciplina militare, la quale non permette abuso di autorità. Somministrerà pure esattamente alle medesime il carlino al giorno, o le grana tre pel pane, a norma dell'art. 82.

86. Se avvenissero per istrada diserzioni o malattie di requisiti, dovranno le prime essere comprovate con processi-verbali in regola, dei quali per procurarsi l'arresto di tali disertori, si lascerà una copia al Comandante della gendarmeria o altra forza locale o più vicino; e se ne riferirà al Presidente del Consiglio di reclutazione, e le seconde con biglietti di ospedalità: documenti che dovranno essere annessi al foglio di condotta nel consegnare le reclute al 1.° deposito, o al corpo.

(1) Non possono spedirsi al deposito generale reclute affette da mali venerei, o da altri morbi se non sieno appieno guarite nelle proprie abitazioni, o negli Ospedali civili sotto la sorveglianza degl'interessati (*Ministeriale de' 16 febbrajo* 1850).

87. È proibito a' Comandanti de' convogli delle reclute, sotto la personale loro responsabilità, di permettere a veruna di esse di assentarsi.

88. È ugualmente vietato di autorizzare alcun invio, sostituzione, o rimpiazzamento.

CAPITOLO XII.

Visita delle reclute al loro arrivo al corpo.

89. Ne' tre giorni immediati all' arrivo allo bandiere di ogni distaccamento di reclute, il capo del corpo farà visitare in sua presenza dal chirurgo del corpo medesimo, ed in di lui assenza, dall' uffiziale di salute dell' ospedale militare o del civile più vicino al luogo, ove il corpo trovasi di stazione, gli uomini che sono arrivati, e che sembrassero non atti al servizio militare.

90. Quante volte l' uffiziale di salute, e il Comandante del corpo o distaccamento riconoscessero, che un uomo non sia proprio al servizio militare, o che la infermità o i difettti di conformazione fisica esistevano già precedentemente al di lui invio al capo-luogo della Provincia o Valle, formeranno un processo-verbale in tutta regola di tale controvisita, col dettaglio delle ragioni, che obbligano al rifiuto della recluta, e con essa lo spediranno in Napoli, per eseguirsene l' ultima controvisita dal Consiglio generale militare di salute, il quale dovrà giudicare, se la recluta medesima sia stata bene ammessa, o ben rifiutata.

Del risultato di quest' altra controvisita si redigerà anche un simile processo verbale, che sarà trasmesso al Ministro della Guerra o Marina, il quale darà lo convenienti disposizioni per far restituire tale recluta al corpo, ove il rifiuto non siasi trovato ragionevole: o, nel caso contrario, per farla rimandare al Consiglio di leva, che l' aveva ammessa, e si metterà di accordo col Ministro degli Affari Interni o degli Affari di Sicilia, onde si ordini al Consiglio medesimo di spedirne il rimpiazzo, da somministrarsi da quel comune, della cui quota quest' uomo rifiutato faceva parte.

CAPITOLO XIII.

Delle reclute che volontariamente si rendono inabili al servizio militare.

91. Ogni recluta che, prima della partenza, si sarà resa incapace a poter servire nell' armata, sia per aversi strappati i denti, sia per effetto di altra mutilazione, sia per applicazione di caustici, o che per qualsivoglia altro mezzo s' inutilizzerà per malizia, sarà denunziata al Tribunale competente, per esserne punita a norma del decreto de' 9 settembro 1823 (1).

(1) Con Real Rescritto del 13 maggio 1837 fu ordinato che le reclute mutilate per fatto proprio, si spedissero ciò non portanto a servire nella compagnia ausitiaria nell' isola di Capri (*Ministeriale de 17 maggio 1837*).

Con Real Decreto de' 19 giugno 1837 fu prescritto che le disposizioni contenute nel precedente Real Rescritto de' 13 maggio, e nel Decreto dei 9 settembre 1823 dovessero cumulativamente applicarsi alle reclute mutilate volontariamente.

Con altro Real Rescritto de' 13 agosto 1837 fu risoluto, che se un requisito condannato pria della pubblicazione del citato decreto de' 19 giugno 1837 per delitto di mutilazione fosse chiamato a marciare per la leva di quell' anno, o nelle successive, dovesse dopo espiata la pena, essere inviato a servire nella compagnia ausiliaria di Capri, ed andare in disconto della quota dovuta al comune (*Ministeriale de' 18 agosto 1837*).

CAPITOLO XIV.

Considerazione di coloro, che hanno servito nell' armata.

92. Considerando, che i nostri fedelissimi sudditi provegnenti dalla leva o dall' arruolamento volontario, i quali sien concorsi alacremente a far parte de' difensori del Trono e dello Stato meritano una preferenza ne'pubblici impieghi con soldo Regio, o provinciale; saranno sempre da Noi, ad eguaglianza di titoli, preferiti per tali impieghi quegli individui, i quali, fra gli altri requisiti produrranno il documento di aver soddisfatto al servizio militare.

TITOLO III.

Elenco delle malattie e de' vizî nella conformazione, che escludono dall' ammettersi un individuo al servizio militare, o che danno dritto alla riforma, ovvero al congedo (1).

CAPITOLO XV.

Delle malattie generali, o di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

93. **1.** Lo scorbuto generale.

2. L' aneurisma interno ed esterno, e l' abito aneurismatico ben dichiarato (*).

3. Il marasmo (*).

4. La cachessia ben pronunziata (*).

5. Il vizio sifilitico generale, e confermato (*).

6. L' anasarca, e la leuco-flemmazia confermata, e l' infiltrazione sierosa, generalmente avvenuta nel tessuto sotto-culaneo.

7. L' edema parziale ben riconosciuto inamovibile, soprattutto alle gambe, ed ai piedi (*).

8. L' idro-rachitide degli adulti.

9. La spina ventosa.

10. Le esostosi considerevoli inamovibili, sia di vizio di formazione congenito, o acquisito, da rendere incomodo l' uso delle parti ove che siano (*).

11. Il rammollimento delle ossa, o l' osteo, malacia (*).

12. La carie e la necrosi estese (*).

13. Le scrofole voluminose, ed il vizio scrofoloso generale.

14. Gli scirri, e le affezioni cancerose.

15. I tumori cistici voluminosi, e la diatesi cistica; i lipomi, soprattutto quando impedir possono l' uso delle parti, o che siano a tal aito da render incomodo il vestire arnesi militari, od il trasporto delle armi.

16. Le fistole incurabili (*).

17. Gli esuturi perenni, come vescicante, setone, e cauterio, i quali abbiano per lo meno sei anni di antichità (**).

(1) Co' Reali Rescritti de' 22 gennajo, e 10 agosto 1840 fu surrogato a questo altro elenco delle malattie che escludono dal servizio militare, ma questo rimase benanco abrogato dall' altro approvato con Sovrano Rescritto del 1 aprile 1845 da servire di norma nell' arruolamento delle reclute, a' Consigli di leva, agli uffiziali di sanità addetti ai corpi, a quelli degli ospedali militari, ed alla Commessione delle controvisite. Amendue questi elenchi veggonsi in prosieguo trascritti.

18. La infiammazione cronica dolorosa di una o di più delle grandi articolazioni, o d' intere regioni, per vizio sia reumatico, sia artritico (*).
19. Le paralisi (*).
20. Le vertigini caduche e tenebrose ben confermate (*).
21. L' epilessia ben confermata e riconosciuta (**).
22. Le convulsioni e moti convulsivi generali o parziali, tonici o cronici ben riconosciuti (*).
23. L' ipocondriasi antiquata, provveniente da vizio nervoso, e la nostalgia ben avverata (*).
24. Il tremore a grado avanzato (*).
25. La polisarcia generale o parziale a grado avanzato.
26. La mancanza di sviluppo macchinale a tal grado, da fare chiaramente scorgere nello individuo un uomo più fatto per languire negli spedali che per brillare nei ranghi dell' esercito.
27. Le malattie mentali confermate (*).

CAPITOLO XVI.

Delle malattie della cute o generali o parziali.

94.—28. Le croste di tigna sparse abbondevolmente per la superficie del corpo.
29. La lebbra, e l' elefantiasi.
30. La pellagra.
31. L' erpete cronico e vasto (*).
32. Le piaghe ampie sostenute da vizio generale qual siasi.
33. Le cicatrici vaste, aderenti, e stirate, specialmente in vicinanze delle articolazioni da impedire il libero uso delle parti.

CAPITOLO XVII.

Delle malattie o vizî di formazione, che possono aver luogo nelle parti del capo, al tronco, ed alle estremità.

SEZIONE I.

Capo.

PARTE CAPELLATA.

95.—34. La tigna bene specificata da distinguerla dagli acori (*).
35. L' alopecia generale, o interspersa, o parziale per la metà del capo, o sia la caduta de' capelli almeno per la metà del capo, senza speranza di produzione (*).
36. La mancanza, per qual sia cagione, di una porzione del cranio, non ostante che i tegumenti fossero perfettamente cicatrizzati.
37. Le escrescenze cornee, quantunque rarissime, purchè siano cotanto grandi da render incomodo l' uso del cappello o dello scakos.

Occhi.

96.—38. La mancanza totale delle ciglia, e delle sopracciglia, o sia la madarosi.
39. La trichiasi vera (entropio) o sia il morboso rivolgimento in dentro de' tarsi, e non per semplice cattiva direzione de' peli. L' ectropio.

40. Il rilassamento paralitico delle palpebre inamovibile (blefaroptosi) (*).

41. Il lagottalmo, o sia ritrainnento permanente inamovibile di una dello palpebre, però al punto di lasciare scoperta gran parte del bulbo.

42. La mancanza di gran parte di alcuna delle palpebro.

43. I tumoretti cistici, porriginosi, e di altra natura alle palpebre, cho impedissero o alterassero in qual sia modo la funzione della vista.

44. I tumori entro dell'orbita di qual sia natura, che facessero protuberar fuori il bulbo, o comprimessero lo stesso da alterare la facoltà visiva.

45. L'encatide maligna (*).

46. La tigna palpebrale confermata, ed a grado inoltrato (*).

47. L'epifora, o scolo involontario delle lagrime, sia conseguento o psorottalmia confermata, o a vizio della glandola lagrimale, o delle vie lagrimali.

48. La fistola lagrimale, sia per semplice ostruzione de'punti lagrimali conosciuta a psorottalmia, sia per idropisia del sacco, o con vizio all'osso unguis (*).

49. La ottalmia cronica tanto della congiuntiva palpebrale, quanto di quella del bulbo, laddove sia con vizio manifesto nel tessuto della stessa membrana (*).

50. Lo pterigio cronico, il cui apice fosse molto avanzato verso il centro della cornea

51. Il leucoma, che copra parte della pupilla.

52. La procidenza dell'iride, che abbia alterato la forma e la dimensione del cerchio pupillaro.

53. L'ipopio nello stato cronico, quando la raccolta del pus sia nella camera anterioro non tra le lamine della cornea, a meno che non interessi la pupilla (*).

54. La cecità, anche di un sol occhio, o per panno, per cateratta, per amaurosi, per disorganizzazione del bulbo, o per altro vizio che siasi.

55. La miopia al sesto grado, o sia a tal punto che l'individuo possa alla distanza di due pollici dagli occhi leggere o distinguere o numerare oggetti minuti, come puntini . . . . virgole , , , , , , senza socchiudere le palpebre, sperimentando un sol occhio per volta col soccorso delle lenti corrispondenti al mentovato grado (*).

56. L'ambliopia, o vista diminuita confermata, e ben avverata (*).

57. La diplopia, o vista moltiplicata, ma permanente (*).

58. La nittalopia, o vista di notte e non di giorno; e l'emeralopia, o vista di giorno e non di notte, ma che siano permanenti e ben confermate (*).

59. La miosi, o contrazione permanente della pupilla (*).

60. Lo strabismo a grado inoltrato, che possa rendere difettiva la visione (*).

61. Gli albini, o leuco-etiopi.

Naso.

97. — 62. La perdita del naso di una pinna, o del setto di esso.

63. L'ozena vero (*).

64. La depressione morbosa o congenita delle ossa nasali a tanto, che incomodar possa sensibilmente il respiro.

65. I polipi voluminosi carnosi, o maligni.
66. L'epistassi sostenuta da condizioni morbose generali invincibili (*).

Bocca e fauci.

98. — 67. Il labbro leporino anche semplice.
68. I grossi tumori varicosi delle labbra.
69. Lo spasmo cinico cronico.
70. I porri cancerosi alle labbra.
71. La perdita di parte della mascella superiore, o inferiore.
72. L'epulide voluminosa.
73. Le produzioni polipose di grande volume.
74. Lo stomacace per vizio scorbutico; o venereo ec. ec. con carie degli alveoli, o vacillamento dei denti nella maggior parte.
75. La carie di otto denti almeno, la mancanza di due incisivi e di un canino ad una delle mascelle a dritta; *tuttavia tutte quelle reclute, che si trovassero in questo secondo caso, sono ammessibili, potendo essere addette al servizio della cavalleria del treno.*
76. I polipi ed altri vizî all' antro d' igmoro.
77. La fistola salivare antiquata (*).
78. La ranula.
79. La mancanza di notevole porzione della lingua: le ulcere sordide, ed ostinate, non che i tumori cronici, che possono sorgere su di esse (*).
80. La paralisi confermata della lingua (*).
81. La distruzione del palato sì molle che osseo.
82. Il cronico notevole ingorgamento delle tonsille, a tal grado che incomodi l' inghiottimento ed il respiro.
83. Il prolungamento edematoso cronico, o cancrenoso dell'ugola.
84. La disfagia, o paralisi dell' esofago essenziale, non sintomatica, purchè avvenga che resti permanente (*).
85. La mutulenza, o afonia permanente, e la balbuzie a grado inoltrato (**).
86. Il fiato puzzolente non provegnente però da mal proprietà dei denti o da altra vincibile sorgente, sibbene derivante da cagioni inamovibili, e che sia a tal grado da incomodare gravemente i compagni (*).

Orecchia.

99. — 87. La mancanza totale di un orecchio.
88. Il polipo scirroso al meato uditivo esterno o interno, e tutte le lesioni o vizî incurabili dell' organo dell' udito, che impediscono di sentire a data distanza (*).
89. L' otirrea, o scolo fetente incoroso dall' orecchio (*).
90. La sordità a notevole grado (**).

Collo.

100. — 91. Il broncocele ben pronunziato.
92. Il collo torto permanente (*).

SEZIONE II.

Tronco.

PETTO.

101.—93. La considerevole depressione dello sterno.

94. La gibbosità anteriore e posteriore da incommodare la respirazione ed il trasporto degli arredi militari.

95. Le notevoli deviazioni laterali della spina e della pelvi: la cifosi.

96. Il catarro cronico (*).

97. L'emottise ricorrente (*).

98. La tise pulmonica anche al primo grado (*).

99. L'asma convulsiva ed umorale (*).

100. La palpitazione convulsiva, o quella altresì dipendente da vizio del cuore e de' grossi vasi arteriosi (*).

101. L'idrotorace (*).

Addomine.

102.—102. Il vomito cronico per vizio organico (*).

103. Il vomito sanguigno, o la melena cronica, o vomito nero (*).

104. La fisconia profonda ed inveterata, e la tabe addominale (*).

105. La timpanite cronica (*).

106. L'ascite.

107. Gli ascessi freddi lombari, e quelli dello psoas (*).

108. L'ernia di ogni specie (1).

109. La perdita dell'asta.

110. Il carcinoma dell'asta.

111. L'ipospadia, quante volte però l'apertura innormale dell'uretra sia circa la metà dell'asta, da produrre l'incomodo dello stillicidio dell'urina da escoriare lo scroto, o procacciare schifosità (2).

112. I notevoli stringimenti all'uretra (*).

113. L'iscuria, la stranguria e la discuria abituali (*).

114. La incontinenza di urina (*).

115. La piuria.

116. Il diabete riconosciuto (*).

117. Le fistole urinarie (*).

118. La nefritide calcolosa, i calcoli vescicali, e la renella (*).

119. Il testicolo uscito in tutto o in parte dall'anello, o non disceso nello scroto (*).

120. Il varicocele ed il cirsocelo innoltrati (*).

121. Il sarcocele (*).

122. L'idrocelo, l'idro-sarcocelo, e l'ematocele a grado inoltrato (*).

123. Il fungo ematode del testicolo.

124. L'atrofia anche di un sol testicolo, non per causa trauma-

(1) L'ernia per escludere dal servizio militare dev'essere del tutto formata (*Ministeriale de'* 26 *maggio* 1838).

(2) Gl'individui affetti da fimosi congenita sono ammissibili al servizio militare purchè non fosse il male di tanta considerazione da portare incomodo marcatissimo all'emissione dell'urina (*Ministeriale de'* 18 *ottobre* 1834).

tica ; ma per malattia interna accompagnata con cattiva costituzione macchinale.

125. La perdita di ambi i testicoli, non però il soggiornar degli stessi nel cavo addominale, da riconoscersi per osservar lo scroto voto ma senza cicatrici, con manchevolezza delle condizioni di virlità.

126. La diarrea antiquata abituale (*).

127. Il prolasso del retto, ben manifesto.

128. Le scirrosità del retto, non che le fungosità antiquate dello stesso e voluminose (*).

129. Le fistole all'ano, e le ragadi profonde dello stesso (*).

130. Il polipo al retto.

131. L'incontinenza inveterata delle fecce (*).

132. L'emorroidi assai gonfie e voluminose (*).

133. Il flusso emorroidario cronico, e abituale (*).

SEZIONE III.

L'estremità toraciche, ed addominali.

103.—134. La notevole sproporzione degli arti col tronco, o la manifesta disuguaglianza nella reciproca direzione e calibro de' medesimi, non che nella lunghezza degli stessi.

135. L'anchilosi completa ed incompleta delle grandi articolazioni, o l'assoluta immobilità, o la grande difficoltà del loro movimento, non che quel sensibile scroscio con notevole incomodo, che talvolta rende difficilo l'uso delle stesse articolazioni.

136. La notevole divergenza o convergenza delle ginocchia e de' piedi o sia i vari ed i valghi.

137. I piedi torti congeniti.

138. Le ginocchia troppo piegate in avanti o in dietro, sia per vizio primitivo di conformazione o acquisito per malattia.

139. Le varicosità antiche e copiose nelle cosce ed alle gambe.

140. Il rivolgimento considerabile del femore in dentro, o in fuori.

141. L'atrofia delle membra principali.

142. L'ischiade nervosa bene specificata (*).

143. La podagra, la chiragra, e conagra (*).

144. Le fratture malamente riunite da portar incomodo per l'uso delle membra.

145. Le lussazioni non ridotte ed irreducibili.

146. L'idrartro, ed il tumore bianco delle articolazioni (*).

147. I corpi estranei nelle articolazioni.

148. La claudicazione confermata (*).

149. La coxalgia (*).

150. Le storpiature o ritrazioni, siano anche dipendenti da vizio muscolare, allorchè però impediscono interamente o notevolmente l'uso di un membro, o di più dita delle mani, o de' piedi (*).

151. Le difformità inamovibili delle mani e de'piedi, valevoli ad incomodare moltissimo la progressione, il maneggio delle armi, e l'equitazione (*).

152. La perdita di un membro, la mancanza totale, o la piegatura permanente ed inamovibile di qual sia dito delle mani, la mancanza dell'ultima falange di qualsivoglia de' due pollici, la mancanza di una sola

falange a qualunque dito della mano destra, la mancanza delle ultime falangi di due o più dita della mano sinistra, il totale impedimento dell'uso del pollice, o dell'indice della mano destra, la mancanza dell'alluce, o di più dita dello stesso piede, o delle ultime loro falangi.

153. La eccedenza in numero delle dita della mano, o de' piedi.

154. L'allungamento inormale di sei linee almeno del secondo dito de' piedi, oltre la estremità dell'alluce.

155. L'ugna incarnata dell'alluce incurabile (*).

104. — Il giudizio per le malattie indicate ne' numeri contrassegnati con un asterisco (*) sarà dato dopo aver tenuto la recluta in esperimento nell'ospedale militare; e per quelle, che si trovano contrassegnate con due asterischi (**) si richiede inoltre il certificato di notorietà del suo Comune (1).

105. — I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari Interni, degli Affari di Sicilia, della Guerra e Marina, di grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Elenco delle malattie, e de' fisici difetti da surrogarsi a quello annesso al Real decreto de' 19 marzo 1834.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 marzo 1841.

S. M. il Re, N. S., nella provvida Sovrana mira di semprepiù assicurare l'inviolabilità de' dritti de' sorteggiati di leva, l'invariabilità dell'applicazione delle fisiche eccezioni da ammettersi come motivi di esclusione dal servizio militare, e di limitarne il numero nel modo consigliato così dalla giustizia come dal supremo interesse dello Stato; degnavasi ordinare una riforma all'elenco delle malattie e de' fisici difetti dichiarati cause di inidoneità al mestiere delle armi dal Real decreto organico sul reclutamento de' 19 marzo 1834.

Ad una Commessione di eminenti professori sanitari dapprima, ed indi al Consiglio centrale sanitario dell'armata l'analogo lavoro veniva commesso; e quella e questo curandone scrupolosamente l'adempimento, evitavano nella redazione del novello elenco quella nosologica concisione, che luogo dar potesse a dubbi, e ad una non retta applicazione in pregiudizio della giustizia e de' Reali interessi. Ed indicando ogni fisico difetto co' propri segni distintivi e caratteristici, i gradi d'intensità che possono giustificare i rifiuti delle reclute, i mezzi ed i modi di facile esame ed esperimento, e le norme a seguirsi all'uopo, i solidi elementi riunivano che inalzati a sanzioni Sovrane, sparir facessero la violazione della legge e della giustizia derivante da esclusioni mal tribuite, e l'individuale pregiudizio proveniente dal non essere accordato a' veri difettosi o infermi e dal divenir così pei disagi ancor più grave la già trista loro condizione.

(1) La Ministeriale degli 11 aprile 1835 del Ministro di Guerra e Marina determina a carico di chi debbono gravitare le spese cagionate dalle reclute di leva tenute in esperimento negli ospedali tanto prima, che dopo l'ammissione di esse al servizio militare.

Approvato in effetti dalla M. S. questo lavoro ad un tanto importante scopo diretto, previo accordo tra questo Ministero e quello della Guerra e Marina, e messo a stampa per le cure di quest' ultimo deve esser desso surrogato all' elenco annesso al citato Real Decreto de' 19 marzo 1834.

Io quindi le rimetto quattro esemplari del novello elenco istesso.

Ella per darvi una più estesa pubblicazione lo farà inserire nel giornale d' Intendenza ed imprimere anche in copie distaccate da potersi distribuire. Affinchè poi le norme che vi si contengono sieno non solo appieno note ai professori sanitari, de' quali cotesto Consiglio di ricezione si vale; ma a' insinui ancora sodamente nell' animo di loro il sentimento del dovere di attenervisi strettamente, ella li riunirà appositamente, ne farà dare ad essi lettura, farà loro por mente agli avvertimenti che vi si danno ed anche in mio nome, nel rilasciarne loro una copia di quelle ad imprimersi, ne inculcherà a' medesimi la più esatta e coscienziosa osservanza.

È necessario in somma, che ella, il Consiglio di ricezione, i Sindaci comunali, le Commessioni di leva, e con specialità i professori sanitari ampiamente corrispondano alle lodate sapienti intenzioni di S. M.

Ed io non saprei all' uopo abbastanza promuovere lo zelo di lei, e dei Collegi istessi, e dei ridetti funzionari municipali.

Vi porti ella tutta la sua diligenza, vigili con efficacia il Consiglio di ricezione sull' esame de' professori sanitari, e sull' osservanza delle norme a seguirsi in proposito siano costoro costantemente esatti ed imparziali, adempiano i Sindaci, e le Commessioni di leva rettamente i loro obblighi; ed io mi auguro con fondamento che saranno del tutto evitate le indebite esclusioni e che cesseranno le ammissioni al servizio d' individui rifiutabili, cagione di spesse doglianze e di rivalute di esiti; e che sarebbero molto men giustificabili, or che il nuovo elenco chiare e precise nozioni fornisce.

L' elenco delle malattie che escludono dal servizio militare, annesso al Real Decreto organico de' 19 marzo 1834 per lo reclutamento de' corpi nazionali dell' esercito, meritava una riforma: il perchè l' esperienza di circa dieci anni avea già fatto chiaro, patire lo stesso di tali difetti, sì che non al raro erasi dato luogo ad equivoci ed a viziose quistioni, e talvolta con deferenza avea per avventura piegato piuttosto da un canto la bilancia della giustizia con danno del terzo, e forse con nocumento altresì de' Reali interessi.

Epperò S. M. il Re (D. G.) comandò fosse stato più attesamente di nuovo esaminato; 1° per correggerlo e modificarlo in quanto all' applicazione da fare de' casi di malattie in quello inscritti alle reclute ed a' soldati dei reggimenti svizzeri relativamente a' particolari della organica costituzione degl' individui di quelle regioni (1); 2° col proposito di meglio chiarirne e precisare ogni articolo per ciò che riflettesse lo applicare di ciascun singolo caso di malattie nello stesso esposte a' requisiti di leva o a' soldati de' corpi nazionali (2).

Ad una Commessione espressamente nominata, composta di due uffiziali di salute, membri del Consiglio centrale sanitario militare, e de' quattro primi chirurghi dei reggimenti svizzeri al servizio del Regno delle Sicilie, fu affidato il primo incarico: al secondo fu preposto lo stesso Consiglio centrale sanitario militare.

La Commessione produsse primamente il suo lavoro argomentando le ragioni per le quali erasi indotta di modificare o di correggere taluni arti-

(1) Rescritto de' 15 novembre 1839.
(2) Rescritto del 5 gennajo 1840.

coli di quell'elenco. Fu secondo il Consiglio in tale arlugo, e per mezzo del suo relatore venne dimostrando, che, se difetti erano in quel mentovato elenco, certamente non da errore nella sua primitiva compilazione erano stati derivanti; sì bene dal perchè malamente erano senza alcuna eccezione fatto applicazione de' casi di malattie quivi registrate nel profferir giudizio su la invalidità de' soldati a continuare il servizio militare, mentre non ad altro era quello riservato se non a giudicare unicamente della idoneità o non idoneità de' requisiti di leva alla carriera delle armi. Arrogi, che que' casi di malattie erano enunziati con concisione nosologica e senza alcuna misura, per modo che coloro i quali intendono alle visite de' requisiti di leva ne' Consigli di reclutazione, non essendo periti dello cose che spettano alla vita del soldato, aveano potuto talvolta nelle occorrenze essere di leggieri tratti in errore nel dar fuora il loro giudizio.

Avvisò per questo potersi quello elenco modificare e correggere; 1 esponendo più chiaramente ogni qual siasi caso di malattia in ciascun articolo considerato, dando allo stesso un senso più aperto e meno conciso; 2 ponendo in termini più stretti il significato de' varî casi di malattie ch'escluder possono i requisiti di leva dal servizio militare; 3 considerando con una misura meno ampia i particolari delle malattie che dar possono invalidità a' soldati; 4 infine soggettando ad osservazione negli spedali militari minor novero di casi di malattie, massimamente di quelle, la diagnosi delle quali non riesce di molto oscura, o come che sia tenebrosa a chi è versato in clinica. E su tali norme die' fuora la lista di quegli articoli dell'annunciato elenco che opinava poter essere corretti, modificati, chiariti, ampliati o ristretti.

Il lavoro sì della Commissione, sì del Consiglio, e quello di questo ultimo consentito da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, venne sottoposto alla Sovrana approvazione. Seguentemente sancito da S. M. il Re, con talune speciali modificazioni relative soltanto a ciò ch'era stato proposto dalla Commessione per le truppe svizzere, (1) fu comandato che fosse stato coordinato in un novello elenco, rassembrando insieme gli articoli mutati e quelli che non erano stati soggetti a modificazioni, per mandarsi così alle stampe (2), e surrogarsi all'altro che precedentemente era stato di regola per l'esercizio delle *visite* e delle *controvisite*. E questo è appunto quello che ora si pone a luce.

A conforto intanto di coloro che son chiamati di visitare i requisiti di leva, perchè nelle loro ricerche potessero avere una guida sicura, non sarà al certo superflua cosa esporre sommariamente talune norme, seguendo le quali più agevole riuscirà agli stessi di applicare i varii casi di malattie nel presente elenco annoverati agl'individui da esaminare, massimamente ne' Consigli di reclutazione. Al qual proposito v' ha a considerare, essere di grandissima importanza il loro ministero, a compiere il quale v' ha d'uopo di animo coscenzioso saggio prudente esatto probo e cauto, a fine di evitare il danno gravissimo, o di offendere gl'interessi del *terzo* per ispeziali deferenze, o di arrecare rovina all'esercito ammettendo a servire individui non atti a trattare le armi, senza mentovare d'altronde i mali speciali che venire ne possono alle Reali Finanze. Per il che sarà da consigliare chiunque intender debbe a siffatto officio, di raccogliere tutte le forze del proprio intelletto avvivate da piena rettitudine di cuore per enun-

(1) Rescritto del 18 agosto 1840.
(2) Rescritto Sovrano del 18 agosto 1840.

ziare rettissimo giudizio. Nè è mai abbastanza il raccomandare d' isfuggire ogni maniera di negligenza nelle ricerche da fare, incessabilmente versando nelle indagini, e nelle osservazioni richieste sulla persona dell'individuo che si toglie ad esame per raggiungere possibilmente quel punto sospirato ove sta il vero ed il giusto. Nel quale intendimento volendo per quanto si estima più esattamente riuscire, converrà comportarsi metodicamente nell' eseguire la visita nel modo come appresso.

§ 1° Facciasi di trarre in disparte in una stanza, all' uopo destinata, l' individuo da visitare: si lasci dinudare, e postolo ritto su le piante dei piedi di contro ad una delle pareti della stanza stessa, fermo posandolo sopra un pavimento bene livellato, gli s' insinui di congiungere insieme i talloni, sì che sieno possibilmente a contatto tra loro, onde scorgere ad occhio come l' individuo si stia nella posizione della persona. Di poi lo si faccia camminare adagio contro lume per osservare nello insieme generale; se sia retto l' incesso, se il tronco stia ben ordinato su la pelvi, il collo elevato, se le estremità toraciche cadano rettamente in giù, se le estremità addominali abbiano qualche vizio nella loro reciproca lunghezza e dirittezza, infine se la forma esterna di tutto il corpo corrisponda al modello comune ad ogni uomo che non abbia difetti.

Seguiteranno a questo prime ricerche generali, le speciali, risguardanti i mali esterni, o le aberrazioni di natura dal tipo originario. E primamente esaminando la cute si cercherà riconoscere se la stessa sia nello stato di natura, o in vece si trovi disseminata di qualche cronica eruzione, o di esantema. E così di seguito, volgendo gli occhi sul capo, si baderà se vi abbia alcuna delle malattie annoverate nel capo 1° del titolo 3° dell'elenco, come a dire escrescenze o depressioni, eruzioni di triste natura, gonfiezze, difformità, apertura di fontanelle ec.; — se siavi alcun vizio alla fronte, alle sopracciglia, alle palpebre, alle vie lagrimali, alle congiuntive, alla cornea trasparente, agli umori dell' occhio, al cerchio pupillare, alla facoltà visiva in generale per miopia, ambliopia, strabismo ecc.; — se il naso sia conforme a natura, libera l' apertura delle narici, e senza vizio della interna membrana per polipi per ulcere per enfiature, indizii di ozena; — se la bocca abbia difetti alle labbra, a' moti della mascella inferiore, o in quanto alla condizione delle gengive della lingua dell' ugola delle fauci delle tonsille del velo palatino dell' alito della loquela; — se agli orecchi manchi qualche cosa della loro forma esteriore, se abbiavi ostruzione a' meati uditivi interno ed esterno, escrescenze polipose, flusso puriforme dal condotto uditivo, se la funzione dell' udito sia sana; al qual proposito sarà bene di fare a voce sommessa delle interrogazioni onde conoscere se l' individuo oda. Procedendo poi all'esame del tronco sarà debito assicurarsi, se il collo sia mobile e ritto, se vi esistano gonfiamenti o molli o duri, seni fistolosi, piaghe; — se il petto sia ampio o pur no, in quale stato trovinsi le clavicole lo sterno le costole; — se il dorso sia come da natura, la colonna vertebrale ritta e senza deviazione, le vertebre non viziate ne nella loro massa nè nelle loro unioni: e più oltre portando le ricerche sarà debito il farsi sicuro in quale condizione sieno gli organi entro il torace contenuti; vale a dire, se i polmoni ed il cuore con le loro dipendenze esercitino normalmente le proprie funzioni, o se vi abbia per avventura alcuna di quelle malattie esposte nel capitolo 2° del titolo 3°. — Così volgendo all' addomine, sarà particolarmente da esaminare, se in su la esterna periferia dello stesso vi sieno enfiature per ernie o per tumori, se le viscere contenute sieno nello stato normale, o aggravate da gonfiezze da ostruzio-

ni ecc. ; in quali condizioni trovinsi le ossa della pelvi, l'ano, le parti pudende, cioè l'asta virile per la normale apertura e corso dell'uretra, i testicoli, i cordoni spermatici ecc. — Finalmente sarà obbietto di più minute ricerche lo stato dell'estremità toraciche ed addominali : nel prendere in esperienza le quali si baderà a riconoscere se esse abbiano la loro forma naturale, se sieno pieghevoli o mobili nelle loro articolazioni, se proporzionatamente eguali: il perchè si farà fare estenzione in avanti alle braccia, e si porranno a contatto tra loro le palme delle mani, o di poi si faranno incrociare sul petto, volgere indietro, abbassare verso i lati del tronco sì che cadano a perpendicolo a lato le coscc lungo le ginocchia, rialzare sul capo, divergere a' lati guardando sempre attentamente come per movimenti siffatti muovansi le scapole : e così successivamente si faranno stringere tra loro le ginocchia onde osservare come sieno formate le estremità inferiori, e se siavi vizio nella dirittezza delle stesse, nella forma, nella lunghezza, nella proporzione relativa alla grossezza, come siano composte le articolazioni, in quale stato trovinsi i piedi e soprattutto le dita degli stessi. Nè sarà oziosa cosa dopo l'esame dello scheletro e de' visceri contenuti nelle cavità e dello stato de' sensi, passare a rassegna scrupolosamente i varii sistemi della macchina, principalmente il muscolare, il vascolare, il glandoloso, chè del nervoso solo dalla maniera di sentire può trarsi induzione.

Dopo queste prime perquisizioni relative allo stato notomico-fisiologico dell'individuo, sarà del pari dovere lo andarlo via via interrogando do' mali che abbia potuto patire nel corso della vita vivuta insino al momento in che si espone alla visita : val quanto dire, se sia stato qualche volta soprappreso da convulsioni, o gravato da sputo sanguigno, da tosse, da affezione asmatica, da scolo emorroidario, da difficultà nel trattenere o nell'emettere le urine, da calcoli, da renella, ec. — A tal modo potrassi pure per l'anamnesi discoprire, se nello stesso siavi alcun male che a prima giunta visitandolo non poteva all'occhio offerirsi.

§ 2. E perchè nelle accennate indagini riesca procedere con maggiore sicurezza, non sarà fuori proposito lo andare sponendo, non solo il ritratto dell'uomo che può riguardarsi di prosperevole salute e di robusta costituzione, ma altresì quello che indichi fiacca struttura organica, e salute cagionevole ; poichè comparando tra loro questi due elementi estremi, e ponendoli a ragguaglio con l'analisi de' casi speciali di malattie esposti nell'elenco, e ricercati per la rassegna or ora nel § 1. accennata, non sia difficile conoscere o distinguere per media proporzionale, qual sia da accettare e quale da ricusare tra gl' individui chiamati a trattare le armi.

Vegezio (*De re militari*) diceva che, soltanto mirando un individuo qual ti si offre all'aspetto ed alla posizione del suo corpo, può bene dedursi quale sia quello che potrà dover essere prescelto per recluta. — *Ex vultu et positione corporis agnosci in eligendo qui meliores possint esse tyrones.* — E bene si apponeva quel dotto ; poichè di vero l'aspetto è l'espressione dell'anima e lo specchio della salute, come la solidità a star fermo su la pianta de' piedi è il testimonio della robustezza. Ma qual'esso sarà che di tanto acuta si abbia la vista da distinguere con particolarità, al sol mirarlo, l'uomo che sia di robusta, o di debole complessione dotato? Epperò a statuire questi due estremi tipi, o di naturale eletta formazione corporea, o di degradazione da cosiffatta forma, giova indicarne i caratteri più essenziali.

Riterrassi come da natura constituito validamente, e potendo godere prospera salute, chi ti si appresenterà col capo elevato rittamente sul tronco, avendo teschio grande, per di dietro arrotondito, fronte elevata, pa-

rietali non depressi , occhio fermo incavato nelle orbite , vivace atteggiato all'audacia , naso aquilino, bocca regolare, denti bianchi grandi stabili nelle mascelle , gengivi sane solide rosse ; — cervice taurina — petto ampio protuberante — scapole non aliformi ma depresse e grosse — addomine trattabile senza obesità, elastico senza interne durezze — scheletro forte per ossa bene sviluppate e massicce — respirazione facile lenta impercettibile — polso forte equabile, per affetti non sofferendo alcuna mutazione — cute elastica, non di molto vermiglia per colorito, piuttosto scura , non dilicata, coperta non iscarsamente di peli — muscoli compatti, di robuste fibre contesti, chiaramente espressi.

Viceversa il ritratto dell'uomo che abbia salute fievole , facile ad ammalare , lo troverai pennelleggiato in chi abbia teschio poco sviluppato piccolo depresso e stretto più o meno verso la gobba occipitale — fronte di non poco protuberante in proporzione — parietali del pari sporgenti verso fuora — occhio languido , mosso alla tristezza , talvolta producentesi fuori le orbite — bocca piuttosto grossa, labbra e gengive pallide, e queste molli spugnose — alito fetente—collo lungo e stretto — petto depresso angusto,—scapole aliformi elevate — addomine rilassato proclive piuttosto all' obesità —le ossa delle estremità sì superiori sì inferiori sottili deboli con articolazioni alquanto ingrossate — respirazione breve accelerata anelante — polsi fievoli inequabili , per affetti facili ad alterarsi nel ritmo — cute sottile inelastica, pochissimo tempestata da peli, di colore o terreo o pallido sopra fondo di bianco vermiglio sbiadato — muscoli flosci molli quasi pendenti su le ossa — incesso languido tardo.

Non è però che vorrà riguardarsi soltanto come atto al servizio militare colui che rassomigli al primo ritratto , che ti offro l'ideale della perfezione : ma bene chi per tinte intermedie più al primo si avvicini, quanto dal secondo si tenga lontano.

Elenco de' casi di malattie interne ed esterne, o de' vizî nella organica formazione delle parti, che escludono dal servizio militare.

Quale per effetto de' Reali Rescritti del 22 gennajo e 10 agosto 1840 vien surrogato a quello annesso al Real decreto organico del 19 marzo 1834 per lo reclutamento de' corpi nazionali dell' esercito ; — con le specialità all' uopo richieste per farne debita applicazione , sia a' requisiti di leva , sia a' soldati presenti alle bandiere , sia alle reclute o a' soldati de' reggimenti svizzeri.

TITOLO I.

Delle malattie generali e di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

1. Lo scorbuto , propriamente quello che costituisce malattia generale ;
2. L'aneurisma interna od esterna , e l'abito aneurismatico ben dichiarato ;
3. Il marasmo ;
4. La chachessia appariscente , prodotto di reale processo morboso ; da non confondersi con la macilenza derivante da particolare constituzione corporea individuale senza malattia ;

5. Il vizio sifilitico generale e confermato ;

(Qualunque volta fosse di mestieri prendere in esperienza i casi di malattia notati ne' numeri 2, 3, 4, 5, per ciò solo che mancano, o per avventura non sono a prima giunta bastevoli i criterii dell' arte per ispecificarli; sarà nella facoltà degli uffiziali di salute che intendono alla contro-visita il commetterne osservazione negli ospedali militari).

6. L' anasarca, e la leuco-flemmasia incurabili ;

7. L' edema parziale sostenuto da cagioni inamovibili, soprattutto quando sia alle gambe ed a' piedi ;

(Questo caso di malattia potendo simularsi, è richiesto convalidarne la realtà per apposito sperimento da seguirsi in uno spedale militare).

8. L' idro-rachitide degli adulti ;

9. La spina-ventosa confermata ;

(Sia di eccezione soltanto quando trattisi di ammettere al servizio militare il requisito di leva; ma se avvenga spina ventosa a' soldati, potrà esser caso di riforma unicamente allorchè abbia prodotto considerevoli guasti alle ossa, e che sia incurabile).

10. Le esostosi considerevoli inamovibili, sia per vizio congenito di formazione, sia per malattia; ed a tal grado però da recare incomodo all' uso delle parti ove siansi prodotte,

11. L' osseo-malacia, o sia il rammollimento delle ossa :

12. La carie e la necrosi, sia che fossero incurabili, sia che risanandone l' individuo venisse a restar lesa la funzione della parte ove ebbero luogo ;

(La nota posta a' numeri 2, 3, 4, 5, verrà applicata per estensione altresì a' numeri 10, 11, e 12).

13. Le scrofole voluminose, o il vizio scrofoloso generale; da riconoscersi, sia per quel malo-abito che è tutto particolare di cotesta radice morbosa, sia per ingorgamento delle glandole linfatiche, sia per degeneri suppurazioni nelle glandole stesse, o per piaghe di forma e qualità particolari, sia infine per la speziale ottalmia che talvolta vi si accompagna :

14. Gli scirri e le affezioni cancerose ;

15. I tumori cistici voluminosi, ed i lipomi; massimamente quando impedissero l' uso delle parti ove presero nascenza, o che fossero a tal sito da arrecar incomodo manifesto nel vestire arnesi militari, o per lo trasporto delle armi ;

(Nel far applicazione di questo caso di malattia a' soldati presenti alle bandiere, si badi che formerà eccezione, solo quando sia riconosciuto pe' criteri dell' arte, non potere riuscire, o non essere convenevole cosa distruggere le su mentovate produzioni morbose per via dell' estirpazione).

16. Gli ascessi linfatici in qualunque siasi parte del corpo, spezialmente quando constituissero malattia generale ;

17. Le fistole incurabili ;

(Sarà nelle facoltà degli uffiziali di salute addetti alla controvisita il commettere per siffatto caso l' esperimento negli spedali militari, onde venire in chiaro se pe' mezzi dell' arte riescisse vincere il vizio mentovato).

18. Gli esutori perenni, come vescicante, setone, cauterio, purchè per esperimento da eseguirsi negli spedali militari, e per apposito atto le-

gale di notorietà sia riconosciuto, che la loro antichità conti per lo meno un periodo di sei anni;

19. La infiammazione cronica dolorosa di una o di più delle grandi articolazioni, o d'intere regioni, per vizio reumatico, artritico, venereo; — da prendersi in esperimento in uno spedale militare, onde riconoscere se fosse insanabile, massime nel farne applicazione a' soldati;

20. La paralisi vera e confermata;

(Potendosi tal malattia simulare, sarà nelle facoltà degli ufficiali di salute preposti alla contro-visita, ne' casi dubbii, commetterne l'esperimento in uno spedale militare).

21. Le vertigini caduche, le vertigini tenebrose, purchè confermate, o riconosciute inemendabili;

22. L'epilessia vera insanabile;

23. Le convulsioni ed i moti convulsivi generali e parziali, qualunque sia la forma o tonici, o clonici.

24. L'ipocondriasi antiquata dipendente da turbamento della innervazione de' centri nervosi della vita organica: la nostralgia confermata;

(A comprovare la vera esistenza delle malattie nervose esposte negli articoli 21, 22, 23, 24, e ad ovviare ogni maniera di simulazione, è richiesto che le stesse vengano sperimentate negli spedali militari per via degli opportuni spedienti dell'arte: e per la epilessia addimandasi ben anche l'atto legale di notorietà).

25. Il tremore a grado manifestissimo;

(La nota posta all'articolo 20 per la paralisi, conviene che si applichi altresì per tenore a cotesto caso del tremore).

26. La polisarcia generale o parziale a grado manifesto; val quanto dire, quel sopraccrescimento del tessuto adiposo, sia di tutta la superficie del corpo, sia di quella del solo addomine, da constituire la così detta *obesità;* a tal grado che l'individuo la tollera, non possa facilmente adempiere a qual che siasi violento eccessivo esercizio della persona a piedi o a cavallo.

27. La mancanza di sviluppo macchinale a tal grado, sì che ti appaja lo scheletro degradato nella sua organica formazione, non per anche chiari e manifesti i segni di virilità all'epoca dalla legge fermata per l'arruolamento de' requisiti di leva, il sistema muscolare non isviluppato in proporzione, infine l'uomo approssimantesi piuttosto a quel tipo ritratto di sopra che indica complessione male temperata a salute e cagionevole, anzi che a quel suo opposto che in se raccoglie i segni tutti di robusta e gagliarda complessione e di prospera salute;

28. Il pervertimento delle facoltà intellettuali (*afronesi*), o le infermità della mente confermate; — da riconoscersi assolutamente per apposito sperimento in uno spedale militare.

TITOLO II.

Delle malattie della cute generali e parziali.

29. Le croste di tigna sparse abbondevolmente su per la superficie del corpo incurabili; — da togliersi in esperimento siffatto caso in uno spedale militare per convalidarne la realtà;

30. La lebbra vera, e l'elenfatiasi;

31. La pellagra;

32. L'erpete cronico e diffuso sopra ampia superficie, incurabile,

e quelle forme soltanto dello stesso così detto crostosa o pustolosa ; — da non confondersi con altra che siasi fioritura cronica della cute , che non sia esantematica , ma sì bene derivante da mala proprietà della cute , o da cattiva qualità di alimenti , o da altra cagione eventuale ; — è da doversi sperimentare in uno spedale militare per ispecificarsi ;

33. Le piaghe ampie che abbian fomite da qualunque siasi vizio generale diatesico incurabile; o quelle che per essere antiquate fosse nocivo al bene della salute condurre a cicatrice ;

(Ad oggetto di evitare le simulazioni in cosiffatto caso , quando mancassero criteri opportuni per darne giudizio diffinitivo , gli ufficiali di salute addetti alla contro visita potranno chiederne lo sperimento in uno spedale militare).

34. Le cicatrici vaste aderenti ed aggrinzate, massime in vicinanza delle articolazioni , che impedissero o in modo comunque ledessero le funzioni della parte ove sono poste.

TITOLO III.

Delle malattie interne o esterne che possono avvenire nel tronco , ed alle estremità toraciche ed addominali.

CAPITOLO I.

Capo. Parte capelluta.

35. La tigna incurabile , vale a dire quella che si mostri ribelle a' noti ripieghi dell'arte, non già quell'altra forma della quale non raramente accade che l'individuo guarisca , anche restar dovesse alopecia parziale laddove erano le croste di tigna ; da sperimentarsi in uno spedale militare per riconoscere le indicate qualità. Quante volte poi costituisse malattia generale a' sensi dell'articolo 29 ; in allora sarà sempre caso di eccezione per escludere dal servizio militare ;

36. L'alopecia generale , o sia la calvizie completa , che appaia in tal modo da mostrare chiaramente non esserci speranza per la riproduzione de' capelli. L'alopecia poi interspersa o parziale , a qualunque grado essa possa essere siccome non arreca incomodo alcuno , così è da riguardarsi qual vizio che non pone ostacolo al mestiere delle armi ;

(A' soldati svizzeri già ammessi in servizio , come a coloro i quali volessero prendere nuovo impegno o sia ringaggiarsi , l'alopecia che copra la metà del capo , non è di ostacolo al proseguimento della carriera militare.

A giudizio poi degli ufficiali di salute preposti all'officio della contro visita , nel caso di calvizie completa , potrà essere addimandato lo sperimento in uno spedale militare , onde tener lontana ogni maniera di simulazione).

37. La mancanza, per qualunque siasi cagione, di una porzione delle ossa del cranio , non ostante i tegumenti fossero perfettamente cicatrizzati; quante volte però la mancanza sia avvenuta a danno tanto del tavolato esterno quanto del tavolato interno, da restare il cervello con le sue meningi coperto soltanto in quel punto dai tegumenti del cranio , siavi , o pur no , ernia dello stesso cervello ;

38. Le escrescenze cornee , quantunque rarissime , purchè tali sieno in rispetto al loro volume da render incomodo l'uso del cappello o dello *schakos*.

(Ogni altra produzione morbosa che s'incontrasse su la volta del cranio , e sia

anche in persona dei requisiti di leva, quante volte possa venire estirpata per l'operazione cerusica, non formerà caso di eccezione).

Occhi.

39. La mancanza totale de' peli delle ciglia, solo quando fosse conseguente alla tigna palpebrale: la mancanza totale delle sopracciglia da ledero la facoltà visiva;

(Pe' soldati svizzeri che sono già ammessi in servizio, la sola mancanza delle sopracciglia non esclude gli stessi dal proseguire la carriera delle armi, sì come non forma ostacolo a quelli di essi che bramassero prendere un nuovo ingaggio).

40. La trichiasi vera (*entropio*), o sia il morboso rivolgimento indentro de' tarsi, non già la semplice innormale direzione de' peli delle ciglia;

41. L'*ectropio*, ossia il morboso rivolgimento verso fuora de' tarsi, avvenga lo stesso per degenerazione o trasformazione della congiuntiva palpebrale, o per cicatrice su la palpebra, anche sia a tal grado che non ne resti di molto coperto il bulbo;

(Avvenendo a' soldati l' uno o l' altro de' vizii alle palpebre esposti ne' numeri 40 e 41, offeriranno caso di riforma, solo quando non sia stato possibile levarli per via dell' operazione).

42. Il rilassamento paralitico delle palpebre (*blefarottosi*), sia della superiore, sia della inferiore, o di entrambe ad un tempo; tanto se lo stesso fosse avvenuto per atonia del muscolo orbicolare, quanto per quella speziale ipertrofia della congiuntiva palpebrale di seguito ad ottalmia, purchè però il rilassamento sia a tal grado da chiudere quasi compiutamente l'apertura dell' occhio, e che non vi sia modo pe' mezzi dell' arte risanarne l' individuo che ne patisse;

43. Il *lagottalmo*, ossia il ritraimento permanente di una delle palpebre, a tal grado che ne resti scoperta gran parte del bulbo, e che per l'operazione non possa essere distrutto;

44. La mancanza parziale di una delle palpebre, sì che ne resti scoperta una parte del bulbo;

45. I tumoretti cistici, porriginosi, o di altra natura alle palpebre, quante volte impedissero o alterassero in un modo qualunque la funzione della vista, e che non riuscisse agevole cosa levare per l' operazione senza danno dell' individuo;

(Offerendosi tal caso ne' requisiti di leva, sarà d' uopo inviarli in uno spedale militare per curarli, e di poi inscriverli nell' arruolamento).

46. I tumori entro l'orbita di qualunque siasi natura, che facessero sporgere in fuori il bulbo, o vero che lo comprimessero per modo da alterare la facoltà visiva;

47. L' encantide maligna;

(A convalidare la malignità di cosiffatto vizio, è richiesto che l' individuo sia mandato in osservazione in uno spedale militare, quante volte però mancassero i criteri diagnostici opportuni per riconoscerne a prima giunta la degenere qualità).

48. La tigna palpebrale confermata, ed a grado notevole, per la quale si fosse già prodotto a' nepitelli tale alterazione, sì che siano caduti i peli delle ciglia senza che vi fosse speranza vederli riprodotti, degenerate

le glandole meibomiane, ed esulcerata la membrana che riveste gli stessi tarsi con consensuale ottalmite ed inseparabile cisposità;

49. L'epifora o scolo involontario delle lagrime, che fosse conseguente, o a psorottalmia confermata, o a vizio della glandola lagrimale, o a malattia delle vie lagrimali;

50. La fistola lagrimale, sia per semplice ostruzione de' punti lagrimali, concomitata a psorottalmia, sia per idropisia del sacco, con o senza vizio dell'osso unguis;

51. La ottalmia cronica, tanto della congiuntiva palpebrale, quanto di quella del bulbo tuttavolta però che sia, o ipertofiata la stessa membrana, o sommamente irritata, da produrre massima intolleranza alla luce (*fotofobia*) o sì fattamente degenerata o trasformata da osservarsi convertita in una specie di tessuto fungoso, o coriaceo;

52. Lo pterigio cronico, il cui apice si fosse molto prodotto verso il centro della cornea trasparente, da alterare d'assai la facoltà visiva, e così ad uno, come ad ambidue gli occhi;

(Se avvenga pterigio a' soldati, costituirà caso di esclusione, purchè lo stesso sia ad ambedue gli occhi, o di preferenza al dritto, e non sia riconosciuto possib.le levare per via dell'operazione).

53. Il leucoma, o le albugini dense, che coprissero la metà circa del cerchio pupillare, anche sieno ad un occhio solo, massime al dritto, per modo che ne restasse alterata la facoltà visiva; — da sceverare siffatti vizî dalle nubecole alla cornea che soglion essere conseguenti ad ottalmia, poichè essendo esse sostenute da tenue strato di linfa coagulabile effusa tra le lamine della stessa cornea, avviene sempre che col tempo vengano a dileguarsi;

(Il leucoma o le albugini dense, nel senso come è esposto nell'articolo, formeranno caso di esclusione pe' soldati, sia de' corpi nazionali, sia de' reggimenti svizzeri solo quando avvengano ad ambidue gli occhi, o di preferenza all'occhio dritto, e che il cerchio pupillare non si trovi di molto dilatato, anzi ristretto per modo da impedire il libero passaggio de' raggi luminosi onde esercitarsi la funzione della vista.

Pe' soldati svizzeri che bramassero prendere un secondo ingaggio, converrà tenersi stretto a' sensi dell'articolo; vale a dire che, ovunque sia il leucoma, o a dritta o a manca, sarà sempre caso di eccezione per non ammetterli di nuovo al servizio militare).

54. La procidenza dell'iride a tal grado, che quantunque abbia alterato la forma o la dimensione del cerchio pupillare, non siasi però prodotto sinechia anteriore; per la quale, siccome viene ad essere manchevole la mobilità della pupilla, così, uopo è che ne resti alterata la facoltà visiva;

(Pe' soldati presenti alle bandiere, non che per coloro che appartengono a' reggimenti svizzeri, questo caso formerà eccezione soltanto, quando la procidenza dell'iride sia avvenuta ad ambidue gli occhi, o all'occhio dritto di preferenza: ben inteso però che pei soldati svizzeri i quali volessero prendere un novello ingaggio, fa di mestieri tenersi fermo al senso ed al tenore dell'articolo).

55. Lo stafiloma pellucido della cornea, a dritta, o a manca che sia pe' requisiti di leva, ad ambidue gli occhi o di preferenza al dritto pe' soldati già presenti alle bandiere; — da definirsi per osservare contro lume addivenuta o cominciando ad addivenire conica la cornea trasparente, e lucentissima all'apice del cono;

56. L'ipopio nello stato cronico, quando però la raccolta del pus sia

nella camera anteriore dell' occhio, non già tra le lamine della cornea, a meno che in quest' ultimo caso non venisse più o meno a coprire la pupilla;

(Nondimeno ciò, l' ipopio, anche ne' sensi come sta espresso nell' articolo, formerà caso di esclusione pe' soldati presenti alle bandiere, solo quando sia ad ambidue gli occhi, e di preferenza al dritto).

57. La cecità assoluta, tanto del dritto quanto dell' occhio sinistro, avvenuta per qualsivoglia vizio delle membrane oculari, o degli umori dell' occhio, come a dire per panno confermato, per ipertrofia o per atrofia della cornea trasparente o del bulbo, per sinechia anteriore o posteriore, per glaucoma, per cateratta vera o spuria, per amaurosi confermata e non simulata, per disorganizzazione della cornea stessa o del bulbo, ecc.;

(Quando succeda cecità al solo occhio sinistro, per qual siasi morbosa condizione di quelle or ora mentovate, purchè non sia congiunta con difformità svenevole, non costituirà caso di esclusione, nè pe' soldati de' reggimenti nazionali, nè per quelli pertinenti ai corpi svizzeri).

58. La miopia presso che arrivata al *sesto* grado, o sia a tal punto che l' individuo possa soltanto alla distanza di tre pollici circa dagli occhi a mala pena leggere distinguere o numerare oggetti minuti, come carattere testino, puntini . . . . virgolo , , , , senza socchiudere le palpebre o ammiccare, sperimentandosi un sol occhio per volta col soccorso delle lenti tra il 5° e 6° grado, la mercè delle quali uopo è che si riguardi l' oggetto sottostante per lo meno alla distanza di sette pollici;

(Coloro però, sieno requisiti di leva, sieno soldati a qualunque corpo dell' esercito pertinenti, i quali si trovassero sofferire miopia al 3 al 4 al 5 grado, se idonei per lo servizio della fanteria, non potranno esser atti a quello della cavalleria. Intanto potendo questa malattia esser facilmente simulata, gli uffiziali di salute che intendono alle visite e contro-visite degl' individui di leva o de' soldati uopo è che sappiano con moltissima prudenza ed accorgimento comportarsi nel prenderla in esperienza per non rimanere illusi nelle ricerche).

59. L' ambliopia, o vista diminuita; la diplopia, o vista raddoppiata; la nittalopia, o vista di notte e non di giorno; l' emeralopia, o vista di giorno e non di notte, che sieno però permanenti; — da sperimentarsi, per riconoscerne la realtà, in uno spedale militare;

60. La miosi, o contrazione permanente della pupilla, sia o no congiunta con sinechia anteriore o posteriore;

(Quante volte la miosi offerisse dubbio di simulazione, potrà chiedersene l' opportuno sperimento in uno spedale militare dagli uffiziali di salute preposti all' officio delle contro-visite.

Coloro però tra i soldati, pertinenti a' corpi nazionali, o a' reggimenti svizzeri, i quali si trovassero patir di miosi al solo occhio sinistro, non potranno aver dritto al congedo di riforma, a' sensi altresì come nella nota dell' articolo 57).

61. Lo strabismo a grado notevole, per modo che renda difettiva la visione, tanto da procacciare diplopia; o sia quando gli assi ottici facciansi tra loro divergenti, e che non restino alla stessa altezza;

62. Gli albini e i leuco-etiopi.

Naso.

63. La mancanza del naso, o di una pinna, o del setto cartilaginoso dello stesso;

(Pe' soldati, sia de' corpi nazionali, sia de' reggimenti svizzeri, la sola mancanza di una pinna del naso, massime quando non fosse di molta estensione, nè arrecasse molta difformità, non costituirà caso di eccezione per la continuazione del servizio militare).

64. L'ozena vero, o sia la degenerazione della membrana delle narici con enfiamento al setto osseo del naso, che indichi svolgimento di carie; da non confondersi con la corizza, dalla quale può bene distinguersi per la varia qualità dello scolo che v' ha nell' un caso e nell' altro ; — non che quello stato morboso in che trovansi talvolta le ossa turbinate, o i seni frontali da mandare fetore insopportabile per materia purulenta degenere, o per icore che sgorga dalle narici.

(Sarà incarico degli ufficiali di salute preposti all'officio delle visite e controvisite, di chiedere lo sperimento in uno spedale militare per convalidare ne' casi dubbi la realtà o la simulazione dell' ozena, quando mancassero i criterii opportuni per prenderne conoscenza in sul fatto).

65. La depressione morbosa o congenita delle ossa nasali, purchè sia a tal grado da incomodare sensibilmente la respirazione ;

66. I polipi voluminosi carnosi o maligni ;

(Pe' soldati de' corpi nazionali sarà caso di eccezione per la continuazione del servizio militare quello soltanto che riguardi i polipi maligni, poichè non è difficile estirpare i carnosi per via dell' operazione ; o quando questa sia pericolosa tentare, in allora i polipi carnosi daranno altresì dritto al congedo di riforma).

67. L' epistassi sostenuta da condizioni morbose generali invincibili; da prendersi in esperimento in uno spedale militare.

Bocca e fauci.

68. Il labbro leporino : anche fosse semplice ;

69. I grossi tumori varicosi alle labbra ;

70. Lo spasmo cinico cronico che alterasse la loquela ;

71. I porri cancerosi alle labbra ;

(Allorchè avvenga tal male a' soldati de' corpi nazionali, formerà caso di eccezione quante volte non riesca, o sia dannosa cosa estirpare i porri per via dell'operazione).

72. La perdita di parte della mascella superiore o inferiore, purchè sia di tanto che arrechi grave difformità, o alteri il bene della loquela;

73. L' epulide voluminosa ;

(Soltanto quando sia incurabile costituirà caso d' invalidità pei soldati de' corpi nazionali. Egli è per questo che converrà tenere in osservazione in uno spedale militare l' individuo che ne patisse, avanti di profferir giudizio).

74. Le produzioni polipose alla bocca o alle fauci che fossero incurabili, purchè non siano carnose, o cancerigne, anche potessero queste ultime levarsi per via dell' operazione,

(Questo caso di malattia pe' requisiti di leva è da prendersi in esperimento in uno spedale militare ; — e nel farne applicazione ai soldati de' corpi nazionali sarà di mestieri, per giudicare della loro idoneità o non idoneità alla continuazione del servizio militare, che, anche trattandosi di polipi carnosi o maligni, sia tentata sempre la operazione per estirparli, o si curi levarli con altro spediente medicinale, purchè non vi sia controindicazione).

75. Lo stomacace per vizio scorbutico, venereo, erpetico ecc. con carie degli alveoli, e con vacillamento della maggior parte de' denti; da distinguersi da quell' ingorgamento che avviene alle gengive per mala proprietà de' denti stessi, o per artifizio praticato;

76. La carie di otto denti, quantevolte sia massimamente agl' incicisivi ed a' canini, non già a' molari, e sia congiunta con morbosa condizione delle gengive, o della salute in generale; la mancanza di due incisivi o di un canino a qual si sia delle due mascelle, purchè stia a lato destro;

(I requisiti di leva ed i soldati de' corpi nazionali i quali si trovassero di aver mancanti i due incisivi ed un canino a dritta, non possono pretendere di andar esclusi dal servizio militare, bensì deggion esser ammessi a servire nella cavalleria del treno o nell' artiglieria.

I soldati de' corpi svizzeri, ogni qualvolta fosse riconosciuto aver i denti cariati, purchè la carie non interessi gl' incisivi ed i canini a destra o anche interessando cotesti denti venga dichiarato dal chirurgo del rispettivo corpo al quale il soldato appartiene, che costui possa lacerare il cartuccio, saranno da riguardarsi idonei a proseguire il servizio militare. Nel caso però della prima ammissione, non che quando trattisi di prendere un novello ingaggio, dovrà pe' soldati svizzeri starsi al senso stretto ed al tenore dell' articolo).

77. I polipi o altri vizî morbosi all' antro d' igmoro.

78. La fistola salivare antiquata, e soltanto quella che abbia la sua apertura all' esterno, sia verso la dritta, sia verso la guancia sinistra non già quell' altra forma la cui apertura fistolosa risponda al di dentro della bocca; da riconoscersi per callo durissimo che sia alle margini del foro fistoloso, e per durezza coriacea nel tragitto del seno, non che per lo scolo involontario della saliva a traverso il foro fistoloso che renda difficile o stentata la loquela;

79. La ranula vera incurabile; — da sperimentarsi in uno spedale militare;

80. La mancanza di notevole porzione della lingua, non che l' ingrossamento cronico della stessa, a tal grado che non possa contenersi entro la bocca; — le ulcere sordide ed ostinate incurabili, come altresì i tumori cronici che possono sorgere su di essa;

81. La paralisi confermata della lingua;

82. La distruzione del palato sì molle sì osseo, che alteri la loquela ed il respiro;

83. Il cronico notevole ingorgamento (*ipertrofia*) delle tonsille, a tal grado che arrechi incomodo e difficoltà nello inghiottire e nel respirare;

(Pe' soldati de' corpi nazionali sarà questo male riguardato caso di eccezione, quante volte sia riconosciuto, non potere pe' mezzi efficaci dell' arte risanarne l' individuo che lo soffre).

84. Il prolungamento edematoso cronico dell' ugola, o il cancro della stessa;

(Il prolungamento cronico dell' ugola sarà caso di eccezione pei soldati de' corpi nazionali, lorchè avvenga che sia incurabile).

85. La disfagia o paralisi dell' esofago, quella però che fosse essenziale *(idiopatica)*, non già la sintomatica; e anche sia sintomatica, purchè avvenga che siasi fatta permanente; da prenderla in esperienza, per convalidarne la realtà, in uno spedale militare;

86. La mutolezza, o afonia permanente; — da sperimentarsi in uno spe-

dale militare per riconoscerne la esistenza reale, ed evitare la simulazione;

(È prudente cosa per cotesto caso di malattia il richiedere, oltre lo sperimento avvisato, ben pure l'atto legale di notorietà, solo però che mancasse la somma totale dei criterj clinici per farla a prima giunta distinguere chiaramente).

87. La balbuzie a grado notevole, per modo che l'individuo la tollera, interpoli sì fattamente il discorso da non esser al caso di parlare nettamente nel dare la consegna, nè di gridare speditamente — *All' arme;*

88. Il fiato puzzolente; non provveniente però da mala proprietà dei denti, o da altra vincibile sorgente, sì bene derivante da cagioni inamovibili, e che sia a tal grado da incomodare gravemente i compagni; — da sperimentarsi in uno spedale militare per eludere la simulazione;

Orecchie.

89. La mancanza totale di un'orecchia;

90. Il polipo scirroso al meato uditivo esterno, o interno; — non che qual siasi lesione o vizio incurabile all'organo dell'udito che impedisca di sentire a data distanza;

(Se la prima malattia esposta in questo articolo è facile riconoscere per la vista, non così avviene per le altre le quali, potendo essere occulte, o simularsi, mancando per talune i criterj diagnostici a fine di specificarle a prima giunta, spetterà ne' casi dubbi richiedersene lo sperimento in uno spedale militare dagli uffiziali di salute preposti alla contro-visita).

91. L'otirrea vera, o sia lo scolo fetente icoroso dalle orecchie, o dall' una di esse;

(Potendo questa malattia simularsi, è richiesto che l'individuo venga mandato in osservazione in uno spedale militare, per riconoscerla nella sua realtà).

92. La sordità a grado notevole;

(Per prendere in retta esperienza cotesto vizio della sordità, che di leggieri può simularsi, conviene non solo inviare in osservazione in uno spedale militare l'individuo che produce tal caso di eccezione; ma fa d'uopo benanche che l'osservazione sia convalidata per atto legale di notorietà. Però cotesti ripieghi saranno superflui, quante volte riuscisse nell' atto della contro-visita sorprendere la malizia e l'astuzia di chi simula sordità).

Collo.

93. Il gozzo o il broncocele voluminoso (ipertrofia del corpo tiroide) tanto che impedisca di portare comodamente il *cravattino*, senza arrecare difformità nello stringervi sopra il collare dell' uniforme, e senza procacciar danno per compressione che possa esercitarsi d'in su la trachea, ed in su i nervi e vasi sottoposti;

94. Il collo torto permanente; — da sperimentarsi in uno spedale militare a voler evitare ogni simulazione.

CAPITOLO II.

Tronco. — Petto.

95. La considerevole depressione dello sterno, o sia lo avvallamento di cotesto osso verso dentro il torace, a tal grado da renderne angusta la ca-

vità, e far sì che di conseguenza riescono difficili o stentate la respirazione e la digestione;

96. La gibbosità anteriore o posteriore di tanto prodotta da alterare la respirazione, od arrecare incomodo per lo trasporto degli arredi militari;

97. Le notevoli deviazioni laterali della spina e della pelvi; — la cifosi paralitica;

98 L'ernia de' polmoni;

99. Il catarro cronico; — da prendersi in esperienza in uno spedale militare quante volte mancasse l'insieme de' criteri clinici che te lo facciano a prima giunta distinguere;

100. L'emottisi ricorrente; — da sperimentarsi in uno spedale militare per evitare la simulazione;

101. La tisi pulmonare, anche al primo grado, non che la tisi tracheale; — ambedue siffatte malattie da prendersi in esperienza in uno spedale militare, unicamente quando mancasse l'insieme de'criteri clinici per farle riconoscere nell'atto della visita o della contro-visita;

102. L'asma convulsivo, od umorale; — da prendersi in esperienza in uno spedale militare;

103. Il palpito convulsivo, non che quello dipendente da vizio organico del cuore o de' grossi vasi arteriosi;

(Allorchè il palpito è organico, riesce facile riconoscerlo pe' criteri dell'arte appena si esamina l'individuo che lo soffre. Non così per quello convulsivo il quale, potendosi simulare, è richiesto per riconoscerlo nella sua realtà che sia preso in esperienza in uno spedale militare).

104. L'idrotorace; — da sperimentarsi in uno spedale militare, quante volte nell'atto della contro-visita mancassero i criteri opportuni per poterlo distinguere.

Addomine.

105. Il vomito cronico per vizio organico;

106. Il vomito sanguigno, e la melena cronica o vomito nero;

(Le malattie esposte in cotesti due articoli 105 e 106 deggion essere sperimentate in uno spedale militare a volerlo conoscere rettamente).

107. La fisconia profonda ed antiquata incurabile: — la tabe addominale;

(Quante volte mancassero i criterii ordinari per distinguere a prima giunta i mali esposti nel presente articolo, gli uffiziali di salute preposti alla contro-visita avranno facoltà d'inviare in esperimento in uno spedale militare l'individuo che li tollera).

108. La timpanite cronica; — da sperimentarsi in uno spedale militare per convalidarne la reale esistenza;

109. L'ascite;

110. Gli ascessi freddi lombari, e quello dello psoas;

(Sarà a giudizio degli uffiziali di salute preposti alla contro-visita il soggettar ad esperimento in uno spedale militare l'esposto caso di malattia, ogni qualvolta mancasse l'insieme de' fenomeni che possono farlo specificare).

111. L'ernia di qualsiasi specie dalla cavità del ventre; da distinguersi da quel leggero rilassamento, così detto *allentatura*, che non di raro si osserva in diversi punti delle pareti addominali, derivante da solo leggero smagliamento delle fibre muscolari o tendinee, e non già da correspettivo

rilassamento del mesentero, per modo da produrre fuori un' *anza* intestinale;

(Sia di eccezione per le reclute de' reggimenti svizzeri l'ernia ombillicale piccola o *onfalocele*, la quale, purchè non oltrepassi la grandezza di un' avellana, o sia *nocella*, e possa facilmente ridursi e contenere per apposito cinto, non escluderà dal servizio militare. Per lo contrario quante volte siffatto caso si verificasse in coloro tra i soldati i quali avendo finito il loro impegno, volessero prender nuovo ingaggio, costoro non potranno esser ammessi come idonei al servizio militare.

Qualsivoglia altra maniera di ernia che si producesse a traverso il ventre, tranne quelle non comuni che si fanno per la pelvi, laddove avvenga nel corso di loro carriera a' soldati, sia de' corpi nazionali sia de' reggimenti svizzeri, ed abbia tali condizioni si che non riesca malagevole cosa ridurre e contenere per cinto, non costituirà caso d'invalidità, potendo coloro che ne soffrissero proseguitare il servizio militare. Si eccettuino però i soldati della cavalleria o del treno i quali, trovandosi in simiglievole congiuntura, se non sono per questo idonei al servizio della cavalleria, lo saranno non ostante per l'infanteria).

112. La mancanza dell' asta o di parte di essa, per modo che ne svvenga lo stillicidio delle orine da produrre schifezza ed impiagamento alla parte anteriore dello scroto;

113. Il carcinoma dell' asta;

114. L' ipospadia congenita, o avvenuta per morbo; ogni qual volta però l'apertura innormale dell' uretra sia circa la metà dell' asta, sì che produca lo stillicidio delle urine, per modo da escoriare lo scroto e procacciare schifezza;

115. I notevoli stringimenti dell' uretra; vale a dire quelli che sono a tal grado, sì che possa appena passare per l' uretra una candeletta di prima dimensione,

116. L' iscuria, la strangiria, e la disuria abituali;

117. La incontinenza di urina;

118. La piuria, o sia la piscia marciosa;

119. Il diabete bene specificato;

120. Le fistole orinarie;

121. La nefritide calcolosa, i calcoli vescicali, e la renella,

(Per convalidare i casi delle malattie esposte negli articoli 115 a 121, v' ha di mestieri toglierli in osservazione in uno spedale militare, massimamente lorchè debba pronunziarsi giudizio per farne applicazione a' soldati; il perchè per costoro potranno gli accennati mali escludere dalla continuazione del servizio militare, solo quando saranno riconosciuti incorabili,

122. Il testicolo uscito in tutto, o in parte dall' anello, ma non disceso nello scroto; quando cioè per brevezza del cordone spermatico, uscendo lo stesso dal ventre e non potendosi produrre giù entro lo scroto, ne avviene che resti come incarcerato nel canale inguinale, o strangolato dalla fascia aponeurotica de' muscoli obbliqui del ventre, da recare incomodo molesto, o pericolo, a traverso i travagli del servizio militare;

123. Il varicocele ed il circocele a grado notevole, o sia la dilatazione delle vene dello scroto e dell' epididimo, o quella delle vene del cordone spermatico; prodotta a tal grado quella tale dilatazione da arrecare positivo incomodo nei travagli della vita militare, o allorquando sia riconosciuto non potere restare alleggerita o distrutta pe' compensi dell' arte;

124. Il sarcocele vero, non già l' orchitide cronica; vale a dire quel tale vizio ai testicoli, sia di un solo, sia di ambidue, per lo quale tro-

vansi siffatti organi nello stato di degenerazione, o scirroidea, o scirrosa, o quasi che stia l'una o l'altra per determinarsi;

125. L'idrocelo, l'idro sarcocele, e l'ematocelo, a grado notevole; o sia quando fossero a tale condizione da osservarsi degenerata la vaginale, o la sostanza dei testicoli, per modo da non poter ammettere altra cura fuori della eradicativa ed efficace per via dell'estirpazione;

(I vizi delle parti pudende esposti negli articoli 123, 124, e 125, quando sono a tal grado come vennero enunziati, appalesansi di per se stessi da non esser d'uopo di osservazione per convalidarli, tranne nel solo caso che offerissero dubbiezza di simulazione. In tal congiuntura gli uffiziali di salute preposti alla contro visita potranno richiedere fosse mandato in esperimento in uno spedale militare quel requisito di leva che si trovasse patirne.

Per que' requisiti di leva che son chiamati a servire nella cavalleria o nel treno, le malattie notate negli stessi articoli, qualunque siasi il loro grado e la loro condizione, formeranno sempre eccezione per non ammetterli a servire altro che nella Infanteria.

Si osservi che le stesse mentovate malattie non escludono dalla continuazione del servizio militare que' soldati ne fossero sofferenti, se non nel solo caso, che il *varicocele* ed il *circocele* si trovassero congiunti con altra condizione morbosa inemendabile, sia dell'uno o dell'altro testicolo o di ambidue, sia del cordone all'uno o all'altro testicolo pertinente, sia infine dello scroto; ed il *sarcocele*, *l'idrocele*, *l'idro-sarcocele*, e *l'ematocele* non fosse possibile nè indicato distruggere per via dell'operazione).

126. Il fungo sanguigno (*haematodes*) del testicolo;

127. L'atrofia de' testicoli, anche sia di un solo di essi; quando però fosse avvenuta per malattia interna generale accompagnata con mala costituzione macchinale e con segni di degradata virilità, non già quella specie di atrofia che avviene per causa traumatica;

128. La non esistenza di ambi i testicoli, per perdita che se ne fosse fatta, non già perchè gli stessi restassero rinchiusi e nascosti nella cavità del ventre; — da distinguersi quest' ultimo caso, per osservar che si faccia voto bensì lo scroto ma senza cicatrici, e l'individuo non mancare delle condizioni di virilità;

129. La diarrea antiquata abituale; da sperimentarsi in uno spedale militare per eludere la simulazione, e riconoscere se difatti esista per abitudine;

130. Il prolasso del retto intestino manifestissimo;

(Però laddove avvenga questo malanno a' soldati, costoro potranno meritare di esser esclusi dal servizio militare, solo quando trovassesi per esperienza esser quel vizio incurabile).

131. Lo scirro dell'intestino retto, non che il fungo che siasi da gran pezza di tempo prodotto su lo stesso, e che fosse voluminoso;

132. Le fistole all'ano incurabili; — le ragadi profonde e di natura degenere che fossero allo stesso;

133. Il polipo al retto intestino, quando sia di difficile o impossibile estirpazione;

134. L'incontinenza inveterata delle fecce;

135. Le emorroidi assai gonfie e voluminose, ed il flusso emorroidario cronico ed abituale;

(Le malattie considerate negli articoli 132 a 133, per essere riconosciute nella loro indole grado e qualità, fa duopo che l'individuo le tollera sia mandato in osservazione in uno spedale militare).

CAPITOLO III.

Estremità toraciche ed addominali.

136. La notevole sproporzione degli arti col tronco; non che la manifesta disugualità nella rispettiva reciproca direzione grossezza o lunghezza degli stessi;

137. L'anchilosi perfetta od imperfetta delle grandi articolazioni, o sia l'assoluta immobilità o la grande difficoltà nel loro movimento; — infine quel sensibilo scroscio con notevole incomodo, che talvolta rende difficile l'uso delle stesse articolazioni;

138. La notevole convergenza o divergenza delle ginocchia, o di uno di essi; e la rispondente opposta posizione de' piedi o di uno di essi, vale a dire, l'esser *varo* o *valgo* a tal grado si che, nel caso di *varo* o di convergenza, resti impedito poter porre quasi a contatto i talloni tra loro, anche quando da tal contatto si allontanassero soltanto per un pollice, senza che le ginocchia si accavallino l'uno su l'altro uscendo l'uno delle due dalla linea di gravità del tronco, e ciò sia anche a danno di un solo ginocchio: e nel caso di *valgo*, o di divergenza, si osservi di tanto l'un ginocchio scostato dall'altro, anche l'uno sia dritto, sì che la pianta dei piedi possa a male stento poggiare rettamente sul suolo senza che l'individuo vacilli su la linea di gravità;

139. I piedi torti congeniti;

140. Le ginocchia troppo piegate in avanti, o in dietro, sia per vizio congenito, sia per vizio avvenuto per morbo; in guisa tale che l'asse verticale del tronco, uscendo fuori la linea di gravità del tronco stesso, renda l'individuo poco fermo nella posizione su 'l piedi;

141. Le varici alle cosce ed alle gambe, purchè però sieno copiose di antica data;

(Pe' soldati de' corpi nazionali fia d'uopo che sieno le varici a tal grado e di tal forma, si che minacciassero scoppiare, nè fosse possibile con i mezzi dell'arte risanarne l'individuo che le soffrisse.

Pe' soldati de' reggimenti svizzeri che sono già ammessi in servizio, le varici antiche e copiose alle cosce ed alle gambe non constituiranno caso di ecce zione, potendo gli stessi, non ostante siffatto male, proseguitare la carriera militare).

142. Il rivolgimento considerevole del femore indentro, o infuori; o sia quella tale mala posizione del femore nell'articolazione ischiofemorale, onde avviene che i piedi vengono portati, o molto indentro, o molto infuori di ciò che sia nello stato di natura, si che mancando l'opportuno equilibrio del tronco sul centro di gravità dell'uomo, non può questi star fermo su le piante, molto meno stare solidamente a cavallo nel giuoco di equitazione;

143. L'atrofia delle membra principali, come le toraciche, o le addominali; — da distinguersi da quella magrezza tutta naturale, che d'ordinario si osserva in un membro del lato opposto a quello ove l'altro membro, per essersi di molto esercitato, appare più robusto e nutrito comparativamente;

(Potendosi colesta malattia di leggieri simulare per artifizio che si adoperi, lorquando pe' retti criterii dell'arte non riuscisse scoprire la simulazione, potrà secondo le occorrenze richiedersi dagli uffiziali di salute preposti alla contro-visita, che la stessa sia tolta in esperimento in uno spedale militare per disvelarne la simulata o reale esistenza).

144. La ischiade nervosa ben ispecificata ; — da togliersi in esperimento in uno spedale militare, nel solo caso che nell' atto della visita mancassero i chiari criteri clinici per farla riconoscere ;

145. La podagra , la chiragra , la gonagra , ed ogni altra apparenza morbosa della gotta ; — da prendersi in esperimento in uno spedale militare , quante volte non avesse ancora lasciato alle articolazioni segni sensibili della sua esistenza , come l' ingorgamento , i tofi ecc. ;

(Potendo coteste malattie non ricorrere durante la permanenza nell' ospedale dell' individuo che vi si raccolse in osservazione ; sarà richiesto farla convalidare per apposito atto legale di notorietà).

146. Le fratture malamente riunite , per modo che arrecassero incomodo o difficoltà nello esercizio e nell' uso del membro al quale accaddero ;

147. Le lussazioni non ridotte o irreducibili, quante volte però procacciassero incomodo , molestia o difficoltà nell' uso delle membra a danno delle quali avvennero ;

148. L' *idrartro*, o il tumore bianco delle articolazioni, non che qualsiasi altra forma o genere di *artropatia* , o sia di male allo grandi articolazioni ; e così per condizione morbosa nelle fasce aponeurotiche che le circondano , nelle capsule articolari , ne' ligamenti articolari , come per vizio delle ossa che le compongono , o per corpi estranei nelle stesse allogati ;

(Questo caso di malattia sarà da prendersi in esperimento in uno spedale militare, a richiesta degli uffiziali di salute preposti alla contro-visita nella sola circostanza che chiari non fossero i segni per ispecificarlo , o che vi fosse sospetto di simulazione).

149. La claudicazione confermata , per qualsiasi vizio delle ossa , o de' muscoli , o de' tendini delle estremità addominali , o delle articolazioni di queste stesse estremità non esclusa la cossalgia, o sia la lussazione spontanea di uno o di ambidue i femori ; — da richiedersene lo sperimento in uno spedale militare per convalidarla , nel solo caso si sospettasse di simulazione ;

150. Le storpiature , e le ritrazioni , o sia contratture sieno anche dipendenti da vizio de' muscoli o dei tendini, avvengano le stesse alle membra toraciche o addominali , non che alle dita delle mani o dei piedi, purchè abbiano tal forma tal grado tale qualità sì che impedissero notevolmente o interamente l' uso delle stesse membra, o quello delle mani o de' piedi ; — delle mani per uno o più dita contrafatte ed attratte da non potersi esercitare il maneggio delle armi ; — dei piedi , per uno o più dita altresì contraffatte ed attratte da impedire o rendere molesto ed incomodo il calzare scarpe o stivali, o l' esercitare liberamente la progressione o il montatar a cavallo ;

151. Le difformità inamovibili delle mani e de' piedi , di tal forma e di tal grado da arrecare moltissimo incomodo o fastidio nella progressione del maneggio delle armi , e nell' equitazione ;

152. La perdita di un membro , o sia la mutilazione;

153. La mancanza totale di qualsiasi dito delle mani ;

154. La piegatura permanente ed inamovibile di qualsivoglia dito delle mani , laddove però fosse a tal modo che il dito stia ad angolo acuto o retto piegato su la palma della mano ; successa sia la piegatura per contrattura dei tendini flessori proprî o comuni delle dita, o per cicatrici aderenti , o per anchilosi alle articolazioni delle falangi ; purchè però ne resti

per essa piegatura impedito il maneggio dello armi ; — non formando caso di eccezione quella leggera incurvatura cho talvolta accade senza vizio nè de' tendini nè della cute nè delle ossa ; e che ti offre nel caso sì che, per poco movimento si dia al dito incurvato, non riesca difficile tornarlo alla sua natural dirittezza ;

155. La mancanza tutta intera dell' ultima falange del pollice o dritto o sinistro ;

156. La mancanza di una sola falange a qual siasi dito della mano dritta ;

(La mancanza dell' ultima falange delle due dita anulare ed auricolare della mano destra non sarà caso pe' soldati svizzeri, i quali già si trovassero in servizio, perchè ne venissero esclusi, potendo gli stessi, non ostante tal difetto, proseguitare la carriera militare).

157. La mancanza dello intere ultime falangi di duo o più dita della mano sinistra ;

168. Il totale impedimento dell' uso del pollice o dell' indice della mano destra;

159. La mancanza totale o parziale di uno degli alluci o di più dita del piede stesso, anche mancassero soltanto le ultimo loro falangi ;

160. La eccedenza in numero delle dita delle mani, nel solo caso cho potesse arrecar incomodo o molestia per lo maneggio delle armi;—non che la eccedenza in numero dello dita de' piedi che portasse impedimento alla comoda calzatura, o alla progressione ;

161. L' allungamento innormale del secondo dito de' piedi, a tanto da oltrepassare la corrispettiva lunghezza del vicino alluce almeno di sei linee, o sia mezzo pollice parigino, sempre però cho arrechi notevole incomodo nel calzare le scarpe o nello esercitare la progressione ;

162. L' ugna incarnata dell' alluce incurabile, e qualunque altro vizio della stessa ugna che non potesse altrimenti distruggersi se non con la sua estirpazione ; — da prendersi in esperimento in uno spedale militare.

Avvertimento.

Ogni requisito di leva il quale, per essere escluso dal servizio militare, producesse in eccezione taluno de' casi di malattie esposti nel presente elenco ; pe' quali è richiesta l' osservazione negli spedali militari : o che questa osservazione sia intrinseca alla qualità stessa della malattia, o che venga addimandata da coloro che intendono alle visite e contro-visite degli stessi requisiti di leva e de' soldati ; — non potrà ottenere l' atto di legale congedamento senza suggettarsi alla contro-visita regolare degli uffiziali di salute Sovranamente destinati a cosiffatto incarico.

Se per le non rare anomalie della natura si offerisse alcun altro caso di malattia, non registrato in questo stesso elenco, ma possibile ad avvenire ; gli uffiziali di salute incaricati delle controvisite ne indirizzeranno rapporto con parere al Real Ministero o Segreteria di Stato della Guerra e Marina, da' cui superiori divisamenti dipenderà il profferire in sul caso supposto il loro giudizio diffinitivo.

ELENCO

Delle malattie, e de' difetti derivanti dal modo con cui sono primitivamente disposte le varie parti del corpo ; ovvero

De' vizî di conformazione che esentano dal servizio militare, da servire di norma nell' arruolamento delle reclute , a' Consigli di leva , agli Uffiziali di sanità addetti a' Corpi , a quelli degli Ospedali militari , ed alla Commessione di controvisite ; e che pel Sovrano Rescritto del 1 aprile 1845 vien messo in luogo dell' elenco pubblicato nel 1840.

PRECEDUTO DA ALCUNE REGOLE DA ESSERE STRETTAMENTE OSSERVATE DA' CONSIGLI DI LEVA.

La sperienza di dieci anni , o poco dal più al meno , avea fatto palesi i difetti che dentro di sè racchiudeva l' elenco delle malattie che esentano dal servizio militare : elenco annesso al Real Decreto organico de' 19 marzo 1834.

A togliere di mezzo gli abusi che però ne derivavano quando in aggravio del terzo e del quarto , quando del Regio Erario , e sempre a scapito più o meno grande della giustizia , S. M. il Re Nostro Signore si degnò comandare con suo Sovrano Rescritto de' 5 gennajo 1840 che quello elenco fosse consideratamente riveduto e corretto ; e il Consiglio sanitario militare fu chiamato per darvi opera in adempimento di tal Sovrano volere.

L' elenco che il detto Consiglio ridusse in miglior forma , in assai luoghi corretto ed emendato comparativamente all' elenco precedente , e che ricevè poscia la Sovrana sanzione è quello stesso stato dianzi in vigore tanto pe' requisiti di leva o reclute quanto pe' soldati ; se non che nella maggior sua ampiezza , massime nelle correspettive sue applicazioni a' singoli casi di malattia o alle prestabilite varie gradazioni di esse , non ha esattamento risposto allo scopo prefisso , o sì vero a quella idea di precisione e di miglioramento che si aveva in animo di dare a questo importanto ramo di servizio. Essendo che nella estimazione del valore o del grado fissato alle varie specie di malattie per concedere la esenzione dal servizio militare , sembra che si sia venuto a dare implicitamente una maggior latitudine all' arbitrio ne' giudizî sanitarî appo i Consigli di leva delle Provincie , per effetto di che le reclute eran dichiarate idonee a servire , appunto perchè le malattie o i difetti riscontrati nelle stesse si riputavano sottilmente non essere al grado stabilito dallo elenco; laddove per lo contrario giunte a' corpi erano immediatamente rifiutate da que' chirurghi perchè non trovate idonee al servizio , e per la ragione che essi riconoscevano quelle stesse malattie o quelli stessi supposti difetti esser tali in punto , quali si erano notati dallo elenco.

Di qui , per un gran numero di casi , a far disparir le insorte discrepanze , ed a far rilucere possibilmente la verità a conforto della giustizia , traevano loro origine le osservazioni o gli sperimenti negli ospedali militari , per potersi quindi decidere con piena cognizione di causa sulla effettiva idoneità o non idoneità al mestiere delle armi delle su mentovate reclute.

Ma questo provvedimento opportunissimo per indirizzare i mezzi al fine, non è da tacere , che ha dato luogo a spese non lievi ora alle comuni , dato che le malattie poste a sperimento risultavano vere e preesistenti ora , al ramo di guerra , verificata la condizione che si riconoscevano essere so-

pravvennte più o meno immediate all' ammissione delle reclute. E quando poi colla guida della osservazione o dello sperimento l' individuo veniva dichiarato adatto al mestiere delle armi, ciò non veniva affermato per vero, come si è detto dianzi, che dopo positivo dispendio del Regio Erario, risultante in ispecie dal numero più o men grande delle giornate di *ospedalità*, ossia dalla somma delle spese occorse pel nutrimento o cura dell' individuo medesimo.

In tal guisa l' esercito presentava nel computo de' suoi numeri ispeziali una somma maggiore d' individui sotto le armi, laddove col fatto, e realmente un gran novero di essi, cioè d' individui di leva, per le malattie di che rispettivamente si supponevano affetti si giacevano negli ospedali, e non erano che di nome presenti alle bandiere.

In considerazione di tuttociò la M. S. si è degnata comandare con sua Sovrana risoluzione da Caserta a' 23 aprile passato anno 1844 comunicata con Ministeriale del 26 detto mese, 3° ripartimento 2° carico, n° 688.

» Che si metta un freno agli esperimenti negli ospedali, mentre essen-
» dosi stabilito per principio cardinale nel Real Decreto de' 19 marzo 1834
» che gli uomini di leva debbono essere di valida salute e ben conformati
» di corpo, ne risulta che le reclute debbono essere spedite sane e robu-
» ste, e non già venirsi a guarire delle loro malsanie negli ospedali militari.
» Che l' elenco delle malattie esimenti dal servizio militare sia rifatto
» e coordinato alle di sopra enunciate disposizioni di Legge, e ciò da effet-
» tuarsi dalla nota Commessione per la controvisita delle reclute di leva
» composta da professori civili e militari e presieduta dal Colonnello Della
» Rocca Sotto-direttore degli ospedali militari, aggiungendosi allo indicato
» consesso il primo medico militare Cavaliere D. Pietro de Cusatis ».

E per lo esatto adempimento de' Sovrani comandi la Commessione esaminando scrupolosamente il lavoro fatto dal Consiglio sanitario militare, ha creduto ragionevole dovere adottare quelle norme ivi esposte, che si son trovate necessarie doversi seguire nella scelta degl' individui di leva, e che son comprese ne' due paragrafi che precedono quello elenco.

La Commessione ha tenuto per fermo che la vita militare richiede individui validi e sani; e colui che è sortito da natura privo di tali qualità o che sortito avendole furono esse più o meno parvificate da processi di malattie sofferte, porta rischio di logorare il resto di sua salute senza che possa legittimamente pretendersi dover egli prestare il dovuto servizio, e senza che lo Stato andar possa esente da spese alle quali va necessariamente incontro per tali ragioni.

E quantunque il servizio militare sia un obbligo generale che gravita su tutti quei de' sudditi del Re dall' età di diciotto a venticinque anni, i di cui numeri o nomi rinchiusi in un' urna sono dalle Municipalità messi alla sorte quali abili cittadini, non di meno è d' uopo che vengano a ciò prescelti coloro tra i sorteggiati, i quali trovansi in tali condizioni di sanità da poter sostenere senza pena e senza detrimento il peso delle armi. Essendo risaputo che pochi mesi d' istruzione basteranno per addestrare al maneggio delle armi un' agricoltore robusto ed indurito alla fatica, e che per lo contrario non più che poche settimane di esercizii, forse, varranno in vece ad alterar profondamente la sanità delle reclute, principalmente quando esse non sono avvezze nè al lavoro faticoso e difficile, nè a sopportare le vicissitudini delle stagioni, e ancora più quando sono primitivamente mal costituite o cagionevoli.

Premesso questo principio generale, ne consegue che il modo per assi-

curare la scelta di esse, evitare i soprusi, dissipare le frodi, discoprire le simulazioni, non dev' essere quindi innanzi opera del Real Ministero di Guerra.

Il fare la leva o la scelta delle reclute incombe esclusivamente all'Amministrazione civile, ed essa deve provvedere a quanto è di bisogno per compierla opportunamente con giustizia e con ispeditezza; e senza dar luogo nè a vessazioni nè a spese superflue.

Facendosi diversamente avviene, che un' infelice dallo estremo confine del Regno talvolta è condotto nella Capitale per esser ivi sottoposto a svariate osservazioni o a ripetuti sperimenti, e dopo più o men breve spazio di tempo come dopo poco o molto disagio sostenuto ritorna in famiglia, riconosciuto disadatto al servizio militare, per sorprendere nella fallace sua sicurezza colui che è chiamato a surrogarlo. Così l' azienda municipale o il Regio Erario si trova d'aver consumato una spesa, che rimane senza compensazione.

Ei sembra innegabile che in niun' altra guisa si possono iscansare gli enunciati inconvenienti, che col determinare più distintamente gli obblighi o i doveri a quali debbono attenersi i varii impiegati civili, incaricati delle operazioni della leva, col ridurre al minor numero possibile i casi di malattie, e di enunciarli più chiaramente, scevri da quelli addiettivi d' intensione o di estensione, come *molto*, *notevole* ec. ec. che davano appicco ad arbitrarie interpetrazioni e a tutti quelli abusi commessi contro il retto ordine, poco avanti divisati.

A questo modo rimarrà interclusa la strada che conduceva incessantemente alle osservazioni o agli esperimenti negli ospedali militari, ferma e stabile rimanendo quella delle controvisite, la quale pel disposto della Legge, deve risolvere e giudicare, come in via di appello, le quistioni tutte relative alle varie opinioni che possono essere mandate fuori dai professori sanitarii civili chiamati presso i Consigli di leva o dagli ufiziali di sanità addetti a' corpi dell' esercito.

E da ultimo esaminate consideratamente le malattie o i vizii di conformazione, che possono far meritare la esenzione dal servizio militare, la Commessione ha stimato opportuno per maggiore intelligenza e comodo, massime dei Consigli di leva, scompartirle in tre sezioni.

Primo. In malattie facilmente curabili pe' mezzi dell' arte. *Secondo.* In malattie ricorrenti a certi determinati periodi, o dubbie, o simulate. *Terzo.* In malattie o vizii di conformazione, che assolutamente esentano dal servizio militare.

Norme per le Commissioni comunali e Consigli provinciali di leva.

Come or ora si è detto, nella prima sezione vengono comprese quelle malattie le quali sia con gli opportuni compensi dell' arte, sia col lento operare del tempo possono facilmente aver guarigione.

Imperò i tentativi di cura da sperimentarsi debbono andare a conto dei Consigli di leva, i quali si avvaleranno essendone uopo degli ospedali civili o delle case stesse delle reclute, anche sotto la vigilanza della famiglia del numero sorteggiato che segue, e ivi cureranno far praticare tutti que' rimedi stimati acconci da ricondurre possibilmente a sanità gl' individui di leva; li invieranno al deposito generale, risanati che sieno, quali reclute dell' anno che corre o li faranno comprendere nella rata o quota del Comune per l'anno vegnente, nel caso che le malattie sottoposte a trattamento non fossero state

del tutto guarito, ma che dassero non per tanto speranza di rimaner guarite entro altro spazio di tempo agevolmente assegnabile. Che se poi quei tentativi successivamente adoperati e variamente torneranno vuoti di effetto per essersi mostrate lo malattie già incurabili, in allora le reclute che si trovano in questa posizione rimarranno legalmente esentato dal servizio militare. Ben inteso però, che laddove per esaurire i sopra enunziati tentativi di cura dall'arte indispensabilmente richiesti, sia pur mestieri aver ricorso ad operazioni cerusiche di non sicura riuscita, in questo caso è necessario che vi sia lo esplicito consenso dell'individuo, che soggiacer dovrebbe alla supposta operazione.

Così si avran per le mani spedienti meno vessatori per gli uomini di leva, perchè non si allontanano dalle proprie case; meno dispendiosi, perchè eseguiti con modi economici; e assai più sicuri, perchè invigilati dalle prefate famiglie che hanno interesse di scuoprire ogni più piccola fraude, che in ciò potrebbe facilmente annidarsi.

Nella seconda sezione vengono ordinate quelle malattie che sono dubbie o che ricorrono a determinati periodi e che possono trovarsi o vere o simulate. Nel primo caso l'individuo di leva potrà essere abilitato ad ottenere un congedo temporaneo per curarsi in famiglia, o nello spedale civile, e ciò in sino a che il Consiglio non si sarà pienamente assicurato della guarigione, della simulazione, o della incurabilità della malattia. Se poi l'individuo abilitato non avesse modo da provvedere alla propria sussistenza per curarsi nella propria casa e a proprie spese, il Consiglio di leva, dopo che avrà somministrato i mezzi per far fronte alle spese che per ciò occorrono, disporrà che venga ricevuto in un'ospedale o governato nella sua casa stessa con la vigilanza delle anzidette famiglie de' numeri susseguenti, coerentemente a quanto è stato prescritto pel trattamento delle malattie individuate nella prima sezione.

E nel secondo caso, discoperta cioè la malattia essere stata infinta o simulata, converrà che se ne faccia ispezial rapporto per le misure di correzione che n'emergeranno di risulta. E perchè ciò possa eseguirsi con metodo o con rettitudine, è ne' doveri della Commessione comunale di leva il distendere apposito processo verbale che comprovi di essere simulata la malattia secondo lo sperimento fatto, e il quale processo verbale dovrà spedire al Consiglio provinciale di leva unitamente alla recluta che ha simulato.

Il Consiglio di leva provinciale, ove non rimanga chiarito di quanto vien certificato nel processo verbale; curerà che l'individuo che ne è il soggetto sia inviato in un'ospedale civile per subirvi un secondo sperimento, e ciò anche per conto della famiglia del numero che lo segue; e risultando pel nuovo sperimento essere effettualmente simulata la malattia, il Consiglio di leva nell'inviare il requisito al deposito generale delle reclute in Napoli farà particolar menzione di questa circostanza nel processo verbale che esso stesso farà comporre: circostanza la quale servirà di norma al Comandante del deposito generale istesso per renderne sciente il capo del corpo, al quale verrà destinata la recluta; acciocchè co'mezzi austeri della militar disciplina operi talmente da impedire che quella recluta messa sotto i suoi ordini infinga ulteriormente malattie, per sottrarsi dall'assumere quel dovere al quale la sorte lo ha destinato.

E finalmente nella terza sezione vengono successivamente disposte quelle malattie o vizi di conformazione, che senza stare ad altra riprova, che a quella nudamente contenuta nella enunziazione de' rispondenti articoli dello elenco, esentano di fatto dal servizio militare.

Così con lo avere determinato chiaramente le infermità o i vizi di configurazione che rendono più o meno grave, penoso difficile od impossibile l'esercitaro l'arte della milizia, si è venuto essenzialmente e potenzialmente a stabilir bene il principio vero di giustizia rettrice e regolatrice, che deve guidare nella valutazione de' motivi fisici che raffermano autenticamente l'esenzione del servizio militare; *là dove seguita principalmente da apparire che condizioni opposte di sanità*, sì che vadan esse inseparabilmente congiunte con la virilità con la robustezza e fortezza di membri, formeranno mai sempre il tipo ed il paragone della recluta acconcia agli usi e al maneggio delle armi. Uomini di tal fatta sono il nerbo dello esercito, il baluardo del Regno, la difesa dell'ordine interno costituito. Il raggranellare individui non forti non ben temperati a sanità, gracili anzi che no, appunto perchè, secondo si avvisavano sottilmente taluni, le infermità o i vizi graduali non erano ai sensi voluti dall'elenco del 1840, era un far raccolta, sì come la si è fatta sino ad un dato punto, di esseri meramente consumatori, sottratti a' bisogni primi del lavoro agricolo ed industriale, e destinati piuttosto per aumentare la forza numerica degl' infermi negli ospedali militari, anzi che per riempir le fila dell' esercito a bene ed a conforto dello esercito stesso.

La Commissione fiducialmente si ripromette, che in dirigendo le cose nel modo che è stato divisato, forza è che verranno rimosse come che sia quelle facili cagioni, che hanno in fino ad ora dato materia e movimento a reclami più o meno istudiati, più o meno sottili, più o meno giusti, e che l'esercito per ciò che s'aspetta alla scelta delle reclute — di valida salute e ben conformate — giusta le disposizioni di Legge contenute nel Sovrano Rescritto de' 23 aprile del 1844, voglia ricrescere e rifiorire sì da vincere, per questo lato, il confronto con qualunque essa si sia soldatesca straniera.

Norme per l'esame medico degl' individui di leva (1).

§. 1.

Facciasi di trarre in disparte in una stanza all' uopo destinata l'individuo da visitare: si lasci denudare, e postolo ritto sulle piante de' piedi di contro ad una delle pareti della stanza stessa, fermo posandolo sopra un pavimento bene livellato, gli s'insinui di congiungere insieme i talloni, sì chè sieno possibilmente a contatto tra loro, onde scorgere ad occhio come l'individuo si stia nella posizione della persona. Di poi lo si faccia camminare adagio contro lume per osservare nello insieme generale, se sia retto l'incesso, se il tronco stia bene ordinato su la pelvi, il collo elevato, se le estremità toraciche cadano rettamente in giù, se le estremità addominali abbiano qualche vizio nella loro reciproca lunghezza o dirittezza, infine se la forma esterna di tutto il corpo corrisponda al modello comune ad ogni uomo che non abbia difetti.

Seguiteranno a questo primo ricerche generali, le speciali risguardanti i mali esterni o le aberrazioni di natura dal tipo originario. E primamente esaminando la cute si cercherà riconoscere se la stessa sia nello stato di natura, o invece si trovi disseminata di qualche cronica eruzione o di esantema. E così di seguito, volgendo gli occhi sul capo, si baderà se vi abbia alcuna delle malattie segnate nello elenco — se siavi alcun vizio alla

(1) Queste norme sono state cavate senza mutar niuna parola dallo abolito elenco messo a stampa nel 1840 ed innanzi riportato.

fronte, alle sopracciglie, allo palpebro, alle vie lagrimali, alle congiuntive, alla cornea trasparente, agli umori dell' occhio, al cerchio pupillare, alla facoltà visiva in generale, per miopia, ambliopia, strabismo ec.;—se il naso sia conforme a natura, libera l' apertura delle narici o senza vizio della interna membrana per polipi per ulcere per enfiaturo, indizi di ozena; — se la bocca abbia difetti alle labbra a' moti della mascella inferiore, alla postura alla integrità al numero de' denti, o in quanto alla condizione delle gengive, della lingua, dell'ugola, delle fauci, delle tonsillo, del velo palatino, dell'alito, della loquela; — se agli orecchi manchi qualche cosa della loro forma esteriore, se abbiavi ostruzione a' meati uditivi interni ed esterni, escrescenze polipose, flusso puriforme dal condotto uditivo, se la funzione dell' udito sia sana: al qual proposito sarà bene di fare a voce sommessa delle interrogazioni onde conoscere, se l'individuo oda. Procedendo poi allo esame del tronco sarà debito assicurarsi, se il collo sia mobile e ritto, se vi esistano gonfiamenti o molli o duri, seni fistolosi, piaghe; — se il petto sia ampio o pur no, in quale stato trovinsi le clavicolo, lo sterno, le costole; — se il dorso sia como da natura, la colonna vertebrale ritta e senza deviazione, le vertebre non viziate nè nella loro massa nè nelle loro unioni: e più oltre portando le ricerche, sarà debito il farsi sicuro in quale condizione sieno gli organi entro il torace contenuti; vale a dire, se i polmoni ed il cuore con le loro dipendenze esercitino normalmente le proprie funzioni, o se vi abbia per avventura alcuna di quelle malattie esposte nell'elenco.—Così volgendo all' addomine, sarà particolarmente ad esaminare, se in su la esterna periferia dello stesso vi sieno enfiature per ernie o per tumori, se le viscere contenute sieno nello stato normale, o aggravate da gonfiezze da ostruzioni ec.; — in quali condizioni trovinsi le ossa della pelvi, l' ano, le parti pudende, cioè l' asta virile per la normale apertura e corso dell' uretra, i testicoli, i cordoni spermatici ec.—Finalmente sarà obbietto di più minuto ricerche lo stato delle estremità toraciche ed addominali: nel prendere in esperienza le quali, si baderà a riconoscere se esse abbiano la loro forma naturale, se sieno pieghevoli e mobili nelle loro articolazioni, se proporzionatamente eguali: il perchè si farà fare estensione in avanti allo braccia, e si porranno a contatto tra loro le palme delle mani, e di poi si faranno incrociare sul petto, volgere in dietro, abbassaro verso i lati del tronco sì che cadano a perpendicolo a lato le cosce lungo le ginocchia, rialzare sul capo, divergere a' lati guardando sempre attentamente come per movimenti siffatti muovansi le scapole; — o così successivamente si faranno stringere tra loro le ginocchia onde osservare come sieno formate le estremità inferiori, e se siavi vizio nella dirittezza delle stesse, nella forma, nella lunghezza, nella proporzione relativa alla grossezza, come sieno composte le articolazioni, in quale stato trovinsi i piedi e soprattutto le dita degli stessi. Nè sarà oziosa cosa dopo l'esame dello scheletro e de' visceri contenuti nella cavità, e dello stato de' sensi, passare a rassegna scrupolosamente i varii sistemi della macchina, principalmente il muscolare, il vascolare, il glandoloso, chè del nervoso solo dalla maniera di sentire può trarsi induzione.

Dopo queste prime perquisizioni relative allo stato notomico-fisiologico dell' individuo, sarà del pari dovere lo andarlo via via interrogando dei mali che abbia potuto patire nel corso della vita vivuta insino al momento in che si espone alla visita: valo quanto a dire, se sia stato qualche volta soprappreso da convulsioni, o gravato da sputo sanguigno, da tosse, da affezione asmatica da scolo emorroidale, da difficoltà nel trattenere o nell'emettere le orine, da calcoli, da renella ec. — A tal modo potrassi pure per l' anamnesi disco-

prire se nello stesso siavi alcun male, che a prima giunta visitandolo, non poteva all' occhio offerirsi.

§. 2.

E perchè nelle accennate indagini riesca procedere con maggior sicurezza, non sarà fuori proposito lo andare sponendo, non solo il ritratto dell' uomo che può riguardarsi di prosperevole salute o di robusta constituzione, ma altresì quello che indichi fiacca struttura organica, e salute cagionevole; perchè comparando tra loro questi due elementi estremi, e ponendoli a ragguaglio con l'analisi de' casi speciali di malattie, esposti nell' elenco, e ricercati per la rassegna or ora nel §. 1. accennata, non sia difficile conoscere, e distinguere per media proporzionale, qual sia da accettare e quale da ricusare tra gl' individui chiamati a trattare le armi.

Vegezio (*de re militari*) diceva che, soltanto mirando un' individuo qual vi si offre all' aspetto ed alla posizione del suo corpo, può bene dedursi quale sia quello che potrà dover essere prescelto per recluta — *Ex vultu et positione corporis agnosci in eligendo qui meliores possint esse tyrones* — E bene si apponeva quel dotto; poicchè di vero l' aspetto è l' espressione dell' anima, è lo specchio della salute, come la solidità a star fermo su la pianta dei piedi è il testimonio della robustezza. Ma quale esso sarà che di tanto acuta si abbia la vista da distinguere con particolarità, al solo mirarlo, l' uomo che sia di robusta, o di debole complessione dotato? E però a statuire questi due estremi tipi, o di naturale eletta formazione corporea, o di degradazione da cosiffatta forma, giova indicarne i caratteri più essenziali.

Riterrassi come da natura costituito validamente e potendo godere prospera salute, chi ti si appresenterà col capo elevato rittamente sul tronco, avendo teschio grande per di dietro arrotondito, fronte elevata, parietali non depressi, occhio fermo incavato nelle orbite, vivace, atteggiato all' audacia, naso aquilino, bocca regolare, denti bianchi grandi stabili nelle mascelle, gengive sano solide rosse; — cervice taurina — petto ampio protuberante — scapole non aliformi ma depresse e grosse — addomine trattabile senza obesità, elastico senza interne durezze — scheletro forte per ossa bene sviluppate e massicce — respirazione facile lenta impercettibile — polso forte equabile, per affetti non soffrendo alcuna mutazione — cute elastica non di molto vermiglia per colorito piuttosto scura, non dilicata, coperta non iscarsamente di peli — muscoli compatti di robuste fibre contesti chiaramente espressi.

Viceversa il ritratto dell'uomo che abbia salute fievole, facile ad ammalarsi, lo troverai pennelleggiato in chi abbia teschio poco sviluppato, piccolo depresso, e stretto più o meno verso la gobba occipitale— fronte di non poco protuberante in proporzione — parietali del pari sporgenti verso fuora — occhio languido mosso alla tristezza, talvolta producentesi fuora le orbite — bocca piuttosto grossa, labbra e gengive pallido, e queste molli, spugnose— alito fetente — collo lungo e strotto — petto depresso, angusto — scapole aliformi, elevate — addomino rilassato proclivo piuttosto all' obesità — le ossa delle estremità sì superiori sì inferiori sottili, deboli con articolazioni alquanto ingrossate— respirazione breve, accelerata, anelante—polsi fievoli, inequabili per affetti facili ad alterarsi nel ritmo — cute sottile inelastica, pochissimo tempestata di peli, di colore o terreo o pallido sopra fondo di bianco vermiglio sbiadato —muscoli flosci, molli, quasi pendenti sulle ossa — incesso languido, tardo.

Non è però che vorrà riguardarsi soltanto come atto al servizio militare colui che rassomigli al primo ritratto, che ti offre l' ideale della perfezione; ma bene chi per tinte intermedie più al primo si avvicini quanto dal secondo si tenga lontano.

SEZIONE PRIMA.

Malattie che si possono guarire co' consueti modi dell' arte o col favore del tempo, e che le Commissioni comunali o i Consigli di leva debbono far sottoporre a corrispondente trattamento negli ospedali civili, insino a che non si sarà conosciuto per esperienza ch' esse sono senza rimedio o incurabili.

Delle malattie generali e di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

1. La mancanza di sviluppo macchinale derivante da primitiva mala condizione fisiologica del sistema osseo e muscolare, contraddistinta da scarsità o deficienza de' segni esteriori che rappresentano la virilità.
2. L' anasarca e la leuco-flemmasia.
3. L' edema parziale alle gambe ed a' piedi, non sostenuta da cagioni inemendabili.
4. I tumori cistici; i lipomi.
5. Le fistole.
6. Gli esutori, come vescicante, setone, cauterio; antiquati.
7. La infiammazione cronica dolorosa di una o di più delle grandi articolazioni, di una o di più regioni del corpo per principio radicale d' indole reumatica artritica sifilitica.

Delle malattie interne ed esterne che possono avvenire al tronco ed alle estremità toraciche ed addominali.

OCCHI.

8. La trichiasi vera; da non confondersi con quella che deriva da semplice innormale direzione de' peli delle palpebre.
9. Il lagottalmo o sia il ritraimento permanente di una delle palpebre da lasciare scoperta parte del bulbo oculare.
10. I tumoretti cistici porriginosi o di altra qualunque si sia natura alle palpebre o parti immediatamente adiacenti ad esse da alterare come che sia la facoltà visiva.

NASO.

11. I pollpi mucosi.

BOCCA E FAUCI.

12. L' epulide.
13. Le produzioni poliposo o alla bocca o alle fauci.
14. La ranula; dichiarata.
15. Il prolungamento edematoso cronico dell' ugola.
16. La fistola salivare o interna o esterna; apparente.

PETTO.

17. Il catarro cronico.

ADDOMINE.

18. Gli stringimenti dell' uretra ; riconosciuti.
19. L' idrocele l' idro-sarcocelo e l' ematocele ; manifesti.
20. Le fistole urinarie ; riconosciute.
21. La diarrea cronica.
22. Le fistole all' ano.
23. Il polipo al retto intestino.
24. La fisconia de' visceri addominali epatica e splenica ; apparente.

Estremità toraciche ed addominali.

25. L' unghia incarnata dell' alluce (*dichiarata*), e qualunque altro vizio dell' unghia stessa, che non potesse altrimenti rimuoversi, se non con la sua estirpazione.

SEZIONE SECONDA.

Malattie ricorrenti o dubbie, che si possono simulare, e per le quali le Commessioni comunali ed i Consigli di leva si prevaleranno dello sperimento da istituirsi in uno spedale civile per esserne chiariti.

Delle malattie generali e di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

1. Il pervertimento delle facoltà intellettuali (*afronesi*) o le infermità della mente ; notorio (1) (2).

2. L' epilessia ; notorio.
3. Le convulsioni o i mali convulsivi o tonici o clonici ;
4. Il tremore manifesto ; notorio.
5. La paralisi riconosciuta ; notorio.
6. Le vertigini caduche e tenebrose ; confermate ; notorio.
7. La nostalgia confermata per cagioni anteriori ; notorio.

Delle malattie interne ed esterne, che possono avvenire al tronco ed alle estremità toraciche ed addominali.

OCCHI.

8. L' ambliopia o vista diminuita ; la diplopia o vista raddoppiata ; la nittalopia o vista di notte e non di giorno ; l' emeralopia o vista di giorno e non di notte, che sieno però chiaramente specificate.
9. La miopia dal quarto al quinto grado , specificata ; notorio.

NASO.

10. L' epistassi ricorrente, sostenuta da condizioni morbose generali.

(1) Questa voce presa sostantivameote ha servito per denotare quelle malattie, le quali sono generalmente conosciute dal corpo de' cittadini di una città o terra , perchè possano essere ammesse come vere , dietro deposto uniforme o dietro testimoniaoza dei più notabili infra quel corpo , come se le dette malattie presentassero in atto e nel momento stesso della visita o contro-visita tutti i caratteri ispeciali che ne costituiscono la essenza o la consueta loro esterna forma patologica.

(2) Il difetto del sonnambulismo è motivo pure di esenzione dal servizio militare — *Rescritto de'* 5 *gennajo* 1850.

BOCCA E FAUCI.

11. La balbuzie riconosciula da non poter pronunziaro liberamenle le parole sia nel *comunicare la consegna* sia nel *gridare all' arme.*

12. La disfagia o paralisi dell' esofago: riconosciuta.

13. Il fiato puzzolente, che non deriva nè da mala proprietà de' denti, nè da altra vincibil sorgente, ma bensì da cagioni irrimediabili da recare grave incomodo a' circostanti.

14. La mutulezza e l' afonia; notorio.

ORECCHIE.

15. La sordità riconosciuta; notorio.

16. Qual si voglia lesione o vizio all' organo dell' udito che impedisca avere la sensazione del suono a data distanza; notorio.

17. L' otirrea vera riconosciuta, o sia lo scolo icoroso fetido dell' orecchio.

COLLO.

18. Il collo torto permanente, notorio;

PETTO.

19. L' emottisi ricorrente; notorio.

20. La tisi pulmonare al primo grado, e la tisi tracheale; riconosciute.

21. L' asma convulsivo; notorio. L' asma umorale.

22. Il palpito convulsivo, notorio. Il palpito dipendente da vizio organico del cuore o de' grossi vasi arteriosi; apparente.

ADDOMINE.

23. La colica nefritica; specificata.

24. Il vomito cronico per vizio organico; riconosciulo.

25. Il vomito sanguigno, la melena cronica o vomito nero; specificati.

26. L' incontinenza inveterata delle materie fecali; riconosciuta.

27. L' emorroidi rigonfiate e voluminose; il flusso emorroidale cronico ed abituale; riconosciuti.

ESTREMITA' TORACICHE ED ADDOMINALI.

28. L' atrofia delle membra principali; distinguibile da quella naturale magrezza che assai volte si osserva nel membro del lato opposto a quello che appare essere più robusto e nutrito in comparazione, per essere stato molto più esercitato.

29. La ischiade nervosa; notorio.

30. La podagra, la chiragra, e gonagra; riconosciute, notorie.

31. La claudicazione sia per vizio delle ossa sia de' muscoli, sia dei tendini; notorio.

SEZIONE TERZA.

Malattie o vizî di conformazione, che assolutamente esentano dal servizio militare.

Delle malattie generali, e di quelle che possono venire per caso in tutte le parti del corpo.

1. La polisarcia generale o parziale; ovvero quell'ammassamento di pinguedine nel tessuto adiposo, sia che avvenga in tutto l'ambito del corpo (*adeliparia*), sia nell'addomine senza più (*obesità*).

2. Lo scorbuto, solo quando costituisce malattia generale.

3. L'aneurisma interno ed esterno, e l'abito aneurismatico; ben dichiarato.

4. Il marasmo; dichiarato.

5. La cachessia avanzata, che dipende da processo morboso agevolmente riconoscibile per la scolorazione pertinace del volto, per la debolezza di forze e difficoltà di respiro negli esercizî del corpo.

6. Il vizio sifilitico generale e confermato.

7. L'idro-rachitide degli adulti.

8. La spina ventosa sostenuta da vizio umorale; riconosciuta.

9. Le esostosi irrimediabili o per vizio congenito o per vizio acquisito; riconosciute.

10. L'osteomalacia, ovvero il rammollimento delle ossa.

11. La carie e la necrosi.

12. Le scrofole voluminose, o il vizio scrofoloso generale; ravvisabilissimo o pel male abito del corpo, che è affatto peculiare al mentovato radicale morboso, o per ingorgamento delle glandole linfatiche, o per degeneri suppurazioni succedute in esse, o per piaghe di forma e qualità particolari, o in somma per quella ispeziale ottalmia che non di rado l'accompagna.

13. Gli scirri e le affezioni cancerose.

14. Gli ascessi linfatici in qual si voglia parte del corpo, quando costituiscono malattia generale.

Delle malattie della cute, generali e parziali.

15. Le croste di tigna sparse su per la superficie del corpo.

16. La lebbra vera e l'elefantiasi.

17. La pellagra.

18. L'erpete cronico e diffuso; bene specificato.

19. Le piaghe vaste sostenute da vizio generale. Le piaghe antiquate, che non possono avere guarigione senza nuocere manifestamente alla salute.

20. Le cicatrici vaste, aderenti, stirate presso le articolazioni, da fare ostacolo al libero uso delle parti.

CAPO.

21. La tigna vera con alterazione de'bulbi de'peli.

22. L'alopecia generale o la calvizie compiuta, da mostrare apertamente non esservi speranza per la riproduzione de' capelli. — L'alopecia interspersa o parziale, a tale però che non costituisca deformità, che non arrecando essa

incomodo alcuno è da riguardare qual vizio che non intraversa il mestiere delle armi.

23. La mancanza di una porzione del cranio, non ostante che gl' integumenti della parte sieno perfettamente saldati e cicatrizzati.

24. Le escrescenze dure, o le produzioni cornee da rendere incomodo l'uso del cappello o del *casco*.

OCCHI.

25. La calvizio delle palpebre o la mancanza di ciglia lungo i margini delle palpebre (*madarosi*).

26. Il rovesciamento della palpebra inferiore (*ectropio*) che impedisca la superiore di coprire il bulbo dell'occhio per escrescenza carnosa, per piaga, per ulcera, o per cicatrice mal fatta.

27. La caduta della palpebra superiore avanti il bulbo dell' occhio per paralisi del muscolo elevatore di essa (*blefaroptosi*).

28. La mancanza parziale di una delle palpebre da rimanere scoperta una porzione del bulbo oculare.

29. I tumori nell'orbita, che comprimessero o spingessero in avanti il bulbo oculare, e che ledessero la facoltà visiva.

30. La tigna palpebrale; specificata.

31. L' encantide maligna.

32. Lo scolo presso che continuo involontario delle lagrime sulla guancia (*epifora*), prodotto da psorottalmia confermata, o da vizio delle glandole lagrimali, o da compressione, ed intasamento delle vie lagrimali assorbenti.

33. La fistola lagrimale; dichiarata; notoria.

34. L'ottalmia cronica tanto della congiuntiva palpebrale quanto di quella del bulbo oculare; dichiarata.

35. Lo pterigio cronico che si estende sopra della cornea in rispondenza del cerchio pupillare, da dare impedimento o più o meno considerevole alla facoltà visiva.

36. Il leucoma o le albugini dure e callose, che ingombrano parte del cerchio pupillare con conseguente lesione della facoltà visiva.

37. La procidenza dell' iride, che abbia alterato la forma o la normale dimensione del cerchio pupillare; ma non per anche prodotto sinechia anteriore; per la quale sì come viene ad essere difettosa la mobilità della pupilla, così è forza che ne resti alterata la facoltà visiva.

38. Lo stafiloma pellucido della cornea sia all'occhio dritto sia all'occhio sinistro; manifesto.

39. L' ipopio nello stato cronico, quando la raccolta del pus sia nella camera anteriore dell' occhio, e non nella spessezza della cornea, salvo che non cuopra più o meno il cerchio pupillare da ledere la facoltà visiva.

40. La cecità assoluta tanto dell'occhio dritto quanto dell'occhio sinistro.

41. La miosi o contrazione permanente della pupilla sia semplicemente, sia in complicazione con sinechia o anteriore o posteriore.

42. Il difetto di parallelismo tra gli assi de' raggi visuali (*strabismo*) da ledere la visione.

43. Gli albini o leuco-etiopi.

NASO.

44. La perdita del naso, o di una pinna, o del suo setto.

45. L' ozena vero; specificato

46. La depressione, o congenita, o morbosa delle ossa nasali; da incomodare sensibilmente il respiro.
47. I polipi maligni.

BOCCA E FAUCI.

48. Il labbro leporino.
49. I grossi tumori varicosi alle labbra.
50. Lo spasmo cinico in istato cronico; da alterare la loquela.
51. I porri cancerosi alle labbra.
52. La perdita di parte della mascella superiore o inferiore; da produrre deformità e alterazione alla loquela.
53. Le produzioni carnose o cancerose alla bocca e alle fauci, tuttochè suscettive di operazione cerusica.
54. Lo stomacaco per vizio scorbutico sifilitico erpetico, con carie agli alveoli, o con vacillamento del maggior numero de' denti; da non si confondere con quell' ingorgamento, che avviene alle gengive per mala proprietà dei denti.
55. La carie di otto denti, compresi però gl' incisivi e i canini in questo numero. La perdita di due denti incisivi e di un canino così alla superiore mascella che alla inferiore, quante volte sia al lato dritto di esse.
56. I polipi o altri vizi morbosi all' antro d' igmoro.
57. La mancanza di una porzione della lingua, l' ingrossamento cronico e l' esulcerazione cancerosa di essa.
58. La paralisi della lingua; confermata.
59. La distruzione del palato molle od osseo; da alterare la loquela e il respiro.
60. L' ingorgamento cronico (*ipertrofia*) delle tonsille; da recare incomodo alla deglutinazione e al respiro.
61. Il cancero dell' ugola.

ORECCHIE

62. Il polipo scirroso al meato uditivo esterno od interno.
63. La mancanza totale di un orecchio o di gran parte di esso.
64. Il gozzo o il broncocelo voluminoso (*ipertrofia* del corpo tiroide), talmente che impedisca di portare il cravattino senza incomodo, e senza che eserciti pressione sulle parti, da sturbare la funzione pneumocardiaca.

PETTO.

65. La depressione dello sterno o sia lo abbassamento di esso, da rendere angusta la cavità del torace, difficile la respirazione e la digestione.
66. La gibbosità anteriore o posteriore, tanto da alterare la respirazione, e da fare ostacolo al comodo trasporto degli arredi militari.
67. Le deviazioni laterali della spina e della pelvi; la cifosi paralitica.
68. L' ernia de' polmoni.
69. L' idrotorace.

ADDOMINE.

70. La timpanite cronica.
71. L' ascite.
72. Gli ascessi freddi lombari e quelli dello psoas.
73. L' ernia di ogni specie nella cavità del basso ventre.

74. La perdita dell' asta virile o di porzione di essa.
75. Il carcinoma dell' asta virile.
76. L' ipospadia congenita o per morbo ; quando però l'apertura innormale dell' uretra sia presso la metà dell' asta, da dar luogo a stillicidio di orina e a conseguente escuriazione dello scroto, con ischifezza e fetore.
77. L' iscuria, la stranguria, e la disuria ; abituali e riconosciute.
78. La incontinenza dell' orina ; riconosciuta.
79. La emissione limacciosa e purulenta dell'orina (*piuria*); dichiarata.
80. L'evacuazione frequente e copiosa di orina con sete e magrezza di tutto il corpo (*diabete*) ; bene specificata.
81. Il testicolo uscito in tutto o in parte dall' anello ma non disceso nello scroto, perchè la lunghezza del cordone spermatico che gli corrisponde essendo scarsa o minore di quella che è normalmente determinata da natura, non può perciò lo stesso pervenire nello scroto, e quindi rimane come impigliato nel canale inguinale e facile lo strozzamento di esso nei vari esercizi del corpo, e massime in quelli che son proprî alla vita militare.
82. La dilatazione delle vene dello scroto (*varicocele*). La dilatazione varicosa delle vene del cordone spermatico (*cirsocele*).
83. Il sarcocele vero da non confondersi con l'orchitide cronica (*orcoflogosi*).
84. L' idrocele, l' idro sarcocele, e l' ematocele ; specificati.
85. Il tumore sanguigno del testicolo (*fungo ematode o ematoide*).
86. L'atrofia di uno o di tutti e due i testicoli, prodotta non da cagione traumatica ; ma da malattia interna o da vizio primitivo congiunto a cattiva costituzione macchinale.
87. La mancanza de' testicoli per effetto di operazione cerusica praticata, riconoscibile per cicatrici che sono allo scroto. Non costituisce però esso di esenzione, quando lo scroto è vuoto, e senza cicatrici, nè mancano i caratteri che accompagnano la virilità, appunto perchè i testicoli si dimorano nel cavo dell' addomine.
88. Il prolasso del retto intestino ; manifesto.
89. Lo scirro dell' intestino retto e le fungosità di esso ; apparenti.
90. Le ragadi profonde e degeneri all' ano.

ESTREMITA' TORACICHE ED ADDOMINALI.

91. La notevole sproporzione degli arti col tronco, e la manifesta disuguaglianza nella mutua loro direzione grossezza e lunghezza.
92. L' anchilosi completa ed incompleta ; ossia quello stato morboso di qualsivoglia articolazione, che abbia perduta la potenza al moto.
93. La notevole convergenza o divergenza dello ginocchia e dei piedi (*varo e valgo*). Nel primo caso resta impedito poter mettere quasi a contatto i talloni in fra loro, senza che l' un ginocchio si rechi di molto innanzi l' altro, deviando così dalla linea di gravità del tronco. E nell' altro (*valgo*) le ginocchia sono sì incurvate verso lo esterno che le piante possono a fatica reggere sulla loro base di sostentazione, senza indurre vacillamento nella rispondente linea di gravità.
94. La lussazione spontanea del femore (*coxalgia*).
95. I piedi torti congeniti.
96. Le ginocchia, che dieno troppo in avanti o che dieno troppo indietro, sia per vizio congenito sia per vizio acquisito.
97. Le varici copiose e antiquate alle cosce e alle gambe.

98. Il rivolgimento del femore in dentro o in fuora, e quindi i piedi vengon portati o molto in dentro o molto in fuora, sì che venendo a mancare l'opportuno equilibrio del tronco sul centro di gravità, ne consegue che non si può star fermo in sulle pianto, nè tampoco star bene a cavallo ne' vari esercizi di equitazione.

99. Le fratture non bene riunite con deformità o difficoltà all'uso della parte.

100. Le lussazioni non ridotte o irreduttibili.

101. L'idrarto o il tumore bianco delle articolazioni, o qualunque altra forma morbosa del genere delle artropatie. L'artropatia capsulare, e l'ossea.

102. Le storpiature le retrazioni o contratture alle membra toraciche o addominali, anche che dipendano da vizio de' muscoli o dei tendini.

103. Le deformità insanabili alle mani e a' piedi, da rendere più o meno difficile il maneggio delle armi, la progressione o lo stare a cavallo.

104. La perdita di un membro o che sia avvenuta per malattia o per operazione cerusica.

105. La mancanza totale di qualsivoglia dito delle mani.

106. La piegatura permanente di qual si voglia dito delle mani, purchè però sia essa ad angolo acuto o ad angolo retto sulla palma della mano, o che derivi da contrattura de' tendini flessori propri o comuni delle dita, o da cicatrici aderenti, o da anchilosi allo articolazioni delle falangi, da impedire l'opportuno maneggio delle armi. Non costituisce caso di esenzione all'arruolamento militare quella leggera piegatura o piuttosto incurvatura del dito, che non è accompagnata, nè da vizio de' tendini nè della cute nè delle ossa; epperò facilmente superabile dalla più leggera forza che si applichi sul dito piegato o incurvato.

107. La mancanza totale dell'ultima falange del dito pollice o dritto o sinistro.

108. La mancanza di una sola falange a qualsivoglia dito della mano dritta.

109. La mancanza delle intere ultime falangi di due dita della mano sinistra.

110. L'impedimento totale dell'uso del pollice o dell'indice della mano dritta.

111. La mancanza o parziale o totale di uno degli alluci o di più dita del piede stesso o delle ultime loro falangi.

112. L'eccedenza nel numero delle dita delle mani, quando potessero recare incomodo o positiva molestia al maneggio delle armi. L'eccedenza nel numero delle dita de' piedi, quando recassero manifesto impedimento alla calzatura, e non permettessero che si possa camminare bene.

113. L'allungamento innormale del secondo dito de' piedi, da sopravanzare di un cinque linee la estremità dell'alluce, che non permette l'ordinaria calzatura nè il camminare liberamente.

114. La carie dell'unghia.

NOTAZIONI.

1. Se per le non rare anomalie * della natura, si offerisse alcun altro caso di malattia non registrato in questo elenco, ma possibile ad avvenire, gli

* Questa nota è tratta senza mutarne parola dal secondo periodo dell'avvertimento posto in fine dell'abolito elenco pubblicato nel 1840.

uffiziali di salute incaricati della controvisita ne indirizzeranno rapporto con parere al Real Ministero o Segreteria di Stato della Guerra e Marina da cui superiori divisamenti dipenderà il profferire in sul caso supposto il loro giudizio.

2. Nella compilazione del presente elenco si è avuto cura di esporre i suoi singoli articoli con la maggior chiarezza possibile affine di evitare qualunque siasi dubbio. Laddove però esso sorga nell' animo di coloro che seggono nelle Commissioni provinciali di leva ; ovvero che gl' interessati facessero appellazione contro il giudizio delle Commessioni medesime , la risoluzione del dubbio sarà di dritto devoluta alla Commessione incaricata delle controvisite delle reclute di leva stabilita con la Sovrana risoluzione del 3 novembre 1843.

Approvato colla Sovrana risoluzione del 1° aprile 1845.

Ne' Consigli di leva i Presidenti de' Consigli di guarnigione rimpiazzano i Commissarî di Guerra.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 giugno 1834.

L' articolo LXXI del Real decreto de' 19 marzo prossimo decorso pel reclutamento de' corpi nazionali dell' armata prescrive , che i Commissarî di Guerra nelle Provincie , o Valli, debbono assistere ai Consigli di leva nella qualità di Commissarî del Re. Si è riflettuto d' altronde che in alcuni capo-luoghi di esse le funzioni di Commissarî di Guerra sono affidate ai Sindaci , i quali non possono rimpiazzare i Commissarî di Guerra medesimi nella cennata qualità di Commissarî del Re , nè perciò intervenire ne' Consigli di riezione. Quindi il Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina ha stimato regolare di stabilire quanto segue:

1. Ne' Capo luoghi di Provincie o Valli , di residenza fissa de' Commissarî di Guerra , questi sono tenuti ad intervenire personalmente ne' Consigli di leva , nella qualità di Commissarî del Re.

2. Ne' Capo-luoghi ove le funzioni de' Commissarî di Guerra sono affidate ai Sindaci, o provvisoriamente a' Comandanti d' armi , i Presidenti dei Consigli di Guerra di guarnigione dovranno assumere le funzioni di Commissarî di Guerra , e quindi adempiere all' incarico di Commissarî del Re presso i Consigli di riezione.

Le fo di tutto ciò comunicazione per l' uso di risulta.

Sulla elezione di un uffiziale idoneo per l' incarico del deposito di reclutazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 5 luglio 1834.

Con officialo de' 30 del prossimo spirato mese mi ha partecipato il Ministero della Guerra di aver disposto , che l' incarico del deposito del Consiglio di leva sia provvisoriamente affidato al più idoneo tra gli uffiziali, che

in ciascuna Provincia fanno da giudici del rispettivo Consiglio di guerra di guarnigione.

Ne l' avverto per di lei intelligenza.

I Consigli di ricezione sono obbligati a prender parte dell' esame nell' ammissione de' requisiti delle passate leve.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 luglio 1834.

In qualche provincia i Militari membri de' nuovi Consigli di ricezione eransi negati a prender parte dell' esame nell' ammissione de' requisiti delle passate leve, per mancanza degli ordini del Ministero della Guerra consentanei alla disposizione contenuta nella mia circolare del 21 maggio prossimo decorso. Io ne avvertii il Ministro medesimo, ed esso mi ha ora istruito di aver fatto emettere tali ordini dal Comando generale delle armi al di quà del Faro.

Ne la prevengo per intelligenza e governo.

L' età di anni 21 ed un giorno, sino alla quale li minoristi sono esenti dal marciare, devesi computare dal dì della nascita.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 luglio 1834.

In soluzione del dubbio da lei promosso col rapporto de' 23 andante sull' articolo XXVII, num. 9, del recente Real decreto sulla reclutazione le manifesto, che l' età di anni 21 e un giorno, sino alla quale i minoristi sono esenti dal marciare, debbesi contare dall' epoca della nascita; e non già dal giorno 31 dicembre 1833 fissato per calcolare l' età dei giovani soggetti alla nuova leva.

Il bussolo della leva, s' intende effettuito nel giorno fissato non ostante che si fosse differito per qualche imperiosa circostanza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 luglio 1834.

Potendo avvenire che in qualche comune di cotesta Provincia, per effetto di poca attività ed esattezza delle Commessioni locali di leva, non siesi eseguito il bussolo nel giorno da lei prefisso, il che potrebbe dar tempo agl' individui che ne debbono far parte, di giovarsi delle eccezioni ammesse dai numeri 9 e 18 dell'art. XXVII del Real decreto de' 19 marzo ultimo, io stimo opportuno di avvertirla a dichiarare alle Commessioni medesime, che per qualunque imperiosa circostanza si fosse dovuto posporre il bussolo s' intenderà sempre effettuito nel giorno come sopra fissato.

Sul numero de' Consiglieri d' Intendenza, che debbono far parte del Consiglio di Leva, e sulla presidenza del Segretario generale in mancanza dell' Intendente, e del Comandante della Provincia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 agosto 1834.

Per dubbi promossi relativamente alla intelligenza dell'articolo LXXI. del Real decreto organico sul reclutamento de' corpi nazionali dell'armata, le partecipo le seguenti spiegazioni :

1. Quando nel Consiglio di leva interviene l' Intendente può farne parte un Consigliere d' Intendenza, o il Segretario generale dell' Intendenza, a designazione dell' Intendente.

2. Quando poi l' Intendente non potrà intervenirvi per caso d' impedimento o assenza, e perciò il Segretario generale è chiamato a rimpiazzarlo; oltre di lui, e del cennato Consigliere d' Intendenza, ve ne interverrà un' altro.

3. Nel caso che fossero impediti ad intervenirvi l'Intendente, ed il Segretario generale dell' Intendenza, la sostituzione a tale intervento cadrà in quel Consigliere d' Intendenza il quale sia chiamato a far le funzioni di Segretario generale, secondo l' articolo 22 della legge de' 12 dicembre 1816, ed allora saranno tre i Consiglieri d' Intendenza che interverranno nel Consiglio di ricezione.

4. Poichè per esecuzione di quel che viene prescritto nel 6. paragrafo dell' art. 19 della cennata legge, la presidenza del Consiglio di Leva è deferita al Comandante della Provincia, o Valle ne' casi di assenza o impedimento dell' Intendente; allorchè poi per casi simili, il Comandante medesimo verrà sostituito da altro uffiziale, la presidenza istessa spetterà al Segretario generale dell' Intendenza, in forza della prerogativa che gliene attribuisce la disposizione contenuta nel citato paragrafo.

Soluzione di taluni dubbi in riguardo alle famiglie che composte di quattro figli maschi, due ne siano sacerdoti; ed alle altre che avendo un sacerdote ed altri due figli, uno di questi sia separato.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 agosto 1834.

In soluzione de' tre dubbi da lei promossi col rapporto de' 23 luglio p. p. le manifesto :

Pel 1. Che la famiglia di quattro fratelli, due dei quali sacerdoti, degli altri due uno che abbiasi fatto sostituire nella leva del 1831, ed il quarto sia soggetto alla presente leva, non è tenuto a far marciare altro figlio, essendovi l' obbligo di quello ch' è stato sostituito.

Pel 2. Che la famiglia di tre figli uno de' quali trovasi da epoca remota diviso dalla casa paterna, ed i rimanenti che vi convivono insieme, uno è sacerdote, e l' altro è secolare, quest' ultimo non essendo fratello unico di un sacerdote è obbligato a marciare, ove siavi chiamato dalla sorte.

Pel 3. Finalmente, che d' una famiglia di quattro figli maschi, due dei quali sacerdoti, e gli altri due secolari e soggetti per la loro età alla leva.

questi ultimi saranno sorteggiati con due cartelle, ma se saranno dal numero d' ordino chiamati ambedue al servizio militare ne marcerà un solo.

Può il Consiglio di leva aderire alla domanda di una recluta ammessa al deposito, che offre un cambio di numero pria di spedirsi al deposito generale, andando però a suo carico le spese della permanenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 agosto 1834.

In riscontro al di lei rapporto dei 31 luglio num. 2997, le cenno che può il Consiglio di leva aderire alla dimanda di una recluta definitivamente ammessa al deposito, e che offre un cambiamento di numero ne' sensi dell'art. LXIV del Real Decreto de' 15 marzo ultimo, pria che dessa sia spedita al Deposito generale di leva, limitando però ad un breve termine l'adempimento, durante il quale andrà a carico della medesima la spesa della permanenza.

Il voto dell' Intendente ne' Consigli di leva ne' casi di discrepanza di opinione è preponderante ai termini dell' articolo 24 della legge de' 12 decembre 1816.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 agosto 1834.

Col di lei rapporto de' 25 giugno p. p. Ella chiese conoscere su qual fondo gravitar dovesse il pagamento delle indennità da corrispondersi ai professori sanitari chiamati per la controvisita de' requisiti, ed in quali casi di eccezione ed esclusione essendovi nel Consiglio di leva discrepanza di opinione debba a' termini dell' art. 75 del Real Decreto de' 15 marzo ultimo rassegnarsi rapporto a questo Ministero.

Di riscontro, mentre le cenno che in quanto allo indennità pe' professori sanitari pendono le Sovrane risoluzioni, che di breve le saranno comunicate, lo manifesto che il voto dell' Intendente deve calcolarsi a norma dell' art. 24 della legge amministrativa, nel caso di discrepanza nelle opinioni nel Consiglio di leva, tantoppiù che a questo si sono trasferite le attribuzioni del Consiglio d' Intendenza in fatto di discussione o decisione delle eccezioni.

Qual funzionario deve rimpiazzare nel Consiglio di leva il Commissario di guerra nel caso di assenza, o impedimento di questi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 agosto 1834.

Il Ministro della Guerra mi ha diretto la seguente Ministeriale:

Ad oggetto di mettere nel caso i Commissari di guerra di disimpegnare con esattezza il servizio amministrativo nelle diverse piazze, e non arrecare

il minimo ritardo al corso regolare delle operazioni de' Consigli di leva, presso de' quali essi sono chiamati ad intervenire nella qualità di Commissari del Re, ho creduto regolare di stabilire quanto segue:

1. Che allora quando i Commissari di guerra sono obbligati di portarsi dal capoluogo della provincia nelle diverse piazze per lo disimpegno de' diversi rami di servizio ad essi affidato, dovranno essere rimpiazzati nella qualità di Commissari del Re presso i Consigli di leva dai Presidenti del Consigli di guerra.

2. Che nel caso che detti Presidenti fossero assenti, o indisposti, ovvero si trovassero disimpegnando l'incarico di Comandante d'armi, le dette funzioni di Commissario del Re presso i ripetuti Consigli di leva debbano essere affidate agli Uffiziali giudici de' Consigli di guerra medesimi.

3. Che la destinazione per l'indicata carica di Commissario del Re, tanto per la provvisoria assenza del Commissario di guerra titolare, quanto per qualunque siasi causa, purchè sia uniforme alle disposizioni di massima sinora emesse, resta intieramente affidata ai Comandanti delle armi delle Provincie, ed a di loro carico ne rimane la scelta ed il rimpiazzo di essi senza superiore approvazione.

Di tre fratelli de' quali due esercitano fuori la loro patria degl'impieghi amministrativi o giudiziari, non deve essere il terzo esente dalla leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 agosto 1834.

Di riscontro al di lei rapporto de' 15 luglio p. p. col quale ha promosso il dubbio, se d'una famiglia composta di tre figli maschi, due de' quali esercitano da molti anni fuori della loro patria, il primo la carica di Percettore fondiario, e l'altro quella di Giudice circondariale, il terzo soggetto alla presente leva debba considerarsi come unico relativo; le cenno che costui deve marciare, se il sorteggio ve lo chiami, mentre l'esercizio degl'impieghi non costituisce stato permanente di separazione.

I cambiamenti di numero non possono eseguirsi che tra i sorteggiati del comune stesso.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 settembre 1834.

Di riscontro al di lei rapporto de' 13 andante, col quale ha chiesto conoscere se nel dar luogo alle sostituzioni per cambiamento di numero, si possano o pur no ammettere sorteggiati di comune diverso da quello delle reclute; le fo avvertire, che lo spirito dell'art. 64, sul quale si è incontrato il dubbio, indica chiaramente, che gl'individui, i quali si fanno in tal guisa rimplazzare, debbono essere quelli compresi nello stesso sorteggio; poichè il dritto de' terzi esige, che il sostituente chiamabile al servizio militare da una futura leva, sia sotto gli occhi di essi interessati.

Possonsi permettere le sostituzioni tra i sorteggiati, e gli unici assoluti quando questi rinuncino al dritto d' esenzione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 settembre 1834.

Relativamente al dubbio, se sia ammessibile il cambiamento di numero tra le reclute ed i sorteggiati della classe degli unici assoluti, le fo avvertire, che possonsi permettere tali sostituzioni soltanto quando questi ultimi rinuncino al dritto di esenzione, di tal che venendo chiamato il sostituito dalle future leve, debba esso marciare senza potersi valere del pretesto dell' unicità del sostituento.

Le cenno ciò di riscontro al di lei rapporto del 18 di agosto p. p. per suo regolamento e governo.

I volontari debbono presentarsi ai depositi di ricezione nelle Provincie per essere ammessi al Real servizio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 ottobre 1834.

Per facilitare la regolare ammissione di quegl' individui; che domandano volontariamente d' essere arrollati ne' diversi corpi del Real esercito, il Real Ministero di Guerra e Marina ha stimato di adottare il sistema di rimettersi costoro ai depositi di ricezione delle Provincie, tanto per verificarsene le personali circostanze, quanto per la somministrazione de' mezzi di sussistenza, e di farsene la spedizione ai corpi medesimi nel modo ch'è prescritto per le reclute di leva.

Avendo io dalla mia parte inerito a questa idea, ne la istruisco onde il Consiglio di ricezione, cui ella presiede, vi si uniformi.

S' intende poi che ai cennati mezzi di sussistenza è tenuto a provvedere il Real Ministero suddetto.

Soluzione di taluni dubbi relativi alla Leva, elevati nell' organizzazione delle Guardie d' Onore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 ottobre 1834.

Nella organizzazione delle Guardie d' Onore prescritta da' Reali decreti de' 30 maggio 1833, e 10 maggio 1834, eransi elevati quattro dubbi, che hanno relazione alla leva militare.

Or io dopo di essere stato su di essi istruito de' saggi divisamenti del Ministro della Guerra e Marina, ho quelli rassegnato al Re (N. S.), che nel Consiglio ordinario di Stato de' 23 del prossimo decorso mese si è degnato di emetterne le seguenti analoghe risoluzioni.

1. Dubbio.

Il decreto de' 30 maggio 1833 esclude dalla leva i giovani ascritti agli squadroni delle Guardie d'Onore; il susseguitivo decreto de' 10 maggio 1834 che prescrive la completa organizzazione di questo Corpo, e l'altro de' 19 del prossimo precedente marzo sul reclutamento de' corpi nazionali dell'armata, serbano silenzio su di una tal concessione. Si è dimandato, se questo silenzio importi abrogazione, o derogazione alla concessione medesima.

S. M. ha dichiarato, che veruna deroga non deve intendersi fatta alla disposizione contenuta pel primo de' tre citati decreti per l'esenzione delle Guardie d'Onore dalla leva, e ciò anche per quel che trovasi stabilito nell'art. XXIX dello stesso decreto de' 19 marzo 1834.

2. Dubbio.

Se colui, che abbia adempiuto al servizio militare personalmente, o per mezzo di un cambio, comunque questo non abbia terminato il suo impegno debba, oppur nò essere compreso fra le Guardie d'Onore.

La M. S., ha risoluto, che ogni persona, in cui si verifichi l'una o l'altra delle additate circostanze è esente dall'essere allistato nel Corpo delle Guardie d'Onore. Poichè S. M. ha considerato, che quell' uomo il quale ha già adempito al servizio di un sessennio nell'esercito, ovvero abbia sofferto la spesa di un cambio, che ve lo ha rimpiazzato, ha gia soddisfatto a quegli obblighi che ciascun deve alla sua Real Persona, ed allo Stato, come suddito, e come cittadino.

3. Dubbio.

Se il servizio nelle Guardie d'Onore, oltre l'esenzione dalla leva a colui, che lo presta, sia produttivo ancora di eguale esenzione a' fratelli nelle circostanze, e nelle proporzioni stabilite nel n. 21 lettera e dell'art. XXVII del decreto de' 19 marzo 1834.

Il Re ha trovato giusto di risolvere affermativamente, sulla considerazione 1. che un Guardia d'Onore deve riputarsi come un individuo in servizio, perchè effettivamente è obbligato ad un servizio civico militare; 2. Che è impegnato ad una spesa pel servizio medesimo.

4. Dubbio.

Se considerandosi il Guardia d'onore un militare in servizio debba la quota di un comune per leva sgravarsi di tante reclute per quanto Guardie d'Onore abbia fornito al Corpo.

S. M. ha risoluto negativamente non essendovi alcuna vera ragione, che giustifichi un tal diffalco. Tuttavia si è degnata determinare, che nel caso in cui un Guardia d'Onore abbia nel sorteggio di una leva un numero, che lo chiami a marciare, allora vada in escomputo della quota del comune al quale appartiene.

Nel Real Nome le partecipo queste Sovrane risoluzioni per l'uso di risulta.

Chi si offre di servire forzosamente per cinque anni tra le Guardie di onore è esente dalla leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 ottobre 1834.

Il Ministro della Guerra mi ha partecipato che S. M. in data dei 9 andante dietro aver concesso a taluno che marciar dovea come recluta della corrente leva, a fornire in di lui vece un cambio, l'abilitazione di servire forzosamente per cinque anni tra le guardie di onore, si è degnata estendere siffatta benefica disposizione per tutt' i casi simili.

Nuove facilitazioni per la sostituzione di numeri fra le reclute sorteggiate.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 ottobre 1834.

In riscontro del di lei rapporto degli 11 andante la prevengo per suo governo, che per effetto d' una disposizione da me presa d'accordo col mio Collega Ministro della Guerra, le sostituzioni per cambiamento di numero fra sorteggiati possono aver luogo non solo quando le reclute si trovino nel deposito di leva provinciale, ma anche quando esse siano state spedite al 1° deposito, o ai corpi di loro destinazione. E solo perchè tanto possa effettuirsi è necessario additare, che i sostituenti sieno stati ammessi in vece delle reclute, perchè si possa disporre il congedamento di queste ultime.

Nel Real Nome la prevengo di tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per l'adempimento nella parte che la riguarda.

Rescritto che determina le spese d' istallamento de' Consigli di leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 ottobre 1834.

La istallazione de' Consigli di leva dal Real decreto de' 19 marzo prossimo decorso restituiti alle Intendenze delle Provincie e la esecuzione del reclutamento de' corpi nazionali dell' armata da S. M. ordinato coll' ultima leva, han reso e rendono indispensabili le seguenti spese; — 1. pel trasporto di registri, e di tutti gl' incartamenti ed altro, dagli aboliti ai nuovi Consigli di ricezione; — 2. per le matricole, carta, e stampa pe' processi verbali, filiazioni, fogli di marcia, biglietti di entrata negli ospedali, ed altre carte all' uopo necessarie; — 3. per lo stabilimento de' locali addetti allo sessioni de' Consigli, e loro Archivi, e de' mobili corrispondenti; — 4. pe' pigioni de' locali ad uso de' depositi di leva in quelle provincie, cui occorre di prenderli in fitto — 5. per indennità ai professori sanitari, che debbono, ai termini dell' articolo 71 del citato decreto, esser chiamati alla controvisita delle reclute; — 6. per lo aumento delle spese di ufficio delle Intendenze, le quali debbono ora eseguire una estesa moltiplice nuova corrispondenza, i processi verbali delle deliberazioni de' Consigli di leva, i vari registri, stati,

ec. ec.; lavori tutti, che prima venivano adempiti da impiegati presso i militari Consigli soppressi. — Nella idea che tali spese dovessero gravitare almeno in gran parte sul ramo di guerra, io erami rivolto al Ministro di quel dipartimento, pregandolo con più miei uffizi ad emetterne le analoghe disposizioni. — Ma egli con replicati riscontri ha rammentato il principio, che essendosi i Consigli di ricezione resi all'intendenze, e perciò dipendenti dalla Real Segreteria di Stato degli Affari Interni debba questa provvedere a tutti gli esiti, che occorrono ne' capo-luoghi delle provincie sino all' ammissione de' requisiti nei rispettivi depositi di leva. Io quindi ho rassegnato al Re (N. S.) il bisogno de' mezzi, co' quali supplire a' sei enunciati articoli di spese, ed ho provocato i suoi ordini Sovrani per quelli da somministrarsi dal ramo di guerra, o per gli altri da rimanere a carico dell' amministrazione civile. S. M., nel Consiglio ordinario di Stato de' 27 del prossimo spirato mese, si è degnata risolvere, che soltanto gli esiti descritti negli art. 2. e 4. vadano a peso del ramo di guerra, e che agli altri si provvegga da' comuni, autorizzandomi ad ordinare un ratizzo sulle partite fissate negli stati discussi comunali per le spese di leva.

Nel Real Nome lo partecipo questa Sovrana determinazione per l' uso di risulta. Di essa ho fatto egual comunicazione al Ministero della Guerra e Marina per l' adempimento di sua parte. Intanto le avverto: — 1. che il cennato ratizzo sarà fatto dal Consiglio d' Intendenza, e limitato al puro bisogno; — 2. che si stabilirà sulla doppia base della popolazione, cui è sempre proporzionato il contingente di ogni leva, e dello stato finanziero di ciascun comune. Sarà preso in favorevole considerazione la distanza maggiore dal capo-luogo della Provincia: distanza che importa più spesa nella spedizione delle reclute al deposito.

Dei casi ne' quali i Presidenti de' Consigli di leva sono obbligati far rapporto ai Reali Ministeri degli Affari Interni, e della Guerra, per eccezioni riguardanti le reclute.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 novembre 1834.

Nell' applicazione dell'eccezione contenuta nel n.° 2.° dell' articolo XXVII del decreto organico del 19 marzo p. p. ad un caso particolare, surse presso un Consiglio di leva discrepanza di opinioni.

Il presidente inerendo all' articolo LXXV ne diresse rapporto a questo Ministero, ed a quello della Guerra.

Il Ministro di quel dipartimento scrivendomi sull'oggetto mi soggiunse:

» Dovendo credere che ai termini dell'articolo LXXV acconnato da essi Intendento, il medesimo abbia inoltrato egual rapporto a V. E. delle cui attribuzioni particolari sembra essere la cognizione dell' affare, sarei di avviso che l' E. V. nel risolvere il dubbio, che si propone, si compiaccia ancora di stabilire i casi pe' quali gl' Intendenti delle Provincie sono obbligati dal succennato articolo di fare rapporti simili a' due Ministri; altrimenti andranno questi soggetti ad una frequente e forse oziosa corrispondenza, su di che mi attendo l' onore dei suoi pregiati riscontri ».

Io risposi

» Ho l' onore di manifestare a V. E. che tali doppi rapporti dovreb-

bero farsi soltanto pe' casi particolari, riguardo ai quali cotesta Real Segreteria di Stato avesse interesse a prendervi parte, come sarebbe per la misura delle reclute, e per le indisposizioni fisiche delle quali potessero essere affette. Pare infatti che tale sia lo spirito del cennato articolo, il quale è immediato alle disposizioni di quelli antecedenti in cui si parla delle controvisite affidate alle cure del Consiglio di leva. È da osservarsi inoltre che le massime essenziali di eccezione ed esclusione, come l' E. V. ha avuta la bontà convenire preventivamente nella lodata sua Ministeriale, sono nelle attribuzioni di questo Ministero, del pari che le spiegazioni e dilucidazioni relative. Quindi potremmo di accordo disporre che in rari casi possa darsi luogo a doppi rapporti, e che quelli riguardanti i dubbi, che si rimettono alla superiore soluzione vengano diretti soltanto a questa Real Segreteria di Stato, la quale ove conoscesse d' esserv' interesse di cotesto dipartimento non mancherebbe di consultarlo, per risolvere di concerto, o portare l' affare allo Sovrane risoluzioni di S. M., se vi faccia d' uopo. Ove V. E. convenisse su tali divisamenti non dovrà che indicarmelo, perchè lo possa emettere dal mio canto le analoghe disposizioni per l' adempimento. »

Il lodato Ministro si compiacque darmi il seguente riscontro.

» Uniformandomi pienamente ai suoi saggi divisamenti circa la spiega che intende dare agl' Intendenti dello Provincie di quà dal Faro in riguardo ai casi, in cui come Presidenti de' rispettivi Consigli di leva sono obbligati di far doppio rapporto, cioè uno a questo Ministero, e l' altro a quello del carico di V. E., ho l' onore di manifestarglielo in riscontro del suo pregiato foglio del 27 del caduto agosto; soggiungendole, che credo sufficiente la sola circolare che l' E. V. si compiacerà diramare all' oggetto ».

Io le partecipo tutto ciò per intelligenza di cotesto Consiglio; ed ella quindi qual suo Presidente limiterà l' obbligo degli additati doppi rapporti ai casi di dubbi sulle misure e su' difetti fisici dello reclute; e per ogni altro oggetto di eccezione ed esclusione, non che di spieghe e dilucidazioni relative, dirigerassi soltanto a questo Real Ministero.

Metodo da serbarsi dalle reclute di leva, che intendono farsi rimpiazzare al servizio militare da cambi.

MINISTERO DELLA GUERRA, E MARINA.

Napoli 22 novembre 1834.

A' termini degli articoli 57, 58, e 59 del Real decreto del 19 marzo ultimo, ogni individuo soggetto alla leva può esentarsene mediante un cambio, da prendersi fra i soldati dell' esercito pervenuti al penultimo anno del loro servizio, dovendo impegnarsi di servire attivamente per otto anni, dopo terminato il proprio impegno.

Essendosi scoverta la frode, che per documentarsi da taluni di detti individui la seguita ammessione di tali cambi, per loro conto si son presentate, e fatte giungere ai rispettivi Consigli provinciali di leva delle filiazioni false, attestanti il nuovo impegno da cambi, contratto da soldati, che poi non si sono trovati esistenti, nè mai han fatto parte de' corpi indicati nelle filiazioni medesime, stimo opportuno, ond' evitarsi ulteriori frodi, che giusta i precedenti regolamenti del 25 luglio 1823, 22 ottobre 1828 per l' ammessione de' cambi, ogni recluta di leva chiamata a marciare, che in-

tenda dare il cambio, debba farne la dimanda a questo Ministero, colla indicazione del nome, del cognome, e del corpo cui appartiene il soldato che vuol rimpiazzarla. Tali dimande saranno rimesse ai rispettivi Ispettori, e pe' Corpi facoltativi al Direttore generale di essi, coll' autorizzazione di dar luogo alla sostituzione, quante volte nel soldato che si offre per cambio concorrano tutt' i requisiti richiesti da' regolamenti in vigore. Seguita poi la sostituzione, ess' Ispettori e Direttori generali faranno tenere la filiazione del detto soldato con l' annotazione del nuovo impegno contratto a questo medesimo Ministero, che avrà cura di farla giungere al rispettivo Consiglio di leva della Provincia, cui la recluta rimpiazzata appartiene, acciò ne prenda appuntazione ne' suoi registri, e disponga l'occorrente, onde la recluta stessa sia sciolta dall' obbligo di marciare personalmente al servizio militare.

Comunico tutto ciò a lei, Sig. Presidente, per l' esatto adempimento che ne risulta.

Si definisce a carico di chi debbono cedere le spese cagionate dalle reclute di leva per diversi oggetti.

MINISTERO DELLA GUERRA, E MARINA.

Napoli 11 aprile 1835.

Diversi Consigli di ricezione hanno fatto de' carichi al ramo della Guerra per rimborso di spese cagionate dalle reclute di leva, o perchè tenute in sperimento negli ospedali prima dell' ammessione, o perchè dopo di essa trattenute presso i depositi provinciali, a causa di malattie soppraggiunte, o per discussione de' reclami tendenti all' esenzione dal servizio militare.

Sebbene in vista di qualche particolare rapporto, pervenutomi su di ciò da alcuni di essi Consigli, avessi fatto osservare quanto era uopo al caso riferito, pure analógamente a tali osservazioni trovo opportuno di far conoscere ai medesimi, in massima, quanto segue:

1° Le spese cagionate dalle reclute di leva, sia per esperimento di dubbia malattia, sia per esame di dedotte eccezioni prima della definitiva ammessione al servizio militare, non debbono esser a carico della Guerra.

2° Ammesse le reclute da' competenti Consigli di ricezione, e passate ai rispettivi depositi, debbono subito, quando non vi fossero particolari ordini Ministeriali in contrario, essere spedite al deposito generale in Napoli, od a quel tal corpo, che da questo Ministero venisse specialmente indicato.

3° Prolungatasi la permanenza delle reclute, già ammesse nei rispettivi depositi, ove le medesime, in tale intervallo di tempo d' inutile trattenenza si ammalassero, le spese di sussistenza, e di ospedalità dovranno essere a carico di chi non ha avuto cura di spedirle subito dopo l'ammissione alla loro destinazione, e molto più se in esito delle sofferte malattie risultassero inutili al servizio militare.

4° Ove si credesse indispensabile la presenza della recluta nell' esame di qualche reclamo per esenzione, prodotta subito l' ammissione, il competente Consiglio di leva, mentre si occuperà sollecitamente di tale esame, ne farà rapporto a questo Ministero, perchè venisse autorizzata la trattenenza della recluta presso il deposito fino alla difinitiva deliberazione, altrimenti la spesa sarà a carico del Consiglio.

5° Se qualche recluta dopo la sua ammissione chiedesse al Consiglio l' autorizzazione di farsi sostituire da un fratello germano o consanguineo, o da altra recluta per cambiamento di numero di sorteggio, giusta gli articoli 63, e 64 del Real decreto de' 19 marzo 1834, allora la spesa della sussistenza di essa recluta presso il deposito, fino alla risoluzione definitiva dell' affare, dovrà essere a carico della recluta stessa.

Le comunico tutto ciò, Sig. Presidente, per l' adempimento che ne risulta da parte di cotesto Consiglio di leva.

Chiamato a rimisura un requisito, se mostrasi contumace, potrà essere dichiarato refrattario.

MINISTERO DEGI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 giugno 1835.

Essendo stato promosso il dubbio, se un requisito chiamato a rimisura a reclamo di un interessato, a' termini dell' articolo 48 del Real decreto dei 19 marzo 1834 si renda contumace, possa, o pur no essere dichiarato refrattario, S. M. da cui nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 andante ne ho provocato la risoluzione, si è degnata decidere per l' affermativa.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l' uso di risulta, avvertendola che nell' applicarsi la medesima ai casi che sopravverranno, si baderà all' osservanza dell' articolo LXIX del Real decreto dei 19 marzo 1834.

I Percettori delle contribuzioni dirette sono esenti dalla leva militare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 giugno 1835.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 andante ho rassegnato al Re N. S. il dubbio promosso da taluno dei suoi colleghi, se cioè i Percettori delle contribuzioni dirette, che dalla prima loro istituzione, vennero esentati dalla coscrizione militare, goder potevano egual beneficio, dietro il nuovo decreto organico sul reclutamento de' 19 marzo 1834.

Ho fatto nel tempo stesso presente a S. M., che il Ministro delle Finanze da me in proposito consultato avea espresso il parere, che avendosi riguardo alla natura dell'enunciata carica, ch'è di nomina Regia, alle obbligazioni della medesima, ed alla risponsabilità che seco porta, sarebbesi dovuto concedere a quegl' impiegati finanzieri il favore d' essere esclusi dal servizio militare, comunque essi non abbiano soldo passibile della ritenuta del 2 e mezzo per cento, e la M. S. si è degnata disporre che essi continuino a godere della stessa esenzione.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento di risulta.

Non sono tenuti i comuni a rimpiazzare i requisiti alla leva se siano stati già ammessi, e posteriormente morissero o si congedassero, perchè inabili al servizio militare prima di avere destinazione di corpo nell' armata.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 luglio 1855.

Durante la sospensione dell'invio al deposito generale di leva de'requisiti di taglia non vantaggiosa, si sono verificati in alcune Provincie i seguenti casi:

1. Talune tra le reclute ammesse al servizio militare, e per tal ragione rinviate nel seno delle proprie famiglie han cessato di vivere.

2. Altre sono divenute inutili al mestiero delle armi per difetti fisici.

Quindi da qualche di lei collega sono stati promossi i dubbi se così nel-l'uno che nell'altro caso erano, o no tenuti i comuni a spedire allo esercito altri requisiti di rimpiazzo.

Io trovai giusto di decidermi per la negativa, e perchè ciò fosse risoluto d'accordo col Ministro della Guerra, e Marina, gliene diressi miei uffizi, facendogli sul primo caso osservare, che essendo la morte d'un requisito un'evento del tutto naturale, che potea benanche verificarsi, ove egli fusse stato in tempo proprio spedito alle Reali bandiere, non dovea un'altro individuo esser chiamato ad adempire un obbligo, che non avrebbe avuto se la sospensione dell'invio all'armata delle reclute di leva non fosse stata superiormente disposta.

In quanto poi al secondo caso, nel fare scorgere al Ministro medesimo, che lo stesso principio or riportato regolar ne dovea la risoluzione, gli soggiunsi, che tanto più era ciò giusto, in quanto che determinato una volta il destino de'sorteggiati, conveniva rispettare le obbligazioni ed i vincoli, che dessi poteano aver contratti sotto la garantia della legge, e dopo d'esser seguita compiutamente, e ne' modi dalla legge stessa prescritti l'ammissione al servizio militare degl'individui, che compir debbono le quote assegnate ai comuni.

Il lodato mio Collega, nel manifestarmi in riscontro di divider meco pienamente siffatti divisamenti, fa solo sul secondo caso riflettere, d'esser indispensabile che la fisica inidoneità indicata come sopraggiunta ad un requisito (per l'additata cagione di sospensione rinviato dopo l'ammissione ne'suoi focolari) fosse confermata da una controvisita presso il Consiglio di ricezione, eseguita da' professori sanitari; che con attestati di questi fosse con analogo rapporto del Presidente di quel Collegio inviato al Ministero della Guerra, per indicare la natura della malattia, e finalmente che si facesse giudicare dal militar Consiglio centrale sanitario, se dessa era o no preesistente all'ammissione alla milizia della recluta che ne sia affetta.

Io ho trovato opportuni tali provvedimenti, come tendenti ad evitare il pericolo, che l'arbitraria indicazione di mali o non esistenti, o curabili non dasse luogo nei comuni ad indebite esclusioni di requisiti ammessi; ma non ancora spediti ai corpi.

Le fo di tutto ciò comunicazione perchè si attenga alle norme, che ne risultano, ove nella Provincia di suo carico si fosse verificato alcuno tra gli espressi casi, durante la già cessata sospensione dell'invio in Napoli delle reclute di non molta vantaggiosa statura.

La emancipazione per essere produttiva di esenzione dal far parte della leva deve aver avuto luogo ne' modi legali.

INTENDENZA DI PRINCIPATO ULTRA (1).

Avellino 8 luglio 1835.

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, cui è stato rassegnato il dubbio sulla emancipazione de' figli di famiglia, per le condizioni che debba includere per essere dichiarata valida a segno di produrre l' esenzione dalle leve militari, si è compiaciuta manifestare, che l' emancipazione non debba essere tacita, ma sibbene risultare dagli atti formali, giusta le prescrizioni della legge per considerarsi valida. Ha soggiunta anzi la lodata E. S. che anche in forza dell' ultimo Real Decreto organico sul reclutamento, l'emancipazione che può invocarsi ond'essere esente dal marciare, dev'esser quella ottenuta ne'modi, e nelle forme prescritte dagli articoli 400 e 401 delle leggi civili.

Si può far uso de' piantoni contro i requisiti alla leva renitenti a presentarsi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 luglio 1835.

Di riscontró al di lei rapporto de' 20 del p. p. mese, col quale ha chiesto conoscere, se per ottenersi la presentazione de' requisiti che si rendono inobbedienti alla chiamata, possa ricorrersi alle coazioni de' piantoni al di loro domicilio; le manifesto che la Sovrana determinazione emanata prima del nuovo decreto organico sul reclutamento, e per effetto della quale si può nel caso in parola far uso di tal mezzo di rigore, vige tuttavia.

Non è concessa l' esenzione dalla leva ad un fratello consanguineo di germani viventi procreati in seconde nozze, il quale venga chiamato a marciare, comunque egli abbia vissuto, e viva fuori del tetto paterno per economia di famiglia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 luglio 1835.

La Consulta de' Reali dominî di quà del Faro Sovranamente incaricata, come l' è noto, di discutere il dubbio da lei promosso col rapporto de' 13 agosto 1834 relativo ai due fratelli, un tra quali sacerdote, andato ad abitare in unione d' un zio anche prete, dietro che il genitore passò a seconde nozze, considerando;

1. Che quando il Re N. S. ha preso in considerazione per l' esenzione dalla leva l' unicità, l'esser sostegno di famiglia, il sacerdozio, il lustro delle

(1) La presente determinazione ministeriale fu partecipata all' Intendente di Avellino, che ne fece circolare nel giornale.

scienze e delle arti liberali, lo stato conjugale, l'emancipazione legale, molto ha fatto, nè poteva far dippiù, senza troppo aggravare la sorte de' rimanenti Reali sudditi.

2. Che il caso misterioso in quistione, che si vorrebbe caratterizzare per emancipazione, o per sostegno di famiglia, non presenta in persona del requisito l'applicabilità di veruna di queste due qualità, poichè l'emancipazione debb'essere a' termini del prefato Real Decreto esplicita e legale, ed un giovane, che coabita con un zio e con un fratello entrambi preti, non può dirsi sostegno di famiglia.

3. Che se nel 1828 quel giovane fosse stato messo in educazione in un Collegio invece della casa dello zio prete, ed avesse dovuto uscire del Collegio stesso, o se il zio prete fosse morto, certamente avrebbe dovuto il padre accoglierlo nel suo tetto.

4. Che il fare un nuovo motivo di esenzione pel caso proposto sarebbe una ferita alle massime con tanta equità prestabilite per regolare la leva a prò d'un solo, ed a pregiudizio di molti, che forse non avrebbe quegli stessi mezzi da farsi sostituire da un cambio che il requisito possiede.

5. Che fatta una volta siffatta lacuna alla legge del reclutamento, si darebbe campo ad ogni padre di profittarne, architettando sedicenti emancipazioni e suddivisioni di famiglia, dando luogo ad un'ingarbuglio di disposizioni per prevedere i diversi casi di eccezione, e precauzionarsi verso quelli possibili di frode.

6. Che il requisito medesimo non essendo legalmente emancipato, nè capo, nè sostegno di famiglia, è di fatto e di dritto, ancorchè fuori del tetto paterno, numerabile per la leva una ai suoi fratelli consanguinei, e quindi a buon dritto debba far parte del bussolo.

Fu d' avviso unanime.

Che non vi sia luogo ad innovare i dettami del Real Decreto de' 19 marzo 1834 per lo reclutamento del Real Esercito circa il preteso caso di esenzione da lei esposto, e che l'art. XXVII del medesimo non esenti i fratelli consanguinei di altri fratelli viventi procreati in seconde nozze dall'obbligo di marciare, qualora esca dal bussolo, quantunque egli abbia vissuto e viva fuori del tetto paterno per economia di famiglia.

S. M. a cui nel Consiglio ordinario di Stato de' 22 del p. mese ho rassegnato un tale avviso, si è degnata d'approvarlo per norma generale, come rileverà dal circolare Real Rescritto di questa data.

Ed io anche nel Real Nome le do comunicazione delle considerazioni, che ha avuto nell'emetterlo il lodato Consesso per sua opportuna e piena intelligenza.

I fratelli consanguinei non hanno lo stesso dritto che i fratelli germani per la esenzione dalla leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 luglio 1835.

S. M. sul parere della Consulta de' Reali domini di quà del Faro si è degnata dichiarare nel Consiglio ordinario di Stato de' 22 del prossimo passato mese, che dall'articolo XXVII n. 2° del Real Decreto sul reclutamento

de' 19 marzo 1834, non è concessa l' esenziono dalla leva ad un fratello consanguineo di germani viventi procreati in secondo nozze, il quale venga chiamato a marciare, comunque egli abbia vissuto e viva fuori del tetto paterno per economia di famiglia.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risultamento.

I projetti ammogliati due anni prima de' Reali ordini per la leva ne sono esclusi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 luglio 1835.

S. M. sul parere della Consulta de' Reali domini di quà del Faro si è degnata dichiarare nel Consiglio ordinario di Stato de' 22 del p. p. mese che i proietti ammogliati due anni prima do' Reali ordini per la leva debbano esserne esenti in applicazione dell' art. XXVII, num. 2. del Real Decreto de' 19 marzo 1834.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risulta.

Ne' luoghi di provincia si possono dichiarare ignoti gl' individui soggetti alla leva, che non si rinvengono.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 luglio 1835.

Col di lei rapporto degli 11 andante nel rilevare, che inutile è riuscita ogni cura pel rinvenimento di taluni requisiti della leva del 1834; ha promosso il dubbio, se costoro possono esser dichiarati ignoti.

Sebbene finora la sola capitale contava ignoti, ed il caso da lei riportato è il primo esempio di altri comuni cho no annoverino; io trovo che sia regolare di aver tali le famiglie ch' effettivamente non si sono rinvenute in cotesta Provincia.

Glielo partecipo per suo governo.

Se un requisito alla leva dopo l' ammissione fosse rinviato alla propria casa provvisoriamente, e si trovi legalmente impedito per giudizio che deve subire, allorchè vien richiamato, il comune non è in obbligo di rimpiazzarlo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 agosto 1835.

Nella Provincia di Terra di Lavoro si è avverato il seguente caso:

Un requisito ammesso alla milizia da quel Consiglio di ricezione, o rinviato in famiglia per essere pronto ad ogni chiamata, venne in tale intervallo di tempo ristretto in carcere per controbando di tabacco.

L' Intendente nel darmi di ciò contezza, promosse il dubbio, se si dovesse attendere la decisione, che in quanto a quella recluta era per prendere la Gran Corte Criminale, o pure farla rimpiazzare dal requisito di numero successivo di sorteggio.

Or per le medesime considerazioni espresse nella circolare de' 20 giugno ultimo, e sulle quali è rimasto con essa deciso, che tanto le reclute che abbiano cessato di vivere, quanto quelle che sieno divenute inutili al mestiere delle armi, le une, e le altre dopo l'ammissione, e durante la sospensione della marcia, non debbano dai rispettivi comuni essere rimpiazzate; ho d'accordo col Ministro della Guerra trovato giusto di risolvere altrettanto nel novello caso esposto colla presente.

Ne la prevengo per di lei intelligenza, e regolamento.

Si reputa come congedato per compiuto impegno un'individuo, che abbia servito nella milizia pochi mesi, e ne sia stato licenziato perchè reso inutile.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 agosto 1835.

Riscontrando il di lei rapporto degli 11 andante, col quale, per effetto delle deduzioni del requisito Lucchini di costà, ha promosso il dubbio, se il congedo accordato a chi siasi reso inutile alla milizia valga ad esimere gli altri fratelli; le manifesto per suo governo, che vige tuttavia il Real rescritto de' 17 febbrajo 1830, e che in conseguenza il detto individuo a ragione sostiene di doversi ritenere per compiuto il servizio per pochi mesi prestato all' armata da un di lui fratello per l'espressa causa congedato.

Non è esente dalla leva un requisito che abbia al servizio militare uno o più fratelli come cambii.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 settembre 1835.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 andante si è degnata dichiarare, che non possa in applicazione del disposto col num. 21 §. h dell'art. XXVII del Real Decreto de' 19 marzo 1834 andar per dritto esente dalla milizia un requisito, il quale avesse al servizio militare uno o più fratelli non già come volontari, o reclute di leva, ma bensì come cambii.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza e governo.

La somministrazione del lume, fuoco, e letti alle reclute ammesse alla milizia, durante la loro permanenza nei depositi di leva, è a carico del ramo di Guerra.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 ottobre 1835.

Essendomi occorso di chiedere al Ministro della Guerra da chi dovesse effettuirsi la somministrazione del lume e del fuoco, che necessita alle reclute ammesse alla milizia durante la loro permanenza ne' depositi di leva; egli mi ha manifestato; che tali combustibili, del pari che i letti, debbono fornirsi per conto del ramo di Guerra dall' appaltatore generale del casermaggio militare, come si pratica pe' corpi di guardia destinati alla custodia dei requisiti medesimi.

Sulle indennità dovute a' professori sanitari per la visita de' requisiti di leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1° giugno 1836.

Perchè le indennità dovute a' professori sanitari, adoperati presso i Consigli di ricezione alla visita de' requisiti di leva, sieno stabilite come conviene, giusta il prescritto dall' art. 29 del Real Decreto sul reclutamento de' 28 febbrajo 1823, le dichiaro colla presente, che conviene dare a' professori medesimi per ciascun recluta esaminata grana dieci, divisibili metà per cadauno.

Li figli nati da matrimonio non produttivo di effetti civili non possono goder, a termini dell' art. 27 del Decreto de' 19 marzo 1834, l' eccezione di unicità relativa.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli li 27 agosto 1836.

Surto il dubbio, se il matrimonio così detto di coscienza valutar si possa a pro di un requisito di leva come quello sotto le forme civili contratto, per fargli godere, a' termini dell' articolo 27 del decreto de' 19 marzo 1834, l'eccezione di unicità relativa, la Consulta de' Reali domini di qua del Faro, d' ordine Sovrano incaricata di discutere siffatta quistione, si avvisò negativamente sulla considerazione di essere il matrimonio, secondo i principî dell' attuale legislazione, ligato in modo solenne e rigoroso agli atti dello stato civile; di essere indispensabile che un matrimonio sia corredato delle guarentigie dalla legge stabilite per lo stato civile e pe' pubblici registri; di non trovarsi queste condizioni nel matrimonio di coscienza, la di cui celebrazione è puramente sacramentale; e di essere l'esenzione dalle leve militari uno degli effetti più importanti di un matrimonio regolarmente contratto. Nel rendere noto a S. M. siffatto avviso, ho in conformità della ra-

gionevolezza del medesimo rassegnato a S. M. le seguenti considerazioni; — che, siccome il matrimonio dà dritto, ne' casi contemplati nel citato decreto, all'esenzione dal servizio militare per la emancipazione legale che ne risulta, e la quale emana da un diritto civile; così quel vantaggio non può essere l'effetto di un matrimonio di coscienza, dal quale non emergono questi diritti; che evidente e specchiato esser dovendo il motivo in virtù del quale si chiama un individuo a marciare in vece di un altro eccezionato, l'aver dato effetto, sia per spontaneo proponimento, sia per altrui insinuazione ad un matrimonio per dovere di coscienza, non presenta la apparente ragione ond'emerga indubitata l'obbligazione de' terzi, il rispetto de' diritti de' quali è tanto raccomandato dalla legge sul reclutamento; — che siccome a senso di questa legge sono tenuti i figli legittimi ad un adempimento diverso da quello al quale sono chiamati coloro che tali non sono, seguendosi pe' primi la proporzione del loro numero, ed andando gli altri soggetti agli obblighi della milizia como individui del tutto distinti, comunque naturalmente fratelli; così non conveniva alterare siffatta norma: e che in fine, considerata la quistione politicamente, dovendosi favorire le legittime unioni coniugali, sarebbe stato parimenti sconvenevole assimilare gli effetti delle medesime a quelli che risultano da' matrimonî non contratti in piena regola. S. M., ritenendo le considerazioni della Consulta Generale, e le mie consentanee osservazioni, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato del 25 del p. p. mese approvare l'enunciato avviso della medesima.

Nel R. N. ec.

Sull' anno di risponsabilità cui è tenuta una recluta che si fa sostituire da un cambio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 settembre 1836.

Il Ministro della Guerra elevò i seguenti dubbî:

1° Se l'anno di risponsabilità, a cui, a' termini dell' articolo LXII del Real Decreto sulla leva de' 19 marzo 1834 è tenuta una recluta, che si fa sostituire nell' armata da un cambio soldato, debba intendersi cominciare dal dì dell' approvazione dell' Ispettore, o pure dal dì in cui il soldato, terminato l'impegno per proprio conto, comincia il servizio militare come sostituento del requisito;

2° Se ad un soldato cambio debba rilasciarsi la somma per di lui conto depositata nella cassa del corpo, qualora durante l'anno di responsabilità della recluta meritasse il congedamento per inutilità al mestiere delle armi qual'incorregibile;

La Consulta de' Reali dominî di quà dal Faro di Sovrano ordine incaricata di discutere i dubbî medesimi, o di emettere su di essi il suo avviso, considerò in quanto al primo, che il cambio soldato contrae l'obbligazione di servire attivamente otto anni continui, dopo i cinque, ai quali è tenuto per proprio conto; e che non in quest' ultimo periodo, ma nell' altro dove andar compreso l'anno di responsabilità, a cui va soggetta una recluta che se ne fa sostituire.

E quindi fu di parere, che tal' anno debba aver principio dal dì, in cui

esso soldato cambio incomincia il servizio militare come sostituente del requisito.

In quanto poi al secondo dubbio lo stesso consesso, considerando che il soldato cambio nell' anzidetto termine d' un anno può divenire inutile al mestiere delle armi per propria colpa, o per infortunio, opinò, che nel primo caso, come in quello del di lui congedo quale incorregibile, il premio non gli è dovuto, e che nell' altro v' abbia dritto;

S. M., a cui nell' ordinario Consiglio di Stato de' 22 p. s. mese ho rassegnato siffatto avviso della Consulta Generale, si è degnata approvarlo.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento. Ella poi avrà cura d' istruirne i suoi amministrati.

Le famiglie le quali in proporzione de' loro figli hanno fornito uno o due di essi al servizio militare, anteriormente al 1823, godono gli stessi benefici accordati alle reclute delle leve posteriori.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 settembre 1836.

Con circolare Real Rescritto de' 17 febbrajo 1830 rimase fra l' altro risoluto, che la disposizione mercè la quale fu dichiarata la parziale o totale dissobligazione di fornir più individui alla milizia a favore delle famiglie adempienti, nella proporzione del numero de' loro figli reclutabili, non riguardasse quelle, che si trovavano di averne dati all' armata per effetto delle leve precedenti al decreto organico del 28 febbrajo 1823. La stretta applicazione di tal risoluzione dura rendea però la condizione di quelle famiglie, i di cui figli personalmente, o per mezzo de' cambî avessero militato per esecuzione di ordini emanati dall' Augusto Avo del Re, N. S., di sempre gloriosa rimembranza, o dietro il di lui felice ritorno nel suo Regno; sopratutto, quando il loro servizio fusse stato ulteriore all' epoca del 28 febbrajo 1823.

Due casi in effetti dell' una specie o dell' altra aveano richiamata la mia considerazione, viemaggiormente il secondo di essi, concernente un requisito dell' ultima leva, la di cui esenzione venne impugnata, ad onta che il di lui fratello comunque fosse appartenuto ad una leva anteriore al 1823, e fosse stato rinviato in famiglia in conseguenza degli ordini generali del 1821, pure obbedendo alla chiamata fattagli nel 1822 si portò alle Reali bandiere, dalle quali venne congedato nel 1826, dopo un compiuto sessennio di militar servizio. Ed ancor più peso faccami il riflettere, che se il requisito, il quale trovavasi in tal circostanza, fosse stato chiamato a marciare in una leva eseguita dal 1823 al 1826, l' aver allora in servizio un fratello lo avrebbe fatto senz' altro escludere dalla quota, per effetto dell' articolo X § 13 delle istruzioni de' 14 marzo 1823.

Conscio; che S. M. nell' innata sua clemenza ha sommamente a cuore di non aggravare soverchiamente i suoi amatissimi sudditi, e di far godere eguali benefici a coloro, che tra essi hanno adempiuto all' indispensabile dovere di prestarsi per la difesa del legittimo Trono, e dello Stato, io mi determinai di provocare dalla sua Sovrana sapienza gli opportuni provvedimenti.

Ho quindi in effetti nel Consiglio ordinario di Stato de' 31 dell' or caduto mese supplicata la M. S. di benignarsi risolvere, che le famiglie le quali in proporzione de' loro figli abbiano fornito al servizio militare uno o due di essi dal ritorno nel Regno del suo Augusto Avo, e giusta la proporzione legale, quantanche fussero stati chiamati nelle leve anteriori al 1823, godessero gli stessi beneficî accordati alle reclute delle leve posteriori. E S. M. si è degnata uniformarsi a tal mia proposizione.

Nel Real Nome le partecipe questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta, avvertendola che tutte le altre determinazioni comprese nel citato Real Rescritto de' 17 febbraio 1830 rimangono nel loro pieno vigore.

Pe' figli di un funzionario pubblico bussolati per la leva in diversi comuni si deve tener conto delle cartelle relative ai più giovani.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 febbrajo 1837.

Essendosi avverato in occasione dell' ultima leva, che di quattro figli d' un funzionario pubblico ne furono due bussolati nel comune d' una Provincia, e gli altri in due comuni di altre tante Provincie; surse dubbio sul come potesse avere esecuzione il prescritto nell'art. XVIII del Real Decreto de' 19 marzo 1834 attesa la diversità dei luoghi, ai quali per ragion di nascita erano appartenuti i 4 figli su indicati.

Fu allora d' ordine Sovrano incaricata la Consulta della discussione di tal dubbio.

Ed essa mettendo in armonia quel ch' è disposto nel citato articolo XVIII con i principî emergenti dall'articolo XVII n.° 21, e con quanto viene stabilito dall' articolo XLV, fu di avviso:

Che nel caso in quistione non si tenesse conto che delle sole cartelle relative ai due figli più giovani.

S. M., a cui nel Consiglio ordinario di Stato de' 19 novembre ultimo ebbi l' onore di rassegnare l' additato parere della Consulta, si degnò di approvare, che ne seguisse l' applicazione così nell' enunciato caso particolare come per principio generale.

Ed io nel Real Nome lo partecipo siffatta Sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento di risulta; ed affinchè nella esecuzione di essa non s' incontri difficoltà lo fo le seguenti avvertenze: 1° Se la famiglia sarà di due individui bussolati in due comuni diversi, apparterrà tutta al comune di nascita del figlio più giovane; 2° Se saranno tre i figli bussolati in due o tre comuni diversi, varrà la stessa regola; 3° Se poi la famiglia avrà oltre tre figli noverabili per la leva, e questi sorteggiati in diversi luoghi, si terrà conto delle sole cartelle relative ai due più giovani, ai cui comuni di nascita s' intenderà soltanto appartenere la famiglia. E verificandosi che il più giovane non possa marciare, quello che gli è immediatamente maggiore lo sostituirà, e costui sarà rimpiazzato dal più giovane degli altri fratelli nati altrove.

Le reclute mutilate per fatto proprio sono destinate a servire nella compagnia ausiliaria stanziata in Capri.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 maggio 1837.

Un' abominevole depravazione in pochi comuni del Regno ha fatto verificare, che le reclute per esimersi dal marciare si rendono per fatto proprio inutili al mestiere delle armi.

Questo eccesso, alla di cui repressione eransi conosciute insufficienti le prescrizioni del Real decreto de' 9 settembre 1823, questo eccesso che offendeva nel tempo stesso i doveri della propria conservazione, i dritti che hanno il Trono e lo Stato alla difesa; e quelli de' terzi; tutto ciò non potea non richiamare l'attenzione del Re N. S.

Ed in effetti conscia la M. S. nell'alta sua sapienza, che le più efficaci pene sono quelle, che escludono le passioni motrici de' delitti, si è degnata di risolvere in data del 13 andante, che le reclute per fatto proprio mutilate sieno ciò non pertanto obbligate a marciare, e destinate a servire nella compagnia ausiliaria stanziata in Capri.

Mi affretto a manifestarle tali Sovrani voleri, per sua intelligenza e governo.

Decreto con cui si prescrive che le penali comminate col decreto de' 9 settembre 1823, e Real Rescritto de' 15 maggio 1837 contro le reclute che volontariamente si mutilano sono applicabili cumulativamente.

Napoli 13 giugno 1837.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduto il Decreto de' 9 settembre 1823 così concepito.

» Ogni individuo soggetto alla leva, che prima o dopo il sorteggio per fatto proprio siasi reso inabile a servire per mezzo di mutilazione, o coll' applicazione de' caustici, o facendosi strappare i denti, o procurandosi delle infermità, o in qualunque altro modo, sarà punito col *minimum* del terzo grado di prigionia correzionale ».

Veduto il Real Rescritto de' 13 di maggio ultimo, che nel bisogno di maggiore efficacia nella misura preventiva di tal reato, dispone che le reclute di leva tutto ciò divenute per fatto proprio inutili al servizio militare, siano obbligate a marciare con dover essere destinate a servire nella compagnia ausiliaria nell' Isola di Capri;

A far cessare il dubbio incontrato nell' applicazione dell' esposte determinazioni;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Nei casi preveduti dall' enunciato Decreto e Real Rescritto avranno cumulativamente luogo le disposizioni in essi contenute.

Art. 2. I nostri Ministri Segretari di Stato di Grazia e di Giustizia, e degli Affari Interni, ed il Direttore del Ministero e Segretario di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

I refrattari che rimpiazzano reclute congedate per servizio finito, debbono andare in isconto nelle quote delle leve posteriori de' comuni cui appartengono.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 giugno 1837.

Avveniva che seguendo l'invio d'un refrattario allorchè colui cho lo aveva rimpiazzato ne fosse stato congedato per servizio finito, il comune forniva un' individuo di più di quelli componenti la sua quota.

Ed altrettanto aveva luogo anche quando, trovandosi nel giungere un refrattario alle Reali bandiere tuttavia servendo quegli che marciato era in di lui vece; questi preferendo al dritto del congedo il vantaggio della disobbedienza totale e parziale della sua famiglia rimanesso a compiere volontariamente il suo servizio. Nell' interesse quindi do' comuni, e dopo essermi messo d'accordo col Real Ministero della Guerra, ho stimato di far considerare a S. M. che l'inalterabilità della quota di leva da un lato, e l'equilibrio tra le obbligazioni de' comuni, ed i diritti dell' armata da un' altro rendevano giusto di dichiararsi Sovranamente; che gl' individui pe' casi di sopra previsti al di là di quelli componenti i contingenti a'comuni assegnati, cedessero nella leva successiva in isconto delle reclute a somministrarsi da' medesimi.

Essendosi S. M. degnata di emettere una tal dichiarazione nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 andante; io nel Real Nome gliela partecipo pel corrispondente adempimento di risulta.

In pendenza della discussione de' reclami, che si producono dagli esteri non naturalizzati, soggetti alla leva, è sospesa la di loro marcia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 luglio 1837.

Nella corrente leva taluni, che vantavano la qualità di esteri non naturalizzati, mi han fatto giungere i loro reclami, per essere stati compresi no' sorteggi.

Fermo il Ministero di mio carico nella conservazione de' principi sanciti dalla sapienza del Re N. S. col Real decreto organico sul reclutamento, ha stimato di non potersi menomamente alterare la prescrizione dell' articolo XXXII, in virtù della quale gl' individui comunque eccezionabili van compresi ne' bussoli delle leve, dapoichè ha considerato che essa, evitando, che chicchessia si sottragga alla possibilità di prestarsi all' adempimento del sacro dovero della difesa del Trono o dello Stato, garentisce ampiamento i diritti de' terzi, preclude l'adito allo indebite esclusioni, obbliga ad approfondire le eccezioni, che da chi dee sorteggiarsi si producono, e induce nel loro animo quella convinzione di esser o di non essere giustamente obbligati a servire, al cui felice accordo colla devozione di sudditi verso S. M. è dovuta quella alacrità, colla quale adempiono essi i doveri della milizia.

Ha però riflettuto il Ministero medesimo, che siccome i reclami per l'esecuzione della leva sono semplicemente devolutivi, e mai sospendono l'invio all' armata delle reclute, così per gli esteri era indispensabile una

eccezione a questa regola generale, giacchè facendoli marciare pendente la disamina de' loro reclami, e trovandosi questi sussistenti, si sarebbe contravvenuto ai trattati esistenti tra il Real Governo di S. M. e quelli delle straniere potenze.

A conciliare quindi gli additati estremi, ho pregato S. M. di risolvere, che senza alterarsi le disposizioni contenute nel citato articolo XXXII, quando vi sieno reclami per l'eccezione di estero non naturalizzato compreso nel sorteggio, si discutano prontamente, e si sospenda la marcia dell'individuo.

Essendosi la M. S. degnata di uniformarsi a tal mia proposizione nell' ordinario Consiglio di Stato de' 3 andante, io nel Real Nome partecipo questa Sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento di risulta.

Soluzione di quesito, concernente i seminaristi che non si sono trovati ne' seminarî nell' essere chiamati a marciare come reclute di leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 luglio 1837.

Nell' esecuzione dell' attuale leva si è fatto il quesito, se i seminaristi, i quali per chiusura de'seminarî avvenuta o per riedificarne i locali, o per morte de' Vescovi, o per misure sanitarie adottate pel pericolo del cholera morbo, non si son trovati in tali stabilimenti nell'essere chiamati a marciare, dovessero o pur no esserne esentati.

Or io al riguardo ho stimato conveniente di rassegnare al Re N. S. che siccome le misure sanitarie son sempre provvisorie, così potevasi clementemente incaricare soltanto di que' seminaristi, i quali non avessero potuto per tal causa rimaner ne' seminarî, ingiungendo loro però di rientrarvi non appena saranno riaperti.

E che non sembrava giusto di accordare una simile considerazione a coloro, i quali si scusassero di non essere ne'seminarî, perchè si trovano chiusi onde rifabbricarne i locali, o per morte de' Vescovi delle rispettive diocesi, poichè ho fatto riflettere a S. M. che simili eccezioni potrebbero facilmente essere addotte da molti per intrigo e per esimersi dalla leva; e che d' altronde potrebbesi rispondere a siffatte scuse di costoro, che se vi sono de'seminarî chiusi per causa di fabbrica o per morte dei Vescovi, essi avrebbero ben potuto portarsi ne' seminarî di altre diocesi per istruirsi.

Essendosi degnata S. M. di uniformarsi a tali mie proposizioni, nell'ordinario Consiglio di Stato de' 17 andante, io nel Real Nome le partecipo queste Sovrane risoluzioni, perchè cotesto Consiglio di ricezione le tenga per norma nelle occorrenze.

Le reclute mutilate per fatto proprio, dopo espiata la pena, debbono essere spedite alla compagnia ausiliaria in Capri, e debbono andare in disconto delle quote dei Comuni cui appartengono.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 agosto 1837.

L'emanazione della Sovrana risoluzione in virtù della quale le reclute che si rendono per fatto proprio inutili alla milizia, sono destinate a servire nella compagnia ausiliaria stabilita in Capri, ha dato luogo a' due seguenti dubbi:

1. Se coloro che siano stati condannati, per essersi mutilati ond' esimersi dal servizio militare, debbano essere inviati in detta compagnia, quando nelle leve riportino un numero che li obblighi a marciare;

2. Se le reclute che sono spedite alla compagnia medesima debbano far parte de' contingenti dovuti da' comuni.

Avendo io rassegnato tali quistioni al Re N. S., S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 andante si è degnata risolvere, che il requisito, il quale si trovi condannato pel delitto della mutilazione, se sia chiamato a marciare dalla presente o successiva leva, debba dopo espiata la pena essere inviato a servire nella compagnia ausiliaria, ed andare in disconto della quota dovuta dal Comune al quale appartiene.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perch' ella e il Consiglio di ricezione ne curino l'esatto adempimento.

È permesso nella leva il cambiamento di numero con un' individuo unico assoluto. Deve però questo continuare a far parte degli allistamenti, ancorchè trapassatse, per l'obbligo che incumbe al rimpiazzato di marciare per lui nel caso che fosse chiamato dalla sorte.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 settembre 1837.

Trovavasi elevato il dubbio, se un' individuo unico assoluto potesse ai termini dell' artic. 64 del Real Decreto sulla leva do' 19 marzo 1834 sostituire un recluta per cangiamento di numero di sorteggio. E questa Real Segreteria di Stato d'accordo con quella della Guerra e Marina ne avea data la risoluzione per l'affermativa, sulla considerazione, ch' essendo libero a ciascuno d' imprendere qualsiasi carriera, e di rinunciare a' vantaggi a di lui pro stabiliti, negar non si potesse ad un' unico assoluto la facoltà di sostituire un recluta; e che fosse d' altronde ben util cosa il permetterlo per favorire il nobile impulso di coloro, che assumendo spontaneamente i doveri della milizia alacremente li adempiono.

Siccome però il citato articolo, nella mira di serbare sempre illeso il sacro dritto de' terzi, ingiungo al sostituto l' obbligo di marciare pel sostituendo, quando quest' ultimo sia a tanto chiamato nella stessa, o nelle successive leve; così questo Real Ministero, nell' emettere la risoluzione di sopra, dichiarò che l'unico il quale rimpiazzasse un recluta rinunciar dovesse

al dritto di esenzione, onde nell'esser chiamato al servizio militare fosse nell'armata surrogato dal sostituente.

Comunque quindi per tal risoluzione l'unicità del sostituente veruna alterazione produce negli obblighi, che emanano dal ripetuto articolo, pure è stato recentemente promosso un'altro dubbio del tenor seguente:

Se essendo trapassato un unico sostituente, dovesse ciò non pertanto il di lui nome figurar negli *allistamenti delle future leve*, ed andar conseguentemente compreso ne' bussoli.

Della discussione di tal dubbio fu dal Re N. S. incaricata la Consulta generale del Regno. E nel fare alla stessa noto un tal Sovrano volere non si mancò di rilevare, che per le enunciate ragioni l'unicità del sostituente null'aggiunge al dubbio.

Di ciò pienamente convenendo il Consesso medesimo, e riflettendo, che a senso del prescritto nel più volte indicato articolo il sostituente andar deve compreso nei bussoli, onde al reciproco adempimento ivi sancito concorra il sostituito, è stato di avviso che anche quando sia quegli trapassato subir dovesse l'esperimento della sorte figurando il di lui nome nella lista del sorteggio.

Un tale avviso avendo io rassegnato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 17 andante, la M. S. si è degnata di approvarlo per massima.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione perchè ne sia curato l'esatto adempimento.

Sul deposito delle spese occorrenti per la controvisita dei requisiti di leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 gennajo 1838.

Il deposito delle spese da effettuarsi dai requisiti di leva, i quali, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 78 del Real Decreto del dì 19 marzo 1834 implorano la controvisita presso il Consiglio centrale sanitario dei sorteggiati esclusi dai Consigli di ricezione per fisici difetti, tendo ad assicurare a costoro i mezzi di sussistenza lungo il viaggio, nella permanenza in Napoli, e pel ritorno ancora, ove confirmato sia il giudizio di loro inutilità nel mestiere delle armi.

Or avendomi il Direttore del Ministero della Guerra rilevato, che gli individui inviati alla controvisita han mancato talvolta di sussistenza, io ne l'avverto, onde possa ella provvedere nell'ampio modo che conviene all'adempimento di tutte le condizioni, che emergono dal prescritto nel citato articolo

Sia intanto nell'intelligenza, che ove le reclute riesaminate presso il Consiglio centrale sanitario saranno riconosciute idonee, verranno in Napoli stesso destinate a servire ai Corpi del Real esercito, ond'evitar loro il disagio di recarsi in patria.

Quali requisiti richieggonsi per accordarsi le sostituzioni nel servizio militare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 gennajo 1838.

Nel riserbare l'art. 63 del Real Decreto de' 19 marzo 1834 all'accordo di questo Ministero la facoltà di permettere taluna tra le sostituzioni nel servizio militare, ha voluto far giudicare delle convenienze di esso da ontrambi i dipartimenti.

Or perchè tal giudizio sia fondato sull'esame delle circostanze, che possono rendere opportuno di accordare l'autorizzazione enunciata, è necessario, che venga nel richiederla indicato.

1. La statura del sostituito e del sostituente;
2. L'età di quest'ultimo;
3. Il grado di parentela che passi tra loro;
4. E le considerazioni morali vi sieno, che possano dar luogo ad una straordinaria abilitazione.

Per avere appunto ne' rapporti, che mi dirigerà all'uopo costantemente l'additata precisione, io le invio la presente, ond'ella ne curi il corrispondente adempimento di risulta.

Circostanze nelle quali viene ammesso la controvisita delle reclute per difetti fisici.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 marzo 1838.

L'inviolabilità del sacro dritto de' terzi è il principal voto della vigente legge sul reclutamento. La doverosa mira di secondarlo, mi ha fatto ognora essere sollecito ad appoggiare con efficacia le rimostranze de' Consigli di ricezione dirette a comprovare che le malattie per le quali alcune reclute vengono congedate non fossero preesistenti alla loro ammessione al servizio militare. Il Real Ministero della Guerra ha ognor favorito colla sua adesione queste mie idee, ed indotta nell'animo mio la grata convinzione di non essersi leso l'altrui diritto; or dileguando i dubbî che sulla enunciata preesistenza, erano surti, or facendo sempre riesaminare dal Consiglio centrale sanitario i giudizî già pronunziati, e convenendo ancora talvolta di non doversi da' comuni fornire altre reclute invece di quelle per inutilità congedate. La lunga corrispondenza tenuta all'oggetto tra questo Ministero, e quello della Guerra e Marina ha fatto conoscere, che dessa riuscirebbe talvolta vana, comunque al mio cuore sempre grato ne fosse lo scopo, e quindi ha reso necessario di definirsi in quali casi vi si possa dar luogo. Io ho quindi divisato, ed il Direttore della Real Segreteria di Stato della Guerra ha trovato conveniente di risolversi, che pei fisici difetti permanenti dopo la controvisita del Consiglio centrale sanitario, più luogo non siavi a reclamo; ma che per quelli ricorrenti che possono svilupparsi nel viaggio, e che siano di dubbia indole sia sempre aperta la via alle rimostranze.

Nel darle tali norme onde vi si attenga, non tralascio, signor Inten-

dente, d'interessarla a porre in opera tutta la di lei vigilanza perchè le reclute da inviarsi all'armata sieno del tutto idonee al mestiere delle armi.

I zingani, che appartengono al Regno, non sono esenti dal servizio militare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 aprile 1838.

È stato promosso il dubbio, se i zingani siano, o pur no esenti dalla leva.

Or io rifletto che colla voce zingani sogliousi indicare o gli esteri, i quali vanno continuamente girando pel Regno senza fissarvi alcuna sede, o quelli tra i regnicoli, che abitualmente per l'esercizio di alcun mestiere, o per altro motivo, vi cangiano di continuo dimora.

E per norma de' Consigli di ricezione aggiungo, che i primi non sono soggetti alla leva a' termini del prescritto nel num. 17 dell'articolo XXVII del Real decreto del 19 marzo 1834, giacchè essi appunto, perchè vaganti non possono aver ottenuto la naturalizzazione, o l'ammessione al godimento de' dritti civili; ma che i secondi sono obbligati al servizio militare, per non esservi alcuna disposizione che ne gli escluda; e che considerati come vagabondi appartener debbono al comune di nascita.

Deve impetrarsi dal Ministero della Guerra l'autorizzazione per i requisiti di leva, che vogliono servire per 5 anni forzosamente nel Corpo delle guardie di onore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 maggio 1838.

Dal Ministero della Guerra sono stato premurato di avvertire ai Consigli di ricezione, che ove vi sieno requisiti di leva, i quali invece di marciare vogliono servire per 5 anni forzosamente nel Corpo delle guardie d'onore, la di loro ammissione a far parte di esso dev'essere autorizzata da quella Reale Segreteria di Stato. Quindi ne la prevengo per suo governo.

L'ernia ne' requisiti di leva onde esimerli dal Real servizio dev'essere del tutto formata.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 maggio 1838.

Consultati i professori sanitari del Consiglio centrale sanitario su quanto ella rilevò col rapporto de' 24 aprile p. p., relativo al requisito Luigi Antonacci, hanno essi giudicato, che costui non ha dritto all'esclusione dal

servizio militare, tostocchè non ha l'ernia del tutto formata, ma bensì una semplice disposizione a tal malattia.

Ne la prevengo io quindi per suo governo.

Gli alunni de' due Istituti di educazione militare sono esenti dalla leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 ottobre 1838.

Giusta un Sovrano Rescritto direttomi dal Ministero della Guerra, si è S. M. degnata ordinare in data dei 21 dello scorso mese, che gli alunni de' due Istituti di educazione militare sieno per tal qualità esclusi dalla leva.

Glielo partecipo io quindi per suo governo.

Non possonsi destinare al servizio del Corpo degli artiglieri littorali le reclute spedite ai depositi, e quelle che fossero state rimandate in famiglia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 novembre 1838.

Erasi elevato il dubbio se fossero destinabili al servizio del Corpo degli artiglieri littorali quelle reclute, che dopo l'ammissione vengono spedite ai depositi provinciali di leva.

La circostanza d'essere sospeso l'invio all'armata dei requisiti alti meno de' p. 5. 2. 7 faceva sorgere l'altro dubbio se costoro dopo ammessi, e rimandati in famiglia fussero del pari destinati al servizio di detto corpo.

Il Direttore del Ministero della Guerra, da me consultato in proposito, entrambi i dubbî risolveva per la negativa, il primo è perchè le reclute dopo la spedizione ai depositi di leva debbono essere distribuiti ai corpi dell'armata dal deposito generale, e perchè il Corpo dei littorali non ha fondi per rivalere i Consigli di amministrazione de'battaglioni di Gendarmeria delle somme, che sono tenute ad anticipare ai requisiti dopo il loro invio ai medesimi depositi provinciali di leva.

Il secondo per la considerazione che le reclute ammesse, e rimandate in famiglia per la indicata causa della sospensione della leva, sono da riguardarsi per soldati.

Essendomi uniformato a siffatti divisamenti, glielo comunico per sua norma.

Non si debbono rimpiazzare dai comuni i requisiti che disertano durante la sospensione della loro marcia per l' armata.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 aprile 1839.

S. M. il Re (N. S.) nella provvida idea di attenuare il rigore della pena inflitta contra i requisiti, che disertavano marciando dai depositi presso i Consigli di leva per la loro destinazione , e di dar loro facile adito alla condonazione , sanciva coll'art. LXV del Real Decreto dei 19 marzo 1834 per tali disertori : 1° l' obbligo del doppio servizio , uniforme a quello stabilito pei refrattari ; 2° la volontaria presentazione come mezzo al perdono pegli uni e pegli altri.

E per conciliare la M. S. questa clemente mira colle esigenze del servizio diretto ad assicurare la difesa del Trono, e dello Stato e coi riguardi dovuti ai sacri dritti dei terzi, la surroga pei refrattari, ma non quella pei disertori ingiungeva ai comuni.

Or nel riattivarsi non ha guari la spedizione , ch'era stata sospesa dei requisiti al deposito generale di leva , poichè questi trovavansi completamente ammessi dai rispettivi Consigli medesimi , e per tal sospensione rinviati in famiglia , surse il dubbio se refrattari o disertori riguardar si dovessero quelli , che richiamati non si presentassero , o pure evadessero.

E siccome la risoluzione di tal quesito era d' interesse promiscuo tra questo Real Ministero e quello della Guerra e Marina , così io tendendo sempre a mantener saldo il principio , ch' eseguita dai Consigli di ricezione l' ammissione delle reclute al servizio militare , verun altro obbligo impor si possa ai comuni, provocai l'adesione di quel Direttore all'idea di doversi considerare per diserzione la non presentazione, o la evasione di tali requisiti ammessi e restituiti ai luoghi di lor dimora.

Nè mancai di fargli osservare, che queste reclute son da reputarsi soldati , che come tali furono sempre ritenuti ; che la loro diserzione assimilar si potesse a quella d' un soldato in temporaneo permesso ; e che la risoluzione analoga fosse consentanea alle altre contenute nelle circolari di questa Real Segreteria di Stato degli 8 luglio e 19 agosto 1835 in virtù delle quali le reclute ammesse e rinviate in famiglia per l'indicata causa della sospensione della marcia , ove curino di vivere , o divengono inutili , o commettano delitti , non debbano essere rimpiazzati dai comuni.

Ritenni però che la pena da infliggersi per la indicata diserzione delle reclute istesse , quella del doppio servizio esser dovesse nei sensi della lodata mira della Maestà Sua.

Essendosi il Direttore medesimo pienamente uniformato agli esposti divisamenti di questo Real Ministero di Stato, io nel comunicarle a lei, onde siano di norma al Consiglio di ricezione cui presiede , trovo necessario di disporre ancora.

1. Che la diserzione di cui trattasi sia contestata dal Sindaco con due certificati comprovanti l' uno l' intimazione fatta al requisito di dover marciare , l'altra la di lui inobbedienza.

2. Che in caso questo si trovasse assente da epoca anteriore alla riattivazione della leva , un terzo certificato del Sindaco ciò contesti ; affinchè sia dal Consiglio di ricezione accordato a colui per presentarsi una discreta dilazione proporzionata alla distanza.

Per supplire all'omissione su'registri dello Stato civile dell'atto di nascita di un requisito di leva, si deve osservare il disposto nell'art. 48 delle leggi civili, appartenendo al pubblico Ministero la provocazione della relativa sentenza del Tribunale in conseguenza di avviso degl'Intendenti.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 18 maggio 1839.

È stato dimandato del metodo a serbarsi per supplire la omissione sui registri dello stato civile di atto di nascita per individuo di requisito al servizio militare. — Alcuno avea pensato che potesse all'uopo convenire un'atto di notorietà. Altri aveva suggerito che potesse adottarsi l'espediente delle liste suppletorie giusta il Real decreto dei 16 agosto 1815.

L'atto di notorietà non può ritenersi come legale nel caso sul quale versiamo. La sua forma è ammessa dalla legge esclusivamente ad occasione di solenne promossa di matrimonio per lo sposo, il quale fosse nella impossibilità di procurarsi il suo atto di nascita. D'altronde su'principî dell'articolo 48 leggi civili non può altrimenti rimanere supplito un'atto di nascita per sentenza emessa dal Tribunale. Così osservava pure, che il caso della omissione di un'atto dello stato civile, quando sia permesso di riparare a questa omissione, si risolve essenzialmente in dimanda di rettificazione dell'atto istesso.

Nell'un caso, e nell'altro per verità vuolsi giustificare lo stato di alcuno, e riportare l'altro al suo vero stato. Queste idee valgono ancora ad escludere l'espediente delle liste suppletorie; giusta il decreto de' 16 agosto 1815 conviene anzi aggiugnere; che questo decreto costituisce un diritto di eccezione alla regola stabilita nell'art. 48 leggi civili, che i provvedimenti di eccezione non possono estendersi da uno all'altro caso; che il decreto dei 16 agosto 1815 se avea stabilito forme specifiche, non l'aveva altrimenti fatto che in grazia dell'istesso numero d'interessati il che non avviene nella proposta ipotesi.

Laonde, ritenuta per me la necessità di apposita sentenza del Tribunale civile, facea d'uopo determinare chi la potesse provvocare, quindi osservava: che questa dimanda conviene alle parti interessate; che in fatto di leva militare trovasi interessata la società intera, la universalità degl'individui; che in questo caso d'interesse generale l'azione presso l'autorità giudiziaria pe'principî del vigente sistema legislativo non può appartenere che all'agente del pubblico Ministero.

Per queste osservazioni io ho pensato, che non possa altrimenti supplirsi che per via di sentenza del Tribunale civile l'atto di nascita del requisito al servizio militare, quando tale atto si trovi omesso nell'uffizio dello stato civile; che per la correlativa dimanda i Procuratori del Re debbono agire di ufficio in conseguenza di avviso che loro fosse dato dagl'Intendenti delle rispettive Provincie.

Il Ministro degli Affari Interni al quale ho comunicato queste idee è concorso nelle medesime, e mi ha annunziato avrebbe dato di sua parte le corrispondenti disposizioni agl'Intendenti.

Comunico tuttociò alle SS. LL. per l'uso conveniente o per la intelligenza ancora de' rispettivi Collegi. Interesso le SS. LL. ad accusarmi la ricezione di questa circolare.

All'omissione su' registri dello stato civile dell'atto di nascita d'un requisito di leva deve supplirsi con sentenza del Tribunale civile da provocarsi dal Procuratore del Re in seguito di avviso degl' Intendenti delle rispettive provincie.

MINISTERO DELGI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 giugno 1839.

Poichè erasi dubitato che potesse supplirsi all'omissione su' registri dello Stato civile dell'atto di nascita di un requisito di leva o con un'atto di notorietà, o colle liste suppletorie ammesse del Real Decreto de' 16 agosto 1815, il Ministro di Grazia e Giustizia ha dichiarato doversi stare strettamente al disposto nell'art. 48 delle leggi civili; la provocazione della relativa sentenza appartenere al pubblico Ministero; dover quindi i Procuratori del Re agire di officio in conseguenza di avviso lor dato dagl' Intendenti.

Or io la prevengo per suo governo, che dopo di essersi quel mio Collega meco messo d'accordo al riguardo ha diretto in data de' 18 caduto mese ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili, e le Gran Corti civili un'analoga circolare, della quale potrà prender e dar conoscenza alle autorità da lei dipendenti, chiedendone una copia, e facendola inserire una colla presente nel giornale d'Intendenza.

Li fratelli di guardia del corpo debbono includersi nella Leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 settembre 1839.

Nel Consiglio ordinario di Stato do' 12 settembre 1839 S. M. si è degnata dichiarare, che essendovi in una famiglia un figlio nella compagnia delle reali guardie del corpo, questi non porti per gli altri figli esclusione di leva. Nel R. N. ec.

Le famiglie i di cui figli trovansi al servizio dell' armata come ingaggiati goder debbono della dissobbligazione dal fornire delle reclute ne' sensi del disposto nell' art. XXVII num. 21 del decreto organico per la leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 settembre 1839.

Erasi dubitato se competesse o no la disobbligazione dal fornir le reclute a quelle famiglie, i di cui figli trovansi al servizio dell' armata come ingaggiati.

Ed è stato da me tal dubbio risoluto per l'affermativa e perchè non è fatta nell'art. XXVII num. 21 c. 6 del Decreto organico veruna distinzione tra ingaggiati e non ingaggiati e perchè il tenue premio d' ingaggio riguardar non si può se non come parte di quei diritti che ricevendosi dai soldati qual loro mercede non tolgano alle famiglie i vantaggi per la sola qualità di

costoro ad esse dovuti; e che non debbono alle medesime esser negati se non quando i loro figli abbiano per altrui conto servito nell'armata.

Onde sia ciò di norma al Consiglio di ricezione da lei preseduto, io le dirigo la presente circolare, prevenendola che della giustizia di tal risoluzione ha convenuto il Ministero della guerra.

Il sostituito non può conseguire l'esenzione dal servizio militare sulla considerazione d'essere stato rimpiazzato da un' unico assoluto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 novembre 1839.

Segue ad insistere in questo Ministero il nominato Michele Piccolo del Comune di Tramutola per far conseguire al di lui figlio Domenico l'esenzione dal servizio militare sulla considerazione di essere stato questo sostituito da un' unico assoluto.

A far cessare tal' insistenze io quindi desidero, che ella faccia avvertire al reclamante di non aver luogo la di lui dimanda, poichè nel Real Rescritto de' 30 settembre 1837 non si ebbe in mira di stabilir la massima di dover gli unici sostituenti rinunciare al dritto di esenzione; che ciò è ivi detto sol per narrativa; che il sol fatto della marcia costituisce la loro rinuncia alla esenzione, e li assimila agli altri sorteggiati; che alle condizioni fissate per le sostituzioni star si debba perciò, o che il sostituente sia unico, o che nol sia; e che quando per l'eccezionabilità del medesimo la surroga del sostituito non avesse luogo nell'essere quegli chiamato a marciare per proprio conto assumerebbe la qualità di cambio non data dalla legge sul reclutamento che a soli soldati congedabili, e darebbe la sostituzione di numero quella esenzione definitiva, che non si ottiene se non dando un cambio militare.

Gli farà inoltre soggiungere, che del tutto consentaneo a tali idee è stato un parere non ha guari emesso dalla Consulta generale del Regno tanto nello interesse di coloro, che eransi fatti sostituire da unici assoluti, quanto per massima.

Real Decreto e regolamento relativo alla formazione, alle riunioni periodiche, alla istruzione, ed alla disciplina della riserva del Real esercito.

Napoli 4 dicembre 1839.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Visto l'articolo 2° del Real decreto organico del 19 marzo 1834;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'annesso regolamento relativo alla formazione, alle riunioni periodiche, alla istruzione, ed alla disciplina della riserva del nostro

Reale esercito è approvato, ed avrà vigore dal 1° dell'entrante anno 1840 in poi.

2. I nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze, di Grazia e Giustizia, degli Affari Interni, della Polizia Generale, ed il nostro Direttore del Ministero e Segreteria di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento per la formazione, le riunioni periodiche, la istruzione, e la disciplina della riserva del Real esercito, ai termini dell'articolo 2 del Real decreto organico de' 19 marzo 1834.

---

1. I sotto-uffiziali ed i soldati, i quali compiuto il quinquennio di loro servigio militare ne' corpi dovranno in esecuzione del Real decreto pel reclutamento dell'esercito de' 19 marzo 1834 rimanere per altri cinque anni pronti a ritornare ne' corpi, formeranno durante il secondo periodo di loro servizio militare la riserva dell'esercito (1).

2. La riserva dell'esercito sarà divisa in tanti corpi per quante sono le Provincie ne' Reali Domini al di quà del Faro. I Comandanti di Provincie avranno il comando di tutti quegl' individui nominati all'articolo 1° che sono nativi, o hanno eletto domicilio in quella Provincia, e lo eserciteranno per mezzo de' comandanti della riserva ne' distretti. In ogni distretto risiederà un uffiziale che comanderà gli uomini della riserva colà domiciliati. In ogni comune il 1° Eletto terrà il ruolo di tali uomini e baderà alla esecuzione degli ordini che per essi si mandano. Vi sarà parimente in ogni comune altro uffiziale o sotto-uffiziale destinato a comandare gli uomini appartenenti al comune medesimo (2).

3 Gli uffiziali da destinarsi per comandare le riserve ne' Distretti e nei comuni, com'è detto precedentemente, saranno scelti per idoneità tra quelli alle classi, a carico delle Finanze, ovvero al ritiro. I sotto-uffiziali chiamati per comandare in mancanza degli uffiziali nei comuni dovranno similmente per idoneità e per lodevole condotta, essere scelti tra i ritirati. Ove poi mancassero tali uffiziali e sotto-uffiziali per comandare nei comuni si supplirà coi sotto-uffiziali congedati che alla riserva appartengono, i quali per la loro condotta si saranno resi meritevoli della pubblica stima, e che siano inoltre capaci di adempiere con soddisfazione ad un siffatto incarico. I Comandanti dei Distretti riceveranno dalle Provincie l'alloggio in genere corrispondente al grado, ed inoltre una mensuale indennità di ducati tre. La Commessione dei precitati uffiziali tutti, sarà considerata siccome temporanea; e quindi quelli fra essi che sono alle classi continueranno a concorrere pe' posti sedentanei cui potessero aspirare.

4. I sotto-uffiziali ed i soldati che passar debbono dall'attività alla ri-

(1) Sono assimilati agli uomini della riserva gl' individui del Real Esercito dichiarati inutili, e congedati col foglio di congedo rosso. (*Real Rescritto degli* 8 *Ottobre* 1842).

Gl'individui della riserva non possono servire nella forza armata doganale—*Rescritto de'* 16 *marzo* 1840, nè possono riceversi come cambi di requisiti di leva - *Rescritto dei* 28 *febbrajo* 1840.

(2) Gli uomini della riserva sono considerati come militari in congedo temporaneo. *Rescritto de'* 6 *novembre* 1840.

I congedati come inutili debbono notarsi nella matricola della riserva — *Rescritto degli* 8 *ottobre* 1842.

serva, riceveranno un congedo provvisorio in carta rossa, in cui sarà detto » *N. N. viene congedato dal servizio attivo nel corpo per aver compiuto i cinque anni prescritti dal Real Decreto organico de' 19 marzo 1834. Dovrà però sino al dì . . . . far parte della riserva dell' esercito, e tenersi pronto a marciare a qualunque chiamata* (1).

Compiuti i cinque anni di servizio nella riserva, gl' Ispettori spediranno a' Comandanti le Provincie il congedo definitivo in carta bianca per gl' individui cui spetta; e tali Comandanti avranno cura farli consegnare, ritirandone prima il congedo provvisorio. Da quel momento lo individuo sarà cancellato da' ruoli della riserva. Gl' Ispettori pertanto terranno sempre al corrente il notamento degli uomini componenti la riserva, o riceveranno dal Comando generale delle armi al di qua del Faro notizia delle mutazioni avvenute.

5. Ogni sotto-uffiziale o soldato nel ricevere il congedo provvisorio dovrà recarsi direttamente nel comune cui era domiciliato allorchè fu chiamato a far parte dell' esercito, o che prescegliesse dopo aver percorso il primo periodo; ed ivi giungendo presentarsi al Comandante della riserva del Comune, ed al primo Eletto, i quali terranno ragione del dì del suo arrivo; e per mezzo de' Comandanti de' Distretti, ne informeranno il Comandante delle armi della Provincia, e per le vie dei Sottintendenti, lo Intendente della rispettiva Provincia.

6. I capi de' corpi nel rilasciare i congedi provvisori dovranno far noti al Comandante della Provincia corrispondente i nomi degli uomini che nel territorio di suo comando si dirigono, inviandogli copia delle filiazioni, e specificando il dì della loro partenza. I Comandanti di Provincia dovranno tenere esatta matricola degl' individui che appartengono alla Provincia.

7. Ogni individuo che abbia ricevuto il congedo provvisorio dovrà recarsi al luogo del suo domicilio in un tempo non maggiore del doppio numero di tappe militari frapposte tra la stazione del corpo d' ondo parte ed il domicilio stesso. Un ritardo maggiore, se non giustificato da ragioni imponenti, sarà punito nel modo che si dirà appresso.

8. Gli uomini di riserva i quali bramassero cangiare domicilio, ne chiederanno il permesso a' Comandanti le armi nelle Provincie, e questi nell'accordarlo, faran conoscere la mutazione ai Comandanti de' Distretti corrispondenti; e nel caso il nuovo domicilio non sia nella Provincia, ne informeranno il Comandante della Provincia, ove l' uomo di riserva intenderà stabilirsi. Pel tempo da impiegare ne' cangiamenti di domicilio, si ossserverà quanto è detto al n.° 7 (2).

9. I Comandanti le armi nelle Provincie potranno accordare agli uomini di riserva de' permessi per uscire fuori Provincia non maggiore di un mese; questi verranno rilasciati in iscritto colle forme stabilite (3) (4).

(1) A misura dell' arrivo nella propria provincia degl' individui della riserva debbono essere iscritti nella corrispondente matricola. (*Real Rescritto de' 21 febbraio* 1840).

Per li congedi agl' individui della riserva veggansi li Reali Rescritti de' 16 marzo 1840 e 7 settembre 1840.

(2) Cambiando domicilio un individuo della riserva deve rimaner calendato nella matricola della Provincia cui appartiene per nascita ma con la osservazione indicante il detto passaggio. (*Real Rescritto de' 21 febbraio* 1840).

(3) Li permessi che accordansi da' Comandanti le armi nelle Provincie non debbono eccedere la durata di un mese, per quelli di un tempo maggiore, li Comandanti ne debbono innoltrare domanda per mezzo del Comando Generale delle armi. (*Real Rescritto de' 21 febbraio* 1840).

(4) Il Real Rescritto degli 8 marzo 1843 ampla le facoltà de' Comandanti le armi

10. I primi Eletti daranno notizia ai Comandanti delle armi nella Provincia degli uomini di riserva che contrarranno matrimonio, che moriranno e di tutt' altra mutazione, per tenerne conto nella matricola.

11. Perchè gli uomini di riserva possano, se chiamati a riunirsi nei corpi attivi, rendersi utili al momento, in ogni prima domenica del mese si riuniranno nella piazza del proprio comune, dopo di aver inteso la S. Messa per esercitarsi nella marcia, e nelle evoluzioni, a seconda del loro numero, sotto il comando del comandante il comune. Il 1° Eletto gli riviserà per vedere se manca qualcheduno, e per tutte le altre novità occorse.

12. Di quanto ha rapporto alla istruzione saranno incaricati e responsabili i Comandanti le armi nelle Provincie, che la regoleranno e dirigeranno per mezzo dei Comandanti delle riserve ne' Distretti, e ne faran conoscere i risultamenti ne' rapporti mensuali al Comando generale delle armi al di qua del Faro.

13. Allorquando verrà ordinata la riunione della riserva di una o più Provincie, sia per andare ne' campi d' istruzione, sia pure per essere rivistata parzialmente ne' rispettivi Capiluoghi delle Provincie, i Comandanti di queste stabiliranno i siti delle riunioni parziali degli uomini di riserva di ciascun Distretto, non che le tappe da percorrersi da essi loro. I detti Comandanti, consultando le distanze, disporranno i movimenti in modo che gli uomini giungano contemporaneamente nel luogo di riunione della riserva.

Nell' uno o nell' altro caso i Comandanti di provincie spediranno all' uopo i fogli di via corrispondenti, e questi saranno riempiuti da' Comandanti de' distretti, e consegnati a' sotto-ufliziali che saranno destinati per accompagnare i distaccamenti. Ogni qualvolta si disporrà che le riserve dovessero essere rivistate in dettaglio nelle proprie Provincie, il Ministero della Guerra farà giungere a' Comandanti di dette Provincie per mezzo del Comando Generale delle armi al di quà del Faro gli analoghi ordini, su cui regoleranno le loro disposizioni di risultamento volta per volta.

14. Gli uomini di riserva chiamati a marciare pe' campi d' istruzione, avranno dritto indistintamente all' alloggio ed al solo prest di grana 10 al giorno durante il viaggio, a contaro dal dì che partono dal Capoluogo del Distretto, e sino a che giungono al campo. Pel tempo della permanenza al campo riceveranno il prest di fanteria di linea, il pane, ed un assegno per far fronte alle spese di lustro di centesimi 50 al giorno. Essi riceveranno benanche, giunti al campo, un competente vestiario, la calzatura, il cuojame, e l' armamento: oggetti tutti che dovranno restituire, ripartendo dal campo, mentre ne' viaggi di gita, e di ritorno dovranno far uso degli abiti propri, come dovranno a loro spese provvedersi, per tutto il tempo della biancheria. Al loro ritorno nelle Provincie sino al Capoluogo del Distretto riceveranno lo stesso trattamento contemplato pel primo viaggio cioè l' alloggio e grana 10 al giorno (1).

Quando trattisi di riunire gli uomini di riserva ne' capiluoghi di Provincie per essere ivi rivistati, i medesimi avranno dritto, sia nella gita co-

nelle Provincie nell' accordare de' permessi agl' individui della riserva per la durata che crederanno essi bisognevole.

Gl' individui della Riserva sono abilitati ad andare ove loro aggrada per cagione di lavoro, coll' obbligo di farne prendere nota dal 2° Eletto del proprio Comune—*Rescritto de'* 18 *novembre* 1840.

(1) Li soldati della riserva che si ammalano nel recarsi al luogo di loro riunioni debbono essere curati a carico degli ospizii civici (*Real Rescritto de'* 20 *giugno* 1840).

mo nella permanenza e ritorno, all' alloggio ed al prest di grana 10 al giorno, senz' altro, contando sempre da quando partono dal Capoluogo del Distretto, e finchè rientrano nello stesso. In questo caso un proporzionato numero di armi sarà in ogni capoluogo di Provincia per potersi esaminare se gli individui sono rimasti istruiti o se hanno bisogno di ritornare a'corpi per istruirsi nuovamente (1).

15. I sotto-uffiziali che trovansi facendo parte delle riserve allorchè son chiamati a marciare, tanto pe' campi come per le riunioni ne' Capoluoghi di Provincie, ripiglieranno il loro grado, e ne eserciteranno i dritti, e riceveranno inoltre pel solo tassativo tempo che rimangono riuniti ne' campi d' istruzione il prest del rispettivo grado nella fanteria di linea.

16. I castighi militari da infliggersi si ridurranno alla prigionia che si espierà nelle carceri ordinarie, ove i detenuti riceveranno dal Comune la sussistenza, al pari degli altri detenuti.

La mancanza agli esercizi sarà punita la prima volta con una riprensione, la seconda con tre o cinque giorni di prigionia, la terza col ritorno al corpo (2).

L' abuso di permesso sarà punito colla prigionia, giusta la Real ordinanza di Piazza, ma oltrepassato il periodo di 20 giorni l' individuo sarà considerato come disertore, od arrestato, sarà inviato al corpo cui apparteneva per servirvi cinque anni. Coloro che non si presenteranno al domicilio nel termine prescritto al num. 7, saranno puniti colla prigionia, e se oltrepassino il termine di 20 giorni, saranno rimandati al corpo. Quelli che abbandoneranno il domicilio senza permesso e senza restituirvisi tra 20 giorni, ritorneranno a' corpi per servirvi un quinquennio.

Gli uomini di riserva che mancassero ad una riunione, sia annuale sia improvvisa, dovranno ricominciare i cinque anni di servizio al corpo, purchè si presentino tra i 20 giorni; se verranno arrestati prima, o oltre questo termine, saranno inviati a' corpi per servirvi otto anni., e se in tempo di guerra, saranno calcolati come disertori.

Tutte siffatte punizioni non avranno luogo qualora le vario assenze siono legittimamente giustificate.

17. Per ordinarsi il ritorno al corpo di un' uomo di riserva occorrerà una decisione Ministeriale motivata dal Comandante le armi nella Provincia corredata del verbale che comprovi la mancanza, o dalle autorità militari che verranno chiamate a comandare le riunioni generali o parziali per quegli uomini indicati dal num. 14, che si saranno resi meritevoli di punizioni per rilasciatezza o per poco profitto nelle istruzioni, o per altri motivi.

---

(3) Nel caso di ritorno de' soldati di riserva al servizio attivo del Real esercito sarà osservato per gli esiti occorrenti il sistema prescritto per le spese relative alla spedizione delle reclute (*Real Rescritto degli* 11 *novembre* 1840).

(2) Gl' individui che per punizione sono inviati al corpo saranno scortati nel viaggio dalla gendarmeria Reale ricevendo grana dieci al giorno come quelli chiamati nei campi d' istruzione. (*Real Rescritto de'* 21 *febbrajo* 1840.)

Sulle attribuzioni de' Commissari di guerra presso i Consigli di ricezione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 dicembre 1839.

Erasi provocata una precisa definizione delle attribuzioni de' Commissari di guerra funzionanti da Commissari del Re presso i Consigli di ricezione.

E giusta un Real Rescritto direttomi in data degli 11 andante dal Ministero della Guerra e Marina S. M. si è degnata dichiarare che i Commissari medesimi o coloro che ne facciano le veci debbano essere considerati come esercenti le funzioni di pubblico Ministero, e quindi intervenire in tutte le operazioni de' Consigli di leva per manifestare in caso di inosservanza della legge i loro rilievi e produrre ove occorra i debiti reclami.

Io quindi la prevengo di ciò per sua norma.

L'inibizione all'ammessione de' volontari riguarda soltanto i corpi dell armata nazionale, e non i Consigli di ricezione, ed i regimenti siciliani.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 febbrajo 1840.

Mentre io lo aveva comunicato con la mia de' 25 del prossimo passato mese il Real Rescritto direttomi dal Ministro della Guerra e Marina sulla inibizione di ammettersi volontari ne' corpi dell' armata, un' altro me n'è pervenuto dal dipartimento medesimo, e per sua norma qui appresso il riporto.

» S. M. il Re (D. G.) vuole che la inibizione dell' ammessione de' volontari s'intenda soltanto pei corpi dell'armata nazionale, mentre i Consigli di ricezione delle Provincie debbono, come prima, rimanere autorizzati a potere ammettere i volontari che vi si presentassero, ed i reggimenti siciliani debbono egualmente continuare ad ammettere i volontari naturali dei Reali domini oltre il Faro—Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso che convenga di sua parte, ed in continuazione della Ministeriale de' 24 andante. »

Dilucidazioni di dubbi elevati in riguardo alle matricole degl' individui della riserva a' permessi che loro si accordano, ed altro.

MINISTERO DI GUERRA, E MARINA.

Napoli 21 febbrajo 1840 (1).

In seguito dei dubbi elevati questo Real Ministero ha disposto.

1° Che gl' individui della riserva siano iscritti nella matricola della Provincia a misura del loro arrivo, prendendo il num. d'ordine della ma-

(1) Ministeriale diretta a' Comandanti le armi delle Provincie di quà del faro.

tricola medesima, nella quale travandosi anche una categoria indicante il corpo d'onde pervengano, è facile, sempre che si voglia, il ricavarne un ruolo particolare per ogni Corpo;

2° Che l'individuo della riserva che cambia domicilio, giusta l'articolo 8° del regolamento, passando in altra Provincia, rimanga sempre patentato nella Provincia cui appartiene per ragion di nascita, ma con la osservazione indicante il detto passaggio, in modo che verrà portato nelle due matricole, nella prima però per semplice memoria, e nella seconda per effettivo. Intanto ne sarà data conoscenza al Corpo, onde possa tener conto del seguito passaggio;

3° Che i permessi che si accordano dai Comandanti le armi nelle Provincie agl' individui di riserva non debbano eccedere mai la durata di un mese, stabilita dall' articolo 9° del regolamento; ma che, qualora un' individuo chiedesse un permesso per tempo maggiore od una proroga, i detti Comandanti ne inoltrino la domanda per mezzo del Comando generale delle armi;.

4° E finalmente che gl' individui, i quali per punizione, debbano, giusta l'articolo 16, essere inviati al Corpo siano durante il viaggio scortati dalla Gendarmeria Reale, come ogni altro militare, che in istato di arresto deve trasferirsi da un luogo all' altro, ma che in questo caso ricevano solamente grana dieci al giorno come quelli chiamati nei campi d'istruzione, giusta l'articolo 14 del regolamento, e non già le grana dodeci, che si pagano a' militari transitanti sotto giudizio.

Si vieta agl' individui della riserva d' impegnarsi come cambi.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 28 febbraio 1840.

S. M. il Re (D. G.) ha ordinato che il prescritto nel numero 2 dell'art. 1° del Real Decreto de' 22 ottobre 1828 (1) non sia applicabile agl' individui a' quali corre l' obbligo della riserva, non potendo essi impegnarsi come cambi nell' ultimo anno del loro servizio attivo, poichè non debbono interrompere il periodo di dieci anni, al quale sono tenuti, cioè cinque di attività, e cinque di riserva, mentre, diversamente praticandosi, verrebbe la riserva a rimanere scemata del numero d' individui che si danno per cambi, lo che è contrario alla sua istituzione. Nel R. N. ec.

Pe' concedi a' sotto-ufiziali e soldati da passare nella riserva.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 16 marzo 1840.

È volere di S. M. il Re che a' sotto-uffiziali e soldati da passare alla riserva, i quali compiendo il quinquennio del loro servizio di attività nel decorso del semestre, cui corrisponde, vengono congedati allora e non già

(1) Veg. il Decreto del 22 ottobre 1828.

alla fine dello stesso semestre, non si dovrà ad essi rilasciare il congedo diffinitivo precisamente allo scadere del quinto anno della riserva, ma bensì al 1° luglio di tale anno se terminano questi cinque anni infra il 1° semestre, ed al 1. gennaio dell' anno seguente, se li terminano infra il 2. semestre. A qual effetto nel notarsi in dorso del congedo provvisorio quanto è prescritto al num. 4 del regolamento per lo servizio della riserva vi s'indicherà non solo il giorno del passaggio dell' individuo a siffatto servizio, ma benanche, tenendo persenti le norme su espresse, quello in cui dovrà essere diffinitivamente congedato. Nel Real Nome ec.

Divieto agl' individui della riserva di servire nella forza doganale.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 16 marzo 1840.

Rassegnato a S. M. Il Re (D. G.) il dubbio se gl' individui passati alla riserva possano prender servizio nella forza doganale, la M. S. in data del 16 corrente non si è degnata prometterlo. Nel Real Nome ec.

Gl' individui della riserva che si ammalano debbono essere curati a carico degli ospizî civili.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 giugno 1840.

Dal Direttore del Ministero della Guerra mi è stato partecipato d' essersi S. M. degnata risolvere, che gl' individui appartenenti alla riserva che si ammalano nel recarsi al luogo di loro riunione, o che godano il carlino al giorno, o che nol godano debbano essere curati a carico degli ospizî civili.

Io quindi ne la prevengo per suo governo.

Pei congedi alle reclute ed a' richiamati.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 7 settembre 1840.

È Sovrano volere che ne' corpi nazionali si rilascino i congedi bianchi tanto a coloro che ne hanno già acquistato il dritto, quanto a quelli che lo acquisteranno al 1 gennaio 1841: beninteso che gl' individui di queste due classi, ne' reggimenti di cavalleria o nel battaglione del treno, lo riceveranno man mano che arriveranno le reclute al corpo; o che i congedi rossi si diano a tutt' i richiamati, ed a tutti quei che ne avranno diritto fino al primo luglio di detto anno 1841. Vuole ancora la M. S. che nel congedarsi gli uomini della riserva, si dia loro, oltre il vestiario di cotone bigio, una coppola ed un cappotto, fuori durata bensì ma buoni, onde ad ogni

chiamata vengono con tenuta militare del corpo cui rispettivamente appartengono, e che si restituiscono loro i panni che portarono. Nel Real nome ec.

Si permette anche ai pompieri della Città di Napoli a servire come cambî.

Napoli 23 settembre 1840.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Ad estendere vie più quell' assimilazione a corpi del nostro Real Esercito di terra che ha già pel modo di sua composizione, per la sua disciplina, e pe' suoi obblighi la compagnia de' pompieri di Città, dando a costoro, al pari de' soldati non soggetti al servizio di riserva, la facoltà di surrogare come cambii le reclute, e provvedendo così allo stabilimento di un' abilitazione che mentre riesce da un lato vantaggiosa alla compagnia medesima cui procura la conservazione d' individui istruiti, aumenta dall' altro nel privato interesse delle famiglie i mezzi ad esse offerti onde adempiere agli obblighi derivanti dalla leva.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari interni.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I pompieri della città di Napoli, potranno d' ora innanzi surrogare le reclute di leva al pari de' soldati del nostro Real esercito di terra a condizioni uniformi a quelle per costoro da' regolamenti in vigore stabilite e soprattutto previe le debite assicurazioni di buona condotta a darsene dagli uffiziali rispettivi.

2. È attribuita al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni l' autorizzazione ad accordarsi, perchè i medesimi pompieri di città rimangono a servire come cambî.

Egli ne renderà consapevole il Real Ministero della Guerra e Marina.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra, e Marina, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

I requisiti della leva che avranno ottenuto di appartenere invece al Corpo delle guardie d' onore rendendosi renitenti a vestirsi, o disobbedienti alle chiamate dei servizi decadono dalla grazia ricevuta è sono restituiti ai Consigli di leva senza potersi far sostituire da' cambi.

COMANDO GENERALE DELLE ARMI DE' DOMINI DI QUA' DEL FARO.

Napoli 7 ottobre 1840 (1).

Il Direttore del Ministero della Guerra in data del 7 andante mese numero 2698, 3° rip. 1° carico, ha fatto conoscere che S. M. il Re (D. G.) con Sovrana risoluzione del giorno 3 detto, si è degnata ordinare che coloro i quali sono chiamati dalla leva a servire nell'armata, e che hanno dimandato ad ottenere, o che domanderanno, ed otterranno di appartenere in vece al Corpo delle guardie di onore, rendendosi renitenti a vestirsi, o reiteratamente dissubbidienti alle regolari chiamate, o servizi, debbono decadere dalla grazia ricevuta, e restituirsi al Consiglio di leva, senza poter quivi, nè a' reggimenti, cui vengono destinati, farsi sostituire dal cambio, dovendo servire di propria persona.

Pei permessi ad individui della riserva.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 5 novembre 1840.

È intenzione di S. M. il Re (D. G.) che il comandante le armi nella provincia di Abruzzo ultra 2° accordi de' permessi limitati per lo Stato Pontificio a quegl' individui della riserva di detta provincia li quali dovessero recarsi annualmente colà a lavorare per procacciare la coloro sussistenza, con la condizione però di dover rientrare nel regno ad ogni chiamata; a quale oggetto sarà preso nota del comune, e del proprietario presso a cui ciascuno di essi si trasferisce (2) Nel Real Nome ec. ec.

Si assimilano gl' individui della riserva a' militari in congedo.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 6 novembre 1840.

In seguito di briga avvenuta nella Provincia del 2° Abruzzo ultra tra il caporale di gendarmeria Tommaso d'Averio, ed il caporale congedato del

(1) Real Rescritto diretto a' Comandanti le armi nelle Provincie dei dominii continentali.

(2) Con ufizio del Ministro della guerra e marina del 9 dicembre 1840 fu dichiarato che la facoltà data con questo Rescritto del 5 novembre 1840 al Comandante del secondo Abruzzo ulteriore, si estende anche ai Comandanti delle altre provincie limitrofe del primo Abruzzo ultra e di Terra di Lavoro.

Veggasi pure l'istruzione dei 5 novembre 1840; ed il Rescritto dei 30 novembre 1842.

2° reggimento granatieri della guardia reale, Berardino Loglia appartenute alla riserva del Real esercito, venne quest'ultimo arrestato dal primo, e tradotto nelle prigioni locali. Il Procuratore generale presso quella Gran Corte criminale, avendo fatto osservare al Comandante le armi nella suddetta provincia che nella circostanza l'indicato caporale Loglia non doveva esser considerato come militare, esso Comandante credendo l'opposto, ne ha elevato il dubbio: e S. M. il Re, cui si è rassegnato l'affare, si è degnata in data del 6 andante di risolvere che gl'individui congedati dal Real esercito, ed appartenenti alla riserva del medesimo, debbono essere considerati come militari, al pari di quelli che si trovano in congedo temporaneo. Nel Real nome ec.

Si assimila al sistema prescritto per le spese relative alla spedizione delle reclute quello da tenersi pegli esiti concorrenti per lo ritorno della riserva del Real esercito al servizio attivo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 novembre 1840.

Informato che, per la disposizione contenuta nel n. 3. della circolare dei 18 marzo ultimo, l'intero ammontare della sussistenza somministrata agl'individui appartenenti alla riserva del Real esercito dal dì in cui indi al loro richiamo al servizio attivo marciarono dalle rispettive patrie sino a quello del loro arrivo a'corpi si volesse far cedere a carico delle Provincie e dei comuni; sostenni con tutta l'efficacia, che esige la tutela degl'interessi delle une e degli altri, che a questo esito non potessero essere chiamati.

Rilevai all'uopo al Direttore del Ministero della Guerra e Marina, che le spese, di cui trattasi non sono messe a carico dell'Amministrazione civile dal regolamento organico della riserva del Real esercito; che pe' termini dell'art. 14 non potrebbero cedere a suo peso; che anzi il parlarvisi anche di esiti pel vestiario deponesse del contrario, questi dovendo essere senz'altro a carico del ramo di guerra.

Soggiunsi che per lo spirito della disposizione succennata, nemmen potrebbe altrimenti giudicarsi; poichè aumentandosi col trascorrere degli anni la riserva, ove fosse chiamata in attività, la spesa pel suo trattamento eccederebbe di troppo le limitate risorse de' comuni e delle Provincie; che inoltre gli obblighi di quelli e di queste sono determinati inalterabilmente dalla legge e da appositi stati discussi, ed ogni altra gravezza esigerebbe la fissazione da mezzi, ed essi intanto mancavano.

Feci osservare ancora, che gl'individui appartenenti alla riserva sono soldati che il pagamento lor tribuito non è che un compenso al servizio di attività, cui son chiamati, da cedere perciò a carico del dipartimento della Guerra, come quello degli altri soldati, che da un luogo ad un'altro trasferisconsi.

Ora avendo il succennato Direttore del Ministero della Guerra e Marina tutto ciò rassegnato a S. M., la M. S. si è degnata emettere una Sovrana risoluzione, che equamente concilia gl'interessi della Real Tesoreria con quelli de' Comuni; e che nel seguente Real Rescritto è contenuta.

» Umiliatosi a S. M. il dubbio elevatosi, se la sussistenza somministratasi dalle casse comunali o provinciali, in forza del Sovrano Rescritto par-

tecipato in data de' 17 marzo ultimo num. 1022 agl' individui della riserva del Real esercito richiamati al servizio attivo, dovesse essere a carico del ramo dell' Interno o a quello della Guerra ; la M. S. da Capodimonte in data de' 12 del corrente mese si è degnata ordinare, che si pratichi la detta somministrazione come si fa per le reclute ».

» Nel Real Nome partecipo a V. E. tale Sovrana risoluzione per suo opportuno governo : nell'intelligenza di essersi rimessi al Ministro delle Finanze i documenti rinviati dall'E. V. con diversi suoi uffizi, l'ultimo de'quali in data dei 22 luglio scorso, non che dal Comandante generale delle armi in Sicilia, per servir di norma alla Tesoreria generale nel rimborso delle somme anticipate dalle Casse comunali o provinciali agl' individui, de' quali è parola.

Ella quindi, signor Intendente, ove abbia rimesso la contabilità per la rivaluta dell' esito occorso per la sussistenza degl' individui appartenenti alla riserva del Real esercito, ne rimetterà sollecitamente un' altra modificata nel modo che siffatta Sovrana risoluzione esige. Ove poi non l' abbia ancora inviata vi si atterrà nel curare tale adempimento.

Gl' individui appartenenti alla Riserva debbono considerarsi come militari.

COMANDO GENERALE DELLE ARMI AL DI QUA' DEL FARO.

Napoli 14 novembre 1840.

Con Ministeriale de' 9 andante mese n° 3509 3' Ripartimento si è fatto noto il seguente rescritto :

Avendo rassegnato a S. M. il Re N. S. il dubbio elevato se gl' individui congedati dal Real Esercito, ed appartenenti alla Riserva del medesimo, debbono essere o no considerati come militari, la M. S. in data del 6 andante si è degnata risolvere che i detti individui debbono essere considerati come militari, al pari di quelli che ottengono de' congedi temporanei (1).

Gl' individui appartenenti alla Riserva del Real Esercito sono abilitati ad andare ove loro aggrada, per cagione di lavoro, coll' obbligo di farne prender nota dal 2.° Eletto del proprio Comune.

Si domanda se sia più opportuno cumulare quest' attribuzione a quelle che già pel Regolamento relativo ha il 1.° Eletto, o pure confidarle tutte al 2.° Eletto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 novembre 1840.

Priachè i soldati appartenenti alla Riserva del Real Esercito fussero di nuovo per esso marciati, facevasi premura perchè la facoltà data a ciascun Comandante delle armi di accordar loro un mese di permesso fusse estesa

(1) Real Rescritto diretto a' Comandanti le armi delle Provincie di quà del Faro.

a quella di concederne mesi quattro a coloro, che per procurarsi il lavoro debbono uscire dalla propria Provincia.

L' interesse che ispiravami la mira di non far mancare alle rispettive famiglie i mezzi necessari al sostegno della vita facevami allora pregare il Direttore del Ministero della Guerra e Marina per l' emanazione di analoghi provvedimenti.

Egli invocava quelli del Re N. S.

E la M. S. degnavasi di risolvere che si lasciasse piena libertà agli individui della Riserva di andare a travagliare dove più loro convenisse; purchè prima di partire si presentassero al 2.° Eletto del proprio Comune, e lasciassero in iscritto l' indicazione del luogo dove poterli trovare, in caso di chiamata alle bandiere, designando benanche l' epoca del loro ritorno, avvenuto il quale, ripresentar si dovessero al 2.° Eletto.

Quindi io perchè ritornando a' propri focolari gl' individui dell' attuale Riserva, o gli altri delle leve successive a quella del 1834, Ella abbia e faccia aver per norma siffatta risoluzione, ne fo all' uopo a lei la comunicazione.

Riflettendo intanto che, per gli articoli 2, 3, 10, ed 11 del Regolamento annesso al Real Decreto dei 4 dicembre ultimo per la formazione le riunioni periodiche la istruzione e la disciplina della Riserva del Reale esercito, ai primi e non già ai secondi Eletti è confidata la formazione de' ruoli degli uomini, che di essa fan parte, la vigilanza sull' esecuzione degli ordini che li concernano, la cura di prender conto del loro arrivo dopo il congedo provvisorio, quella di dar notizia ai Comandanti delle armi de' matrimoni, delle morti, e di ogni altra circostanza a costoro relativa, ed infine l' incarico di revistarli; su tutto ciò riflettendo in somma da un lato, e considerando dall' altro, che ai secondi Eletti per la risoluzione, che or le comunico, taluno analoghe attribuzioni al riguardo si danno: onde ovitare incompatibilità nell' esecuzione di adempimenti commessi a funzionari dipendenti dal mio Ministero, trovo conveniente di chiedere se Ella stimasse più opportuno che un solo di essi Eletti e quale tutte le cure, di cui trattasi, assumesse; o pur che si adempissero strettamente da ognun di loro le prescrizioni già date.

Terrà per l' esattezza di tal giudizio presente i rispettivi obblighi che à, per la Legge de' 12 dicembre 1816 e per altre disposizioni legislative, ciascuno de' due Eletti di ogni Comune.

Rivocazione dell' ordine di non ammettersi volontari presso i Corpi del Real esercito, e della Compagnia de' pompieri.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 novembre 1840.

Essendosi S. M. degnata di rivocare l' ordine contenuto nella circolare de' 5 febbrajo ultimo, di non ammettersi cioè volontari presso i Corpi del Real esercito e presso la Compagnia de' pompieri di città; io ne la prevengo per suo governo.

I Consigli di ricezione possono far misurare orizzontalmente solo i requisiti di leva che per comparire bassi si aggranchiano, ed accorciano.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 novembre 1840.

Le doglianze di taluni requisiti di leva, per essere stati presso i Consigli di ricezione misurati orizzontalmente anzichè in piedi, han fatto provocare dal Direttore del Ministero della Guerra e Marina la disposizione di seguire sempre quest' ultimo metodo, riserbando il primo sol per quelle reclute che, per comparir basse, si aggranchiano ed accorciano.

Conciliando questo provvedimento i riguardi dovuti a coloro, che prestansi docilmente a subire gli esami necessarî per essere ammessi al servizio militare colla giusta sorveglianza ad esercitarsi in garanzia della legge e dei sacri dritti de' terzi contro chi abbia la rea mira di esimersi dal marciare; convien che sia di norma al Consiglio di ricezione, cui ella presiede.

I Pompieri della città di Napoli sono autorizzati a rimpiazzare le reclute come cambî.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 5 dicembre 1840.

S. M. il Re N. S., nella provvida mira di procurare alla compagnia de' Pompieri di questa città la conservazione d'individui appieno istruiti nelle discipline loro imposte, e di stabilire nel tempo stesso un' altro mezzo atto ad agevolare alle famiglie l'adempimento degli obblighi derivanti dalla leva; pel Real Decreto do' 23 settembre ultimo si è degnata facoltare i Pompieri istessi a poter rimpiazzare come cambî le reclute.

Io quindi le rimetto tre esemplari del Real Decreto anzidetto, perchè ella curi di renderne noti i dettami a suoi amministrati. E poichè per esso le condizioni a ricercarsi ne' cambî pompieri esser debbono le stesse, che ne' soldati sostituenti richiedonsi, così io quì appresso l'enumero per opportuno governo de' requisiti di leva, aggiungendovi ancora l' indicazione delle norme che seguir debbonsi per essere autorizzati a farsi in tal nuovo modo surrogare nel servizio militare;

I. I pompieri da darsi per campî debbono essere in servizio;

II. Trovarsi nell' ultimo anno del loro impegno, ed anche nel penultimo per l' abilitazione concessa dall' articolo LVIII del Real Decreto sul reclutamento de' 19 marzo 1834;

III. Contrarre l' obbligazione di servir attivamente otto anni continui, dopo compiuto il proprio impegno;

IV. Avere inoltre i requisiti che richiedonsi ne' soldati, i quali sostituiscono le reclute di leva, a' termini del prescritto ne' numeri 3, 4, 5 o 6 dell' articolo 1. del Real Decreto del 22 ottobre 1828, cioè:

1. Tale stato di saluto da essere perfettamente idonei a proseguire il servizio di piena attività;

2. L' età che non oltrepassi gli anni 32, salvo a concedersi, a questo riguardo qualche dispensa;

3. La qualità di vedovi o celibi senza prole ;
4. Una sperimentata buona condotta durante il corso del loro servizio precedente.

Perchè poi le reclute di leva possono essere autorizzate a dar per cambi i pompieri, esse debbono, seguendo le prescrizioni dei citati Reali Decreti de' 22 ottobre 1828 e 19 marzo 1834, e del Sovrano Rescritto circolare de' 7 settembre 1836 num. 1968.

V. Presentare o far presentare, fornita, della necessaria indicazione del nome del cambio, un'apposita dimanda in questo Real Ministero, dal quale sarà rimessa all' Intendente di Napoli, dichiarato Ispettore della Compagnia de'pompieri dall' art. 47 del Decreto organico della medesima de'13 novembre 1835, e quindi responsabile dell' osservanza delle su riportate prescrizioni in ordine ai cambi; affinchè ove in quello offerto concorrano tutte le qualità volute, dia luogo alla sostituzione, e mi rimetta la rispettiva filiazione colla designazione del novello impegno da costui contratto, onde io tener la faccia all' Intendente della Provincia, cui la recluta appartiene.

VI. Depositare nella cassa della Compagnia la somma convenuta per premio de'pompieri, che si offrono per cambi : somma che sarà a costoro pagata compinto il primo anno in cui han servito in tal qualità ed anche se siano congedati per essere divenuti inutili a causa però d' infortunio non già per loro colpa o per essersi resi incorregibili.

VII. Effettuare il deposito di tale somma in polizza bancale ; ed ove volessero anticipare a' cambi una piccola parte, nell' atto che ha luogo la sostituzione, formare una legale dichiarazione ed eseguirne il pagamento anche con polizza bancale, tutto in essa specificato.

VIII. Essere soggette alla responsabilità di rimpiazzare, marciando o fornendo altri sostituenti i pompieri, che disertano il primo anno, in cui cominciano a servire come cambi, riprendendosi però la somma per loro conto depositata nella cassa della Compagnia.

IX. Surrogare infine personalmente, o per mezzo della somministrazione di altri cambi, quei pompieri i quali avendo convenuto di rimanere in tale qualità al servizio, o disertino, o vengano congedati come incorregibili, o come inutili, o sieno inabilitati a proseguirlo per effetto di condanna prima del compimento del proprio impegno, non dovendosi sino a quest' epoca reputar per definitivamente seguita la sostituzione, anche perch'eglino non han ricevuto il premio, ed alla restituzione dello stesso si ha dai requisiti dritto.

In quali casi, e modo gli Ospizî civili possono essere rivaluti delle spese di trattamento agl' individui infermi appartenenti alla riserva del Reale Esercito.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 aprile 1841.

Trovandosi Sovranamente disposto, che negli Ospizî civili, ed a loro carico abbiano ad essere curati, gl' individui appartenenti alla riserva del Real Esercito, che nel recarsi al luogo di loro riunione si ammalano, il dubbio è stato promosso, se avvenendo ciò nel passaggio di costoro per una Provincia non propria, co' fondi di Beneficenza della medesima il Pio Sta-

bilimento, che tali infermi accoglie, abbia ad essere rivalutato della spesa che sostiene.

E poichè ho considerato che gli Ospizi civili siti in luoghi di passaggio d' individui di più Provincie sarebbero di troppo gravati pel trattamento degl' infermi di cui trattasi, ho trovato consentaneo alla giustizia di risolvere l' esposto dubbio per l' affermativa.

Quindi co' fondi di Beneficenza delle Provincie alle quali appartengono gl' individui della riserva del Reale Esercito, che all' occasione del loro richiamo al servizio attivo sieno stati curati in Ospizi di Provincie diverse, dovranno questi essere soddisfatti dell' esito corrispondente.

Ed Ella Sig. Intendente, sia dimandando, sia disponendo tale rivaluta deve aver cura che ne sia base la maggior esattezza, ed un dritto non dubbio, e ben comprovato.

Un guardia d' onore ammesso, e chiamato a marciare dalla leva, per esentarsene o deve continuare a servire nell' arma, o dare sei cavalli, o il loro valore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 maggio 1841.

È Sovrano volere che un Guardia d' onore regolarmente ammesso, o chiamato dalla leva a marciare, o continui a servire nell'Arma per conto del proprio Comune, o dia per esserne esentato sei cavalli, o il loro valore.

Io quindi le partecipo questa Sovrana risoluzione comunicatami dal Direttore del Ministero della Guerra per sua norma.

Li Alunni di giurisprudenza presso la Gran Corte de' Conti sono esenti dalla leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 luglio 1842.

Il Procuratore Generale della Gran Corte de' conti invocava l' esenzione dalla leva a favore degli Alunni di giurisprudenza presso quel Collegio i quali fossero chiamati a marciare, posta mente.

1° A che quelli de' Tribunali ordinari godono tale esenzione come laureati ed esercenti il servizio invece della professione.

2° A che se gli stessi Alunni della Gran Corte de' conti non sono laureati, subir debbono il concorso nelle leggi civili, e nel diritto pubblico, ed inoltre servire.

3° A che colla Sovrana risoluzione contenuta nel Real Rescritto pel Ministero delle Finanze de' 26 aprile 1818. S. M. riserbavasi, concedere agli Alunni delle diverse Amministrazioni pubbliche per grazia l' esenzione di che trattisi.

4.° A che essa è accordata di diritto agli Alunni dello Istituto di belle arti premiati, a quelli del Collegio cerusico approvati, ed agli altri del Convitto Veterinario reputati i migliori.

5° A che evvi differenza tra costoro ed i ripetuti Alunni dalla Gran Corte de' conti, questi ultimi dovendo essere nominati per Real Rescritto, e prestar giuramento.

6° A che infine se non hanno soldo aver debbono invece un' annua rendita immobilizzata di duc. 240 di partite iscritte sul Gran Libro del debito pubblico.

Ora avendo io rassegnato a S. M. siffatte considerazioni, e le consentanee premure del Ministero delle Finanze, la M. S. nell' ordinario Consiglio di Stato de' 18 del p. p. mese si è degnata accordare agli Alunni di Giurisprudenza presso la Gran Corte de' conti l esenzione dalla leva, prescrivendo però che il loro numero sia, come è per legge, limitato a non oltre venti, onde si eviti l' inconveniente di potersi procurare indirettamente il godimento di siffatto privilegio.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e norma.

Il figlio nato nel Regno da uno Straniero, è anch' esso straniero, e la posteriore naturalizzazione del padre non trae la necessaria naturalizzazione del figlio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 settembre 1842.

Dal Ministero di Grazia, e Giustizia mi è pervenuto il seguente Real Rescritto.

Eccellenza — Ad occasione di servizio militare per ragione di Leva si è dubitato se i figli nati in Regno da estero, di poi naturalizzato, sieno o pur no da ritenersi come naturalizzati anch' essi, qualunque fosse il loro stato civile, cioè di età minore, di emancipato, o di età maggiore.

Rassegnato a S. M. lo esposto dubbio nel Consiglio ordinario di Stato de' 5 andante, la M. S. ha considerato che secondo i principii delle vigenti leggi il figlio ha la nazionalità che al padre appartiene nel tempo della sua nascita; che la nazionalità è un diritto inerente alla persona, e che di tale diritto niun' altro che la persona stessa può disporre, quando ne abbia la capacità civile. E però uniformemente all'avviso della Consulta generale del Regno, si è degnata dichiarare, che il figlio nato nel Regno da uno straniero sia straniero anch' esso, e che la posteriore naturalizzazione del padre non tragga la necessaria naturalizzazione del figlio, il quale continua a rimanere straniero, finchè ne' modi, e nelle forme prescritte dalle leggi, e da' veglianti regolamenti non consegua la sua naturalizzazione.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione perchè si serva farne l' uso che crederà conveniente ».

Ed io le ne fo comunicazione per suo governo.

Un requisito di leva che si trova detenuto per causa di debito può essere tolto dalle prigioni, ed inviato al servizio militare osservandosi però talune formalità.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 settembre 1842.

Essendo stata provocata la determinazione de' modi, e delle norme a tenersi allorchè un' individuo chiamato a marciare per l' armata trovasi in arresto per debito, il Ministro di Grazia, e Giustizia, da me consultato in proposito, mi ha partecipato in risposta di aver diretto a' Procuratori del Re presso i Tribunali Civili il seguente Real Rescritto.

» Si è fatto dubbio se un requisito a ragion di Leva, il quale si trovi detenuto per causa di debito, possa esser tolto dalle prigioni, ed inviato al servizio militaro, e con quali pratiche.

» Su di ciò considerato che il servizio militare sia un' oggetto di pubblico interesse; che l' obbligo a prestarlo accompagna il cittadino per esso capace in qualunque condizione sia costituito; che alla causa pubblica ogni ragion privata deve cedere; e che però i detenuti per causa civile sono sotto la esclusiva dipendenza delle Autorità giudiziarie; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 6 andante si è degnata stabilire quanto siegue.

» 1. Allorchè un detenuto per causa civile venga chiamato a marciare, sia come requisito di leva, sia come congedato, debba l'Intendente per mezzo del Procuratore del Re presso il Tribunale civile, far ordinare dal Presidente presso il Tribunale stesso la consegna dell' individuo al Sindaco del comune alla cui quota appartiene.

» 2. Ove il requisito non venga ricevuto perchè inabile al servizio militare, il Sindaco avrà l' obbligo di restituirlo nella prigione, avvertendone il creditore a cui istanza è detenuto per la continuazione degli alimenti.

» 3. Nel caso il requisito venga ricevuto, desso verrà consegnato al Corpo, colla condizione che quando compirà il periodo del suo servire, venga rimandato sotto consegna, e scorta al Sindaco del comune che lo ha presentato, per restituirlo nella prigione ove era detenuto, giusta il precedente articolo.

» 4. La ordinanza che di officio, e senza spesa rilascerà il Presidente per la consegna dell' individuo incarcerato per causa civile, esprimerà tutto quello che dovrà praticarsi, secondo i casi di sopra espressi. Copia di essa sarà unità a' documenti del requisito.

» Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa Sovrana determinazione, perchè la comunichino al Collegio, e ne curino da banda loro il dovuto adempimento ».

Ed io le ne fo comunicazione Sig. Intendente per lo adempimento di sua parte.

—

Sono assimilati agli uomini della riserva gl'individui del Reale Esercito dichiarati inutili, e congedati col foglio di congedo rosso.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 ottobre 1842.

Il Direttore del Ministero della Guerra e Marina mi ha scritto quanto segue.

« Eccellenza. — Avendo S. M. il Re (D. G.) ordinato, che gl' individui del Real Esercito dichiarati inutili siano congedati col foglio di congedo rosso; onde nel bisogno, se ristabiliti, possono esser richiamati al servizio militare, questo Real Ministero ha disposto che siano annotati nelle matricole delle rispettive Provincie, come tutti gli altri individui della riserva, e quindi i Comandanti de' Corpi nel congedarli, trasmetteranno le filiazioni ai Comandanti le armi delle Provincie medesime, come praticano per ogni soldato della riserva, ed essi individui si presenteranno al proprio comuno nel tempo fissato dai regolamenti, ond' essere vigilati dallo Autorità municipali, alle quali prego V. E. di compiacersi inculcare, che corrispondendo per le vie regolari col Comandante le armi nella Provincia rispettiva, gli faccino in ogni mese conoscere, se gl' individui medesimi siano nel caso di ritornare al servizio attivo, o essere almeno considerati come riserva, qualora per la loro migliorata salute ne fosse sperabile la guarigione ».

E con Real Rescritto mi ha il Direttore medesimo partecipato d'essersi S. M. degnata dichiarare, che gl' individui congedati dai corpi siciliani, come inutili con l' obbligo di ritornare al servizio militare, qualora si rimettano in salute, debbano essere anche annotati nelle matricole delle Provincie al di là del Faro, nello stesso modo disposto per le Provincie al di qua del del Faro, e quindi

1. I Comandanti dei corpi siciliani nel congedarne gl' individui, ne trasmetteranno le filiazioni ai Comandanti delle Armi.

2. Essi congedati si presenteranno al proprio comune nel termine fissato dai regolamenti in vigore, ond' essere vigilati dalle Autorità municipali.

3. E queste corrisponderanno per le vie regolari coi cennati Comandanti le armi, e faran loro conoscere se gl' individui congedati sieno nel caso di far ritorno al servizio attivo per compirvi il residuale impegno.

Or io le comunico tutto ciò per suo governo, e perchè vi dia, e faccia darvi dalle autorità, che da lei dipendono, esatto adempimento.

I Comandanti le armi nelle Provincie possono accordare de' permessi agl' individui della Riserva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 marzo 1843.

Dal Direttore del Ministero della Guerra, e Marina mi è pervenuto il seguente Real Rescritto.

» S. M. il Re (D. G.) si è degnata dichiarare, che ferma rimanendo la facoltà ai soli Comandanti le armi nelle Provincie frontiere di accordare permessi agl' individui della Riserva per lo limitrofo Stato Pontificio, possono anche tutti i Comandanti le Armi nelle Provincie de' Reali Domini, accordare dei permessi agl' individui della Riserva rispettiva, che bramassero recarsi in altre Provincie, onde procurarsi i mezzi di sussistenza, lavorando per qualche tempo dell' anno; la quale concessione si estenderà per la durata ch' essi Comandanti crederanno bisognevole, secondo le circostanze esposte dagl' interessati, e con ciò rimangono ampliate le facoltà pei permessi stabiliti coll' art 9 del Regolamento per la riserva (1).

» Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso che ne deriva dal suo canto — Napoli 30 novembre 1842.

Decreto, e Regolamento per dirigere l' ammessione de' cambi militari.

Napoli 21 maggio 1843.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Volendo che i soldati del tutto spontaneamente, e non per impulso altrui si determinino a rimanere nell' Esercito come cambi, che siffatto impegno sia ad essi di utilità produttivo, e che il farsene surrogare riesca di minor gravezza alle famiglie.

Veduti i Reali Decreti de' 22 ottobre 1828 sull' ammessione dei cambi militari, e de' 19 marzo 1834 sul reclutamento dei corpi nazionali del nostro Real Esercito.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l' annesso Regolamento diretto a stabilire un ruolo di soldati cambi, ed a determinare le di loro qualità, i modi a tenersi per esserne surrogato. il compenso da pagarsi loro, i diritti dei medesimi, e gli obblighi degl' individui che li forniscono.

(1) Veggasi il Rescritto dei 5 novembre 1840, e la Ministeriale dei 18 dello stesso mese, ed anno.

Art. 2. I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari Interni, e delle Finanze, ed il nostro Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

REGOLAMENTO

Per dirigere l'ammessione dei cambî militari.

Art. I. Sono destinabili a cambî militari.

1. I soldati della cavalleria, della gendarmeria, dell'artiglieria, del treno, ed i cannonieri marinari, i quali si trovano nel settimo anno del loro impegno personale.

2. I soldati dell'infanteria, e del genio, i quali per esimersi dal servizio di riserva abbiano assunto l'impegno di anni otto, e sieno parimenti giunti al settimo anno;

3. I soldati dell'infanteria, e del genio, i quali sieno pervenuti all'ultimo anno del servizio di riserva a cui sono tenuti.

II. I soldati medesimi dovranno nelle indicate epoche dichiarare la loro volontà di rimanere a servire como cambî.

III. Presso il Direttore del Ministero della Guerra e Marina vi saranno due ruoli indicanti, l'uno quelli tra i soldati designati nei numeri 1, e 2, dell'art. I. i quali intendono rimanere al servizio come cambî, l'altro quelli tra i soldati contemplati nel numero 3 che abbiano la stessa determinazione.

IV. Perchè i soldati possano servire come cambî si richiede.

1. Che sieno per lo stato della loro salute perfettamente idonei a proseguire il servizio attivo;

2. Che abbiano l'età non maggiore di anni trentaquattro;

3. Che siano celibi, o vedovi senza figli;

4. E che nel corso del loro servigio precedente abbiano dato pruove di buona condotta.

V. Le qualità di celibi o vedovi senza figli dei soldati che pervengono al settimo anno del loro servizio attivo, saranno contestate dal Cappellano del Reggimento, nel quale servono, in un certificato contradistinto dal sigillo della di lui spiritual cura, e rappresentante il Santo Protettore del Corpo.

Per gl'individui appartenenti alla riserva faran fede del celibato, e della qualità di vedovi senza figli i certificati dei Parrochi regolarmente vidimati.

Le prove poi di buona condotta si desumeranno non solo dalle filiazioni, e dagli stati di punizioni, ma ancora da certificati formati nel modo anzidetto dal Cappellano del Reggimento, o dal Parroco rispettivamente.

VI. Gl'Ispettori, ed i Comandanti dei Corpi dovranno di uffizio rassegnare al Real Ministero della Guerra e Marina quali tra soldati compresi nel primo fra i ruoli prescritti dall'articolo terzo sieno divenuti inutili, abbiano cambiato volontà di rimanere al servizio, o più non meritino di servire per la loro cattiva condotta.

I Comandanti le Armi delle Provincie praticheranno altrettanto pei soldati appartenenti alla riserva.

Di questi cangiamenti il Real Ministero medesimo prenderà nota sui ruoli.

VII. La somma a pagarsi da una recluta obbediente o da un refrattario assoluto ad un cambio che servir dove per essi anni otto, sarà d'ora innanzi inalterabilmente fissata a ducati dugentoquaranta.

VIII. Un refrattario arrestato per esimersi dal servizio personale dovrà fornire due cambî, e quindi versare per compenso dei medesimi la somma di ducati quattrocentottanta.

IX. Il requisito che vorrà farsi rimpiazzare da un cambio, dovrà dirigerne domanda all' Intendente della Provincia, versando contemporaneamente presso la Ricevitoria Generale, o del proprio Distretto la somma fissata.

X. L' Intendente assicurato del versamento di essa per mezzo della ricevuta a tallone da formarsi dal Ricevitore secondo le regole della Tesoreria generale, farà nota la domanda del requisito al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, e questi al Direttore del Ministero della Guerra e Marina.

XI. Il Direttore medesimo indicherà il nome del cambio, e ne rimetterà la filiazione allo stesso Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, il quale la farà tenere all' Intendente della Provincia cui il requisito appartiene.

XII. Con la somma versata ai termini dell'art. IX, e che negli ordinarî modi di regola sarà spedita alla Tesoreria generale verranno acquistati ducati dieci di rendita sul Gran Libro del debito pubblico, ed il rimanente resterà in deposito presso la stessa Tesoreria generale, e sarà pagato al soldato appena che compiuto egli l'ultimo anno del proprio impegno, comincerà a servire come cambio.

Il certificato d'iscrizione sarà frattanto depositato nella cassa del Corpo ed il soldato cambio avrà da quel momento dritto alla percezione dell' annua rendita sulla somma.

XIII. Dopo che il soldato avrà compiuto l' impegno di cambio, riceverà la liberanza della somma immobilizzata sul Gran Libro previ gli ordini del Ministro Segretario di Stato delle Finanze provocati dal Direttore del Ministero della Guerra e Marina.

XIV. Se il soldato preferisca di far rimanere sul Gran Libro in tutto o in parte anche la rendita della somma che vi si trova immobilizzata, potrà ricevere alla fine dell' impegno l' equivalente aumento sul capitale.

XV. Ove il soldato diserti, diventi incorregibile o inutile, ovvero muoja durante il tempo che trascorre dal momento in cui viene egli destinato cambio, sino a quello in cui cominciar dovrebbe a servire in siffatta qualità, sarà dal Direttore del Ministero della Guerra rimpiazzato con altro soldato di quelli designati a rimanere come cambî.

XVI. La diserzione del soldato, o la di lui condanna a pena criminale durante il servizio di cambio non produce responsabilità alla recluta per la quale serve. Nei casi in cui il compenso non sia perciò dovuto al cambio medesimo, altro soldato potrà essergli surrogato, o questi ne riceverà la somma.

XVII. In conferma della Sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 di febbrajo 1830, si dichiara che il soldato il quale muoja o diventi inutile nel corso del servizio di cambio, si riguarderà sempre come fornito dalla recluta.

Nel primo caso gli eredi del defunto cambio avranno diritto di ricevere

il pagamento delle somme esistenti per di lui conto sul Gran Libro del debito pubblico, e presso la Tesoreria generale, a senso del disposto negli Art. XII, XIII, e XIV, del presente Regolamento.

Nel secondo caso tale pagamento sarà fatto a lui medesimo in ricevere il congedo per fisica inutilità (1).

XVIII. Rimane affidata, e raccomandata ai Consigli d' Amministrazione de' Corpi ed ai Comandanti delle Armi nelle Provincie, la cura di tutelare in qualunque circostanza gl' interessi de' soldati cambi invocando al bisogno le superiori provvidenze.

XIX. Tutte le norme precedentemente stabilite nel regolamento dei 25 di luglio 1823, nel Real Decreto de' 22 di ottobre 1828, ed in altre nostre speciali risoluzioni, purchè non si oppongono al disposto col presente Regolamento, rimangono nel loro pieno vigore.

———

Si accordano delle agevolazioni per la ricezione de' cambi militari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 agosto 1843.

I ruoli de' cambi militari prescritti dall' art. 3 del Regolamento dei 21 dello scorso maggio non erano formati e pochi soldati avevano fatto la dichiarazione di voler assumere cotale impegno.

Erasi quindi dubitato.

1° Che non dovessero in pendenza della formazione de' ruoli venir congedati quei tra i requisiti, i quali comunque già marciati, abbiano fatto versare presso le Ricevitorie delle proprie Provincie la somma di ducati 240 per essere sostituiti da' soldati.

2° Che i requisiti medesimi e quelli non marciati, i quali avessero eseguito pari versamento costituir potessero tale numero d'individui non rimpiazzati da formar basse nel Real Esercito.

Consultato su tali dubbi dal Direttore del Ministero della Guerra e Marina, premisi in rispondergli che la mancanza de' soldati cambi aver poteva poca durata, poichè il nuovo regolamento loro assicura un compenso presso che triplo di quello che ricevevano quando un' avida classe di privati di tanto lo scemava; che eglino or divengono da nullatenenti proprietari e possessori di rendita; che già cominciano a goderla in servizio; e che far possono ritorno alle famiglie in istato di darsi ad utili traffichi, ed a vantaggiose industrie e di far acquisti.

Tanto meno temeva io, che la mancanza di cambi potesse per altro tempo sperimentarsi, in quanto che non trovava compresi nel novero di quelli che avevano dichiarato di voler assumere cotale impegno i non pochi che avevano già incoato le trattative per rimpiazzare le reclute, ed i

(1) Con Sovrana risoluzione del 20 settembre 1848 fu dichiarato, che l' inutilità contemplata nell' art. 17 debba intendersi quella derivante da cecità ad ambo gli occhi, o pure da ferita che li soldati cambi possono ricevere in servizio, o per causa di servizio, e che l' inabiliti a proseguire la carriera militare.

Morendo li soldati che hanno cominciato a servire da cambii, sono dovute ai di loro legittimi eredi le somme per di loro conto esistenti nel Gran Libro, e presso la Tesoreria Generale — *Rescritto de' 19 gennajo 1850.*

quali con ciò avevano implicitamente fatta la dichiarazione della volontà di servire per altrui conto e quindi non potevano recederne senza far onta alla legge novella, e disprezzando i maggiori, e reali vantaggi che dessa loro procura.

E non esitai a risolvere il primo dubbio per l'affermativa, posta mente a che nel regolamento de' 21 maggio p. p. rilucono tra le sublimi mire avute da S. M. nell'emanarlo quelle di evitare che le famiglie si allontanassero dalle loro utili cure per rinvenire i cambi, che molto meno fossero nel bisogno di ricorrere all'uopo all'opera altrui, il più delle volte a troppo caro prezzo compensata; o che sopratutto i soldati nel surrogare le reclute seguissero una determinazione spontanea, non già promossa dalle corruzioni, cui rivolgevansi per indurveli coloro che da privato interesse, e da mercenarie viste erano guidati; scopo dettato da alti principî di morale, e di militare sapienza; pel conseguimento del quale il lodato atto legislativo non ha messo a carico di colui, che voglia farsi surrogare da un cambio che la sola cura di driggerne la domanda all'Intendente, e di versare la somma presso le Ricevitorie delle proprie Provincie, indi al quale adempimento il requisito non marciato rimaner deve ne'suoi focolari; poichè tutte le altre misure che la surroga esige rientrano nella dignitosa sfera degli atti governativi.

Deduceva da ciò esser chiaro, che se il requisito non marciato rimaner deve in famiglia, colui che già serve farvi dovesse ritorno.

1. Perchè avanti alla legge tutti i sudditi vanno egualmente riguardati, e quindi non v'è ragione di esigere da una recluta il solo versamento della somma, e della domanda, e dall'altra il servizio tutto che breve.

2. Perchè il requisito già in servizio ha il merito d'aver più prontamente marciato, e quindi ha dritto per giustizia distributiva a riguardi maggiori.

3. E perchè rimane cautelato l'adempimento degli obblighi della leva colla disponibilità delle somme esistenti presso la Tesoreria generale; nè converrebbe alla dignità, ed alla buona fede del Real Governo il ritenere un deposito senza retribuire gli effetti cui dà dritto l'eseguirlo.

Quanto poi al secondo dubbio faceva riflettere al succennato Direttore che siccome i cambi militari così per l'abolito, come pel nuovo regolamento sono i soldati pervenuti al penultimo anno del loro personale impegno; così farsene surrogare, così prima come al presente, non era produttivo di aumento di uomini nell'Armata; che quello cui potova dar luogo la marcia delle reclute le quali all'abilitazione di cho trattasi ricorrono, non sarebbesi verificato allora, non verificherebbesi adesso che la ben lieve diminuzione provveniente dal congedo delle reclute che stando già in servizio avevano eseguito il versamento de' ducati 240, era un'effetto del tutto simile a quello che prima del 21 maggio ultimo produceva il ritorno dalle Reali bandiere alle famiglie delle reclute sostituito da' soldati; o che perciò l'attendere che costoro dichiarassero di voler per conto altrui servire, motivo non fosse nè per negare il congedo a chi militando chiesto avesse di farsi rimpiazzare, nè di temere notabili basso nel Real Esercito.

Le stesse considerazioni ho poi rassegnate al Re N. S. facendo ancor presente a S. M. esservi chi ritenesse come un'ostacolo al rinvenimento de' soldati che da cambi servir volessero, il non esser loro tributa un'anticipazione.

E la M. S. trovando giusto le ridette considerazioni, riconoscendo che la sopravvenienza del regolamento de' 21 maggio p. p. non dasse il diritto

a' soldati dal recedere dall' impegno contratto in mostrarsi alle reclute pronte a servire come cambi, e volendo anche agevolare il rinvenimento di questi, si è degnata prescrivere in data de' 19 andante.

1. Che tutti quei soldati, i quali a tenore degli aboliti regolamenti erano stati offerti come cambi, ed a' quali sarebbe stato permesso di assumere tale impegno lo assumano col fatto ne' modi stabiliti dal regolamento de' 21 maggio ultimo.

2. Che quando i requisiti hanno versato i ducati 240 debbono subito essere congedati, poichè hanno adempinto al loro obbligo, e che frattanto le somme s' immobilizzino sul Gran Libro per quindi intestarsi a quei soldati che si offrissero per fare da cambi.

3. E che de' ridetti ducati 240 si diano in contante a' cambi ducati quaranta immobilizzando i rimanenti ducati dugento.

Io quindi nel Real Nome le partecipo queste Sovrane risoluzioni per sua intelligenza, e perchè le renda note ai suoi amministrati. E come che tra essi vi sono i congedati appartenenti alla Riserva, i quali andando a compiere nel venturo anno il servizio che sono tenuti a prestarvi possono impegnarsi da cambi, così farà loro avvertire che l' anticipazione de' detti ducati 40 sancita dall' ultima delle lodate risoluzioni è un beneficio al quale possono far rinuncia ove trovino più utile agl' interessi loro e delle loro famiglie il farsi diritto ad una rendita maggiore. E poichè S. M. in ammettere l' anticipazione medesima ha mirato ad agevolare il rinvenimento dei cambi pel quale sono assicurati al Real Esercito soldati istruiti, ed a tante famiglie proficue risorse, Ella farà ancora noti e col maggiore sviluppo ai soldati della Riserva tutti i vantaggi, che secondo ho cennato di sopra dall' impegno di cambio provengono, non senza promuovere il loro nobile orgoglio colla considerazione che ormai l' impegno istesso non si contrae mercè venali convenzioni colle parti, ma per spontanea determinazione, e per destinazione che vien data da un Ministro del Re o da colui che è invece chiamato a dirigere il Dipartimento della Guerra, e Marina.

Li secondi Eletti sono rimpiazziati, nelle attribuzioni loro accordate sugl' individui della Riserva, non da' primi Eletti, ma da un Decurione a scelta dell' Intendente. Prescrizioni per gl' individui suddetti li quali recansi a lavorare nello Stato Pontificio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 13 marzo 1844.

Il far confidare ai soli secondi Eletti tutte le attribuzioni date ad essi ed ai primi Eletti dai regolamenti sulla Riserva del Real Esercito; ed il limitare l' obbligo degl' individui, che la compongono, nel portarsi a lavorare dalle Provincie frontiere nello Stato Pontificio, solo a quello d' indicare la Delegazione ove all' uopo si recano; due oggetti sono stati di corrispondenza tra questa Real Segreteria di Stato e quella della Guerra e Marina.

Indotto io era a provocare, che si affidassero ai secondi Eletti soltanto le attribuzioni succennate, non solo dalla mira di assicurare l' unità del servizio; ma ancora dalla considerazione, che quei funzionari hanno il raro obbligo di supplire i Sindaci ed i primi Eletti; che questi ultimi intanto intender debbono alla polizia urbana o rurale, quindi alla vigilanza sulla qualità e sul peso de' comestibili, ed alla repressione d' ogni violazione di regolamenti relativi, non che all' esercizio del Ministero pubblico presso i Giu-

dici circondariali ed i supplenti, ad adempimenti insomma moltiplici ed importanti.

Mi determinava poi a proccurare che si fosse limitato l'obbligo dei congedati, i quali vanno a lavorare dalle Provincie frontiere nello Stato Pontilicio, solo a quello d'indicare la Delegazione, ove si recano, il riflettere che costoro vi si dirigono alla ventura, e pel solo fine di rinvenir fatica; e che l'agevolarli in questa ricerca fosse giusto e da opportune viste economiche consigliato.

E S. M. il Re (N. S.) a cui sono state queste mie idee rassegnate dal Direttore del Ministero della Guerra e Marina, si è degnata uniformarsi, secondo mi ha egli partecipato col seguente Real Rescritto:

» Eccellenza — S. M. il Re (N. S.) cui ho umiliato il contenuto nello
» due rimostranze da V. E. dirette a questa Real Segreteria, entrambe
» sotto la data del 24 marzo 1841 ed il N.° 593, si è degnata, in data del
» 17 corrente mese, da Portici, approvare, uniformemente a quanto si è
» dall' E. V. provocato:

» 1.° Che non potendo il 1.° Eletto del comune, per la moltiplicità
» delle sue attribuzioni nel ramo civile, adempiere a quelle addossategli da-
» gli articoli 2. 3. 10 ed 11 del regolamento per la Riserva del Real Eser-
» cito, annesso al Real Decreto del 4 dicembre 1839, o che gli sarebbero
» devolute dal Real Rescritto del 21 marzo 1840, concernente gl' individui
» della Riserva che ottengono de' permessi per andare a lavorare in altre
» Provincie del Regno, siano invece le attribuzioni suddette confidate al 2.°
» Eletto, e che costui nella circostanza d'impedimento, derivante dal dover
» rimpiazzare il Sindaco o il 1.° Eletto, sia allora surrogato nelle attribu-
» zioni medesime dal Decurione più anziano, ed in caso di non idoneità da
» un altro Decurione a scelta dell' Intendente della Provincia:

» 2.° Che la inculcata dichiarazione del comune, e del proprietario
» presso di cui si trasferiscono gl' individui della Riserva dello Provincie
» frontiere abilitati dal Sovrano Rescritto del 5 novembre 1840 a recarsi
» nello Stato Pontificio, onde procacciarsi la sussistenza lavorando, si re-
» stringa soltanto ad indicare la Delegazione dello Stato suddetto, nella quale
» intendono portarsi, affinchè informatone cotesto Ministero per mezzo de-
» gl' Intendenti, e datane conoscenza al Ministero degli Affari Esteri, pos-
» sano, tanto il Regio Rappresentante in Roma, quanto gli altri Agenti
» Diplomatici, prender nota delle precise dimore di essi individui, e cura-
» re, occorrendo, che facciano ritorno nel Regno.

» Nel Real Nome partecipo a V. E. siffatte Sovrane determinazioni per
» l' adempimento corrispondente. »

Napoli 25 ottobre 1843.

Io quindi le fo tale comunicazione per l' adempimento di risulta.

Gl' individui della riserva infermandosi mentre ritrovansi nelle proprie famiglie debbono essere curati nelli Ospedali civili purchè siano indigenti e vanno nell' Ospedale.

COMANDO GENERALE DELLE ARMI.

Napoli 16 marzo 1844.

La Real Segreteria di Guerra con Ministeriale degli 11 andante num. 1407 4°Ripartimento ha manifestato il seguente Sovrano Rescritto.

Sua Maestà il Re, N. S. in data de' 7 del corrente mese da Caserta si è degnata decidere conformemente al parere di cotesto Comando Generale espresso nell'uffizio de'27 gennajo scorso, Materiale, 3. Carico N. 2078, che se per effetto del Real Rescritto de' 27 aprile 1840 l'ospedalità degl'individui della riserva chiamati a marciare , e prima il loro arrivo ai Corpi, è a carico degli ospizi Civili , ove son curati , debbe con maggiore ragione esserlo , quando stando nelle proprie famiglie , e purchè indigenti vanno all' ospedale.

Ed io mi onoro passarlo a conoscenza di Lei sig. Intendente ; per la debita intelligenza e risultamento; colla preghiera di farmene conoscere l'arrivo.

Regolamento pei filiati dell' opificio di Pietrarsa approvato dal Ministro della Guerra a' termini della Sovrana risoluzione dei 24 marzo 1844.

Napoli 30 marzo 1844.

Art. 1. Volendo mai sempre meglio assicurare il servizio del real opificio di Pietrarsa , ed accordare ne' limiti della giustizia de' privilegii e delle esenzioni agli artefici esterni , che prestano la di loro mano d' opera nei lavori, che si eseguono in detto stabilimento , concediamo che fra detti artefici esterni , il di cui numero varia a seconda de' lavori da farsi, vi esista un numero di artefici denominati filiati.

2. Questo personale non potrà oltrepassare i 60, per ora.

3. Gli artefici filiati in servizio saranno sottoposti al comando de' loro capi rispettivi , e con questi dipenderanno immediatamente dagli uffiziali e dal Direttore.

4. I filiati in servizio saranno soggetti alla disciplina militare , egualmente che i soldati , e come essi puniti dagli uffiziali dello stabilimento per le contravvenzioni , e pe' reati militari. Pe' delitti o misfatti , saranno rimessi nel termine di ventiquattr' ore a' tribunali ordinarii , con la notizia ufficiale corrispondente.

5. Allorchè un filiato per la sua prava condotta , o per la poco volontà di lavorare meriterà di essere escluso , sarà considerato di diritto come recluta di leva , e passerà per soldato nell' armata , ove dovrà servire pel numero di anni stabilito per l' arma, alla quale verrà destinato. Lo stesso sarà praticato se si mostra renitente a presentarsi dopo tre chiamate consecutive , senza un motivo di salute validamente giustificato. In tali casi quindi si provocheranno dal signor Direttore del real opificio di Pietrarsa , per le vie gerarchiche dell' arma , le ministeriali prescrizioni , perchè il filiato passi a servire come recluta , e senza valergli il servizio prestato al detto stabilimento , in uno dei corpi del Real esercito.

6. Dal Direttore del Real opificio di Pietrarsa si terrà un registro di

matricola, nel quale saranno segnate le mutazioni avvenute per morti, congedi, espulsioni ed altro.

Ammissione — 7. I sessanta filiati verranno ricevuti con l'arrolamento volontario di giovani, i quali potranno indistintamente appartenere a tutte le provincie al di qua del Faro.

I requisiti che deve avere il filiando saranno

1.° L'età di anni diciassette compiuti;

2.° La statura de' medesimi dev'essere non minore di cinque piedi, e non avendola all'età di diciassette anni, debbesi attendere che sieno giunti alla detta statura per filiarli;

3.° Che non abbia fatto parte delle leve passate, o avendo ad esse appartenuto, è d'uopo che ne sia stato escluso per validi motivi;

4.° Che sia esente da imputazione per reati politici e comuni;

5.° Che sia munito di un certificato del Sindaco del suo comune, il quale contesti il mestiere ch'esercita.

8. I suddetti documenti dovranno essere rilasciati dal giudice del proprio circondario, dal Procurator generale della Gran Corte criminale della provincia, e dal Sindaco del comune, cui ciascun individuo appartiene.

I documenti suddetti debbono essere in doppia copia, e per dichiararsi valido il certificato del Sindaco del comune, dovrà esibirsi vidimato dal Sottintendente, o dall'Intendente pe' distretti capiluoghi di provincia.

La fede di perquisizione del Regio Giudice per delitti correzionali dev'essere vidimata dal Procurator generale della Gran Corte criminale della provincia, e quella del suddetto magistrato non richiederà la vidimazione dell'Intendente.

9. I Sindaci dovranno far pervenire i documenti espressi ne' precedenti articoli al Direttore dello stabilimento, il quale avendone riconosciuta la validità, li terrà in archivio, e darà gli ordini al chirurgo del detto stabilimento, per assicurarsi della buona salute del postulante, la quale dovrà essere contestata con certificato che farà parte dello incartamento, ed indi ometterà le disposizioni all'uffiziale de' lavori, per farlo sperimentare dal capo artefice, facendo eseguire in sua presenza delle operazioni riguardanti il mestiere asserito, e nel quale brama servire; a tale esame sarà benanche invitato il Commessario di guerra incaricato del servizio amministrativo, non per dar parere sull'abilità del concorrente, ma per la semplice compilazione del verbale, nel quale dovranno precisarsi i risultamenti del praticato esame.

10. Risultando idoneo nel mestiere il filiando, sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione la sua filiazione, coll'intervento del Commessario di guerra.

11. Compilato l'incartamento si sottometterà alla ministeriale approvazione, per mezzo di S. E. il Direttore generale de' corpi facoltativi, accompagnato da una copia de' documenti.

12. Approvata dalla Real Segreteria di guerra la filiazione dell'individuo ammesso, se ne restituirà una copia al Direttore del Real Opificio di Pietrarsa, e la Real Segreteria suddetta ne darà la conoscenza al Ministro dell'Interno, per dare gli ordini per mezzo dell'Intendente a' Sindaci, onde tenerlo presente nelle future leve, ed all'Intendente generale dello esercito, pe' ruoli che deve tenere il Commissario di guerra dello Stabilimento.

Il Direttore rilascerà una copia conforme della filiazione approvata allo interessato, che gli servirà di patentiglia. Quindi l'ammissione del filiando sarà riconosciuta valida, dal giorno che alla stessa sarà stata impartita la ministeriale approvazione.

Esenzioni — 13. I filiati approvati saranno esenti dalla leva.

14. Per non risentire peso le comuni, fino a tanto che i giovani filiati non oltrepasseranno l'età di anni 25 saranno inclusi nel bussolo, ed uscendo, la comune se li disgraverà come quota. Uscendo una volta non dovrà subirne altro.

15. I filiati possono portare il distintivo al cappello di una coccarda di panno scarlatto, con la piramide, e corona a getto.

Obblighi — 16. Il filiato dovrà per dieci anni prestarsi al servizio dello Stabilimento.

17. Non potranno domandare essi il congedo, se non elasso i dieci anni, o per motivi validamente comprovati d'inutilità al servizio. Scorsi i dieci anni d'impegno rimane a responsabilità del Direttore di Pietrarsa far conoscere al Direttore generale de' corpi facoltativi quelli che sono stati congedati, ed a misura che ciò avverrà, dando egualmente parte dei nomi di coloro, i quali elasso il primo decennio vorranno impegnarsi per un secondo bilustre periodo.

18. Ogni individuo filiato, per quel tempo in cui l'opera sua non sarà necessaria nel Real Opificio di Pietrarsa, può appartarsene, onde procurarsi la sua sussistenza, previo permesso del Direttore.

19. I su indicati individui filiati dovranno servire con quella diaria mercede che sarà loro assegnata, in seguito di proposizione del Direttore, ed approvata dal Direttore generale de' corpi facoltativi: compenso di *magisterio* che sarà coordinato al servizio che prestano, ed in proporzione della rispettiva abilità, e della conoscenza di arte nel mestiere che ciascuno di essi esercita.

Li congedati come inutili ristabilendosi in salute, e non ritornando al servizio attivo per compiere l'impegno sono puniti colle norme prescritte dall'art. 16 del Regolamento per la riserva del Reale Esercito.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 aprile 1844.

Il Direttore del Ministero della Guerra, e Marina mi ha partecipato di aver approvato a parere del Comandante generale delle Armi.

1. Che gl'individui del Reale Esercito congedati come inutili col foglio di congedo rosso, e con la clausola di dover ritornare al servizio attivo per compiere il rispettivo impegno, qualora ristabilissero, sieno puniti ne' casi di mancanza di presentazione al domicilio di abbandono di questo, e di abuso di permesso colle stesse norme prescritte dall'art. 16 del Regolamento per la Riserva del Real Esercito.

2. Che invece però del ritorno nel Corpo nel regolamento medesimo stabilito possa raddoppiarsi il periodo della prigionia, ed estenderlo sino alla durata di un mese se si mostrassero ostinati alla recidiva.

Io quindi ne la prevengo per suo governo.

Li Alunni degl' Istituti militari debbono entrare nel bussolo delle leve, ma sono esenti dal marciare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 giugno 1844.

Erasi promosso il dubbio, se l'esenzione dalla leva accordata agli alunni dei due Istituti di educazione militare col Real Rescritto de' 25 settembre 1838 fosse o no produttiva della disobbligazione delle loro famiglie dal fornir reclute all'armata.

Nella discussione del dubbio medesimo tenevasi presente che gli alunni suddetti, uscendo dagl' Istituti, vanno a servire, quelli del primo di questi stabilimenti, talvolta come uffiziali, e soldati, gli altri del secondo sempre in quest' ultima qualità, e per impegni, or di breve, or di ordinaria durata.

Estendevasi poi la disamina di che trattasi anche a considerare, se gli alunni istessi noverar si dovessero o no nel computo dei figli da bussolarsi nelle leve, oppure essere scemati come scemar se ne debbano i sotto-uffiziali o soldati pel disposto nell'art. 27 num. 21, 1, 6, del Real Decreto del 9 marzo 1834.

Or S. M. il Re N. S. a cui ho tutto ciò rassegnato nell' ordinario Consiglio di Stato de' 14 maggio prossimo passato si è degnata dichiarare dovere gli alunni de' summentovati Istituti essere esenti dal marciare e non già dall' entrare nel bussolo.

Io quindi nel Real Nome lo partecipo questa Sovrana risoluzione per norma di lei, e di cotesto Consiglio di ricezione.

Cambi Militari — *Norme, ed istruzioni a seguirsi da' requisiti di leva per farsi sostituire nel servizio da cambi militari in esecuzione del decreto de' 21 maggio 1843 col pagamento di ducati duecentoquaranta.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 luglio 1845.

Avendo scorto che per la rassegna delle reclute, le quali, indi al Real Decreto e Regolamento de' 21 maggio 1843, han versato ducati 240, per essere surrogati da cambi, una troppo estesa corrispondenza è occorsa; e che vi hanno avuto luogo molte erronee indicazioni e difformità con quello ricevute dal Real Ministero delle Finanze; a disgravare questa Real Segreteria di Stato e le Intendenze di un superfluo lavoro, ed assicurare negli adempimenti che costituiscono questa parte di servizio la necessaria esattezza, mi sono determinato a disporre quanto segue:

1. Gl' Intendenti esigeranno da' requisiti, i quali presenteranno i ricevi a tallone, per comprovare di aver versato i ducati 240, l'estratto di nascita, affin di dedurne con esattezza i nomi dei medesimi, e quelli dei genitori.

2. Nell'esibire agl' Intendenti i suddetti ricevi a tallone avranno eglino cura di esaminare attentamente, se bene vi siano dinotati i nomi e le patrie delle reclute che eseguono il versamento, non che le leve, delle quali fan

parte, ed in caso erronea indicazione vi rinvengano ne provocheranno l'emenda, scrivendone a' Ricevitori oppure alla Tesoreria generale.

3. Non avvenendo ora, se non raramente, che i requisiti versino i ducati 240 dopo essere marciati per lo Reali Bandiere, solo in questo caso sarà fatto speciale rapporto per provocarne l'immediato congedo.

4. L'indicazione poi de' requisiti, i quali come avviene quasi sempre, prima di marciare adempiono al ripetuto versamento, non sarà più data con distinti rapporti, ma collettivamente con stati periodici relativi ad un sufficiente numero d'individui.

5. Cotali stati dovranno essere distinti in otto colonne destinate a dinotare:

La 1. il numero d'ordine.
La 2. i nomi e cognomi delle reclute.
La 3. i nomi e cognomi de' genitori.
La 4. la patria de' requisiti.
La 5. le leve a cui costoro appartengono.
La 6. le Ricevitorio, nelle quali si è da essi eseguito il pagamento.
La 7. le date ed i numeri de' ricevi a tallone loro rilasciati.
E l'8. in fine qualche osservazione che potesse occorrere.

6. Gli stati stessi dovranno essere rimessi in tre esemplari a questo Real Ministero, che ne riterrà uno per sè, ed invierà gli altri due alla Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina, che si varrà di uno di essi per la formazione del ruolo de' cambi, e farà tener l'altro al Real Ministero delle Finanze, affinchè questo abbia con precisione ed esattezza tutte le indicazioni concernenti i requisiti, che debbono essere da cambi surrogati.

7. Per l'esatta esecuzione de' ripetuti stati terranno le Intendenze un'apposito registro, in cui si noteranno tutte le su espresse notizie a misura che i requisiti presenteranno gli atti di nascita e i ricevi a tallone.

8. Si baderà dagl' Intendenti accuratamente a che gli stati, do' quali trattasi, si distinguano per nitidezza di caratteri, di talchè non siavi timore di errare nel leggere in essi i cognomi de' requisiti, e le cifre indicanti lo leve, delle quali costoro fan parte, non che le date e i numeri de' ricevi a tallone.

Or raccomando a lei direttamente siffatto adempimento, signor Intendente, a scanso di ulteriori osservazioni, per parte de' Dipartimenti delle Finanze e della Guerra e Marina

E siccome il secondo de' Dipartimenti medesimi ha chiesto conoscere le date ed i numeri de' ricevi a tallone rilasciati a' requisiti di leva, che giusta i relativi rapporti hanno eseguito il versamento de' ducati 240 da settembre 1844 finora; così Ella per darmi tali notizie m'invierà uno stato formato secondo della su riportata istruzione ed in triplice copia.

Ministeriale relativa al novello elenco delle malattie che esentano le reclute dal servizio militare, approvato Sovranamente il 1 aprile 1845.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 luglio 1845.

L' esperienza avutane dal 1840 finora aveva fatto scorgere che l' elenco de' fisici difetti esimenti dal servizio militare, in quell' anno compilato, pienamente non aveva corrisposto allo scopo che si ebbe in emanarlo.

Il doversi tener conto in talune malattie del loro grado d' intensità rendeva vacillante il giudizio de' Professori sanitari adoperati da' Consigli di leva, subordinando la conoscenza di esse alla variabilità delle mediche opinioni; il non richiedersi perfetta sanità nei requisiti, molti ne faceva marciare non atti a sostenere le fatiche della milizia, ed i prescritti esperimenti negli Ospedali, e soprattutto in quelli della Capitale, davan luogo a gravi disagi degl' individui ed a forti dispendi a peso del Regio Erario e dell'Amministrazione civile.

A far sparire siffatti sconci, un nuovo elenco è stato d' ordine Sovrano compilato dalla Commissione incaricata della diffinitiva controvisita delle reclute.

Richiesti sono per esso del tutto validi e robusti i requisiti, la perplessità in riconoscerli tali è allontanata col non essere più soggetta a fissazione di gradi l' estimazione delle malattie; è evitato intanto che queste se guaribili o simulate dien titolo all' esclusione, procurandosi la guarigione o svelandosi la frode mercè la sorveglianza degl' interessati: mezzo più efficace ed opportuno de' soli esperimenti negli Ospedali, e produttivo insieme del disgravio della spesa, cui all' uopo soggiacevano la finanza ed i comuni.

Or io di siffatto novello elenco da S. M. sanzionato rimetto a Lei tre esemplari impressi (1). E richiamando, quanto a modi di pubblicazione, e per le prescrizioni che ne assicurano l' esatta osservanza, la circolare in istampa dei 20 marzo 1841 num. 1109, non tralascio di raccomandarle vivissimamente di porre e far porre ogni studio, affinchè coll' esatta e scrupolosa applicazione dei dettami dell' elenco istesso, la giustizia rigorosa regoli la esclusione delle reclute, ed insieme abbian termine i rifiuti delle medesime, come quelli che dan luogo a replicate doglianze del Dipartimento della Guerra e Marina, ad imputazione di negligenza ai Consigli di leva e d' inespertezza de' professori sanitarii esaminatori, ed a richiesta di forti rivalute per parte del Real Ministero delle Finanze.

---

(1) L' elenco delle malattie che si enuncia è trascritto nella pagina 65 del presente Volume.

Soldati congedati per cattiva condotta — *Punizione in linea di polizia cui vanno soggetti i soldati in attività, ed in riserva congedati per cattiva condotta.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 febbrajo 1846.

In data de' 29 agosto ultimo io le dirigeva una circolare del tenor seguente:

Ad evitare per quanto è possibile che i soldati si abbandonino ad una sregolata condotta nell' unico scopo di conseguire il congedo, han d' accordo stabilito i Reali Ministeri della Guerra e Marina e della Polizia Generale:

1. Che i congedati per non convenire al Real servizio sieno per le cure dell' arma rispettiva consegnati alla Polizia;

2. Che eglino, d' ordine della medesima, sieno ritenuti in un luogo di puniziono in linea correzionale per tutto l' altro tempo che durar dovrà il loro servizio;

3. E che tal periodo possa a giudizio e prudenza della Polizia stessa essere prolungato o accorciato, col tenersi conto della natura de' mancamenti commessi da' congedati suddetti, e della condotta che costoro serberanno nel luogo in cui sono ristretti — Or perchè generalmente si sappia che rimane delusa la rea speranza di ottenere il congedo serbando nel Reale Esercito cattiva condotta, io le fo noto le sue espresse disposizioni, perchè Ella le renda di pubblica ragione inserendole nel giornale d' Intendenza.

Or siccomo i soldati soggetti a far parte della riserva prestano cinque anni di servizio attivo, e per 5 altri debbono in famiglia tenersi pronti ad ogni chiamata, così è surto il dubbio se la detenzione cui costoro dovessero essere sottoposti, durar dovesse per essi solo fino al termine del primo periodo, o pure fino al compimento anche dell' altro.

Consultai in proposito il Direttore del Ministero della Guerra e Marina il quale mi ha fatto tener due Reali rescritti. Col primo di questi le disposizioni contenute nella su riportata officiale vengono Sovranamente sanzionate. Coll' altro poi è dichiarato che i soldati, i quali dovrebbero essere congedati per cattiva condotta, debbano rimanere detenuti anche durante il periodo del servizio di riserva.

Io quindi le fo di ciò partecipazione per suo governo.

Si dispone, che le domande per dispensa alla misura di altezza necessaria ne' sorteggiati per la leva sostituenti altri requisiti per la leva stessa, mentre debbono essere accolte nell' interesse delle famiglie, non producano però la sospensione della marcia de' requisiti medesimi, potendo aver luogo tali sostituzioni anche mentre costoro sono già nel servizio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 luglio 1846.

Per la sostituzione nel servizio militare di Antonio Perfetto a Stefano Rinaldi di Melito, il Direttore del Ministero della Guerra e Marina trovasi d' aver già rassegnato rapporto a S. M., e perciò fa d' uopo attendere gli ordini relativi della M. S., e non provocarne altri per far ricevere, ed am-

mettere al servizio militare come sostituente del Rinaldi il sorteggiato Nicola Maisto.

Prevenendola di ciò per suo governo in risposta del di lei rapporto dei 15 andante numero 4075, le manifesto in replica all'altro de' 14 giugno p. p. numero 3655, che lo domande per dispensa alla prescrizione di dover essere i sorteggiati sostituenti alti piedi cinque e pollici tre, mentre debbono essere accolte nello interesse delle famiglie e del servizio, non debbono produrre la sospensione della marcia de' requisiti da me non mai disposta, potendo anche dopo che costoro sono marciati aver luogo tali sostituzioni, e venir essi congedati.

Leva — *Gl' individui nati nell' Estero da genitori Regnicoli, essendo reputati Nazionali, non vanno esenti dal servizio militare.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 settembre 1846.

Col di lei rapporto de' 20 maggio 1845 (1) in proposito del marinaro Alessandro Pincione nato in Ancona da genitore regnicolo elevò dubbio sull' appartenenza di questo individuo anche per norma in casi simili.

Or io, salvo il risultamento delle provvidenze che per questo speciale caso prenderà il Ministro degli Affari esteri, e che non mancherò di farlo noto, non esito di manifestarle in linea di massima, che siccome per la sola permanenza all' estero del Padre del Pincione, e di ogni altro non si perde la nazionalità ai termini dell' art. 20 delle LL. CC. e pel disposto nel precedente art. 12 i figli nati da un nazionale, sebbene in paese straniero, debbono reputarsi del pari nazionali, così è evidente doversi conservare l' appartenenza al Regno.

Nè sarà inopportuno aggiungere relativamente a Pincione, che la circostanza d' essersi fatto iscrivere volontariamente sulla matricola di S. Vito vieppiù depone della sua intenzione di appartenervi, e che il ritorno di lui all' estero per assistere il padre, neppure importa la rinuncia a tale appartenenza, appunto perchè il genitore non ha perduto la qualità di nazionale.

L' abilitazione data a' soldati di riserva di contrarre matrimonio non può estendersi a' congedati come inutili sotto condizioni.

MINISTERO DELLA GUERRA, E MARINA.

Napoli 31 ottobre 1846.

Abbenchè con l'art. 2 del Real decreto del 19 marzo 1834, viene stabilito che gl' individui appartenenti alla riserva del Reale esercito potranno ammogliarsi, coll' obbligo agli Eletti di darne notizia a' rispettivi Comandanti di Provincia, pur tuttavolta ciò non è applicabile a quegli individui congedati come inutili dall' armata, colla clausola di ritornare al servizio attivo, se si ristabiliscono in salute, potendo essi totalmente contrarre matrimonio se in tale loro posizione compissero i cinque anni che sarebbero

(1) Ministeriale diretta all' Intendente di Apruzzo Citra.

obbligati a prestare di servizio attivo, e quindi passassero agli altrettanti di riserva.

Vengono parimenti esclusi da detta legge quegl' individui con la mentovata clausola, e che appartenessero ai Corpi ove debbono servire per otto anni consecutivi senza obbligo di riserva, e ciò fino a che non ottengano l' assoluto congedo, prima, del quale non sarà loro permesso di ammogliarsi.

Si risolve il dubbio se relativamente alla leva, i figli di un' impiegato ritirato debbano correre la stessa sorte di quelli di un impiegato in attività: e si dichiara che gli uni e gli altri sono perfettamente assimilati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 maggio 1847.

Col di Lei rapporto do' 10 febbrajo ultimo, num. 6407, promosse il dubbio se i figli di un' impiegato ritirato debbano o no correre, quanto alla leva, la stessa sorte d' un impiegato in attività.

Di risposta le manifesto che i termini dell' art. decimottavo del Real Decreto de' 19 marzo 1834 escludono la distinzione tra impiegati in attività ed impiegati al ritiro. Vi si dice in effetti: *il figlio di qualunque impiegato;* espressione generale che tutti, niuno escluso, riguarda coloro che d'un impiego sono rivestiti. Nè lo spirito di siffatta disposizione può menare a diversa interpetrazione sancita per istabilire un luogo fisso di appartenenza pe' figli degl' impiegati, i quali cangiano diversa dimora, tribuendo una naturale preferenza alla patria de' primi, è anche applicabile pe' figli de' ritirati; poichè il ritiro è d' ordinario (se le leggi non prendono di mira che i casi ordinari) il termine della propria carriera; ed i figli già reclutabili, e quindi nati prima di questo termine, han dovuto ove l' uno ove l' altro, durante l' attività del servizio de' loro genitori, sortire i loro natali.

In quali casi il prezzo del cambio militare va pagato a quei soldati, che divengono inutili prima di terminare il servizio di otto anni.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 20 settembre 1848.

Nell' articolo 17 del Regolamento pe' cambî approvato con Real Decreto dei 21 maggio 1843 fu prescritto che in caso di morte o inutilità di un soldato, avvenuto nel corso del servizio da cambio, dovesse questi riguardarsi sempre come fornito dalla recluta, ma nel primo caso gli eredi del defunto cambio avessero dritto allo somme esistenti per di lui conto sul Gran Libro del Debito Pubblico, e presso della Tesoreria generale per l' impegno contratto da cambio: e nel secondo caso tale pagamento fosse fatto al soldato stesso nel ricevere il congedo per una inutilità. Avvenuti non pochi casi, in cui dei soldati cambî, appena cominciato il servizio da tali, sono stati riconosciuti inutili, e fra questi il soldato del 2.° reggimento della Guardia Francesco Antonio Lavanca, il quale perchè affetto da ernia a dritta fu riconosciuto inutile alla carriera delle armi dopo otto giorni che avea cominciato il periodo del servizio da cambio.

S. M. il Re, cui se n'era rassegnato rapporto da questo Real Ministero, ha con risoluzione del 12 andante dichiarato che l'inutilità contemplata nell'anzidetto articolo 17 del citato regolamento debba intendersi quella derivante da cecità ad ambo gli occhi, o pure da ferita che essi possano ricevere in servizio o per causa di servizio, e che l'inabiliti a proseguire la carriera militare; ond'è che tranne tali casi, allorquando i soldati non terminano gli otto anni di servizio in attività da cambio non debbano ricevere le somme enunciate nel ripetuto art. 17 del citato regolamento.

Nel Real Nome lo comunico a lei per suo opportuno governo.

Leva — *Gl' individui ammessi nell' esercito come volontarii, non debbono andare in conto della leva, nè i giovani sortiti alla leva possono offrirsi come volontarii.*

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 22 novembre 1848.

Il Ministro della Guerra e Marina mi ha manifestato d'avere, a seconda delle Sovrane intenzioni disposto:

1. Che tutti gl'individui i quali sono ammessi nell'esercito come volontari colle norme stabilite nelle circolari de' 30 e 31 ottobre p. p., e 18 andante, non debbono andare in conto della leva;

2. Che quindi ciascun comune è tenuto a dare l'intero suo contingente indipendentemente da quelli che si arruolano volontariamente.

3. Che i giovani sortiti alla leva non possono offrirsi come volontarii;

4. E che gl'Ispettori nell'ammettere diffinitivamente i volontari al servizio militare ne facciano conoscere i nomi agl'Intendenti delle rispettive Provincie, perchè coloro non vengano compresi nelle quote comunali di leva.

Io quindi le partecipo queste disposizioni per l'adempimento di sua parte.

Leva — Li atti di notorietà per li requisiti di leva debbono essere compilati alla presenza de' notari in conformità della legge.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 7 febbrojo 1849.

Da alcuno tra suoi Colleghi erasi proposto che gli atti di notorietà ai quali ricorrono i requisiti di leva per comprovare il loro dritto all'esenzione, o alla esclusione del servizio militare fossero compilati alla presenza de' Giudici di circondario, anzichè de' notari.

Il Ministro di Grazia e Giustizia al quale scrissi all'uopo, ha rassegnato a S. M. l'indicata proposizione, e la M. S. nell'ordinario Consiglio de' 27 dello scorso mese si è degnata determinare che non si faccia al riguardo novità.

Io quindi ne la prevengo perchè cotesto Consiglio di ricezione esiga gli enunciati documenti nella prescritta forma.

Non è più concesso alle reclute di leva di poter servire, invece nelle guardie nazionali a cavallo.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 3 aprile 1849.

Dal Ministro di Guerra, e Marina, mi è pervenuto il seguente Real Rescritto.

» S. M. (D. G.) tenendo presente la sua Sovrana risoluzione de' 9 ottobre 1834 con cui fu concesso alle reclute di leva di poter servire nelle già guardie d'onore provinciali, attualmente Guardie Nazionali a cavallo in luogo de' corpi attivi del Reale Esercito, con determinazione, del 25 prossimo passato, ha dichiarato che il servizio delle guardie nazionali non vale più per l'oggetto. »

» Nel Real Nome partecipo a V. E. tale Sovrana risoluzione per lo adempimento nella parte che la riguarda.

Leva — *Le sostituzioni tra congiunti sono permesse, ma li sostituenti non debbono avere oltrepassata l'età di anni trenta, ed essere della statura di piedi cinque, e non inferiore per più di due pollici di quella delle reclute che le offrono.*

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 27 aprile 1849.

Dal Real Rescritto direttomi dal Ministro della Guerra e Marina, ed inscritto nella lettera circolare de' 14 andante n. 2990, Ella ha dedotto essersi notato che la spedizione delle reclute al Reale Esercito proceda con lentezza. Sollecito sempre a far rilevare il merito de' funzionarii di mia dipendenza, ed a scemarne la responsabilità, io mentre ho dimostrato al Ministro medesimo che colla possibile celerità ò proceduta quasi in tutte le provincie l'esecuzione della leva, gli ho manifestato che per conseguirne più agevolmente il compimento a tutto il venturo maggio, sarebbe stato opportuno di autorizzare, per questa volta i Consigli di ricezione, ad ammettere da loro, e senza aver bisogno di una precedente permissione superiore, le sostituzioni tra congiunti, dandone poi semplicemente conto a questo Ministero mediante appositi stati. Or lo stesso Ministro ò convenuto in tale divisamento, dichiarando però che i sostituenti ammessibili da' Consigli di ricezione non debbano avere oltrepassata l'età di anni 30, ed essere della statura di piedi cinque, e non inferiore per più di due pollici di quella delle reclute che gli offrono.

Io quindi nel comunicarle queste disposizioni perchè esattamente le adempia, le fo riflettere che evitandosi ora per le sostituzioni tra congiunti, la necessità de' previi rapporti, la comunicazione al Ministero della Guerra e Marina, e quella delle conseguenti risoluzioni ai Consigli di ricezione, si otterrà un notabile risparmio di tempo nell'ammissione delle reclute al militar servizio. Mi è perciò dato sperare con maggior fondamento, che anche prima di compiere il mese di maggio le leve del passato anno, e del corrente saran del tutto espletate.

La facoltà di reclamare la rimisura di un requisito di leva è individuale di chi vuol giovarsene depositando le spese, e la esclusione per bassa statura non può essere impugnata dopo l'elasso di due mesi.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Napoli 4 luglio 1849.

Col suo rapporto de' 9 del decorso mese ha chiesto conoscere, se rinunziandosi da un requisito al dritto di far rimisurare un sorteggiato a numero anteriore, possano altri interessati giovarsi fuori tempo del reclamo all'uopo prodotto dal primo.

Di risposta le manifesto in primo luogo che la facoltà ammessa dall'art. 48 del Real Decreto de' 19 marzo 1834 è evidentemente individuale di chi vuol giovarsene; mentre è tribuita tassativamente all'interessato che la reclama, che deposita le spese che si presenta all'oggetto. Secondariamente siccome la esclusione per bassa statura non può essere impugnata dopo il decorrimento di due mesi sulla considerazione che i giovani soggetti alla leva sono di età crescente, così si violerebbe questo principio che costituisce per l'escluso una guarantigia.

Leva — *Si permette per la leva del 1850 l'ammissione delle reclute che abbiano l'altezza di sei linee minori di cinque piedi.*

MINISTERO DELL'INTERNO.

Napoli 7 novembre 1849.

Pria che si procedesse ne' comuni del Regno alle operazioni primordiali per la leva del 1850 ho fatto presente a S. M. aver taluni Intendenti considerato, che l'esigere nelle reclute l'altezza non minore di piedi cinque dà luogo a numerose esclusioni, rende gravoso per limitate classi il reclutamento, impedisce talvolta ai comuni la somministrazione delle quote, e risparmia il servizio militare ad individui robusti, ed attissimi al mestiere delle armi.

E la M. S. nell'ordinario Consiglio de'6 andante si è degnata autorizzare la diminuzione di sei linee sulla misura de' requisiti che marciar debbono per conto della Leva del 1850.

Io quindi nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo adempimento; augurandomi che una sì grande agevolazione varrà a far compiere in brevissimo tempo la leva novella.

Leva — *Il deposito degl' individui che possono essere chiamati a far parte della leva, e che domandano il passaporto per l' Estero, non dev' essere maggiore di ducati 240.*

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 3 decembre 1849.

Soleva esigersi un deposito di ducati 300 da coloro che potendo essere chiamati a far parte della leva, chiedevano il passaporto per l' estero.

Or poichè pe' regolamenti in vigore sono sufficienti ducati 240 per ottenere un cambio militare, così previo accordo col Direttore del Ramo di Polizia, io l' avverto che possono ridursi a quest' ultima somma i depositi suddetti.

Istruzioni per far cessare gl' inconvenienti rilevati nella espletazione delle leve, e per ottenersi la celerità di esecuzione che è reclamata ad un tempo e dall' opportunità di assicurare senza indugio il destino di ognuno, e dalla mira di far rimpiazzare da altre reclute li congedati.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 5 dicembre 1849.

Sua Maestà il Re (N. S.) nella provvida Sovrana mira di fare tosto rientrare nel seno delle famiglie i soldati, che per lungo tempo militavano sotto le Reali Bandiere, una nuova leva di 18000 uomini si è non ha guari degnata ordinare.

Or perchè questo servizio abbia il regolare andamento, che la sua importanza esige, cessino gli inconvenienti che ho avuto occasione di notare e si ottenga quella celerità di esecuzione che è reclamata ad un tempo, e dalla opportunità di assicurare senza indugio il destino di ognuno e dalla mira di far tosto rimpiazzare da altre reclute i congedati, farò in proposito talune opportune avvertenze.

1. Inculcherà alle Commissioni di leva, la maggior accuratezza nella esecuzione degli allistamenti e dei sorteggi. Che in essi si evitino quegli errori ed omissioni, i quali son cagione di ritardo e di reclami. Sarà bene che all' uopo ricordi ai Sindaci con precisione i dettami della Legge, circa alle proporzioni del rischio, cui per la leva son soggette le famiglie.

2. La esecuzione della misura dei requisiti presso le Commissioni di leva dovrà essere preceduta da affissi e bandi, affinchè gl' interessati e massime la misera gente possano assistervi, e sotto la loro vigilanza procedasi a questa dilicata operazione. Mi è grato sperare che scemeranno i reclami che per essa è solito produrre, e che rendasi evidente che la sola giustizia regoli le esclusioni. Saranno anche avvertiti gl' interessati istessi a tener conto del giorno in cui ha luogo la misura per valersi in tempo della facoltà conceduta dall' art. 48 del Decreto organico.

3. Invitati presso il Consiglio di ricezione i più probi ed abili Professori sanitari, ricorderà loro che un duplice sacro dovere gli assiste di avere ad un tempo giusto riguardo alle reali infermità degl' individui, onde pei disagi della marcia non si aggravino, e di non dare che retti e coscienziosi giudizi sulla idoneità dei requisiti, affinchè le esclusioni mal pronunziate non

rechino offesa agl' inviolabili dritti dei terzi. Farà ai professori medesimi sentire che non si mancherebbe di ricorrere a misure di rigore, ove si avesse motivo di ritenere che favori o deferenze fussero usati.

4. Nel procedere indi col Consiglio di ricezione all' esame ed ammissione al servigio militare dei requisiti, ne farà rendere avvertiti gl' interessati colla necessaria anticipazione, affinchè ove abbiano reclami e lumi a produrre il facciano, e questo acconcio mezzo e la facoltà di chiedere le controvisite concessa dall' art. 78 del citato Reale Decreto, concorrano a far conseguire lo scopo di evitare le indebite esclusioni a danno della giustizia.

5. Per le controvisite, che debbono aver luogo in Napoli, così di uffizio come a reclamo degl' interessati, curerà di rimettere i processi verbali indicanti i motivi che hanno avuto i professori sanitari del Consiglio di ricezione ad ammettere od escludere le reclute, ed i documenti richiesti dalla legge, affinchè valgano a rendere più esatto il giudizio della Commissione sanitaria, ad isventare qualche simulazione cui si volesse ricorrere, ed inoltre ad accelerare l' esecuzione del riesame.

6. Per le sostituzioni tra congiunti rimangano confermate le agevolazioni accordate colla circolare de' 27 aprile ultimo n. 3457. Nell' ammetterle però uopo è bene assicurarsi dell' identità delle persone che s' offrono dai requisiti in loro vece, dell' esistenza della parentela o della volontà dei sostituenti di assumere siffatto impegno; avendo osservato con rincrescimento o che a frodi ed inganni siesi ricorso, un individuo in luogo di un' altro, presentando ai Consigli di ricezione, o che siene marciati individui sedotti, o infine che taluni assumano la carriera delle armi per sottrarsi dal sacro dovere di sostenere le proprie o le paterne famiglie, lasciandole in preda all' abbandono ed all' indigenza. Circa la parentela, è necessario principalmente avvertire, che la si deve comprovare con documenti e non con semplici atti notori, e volgere poi attento il pensiero ad evitare tutti i cennati inconvenienti, così nell' interesse del Reale Esercito come in quello delle famiglie (1).

7. Non minor diligenza conviene avere nell' ammissione dello surroghe per cangiamento di numero, ed affinchè non si eluda la disposizione di dovere essere i sostituenti più alti delle reclute che gli offrono, saranno sottoposti alla misura e gli uni e le altre, e la statura di quest' ultime sarà anche indicata nelle filiazioni dei primi.

8. La discussione dei reclami, che saran prodotti dalle reclute, deve aver per base le più accurate indagini sulle speciali condizioni delle rispettive famiglie, l' oculare osservazione dello stato fisico degl' individui che le compongono, ed il sindacato degl' interessati, ai quali ogni esenzione dovrà farsi nota nei modi di regola. Niuno meglio di loro può porgere lumi adatti ad agevolare lo scovrimento del vero ed a fare sì, che nell' applicare le eccezioni punto non si devî dai dettami della legge.

9. Se così diligente convien che sia la disamina dei reclami tosto prodotti l' ammissione dei reclami tardivi dev' esserlo ancor più. Il decorrimento del tempo può alterare le condizioni delle famiglie, e può avvenire che si tribuisca l' esenzione ad individui, le eccezioni addotte dai quali han per fondamento motivi, che più non sono nella sfera inalterabile del dritto.

10. La eccezione di sostegno di famiglia, come quella che non è costituita come le altre da elementi determinati, che basti verificare, e l' ap-

(1) Li documenti comprovanti la parentela debbono rilasciarsi gratuitamente da' Sindaci, e da' Parrochi — *Minist. de'* 13 *marzo* 1850.

plicazione della quale è serbata al criterio morale del Consiglio di ricezione, debbe essere frutto di una ancor più profonda ed accurata disamina. Suo fondamento esser deve l'imperiosità del bisogno di conservare le famiglie, di assicurarne la propagazione, e di dare guida alle nubili donzelle, che ne faccian parte. Quando sieno assicurati questi precipui bisogni domestici per la esistenza del genitore o di altro germano adulto, cessa il motivo di applicare le eccezioni di cui trattasi, ed il praticarlo favorirebbe l'ozio e l'infingardagine a danno del costume e della pubblica prosperità.

11. Fa d'uopo inoltre, che cessi la facilità colla quale i Consigli di ricezione alle volte spontaneamente, altre volte informando su suppliche che lor pervengono da questo Ministero, sogliono provocare a favor dei requisiti la esenzion per grazia dal militar servigio. Non mai gli ovvi casi, ma quelli degni di una straordinaria considerazione, debbono dare luogo ad un sì segnalato favore. Il trascenderne la stretta sfera promuoverebbe svogliatezza in chi non possa parteciparne, frastornerebbe l'esecuzione del reclutamento, e si opporrebbe ai principî di severa imparzialità, che han formato e formano la costante guida del governo del Re.

12. Attendo infine in ciascun mese periodico conto dell'andamento di siffatto importantissimo servigio, mercè appositi stati, che mi rimetterà in due esemplari. E perchè le indicazioni a comprendervisi, corrispondano con quelle che riceve il Ministro della Guerra e Marina dal Comandante del deposito generale di leva, non vi si dinoteranno in cifre, che gl'individui di già spediti alle Reali Bandiere, coloro che han già versato ducati 240, ond'essere rimpiazzati da cambî, e gli altri il novero dei quali nelle quote di leva trovasi superiormente definito.

Raccomando ora al noto suo zelo tutti questi adempimenti, accoglierò con piacere ogni suo suggerimento atto ad agevolarlo e ad assicurarne l'esattezza, e mi auguro con fondamento, che Ella ed il Consiglio di ricezione, per l'esecuzione della leva del 1850, nuovi titoli acquisteranno alla Sovrana soddisfazione di S. M. il Re (N. S.).

Li sindaci debbono aver cura far pagare alla di loro presenza da' sostituiti la somma convenuta alli cambi di numero, priacchè muovano costoro dai comuni pel deposito generale di leva, e verificandosi de' reclami per la trasgressione di siffatto ordine saranno li Sindaci rispettivi obbligati pagare de proprio la somma convenuta.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Napoli 29 dicembre 1849.

Dal Ministero della Guerra e Marina mi è pervenuto il seguente Real Rescritto.

» S. M. il Re N. S. ha comandato a tutti i Sindaci dei comuni, che » ammettendosi dei cambî di numero di sorteggio deggiono alla di loro pre» senza far pagare ai sostituenti dai requisiti di leva che sono rimpiazzati, » la somma tra loro convenuta; prima che quelli muovano pel deposito ge» nerale di leva: nella intelligenza che giungendo de'reclami per la trasgres» sione di siffatto ordine, saranno obbligati i Sindaci rispettivi a pagare del » proprio il convenuto.

» Nel Real Nome lo partecipo a lei signor Direttore per le disposizioni » di risultamento ».
Io quindi le comunico il Real Rescritto medesimo perchè ne curi e faccia curarne l'esatto adempimento.

La malattia del sonnambulismo esenta dal militare servizio.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Napoli 5 gennajo 1850.

Il dubbio veniva promosso, se il sonnambulismo non contemplato nell'elenco de' fisici difetti esimenti dal militar servizio, sia o no motivo di esclusione. Consultata all'uopo la Commessione sanitaria, incaricata delle controversie, manifestava la medesima il divisamento che sebbene il sonnambulismo non sia contemplato in detto elenco, pure perchè sarebbe pericoloso il far militare un individuo che ne sia affetto, la esclusione sia per esso dovuta.
Avendo quindi il Ministro di Guerra e Marina rassegnato siffatto parere a S. M.; la M. S. in data de' 14 dello scorso mese si è degnata approvarlo.
Ed ora lo partecipo a lei, perchè in avvenire non sieno spedite al Reale esercito le reclute affette dalla enunciata malattia.

Li Consigli di ricezione debbono dare sollecite informazioni, e pareri ad essi richiesti sulle dimande dirette ad ottenere cambî per grazia; nè possonsi accordare dilazioni a' requisiti che la implorano sia per il caso espresso, sia per altro motivo.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Napoli 11 gennajo 1850.

Sono cagione di ritardo nell'andamento della leva le domande che produconsi o per l'esenzione per grazia del militar servizio, o per ottenere tempo onde rinvenir cambii.
Comunque questo Ministero nella mira di scorgere quale considerazione possano meritare le petizioni che inoltransi, a tutte quelle che gli pervengono curi di dar corso; pure poichè la celerità nella esecuzione della leva è reclamata ad un tempo dall'interesse pubblico, e da quello degli individui alla medesima soggetti, io mi sono determinato a disporre.
1. Che i Consigli di ricezione dieno sollecitamente le informazioni ed i pareri che loro sono richiesti sulle dimande dirette ad ottenere cambii per grazia; tenendo sempre presente le norme in proposito fissate al §. II. della lettera circolare in istampa de' 5 dello scorso dicembre num. 10443.
2. E che non concedansi dilazioni ai requisiti che le implorano così per l'espresso, come per altro motivo.

Morendo i soldati che hanno incominciato a servire da cambî, sono dovuti ai di costoro legittimi eredi le somme per di loro conto esistenti nel Gran Libro del debito pubblico, e presso la Tesoreria generale.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 19 gennajo 1850.

Con lettera circolare de' 20 settembre 1848 num. 23, le comunicai un Real Rescritto direttomi dal Ministero della Guerra e Marina in data de' 29 del precedente maggio, e mercè del quale veniva stabilito quale inutilità di soldati cambî desse lor dritto al pagamento delle somme per loro conto esistenti sul Gran Libro del debito pubblico e presso la Tesoreria generale.

Questa risoluzione in caso di morte de' soldati cambî toglieva naturalmente ai loro eredi il dritto di conseguire l'enunciato pagamento.

Posto a ciò mente il Consiglio de' Ministri ha implorato dalla Sovrana munificenza del Re N. S. di voler dichiarare, che morendo i soldati dopo aver cominciato a servire da cambî siano corrisposte ai loro legittimi eredi le indicate somme.

Ed essendosi la M. S. degnata di aderire alla proposizione anzidetta, il Ministro delle Finanze ha trasmesso alla Cassa di Ammortizzazione gli estratti in carta verde della rendita inscritta a favore de' soldati cambî morti dal 12 maggio 1848 finora, affinchè li tenga in deposito per passare poi il trasferimento ai rispettivi legittimi eredi, nei modi legali, e secondo i regolamenti della Direzione generale del Gran Libro.

Io quindi le fo tale comunicazione, affinchè Ella ne istruisca i Sindaci, essi vi diano la maggiore pubblicità, e così ne siano resi consapevoli gl'interessati.

Li Pratici in Chirurgia della Real Marina sono esenti dalla leva; purchè all'epoca del sorteggio trovansi percependo il soldo col rilascio del due, e mezzo per cento.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 30 gennajo 1850.

I pratici di Chirurgia della Real Marina sono individui, che in seguito di concorso vengono prescelti e notati in apposito ruolo per essere chiamati a servire temporaneamente in caso di bisogno ed ove il vogliano. Eglino durante il servizio percepiscono soldo sul quale rilasciano il due e mezzo per cento ed i parziali periodi del servizio medesimo vengono cumulati per dar dritto ai termini di legge a pensione di ritiro o vedovili.

Or essendo tali pratici impiegati, e percependo soldo soggetto alla ritenuta del due e mezzo per cento; pel solo motivo che il loro servizio è interrotto, è stato promosso il dubbio se debbano o no godere l'esenzione dalla leva a' termini dell' articolo XXVII num. 14 del Real decreto sul reclutamento de' 19 marzo 1834.

Avendo lo quindi rassegnato a S. M. siffatto dubbio; la M. S. nell'ordinario Consiglio de' 25 del cadente si è degnata dichiarare che i Pratici di Chirurgia nella Real Marina goder debbono l'esenzione dalla leva, qualora

all' epoca del sorteggio trovansi percepepdo il soldo col rilascio del due e mezzo per cento.

Ed io nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per norma di Lei e del Consiglio di ricezione, cui presiede.

Non possonsi dai Consigli di ricezione ammettere al Real servizio senza l'approvazione del Ministero di Guerra, e di quello dell' Interno li sostituenti congionti delle reclute, li quali abbiano moglie.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 30 gennajo 1850.

Il Ministro della Guerra e Marina ad evitare che forte numero di ammogliati marci pel Real Esercito, ha fatto premure, perchè offrendosi dalle reclute sostituenti congiunti, i quali abbiano moglie non vengano dai Consigli di ricezione ammessi al militar servizio senza la speciale autorizzazione di questo e quel Ministero ai termini dell' articolo LXIII del Real decreto de' 19 marzo 1834.

Io quindi ne la prevengo, perchè nei casi della specie faccia d'ora innanzi rapporto.

Accordandosi dei congedi a titolo di dritto ed in onore della giustizia a dei soldati indebitamente marciati, gl' Intendenti in riceverne l' avviso debbono prevenirne li Sindaci dei comuni, alli quali li congedati appartengono coll' ordine di avvertirne celeramente le rispettive famiglie.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 1 febbrajo 1850.

Ho considerato che la notizia del congedo, che ricevono i soldati a titolo di dritto riesce gradito alle famiglie, nel seno delle quali ed in onore della giustizia ritornano individui indebitamente marciati.

Ho poi riflettuto, che gratissima ed atta a destar sensi di riconoscenza verso l' Augusto nostro Sovrano si è la novella del rinvio alle rispettive famiglie di quei soldati, che resi per isciagura indispensabili sostegni delle medesime ad esse ritornano per clemente volere della M. S.

Quindi per tali motivi mi sono determinato a disporre, che Ella in ricevere comunicazione degli ordini emessi pel rinvio de' soldati alle loro patrie, curi di renderne consapevole immantinente i Sindaci, ingiungendo a costoro d' istruirne con pari celerità le famiglie de' congedati.

Non possonsi spedire al Deposito generale reclute affette da mali venerei o da altri morbi, se non sieno appieno guarite nelle proprie abitazioni, o negli Ospedali civili sotto la sorveglianza degl' interessati.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 16 febbrajo 1850.

Il Ministro della Guerra e Marina mi ha fatto certo, che spesso giungono al Deposito generale reclute affette da mali venerei o da altri morbi, i quali han d' uopo di lunga cura negli ospedali militari.

Ad evitare quindi che si ritardi per tale motivo la loro destinazione al servizio de' Corpi del Real Esercito, ha richiamato in istretta osservanza la regola di doversi i requisiti affetti dalle malattie anzidette guarire nelle rispettive case o negli ospedali civili sotto la sorveglianza degli interessati, e non ispedirli alle Bandiere che appieno sani.

Or io la prevengo di ciò, sig. Intendente, perchè dia analoghi provvedimenti.

Li congedati possono sostituire nel Real servizio i requisiti di leva.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 20 febbrajo 1850.

S. M. il Re N. S. nella provvida Sovrana mira di agevolare da un lato alle famiglie soggette alla leva lo adempimento di quest' obbligo, e di offrire dall' altro ai soldati che hanno compiuto il proprio impegno l' opportunità di ritornare al servizio; si è degnata disporre, nell' ordinario Consiglio de' 18 andante, che i congedati del Real Esercito possono dalle reclute essere forniti in loro vece al pari de' sostituenti per cangiamenti di numero e de' congiunti.

Io quindi nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo adempimento.

Le Guardie doganali non godono l' esenzione dalla leva, ma li Capi soltanto di questa forza.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 27 febbrajo 1350.

Il dubbio è stato più volte promosso, se gl' individui componenti la forza doganale dovessero o no esser esenti dalla leva; e nella esecuzione di quella del 1849, l' altro dubbio sorgeva, se non dovendo eglino godere siffatta esenzione, competesse tale beneficio ai Tenenti d' ordine ed altri Capi di questa forza.

Ho rassegnato io quindi l' un dubbio e l' altro al Re N. S., manifestando alla M. S. in quanto al primo;

Che pel disposto coll' art. X §. 12 delle istruzioni dei 14 marzo 1823, non sono esclusi dalla leva coloro, che fanno parte della forza doganale e della forza armata;

Che per l' art XXVIII n. 14 del Real Decreto sul reclutamento dei 19 marzo 1834, dovendo essere tuttavia in vigore l' esenzioni sancite in particolari risoluzioni Sovrane, deve riguardarsi del pari come confirmata la non esclusione dal militar servigio della forza doganalo;

Che neppure può militare a pro degl' individui che la compongono la considerazione di godere eglino soldo soggetto alla ritenuta del 2 1/2 per 0/0, poichè non sono per questo a riguardarsi come impiegati, ma costituiscono invece una milizia, la quale può ben prestarsi per la difesa dello Stato, anzichè per la sorveglianza sulla percezione delle imposte indirette;

E che infine non debbansi estendere le eccezioni dal militar servigio, ed imperiosi ed importantissimi nell' interesse dello Stato, esser debbono i motivi, ond' esse emanano.

In quanto poi al secondo dubbio, ho fatto presente a S. M., che il citato art. X §. 12 delle istruzioni de' 14 marzo 1823, non escludendo dalla leva le Guardie doganali, ha voluto intendere le masse degl' individui che costituiscono tale forza, e non i Tenenti d' ordine ed altri Capi della medesima, i quali possono ben riguardarsi come impiegati, per la forma della loro nomina e per loro attributi, e per tal motivo essere esenti dal militar servigio, a norma dell' art. X n. 4 delle istruzioni citate.

Or per siffatte considerazioni la M. S. nell' ordinario Consiglio di Stato dei 18 andante si è degnata dichiarare, che la Guardia doganale non debba godere l' esenzione dalla leva, ma i Capi soltanto di questa forza.

Ed lo nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione, per lo adempimento.

Nelle filiazioni dei requisiti ammessi al militare servizio debbe apporsi per esteso, e non in cifra numerica la data dell' ammissione.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 9 marzo 1850.

Il Ministro della Guerra e Marina ha fatto premura perchè nelle filiazioni dei requisiti ammessi al militare servizio, la data di tale ammissione venga apposta per esteso o non in cifra; onde possa esser scorta con chiarezza, e non s' incorra in errore in determinare l' ammontare degli anni corrispondenti.

Io quindi desidero che Ella curi, e faccia curare con costante esattezza siffatto adempimento.

Quali soldati congedati possonsi da' Consigli di ricezione ammettere come sostituenti le reclute.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 13 marzo 1850.

Nell' applicazione del Sovrano Rescritto de' 20 dello scorso febbrajo numero 1444, e mercè del quale è permesso alle reclute di fornire come sostituenti i soldati congedati, sono surti i seguenti dubbi.

1. Se per la statura di essi debba starsi alle norme fissate quanto a quella a richiedersi nei sostituenti congiunti o sorteggiati.
2. Sino a qualo età sieno eglino ammessibili.
3. Se dalle loro filiazioni debba assolutamente dedursi non aver eglino subito punizione di sorta.
4. E se sia d'ostacolo alla loro riammissione al servizio militare il trovarsi ammogliati.

Or io previo accordo col Ministro della Guerra e Marina le dichiaro.

Che trattandosi di soldati congedati, che hanno il pregio della già acquistata attitudine alla milizia; che sono naturalmente forniti di statura militare, non si deve mettere a confronto la loro altezza con quella delle rechite, che le offrono.

Che i medesimi possono essere ammessi al militare servizio dai Consigli di ricezione, quando abbiano non più di anni 34.

Che la loro condotta durante il servizio debba essere contestata col foglio di congedo netto da gravi punizioni, e quella che hanno serbato dopo di esso con certificato do' propri Parrochi.

Che debbono essere celibi o vedovi senza figli.

E che in fine ove sieno ammogliati e manchi loro alcun altra delle su espresse condizioni, uopo è provocarne l'autorizzazione di questo Ministero che si metterà d'accordo con quello della Guerra e Marina.

Li Sindaci, e li Parrochi debbono rilasciare gratuitamente li documenti ad uso di leva.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Napoli 13 marzo 1850.

Con la circolare in istampa del 5 decembre ultimo num. 10443 veniva tra l'altro prescritto che la parentela dei sostituenti offerti dalle reclute fusse con documenti comprovata e non con semplici atti notori, sì per evitare le frodi e gl'inganni soventi commessi, come perchè la sapienza del legislatore in ammettere le sostituzioni tra congiunti mirava a far sì che non per sola venalità fussero gl'individui sospinti a rimpiazzar le reclute, ma dai vincoli del sangue; e così non iscemasse dignità la nobile carriera delle armi, l'obbligo del militare servizio venisse al più possibile personalmente adempiuto, e la sua importanza da tutti sentita.

Intanto perchè le reclute non sieno gravate da spesa per le fedi necessarie a comprovare la parentela dei sostituenti che offrono, è mestieri avvertire i Sindaci, ed i Parrochi che i documenti ad uso di leva, debbono rilasciarsi gratis e dare a quest'avvertenza la maggiore pubblicità, onde sia di norma alle famiglie dei requisiti. Ella quindi avrà di ciò cura, mentre io ne scrivo oggi stesso, ai Ministri di Grazia, e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici.

Li soldati che hanno servito solo cinque anni, e soggetti al servizio di riserva non possono contrarre l'impegno di cambi.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 18 maggio 1850.

Col suo rapporto de' 5 andante ha promosso il dubbio se i congedati con congedo rosso possono contrarre l'impegno di cambi delle reclute a' termini del Real Rescritto de' 20 febbrajo ultimo.

Di risposta le manifesto che il Real Rescritto medesimo ha contemplato i congedati per compiuto impegno, e non quelli che han servito anni cinque soltanto, i quali son soggetti al servigio di riserva, e per tale motivo avendo un impegno proprio ad adempire non possono contrarre altro per altrui conto.

Motivi che possono escludere i congedati ad essere ammessi per sostituenti.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 18 maggio 1850.

Nel fine di rendere ognor più celere il completamento della leva, al quale tanto ha contribuito l'abilitazione di fornire per sostituenti i soldati congedati, io ho stimato opportuno di far determinare dal Ministro della Guerra e Marina in linea di norma generale quali sieno le gravi punizioni che le escluderebbero dalla riammissione al militar servizio, ne' termini della circolare de' 13 marzo ultimo num. 2523.

Ed ora pei divisamenti del Ministero medesimo, le dichiaro doversi riguardare per gravi punizioni e quindi come motivi di dette esclusioni.

1. Quelle inflitte ai soldati di cui trattasi durante il rispettivo impegno, in seguito di un giudizio.

2. E le altre da esse subite in linea disciplinare per mancanza di rispetto ai superiori, per reiterate pruove di ubbriachezza, per la vendita di generi del proprio vestiario, per furto di qualche oggetto, ed infine per tutte le mancanze, che recano onta alla morale ed al decoro degl' individui appartenenti al Real esercito.

Colla guida quindi di siffatte norme e delle altre già date, regolando signor Intendente, col Consiglio di ricezione, più agevolmente e senza aver d'uopo d'elevare dubbi, l'ammissione come sostituenti de' soldati congedati, procurerà che abbia immediato termine l'importante servizio del reclutamento.

L' esenzione dalla leva si estende a tutti li Capi della Forza Doganale li quali sono nominati con Real Decreto.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 15 giugno 1850.

Poichè colla Sovrana risoluzione contenuta nel Real Rescritto de' 17 febbrajo ultimo n. 1797 veniva dichiarato non esente dalla leva la Guardia Doganale, ma i capi soltanto di quest'Arma; l' altro dubbio è stato promosso, se della esenzione medesima debbano godere i Forieri come Capi immediati della forza attiva, ed i Tenenti che appartengono al servizio misto. Ho quindi rassegnato a S. M. siffatto dubbio, e la M. S. nell'ordinario Consiglio de' 13 andanto si è degnata determinare, che la esenzione dalla leva si estenda a tutt' i Capi della forza doganale i quali sono nominati con Real Decreto.

Ed io nel Real Nome lo partecipo questa Sovrana risoluzione per norma di lei e del Consiglio di ricezione.

I soli impiegati con soldo a carico della Tesoreria, o de' fondi provinciali sul quale rilasciano il 2 1/2 per 100 sono esenti dalla leva militare.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 3 agosto 1850.

Poichè l' art. XXVII n. 14 del Real Decreto sul reclutamento de' 19 marzo 1834 esenta dalla leva gl' impiegati di Casa Reale, e tutti gli altri impiegati con soldo di conto regio o provinciale, purchè sia soggetto alla ritenuta del 2 1/2 per 100 pel Monte vedovile; fin dal 1839 sorgeva il dubbio, se dovessero godere anche di siffatta esenzione gl' impiegati dello Stabilimento degl' Incurabili.

La Consulta generale del Regno, incaricata di dar parere su tale dubbio, si avvisava in agosto detto anno potersi dichiarare esenti dalla leva gl' impiegati della Real Casa Santa degl' incurabili su le considerazioni che il citato art. XXVII non solo abbia inteso esentare tutti gl' impiegati con soldo di conto regio, ma anche quelli di conto provinciale, e che lo Stabilimento stesso debba riguardarsi come un' amministrazione pari a quella provinciale.

L' approvazione pura e semplice di tale avviso incontrava evidente ostacolo nella giustizia, e nel rispetto del dritto de' terzi, mentre la dichiarazione di esser esenti gl'impiegati dello Stabilimento degl' incurabili, e di altri simili avrebbe avuto un effetto retroattivo; ed il citato art. XXVII n. 14 tribuisce l' esenzione, di che trattasi, agl' impiegati con soldo di conto regio o provinciale, e non già a quelli non pagati nè dalla Tesoreria generale, nè dalle provincie.

Questa considerazione, l' altra che con facilità pari a quella con la quale possono conseguirsi impieghi di nomina non regia, e nemmeno ministeriale, si otterrebbe anche il segnalato favore della esenzione dalla leva, e la mira di non restringere di troppo la sfera delle famiglie soggette a questo adempimento vieppiù gravandone le classi agricole ed industriali a danno della prosperità economica del reame, mi determinavano a provocare da

S. M. l'ordine di far subire alla quistione anzidetta un'accurata disamina del Consiglio di Stato.

Svolgendo questo consesso le considerazioni stesse, ha riflettuto inoltre che ove si estendesse l'esenzione dalla leva agl'impiegati de'pubblici stabilimenti di beneficenza, dovrebbe ancora accordarsi a quelli de'Consigli generali degli Ospizi e de'comuni; e quindi è stato di parere che debbono goderne i soli impiegati pagati da'fondi provinciali o dal Tesoro, i quali rilasciano il 2 1/2 per 100, e non gli altri, i cui soldi non gravitano propriamente su'fondi regi o provinciali.

Or la M. S., a cui ho rassegnato siffatto avviso, si è degnata approvarlo nell'ordinario Consiglio de'3 andante.

Io quindi nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, per norma di lei e del Consiglio di ricezione, cui presiede.

Il compenso dovuto a' sostituenti delle reclute deve pagarsi appena saranno essi riconosciuti idonei al servizio militare presso il deposito generale di leva, e non prima come fu ordinato con Rescritto dei 29 decembre 1849.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Napoli 23 novembre 1850.

Con Real Rescritto inserito nella Ministeriale de'29 decembre ultimo num. 11177, veniva disposto che il compenso ai sostituenti per cangiamento di numero fosse pagato dalle reclute prima che i primi marciassero per le Reali Bandiere.

È avvenuto intanto che un sostituente già compensato è stato dal deposito generale rinviato come inidoneo al mestiere delle Armi.

Ad ovviare a siffatto inconveniente onde derivano pei sostituiti della specie la perdita delle somme pagate o frodi, od inganni, S. M. nell'ordinario Consiglio de'18 andante si è degnata disporre, che modificandosi il suddetto Real Rescritto il compenso ai ripetuti sostituenti sia pagato appena costoro siano stati riconosciuti idonei presso il deposito generale.

Io quindi nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo adempimento, prevenendola che dessa non esclude per i Sindaci l'obbligo di assicurare il pagamento del compenso ai sostituenti con farne depositare l'ammontare dalle reclute che gli offrono.

Avvertenza per assicurare il regolare andamento nell' esecuzione della nuova leva.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Napoli 14 dicembre 1850.

Or che S. M. il Re, N. S. una nuova leva si è degnata ordinare, io nel raccomandare a' Consigli di ricezione la esatta osservanza delle norme contenute nella circolare de' 5 dicembre 1849 num. 10843, aggiungerò novelle avvertenze, nel fine di assicurare vieppiù il regolare andamento di questo importantissimo servigio.

E poichè l'obbligo di concorrere alla difesa del Trono e dello Stato è

supremo fra tutt' i pubblici doveri, di tal che lo esimersene è un segnalato favore conceduto alla conservazione delle famiglie, al loro incremento, al sacerdozio, alle professioni più utili, alle arti belle; io rivolgerò in primo luogo la mia speciale attenzione alla disamina de' reclami che produconsi dai requisiti, onde l'applicazione delle eccezioni non trascenda la limitata sfera degli altissimi fini pe' quali sono dalla legge sancite.

Sia dunque oltremodo rigorosa e diligente cotale disamina, ed all'uopo ogni eccezione che producesi da un requisito sia fatta nota a colui, il quale gli è succeduto nell' estrazione del bussolo, o alla famiglia, una con tutte le considerazioni sulle quali vien fondata, per contrapporre ad esse i propri gravami, se ne abbia, e le ragioni che li costituiscono.

So bene che sovente lo interesse personale può dare appicco a non giuste opposizioni, ma i Consigli di leva si gioveranno con la loro sagacia delle opposizioni medesime, accoglieranno le fondate, rigetteranno le insussistenti, ne trarranno gli opportuni lumi, mostreranno ognora, che la giustizia trionfi; faran palese che la legge e la ragion pubblica sono la loro guida; e sien certi che riesciranno ad acchetare i reclamanti, a diffondere ognor più l'obbedienza alla legge, ed a fare che ciascuno si appresti ad adempiere con alacrità il militar servigio.

Le indagini a prendersi su' reclami sieno confidate ad Autorità ed a persone che distinguonsi per accuratezza e scrupolosa probità, onde rimuovere ogni dubbio sulla verità delle loro assicurazioni. Si acquisti insomma la certezza che non diensi che retti giudizi a danno delle famiglie o in offesa dei sacri diritti de' terzi.

L'altro oggetto di non minor rilievo, che richiama in secondo luogo la mia sollecitudine si è, chè mentre la maggior parte de' giovani soggetti alla leva appena chiamati a portarsi alle Reali bandiere, volenterosi si recano ad assumere la nobile carriera delle armi, altri si rendono refrattari, e per non breve tempo mantengonsi tali.

Io voglio sperare che nell' eseguirsi la leva del 1851 niuno incorra in questa colpevole dissobbedienza, ciò oltre di essere una grave offesa a' diritti della Sovranità è una violazione della giustizia, anima odi tra le famiglie adempienti la leva, mena all'Esercito individui non chiamati a servire, e quindi men solerti ad adempire gli obblighi della milizia, promuove il vagabondaggio e i delitti che ne sono la conseguenza.

Ma se ancora vi saranno di coloro che sordi all'appello della legge non si presenteranno per marciare, i Consigli di ricezione porranno in opera tutta l'energia di cui sono capaci per farne seguire la presentazione o l'arresto.

E nel fine di ottenere a tal modo per parte de' renitenti il ritorno ai propri doveri, farà usare dapprima il mezzo di una efficace persuasione presso i rispettivi congiunti, indi quello d'un giusto rigore contra i medesimi, e da ultimo invocherà il concorso della forza pubblica, ne ecciterà lo zelo, perchè con prestezza procuri di assicurarsi de' colpevoli, e presentarli al Consiglio di ricezione.

Avendo poi contezza che i refrattari sieno in altre Provincie, terrà per la loro ricerca attiva corrispondenza con le autorità competenti, e provocherà al bisogno le disposizioni superiori.

Rivolgendo da ultimo il pensiero alla celerità con la quale debbe eseguirsi il reclutamento, nella mira di evitare quel ritardo che producono i non circostanziati informi, prescrivo, che in essi, massimo in quelli relativi a domande dirette ad ottener l'escuzione per grazia dal militar servigio s' indichi:

1. Il ragionato parere del Consiglio di ricezione, e quello del decurionato:
2. Il numero de' componenti le famiglie de' ricorrenti;
3. La precisa loro età;
4. Lo stato fisico;
5. Le condizioni economiche;
6. E se trattasi d'individui già marciati, anche il guadagno che traevano dalle loro fatiche prima di portarsi alle Reali bandiere.

Dia, signor Intendente, comunicazione di queste avvertenze al Consiglio di ricezione cui Ella prosiede, e curi con esso e con l'usato zelo lo adempimento de' dettami preesistenti, ed io son certo, che avrò a lodarmi del modo come procederà la nuova leva, e potrò far meritare a Lei ed al Collegio medesimo il Sovrano gradimento di S. M. il Re N. S.

Si autorizzano li Consigli di ricezione ad ammettere senza precedente superiore permissione le sostituzioni tra congiunti, e per cangiamento di numero, e si specificano le qualità che debbono avere li sostituenti.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 21 dicembre 1850.

Sempre intenta S. M. il Re N. S. a facilitare l'esecuzione della leva, così nell'interesse dello Stato come in quello delle famiglie adempienti quest'obbligo; si è degnata nell'ordinario Consiglio de' 18 andante confermare le agevolazioni già concedute, e sanzionare le già date, d'accordo tra questo Ministero e quello della Guerra e Marina, diponendo;

1. Che i Consigli di ricezione sieno autorizzati ad ammettere da loro e senza aver bisogno di una precedente permissione superiore le sostituzioni tra congiunti, dandone poi semplicemente conto a questo Ministero, mediante appositi stati;

2. Che però i sostituenti ammissibili da' Consigli di ricezione non debbono aver oltrepassata l'età di anni 30, esser della statura prescritta e non inferiore per più di due pollici a quella delle reclute che gli offrono;

3. Che la statura de' requisiti resta fissata a piedi quattro, pollici undici e linee sei;

4. Che i soldati congedati dal Reale esercito, a' termini della Sovrana risoluzione de' 18 febbrajo ultimo a Lei comunicata con Real rescritto del successivo di 20 num. 1444 possono dalle reclute esser forniti in loro vece al pari dei sostituenti per cangiamento di numero e de' congiunti;

5. Che i soldati congedati sostituenti non debbono aver oltrepassato gli anni 34;

6. Che la loro condotta, durante il servizio, debba esser contestata col foglio di congedo netto da gravi punizioni;

7. Che la condotta serbata dopo il congedo debb' esser comprovata con certificati de' propri Parrochi;

8. Che debbono essere celibi o vedovi senza figli;

9. Che ove sieno ammogliati o manchi loro qualcun' altra delle suespresse condizioni, i Consigli di leva provocar debbono l'autorizzazione di questa Real Segreteria di Stato, la quale, a rigor di legge si metterà all'uopo di accordo con quella della Guerra e Marina;

10. E che infine i sostituenti i quali non si annunciano come soldati

congedati, debbono esibire il certificato dei rispettivi Sindaci, nel quale sia assicurato che quelli non abbian mai prestato servizio militare.

Io quindi nel Real Nome le partecipo queste Sovrane risoluzioni, perchè Ella le adempia col Consiglio di ricezione, cui presiede, vi dia estesa pubblicità per norma degl' interessati, e curi col Collegio medesimo la esatta e celere esecuzione della leva che la lodata M. S. si è, non ha guari, benignata ordinare.

Debbono andare in isconto della quota della leva del 1851 e successive quelli volontarii solamente, li quali prendono servizio nell' Armata dopo gli ordini della leva.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 29 gennajo 1851.

Mirando il Re N. S. ad ottenere non menomati i contingenti di reclute alle Provincie assegnati, ed a far sì che rientri in famiglia il maggior numero di soldati congedabili, degnavasi disporre nell' ordinario Consiglio dei 17 ottobre ultimo che andassero in isconto di quota quei volontarii solamente, i quali prendono servizio nell'armata dopo gli ordini della leva. Ho fatto quindi considerare alla M. S., che ove tali Sovrane disposizioni avessero luogo per la leva del 1850 i soldati volontarii chiamati a farne parte dovrebbero esser suppliti da altri individui, che dopo trascorso più di un anno dacchè la leva medesima venne ordinata sonosi al certo o ammogliati o hanno contratto sotto la garentia della legge altri vincoli che li mettono in tali condizioni da essere in atto dura cosa obbligarli a marciare.

E S. M. nell' altro Consiglio ordinario de' 10 andante si è benignata approvare, che le su riportate Sovrane disposizioni abbiano luogo dalla leva del corrente anno in avanti, senza aver effetto per quella del 1850.

Or io nel Real Nome le partecipo queste Sovrane risoluzioni per lo adempimento, avvertendole, che gli artefici filiati agli Stabilimenti militari di Mongiana, di Pietrarsa, ed altri simili, debbono continuare ad essere *sceverati* dalle quote di leva, se chiamati da esse a servire, ai termini dei relativi regolamenti.

Ascrizione Marittima.

Invio del Real decreto e Regolamento relativo all' Ascrizione marittima.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 febbrajo 1840.

S. M. il Re (N. S.), portando fin dai primi momenti del felice suo avvenimento al Trono degli Augusti Avi suoi la Sua Sovrana attenzione su tutti i rami che al reggimento dello Stato concorrono, ed alternando siffatte gravi cure con quella di dirigere il suo Real esercito di terra, dopo aver mirabilmente provveduto alla composizione di questo coll' emanazione del Real Decreto de' 19 marzo 1834; le sue mire rivolgea alla Marina Militare, che or va giustamente superba di noverare tra suoi Uffiziali un' Augusto germano di S. M.

E nel darvi quell' incremento, che il supremo bisogno della difesa e della sicurezza dello Stato esigevano, la mente sublime della M. S. considerava, che favorendo l' utilissimo mestiere de' marinari, le arti occorrenti alla Marina, davasi un novello impulso alla navigazione, al commercio, ed alla industria della pesca, mezzi fecondissimi della pubblica e privata prosperità: oggetto costante delle sue paterne sollecitudini.

E nutrendo in tutta l' ampiezza mire sì estese, sì sagaci, sì degne dell' altissimo suo discernimento, si degnava sanzionare il dì 20 dello scorso gennajo, per dirigere tra noi con equità ed esattezza l' *ascrizione marittima*, un Decreto ed un relativo regolamento.

Lunga e difficil cosa sarebbe seguire la progressione della Sovrana sapienza di S. M. in tutto le disposizioni fondamentali e regolamentari che vi si contengono. L' esperienza, la multiplice utilità che ne sarà la conseguenza, la riconoscenza degli uomini di mare, e d' ognuno cui sieno a cuore gl' interessi politici ed economici dello Stato, daran di ciò una parlante dimostrazione, e la tramanderanno alla tarda posterità.

Conscio però ed interpetre insieme degli altri pensamenti della M. S. trasandar non potrei di rivelare i principali pregi delle prescrizioni del succennato atto legislativo.

E primieramente vengon per esso fissati due modi di ascrizione. Emanan questi dalle due mire di rendere agevole il rinvenimento de' marinari nell' interesse della difesa e della sicurezza dello Stato; e di procurare il loro incremento a vantaggio della navigazione e del commercio.

All' una mira è provveduto colla piena annotazione o distinta classificazione di tutti gli uomini di mare, colla fissazione delle condizioni opportune per avere in essi e negli artigiani l' attitudine necessaria, e colle limitate restrizioni, che assicurano costantemente il servizio dello Stato.

All' altra, coll' ammissione tra gli ascritti di coloro, che non più reclutabili per l' armata di terra dichiarano di addirsi al mestiere del mare.

L' esenzione dalla leva, privilegio sì accetto agli uomini di mare, e che lor porge l' agio di non deviare dalle loro abitudini o di perfezionarsi nel mestiere: la sicurezza dei mezzi al sostegno della vita; la breve durata del servizio; il sollievo nello sciagure; la sussistenza delle famiglie degli ascritti assenti e degli altri morti in servizio dello Stato; la situazione de' loro fi-

gli ; il compenso degli effetti perduti nei naufragi ; l'esenzione provvisoria dal servizio nello stato di curabile infermità ; la preferenza dei transiti per mare , onde evitare i disagi ; la istallazione , nell'istesso scopo , d'un Consiglio di ricezione a riunirsi in un comune il più centrale della provincia ; l'esenzione nell'età , in cui è grave il servire nella Marina Militare , un limite negli obblighi delle famiglie ; il considerare, che riserbata la forza sol contro chi dimentico dei doveri che lo legano allo Stato , ed alla Società deviato si mostri dall'adempirli ; per tutti gli altri la semplice presentazione è insinuata ; il nobile esempio di recarsi spontaneo ad assumere tali obblighi è promosso ; l'ampio adito a' reclami ; l'attenta loro discussione; tutto ciò insomma è il dolce sprone , lo sprone sì degno della clemenza di S. M., che alletta , che spinge a servire nella Marina Militare , ad assumere alacremente il mestiere del mare , che procura l'aumento dei marinari ; e porger così un elemento al commercio , un mezzo alla navigazione.

I premii allo volontarie esibizioni al servizio, quelli accordati al pregio di esser capace d'una difficile navigazione, gli onori ed i beneficî a pro di chi mostri valore , sono i mezzi attissimi a promuoverlo con efficacia , il compenso sono del merito e della divozione al Trono.

La destinazione all'allistamento ed all'ammissione al servizio de' marinari , de' Consigli provinciali di ricezione , e delle Commessioni comunali di leva , coll'addizione ai primi d'un altro membro in persona d'un uffiziale della Real Marina , ed alle altre dei locali deputati di salute , mentre rende questi collegi attissimi all'adempimento del loro incarico , vi chiama tutta l'opera delle autorità della civile Amministrazione , le quali di essi fan parte , l'esercizio della loro tutelare e paterna giurisdizione sì propizia alle popolazioni sarà al certo fecondo di utilissimi risultamenti.

L'abilitazione delle sostituzioni , sì vantaggiosa nell'interesse pubblico o privato , con uno scambio perfetto degli obblighi de' sostituenti eguaglia la condizione di questi con perfetta giustizia ; l'esimere dal loro adempimento il padre rimpiazzato dal figlio è un'omaggio reso al filiale rispetto.

L'esclusione de' condannati per furto per falso o per misfatto qualunque a pena criminale è un novello impulso dato all'amore della virtù , un incentivo per non deviare dalla nobile carriera dell'onore.

La distinta enumerazione de' fisici difetti è opportuna pel servizio, poichè gli assicura uomini idonei a prestarlo , è un provvedimento degno dell'alta giustizia di S. M. , che ha mirato ad evitare , che uomini malsani potessero esservi inviati e divenir pei disagi più grave la già troppo trista loro condizione.

Or nel rimetterle diciotto copie del Decreto e Regolamento , ne' quali tanta saggezza riluce del Re (N.S.), non sarà vano che ne raccomandi vivamente a lei , alli membri del Consiglio di ricezione , ed alle Commessioni di leva l'esatta osservanza.

Apresi tra questi Collegi una nobile gara ; ed io non dubito che veruno di essi sarà all'altro secondo nello zelo, e nell'esattezza dell'adempimento , cui sono chiamati.

So bene , che per le autorità, che li compongono, il ben servire istesso porge largo compenso alle loro cure; ma animarli deve ancor più la certezza di meritare la superiore soddisfazione , e di farsi dritto alle rimunerazioni del Re (N. S.) sì giusto nel valutare il merito, sì generoso nel premiarlo.

Real decreto riguardante l' Ascrizione marittima.

Napoli 20 gennajo 1840.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Volendo favorire, nell' interesse della navigazione e del commercio, il cui incremento siam sempre solleciti a proteggere, l' utile mestiere de' marinari, e le arti occorrenti alla marina; e rendere così dei nostri Reali legni da guerra vieppiù agevoli gli armamenti ordinari e straordinari, che la sicurezza e la difesa dello Stato esigono;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti coloro, che fra i nostri sudditi, esercitano i mestieri di mare, faranno parte dell' *ascrizione marittima.*

2. L' ascrizione marittima comprende l' allistamento e la classificazione di tutti gli uomini di mare su di registri chiamati *matricole*, la forma delle quali sarà additata nel regolamento annesso al presente decreto, e munita della nostra firma.

3. La tenuta e l' uso delle matricole saranno conformi alle prescrizioni contenute nel regolamento medesimo.

4. Soltanto coloro, i quali sono nati o domiciliati in uno de' comuni marittimi de' nostri Reali domini, indicati nell' elenco annesso al presente decreto, possono essere ascritti.

5. Tutti coloro, che faranno parte dell' ascrizione marittima, saranno esenti dalle leve per l' armata di terra.

6. Colla chiamata degli ascritti marittimi al servizio saranno ripianate le basse, che avverranno nel Corpo dei cannonieri-marinari, e sarà provveduto a' bisogni de' porti, degli arsenali, e de' bastimenti della Real marina (1).

7. Gli ascritti, che nell' occasione di tal chiamata si presenteranno volontariamente, saranno sempre preferiti in tutti i vantaggi, che offre la nostra Marina Reale e l' ascrizione marittima, analogamente alla loro abilità.

8. Se gli ascritti contemplati nell' articolo precedente avranno già navigato per due anni almeno su legni quadri della Real Marina, avranno inoltre un mese di soldo della propria classe a titolo di gratificazione.

9. Gli ascritti, che avranno compiuto l' anno cinquantesimo della loro età, e che l' avranno fatto costare al Sindaco del comune, il quale ne prenderà nota sulla matricola, saranno esenti dalle chiamate per le destinazioni

(1) Godono dell' esenzione dal far parte del Corpo de' cannonieri marinari,
1. Gli unici assoluti.
2. I sostegni di famiglia in tutta l' estenzione del termine.
3. I padri di famiglia con figli.
4. Gli ascritti marittimi i quali appartengono a famiglie disobbligate verso l' armata di terra.

Coloro degli ascritti marittimi che si trovano già incardinati nel Corpo dei cannonieri marinari dopo compiuto il servizio di anni otto non sono obbligati a far parte della marineria di nuova leva. (*Real Rescritto dei 25 gennajo 1843*).

al servizio della Marina Reale indicate nell' art. 6; e potranno liberamente imbarcarsi su bastimenti di commercio e da pesca.

10. Gli ascritti, che si distingueranno nel servizio della nostra Real Marina con azioni di valore, saranno contraddistinti con marche d' onore e tratti di munificenza, o promossi; e coloro che per lo sofferte mutilazioni per fortuito accidente nel Real servizio o in seguito di azioni di guerra si renderanno inabili all' attività, avranno dritto a pensione, a norma de' regolamenti in vigore.

11. Le vedove ed i figli degli ascritti morti in servizio dello Stato godranno delle pensioni, alle quali avranno dritto, in conformità pure de' vigenti regolamenti.

12. I figli degli ascritti morti o inutilizzati in servizio dello Stato, o nella navigazione di Commercio, godranno per massima la preferenza all' imbarco sui bastimenti da guerra, e per insinuazione, sui legni mercantili. Godranno del pari la preferenza nelle ammessioni alle scuole nautiche e nei Collegi di marina del Regno.

13. Qualunque ascritto in servizio della nostra Real Marina potrà assegnare alla sua famiglia, o alla persona che indicherà, fino alla metà del suo soldo, la quale verrà esattamente pagata (1).

14. In caso di naufragio di un bastimento da guerra e della perdita comprovata degli effetti appartenenti agli ascritti, che ne componevano l' equipaggio, ne sarà loro pagato il valore.

15. Vi sarà in ciascun de' comuni soggetti all' ascrizione una *Commessione Marittima*, composta dal decurionato, da' membri e Cancellieri della locale deputazione di salute, dai Parrochi, e dal Cancelliere comunale.

Essa sarà incaricata delle primitive operazioni, concernenti l' ascrizione e le chiamate degli uomini di mare al servizio.

Verrà preseduta dal Sindaco, o da chi ne farà le veci.

16. In Napoli la Commessione medesima sarà una sola per tutti i quartieri, e sarà del pari preseduta dal Sindaco.

17. I Consigli di ricezione, creati coll' articolo 71 del Real Decreto sul reclutamento dell' armata de' 19 marzo 1834, sono incaricati anche dell' esame e dell' ammessione degli uomini di mare chiamati a marciare pel servizio della Real Marina (2).

18. La riunione però di ciascun Consiglio avrà luogo in uno de' comuni marittimi il più centrale sulle coste della rispettiva Provincia (3).

(1) Le somme che li marinari in servizio della Real Marina assegneranno sul loro prest alle rispettive famiglie, debbonsi da queste esigere in Napoli nel Quartiere direttamente, o per mezzo di persone che saranno dalle stesse, o dall' Intendente della Provincia, o dal Sindaco del comune indicate. (*Real Rescritto dei* 9 *decembre* 1840.)

(2) Li Commessarii di guerra trovandosi co' Consigli di ricezione in luogo diverso da quello ove risiedono, in tale assenza sono rimpiazzati da coloro che per le decisioni in vigore sono destinati ad esercitarne le funzioni; e li Capitani di porto nelle occasioni medesime surrogati da' Sindaci comunali. (*Minist. del* 27 *giugno* 1840).

Li Commissarii di guerra assenti, impediti, o mancati debbono essere rimpiazzati da' Presidenti de' Consigli di guerra di guarnigione, quando li Consigli di ricezione si uniscono nella Capitale della Provincia, o in luoghi in cui vi sieno tali funzionarii. Nel caso poi un Consiglio di leva si riunisca in un comune in cui li funzionarii medesimi mancano dovrà fare da Commessario del Re il Sindaco locale, e quando quest' ultimo o non sia idoneo all' adempimento dell' incarico di cui trattasi, o non possa assumerlo per le sue ordinarie, ed estraordinarie cure, sarà surrogato da un Sindaco di un comune vicino (*Minist. de'* 22 *luglio* 1840).

(3) Sono dovute le indennità di condotta, e vacazioni ai componenti li Consigli di

19. Assisterà a ciascun di questi Consigli un Capitano di Porto, o altra autorità più graduata di marina, cho si trova nel luogo di riunione, secondo l' articolo precedente.

20. Il Real Ministero della Guerra e Marina, nella ricorrenza de' bisogni della Marina Reale, formerà uno stato indicante il numero de' marinari e dei mozzi non che degli artegiani occorrenti, ed una spedizione di esso, dietro la nostra Sovrana approvaziono, sarà trasmessa al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, per ordinarsi in conseguenza la chiamata degli uomini di mare.

21. I contingenti delle Provincie di quà e di là del Faro saranno stabiliti dallo stesso Ministro degli Affari Interni, previa ripartizione proporzionale al numero collettivo degli allistati nelle matricole de' comuni di ciascuna delle provincie medesime.

22. Le spese occorrenti per le matricole, pe' fogli di ricognizione, pei registri, e per la riunione de' Consigli di ricezione ne' comuni centrali marittimi, non che per tutt'altro riguardante il servizio dell'ascrizione marittima, sono a carico del dipartimento della marina.

Le spese poi della spedizione degli ascritti ai Consigli medesimi sono a carico dei comuni (1).

23. Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato ed il nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte, che lo riguarda.

Regolamento per l' ascrizione marittima annesso al Real Decreto de' 20 gennajo 1840.

TITOLO I.

Disposizioni fondamentali.

CAPITOLO I.

Modi di ascrizione, movimenti, fogli di ricognizione.

Art. 1. In esecuzione del disposto nell'articolo 1. del Real Decreto della data d'oggi, sarà d'ora innanzi tenuto esatto conto dell'esistenza, delle qualità, del numero, delle destinazioni e de' movimenti (2).

ricezione, li quali debbonsi dai capi-luoghi ad altri comuni recarsi per la chiamata degli uomini di mare (*Minist. de'* 14 *novembre* 1840).

Il Consiglio di ricezione siede ora nel Capo-luogo della Provincia — *Rescr. de'* 24 *aprile* 1842.

(1) Il Consiglio d'amministrazione del Real Corpo de' marinari cannonieri è obbligato alla rivaluta delle anticipazioni del prest, e razioni somministrate agli ascritti inviati al servizio, con che però l'esito per le razioni debba essere rivaluto al Corpo stesso dalla Tesoreria generale, come spesa per la marcia delle reclute (*Minist. de'* 14 *novembre* 1840)

(2) Sono in prosieguo trascritte le determinazioni, ed istruzioni intorno alle matricole degli uomini di mare.

1. De' marinari di ogni grado e professione, che attualmente navigano su' bastimenti della marina reale, e su quelli di commercio, delle età di anni sedici a cinquanta anni;

2. Di coloro, ch' esercitano la navigazione o la pesca lungo le coste, e ne' fiumi navigabili;

3. De' marinari che hanno oltrepassato i cinquant' anni;

4. Degli artigiani esercenti i diversi mestieri di mare;

5. De' novizi o mozzi.

All' uopo saranno, all' emanazione del presente regolamento, convocate le Commessioni marittime istituite coll' articolo 15 del Decreto succennato.

2. Tutti i novizi sino all' età di anni sedici ed un giorno saranno chiamati mozzi. Costoro non potranno esercitare i mestieri di mare e la pesca, se non dopo essersi presentati alle autorità comunali colla fede di battesimo, ed accompagnati ciascuno dal padre o da un prossimo parente, ed in mancanza, da due vicini di abitazione, per dichiarare la loro volontà di farsi ascrivere nella matricola.

3. Ogni novizio dell' età di anni sedici ed un giorno sino all' età di anni diciotto non compiuti sarà obbligato a contestare di aver adempiuto ad una delle condizioni seguenti, per essere compreso nella classe de' marinari, cioè.

1. D' aver fatto due viaggi di lungo corso;

2. Di aver navigato per diciotto mesi;

3. Di aver esercitato la pesca per quattro anni.

4. Agl' individui indicati nell' articolo precedente si faranno conoscere le disposizioni diverse concernenti l' ascrizione marittima prima di essere ascritti sul registro.

5. Ogni individuo, che sarà pervenuto all' età sopra-indicata, ed avrà adempiuto ad una delle condizioni su espresse, continuando la navigazione, o la pesca senza farsi ascrivere presso la Commessione, com' è prescritto, verrà obbligato, per tale mancamento, a marciare nella prima chiamata degli uomini di mare, senza godere la esenzione della leva per lo reclutamento dell' armata di terra.

6. Dall' età di anni diciotto ed un giorno sino a quella di anni venticinque compiti non sarà permesso ad alcuno di farsi allistare sulla matricola; ad eccezione di coloro, che in atto servono ne' diversi rami della Real Marina (1).

7. A tal' uopo dovranno le Commessioni marittime ricevere dalle competenti autorità militari, per l'organo degl' Intendenti delle Provincie rispettivo la notizia completa degl' individui componenti attualmente il Corpo dei cannonieri-marinari, i quali debbono venire ascritti nelle matricole de' loro comuni, in adempimento dell' art. 1.

Altrettanto sarà eseguito pe' marinari di nuova leva e per la maestran-

(1) Debbonsi allistare gl' individui d' anni 18 ai 25 che si trovano già compresi nelle matricole de' mozzi, o alunni passate da' capitani di porti ai Sindaci comunali, e che abbiano adempiuto ad una delle condizioni contemplate nell' art. 3. del presente regolamento (*Ministeriale de'* 23 *giugno* 1840).

Sono pure da comprendersi in dette matricole gl' individui della detta età, abbenchè non si trovassero annotati nelle vecchie matricole, purchè però dubbio non vi fosse che da' primi anni della lor vita esercitato avessero la pesca (*Real Rescritto de'* 12 *dicembre* 1840).

za di mare in attual servizio della Real Marina, onde rilasciarsi ai medesimi li corrispondenti fogli di ricognizione (1).

8. Possono essere compresi nell' ascrizione marittima coloro, che, compita l' età di anni venticinque, vogliono farne parte, purchè abbiano adempito ad una delle condizioni indicate nell' art. 2.

9. Nella matricola quarta degli artigiani di mare saranno ascritti tutti gl' individui, che professano mestieri di mare, cioè maestri d' ascia di mare, calafati e bozzellari (2).

10. Coloro che vogliono essere ascritti nell' indicata matricola come novizii maestri, dovranno far constare con certificato del Direttore del genio marittimo, ed ove non esista, con certificato d' un ingegniere o di capimaestri all' uopo delegati dal detto funzionario, con intervento del capitano del porto locale, la loro idoneità nel mestiere, ch' esercitano.

Pervenuti però all' età di anni diciotto dovranno contestare di avere esercitato per sei anni senza interruzione il mestiere, per lo quale richiedono di essere ascritti come maestri marittimi (3).

11. L' ascrizione di coloro, i quali vorranno professare il mestiere di capi-maestri costruttori de' bastimenti di commercio, non potrà seguire, nè essi potranno lavorare nei cantieri di guerra e mercantili, se non esibendo certificato d' idoneità per tal mestiere, loro rilasciato dal Direttore del genio marittimo, o da altro ingegnere di tal corpo dallo stesso delegato; o sempre previo esame, da versarsi sulle conoscenze aritmetiche, su qualche nozione di geometria elementare, e su tutte le regole pratiche di costruzione per lo maneggio de' garbi, cardamoni, e tutt' altro (4).

12. Saranno registrati nella matricola colla più grande esattezza tutt' i movimenti, che succedono della gente di mare, cioè le nuove ascrizioni, il passaggio da una matricola ad un' altra, da un comune ad un altro, gli ordini di leva, le destinazioni, i congedi temporanei, la rientrata nel comune, finalmente la cancellazione sulle matricole per morte naturale o civile, o per qualsivoglia altro motivo; non che la inutilizzazione a bordo dei legni da guerra e di commercio.

13. Ogni ascritto potendo cambiare domicilio, dovrà darne avviso al sindaco del comune, cui appartiene.

14. Quante volte trascuri di dare tale avviso, sarà obbligato a servire pel doppio del tempo fissato dal presente regolamento, e chiamato a far parte del contingente, che ricadrà al comune all' occasione del bisogno, anche quando non gli spettasse per effetto del turno.

15. In ogni comune gli uomini di mare saranno divisi in quattro classi.

La prima comprenderà i celibi.

La seconda i vedovi senza figli,

(1) Per la taglia de' marinari veggasi il Rescr. de' 16 maggio 1842.

(2) I velieri debbono essere anche compresi nelle matricole dell' ascrizione marittima come veri artigiani di mare (*Real Rescritto de'* 3 *giugno* 1840).

(3) Può giustificarsi l' idoneità nei mestieri di artigiani di mare con un certificato di quattro maestri di quella piazza in cui l' individuo chiede ascriversi, ovvero de' luoghi circonvicini sotto la comminazione penale che se non saranno riconosciuti idonei saranno soggetti alla leva di terra — *Rescr. de'* 4 *febbrajo* 1842.

Per li congedi provvisorii veggasi l' Istruzione de' 31 dicembre 1840.

(4) La conoscenza dell' aritmetica, e della geometria elementare non è indispensabile ai capi costruttori de' legni di commercio, li quali già figuravano nelle vecchie matricole (*Real Rescritto de'* 25 *novembre* 1840.

La terza gli uomini maritati, senza figli.
La quarta i padri di famiglia.

Un registro comune, corrispondentemente diviso in quattro parti, formerà la matricola di costoro.

Una matricola a parte comprenderà poi i giovinetti inferiori all'età di anni sedici, i quali abbiano incominciato ad esercitarsi ne' mestieri della marineria, o in quelli relativi.

Saranno parimente compresi in una matricola a parte i capitani, i padroni, e i piloti de' legni di commercio ed i capi maestri costruttori della marina di commercio, ed anche delle barche da pesca.

16. Seguita la iscrizione degl' individui nelle matricole di sopra annoverate, sarà rilasciato a ciascun di essi un foglio di ricognizione circostanziato e convalidato dalle firme competenti.

CAPITOLO II.

Durata del servizio degli ascritti.

17. Tutti gli ascritti marittimi dovranno prestar servizio a turno di ruolo nella Real Marina, allorchè ne verranno requisiti per sino all'età di cinquant' anni.

18. I congedi saranno accordati a preferenza a coloro, che sono pervenuti i primi allo assiento nella Real Marina, purchè non volessero piuttosto rimanere in servizio sino all' epoca del prossimo congedamento.

19. Ogni turno di servizio durar deve per anni tre in tempo di pace, e in tempo di guerra sin che questa non sia cessata (1) (2).

CAPITOLO III.

Distribuzione dei contingenti.

20. Ordinandosi una chiamata di uomini o artigiani di mare, dietro l'esecuzione del prescritto nell'articolo 21 del Real decreto di questa medesima data, ciascun Intendente assistito dal Consiglio d'Intendenza ripartirà fra i comuni marittimi della provincia la quota rispettiva.

21. L'Intendente ed il Consiglio medesimo potranno riunire ad altri vicini comuni marittimi quelli, che non potessero essere tassati di un sol ascritto. Quindi per tale riunione si formeranno un solo allistamento, ed un sol turno di ruolo.

22. Nel farsi indi la comunicazione della quota assegnata a ciascun comune sarà per l'adempimento disposta la riunione della rispettiva Commessione marittima.

(1) Gli ascritti marittimi durante il turno di tre anni di servizio, possono essere provvisoriamente congedati con l'obbligo di tenersi pronti a qualunque chiamata di ripresentarsi durante il detto periodo in conformità delle istruzioni in seguito trascritte.

(2) Gli uomini di mare al servizio della Real Marina per contrarre matrimonio debbono ottenere il permesso dall' Ispettore del personale della Real Marina (*Real Rescritto de' 10 febbrajo 1841*).

TITOLO II.

Operazioni da farsi ne' comuni, e ne' Consigli di ricezione.

CAPITOLO IV.

Allistamento e classificazione.

23. La Commessiono marittima procederà indi alle operazioni designate negli articoli seguenti, e terrà presente le disposizioni contenute nel capitolo X in ordine alle eccezioni ed esclusioni.

24. Il Sindaco, qual Presidente della rispettiva Commessione, nell'invitare i Parrochi ad intervenirvi, gli avvertirà a portar seco loro le note di tutti gli uomini esercenti i mestieri di mare dell'età di anni dodici a cinquanta, accuratamente estratte da' registri de' nati, depurati de' morti; colle indicazioni del loro stato celibe o conjugale, o di vedovi, gli uni e gli altri se con figli o senza.

25. Incaricherà inoltre il Cancelliere di rilevare dai registri dello stato civile le note indicanti le nascite i matrimoni e le morti degli stessi uomini di mare, le morti delle loro mogli, le nascite e la esistenza do' loro figli.

26. La Commessione che in Napoli, giusta il disposto nell'art. 16 del decreto, sarà una sola per tutt' i quattro quartieri marittimi, si riunirà quattro volte in altrettanti giorni sussecutivi, in ciascuno de' quali v' interverranno i Parrochi delle Parrocchie di ognuna delle sezioni, ed il Cancelliere della municipalità rispettiva.

27. Si farà fra' notamenti esibiti da' Parrochi e quelli de' cancellieri, soprattutto relativamente agl' individui nati dopo l' istituzione dei registri degli atti dello stato civile, un' esatto confronto per assicurarne la regolarità sotto tutti i rapporti.

Per gl' individui nati, ammogliati, o divenuti vedovi pria dello stabilimento de' cennati registri dello stato civile, faranno fede le note ben distinte e certificate dai Parrochi.

28. Indi si estrarranno dalle matricole di ogni comune le liste

1. Degli alunni o novizi,
2. De' celibi,
3. De' vedovi senza figli,
4. De' maritati senza figli,
5. De' padri di famiglia.

29. Nel doversi chiamare gli uomini al servizio, la seconda delle classi annoverate nell'articolo 1° non sarà messa in requisizione, se non quando o la prima si troverà esaurita, o non sarà stata sufficiente al bisogno del Real servizio.

Si praticherà l' istesso per la terza classe successiva.

30. Nella chiamata de' mozzi saranno preferiti i volontari, e fra essi coloro, che avranno un prossimo parente di già in servizio, o che farà parte del contingente a turno di ruolo.

31. Ciascuna di dette liste sarà in seguito divisa per le classi ottenute dagli ascritti nel servizio della Real Marina, secondo che si troverà notato nel foglio di ricognizione, del quale è munito ogni ascritto.

32. I marinari appartenenti alla medesima famiglia saranno notati separatamente nel numero totale di ciascun ruolo di chiamata, onde evitarsi che faccia parte più del terzo di essi (1).

(1) Nella terza parte degl' Individui di una sola famiglia, che a senso dell'art. XXXII.

33. Le cinque liste indicate nell' art. 28 si trascriveranno in fogli affiggibili collo rispettivo distinto indicazioni, o questi verran pubblicati collocandoli nelle porte della casa comunale, e delle chiese principali, facendoveli rimanere per lo spazio di otto giorni.

34. Sarà libero a ciascuno addurre nell' indicato termine le sue eccezioni, e reclamare per le omissioni, erronee indicazioni, e per tutt'altro che possa dar motivo a giuste doglianze ed emende.

35. Alla porta della chiesa principale del comune sarà attaccata una cassettina a tre chiavi diverse, con un foro nella parte superiore atto a farvi introdurre un piccolo volume di carte.

Delle tre chiavi terrà una il Sindaco, un'altra il Parroco più anziano, e la terza uno de'maggiori possidenti designato dalla Commissione marittima.

In questa cassettina potranno essere introdotti i reclami, le memorie o avvertenze, e potranno anche non essere firmati.

36. Elassi gli otto giorni, non vi sarà più dritto a reclamo per parte degli ascritti, salvo la rettifica di ufficio degli errori e delle omissioni devoluta al Consiglio provinciale di riezione; e salvo ancora l'ammissione dei reclami tardivi, che il Consiglio medesimo troverà degni di esame, ed i quali, previo le convenienti indagini, discuterà, emettendo i suoi avvisi da rassegnarsi al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, che provocherà su di essi le nostre Sovrane determinazioni.

37. A piedi di quel notamento o stato collettivo sarà aggiunta l'indicazione del numero progressivo, al quale si giunge nell' eseguire la chiamata degli ascritti, onde serva di avviso a ciascuno.

38. La prima operazione, a cui, dopo ciò, proceder deve la Commessione, sarà l'apertura della cassettina a tre chiavi, e la successiva discussione ad uno ad uno di tutt' i reclami e di tutte le avvertenze, che vi si rinverranno.

Verificandosi in tal disamina qualche omissione per proprio fatto o frode di taluno degli ascritti, sarà egli al momento trattenuto, o ricercato se non si trovi presente; e sarà obbligato a servire come se avesse il primo numero nel turno di chiamata.

Colui, che avrà date opera all' omissione o alla frode, sarà punito a norma delle leggi.

39. Eseguita tal discussione, la Commessione delibererà sull' eccezioni e sui motivi di esclusione prodotti, redigendone processo-verbale, in cui dovranno dinotarsi per ciascun individuo delle ripetute classi, al quale i documenti appartengono, tutte le ragioni, donde emerga per lui l'obbligazione di servire, ovvero d' esserne escluso.

40. È accordato un termine di quindici giorni per reclamare contro le deliberazioni della Commessione locale, a decorrere dall' epoca in cui siano stato notificato agl' interessati, rimanendo salva l'abilitazione di produrre tardivi reclami per eccezioni legali e marcate, in conformità di ciò che trovasi prescritto nell' art. 36.

41. Delle deliberazioni emesse dalla Commessione locale la notifica dovrà aver luogo non più tardi del dì seguente; e si eseguirà in Napoli o negli altri comuni di simila animo in sopra, mercè l'affissione alle porte delle case comunali, ed a quelle delle parrocchie.

deve al massimo far parte di un medesimo turno di chiamata, noverar si debbono anche coloro, che stiano servendo nell'armata di terra—*Real Rescritto de'25 gennajo 1843.*

Nel Comuni minori di seimila anime tal notificazione sarà praticata personalmente o a domicilio.

42. Riconoscendosi dalla Commessione esentabile taluno tra gli uomini di mare, o tra coloro ch' esercitano mestieri di maestranze attinenti alla marina, non sarà egli perciò escluso dagli allistamenti nelle chiamate posteriori di ascritti al servizio.

43. Scoprendosi degli omessi, non si mancherà di aggiungerli alle liste delle rispettive classi.

44. Gli ascritti, che trovansi nell' atto dell' appello attaccati da malattia qualunque non compresa nell' elenco annesso al presente regolamento, e che per guarire avessero bisogno di curarsi nell' ospedale, potranno meritare un' esenzione temporanea.

45. Tale esenzione temporanea consistendo nell' abilitazione di non marciare, colui che l' avrà ottenuta rimane obbligato presentarsi al nuovo primo bisogno, purchè si trovi interamente ristabilito.

46. Rimane a responsabilità de' Sindaci di badare che gl' individui, i quali avranno ottenuto la esenzione temporanea, abbiano cura di guarire e presentarsi al nuovo appello.

47. La Commessione marittima farà conoscere al Consiglio di ricezione la infermità, che vieta all' ascritto la marcia; onde questo collegio ne stenda processo-verbale, in cui terrà conto del parere dei professori sanitari addetti al Consiglio, e de' certificati de' medici comunali, convalidati dalle firme del Sindaco e del Parroco: documenti che l' individuo dovrà far presentare.

CAPITOLO V.

Spedizione degli ascritti al Consiglio di ricezione.

48. Il contingente di ciascun comune verrà spedito a cura della Commessione marittima, e specialmente del Presidente, al comune, dove è riunito il Consiglio di ricezione.

Sarà preferito per tale invio il transito per mare.

49. Gli ascritti chiamati al servizio avranno il soldo, che loro competerà secondo le regole della Real Marina, dal giorno, in cui saranno avvisati di far parte del contingente del rispettivo comune.

50. Ogni ascritto marittimo dal giorno della partenza dal suo domicilio avrà dritto alla razione o in natura, o in danaro (1).

CAPITOLO VI.

Operazioni del Consiglio di ricezione.

51. Il Consiglio di ricezione, nel ricevere gli ascritti, farà l' esame tanto delle qualità fisiche quanto de' motivi di eccezione, che siensi prodotti o si produrranno, e procederà a quant' altro conviene per la regolare ammessione degli ascritti, seguendo le norme stabilite nel capitolo X del Real decreto de' 19 marzo 1834 (2).

(1) Si legga la nota n.° 4 apposta all' art. 22 del decreto innanzi riportato del 20 gennaio 1840.

(2) Per la taglia dei requisiti dell' ascrizione marittima veggasi la ministeriale de 2 maggio, ed il Rescritto dei 16 maggio 1842.

52. Dopochè gli ascritti saranno stati ammessi, a cura del Consiglio di ricezione saranno spediti direttamente ai dipartimenti marittimi, o altrove, preferendo sempre per tale invio l' imbarco.

CAPITOLO VII.

Visite delle reclute al loro arrivo a bordo de' Reali bastimenti nei porti ed arsenali della Real marina.

53. Nei tre giorni immediati all' arrivo degli ascritti marittimi a bordo do' bastimenti, o ne' porti ed arsenali, il Comandante farà visitare gli uomini arrivati, e che sembrassero non atti al servizio (1).

54. Di siffatta operazione verrà redatto processo verbale, che sarà spedito una cogli uomini, cui riguarda, al Consiglio generale militare di salute in Napoli, il quale dovrà sottoporli a nuova visita.

55. Del risultamento di tale controvisita si redigerà un simile processo-verbale, il quale sarà trasmesso al Ministero della Guerra e Marina, che disporrà il ritorno dell' ascritto alla sua destinazione, se il rifiuto sarà trovato irragionevole; o il di lui rinvio nel caso contrario, al Consiglio di ricezione, onde farne somministrare il rimpiazzo.

56. Per lo rimborso delle spese, che a tal uopo avrà indebitamente sopportato il ramo della marina, il Real Ministero della Guerra e Marina rassegnerà a Noi rapporto col parere indicando a chi debbono essere imputate.

TITOLO III.

Cambî sostituzioni, refrattari e disertori, eccezioni ed esclusioni.

CAPITOLO VIII.

Cambî, ed altri modi di sostituzioni.

57. Gli ascritti chiamati a marciare potranno sostituire in loro vece un cambio nella persona d' uno ascritto dallo stesso comune, il quale riunisca tutte le qualità necessarie al servizio de' bastimenti da guerra, e non sia di classe inferiore al chiamato.

58. Il rimpiazzo dovrà essere il requisito invece del cambio allor quando giungerà per questo il turno di chiamata e si troverà tuttavia in servizio.

59. I padri di famiglia avranno sempre il dritto di farsi rimpiazzare da uno de' loro figli già ascritti, marittimi, qualora questo vi acconsenta, e sia atto al servizio; ma quando sarà il medesimo chiamato a marciare per proprio conto, non potrà essere esentato per aver rimpiazzato il padre a meno che costui non volesse spontaneamente supplirlo.

(1) Per le malattie che esentano dal servizio di mare all' elenco annesso al presente Regolamento si è sostituito altro più completo approvato con Real Rescritto de' 5 aprile 1844 in prosieguo riportato.

CAPITOLO IX.

Refrattari, e disertori (1).

60. Nel caso che alcuno degli ascritti evadesse dopo l' affissione delle note, nelle quali è annoverato, o non si presentasse indi all' intimazione ricevuta per la partenza, il Sindaco comunale lo farà arrestare, e condurre per mezzo della Gendarmeria al Consiglio di ricezione.

61. Tali refrattari e coloro, che disertassero da' luoghi di loro destinazione, saranno obbligati a servire per anni sei consecutivi, senza poter ottenere nemmen permessi temporanei; e in caso di recidiva passeranno a servire nella truppa di linea.

62. I comuni son tenuti a rimpiazzare quelli, che evaderanno prima della marcia o nel viaggio pel Consiglio di ricezione; ma non già quelli, che diserteranno dopo essere stati ammessi dal Consiglio medesimo.

63. Rimane inoltre applicato, relativamente ai refrattari e disertori, quant' altro è prescritto nel capitolo IX del Real decreto de' 19 marzo 1834.

CAPITOLO X.

Eccezioni, ed esclusioni.

64. Non saranno compresi ne' ruoli di chiamata i Capitani, padroni, e piloti di legni mercantili, eccetto il caso di urgenti circostanze; e per essi non saranno chiamati che coloro i quali, non si trovassero in esercizio delle loro funzioni, o impegnati ad esercitarle.

65. I piloti pratici saranno esclusi dalle chiamate, quando questi non abbiano per oggetto il servizio del luogo medesimo.

66 I marinari, che per mancanza di padroni ascritti funzionano da padroni di piccole barche di cabotaggio colle debite autorizzazioni, saranno esclusi dalle chiamate al servizio.

67. Ogni uomo di mare, che avrà tre figli ascritti nelle matricole sarà esente dal marciare, ed in conseguenza non compreso nel corrispondente ruolo di chiamata.

Quelli, che fra i detti suoi figli saranno morti in combattimento o in servizio sui Reali legni da Guerra, o pure che saranno stati dichiarati inabili per effetto di ferite riportate in azione di guerra, o per accidenti o per malattie contratte in servizio, saranno sempre reputati presenti.

68. Tutti gli altri ascritti marittimi soggetti alle chiamate rimangono nella libertà di poter esercitare la pesca, e la navigazione; ma allorchè si allontanano per questo esercizio dal comune, ove sono matricolati, dovranno farne inteso il Sindaco, onde ne prenda nota ne' registri, e nei ruoli di chiamata.

Quando nel formarsi i ruoli medesimi si trovino gli ascritti per alcuna delle enunciate cause assenti, verranno essi compresi principalmente in quelli della susseguitiva chiamata.

69. Non possono essere ammessi a servire nella Real Marina i condannati per furto, per falso, o per misfatto qualunque a pena criminale.

(1) Per li refrattarii leggasi il Real Rescritto de' 17 ottobre 1841, e la Ministeriale dei 6 agosto 1842.

70. Sono esclusi dalle quote pel servizio della Real Marina gli ascritti.

1. Se sieno affetti da vizî organici, o evidentemente mal conformati, e deformi, come i ciechi, i gobbi, i claudicanti, gli storpî viziati negli arti principali.

2. Se siano affetti da una delle malattie o fisiche imperfezioni anche incompatibili col servizio della Real Marina, ed indicate nell'elenco qui appresso riportato.

Elenco delle malattie, e de' vizî di conformazione che escludono dal servizio della Marina Militare. (1)

CAPITOLO I.

Malattie generali, o che possono manifestarsi in tutte le parti del Corpo.

1. L'aneurisma interno, ed esterno;
2. Le tabi;
3. Lo scorbuto generale;
4. L'idropisia;
5. La spina ventosa;
6. L'idrorachitide;
7. L'esostosi considerevole da ledere le funzioni delle parti dove esistono.
8. L'osteo malacia;
9. Le carie e necrosi estese;
10. Le scrofole voluminose, ed il vizio scrofoloso generale.
11. Gli scirri, e le affezioni cancerose.
12. I tumori cistici, ed i lipomi voluminosi qualora impediscono l'uso delle parti;
13. Le fistole incurabili;
14. Le paralisi;
15. L'epilessia;
16. La polisarcia avanzata;
17. Le malattie mentali giuridicamente conosciute, e documentate;

CAPITOLO II.

Malattie della cute generali e parziali.

18. La lebbra, e l'elefantiasi;
19. La pellagra;
20. L'erpete cronico, e vasto;
21. Le piaghe ampie sostenute da vizio generale e locale inamovibile;
22. Le cicatrici vaste e solide in vicinanza delle articolazioni da impedire l'esercizio delle parti.

(1) A questo elenco di malattie è stato sostituito altro trascritto in prosieguo, approvato con Sovrano Rescritto del 1844.

CAPITOLO III.

Malattie e vizî di conformazione delle diverse parti del Corpo.

SEZIONE I.

Capo — Parte Capelluta.

23. La tigna ;
24. L' alopecia generale ;

Occhi.

25. La blefaroptosi o il rilasciamento delle palpebre ;
26. Il lagottalmo , o sia ritiramento permanente inamovibile di una delle palpebre da lasciare scoperta una gran parte del bulbo.
27. I tumori infraorbitali con minaccia di esoftalmia ;
28. L' encantide maligna ;
29. L' epifora , o scolo involontario delle lagrime ;
30. La fistola lagrimale ;
31. Lo pterigio ;
32. Il leucoma che copre parte della pupilla , stafiloma e cateratta ;
33. La cecità completa , di un sol' occhio ;
34. La miopia al terzo grado ;
35. L' amaurosi completa ed incompleta ;
36. L' avanzato strabismo ;
37. L' albinismo.

Naso.

38. La mancanza del naso ;
39. L' ozena ;
40. Il polipo maligno nelle narici.

Bocca e fauci.

41. L' escrescenze canceroso ;
42. Lo stomacace ;
43. La mancanza di notevole porzione della lingua , e le ulceri sordide , e maligne ;
44. La distruzione del palato molle ed osseo ;
45. La disfagia essenziale ;
46. Il fiato puzzolente derivante da cagioni inamovibili ;

Orecchie.

47. L' otirrea ;
48. La sordità a grado avvanzato ;

Collo.

49. Il broncocele ;

SEZIONE II.

Tronco e petto.

50. La cifosi ;
51. L' asma convulsiva ed umorale ;
52. La palpitazione per vizio organico ;

Addomine.

53. Il vomito cronico ;
54. La timpanite ;
55. L' ernia d' ogni sorta ;
56. L' ipospadia verso la metà dell' asta ;
57. Il catarro cronico della vescica ;
58. Le fistole orinarie ;
59. La nefrite calcolosa , ed i calcoli vescicali ;
60. Il testicolo rimasto all' imboccatura dell' anello ;
61. Il sarcocele , l' idrocele , e l' ematocele a gradi inoltrati ;
62. Il fungo ematode ;
63. La perdita de' testicoli ;
64. La procedenza del retto ;
65. La scirrosità del retto , del pari che le fungosità antiquate dello stesso ;
66. Le fistole e le ragadi antiche dell' ano ;
67. L' emorroidi molto gonfie ; e voluminose ;

SEZIONE III.

Estremità toraciche ed addominali.

68. L' anchilosi completa ed incompleta ;
69. I piedi torti congeniti ;
70. Le varici degli arti ;
71. La podagra ;
72. La cattiva riunione delle fratture da recare incomodo all' uso delle membra ;
73. Le antiche non ridotte lussazioni ;
74. I tumori bianchi delle articolazioni ;
75. L' ischiade ;
76. La coxalgia ;
77. Le ritrazioni o storpiature allorchè impediscono l' uso di un membro o delle dita delle mani e de' piedi ;
78. Le difformità delle mani , e de' piedi ;
79. La mancanza di due o più dita delle mani e de' piedi , o la piegatura permanente di uno , o più di essi da impedire il libero uso tanto delle mani che dei piedi ;

Napoli 20 gennajo 1840.

ELENCO

Delle malattie, e de' vizî di conformazione che escludono dal Servizio della Marina Militare approvato da S. M. (D. G.) con Sovrana Risoluzione del 5 aprile 1844 affine di rendere completo quello annesso al Real Decreto de' 20 gennajo 1844 per l' Ascrizione Marittima.

TITOLO I.

Delle malattie generali, e di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

1. La mancanza di sviluppo macchinale, e di preferenza del sistema muscolare, e de' caratteri che costituiscono lo stato di virilità.
2. La permanente, o la ricorrente alterazione delle facoltà intellettuali.
3. Il marasmo.
4. La cachessia per costituzione individuale o per postumo di malattia.
5. La polisarcia generale, o parziale dell' addomine da non potere adempire ai proprî doveri con agilità.
6. L'anasarca, e la leucoflemazia generale.
7. La cronica parziale edema, particolarmente alle gambe od ai piedi.*
8. L' idro-rachitide degli adulti.
9. Lo scorbuto;
10. L' abito aneurismatico generale, o la aneurisma interno, ed esterno.
11. Il vizio sifilitico generale. *
12. L'esostosi per vizio congenito da recare incomodo all' uso delle parti da distinguersi dall'esostosi per processo morboso secondario.*
13. L' osteo-malacia, o sia il rammollimento delle ossa.
14. La carie, e la necrosi.
15. La spina ventosa.
16. Il vizio scrofoloso, e le scrofole voluminose.
17. Gli scirri e le affezioni cancerose.
18. I tumori cistici voluminosi ed i lipomi, maggiormente se impediscono l' uso delle parti.
19. Gli ascessi linfatici.
20. Le fistole croniche.
21. I perenni annosi esutorî per veduta medica, come vescicanti, setoni, cauterî, ec. **
22. La cronica infiammazione di una o più articolazioni per vizio reumatico, venereo, artritico, e di ogni altra parte macchinale.
23. La paralisi.
24. Le vertigini caduche, e tenebrose riconosciute.**
25. L' epilessia. **
26. Le convulsioni e moti convulsivi generali o parziali, tonici, o clonici. **
27. L' ipocondriasi, e la nostalgia per permanente cagione.*
28. Il tremore a grado avanzato. **

TITOLO II.

Delle malattie della cute generali , o parziali.

29. Le croste di tigna sparse per la superficie del corpo.
30. La lebbra , e l' elefantiasi.
31. La pellagra.
32. L' erpete cronico e vasto.
33. Le piaghe ampie, e croniche.
34. Le cicatrici vaste, aderenti ed aggrinzate , specialmente nelle vicinanze delle articolazioni da impedire il libero uso delle parti.

TITOLO III.

Delle malattie interne o esterne che possono essere , o avvenire nel tronco ed all' estremità toraciche ed addominali.

CAPITOLO I.

Capo.

Parte Capellata.

35. La tigna generale , e le croste parziali vere.
36. L' alopecia generale , o interspersa colla mancanza marcabile dei capelli , senza speranza di riproduzione.
37. La mancanza di una porzione delle ossa del capo ; tuttochè si sia formata la cicatrice.
38. L' escrescenze cornee , ed i tumori di qualunque natura da impedire l' uso del cappello , o dello shakos.

Occhi.

39. La mancanza della maggior parte delle sopracciglia e ciglia o sia la modarisi.
40. La trichiasi vera (entropio) o sia il rivolgimento in dentro de'tarsi.
41. Il rilasciamento paralitico delle palpebre (blefaroptosi).
42. Il lagottalmo o sia ritraimento permanente di una delle palpebre da lasciare scoverta gran parte del bulbo.
43. La mancanza parziale di una delle palpebre da lasciare scoverta gran parte del bulbo.
44. I tumoretti di qualunque natura nelle palpebre, e parti circostanti da comprimere, o protuberare in fuori il bulbo, ed alterare la facoltà visiva.
45. L' encantide maligna.
46. La tigna palpebrale cronica.
47. L' epifora o scolo involontario delle lagrime, cronico per qualunque cagione , o la fistola lagrimale riconosciuta.
48. La ottalmia cronica della congiuntiva palpebrale o del bulbo.
49. Lo pterigio cronico il di cui apice occupi la cornea e porzione del cerchio della pupilla.
50. Il leucoma che copre porzione della pupilla.
51. La procidenza dell' iride a grado di essere alterata la forma o la dimensione del cerchio pupillare , o lo stafiloma pellucido della cornea.
52. L' ipopio nello stato cronico , quando la raccolta del pus sia nella camera anteriore , non tra le lamine della cornea, sempreché non interessi la pupilla.

53. La cecità anche di un solo occhio, sia per panno, per cataratta per amaurosi, per disorganizzazione del bulbo o per altro vizio.
54. La miopia conosciuta. **
55. L'amblopia, o vista diminuita conosciuta.
56. La diplopia, o vista raddoppiata permanente. **
57. La nittalopia o vista di notte o non di giorno, e l'emeralopia, o vista di giorno e non di notte, che sieno confermate. **
58. La miosi, o contrazione permanente della pupilla.
59. Lo strabismo a grado avanzato da rendere difettiva la visione.
60. Gli albini, o leuco-etiopi.

Naso.

61. La perdita del naso, di una pinna, o del sètto di esso.
62. L'ozena vera.
63. La depressione morbosa deforme da incomodar il respiro.
64. I polipi voluminosi, carnosi o maligni.
65. L'epistassi ricorrente riconosciuta.**

Bocca e Fauci.

66. Il labro leporino anche semplice.
67. I grossi tumori varicosi delle labbra.
68. Lo spasimo cinico cronico.
69. I porri cancerosi alle labbra.
70. La perdita di parte della mascella superiore, o inferiore.
71. L'epulide voluminosa.
72. Le produzioni polipose, pronunziate chiaramente.
73. La stomacace vera per qualunque cagione.
74. La carie di otto denti almeno.
75. I polipi ed altri vizî all'antro d'igmoro: bocca, o fauci.
76. La fistola salivale antiquata, esterna, o interna.
77. La ranula vera.
78. La mancanza di porzione della lingua, le ulceri croniche e sordide, l'ingrossamento della stessa, ed i tumori cronici che possono manifestarsi su di essa.
79. La paralisi confermata della lingua.
80. La distruzione del palato sì molle che osseo.
81. Il cronico ingorgo delle tonsille.
82. Il cronico prolungamento edematoso o canceroso dell'ugola.
83. La disfagia, o paralisi permanente dell'esofago.**
84. La mutolenza, afonia, o balbuzie conosciuta.**
85. Il fiato puzzolente, non provveniente dalla poca proprietà de' denti.**

Orecchie.

86. La mancanza totale di un'orecchio. **
87. Il polipo scirroso al meato uditivo interno, o esterno, e tutte le lesioni, o vizî incurabili dell'organo dell'udito che impediscono di sentire a data distanza. **
88. L'otirrea vera o sia lo scolo fetente delle orecchie o dall'uno di esse.**
89. La sordità a grado notevole.

Collo.

90. Il broncocele bene pronunziato da non poter portare il cravattino senza incomodo, ed esercitare pressione alle parti sottoposte.
91. Collo torto permanente.**

CAPITOLO II.

Tronco — Petto.

92. La considerevole depressione dello sterno.
93. La gibbosità anteriore o posteriore pronunziata.
94. Le notevoli deviazioni laterali della spina, e della pelvi. La cifosi pronunziata.
95. L'ernia de' polmoni.
96. Il catarro cronico.**
97. L'emottisi ricorrente.**
98. La tisi pulmonale e tracheale al primo grado conosciuta.**
99. L'asma convulsiva, ed umorale.**
100. Il palpito convulsivo, e quello dipendente da vizio del cuore e do' grossi vasi arteriosi.*
101. L'idrotorace.*

Addome.

102. Il vomito cronico per vizio organico.**
103. Il vomito sanguigno e la melana o vomito nero.**
104. La fisconia profonda ed inveterata, e la tabe addominale.**
105. La timpanite cronica.*
106. L'ascite.
107. Gli ascessi freddi lombari, e quelli dello psoas.*
108. L'ernia di ogni specie.
109. La mancanza dell'asta.
110. La carcinoma dell'asta.
111. L'ipospadia quante volte l'apertura innormale dell'uretra sia circa la metà dell'asta.*
112. I notevoli stringimenti dell'uretra.*
113. L'iscuria, la stranguric e la discuria conosciuta.**
114. La incontinenza di urina.**
115. La piuria.*
116. Il diabete bene specificato.*
117. Le fistole urinarie.*
118. La nefritide calcolosa, e la renella.**
119. Il testicolo uscito in parte, o in tutto dall'anello, ma non disceso nello scroto.*
120. Il varicocele ed il cirsocele manifesto, o sia la dilatazione delle vene dello scroto, e dell'empidimo, o quella delle vene del cordone spermatico.
121. Il sarcocele manifesto.
122. L'idrocele, e l'idro sarcocele riconosciuto.
123. L'ematocele, ed il fungo ematode del testicolo.
124. L'adrofia anche di un solo testicolo, non per causa traumatica ma sostenuta, e prodotta da cattiva costruzione macchinale.
125. La mancanza di ambi i testicoli per processo morboso.

126. La diarrea abituale riconosciuta.
127. Il prolasso dell'intestino retto riconosciuto. **
128. Le scirrosità, o le fungosità dell'intestino retto riconosciuto. **
129. Le fistole all'ano, o le ragade manifeste. *
130. Il polipo al retto manifeste.
131. L'incontinenza inveterata delle fecce.
132. L'emorroide gonfie permanenti o ricorrenti.**
133. Il flusso emorroidario conosciuto. **

CAPITOLO III.

Estremità toraciche ed addominali.

134. La notevole sproporzione degli arti col tronco, e la manifesta disuguaglianza nella reciproca direzione, grossezza, e lunghezza degli stessi.

135. L'anchilosi completa ed incompleta delle articolazioni, o l'immobilità, o la difficoltà del movimento, non che quel sensibile scroscio che porta incomodo, e rende difficile l'uso delle stesse articolazioni.

136. La notevole divergenza, o convergenza delle ginocchia e de' piedi o sia il varo, e valgo.

137. I piedi torti congeniti.

138. Le ginocchia troppo piegate in avanti, o in dietro, sia per vizio primitivo di conformazione, o acquisito per corso di malattia.

139. Le varicosità antiche, e copiose nelle cosce, ed alle gambe.

140. Il rivolgimento considerevole del femore in dentro, o in fuori.

141. L'atrofia delle membra principali.

142. La ischiade nervosa riconosciuta. **

143. La podagra, la chiragra la conagra riconosciuta.**

144. Le fratture malamente riunite da portare incomodo all'esercizio del membro che n'è gravato.

145. Le lussazioni non ridotte, ed irreducibili,

146. L'idrartro o il tumore bianco delle articolazioni o di qualunque altra natura manifesto.

147. I corpi estranei nelle articolazioni.

148. La claudicazione riconosciuta. **

149. La coxalgia.**

150. Le storpiature, o ritrazioni che impediscono l'uso di un membro, o di qualunque dito delle mani, o de' piedi; per questi ultimi però quante volte sia uno o più di essi contraffatti, ed attratti da non potere calzare, o esercitare liberamente la progressione, e montare sopra il maneggio delle vele a bordo de' legni.

151. La difformità permanente delle mani, o de' piedi.

152. La perdita di un'membro o sia la mutilazione.

153. La mancanza totale di qualsiasi dito delle mani.

154. La piegatura, o l'estensione permanente di qualunque dito delle mani per qualsivoglia causa, non che l'anchilosi delle articolazioni delle falangi da rendere incomodo nell'adempire ai proprt doveri.

155. La mancanza dell'ultima falange del pollice dritto o sinistro.

156. La mancanza di una falange a qualsiasi dito della mano dritta.

157. La mancanza delle ultime falangi di due, o più dita della mano sinistra.

158. La mancanza parziale di uno degli alluci, o di più dita del piede stesso, o dell'ultime falangi di essi.

159. L'eccedenza in numero delle dita delle mani o de' piedi.
160. L'allungamento inormale di qualsivoglia dito de' piedi.
161. L'ugna incarnata dell'alluce, e la degenerazione delle ugne per vizio qualunque esso sia.

Nota.

Non avendo nella visita, o ricezione degli ascritti marittimi la propria convinzione che le malattie notate negli articoli contrasegnati con un asterisco (*) sieno a' sensi dello elenco, o che possono essere procurate, o simulate, la Commissione marittima i Professori destinati alla visita, o controvisita, ed il Consiglio centrale sanitario militare prima di dare il giudizio, potranno mandare l' individuo in osservazione in qualunque spedale militare per l' accerto della esistenza della malattia.

Per gli articoli poi che sono controsegnati con due asterischi (**) le Commissioni dell' ascrizione marittima destinato alla spedizione della quota degli ascritti marittimi, previa la presentazione dell' atto di notorietà, e la propria conoscenza, e previo il parere del Professore destinato alla visita, sotto la loro risponsabilità, potranno accordare un temporaneo congedo all'individuo.

I velieri debbono essere compresi nelle matricole dell' ascrizione marittima, come veri artigiani di mare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 giugno 1840.

Poichè per l' art. 9 del regolamento annesso al Real Decreto sull' ascrizione marittima del 20 gennajo ultimo debbono noverarsi nella matricola destinata all' annotazione degli artigiani di mare i maestri d' ascia, i calefati, ed i bozzellari; questa tassativa designazione aveva fatto dubitare che non dovessero esservi compresi i velieri.

Le istanze di costoro per venirvi annoverati, fondate nella circostanza d' essere dessi a differenza di bozzellari, ed artigiani, e naviganti insieme, i favorevoli pareri delle autorità superiori della Real Marina, la considerazione che la Sovrana mira dei Re (N. S.) nell' emanare l' enunciato atto legislativo quella si fu di favorire in generale le arti correnti alla Marina, e l' altra di non essersi fatta nell' art. 1. del regolamento eccezione alcuna in ordine agli artigiani di mare da comprendersi tra gli ascritti: tutte queste ragioni mi hanno in somma determinato a far presente a S. M. che potesse benignarsi di prescrivere che i velieri debbono essere anche compresi nelle matricole dell' ascrizione marittima come veri artigiani di mare.

E la M. S. nell' ordinario Consiglio di Stato del 24 del p. p. mese si è degnata uniformarsi a tale mio parere.

Io quindi nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risulta.

Debbonsi pure allistare nelle matricole de' marinai gl' individui di anni 18 a 25 che si trovano già compresi nelle matricole de' muzzi, o alunni passati da Capitani di Porti a' Sindaci comunali che abbiano adempiuto ad una delle condizioni contemplate nell' art. III. del Regolamento approvato con Decreto de' 20 gennajo 1840.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 giugno 1840.

Poichè coll'art. VI del regolamento annesso al Real Decreto sull'ascrizione marittima de'20 gennajo ultimo si prescrive che dall'età di anni 18 fino a 25 compiti non sarà permesso ad alcuno di farsi allistare sulla matricola ad eccezione di coloro che al presente servono ne'diversi rami della Real Marina, si è chiesto conoscere se gli altri individui che in atto contano detta età debbano o no essere ascritti.

Ed il Ministero della Marina da me in proposito consultato ha espresso il parere che gl' individui di anni 18 a 25 che si trovano già compresi nelle matricole de' muzzi o alunni passati dai Capitani di porto ai Sindaci comunali, e che abbiano adempiuto ad una delle tre condizioni contemplate nell' art. 3 del regolamento debbano essere ascritti tra marinari; ma non già gli altri che nella stessa posizione non trovansi.

Essendomi io quindi uniformato a tal parere glielo comunico onde vi si attenga cotesto Consiglio di ricezione.

I Commessari di Guerra dovendosi co' Consigli di ricezione condurre in occasione di chiamata di uomini di mare al servizio in luogo diverso da quello ove risiedano, in tale assenza sono rimpiazzati da coloro che per le decisioni in vigore sono destinati ad esercitarne le funzioni; ed i capitani di porto nelle occasioni medesime surrogati da' Sindaci comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 giugno 1840.

Il Ministro della Marina ha risoluto :

1. Che i Commessari di Guerra i quali alle occasioni di chiamate degli uomini di mare al servizio debbono trasferirsi cogli altri membri dei Consigli di ricezione in luogo diverso da quello in cui risiedono sieno in tale assenza rimpiazzati da coloro che per le decisioni in vigore sono destinati ad esercitarne le funzioni.

2. Che i Capitani di porto sieno alla occasione medesima surrogati dai Sindaci comunali.

3. Che non segua contemporaneamente la riunione di que' Consigli di ricezione nei quali intervenir deve lo stesso Capitano di porto.

Io quindi nel comunicare a lei tutto ciò per l' adempimento; in ordine a quest' ultima determinazione trovo conveniente di disporre, che quello di più Consigli di ricezione, ne' quali intervenire debba il Capitano di porto residente in un medesimo luogo, proceda prima all' ammessione de' marinari al servizio che più lontano sia dal dipartimento di Marina al quale devono costoro essere diretti.

Sono chiamati a sostituire i Commessarî di guerra presso i Consigli di ricezione di ascrizione marittima i Presidenti de' Consigli di guerra di guarnigione, ed in mancanza di questi i Sindaci comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 luglio 1840.

Essendosi richiesta una precisa norma sul dove, e da chi debbono essere sostituiti i Commessarî di Guerra presso i Consigli di riceziono, allorquando ha luogo una chiamata di uomini di mare al servizio; il Ministro della Guerra e Marina ha dichiarato, ed io le manifesto per suo governo.

1. Che i Commissarî di guerra assenti, impediti, o mancanti debbono essere rimpiazzati dai Presidenti de'Consigli di guerra di guarnigione, quando i Consigli di ricezione si riuniscono nell' occasione succennata nelle Capitali delle Provincie, e in luoghi in cui vi sieno tali funzionarî.

2. Che nel caso un Consiglio di leva si riunisca in un comune in cui i funzionarî medesimi mancano, dovrà faro da Commissario del Re il Sindaco locale e quando quest' ultimo, o non sia idoneo all' adempimento dell'incarico di cui trattasi, o non possa assumere per le sue ordinarie cure, sarà surrogato da un Sindaco di un comune vicino.

Non può darsi luogo a cancellazione di ascritti dalle matricole, se non quando non si trovi disposta una chiamata di uomini di mare, dietro formale dichiarazione, e verificate non dubbie pruove, e previa l' autorizzazione superiore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 agosto 1840.

Poichè l' emanazione d' un Real Decreto che ripristinava tra noi l' ascrizione marittima era già nota priachè si fosse effettuita, essendosene fatta menzione nel Real Rescritto che abilitò lo recluto a fornire duo cambî marinari invece di un soldato congedabile; e poichè d' altronde il nominato Domenico Antonio Fuzzarelli, di cui tratta il di Lei rapporto degli 8 andante, non solo pria di pubblicarsi il Real Decreto medesimo non curò di dichiarare la sua volontà di non più esercitare il mestiere del mare, ma nemmeno dopo la sua pubblicazione. Siffatta dichiarazione dopo l' ordine di chiamarsi i marinari al servizio è sospetta, tardiva o campo dar potrebbe a frode. Non deve perciò essere ammessa, come non può d'ora innanzi darsi luogo a cancellazione di ascritti dalle matricole, se non quando non si trovi disposta una chiamata di uomini di mare dietro formale dichiarazione, e verificate non dubbie pruove, e previa l' autorizzazione superiore (1).

---

(1) Ministeriale diretta all' Intendente di Abruzzo Citra.

Indicazione del modo di provovocare la rivaluta delle anticipazioni fatte agli ascritti marittimi, spediti al servizio; ed il pagamento delle indennità di condotta e vacazione a' membri de' Consigli di ricezione trasferiti fuori residenza

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 novembre 1840.

I Consigli di ricezione, che non amovendosi da capiluoghi delle Provincie al di qua del Faro, hanno eseguita la chiamata de' marinari di nuova leva, han provocato la rivaluta delle somme a costoro anticipate per prest, e per razioni giornaliero.

Taluni tra Consigli medesimi che han poi dovuto trasferirsi in comuni diversi da' capiluoghi delle rispettive Provincie, oltre dell' enunciata rivaluta, han domandato il pagamento delle indennità di condotta, e vacazioni, del compenso agl' impiegati dell' Intendenza, e de' gasti di scrittojo.

Ed avendo io interessato per tali rivalute il Direttore del Real Ministero della Guerra, e Marina, dai suoi riscontri risulta:

1. Che il Consiglio di Amministrazione del Real Corpo dei Marinari cannonieri avrebbe dovuto eseguir soltanto la rivaluta delle anticipazioni del prest somministrato agli ascritti inviati al servizio, e non già quella del pagamento delle razioni, delle quali avrebbe dovuto aver cura l' Intendenza generale di Marina.

2. Che ad evitare però complicazioni, abbia egli il Direttore medesimo disposto, che l' indicato Consiglio di Amministrazione adempia tanto alla rivaluta del prest, quanto a quella delle razioni; e che quest' ultimo esito sia bonificato al Corpo dei Cannonieri marinari dalla Tesoreria generale come spese per la marcia delle reclute.

3. Che le indennità di condotta e vacazioni ai componenti di quei Consigli di ricezione, i quali han dovuto da Capoluoghi ad altri comuni recarsi per la chiamata degli uomini di mare, siano all' uopo l' unica spesa ammessibile.

4. E che per corrispondere siffatte indennità a' membri medesimi faccia d'uopo uno stato uniforme all'annesso modello, per indicarvisi i nomi, ed i gradi loro, ed il numero delle giornate vacate fuori della propria residenza.

Io quindi le fo di ciò comunicazione, onde riconosca per la rivaluta degli esiti fatti per gli ascritti il ripetuto Consiglio di Amministrazione del Corpo de' cannonieri marinari, e perchè ove il Consiglio di ricezione cui, presiede, abbia dovuto da costà altrove trasferirsi per la chiamata degli uomini di mare, l' indicato stato in duplice spedizione nel cennato scopo mi rimetta.

PROVINCIA DI

Stato delle giornate vacate da' sottoscritti membri componenti il Consiglio di ricezione in . . . . . . per l'ammissione del contingente degli ascritti marittimi al servizio della Real marina, giusta la Sovrana disposizione di S. M. il Re (D. G.) de' . . . . . .

NOMI E COGNOMI delle AUTORITÀ.	GRADI.	DURATA della COMMISSIONE.	Numero delle giornate.	*Osservazioni.*
		Dal dì. . . . . Al dì		

Li 18

La conoscenza dell' aritmetica, e della geometria elementare non è indispensabile a' capi costruttori de' legni di commercio, i quali già figuravano nelle vecchie matricole.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 novembre 1840.

Per l' art. XI del regolamento annesso al Real Decreto nell' ascrizione marittima de' 20 gennaio ultimo, richiedesi la conoscenza dell' aritmetica, e della geometria elementare ne' capo-maestri costruttori de' legni di commercio.

Intanto taluni tra quelli che come tali figurano nelle vecchie matricole passate da'capitani di porto a'Sindaci comunali ignorano le scienze succennate.

Essendosi per tal circostanza dimandato come debbasi dare esecuzione alla disposizione anzidetta, S. M. a rapporto del Direttore del Ministero della Guerra e Marina, si è degnata di dichiarare, che la legge recente non deve avere effetto retroattivo per quei soli maestri, la cui capacità sia stata sperimentata.

Io quindi le fo di ciò comunicazione per l' uso di risulta.

Si permette continuarsi a rilasciare agli individui che aspirano ad essere compresi nella classe de' padroni di piccoli legni, i fogli corrispondenti fino a che il numero non giunga a tale da potere i proprietari di detta specie di legni elegere gli uomini al comando degli stessi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 novembre 1840.

Dal Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina mi è pervenuta la seguente officiale.

Eccellenza

L' Ispettore de' rami alieni della Real Marina tenendo presente il prescritto dell' art. LXVI del capitolo X del regolamento approvato col Real decreto de' 20 gennajo scorso sull'Ascrizione marittima, ed atteso il ristretto numero de' padroni di piccoli legni addetti al trafico giornaliero in confronto del numero di tali barche bastantemente vistoso, ha proposto di continuarsi a rilasciare agl' Individui, che aspirano ad essere compresi in detta classe, i fogli corrispondenti, fino a che il numero non giunga a tale da potere i proprietarî di dette specie di legni elegere gli uomini al comando degli stessi.

Ha soggiunto però, che i Sindaci comunali nella spedizione degli incartamenti riguardanti individui, che vogliono essere eletti marinari padroni di piccolo trafico giornaliero, facciano rilevare con apposito rapporto, che l' uomo, pel quale spediscono l' incartamento istesso, sia casato o vedovo, e nel caso fosse celibe, di trovarsi a numero alto in modo da non potere essere chiamato al servizio.

E questa Real Segreteria di Stato essendovisi uniformata, ha l' onore di manifestarlo a V. E., onde possa compiacersi emettere di sua parte le disposizioni corrispondenti ».

Ed io ne fo a lei comunicazione, perchè alle norme, che ne risultano, faccia attenere i Sindaci de' comuni della Provincia di sua amministrazione, loro inculcando in tale adempimento la maggior esattezza e precisione.

Le somme che i marinai in servizio della Real Marina assegnano sul loro prest *alle rispettive famiglie, debbonsi da queste riscuotere in Napoli nel Quartiere direttamente, o per mezzo di persone che verranno dalle stesse, o dall' Intendente, o dal Sindaco indicate.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 dicembre 1840.

Erasi provocata la fissazione d' una precisa norma atta a regolare l' esaziono di quella metà di soldo, che gli ascritti marittimi spediti al servizio sono facoltati ad assegnare alle rispettive famiglie dall' art. XIII del Real Decreto de' 20 gennajo ultimo.

Ed avendo io consultato al riguardo il Direttore del Ministero della Guerra e Marina, egli mi ha fatto di riscontro tenere il seguente Real Rescritto.

» Ho rassegnato a S. M. il Re (D. G.), la richiesta fatta da V. E. con ufficio degli 8 agosto ultimo per una norma circa gli assegni, che i marinari in servizio della Real Marina sono agevolati a fare alle rispettive famiglie, non che quanto ha riferito l' Ispettore di quel Corpo sulle difficoltà di fargli pagare nei proprî paesi, e la M. S., con Sovrana risoluzione presa da Capodimonte il dì 3 ottobre corrente, si è degnata dichiarare, che l' articolo XIII del Real Decreto dell' Ascrizione marittima, prescrivendo, che ogni ascritto in servizio possa assegnare alla famiglia, o alla persona che indicherà, non più della metà del suo prest, vuol dire, che questa persona debba essere in Napoli, e presentarsi al quartiere con la relativa cartella, come sempre si è fatto; e che se l' ascritto manchi di questa persona può ogni Sindaco o pure l' Intendente della provincia destinare in Napoli un soggetto a percepire quell' assegno dal Corpo, ed anche a titolo di carità farlo anticipare alla famiglia bisognosa, ed esserne poi rivaluto.

Nel Real Nome lo comunico a V. E. pel convenevole uso ».

Ed io ne fo a lei comunicazione perchè dia a tali dettami del Re, N. S., la più estesa pubblicazione, ed il più esatto adempimento.

Possono annoverarsi nelle matricole di marinari gli individui da 18 a 25 anni, abbenchè non si trovassero annotati nelle vecchie matricole, purchè però dubbio non vi fosse che da' primi anni della loro vita esercitato avessero la pesca.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 dicembre 1840.

Una disposizione che mira a garantire i dritti de' sorteggiabili per l'armata di terra è quella sancita dall' articolo VI del regolamento annesso al Real Decreto sull' Ascrizione marittima de' 20 gennajo ultimo. Vietandovisi

in effetti l'annotazione in matricola degl' individui de' 18 a 25 anni si evita che nell' età, in cui si è reclutabile, taluno si sottragga col farsi ascrivere dagli adempimenti ch' emanano dalle ordinarie leve.

L' importanza di questa mira e la necessità di non deviarne si appalesano da se.

E quando, in conformità dei divisamenti manifestati dal Direttore del Real Ministero della Guerra e Marina, io per la circolare de' 23 giugno ultimo permetteva l' annotazione in matricola di quegli individui di dett' età, i quali si trovassero compresi nelle vecchie matricole de' mozzi passati dai capitani de' porti ai Sindaci comunali, e che avessero adempiuto ad una delle tre condizioni fissate dall'articolo 3.° del regolamento, teneva presente d' essere ciò consentaneo allo spirito della legge. La preesistenza di un fatto indubitato, l' annotazione cioè nelle matricole, e la verifica di adempimenti che aveano dovuto di molto precedere l'emanazione del Real Decreto e regolamento succennati, allontanavano del tutto il sospetto, che eludere si volessero per parte degli annotabili gli obblighi derivanti dalle leve, ed escludevano i reclami, ch' elevar potessero coloro i quali a questi van soggetti. D' altronde il vietare l'ascrizione nelle nuove matricole d' individui non noverati nelle vecchie, sol perchè la loro età fosse quella fra i 18 a 25 anni, mentre da un lato avrebbe prodotto la perdita di tanti marinari, il cui aumento è dal pubblico interesse consigliato di favorire, gli avrebbe dall'altro gittati nella desolazione e nella miseria, inabilitandoli all' esercizio del loro proprio mestiere.

Or mentre per considerazioni sì rilevanti, e sotto condizioni che ad esuberanza garantivano gl' inviolabili dritti de' sorteggiabili delle ordinarie leve, l' annotazione tra marinari degl' indicati individui era ammessa, taluno tra gl' Intendenti riferiva esservi nella Provincia da lui amministrata uomini, che fuor di dubbio sin da' primi anni della vita hanno esercitato la pesca; che all' età di anni 16 non si sono fatti annotare nelle vecchie matricole dei mozzi o alunni, e che or giunti all'età di anni 18 desiderano essere compresi in quelle destinate all' ascrizione de' marinari propriamente detti.

Derivando a riguardo degl' individui, che si trovano nell' indicata posizione, il dato della loro qualità di mozzi o alunni non dal fatto indubitato dell' annotazione nelle corrispondenti vecchie matricole, ma dal solo esercizio del mestiere, un positivo ostacolo incontrava ne' termini della legge il secondare la loro dimanda.

Facevami intanto peso il riflettere, che non venendo eglino compresi tra gli ascritti, mancherebbero di mezzi di sussistenza, rimanendo per tal motivo loro inibito l' esercizio del proprio mestiere.

Consultava il Direttore del Ministero della Guerra e Marina, ed egli consentaneamente alle mie riflessioni trovava convenevole, che si provocasse un' eccezione alla legge a riguardo de' marinari, i quali sono nella dinotata posizione.

Io tosto invocai i provvedimenti del Re, N. S., e S. M. si è degnata permettere nell'ordinario Consiglio di Stato de' 23 dello scorso novembre l' eccezione, di cui trattasi.

Quindi nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè ove nella Provincia di suo carico vi siano individui, i quali, non trovandosi compresi nelle vecchie matricole dei mozzi, esercitano però il mestiere dei marinari, ella, il Consiglio di ricezione cui presiede, e le Commessioni marittime dei comuni vi diano adempimento.

E poichè, signor Intendente, com' ella ha potuto dedurre dalle consi-

derazioni su espresse, molto importa che in ciò siasi molto cauto; io vivamente lo raccomando d' inculcare alle Commessioni medesime la più stretta, ed esatta applicazione nella risoluzione qui contenuta.

Una non dubbia anteriorità del costante esercizio del mestiero del mare, e la piena verifica delle condizioni che richiedonsi per essere ascritto tra marinari debbono essere il fatto che supplisca alla mancanza dell' annotazione nelle vecchie matricole di mozzi o alunni, per la quale è concessa l' ammessione di costoro in quella classe. L'essere anche meno rigoroso a questo riguardo comprenderebbe una violazione della legge sull' ordinario - reclutamento, dal quale si sottrarrebbero più individui; un' offesa alla giustizia col far ricadere su di altri, obblighi indebitamente evitati; e richiamerebbe su chi avesse dato motivo una non lieve responsabilità.

Istruzioni per la spedizione di congedi provvisori.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 31 dicembre 1840.

Il Direttore del Ministero della Guerra e Marina mi ha dato partecipazione delle istruzioni che, giusta le intenzioni di S. M. il Re (N. S.) debbono eseguirsi, nel darsi i congedi provvisori agli ascritti marittimi destinati al servizio della real marina.

Ed io qui appresso riporto le istruzioni medesime, perchè vi dia e faccia darvi il più esatto adempimento.

Istruzioni relative a' congedi provvisori da rilasciarsi agli ascritti marittimi.

Art. 1. Gli ascritti marittimi al servizio della real marina durante il turno di tre anni di servizio stabilito coll' art. 19 del regolamento sull' ascrizione marittima, approvato col real decreto de' 20 gennajo 1840, possono essere provvisoriamente congedati con l' obbligo di tenersi pronti a qualunque chiamata, e ripresentarsi durante il detto periodo.

2. Essi riceveranno un congedo provvisorio in carta rossa, in cui sarà detto: N. N. *viene congedato dal servizio attivo nel corpo con l' obbligo di tenersi pronto a* qualunque chiamata, *e ripresentarsi durante il periodo di tre anni fissato nel detto regolamento*: fermo rimanendo di darsi i congedi definitivi in carta bianca a quelli congedati per inutili o per altra eccezione a' termini della legge.

3. Per coloro a' quali la durata del servizio sarà stata aumentata per effetto di condanna di Consiglio di guerra, il periodo di tre anni si aumenterà in proporzione.

4. Terminato il cennato rispettivo periodo, l' Ispettore del personale, Maggior generale della real marina, spedirà i congedi definitivi in carta bianca agl' Intendenti delle provincie, i quali avranno cura di farli consegnare agl' interessati, ritirandone quelli in carta rossa, che rimetteranno al Comandante del Real corpo de' cannonieri-marinari.

5. Il Comandante del corpo suddetto nel rilasciarsi i congedi provvisori dovrà far noti all' Intendente della corrispondente provincia i nomi degli uomini che nel territorio della medesima si dirigono, inviandogli copia delle filiazioni, e specificando il dì della loro partenza.

6. Ogni individuo, che abbia ricevuto il congedo provvisorio, dovrà recarsi al luogo del suo domicilio in un tempo non maggiore del doppio numero di tappe militari frapposte tra la stazione del corpo d'onde parte ed il domicilio stesso. Un ritardo maggiore, non giustificato da ragioni imponenti, lo farà dichiarare refrattario.

7. Pel cambiamento di domicilio sarà eseguito il prescritto nel regolamento per l'ascrizione marittima.

8. Gli ascritti in congedo provvisorio potranno navigare sopra i legni di commercio; ad oggetto però di poter essere pronti possibilmente alle chiamate, sarà loro accordato il permesso di navigare su' detti legni, in modo che pel 1 del mese di giugno di ciascun anno si trovino pronti per la chiamata: beninteso, che qualora non occorressero al servizio de' Reali legni, dietro gli ufizi che il Ministero di Marina dirigerà a quello degli Affari Interni, potrà accordarsi ad essi ulteriore permesso.

9. Sono eccettuati quelli che esercitano la pesca del corallo, a' quali sarà dato il permesso per tempo indispensabile all'uopo.

10. Per poter un ascritto ottenere l'enunciato permesso, dovrà farne la regolare domanda alla Commessione marittima del proprio comune, la quale l'accorderà con le norme sopra stabilite, e ne informerà l'Intendente della provincia, che ne preverrà il Comandante del Real Corpo enunciato per prenderne ragione nel corrispondente registro, che egli stesso dovrà tenere.

11. La Commessione sarà solidaria per la responsabilità di qualunque facilitazione abusivamente concessa nell'accordarsi i permessi.

12. Essa, non meno che l'Intendente della provincia, terrà registro de' permessi accordati.

13. Se un ascritto, terminato il tempo del suo permesso, non si presenta alla Commessione, sarà considerato come refrattario, ammenochè non giustifichi con validi documenti i motivi che ne lo hanno impedito.

14. Saranno egualmente dichiarati refrattari gli ascritti, i quali non si presenteranno subito alle chiamate.

Gli uomini di mare per contrarre matrimonio debbono ottenere il permesso dell' Ispettore del personale della Real Marina.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 febbrojo 1841.

Per intenzione Sovrana, gli uomini di mare al servizio della Real Marina, han bisogno per isposare della permessione dell' Ispettore del personale e documentare di averla ottenuta con un certificato del Comandante del Real Corpo de' Cannonieri Marinari, nel quale sia indicato il nome della sposa.

A' marinai rinviati dal servizio in famiglia è sufficiente la sola esibizione del congedo ottenuto, onde potersi imbarcare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 febbrajo 1841.

Avvertito dal Ministero di Marina che taluni Sindaci comunali per accordare permessi d' imbarco ai marinari rinviati dal servizio in famiglia han preteso, che costoro presentassero il foglio di ricognizione, mi affretto a prevenirla, onde ne istruisca quei funzionari, d' essere all' uopo sufficiente la sola esibizione del congedo ottenuto.

Gli ascritti marittimi che non sono in servizio, e quelli che dopo essere stati ammessi trovansi in famiglia pel sospeso loro invio alla marina militare, non hanno bisogno di superiore permesso per ammogliarsi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 giugno 1841.

Il Direttore del Ministero di Guerra e Marina ha dichiarato che gli ascritti marittimi, i quali non sieno in servizio, non abbiano bisogno di superiore permesso per ammogliarsi, e nemmeno quelli che dopo essere stati ammessi trovansi in famiglia pel sospeso loro invio alla marina militare.

Io quindi ne la prevengo per suo governo, in continuazione della circolare dei 6 febbrajo ultimo.

Determinazioni ed istruzioni intorno alle matricole degli uomini di mare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 luglio 1841.

L' annotazione in matricole degli uomini di mare, e la distinta loro classificazione per la quale i diversi gradi di loro capacità sono con precisione rilevati, ed è così provveduto agevolmente all' opportunità della loro scelta sì nell' interesse della marina militare come di quella mercantile: la base sono, ed il principale elemento dell' Ascrizione marittima: di questo servizio che ha perciò tanta importanza e per la difesa dello Stato, e riguardo alla navigazione, ed al commercio.

Conscio di ciò, comunque dal Real Ministero della Marina mi fossero fin dallo scorso anno pervenute le matricole impresse, mi ritenni dallo spedirle per farvi annotare gli uomini di mare, ma disposi che tale annotazione si eseguisse prima su provvisori squarci; onde da questi su quelli trascrivendola più esatta e precisa, e senza mende riuscisse.

Rifletlei, che al conseguimento di questo scopo sarebbe concorsa la precedente pratica; e che facilmente sull' uso delle matricole, surte sarebbero difficoltà da dileguarsi prima.

Due dubbi in quanto a tale uso venivano in effetti elevati:

1. Se tanto la matricola destinata all'annotazione de' novizi, e dei mozzi, quanto l' altra stabilita per l' ascrizione de' giovanetti inferiori ad anni sedici, i quali abbiano cominciato ad esercitarsi ne' mestieri della marineria o ne quelli relativi concernessero i medesimi individui. Dava motivo a tale dubbio il denominarsi mozzi nell' art. 2 del Regolamento annesso al Real decreto de' 20 gennajo 1840, i novizi sino all' età di anni 16, ed un giorno.

2. Se la matricola de' marinari di ogni grado, e professione che attualmente navigano sui bastimenti della Marina Reale, e su quelli di commercio fosse forse un registro generale, in cui comprendero si dovesse senz'alcuna eccezione tutta la gente di mare, per poi iscriverla distinta in classi nelle rispettive matricole speciali.

In quanto al primo dubbio uno tra i Consigli di ricezione propendeva a credere che realmente gli stessi individui concernessero le ripetute due matricole; e che perciò una di esse fusse superflua.

Io però considerava che per istabilirne due eransi tenute presenti le distinte prescrizioni del n.° 5 dell' art. 1 del Regolamento, e del settimo paragrafo dell' art. 15; che questa distinzione esister non potesse nella legge senza motivo; che per l' art. 2 non basta per essere chiamati mozzi la sola età; ma faccia d' uopo ancora d'aver adempiuto alle prescrizioni ivi sancite, e che il passaggio dalla di costoro classe a quella di marinari per effetto dell' art. 3. suppone ne' primi, anteriori adempimenti; ad essi non agevoli cioè esecuzioni di viaggi, esercizio di navigazione o di pesca.

E per queste considerazioni mi avvisava che due le matricole esser dovessero; l'una che comprendesse, coloro che adempiendo al disposto nell'anzidetto art. 2. si avviassero per dir così ad acquistare quelle condizioni che per l' art. 3. sono necessarie per essere dichiarati marinari; l' altra per noverarvi solo quelli che abbiano l' età, e non quest' attitudine.

E mi confermava in questa opinione l' essere nell' art. XV. (paragrafo 7.) sì esplicitamente definiti gl' individui, de' quali vi si parla, per quelli che incominciano ad esercitarsi ne' mestieri della marineria, e in quelli relativi.

Rifletteva inoltre che questa definizione, ove avesse riguardato gli stessi individui contemplati nel num. 5. dell' articolo 1, e nell' articolo 2, di quello o almeno di questo avrebbe dovuto far parte, e non già del successivo articolo 15.

Comunicando queste mie idee al Direttore del Ministero della Guerra, e Marina, io lo consultava in proposito, ed egli meco pienamente conveniva di dover esser due, e non una le succennate matricole.

Sembravami poi facile la soluzione del secondo dubbio, o sorger chiara dal testo stesso dell' art. 1. del Regolamento in cui prescrivendosi l'annotazione de' marinari di ogni grado, e professione, vengono definiti con precisione essere coloro che attualmente navigano sui bastimenti della Marina Reale, e su quelli di commercio, cioè coloro che sono imbarcati. Questa matricola

non ha perciò nulla di comune colle altre destinate all'annotazione degli uomini di mare non imbarcati.

E giova por mente a che tale distinta matricola agevola l'adempimento del prescritto nell'art. 8 del Decreto, e negli art. 6, 7, 29, e 67 del Regolamento.

Or dileguati gli esposti dubbi, messo in grado di dinotare ai Consigli di ricezione quale metodo debbono tenere per avere il supplemento de' fogli di ricognizione, e di qual mezzo debbono valersi per supplire al bisogno dei registri per annotarvi le ammissioni degli uomini di mare al servizio, ed a quello dei fogli di condotta, dei biglietti d' entrata negli ospedali, e delle filiazioni; io vado ad inviarle per mezzo del procaccio i fogli delle matricole nel numero indicato nella distinta seguente.

Frontespizi della matricola de' marinari d'ogni grado, e professione che attualmente navigano sui bastimenti nella marina Reale, e su quelli di commercio dell'età di anni 16 a 50 n.°

Frontespizi della matricola relativa a coloro che esercitano la navigazione, o la pesca lungo le coste o ne' fiumi navigabili. n.°

Frontespizi della matricola de' marinari che hanno oltrepassato i 50 anni. n.°

Frontespizi della matricola concernente gli artigiani di mare. n.°

Frontespizi della matricola di novizi, o mozzi. n.°

Frontespizi della matricola de' giovanetti inferiori all'età di anni 16, i quali hanno incominciato ad esercitarsi ne' mestieri della marineria, o in quelli relativi. n.°

Frontespizi della matricola de' capitani, padroni, e piloti dei legni di commercio, e di capi maestri costruttori della marina di commercio e delle barche da pesca. n.°

Intermedi per comporre le indicate matricole. n.°

Totale de' fogli n.°

Le rimetto inoltre fogli di ricognizione. n.°

E nel proponimento di fissare norme precise in dichiarazione de' ridetti dubbi, di facilitare vieppiù le richieste degli ascritti pei bisogni della Real marina, e di assicurare sotto tutti li rapporti la buona tenuta delle matricole; non che per additarle come debba far dimanda dei fogli di ricognizione allorquando occorreranno, e come regolar si debba per fornire il Consiglio di ricezione de' registri delle ammissioni degli uomini di mare al servizio, de' fogli di condotta, de' biglietti di entrata negli ospedali, e delle filiazioni, mi determino a disporre.

1. Che due abbiano ad essere le matricole indicate nell'art. 2 e nel paragrafo settimo dell'art. 15 del Regolamento.

2. Che quella destinata all'annotazione de' giovanetti comprender debba quelli dell'età inferiore ad anni 16, i quali avendo l'attitudine alla marineria o ai mestieri relativi abbiano adempito alle prescrizioni dell'art. 2.

3. Che in quella fissata per l'annotazione dei mozzi si noverino coloro che attendono all'adempimento delle tre condizioni necessarie per essere a tenore del prescritto nell'art. 3. compresi sino agli anni 18 tra marinari.

4. Che gl' Intendenti fissato il numero de' fogli, dei quali dev'essere composta ciascuna delle matricole da inviarsi ad ogni comune, curino di farli unire in distinti volumi, e di far legare questi presso i capi-luoghi in pergamena.

Stabiliranno all'uopo un'appalto con la veduta di una saggia economia, ed assicurando la bontà del lavoro.

Indicheranno poi a questo Ministero l'impiego fatto dei fogli dello matricole, e quale spesa abbiano erogata ondè farli ligare in volumi, ed attenderanno le ulteriori disposizioni in ordine al modo di pagamento.

5. Che si abbia dalle Commissioni di leva la cura di ripartire li fogli de' registri comuni alle quattro classi di celibi, di vedovi senza figli, di maritati senza figli, e di padri di famiglia con tale diligenza da proporzionarli convenevolmente a ciascuna delle classi medesime.

6. Che i Consigli di ricezione diano le norme di tale distinziono, fondandole sull'esatta notizia statistica del numero degli uomini di mare celibi, vedovi senza figli, maritati senza figli, e padri di famiglia che conti, e contar possa ogni comune marittimo, profittando a tal uopo specialmente delle indicazioni apposte negli squarci provvisori.

7. Che le annotazioni sulle matricole si appongano da persona che abbia carattere chiaro, si evitino le cassature, e lo viziature, e si osservino strettamente lo prescrizioni contenute nel capitolo 1° del Regolamento.

8. Che sia inculcato, anche in mio nome, a' Sindaci, ed alle Commissioni di leva l'esattezza di siffatto adempimento.

9. Che spezialmente le lunghe annotazioni facciansi pria in borro onde riescano senza errori, chiare, e precise.

10. Che si conservino i provvisori squarci sinora usati, perchè su di essi, ne' casi di dubbio da risolversi superiormente, si appongano provvisoriamente le annotazioni, che il facessero sorgere, così pure praticando per le innovazioni, cui dovessero dar luogo reclami discussi, da sottoporsi alle determinazioni superiori.

11. Che sia raccomandata, e serbata in tutta l'estensione, e costantemente la buona tenuta delle matricole.

12. Che le domande per supplemento di fogli di ricognizione si facciano dagl' Intendenti, secondo il Direttore del Ministero della Guerra, e Marina ha indicato, all' Intendente Generale della Real Marina. Tale richiesta sarà fatta con anticipazione, cioè pria che sieno del tutto esauriti i fogli di ricognizione, onde non ne manchino al segno di non poter rilasciare agli ascritti marittimi queste carte, che gli abilitano all'esercizio de'mestieri di mare.

Ad evitarsi poi le difficoltà che potrebbe incontrare la somministraziono de' fogli anzidetti, sarà addimostrato al mentovato Intendente Generale l'uso fattone, la diminuzione da esso provenuta, il bisogno di quelli che rimangono, i dati pe' quali tale, o tale altro numero ne viene domandato.

13. Che al bisogno de' registri delle ammissioni degli uomini di mare al servizio, de' fogli di condotta, de' biglietti di entrata negli ospedali, e delle filiazioni i Consigli di ricezione suppliscano valendosi di parte di quelle tali stampe che ricevono per l'esecuzione della leva ordinaria dal ramo della Guerra. Faranno però conoscere, ed all' Intendente generale di Marina ed all' Intendente Generale del Real Esercito di terra, quanti fogli degli enunciati registri abbiano adoperato per la leva marittima; e di quanti delle altre stampe abbiano fatto uso, ondo quegli abbia cura di far rivalere il ramo di Guerra dell' esito corrispondente, e questi conosca il consumo che se ne è fatto per detta causa.

14. Che i Consigli di ricezione oltre de' registri, alla cui formazione dan luogo le chiamate degli uomini di maro ne abbiano un'altro, in cui sia numericamente dinotata la situazione dell' Ascrizione marittima in ciascuno de' comuni della Provincia, cioè:

Quanti uomini di mare il comune contava antecedentemente, e di quale classe, e stato civile;

Quale aumento abbiano prodotto le novelle ascrizioni ;

Quale diminuzione abbia subita il numero generale degli ascritti del comune , e ciascuna classe per morte , o per legali cangiamenti di domicilio ;

Quali variazioni abbiano ricevuto le classi di servizio assegnate agli ascritti per lo passaggio dall' una all' altra ;

Quali mutazioni di stato civile siensi verificate negli ascritti, ossia quanti da celibi siano divenuti ammogliati , da ammogliati capi di famiglia , da capi di famiglia vedovi con figli ;

E finalmente quale numero di ascritti sia nel comune , e quale sia lontano per navigazione , o pesca , o destinazione al servizio della Marina Militare.

15. Che per lo stabilimento dell' indicato registro i Consigli di ricezione esigano mensilmente dalle Commissioni comunali uno stato che al pari numericamente tutte le mentovate nozioni contenga , e che su tali dati formino , e rimettano in ogni trimestre a questo Real Ministero uno analogo stato generale relativo a tutti i comuni della provincia rispettiva.

16. Che gl' Intendenti , ed i Sotto-Intendenti , e da parte loro i Consiglieri Provinciali , e Distrettuali ne' loro accessi a' comuni formino uno tra' principali oggetti delle loro cure l' esame delle matricole , ed ove inconvenienti sorgano , errori , omissioni , difficoltà , o dubbiezza, dieno i provvedimenti reclamati dalla circostanza , i primi facendovi concorrere nel ritorno al Capoluogo della Provincia il Consiglio di ricezione ; gli altri provocando le disposizioni di questo Collegio , cho prenderà occorrendo gli ordini superiori.

17. E che finalmente gl' Intendenti nell' enumorare le cure sostenute nel corso delle loro visite facciano particolare menzione dell' andamento dell' Ascrizione Marittima sotto tutti i sensi.

Lo stesso praticheranno in conseguenza degli accessi loro i Sotto-Intendenti , ed i Consiglieri Provinciali , o Distrettuali verso gl' Intendenti medesimi, onde questi ultimi ne facciano rassegna a questa Real Segreteria di Stato.

Rivolgendomi da ultimo direttamente a lei , ed al Consiglio di ricezione cui presiede ; io confido pienamente nel suo zelo ed in quello che distingue i Membri di codesto Collegio ; ed ho fondata speranza che dovendo dar conto a S. M. il Re N. S. del generale andamento dell'Ascrizione Marittima abbia a lodarmi del modo come procede nella Provincia di suo carico questo servizio sì importante ; ed al quale connessi sono tanti vantaggi politici , ed economici.

Debbonsi ricevere i refrattari e disertori in rimpiazzo di coloro, che sono stati chiamati in loro vece; ancorchè sia sospesa la leva.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 17 ottobre 1841.

All' occasione della leva di marinari nello scorso anno ordinata , taluni ascritti, infrangendo un duplice dovore, quello cioè per ognun sacro di rendersi atto a concorrere alla difesa dello Stato , per prestarsi occorrendo a sostenerla ; e l' altro non meno inviolabile, di non isconoscere i molti van-

taggi all' uopo loro concessi, ricorsero per esimersi dal servizio ed alla latitanza, ed alla refrazia, ed alla diserzione benanche.

Ed essendosi indi da S. M. disposto di sospendersi la chiamata degli ascritti e di darsi i congedi provvisori a' già spediti al servizio, il dubbio surse e fu promosso, se dovessero esservi inviati i refrattari e i disertori, che si presentassero o riuscisse di ricuperare o arrestare.

E poichè quella disposizione era stata provocata dal Direttore del Ministero della Guerra e Marina, io lo consultai sullo esposto dubbio, ed egli rilevommi di essere generale la sospensione; di tal che nemmeno i refrattari ed i disertori dovevano essere spediti al servizio.

Esitai però io a dare a' Consigli di ricezione siffatta dichiarazione.

Mi poneva in tale esitamento il riflettere, a che coll'esimere gli ascritti refrattari dal servizio sessennale stabilito per loro pena dall'art. 41 del regolamento de' 20 gennajo 1840, e dagli altri rigori a cui la legge essi ed i disertori sottopone, non solo si devierebbe da queste prescrizioni repressive della infrazione degli obblighi cui esigono la difesa e la sicurezza dello Stato, e che eglino debbono, come diceva, adempire ancor più alacremente, in riconoscenza de' beneficî loro largiti; ma ancora si verrebbe a far mancare il salutare effetto dell' esempio, sì efficace a ritenere gli altri dal cadere in simili trasgressioni.

E questo mio ritegno diveniva maggiore ponendo mente ed alla particolare circostanza aggravante di essersi taluni ascritti imbarcati anche per l'estero, onde esimersi dal servizio; ed alla considerazione, che pe' marinari refrattari o disertori altri aveano dovuto essere spediti alla marina militare; e questi, se congedati provvisoriamente, a compiere lo impegno erano tenuti indebitamente; se destinati a far parte del corpo de' cannonieri marinari, ivi anche senza doverlo servivano.

Gli esposti inconcussi principî di ragion pubblica adunque, ed un sentimento di giustizia mi determinarono a richiamarvi l' attenzione del mentovato Direttore del Ministero della Guerra e Marina.

Non erami sfuggita la riflessione, che egli nel manifestarmi di non doversi spedire in Napoli gli ascritti refrattari e disertori, era stato guidato dalla mira di non accrescere il numero degl' individui destinabili al servizio attivo.

Quindi mi feci a rilevargli, che una misura, la quale il conseguimento di questo scopo conciliasse coll' idea di non deviare da' principî sanciti per la repressione e prevenzione della refrazia e della diserzione, e che ponesse così in armonia l' opportunità colla giustizia e la legge, sarebbe la disposizione, che i refrattari o disertori surrogassero nel servizio coloro che indebitamente furono per essi spediti, e che questi ultimi fossero congedati.

Ed il Direttore medesimo mi ha in riscontro inviato un Real rescritto del tenor seguente.

» Ho umiliato al Re (D. G.) i divisamenti di V. E., cioè, che gli ascritti marittimi refrattari surroghino nel servizio coloro, i quali indebitamente vi furono spediti, e questi sieno congedati, non che l'avviso dell'Ispettore Maggiore generale della Real Marina, il quale vi concorre.

» E la M. S. con Sovrana risoluzione presa a Palermo li 17 ottobre andante si è degnata uniformarvisi » Nel Real Nome ec.

Io quindi lo fo del Rescritto medesimo comunicazione, perchè vi sia dato adempimento, coll' immediato invio al servizio della marina militare degli ascritti refrattari o disertori; o col provocare il ritorno in famiglia di coloro, che per essi servono nel corpo de' cannonieri marinari, ed il disgra-

vio da ulteriore impegno a favore degli altri, che in provvisorio congedo si trovano.

Pe' novizi maestri si ammettono i certificati d'idoneità fatti da quattro maestri.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 4 febbrajo 1842.

Ho rassegnato a S. M. (D. G.) tanto il dubbio elevato dall' Intendente di principato citra, circa il sistema da serbarsi per l'esame do' maestri che vogliono essere allistati a tenore del prescritto dell' art. 10 del regolamento annesso al Real decreto de' 20 gennajo 1840 sull' ascrizione marittima, non esistendo in quella provincia il Direttore del genio marittimo, quanto il parere dell' Ispettore del materiale della Real Marina all' uopo consultato; cioè che ne' luoghi ove non risiede l'enunciato Direttore, o un ingegnere costruttore, possa giustificarsi l'idoneità ne' mestieri di artigiani di mare con un certificato di quattro maestri di quella piazza in cui l'individuo chiede ascriversi, ovvero de' luoghi circonvicini in mancanza del numero indicato di esercenti il mestiere del petizionario, vistato dal Capitano del porto, e dal Sindaco comunale, o da chi ne fa le veci. E la sullodata M. S. in data del 4 stante si è degnata uniformarsi al parere dell' Ispettore surriferito, con che se al riesame in Napoli, da farsi dal Direttore del genio marittimo, siano rifiutati gl' individui esaminati, vadano soggetti alla leva di terra qualora si trovi esservi stata alterazione in provincia. Nel Real Nome ec.

La residenza del Consiglio di ricezione per la chiamata de' marinari deve rimanere nel Capoluogo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 aprile 1842.

Essendosi S. M. degnata di approvare in data de' 24 andante, le disposizioni da me date con circolare di oggi stesso n. 1161 perchè tutti i Consigli di ricezione rimangano ne' capi luoghi per la chiamata de' marinari, io nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè cotesto Consiglio di ricezione nel trovarsi in regola per questa eccezione al prescritto nell' art. 18 del Real decreto sull' ascrizione marittima de' 20 gennajo 1840, alterni in guisa l'esecuzione della leva ordinaria, e di quella marittima, che l'uno e l'altro di questi importantissimi servizi con celerità, e somma esattezza procedano.

La taglia de' marinari requisiti dev' essere non minore di piedi cinque.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 maggio 1842.

Considerando che numerosa è la disposta chiamata de' marinari di nuova leva, e che abili, e robusti esser debbono, ho fatto premura perchè un' altezza minore di piedi cinque e linee sei si fosse in loro richiesta. E posta mente a tali considerazioni, si è S. M. il Re (N. S.) degnata permettere che i marinari medesimi sieno alti non men di piedi cinque. Nel Real Nome ec.

Li ascritti marittimi li quali sono incorsi nella refrazia prima della sospensione della chiamata debbono inviarsi al servizio, e gli altri già spediti in surroga saranno congedati immediatamente, se sono in Napoli, od al disarmo de' legni da guerra se sono con questi partiti. In questo secondo caso godranno un defalco proporzionale al tempo nel quale hanno indebitamente navigato, se saranno chiamati a prestar servizio nelle leve successive.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 agosto 1842.

Ricordandole che per effetto della Sovrana risoluzione contenuta nella circolare in istampa del 27 novembre 1841 n. 1108, durante la sospensione della leva marittima, i marinari refrattari, e disertori debbono essere spediti alla Real Marina ed adempire un doppio impegno, aggiungo per sua norma.

1. Che anche gli ascritti, i quali sono in mora nella refrazia prima della sospensione, debbono essere inviati al servizio.

2. Che gli altri spediti in surroga saranno congedati immantinenti, se sono in Napoli, ed al disarmo de' legni da guerra, se sono con questi partiti.

3. E che in tale seconda ipotesi godranno sulla durata del servizio che saranno chiamati a prestare per conto d' una leva successiva, un diffalco proporzionale al tempo pel quale hanno indebitamente navigato.

Gli alunni della scuola di Meta sono esentati dall' ascrizione marittima.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 settembre 1842.

Ho rassegnato a S. M. che nello interesse della navigazione mercantile sarebbe utile concedere l'esenzione dalla leva marittima agli alunni delle scuole nautiche di Meta. E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 21 andante si è degnata di accordare l'esenzione di che trattasi agli alunni medesimi. Nel Real Nome ec.

Rimpiazzo da darsi a' marinari congedati come unici, sostegni di famiglia, o gravati di molti figli.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 gennajo 1843.

S. M. il Re N. S. mirando da un lato a far restituire alle famiglie i marinai di nuova leva, ad esse necessari, o che abbiano d' uopo di riposo; volendo dall'altro che la Real Marina conservi quel numero d'individui, del quale ha un alto bisogno; e considerando in fine che nel momento attuale in cui molti legni mercantili sono ritornati ne' porti del Regno ed è cessata la pesca del corallo, sia facile di ottenere marinari giovani, ed abili, si è degnata disporre, che vengano congedati coloro tra gli ascritti di nuova leva, i quali sono unici, sostegni di famiglia, o gravati di molti figli; e che li rimpiazzino altri pe' quali non militano tali eccezioni.

Il Direttore del Ministero della Guerra, e Marina nel darmi di tali Sovrani voleri comunicazione, ha soggiunto che pel loro adempimento mi rimetterà i reclami de' marinari, che hanno le eccezioni suddette invocato, perchè verificato se sussista il loro esposto se ne disponga il congedo, e si facciano insieme surrogare. Io quindi riserbandomi d' inviarle per la debita verifica quei tra siffatti reclami su' quali non mi trovo d' aver da lei ricevuto le convenienti informazioni, stimo necessario di ordinare per ora;

1. Che la chiamata degli ascritti da destinarsi a servire in luogo degli altri da congedarsi, si consideri come una continuazione della leva marittima recentemente sospesa;

2. Che sieno immantinenti vietati, sotto la più stretta risponsabilità de' Sindaci, gl' imbarchi di quei marinari, che non essendo nè unici, nè sostegni di famiglia, nè padri di molti figli, sieno giovani ed abili.

3. Che si eviti col maggior rigore e con pari risponsabilità de' Sindaci, e delle Commissioni di leva la evasione, e la latitanza de' marinari di che trattasi;

4. Che si provveda alle esigenze del commercio marittimo nel modo indicato nella circolare de' 7 maggio 1842 num. 1167.

5. Che appena le avrò indicati quali marinari debbono essere rimpiazzati, ella inviti ad intervenire presso cotesto Consiglio di ricezione l' uffiziale di Marina, che v' intervenne nello scorso anno per la scelta de' marinari: scelta che verrà ora regolata a senso delle istruzioni date colla circolare de' 16 maggio ultimo num. 1161.

6. E che si ponga tutta l'attenzione in proccurare, che i marinari da inviarsi alla Real Marina sieno pienamente idonei a prestarvi servizio, tenendo all'uopo presente quali motivi hanno dato luogo nello scorso anno a qualche rifiuto.

Premesse queste disposizioni non dubito menomamente della loro esatta esecuzione, nè gliela raccomando, posto mente al modo com' è proceduta nel caduto anno la leva marittima, ed al Sovrano gradimento dal quale sono state coronate le cure all' uopo sostenute da lei, dal Consiglio di ricezione cui presiede, dai Sindaci comunali, e dalle Commissioni di leva de' comuni marittimi.

Si esentano dal far parte del corpo de' cannonieri marinari taluni ascritti marittimi nelli quali verificansi determinate circostanze di famiglia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 gennajo 1843.

Moltiplici reclami mi erano presentati, e mi pervenivano dal Ministero della Guerra, e Marina, di ascritti marittimi, i quali servendo nel Corpo de' Marinari Cannonieri, imploravano il congedo, taluni come unici assoluti; altri como sostegni indispensabili di famiglia; altri infine per appartenere a famiglie, che avendo figli nell'armata o avendoli avuti, o avendo forniti cambi, sono a senso del prescritto nell'art. XXVII n. 21 lettere a, b, c, del Decreto organico sulla leva per l'armata di terra del 19 marzo 1834 disobbligati dal marciaro.

Riandando intanto il Real Decreto sull'Ascrizione Marittima del 20 gennajo 1840 che fissar dovrebbe i titoli per l'esenzione dal servizio degli uomini di mare, non rinviensi veruna sanzione che contempli le qualità di unico assoluto, e quella di sostegno, e la disobbligazione verso l'Armata nel senso che hanno queste eccezioni pel Real Decreto sul reclutamento del 19 marzo 1834.

Solo vi si trova prescritto che nelle chiamate al servizio de' marinari uopo è ricorrere prima a' celibi, in mancanza ai vedovi senza figli, indi agli ammogliati, ed in ultimo luogo ai padri di famiglia con figli, ciò che depone, che niuno è positivamente escluso dal servizio; ma che un riguardo accordar si debba a tali civili condizioni, per risparmiarle ove sia possibile.

In quanto poi alla disobbligazione, niuna prescrizione uniforme trovasi nel Real Decreto, e regolamento sull'Ascrizione marittima, e soltanto nell'art. XXXII di quest'ultimo vien dichiarato doversi evitare, che di un solo ruolo di chiamata faccia parte più del terzo de' marinari appartenenti alla medesima famiglia.

Ed elevandosi all'esame del motivo, pel quale si nel Decreto, e nel Regolamento anzidetto, come in quelli, che anteriormente all'abolizione, dirigevano tra noi l'Ascrizione marittima, sì limitata concessione di eccezioni è sancita; si riconoscerà facilmente derivar ciò dalla natura del mestiere di marinari, e da quella degli obblighi, che essi sono chiamati a sostenere per la difesa dello Stato.

Gli uomini di mare in effetti, se unici, non tengono conto. dirò così del valore che a questa qualità nell'interesse della propagazione delle famiglie, e fanno di loro unica risorsa il mestiere del mare. L'esercizio di questo pel loro privato vantaggio comprende implicitamente la rinuncia alla esenzione dal servir lo Stato, e la comprendo tanto più in quanto che si sa quale preferenza è dovuta a' doveri pubblici su' privati; precipuamente allorquando anzicchè essere tra loro in collisione, l'adempimento degli uni presta ajuto a quello degli altri.

Che se gli uomini di mare sieno sostegni, debbono cioè provvedere al mantenimento delle famiglie, nol sono altrimenti che pescando, o navigando; e dal servizio sui legni da guerra traggono risorse non dissimili da quelle che offrono la navigazione o la pesca.

Che se in fine una famiglia sia composta di più marinari, come tutti esercitano le arti di mare, e stanno alle conseguenze dell'allontanamento e

do' pericoli che quelle presentano ; una buona parte, se non tutta può bene prestarsi al servizio della marina militare.

D' altronde astrazion facendo da que' tempi, fortunatamente rari, in cui ogni privata cura deposta, solo alla voce imponente del sacro dovere di difendere lo Stato conviene dare ascolto, in tutti gli altri tempi in non lunghi viaggi d' istruzione, e in qualche temporanea commissione, possono consistere gli adempimenti che esige la marina militare : e quando alla cessazione del bisogno succeda il disarmo de' legni da guerra, e il rinvio in famiglia degli uomini che ne compongono l' equipaggio ; costoro se a domestiche faccende attender dovessero, l' agio avrebbero di praticarlo.

In somma la limitazione delle eccezioni fissate per gli ascritti marittimi è subordinata alla natura del loro mestiere, e degli adempimenti cui sono chiamati ; mentre al contrario per gli uomini di tutte le altre classi della società uopo era sanzionare, come sono sanzionati, moltiplici motivi di esenzione ; poichè sottraendo questi ultimi dalle domestiche cure, dall' agricoltura, dalle arti, e dalle scienze viene a mancare alle famiglie il sostentamento.

Per cotali principi, parevami chiaro, e conveniente che in generale l' eccezioni di unicità, di sostegno di famiglia, e di appartenenza a famiglie disobbligate verso l' Armata, valer non dovessero a dare agli ascritti marittimi diritto all' esenzione da servire da marinari di nuova leva. Anzi rifletteva, che rendendosi comune a tutti gli ascritti l' obbligo di servire nella marina militare, non sottoponendoli che a brevi impegni costituiti dall' esercizio dell' ordinario loro mestiere, l'alto scopo si conseguirebbe di farli tutti partecipare alla solidarietà del sacro dovere di rendersi atti a difendere lo Stato, di far con effetti acquistare ad essi l' attitudine a questa difesa ; a tal modo al Regno un' esteso elemento di possanza, ed a loro stessi ancora col navigare sui legni da guerra quella maggiore capacità feconda per essi di più forti risorse, e proficua insieme al commercio.

Quanto poi ai marinari che sono incardinati al Real Corpo dei cannonieri marinari, io giudicava, che per essere il loro impegno di anni otto consecutivi, militar dovessero per essi quelle medesime eccezioni che militano per le reclute della leva ordinaria ; ed in applicazione appunto delle regole generali, onde il sistema, pel quale è provveduto alla composizione degli eserciti, è coordinato coi riguardi imposti dalle domestiche condizioni degl' individui.

Considerava in effetto, che allora più non trattasi di quel turno triennale stabilito pei così detti marinari di nuova leva, chiamati cioè, come diceva, a breve, e provvisorio adempimento ; ma di un servizio, simile per la durata, e per la disciplina a quello dei soldati ; di un servizio che aggiunge a' pericoli della navigazione altre fatiche, che costituiscono cause più frequenti d' inutilità ; di un servizio che per le pene cui può far incorrere per mancamenti commessi pur nelle caserme, può mettere in periglio la validità, e forse anche la vita ; di un servizio che d' altronde, surrogando alle sole abituali pratiche degli uomini di mare, quelle che impone loro la qualità di cannonieri, può fare ancora scemare l'attitudine per le prime, atteso il meno continuo esercizio, ed arrestarne i progressi ; di un servizio duplice, e che duplici pericoli presenta ; e da ultimo che trattasi di un servizio che può far perdere alle famiglie i loro sostegni, o far tornare ad esse individui non più atti ad esserlo, ed a migliorarne la condizione, sia per effetto delle fatiche sostenute, sia per pene subite, sia ancora per iscemata abilità a causa di meno frequente pratica.

E facendo siffatta considerazione grave peso all' animo mio nel dovere, in cui sono di tutelaro le famiglie di coloro , cho sono chiamati ad adempiere nell'armata di terra ed in quella di mare gli obblighi che esigo la difesa, e la sicurezza dello Stato, volgeva in mente di rassegnare alla Sovrana sanzione di S. M. le segnenti proposizioni.

1. Che l' unicità assoluta non sia per gli ascritti marittimi causa di esenzione dal servizio provvisorio, e da' turni temporanei; ma che lo sia però per coloro tra essi, i quali sono destinati a servire per anni otto nel corpo de' cannonieri marinari.

2. Che la qualità di sostegno di famiglia, in tutto il rigore del termine, al pari di quella di padre di famiglia con figli, per la quale già la legge stabilisce un riguardo, sia produttiva nel medesimo caso di pari eccezione.

3. Che in quella terza parte degl' individui di una sola famiglia, che a senso dell' art. XXXII del regolamento sull' ascrizione marittima, deve al massimo far parte di un medesimo turno di chiamata, si noverino ancora coloro che stieno servendo nell' armata di terra; affinchè non si ecceda siffatta proporzione nel concorso di due adempimenti.

4. E che gli ascritti marittimi i quali appartengono a famiglie disobbligate verso l' armata di terra per aver ad essa forniti, in proporzione del loro numero, uno o due figli, sieno esenti dall' essere destinati a far parte del corpo dei cannonieri marinari.

Prima però di rassegnare alla M. S. siffatte proposizioni, e gli argomenti onde emanano; stimai farne comunicazione ai Direttore del Ministero della Guerra e Marina per sentirne i divisamenti.

Ed egli nell' uniformarsi pienamente alle mie idee, rilevò aver manifestato il Comandante del Real corpo de' cannonieri marinari, che siccome gli ascritti, che vengono destinati a servire, sono prescelti tra marinari di nuova leva per condotta ed abilità negli esercizi marinareschi, senza tenersi conto delle loro civili, e domestiche condizioni; così per non far seguire le destinazioni al servizio di quel corpo degli unici assoluti, di sostegni di famiglia, e d' individui appartenti a famiglie disobbligate verso l'armata di terra, convenisse dinotarne nelle filiazioni siffatte circostanze.

Cotale indicazione però mi pareva non possibile, nè opportuna: non possibile perchè dovendo necessariamente esser fatta previa verifica, a ciò si opporrebbe la celerità, con la quale deve assolutamente seguire l'ammissione degli ascritti marittimi al servizio provvisorio; non opportuna perchè l' eccezioni essendo benefici de' quali ciascuno è in dritto di far rinuncia, così fa d' uopo non ammetterne d' officio l' indicazione nelle filiazioni, non attendere che sieno invocate, e lasciar così pure al Real Governo la facoltà di non tenerne conto, ove giuste, o imperiose circostanze lo esigessero.

Trovava in somma sufficiente che si stabilissero soltanto l' eccezioni; poichè i reclami prodotti, sia a tempo utile, sia tardivamente, darebbero ai Consigli di ricezione l' obbligo di discuterle, e trovandole sussistenti, provocare le disposizioni onde gli ascritti che servendo provvisoriamente potrebbero essere destinati a far parte del Corpo de' Cannonieri Marinari, o non ricevessero questa destinazione, o avendola ricevuta, fossero congedati.

E questo pensamento riconosceva tanto più regolare in quanto che è uniforme ai dettami vigenti per le reclute della leva di terra; ed è reclamato dalla circostanza che essendo limitato il numero dei marinari e dovendosi con essi provvedere all' esigenza del commercio marittimo, utile sarebbe stato di profittare del servizio di quelli tra loro, che eccezioni non invocano.

A queste osservazioni, da mo pur comunicato al ripetuto Direttore del Ministero della Guerra, e Marina, essendosi ancora egli uniformato; io ho rassegnato quanto precede al Re N. S., che nell' ordinario Consiglio di Stato de' 20 andante, si è degnato approvare le sopra espresse proposizioni a tenore delle quali.

I. Niuno degli ascritti marittimi è esente dal servire da marinaro di nuova leva.

II. Godono dell' esenzione dal far parte del Corpo dei Cannonieri Marinari:

1. Gli unici assoluti.
2. I sostegni di famiglia in tutta l' estensione del termine.
3. I padri di famiglia con figli.
4. Gli ascritti marittimi, i quali appartengono a famiglie disobbligate verso l' Armata di terra.

III. In quella terza parte degl' individui di una sola famiglia, che a senso dell' art. XXXII del Regolamento sull' Ascrizione marittima deve al massimo far parte di un medesimo turno di chiamata, noverar si debbono anche coloro che stieno servendo nell' Armata di terra.

Si è poi la M. S. benignata dichiarare.

IV. Che gli ascritti Marittimi i quali per la loro abilità sono stati incardinati al Real Corpo de' Cannonieri Marinari, dopo che vi avranno compiuto il servizio di anni otto, non siano obbligati a far parte della Marineria di nuova leva.

Io quindi nel Real Nome le partecipo tali Sovrano Risoluzioni, perchè vi dia, e faccia darvi esatto adempimento.

Si dilucidano li seguenti dubbi, cioè 1. Se i così detti Sciabicoti debbano far parte dell' ascrizione marittima; e 2. se nel formarsi il ruolo di turno per ciascuna leva debba starsi al numero d' ordine della matricola, oppure incominciarsi da' marinari di anni 18, ed un giorno e rimontare gradatamente a quelli di età maggiore.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 11 dicembre 1849.

Coll' avviso di cotesto Consiglio di Ricezione annesso in copia al di lei rapporto de' 20 ottobre ultimo, si promuovono due dubbi, cioè

1. Se i così detti Sciabicoti debbono far parte dell'ascrizione marittima;

2. E se nel formarsi il ruolo di turno per ciascuna leva debba starsi al numero d' ordine della matricola, oppure debba cominciarsi da' marinari di anni 18 ed un giorno e rimontar man mano a quelli di un' età maggiore.

Di risposta le manifesto quanto al primo dubbio, che l' ascrizione volontaria ammessa dall' art. 11 del regolamento de' 20 gennaio 1840, sebbene debba esser sempre domandata da coloro che si dedicano a' mestieri di mare propriamente detti, pure può in ogni modo aver luogo, come quella che non è sottoposta ad esplicite condizioni, nè produttiva di que' vantaggi, pel conseguimento de' quali potrebbe per avventura esser richiesta. Ma quella

degl' individui di anni 16 a 18, indi alla quale l'ascritto è dichiarato *marinaro*, e che ha luogo quando si diviene soggetto alla leva di terra, non deve effettuarsi, che ove si verificano rigorosamente le condizioni fissate dall'art. III del regolamento suddetto. Le ragioni sono due e del pari evidentissime ed importanti, cioè

1. Si novererebbero altrimenti tra' marinari individui che mancherebbero della capacità di prestarsi ne' gelosi adempimenti che esige l'esercizio di questo mestiere, compromettendo la navigazione, alla quale si offrirebbe un erroneo elemento per iscegliere gli uomini di mare, di cui ha d'uopo.

2. Si farebbe conseguire l'esenzione dalla leva di terra in danno della classe reclutabile ad individui non in dritto d'ottenere tale vantaggio; poichè nè possono prestar servizio su' legni di guerra, nè sono utili al commercio.

Insomma dee portarsi all' ascrizione di cui trattasi moltissimo accorgimento, ed io la prego di richiamare su di ciò l'attenzione de'Sindaci de' comuni marittimi.

Circa poi il secondo dubbio le fo osservare, che non è punto l'età quella che deesi tener presente nella formazione de' ruoli di turno, ma bensì le classi di marina stabilite nell'art. 1. del regolamento, lo stato civile degl' individui a' sensi dell' art. XV, ed in fine la mira di risparmiare quelli che più recentemente han servito, giusta l'art. XVII. Aggiungo dippiù, che nell' interesse della Real Marina, per la quale han luogo le leve, l'età non sì giovanile è un requisito da ricercarsi, poichè fa supporre quella maggior attitudine alla navigazione, che deriva naturalmente dalla più lunga pratica e dalla maggiore sperienza.

Avvertenze per evitare il frequente invio alla Real Marina di uomini per nulla adatti a farne parte.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 13 marzo 1850.

Il Ministro della Guerra e Marina si è doluto, perchè la maggior parte degli ascritti marittimi spediti al servizio sono mediocri e non idonei pe'to-gni quadri, e perchè inoltre alcuni sono di troppo bassa statura, ed altri di non valida salute.

E soggiungendo di aver prescritto alle Autorità di Marina destinate ad assistere i Consigli di ricezione nella scelta degli uomini di mare, che non mai manchino d' intervenirvi; mi ha premurato.

Di richiamare l'attenzione delle Commissioni Marittime create col Real Decreto de' 20 gennajo 1840, perchè nell' ascrizione degli uomini di mare si attenessero strettamente al regolamento che fa seguito al Decreto medesimo, ed in ispecie alle disposizioni degli articoli 1, e 3.

D' inculcare ai Consigli di Ricezione, ai quali è confidato lo esame e l' ammissione al servizio de' marinari, lo adempimento scrupoloso, solerto ed oculato di siffatto incarico; affin di evitarsi il frequente invio alla Real Marina di uomini per nulla adatti a farne parte.

E di prescrivere che le riunioni de' Consigli stessi sieno stabilite d' accordo alle Autorità di marina che assistere debbono nella scelta degli uomini

di mare, onde non manchi quest' assistenza sì necessaria per ottenere che costoro abbiano le condizioni che in essi richieggonsi.

Io quindi sig. Intendente le fo comunicazione di tali avvertenze, onde siano di norma a Lei, alla Commessione marittima, ed al Consiglio di Ricezione cui presiede.

Decreti, e Regolamenti riguardanti la istituzione, e servizio delle Guardie Urbane ne' Comuni dei Reali domini continentali, e di oltre il Faro.

Decreto relativo all' istituzione delle Guardie Urbane ne' Domini continentali.

Napoli 24 novembre 1827.

Francesco I. ec. ec. ec.

Veduto il Real decreto, e il regolamento de' 7 di aprile dell' anno corrente sulle guardie civiche, e le guardie comunali;

Veduta la Reale ordinanza della Gendarmeria Reale de' 30 agosto di questo medesimo anno;

Avendo Noi preso in particolare oggetto il disgravare i nostri amatissimi sudditi dal peso e dalla difficoltà di esazione della tassa personale fissata col detto nostro Decreto de' 7 aprile pel pagamento delle guardie comunali;

Ed avendo avuto pur presente quanto a Noi è stato rassegnato dalle diverse autorità Giudiziarie, ed Amministrative.

Volendo in pari tempo stabilire l' andamento della forza interna de' comuni in modo, che sia coordinato all' indole del servizio della Gendarmeria Reale secondo la divisata ordinanza;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il decreto de' 7 di aprile, relativamente alle guardie comunali, e il regolamento annessovi restano rivocati.

2. Le guardie civiche sono diffinitivamente abolite nei nostri Reali domini al di qua del Faro.

3. La forza interna di ciascun comune è regolata nel modo seguente.

4. In ogni comune vi sarà un numero corrispondente di guardie urbane, esclusi 1. i Capi-luoghi di Provincia, e di distretto, 2. i comuni di S. Maria di Capua, di Lucera, e di Trani, essendo residenza de' Tribunali, 3. le piazze militari.

5. Il servizio delle guardie urbane è gratuito.

6. Il di loro numero è fissato nelle proporzioni seguenti.

Ne' comuni, le di cui popolazioni si elevano sino a 1000 anime, le guardie urbane saranno 40 al *maximum*.

In quelli da 1001 a 2000 anime le dette guardie saranno 90 al *maximum*.

In quelli da 2001 in sino a 5000 le guardie medesime saranno 120 al *maximum*.

Negli altri comuni da 5001 sino a qualsivoglia numero di anime tali guardie saranno 200 al *maximum*.

Oltre le suddette quote ogni comune avrà un supplemento, ossia riser-

va di guardie urbane che si calcolerà in ragione della quinta parte del numero dianzi determinato.

Tal supplimento servirà per rimpiazzare eventualmente le guardie urbane ordinarie ne' casi di malattia, di assenza, o di altro impedimento.

7. Se circostanze particolari esigessero di portarsi incremento alle suddette proporzioni, ne sarà avvanzato rapporto dalle autorità corrispondenti al nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale, che potrà darne l' autorizzazione.

8. Sono obbligati al servizio delle guardie urbane:

1. Gl' impiegati, non esclusi quelli di nomina regia (1).
2. I proprietari.
3. I capitalisti.
4. I negozianti.
5. I professori di arti liberali.
6. I capi artefici, gl' intraprenditori di opere, i maestri di bottega.

Nel solo caso, che in de' piccioli comuni non riuscisse a completarsi il numero stabilito delle guardie urbane con le sei classi indicate, vi si potrà supplire con quella degli agricoltori, che hanno fondi altrui in affitto, ed in deficienza di quest' ultimi con la classe degli operai i più idonei.

9. In ogni comune vi sarà un capo, ed un sotto-capo delle Guardie Urbane.

10. Per lo dettaglio di servizio le guardie urbane saranno sottoposte a' rispettivi capi e sotto-capi; e pei movimenti ed uso della forza saranno sottoposti a' Giudici Regi ne' capi-luoghi de' circondari, ed ai Sindaci nei comuni non capi-luoghi di circondario. Tutte le guardie urbane poi saranno secondo le rispettive giurisdizioni alla dipendenza del Prefetto di Polizia, degl' Intendenti, e dei Sottintendenti della Provincia di Napoli, i quali per tal ramo corrisponderanno col Ministro Segretario di Stato della Polizia generale.

11. Niun' altra autorità, eccetto quelle enunciate nell' articolo precedente, potrà disporre delle guardie urbane.

12. Formeranno oggetto di servizio delle guardie urbane i seguenti disimpegni.

Esse:

1. Assisteranno giornalmente i Giudici Regi ne' capi-luoghi di circondari, ed i Sindaci, o chi li rimpiazza, negli altri comuni.

2. Eseguiranno gli ordini di arresto rilasciabili in iscritto dalle additate autorità, ed eseguibili nel tenimento territoriale di ciascun comune.

(1) Li Ricevitori del Registro e bollo non debbonsi comprendere nel ruolo delle Guardie Urbane (*Ministeriale de' 23 aprile* 1832).

Un' urbano eletto Sindaco continua a godere li privilegi accordati alla forza di cui fa parte, senza però esser tenuto a prestar servizio. — (*Ministeriale de'* 10 *maggio* 1834).

Tutti coloro che sono compresi negli squadroni delle Guardie d' Onore sono esentati dall' obbligo di formar parte della Guardia Urbana — (*Ministeriale dei* 10 *maggio* 1834).

Li venditori privilegiati de' generi di privativa, e li postieri del Lotto che assistono personalmente nei posti, e non già sostituiti da altri, o che ne abbiano fatta cessione sono esclusi dal servizio attivo della Guardia Urbana, e passati alla riserva — (*Ministeriale dei* 16 *ottobre* 1840).

Sono pure esentati gl' individui della riserva durante il quinquennio del temporaneo congedamento — (*Real Rescritto dei* 9 *settembre* 1842).

3. Adempiranno ne' casi di bisogno alle disposizioni, che le autorità stesse potranno loro ingiungere (1) (2).

4. Arresteranno, e tradurranno subito all'autorità locale coloro, che si trovassero nella flagranza di reati.

5. Custodiranno i detenuti.

6. Coadjuveranno le operazioni della Gendarmeria Reale, laddove questa per disimpegni ne avesse uopo limitatamente ne' tenimenti de' rispettivi comuni.

13. Ne' casi straordinari i guardaboschi de' comuni, degli stabilimenti pubblici, e de' luoghi pii così ecclesiastici, che laicali saranno obbligati a prestar braccio forte alle guardie urbane, quando i Giudici Regi, ed i Sindaci rispettivamente designati nel § 1. dell'articolo 10 del presente decreto richiedessero tale cooperazione.

Ne' casi straordinari poi di massima ed assoluta urgenza, le autorità stesse potranno dimandare anche il concorso de' guardaboschi de' particolari.

14. Le guardie urbane presteranno il servizio giornaliero nel posto di guardia di ciascun comune sotto gli ordini del Capo, e del Sotto-capo.

15. Niuna delle guardie urbane potrà esser chiamata a tal servizio, se non interceda l'intervallo di giorni dieci, inclusivamente tra l'una guardia, e l'altra.

16. Le guardie urbane in servizio porteranno il fucile con la baionetta corrispondente, e dovranno portare il distintivo della coccarda rossa al cappello. Rimarrà in di loro arbitrio di vestir giacca *bleu* con collaretto rosso, e di cingere il cangiarro.

Le armi suddette, ed i distintivi saranno a proprie spese.

17. È accordato alle guardie urbane il permesso di detenere e di asportare le armi espressate nell'articolo precedente, salve le seguenti limitazioni, e senza che tal permesso comprenda la licenza di caccia, per la quale dovranno uniformarsi a' regolamenti in vigore.

18. Il permesso delle armi in quanto alla detenzione valerà per due fucili con le baionette corrispondenti, e per lo cangiarro.

In quanto poi all'asportazione non potranno fuori servizio asportare le armi (3):

1. Dalle ore 24 fino allo spuntar del sole.
2. Nelle fiere.
3. Ne' luoghi di pubblici spettacoli.
4. Negli uditori di giustizia.
5. Ne' luoghi di feste civili, nelle bettole, cantine, e qualsivoglia altro luogo di pubblica unione.
6. L'asportazione della baionetta fuori servizio è vietata in qualunque tempo, e luogo.

19. Il metodo per la scelta delle guardie urbane, e de' Capi, e Sotto-

(1) Ne' soli casi di preciso bisogno possono le autorità obbligare le Guardie Urbane ad uscire per servizio dal proprio territorio — (*Ministeriale de'* 6 *gennajo* 1830).

(2) Quando le autorità locali, e specialmente i giudici regii hanno bisogno della forza urbana debbono farne la domanda in iscritto ai rispettivi capi della medesima — (*Ministeriale de'* 14 *luglio* 1830).

(3) È permesso alle Guardie Urbane di asportare le armi fuori il territorio del proprio comune quante volte abbiano sempre servito con energia ed esattezza. Un tale permesso deve loro accordarsi dai funzionarii locali di polizia — (*Ministeriale dei* 5 *novembre, e* 16 *dicembre* 1831).

Capi, i di loro requisiti, il dettaglio di servizio, e di disciplina, ed i posti di guardia formano oggetto dell' annesso regolamento redatto di nostro ordine da' Ministri Segretarî di Stato di Grazia e Giustizia, della Guerra e Marina, degli Affari Interni, e della Polizia generale, e da Noi approvato.

20. Il Ministro Segretario di Stato della Polizia generale, i Consiglieri Ministri di Stato, Ministri Segretarî di Stato delle Finanze, e di Grazia e Giustizia, ed i Ministri Segretarî di Stato della Guerra e Marina, e degli Affari Interni, ciascuno per la propria parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento per le Guardie Urbane ne' comuni de' domini continentali.

TITOLO I.

Della scelta delle Guardie Urbane.

Art. 1. A cura del Prefetto di Polizia per lo Distretto di Napoli, dei Sottintendenti per gli altri tre Distretti della Provincia medesima, e degli Intendenti per le altre Provincie, i Decurionati si uniranno nelle forme consuete per proporre le guardie urbane ordinarie, o il di loro supplemento da eleggersi nel numero corrispondente all' articolo 6., e tra le classi designate nell' art. 8. del Real Decreto di questo giorno.

2. Le qualità che debbono concorrere per farsi la nuova nomina di guardie urbane, sono:

1. Età di anni 24 compiuti fino a 50.

2. Esenzione da reità politiche, e comuni. Beninteso, che nel genere di reità comuni si riterranno per esclusione quelle, che riguardano condanne espiate per misfatti commessi per furti di qualsivoglia specie, per falsità, per incendî, o per omicidî, laddove questi ultimi non sieno tra le classi de' non imputabili, degli involontarî, degli scusabili.

3. I verbali di tali proposte si redigeranno in doppio originale, di cui uno rimarrà presso il Decurionato, e l' altro sarà spedito rispettivamente alle autorità nominate nell' art. 1. di questo regolamento.

4. Ciascuna delle autorità suddette, esaminate le condizioni personali degl' individui proposti, le carte, che forse potranno esistere nelle rispettive officine sul di loro conto, ed esaurito le corrispondenti fedi di perquisizione, approverà le proposte de' Decurionati, qualora non abbia motivi in contrario.

In altro caso disporrà, che i Decurionati propongano nuovi individui per rimpiazzo di quelli, che abbiano meritata la disapprovazione.

Qualora l' autorità suddetta abbia motivi da non approvare in tutto, o in parte questa seconda proposta nominerà da se le Guardie Urbane.

5. Definita la scelta delle guardie urbane, le autorità summentovate invieranno sollecitamente a' Decurionati le patentiglie del tenor seguente:

» Provincia di. . . distretto di. . . . circondario di. . . comune di... Il. . . del mese di. . . 18. . . N. N. figlio di. . . di anni. . . di condizione. . . è nominato guardia urbana del comune suddetto. Egli è autorizzato a detenere due fucili con le baionette corrispondenti, ed un cangiarro, e ad asportare un fucile con la propria baionetta, ed il cangiarro. »

» Quest' autorizzazione non comprende la licenza di caccia, laddove non l' ottenga in conformità de' regolamenti in vigore. »

» L'asportazione è limitata dalle condizioni seguenti, cioè, 1° che fuori servizio non può far uso delle armi dalle ore 24 fino allo spuntar del sole; 2° nelle fiere; 3° nei luoghi di pubblici spettacoli; 4° negli uditori di giustizia; 5° ne' luoghi di feste civili, nelle bettole, cantine, o in qualsivoglia altro luogo di pubblica unione; 6° l'asportazione della baionetta fuori servizio è vietata in qualunque tempo, e luogo, « filiazione dell'individuo » firma dell'autorità nominata. . . Sigillo della stessa. »

Agl' individui delle civiche disciolte, i quali verranno annoverati nel ruolo delle guardie urbane, e che si trovassero di avere già depositata l'arma di loro proprietà, dovrà identicamente restituirsi l'arma medesima.

TITOLO II.

De' Capi, e Sotto-capi delle Guardie Urbane.

6. Ciascuna delle autorità contemplate nell'art. 1° di questo regolamento eleggerà in ogni comune due persone da disimpegnare le funzioni di Capo, e di Sotto-capo della guardia urbana, giusta l'art. 9° del Real decreto. Una di esse, cioè il Capo avrà il comando della guardia urbana con la dipendenza prescritta nell'art. 10 dello stesso Real decreto, e l'altra rimpiazzerà la prima ne' casi d'impedimento (1).

TITOLO III.

Del dettaglio di servizio delle Guardie Urbane.

7. Ne' comuni, ove le guardie urbane sono quaranta presteranno servizio giornaliere 4 uomini in ogni giorno; 9 ne' comuni, ove le guardie urbane sono fissate a novanta; e 12 in tutti gli altri comuni, qualunque sia il numero delle guardie urbane, dovendo considerarsi per lo *maximum* della guardia giornaliera il numero di dodici.

8. Ogni comune avrà il posto di guardia corrispondente, ove saranno somministrati il letto di campo, l'olio, il fuoco e gli utensili di uso indispensabile, a carico del comune.

TITOLO IV.

Della disciplina delle Guardie Urbane.

9. Il servizio giornaliero delle guardie urbane s'intende calcolato in ore 24, nè esse potranno abbandonare il posto, se non sieno rilevate da quelle che debbon per ordine succeder loro.

10. Le guardie urbane, che mancassero di presentarsi al servizio giornaliero ne' giorni stabiliti, o ch' essendo già in servizio, si allontanassero dal posto senza permesso del Capo, o del Sotto-capo, si puniranno per la prima volta con due giorni consecutivi di guardia, e per la seconda volta

(1) Co' Reali Rescritti de' 30 luglio e 26 settembre 1829 furono accordati a' Capi e Sotto-capi li seguenti distintivi; cioè cappello appuntato con coccarda rossa e ciappa di galloncino d'argento, giamberca a frak con collaretto rosso ornato nel lembo superiore con due gigli d'argento della dimensione di un'oncia, e tre linee di altezza pe' Capi, e di un'oncia pe' Sotto-capi.

È stato pure permesso a' capi, e Sotto capi di poter far uso della sciabla, o della spada fuori l'ambito del proprio comune — (*Real Rescritto degli 11 decembre 1830*).

con l' arresto da tre giorni fino a dieci nel posto di guardia a tenore della varietà de' casi (1).

Nel caso di ulterior mancanza l' individuo mancante sarà cassato dal ruolo delle guardie urbane, e decaderà per sempre dal favore di ottenere il permesso d' armi, e da caccia. Le autorità designate nell' articolo 1° del presente regolamento avranno particolar cura di far ritirare immediatamente la patentiglia degl' individui depennati, chiamandone strettamente responsabile il Capo rispettivo.

11. Le suddette punizioni s' infligeranno dal Capo della guardia urbana, facendone rapporto per intelligenza all' autorità locale. È anche nelle facoltà de' Capi delle guardie urbane di rappresentare alle autorità indicate nell' articolo primo di questo regolamento i motivi ragionevoli, e circostanziati, che potranno avere per far escludere dal ruolo di tali guardie quegl' individui, che fossero immeritevoli di appartenervi.

12. In tutte le volte, che avverrà la depennazione, o la morte di qualche guardia urbana, se ne farà il rimpiazzo nei modi stabiliti col titolo 1. di questo regolamento.

13. Le guardie urbane non potranno allontanarsi dal comune senza permesso del Capo il quale accorderà loro temporanea licenza per cause determinate.

14. Le guardie urbane dovranno esser messe in attività per lo primo giorno di febbrajo del prossimo anno 1828.

15. Le guardie urbane per lo permesso di un numero di armi maggiore di quello accordato con l' articolo 18 del succennato Real Decreto, dovranno conseguirne la corrispondente autorizzazione secondo i regolamenti in vigore (2). Senza tale autorizzazione incorreranno nelle pene prescritte dalle leggi.

16. Gl' individui appartenenti alle guardie civiche abolite, i quali non verranno compresi nel ruolo delle guardie urbane, dovranno depositare le armi rispettivamente presso la Prefettura di polizia per lo primo distretto di Napoli, presso le Sottintendenze per gli altri tre distretti della provincia medesima, e presso le Intendenze per le altre provincie.

Gl' Intendenti potranno farle rimanere temporaneamente presso i Sottintendenti.

Saranno esenti da tale obbligazione que' civici, i quali si trovano per lo rispettivo anno forniti del legale permesso d' armi, limitatamente però al numero delle medesime specificato nel permesso.

Gli altri civici, che non abbiano tal licenza, potranno fra lo spazio di tre mesi computabili dal giorno 1° febbrajo 1828, richiedere alle autorità medesime o la restituzione delle armi suddette, se nell' intervallo indicato abbiano ottenuto il permesso d' armi, o la vendita di esso a di loro beneficio.

(1) Con Real Rescritto del 3 dicembre 1831 fu ordinato potersi gradualmente aumentare seconde le colpe degli Urbani fino ad un mese la detenzione nel corpo di guardia, ed indi devenirsi alla depennazione dal ruolo degli Urbani, ed in casi più rimarchevoli colla espiazione di non più che la cennata durata nel carcere pubblico.

La detenzione nel corpo di guardia può disporsi da' Capi-Urbani, li quali ne regoleranno la durata rendendone contemporaneamente informato l' Intendente e Sottintendente. Ove poi si tratta di detenzione nel carcere pubblico dovrà essere provocata dall' Intendente e Sottintendente. (*Ministeriale dei 14 dicembre* 1831.)

(2) Con Ministeriale della Polizia generale de' 20 giugno 1832 sono stati facoltati gli urbani ad innoltrare domanda di permessi d' armi in carta semplice, rilasciandosi loro li permessi senza il pagamento de' carlini due di dritto stabilito.

Questa vendita non potrà farsi che a persone provvedute del summentovato permesso, sempre con la limitazione del numero accordato al compratore.

Non sono contemplate in siffatte disposizioni le baionette; ma soltanto i fucili. Dopo i tre mesi tutte le armi de' civici, che non si fossero restituite, o vendute, s'invieranno alla Sala d'armi. Per le baionette di loro proprietà saranno corrisposti dal Governo carlini tre per ognuna.

Tutto ciò va inteso per le armi di proprietà de' civici, mentre per le armi, e per gli oggetti militari di Regia pertinenza, che fossero in potere de' civici, dovranno indistintamente depositarsi presso le accennate autorità, onde trasmettersi alla Sala d'armi.

Pene che possono infliggersi agl' individui della guardia urbana che si ricusano di prestarsi al servizio.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 1 decembre 1828.

Non sono infrequenti le occasioni di rilevare che qualche individuo della guardia urbana ricusa di prestarsi al servizio a cui tal forza è chiamata per effetto del Real Decreto de' 24 novembre dello scorso anno.

Nell' oggetto che in siffatti casi resti serbato un temperamento uniforme, ella dopo di avere esaurito i convenevoli mezzi per farlo compenetrare de' doveri di buon suddito che l' assistono, si atterrà al sistema segnente.

Quando l'individuo della guardia urbana siasi costantemente denegato a prestare il servizio che gli spetta, si cancellerà dal ruolo della guardia stessa, e gli si toglierà la patentiglia, e le armi. Dippiù sarà segnato nei registri de' petizionari de' permessi d'armi, come immeritevole per sempre di tal favore.

Nelle occasioni indicate mi si farà conoscere il nome dell' individuo depennato con tutte le indicazioni corrispondenti, onde anche se ne tenga conto in questo Ministero sul registro de' petizionari de' permessi d'armi.

Dippiù negl' informi relativi a delle cariche alle quali si aspira, si farà sempre menzione se il petizionario siasi forse negato al servizio urbano.

Distintivi a' capi, e sotto capi della guardia urbana.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 30 luglio 1829.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 21 di questo mese S. M. dietro mio rapporto, ha avuta la degnazione di accordare a' Capi e Sotto capi delle guardie urbane i distintivi del cappello appuntato con coccarda rossa, ed il collaretto rosso, ornato nel lembo superiore con due gigli di argento, cioè della dimensione di un' oncia e tre linee di altezza pe' Capi, e di un' oncia pe'Sotto capi. Nel Real Nome le partecipo tali Sovrane determinazioni per sua intelligenza, e per manifestarlo ai Capi e Sotto capi della guardia urbana, ai quali farà sentire, che questi tratti della Real beneficenza inverso di essi debbono sempreppiù infervorarli a ben corrispondere allo scopo della loro istituzione.

Sull' uniforme e su' distintivi de' Capi, e Sotto-capi delle guardie urbane.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 26 settembre 1829.

Dopo la Sovrana determinazione del 21 di luglio ultimo, colla quale si accordò ai Capi o Sotto-capi delle guardie urbane l' onorifico distintivo del cappello appuntato con coccarda rossa, e del collarino rosso con due gigli di argento, si promosse il dubbio se i suddetti Capi e Sotto-capi potessero vestire l' uniforme lungo, e porre un galloncino per sostegno della coccarda.

S. M. alla quale ho rassegnato il dubbio suddetto nel Consiglio ordinario di Stato del 18 corrente mese, mentre si è compiaciuta di dichiarare che è sempre più contenta de' servigi che si prestano dalle guardie urbane, e della zelante ed operosa devozione ch' esse spiegano verso il Real Trono; ha avuta la degnazione di permettere ai Capi e Sotto capi delle guardie urbane di poter far uso di giamberga a frak, e di galloncino di argento da servire da ciappa alla coccarda del cappello, accordata loro con precedente Sovrana determinazione relativa al cappello, alla coccarda, ed al collaretto rosso con due gigli d' argento pei Capi e Sotto-capi suddetti.

Ha comandato la M. S. in pari tempo, che si badasse, e s' inculcasse con ogni cura, acciò da detti Capi e Sotto-capi, e guardie urbane non si degeneri in abusi di alcun altro distintivo, e specialmente che da nessuno di essi si faccia mai uso di montura militare, con dovere le dette guardie urbane far uso di cappello tondo.

Nel Real Nome le partecipo tali Sovrani voleri per l' esatto adempimento, e per le corrispondenti comunicazioni.

Nei soli casi di bisogno possono le guardie urbane obbligarsi ad oltrepassare i limiti del tenimento del proprio comune per disimpegni di servizio.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 6 gennajo 1830.

Ho frequenti occasioni di osservare, che si facciano alle guardie urbane oltrepassare i limiti del tenimento del proprio comune per disimpegni di servizio,

Mi è uopo rammentarle, che le obbligazioni di tal forza si trovano limitate nel perimetro del territorio del comune, al quale appartengono, giusta le norme contenute nell' art. 12 del Real decreto de' 24 di novembre 1327, e non vi sarebbe che una sola eccezione implicitamente desumibile dal n. 3 del citato articolo, ove sta detto che le guardie urbane adempiranno ne' casi di bisogno alle disposizioni che le autorità stesse potranno loro ingiungere.

Ma, ella, vede bene che in tale eccezione vien contemplata qualche cosa di preciso bisogno, in cui per l' urgenza convenisse indispensabilmente far uscire le guardie urbane dal proprio territorio. Non mai però deve ciò trarsi in regola di disposizioni ordinarie, e di servizio periodico; anche perchè è uopo considerarsi, che le guardie urbane servono gratuitamente; che vi sono tra esse degl' individui, i quali col mestiere, e coll' industria debbono provvedere al sostentamento proprio, e delle famiglie; e che si

oppone alle intenzioni di S. M. (D. G.) il render loro soverchiamente gravoso il peso del servizio.

Quindi le raccomando a voler portare tutta la sua attenzione, onde si osservino precisamente le regole ingiunte col suddetto Real decreto. Nel caso di abuso qualunque, ella me ne dirigerà rapporto.

Le autorità locali, ed i Giudici Regii avendo uopo della forza urbana debbono farne la domanda in iscritto ai rispettivi Capi della medesima.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 14 luglio 1830.

Eransi elevate delle osservazioni sugl' inconvenienti che potevano derivare dal sistema, che taluni Giudici Regi, e Sindaci solevano adoprare nei casi di aver uopo della forza urbana, specialmente in adempimento del n. 3 art. 12 del Real decreto dei 24 novembre 1827, richiedendo oralmente il concorso della forza suddetta.

Quindi mi sono messo d'accordo con S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia, e si è convenuto; che da oggi innanzi quando le autorità locali, e specialmente i Giudici Regi, hanno uopo della forza indicata pei bisogni risultanti dal succitato n. 3. debbano farne la domanda in iscritto ai rispettivi Capi della medesima. Già il prelodato Ministro ha comunicato le analoghe disposizioni ai Procuratori Generali del Re presso le Gran Corti Criminali per la parte che riguarda i Giudici Regi.

Ella poi ne resta prevenuta per darne comunicazione alle altre autorità subordinate, e per farne curare l' osservanza.

I Capi, e Sotto-capi delle guardie urbane sono facoltati a far uso della sciabla, o della spada fuori l' ambito del proprio comune.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 11 dicembre 1830.

Con determinazione Sovrana del 1° di questo mese S. M. si è degnata autorizzare i Capi, e Sotto-capi delle guardie urbane a poter far uso della sciabla, o della spada fuori l'ambito del proprio comune.

Nel Real Nome le partecipo tal Sovrano volere per lo convenevole adempimento, e comunicazione.

Misure disciplinari contro gli urbani durante il cordone sanitario.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 dicembre 1831.

Essendosi riconosciuta la necessità di adottarsi delle misure disciplinari più rigorose per le guardie urbane, attesa l' importanza del servizio che prestano principalmente nei momenti attuali del cordone sanitario, S. M.

dietro mia proposta si è degnata risolvere nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 novembre, che per le mancanze prevedute nell'articolo 10 del regolamento vigente la detenzione nel corpo di guardia, aumentandosi gradualmente secondo le colpe degli urbani, possa farsi giungere fino alla durata di un mese e non più, dopo della quale epoca devenirsi alla depennazione dal ruolo degli urbani, privando l'individuo del permesso d'armi, ed in casi più rimarchevoli colla espiazione di non più che per la cennata durata nel carcere pubblico.

Nel Real Nome glielo comunico per l'adempimento.

Misure disciplinari contro gli Urbani.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 14 dicembre 1831.

In continuazione del Sovrano Rescritto dei 3 corrente num. 8107, le partecipo per suo governo, che ove si tratti di detenzione nel corpo di guardia pegli Urbani manchevoli nel servizio, potranno gli stessi Capi Urbani commiuarla, e regolarne la durata; rendendone contemporaneamente informato l'Intendente nel capo distretto, ed i Sottintendenti pegli altri distretti.

Ove poi si tratti di detenzione nel carcere pubblico, dovranno i Capi Urbani provocarla dai Sottintendenti nei Distretti non capiluoghi di Provincia, o dagl' Intendenti nel primo Distretto.

I Ricevitori del registro e bollo non si debbono comprendere nei ruoli delle guardie urbane.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 23 aprile 1832.

Ho avuto luogo di osservare, che laddove un Ricevitore del Registro e Bollo si assentasse dal proprio posto, gli affari civili, e commerciali resterebbero inceppati, sia perchè le contrattazioni, i giudizi pendenti, e gli atti che ne derivano, non potrebbero essere registrati, come pure perchè lo smercio della carta bollata, soffrirebbe un ristagno. Ad ovviare tal' inconvenienti, stimo opportuno di non farsi ulteriormente comprendere nei ruoli delle guardie urbane siffatta classe d'impiegati. Si servirà in conseguenza di dare in assunto le disposizioni necessarie.

Agli Urbani è accordato gratuitamente il permesso d'armi, e sono autorizzati ad inoltrarne domanda in carta semplice.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 20 giugno 1832.

In più occasioni ho avuto luogo a rimarcare degli utili servigi renduti dalla guardia urbana, che oltre di essere laboriosi, e gratuiti, diventano pure talvolta compromessivi.

Prendendo in considerazione la suddetta forza, vengo a manifestarle che ogni individuo della medesima rimano facoltato a potere inoltrare dimanda di permesso d'armi in carta semplice; e gli sarà rilasciato un tale permesso senza il pagamento de' carlini due di dritto stabilito.

Possono i Sindaci richiedere la forza della guardia urbana a' termini dell' articolo 56 della legge sull' amministrazione civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 dicembre 1833.

Erasi promosso il dubbio, se ne' Capi-luoghi de'Circondari, salva l'attribuzione accordata ai Giudici di essi dall' articolo 10 del decreto organico delle guardie urbane del 24 novembre 1827, possano i Sindaci indipendentemente da' Giudici stessi richiedere direttamente tal forza, come quella ch'è interna ne' comuni, prendendo gli ordini dall' Intendente o Sottintendente quando le circostanze ne diano il tempo, e disponendone dar subito conto dell'ordinato movimento all' autorità rispettiva. Or avendo comunicato siffatta quistione al Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale, egli con officiale del 28 novembre prossimo decorso mi ha risposto, di averla risoluta per l'affermativa, a' termini dell' articolo 56 § 4 della legge dell' amministrazione civile del 12 dicembre 1816.

Se un guardia urbano è eletto Sindaco ritiene le prerogative di Urbano senza l'obbligo di prestar servizio.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 10 maggio 1834.

È sorto il dubbio in taluni comuni, se un urbano debba o pur nò continuare a prestar servizio nella guardia urbana, subito che venga prescelto alla carica di Sindaco.

La dignità di capo dell'amministrazione comunale essendo al certo maggiore di quella di urbano, è ragionevole, che chi è eletto Sindaco continui a godere i privilegi accordati alla forza di cui fa parte, senza però essere tenuto a prestar servizio.

Ne la prevengo quindi per l'uso di risulta.

I Capi e Sotto-capi delle guardie urbane, se sono chiamati a far parte delle Guardie di onore, non possono lasciare il servizio delle prime funzioni senza il permesso del Ministro della Polizia.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 17 luglio 1834.

Coll' art. 1° del Sovrano decreto de' 10 maggio ultimo per la completa ed uniforme organizzazione degli squadroni delle guardie d' onore si prescrive, che chiunque delle colà indicate classi possegga un cavallo da sella dovrà far parte dello squadrone della Provincia, nella quale tien domicilio.

Coll' art. 3° poi dello stesso decreto si soggiunge, che tutti coloro, che son compresi negli squadroni medesimi vengono esentati dall' obbligo di appartenere alla Guardia d' Interna Sicurezza, ed alla guardia urbana.

Or da siffatta disposizione derivando, che varî Capi e Sotto-capi urbani dovrebbero comprendersi nelle guardie d' onore, e quindi esentati dall' obbligo di appartenere alla guardia urbana, difficile sarebbe il divenirsi al rimpiazzo de' medesimi, mi son trovato nel dovere di tutto rassegnare alla Sovrana intelligenza.

S. M. con risoluzione presa in Palermo a' 7 corrente si è degnata ordinare, che i Capi urbani o Sotto-capi non possano lasciare il loro servizio nelle guardie urbane, nè passare negli squadroni delle guardie d' onore delle Provincie senza espresso permesso del Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

Nel Real Nome glielo partecipo per suo governo, e disposizioni di risulta.

Gl' impiegati de' dazî indiretti, e delle varie Regie sono esenti dalle guardie urbane.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 28 gennajo 1839.

Dovendo gl' impiegati de' dazî indiretti e delle varie Regie esercitare una continuata ed esatta sorveglianza per prevenire, e reprimere le frodi di clandestine immissioni, specialmente pel ramo de' sali, e tabacchi; S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze mi ha fatto delle premure, acciò i medesimi venissero esclusi dalla guardia urbana, onde non essere distolti dall' adempimento de' loro doveri.

Io quindi la prego a voler disporre l' occorrente per la esclusione degl' impiegati suddetti dal servizio della guardia urbana, tenendomene riscontrato.

Esenzione de' postieri de' Lotti dal servizio attivo della guardia urbana.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 16 ottobre 1840.

A secondare le giuste premure di S. E. il Ministro delle Finanze, disporrà ella che venga applicato ai Postieri de' Regl Lotti quanto con Ministeriale de' 16 agosto del passato anno, n. 4637, fu prescritto pe' venditori privilegiati de' generi di privativa, di rimanere cioè esclusi dal servizio attivo della guardia urbana, e passati alla riserva, ben inteso i Postieri titolari, e che assistano personalmente nei posti, e non già sostituiti da altri o che ne abbiano fatta cessione.

S' inculca agl' individui della guardia urbana di far uso in servizio de' distintivi dell' arma, onde agl' insulti e vie di fatto contro di essi sia dato il carattere grave che si conviene.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 27 novembre 1840.

S. E. il Ministro di Grazia, e Giustizia, mi ha diretto un pregevole foglio del tenor che segue.

Agl' insulti, e vie di fatto contro gli agenti della guardia urbana in servizio non è dato talora il carattere grave, che gli conviene, per la qualità degli offesi, giacchè non appariva la medesima nella attualità del servizio.

A dissipare qualunque dubbio per l' avvenire, ed assicurare i riguardi dovuti agli agenti della pubblica forza, è bene che gl' individui della guardia urbana in servizio facciano uso di distintivi dell' arma, a norma della Sovrana determinazione, che V. E. si compiacque manifestarmi in ottobre 1829.

Essendo quindi necessario non meno che onorevole, che le guardie urbane portino i distintivi del loro uffizio, allorchè sono in servizio, la prego inculcare l' uniformarvisi, e curare che possibilmente si adempia.

Alle guardie urbane è permesso di portare le armi fuori il territorio del proprio comune quante volte abbiano sempre servito con energia, ed esattezza.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 5 novembre 1841.

Da taluno delle guardie urbane del Regno si è implorato il permesso di portare le armi fuori del territorio del proprio comune, affin di avvalersene per difendersi da malfattori, dai quali sono insidiati per la persecuzione che loro fanno. I diversi ed importanti servizl renduti da tal forza avvalorano l' inchiesta; e d' altra parte volendo io rimunerarla da un canto, ed eccitarne lo zelo a favore della pubblica tranquillità dall' altra, tutelando

i componenti di essa dalla particolare vendetta dei facinorosi e latitanti, mi sono avvisato aderire alla domanda, quante volte però coloro, i quali bramino godere tale facoltà, uscendo dal rispettivo comune, ed anco dalla Provincia, abbiano servito sempre con energia ed esattezza per modo da non richiamare osservazione in contrario.

La prego quindi di autorizzare i Giudici Regi di circondario a rilasciare i corrispondenti permessi in iscritto, additandovi la data della concessione, i luoghi nei quali se ne vorrà far uso, ed il tempo che dovranno valere, in proporzione della distanza dei siti, e degli affari dell' individuo, cui sarà accordato.

Li permessi alle guardie urbane per asportare le armi fuori del proprio Comune, o Provincia si accordano dai funzionari locali di Polizia.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 10 dicembre 1841.

È stato fatto il dubbio, se i permessi che si accordano, per effetto della circolare dei 5 novembre ultimo, alle guardie urbane, per poter asportare le armi fuori del loro comune o provincia, debbono rilasciarsi da' Regi Giudici in tutti li circondari, ovvero in quelli soltanto nei quali non vi siano funzionari di Polizia ordinaria. Quindi sopra ciò mi è d' uopo chiarire che, siccome i Regi Giudici concedono gli additati permessi nella qualità di agenti di polizia ordinaria, ne consegue che nei luoghi in cui non esercitano siffatte funzioni, tale facoltà debbe attribuirsi ai funzionari di Polizia locali.

Gl'individui della riserva, durante il quinquennio del temporaneo congedamento non debbono far parte della guardia urbana.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 9 settembre 1842.

Le fo noto, per sua intelligenza e governo, che in seguito di dubbio elevato dal Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina, Sua Maestà il Re N. S. si è degnata dichiarare che gl' individui della riserva, perchè considerati come militari durante il quinquennio del temporaneo congedamento, e dovendo essere pronti a marciare ad ogni chiamata, non debbono far parte della guardia urbana.

Real decreto contenente la soppressione ne' comuni de' Reali dominî oltre il Faro de' sorvegliatori, e la istituzione delle Guardie Urbane.

Palermo 4 novembre 1838.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduto il nostro Real Decreto dei 2 giugno 1833 col quale fu istituita una forza pagana nei nostri Reali dominî al di quà del Faro sotto le denominazioni di sorvegliatori con l'incarico della notturna perlustrazione nel recinto dei comuni;

Veduta la necessità di sostituire alla succennata forza, altra che meglio organizzata, sia adatta a vegliare non solo la notte ma di continuo, e per ogni dove, in modo speciale al mantenimento della pubblica tranquillità;

Considerando, che le guardie urbane nei nostri dominî continentali istituite col decreto dei 24 dicembre 1827 han prestato, e prestano tuttavia utili servizî, sia col coadjuvare le operazioni della Gendarmeria Reale, sia operando isolatamente a tutela dell'ordine, e della sicurezza pubblica;

Volendo, che unica in tutto il Regno sia la forza comunale, cui vengano affidati tali importanti incarichi, e nello stesso piede organizzata;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale.

Udito il Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La forza dei sorvegliatori istituita nei nostri Reali dominî al di quà del Faro col Real decreto dei 2 giugno 1833 è abolita.

2. In rimpiazzo di tal forza sarà organizzata una Guardia Urbana in ogni comune separatamente, esclusi i Capiluoghi di Provincie; perchè o avvi in essi la presenza di forza del Real Esercito, o la Gendarmeria Reale vi è più numerosa, e fissa in modo da non esservene uopo; ben inteso il nostro Ministro della Polizia Generale nei casi di eccezione, o là dove ne fosse il bisogno, è facoltato a permetterne l'organizzazione.

3. Il numero delle guardie urbane è fissato nelle proporzioni seguenti.

Ne'comuni di 1000 a 1500 abitanti il contingento delle guardie urbane sarà di 60; in quelli da 1500 a 2500 sarà di 90; da 2500 a 3500 sarà di 120; da 3500 a 4500 sarà di 160; da 4500 a 5500 sarà di 200; e da 5500 a 6000 in sopra non potrà oltrepassare il num. di 250.

4. Sono obbligati al servizio delle guardie urbane i proprietarî, i capitalisti, i negozianti, i professori di arti liberali, i capi artefici, gl'intraprenditori di opere, i maestri di bottega.

Allorchè nei piccoli comuni non riuscisse a completarsi il numero delle guardie urbane con le sette classi indicate, vi si potrà supplire con quella degli agricoltori, che hanno fondi altrui in affitto, ed in deficienza di questi ultimi, con la classe degli operaî.

5. Ogni comune avrà un capo, un sotto-capo, e dei primi guardie, quest'ultimi per comandare i posti di vigilanza, le pattuglie di perlustrazione, ed i piccoli distaccamenti per incarichi, e spedizioni nel proprio tenimento; mentre i grandi distaccamenti esser debbono comandati dal capo, o sotto capo in persona. Se sortirà dal comune uno di questi due, l'altro dovrà rimanervi per badare al servizio nell'interno di esso.

6. Pei movimenti, ed uso della forza le guardie urbane saranno sottoposte, nei capi-luoghi di circondario ai giudici Regi, e nei comuni non capi-luoghi di circondario a' sindaci. Dipenderanno poi in generale dagli Intendenti, e Sottintendenti per le provincie di Messina, Catania, Noto, Caltanissetta, Girgenti, e Trapani, e dal Capo di polizia di Palermo pei comuni di quel primo distretto, non che dai Sottintendenti di Termini, Corleone, e Cefalù pei distretti rispettivi.

7. Formeranno oggetto di servizio delle guardie urbane i seguenti disimpegni: 1. assisteranno giornalmente i giudici Regi nei capi-luoghi di circondario, ed i sindaci, o chi li rimpiazza negli altri comuni; 2. eseguiranno gli ordini di arresto rilasciabili in iscritto dalle additate autorità, ed ajuteranno la Gendarmeria all' adempimento dei mandati di arresto, o li adempiranno esse medesime nei casi di assenza della prima, o che ne riceveranno la richiesta dalle autorità, eseguibili sempre nel tenimento di ciascun Comune; 3. adempiranno nei casi di bisogno alle disposizioni, che le autorità stesse potranno loro ingiungere; 4. arresteranno, e tradurranno subito all' autorità locale coloro, che si trovassero nella flagranza di reati; 5. custodiranno i detenuti; 6. coadjuveranno le operazioni della Gendarmeria Reale, laddove questa per disimpegni ne avesse uopo, sempre però nel territorio dei rispettivi comuni.

8. Le guardie urbane presteranno il servizio giornaliero in un posto di guardia, che verrà denominato posto di buon ordine, e che sarà situato in un luogo più centrale di ciascun comune, rimanendo a carico del comune medesimo di fornirlo di un letto di campo, di olio pel lume notturno, di fuoco l' inverno, e degli utensili di uso indispensabile. Questo posto di guardia, che terrà sull' alto della porta lo stemma Reale, somministrerà giornalmente la forza occorrevole a compiere i vari disimpegni di che è menzione nell' articolo precedente; dovendo il servizio non oltrepassare il periodo di ventiquattro ore, ed essere regolato in modo da non richiamare i medesimi individui alla guardia, se non che dopo lo intervallo di dieci giorni almeno.

9. Le guardie urbane in servizio porteranno il fucile con la bajonetta corrispondente, ed il distintivo della coccarda rossa al cappello.

Rimarrà in di loro arbitrio di vestire giacca *bleu* col collaretto rosso, e di cingere il cangiarro; come altresì sarà in arbitrio dei Capi, e Sotto-capi di vestire abito *bleu* con collaretto rosso nel quale vi sarà il distintivo di due gigli ricamati in oro pei Capi, e di uno pei Sotto-capi, e di far uso del cappello a tre punte con coccarda rossa.

10. È accordato alle guardie urbane il permesso di tenere un sol fucile, ed asportarlo anche fuori servizio, meno nei casi seguenti: 1° dalle oro ventiquattro sino allo spuntar del sole: 2° nelle fiere: 3° ne' luoghi di pubblici spettacoli: 4° negli uditori di giustizia: 5° nei luoghi di feste civili, nelle bettole, cantine, ed in qualsivoglia altro luogo di pubblica unione.

L' asportazione della bajonetta fuori servizio è vietata in qualunque tempo, e luogo.

11. Il Capo di Polizia pei comuni del distretto di Palermo, i Sottintendenti di Termini, Cefalù e Corleone, gl' Intendenti ed i Sottintendenti per le altre sei provincie e distretti, assistiti dagli Uffiziali di Gendarmeria laddove conviene, e da' funzionari di polizia locale, cioè dai giudici e sindaci, formeranno al più presto gli allistamenti delle guardie urbane dalle quali dovranno poi prescegliersi i primi guardie, e li spediranno al nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale per l' approvazione. I Co-

mandanti di Provincie prenderanno ingerenza nella prima formazione, e però si uniranno rispettivamente nel disimpegno al Capo di Polizia di Palermo, a' tre Sottintendenti di questa Provincia, ed agl' Intendenti. E nel tratto successivo potranno vegliare, in buon accordo colle autorità medesime, che esse guardie urbane adempiano esattamente all' oggetto dell' istituzione, e che più che in ogni altra corporazione regni fra loro ordine, regolarità, e disciplina nei disimpegni, che verranno loro affidati dalle autorità da cui, giusta l' articolo 7° sono dipendenti, mantengano lungi dall' abuso un contegno tranquillo, e imponente.

12. Le qualità, che debbono concorrere per essere nominato guardia urbana sono: 1° età di anni 24 sino a 50; 2° esenzione da reità politiche, e comuni; ben inteso, che nel genere di reità comuni si debbono considerare le condanne espiate per misfatti, o delitti di furti di qualsivoglia specie, di falsità, d' incendî, e di omicidî, laddove quest' ultimi non sieno degl' involontarî, e scusabili; 3° di buona morale, e di buona opinione.

13. Definita la scelta delle guardie urbane, le autorità summentovate rimetteranno sollecitamente una patentiglia agl' individui qualificati meritevoli di far parte della suddetta forza.

14. I Capi, e Sotto-capi delle guardie urbane saranno proposti in una terna segreta biografica pe' comuni del distretto di Palermo dal Capo di Polizia, per gli altri distretti di quella provincia dai rispettivi Sottintendenti, e per le altre provincie dagl' Intendenti; sentendo, ma elegendo a proprio giudizio, i Sottintendenti, e verranno nominati dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale, mercè una ministeriale. La di loro proposta dovrà essere basata non solo su i requisiti specificati per le semplici guardie nell' art. 12 del presente decreto, ma eziandio sulla notorietà della loro regolare condotta in tutti i tempi, e di essere forniti della convenevole attitudine, ed influenza.

Le loro funzioni sono incompatibili con le cariche di Sindaco, ed eletto, di esattore comunale, di supplente giudiziario, e di cancelliere comunale.

15. I Capi, e Sotto-capi urbani sono principalmente incaricati della conservazione della tranquillità pubblica nei comuni rispettivi e territorî. Veglieranno con particolarità alla sicurezza delle strade, onde impedire, che sieno infestate da ladri, facinorosi, crassatori. E come nei casi, che presteranno utili servizî avran essi diritto a domande di rimunerazioni, d' impieghi, e di decorazioni; così sono fatti essi Capi, e Sotto-capi risponsabili con la loro nomina di ogni alterazione all' ordine, ed alla tranquillità dei proprî comuni, e tenimento, dell' apparizione di ladri, e facinorosi, e di ogni misfatto, che commetter vi si possa, laddove i rei non venissero scoverti, ed assicurati alla giustizia; e quindi saran puniti con misure amministrative al caso adattate, poichè si tratta di pubblica utilità.

16. Un regolamento sarà emesso dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale per mantenere la disciplina fra le guardie urbane, e per raffrenarne gli abusi.

17. Queglino tra gli aboliti sorvegliatorî, che avranno i requisiti indicati nell' art. 12 verranno compresi, e nominati nel ruolo delle guardie urbane.

18. Le medesime saranno in ciascun comune organizzate nel più breve tempo possibile, dovendo le autorità chiamate a tal disimpegno occuparsene immediatamente, dopo la comunicazione del presente decreto, e con la maggiore speditezza.

19. I nostri Ministri Segretarî di Stato della Polizia generale, e degli

Affari Interni, ed il nostro Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale in Sicilia, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento per le guardie urbane de' Reali domini oltre il Faro.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE.

In conformità dell'articolo 16 del Real decreto de' 4 novembre 1838 emette per le guardie urbane de' Reali domini oltre il Faro, il seguente regolamento.

TITOLO I.

Patentiglie ed armi.

Art. I. Definita la scelta delle guardie urbane, a norma degli articoli 11 e 12 del citato Real decreto, le autorità in essi indicate invieranno sollecitamente alle rispettive autorità locali di polizia le patentiglie del tenor seguente :

Provincia di .... Distretto di .... Circondario di .... Comune di .... li .... del mese di .... 18 .... N. N. figlio di .... di anni .... di condizione .... è nominoto Guardia Urbana del comune suddetto. Egli è autorizzato a detenere un fucile colla bajonetta corrispondente, ed un cangiarro e ad asportare un fucile con la propria bajonetta ed il cangiarro.

Quest' autorizzazione non comprende la licenza di caccia, laddove non l' ottenga in conformità dei regolamenti in vigore.

L' asportazione è limitata dalle seguenti condizioni, cioè : 1° che fuori servizio non può fare uso delle armi dalle ore 24 sino allo spuntar del sole ; 2° nelle fiere ; 3° nei luoghi di pubblici spettacoli ; 4° negli uditorî di giustizia ; 5° ne' luoghi di feste civili, nelle bettole, cantine, o in qualsivoglia altro luogo di pubblica unione ; 6° l' asportazione della bajonetta fuori servizio è vietata in qualunque tempo e luogo. — Filiazione dell' individuo. — Firma dell' autorità nominata. — Sigillo della stessa.

2. Quelli tra gl' individui dell' abolita forza de' sorvegliatori, i quali verranno annoverati nel ruolo delle guardie urbane, e che si trovassero di avere già depositata l' arma di loro proprietà, otterranno identicamente la restituzione dell' arma medesima.

TITOLO II.

Dettaglio di servizio.

3. Ne' comuni, ove le guardie urbane sono sessanta, presteranno servizio giornaliero sei uomini in ogni giorno, e ne' comuni nei quali il contingente sarà maggiore, secondo la graduazione indicata nell' articolo 3° del citato Real decreto, il numero degli individui che monteranno di guardia in ciascun giorno sarà il decimo del numero totale di esso.

4. Oltre le suddette quote, ogni comune avrà un supplemento, ossia riserva di guardia urbana, che si calcolerà in ragione della quinta parte del numero determinato nel suddetto articolo 3.°

5. Tale supplemento servirà per rimpiazzare eventualmente le guardie urbane ordinarie ne' casi di malattia, di assenza, o di altro legittimo impedimento.

6. Se circostanze particolari esigessero di portarsi incremento alle suddette proporzioni, ne sarà avanzato rapporto dallo autorità corrispondenti al nostro Ministero della Polizia generale per averne l' autorizzazione.

7. Ogni comune avrà il posto di guardia corrispondente, ove saranno somministrati il letto di campo, l' olio, il fuoco, e gli utensili d' uso indispensabili a carico del comuno.

8. Il servizio giornaliero delle guardie urbane s' intende per l' intero periodo delle ore 24, nè esse potranno abbandonare il posto, se non sieno rilevate da quelle che debbono per ordine succeder loro. Questo servizio sarà regolato in modo da non richiamare i medesimi individui alla guardia se non che dopo l' intervallo di dieci giorni almeno.

TITOLO III.

Disciplina.

9. Le guardie urbane che mancassero di presentarsi al servizio giornaliero ne' giorni stabiliti, o che essendo già in servizio si allontanassero dal posto senza permesso del Capo, o del Sotto capo, saranno puniti per la prima volta con due giorni consecutivi di guardia, e per la seconda volta colla prigionia nel posto di guardia di tre giorni, aumentandosi questa gradualmente sino alla durata di quindici giorni e non più, secondo le colpe in cui incorreranno, potendo gli stessi Capi Urbani comminarla, o regolarne la durata, rendendone contemporaneamente informato l' Intendente pel primo distretto, i Sottintendenti per gli altri distretti, ed il Prefetto di Polizia pel distretto di Palermo. Dopo la qual' epoca se si recidiverà in mancamenti, sarà depennato il colpevole dal ruolo degli urbani, rimanendo benanch' escluso dal beneficio del permesso d' armi.

Nei casi poi più rimarchevoli, la prigionia, che non mai oltrepasserà il tempo indicato, sarà espiata nel carcere pubblico; ed in questo caso dovranno i Capi Urbani provocarla dai Sottintendenti dei distretti, o dall' Intendente pel primo distretto o dal Prefetto pel distretto di Palermo.

Infine le autorità designate nell' articolo undecimo del citato Real decreto avranno particolar cura di far ritirare immediatamente la patentiglia degl' individui depennati, chiamandone strettamente responsabile il Capo rispettivo.

10. Le suddette punizioni s' infligeranno dal Capo della guardia urbana, facendone rapporto per intelligenza dell' autorità locale. È anche nella facoltà de' Capi delle guardie urbane di rappresentare alle autorità indicate nell' articolo undecimo del detto Real decreto i motivi ragionevoli, e circostanziati che potranno avere per far escludere dal ruolo di tali urbani quegli individui, che fossero immeritevoli di appartenervi.

11. Ogni qualvolta avverrà la depennazione o la morte di un guardia urbano ne sarà fatto il rimpiazzo a proposta delle rispettive autorità locali di Polizia.

12. Le guardie urbane non potranno allontanarsi dal comune senza il permesso del Capo rispettivo, il quale concederà loro temporanea licenza per causa determinata.

13. Potranno disporre delle guardie urbane le sole autorità (esclusa ogni altra) che sono enunciate nell' art. 6 dello stesso Real decreto.

TITOLO IV.

Armi da tenersi.

14. Per lo permesso di un numero d'armi maggiore di quello accordato cogli articoli 9 e 10 dello enunciato Real decreto, dovranno le guardie urbane conseguirne la corrispondente autorizzazione, a norma de'regolamenti in vigore. Senza tale autorizzazione incorreranno nelle pene prescritte dalle leggi.

Non è più permesso il passaggio da Guardie d'onore a guardia cittadina.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 17 ottobre 1849.

Il mio Collega Ministro della Guerra e Marina sul dubbio elevato dal Generale Ruffo Scilla, Comandante le Guardie d'Onore, se gl' individui di tal Corpo sieno tuttavia facoltati a passare nelle guardie cittadine, mi partecipa aver determinato che un tal passaggio non abbia più luogo ora che la Guardia nazionale a cavallo ha ripreso l'onorevole denominazione che venne data sin dalla istallazione.

Ed io glielo comunico per sua intelligenza, e per l'uso di risulta.

POLIZIA PREVENTRICE

Decreti , Rescritti , Regolamenti , e Ministeriali relative alla polizia preventrice.

Decreto riguardante le rivele relative al censimento della Città di Napoli.

Napoli 15 ottobre 1813.

Visto il rapporto de' nostri Ministri dell' Interno, e della Polizia Generale: abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Tutti i padroni di case, gl' inquilini, ed i capi di qualunque stabilimento in cui vi sia domicilio di persone di questa capitale, sono tenuti a rivelare tutti i movimenti di abitazione, ed ogni altra novità relativa al censimento già formato, avvenuti dal dì 23 maggio finora: e così faranno periodicamente in seguito, tostocchè avverranno, per potersi modificare esso censimento.

2. Una copia di tale rivela sarà presentata al Commissario del rispettivo quartiere dell' abitazione in cui la novità sia avvenuta, ed una copia al rispettivo eletto municipale, per eseguirsi da entrambi le modificazioni opportune al detto censimento.

3. Durante il corrente anno da' Commessarl, ed Eletti municipali le rivele suddette saranno trasmesse al Cavaliere Fortunati Presidente della Commessione provvisoria del censimento, perchè possa questo modificarsi con tutte tali novità avvenuto; dovendo al terminar di quest' anno passarsene una copia alla Prefettura di Polizia, una al corpo municipale, ed un' altra ai parrochi.

4. Sono dispensati i rivelanti da usare la carta bollata in tale rivela, e del pari i libri del censimento in carta non bollata vogliamo che abbiano il loro pieno vigore.

5. I trasgressori alla formazione delle rivele nel modo prescritto, saranno tenuti all' ammenda di lire venti fino a lire cento per la prima volta e di lire cento fino a lire dugento per la seconda volta. Coloro che non pagheranno le multe infisse, saranno puniti amministrativamente secondo la gravezza delle medesime, e le altre circostanze commoventi.

6. I nostri Ministri dell' Interno, e della Polizia Generale presenteranno alla nostra approvazione un distinto regolamento sull' assunto.

Regolamento per le rivele relative al censimento della Città di Napoli approvato il 21 ottobre 1813.

Art. 1. Tutti i proprietarl di case, o le persone che sieno da essi incaricate della esazione delle pigioni, appena che un' inquilino, o per essere spirato l' affitto, o per qualunque altra cagione sarà uscito dall' appartamento, o camera terrena che occupava ad uso di abitazione, dovran farne rivela in iscritto, non solo al Commissario del quartiere in cui la casa è situata

ma anche all' Eletto municipale In questa rivela dovrà indicarsi la strada o vicolo , ed il numero della casa , il piano o la qualità dell' appartamento , il nome e cognome , il genitore, il luogo di nascita o la condizione dell' inquilino ch' è sloggiato , e la strada , numero e piano della nuova casa , in cui quegli ha detto che passava ad abitare.

2. Essi avranno similmente l' obbligo di far la rivela al Commissario del rispettivo quartiere , ed all' Eletto municipale di ogni nuovo inquilino che sia passato ad abitare in qualche appartamento , o camera terrena delle case di loro proprietà , indicando la strada o vicolo , il numero , il piano , e la qualità dell' appartamento , non meno che il nome e cognome, il nome del genitore , il luogo di nascita e la condizione del nuovo inquilino; ed indicando inoltre la strada o vicolo , numero , piano , e qualità dell' appartamento della casa da cui questo nuovo inquilino è venuto. Le stesse rivele saranno anche obbligati di fare qualora il locale affittato sia una bottega che serva anche ad uso di abitazione.

3. Qualunque individuo cangerà di abitazione , sia nell'epoca solita dei cangiamenti di case nel mese di maggio, sia in qualunque altro mese, dovrà fra le ventiquattr' ore farne pervenire le rivele al Commessario del proprio quartiere , ed all' Eletto municipale. In queste rivele dovrà in primo luogo indicare la casa ove prima abitava , e quella ove è passato , specificando sì per l' una , che per l' altra la strada o vico , numero del locale , piano , e qualità dell' appartamento , ed il nome o cognome del proprietario della casa. Egli dovrà inoltre indicare nelle stesse rivele il suo nome e cognome , genitore , luogo di nascita, età, condizione e professione , facendo lo stesso anche per tutti gli altri individui di sua famiglia di ambi i sessi, e dei domestici e serve , qualora pernottino in di lui casa.

4. Qualunque persona riceva ad abitare in sua casa un' individuo dell' uno o dell' altro sesso coll' idea di fissarvi domicilio , e sia ciò sotto qualsivoglia titolo o di servizio , o di parentela, o di amicizia , o con pagamento , o senza , sarà tenuto fra le ventiquattr' ore ad inviarne rivela all' Eletto municipale , ed al Commissario del quartiere , indicando il nome ed il cognome , genitore , patria , sesso , età , condiziono , stato civile ec. della persona venuta in sua casa , colla notizia anche della provvegnenza della medesima parsona , o venga questa dalle provincie , o da altro regno , o anche da altra abitazione della stessa capitale.

5. Immediatamente dopo seguita la partenza di qualche persona domiciliata in una casa , sia inquilino , ospite , domestico, dovrà il padrone della medesima far pervenire al Commessario del quartiere, ed all' Eletto municipale le rivele della persona partita , indicando anche il luogo ove avrà detto di dirigersi , sia nella stessa capitale , sia fuori.

6. Se una intera famiglia , o qualche individuo di essa si deciderà a cangiar domicilio , recandosi ad abitare in qualche città di provincia , o recandosi anche fuori del Regno , sia per affari di commercio , sia per altra qualunque cagione, dovrà il capo della famiglia rinviarne la rivela al Commissario del quartiere in cui abita.

Lo stesso dovere incumbe anche al proprietario della casa , qualora l' intera famiglia sia sloggiata dall' appartamento che occupava, regolando in questo caso la rivela conformemente al prescritto nell' articolo 1.

7. I doveri prescritti negli articoli precedenti sono comuni anche ai locandieri , ed albergatori di ogni genere ed agli affittatori di case o camere ammobigliate , qualora si tratti di persone che siensi recate nelle loro locande, o case coll' animo di fissare in Napoli il loro domicilio. Pei forestie-

ri avventizi essi continueranno a restar soggetti a tutti i doveri prescritti nelle ordinanze di polizia su tale oggetto.

8. I capi delle famiglie religiose di ambi i sessi, i Rettori de' Seminari, Collegi, Conservatori di ogni genere, e di ogni altro Stabilimento pubblico, ed i Rettori, e Custodi dei Monasteri e conventi soppressi, nei quali abitano degl' individui sia gratuitamente, sia a titolo di pagamento, dovranno anche essi inviare al Commissario del quartiere, ed all' Eletto municipale la rivela di tutti gl' individui che saranno sopraggiunti nelle case, Collegi, Conservatori ec. cui essi presiedono, e di quelli altresì che ne saranno partiti, con tutte le indicazioni prefisse negli antecedenti articoli.

9. Tutte le rivele, delle quali si fa parola nei precedenti articoli, dovranno cominciare ad aver luogo per tutti li cangiamenti di case avvenuti dal dì 23 del mese di maggio di questo anno, fino al giorno della pubblicazione del presente regolamento, e continuare successivamente, a misura che avverranno dei cambiamenti di abitazione, secondo i casi preveduti negli articoli antecedenti. Perchè tali rivele possano essere uniformi, se ne pubblicheranno i modelli dal Prefetto di Polizia.

10. Tutte queste rivele dovranno essere sottoscritte, ed inviate in doppio originale, uno al rispettivo Eletto del quartiere, e l' altro al rispettivo Commissario. Per coloro che non sappiano scrivere si supplirà con un segno di croce legalizzato dallo Ispettore, o dal Cancelliere del quartiere.

Tutti coloro che porteranno, o invieranno una rivela, ne riscuoteranno la ricevuta dall' Ispettor di guardia, o dal Cancelliere, acciò possano in ogni caso giustificare di aver adempito a questo dovere.

11. I proprietari delle case, ed i Rettori, e Custodi degli edifizi pubblici di qualsivoglia genere saranno inoltre obbligati a far pervenire al Commissario del proprio quartiere, ed all' Eletto municipale le rivele di ogni aumento, o diminuzione, o per altra qualunque cagione possa avvenire, sui numeri attuali dei vani delle case, o edifizi di loro proprietà, o da loro amministrati.

12. Gli Eletti de' quartieri dovranno inviare tutti i quindici giorni lo stato nominativo di coloro che hanno contratto matrimonio, e dei nati, e dei morti, indicando il nome e cognome, il genitore, il luogo di nascita, l' età ed il domicilio di ciascuno, inviando uno di quegli stati alla Prefettura, ed un' altro simile al Commissario del loro quartiere.

13. I Commissari di polizia de' rispettivi quartieri sono tenuti ad inviare giorno per giorno in Prefettura una copia delle rivele loro pervenute, e ad invigilare con tutti i loro mezzi alla esatta osservanza del presente regolamento, del pari che alla scoverta dei trasgressori.

Istruzioni sulla polizia approvate da S. M. il 22 gennaio 1817.

Art. 1. La polizia si divide in polizia giudiziaria, in polizia ordinaria ed in polizia amministrativa.

2. La polizia giudiziaria fa parte della giustizia penale. Essa scovre e verifica i reati; ne investiga gli autori, e li rimette ai Tribunali incaricati dalla legge della loro punizione.

3. La polizia ordinaria ha per oggetto la prevenzione de' reati: ed è sotto questo aspetto la coadiutrice della giustizia penale.

Il suo carattere principale è la vigilanza. Essa prende il nome di alta polizia, quando si propone specialmente la prevenzione de' seguenti reati che turbano la sicurezza interna o esterna dello Stato.

1. Reità di Stato.
2. Riunioni settarie.
3. Fazioni, quando per la loro estensione, o per la loro natura possono compromettere la quiete di uno o più comuni.

4. La polizia amministrativa ha per oggetto la prevenzione delle calamità pubbliche, ed accorre quando sieno avvenute per impedirne gli ulteriori progressi. Si propone ancora tutti gli oggetti che formano la materia delle contravvenzioni di semplice polizia, secondo le leggi vigenti; e particolarmente quegli oggetti, che nella legge de' 12 dicembre 1816 sono classificati sotto il nome di polizia urbana, e polizia rurale.

5. La polizia giudiziaria procede nell' esercizio delle sue funzioni, secondo le regole, le forme, e le leggi stabilite per le istruzioni de' processi, e la persecuzione de' rei.

6. La polizia ordinaria ed amministrativa ha la facoltà di emanare, in ordinanze o regolamenti di polizia, le misure di prevenzione ch' essa crede opportuno di adottare. Ma le pene che nelle medesime ordinanze o regolamenti si possono comminare, non possono essere nè più gravi, nè di diversa natura di quelle stabilite dalle leggi per le contravvenzioni di semplice polizia.

L' applicazione di tali pene per le violazioni commesse alle ordinanze o regolamenti suddetti appartiene sempre all' autorità giudiziaria, la quale procederà colle forme stabilite pe' giudizî penali.

7. È vietato alla polizia ordinaria ed amministrativa di procedere all' arresto delle persone, eccetto i seguenti casi:

1. nella flagranza o quasi di reato punibile almeno colla prigionia;
2. per mandato di arresto de' collegi giudiziari;
3. per mandato di deposito o di accompagnamento degli agenti della polizia giudiziaria, ai quali la legge accorda la facoltà di spedirlo.
4. per evasione de' detenuti dal luogo della pena o della custodia;
5. per vagabondità, ai termini dell' art. 270 del codice penale provvisoriamente in vigore;
6. per infrazione all' obbligo di domicilio, al quale sono sottoposti gli amnistiati, o i condannati per omicidio;
7. per mancanza di passaporto in regola, o altra carta di garantia per viaggiare quando l' individuo dà sospetto di sua condotta;
8. per diserzione o rifiuto a marciare degl' individui chiamati al servizio militare;
9. per associazioni interne di malfattori, a' termini del codice penale provvisoriamente in vigore:
10. per le scorrerie in campagna di persone armate, ad oggetto di commettere misfatti contro le persone o le proprietà.

8. È vietato ancora agli agenti della polizia ordinaria ed amministrativa di porre in libertà le persone che essi avranno arrestate in forza dell' articolo precedente. È inoltre vietato ad essi di ritenere gli arrestati a loro disposizione, oltre le 24 ore, dovendo in questo termine rimetterli all' autorità giudiziaria.

9. Può nondimeno la polizia ordinaria per una eccezione all' articolo precedente ritenere gli arrestati oltre le 24 ore, ed ordinarne anche la liberazione ne' casi e nel modo qui appresso enunciati.

1. Nel caso di arresto per mancanza di passaporto, o di carta di garantia per viaggiare. In tal caso la polizia ordinaria chiederà delle dilucidazioni sul conto dell' arrestato, dirigendosi, se lo crede opportuno, anche al-

l'autorità giudiziaria. Ove le dilucidazioni sieno favorevoli all'arrestato, è nelle sue facoltà di ordinarne la liberazione. Ma se lo medesimi fanno sorgere de' sospetti di reità, l'arrestato verrà rimesso all'autorità giudiziaria. Per tal rinvio però le 24 ore fissate dall'articolo precedente, non decorreranno che dal momento in cui le dilucidazioni saranno raccolte. Le disposizioni sui passaporti e carte di garantia per viaggiare, avranno luogo finchè S. M. non avrà provveduto sulla materia con provvedimenti generali.

2. Allorchè per ordine del Ministro di giustizia i forzati che hanno terminato la pena, sono stati rimessi per le misure di vigilanza alla polizia ordinaria, la medesima ordinerà la loro liberazione dopo che avrà adempito l'oggetto pel quale l'invio ha avuto luogo.

3. Allorchè per ordine del Ministro della giustizia i forzati che debbono sottopersi a qualche obbligo particolare, sono stati rimessi alla polizia ordinaria, la medesima ne ordinerà la liberazione dopo che avrà adempito a questo incarico. Le attuali disposizioni sul modo di liberazione de' forzati avranno luogo fintantochè S. M. non avrà provveduto sulla materia con regolamenti generali.

4. Allorchè i vagabondi, i quali hanno terminata la pena, sono dall'autorità giudiziaria rinviati alla polizia ordinaria, ai termini dell'art. 273 del codice penale provvisoriamente in vigore, può la medesima liberarli dopo che avrà presa la malleveria prescritta da questo articolo.

5. Può la polizia ordinaria ordinare la libertà di que' detenuti, che si trovano nella sua dipendenza in virtù di antiche disposizioni nascenti dalle leggi, da' regolamenti, o da particolari misure governative comunicate dal Ministro della giustizia.

In tutti i casi di liberazioni enunciati nel presente articolo, la polizia ordinaria ne darà contemporaneamente avviso all'autorità giudiziaria.

6. Gli individui arrestati per diserzione o per rifiuto di marciare al servizio militare, saranno rimessi all'autorità militare.

10. Oltre le facoltà espresse ne' due articoli precedenti, la polizia ordinaria ne' fatti di alta polizia indicati nell'articolo 3. è rivestita ancora delle attribuzioni di polizia giudiziaria. In questa qualità può procedere all'arresto delle persone prevenute de' suddetti misfatti, anche fuori il caso della flagranza o quasi. Può ritenere gli arrestati a sua disposizione oltre le 24 ore, e può compilare essa medesima le istruzioni su tali reati. Ciò però non impedisce agli altri agenti di polizia giudiziaria di occuparsi anch'essi allo scovrimento de' reati medesimi, e perseguitarne gli autori.

11. Nel caso di arresto eseguito dalla polizia ordinaria per fatti di alta polizia ai termini dell'articolo precedente, essa dovrà uniformarsi alle seguenti disposizioni.

1. Immediatamente dopo seguito l'arresto, l'agente di polizia che l'avrà ordinato, ne darà avviso al Procuratore Generale presso la Corte criminale della Provincia, alla quale l'arrestato appartiene, ed a quello della Provincia, ove si fa detenere. Nel caso che la prudenza non permetta di svelare il motivo preciso dell'arresto, basterà indicare in tale avviso il titolo di reità, che sarà uno di quelli annunciati dall'articolo 3. I Procuratori generali ne passeranno notizia al Ministero della giustizia.

2. L'agente medesimo di polizia dovrà far rapporto al Direttore generale di polizia, o ad altro suo superiore gerarchico di polizia dello arresto seguito, de' motivi che vi han dato luogo, e di tutto ciò che è utile di portare alla sua conoscenza.

3. La polizia ordinaria negli stessi fatti di alta polizia procederà colla

massima celerità, e col carattere di polizia giudiziaria, alla compilazione delle indagini, e degli altri atti d' istruzione stabiliti dalle leggi.

4. La polizia medesima rimetterà l' arrestato all' autorità giudiziaria tra 24 ore dopo che il Direttore generale di polizia avrà dato gli ordini per tale invio.

5. La polizia ordinaria ne' fatti di alta polizia non potrà in alcun caso ordinare essa medesima la liberazione delle persone arrestate, ma dovrà rimetterle all' autorità giudiziaria. Se però il bisogno consiglierà la loro liberazione senza un giudizio, questa sarà preceduta da una particolare Sovrana determinazione, che sarà promossa dal Ministro di Giustizia, e dal Direttore generale di polizia.

12. In tutti i casi espressi negli articoli precedenti delle presenti istruzioni, il Ministro di Giustizia sui richiami delle parti o delle autorità, potrà prender conto delle disposizioni date dalla polizia.

13. Ogni arresto di persona, ogni liberazione, ogni detenzione, oltre le 24 ore, eseguiti in contravvenzione degli articoli precedenti, saranno perseguitati in giudizio come arresti illegali, liberazione o detenzione arbitraria, a norma delle leggi.

14. Nella provincia di Napoli cumulandosi nella persona de'Commessari ed Ispettori-commessari di polizia le funzioni della polizia ordinaria, della polizia amministrativa, e della polizia giudiziaria, essi per l'esercizio delle due prime dipenderanno dalla Direzione generale di polizia, secondo la gerarchia de' funzionari stabiliti per questo ramo. Per l' esercizio della polizia giudiziaria dipenderanno esclusivamente da'Tribunali penali, e dai Procuratori Regi presso i medesimi. Per effetto di tal dipendenza dirigeranno in ogni giorno ai Regi Procuratori i rapporti giornalieri de'fatti criminosi, che avvengono ne' rispettivi quartieri o circondari; invieranno loro gli arrestati, le carte, e gli altri oggetti relativi alle imputazioni per cui l' arresto ha avuto luogo e seguiranno scrupolosamente gli ordini e le istruzioni, che emaneranno da' medesimi funzionari, e dai Tribunali ai quali essi sono attaccati.

15. Nelle provincie cumulandosi nello stesso modo nella persona dei giudici di pace i medesimi poteri, essi corrisponderanno solamente cogli Intendenti per gli oggetti di polizia ordinaria o amministrativa; e per gli oggetti di polizia giudiziaria dipenderanno da' Tribunali penali e da' Procuratori Regi presso i medesimi.

Si prescrive agl'Intendenti di riferire al Commessariato generale gli avvenimenti e le notizie che possono formar materia di un' articolo di giornale.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 12 settembre 1821.

Il giornale è uno de' primi mezzi de' quali può avvalersi il Governo onde formare e dirigere lo spirito pubblico, promuovere le istituzioni utili, e stringere i legami che uniscono le diverse provincie del Regno colla rapida ed esatta comunicazione di tutto ciò che possa rispettivamente interessare. Per corrispondere a questo scopo è necessario che sieno senza indugio riferiti a questo Commessariato generale tutti gli avvenimenti, tutte le notizie che possano formare materia di articoli del giornale, e che sieno

esse riferite in rapporti separati, cui per maggior facilità di spedizione sarà aggiunto all' indicazione, *giornale*. S' intendono principalmente compresi in questa classe i casi riguardanti il commercio, le arti, l' industria patria, gli uragani, le meteore, gli altri fenomeni naturali e fisici, che possono servire al progresso delle scienze: le invenzioni e le scoverte; i fatti in fine che possono onorare o un funzionario pubblico, o un cittadino, o un paese; trattasi per esempio di prove straordinarie di fermezza e di zelo, di azioni egualmente straordinarie, di beneficenze, di umanità, disinteresse, di divozione al Re ec. ec. in somma tutto ciò che può rendersi di pubblica ragione per la utilità dell' emulazione, o per dimostrare a' nazionali ed allo straniero che questa terra già classica per grandi virtù è degna ancora di occupare un posto distinto tra le altre nazioni di Europa. Io non ho fatto che tracciarle di passaggio gli elementi di questo lavoro. Appartieno a lei di darvi tutta la estensione di cui potrà essere suscettibile. Le raccomando solo di sempre ben assicurarsi della esattezza ed autenticità delle cose riferite, e di adempirvi a misura che se ne offra la occasione. Desidero in fine che al termine di ogni mese ella si compiaccia invariabilmente dirigermi un rapporto negativo su di un pari oggetto, laddove nulla se le sia offerto di rimarchevole nell' intervallo corrispondente.

Regolamento sulle così dette carte di sicurezza, di permanenza, di passo, e su de' passaporti, sanzionato da S. M. pe' suoi Reali domini al di quà del faro.

Napoli 30 novembre 1821.

Art. 1. Ogn' individuo di qualunque classe, e condizione egli sia dovrà provvedersi di una carta di sicurezza.

Da questa regola sono eccettuate le donne di ogni età, ed i giovani, che non abbiano compiuto gli anni quindici.

2. La carta, di cui è parola nell'articolo precedente sarà rilasciata dal solo Sindaco del comune, quando in esso non risiede il Giudice Regio. Risiedendo il Giudice, dovrà essere da questo vidimata.

3. La carta suddetta, spedita una volta avrà il suo vigore per un'anno, e con essa, senza bisogno di altro documento, potrà girarsi entro la propria Provincia.

4. Se un individuo voglia fuori del proprio circondario intrattenersi al di là di otto giorni, ha bisogno di una così detta carta di permanenza (1).

Questa sarà rilasciata dal solo Sindaco, o pure verrà anco vidimata dal Giudice Regio secondo la diversità dei casi indicati nell' art. 2.

5. La carta sia di sicurezza, sia di permanenza, non sarà soggetta, che al pagamento di soli due grani.

Sono eccettuati da questa regola i bracciali, i pastori, e generalmente tutti coloro che sono notoriamente poveri.

6. Per passare dalla Provincia propria alle altre, è necessario un passaporto, che verrà spedito dall' Intendente della propria Provincia.

Ne' casi però di urgenza, ed anche quando trattasi di persone notoria-

(1) Con Sovrano Rescritto de' 30 novembre 1829 partecipato dal Ministro di Polizia generale a 5 dicembre detto anno le carte di permanenza furono abolite per le Provincie.

mente immuni da ogni eccezione può rilasciarlo il Sindaco del comune. Sarà vidimato dal Giudice nel solo caso, ch' egli vi risiede.

7. I bracciali, ed i pastori, che per motivi d'arte e d'industria si recano nelle Provincie limitrofe, non han bisogno di passaporto.

È per essi sufficiente una così detta carta di passo, la quale si spedirà e vidimerà gratuitamente dal Sindaco del comune, e dal Giudice ed avrà il suo vigore per un anno.

8. Quelle persone che, sia per possidenza, sia per commercio abbian bisogno notoriamente di una continua comunicazione nei comuni delle Provincie limitrofe, neppure avran bisogno di passaporto.

Sarà per loro sufficiente una carta di passo conformemente all' articolo precedente.

9. I passaporti per l'estero saranno rilasciati dagl' Intendenti, precedente autorizzazione della Commessione generale di polizia (1), meno che ne' casi urgenti, ne' quali saranno obbligati di darne dopo comunicazione alla Commessione suddetta. In essi, oltre de' connotati personali, verrà indicato l' oggetto della partenza, ed il tempo dell' assenza.

10. I bracciali, e pastori di Terra di Lavoro, e degli Abbruzzi non avran bisogno di passaporto per passare all' estero.

Sarà per loro sufficiente una così detta carta di passo, che colle norme prescritte nell' art. 7 sarà rilasciata gratuitamente dal Sindaco del luogo, e valerà per un anno.

11. I Sindaci in ogni quindici giorni manderanno ai Sottintendenti un notamento de' nomi di coloro, cui siensi rilasciate carte per l' estero; i Sottintendenti lo manderanno agl' Intendenti; e questi lo spediranno alla Commessione generale di polizia.

Gli stessi Intendenti manderanno nel termine medesimo alla Commessione generale la nota di coloro, cui direttamente abbiano rilasciato i passaporti per l' estero. Salvi i particolari casi ne' quali per delle circostanze dovranno dare alla Commessione suddetta pronto avviso di alcun passaporto spedito.

12. I contravventori alle indicate disposizioni riguardanti le carte di sicurezza, di permanenza, di passo, non meno che pe' passaporti per l' interno, saranno puniti con uno a tre giorni di carcere, ovvero con una multa di uno a sei ducati (2).

13. I particolari, i locandieri, gli albergatori, e le corporazioni qualunque religiose, non potranno alloggiare chicchessia che non sia munito della carta, o passaporto a seconda del caso.

Avranno essi pur l' obbligo di manifestare a' Commissari de' quartieri di Napoli, ed agli agenti locali di polizia nelle provincie le persone che vogliono pernottare.

14. La contravvenzione al precedente articolo sarà pe' particolari punita con otto giorni di arresto, o pure con venticinque ducati di multa, e col doppio della prigionia o della multa, quando trattasi di locandieri, o di coloro che tengono case, ad oggetto di albergare anche degli avventori per trarne profitto; come pure pe' capi delle corporazioni religiose, che accordassero alloggio. Queste pene saranno accresciute al doppio nella capitale.

15. Le determinazioni, e le multe, di cui è parola in questo regola-

(1) Con Decreto de' 5 giugno 1822 tutti gli affari della Commessione furono riuniti, e formarono un Ministero e Segreteria di Stato della polizia generale.

(2) Questa multa è stata ridotta a termini delle ll. pp. cioè da 5 a 29 carlini.

mento, saranno applicate da'funzionari locali di polizia con motivato, e documentato processo verbale.

16. Ogni vessazione, ogni abuso, ogni frode sarà rigorosamente punita con misure disciplinari di riprensione, di chiamata in residenza, di sospensione dalle funzioni di polizia, applicabili dall'Intendente, e dalla Commessione generale di polizia. Salvi i casi di pene maggiori, e di traduzione de' colpevoli dinanzi a' Tribunali.

17. Sarà pubblicato separato regolamento per la buona amministrazione de' fondi che risulteranno dalla esecuzione del presente regolamento.

18. La Commessione generale di polizia è incaricata della esecuzione di questo regolamento.

Quale sorveglianza debbano usare i Sindaci pe' figli delle prostitute e delle concubine.

COMMESSIONE GENERALE DI POLIZIA DELLE PROVINCIE DEL REGNO.

Napoli 12 gennaio 1822.

Dietro notizie pervenute da più comuni al Commessariato generale si è potuto rilevare, che s' ignora quasi sempre la sorte della prole troppo disgraziata che nasce dalle prostitute, e dalle concubine.

Questa circostanza offre troppo fondamento per credere, che una morte violenta e secreta sia il mezzo, cui si rivolgono quelle sciaguratissime madri, ovvero le persone che assistono, onde liberarsi ben più del peso che del testimonio della loro dissolutezza, calpestando così le leggi di Dio, e della natura con una atrocità la più colpevole, la più rivoltante.

Onde prevenire un tanto abbandono, che degrada l'umanità in confronto delle bestie medesime, trovo indispensabile signor Intendente ch'ella ordini ai Sindaci di vegliare attentamente onde conoscere quelle fra le riferito donne che si trovassero gravide, e intimare ad esse che debbano avvertire la polizia locale nel momento che siensi sgravate, a fine di riconoscere il sesso della prole, o assicurarsi del battesimo della medesima, come della esistenza e consegna presso la madre, che resterà obbligata di risponderne costantemente. Questa misura poi dovrà servire di norma costante ai suddetti Sindaci nel lasso successivo, i quali avranno pur cura d'impiantare un registro apposito da cui risulti il giorno di nascita, quello del battesimo, il nome della madre, ed anche del padre presunto, se si tratti di concubina, il nome ed il sesso in fine dell' individuo, annotando nella linea delle osservazioni tutto ciò che possa riguardarlo sia nell'attualità del suo stato, che nel tratto avvenire.

Sarà poi dell'umanità, e della religione de' Sindaci stessi di assicurarsi della conservazione di esso individuo mediante visita che di 15 in 15 giorni faranno praticare presso le rispettive madri, acquistandosi perciò con quelle e con queste sollecitudini un titolo ben meritorio verso l'Altissimo, e verso gli uomini (1).

---

(1) Questa disposizione è stata modificata con altra de' 16 marzo 1822 intorno alle sole concubine.

Disposizioni riguardanti i fabbricanti di armi di ogni genere.

COMMESSIONE GENERALE DI POLIZIA DELLE PROVINCIE DEL REGNO.

Napoli 31 gennajo 1822.

Merita la di lei particolare attenzione la classe dei fabbricatori, e artefici di armi, o dovrà ella quindi aprire un registro sul quale sia scritto il luogo del domicilio, il nome, cognome, l'età, non che le qualità politiche, e morali desunte dalle informazioni dei Sindaci, Giudici Regl, e Parrochi rispettivi.

Deve ritenersi per massima che niuno potrà esercitare l'indicato mestiero senza il permesso in iscritto del Sindaco locale, vistato dall'Intendente, o dal Sottintendente rispettivo, nè potrà ricevere alcun lavoratore nella sua officina senza rivelarlo allo stesso Sindaco, il quale sarà tenuto di conservarne un circostanziato registro.

Durante i prescritti informi non dovrà recarsi alcuna molestia agli attuali armieri, i quali, in seguito d'indagini favorevoli, dovranno segnaro obbligo di non costruire o accomodare armi vietate; di non darlo o accomodarle se non che a coloro che siano forniti del necessario permesso della polizia, non senza manifestarne i loro nomi, e le qualità dell'arma al Sindaco locale.

Dietro un tale rivelo tutte lo armi che si troveranno presso di loro o senza padroni, o spettanti a persone non autorizzate, o da queste venduto senza alcun permesso, saranno sequestrate, e puniti gli artefici ai termini dell'articolo 3 del Decreto de'9 aprile dell'anno scorso.

In vista finalmente dei registri ch'ella sarà per formare, con rimetterne quindi gli stati a questo Commessariato generale, indicandone i nomi, cognomi, patria, ed osservazioni sul conto di ciascun artefice, le sarà comunicata ogni ulteriore istruzione che potesse occorrere nel proposito.

Le disposizioni emesse con circolare de'12 gennajo 1822 intorno alle prostitute e concubine, vengono modificate per le sole concubine.

COMMESSIONE GENERALE DI POLIZIA DELLE PROVINCIE DEL REGNO.

Napoli 16 marzo 1822.

Ferme rimanendo per lo prostituto le disposizioni enunciate con la mia circolare num. 542, le quali debbono attentamente eseguirsi, si compiacerà di manifestare ai Sindaci di codesta Provincia di sua giurisdizione, che relativamente alle sole concubine che possono divenire incinte debbono essi per ora limitare le loro operazioni, ad avvertire soltanto riservatamente l'Intendente, o il Sottintendente del distretto su la manifestata gravidanza, onde possan queste autorità far conoscere tale circostanza a questo Commessariato generale per opportuni provvedimenti, restando perciò in sospeso fino a nuova disposizione la pratica delle provvidenze, che in proposito vennero ivi enunciate.

Pene contro i giocatori nelle bettole e nelle cantine.

COMMESSIONE GENERALE DI POLIZIA DELLE PROVINCIE DEL REGNO.

Napoli 20 marzo 1822.

Ha altamente richiamata l' attenzione di questo Commessariato generale la frequenza delle risse che avvengono nelle cantine, e nelle bettole, occasionate da giuochi che vi si fanno.

Rimane quindi vietato nelle medesime qualunque giuoco, e sopra tutto i giuochi di carte, e quelli che sono nominati *morra*, *tocco a padrone assoluto*, *e sotto podrone.*

I cantinieri, e bettollèri che li permetteranno, saranno sottoposti alla multa di ducati venti; in caso di recidiva a quella del doppio.

Si aggiungerà a questa la pena della chiusura della cantina, o taverna se nelle risse avranno luogo ferite anche leggiere, o altri eccessi ove i rissanti non vengano arrestati dagli stessi cantinieri, o tavernari, e dai loro giovani. La durata della chiusura sarà di giorni otto, e del doppio pe' recidivi.

Con quali carte autorizzanti sono obilitati a girare quei religiosi che questuano pegli ordini mendicanti.

COMMESSIONE GENERALE DI POLIZIA DELLE PROVINCIE DEL REGNO.

Napoli 11 maggio 1822.

Essendo pervenuto a notizia di questo Commissariato generale che diversi individui abusando dell' abito religioso de' padri cappuccini, e riformati percorrano impunemente le Provincie, quali sedicenti terziari incaricati per la questua de' cennati due ordini, abbandonandosi con questi mezzi ad ogni sorte di vizi, e quelli specialmente che offendono la pubblica morale; non senza rendersi frattanto rei di una riprovevole estorsione; e volendo impedire non meno cotesti inconvenienti, ma benanco evitare che taluno emissario addossando quell' abito pertustri impunemente i diversi luoghi del Regno, si è creduto dover dare le disposizioni seguenti, che ella vien pregata di far eseguire colla maggior precisione.

1° Ciascun guardiano sarà pregato di rilasciare ai terziari del proprio convento, incaricati per la questua, una dichiarazione, o licenza nella quale unitamente ai luoghi in cui dovran recarsi, e al tempo che dovranno impiegarvi, saranno indicate le filiazioni rispettive.

2° Cotesta dichiarazione, o licenza sarà fornita del di lei visto, e di quello del Commessario, che sarà rilasciato gratis, e pei Distretti il visto sarà messo dal Sottintendente, o dall' Ispettore commessario.

3° Avrà ella la compiacenza di avvertire con circolari i Sottintendenti, non meno che i Giudici Regi e i Sindaci, cho questa determinazione sarà posta in attività dal giorno primo del vicino giugno.

4° Verrà trattenuto come persona sospetta quell' individuo che vestendo l' abito di terziario de' cennati due ordini non si trovi provveduto del detto documento.

5° I così detti romiti saranno ancor essi tenuti di provvedersi di una dichiarazione d' identità, la quale munita delle formalità stabilite nell' art. 1°

verrà rilasciata dall' Ordinario della diocesi, o dall' Arciprete del luogo in cui il romito risiederà.

Eccezioni alla regola prescritta dall' art. 595 delle LL. di procedura penale pegli arrestati per misura di polizia.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 3 agosto 1822.

A' termini dell' articolo 595 delle leggi di procedura penale, i custodi delle prigioni non potran riccvere, nè ritenere nelle medesime alcun individuo, se non in forza di mandato di un' autorità che abbia questo potere dalle leggi, e nel quale si esprima formalmente l' ordino dell' arresto, e l' articolo della legge, per la cui esecuzione è ordinato. Nelle attuali circostanze la prevenzione di avvenimenti criminosi esige talora il pronto arresto dei malvagi, anche ne' casi che non si trovano particolarmente preveduti dalla legge, e ne' quali non potrà soddisfarsi alla citazione dell' articolo, di cui è fatto parola.

D' altronde essendo necessario che alla polizia non manchino i mezzi che bisognano per la conservazione dell' ordine pubblico, S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de'29 luglio ultimo ha preso la seguente determinazione:

1° La polizia che per motivi di sicurezza pubblica spedirà mandato di arresto, non potendo in esso esprimere l' articolo della legge, esprimerà di essersi spedito per misura di polizia.

2° Immediatamente eseguito l' arresto, il custode delle prigioni nelle quali verrà l' arrestato condotto, sarà obbligato di darne notizia al Regio Procuratore generale criminale della Provincia. Il Procurator generale ne farà rapporto al Ministero di Grazia e Giustizia.

3° L' agente di polizia che avrà fatto eseguire l' arresto, lo manifesterà prontamente al Ministero di polizia, o al suo superiore immediato insieme co' motivi che vi han dato luogo, e con ogni altra dilucidazione che sarà utile alla conoscenza sua passarsi.

4° L' individuo arrestato per misura di polizia non potrà ritenersi a disposizione della polizia nelle provincie di Napoli e Terra di Lavoro oltre il periodo di un mese: nelle altre provincie del Regno oltre il periodo di due mesi. Ove si creda necessario di prolungare la determinazione al di là di questo tempo, il Ministro Segretario di Stato della polizia ne dovrà prendere gli ordini Sovrani, che manifesterà in seguito al Ministro della Giustizia.

5. L' individuo arrestato per misura di polizia trovandosi autore di reati, dovrà rimettersi all' autorità cui appartiene il giudicarlo.

6. Le determinazioni contenute ne' numeri precedenti avran vigore per tutto l' anno 1823.

Nel Real Nome lo comunico alle SS. LL. per l' adempimento.

Si prescrive la compilazione di rapporti periodici contenenti le notizie che interessar possono la gloria, e prosperità del Regno, ed il miglior servizio di S. M.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 24 maggio 1823.

Il giornale uffiziale, indipendentemente dalla direzione dello spirito pubblico, debb' essere essenzialmente consagrato alla rapida diffusione di tutte le notizie che possono interessare la gloria e prosperità del Regno, ed il miglior servizio di S. M. Questo scopo si ottiene colla pubblicazione di tutto ciò che possa contribuire al progresso delle scienze e delle arti, della industria e del commercio, od eccitare una emulazione efficace, e salutare, rendendo di pubblica ragione i grandi tratti della vita pubblica e privata, i quali onorano il suddito, ed il cittadino; mostrano allo straniero che questa terra, già classica, è ancor feconda di virtù domestiche, e di esempi frequenti di fedeltà verso il Trono legittimo del nostro Augusto Sovrano. Io non discendo ad indicarle i fatti, e gli avvenimenti che possono appartenere a questa classe, ella nella sua sagacità può agevolmente ravvisarlo. Mi limito solo a raccomandarlene l' esatto adempimento, e se per avventura, la gravezza, e la moltiplicità degli affari non le permettono di occuparsene direttamente, ella è da me autorizzata a delegarne l' incarico a qualche Consigliere d' Intendenza di sua scelta. In tal caso, me ne additerà il nome. La mia preghiera è che questo lavoro (finora incredibilmente trascurato) si esegua ormai con vera diligenza, e con pari celerità. Riandandolene lo scopo, ne ho già abbastanza dimostrato l'interesse e l'importanza; esso dee in somma, considerarsi come un ramo della sua amministrazione ordinaria, e formare il soggetto di rapporti continui, e per quanto è possibile, periodici. Io me li attendo almeno in ogni due settimane.

Si precisano li doveri che debbono adempiere gl' Intendenti nell' esercizio delle funzioni di polizia.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 18 giugno 1823.

Lo scopo, che si propone la polizia, considerato sotto il rapporto puramente amministrativo, è la conservazione dell' ordine pubblico. Questo scopo ottiensi colla prevenzione de' reati, quando prima della loro esecuzione possa penetrarsene qualche elemento, o colla immediata repressione dei reati istessi, quando non sia riuscito d' impedirli — Nel primo caso, la polizia amministrativa agisce in virtù delle sue attribuzioni essenziali — Nel secondo caso concorre alla persecuzione dei rei nell' interesse dell' ordine pubblico, e come semplice coadjutrice alla giustizia penale — Un Sovrano Rescritto in data de' 3 agosto dello scorso anno, fissando l' incertezza che sembra attraversare in certa guisa alla polizia amministrativa l' esercizio della facoltà di spedire mandati di arresto, ha consagrato in termini precisi l' ingerenza, ch' essa prender debbe negli avvenimenti criminosi, estendendola *al pronto arresto de' delinquenti, anche ne' casi che non si trovino particolarmente preveduti dalla legge ec.* Ho avuto intanto più occasioni di convincer-

mi, che taluni Intendenti, e le altre autorità incaricate della polizia, non facendo uso a luogo, ed a tempo di questa facoltà, che forma una delle più interessanti prerogative della carica; o non prendono alcuna parte nella persecuzione de' rei, anche ne' più gravi misfatti; o si paralizzano in richiedere delle istruzioni da questo Ministero, onde procedere al loro arresto, quasi che non avessero insita la necessaria autorizzazione. Un tal sistema favorisce la impunità de' reati, toglie alla giustizia penale la cooperazione efficace, che essa è in dritto di ottenere dalla polizia amministrativa, agevola i malvagi al delitto, e compromette in conseguenza quell'ordine pubblico, che S. M. si è degnata di affidare alle cure di ogni polizia locale— Ella perciò, signor Intendente, troverà giusto che io ecciti il di lei conosciuto zelo a spiegare in tutt' i casi di avvenimenti criminosi la maggiore attività, ed energia per la persecuzione, ed arresto dei rei — Quando la lusinga di evitare un'immediato arresto, e quindi la speranza di una probabile impunità, o di un sicuro temporeggiamento, cessano, i ribaldi con maggior difficoltà, si abbandoneranno alle delinquenze, e la sicurezza pubblica, e privata saranno meglio garentite — Ella è altronde troppo penetrata per convincersi, che convien prendere da se stessa le misure, che le circostanze potranno reclamare ne' casi indicati, onde non perdersi un tempo prezioso in attendere le disposizioni di questo Ministero, ed inceppare così l'azione della polizia, con evidente danno della giustizia, e del pubblico servizio.

Gli avvenimenti criminosi, che possono interessare l'alta polizia, meritano poi una più speciale attenzione — Ella conosce perfettamente, che in affari di questa natura gli agenti della polizia amministrativa, sono incaricati della polizia giudiziaria, e debbono direttamente adempire a tutti gli atti di procedura, nonchè alla persecuzione, ed arresto de' rei, sotto la loro risponsabilità — Interesso quindi tutta la sua efficacia ad esercitare su questo articolo una rigorosa vigilanza, ed una esecuzione precisamente momentanea; nè lascio di rammentarle, che nelle materie di alta Polizia non soltanto il reato commesso, ma il conato, la semplice esternazione, il discorso intemperante, la riunione bastantemente sospetta, la imprudenza dolosa od abituale, meritano pronte misure di refrenazione, e di esempio — La conflagrazione avvenuta una volta nel Regno; il veleno rivoluzionario rimastovi, ed il proselitismo speculativo di avventurieri, e banditori settarî, impongono abbastanza la necessità di nulla trasandare, anzi di dare il più grande interesse a delle circostanze, che in altra epoca sarebbero state di poca attendibilità — In fine, la prego di voler prestarsi alla bontà d'inviarmi rapporto motivato su tutt' i mandati di arresto, che verranno da lei spediti col risultamento ottenutone; nel qual rapporto sarà anche espresso il di lei parere sulle misure ulteriori d' adottarsi, secondo le norme, che le ho comunicate con altra circolare di questa istessa data.

Decreto organico della polizia generale de' Reali Dominî di quà del Faro.

Napoli 16 giugno 1824.

Ferdinando I. ec. ec. ec.

Volendo definitivamente determinare il sistema organico della polizia ed adattarlo al bene de' nostri sudditi per la loro tranquillità, e sicurezza tanto nella capitale, che nelle provincie del Regno al di quà del Faro;

Veduti i decreti de' 5 di giugno, e de' 5 di agosto 1822.

Sulla proposizione a Noi fatta dal Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia generale;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Il Decreto di organizzazione della Polizia generale de' 5 di agosto 1822 è rivocato.

2. I funzionari, che eserciteranno la Polizia ordinaria ne' Reali dominî al di quà del Faro sotto la dipendenza del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia generale, saranno i seguenti.

Per la città di Napoli, e suo distretto.
Il Prefetto,
I Commissari di prima, e seconda classe,
gl' Ispettori Commissari di prima, e seconda classe,
gl' Ispettori di prima, e seconda classe; ed i soprannumerari.

E per le provincie.
gl' Intendenti
i Sottintendenti,
gl' Ispettori Commissari di prima, e seconda classe,
gl' Ispettori di prima, e seconda classe,
i Giudici di circondario;
i Sindaci.

TITOLO I.

De' funzionari di Polizia nella città di Napoli, suo distretto, e provincia.

3. Nella città di Napoli e suo distretto vi sarà un Prefetto di Polizia, che sarà l'agente primario della Polizia ordinaria, ed avrà sotto la sua immediata dipendenza i Commissari di prima, e seconda classe, gl' Ispettori Commissari di prima, e seconda classe, gl' Ispettori di prima, e seconda classe, gl' Ispettori soprannumerari, i Cancellieri, ed i vice cancellieri.

4. La città di Napoli sarà divisa in dodici quartieri;

5. In ogni quartiere vi sarà un Commissario di Polizia di prima, o seconda classe, quattro Ispettori di prima, e due di seconda classe, due Ispettori soprannumerari, un Cancelliere, e due vice-cancellieri.

6. Vi sarà un' altro Commissario di Polizia di seconda classe, addetto alle prigioni, il quale avrà sotto li suoi ordini un' Ispettore di prima classe, due di seconda classe, un' Ispettore soprannumerario, un Cancelliere, ed un vice-cancelliere. Il servizio del porto, o marina sarà incardinato al Commessario di Polizia del quartiere Porto. Vi saranno però specialmente addetti un' Ispettore di prima classe, due di seconda classe, un' Ispettore soprannumerario, ed un vice cancelliere.

7. Vi sarà inoltre un' Ispettor-commissario di Polizia di prima classe addetto alla Prefettura di Polizia, il quale avrà sotto la sua dipendenza quattro Ispettori di prima classe, due di seconda classe, due Ispettori soprannumerari, un Cancelliere, e due vice cancellieri.

8. Alle tre barriere della capitale, cioè Reclusorio, Casanova, e Ponte della Maddalena saranno addetti tre Ispettori di prima classe, ciascuno de' quali avrà nella sua dipendenza un' Ispettore soprannumerario, ed un vice cancelliere.

9. Il servizio dei Reali teatri, egualmente che degli altri teatri della capitale, sarà fatto da que' Commessari, ed Ispettori della città di Napoli, che il Prefetto destinerà per tale incarico.

Essi però non saranno esenti dal servizio ordinario delle loro funzioni.

L' esercizio delle funzioni di Ministero pubblico presso i Giudici di Circondario sarà disimpegnato da un' Ispettore di prima classe, che destinerà il Prefetto, dietro approvazione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale.

Questo incarico non esenta l' Ispettore dal servizio ordinario; ma gli sarà di merito nelle promozioni, quando sia ben disimpegnato.

Il servizio della borsa de' cambi sarà fatto dall' Ispettore-commessario, o da un' Ispettore di prima, o seconda classe, che sono addetti alla Prefettura.

10. Il Prefetto per ciascun quartiere eleggerà un' ispettore di prima, o seconda classe per le funzioni di segretario.

11. Nella Prefettura vi saranno quattro uomini di polizia, un caposquadra, e due lanternieri.

In ogni quartiere vi saranno quattro uomini di polizia, un caposquadra e due lanternieri. Nel quartiere Porto vi saranno due altri uomini di polizia per lo servizio del porto, e marina: due altri uomini di polizia saranno addetti al Commissariato delle prigioni, e due per ciascuna barriera.

12. In ciascuno de' due Reali siti di Portici, e di Capodimonte, vi sarà un' Ispettor commessario di prima classe, un' Ispettore soprannumerario, un vice-cancelliere ed un caposquadra con tre uomini di polizia. Il nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale determinerà i comuni che debbono far parte della loro rispettiva giurisdizione.

13. La Polizia ordinaria della Provincia di Napoli, eccetto la capitale e suo distretto, è affidata a' Sottintendenti de' distretti di Casoria, Pozzuoli, e Castellammare secondo la circoscrizione territoriale già stabilita per l' amministrazione civile. Essi saranno, per questo ramo di servizio, nella immediata dipendenza del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale, e si avvaleranno per lo esercizio delle loro funzioni degl' Ispettori-commessari di prima, e seconda classe, degl' Ispettori di prima, e seconda classe, de' Giudici di circondario, e de' Sindaci de' Comuni.

14. Il numero degl' Ispettori-commessari di prima, e seconda classe, degl' Ispettori di prima, e seconda classe, de' Cancellieri, o de' vice cancellieri, de' caposquadra, e degli uomini di polizia da addirsi a ciascun distretto, sarà determinato con una disposizione particolare del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

TITOLO III.

De' funzionarî di polizia nelle altre Provincie del Regno.

15. Gl' Intendenti delle Provincie saranno i primarî agenti della polizia ordinaria, ed avranno sotto la loro dipendenza i Sotto-intendenti, gl' Ispettori commessarî di prima, e seconda classe, gl' Ispettori di prima, e seconda classe, i Giudici di circondario, ed i Sindaci de' comuni.

16. In ogni Provincia presso le rispettive Intendenze saranno destinati dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale un' Ispettor-commessario di prima, o di seconda classe, due, tre, o quattro Ispettori di prima, o seconda classe, un Cancelliere, ed un vice-cancelliere per lo distretto del capoluogo, ed un vice-cancelliere per ciascuno degli altri distretti. Apparterrà al nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale di determinare per cadauna Provincia il numero degl' Ispettori suddetti, e di variarlo secondo il bisogno, e l' utilità del servizio.

17. I funzionarî indicati nell' articolo precedente eserciteranno la polizia ordinaria nel comuno capoluogo della Provincia, e suo distretto, e ne' capoluoghi degli altri distretti, e loro comuni, secondo la destinazione che sarà data loro dagl' Intendenti, dietro autorizzazione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

18. I Sottintendenti saranno gli agenti di polizia ordinaria ne' loro distretti rispettivi, nella dipendenza degl' Intendenti, e potranno avvalersi per l' esercizio delle loro funzioni di Polizia degl' Ispettori di prima, e seconda classe, de' Giudici di circondario, e de' Sindaci de' comuni. I Giudici suddetti si corrisponderanno co' Sottintendenti de' rispettivi distretti, e verranno esentati da ogni altra corrispondenza diretta cogl' Intendenti, tranne i soli casi di momentanea, e grave urgenza.

19. I Giudici di circondario, nei comuni ove non risiede un' Ispettor commessario, o Ispettore di polizia, eserciteranno la polizia ordinaria, ed avranno sotto i loro ordini i Sindaci de' comuni compresi ne' loro circondarî.

20. In tutti que' comuni, che non sono capoluoghi di circondario, la polizia sarà esercitata da' Sindaci locali; purchè in detti comuni non fosse destinato un' Ispettore.

21. Nel comune di Mola di Gaeta vi sarà un' Ispettore di prima classe che ivi eserciterà la polizia ordinaria. Esso avrà sotto la sua dipendenza un' Ispettore di seconda classe, ed un vice cancelliere: nel comune di Capua egualmente vi sarà un' Ispettore di prima classe, un' Ispettore di seconda classe, ed un Cancelliere.

22. In ciascuno de' diversi punti di frontiera sarà addetto un' Ispettore di seconda classe sul piede già stabilito co' nostri particolari Decreti.

23. Saranno addetti all' immediazione del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale due Commessarî di prima, o seconda classe colla facoltà di spedirli con missioni straordinarie in quelle Provincie, ove ne fosse indicato il bisogno, sia per indagini da prendere, sia per assicurarsi del buon' andamento del servizio, sia per altri disimpegni. Il nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale potrà inoltre per incarichi particolari avvalersi direttamente di un Commessario, di un Ispettor commissario, o di un' Ispettore di prima, o seconda classe, quando lo giudichi necessario.

TITOLO III.

De' supplenti.

24. Il Prefetto di polizia nella città di Napoli e suo distretto, in caso di mancanza, o d'impedimento, sarà supplito da quel funzionario che verrà momentaneamente designato dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale, salva la nostra Sovrana approvazione.

25. I Commissari de' quartieri della capitale, quello delle prigioni, e l'Ispettor commissario della Prefettura saranno suppliti rispettivamente in caso di mancanza, o impedimento, da funzionari degli stessi uffici che succedono i primi in ordine di rango; in caso di eguaglianza di rango, dal più antico di nomina; ed in caso di eguaglianza di rango, e di nomina, dal più avanzato di età.

Gl' Ispettori commissari de' Reali siti di Portici, e di Capodimonte saranno suppliti dagl' Ispettori di prima classe addetti alla Prefettura di Polizia, da destinarsi temporaneamente dal Prefetto, previa l'approvazione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale; e gl' Ispettori delle barriere saranno suppliti da' rispettivi Ispettori soprannumerari, quante volte il Prefetto non creda dover destinarvi temporaneamente uno degl'Ispettori addetti alla Prefettura.

26. Gl' Intendenti, i Sottintendenti, i Giudici di circondario, ed i Sindaci, ne' casi di mancanza, o impedimento, saranno suppliti da quei funzionari che sono chiamati a rimpiazzarli dalle leggi delle loro rispettive amministrazioni.

27. Le disposizioni contenute nella prima parte dell' articolo 25 sono applicabili ancora agl' Ispettori commissari, ed Ispettori delle Provincie del Regno.

28. I Cancellieri saranno suppliti da' vice-cancellieri, ed in di costoro mancanza o impedimento, da un commesso, che sarà provvisoriamente destinato dal Prefetto per Napoli, e suo distretto, e dagl' Intendenti nelle provincie del Regno.

TITOLO IV.

De' soldi.

29. I soldi saranno i seguenti:

Al Prefetto annui duc.	3600
A' Commissari di prima classe annui duc.	1200
A' Commissari di seconda classe annui duc.	900
Agl' Ispettori commessari di prima classe annui duc.	600
Agl' Ispettori commissari di seconda classe annui duc. . . .	480
Agl' Ispettori di prima classe annui duc.	260
Agl' Ispettori di seconda classe annui duc.	240
Agl' Ispettori soprannumerari gratificazione annuale di duc. .	120
Al Cancelliere della Prefettura, annui duc.	300
A' vice-cancellieri della stessa annui duc.	180
Agli altri cancellieri annui duc.	240
A' vice-cancellieri annui duc.	120
A' caposquadra della Prefettura annui duc.	144
Agli altri caposquadra annui duc.	120
Agli uomini di polizia annui duc.	84
A' lanternieri, annui duc.	36

30. Gl' Ispettori commessarî, e gl' Ispettori di prima classe delle provincie avranno un' assegnamento di duc. 10 mensuali per ispese di scrittojo. Quello degl' Ispettori di seconda classe delle provincie medesime sarà di ducati 5 al mese.

31. I soldi compresi nel presente titolo saranno soggetti alla sola ritenuta del due e mezzo per cento.

32. I Commessarî di polizia di prima, e seconda classe, gl' Ispettori commessarî di prima, e seconda classe, gl' Ispettori di prima e seconda classe, i cancellieri ed i vice-cancellieri dovendo uscire di residenza, riceveranno, oltre il soldo, una indennità di spese, la quale è ragguagliata a due terzi di soldo rispettivo, in ragione del tempo che rimangono fuori la propria residenza, senza aver dritto ad altro compenso per viaggio, per incarichi disimpegnati, o per qualunque altro titolo.

La residenza de' funzionarî di polizia nelle provincie è il capoluogo, o comune cui trovansi abitualmente destinati.

33. Le spese per lo servizio della Prefettura, de' quartieri della capitale e suo distretto, della Commissione del Porto, e marina, e delle prigioni, delle barriere e de' tre distretti della Provincia di Napoli saranno fissate con un nostro particolare decreto, o regolamento.

34. L' amministrazione e la contabilità de' fondi che direttamente si percepiscono dalla Prefettura, come di quelli ancora che le pervengono dalla nostra general tesoreria, saranno egualmente regolate da un nostro particolar decreto o regolamento.

35. Sino a che non avranno luogo le disposizioni contenute ne' due precedenti articoli, il sistema relativo alle spese, alla contabilità, ed amministrazione de' fondi della Prefettura di polizia continueranno sul piede attuale.

36. Lo spese che gl' Intendenti saranno abilitati a fare pel ramo di polizia, verranno pagate dal prodotto de' passaporti, ed altri oggetti di polizia, ed il supplimento da' fondi fissati nello stato discusso del Ministero della polizia generale, dopo che saranno state riconosciute ed approvate dal nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale.

37. Saranno comprese nella disposizione generale dell' articolo precedente le spese che si faranno pel ramo di polizia da' Sottintendenti, dagl' Ispettori commessarî delle Provincie, da giudici de' circondarî, e dai sindaci dei comuni coll' autorizzazione de' rispettivi Intendenti, quante volte saranno riconosciute ed approvate dal nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

38. I Commessarî di prima e seconda classe, gl' Ispettori commessarî di prima e seconda classe, gl' Ispettori di prima, e seconda classe saranno da Noi nominati sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale.

39. Gl' Ispettori soprannumerarî, i cancellieri, ed i vice-cancellieri saranno nominati dal nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale, e potranno essere rimossi a di lui piacimento.

40. L' uniforme che vestir dovranno i funzionarî di polizia tanto della capitale, che delle Provincie del Regno, sarà quello di cui attualmente fanno uso.

41. Niuna nomina potrà aver luogo di Commessario di prima, o se-

conda classe, d'Ispettor commessario delle medesime due classi, e d'Ispettore di prima classe, se prima non sieno state disimpegnate le funzioni del grado, e della classe immediatamente inferiore.

42. Nella capitale e suo distretto, ove prestano servizio gl' Ispettori soprannumerari, non potrà conseguirsi la carica d'Ispettori di seconda classe se prima non siensi esercitate le funzioni di soprannumerario.

Ci riserbiamo però di dispensare a questa condizione nel solo caso in cui l'individuo da promuoversi sia di un merito distinto, o abbia renduto importanti servigi.

43. Niuno potrà essere nominato Ispettore di prima, o seconda classe se non abbia compito gli anni ventuno, nè potrà essere nominato Ispettore commessario, o Commessario se non abbia compito gli anni venticinque.

44. Le traslogazioni, e le destinazioni de' funzionari di polizia saranno fissate dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale. Il Ministro potrà, se lo creda, sentire sull'oggetto il Prefetto di polizia, o gl' Intendenti delle Provincie.

45. Pe' Commessari, Ispettori commessari, ed in generale per tutti gli altri impiegati di polizia che domanderanno, ed otterranno un congedo saranno osservate le regole, e le condizioni stabilite col nostro Real Decreto de' 21 di ottobre 1822.

46. La corrispondenza col nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale apparterrà al Prefetto per la capitale e suo distretto, ai Sottintendenti per li altri distretti della provincia di Napoli, ed agl' Intendenti per le altre provincie. Ne' casi di grave urgenza, o di somma importanza pel servizio, i funzionari inferiori di polizia sono autorizzati a trasmettere direttamente i loro rapporti al Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia generale, inviandone, duplicato alle autorità da cui dipendono per ordine gerarchico. Sono però esclusi da quest'obbligo di duplicazione pe' rapporti che essi diriggono al Ministero in conseguenza d'istruzioni riservate, o d'incarichi particolari del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale.

47. Un particolare regolamento da approvarsi da Noi determinerà il servizio, e la vigilanza per l'illuminazione della città di Napoli.

48. Tutte le cariche di polizia non conservate col presente decreto restano abolite. Rimangono egualmente rivocate tutte le precedenti disposizioni de' Decreti o regolamenti, che sieno contrarie a quanto col presente Decreto viene stabilito.

49. I nostri Consiglieri Ministri di Stato delle Reali Finanze, e di Grazia, e Giustizia, il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il Ministro di Stato della Polizia generale, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Regolamento di prestiti sopra pegni.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 20 novembre 1825.

Art. 1. Chiunque vorrà prestar denaro ricevendone de' pegni, dovrà ottenere il preventivo permesso dall' Intendente della Provincia, esibendo le perquisizioni de' Tribunali, ed una idonea cauzione per la sicurezza ed identità de' pegni, de' quali va ad essere depositario.

Art. 2. Il permesso di sopra enunciato ; da rilasciarsi gratis , e che avrà la durata di un anno , dovrà contenere il nome , e la professione dell' esercente , l' indicazione del comune , e del sito ove domicilia.

Art. 3. Ogni esercente sarà nell' obbligo di tenere un registro a doppia matrice , ed a cinque colonne , colle seguenti indicazioni.

1. del numero di ordine.

2. del nome e cognome di colui , che prende a prestito, e della sua abitazione.

3. della enumerazione degli oggetti pegnorati , loro qualità , valore , somma presa a prestito , ed epoca in cui si depositano.

4. della durata del prestito , secondo il convenuto.

5. del nome e cognome di colui , che imprende l' industria di far pegni.

Art. 4. Il registro così formato , cui precederà il presente regolamento , sarà munito del sigillo dell' Intendenza , e cifrato in ciascuna pagina dal Commissario , o dall' Ispettor commissario del Capoluogo nel momento istesso in cui verrà consegnato il permesso enunciato nell' art. 1. La scrittura dell' indicato registro non dovrà offrire alcuna lacuna o interlinea ; a quale oggetto ne sarà fatta visita in ogni mese dal Sindaco del comune.

Art. 5. Le persone che anderanno a ricevere un prestito sopra pegni , riscuoteranno una carta di deposito tagliata dalla matrice, nella quale saranno prescritte le indicazioni a' termini dell' art. 3.

Art. 6. Coloro che intraprenderanno questa industria sono obbligati di manifestare a' funzionari di polizia, ad ogni loro richiesta , le persone identiche che avranno portati i pegni.

Essi saranno in contrario considerati autori de' furti , de' quali i pegni potranno essere gli oggetti ; e dove una persona sospetta vada a pignorare qualche oggetto , debbono gli esercenti trattenerla , ed avvertirne il Sindaco, o Giudice Regio del circondario; come saranno inoltre tenuti a far rapporto alle autorità medesime quante volte si portano ad essi a pignorare degli oggetti di gran valore.

Art. 7. I contravventori alle disposizioni contenute ne' precedenti articoli , incorreranno nelle pene prevedute dall' art. 319 del codice penale , cioè al primo grado di prigionia o confino , ed all' ammenda correzionale , da infliggersi dall' autorità giudiziaria competente.

I registri preveduti dal soprascritto regolamento Sovrano, saranno stampati nell' Intendenza , ed adempiti del suggello , e della cifra in conformità dell' art. 4. del regolamento citato : saranno consegnati nel momento medesimo in cui verrà consegnato il permesso enunciato nel 1. articolo.

Ordinanza sulla osservanza delle sante feste.

Campobasso 1 aprile 1826.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI MOLISE.

Considerando che il primo obbligo è quello di adempire ai doveri religiosi e che da questi risulta in gran parte il benessere della società ;

Considerando che il dovere di astenersi dalle opere servili non si vede generalmente osservato ne' giorni festivi , o che una manifesta violazione di questo precetto della nostra santa chiesa cattolica non è tollerabile in una popolazione ben governata ;

Ordina quanto segue :

Art. 1. In tutt'i giorni di domenica, ed in quelli di feste di doppio precetto, gli artefici, o gli operai di qualsivoglia classe dovranno astenersi dal lavoro, e dovranno tener chiuse le loro botteghe, o fabbriche.

2. Saranno similmente obbligati a non lavorare nei soprindicati giorni tutti gli operai ambulanti, e gli artigiani, che sogliono situarsi in istrada presso le chiese, o accanto ai portoni delle case.

Questo articolo comprende anche i pescatori, i quali dovranno similmente astenersi di uscire alla pesca.

3. Tutte le botteghe, e i fondachi di mercanzie, e di qualunque genere, dovranno rimanere chiuse nei sopradetti giorni.

4. Sono eccettuate da quest' obbligo :

1. Le botteghe de' venditori commestibili interamente ;

2. Quelli di venditori di generi di privativa, ma per la sola vendita del sale, e della carta bollata, e dal mezzo giorno in poi. Nel giorno poi però del SS. Natale di nostro Signore, ed in quello della Pasqua di Resurrezione, dovranno queste botteghe restar chiuse al pari delle altre.

5. Sono anche eccettuati dalla suddetta proibizione i giorni de' mercati, e di fiere stabilito nelle domeniche, ed in altro ricorrenze di doppio precetto, giacchè allora la povera gente de' villaggi, nei quali tutto manca, è obbligata di andare nei luoghi di detti mercati, e fiere per vendere ciò che è il prodotto delle sue fatiche, e comprare ciò che le manca per la propria sussistenza, e pei bisogni indispensabili della vita.

6. Benvero le botteghe e i posti non devono essere aperti alla compra ed alla vendita se non dopo la prima messa, in cui suol concorrere una gran parte della popolazione, o durante la quale sogliono recitarsi pubbliche preci ne' dì festivi.

7. E siccome in molti comuni i più mediterranei, soggetti ad istantanei cambiamenti di tempo, a venti impetuosi, tempeste, ed altre meteore, per lunga esperienza si è veduto necessario di abilitare nei dì festivi di doppio precetto, i poveri agricoltori a tagliare i loro grani già maturi, e successivamente a triturarli, ed a raccogliere le uve nella vendemmia e più tardi le ulive per non vederle perdute ; così dove questo è stato sinora permesso con licenza de' Parrochi locali, deve continuare a permettersi, facendosene ai medesimi la domanda dai Sindaci in nome delle popolazioni, e dai Parrochi accordandosi dall' altare ne' dì festivi, in cui ne ricorre la necessità.

8. Tale licenza s' intenderà però accordata agli agricoltori, dopo ch' essi avranno assistito alla prima messa, ed alle preci solite a farsi in essa nei detti giorni di doppio precetto.

9. Sarà praticato lo stesso ove per qualche tempo fosse necessario il travaglio per motivi d' istantanea urgenza pubblica, e di essenziali opere pubbliche de' comuni, specialmente di ricostruzione o ristaurazioni delle chiese di Dio e de' Santi protettori, alle quali opere pubbliche deve concorrere la mano gratuita de' cittadini, al cui vantaggio specialmente spirituale sono esse dirette.

10. Sempre, salvi i casi e i dati di sopra accennati, gli artefici e i mercanti, i quali per entrare nella loro abitazione non hanno altro ingresso, se non se per la bottega, sono abilitati a tenerne aperta la metà della porta. E loro però espressamente vietato di vendere la menoma cosa. Essi avranno inoltre l' obbligo positivo di non tener esposte in bottega le

loro mercanzie, dovendo serbarle chiuse nelle vetrine, o negli armadi volgarmente detti stigli.

11. Qualunque di essi sarà convinto di avere ne' giorni vietati venduto qualche mercanzia soggiacerà alla pena di pagare immediatamente l'intero importo del genere venduto. Una metà di questa somma cederà in beneficio di colui, che avrà contribuito a fare scovrire la trasgressione e l'altra metà sarà inviata a qualche stabilimento di pubblica beneficenza, salva poi la multa che pei contravventori è prefissa nell' art. 14.

12. Nel corso del carnevale in tutte le domeniche, nelle quali si darà festa di ballo nel teatro, sarà permesso ai soli mercanti che affittano abiti da maschera, di tenere aperte le loro botteghe dalle ore venti sino alla notte.

13. Sarà inoltre vietato nei sopradetti giorni di doppio precetto la esposizione delle mercanzie di ogni genere vendibili lungo le strade, o in terra, o su' banchini, non meno che la circolazione di piccoli mercanti ambulanti che girano per le strade, per li caffè, e per altri luoghi pubblici.

14. I contraventori a qualunque dei doveri prescritti ne' precedenti articoli saranno irremisibilmente puniti in linea amministrativa con la chiusura della loro bottega per otto giorni, e con altre misure di rigore, non escluso le pecuniario, le quali saranno dall' Intendente adottate in proporzione delle diverse circostanze che concorreranno nel trasgressore.

15. I signori Sottintendenti, e gli altri agenti di Polizia sono incaricati della esecuzione del presente regolamento, il quale si emana in seguito di Sovrana approvazione manifestata col Real Rescritto degli 8 marzo corrente anno.

S' istituisce una Commessione per punire colle legnate le mancanze che si commettono dai detenuti nelle prigioni dei capiluoghi di provincia.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 10 giugno 1826.

Avendo fatto presente a S. M. diverse rimarchevoli eccedenze che si commettono dai detenuti nelle prigioni del Regno, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 6 corrente in Portici ha ordinato che in ciascun capoluogo delle Provincie vi sia una Commessione composta dal Segretario generale dell' Intendenza, dall' Ispettor Commissario di Polizia, e dal Capitano di Gendarmeria, per punire con un determinato numero di legnate da non oltrepassare le cento, i detenuti nelle prigioni centrali dei cennati capiluoghi, i quali rendonsi colpevoli delle seguenti eccedenze:

1. Per detenzione, distribuzione, e formazione d' armi, o d'istrumenti qualunque atti a ferire, a scassinare o bucare.

2. Per risse;

3. Per voci allarmanti;

4. Per unioni criminose;

5. Per detenzione, distribuzione, o formazione di carte, emblemi, o figure criminose;

6. Per fatti, ed eccedenze occasionanti la perturbazione,

7. Per altri eccessi consimili.

Ha inoltre S. M. ordinato che tale punizione debba eseguirsi nell' atrio

delle prigioni, o in altro luogo da dare esempio agli altri detenuti; che la Commessione medesima giudichi sommariamente senza forme rituali, sentendo oralmente gl' imputati nelle loro escolpazioni; e che rimetta infine i colpevoli stessi, dopo pronunciata, ed eseguita la pena economica delle legnate al Magistrato competente, quando vi sia luogo ad altra pena legale.

Ha infine S. M. comandato che queste disposizioni abbiau vigore per tutto l' anno 1827.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per intelligenza, e per lo adempimento di risulta.

Soluzione di un dubbio, se due specie di eccedenze che potessero commettere i detenuti nelle prigioni, fossero comprese tra quelle punibili con le legnate.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 28 giugno 1826.

Dopo il Sovrano Rescritto, che le comunicai in data de' 10 di questo mese intorno all' applicazione della misura straordinaria delle legnate verso de' detenuti nelle prigioni centrali delle Provincie, che commettono dell'eccedenze, si è elevato il dubbio, se nella categoria di queste fossero compres' i due casi seguenti:

1. Le machinazioni per oggetto di evasione;

2. La corrispondenza criminosa co' detenuti in altri carceri e con persone fuori le prigioni. Or avendo io avuto presente che fra le diverse categorie contemplate nel detto Rescritto sonov' i *fatti*, *e l' eccedenze occasionanti la perturbazione del buon ordine nelle prigioni*, *ed altri casi simili*, trovo che i cennati due articoli vengono ad esser compresi nella suddetta Sovrana disposizione.

Quindi le porgo questa partecipazione per sua intelligenza ed uso di risulta.

Si permette che nei Capiluoghi delle provincie, li detenuti per condanna alla reclusione, ed alla prigionia sieno impiegati nella nettezza delle strade, purchè vi acconsentano.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 12 agosto 1826.

Alcune delle SS. LL. mi han comunicato le premure dell' Intendente della rispettiva Provincia onde sia permesso d' impiegarsi colle opportune precauzioni nella nettezza delle strade del comune capoluogo della provincia i condannati alla prigionia; i quali per una mercede da accordarsi loro acconsentano di essere addetti a questa specie di lavoro.

Ho richiamato l' attenzione di S. M. circa i vantaggi di una tal misura, che mentre mantiene opportunamente in esercizio la enunciata classe de' detenuti, provvede in parte ai loro bisogni colla mercede che sarà ad essi prestata, e serba utilmente nelle pubbliche strade la nettezza, che contribuisce al proprio decoro, ed alla salubrità de' comuni.

La M. S. nel dì 4 andante in Castellamare si è degnata permettere che

i detenuti per condanna alla reclusione, ed alla prigionia sieno impiegati, qualora essi vi acconsentano, nella nettezza delle strade de' capiluoghi della provincia colle precauzioni convenienti.

Destinazione dei funzionari che debbono rimpiazzare nei casi di assenza i componenti la Commissione istituita per punire con legnate le eccedenze che si commettono dai detenuti nelle prigioni.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 30 agosto 1826.

Con Sovrana risoluzione de' 6 giugno ultimo fu istituita una Commissione composta dal Segretario generale dell' Intendenza, dall' Ispettor commissario di polizia, e dal Capitano di Gendarmeria ad oggetto di giudicare l' eccedenze, che si commettono nelle prigioni da' detenuti. Alcuni Intendenti considerando la possibilità delle frequenti assenze de' funzionari designati nella cennata Sovrana risoluzione han domandato quali soggetti dovessero rimpiazzarli.

Avendo io umiliato a S. M. siffatta emergenza, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato do' 26 del corrente ha ordinato, che nei casi di assenza di alcuno de' funzionari suddetti, i rimpiazzi si eseguano nel modo seguente: cioè sostituirsi al Segretario generale dell' Intendenza il Consigliere d'Intendenza ultimo in ordine di nomina; al funzionario di polizia il supplente del Giudicato Regio; ed al Capitano di Gendarmeria il Capitano relatore del Consiglio di guerra di guarnigione.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

Dalla straordinaria misura della punizione de' detenuti con le legnate per le eccedenze che commettessero nelle prigioni, sono eccettuati gli ecclesiastici.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 29 gennajo 1827.

Con Rescritto de' 5 giugno ultimo le partecipai la Sovrana decisione di punirsi con determinato numero di legnate quei detenuti, che si fossero resi colpevoli di risse, di riunioni criminose, di fatti ed altre eccedenze occasionanti la perturbazione del buon ordine.

Siffatta straordinaria misura, che colpisce indistintamente tutt' i detenuti, merita un' eccezione per gli ecclesiastici, avutosi riguardo al loro sacro carattere.

Ella si servirà quindi ne' casi di sopra indicati che potran verificarsi, ed in cui figureranno degli ecclesiastici, di adottare per essi le sole misure disciplinari solite a praticarsi relativamente ai detenuti di cattiva condotta.

Carta autorizzante di cui debbono essere muniti i questuanti che appartengono ad ordini religiosi.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 7 febbrajo 1827.

Ebbe occasione questo Ministero di rivolgere la sua attenzione sulla classe de' questuanti appartenenti agli ordini religiosi mendicanti, ed osservò che talvolta l' abito religioso potrebbe servire a delle manovre di emissari, di facinorosi, e di malintenzionati in generale per ispingersi con sicurezza a de' fini criminosi. I laici terziari accattando l' elemosina pe' rispettivi conventi, percorrono sovente non solo il tenimento della Provincia ma si diffondono benanche nelle limitrofe. Era quindi necessario che si fossero distinti i veri da' mascherati frati questuanti, onde togliere a quest' ultimi il mezzo d' ingannare l'altrui pietà, o di facilitare de' pravi disegni. Onde possa un tale scopo conseguirsi, S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, meco convenendo sulle idee succennate, ha trovato regolare che debbano i questuanti in parola andar forniti di una carta giustificativa della loro persona, e dell' esercizio della questua. Tale carta sarà accordata dal rispettivo provinciale, o da chi in sua assenza ne farà le veci; essa verrà corredata de' connotati del questuante che dovrà farne uso, e sarà munita del suggello dell' ordine. Inoltre il funzionario della polizia ordinaria, o del capo luogo della Provincia, o del distretto, o del circondario ove esiste il convento, in cui è stanzionato il questuante medesimo, dovrà nel sopracitato caso non apporvi che il semplice visto, poichè null'altro occorre quando la carta sia riconosciuta dal rispettivo superiore dell' ordine religioso, e ciò per non darsi impedimento alla questua che fornisce il principale mantenimento delle comunità mendicanti.

Ella quindi si compiaccrà di curare l'effetto delle enunciate disposizioni.

L' uffiziale di Gendarmeria funzionante da Capitano rimpiazzerà ne' casi di assenza o impedimento il Capitano relatore del Consiglio di Guerra di Guarnigione chiamato a rimpiazzare il Capitano di Gendarmeria.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 21 marzo 1827.

Con Sovrana determinazione presa da S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 agosto dell' anno scorso, da me comunicatale a' 30 del mese medesimo fu stabilito, che nelle Commessioni temporanee punitrici delle eccedenze, che da' detenuti si commettono nelle prigioni, mancandò il Capitano di Gendarmeria, fosse questi rimpiazzato dal Capitano relatore del Consiglio di guerra di guarnigione.

La M. S. avendo contemplato anche la possibilità della mancanza di quest' ultimo, ha nel Consiglio ordinario di Stato de'13 del corrente risoluto, che l' uffiziale di gendarmeria funzionante da capitano rimpiazzi il Capitano relatore del Consiglio di guerra di guarnigione ne' casi della di costui assenza, o impedimento.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

La pena economica delle legnate a' detenuti nelle prigioni centrali si estende ai detenuti nelle prigioni distrettuali.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 11 aprile 1827.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 del corrente ha ordinato, che la pena economica delle legnate a' detenuti nelle prigioni centrali ne' casi, e nel numero prescritti colla Sovrana risoluzione de' 6 giugno 1826 sia estesa benanche a' detenuti di tutte le prigioni distrettuali.

Ha la M. S. ulteriormente prescritto che ne' capo-luoghi di distretti la Commessione punitrice di tali detenuti sia composta a norma del Real Rescritto del 26 agosto dell' anno scorso dall' Ispettor di polizia, dal Sindaco, e dall' uffiziale, che si trovi a comandare la Gendarmeria.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per sua intelligenza, e per l' adempimento di risulta.

Non si possono stampare composizioni anche in lode senza l'assenso della persona lodata.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 23 maggio 1827.

Avviene di pubblicarsi talune volte colle stampe delle composizioni in prosa ed in versi in lode di soggetti; e per celebrare degli avvenimenti della di loro vita, senzacchè gli autori di tali composizioni ottengano il precedente consenso delle persone contemplate.

Ciò per lo più riesce disaggradevole agl' individui, di cui si vuol tessere l' elogio, i quali certamente han dritto per qualsivoglia motivo di non farsi nominare, e di non attrarre su di loro alcuno pubblicità, senza il proprio assentimento.

In conseguenza ella vorrà disporre, che da ogginnanzi non si accordi il permesso di stampare alcuna composizione in elogio di persona vivente, ove non preceda l' assenso scritto della medesima.

Istruzioni relative a' suicidi ed a coloro che muoiono da pubblici impenitenti.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 1 giugno 1827.

Veduto l' articolo 5. del Real decreto de' 10 di ottobre dell' anno scorso relativamente alle istruzioni da darsi ai funzionari di polizia ne' casi di suicidio, e della morte di pubblici impenitenti;

Di accordo con LL. EE. il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, e il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Ordina quanto siegue.

Art. 1. Il funzionario di polizia locale, ricevuto appena l' avviso dal

parroco di aver negata la sepoltura ecclesiastica ad un suicida, o ad un pubblico impenitente, porrà alla casa del defunto due o più guardie, secondo le circostanze, nel solo oggetto che il cadavere non sia amosso. Tal custodia durerà, finchè non si trasporti il cadavere suddetto nel luogo profano di deposito. L'avviso, che dovrà dare il parroco, sarà sempre in iscritto.

2. Simultaneamente lo stesso funzionario redigerà il verbale dell'ora, in cui gli sia pervenuto l'avviso scritto dal parroco. Quindi tale avviso resterà unito al verbale.

3. La custodia del cadavere, prescritta coll'art. 1° non impedirà che le autorità giudiziarie, e civili adempiano agli atti, pe' quali sono rispettivamente chiamati dalla legge, e dalle proprie attribuzioni.

4. Il funzionario di polizia, dietro l'avviso ricevuto dal parroco sulla morte del suicida, o del pubblico impenitente dovrà richiedere in iscritto all'autorità comunale l'indicazione del sito profano per lo deposito del cadavere, ed a suo tempo di quello che dovesse servire di sepoltura. Ben inteso, che ne' comuni ove i sindaci cumulano le attribuzioni della polizia ordinaria, s' indirizzeranno essi per la suddetta indicazione de'siti all'Eletto, che per legge li rimpiazza nelle funzioni di Sindaco.

5. Apparterrà al Sindaco, o a chi lo rimpiazza nel senso dell'articolo precedente di additare anche in iscritto all'autorità di polizia gli enunciati luoghi di deposito, o di sepoltura, dovendo essere tali luoghi fuori dell'abitato, ed offrire i convenevoli requisiti per la garentia della salute pubblica; e per la sicurezza che i cadaveri depositati, o sepolti non possano essere sottratti.

6. Sia per la determinazione, o acquisto di tali luoghi, sia per la loro riduzione all'uso, od alle condizioni enunciate nell'articolo precedente, le amministrazioni comunali si uniformeranno agli ordini, che saranno loro comunicati per mezzo del Ministro degli Affari Interni.

7. Le autorità di polizia locale faranno al più presto costruire una cassa di legno, proporzionata alla capienza del cadavere. Le tavole saranno di legno il più solido che possa aversi, della grossezza di un pollice almeno, e ben commesse. Oltracciò la cassa anzidetta sarà impegolata nella parte interna; e specialmente nelle commessure, onde non possano traspirare esalazioni nocive.

8. Situato il cadavere nella cassa, ed inchiodato sulla medesima il coperchio, avrà cura l'autorità di polizia, che le commessure sieno ben combaciate nella parte esterna, ed impegolate. Quindi la cassa verrà sigillata.

9. Le operazioni espresse nell'articolo precedente si eseguiranno nel luogo dove, a tenore nell'art. 1°, il cadavere si trova custodito.

10. La cassa contenente il cadavere sarà a cura dell'autorità di polizia trasportata nel luogo profano, indicato per deposito colla scorta del serviente comunale, e laddove l'autorità medesima lo creda necessario per delle particolari circostanze, farà anche accompagnarla dalla forza pubblica.

11. A' becchini, ed alla scorta l'autorità di polizia prescriverà non solamente la strada che dovranno battere in trasportando la cassa del cadavere al luogo del deposito, ma anche l'ora, in cui si dovrà eseguire il trasporto, non che ogni altra disposizione, che si stimasse affacente alle circostanze. La suddetta autorità di polizia si troverà nel luogo del deposito, e nella sua presenza disporrà che sia riposta, usando le dovute precauzioni. V'interverrà anche il Sindaco ne'luoghi, ove le funzioni della polizia ordinaria sono esercitate da apposita autorità, altramente se il Sindaco cumula in se tali

funzioni v' interverrà l' Eletto, che lo supplisce nelle funzioni di Sindaco. L'autorità comunale, che non ha le attribuzioni di polizia, riceverà in consegna la chiave del luogo di deposito per conservarla.

12. Compiute le suddette operazioni l' autorità di polizia ne redigerà verbale in tripla spedizione, inserendovi la lettera primitiva a lui diretta dal parroco, ed il riscontro dell' autorità comunale per la designazione del luogo di deposito. Ritenendo per se un esemplare con le suddette carte originali, ne rimetterà immediatamente co' suoi uffizi un esemplare al funzionario di polizia di lui immediato superiore, ed un' altro all' Ordinario della Diocesi.

13. L' istessa autorità di polizia sotto la sua più stretta risponsabilità affretterà il disbrigo, e l' adempimento delle dinotate disposizioni in modo, che dal momento, nel quale l' uffiziale dello stato civile abbia dato il permesso della sepoltura per lo cadavere del suicida, o del pubblico impenitente fino al deposito della cassa col cadavere stesso nel luogo profano, non debba trascorrere un' intervallo al di là di ore 24.

14. Elassi giorni 15 dalla data del verbale di deposito, l'autorità di polizia scriverà all' Ordinario diocesano per sapere, se siesi elevato reclamo per parte dei congiunti del morto avverso la determinazione del parroco sulla denegata sepoltura ecclesiastica.

Se il riscontro dell' Ordinario è negativo, la stessa autorità di polizia, dietro la designazione del luogo profano di stabile giacitura, che avrà chiesta, ed ottenuta dal Sindaco locale, curerà che la cassa del cadavere sia trasferita dal deposito alla sepoltura profana, provvedendo, che un tal trasporto si eseguisca con le cautele medesime, che furono adoperate nella prima volta.

15. Se dal riscontro dell' Ordinario della diocesi emerga di essersi già prodotto il reclamo, se ne attenderà definitiva determinazione. Laddove questa non venga comunicata al funzionario di polizia nel termino fissato dal Real Decreto, il funzionario stesso scriverà all'Ordinario per conoscere tale risoluzione.

16. Se l' Ordinario della diocesi avviserà di aver confermata la determinazione del parroco, l' autorità di polizia farà eseguire subito il trasferimento del cadavere nel luogo profano di sepoltura.

Se all' incontro la determinazione del parroco fosse stata rivocata, il funzionario di polizia permetterà, che i congiunti del trapassato facciano trasportarne in chiesa il cadavero con le cerimonie religiose di rito.

17. Se l' Ordinario diocesano avesse ne' tempi designati con l' articolo 3° del citato Real Decreto de' 10 di ottobre 1826 comunicata la definitiva risoluzione, sia confirmando, sia rivocando la determinazione del parroco, il funzionario di polizia ne disporrà l' immediato adempimento ne' modi già enunciati.

18. Pria di rilevarsi la cassa del cadavere dal luogo del deposito, o per trasportarsi nella sepoltura profana, o per seppellirsi in chiesa, il funzionario di polizia con un perito sanitario, ed il Sindaco, o colui che lo rimpiazza a' termini dell' articolo 4° si recheranno nel suddetto luogo di deposito. Esibita da quest' ultimo la chiave si riconoscerà lo stato della cassa, e vi si praticheranno (se occorra) tutte le ulteriori, e necessarie cautele per impedire ogni esalazione.

19. O che il cadavere si seppelisca in luogo profano, o in chiesa, il funzionario di polizia n' eleverà altro verbale, che oltre a tal specificazione contenga ancora i risultamenti della riconoscenza della cassa, e delle cautele dianzi indicate.

20. Il trasporto della cassa col cadavere nel mandarsi al deposito, e poscia nella sepoltura profana, o chiesiastica, non sarà mai eseguito in tempo di notte, purchè circostanze imperiose esigano siffatto temperamento.

21. Non si niegherà a' congiunti, od a chiunque altro n'elevi premura, di far inumare il cadavere insieme con la cassa, nella quale resterà chiuso, quante volte si offrano di pagare l'importo della cassa medesima.

22. Quando la cassa non venga interrata col cadavero, dovrà il funzionario di polizia, col parere di un perito sanitario, farvi praticare le purificazioni più sicure, onde spogliarla di qualsivoglia impurità che avesse assorbita, tenendo sempre considerazione di ciò che possa localmente rinvenirsi per compiere tali purificazioni. Quindi provvederà che la cassa venga conservata potendo farsene uso in altra circostanza somigliante.

23. Le spese che istantaneamente occorrano per la cassa e suo impegolamento, per lo trasporto, e per le successive purificazioni, saranno somministrate dalla cassa comunale sopra l'articolo delle spese imprevedute con ordinativo del Sindaco, laddove gli eredi del defunto, ai quali spetterebbero per legge tali somministrazioni, vi si negassero. Se il Sindaco abbia le attribuzioni di polizia ordinaria, giusta l'art. 4°, l'ordinativo delle spese si rilascerà dall' Eletto che lo rimpiazza.

24. La cassa comunale, che nel caso dell'articolo precedente è chiamata a somministrare le suddette spese, avrà il regresso contra gli eredi del defunto, i quali siensi già immessi nel possedimento della roba ereditaria. Qualora poi niuno si dichiarasse erede del trapassato, sarà salvo al Comune il dritto di far ne' modi legali sequestrare e vendere i beni ereditari per la concorrenza dello spese dal comune medesimo erogate in conformità del predetto art. 23.

Sono poi casi di eccezione, ch' escludono l'additato regresso, quando costi dolla povertà di tali eredi, e della inesistenza di beni ereditari.

25. Per le spese anzidette, nel caso che debbano anticiparsi dalla cassa comunale, si porranno di accordo il funzionario di polizia, ed il Sindaco, ovvero quest' ultimo coll' Eletto, di cui si è fatta menzione nel ripetuto articolo 4.°

26. Il Prefetto di polizia, gl' Intendenti rispettivi, ed i Sottintendenti della Provincia di Napoli, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione delle presenti istruzioni.

È di esclusiva facoltà del Ministero di Polizia accordare li permessi d'armi.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 16 agosto 1827.

In qualche Provincia si ravvisa l'inconveniente di esistervi delle persone armate con carte illegali, che senza emanar direttamente da questo Ministero, portano la doppia conseguenza di eludere la vigilanza e l'accorgenza della forza pubblica, e di tollerarsi l'uso delle armi in potere di persone, che non possono per alcun titolo esservi autorizzate — In conseguenza, nell' oggetto di reprimere siffatto abuso, che colpisce direttamente la tranquillità interna del Regno, scrivo all' Ispezion Generale della gendarmeria, onde quest'arma porti la più rigorosa attenzione sugli asportatori d'armi, i quali non ne abbiano i permessi precisi dal Ministero della Polizia Generale, della

di cui esclusiva facoltà è l'accordarli, senza che alcun altra autorità possa arrogarsi il dritto di rilasciarli — Ella quindi verrà per la sua parte usare tutta l'energia, e l'oculatezza per tale articolo; ed affinchè i suoi amministrati sappiano a tempo opportuno uniformarsi a questa disposizione, la incarico a farne circolare senza ritardo l'avviso sul giornale d'Intendenza.

Autorizzazioni di cui abbisognano i romiti questuanti.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 29 dicembre 1827.

Sin da quando con uffizio del dì 8 del passato febbrajo la pregai di indicarmi per veduto di polizia quanti eremiti con locale ed esercizio di romitaggio trovansi stabiliti nel perimetro dell'amministrazione a lei affidata, ebbi in mira di adottare in seguito a riguardo de' medesimi delle opportune disposizioni.

Uopo è convenire esser nel precipuo interesse della polizia l'investigare attentamente sulla condotta di tali individui, i quali esercitando la questua per le cappelle rurali di proprietà private, e vestendo un abito religioso senza appartenere ad alcuna corporazione monastica, vanno in giro, e sono in contatto con la popolazione.

Ciascuno di essi dovrà d'oggi innanzi esser provveduto della corrispondente licenza, che le verrà da lei rilasciata pel solo corso di un anno, da rinnovarsi nel mese di dicembre di ciascun anno.

Debbono però in essi concorrere senza eccezione i seguenti requisiti:

1. Nozioni favorevoli sulla condotta morale, religiosa, e politica.
2. Esenzione da' reati comuni, e da macchia settaria, e precisamente nel tempo del nonimestre, e nell'epoca posteriore.
3. Che abbiano la nomina del proprietario della rispettiva cappella nella qualità di eremita addetto alla custodia, ed al servizio della medesima.

Che siano inoltre facoltati dall'Ordinario del luogo a vestire l'abito eremitico.

Ella poi vi aggiugnerà l'altro espediente di assegnare a ciascuno un certo limite territoriale, oltre al quale non debba estendersi nell'andar girando per la questua.

Per tutta la fine dell'entrante gennajo sarà della sua compiacenza esaurire tali adempimenti, in guisa che nel principio di febbrajo possano essere consegnate agli eremiti le rispettive licenze.

Durante questo intervallo non saranno essi molestati, ma scorso appena l'enunciato periodo, verranno considerati come contravventori tutti coloro, che non abbiano ottenuta licenza, e si adotterà contro de' medesimi, la misura dell'arresto. Sarà sua cura il farne la corrispondente prevenzione.

Attendo il riscontro dell'adempimento.

Istruzioni per reprimere gli oziosi ed i vagabondi nella città di Napoli.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 2 febbrajo 1828.

Le rimetto un esemplare delle istruzioni che sono state compilate pe' vagabondi e gli oziosi di questa capitale, con approvazione Sovrana.

Il temperamento del servizio militare ch' ella scorge prescritto in tali istruzioni, è esclusivamente applicato a questa capitale, ed in conseguenza non dee menomamente intrattenerla.

Gli oggetti su' quali credo di poter richiamare la sua attenzione sarebbero soltanto le difinizioni marcate nell' articolo 2. e le precavenze repressive, che porgono materia agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8; sempre però avuto riguardo alle circostanze locali valutabili unicamente, e discrezionalmente dalla di lei prudenza, secondo cho meglio ella stima.

Oltre a ciò non è nemmeno mio divisamento di limitare le risorse dei mezzi che il suo accorgimento e le sue conoscenze topografiche, ed il calcolo del tutt' insieme delle circostanze locali potranno suggerirli in questa categoria. Ma ho voluto soltanto non farle ignorare un sistema, che si è stimato utile di praticare per questa dominante, e di cui qualche regola potrà anche confarsi o modificarsi per le provincie, o per taluni luoghi di queste, essendo comune l'oggetto di minorare la massa de' vagabondi e degli oziosi, donde sorge la classe de' facinorosi di ogni genere.

Istruzioni per lo adempimento degli ordini emessi da S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 luglio 1827 intorno agli oziosi, e vagabondi addicibili al servizio militare.

Art. 1. Per alleviare alla Città di Napoli il numero de' coscritti pel contingento della leva del 1826 si prenderanno per addirsi al servizio militare, i vagabondi e gli oziosi nelle persone de' quali concorrono le seguenti condizioni.

1. L' età di anni 16 a 35.

2. La misura non minore di piedi cinque, la quale potrà essere anche due linee di meno per quelli che non avranno compiuto gli anni 20.

3. La esenzione da condanne pronunziate per reità infamanti.

4. L' attitudine fisica in conformità de' regolamenti militari.

2. Saranno contemplate come vagabondi le seguenti persone:

1. Quelle che non hanno possidenze, industria, arte, o qualsivoglia occupazione, assegnamento fisso, o giornaliero, o altro mezzo sicuro di sussistenza di tal natura.

2. Quelle che istruite in un arte qualunque, o dedicate dapprima ad un genere di occupazione, si sono poscia abitualmente date in preda dell'ozio, e non possono provare i mezzi diretti, ed indubitati della loro sussistenza.

3. Saranno egualmente considerate per vagabondi quelle persone, che attendendo interrottamente all' esercizio di un' arte, o di altra occupazione si rendono d' altronde marcabili per lo dispendio, che notoriamente eccede i loro lucri nell' alimentare de' vizi abituati come il giuoco, il vestimento lussoso, le dissolutezze, le gozzoviglie ec.

Finalmente saranno comprese nella medesima classe quelle persone che vanno pitoccando l'elemosina, quantunque siano idonee alla fatica, sia per l'età, sia per non avere alcun difetto organico, che loro impedisce il lavorare.

3. Niuno degl' individui contemplati nel precedente articolo potrà sottrarsi al servizio militare a meno che non offre la malleveria:

1. di un notorio possidente,
2. di reputato negoziante,
3. di un probo capo artefice.

4. Tale malleveria però deve importare l'obbligazione de' garanti per far essere indubitatamente, e giornalmente applicata ad un onesto mestiere la persona che si vuole garentire; e ciò sotto l'obbligo da contrarre di una multa non minore di ducati cento, e dell'arresto personale in caso d'insolvibilità; e sotto lo stesso obbligo potrà il garante fare l'assegnamento mensile non meno di ducati sei a pro dell'individuo che assuma a garantire.

L'arresto non sarà minore di giorni quindici, nè maggiore di un mese. Per la multa e per l'arresto si procederà dalla Prefettura in linea economica di polizia, ond'evitarsi ogni lungheria. Per tali multe la Prefettura di polizia porterà un esatto registro, e l'importo di esse dovrà essere versato a beneficio del Real Albergo de' poveri in ogni bimestre.

5. Sarà precipua considerazione dell' obbligo di malleveria, che il garante debba esibire alla polizia del rispettivo quartiere in ogni ultimo giorno del mese il documento dell'effettivo, e giornaliero esercizio del mestiere della persona garantita, o la ricevuta del pagato assegnamento, munita della firma del Parroco, il quale contesti l'effettivo pagamento eseguito.

6. Il documento del mestiere esercitato consisterà nel certificato dell'individuo presso del quale la persona garantita lavori, o sia occupata, e nell'assicurazione di due probi complatearl, e del Parroco, i quali contestino le circostanze certificate. Il garante dovrà anche soscrivere lo stesso documento.

7. La mancanza della esibizione del divisato documento, o della ricevuta dell' assegnamento sarà considerata dopo elasso il decimo giorno del mese susseguente, come infrazione dell'obbligo di garantia, come sopra contratto.

8. In ogni caso che il garante voglia sottrarsi dall'obbligo contratto, non basterà che lo dichiari alla polizia del quartiere presso di cui segnò la garantia, ma dovrà in pari tempo presentare alla stessa l'individuo garantito potendo all'uopo chiederle il braccio forte per farlo presentare.

9. I Commessari di polizia de' rispettivi quartieri saranno incaricati dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Essi dovranno verificare sotto la loro diretta risponsabilità gli oziosi, e vagabondi esistenti nell'ambito di loro giurisdizione, e procederne all'arresto per fare addire al servizio militare coloro ne'quali concorrono le condizioni di età, statura ec. dianzi indicate, e per adottare altre convenevoli disposizioni per quelli sforniti delle condizioni stesse.

10. Gli elementi da costituire la pruova del vagabondaggio saranno esauriti da' Commissarl de' quartieri medesimi nella loro espertezza, integrità, ed accorgenza.

Non potrà alcuno di tal classe essere spedito al servizio militare, se non è stato prima direttamente inteso, ed osservato dal Prefetto di Polizia in presenza del rispettivo Commissario.

11. Secondo che progressivamente verrà eseguita la verifica, ed arre-

sto dei vagabondi, ed oziosi de' quartieri, i rispettivi Commissari si accelereranno a rimetterne gli stati nominativi alla Prefettura, distinguendo a loro avviso coloro, che credono idonei al servizio militare da quelli, che non no abbiano le condizioni, per adottarsi dal Prefetto il più che si conviene per tali due classi.

12. In seguito della rimessa di simili stati il Prefetto medesimo procurerà le perquisizioni necessarie a conoscere, se gl' individui addicibili al servizio militare siano esenti da condanne pronunziate per reità infamanti, o se per reità dello stesso genere sia stata loro accordata la libertà provvisoria. A tal uopo si porrà d' accordo col Procuratore generale del Re presso la Gran Corte criminale di Napoli per le facilitazioni dirette a conseguire tali perquisizioni con la maggiore speditezza possibile. Per le perquisizioni che occorresse di fare venire dalle Gran Corti criminali delle provincie si dirigerà ai rispettivi Intendenti.

13. Il Prefetto di Polizia spedirà al primo deposito di leva gl' individui, pei quali le perquisizioni non menano a condanna di reità infamanti, nè contengono la circostanza di libertà provvisoria per delle reità somiglianti, colla prevenzione, che se non vengono dal deposito trovati idonei al servizio militare, sieno di nuovo posti a disposizione della Polizia.

14. Il Prefetto in ogni bimestre formerà, e rimetterà al Ministero della Polizia generale un prospetto complessivo con la indicazione de' quartieri, nomi e cognomi, e patria degli arrestati, colla distinzione di quelli ammessi al servizio militare dagli esclusi, colle osservazioni corrispondenti a quest' ultima classe, e con l' avviso delle misure che crede potere convenire agl' individui in essa compresi.

Armonia necessaria tra la Polizia, e l' ordine giudiziario.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 1 maggio 1829.

I limiti che dividono la Polizia ordinaria dalla Polizia giudiziaria quantunque definiti dalla legge, pure possono qualche volta confondersi nella parte che la polizia è chiamata a prendere per la persecuzione de' reati: Di fatto non di rado gli agenti inferiori de' due poteri hanno a questo proposito eccitato delle controversie che sono riuscite di grave nocumento al Real servizio, alterando quell' armonia che deve regnare tra autorità chiamate a reciprocamente coadiuvarsi.

Se la Polizia e la giustizia sono egualmente destinate a concorrere alla conservazione del buon ordine variando ne' loro mezzi di esecuzione, è indispensabile che gli agenti rispettivi vadano costantemente in perfetto accordo, onde giungere con più facilità allo scopo.

A tutti è noto, che la prevenzione de' reati forma il principale attributo della Polizia, e che quando la medesima non giunge ad impedire l' azione criminosa, dee lasciare procedere i magistrati in quanto alla istruzione delle pruove ed alla liquidazione de' prevenuti.

Ciò non impedisce che non abbia a trarsi profitto dei lumi, e degli elementi che attesa la sua abitual vigilanza sia al caso di somministrare, come pure che non possa spingersi ne' misfatti che attaccano l' ordine pubblico, ed investigarne gli autori, perseguitarli ed arrestarli, passandoli all' autorità giudiziaria.

Qui giova osservare che io trovo lodevole ne'funzionarl la premura di tenersi fermi nella sfera delle proprie attribuzioni ; ma non riconosco necessario per sostenere le medesime di mettere a bando quelle convenienze, che le autorità pubbliche debbonsi scambievolmente , ed a cui non è mai permesso di rinunziare.

S E. il Ministro di Grazia e Giustizia essendo meco di accordo sulla importanza di ritenere costantemente gli agenti delle due amministrazioni in buona intelligenza , dirigerà a quelle del suo ramo le opportune istruzioni sulle dinotate basi.

Io dal mio canto la interesso a concorrervi e fare in modo che coloro i quali da lei dipendono , abbiano ad imitarla.

Ne' reati comuni i funzionari di Polizia non possono procedere ad atti istruttori.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 31 luglio 1829.

Ho frequente occasione di osservare nei rapporti dei funzionarl di Polizia delle provincie , che negli avvenimenti di reati comuni si spingono a compilare delle istruzioni.

Questo andamento è abusivo , dapoichè tranne i funzionarl di polizia della capitale , tutti gli altri funzionarl della polizia ordinaria non sono rivestiti affatto delle attribuzioni giudiziarie , meno i casi di procedimento per reità di alta polizia.

Non saprei dunque rinvenire alcun motivo di utilità , che si ottenga da siffatti illegali processi ; tanto più che questi non sono ordinariamente valutati dalle autorità giudiziarie , servendo piuttosto per somministrare agl' imputati un mezzo di eccezione sull' incompetenza degl' inquisitori.

Si aggiunge , che i funzionarl di polizia per occuparsi in tali indagamenti dovrebbero lasciar sovente la residenza in discapito de' precisi doveri , che sono inerenti alla di loro carica , e verrebbero ad apportare non leggiero peso alla economia finanziera per le indennità che si debbono loro soddisfare, senza che i risultamenti di tali occupazioni giovino all' interesse della giustizia.

V' hanno certamente de' casi oltremodo rimarchevoli , ne' quali la polizia ordinaria , abbenchè trattasi di reati comuni , può interessarsi a raccogliere delle nozioni che tendano allo scopo di coordinare le sue vedute preventive per l' ordine pubblico , e che in pari tempo confluiscono a coadiuvare la polizia giudiziaria. Ma simili casi sono in se stessi assai rari , poichè debbono contemplare non solo il grave ed inusitato misfatto avvenuto, ma più di esso ancora lo scoraggiamento , la perturbazione , e la generale agitazione che possano venir destate nelle intere popolazioni , ed a discapito preciso ed imminente della pubblica tranquillità ; ed in questo caso appunto che debbono , e possono verificarsi le norme tracciate con la ministeriale del 1. dello scorso mese di maggio per lo ripartimento 3, num. 2632, norme che furono prese di accordo con S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia.

Ella dunque vorrà inculcare a' funzionarl di polizia , che da lei dipendono, che soltanto negli affari di alta polizia sono autorizzati dalla legge ad assumere il carattere d' inquisitori giudiziarl , e che nella categoria dei reati

comuni occorre attenersi strettamente a quanto con precisione viene indicato nella presente ministeriale.

Modifiche al regolamento di polizia de' 30 novembre 1821 in riguardo alle pene pe' contravventori.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 24 luglio 1830.

Avendo proposto a S. M. una modifica agli articoli 12 e 14 del regolamento di polizia del 30 novembre 1821 Sovranamente approvato, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 16 di questo mese si è degnata ordinare; che ferme restando le disposizioni contenute nel detto regolamento circa le carte di sicurezza, le carte di passo, e passaporti, e le prescrizioni relative agli alloggi e riveli, debbansi ne' casi di contravvenzione applicare le pene fissate dall' articolo 36 e seguenti delle leggi penali.

Le comunico nel Real Nome questa Sovrana risoluzione per l' adempimento di risulta, e perchè si serva darne partecipazione a' funzionari di polizia di sua dipendenza.

Come debba procedersi all' arresto de' delinquenti rifuggiti nelle chiese.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 28 agosto 1831.

S. E. il Ministro degli Affari Ecclesiastici mi ha domandato che ogni qualvolta debbasi estrarre dal rifugio delle chiese qualche delinquente, abbia a farsene una prevenzione al Vescovo, Parroco o Rettore, e che l'arresto si esegua in oro in cui non si facciano offizi divini, e non vi sia gente in chiesa, come pure che qualora possa temersi che abbia ad aver luogo del rumore e del chiasso, si preghi il superiore ecclesiastico, a scanso d' irriverenza, che tolga il Santissimo dalla chiesa, e lo custodisca nella sagrestia o altrovo.

Io la interesso in conseguenza a dare lo sue istruzioni correlative, procurando di conciliare il rispetto dovuto alla casa di Dio, con le vedute di giustizia.

Regolamento di polizia pei Teatri.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI MOLISE.

Considerando che il Teatro ha una stretta correlazione co'costumi, con la maniera di pensare e di agire delle popolazioni, e mentre serve a correggere i difetti dei costumi stessi ne riceve una particolare influenza, e che quindi sotto questa duplice considerazione le saviissime superiori disposizioni governative ne han sottoposto a' regolamenti la condotta;

Che appositamente un regolamento di polizia fu emanato e pubblicato nell' anno 1818 in questa provincia, e che S. E. il Ministro Segretario di

Stato della polizia generale in data de' 7 gennajo 1832 mi ha autorizzato a pubblicarlo di nuovo per la più precisa osservanza;

Visto l' articolo 13 del decreto organico sulla Prefettura di polizia dei 22 ottobre 1808;

Visto il decreto de' 7 novembre 1811 su i teatri e spettacoli;

Visto le disposizioni del Real Ministero della polizia generale de' 7 gennajo 1818, e l' anzidetta ministeriale de' 17 gennajo 1832;

ORDINA.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Nessun teatro potrà essere aperto nel capoluogo, o nella provincia, nè potrà darsi alcuno spettacolo, senza che ne sia stata fatta prima dichiarazione all' Intendenza dall' impresario, o dal direttore, e senza che siasene ottenuto il corrispondente permesso.

2. Non sarà permesso l'apertura di alcun teatro, se prima non si verifichi ch' è solidamente costrutto, che sono state prese le precauzioni per prevenire, ed estinguere gl' incendi, e che non avvi alcun impedimento alla libera, e comoda entrata, ed uscita.

3. L' Intendenza, che ha l' ispezione su tutt' i teatri della provincia, destinerà in ciascuno di essi un funzionario d' ispezione per presedervi; assegnandogli, ove facesse d' uopo, uno, o più agenti per coadiuvarlo nell' esercizio de' suoi poteri.

4. Il funzionario d' ispezione estenderà la sua vigilanza ed eserciterà le sue attribuzioni, durante lo spettacolo, nell' interno e nell' esterno del teatro. Invigilerà ancora onde sia serbato il buon ordine sul palco scenico, e vi siano eseguiti i regolamenti di polizia.

5. Avrà egli la facoltà di ammonire i controvventori, intimare loro di uscire immediatamente dal teatro, ingiugnere il mandato in casa e nelle circostanze più gravi, ordinare l' arresto contro qualunque degli attori, e degli spettatori, o di chi altro si rendesse colpevole.

6. Per eseguire le precedenti disposizioni, ed ovviare a qualunque disordine, sarà messo in attività un posto di guardia, durante tutto il corso della rappresentanza.

7. Gl' individui che compongono il posto di guardia resteranno nel luogo loro assegnato dal proprio comandante, nè potranno passeggiare o fermarsi ne' corridoi. Essi non entreranno nel teatro, che quando ne fossero espressamente richiesti dal funzionario d' ispezione, per assicurarvi e ristabilirvi la pubblica tranquillità e la sicurezza.

8. In caso di concorso straordinario di spettatori la guardia sarà aumentata del numero necessario al bisogno dietro la domanda, che ne verrà fatta al Comandante della piazza o ad altra autorità, cui spetti, dall' Intendente o da chi n' eserciti in sua vece i poteri.

TITOLO II.

Rappresentazioni ed affissi.

9. Niuna rappresentazione avrà luogo sulla scena, se non si trovi compresa nel repertorio della compagnia approvato dall' Intendenza. Ove debba

comparire per la prima volta qualche dramma di nuova composizione, dovrà sottomettersi all' approvazione del Ministro della polizia generale.

10. Il titolo di ogni rappresentazione, e l' ora dell' incominciamento di essa saranno annunziati al pubblico per mezzo di avvisi in iscritto approvati dall' Intendente, o da chi ne adempie le veci, ed affissi da' suoi banditori.

11. Annunziato una volta lo spettacolo nel modo prescritto, non potrà subire alcuna variazione, nè cangiare di titolo senza ordine superiore, o altre cause legittime, che l' impressario farà immediatamente note all' Intendente, o a chi ne fa le veci. In caso opposto potrà il funzionario d' ispezione impedire lo spettacolo.

12. La rappresentazione comincerà sempre nell' ora indicata coll' avviso.

TITOLO III.

Palco scenico.

13. Le porte di comunicazione fra il palco scenico, ed il teatro saranno sempre chiuse durante lo spettacolo, sotto la responsabilità del direttore o impresario.

Non potrà alcuno introdursi se non è addetto al servizio del teatro.

14. In ogni sera di rappresentazione dovranno essere pronti sul palco scenico i mezzi necessari per prevenire o estinguere gl' incendi.

15. Gli attori non si permetteranno d' intralasciare una parte di un canto o di ballo, che loro spetti, se non siasi preventivamente annunziato al pubblico, o non venga giustificato da una causa imprevista.

In caso di contravvenzione, potranno essere arrestati sull' ordine del funzionario d' ispezione.

16. È vietato agli attori di passare ne' palchi, nei corridoi, o nella platea in abiti da scena.

Nel momento dello spettacolo non potranno nè parlare nè fare altri atti estranei alla parte che rappresentano, o che fossero capaci conturbare la decenza del pubblico, ed offendere il rispetto che gli è dovuto.

17. Gli attori o il maestro di cappella, che sulla fine dello spettacolo vengono chiamati dalla voce del pubblico ad accettare gli applausi sul palco scenico, non potranno astenersi dal comparirvi, allorchè il funzionario d' ispezione vi abbia assentito.

TITOLO IV.

Platea e palchi.

18. Non potrà essere distribuito un numero di biglietti di entrata superiore a quello degl' individui di cui il teatro è capace.

19. Se due biglietti indicheranno lo stesso numero della sedia o del palco dovrà preferirsi fra coloro che si presentano il primo occupante. Chi giunge il secondo avrà dritto di reclamare altro simile posto ed in mancanza l' importo del biglietto.

Se la duplicazione di numero avverrà su di una sedia o di un palco appaltato, sarà preferito sempre colui che ne ha il fitto.

In tutt' i casi colui che distribuisce i biglietti subirà delle pene proporzionate alla poc' accortezza o alla frode commessa.

20. Niuno potrà farsi seguire dentro il teatro da' domestici vestiti all' ussera o in altra foggia militare, e muniti di sciabla o altr' arma.

21. È proibito di fermarsi in piedi all' ingresso della platea, o nel corridoio intermedio della medesima.

22. È vietato agli spettatori lo strepitare, e l' interrompere qualunque parte della rappresentazione, o turbare in qual si voglia altra maniera l'ordine pubblico.

23. È vietato a chicchessia di entrare con cani, o con fuoco sì nella platea che ne' palchi e ne' corridoi.

24. Niuno potrà pretendere di situarsi in una sedia diversa da quella indicata nel numero del biglietto di cui sarà munito. Se ne avrà uno per sedie non numerate, potrà collocarsi in qualunque di una di esse, ed in qualunque parte delle file non numerate che trovasse vota.

25. Colui che abbandona un posto non numerato, non potrà reclamarlo contro colui che lo avrà poi occupato.

26. Al cominciare dello spettacolo ciascuno dovrà sedere e levare il cappello.

27. Se in qualche inconveniente prenderanno parte i militari che vestono uniforme, il funzionario di polizia domanderà il braccio forte allo incaricato della Piazza per farli uscire dal teatro, o arrestarli secondo il caso esige.

TITOLO V.

Vestiboli ed entrata.

28. Nessuno potrà fermarsi nelle scale e ne' vestiboli del teatro in modo da impedire il libero passaggio a coloro che entrano o sortono.

29. Al fine di ogni rappresentazione tutte le porte del teatro saranno aperte.

30. È proibito qualunque affollamento di persone nelle strade che vanno al teatro, o lo circondano.

31. I contravventori a' precedenti articoli potranno essere multati economicamente o arrestati, secondo la diversità de'casi ed inviati anche ai Tribunali se il bisogno lo esige.

32. Il signor Comandante la provincia, ed il Comandante della piazza sono invitati a prestar mano forte per l'osservanza del presente regolamento.

I funzionari d' ispezione sono incaricati della esecuzione.

Agli agenti di polizia ordinaria saranno pagate le indennità come uffiziali di polizia giudiziaria, allorchè trattisi d' istruzioni che compilino per delegazione della Commessione Suprema pe' reati di Stato.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 13 luglio 1835.

S. E. il Ministro delle Finanze mi partecipa di aver passate le disposizioni all'Amministratore generale del registro, e bollo, perchè agl'Ispettori commissari di polizia de' distretti, ed ai loro Cancellieri, per le istruzioni giudiziarie ch' eseguono per delegazione della Commessione Suprema pe'reati di Stato, si paghino le indennità sui fondi delle spese di Giustizia nella stessa proporzione come ai Giudici Istruttori de' distretti, ed ai loro Cancellieri.

La rendo consapevole di ciò, affinchè si serva darne comunicazione ai funzionari di polizia residenti nei capiluoghi de' distretti di cotesta Provincia.

Sono richiamate in osservanza le disposizioni del Real dispaccio dei 10 dicembre 1768, di doversi le processioni fare di mattina, e non dopo pranso. Si eccettuano i casi nei quali il Ministro di polizia credesse accordare un permesso per le processioni nelle ore vespertine.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 28 novembre 1835.

Vedute di ordine pubblico non meno, che di decenza, e rispetto nell' esercizio degli atti riguardanti il culto esteriore di nostra sagrosanta religione avean dettate le disposizioni del Real Dispaccio del dì 10 dicembre 1768, di doversi le processioni fare tutte di mattina, e non mai nel dopo pranzo. Ora essendosi in varî luoghi di questa parte del Regno eseguite processioni in contraddizione di questo divieto, forse giudicato non più in vigore, posta la non recente data di sua pubblicazione, mi è stato d' uopo di rassegnare al Re il dubbio, e le particolarità fatte rilevare dal Ministro della Polizia Generale, se cioè debbono le cennate disposizioni considerarsi abrogate, o pure essere richiamate in osservanza.

E S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 2 del corrente mese ha ordinato, doversi stare alle sopraindicate disposizioni del dì 10 dicembre 1768 che si è degnata confermare, eccetto i casi, nei quali il sullodato Ministro della Polizia a suo giudizio creda di accordare un permesso di eseguirsi le processioni nelle ore vespertine.

Il che nel Real Nome partecipo a lei, per lo adempimento nella parte che lo riguarda.

Sono sostituite le carte di passaggio a quelle di sicurezza ed ai passaporti per girare il Regno.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 12 febbrajo 1836.

S. M. il Re N. S. ne' suoi viaggi per gli Abruzzi, e Puglie ebbe occasione di osservare, che il regolamento de' 30 novembre 1821, intorno alle carte di sicurezza e passaporti per girare nel Regno, era troppo inceppante il traffico dei suoi sudditi, e ritardava le interne comunicazioni, per cui nell'ascolto del suo cuore mi ordinò di provvedervi. In adempimento quindi del Sovrano comando, e dopo aver intesi gl'Intendenti delle Provincie, e seco loro discussa la cosa, ho umiliato a S. M. la nuova ordinanza di polizia, di cui qui annesso le trasmetto un' esemplare, colla quale sono abolito per ora le prime, e si accorda un' agevolazione nel sistema dei secondi. Dal primo aprile, come apparisce dal regolamento, ogni individuo dovrà munirsi per girare fuori la provincia di una carta, che chiamerassi di passaggio, la quale valerà per la durata di tre mesi, e sarà rilasciata per maggior facilitazione ne' capiluoghi di provincia dagl' Intendenti, in quei di distretto da' Sottintendenti, e negli altri comuni da' Sindaci col visto del Re-

gio Giudice del circondario. Verrà data gratis ai Pastori, a'bracciali, agl'indigenti, e col pagamento in provincia di grana 40 sui nobili, proprietari, negozianti, persone di civile condizione, e di grana 20 pe' contadini, vetturali, artigiani, ed altri della bassa classe. Niuna innovazione ho creduto dover apportare al metodo in vigore de' passaporti per l'estero, poichè in nulla gravoso, quantevolte da' bassi agenti di polizia non commettansi atti abusivi. Col venturo corriere le trasmetterò un numero sufficiente di carte di passaggio stampate, ond'ella possa provvederne i Sindaci, dovendo il nuovo regolamento essere in vigore, come dissi, dal primo del prossimo aprile. Io non imprendo a darle delle istruzioni per lo adempimento di esso. Ad un esperto e sagace Amministratore non isfuggiranno gli obblighi che gli competono di somma vigilanza, ed oculatezza per fare in modo che un tale atto di pubblico vantaggio, col quale si agevolano non poco le trattazioni commerciali, e si svincolano il traffico, le comunicazioni tra provincia e provincia, e tra queste e la capitale, non sia per alterare menomamente la tranquillità, che dopo tante cure siamo giunti ad ottenere; val quanto dire, non sia il novello sistema per indebolire, o contrariare quella vigilanza tanto necessaria al cennato scopo.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE

Prescrive quanto segue.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Le carte di sicurezza ordinate col regolamento de' 30 novembre 1821 sono abolite in tutt'i Reali domini al di qua del Faro.

2. Le carte di permanenza e di soggiorno prescritte col succennato regolamento sono egualmente abolite, eccetto in Napoli e Provincia.

3. Ai passaporti per lo interno del Regno sono sostituite le carte di passaggio, servendo i passaporti soltanto per l'estero.

4. Il sistema di passaporti per l'estero rimarrà tal qual ora trovasi.

5. Chiunque darà alloggio ad un individuo sia forestiero, sia regnicolo, dovrà a' termini de' regolamenti in vigore fra le ore 24, e prima della di costui partenza manifestarlo in Napoli ai Commissari de' quartieri, in provincia all'autorità locale di polizia.

TITOLO II.

Della carta di soggiorno per Napoli e Provincia.

6. Gli stranieri ed i regnicoli che si recheranno nella capitale, o ne' comuni della provincia, pervenienti da' paesi esteri, o dalle provincie, dovranno provvedersi della carta di soggiorno.

7. Per ottenere tal carta gli stranieri avranno l'obbligo, nello spazio di due giorni di esibire alla Prefettura di polizia di Napoli l'attestato di ricognizione della loro sudditanza, da rilasciarsi dalle rispettive legazioni, come pure giustificare l'oggetto della loro dimora nel Regno, ed i mezzi di sussistenza, presentando all'uopo la garantia di soggetti ben veduti dalla polizia. Sono eccettuate da tale obbligo le persone che per l'alto loro grado portano seco la garantia di notorietà nel pubblico, e presso il Real Governo.

Que' forestieri poi che non potranno, o non vorranno a tanto adempire, verranno astretti ad andare via dalla capitale, e dal Regno.

8. I regnicoli che giungeranno dall' estero, o dalle provincie, per ottenere la carta di soggiorno dovranno nell' intervallo di ore 24 dal di loro arrivo presentarsi alle autorità di polizia menzionate nel precedente articolo ed esibire la carta di passaggio, o il passaporto di cui sono muniti, dichiarando il motivo della venuta, e la durata della dimora. Dovranno inoltre dimostrare i mezzi leggittimi di aussistenza, e porgere ogni altro schiarimento, che potrà essere necessario.

9. Le carte di soggiorno saranno della stessa forma di quelle attualmente in vigore. Verranno rilasciate in Napoli da' Commissarl de' quartieri col visto del Prefetto di polizia, e ne' tre distretti della provincia dalle autorità locali di polizia col visto dell' Intendente.

10. La durata delle carte di soggiorno è stabilita a mesi due.

11. Sono esenti dall' obbligo di provvedersi della carta di soggiorno le persone addette al Corpo diplomatico, e Consolato delle potenze estere; come altresì i funzionari e gl' impiegati con Real Decreto.

12. Sarà esatto per le carte di soggiorno lo stesso dritto che attualmente pagasi.

TITOLO III.

Delle carte di passaggio per l' interno del Regno.

13 La carta di passaggio è necessaria:

1. A tutti i regnicoli, che dalle provincie rispettive vorranno condursi in altra provincia, o nella capitale;

2. A tutti gli abitanti della capitale, e provincia di Napoli per viaggiare in altre provincie. Questi due articoli sono comuni anche agli esteri (1).

14. Avranno tali carte di passaggio la durata di tre mesi, e porteranno la indicazione del nome, cognome, patria, e condizione, non che i connotati degl' individui che ne saranno latori.

15. Verranno in Napoli rilasciate dal Prefetto di Polizia, e ne' capoluoghi di provincia e distretto dagl' Intendenti e Sottintendenti. Ma negli altri comuni lo saranno da' Sindaci col visto del Regio Giudice del circondario.

16. Il dritto per le carte di passaggio è determinato pei nobili, proprietari, negozianti e persone di civile condizione a grana 52 in Napoli e sua provincia, e a grana 40 nelle altre Provincie. Pe' contadini, vetturali, artigiani, ed altri della bassa classe a grana 20 indistintamente in Napoli e provincia.

Sono esenti dal pagare un tal dritto i pastori, i bracciali e gl' indigenti. Sarà specificato nella carta di passaggio, che si rilascia gratis.

17. Le carte di passaggio dovranno farsi vistare dalle autorità di Polizia.

1. Nel giungere al luogo per lo quale la carta è stata accordata:

2. Nel ripartire da ivi, indicandosi il comune ove il latore si dirige;

3. Nel corso del viaggio dimorando per più di ore ventiquattro in un comune intermedio.

(1) Le donne volendo viaggiare sole per l' interno del Regno sia per terra, sia per mare debbono provvedersi della carta di passaggio. Viaggiando poi esse in compagnia di uomini è necessario che vengano nominatamente, e specificatamente comprese nelle carte, o passaporti di costoro. (*Ministeriale dei novembre* 1845).

TITOLO IV.

Delle contravvenzioni.

18. I trasgressori alle presenti disposizioni saranno puniti colla prigionia di uno a dieci giorni, ed in caso di ricidiva vi sarà aggiunta l'ammenda di polizia di 5 a 15 carlini per le provincie, e di 10 a 30 carlini per Napoli.

19. Il Prefetto di polizia per la capitale, gl'Intendenti per le provincie, ed i Sottintendenti della provincia di Napoli avranno cura di far rimanere eseguite le disposizioni del presente regolamento, il quale avrà il suo effetto dal 1. del venturo mese di aprile.

Si conferma la determinazione Sovrana dei 2 novembre 1835 circa le processioni, potendosi in casi straordinari e rari permettere dal Ministro di polizia nel dopo pranzo.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 27 aprile 1836.

Con Real rescritto circolare del dì 28 novembre p. passato anno 1835 fu comunicata la Sovrana risoluzione del dì 2 dello stesso mese, colla quale mentre vennero confermate le disposizioni del dì 10 dicembre 1768 di *doversi le processioni fare tutte di mattina, e non mai nel dopo pranzo*, si eccettuarono i casi, ne' quali il Ministro della polizia generale a suo giudizio credesse di accordare un espresso permesso di eseguirsi la processione nelle ore vespertine.

Avendo io posteriormente umiliato a S. M. le osservazioni del Vescovo di Gallipoli per ottenere che la eccezione divisata avesse luogo nella sola capitale, e non nelle provincie, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 25 febbrajo corrente anno confermando la rigorosa osservanza di non permettersi nelle provincie processioni di dopo pranzo; ha ordinato che il Ministro di Polizia si avvalga della facoltà concessagli da S. M. nell'antecedente sua Sovrana risoluzione de'2 novembre 1835, in casi strordinarl e rari.

Nel Real Nome lo partecipo a lei, per sua intelligenza, ed uso corrispondente di sua parte.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute ne' numeri 83, ed 823 della Real ordinanza per lo servizio delle truppe nelle piazze sul dritto di permettere, e regolare gli spettacoli.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 8 agosto 1836.

Si è elevata quistione fra le autorità civili, e militari in qualche provincia, intorno all'applicazione delle disposizioni contenute ne' numeri 83, ed 823 della Real ordinanza per lo servizio delle truppe nelle piazze, sul dritto di permettere, e regolare gli spettacoli; disposizioni, lo spirito del-

le quali va meglio inteso con quelli de' numeri 160, ed 821 (1). Per la natura della controversia, avendo io domandato sull' assunto gli oracoli di S. E. il Ministro Segretario di Stato della Guerra, o Marina, l' E. S. dopo di aver interpellato il Comando generale delle armi, e la controversia non avendo potuto risolversi, si è compiaciuta manifestarmi che si fosse portata al Consiglio de' Ministri, da cui fu stabilito che si rassegnasse a S. M., D. G.; e quindi, dopo il rapporto umiliato nell' ordinario Consiglio di Stato de' 18 dello scorso mese, S. M. si è degnata definire, che le disposizioni degl' indicati numeri 83, ed 823 sieno applicabili alle sole piazze di guerra ma che per quelle aperte, ed eventuali spetti all' autorità civile il regolare gli spettacoli, dandone prevenzione al Governatore, o Comandante di esse, restando così coordinati gli or cennati articoli 83, ed 823 cogli altri più chiari 160, ed 821.

Nel Real Nome glielo comunico per lo adempimento che le concerne.

Perchè ad ogni Giudice di circondario si faccian noti i reati che gl' individui del circondario medesimo abbian commesso fuori di questo, e così non sia loro rilasciata carta di passaggio.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 28 settembre 1836.

Si è fatt' osservare che al buon andamento del sistema delle carte di passaggio, non di rado fa ostacolo questo caso; cioè che degl' individui si rendono colpevoli di qualche reato fuori del proprio circondario, e che i giudici istruttori richiamando a se la istruzione del processo, lasciano ignorare ai giudici regi, o i fatti criminosi, o il risultamento delle pruove acquistate, dal che deriva poi che questi ultimi accordino le carte suddette ad imputati contro cui esistono mandati di arresto, o di deposito; e somministrano loro così l' opportunità di sottrarsi alle ricerche della forza.

Ad ovviare a cotesto grave inconveniente S. E. il Ministro di Grazia, e

(1) Si trascrivono per maggiore intelligenza gli articoli che si cennano dell'ordinanza.

Art. 83. Niuno spettacolo pubblico potrà aver luogo senza il permesso del Governatore, o Comandante di una piazza di guerra, il quale, di accordo colle autorità civili, ne regolerà la polizia.

160. I Governatori, o Comandanti delle piazze aperte; a differenza di quelli delle piazze di guerra, non potranno di loro autorità stabilire alcuna regola speciale di polizia per gli abitanti, dovendone lasciare la sola ed intera cura all' autorità civile del luogo, salvo i casi specificati nel corso di questa ordinanza.

821. Nelle piazze di guerra non si farà alcuna convocazione nè radunanza popolare senza il permesso del Governatore, o Comandante: ma nelle altre piazze basterà che l' autorità civile competente faccia prevenire di tale radunanza il Governatore, o Comandante. Nell' uno, o nell' altro caso i rispettivi Governatori, o Comandanti di piazza non potranno opporvisi, se non quando tale riunione compromettere possa il Real servizio, e la sicurezza pubblica. In tale circostanza essi dovranno renderne conto immantinente a Noi per l' organo del Ministro Segretario di Stato della Guerra, ed in pari tempo all' autorità militare da cui possono immediatamente dipendere. Ove poi le convocazioni, o riunioni si opponessero alle leggi vigenti, le vieteranno prima con rimostranze, e poi con la forza se sia d' uopo.

823. Non sarà permesso alcuno spettacolo in una piazza, se il Governatore, o Comandante della medesima non lo abbia prima autorizzato: questi fornirà l' autorità civile della forza necessaria per mantenere quivi il buon' ordine.

Giustizia si è compiaciuta ordinare a mia richiesta, che i Procuratori generali presso le Gran Corti Criminali, qualora un' individuo sia accusato di reato commesso fuori del circondario, ov' è il suo domicilio, ne rendino subito consapevole il Giudice del circondario stesso, e gli faccian noto essersi spedito mandato di arresto o di deposito.

Io le comunico questo nuovo provvedimento per quanto la riguarda nei suoi effetti di coordinazione col regolamento delle carte di passaggio.

La durata del valore delle carte di passaggio ch' era di tre mesi viene estesa a quattro.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 25 marzo 1837.

Per estender ancor più il beneficio, e la facilità al traffico nel Regno, ch'ebbe in mira il nuovo regolamento delle carte di passaggio ho accresciuto durata al valore di esso; disponendo cioè cho valgano in vece di tre, per quattro mesi, a contare dal primo dell' entrante aprile.

La prego di far nota siffatta disposizione, e curarne lo adempimento.

Sul permesso per la stampa degli scritti che riguardano cause già decise.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 25 agosto 1837.

S. E. il Ministro di Grazia, e Giustizia mi ha comunicato un Sovrano Rescritto col quale si è S. M. degnata ordinare, che in avvenire per darsi a stampe degli scritti che riguardano cause già decise, e non soggette a rimedio, non si dia più il permesso da' Procuratori generali, e Regi, ma dalle autorità di Polizia, o da quella della pubblica istruzione.

Ne la rendo consapevole per sua intelligenza, e norma.

Nelle carte di passaggio che si spediscono da' Sindaci vi si debbono apporre i visti del Giudice Regio, e del Capo-urbano.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 22 settembre 1838.

Nel regolamento attuale in vigore per le carte di passaggio si trova prescritto, che in Napoli verranno rilasciate dal Prefetto, e ne' capo-luoghi di provincia e di distretto dagl' Intendenti o Sottintendenti, e negli altri comuni da' Sindaci, col visto del Regio Giudice del circondario.

Or per questi ultimi comuni ho avuto occasione di osservare che per inavvertenza, o per altro motivo nel rilasciarsi tali carte non è sempre esatta e vera la condizione dell'individuo. E però da oggi innanzi farà d'uopo che alle medesime carte dopo il visto del Regio Giudice del circondario

vi appongano il loro i Capi urbani anche *gratis* come quelli de' Giudici, rimanendo essi responsabili a parte senza che possono assicurarsi sugli altri dell'esattezza richiesta o prescritta dalla polizia, poichè non possono ignorare lo stato e la professione di coloro che sono nati o dimorano nel comune.

Bande musicali — ***Divisa di cui debbono far uso quelle delle provincie.***

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 15 febbrajo 1841.

È stato in varî tempi interamente divietato alle bande musicali nelle provincie il vestire un abito militare; se nonchè alcuni comuni, avendo avuto talvolta l'alto onore di accogliere nelle loro mura il nostro adorato Sovrano, implorarono ed ottennero dalla Real clemenza, il permesso d'indossarsi una divisa delle rispettive bande. Or mostrandosi queste mal combinate, e d'altra parte rendute essendosi quasi generali le dimande di somiglianti permessi, S. M. volendo esaudire tali richieste, ma in modo regolare e convenevole, tenendo altresì presenti i motivi degli antecedenti divieti, ha degnato approvarne un modello da indossarsi indistintamente da tutte le bande musicali de' paesi le quali bramassero un' uniforme, senza potersi in niun modo e per qualsivoglia circostanza menomamente alterare; chiamandone però strettamente responsabili gl'Intendenti, e le autorità locali, le quali dovranno allo spesso ispezionarle, o farlo eseguire da persone di loro fiducia: nella intelligenza che i componenti delle bande debbono onninamente far parte della guardia urbana del rispettivo comune.

Posto ciò rimane affatto divietato ogni altra divisa o uniforme che per poco sia diverso dall' ora prescritto; se non che a quelle sole bande, che in atto e per effetto di anterior permesso, come si è detto si trovassero già muniti di uniformi, i quali a quest'ora debbono credersi già consumati o vicini a divenirlo, si permetterà.

Regolamento per le Bande musicali.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 22 aprile 1841.

Essendo d'uopo, che le bande musicali già formate, e che saranno per formarsi ne' diversi comuni del Regno, ricevano un' ordinamento uniforme, ed in armonia col Decreto de' 24 novembre 1827, riguardante le guardie urbane; che vengano rimossi gl'inconvenienti forti talvolta per l'ordine di precedenza, laddove più bande sono state chiamate nel medesimo luogo: vien prescritto quanto siegue.

Art. 1. Allorchè dopo la ministeriale autorizzazione, vien composta una banda musicale, tutt' i componenti di questa debbono far parte della guardia urbana del comune, cui la banda appartiene, ricevendone ogni individuo la rispettiva patente.

2. Nella patente rilasciata al capo della banda, verranno additati i nomi di tutt' i componenti di essa, coll' indicazione dell' età, e della professione di ognuno: e vi sarà apposto un numero progressivo, conforme all'or-

dine cronologico dell'autorizzazione ottenuta da ciascuna banda della provincia dovendo questo numero cominciare dalla più antica, e terminare alla più recente.

3. Nel caso, che una banda si rechi da un comune all'altro, il capo dovrà presentarsi al funzionario di polizia locale, e farsi riconoscere mostrando la patente.

4. Trovandosi nell'istesso luogo più di una banda, la più antica avrà la precedenza, giusta il numero progressivo apposto alla patente del capo della banda, e di cui si è parlato nell'articolo precedente.

5. Quando in un medesimo luogo sieno due bande appartenenti a provincie diverse, avrà la precedenza la banda della provincia, nella quale si trovano.

6. Le patenti degl'individui componenti la banda (le quali verranno rilasciate gratis) dovranno rinnovarsi in ogni anno; al quale oggetto le patenti antiche saranno dal funzionario di polizia locale inviate all'Intendente della provincia.

7. Ogni qualvolta occorrerà fare alcun cambiamento d'individui in una banda, ciò non si potrà senza esserne precedentemente dimandato ed ottenuto il permesso dall'Intendente della provincia, in una colla patente del novello ammesso.

8. Gl'individui componenti la banda, volendo vestirsi di una divisa, non potranno di altra far uso, che di quella superiormente approvata, il di cui modello trovasi presso l'Intendenza della provincia rispettiva.

9. Non potrà la banda recarsi in altra provincia, ancorchè fosse limitrofa, senza permissione dell'Intendente della provincia propria, e di quello nella quale intende recarsi.

10. Ove facciano parte della banda individui minori di anni 21, costoro saranno annotati, come memoria, alla fine de' piedi lista della guardia urbana per farne, a somiglianza degli altri, parte subitocchè toccheranno l'anno ventunesimo.

11. I contravventori a ciò ch'è prescritto nel presente regolamento, perderanno la facoltà di far parte della banda, oltre alle pene, che a seconda de' casi potessero meritare, in conformità di ciò ch'è prescritto col Decreto de' 24 novembre 1827 sulle guardie urbane.

Spettacoli, Feste, e rappresentazioni di ogni sorta — *Non si possono permettere dagl' Intendenti senz' averne preventivamente ricevuta l' autorizzazione da Ministri degli Affari Interni, e della Polizia generale.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 16 marzo 1842.

Il decreto de' 7 novembre 1811 provvisoriamente in vigore, attribuisce al Ministero degli Affari Interni, ed a quello di mio carico la facoltà di rilasciare permessi per tutti gli spettacoli, come altresì per feste e rappresentazioni di ogni sorta, che si danno nelle case ed altri luoghi di privata proprietà, quando l' accesso ne' medesimi viene accordato per mezzo di biglietto non indicante le persone invitate. Questo metodo non è esattamente osservato in tutte le provincie del regno, ove qualche Intendente è incorso nell' errore di accordare direttamente il permesso per delle acca-

demie di poesia estemporanea, ed altre consimili rappresentazioni, senza averne preventivamente ricevuta l' autorizzazione de' due Ministri. Epperò io intendo con la presente richiamare la di lei attenzione sul disposto dell' Art. 1 del menzionato decreto, ed inculcarne l' esatto adempimento nella parte di sua ingerenza.

Carte di passaggio — *La durata è ampliata a sei mesi, ed il dritto diminuito a grana trenta.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 23 aprile 1842.

Nello scopo di sempreppiù agevolare il traffico, ed il recarsi dei Regi sudditi alla capitale dalle provincie del regno, e viceversa, la durata delle carte di passaggio rimane ampliata da quattro a sei mesi, ed il dritto delle medesime che era grana 40 pe'nobili, proprietari, negozianti, e per le persone di civil condizione, vien ridotto a grana 30, fermo rimanendo quant' altro è prescritto col regolamento de' 12 febbrajo 1836.

Ella quindi si compiacerà mettere ad effetto siffatte disposizioni, e comunicarle inoltre agli agenti e funzionari di Polizia di sua dipendenza, per lo esatto adempimento, che vorrà ella vegliare, sicchè possano tutti godere di siffatte agevolazioni.

Passaporti — *I padroni o i capitani di bastimenti nazionali non possono condurre passaggieri all' estero senza i regolari passaporti.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 9 agosto 1842.

Si è dalla polizia in più di un rincontro osservato che alcuni Capitani di bastimenti, fingendo dirigersi ne' porti della Sicilia o in altri de' Reali domini, vanno in vece a Malta, col qual mezzo alcuni regi sudditi si sono condotti in quella isola muniti della semplice carta di passo, valida solo a girare per l' interno del Regno; il che può dar luogo a non pochi sconci, tra' quali non sarebbe il meno attendibile quello che soggetti, cui non potrebbe concedersi regolarmente di recarsi allo straniero, vi si rechino senza molestie, valendosi di una carta buona solo per l' interno, e valida per sei mesi.

A reprimere questo abuso, presi si sono da questo Ministero i convenevoli accordi colle Reali Segreterie degli Affari Esteri, degli Affari Interni, e della Guerra e Marina, onde concorrano all'uopo le diverse Capitanie de' porti, e le deputazioni sanitarie; ma intanto io la prego dare le convenevoli disposizioni, acciò sieno avvertiti o sorvegliati tutti i padroni di bastimenti nazionali, perchè sappiano che avendo a bordo passaggieri, condur non li possono all' estero se non documentino essi di esser muniti de' necessari passaporti, e non delle carte di passaggio valide solo per viaggiare nell' interno de' Regi Stati; nella intelligenza che la contravvenzione a tal disposto sarà dal Real Governo severamente punita.

Spettacoli pubblici nelle piazze d' armi. — *I permessi per li spettacoli pubblici nelle piazze d' armi debbono rilasciarsi dall' autorità locale di Polizia, e vidimarsi per l' esecuzione dal Governatore Militare, o Comandante la Piazza d' armi.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 14 novembre 1843.

In occasione de' spettacoli pubblici da eseguirsi nelle giurisdizioni dipendenti da' Comandanti di piazze d' armi, si è elevato il dubbio, se i permessi debbano rilasciarsi da' Comandanti medesimi, ovvero dall' autorità locale di Polizia. Su tale obbietto, per l' organo del Real Ministero di Guerra e Marina, è stato risoluto da S. M. con Sovrano Rescritto de' 26 dello scorso ottobre, che i permessi anzidetti siano rilasciati dall' autorità locale di Polizia, e quindi vidimati per avere esecuzione dal Governatore Militare o Comandante la piazza d'armi. Ne porgo a lei comunicazione per sua intelligenza e norma.

Studenti — *Certificati bisognevoli a' studenti che recansi nella capitale.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 20 novembre 1843.

Con Ministeriale degli 11 ottobre 1841 nell' inculcarsi la maggiore oculatezza, onde la qualità di studenti ne' giovani che dalle provincie si portano nella capitale non venisse occultata, si suggerì il mezzo di esigere da' giovani medesimi un certificato dell' Ordinario della rispettiva Diocesi, attestante l' oggetto della venuta quì di ciascun di loro. Or siccome l' applicazione di questo metodo ha prodotto de' reclami, attesa la lentezza con che si agisce in talune Curie Vescovili, così trovo più regolare che la qualità di studenti sia chiarita dall' Intendente pel ramo di Polizia, e che la ingerenza degli Ordinarî si riduca soltanto a rilasciare i certificati di buona condotta a quelli tra i giovani che vorranno quì recarsi per causa di studio, gli altri non avendo bisogno di tal documento.

Teatri — *È vietato di rappresentarsi ne' Teatri tragedie in occasione di gale di Corte.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 20 giugno 1844.

Esiste una Sovrana determinazione la quale vieta di rappresentarsi nei Reali Teatri in occasione di gale di Corte, produzioni di argomento tragico. Essendo regolare che siffatto divieto si osservi benanco per tutti i teatri del regno, io la interesso a darvi esatto adempimento.

Debbonsi rilasciare gratuitamente le carte di passaggio alli pastori, e bracciali.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 23 giugno 1847.

Da alcuni Intendenti e Sotto-Intendenti è stato promosso il dubbio se i pastori, ed i bracciali che si recano in aliena provincia per trovarvi lavoro, debbano o pur nò ottenere gratuitamente la carta di passaggio.

Poichè con l'articolo 16 dell'Ordinanza Ministeriale del 12 febbrajo 1836 trovasi statuito, che gl' individui pertinenti alle due mentovate classi vanno esenti dal pagamento nel conseguire i ricapiti in parola; io stimo opportuno di accennarle, che non debbasi apportare cangiamento a' siffatte norme: d' altronde, andando per trovar lavoro per vivere, chi sarà che non li riguarderà come poveri?

La durata delle carte di passaggio è stabilita a due mesi.

MINISTERO DELL'INTERNO, RAMO DI POLIZIA.

Napoli 10 dicembre 1849.

In maggio ultimo, la durata delle carte di passaggio onde viaggiare per l' interno del Regno, veniva da sei mesi ridotta ad un solo; ma di poi nel vegnente giugno fu ripristinato l' antico sistema.

Or l' esperienza avendo dimostrato cho, valendo tali carte per un lungo periodo, possono favorire colpevoli mire, e sottrarre alla giustizia coloro che in tal frattempo incorressero ne' rigori della legge, e d' altra parte scorgendosi cho una durata troppo breve sarebbe in certa guisa di ostacolo al libero traffico da una in altra provincia, inceppandone le comunicazioni ed il commercio; a conciliare amendue queste importanti vedute, stimo opportuno disporre che, pel tratto avvenire, le mentovate carte sieno valide per due mesi, senza per altro derogarsi al sistema in vigore, quello cioè che coloro i quali ne sieno forniti, debbono in ogni viaggio farle impreteribilmente vidimare dalle Autorità locali de'paesi d' onde essi partono, e di quelli in cui giungono.

Le piaccia adunque curare lo esatto adempimento delle cennate prescrizioni, avvisandomi intanto della pervenienza di questa ministeriale.

Carte di passaggio — *La durata di due mesi è anche applicabile alle carte di passaggio gratuite.*

MINISTERO DELL' INTERNO, RAMO DI POLIZIA.

Napoli 30 marzo 1850.

Si è da alcuni funzionarl elevato il dubbio, se lo adottato temperamento di ridursi le carte di passaggio alla durata di due mesi, sia comune anche alle carte gratuite — Siffatta restrizione essendo stata promossa da vedute di prevenzioni della Polizia, non debbe mancarne lo scopo per variar di condizione nelle persone de' viaggiatori, sieno o no poveri — A fine quindi di ovviare a simigliante dubbio, ove insorgesse in cotesto distretto, io sti-

mo opportuno manifestarle con la presente, essere ben inteso, che tale durata di due mesi vada applicata non solo per le carte di passaggio a pagamento, ma eziandio per quelle gratuite.

I mortaretti da sparo non possono essere più alti di un mezzo palmo, e di una doppiezza non minore di un oncia e mezza.

MINISTERO DELL' INTERNO, RAMO DI POLIZIA.

Napoli 13 luglio 1850.

Lo sparo de' mortaretti de' quali si fa uso in occasione di festa ed altre sollenità religiose, è stato cagione in ogni tempo di deplorabili fatti; ed i rapporti pervenuti di recente a questo Ministero confermano viemaggiormente tale assertiva. È necessario quindi che con energia di provvedimenti si accorra ad impedire un abuso ormai intollerabile, la continuazione del quale tornerebbe a grave biasimo dell' Autorità, tanto per i danni che arreca alle persone, quanto per quelli che ne ridondano agli edifizî.

Laonde io la interesso di portare una speciale vigilanza perchè i mortaretti siano ridotti a tali dimensioni da non poter produrre col loro creparsi sciagure simili a quelle che si lamentano; epperò ella vorrà disporre che sieno inaspettatamente visitati tutt' i depositi di mastii ed altri istrumenti di tal natura, e di tollerare l' uso soltanto di quelli che al più abbiano l'altezza di *mezzo palmo*, e la doppiezza di *un oncia e mezzo*; misure che in certo modo possono conciliare lo scopo per cui sono fatti, con le mire di prevenzione tanto per ciò che concerne la incolumità degli uomini, che la sicurezza degli edifizî.

Leggi, Decreti, e Regolamenti per li Archivi generali, e provinciali.

Legge organica degli archivii da stabilirsi ne' Reali dominii di qua del Faro.

Napoli 12 novembre 1818.

Ferdinando I. ec. ec. ec.

Richiamando il bene dello Stato, e la sicurezza de' particolari interessi le nostre Sovrane cure sulla buona conservazione delle carte destinate al pubblico uso, ed alle notizie utili per la storia patria.

Volendo stabilire una norma costante ed uniforme per raccogliere e classificare, sì in Napoli che nelle provincie, tutte le carte che interessano lo Stato ed i privati,

Vedute le Reali prammatiche del 1738 e 1786 per la conservazione degli atti giudiziari;

Veduta la Sovrana determinazione per lo stabilimento del Real archivio dello Stato, e le altre nostre determinazioni riguardanti i diversi archivi del Regno;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria.

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La così detta Commissione degli Archivi stabilita col Decreto de' 3 decembre 1811, rimane disciolta; e tutte le disposizioni relative agli archivi date in tempo dell' occupazione militare, sono abrogate.

2. Vi sarà un grande archivio in Napoli, ed un' archivio in ciascuna provincia de' nostri domini al di qua del Faro, e saranno egualmente conservati negli attuali locali gli archivi della Cava, di Montecasino e Montevergine.

3. Vi sarà un Soprantendente generale degli archivi sotto l' immediata dipendenza del nostro Ministro degli Affari Interni.

TITOLO II.

Attribuzioni del Soprantendente generale.

4. Il Soprantendente generale avrà l' ispezione superiore su tutti gli archivi e depositi delle carte dello Stato pei nostri domini al di quà del Faro.

5. Alla immediazione del Soprantendente generale vi saranno un visitatore ed un segretario.

6. Il Soprantendente generale sopravveglierà all' esatta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente legge, e ne' regolamenti annessi, per la organizzazione del grande Archivio, la formazione degli Archivi provin-

ciali e la riordinazione degli Archivi della Cava, di Montecasino e di Montevergine.

7. Dopo che il Soprantendente generale si sarà messo di accordo col capi delle diverse amministrazioni, sulla di lui proposizione il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, di concerto con gli altri Segretari di Stato e Ministri, proporrà una norma pel passaggio periodico delle carte da' Ministeri e dagli uffizi amministrativi e giudiziari esistenti nella capitale al grande Archivio.

8. Il Soprantendente corrisponderà cogl' Intendenti per le materie concernenti gli Archivi provinciali, e specialmente per la riunione ne' medesimi di tutte le carte delle antiche giurisdizioni.

9. Il Visitatore lavorerà col Soprantendente generale, e sarà da lui spedito ovunque il servizio lo richiegga, e particolarmente nelle provincie, per invigilare personalmente al buon servizio e mantenimento degli Archivi e depositi, e per la ricerca delle carte che potranno bisognare al Governo.

10. Il Segretario terrà la corrispondenza del Soprantendente, e conserverà il registro di tutte le carte che apparterranno alla Soprantendenza generale.

TITOLO III.

Grande Archivio.

11. Il grande Archivio di Napoli riunirà le carte del così detto Archivio generale, tutto il resto de' processi e delle carte delle antiche regie giurisdizioni non ancora raccolte nel medesimo, e tutte le carte esistenti e successive delle attuali regie giurisdizioni ed Amministrazioni residenti in Napoli.

12. Le carte del grande Archivio saranno divise nelle seguenti principali classi;

1. Reali Ministeri, o sia politica e diplomatica;
2. Amministrazione Interna;
3. Amministrazione Finanziera;
4. Atti giudiziari;
5. Guerra e Marina;

La suddivisione di tali materie, l'ordine nel quale dovranno essere disposte, il metodo de' registri, ed il sistema del servizio dell'Archivio saranno stabiliti in un regolamento annesso alla presente legge.

13. Vi saranno un Direttore ed un' Ispettore nel grande Archivio (1).

14. Il servizio dell' Archivio sarà diviso in cinque uffizi corrispondenti alle classi stabilite coll' articolo 12.

Ogni uffizio avrà un capo, un capo in secondo, un uffiziale di prima classe ed un corrispondente numero di uffiziali di seconda classe.

15. Il Direttore presederà al servizio dell'Archivio, e ne amministrerà i fondi a norma dello stato discusso, di cui il Soprantendente generale formerà il progetto, che sarà sottoposto alla nostra approvazione dal nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni.

16. L' Ispettore, vigilerà all'impiego de' fondi, conserverà il sigillo dell' Archivio, rimpiazzerà il Direttore ne' casi di mancanza; ed in simili circostanze, egli sarà rimpiazzato dal capo del primo uffizio.

(1) Con decreto de' 16 dicembre 1826 la direzione del grande Archivio fu riunita alla Sopraintendenza generale, ed attribuito a questa carica il soldo di ducati mille, ed ottocento annui.

17. Al basso servizio dell'Archivio saranno addetti un custode, due uscieri o cinque serventi.

18. Il grande Archivio è pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che vi si conservano, e chiederne copia, dirigendosi al Direttore o a chi ne fa le veci, e pagandone i dritti che saranno indicati nella tariffa.

19. Le copie che occorreranno alle autorità giudiziarie, alle diverse pubbliche amministrazioni ed ai comuni, nella richiesta che ne faranno i Regi Procuratori ed i capi delle amministrazioni al Direttore, saranno da lui comunicate in una lettera di uffizio.

20. Le copie estratte dall'Archivio saranno considerate legali, quante volte, sottoposte al bollo e registro ne' casi richiesti dalla legge, e firmate dal capo del rispettivo uffizio, che sarà risponsabile dell'autenticità, saranno state vistate dal Direttore e munite del sigillo dell'Archivio: e vi saranno stati in dorso descritti i dritti tassati dall'Ispettore, ed il certificato del cassiere di essersi questi introitati.

21. Le carte originali non potranno estrarsi dall'Archivio, menocchè per casi urgenti, e previo l'ordine di uno de' nostri Ministri o Segretari di Stato, che stabilirà il tempo, durante il quale le carte resteranno fuori dell'Archivio. Tali ordini si dirigeranno al Soprantendente generale: ma quante volte per maggiore sollecitudine i Ministri o Segretari di Stato si dirigessero al Direttore dell'Archivio, sarà questi tenuto ad eseguire e darne subito conoscenza al Soprantendente generale. I soli processi potranno essere trasmessi originalmente, a richiesta del Ministero pubblico e degl' Intendenti.

TITOLO IV.

Della Commessione per la formazione del codice diplomatico.

22. Indipendentemente dal Soprantendente generale, e dal Direttore, sarà annessa al grande Archivio di Napoli una Commessione composta di tre membri della nostra Real Società Borbonica, proposti dal Presidente di essa, e presentati alla nostra approvazione dal Ministro degli Affari Interni. Questa Commessione sarà incaricata della compilazione del codice diplomatico, e delle memorie che servir debbano alla formazione della storia patria. Uno de' componenti, a scelta del Presidente della Società Reale, sarà l'estensore dell'opera: gli altri due i collaboratori.

23. Vi sarà un professore di paleografia, ed un numero non maggiore di dieci alunni Storico — Diplomatici.

24. Il professore di paleografia è considerato come un collaboratore della Commessione del codice diplomatico, e farà parte della Commessione. Egli avrà special cura di preparare e scegliere dall'Archivio i materiali necessari per tale opera.

25. La Commessione, di concerto col Soprantendente generale, proporrà un piano di lavoro per l'esatta classificazione di tutti i diplomi e di tutte le carte antiche, e per la formazione di un catalogo ragionato di esse, che si pubblicherà colle stampe, onde conoscersi tutto ciò che può divenire utile allo Stato ed alla storia, ed interessare le scienze e le arti.

26. La Commessione ha il dritto di chiedere ed esaminare tutte le pergamene e tutti i diplomi che si conservano, tanto nel grande Archivio, che negli altri depositi del Regno, e che crede necessari al suo lavoro; ma con ciò non s'intende derogare al prescritto dell'articolo 21.

27. La Commessione corrisponderà col Ministro degli Affari Interni per tutto ciò che concerne il suo incarico, come ancora per le notizie che le

bisogneranno e che non possono ricavarsi dagli archivi. Corrisponderà poi col Soprantendente generale per ciò che riguarda la parte amministrativa, a cui è immediatamente affidata.

28. La Commessione, allorchè avrà compiuto un volume della sua opera, lo farà pervenire per mezzo del Presidente della Società Reale al nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari interni, da cui sarà originalmente trasmesso al nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere che lo presenterà a Noi, onde ricevere gli ordini corrispondenti, e colla nostra approvazione disporne la pubblicazione per le stampe.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili a qualunque altro lavoro della Commessione.

Nella pubblicazione di ciascun volume la Commessione compreso il professore di paleografia, godrà del premio di una medaglia da' fondi assegnati all'Archivio, come sarà spiegato nell'articolo 56

29. Sul codico diplomatico e sulle memorie compilate dalla Commossione dovrà formarsi una compiuta storia del Regno, di cui sarà incaricata una persona di lettere nella dipendenza del Ministero di Stato della Cancelleria generale, col carattere di Regio storiografo.

30. Il professore di paleografia, oltre l'incarico di dar opera alla compilazione del codice diplomatico e d'istruire gli alunni nella conoscenza dei diplomi e pergamene e nella deciferazione de' caratteri, terrà pubbliche le sue lezioni, e la sua cattedra farà parte di quella della Regia Università degli studi, da reggersi però nel locale dell'Archivio.

31. Gli alunni saranno destinati a quei lavori, di cui la Commessione ed il professore di paleografia gl'incaricheranno. Quattro di essi avranno una gratificazione a titolo d'incoraggiamento.

TITOLO V.

Archivi della Cava, Montecasino, e Montevergine.

32. Gli Archivi della Cava, Montecasino, e Montevergine non debbono ricevere nuove carte, ma solamente ben conservare quelle, che attualmente vi esistano. Qualora nella classificazione e nel registro delle medesime vi sia bisogno di rettifica, la stessa Commessione del Grande Archivio, di concerto col Soprantendente generale ne formerà il progetto; che sarà presentato dal Ministro degli Affari Interni alla nostra approvazione.

I suddetti Archivi saranno considerati come sezioni del Grande Archivio di Napoli, ma i vice-archivi corrisponderanno direttamente col Soprantendente generale e colla Commissione.

33. Quanto sarà disposto nel regolamento del Grande Archivio sarà applicabile alle sue sezioni.

34. Le carte originali de' tre mentovati Archivi non potranno per verun motivo estrarsi, senza l'ordine espresso del nostro Ministro degli Affari Interni a' termini dell'articolo 21.

35. Alla conservazione ed al servizio degli Archivi di Montecasino, Cava, e Montevergine, saranno addetti un vice-archivario ed un serviente per ciascuno di essi.

TITOLO VI.

Archivi provinciali.

36. Secondo il prescritto dell'art. 28 della nostra legge de' 12 di cembre del 1816, in ciascuna provincia vi sarà un'Archivio posto tra le dipendenze delle Segreterie delle rispettive Intendenze, ed in un locale il più contiguo alle medesime, scelto tra gli edifizi pubblici. Ove questi non esistano, l'Intendente della provincia proporrà a Noi sollecitamente l'acquisto di un edifizio, che sia più adattato all'uso cui dovrà essere destinato.

37. Gli Archivi provinciali dovranno raccogliere e conservare, secondo l'ordine de' tempi e delle materie, le carte appartenenti alle antiche e nuove giurisdizioni, ed a tutte le amministrazioni comprese nel territorio della provincia.

38. Il Soprantendente Generale, di concerto cogl' Intendenti, disporrà i mezzi efficaci per la ricerca e riunione negli Archivi provinciali di tutte le carte delle antiche udienze ed autorità; ed in seguito proporrà una regola uniforme da serbarsi per la classificazione e conservazione delle carte di questi nuovi Archivi.

39. Per le provincie di Terra di Lavoro, Capitanata e Bari, nelle quali le Corti ed i Tribunali non risiedono nei capiluoghi delle Intendenze, saranno stabiliti degli Archivi suppletori presso le Corti ed i Tribunali stessi. Questi Archivi saranno destinati al deposito delle carte delle amministrazioni giudiziarie. Tali Archivi saranno considerati come sezioni de' rispettivi Archivi provinciali; ma rimarranno sotto l'ispezione del Procuratore Regio del Tribunale civile.

40. Tra 'l primo semestre della istallazione di ciascuno Archivio dovrà formarsi l'inventario di tutte le carte che vi saranno state depositate, il quale sarà supplito di semestre in semestre per quelle che vi saranno successivamente rimesse. Questo inventario sarà formato in doppio, per ispedirsene uno al Soprantendente generale, e rimanere l'altro nell'Archivio.

41. L'ispezione immediata sugli Archivi provinciali apparterrà agl' Intendenti. Il Segretario generale ne dirigerà il servizio, e vi manterrà l'ordine e la disciplina.

42. Alla disposizione delle carte, formazione degli indici e repertori, custodia e servizio degli Archivi provinciali, verrà addetto quel numero d'impiegati che il bisogno sarà per indicare.

43. Gli Archivi provinciali sono pubblici. Ciascuno può chiedere copie delle carte che vi si conservano, pagando i dritti stabiliti nella tariffa; dirigendone la dimanda agl' Intendenti per gli Archivi provinciali, ed a' Procuratori Regi per gli suppletori.

44. I Segretari generali per gli Archivi provinciali, ed i Procuratori Regi pe' suppletori, tasseranno il dritto, a norma della tariffa su' documenti che si estraggono. Niun documento sarà riputato legale, se non sia firmato dall'archivario o vice-archivario e convalidato dal visto del Segretario generale o Regio Procuratore, dopo che si saranno assicurati dell' introito del dritto.

45. Le carte originali non potranno estrarsi senza un ordine espresso degl'Intendenti dagli Archivi provinciali, e de'Regi Procuratori dagli Archivi suppletori.

46. In ogni Archivio provinciale vi saranno un archivario, un primo ed un secondo ajutante, ed un servente.

47. In ogni Archivio suppletorio vi saranno un vice-archivario ed un servente.

TITOLO VII.

Nomina degl' impiegati.

48. Tutti gl' impiegati degli Archivi saranno da Noi nominati sulla proposizione del nostro Ministro degli Affari Interni. Pel primo stabilimento non vi sarà bisogno di esame. Pel tratto successivo vi sarà l' esame per gli uffiziali di prima e seconda classe.

49. Niuno potrà essere ammesso per alunno se non subisca un' esame. Potranno gli alunni anche concorrere per gl' impieghi vacanti nel medesimo Archivio ; ed in uguaglianza di meriti saranno preferiti agli estranei.

50. Tutti gl' impiegati al basso servizio del grande Archivio, sulla proposizione del Soprantendente generale, saranno approvati dal nostro Ministro degli Affari Interni. Nelle provincie , sulla proposta degli archivarì saranno approvati dagl' Intendenti.

TITOLO VIII.

Dell' amministrazione de' fondi , de' soldi , e delle spese per gli Archivi.

51. I fondi per sostenere i soldi e tutte le altre spese bisognevoli pel mantenimento della Soprantendenza generale del grande Archivio , e degli Archivi di Cava, Montecasino, e Montevergine saranno 1. i dritti che si riscuotono da' particolari per diligenza , lettura di carta , ed estratti di documenti , giusta la tariffa ;

2° un' annuo assegnamento di ducati diciassettemila quattrocento settantadue sulla nostra Tesoreria generale. Gli Archivi provinciali saranno a carico de' fondi provinciali , sì per le spese di primo stabilimento , che pel successivo loro mantenimento.

I dritti che si riscuoteranno serviranno anche per fondo di tali spese.

52. La riscossione de' fondi del grande Archivio sarà affidata ad un Cassiere , mediante una cauzione di ducati mille. Egli potrà essere prescelto tra' capi di uffizio dell'Archivio.

53. L' importo de' dritti negli Archivi provinciali e Suppletori sarà introitato da' cassieri provinciali i quali ne terranno un conto a parte. Per dritto di esazione riterranno l' uno per cento.

54. Gl' impiegati negli Archivi goderanno i soldi seguenti, pagabili mensualmente colla sola ritenzione del due e mezzo per cento.

Sopraintendente generale ducati	1800
Visitatore	500
Segretario	360

Grande Archivio.

Direttore ducati	1200
Ispettore.	960
Professore di Paleografia.	400
Capo di Uffizio.	600
Cassiere.	240
Capo in 2.°	360
Uffiziale di 1. classe.	300

Uffiziale di 2. classe	180
Alunno per gratificazione	120
Custode	96
Usciere	78
Serventi.	72

55. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni determinerà, sulla differenza delle varie provincie, ragguagliatamente i soldi dei rispettivi impiegati per gli Archivi di Montecasino, Cava, Montevergine, e per gli Archivi provinciali e suppletori (1).

56. La Commessione nella pubblicazione di ogni volume della sua opera avrà una medaglia del valore di ducati mille dugento.

Il Visitatore, quando andrà in giro per le Provincie avrà una indennità di ducati due al giorno. Non potrà però l' indennità nella fine dell' anno oltrepassare la somma di docati trecento sessanta.

57. Vi sarà un fondo, per le spese eventuali ed imprevedute pel Grande Archivio di ducati mille.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrasegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria Generale del Regno delle Due Sicilie si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il Nostro Ministro Cancelliere del Regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Regolamento da osservarsi nel grande Archivio di Napoli per l' ordine delle carte, pel servizio interno, e per l' amministrazione de' fondi, approvato con Real Decreto de' 12 di novembre 1818.

Ammessione agl' impieghi nell' Archivio.

Art. 1. Gli uffiziali di 1ª e 2ª classe nel grande Archivio si provvederanno per concorso. Ogni individuo che nelle vacanze di tali impieghi, vi aspirerà, dovrà farne la dimanda al Sopraintendente generale, e subire in seguito un' esame che dovrà versarsi intorno alla calligrafia, alla lingua italiana e latina, ed alla conoscenza della nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi, e giudiziari. Questo esame si farà innanzi una Commessione preseduta dal Sopraintendente generale, e composta di tre uffiziali dell' Archivio a scelta dello stesso Sopraintendente generale. I risultamenti degli esami saranno ridotti in verbali, e trasmessi al Ministro degli Affari Interni per la nostra approvazione. Non saranno ammessi all' esame, se non se coloro la cui buona condotta e morale sia stata verificata dal Sopraintendente generale.

2. Gli ajutanti negli Archivi provinciali saranno provveduti, come è stabilito nell' articolo precedente. L' esame si farà innanzi una Commessione composta dall' Intendente, e da' Procuratori generali e Regi de' Tribunali della

(1) Con Ministeriale dei 27 maggio 1820 in prosieguo riportata furono stabiliti li soldi degl' impiegati negli Archivii Provinciali, ed assegno per le minute spese.

Provincia. Il processo verbale dell' esame si presenterà al Sopraintendente generale il quale lo presenterà al Nostro Ministro degli Affari Interni per la sua approvazione.

3. L' esame per gli alunni verserà nelle lingue greca e latina ; e sarà tenuto innanzi alla Commessione dell' Archivio.

Per l' ordine delle carte.

4. Le carte del grande Archivio saranno divise in cinque classi, giusta il prescritto della legge organica.

5. Le classi saranno distinte in due principali epoche. L' una comprenderà le carte di qualunque natura fino agli 8 dicembre 1816, epoca in cui i Reali dominî di quà, e di là del Faro furono in un solo Regno riuniti: l'altra quelle di data posteriore.

6. Trovandosi le carte della 1. epoca suddivise in parte ne' loro subordinati rami, si dovrà continuare l' ordine stesso nel proseguimento del lavoro.

7. Ciascuno uffizio per le carte di questa epoca lavorerà per riempiere i vuoti che s' incontrano negl' indici e ne' repertori ; e rettificherà ciò che trovasi malamente fatto ad oggetto di accrescere lume alla memoria delle carte per renderle più reperibili.

8. Le pergamene e carte antiche, dopo che saranno state segregate dalle copie e dalle interpolate e spurie, dovranno esser divise in fascicoli con ordine cronologico, e sotto le denominazioni delle corporazioni alle quali appartencano. Gli alunni, sotto la direzione della Commessione e del loro istitutore, saranno incaricati di farne i reassunti, per formarsene in seguito i particolari repertori e rapportarli al repertorio generale.

9. Le carte della seconda epoca saranno divise, secondo l'ordine de' tempi e dei rami cui appartengono, e secondo le varietà che hanno incontrato ne' sistemi generali.

10. Ciascuno uffizio procederà alla formazione degl' indici e de' repertori col metodo indicato nell' articolo precedente ; avvertendosi che gl' indici dovranno essere disposti per ordine alfabetico, e i repertori dovranno contenere le materie disposte per ordine cronologico.

Del servizio interno.

11. Il Direttore dovrà portarsi ogni giorno in Archivio per dare le disposizioni che crederà necessarie pel lavoro di ciascuno uffizio, per l' esattezza del servizio e pel mantenimento della disciplina. Egli richiamerà all' ordine gl' impiegati che mancheranno : e laddove la mancanza meritasse la destituzione, ne farà rapporto al Sopraintendente generale, acciò dia le disposizioni convenevoli per gl' impiegati di sua nomina, e provochi gli ordini superiori per gli altri.

12. L'Ispettore rimpiazzerà il Direttore in caso di assenza, e sarà rimpiazzato dal capo del primo uffizio. Egli avrà specialmente cura dell' ordine e della conservazione delle carte, e vigilerà che gl' indici e repertori siano esattamente mantenuti, ed in generale perchè il servizio degl' impiegati sia puntualmente eseguito.

13. I capi di uffizio attenderanno al buon ordine del proprio uffizio, ed al registro ed alla conservazione delle carte di quella classe che è loro assegnata. Essi lavoreranno alla formazione degl' indici e repertori.

14. I capi in secondo saranno i collaboratori de' capi di ufficio, e ne suppliran-

no le veci. Oltre gli altri lavori, saranno particolarmente incaricati di ricercare le carte che si domandano ; e riporle nelle proprie situazioni , procurando di evitare qualunque confusione.

15. Gli Uffiziali di 1.ª e 2.ª classe saranno indistintamente destinati a tutti gli altri lavori occorrenti nel proprio uffizio, e particolarmente alla copiatura delle carte che si richiedono dalle parti interessate.

16. Il Direttore in caso di urgenza può di concerto coll' Ispettore chiamare gl' impiegati di un' uffizio al lavoro di un' altro.

17. L' Archivo sarà aperto in tutti i giorni , eccetto le feste di doppio precetto. Il lavoro degl' impiegati sarà regolato dal Direttore , secondo le varietà delle stagioni. La sua durata ordinariamente non sarà meno di cinque ore.

18. È espressamente vietato di aprirsi l' Archivio in tempo di notte, nè vi si potrà per qualunque causa iutrodurre fuoco o lume.

19. Ogni uffiziale all' ora dell' apertura dovrà trovarsi al suo posto. I capi di uffizio saranno tenuti di riferire all' Ispettore l' assenza di coloro che avranno mancato al lavoro del giorno. Laddove la mancanza non derivi da malattia , o da altra imponente cagione costerà al manchevole la perdita della rata del soldo corrispondente a' giorni di mancanza.

20. Riguardo a simili mancanze de' capi, la sopravveglianza apparterrà direttamente all' Ispettore. Egli di tutte le mancanze indicate in questo e nel precedente articolo farà rapporto al Direttore il quale ne formerà un notamento , e lo passerà al cassiere che dovrà eseguire sui soldi de' manchevoli le corrispondenti ritenute. Di queste si farà un fondo che servirà per gratificare i più meritevoli, secondo le disposizioni del Sopraintendente Generale, provocate dal Direttore. Qualora tali mancanze fossero frequenti , il Direttore ne farà rapporto col suo parere al Soprainteudente Generale per le disposizioni convenienti.

21. In fine di ciascun mese il Direttore sarà tenuto di fare un rapporto al Sopraintendente Generale dell' andamento del lavoro che sarà stato eseguito in ciascuno uffizio , e della esattezza o inesattezza del servizio in tutte le sue parti.

Dell' amministrazione de' fondi.

22. Il Sopraintendente generale di accordo col Direttore presenterà al Ministro degli Affari Interni un progetto di stato discusso, che dopo la nostra approvazione dovrà servire di norma per l' amministrazione dello stabilimento.

23. Ogni disposizione risguardante l' economia ed amministrazione del fondo delle spese imprevedute dell' archivio, in quella parte che nello stato discusso sarà posta a disposizione del Direttore si darà da esso Direttore , previo il parere dell' Ispettore. Il parere e la disposizione saranno notati in un registro e sottoscritti da ambedue: nel caso di disparere tra il Direttore e l' Ispettore se ne farà rapporto al Sopraintendente generale.

24. Il Direttore firmerà tutti gli ordinativi di pagamento; ma dovranno essere controllati dall'Ispettore, il quale certificherà la regolarità e la verità delle spese.

25. Chiunque dimanderà di osservare carte, e di averne copia o fede, si dovrà dirigere al Direttore ; ma non potrà darsi copia o fede di alcuna carta senza l' intelligenza dell' Ispettore , il quale ne tasserà il dritto , formerà la tassa e ne prenderà ragione in un registro. Le copie e fedi in tal

guisa adempite si passeranno dall'Ispettore al cassiere, che esigerà dalle parti il dritto tassato, e vi noterà di suo carattere la somma incassata: indi si firmeranno dal Direttore, e l'Ispettore vi apporrà il sigillo.

26. Le copie riguardanti gl'interessi de' comuni e de' pubblici stabilimenti che sono sotto la dipendenza degl' Intendenti, e da' medesimi richieste, saranno rilasciate gratis. L'Ispettore perciò terrà un libro distinto in due colonne: nella prima vi noterà la richiesta, e nell'altra il giorno della consegna. Tali copie verranno sottoscritte dall'Ispettore coll'ordinativo *gratis*; indi il cassiere vi apporrà di suo carattere il *gratis*, ed in seguito saranno vistate dal Direttore, e vi si apporrà il sigillo. La spesa della carta bollata e registro di tali copie resterà a carico dell'archivio; ma l'Ispettore ne avrà un conto separato e diviso per ciaschoduna provincia. Tale conto in fine dell'anno sarà rimesso al Ministro degli Affari Interni, che curerà il rimborso alla cassa dell'archivio, secondo il carico da spedirsi a ciascun Intendente.

27. Tutti i certificati e copie che occorreranno per ottenere pensioni di ritiro, sussidi a vedove ed orfani, a' termini del decreto de' 3 maggio 1816, saranno come nell'articolo precedente rilasciati *gratis* ed in carta semplice con apporvi l'espressione: *da servire tal copia o certificato per uso della liquidazione della pensione.*

28. Il cassiere riscuoterà i dritti di diligenze fedi o copie, che si estrarranno dall'archivio, giusta la tariffa, nel modo prescritto nell'articolo 25, come ancora le liberanze che si faranno dalla Tesoreria generale.

29. Il terzo de' dritti di ricerche o copiatura stabiliti nella tariffa sarà percepito dagl'impiegati, ed il cassiere nella fine di ciascun mese ne farà loro la distribuzione a proporzione de' rispettivi soldi. Il Direttore e l'Ispettore non avranno parte a tale distribuzione.

30. Il cassiere sarà tenuto di portare due registri: in uno noterà gli emolumenti di ricerche e copiatura permessi agl'impiegati coll'articolo precedente, e nell'altro noterà tutte le partite incassate, colla data del giorno ed il nome del pagatore. Le quietanze del cassiere, ne' casi, ne' quali saranno richieste, verranno dall'Ispettore vistate, dopo che ne avrà preso registro.

31. I dritti che il cassiere introiterà giornalmente, resteranno contanti in cassa per supplire alle spese giornaliere; e delle altre esazioni farà introito al banco, formandone fede in testa sua, sulla quale noterà i pagamenti successivi.

32. In ogni fine di mese il cassiere sarà tenuto di presentare al Direttore un bilancio, nel quale verranno indicate la resta di cassa del mese precedente, i diritti e tutti gli altri introiti, per potersi disporre dal Direttore e dall'Ispettore gli ordinativi corrispondenti alle somme esistenti. Una copia di tale bilancio sarà dal Direttore rimessa al Sopraintendente generale. Il cassiere sarà nell'obbligo di presentare al Sopraintendente generale il conto trimestrale degl'introiti ed esiti, dieci giorni dopo spirato il trimestre; onde possa verificarlo e rimetterlo alla Gran Corte de' conti, che infine dell'anno procederà al giudizio diffinitivo della gestione.

33. Il cassiere rifiuterà gli ordinativi di quei pagamenti, che non sono superiormente autorizzati o ammessi nello stato discusso, di cui conserverà copia.

REGOLAMENTO

Degli Archivi provinciali approvato col Real Decreto de' 12 novembre 1818.

Art. 1. Le carte che si debbono conservare negli Archivi provinciali, saranno divise in tre principali classi.

Amministrazione interna ;
Amministrazione finanziera ;
Atti giudiziari.

Ciascuna di queste classi sarà suddivisa ne' suoi subordinati rami.

2. Nelle Provincie di Terra di lavoro , Capitanata , e Bari , le carte appartenenti all' ordine giudiziario si conserveranno negli archivi suppletori fino a che l' Intendenza , e i Tribunali di ciascuna delle indicate Provincie non sieno nello stesso comune riunite.

3. Le classi saranno distinte in due principali epoche. La prima comprenderà tutte le carte fino agli otto di decembre 1816 epoca in cui i Reali domini di qua , e di là del Faro furono in un solo Regno riuniti , l' altra quella di data posteriore.

4. In ciascun archivio si formerà l' inventario ragionato di tutte le carte che vi saranno depositate , ed una copia di esso sarà inviata al Sopraintendente Generale , giusta il prescritto della legge organica. L' inventario dovrà essere giustificato dagl' inventari particolari delle carte ricevute da' detentori di esse , e trasmesse dalle diverse amministrazioni , con sottoscrizione tanto delle parti che ne faranno il deposito , quanto dell' archivario. L' inventario generale , e l' inventari particolari dovranno essere in ciascuna sezione cifrati dal Segretario generale , o dal Regio Proccuratore negli archivi suppletori.

5. Oltre dell' inventario vi dovrà essere per ciascuna classe un' indice per ordine alfabetico , ed un repertorio che conterrà le materie disposte per ordine cronologico.

6. L' Archivario si dovrà recare ogni mattina in archivio , meno le feste di doppio precetto ; e si occuperà coll' ajuto de' suoi subordinati alla formazione dell' indice e repertori.

7. Il Segretario Generale dell' Intendenza invigilerà al buon mantenimento degli archivi , ed all' esattezza con cui gl'impiegati debbono disimpegnare il loro incarico. Egli sarà tenuto di far rapporto all' Intendente delle mancanze , che si commettono dagl' impiegati , e ne provocherà la destituzione nel caso che la meritassero. Negli archivi suppletori le veci del Segretario Generale della Intendenza saranno adempiute dal Regio Procuratore che corrisponderà a quest' oggetto coll' Intendente.

8. Gli archivi non potranno per qualsivoglia ragione aprirsi di notte ; nè vi si potrà introdurre lume , o fuoco.

9. Le carte originali non possono estrarsi dagli archivi senza un'ordine espresso degl' Intendenti , e de' Procuratori Regi pe' suppletori.

10. Chiunque domanderà di osservare le carte che si conservano negli Archivi, si dirigerà all' archivario , perchè gli archivi sono pubblici. Volendo poi certificato , o copia di qualche carta , dovrà dirigersi al Segretario Generale dell' Intendenza , o al Proccurator Regio del Tribunale civile. Sulle dette copie o certificati essi tasseranno il diritto stabilito nella tariffa , e le rimetteranno al cassiere comunale per esigerne l' importo. Egli vi noterà in piedi di suo carattere *si è incassato il dritto nella somma di ducati* . . . . indi si firmeranno dall' archivario , ed il Segretario Generale o il Procurator

Regio vi apporranno il *visto* ed il sigillo dell' Intendenza, o del Tribunale.

11. Tutte le copie riguardanti gl' interessi dei comuni, o dei pubblici stabilimenti delle provincie, saranno rilasciate *gratis* sulla dimanda che ne faranno all' Intendenza i sindaci, ed i capi di amministrazione. Tali copie saranno firmate dall' archivario e *vistate* dal Segretario Generale e negli archivî suppletorî dal Procurator Regio, il quale vi noterà pure di suo carattere *gratis*. La spesa della carta bollata; e registro di tali copie anderà a carico dell' Intendenza; ma l' archivario ne terrà un registro, che nella fine dell' anno passerà al Segretario Generale, acciò ne procuri il rimborso.

12. I cassieri comunali terranno un registro particolare delle somme introitate per conto degli archivî. Essi le pagheranno sugli ordinativi dei Segretarî Generali, o de' Procuratori Regî per gli archivî suppletorî, vistati dagl' Intendenti. Il metodo di tale contabilità sarà fissato da' rispettivi Intendenti.

TARIFFA

De' dritti da esigersi negli Archivii, approvata con decreto de' 12 novembre 1818.

Per ogni copia di diploma contenente privative, concessioni di onori, prerogative, e titoli di nobiltà. 40,00

Per ogni copia di atti d' intestazioni per lo passaggio de' suddetti titoli ai successori de' concessionarî. 20.00

Per ogni copia di fede, certificato, ed estratti degli statuti delle corporazioni morali, e di tutte le altre carte che riguardano onorificenze delle medesime, e de' loro individui. 10.00

Per ogni copia degli assensi, ed altre carte in forma di cancelleria, riguardanti le alienazioni de' beni de' comuni, e delle corporazioni morali 3.00

Per ogni copia di atti estratti da' volumi, o da qualunque originale, giudiziario o amministrativo. 1.00

Per certificato di esistenza di una processura 00.40

Per trasmessione di ogni processura. 00.50

Per ogni copia estratta dagli atti, e da' documenti dello stato civile. 00.20

Per ogni copia di fede di battesimo, di matrimonio, o di morte, che si estrae dagli altri processi. 00.20

Per cercatura di ogni carta, che abbia una data anteriore a tutto l' anno 1734 inclusive, se si rinviene. 1.20

Se non si rinviene. 00.30

Per cercatura di ogni carta, che abbia una data posteriore a tutto il 1735, se si rinviene. 00.60

Se non si rinviene. 00.15

Per copiatura di ogni carta di due pagine di venticinque linee a pagina, che abbia la data anteriore al 1504 inclusive 00.80

Per copiatura di una carta, come sopra, dal 1505 a tutto il 1734. 00.60

Per copiatura di ogni carta, come sopra, che abbia una data posteriore a tutto l' anno 1734 inclusive. 00.20

Soldi degl' impiegati negli Archivî provinciali, ed assegno per le minute spese.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 maggio 1820.

In esecuzione dell' articolo 55 della legge de' 12 novembre 1818 organica degli archivî del Regno, ho determinato i soldi degl' impiegati negli archivî provinciali, e l' assegnamento per le minute spese, che occorrono nei medesimi nel modo seguente.

Nelle Provincie di 1ª classe.

Archivario al mese	40.00
1° Aiutante	20.00
2° Aiutante	15.00
Servente	6.00
Spese minute	6.00

Nelle Provincie di 2ª classe.

Archivario al mese	35.00
1° Aiutante	18.00
2° Aiutante	12.00
Servente	6.00
Spese minute	5.00

Nelle Provincie di 3ª classe.

Archivario al mese	30.00
1° Aiutante	16.00
2° Aiutante	12.00
Servente	6.00
Spese minute	4.00

Negli archivî suppletorî.

Vice archivario al mese	30.00
Servente	6.00
Spese minute	4.00

Glielo partecipo per di lei intelligenza, e perchè le serva di norma nel proporre l' articolo corrispondente sullo stato discusso provinciale.

La prevengo pure, che ho determinato per punto generale di lasciarsi vacante una piazza di Aiutante negli archivî provinciali, attesa la scarsezza de' fondi, fino a che non se ne senta il bisogno assoluto, che potrà verificarsi in talune Provincie, allorchè riunite tutte le carte, che dovranno comporre l' archivio, dovrà farsene la classificazione, e l' inventario. Laddove questa operazione possa effettuirsi coll' aiuto di un impiegato straordinario, bisogna preferire questo espediente alla nomina di un impiegato fisso.

Il primo Ajutante rimpiazza l' Archivario provinciale nei casi d' impedimento, od assenza di questo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 ottobre 1823.

Ho rassegnato a S. M. il dubbio elevato da qualche Intendente, se in caso di congedo, o d' impedimento dell' Archivario Provinciale, possa il primo Aiutante rimpiazzarlo in tutte le funzioni; la M. S. inteso il parere del Consiglio ordinario di Stato, si è degnata dichiarare per punto generale, che negli archivi provinciali, in caso d' impedimento, o di assenza dell' Archivario, sia il medesimo rimpiazzato nelle sue funzioni dal primo Aiutante.

Le comunico nel Real Nome questa Sovrana determinazione per l'adempimento.

I documenti che si estraggono dagli archivi per uso di matrimonio sono esenti da' dritti d' archivio.

SOPRINTENDENZA GENERALE DEGLI ARCHIVI.

Napoli 26 luglio 1825.

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, in data dei 13 corrente scrive quanto segue:

S. M. veduto il parere del Consiglio di Stato ordinario, con determinazione de' 4 del corrente mese da Lucca si è degnata risolvere, che le carte che si estraggono dagli archivi, sia il generale, che provinciali, che occorrono per uso di matrimonio, sieno esenti di dritti di Archivio, nel modo stesso trovasi stabilito per quelle carte che occorrono per la liquidazione delle pensioni.

Nel Real Nome glielo partecipo; e per l' adempimento sono nel dovere di far nota questa Sovrana determinazione.

Tutti gli antichi processi tranne quelli delle Regie Udienze e del Tavoliere di Puglia deggiono riunirsi nell' Archivio generale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 novembre 1825.

Promosso il dubbio, se gli antichi processi delle passate Regie giurisdizioni debbano restare negli archivi provinciali, o tutti debbano riunirsi nel Grande Archivio di Napoli, S. M. uniformandosi all' avviso della Consulta dei Reali domini di quà del Faro si è degnata nel Consiglio di Stato ordinario del 2 del corrente approvare, che tutt' i processi degli antichi Tribunali, fuori di quelli delle antiche udienze, e di quelli appartenenti al Tavoliere di Puglia, i quali sono riposti in un archivio a parte a ciò destinato, debbono passare nel grande archivio di Napoli.

Nel Real Nome glielo partecipo per lo adempimento di sua parte.

Il trasporto delle carte negli archivî provinciali è a carico degli archivî stessi.

SOPRINTENDENZA GENERALE DEGLI ARCHIVI.

Napoli 26 gennajo 1828.

S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, in data dei 9 andante mese, mi partecipa la seguente Sovrana risoluzione.

S. M. cui ho avuto l'onore di rassegnare quanto ella propose ai 22 novembre ultimo pel dubbio, se le spese di trasporto delle carte delle diverse officine si spediscono negli archivii provinciali, debbano, o no essere a carico de' medesimi, nell'ordinario Consiglio di Stato dei 20 dicembre ultimo si è degnata di approvare, che detto trasporto si esegua a spese degli archivî. Nel Real Nome glielo partecipo per l'adempimento.

Io nel darglieue la partecipazione, mi do l'onore altresì di rimetterle copia del rapporto da me fatto all'uopo, pregandola di favorirmi riscontro al presente uffizio.

Istruzioni pe' concorsi da tenersi per la provvista delle piazze degli ajutanti, e vice-archivarî negli archivî provinciali, e suppletori, approvate da S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 6 aprile 1832.

L'Intendente farà conoscere alla Sopraintendenza Generale le vacanze d'impieghi che possono avvenire, e dopo essersi dal Soprintendente presi gli ordini di S. E. il Ministro degli Affari Interni pel concorso da tenersi, egualmente che per gl'impiegati di prima nomina negli archivî, ove non ancora è stabilito il personale, si metteranno di accordo i due citati funzionarî, pria pel giorno da cui decorrerà il termine di un mese onde riceversi le dimande de' concorrenti, e poi pel giorno in cui avrà luogo il concorso medesimo. Quindi il Soprintendente Generale farà inserire nel giornale uffiziale l'avviso corrispondente, col termine di un mese per la presentazione delle dimande così nell'Intendenza come presso la Soprintendenza Generale in Napoli; scorso il qual termine, questi due funzionarî raccoglieranno tutto le indagini sulla condotta morale politica e religiosa degli aspiranti; cioè l'Intendente per quelli che dimorano nella sua provincia, e per tutti gli altri i quali per ragion di prossimità alla medesima avranno a lui presentate le loro dimande, ed il Soprintendente Generale del pari per tutti coloro che trovandosi nella capitale, o nelle provincie più vicine avran dato le dimande al suo segretariato; e dopo che l'Intendente avrà rimesso per la sua parte al Soprintendente generale lo stato di quelli, che possono essere ammessi, quest'ultimo unendovi i nomi degli altri ammessi dal di lui canto, avrà cura che nel giornale uffiziale venga annunziato il giorno in cui il concorso avrà luogo presso l'Intendente, indicandovi i nomi di tutti coloro che vi saranno stati ammessi.

La Commessione nel giorno dell'esame avrà cura di assicurarsi che gli aspiranti siano in realtà le identiche persone ammesse nel concorso, e non estranei che con mentire il nome degli ascritti potessero in di loro vece presentarsi.

Si faranno in seguito passare gli aspiranti a' loro rispettivi posti, separandoli alquanto fra essi, affinchè non possano comunicarsi le proprie idee.

Si procurerà sopra ogni altra cosa che sia ben chiuso il locale dello

esperimento, non solo per così vietarsi l'ingresso a qualunque persona estranea, ma per impedire ancora che niuno possa per qualunque causa sortirne; a quale oggetto avrà cura la Commessione che precedentemente siasi provveduto a tutto ciò che possa ivi occorrere.

Avendo così tutto disposto la Commessione, passerà in una stanza contigua al locale ove sono gli aspiranti, ad oggetto di formare i quesiti pel concorso. Ed affinchè tutto riesca con ordine, si procurerà anche chiudere l'ingresso a questa stanza, di modo che non vi si possa penetrare da chicchesia.

L'Intendente per istruzione della Commessione, e dei concorrenti darà conoscenza delle ministeriali, e degli uffizi del Soprintendente Generale, che potessero esservi relativamente al concorso medesimo.

Ciascun de' tre funzionari componenti la Commessione passerà all'istante a formare non meno di tre quesiti in nomenclatura colla norma che qui appresso si prescrive.

Richiedendo la legge negli aspiranti la *conoscenza della nomenclatura, e qualità degli atti pubblici, amministrativi, e giudiziari*, è d'uopo che nel dare i quesiti non si spieghi nè la natura, nè la qualità degli atti, ma che si formino in modo da potersi conoscere, se gli aspiranti li sapessero nominare e qualificare. Così dandosi loro per quesito. *Cosa contengono gli atti di matrimonio, nascita, e morte*, non si seguirà il senso della legge, poichè si è già loro data conoscenza della nomenclatura, conoscenza che si dovea in vece attendere da essi. Dall'altra parte erroneo sarà ancora il quesito proponendosi in questi termini: *Gli atti che contengono le celebrazioni dei matrimoni, il numero de' trapassati, e quello de' nati come si appellano?* poichè così si è già data l'idea della qualità. Dovrà in vece il quesito proporsi in questo modo: Quali sono le diverse denominazioni degli atti dello Stato Civile, e cosa essi rispettivamente contengono? Non altrimenti si presenterà un quesito che si aggirasse sul modo onde emanano le Sovrane determinazioni, sulle diverse specie d'ipoteche ed atti che intorno alle medesime possono aver luogo per legge, sulle diverse maniere nelle quali può pronunciare il Magistrato, sulle norme onde si amministrano i fondi comunali ec.

Quindi non si domanderà semplicemente cosa sia una Legge, un Decreto, un Rescritto, che s'intenda per ipoteca giudiziale, legale o convenzionale, per trascrizione, rinnovazione o radiazione, cosa siano una sentenza, una decisione, un'arresto, il decidere in via interlocutoria, preparatoria, diffinitiva, contumaciale di parte, di riunione di contumacia ec. in che consista uno stato discusso quinquennale, uno stato di variazione ec.; ma si domanderà sotto quante denominazioni si emanano le disposizioni Sovrane, ed in che consiste la loro differenza; sotto quali forme o denominazioni si distinguono le ipoteche e gli altri adempimenti dipendenti dal regime ipotecario, con quali e quanti nomi si possono emettere le provvidenze dal Magistrato, e cosa propriamente si contiene sotto ciascuna particolar denominazione de' giudizi che si pronunziano dallo stesso; come si denominano gli atti in cui figurano gl'introiti ed esiti delle rendite comunali, ed in qual modo vengono formati?

Amplissima essendo la messe ove in questo modo ricercar quesiti nell'ordine amministrativo, e giudiziario del Regno, gli aspiranti faranno appieno conoscere quanto siano versati nella nomenclatura, e qualità di tutti gli atti in generale, che per le leggi in vigore debbono senza eccezione esser conservati negli archivi del Regno.

Con tal norma formati questi primi quesiti, si scriveranno su di separate cartelline, e queste bene avvolte, verranno riposte in piccola urna, ove saranno agitate per estrarsene tre sole a sorte innanzi alla Commessione ed a' concorrenti da uno di essi. Costui verrà nominato nel corrispondente verbale; ed i tre quesiti estratti formeranno la materia del concorso intorno alla nomenclatura.

Passerà in seguito la Commissione a stabilire quali siano i libri su de' quali debbono ricercarsi degli squarci per tradurre dall'italiano in latino, e viceversa. A tale oggetto avrà cura l'Intendente, che vengano, precedentemente alla chiusura del locale, raccolte ivi le orazioni, le opere filosofiche, e gli uffizi di Cicerone, le opere di Tito Livio, di Giulio Cesare, e Cornelio Nipote, non che delle altre degli scrittori italiani, che vengono riguardati come testi di lingua. Gli *squarci* da servire per le due versioni non saranno preventivamente stabiliti, ma presi nelle pagine che accidentalmente si presenteranno, dandosi ad aprire i libri ad uno de' concorrenti nel modo espresso nel modello del verbale unito a queste Istruzioni.

Procurar si dee che le edizioni de' citati autori latini siano corrette, ma senza versione, e senza note affinchè se per avventura si dimanda il libro da qualche aspirante, sia per assicurarsi del punteggiamento, sia per rettificare qualche parola malamente da lui scritta, possa per questi giusti motivi consegnarglisi senza che per nulla potesse in tale occasione profittare a danno de' suoi compagni.

Per l'esperimento poi di lingua italiana può questo considerarsi esaurito nelle risposte ragionate che i concorrenti debbon dare sulla nomenclatura e qualità degli atti, e nel volgere nell'italica favella uno squarcio di quella del Lazio. Non può mancare di conoscersi per tal modo l'uso de' vocaboli, e delle frasi, come l'eleganza e lo stile ne' modi del dire; ma potrà nondimeno la Commissione a suo giudizio aggiugnere ancora un' altra pruova a questa parte del concorso, ed allora darà a fare un componimento italiano su di un' oggetto qualunque, potendo esserne la forma, o un rapporto, o una dissertazione. Per la calligrafia finalmente non occorre un separato esperimento, mentre dovendo scrivere i concorrenti sulle citate materie del concorso, si viene così a conoscere quanto possa desiderarsi per questa parte.

L'adempimento di queste norme dovrà distintamente apparire nel corrispondente verbale da redigersi uniformemente al modello corrispondente, e la Commissione stessa colla sua continua presenza invigilerà che tutto proceda nel miglior ordine.

Se oltre di ciò che è preveduto nella norma tracciata nel modello stesso, avvenisse cosa che meritasse una particolare osservazione, se ne farà un'articolo separato nello stesso atto.

Quantunque la legge nulla avesse espressamente prescritto circa l'assistenza di una persona che facesse da segretario in detta Commessione per la redazione del verbale, e per quanto altro vi possa occorrere, pure è ben chiaro desumerlo dal senso di essa, giacchè in ogni Commissione debbe esservi una persona con tal carattere per la redazione degli atti.

Quindi l'Intendente disporrà che nello stesso giorno dell'esame e precedentemente ad ogni altro procedimento, qualche probo, ed intelligente suo subordinato venga destinato a quest' uffizio.

L'Intendente avrà cura far pervenire con suo riservato rapporto il plico contenente il verbale e gli atti del concorso firmati in ciascun foglio dall'intera Commissione, e da' concorrenti al Soprintendente generale degli ar-

chivi a' termini dell' art. 2 del regolamento annesso alla legge de' 12 novembre 1818.

Modello per i manifesti da affiggersi ne' luoghi principali della Capitale o delle altre città del Regno, e da inserirsi nel giornale uffiziale. Quelli da pubblicarsi nella Provincia ove ha luogo il concorso porteranno l'intestazione dell' Intendenza, tutti gli altri saranno sotto il nome della Soprintendenza dalla stessa diramati nelle diverse Provincie, oltre alla pubblicazione nel giornale.

Dovendo procedersi al concorso per la provista della vacante carica di .... nell' archivio provinciale o nell' archivio suppletorio da stabilirsi in .... son prevenuti tutti coloro che vorranno esporvisi di far pervenire le loro petizioni tra lo spazio di giorni trenta a decorrere da questo dì .... in avanti, o nel segretariato della Soprintendenza generale degli archivi in Napoli residente nel locale di ...., o nella segreteria dell' Intendenza della medesima provincia coll' indicazione del loro nome, cognome, patria, domicilio, ed età.

Le materie sulle quali dovrà aggirarsi il concorso ai termini della legge organica degli archivi de' 12 novembre 1818, versano intorno alla lingua italiana e latina, conoscenza della nomenclatura, e qualità degli atti pubblici amministrativi e giudiziari, e calligrafia.

Con altro avviso s' indicherà il giorno, l' ora del concorso che avrà luogo in .... capoluogo di detta provincia presso la Commissione preseduta dall' Intendente, e si faranno conoscere i nomi di coloro che vi saranno stati ammessi.

Oggi in .... il ......

2° AVVISO.

Sono prevenuti gli aspiranti alla vacante carica di .... nell' Archivio provinciale di ....

1. Che nel giorno di (s' indichi il giorno, e la data, alle ore precise di...... nel locale di .... si terrà il concorso annunziato col precedente avviso.

2. Che sono stati ammessi a tal concorso i soli seguenti individui, cioè ....

Dato in ..... il dì ....

Modello di verbale.

Oggi che sono li .... del mese di .... dell' anno .... in .... alle ore in punto delle .... di francia.

La Commissione creata a' termini dell' art. 2° del regolamento annesso alla legge organica degli archivi del 12 novembre 1818 composta dal signor Intendente di questa provincia di .... dal sig. .... Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte criminale, e dal signor Procuratore del Re presso il Tribunale civile coll' assistenza del signor ...., (s' indichi il nome di colui che funzionerà da segretario) si è unita nel locale di .... per dar luogo al concorso da tenersi fra gli aspiranti ammessi preventivamente al cimento.

Di costoro si son presentati i signori .... (se poi tutti si presenteranno se ne farà del pari analoga menzione).

La detta Commessione ha letto i di loro nomi ed ha verificato che dessi sono in realtà gl'individui già ammessi al concorso.

Mentre gli aspiranti suddetti si sono situati ne' loro rispettivi posti, e si è ben chiuso il locale dell'esperimento, la Commissione si è per poco separata dagli aspiranti, ed è passata nella stanza contigua a questo locale per formare i quesiti pel concorso.

Si è quindi dalla Commissione medesima in presenza di tutt'i concorrenti chiamato tra essi il sig......... con esserglisi presentato (s'indicherà il libro latino) il quale da lui aperto a sorte con una stecchetta, ha presentato, nella pagina ..... il seguente capitolo (o paragrafo) di versi n.... del tenor seguente ...... Questo lettosi ad alta voce si è da ciascuno scritto con essersi a tutti manifestato di doversene fare la versione italiana. (Negli stessi termini si esprimerà qual sia il libro italiano, e lo *squarcio* in esso preso nello stesso modo che servirà alla versione dell'italiano nel latino, giusta le istruzioni).

Ed in fine si è chiamato l'altro aspirante sig. ...... che avvicinatosi nell'urna, dove erano riposte nove cartelline in cui si contenevano altrettanti quesiti sulla qualità e nomenclatura degli atti, dopo averla bene agitata ha colui tratto tre cartelle l'una dopo l'altra, che letto a chiara voce si sono scritte da ciascuno degli aspiranti.

Questi quesiti sono i seguenti........

(Se la Commissione vorrà aggiungere anche un componimento italiano, siccome è espresso nelle istruzioni generali, si spiegherà qual ne sia il tema ed in qual forma, se di rapporto o di dissertazione debba essere trattato).

Gli aspiranti han cominciato a scrivere ciascuno nel suo posto, avendo avuto cinque ore di tempo per compiere tutto il lavoro.

La Commissione intanto non si è affatto dipartita da questo locale di esperimento, ed ha severamente invigilato, che niuno potesse ad altri comunicare le proprie idee, o cacciarsi di tasca libri, o carte.

Si è in seguito apposto il numero d'ordine progressivo agli scritti secondo che sono stati presentati dagli aspiranti.

Terminata la presentazione degli scritti firmati in ogni foglio dall'autore di essi, si sono ancora in margine di ciascun foglio firmati da tutti i concorrenti, e dalla intera Commissione. Il presente processo verbale firmato da' signori componenti la Commissione e dagli aspiranti, si è unito con tutti gli esperimenti scritti, e quindi l'uno, e gli altri sono stati chiusi in un sol plico col suggello di questa Intendenza, restando a cura dell'Intendente farne l'invio al Soprintendente generale degli archivi ai termini della legge.

Oggi li ......

Sieguono le firme de' componenti la Commissione, e de' concorrenti.

Gli atti che si estraggono dagli archivi generali e provinciali per uso di matrimonio sono esenti da qualunque dritto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 aprile 1834.

S. M. sul parere del Consiglio di Stato ordinario, fin dal cinque luglio 1825, si degnò risolvere, che le carte che si estraggono dagli archivi generali, e provinciali, le quali occorrono per uso di matrimonio, sieno esenti da' dritti di archivio, nel modo istesso che trovasi stabilito per quelle carte che servono per la liquidazione delle pensioni.

Essendomi, malgrado tale Sovrana determinazione, giunto qualche reclamo sull' oggetto, mi son determinato a parteciparle di nuovo quest' atto di Sovrana degnazione per l' esatto adempimento.

Si ordina la formazione di uno stato annuale di cui si precisano le rubriche, de' lavori eseguiti nel corso di ciascun' anno negli Archivi provinciali, ed in quelli suppletori.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 aprile 1843.

Sin dalla istallazione della Soprintendenza generale degli Archivi è stato serbato il lodevolissimo sistema di spedirsi anno per anno in questo Real Ministero lo stato generale de' lavori eseguiti nell' anno; ed a ciò è dovuta la sempre crescente prosperità dello stabilimento medesimo.

Resisi or più che mai interessanti gli Archivi provinciali, per la pubblicazione del regolamento del 26 ottobre 1841, lo trovo indispensabile pel felice andamento di essi che un egual sistema si adotti, affinchè non manchi alla Sopraintendenza generale, ed a me qualsiasi nozione generica e progressiva degli Archivi succennati.

Premesso ciò, io trovo necessario, ed utile insieme, di farsi redigere in ogni fine di anno uno stato che racchiuda le seguenti rubriche.

1. Immissione di carte.
2. Loro natura e provenienza.
3. Classificazione e riordinamento di scritture.
4. Inventari, indici, repertori.
5. Numero delle diligenze praticate.
6. Numero di certificati, e documenti a pagamento.
7. Numero di quelli rilasciati gratis perchè richiesti o per uso amministrativo, o per pensioni, e matrimoni.
8. Ligature di volumi, e di scritture.
9. Pandette pe' processi.
10. Corrispondenza coi Ministri e con tutte le altre autorità del Regno.
11. Rettifiche degli atti dello Stato civile.
12. Personale degl' impiegati, loro assistenza, e merito.
13. Stato de' locali, scaffali, ed altro.
14. Fondi occorrenti sotto ogni rapporto.
15. Osservazioni qualunque che abbian per oggetto il regolare andamento del servizio e suo miglioramento.

Così redatto lo stato, Ella disporrà che l'Archivario glielo presenti, ed i vice Archivari lo trasmettano a' Procuratori del Re, cominciando dall'anno or decorso, e per l'avvenire.

Tali rapporti firmati dall'Archivario, o Vice-Archivario debbono essere fatti da' primi in doppia, e da' secondi in triplice spedizione.

I cennati Magistrati ne riterranno un originale; e due, corredati delle osservazioni che essi potranno aggiungervi, ne spediranno a lei per ritenerne uno; e 'l terzo con le altre osservazioni che potessero meritare, spedirlo alla Sopraintendenza generale.

De' rapporti in doppio degli Archivi uno sarà conservato nell' Intendenza, e l' altro con opportune osservazioni trasmesso originalmente alla Sopraintendenza istessa.

Prescriverà che i rapporti degli Archivari e Vice-Archivari sien presentati per tutto il 15 gennajo dell'anno seguente a quello di che si dà ragione, e farà che per tutto il dì 31 dello stesso mese giungano nel Ministero; onde potersi dalla Sopraintendenza eseguire pienamente per gli Archivi provinciali l' egual sistema che con tanto buon successo si trova in osservanza pel grande Archivio di Napoli.

Pel lavoro relativo all'anno 1842 accorderà la dilazione a tutto il venturo giugno.

Mi accuserà ricezione della presente, e ne curerà l' esatto adempimento.

Decreto relativo all' instituzione di un' Archivio generale in Palermo, ed in ciascun capoluogo delle provincie di Sicilia un' Archivio provinciale.

Napoli 1 agosto 1843.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Vista la nostra legge de' 12 dicembre 1816.

Visto il Real Dispaccio degli 11 di febbrajo 1814 per l'Archivio generale di Palermo.

Volendo riportare all' uniformità, per quanto le circostanze di quei Reali dominî il consentano, una così interessante instituzione, e provvedere così pure allo stabilimento degli Archivi in ciascuna provincia.

Sul parere della Consulta generale del Regno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La instituzione dell'Archivio generale in Palermo, ordinata col Real dispaccio degli 11 di febbrajo 1814, è conservata sotto il nome di *grande Archivio* colle norme stabilite nel presente Decreto.

2. Sarà destinato un' ampio locale pubblico, che possa contenere tutti i volumi, e carte dell' Archivio generale, e quelli che saranno per passare in seguito, non che le officine corrispondenti per lo lavoro degl' impiegati.

3. In ciascun capoluogo di provincia è anche stabilito un' Archivio pro-

vinciale, a norma di quanto è prescritto dalle leggi che regolano la civile amministrazione. È solo eccettuata la provincia di Palermo, nella quale ne terrà luogo il grande Archivio.

4. Gli Archivi de' monasteri, e de' pubblici stabilimenti resteranno conservati negli attuali rispettivi locali. Sarà però fatto un notamento delle importanti carte che essi conservano a riguardo della istoria, e del pubblico diritto di Sicilia. Tali notamenti faranno parte delle carte dell'Archivio generale.

5. Vi sarà un Sopraintendente generale degli archivi sotto la dipendenza del Ministro Segretario di Stato degli affari Interni, e del Luogotenente generale in Sicilia.

Alla immediazione del Sopraintendente generale, vi sarà un Segretario cui verrà affidato pure l'incarico di Direttore di quel grande Archivio.

TITOLO II.

Attribuzione del Sopraintendente generale.

6. Il Sopraintendente avrà la ispezione generale su tutti gli Archivi, e depositi delle carte pubbliche in Sicilia. Formerà il progetto di stato discusso, che per l'organo del Luogotenente Generale sarà sottoposto a S. M. dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

7. Sopraintenderà pure al servizio del grande Archivio, e ne amministrerà i fondi. Veglierà alla esatta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Decreto, e nel regolamento annesso, alla formazione degli Archivi provinciali, ed alla riordinazione e tenuta degli Archivi che contengono diplomi, e carte interessanti lo Stato, benchè fossero conservati negli Archivi particolari de' monasteri, e de' pubblici stabilimenti.

8. Prenderà distinto notamento di tali diplomi, e carte facendone tener registro in un volume a parte dell'Archivio generale.

9. Il Sopraintendente corrisponderà cogl'Intendenti per le materie concernenti gli Archivi provinciali, e specialmente per la riunione di tutte le carte delle antiche giurisdizioni.

10. Dopo che il Sopraintendente generale si sarà messo d'accordo co' Capi delle diverse amministrazioni, sulla di lui proposizione il Luogotenente Generale proporrà una norma del passaggio periodico delle carte dalla Luogotenenza Generale, e dagli uffizi amministrativi, e giudiziari esistenti in Palermo nel grande Archivio, che non sono stati ancora passati, e riuniti.

11. Durante la organizzazione degli Archivii provinciali di semestre in semestre, previa la conoscenza del Luogotenente generale, e del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, potrà mandare un visitatore per osservare l'andamento del travaglio de' medesimi, scegliendo a tale oggetto uno de' capi d'officio, o il Segretario Direttore del grande Archivio.

TITOLO III.

Del grande Archivio.

12. Nel grande Archivio, oltre alle carte, e volumi che di presente si conservano, si riuniranno i seguenti archivii aboliti, cioè

L'archivio della conservatoria de' quattro registri;

l' archivio della cessata Corte pretoriana ;
l' archivio degli avvocati fiscali della gran Corte ;
l' archivio del Luogotenente delle regie fiscalie ;
gli archivii delle abolite percettorie ;
gli archivii de' cessati tre gran Camerari ;
l' archivio dell' Orfanotrofio militare ;
l' archivio della rimanente Deputazione del Regno, attenente alla contabilità ;
l' archivio dell' ufizio dell'Almirante ; e quello del vice-Almirante ;
l' archivio delle rivele dell' interritorio di Palermo ;
l' archivio de' riveli rusticani del 1811 ;
il rimanente dell' archivio dell' ex-conservatoria generale ;
l' archivio dell' ex-tesoreria generale ;
l' archivio de' fondi lucrosi.
l' archivio de' notai defunti, ed il resto dei processi, e delle carte delle antiche giurisdizioni, non ancora raccolte, e tutte quelle delle amministrazioni esistenti nella città ; e provincia di Palermo ;

Riunirà inoltre tutte le altre carte indicate nel numero 10.

13. Le carte del grande Archivio saranno divise nelle seguenti principali classi :

1. diplomatiche ;
2. giudiziarie ;
3. amministrative ;

14. Nella classe diplomatica si comprenderanno quelle de' Reali Ministeri, e della Luogotenenza generale, le attenenti alle istorie, ed al dritto pubblico di Sicilia, anche per le materie ecclesiastiche e di Regio patronato ; quelle attenenti alla guerra, e marina.

15. Nella classe giudiziaria tutti gli atti, e processi delle antiche, e moderne giurisdizioni.

16. Nella classe amministrativa tutte le carte tanto dell'amministrazione civile, quanto della finanziera, ed in generale tutte le carte che risguardano la economia pubblica.

17. Il servizio dell'Archivio sarà diviso in tre uffizi corrispondenti alle classi stabilite nell' articolo 13.

Ogni uffizio avrà un capo d' uffizio, due uffiziali, di prima classe, e due di seconda classe.

18. Il Segretario Direttore del grande Archivio sarà dopo del Sopraintendente generale il superiore a tutti gli uffiziali: collaborerà collo stesso, lo supplirà ne' casi d' impedimento, di assenza, o di morte, terrà la corrispondenza, conserverà il gran sigillo dell' Archivio, e tasserà i dritti che si avranno a riscuotere sulle copie e certificati estratti dal grande Archivio, che sono soggette a pagamento.

In caso d' impedimento, di assenza, o di morte sarà supplito dal capo del primo uffizio.

19. Vi sarà inoltre un cassiere che sarà scelto tra gl' impiegati del grande Archivio.

20. Nel grande Archivio sarà stabilita una cattedra di paleografia che sarà data a concorso.

21. Vi saranno sei alunni storico — diplomatici, che saranno dal professore di paleografia particolarmente istruiti nelle conoscenze de' diplomi e pergamene, e nella deciferazione de' caratteri.

Oltre alla parte che prenderanno al lavoro giornaliero de' diversi uffizi,

sarà loro specialmente commesso di classificare sotto la direzione del professore tutti i diplomi, e carte antiche, e di formare un catalogo ragionato per essere pubblicato colle stampe. Essi avranno una gratificazione a titolo d'incoraggiamento.

22. Al basso servizio dell'Archivio saranno addetti:
un custode,
un usciere,
un barandiere,
un facchino,

23. Il grande Archivio è pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che si conservano, e chiederne copia dirigendosi al Sopraintendente, o a chi ne fa le veci, e pagandone i dritti che saranno indicati nella tariffa.

24. Le copie che abbisogneranno alle autorità sia giudiziaria, sia amministrativa, sulla richiesta che ne faranno i pubblici Ministeri, ed i Capi delle Amministrazioni al Soprainteudente generale, saranno da lui trasmesse per lettere d'ufficio, apponendo in margine di esse l'avvertenza che debbono servire unicamente all'amministrazione, o al magistrato che l'ha richiesta, e la indicazione della data della richiesta fattane.

25. Le copie estratte dall'Archivio saranno considerate legali, ove siano sottoposte al registro ne' casi richiesti dalla legge firmate dal capo d'ufficio che resterà risponsabile dell'autenticità, vistate dal Soprainteudente, munite del sigillo dell'Archivio, e che portino in dorso descritti i dritti tassati dal Segretario Direttore del grande Archivio, e il certificato del cassiere di essersi questi introitati.

26. Le carte originali non potranno estrarsi dall'Archivio, meno per cause urgenti, e previo l'ordine del Luogotenente generale, o del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, i quali stabiliranno il tempo durante il quale resteranno fuori dell'Archivio. Tali ordini si dirigeranno al Soprainteudente generale.

I soli processi potranno essere trasmessi originalmente a richiesta del Ministero pubblico o degl'Intendenti.

TITOLO IV.

Degli Archivii provinciali.

27. Secondo il prescritto dell'articolo 28 della legge de' 12 dicembre 1816 in ciascuna provincia, tranne quella di Palermo, vi sarà un'Archivio posto tra le dipendenze delle segreterie delle rispettive Intendenze, ed in un locale contiguo o il più vicino alle medesime, scelto tra gli edifizi pubblici. Ove questi non esistano, l'Intendente della provincia proporrà sollecitamente lo acquisto di un'edifizio che sia acconcio all'uso cui è destinato.

28. Negli Archivi provinciali dovranno raccorsi e conservare secondo l'ordine de' tempi, e delle materie le carte appartenenti alle antiche giurisdizioni, ed amministrazioni comprese nelle provincie, e ridursi periodicamente in ogni quinquennio le carte appartenenti alle novelle girisdizioni, ed amministrazioni.

29. Tali carte saranno ripartite in due classi.
1. giudiziaria.
2. amministrativa.

30. Entro il primo semestre dall'istallazione di ciascuno Archivio dovrà formarsi l'inventario di tutte le carte che saranno state depositate,

e questo verrà supplito di semestre in semestre per quelle che saranno successivamente prodotte. Questo inventario sarà formato in doppio per ispedirsene uno al Sopraintendente generale, e rimanere l'altro nell'Archivio.

31. La ispezione immediata sugli Archivi provinciali apparterrà agl' Intendenti. Il Segretario generale dell' Intendenza ne dirigerà il servizio, e manterrà l'ordine e la disciplina.

32. Gli Archivi provinciali saranno pubblici. Ciascuno potrà chieder copia delle carte che si conservano, pagando i dritti stabiliti nella tariffa dirigendone la domanda all' Intendente.

33. I Segretari generali tasseranno il dritto a norma della tariffa sui documenti che si estraggono.

Niun documento sarà reputato legale se non sia firmato dall'Archivario, e convalidato dal visto del Segretario generale, e munito del sigillo, dopo che si saranno assicurati dello introito del dritto.

34. Le carte originali non potranno estrarsi senza l'ordine del Luogotenente generale, o del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, trasmesso per l'organo del Sopraintendente generale, tranne i processi che solo potranno estrarsi per ordine degl' Intendenti a richiesta de' pubblici Ministeri, o degl' Intendenti delle provincie nel modo trascritto nell' art. 26.

TITOLO V.

Dell' amministrazione dei fondi, dei soldi, e delle spese per gli Archivi.

35. Al pagamento dei soldi, o di tutte le altre spese abbisognevoli al mantenimento del grande Archivio di Palermo, e degli Archivi provinciali sarà provveduto co' fondi attualmente destinati all' uopo per lo Archivio generale di Palermo, e per gli Archivii provinciali con nostre precedenti Sovrane disposizioni.

36 La riscossione dei fondi del grande Archivio sarà affidata ad uno degl' impiegati dello stesso di qualsiasi grado, il quale oltre delle ordinarie funzioni disimpegnerà l'incarico di cassiere.

Dovrà egli offrire una cauzione, ed avrà dritto ad un premio. Sì l'una che l'altro saranno determinati dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni colla nostra approvazione sopra rapporto del Sopraintendente generale.

37. Negli Archivii provinciali la riscossione dei dritti sarà commessa ai cassieri provinciali che ne terranno un conto a parte, ritirando un premio da stabilirsi come nell' articolo precedente.

38. Gl' impiegati del grande Archivio godranno de' seguenti soldi pagabili mensilmente.

Sopraintendente generale annui ducati	1500
Segretario Direttore	432
Capi d' Uffizio, per ciascuno	396
Professore di Paleografia	240
Uffiziale di prima classe per ciascuno	216
Uffiziale di seconda classe per ciascuno	196
Gratificazione per ciascuno degli alunni storico-diplomatici	90
Custode	96
Usciere	96
Barandiere	90
Facchino	70

39. Gli Archivii provinciali, tranne Palermo, per la quale provincia

supplisce l'archivio generale, saranno considerati tutti di terza classe, e perciò gli soldi agl' impiegati saranno.

All' Archivario annui ducati	360
Primo ajutante.	192
Secondo ajutante	144
Servente.	72
Spese.	48

40. Qualora tra gli attuali impiegati nell'Archivio di Palermo ve ne fossero di coloro che godano soldo maggiore di quello stabilito nell' art. 38, la differenza sarà loro accordata sull' articolo delle spese imprevedute, da riportarsi nello stato discusso della Sopraintendenza generale.

41. L' annesso regolamento da osservarsi nel grande Archivio di Palermo, e negli Archivii provinciali è approvato.

42. La tariffa dei dritti da esigersi negli Archivii sarà quella stessa approvata da Noi col Real Decreto dei 12 di novembre 1818.

43. Ci riserbiamo di provvedere con altro nostro Real Decreto alle norme colle quali dovrà procedersi nelle nomine de' posti vacanti.

44. Tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato, il nostro Luogotenente Generale ne' nostri Reali Dominii oltro il Faro, e il Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra, o Marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Regolamento da osservarsi nel grande Archivio di Palermo, e negli Archivi provinciali, per l'ordine delle carte, pel servizio interno, e per l' amministrazione de' fondi, approvato da S. M. il 1° di agosto 1843.

Ordine delle carte.

Art. 1. Le carte del grande Archivio, secondo l'art. 13 del decreto organico, saranno divise in tre classi, diplomatiche, giudiziarie, ed amministrative.

Le carte pertinenti alle antiche amministrazioni saranno conservate nello stesso ordine di suddivisione ne' rispettivi rami, giusta la legge del tempo. Gli uffiziali avranno cura di ben conservarle, e ripararle per quanto sarà possibile, dalle ingiurie recate dal tempo.

Si disporranno con ordine cronologico, occupandosi ciascun uffizio della formazione de' repertorii, e degl' indici: i primi de' quali saranno disposti per ordine cronologico, ed i secondi per ordine alfabetico.

I registri del vecchio sistema nel quale si contengono materie eterogenee, non comportando lo stesso modo di classificazione, verranno diligentemento repertoriati, e formatoseno l' indice corrispondente, si unirà questo agli stessi per facilitare il rinvenimento della carte, che saranno ricercate.

2. Le pergamene, e carte autentiche antiche, segregandosi prima dallo copie, e dalle interpolate, e spurie saranno divise in fascicoli con ordine cronologico, sotto la denominazione degli stabilimenti pubblici, o corporazioni a cui appartenevano.

Gli alunni sotto la direzione del professore di paleografia faranno i reassunti per formarsi in seguito i particolari repertori, e rapportarli al repertorio generale.

3. Le carte delle nuove amministrazioni saranno divise a quinquennio, e secondo le varietà delle materie.

Servizio interno.

4. Il Sopraintendente generale dovrà, secondo l'orario stabilito per tutte le officine giudiziarie, amministrative, e finanziere, portarsi giornalmente all'Archivio, tranne i giorni di doppio precetto, e delle gale di Corte di prima classe, per vegliare con la cooperazione del Segretario Direttore al lavoro di ciascun uffizio, all'esattezza del servizio ed al mantenimento della disciplina.

Richiamerà all'ordine gl'impiegati, che mancassero, e dove la mancanza meritasse misure di rigore ne farà rapporto.

5. Avrà cura per quanto comportano le circostanze particolari de' lavori dell'Archivio, che tutti gl'impiegati vengano gradatamente abituandosi alla lettura de' caratteri antichi, ed alla pratica de' modi di abbreviare de' tempi antichi.

6. Il Segretario Direttore del grande Archivio, oltre al carico della corrispondenza, avrà quello di vigilare particolarmente per l'ordine e conservazione delle carte: curerà che gl'indici, ed i repertori sieno esattamente tenuti, ed in generale che il servizio degl'impiegati sia puntualmente eseguito.

7. I capi d'uffizio attenderanno al buon'ordine del proprio ufficio, ed alla conservazione delle carte della classe loro assegnata. Cureranno che gl'impiegati nel proprio ufficio eseguano con esattezza i lavori, che loro commetteranno. Essi lavoreranno alla formazione degl'indici, e de' repertori, e saranno particolarmente incaricati della ricerca delle carte che si domandano, e di riporle nelle proprie situazioni.

8. Gl'impiegati di un'ufficio potranno, nel caso di bisogno, essere destinati dall'immediato loro superiore al lavoro di un'altro uffizio, anche per la copiatura delle carte, che si richieggono dalle parti interessate.

Il lavoro degl'impiegati sarà regolato dallo stesso Sopraintendente generale secondo la varietà delle stagioni. La durata in ogni giorno non potrà essere minore di sei ore in continuazione.

9. L'Archivio sarà aperto in tutti i giorni, eccetto quelli indicati nell'articolo 4 di questo regolamento.

10. È vietato l'aprirsi gli Archivi in tempo di notte, nè vi si potrà introdurre per qualsiasi causa fuoco o lume.

11. Ogni uffiziale all'ora dell'apertura dovrà trovarsi al suo posto. I capi d'uffizio saranno tenuti di riferire al Sopraintendente l'assenza di coloro che mancassero al lavoro del giorno. Laddove la mancanza non derivi da malattia, o da altra imponente ragione, costerà al manchevole la perdita della rata di soldo corrispondente a' giorni di mancanza.

12. Riguardo a simili mancanze de' capi d'officio, la sorveglianza apparterrà al Segretario Direttore del grande Archivio, il quale ne farà rapporto al Sopraintendente, e verranno per loro osservate le stesse disposizioni che sono addottate di sopra per gli altri uffiziali.

13. Di tutte le mancanze indicate ne' due precedenti articoli il Sopraintendente formerà un notamento, e lo passerà al Cassiere, che dovrà eseguire su i soldi de' manchevoli le corrispondenti ritenute. Di queste si farà un fondo, che servirà per rimunerare i più meritevoli, secondo le disposizioni del Sopraintendente generale.

14. In fine di ciascun mese il Segretario Direttore del grande Archivio sarà tenuto di fare un rapporto al Sopraintendente generale dell' andamento del lavoro, che sarà stato eseguito in ciascun' ufficio e della esattezza od inesattezza del servizio in tutte le sue parti.

Amministrazione de' fondi.

15. Il progetto di stato discusso, che sarà fatto dal Sopraintendente generale, servirà, dopo la Sovrana approvazione, di norma per l' amministrazione del grande Archivio.

16. Il Sopraintendente firmerà tutti gli ordinativi di pagamento, che saranno accompagnati dalla firma del Segretario Direttore del grande Archivio per la maggiore regolarità del pagamento.

17. Ogni disposizione riguardante la economia, o l'amministrazione delle spese imprevedute dell' Archivio di quella parte, che nello stato discusso sarà posta alla disposizione del Sopraintendente generale, sarà data dallo stesso, previo il parere in iscritto del Segretario Direttore.

18. Chiunque dimanderà di osservare carte, o di aver copia o certificato, si dovrà dirigere al Sopraintendente, ma non potrà darsi la chiesta copia o certificato senza che il Segretario Direttore del grande Archivio abbia su di esse tassato, e firmato la tassa del dritto; che il cassiere lo abbia introitato, e certificato su di esso lo introito; e che vi sia apposto il sigillo dal Segretario Direttore, e il visto del Sopraintendente.

19. Dovendosi rilasciare *gratis* le copie che fanno mestieri alle autorità giudiziarie, ed amministrative, il Sopraintendente terrà un libro distinto in due colonne, nell' una delle quali noterà la richiesta, e nell' altra il giorno della consegna.

Tali copie verranno sottoscritte dal Segretario Direttore, e vistate dal Sopraintendente con l' ordinativo *gratis*; e vi ai apporrà il sigillo. La spesa del registro resterà a carico dell' Archivio, e 'l Segreterario Direttore ne terrà un conto separato e diviso per ciascuna provincia, che sarà rimesso alla fine dell' anno al Luogotenente generale, il quale ordinerà il rimborso alla cassa dell'Archivio, secondo il carico da spedirsi a ciascuno.

20. Tutti i certificati, e le copie che occorreranno per ottenersi pensioni di ritiro, sussidii a vedove, ed orfani saranno rilasciati *gratis* con apporvisi l' avvertenza *da servire tal copia o certificato per uso della liquidazione della pensione.*

21. Il cassiere riscuoterà i dritti di diligenze, de' certificati, delle copie ed altro, che si estrarranno dall'Archivio, giusta la tariffa.

22. Il cassiere sarà tenuto di formare un registro nel quale giorno per giorno noterà i dritti introitati con la data del giorno, ed il nome del pagatore.

Questo registro dovrà essere in corrispondenzaa con quello che il Segretario Direttore del grande Archivio sarà obbligato di tenere di tutte le copie o certificati che avrà tassati e consegnati alle parti, con la indicazione del dritto tassato, e del nome delle parti medesime.

Fra le spese di liti a credito debbono essere compresi i dritti per documenti estratti dall' Archivio provinciale.

SOPRAINTENDENZA GENERALE DEGLI ARCHIVÎ

Napoli 16 decembre 1844.

Pel dubbio mosso dal vice-Archivario di S. Maria in Capua, se fra le spese a credito debbano essere compresi i dritti pei documenti estratti dall' Archivio, la prego compiacersi di far intendere a cotesto Archivario che la grazia delle spese a credito accordate da S. M. ad alcun particolare si estende, secondo l' interpetrazione data da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni a' 9 del 1822 per un simile caso a questo grande Archivio in persona di una Signora Vittoria Caviggia, non solo a' dritti di carta, o registro, ma ancora a quelli che riguardano i documenti estratti dall' Archivio.

Ciò posto, seguendo l'uso quì stabilito, dietro le prescrizioni della Ministeriale, la parte prendente rilascia all' Archivario un ricevo coll' obbligo della spesa pel pagamento de' dritti terminato il giudizio. In questo medesimo tempo si scriverà al Regio Procuratore affinchè questi, allorchè sarà compiuto il giudizio ne dia avviso per sollecitarsi il pagamento de' dritti.

Dritti di esigersi negli Archivî provinciali per le cercature di carte.

SOPRINTENDENZA GENERALE DEGLI ARCHIVÎ.

Napoli 12 agosto 1846.

Surto il dubbio, se il dritto di cercatura deve, o no essere uno quando la parte non conosce l' epoca precisa dell' affare, e si debba perciò far ricerche su molti anni, io mi onoro pregarla di disporre che sia stabilito che in questo caso, un solo ed unico, come quì si usa, deve essere il dritto, il quale per la cercatura varierà solo secondo la tariffa per la minore o maggiore antichità della carta che si va cercando.

Non è poi da dubitare che il dritto di cercatura debba essere uno quando per uno stesso certificato si debbono osservare varî conti comunali o stati discussi, quantunque per uno medesimo oggetto.

È poi permesso alle parti di notarsi delle notizie in iscritto dagl' incartamenti richiesti.

È chiaro che il dritto di trasmissione non deve esigersi negli Archivî provinciali che non conservano carte giudiziarie. Perocchè essendo questo dritto dovuto solo per le trasmissioni de' processi, ove questi non sono, non esiste alcun dritto.

Le annotazioni di rettifiche su' registri dello stato civile depositati negli archivi provinciali sempre debbono eseguirsi da' Cancellieri de' Tribunali civili.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 28 agosto 1850.

Surto il dubbio a chi appartenesse l' eseguire le annotazioni al margine per la rettifica de' registri dello Stato civile, già depositati negli Archivi provinciali, io rassegnava alla Maestà del Re N. S. le seguenti osservazioni:

che le annotazioni ne' detti registri non poteano farsi dagli Archivari provinciali, i quali non vanno nel novero degli uffiziali ministeriali, cui è affidata l' esecuzione de' giudicati, laonde mai si domanderebbe ad essi tale esecuzione;

che il cancelliere del Tribunale Civile d' altronde come colui che appartiene al Collegio giudiziario, e come colui che appone al giudicato il mandato di esecuzione, ha ben in se la facoltà di eseguire il giudicato medesimo a termini dell' art. 51 delle LL. CC.;

che gli archivari delegati alla custodia delle carte depositate negli archivi non possono elevarsi ad esecutori di giustizia. Ed in vero, mentre l' articolo 52 delle citate leggi punisce l' uffiziale dello stato civile, ed il Cancelliere del Tribunale per le contravvenzioni in quelle annotazioni, veruna pena vi sarebbe per gli Archivari contravventori, non potendosi la pena estendere da un ordine di funzionari ad un altro non compreso nell'articolo anzidetto;

che si arroge a tutto ciò, che l'Archivario non è al caso di conoscere se un giudicato sia divenuto irrevocabile, il che non è del Cancelliere del Tribunale civile. Converrebbe quindi o che l' Archivario provinciale facesse parte delle contestazioni giudiziarie in fatti di rettifiche negli stati civili intimandosi a lui i gravami sospensivi, e potrebbe egli correre il rischio di dare esecuzione a' giudicati rivocabili, o rivocati;

che sarebbe d' altronde conveniente che il Cancelliere si recasse nell' archivio provinciale per eseguire il notamento prescritto dal giudicato, senza trasportarsi altrove i registri.

La Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato de' 6 marzo ultimo in Caserta, accogliendo benignamente le osservazioni anzidette, cui ineriva ancora S. E. il Ministro di grazia e giustizia, si degnava approvare la mia proposizione, che le annotazioni ne' registri dello stato civile, che si conservano negli archivii provinciali da eseguirsi per effetto di giudicati de' Tribunali, fossero eseguite dal Cancelliere del Tribunale civile, il quale si recherebbe nell' archivio provinciale, senza che i registri fossero altrove trasportati.

Essendosi in seguito riconosciuto che le annotazioni di cui si tratta, debbono in più casi eseguirsi senza ordine del magistrato, ma per obbligo del proprio uffizio, siccome avviene tra l' altro nel caso del riconoscimento della prole e dell' adozione; io d' accordo col prelodato Ministro di grazia e giustizia, ho proposto a Sua Maestà di estenderai la precedente Sovrana risoluzione de' 6 marzo ultimo agli altri casi, oltre que' nascenti da' giudicati de' Tribunali.

E la Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato del 13 del corrente mese, si è degnata annuire alla mia proposizione.

Nel Real Nome le partecipo tali Sovrane risoluzioni per intelligenza, e per l'adempimento corrispondente nella parte che le riguarda.

Norme circa l' esazione, versamenti ed uso delle somme si riscuotono per dritto dagli archivii provinciali, e suppletorii.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 14 settembre 1850.

Le somme derivanti dalla riscossione de' dritti negli Archivi provinciali e suppletori, giusta la legge de' 12 novembre 1818 ed il Regolamento Sovranamente approvato con la data medesima, accrescono i fondi destinati a carico delle rispettive provincie per supplire al mantenimento degli Archivi medesimi, e vanno spese sugli ordinativi del Segretario generale dell' Intendenza per l' Archivio provinciale, e del Regio procuratore presso il Tribunale civile per l'Archivio suppletorio, vistati entrambi dall' Intendente della provincia.

Lo introito ed esito di tali somme, che per l' articolo 53 della cennata legge è attribuito a' cassieri provinciali; e per gli articoli 10 e 12 del regolamento a' cassieri comunali, è con Sovrano rescritto de' 6 ottobre 1848 definitivamente ed esclusivamente affidato a' primi.

Con lo stesso Real Rescritto è stato inoltre stabilito che negli Archivi suddetti col prodotto de' dritti si potrà provvedere alle urgenti riparazioni ed allo acquisto de' piccoli oggetti che al mantenimento degli Archivi medesimi sono indispensabili, previo ordinativo firmato nel modo anzidetto; e che, a norma di quello si pratica nel grande Archivio, verrà concesso agl' impiegati negli archivi provinciali o suppletorii il terzo de' dritti di ricerca e copiatura di atti, giusta la tariffa approvata, dopocchè però saranno state immesse negli Archivi suddetti le carte pertinenti a'diversi rami.

Or si è avuto occasione d' osservare che in qualche provincia il cassiere comunale continua tuttavia ad introitare i dritti dello Archivio; ed altrove è invalsa la opinione, che lo ammontare degli stessi debba servire unicamente alle spese indicate nel Real Rescritto de' 6 ottobre 1848, mentre lo stesso non attribuisce agl' impiegati che il terzo de' soli dritti di *ricerca* e *copiatura*, e non degli altri che sono quelli di *copia* e *certificato*; ed in quanto a' piccoli oggetti bisognevoli all' Archivio, non debbonsi spendere tutte le somme introitate, ma quelle meramente necessarie.

Perchè dunque questo ramo di servizio abbia quind' innanzi un andamento regolare ed uniforme trovo opportuno determinare quanto appresso.

1. Le somme derivanti da' dritti che riscuotonsi negli Archivi provinciali saranno a norma dell' articolo 53 della legge de' 12 novembre 1818, introitate da' cassieri provinciali esclusivamente: quelle poi che esigonsi negli Archivi suppletori saranno introitati da' cassieri comunali. Essi ne terranno un conto a parte, e le pagheranno su gli ordinativi de' Segretari generali per gli Archivi provinciali, e de' regi procuratori civili per gli Archivi suppletorii, percependo su l'ammontaro de'dritti medesimi l' emolumento dell' uno per cento all' anno.

2. In ogni Archivio provinciale o suppletorio verrà stabilito un registro di controllo a quello del cassiere provinciale, o comunale rispettivamente,

in cui si noteranno parimenti tutti gl' introiti e gli esiti che si faranno dallo stesso.

3. In ogni trimestre sarà da lei trasmesso a questo Real Ministero un doppio stato degl' introiti ed esiti fatti per ciascun Archivio, cioè uno rilasciato dal Cassiere, l' altro dall' Archivario; ed in mancanza ed insufficienza d' introiti, provocherà su' fondi provinciali la liberanza di quanto occorre per le spese di scrittojo e di altri piccoli oggetti. Il pagamento de'soldi continuerà a farsi su' fondi provinciali esclusivamento dietro la esibizione dei relativi certificati di servizio rilasciati dal Segretario generale dell' Intendenza, o dal Regio Procuratore civile.

4. Sarà da lei immediatamente proceduto alla verifica della cassa dei provventi dell'Archivio con l' intervento del Segretario generale, o del Regio Procuratore civile, dell' Archivario, del Cassiere, e di un deputato provinciale, e ne farà conoscere a questo Real Ministero a tutto il passato mese di agosto, rimettendo copia del relativo processo verbale.

Mi assicuri di aver ricevuto la presente.

Non è dovuta indennità al primo ajutante che supplisce l' Archivario provinciale vacando la piazza.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 8 febbrajo 1851.

Si è dubitato se vacando la piazza di Archivario provinciale, fosse o pur no dovuta alcuna indennità al primo aiutante, che in virtù del Sovrano Rescritto de' 25 ottobre 1823, è tenuto a rimpiazzarlo. Ed adducevasi in sostegno di tal pretesa la lettera del Real Decreto de' 21 aprile 1817, in cui son compresi sotto la denominazione de' funzionarii pubblici gli archivisti de' pubblici Stabilimenti, e quindi deduceasi potersi applicare in lor beneficio le disposizioni del regolamento Sovranamente approvato a dì 6 novembre 1821 per le indennità dovute a taluni funzionarii amministrativi.

Vuolsi però considerare: che le norme stabilite col mentovato regolamento non riguardano che que' soli funzionarî amministrativi di cui esso è parola; che sarebbe un puro arbitrio lo estenderne ad altri le conseguenze; che non sono applicabili alla quistione in esame le disposizioni del Real decreto de' 21 aprile 1817 che eleva gli archivisti a funzionarii pubblici solo in quanto alle forme a serbarsi nelle copie di talune scritture; che da ultimo nello invocato Sovrano rescritto de' 25 ottobre 1823, che commette al primo aiutante lo incarico di supplire lo Archivario assente non parlasi di alcuna straordinaria retribuzione. Epperò rimane dichiarato che non debba accogliersi in simili casi alcuna dimanda d' indennità per parte de' cennati ufiziali.

Le piaccia rimanerne intesa per suo regolamento.

SALUTE PUBBLICA.

All' Amministrazione civile essendo commessa la tutela della salute pubblica, indispensabile rendesi la conoscenza delle leggi, decreti, regolamenti ed istruzioni relative al servizio sanitario del Regno, e perciò si è stimato utile non solo ma necessario riunirle nella presente collezione.

Legge organica sulla pubblica salute ne' dominî di qua e di là del Faro.

Napoli 20 ottobre 1819.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Volendo che in tutta la estensione de' nostri Reali dominî il servizio della pubblica salute sia regolato con principî e metodi uniformi, e che questi abbiano la giusta loro connessione collo spirito delle leggi, e de' regolamenti emanati per l' amministrazione interna del nostro Regno;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria:

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge:

Art. 1. La tutela della salute pubblica ne' nostri dominî al di quà del Faro, per quello che concerne tanto il servizio sanitario marittimo, quanto il servizio sanitario interno; sarà affidata ad un Supremo Magistrato di sanità, e ad una Soprintendenza generale, residente in Napoli.

Pe' nostri dominî oltre il Faro la tutela medesima sarà del pari affidata ad un Supremo Magistrato, e ad una Sopraintendenza generale residente in Palermo.

2. Gl' Intendenti saranno considerati come i direttori di tutto il servizio sanitario nelle loro rispettive provincie o valli. In quanto al servizio sanitario marittimo, essi dovranno limitarsi a vigilarlo in coerenza de' regolamenti e delle disposizioni che verranno loro comunicate da' Soprintendenti generali. Rispetto poi al servizio sanitario interno, essi lo dirigeranno a norma delle nostre leggi sull' Amministrazione civile, e consulteranno in tutti i casi dubbî, generali, e non ordinarî i Soprintendenti ed i Supremi Magistrati di salute.

3. Le deputazioni locali saranno gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario marittimo.

Gli uffiziali comunali che dipendono dagl' Intendenti, saranno gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario interno.

4. I Supremi Magistrati, presseduti da' Soprintendenti generali avranno la parte deliberativa del servizio. I Spraintendenti generali avranno tutta la esecutiva del medesimo.

5. Il Supremo Magistrato di Sanità, residente ne' dominî al di quà del Faro, sarà composto di dieci deputati e di un segretario. Verrà inoltre riguardato come deputato dello stesso Magistrato il Soprintendente generale dei porti, a tenore del nostro decreto del 23 aprile 1817.

Il Supremo Magistralo residente ne' domini oltre il Faro sarà composto di sei deputati o di un segretario. Sarà inoltre giudicato come deputato dello stesso Magistrato l'uffiziale incaricato del servizio de' porti in Sicilia.

6. I Supremi Magistrati deliberano sulle stabilimento di tutte le misure generali, cho la garantia della salute pubblica esige nelle diverse circostauze: determinano i rifiuti, le contumacie e le riserve a cui convien sottoporre le navigazioni di taluni mari, o la provvegnenza da taluni luoghi: decidono su' sistemi di custodia e di preservazione ne' casi di pericolo: e finalmente emettono le loro deliberazioni sugli articoli che possono riguardare l'amministrazione de' fondi addetti alla pubblica salute.

7. Sarà formato e sottomesso alla nostra sanzione uno statuto penale in cui saranno stabilite le varie specie d'infrazioni alle leggi di salute pubblica, ed i varî gradi di pena da darsi ai rei, a seconda de' casi. In questo medesimo statuto sarà indicata la parte che ne' reati di simil natura dovran prendere i Supremi Magistrati.

8. Nel seno di ciascun Supremo Magistrato verrà da Noi scelto un deputato il quale sarà incaricato d'ispezionare, quando il bisogno lo richiegga, i littorali, a fine di rilevare gli abusi che avran potuto introdursi nelle deputazioni locali, con farne indi rapporto al rispettivo Soprintendente generale. Questo deputato assumerà il titolo d'Ispettor generale.

9. In caso di assenza o d'impedimento di un Soprintendente generale, il deputato più antico in ordine di nomina lo rimpiazzerà nelle sole funzioni di Presidente del Supremo Magistrato.

10. Ciascuna Soprintendenza generale sarà composta dal Soprintendento generale o dal Segretario generale. Questi verrà da Noi nominato dalla classe de' deputati del Supremo Magistrato rispettivo, ed eserciterà cumulativamente le une e le altre funzioni.

11. Le Soprintendenze saranno incaricate di tutta la parte esecutiva del servizio sanitario, anche in quanto all'amministrazione de' fondi che loro sono addetti. Esse ne' casi di assoluta urgenza potranno dar le disposizioni che saranno necessarie, passandone subito notizia al rispettivo Magistrato, laddove tratterassi di affari che riguardino le attribuzioni del medesimo.

12. In caso di assenza o d'impedimento di un Soprintendente generale, il Segretario generale lo rimpiazzerà in tutto quanto concerne la parte esecutiva del servizio sanitario.

13. Alla immediazione di ciascun Magistrato Supremo e ciascuna Soprintendenza generale vi saranno una facoltà medica, composta di sei professori, un professore di chimica ed un'architetto. Costoro non percepiranno alcun soldo fisso, ma godranno degli emolumenti che verranno indicati ne' regolamenti.

14. Sarà addetto a ciascun Magistrato, e Soprintendenza generale quel numero d'uffiziali, che sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni saremo per determinare. Il Ministro stesso formerà un regolamento particolare per l'ordine del servizio de' due Supremi Magistrati, e delle due Soprintendenze generali, coll'assegnazione de' carichi a tutti gli uffiziali ed altri impiegati che ne dipendono.

15. In tutti i littorali del Regno saranno stabilite le deputazioni di salute, le quali verranno distinte in quattro classi. Saran di prima classe quelle de' porti di Napoli, e di Palermo, di Messina e di Siracusa. Sarà provveduto con un decreto particolare alla classificazione di tutte le altre.

16. I deputati del porto di Napoli e di Palermo saranno due. Assume-

ranno il titolo di guardiani del porto, e verranno nominati in giro tra i medesimi deputati dei rispettivi Supremi Magistrati. Ne sarà cambiato uno successivamente in ogni anno, di modo che la durata delle loro funzioni non oltrepassi il biennio.

I deputati del porto di Messina nelle corrispondenti vacanze saranno ridotti a quattro, e verranno considerati, in quanto agli onori ed al rango, come deputati del Supremo Magistrato di Palermo: recandosi alcuno di essi in Palermo potrà intervenire nel Magistrato, e prenderà nel medesimo quel posto che gli corrisponde.

I deputati del porto di Siracusa saranno parimente quattro.

17. In ogni deputazione di prima classe vi saranno un cancelliere, lo spedizioniere delle patenti, il riconoscitore delle merci, due uffiziali, un capitano di lancia, ed un numero corrispondente di marinari.

Nel lazzaretto di Nisita vi saranno un capitano del lazzaretto ed un cappellano.

Costruendosi in questa parte de' nostri Reali dominî un lazzaretto sporco, vi sarà stabilita la carica di governatore, da affidarsi ad uno de' deputati del Supremo Magistrato di Napoli.

18. Ciascuna delle deputazioni di 2ª 3ª e 4ª classe de' nostri Reali dominî avrà non più di tre deputati, uno de' quali potrà esercitare le funzioni di cancelliere. In quelle deputazioni nelle quali vi saranno lazzaretti, saranno stabiliti i capitani de' medesimi.

19. A tutte le deputazioni di salute saranno addetti uno o più medici. Quelli delle deputazioni di prima classe di Napoli e di Palermo saranno i medesimi professori della facoltà medica de' Supremi Magistrati rispettivi. I medici delle deputazioni di Messina e di Siracusa saranno considerati come medici del Supremo Magistrato di Palermo.

20. Sarà formato dal nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, e sottoposto alla nostra approvazione, un regolamento generale per lo servizio sanitario marittimo, ed un altro simile per lo servizio sanitario interno. In questi regolamenti saran compresi tutti gli oggetti che possono riguardare i rispettivi servizi e saran definiti i limiti delle competenze di tutti i funzionari:

21. Sono di nostra nomina i Soprintendenti generali, i Segretari generali delle Soprintendenze, gl' Ispettori generali, i deputati, i Segretarii e gl' impiegati nelle officine de' Supremi Magistrati, i deputati di Messina e di Siracusa, i professori delle facoltà mediche, i professori di chimica, gli architetti, e finalmente tutti gl' impiegati nelle deputazioni di prima classe, ed i capitani de' lazzaretti presso tutte le deputazioni.

22. I deputati, i cancellieri ed i medici delle deputazioni di 2ª, 3ª e 4ª classe saranno nominati da' Soprintendenti generali sulle terne de' soggetti, formate dai rispettivi decurionati, e rivestite del parere dell' Intendente della provincia o valle. I Soprintendenti generali invieranno al nostro Ministro degli Affari Interni il quadro delle nomine da essi fatte, e daranno periodica conoscenza di tutti i movimenti che nel corso di un' anno possano aver luogo nel personale delle deputazioni (1) (2).

(1) Il servizio sanitario marittimo non può essere affidato agl' impiegati comunali ai quali è affidato il servizio sanitario interno. (*Real Rescritto de'* 29 *marzo* 1826.)

Gl' individui rivestiti della carica di Decurioni possono anch' essi al bisogno far parte delle terne che i rispettivi Decurionati presentano al Soprintendente generale di salute per le cariche di deputati sanitari. (*Rescritto dei* 17 *agosto* 1830.)

(2) Sono nominati benanche da' Soprintendenti generali li guardiani sanitari sulla

23. La durata delle funzioni di deputato di 2ª, 3ª e 4ª classe sarà triennale, e terminato il triennio, il deputato più antico in ordine di nomina rimarrà in carica per un' altro anno, ad oggetto d' istruire i nuovi deputati.

24. I Decurionati non potranno situare nelle terne prescritte dalla presente legge;
1. coloro che non abbiano l' età maggiore;
2. i consoli delle nazioni straniere;
3. i padroni de' legni;
4. i negozianti ch' esercitano commercio marittimo;
5. coloro che hanno un' impiego doganale;
6. i non proprietari.

25. I Supremi Magistrati formeranno i progetti dello stato discusso delle loro particolari amministrazioni di salute, e per mezzo de' rispettivi Soprintendenti generali i quali praticheranno lo stesso per quanto riguarderà la loro parte, lo rimetteranno al nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, da cui sarà sottomesso alla nostra approvazione.

26. Le istruzioni dell' anno 1751 e le prammatiche sul servizio sanitario, per quanto non guardano la parte penale e contenziosa, continueranno ad aver la loro esecuzione, finchè non saranno pubblicati i regolamenti sanitari.

Tutte le altre disposizioni di leggi e decreti restano abolite.

Tutte le cariche sanitarie non contemplate nella presente legge restano parimente abolite.

27. Un nostro decreto particolare, che sarà reso sulle proposizioni de' nostri Segretari di Stato Ministro degli Affari Interni e delle Finanze fisserà le tariffe de' dritti sanitari, ed i metodi di percepirli ed amministrarli: fisserà eziandio i soldi di cui dovran godere tutti gl' impiegati nelle Soprintendenze generali e ne' Supremi Magistrati di salute, ed indicherà i fondi da' quali dovranno introitarli. Intanto coloro che attualmente ricevono emolumenti dall' amministrazione di salute seguiranno a percepirli, fino a che non sarà altrimenti disposto col novello decreto.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie sollennità per tutto il detto Regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

---

proposta dei deputati locali. (*Circolare del Soprintendente generale di salute de' 28 luglio 1827*).

Decreto sulla classificazione delle Deputazioni di salute del Regno in conseguenza dell' articolo 15 della legge de' 20 ottobre 1819.

Persano 1 gennajo 1820.

FERDINANDO I. cc. cc. cc.

Visto l' articolo 15 della nostra legge del 20 ottobro 1819, in cui dopo aver dichiarato per deputazioni di prima classe quelle stabilite ne' porti di Napoli, Palermo, Messina e Siracusa, ci siamo riserbati di provvedere con un decreto particolare alla classificazione di tutte le altre,

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Saranno deputazioni di seconda classe:

Ne' nostri domini al di quà del Faro, quelle stabilite nei porti di Manfredonia, Barletta, Bari e Brindisi;

Nei nostri domini al di là del Faro, quelle stabilite nei porti di Trapani, Augusta, Catania e Milazzo.

2. Saranno deputazioni di terza classe.

Nei nostri domini al di quà del Faro, quelle stabilite nei comuni di Castellammare, Vietri, Pisciotta, Maratea, Paola, Pizzo, Tropea, Reggio, Roccella, Cotrone, Corigliano, Taranto, Gallipoli, Otranto, Monopoli, Molfetta, Trani, Vasto, Pescara, Giulia, e Gaeta:

Nei nostri domini al di là del Faro, quelle stabilite nei comuni di Marsala, Mazzara, Sciacca, Girgenti, Licata, Lipari, Patti, e Cefalù.

3. Saranno deputazioni di quarta classe, quelle stabilite in tutti gli altri comuni del nostro Regno.

4. Quando i Soprintendenti generali di salute crederanno, che per delle circostanze di località o di cangiamenti di sistemi doganali una deputazione di loro rispettiva dipendenza debba passare da una classe ad un' altra, ne dirigeranno la dimanda nelle forme regolari al nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, da cui sarà a Noi sottomessa per le opportune risoluzioni.

5. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, ed il Ministro di Stato presso il nostro Luogotenente generale nei nostri dominii al di là del Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento generale di servizio sanitario marittimo, sanzionato da S. M. il 1° gennajo 1820, in esecuzione dell' articolo 20 della legge de' 20 ottobre 1819.

TITOLO PRELIMINARE.

Art. 1. La salute pubblica può venir compromessa per via di mare,

1° dagli approdi de' bastimenti di varia specie;

2° dai naufragi che possono avvenir sulle coste;

3° dalle cose che son gittate a lido dalle onde.

2. Il servizio sanitario marittimo è stabilito per conoscer le condizioni degli approdi, de' naufragi, e delle cose gittate a lido dal mare, e per applicarvi l' analogo trattamento a fin di evitare i pericoli di un contagio.

TITOLO I.

Delle condizioni degli approdi.

3. Lo condizioni dell' approdo di un bastimento vengono determinate,
1° dalla sua provegnenza ;
2° dalla identità e qualità del suo carico ;
3° dallo stato dell' equipaggio e de' passeggieri che possono esservi imbarcati,

CAPO I.

Della provegnenza.

4. La provegnenza di un bastimento viene indicata dal luogo donde esso è partito in libera pratica.

5. I luoghi donde i bastimenti provengono possono essere o *infetti*, o *sospetti*, o *sospesi*, o *liberi*.

Si chiamano *infetti* i luoghi, ove regna in atto la peste, o altra simile malattia contagiosa.

Si chiamano *sospetti* quei che per una data estensione di territorio confinano cogl' infetti ; o quei presso i quali un' imbarcazione infetta, o provegnente in pratica da luogo infetto, abbia avuto libera comunicazione, senza alcuna delle riverse sanitarie richieste dalla circostanza.

Si chiamano *sospesi* i luoghi, che situati in maggior distanza dagl' infetti, confinano per una data estensione di territorio coi sospetti, o quei che per delle circostanze di commercio o di località si trovano esposti a de' maggiori pericoli.

Si chiamano *liberi* i luoghi ove si vive senza alcun sospetto di male contagioso, e che non fan temere di alcun pericolo, sì per la loro distanza dai luoghi infetti o sospetti, como per la esatta disciplina sanitaria cho vi si osserva.

6. I Supremi Magistrati di sanità formano periodicamente in ogni principio d' anno il quadro generale, in cui i diversi luoghi vengono classificati nel modo indicato nell' articolo precedente, secondo le officiali notizie che si hanno dello stato di salute, che ivi rispettivamente si gode, o della specie di servizio sanitario che vi si è stabilito.

L' estensione del territorio, entro cui devono comprendersi i luoghi *sospetti o sospesi*, vien fissata dai Magistrati medesimi secondo le circostanze de' tempi, e la più o men grande energia delle misure preservative che le nazioni adottano allorchè in poca distanza da esse esiste il contagio.

I Sopraintendenti generali fanno pervenir questo quadro per mezzo degl' Intendenti delle provincie o valli a tutte le deputazioni di salute cho da loro dipendono, ed alle autorità sanitarie estere con cui trovansi in corrispondenza.

Ciascuna deputazione ha l' obbligo di tenerne affissa una copia innanzi alla porta dell' officio per intelligenza di coloro i quali possono prendervi interesse.

I cangiamenti che nel corso dell' anno i Magistrati credono di apportare nella suddetta classificazione dei luoghi, sono dagli stessi Sopraintendenti generali comunicati come sopra alle diverse deputazioni, e da queste segnate al margine del quadro generale, colla data del giorno in cui è stato determinato il cangiamento.

7. Si considerano come perpetuamente *sospetti*,

1°. i luoghi dove una malattia contagiosa è indigena e periodica, quantunque in taluni tempi non vi esista, come è la peste nell'Egitto, e la febbre gialla nelle Antille;

2° i luoghi dove non vi è alcun servizio sanitario per garentirsi dalla introduzione e dal ripullulamento de' contagi, come sono le coste dell'Affrica, il Levante Ottomano, ed in generale tutt'i punti soggetti al dominio Turco.

8. In conseguenza dall'esservi de' luoghi perpetuamente *sospetti*, debbono considerarsi come perpetuamente *sospesi* quei che confinano coi primi, come sono, p. e., gli Stati della Dalmazia Austriaca, limitrofa ai domini Ottomani, ed altri simili.

CAPO II.

Della identità e qualità del carico.

9. Vi è identità nel carico di un bastimento, allorquando i generi componenti il carico si trovano di essere identicamente quelli che in realtà vi furono imbarcati.

La mancanza d'identità nel carico di un bastimento altera subito le condizioni particolari del suo approdo.

10. La qualità del carico di un bastimento vien determinata dalla natura de' generi che vi sono imbarcati, i quali si distinguono in *suscettibili* ed in *insuscettibili*, secondo l'attitudine che loro si attribuisce di poter concepire o non concepire il contagio.

11. Si considerano come generi *di lor natura* suscettibili,

1. l'uomo, e tutti gli animali pelosi, pennuti e lanuti;

2. la lana, il cotone, il canape, il lino, la seta; il calamo, la stoppa, i crini, i capelli, i peli di animali e tutte le manifatture risultanti da queste diverse materie, come sono panni, tele; stoffe, seterie, feltri, tappeti, cappelli, ec. ec.;

3. le spugne, la carta, i libri, le pergamene, le penne;

4. i marrocchini, le cordovane, le basane, e tutte le specie di pelli e di cuoja.

12. Si considerano come generi *per accidente* suscettibili,

1. le candele di sego e di cera per ragion della bambagia che vi è unita;

2. il pane allorch'è caldo;

3. i metalli, sien semplici, sien manifatturati, sien monetati, per ragion della ruggine che posson contenere dell'untume che naturalmente concepiscono nell'essere maneggiati, e delle carte o altre materie suscettibili in cui possono trovarsi avvolti;

4. i tabacchi, la crusca, la cera vergine, il zaffrone, il zafferano, e tutte le biade e granaglie, per ragion dei fili, sterpi, ed altre materie suscettibili che possono esservi frammischiate;

5. i fiori freschi e secchi, le piante ed i frutti che abbiano sterpi secchi, o pure sien legati con filo, o sien coperti di lanugine al di fuori, come è il dittamo, e come sono le mandorle, i datteri ed i pistacchi con la corteccia, non meno che i legumi col baccello o guscio.

13. Tutti gli altri generi non classificati nei duo articoli precedenti si considerano come *insuscettibili*.

CAPO III.

Dell' equipaggio di un bastimento e de' passeggieri che possono trovarvisi imbarcati.

14. Gl' individui che compongono l' equipaggio di un bastimento, e quelli che vi sono imbarcati a titolo di passaggieri, devono presentare sempre;

1. integrità di numero;
2. identità di persone;
3. ottimo stato di salute.

Quando restano alterate le condizioni di un approdo per ragion di detti individui,

1. quando se ne osservi accresciuto o diminuito il numero, perchè nel primo caso l' individuo che si trova di più, può essere stato preso in luoghi *sospetti*, ed anche dal bordo di qualche bastimento sospetto; e nel secondo caso, l' individuo cho si trova di meno può esser perito di malattia equivoca e contagiosa durante il viaggio, ed averne contaminato il resto dell' imbarcazione;

2. quando alcun di essi non si trova di essere identicamente quello che in realtà vi fu imbarcato; perchè allora questo scambio di persone può essere stato fatto in qualche luogo *sospetto*, ed anche in mare dal bordo di qualche bastimento sospetto;

3. quando uno o più di essi sieno attaccati da malattie equivoche, perchè allora bisogna attender l' esito della malattia, onde assicurarsi che essa sia d' indole ordinaria e non contagiosa.

CAPO IV.

Delle circostanze della navigazione eseguita.

15. Un bastimento può nel corso della sua navigazione,

1. essere obbligato dalla forza de' venti o da altre imperiose eventualità a toccar de' luoghi sottoposti ad un trattamento sanitario più rigoroso di quello a cui è sottoposto il luogo dond' è partito;
2. può imbattersi in altri bastimenti infetti, o di origine ignota e sospetta, che si trovano percorrendo i medesimi mari.

Queste due circostanze della navigazione eseguita da un bastimento alterano subito le condizioni del suo approdo, quando esso abbia avuto il menomo contatto coi suddetti bastimenti incontrati a caso.

TITOLO II.

Del modo di conoscere le condizioni di un' approdo.

16. Si prende conoscenza delle condizioni di un' approdo,

1. per mezzo della patente;
2. per mezzo del costituto;
3. per mezzo della visita.

CAPO I.

Della patente.

17. La *patente* è una carta autentica che le autorità sanitarie muniscono della loro firma, e di tutte le indicazioni, di cui si parlerà ne' seguenti articoli, ed indi rilasciano ai capitani o padroni di bastimenti, allorchè essi son per partire da un dato luogo.

18. La *patente* dee prima di ogni altro contenere l'indicazione del luogo donde i bastimenti partono, con una espressa e distinta dichiarazione dello stato di salute che ivi si gode, affinchè ciò serva di notizia officiale ovunque essi vanno ad esercitare il loro traffico.

19. In conseguenza di ciò che è prescritto nell'articolo precedente, la *patente* è di quattro specie, giusta la quadruplice classificazione dei luoghi enunciata nell' articolo 5° del presente regolamento.

Si chiama patente *sporca* quella che rilasciata in luogo infetto, porta la dichiarazione che ivi esista in atto la peste, o altra simile malattia contagiosa.

Si chiama patente *tocca* quella che rilasciata in luogo sospetto, porta la dichiarazione che ivi sia approdato qualche legno infetto, o provegnente in pratica da luogo infetto, o pure che sia sviluppata la peste in qualche vicino territorio.

Si chiama patente *netta* quella che rilasciata in luoghi sospesi, porta la dichiarazione ché ivi si gode perfettissima salute.

Si chiama patente *libera* quella che rilasciata in luoghi liberi, porta la dichiarazione che ivi si gode perfettissima salute.

20. Oltre alla dichiarazione di cui si parla ne' due precedenti articoli, la *patente* deve indicare:

1° la data del giorno in cui vien rilasciata;

2° il nome, l'età, e la filiazione del capitano o del padrone di bastimento a cui si rilascia;

3° la denominazione del bastimento, e la bandiera di cui è coverto;

4° i nomi, l'età, e le filiazioni di tutti gli altri individui che vi sono imbarcati, sia como formanti l'equipaggio, sia come passaggieri;

5° la specificazione del luogo per cui è diretto;

6° la circostanza se esso sia voto o carico, ed in quest' ultimo caso qual sia la natura delle merci, di cui il carico si compone.

21. Non devono ammettersi *patenti* in lingua greca, per la facilità onde i capitani o padroni di bastimenti possono farsene foggiare negli *scali* del levante, ove non essendo riconosciuto alcun servizio sanitario, non è supponibile che le *patenti* sieno mal rilasciate da alcuna pubblica autorità costituita all'oggetto.

22. Le *patenti* non devono essere manoscritte, ma in istampa, nè devono aver raschiature, cassature, o altra specie d' irregolarità, che ispirino il dubbio di essere state falsificate o in qualunque modo alterate.

23. Le *patenti* che si rilasciano dalle deputazioni di salute del Regno delle due Sicilie saranno di una edizione uniforme ed invariabile, secondo il modello annesso al presente regolamento.

Per evitar le falsificazioni e le frodi, le *patenti* saranno stampate sotto la particolar vigilanza delle Soprintendenze Generali di salute, si faranno bollare nelle rispettive Amministrazioni generali del registro e del bollo, e saranno munite di una cifra delle Soprintendenze medesime, che ne garentisca da per tutto l'autenticità.

24. Le deputazioni di salute si devono dirigere alle Soprintendenze ge-

nerali da cui dipendono per esser provvedute di un dato numero di *patenti* in bianco, che poi riempiendo delle corrispondenti firme e solennità, possono rilasciare nelle occorrenze ai capitani o padroni di bastimenti che ne domandano.

Le deputazioni sono risponsabili, che alcuna *patente* in bianco non sia involata, ond'evitare che qualche navigante se ne serva frodolentemente dopo averla riempita di firme e d'indicazioni false.

25. I capitani o padroni di bastimenti debbono provvedersi indispensabilmente della *patente* di salute, custodirla gelosamente, come il primo legal documento della regolarità della loro navigazione, ed esibirla alle autorità sanitarie allorchè ne vengono richiesti al loro primo approdo in un porto.

26. Sono dispensati di portar *patente* sanitaria i padroni delle piccole barche, che fanno la pesca o altra specie di traffico giornaliero sulle coste medesime del Regno delle due Sicilie, ma in una navigazione che non oltrepassi l'estensione di 20 miglia.

Per rispetto ai legni da guerra, saranno conservati i sistemi generali che sono attualmente in vigore.

CAPO II.

Del costituto.

27. Il *costituto* è un atto legale con cui il capitano o padrone di un bastimento è obbligato a deporre innanzi alle autorità sanitarie, giusta le interrogazioni che gli vengono fatte, su tutte le circostanze della navigazione eseguita dal momento della sua partenza in pratica da un luogo sino a quello dell'approdo nel luogo, ove gli si domanda il *costituto*.

28. Il *costituto* deve stendersi in forma di domande e di risposte, e con le necessarie dichiarazioni sulle leggi punitive de' costituti falsi.

29. Il *costituto* deve esser convalidato da giuramento, e sottoscritto dal capitano o padrone che si chiama a deporre.

Quando il capitano o padrone non sappia scrivere, e non vi sia tra l'equipaggio del bastimento altro individuo che possa fare in ciò le sue veci, le corrispondenti autorità sanitarie ne faranno espressa menzione al termine dell'atto.

30. Quando nel *costituto* del capitano o padrone di un bastimento si scopra dell'equivoco, o della contraddizione coi fatti indicati nella *patente*, si debbono separatamente chiamare a deporre tutti gl'individui dell'equipaggio, ed anche i passeggieri che possono esservi imbarcati.

Sono eccettuati da questa regola i legni da guerra, ne' quali dee darsi il costituto, secondo il disposto nei due precedenti articoli, ma dal solo comandante, o da colui che ne sostiene le veci.

CAPO III.

Della visita.

31. La visita ha per oggetto di assicurarsi,

1° Della integrità di numero, della identità di persona, e dello stato di salute di tutti gl'individui che sono a bordo di un bastimento,

2° Della natura, ed identità de'generi di cui il bastimento è carico.

32. I deputati di salute si assicurano della integrità di numero, e della identità di persona degl'individui che sono a bordo di un bastimento chiamandoli tutti a rassegna innanzi ad essi, e confrontandoli coi nomi, e colle filiazioni indicate nella *patente*.

Si assicurano inoltre della integrità di numero de' suddetti individui, fa-

cendo montare a bordo del bastimento una guardia sanitaria, per verificare se vi sia nascosto qualche individuo di più, non descritto nella *patente*.

33. I deputati si assicurano dello stato di salute di detti individui, facendoli visitare un per uno alla loro presenza dal medico o chirurgo sanitario, a ciò particolarmente destinato.

Trattandosi di un legno provegnente da luogo *sospetto*, e non contentandosi il medico di aver osservato gl' individui dal loro semplice aspetto, sarà in sua libertà di farli denudare, specialmente per vedere se nell' inguine o sotto le ascelle vi fosse qualche tumore, o altra equivoca indicazione morbosa.

Quando tra i medesimi individui vi fossero delle donne, che il medico anche credesse di doversi osservare a nudo, allora la visita si farà in modo che non restino violate le leggi della decenza.

34. Il medico, appena eseguita la visita, deve stenderne una fede giurata, indicando in essa minutamente tutte le circostanze osservate nella salute degl' individui.

Trovandone qualcheduno infermo di malattia equivoca, egli deve immediatamente aprirvi un giornale patologico, e descrivere in essi giorno per giorno, secondo le regole ed il linguaggio dell'arte, i caratteri e le fasi della malattia, ed il metodo di cura che avrà giudicato opportuno di applicarvi.

35. Pei bastimenti soggetti a riserva, quando non vi sia alcun caso di malattia fra gl'individui che vi sono imbarcati, le visite del medico devono esser sempre due, una al cominciamento e l'altra al termine della contumacia.

36. I deputati si assicurano della natura ed identità delle merci, di cui un bastimento si annunzia carico, per mezzo delle guardie sanitarie che si fan montare a bordo del bastimento.

Le guardie dopo aver praticato le più esatte ricerche in tutte le parti del legno, faran subito conoscere il risultato della loro visita ai corrispondenti deputati di salute.

37. Allor che trattasi di merci, che possono essere originarie del Levante Ottomano, come sono le lane, i coloni, le pelli ec., i deputati debbono farne eseguire la ricognizione per mezzo di periti, onde assicurarsi se esse fossero veramente originarie del Levante; e nel caso affermativo, se siano state precedentemente espurgate presso qualche estero lazzaretto a peste.

Quest' ultima circostanza può rilevarsi dalle fedi di espurgo, e altri simili documenti, di cui nei suddetti casi i capitani o padroni di bastimenti debbono andar provveduti.

38. I Capitani o padroni di bastimenti sono obbligati di prestarsi alle visite nei casi preveduti e richiesti dal presente regolamento.

39. La visita, per quel che riguarda l' integrità di numero e l'identità di persona degl' individui che sono a bordo di un legno, e per quel che riguarda la natura ed identità de'generi, che possono esservi imbarcati, dee considerarsi come una verifica di ciò che nella *patente* e nel *costituto* è detto su questo particolare. Quindi allorchè la visita offre de' dati in opposizione a quelli dichiarati nella *patente* o nel *costituto*, i deputati ne debbono stender subito un atto in forma di processo verbale.

40. I legni da guerra non vanno soggetti ad alcuna specie di visita. Il Comandante deve assicuraro sulla sua parola di onore della integrità di numero e della identità di persona degl' individui imbarcati sul legno di suo comando; deve manifestar le alterazioni che possono esservi avvenute; dee far conoscere la natura de' generi che abbian potuto esser presi nel luogo dond'è partito. Se tra i suoi individui ve ne sia qualcheduno infermo, deve

indicare ai deputati l'indole della malattia, mercè una fede giurata del medico o chirurgo di Marina, che egli tiene imbarcato, e non avendo alcun medico, o chirurgo di Marina dee far visitare l'infermo dal medico sanitario.

E finalmente se il legno da guerra derivi da luogo infetto o sospetto senza aver praticato; il Comandante dee far visitare da persona di sua fiducia, in sua presenza o in presenza di un uffiziale da lui incaricato, tutt'i bagagli degl' individui del suo equipaggio e de' passeggieri che possono esservi imbarcati, a fin di assicurarsi che non vi sia alcun oggetto suscettibile, preso nascostamente ne' luoghi dond' è partito, e quindi accertarne i deputati di salute corrispondenti.

TITOLO III.

Del trattamento sanitario relativamente agli approdi.

41. Il trattamento sanitario relativamente agli approdi è il complesso delle disposizioni che si applicano ai bastimenti di varia specie, secondo le particolari condizioni del loro approdo.

Queste disposizioni si distinguono in cinque classi, o riguardano:

1° il rifiuto;
2° la contumacia;
3° l' espurgo;
4° la pratica;
5° le misure straordinarie ne' casi di peste.

42. I Supremi Magistrati di salute formano periodicamente in ogni principio di anno il quadro del trattamento sanitario, a cui convien sottoporre le diverse imbarcazioni, per le quali possa precedentemente pronunziarsi in via di disposizione generale.

Questo quadro, una con tutt' i cangiamenti che nel corso dell'anno possono esservi apportati, dee restar situato a fronte di quello sulla classificazione de' luoghi di cui si parla nell' articolo 5. del presente regolamento, ed aver le medesime diramazioni e pubblicità.

CAPO I.

Del rifiuto.

43. *Il rifiuto* è un atto, con cui dalle autorità sanitarie s'intima o si obbliga il capitano o padrone di un dato bastimento a doversi allontanare subito dal luogo ov' è giunto, non potendo esservi ricevuto per le condizioni particolari del suo approdo.

44. Van soggetti alla legge del *rifiuto*

1° i bastimenti infetti, o provegnenti in pratica da luoghi infetti;

2° quei che nel viaggio abbiano avuto contatto con altri bastimenti infetti o provegnenti da luoghi infetti;

3° quei bastimenti, i di cui capitani o padroni viaggiano sforniti di *patenti* sanitarie, salvo il caso preveduto nell' art. 26 del presente regolamento: o quei che avendole, ricusino di esibirle, per nasconder le vere condizioni del loro approdo;

4° quei bastimenti, i di cui capitani o padroni ricusino di dare il *costituto*, o di assoggettarsi alle visite ne' casi richiesti dal presente regolamento.

45. Quando un bastimento contenga in atto l' infezione a bordo, non

basta d' imporglisi semplicemente il *rifiuto*, ma dee farsi scortare da un legno armato sino a qualche estero lazzaretto a peste , ond' evitare ch' esso allontanandosi da un punto , non vada ad approdare in un altro punto dello stesso Regno.

46. Se un bastimento a cui si è imposto il *rifiuto*, non possa mettersi subito alla vela per cagion de' venti contrarii, dee farsi vigilar rigorosamente a fin d' impedire ogni qualunque specie di comunicazione colla terra.

47. Se un bastimento soggetto a *rifiuto* abbia sofferto de' danni , per cui non possa continuar con sicurezza la sua navigazione, dee permettersene il riattamento , da eseguirsi per mezzo del suo medesimo equipaggio, e colle dovute regole sanitarie , onde impedire che riprendendo il viaggio non s' apra , e vada a naufragarsi su qualche costa.

Se il medesimo ha bisogno di viveri, se gli debbono somministrare sotto le più rigorose cautele sanitarie , onde evitare che per mancanza di alimenti la gente non si gitti per disperazione su qualche spiaggia ed a qualunque rischio vi si metta a contatto.

48. All' infuori delle misure di soccorso , prescritte nell' articolo precedente , le quali sono nel tempo stesso reclamate dalle leggi dell' umanità , resta severamente proibito di farsi con bastimenti di *rifiuto* qualunque specie di operazione , o mescolamento di persone in pratica.

Allorchè un bastimento di *rifiuto* non contenga in atto l' infezione , potrà permettersi lo sbarco de' generi insuscettibili sotto le più rigorose riservo sanitarie , ma solamente presso le deputazioni di prima classe , che abbiano lazzaretto.

CAPO II.

Della contumacia.

49. La *contumacia* è un esperimento di alcuni giorni , a cui si sottopongono gl' individui di un bastimento, a fin di assicurarsi, se su di essi si sviluppi qualche malattia d' indole contagiosa , o per meglio verificare le circostanze della sua navigazione.

50. Questo sperimento s' impone principalmente :

1° per ragion de' *luoghi* da cui un bastimento proviene, allorchè questi son classificati tra i *sospetti* o i *sospesi* , e prende allora il nome di contumacia di *località* ;

2.° per ragion de' *mari* che un bastimento attraversa navigando , allorchè questi son dichiarati in osservazione , perchè frequentati da legni infetti o sospetti , e prende allora il nome di contumacia di *navigazione*.

L' esperimento medesimo s' impone inoltre straordinariamente :

1° per ragion degl' individui che si trovano imbarcati su di un bastimento , allorchè se nè vede alterato il numero , la identità e lo stato di salute ;

2° per ragion delle irregolarità della *patente* , allorchè questa non è rivestita delle forme , delle integrità ed autenticità richieste dagli articoli **18** a **24** del presente regolamento ;

3° per ragion della contraddizione in cui la *patente* si trova col *costituto* o colle visite.

51. La durata della *contumacia* che s' impone per ragion dei luoghi da cui un bastimento proviene , o per ragion de' mari ch' esso attraversa navigando , può dai Supremi Magistrati stabilirsi precedentemente in via di disposizione generale , tenendosi presente la seguente regola :

Pei legni provegnenti da luoghi *sospesi*, la contumacia non devo essere nè minore di giorni quattordici, nè maggiore di giorni ventotto.

Pei legni provegnenti da luoghi *sospetti*, non deve esser nè minore di giorni ventuno, nè maggiore di giorni quaranta.

Pei legni che attraversano mari soggetti a riserve, non deve esser nè minore di giorni sette, nè maggiore di giorni ventuno.

52. La durata della *contumacia* che s' impone per l' alterazione che si trova nel numero, o nella identità, o nello stato di salute degl' individui di un legno, non può fissarsi precedentemente in via di disposizione generale. Essa dee venire volta per volta determinata dai Supremi Magistrati secondo la natura de' casi e delle circostanze.

Lo stesso dee dirsi relativamente alla durata della *contumacia* che s' impone ai legni per ragion delle irregolarità osservate nella *patente*, o della contraddizione, in cui la patente si trova coi *costituti* e colle visite.

53. Nel cominciamento della *contumacia*, che s' impone per ragion dei luoghi donde i legni prevengono, si deve aver sempre riguardo ai generi, di cui il legno può esser carico.

Se i generi sono suscettibili, l' esperimento degl' individui non comincia se non dal giorno in cui essi si sono separati dai generi suddetti, i quali devono introdursi in lazzaretto per farsene l' espurgo, nel modo che sarà indicato nel capo seguente. Volendo gl' individui restare un'ti ai generi, il loro esperimento comincia e termina nel giorno medesimo, in cui comincia e termina l' espurgo.

Se i generi sono tutti insuscettibili, o pure se il bastimento è voto l' esperimento comincia dal giorno medesimo dell' approdo.

54. Nel cominciamento della contumacia, che s' impone per ragion dei mari che i legni attraversano navigando, si deve aver sempre riguardo alla identità dei generi di cui il legno può esser carico.

Se nei generi non vi è alcun difetto d' identità, l' esperimento comincia dal giorno medesimo dell' approdo, salvo i casi preveduti negli articoli 56 e 57 di questo titolo.

Se poi vi è difetto d' identità, i Supremi Magistrati decidono in via straordinaria, e secondo la natura dei casi, a qual trattamento dee sottoporsi l' imbarcazione.

55. I legni da guerra van soggetti alle *contumacie* locali; ma essi son dispensati dalle contumacie di navigazione allorchè i comandanti rispettivi assicurino sulla loro parola d' onore di non aver avuto alcuna specie di comunicazione con altri legni o luoghi durante il viaggio.

56. Approdando un legno che per la sua provegnenza non andrebbe soggetto ad alcuna specie di riserva, o andrebbe soggetto ad una riserva di poco rigore; e scovrendosi di aver esso avuta comunicazione in mare con un' altro legno, il quale approdando andrebbe soggetto a maggiori riguardi, deve sempre imporsi al primo lo stesso trattamento sanitario, che si sarebbe imposto al secondo, nel caso che vi fosse unitamente approdato.

Deve poi considerarsi ed esser trattato come provegnenza da luogo *sospetto* un legno che avesse avuto comunicazione in mare con un' altro legno di cui s' ignorino le condizioni e l' origine.

57. Se un legno provegnente da luogo *libero*, o soggetto a picciola riserva, porti de' generi suscettibili chiusi in balle, o stivati nel legno, presi da luogo soggetto a riserva di maggior rigore, e non aperti e spurgati nel luogo donde il legno ultimamente proviene, esso dee considerarsi come una provegnenza diretta dal luogo donde prese il carico de' suddetti generi, ed esservi quindi sottoposto al corrispondente trattamento sanitario.

Lo stesso dee dirsi nel caso che i generi fossero stati presi dal bordo di un altro bastimento soggetto a riserva di maggior rigore, dovendo allora considerarsi i generi come direttamente provegnenti dal luogo, ove il suddetto bastimento gli avea presi.

Le disposizioni contenute in questo e nel precedente articolo sono strettamente applicabili tanto ai legni mercantili, quanto a quelli da guerra.

58. La contumacia può consumarsi o sul medesimo bastimento, o nel recinti del lazzaretto.

Nel primo e nel secondo caso tutti gl' individui in contumacia devono esser custoditi e vigilati col massimo rigore, non essendo loro permesso di scender dal bastimento, o uscir dai recinti del lazzaretto, e di aver la menoma comunicazione colla gente in pratica.

59. Se un individuo in pratica si pone a contatto con un individuo in contumacia, o con oggetti suscettibili al medesimo appartenenti, deve egli rimaner sottoposto alla contumacia stessa, e correr lo stesso destino dell'individuo in contumacia con cui si è posto a contatto.

Deve anche severamente evitarsi, che individui appartenenti a contumacie diverse, o a contumacie cominciate in epoca diversa, abbiano tra di loro la menoma comunicazione di contatto. Quando ciò per accidente accada, gl' individui che avrebbero terminato più presto il loro esperimento, devono seguir la contumacia ed il destino di coloro, il cui esperimento sarebbe terminato più tardi.

60. È proibito su i bastimenti in contumacia di tener liberi pel bordo de' volatili, di spennar de' volatili senza alcuna cautela, facendone cader le piume al di fuori; di gittar delle carte, delle fila o altre picciole materie suscettibili, che possono andar molto lungi, e sconcertare il corso dell'esperimento, che altri legni stiano consumando, o contaminar do' legni o altri siti di terra che sieno in pratica.

61. È proibito agl'individui in contumacia di andar vagando colle lance, o di bagnarsi e andar notando presso al bordo del loro bastimento, potendo ciò dar pretesto a delle infrazioni gravissime.

62. Trattandosi di contumacia *locale*, gl' individui che si ammettono a consumarla in lazzaretto, devono scendervi colle loro sole robe usuali, essendo proibito di portarvi generi suscettibili nuovi non mai usati, che devono introdursi in lazzaretto separatamente; salvo sempre il caso, in cui gl' individui domandino di rimanere uniti ai generi, secondo il disposto nell' art. 53 del presente regolamento.

Similmente coloro ai quali si permette di scontar la suddetta contumacia *locale* sul medesimo bastimento, non possono ritenervi che le sole robe suscettibili usuali, dovendo far discendere in lazzaretto tutti gli oggetti suscettibili nuovi, che non mai sieno stati usati.

63. Durante la contumacia può permettersi, nel modo che sarà indicato in seguito, lo sbarco de'generi insuscettibili, di cui un bastimento può esser carico, e l'imbarco di qualunque altro genere sia suscettibile, sia insuscettibile, che il capitano o padrone del bastimento cerchi di prender da terra.

64. L' imbarco e lo sbarco de'generi dee farsi in modo che non accada la menoma comunicazione di contatto tra i contumacisti e la gente in pratica.

Quindi nello sbarco debbono i contumacisti collocare in un sito isolato, designato loro dalle autorità sanitarie, i generi insuscettibili, usando la massima cautela perchè non vi resti unita alcuna materia suscettibile; e quando i contumacisti se ne sono allontanati, debbono allora appressarvisi le persone in pratica, destinate dagl' interessati coll' intelligenza delle autorità sanitarie, e rilevare i generi per farne l' uso conveniente.

Nell' imbarco poi debbono gl' individui in pratica collocare nel suddetto sito isolato i generi chiesti dal capitano o padrone del bastimento in contumacia, il quale manderà la sua gente a rilevar detti generi da terra, dopo che si saranno allontanati gl' individui in pratica che han fatto il trasporto.

65. Le operazioni d' imbarco e di sbarco sotto contumacia devono sempre farsi colla personale assistenza de' deputati di salute corrispondenti, i quali debbono aver la cura d' impedir gli affollamenti, allontanando dal luogo, ove dette operazioni si eseguono, tutti coloro che non vi hanno interesse.

66. I bastimenti in contumacia devono esser provveduti di acqua e di viveri nello stesso modo e colle stesse precauzioni indicate nei precedenti articoli.

67. Occorrendo di dover portare de' viveri fin sotto al bordo di un bastimento, come convien di fare allorchè trattasi di provvederne qualche legno di rifiuto, allora i deputati debbono far collocare questi generi su di una barchetta sfornita di qualunque materia suscettibile, e colla loro assistenza devono far rimurchiare la medesima da un' altra barca fin sotto al bordo del bastimento in contumacia, donde dopo di essersi essi allontanati con tutta la gente in pratica, il capitano o padrone del legno disporrà che i generi sien rilevati, abbandonando in seguito la barchetta che ne ha fatto il trasporto; la quale ripresa dai deputati colle regole sanitarie, dee venir sottoposta ad espurgo nel modo che sarà indicato nel capo seguente.

68. Tutte le operazioni relative a' legni in contumacia debbono farsi di pieno giorno, o sia dal levare al tramontar del sole, restando severamente proibita qualunque operazione durante la notte.

69. Tutt' i legni in contumacia debbono tenere a prua una piccola bandiera gialla, che indichi di trovarsi essi sottoposti a delle riserve sanitarie.

70. Senza il permesso de' deputati di salute, è proibito alla gente in pratica di parlar coi contumacisti, sien questi a bordo del bastimento, sien nei recinti del lazzaretto.

Un individuo in pratica che abbia avuto il permesso di parlare ad un contumacista, deve situarsi sempre sopravvento, rimanersi ad una competente distanza, ed essere a vista di una delle guardie addette alla custodia de' contumacisti, la quale per impedire il contatto deve situarsi in distanza tra l' individuo in contumacia e l' individuo in pratica.

71. Se un contumacista dee trasferirsi da un luogo in un altro per qualsivoglia oggetto, deve esservi accompagnato dalle guardie di custodia, precedente permesso dei deputati di salute.

72. Avvenendo qualche nascita fra individui che si trovano in contumacia nei recinti del lazzaretto, i deputati di salute debbono, per la regolarità degli atti dello stato civile, attenersi al disposto nell' articolo 62 del codice civile.

Se la medesima avvenga tra individui che sono in contumacia su qualche bastimento nazionale, allora l' imbarcazione si considera come tuttora in viaggio, e per la regolarità degli atti dello stato civile deve attendersi al prescritto negli articoli 63, 64 e 65 del codice suddetto.

Qualora il neonato appartenga a genitori cattolici, il professore o la levatrice che si saranno immischiati nella contumacia per assistere al parto, gli daranno il battesimo secondo le forme conosciute dalla chiesa; e sarà riserbato di far solennizzare le funzioni del Sagramento al termine della contumacia.

73. Allorchè un individuo in contumacia cade infermo, le guardie di custodia devono subito avvertirne i deputati, acciocchè il medico sanitario accorra a visitarlo.

Il medico deve allora aprire il suo giornale patologico, a' termini di ciò ch' è indicato nell' articolo 34 del presente regolamento, qualora la malattia sia d' indole grave ed equivoca.

74. Se il contumacista infermo, o chiunque altro vi abbia interesse, desideri un' altro medico che lo assista unitamente al medico sanitario, i deputati di salute debbono aderirvi.

75. Ogni accidente di malattia, sia che si trovi sviluppata all' approdo di un legno, sia che si sviluppi in seguito durante la contumacia, prolunga sempre il corso delle riserve, sino a che la vita dell' infermo non si assicuri, e che non resti veggentemente riconosciuto di esser la sua malattia d' indole ordinaria e non contagiosa.

Il prolungamento delle riserve vien determinato secondo le circostanze dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti.

76. Se l' infermo si aggrava, non dee trascurarsi di fargli apprestare i corrispondenti uffizi di religione dal cappellano del lazzaretto, o in di lui mancanza dal Parroco del luogo, il tutto però sotto la direzione de' deputati di salute, acciò le regole sanitario vi sien rigorosamente serbate.

Quando la malattia sia assicuratamente d' indole ordinaria, si può permettere, a richiesta dell' infermo, o di chiunque altro vi abbia interesse, che il medico non meno che il cappellano s' immischino nella contumacia, e vi rimangano anch' essi sottoposti, ad oggetto di prestare all' infermo un' assistenza più assidua e più libera.

77. Pei contumacisti infermi che desiderino di far testamento, dee serbarsi la seguente norma.

1. Se l'infermo è in contumacia nei recinti del lazzaretto, allora il testamento deve esser fatto secondo il disposto negli articoli 911, 912 e 924 del codice civile; se non che in vece del Giudice del circondario e degli uffiziali municipali, il testamento può esser ricevuto da uno dei deputati di salute, o anche dal capitano del lazzaretto, alla presenza di due testimoni.

Il testamento fatto in questo modo non potrà contenere alcuna disposizione a favore de' deputati di salute, o di qualunque altro agente sanitario addetto al servizio del lazzaretto, qualora però essi non sieno parenti del testatore.

Subito che la contumacia è terminata, e l' infermo ristabilito è ammesso a pratica, son d' allora applicabili al testamento da lui fatto le disposizioni contenute nell' articolo 913 del codice suddetto.

2. Se l' infermo è in contumacia a bordo di un bastimento nazionale, allora il bastimento, benchè si trovi ancora in un porto, pur tuttavia, per la riserva a cui è sottoposto, dee considerarsi come si trovasse sul mare nel corso di un viaggio; e quindi il testamento deve esser rivestito delle forme prescritte negli articoli 914, 915, 916, 923 e 924 del codice civile.

In questo caso non deve aversi alcun riguardo al disposto nell' articolo 920 del suddetto codice, come ineseguibile per la circostanza della contumacia del bastimento.

Subito che il bastimento è ammesso a pratica, dee considerarsi, per rapporto al testamento anzidetto, come allora approdato in quel porto, e quindi son d' allora applicabili al testamento medesimo le disposizioni contenute negli articoli 917, 918, 919, 921 e 922 del citato codice civile.

78. Se su di un bastimento qualunque in contumacia si sviluppi qualche accidente di peste, gli si debbono immediatamente applicare le disposizioni indicate nell' articolo 45 del presente regolamento.

79. Se un accidente di peste si sviluppi tra gl' individui che trovansi in contumacia in qualcuno de' lazzaretti di osservazione del Regno, debbono allora adottarsi le misure straordinarie, di cui sarà parlato nel cap. 5° di questo titolo.

80. Se un individuo affetto da malattia riputata ordinaria cessi di vivere durante la sua contumacia in lazzaretto, esso non deve essere altrimenti seppellito che nel seguente modo.

Il defunto dee farsi pria di ogni altro denudare o dagli spurgatori, se ve ne sono, o dai compagni della medesima imbarcazione e contumacia. Il medico sanitario alla presenza dei deputati, dee visitare il cadavero, e stendere un atto di ciò che abbia o non abbia potuto osservare sulla sua superficie. Se l' individuo è morto in seguito di una infermità equivoca, quest' atto dev' esser l' ultimo pezzo del giornale patologico, che il medico vi avrà compilato, a' termini dell' articolo 34 del presente regolamento. Se l' individuo è morto repentinamente, il medico dopo di essersi informato di tutte le circostanze, che abbian potuto di poco precedere o accompagnare la suddetta morte, emetterà il suo parere sulle cagioni e l' indole di un tale accidente.

Eseguita questa visita, i deputati devono passar l' avviso della morte avvenuta nel lazzaretto all' uffiziale dello stato civile del luogo, secondo le disposizioni dell' articolo 85 del codice civile.

Dopo queste prime formalità, deve farsi scavare nel terreno a fianco del lazzaretto, o in altra località opportuna, una fossa alla profondità di otto palmi, spargervi uno strato di calce viva, ed indi farvisi riporre il cadavere nudo, covrendolo interamente della medesima calce, e gittandovi dell' acqua in una quantità da farne operare la subbollizione. Quando la calce si è pienamente fusa coll' acqua, dee farsi riempir la fossa di terreno.

In seguito di ciò, i deputati debbono formare un distinto inventario in doppio originale delle robe del defunto, coll' intervento di due individui della medesima contumacia, tra i quali il Capitano o padrone del legno, se vi è presente; o in mancanza di altri contumacisti, coll' intervento di tre probi testimoni che sappiano scrivere. Una copia dell' inventario dee restar negli atti della deputazione di salute, l' altra copia dee passarsi al Capitano o padrone suddetto, o a chiunque vi abbia un maggiore interesse, insieme con tutte le robe nell' inventario descritte, dopo che saranno state spurgate secondo le norme prescritte nel capo seguente, e le particolari analoghe indicazioni dei Supremi Magistrati di salute corrispondenti.

Se il defunto non ha in lazzaretto alcuna roba, che gli appartenga, ciò dee farsi costare per mezzo di un processo verbale da stendersi secondo le medesime forme richieste di sopra per l' inventario, e da farsene il medesimo uso.

81. Se la morte sia avvenuta tra individui che sono a scontar la contumacia sul medesimo bastimento, deve sotto le regole sanitarie farsi trasportar nudo a terra il cadavere del defunto, onde applicarvi le disposizioni contenute nell' articolo precedente, all' infuori dell' inventario delle robe di cui i deputati non potrebbero incaricarsi.

CAPO III.

Dell' espurgo.

82. L' *espurgo* è il complesso delle operazioni sanitarie, che si applicano ai generi suscettibili sospetti d' infezione, onde rimetterli in commercio senza alcun pericolo per la salute pubblica.

83. L' *espurgo* è di tre diverse specie, cioè o di *disinfettazione*, o di *separazione*, o di *cimento*.

Si chiama espurgo di *disinfettazione*, quando un genere suscettibile si sottopone a de' metodi, i quali anche nel caso che contenga l' infezione, ne lo rendono libero e depurato.

Si chiama espurgo di *separazione*, quando un genere di sua natura insuscettibile vien diligentemente spogliato e segregato di ogni materia suscettibile, che per accidente possa trovarvisi unita.

Si chiama espurgo di *cimento*, quando un genere suscettibile si mette appositamente a contatto con degl' individui, onde assicurarsi che non contaminandone alcuno per un esperimento di un dato numero di giorni, non contenga veruna infezione.

84. L' *espurgo* di *disinfettazione* si fa o per *sciorino*, o per *profumazione*, o per *immersione* in taluni liquidi, come sono l' aceto, lo spirito di vino, l' acqua di mare, la saponata calda, il lissivio, ec. ec.

85. Lo *sciorino* si opera esponendo i generi suscettibili all' aria aperta, e sovra tutto nelle prime ore della mattina; e facendoli ventilare ed imbevere per un dato numero di giorni di aria atmosferica, che dee considerarsi come uno de' primi reattivi disinfettanti a cagion dell' ossigeno che contiene.

Lo *sciorino* si opera principalmente sulle varie specie di cuoja e di pelli sciolte, e su tutti i suscettibili, allorchè son tratti dagl' involti e dalle balle in cui possono venir rinchiusi.

L' esperimento dello *sciorino* dee però essere sempre accompagnato dall' espurgo di *cimento*, come il più proprio a verificare la già compiuta disinfettazione del genere.

86. La *profumazione* si applica sovra tutto alle carte nel seguente modo. Il contumacista gitta la carta in un recipiente di ferro filato, che la guardia sanitaria gli presenta alla punta di una lunga asta. La guardia fa cader la carta su di un sito sfornito di qualunque materia suscettibile; la spiega diligentemente per mezzo di lunghe forbici, tagliandone il suggello, se è una lettera chiusa; ed indi con mollette di ferro la prende, la espone al fumo della paglia umettata o dello zolfo, e vi la tiene sino a che il fumo abbia penetrato in tutte le parti della carta. Il contumacista può anche spiegar egli medesimo la carta, prima di consegnarla alla guardia, ed allora egli stesso dee situarla alla punta della molletta di ferro, e così la guardia la espone immediatamente al fumo.

In questo modo si ricevono ed espurgano le *patenti* sanitarie o altre carte di navigazione; il *costituto* che si dà a sottoscrivere ai capitani o padroni de' legni, a' termini dell' articolo 29 del presente regolamento; e finalmente le lettere ed i plichi che i capitani o padroni, o altri contumacisti possono portare per consegnargli a chi son diretti, o che possono essi medesimi scrivere a qualche loro corrispondente durante la contumacia.

87. La profumazione anche si applica per disinfettar le stanze del lazzaretto, ove siano stati de' molti infermi, ancorchè di malattie ordinarie; e si applica non meno a disinfettar le robe usuali che appartengono, o di

cui si son serviti degl' individui sottoposti a contumacie di rigore, che han sofferto delle malattie in lazzaretto.

In questi casi si praticano le fumicazioni nitriche o muriatiche, secondo i metodi chimici conosciuti, dopo essersi sospese a delle corde le robe che si vogliono profumare, e chiuse ermeticamente le stanze che si vogliono disinfettar separatamente, o in cui son riposte le suddette robe.

88. L' *espurgo* disinfettante per immersione si usa :

Per le monete, facendole gittar dai contumacisti in una vasca piena di aceto, o di spirito di vino, o anche di acqua di mare, che loro si lascia in distanza, ed indi dopo pochi minuti facendole da una guardia sanitaria trar fuori del liquido e mettere in commercio.

Per le barche o altri legni che è prescritto di espurgarsi, facendolo bucare al di sotto, ed affondar nel mare, e ritenendovelo per un dato numero di giorni, al termine de' quali si possono far rimettere a galla, e riabilitare a pratica.

Per la cera vergine, le spugne, le botti vote, i sacchi voti, le vele ed altri attrezzi di bastimento, facendolo rimanere immerse nelle acque del mare per un dato numero di giorni.

Per gli animali a pelo raso, come sono cavalli, neri, buoi ec. ec., facendoli per più volte tuffare e levar diligentemente nelle acque del mare, a fin di astergere tuttociò che di contaminante possano aver sulla di loro pelle. Salvo sempre il caso, in cui oltre al suddetto *espurgo* per immersione, il Supremo Magistrato decida di doversi tener sottoposti li cennati animali ad una riserva contumaciale nelle forme, onde assicurarsi se fra di essi si sviluppi qualche epizootia d' indole grave e contagiosa.

Finalmente per le telerie ed altre materie suscettibili grezze, o manifatturate, e per biancherie usuali, specialmente che hanno appartenuto a degl' individui ammalati o morti durante la contumacia; facendole immergere nelle acque del mare, o in delle vasche piene di saponata calda, o di lissivio, e ritenendovele per un dato numero di giorni.

89. Relativamente alle carte che si prendono da bastimenti altamente sospetti, dee preferirsi l' *espurgo* per immersione nell' aceto o nello spirito di vino all' *espurgo* per profumazione, essendo il primo più proprio a penetrare in tutt' i punti della carta ed operarne la disinfettazione.

In questo caso, allorchè trattasi di espurgar delle lettere o de' piccioli plichi senza disuggellarli, devo aversi precedentemente la cura d' inciderli in due o tre siti con una lunga forbice o con uno scarpello, onde il liquido più facilmente possa introdursi nella parte interna della carta; e basta l' immersione di pochi minuti per poterli mettere in commercio senza alcun pericolo.

In questo medesimo modo devono espurgarsi i plichi, i quali ancorchè sien giunti su bastimenti soggetti a picciolo riserve, vengono diretti riservatamente al Governo, per cui non conviene dissuggellarli per farne la profumazione.

Quando però i plichi sien voluminosi in modo che l' incisione non può se non riuscire imperfetta, e quindi impedire al liquido di penetrare in tutte le parti della carta, allora i plichi suddetti devono necessariamente aprirsi per operarsene l' *espurgo*.

90. Quando un legno sia carico di botti contenenti vino, spirito di vino, olio ec. ec., e i cerchi di queste botti sien legati con dello spago, o altre materie filamentose suscettibili, allora lo spago o le suddette materie attaccato ai cerchi, devono farsi diligentemente aspergere ed imbevere di ace-

to, o anche di semplice acqua di mare; ed indi purchè si facciano incatramar tutto le ligature bagnate nel modo anzidetto, le botti devono reputarsi come espurgate per immersione.

91. L'*espurgo* di separazione si fa segregando accuratamente da generi di lor natura insuscettibili tutte le materie suscettibili che possono essere frammischiate, o in qualunque modo unite.

Questa specie di *espurgo* si usa principalmente per le granaglie, le quali si sbarcano dai legni in contumacia nel seguente modo.

Si attacca a uno de' fianchi del bastimento un grosso canale di legno intersecato di reti di ferro filato, e di là si fa cadere il grano in delle sottoposte barchette, acciò passando per le maglie delle reti, vi si spogli di tutt' i fili, sterpi ed altre materie suscettibili che naturalmente vi son mischiate. Una guardia sanitaria deve esser situata presso il canale, a fin di raccogliere con delle lunghe mollette di ferro, o altro simile istrumento uncinato tutto ciò che si arresta presso alle suddette reti di ferro, o che vi scappa unitamente al grano, e che dev' esser dato alle fiamme o affondato nel mare.

Lo stesso metodo di *espurgo* si applica ai legumi, al caffè, al cacao, alla vallonea, al pepe, ed altri simili oggetti.

92. L' *espurgo* di separazione si opera anche su i tabacchi in foglia, che vengono legati a mazzetti con dello spago, o altre legature di pelo, non meno che su tutti gli oggetti insuscettibili che vengano involti e uniti a carte, tele, fili, o altre materie suscettibili.

93. Sarà in libertà degl' interessati di domandare che taluni generi, per non farli restar danneggiati cogli *espurghi* di disinfettazione o di separazione, sien piuttosto assoggettati all' *espurgo* di cimento.

I Supremi Magistrati rispettivi ammetteranno o rigetteranno la domanda secondo la natura de' casi e delle circostanze.

94. In generale tutti gl' insuscettibili depurati delle materie suscettibili per mezzo dell' *espurgo* di separazione, e tutti i suscettibili su i quali siasi operato l' *espurgo* di disinfettazione, possono mettersi immediatamente in libero commercio, ancorchè duri tuttavia la contumacia degl' individui del bastimento, da cui detti generi sono stati sbarcati.

95. L' *espurgo* di cimento si fa con immischiar nella contumacia uno o più individui addetti alla deputazione di salute, e metterli a contatto coi generi che si vogliono spurgare.

Quest' individui prendono allora il nome di *espurgatori*.

96. Gli *espurgatori* devono rimuovere e maneggiar continuamente per un dato numero di giorni i suddetti generi, trasportandoli da un punto all' altro del magazzino, in cui sono riposti.

Trattandosi di lane, cotoni, seterie, picciole pelli, ed altri oggetti che vengono chiusi in balle, l' *espurgatore* deve scucir la balla da un lato fino a che giunga a poter introdurre le sue braccia ignude presso al centro dell' involto e mettervisi a contatto. Alla metà del periodo stabilito, lo *espurgatore* ricucendo il lato aperto della balla, e volgendola dal lato opposto, dee farvi una simile apertura per introdurvi le braccia ignude, e mettervisi come sopra a contatto.

Trattandosi di panni, telerie, feltri ed altre simili manifatture a pezze, che vengono egualmente rinchiuse in balle, l' *espurgatore* dee sciogliere interamente la balla per cacciarne fuori le pezze, esporle all' aria nei magazzini del lazzaretto e maneggiarle e rimuoverle continuamente da un sito all' altro.

Nello stesso modo si espurgano i cappelli, le piume, i nastri, ed altri simili lavori dopo averli tratti dai loro involti; non meno che i libri, le pergamene, le carte, che gl' interessati non vogliono far sottoporre ad un *espurgo* di disinfettazione.

97. Nell' *espurgo* di cimento l' esperimento comincia a decorrere dal giorno in cui è terminata interamente l' apertura delle balle, o altre specie d' involti, nel modo indicato nell' articolo precedente.

Allorchè le operazioni di *espurgo* son cominciate, debbono portarsi al loro termine senza alcuna interruzione.

98. Il numero de' giorni assegnato all' *espurgo* di cimento deve esser sempre maggiore del numero de' giorni, che si assegnano per la *contumacia* degl' individui del bastimento, su cui sono stati trasportati i generi, che si assoggettano al suddetto *espurgo*.

99. È vietato di portare alcuna diminuzione sul numero de' giorni assegnati all' *espurgo* di cimento, i quali devono terminare interamente per intendersi compiuto regolarmente l' *espurgo*.

CAPO IV.

Della pratica.

100. La *pratica* è la libera comunicazione a cui si ammettono i bastimenti e loro carichi, quando per le condizioni del loro approdo non van soggetti ad alcuna specie di trattamento sanitario, o quando sia regolarmente compiuto quello, che per disposizione generale o particolare fu loro da prima applicato.

101. Niuno bastimento deo considerarsi in pratica, se non dopo che è stato dichiarato formalmente tale dai deputati di salute corrispondenti, ad eccezione delle barche da pesca e da picciolo traffico, di cui si parla nell' articolo 26 del presente regolamento.

102. I bastimenti che provengono da luogo *libero* con *patente* libera e regolare, si ammettono a *pratica* nell' atto stesso in cui sono riconosciute le favorevoli condizioni del loro approdo.

103. I bastimenti che han già consumata una *contumacia* di navigazione si ammettono a *pratica*, precedente la visita del medico sanitario, dalla quale si rilevi che gl' individui imbarcati sul bastimento, e mantenuti tuttavia di giusto numero, godono tutti della più perfetta salute.

Questa disposizione è applicabile ai bastimenti, che quantunque soggetti a *contumacia* locale, o sono approdati voti, o pure han fatto regolarmente la discarica dei suscettibili in lazzaretto, o quella degl' insuscettibili sotto *contumacia*, ed han percorso il periodo del loro esperimento, dopo aver ricevuto la visita delle guardie sanitarie, secondo il disposto nell' articolo 36 del presente regolamento.

Se nella suddetta visita delle guardie qualche genere suscettibile si fosse rinvenuto, dee sospendersi la *pratica* al bastimento, non potendo esso considerarsi di aver esaurito il periodo di esperimento, che gli fu imposto.

104. Gl' individui che han consumata la loro *contumacia* nei recinti del lazzaretto si ammettono a *pratica* dopo la visita del medico, nel modo indicato nell' articolo precedente.

I generi su i quali si è operato l' *espurgo* di *cimento* si ammettono a *pratica*, dopo che il medico ha fatto la medesima visita agli espurgatori, o altri individui, che sieno stati a contatto coi generi medesimi.

105. I deputati di salute devono stendere un' atto della *pratica* accordata

ad una imbarcazione qualunque, segnando in esso l'ora ed il giorno, in cui la *pratica* si è data, e facendovi menzione di essersi precedentemente adempito a tutte le disposizioni generali richiesto dal presente regolamento, o particolarmente prescritte dalle autorità superiori, e di non esservi alcun sinistro emergente da dar motivo a qualche misura sospensiva.

CAPO V.

Misure straordinarie per gli accidenti di peste ne' lazzaretti di osservazione.

106. Quando in un lazzaretto di osservazione si sviluppi qualche accidente di peste, il primo incarico dei deputati di salute è quello di accrescere la custodia del lazzaretto, organizzandola in forma di cordone, ed invitando le autorità amministrative e militari del comune a prestar braccio forte o tutta la possibile cooperazione in un oggetto di servizio straordinario di pubblico interesse.

107. Assicurata la custodia del lazzaretto nel modo indicato nell' articolo precedente, debbono esaurirsi tutt' i mezzi possibili per inviar sollecitamente i contumacisti in un estero lazzaretto a peste, facendoli imbarcare coi loro soli generi usuali, o sul medesimo bastimento col quale approdarono, qualora esso sia tuttora nel porto, o su di una barca qualunque appositamente noleggiata, la quale provveduta de' viveri necessari, dee farsi accompagnare da un'altra barca armata, diretta da una guardia sanitaria, onde fra di esse non accada la menoma comunicazione di contatto.

Quest' imbarco deve eseguirsi sotto le più rigorose riserve sanitarie, in mezzo ad una fila di guardie armate, che in competente distanza facciano ala ai contumacisti, impediscano l' affollamento ed il disordine, e curino sopra tutto che pel luogo, ove i detti contumacisti passano per imbarcarsi, non vi sia alcuna materia suscettibile, che possa rimaner contaminata dal loro contatto.

Eseguito l' imbarco, il tratto di strada per cui i contumacisti son passati, deve esser diligentemente spazzato, e data allo fiamme l' immondezza raccolta. Il lazzaretto rimasto voto deve esser sottoposto ad *espurgo* straordinario nel modo che sarà indicato in seguito.

108. Quando o per la natura de' casi che non possono prevedersi, o per le circostanze di talune particolari stagioni e località, i Supremi Magistrati di salute corrispondenti, sulle ragionate rimostranze delle autorità locali, riconoscano assolutamente ineseguibile o pericoloso l'imbarco e rifiuto de' contumacisti, tra i quali si è manifestato il contagio nei recinti del lazzaretto, debbono allora mettersi prontamente in esecuzione le misure straordinarie espresse nei seguenti articoli.

109. Alla distanza di 30 passi dal lazzaretto deo scavarsi in giro un fossato della profondità e larghezza di sei palmi. Esso non deve avere che un solo passaggio fatto di tavole, a guisa di ponte levatoio, nella stessa linea e direzione della porta del lazzaretto. Il ponte non deve abbassarsi, se non quando vi è bisogno d' introdurre in lazzaretto de' commestibili, e tutt' altro che possa occorrere ai contumacisti.

110. Alla distanza di 10 passi dal fossato, di cui si parla nell'articolo precedente, deve cavarsi in giro un solco di demarcazione a fin di situarvi il cordone di custodia.

In quel punto del solco che corrisponde al passaggio del fossato, de-

ve stabilirsi in un picchetto di guardia fissa, ed una baracca per le autorità sanitarie e militari.

111. Le sentinelle del cordone devono essere a poca distanza l'una dall'altra. Esse non devono mai passare il solco, ove si trovano stabilite, per appressarsi al fossato; e devono far fuoco su qualunque animale da peli o da piume che sorpassasse il fossato dall' interno del lazzaretto in fuori, ed al contrario.

Le guardie sanitarie porteranno allora un segno, onde non esser comprese nel divieto.

112. Le sentinelle non devono permettere che alcuno individuo dalla parte della Città, o delle vicine campagne si appressi per un tiro di fucile alla linea del cordone all' infuori di coloro che sono addetti al servizio.

113. Se qualche contumacista del lazzaretto ardisse di appressarsi al fossato, sarà avvertito dalla sentinella di allontanarsi; e se malgrado un tale avviso osasse di saltare il fossato per inoltrarsi fino al solco del cordone, se gli dovrà al momento tirar sopra col fucile.

114. In tempo di notte debbono esservi da passo in passo sulla linea del cordone de' fuochi o delle fiaccole per tener avvertite le sentinelle del loro dovere.

115. Allorchè le autorità sanitarie han bisogno di parlare a qualcuno de' contumacisti, lo faranno appressare al bordo del fossato che guarda il lazzaretto. Le lettere che qualche contumacista cerchi d' inviare ai suoi corrispondenti, devono riceversi colle regole conosciute, e farsi espurgare non altrimenti che per immersione nell' aceto o nello spirito di vino.

116. I contumacisti che sono in lazzaretto devono esser soccorsi con tutt' i mezzi che l' umanità reclama in lor favore.

Quelli su i quali si è già sviluppato il contagio, debbono separarsi da quelli che mostrano tuttavia di conservarsi sani, applicando agl' infermi i metodi curativi che l'arte medica prescrive in simili casi, e tenendo i sani in osservazione in luogo segregato e distinto per non esporgli ad infettarsi.

Se il lazzaretto è troppo angusto, e non offre delle comode divisioni per il distinto trattamento de'contumacisti, vi si dee supplire con delle baracche, ed altre simili separazioni artificiali, da costruirsi alla meglio in faccia ai muri laterali del lazzaretto.

117. I generi suscettibili non usuali, che possono trovarsi introdotti in lazzaretto, appartenenti al legno fra i di cui individui si è sviluppato il contagio, debbono farsi trasportare colle più strette riserve innanzi allo spiazzato del lazzaretto, e darsi tutti immediatamente alle fiamme.

Se qualche guardia sanitaria fosse già precedentemente stata immischiata con questi generi per operarne l' *espurgo*, essa deve esser sottoposta al medesimo rigoroso trattamento di tutti gli altri individui, fra i quali si manifestò il contagio.

118. Il capitano del lazzaretto, o qualunque altro agente sanitario in sua vece, assistito da un medico o chirurgo sanitario, da un infermiere e da un dato numero di guardie, dee vegliare e mantenere il buon ordine dello stabilimento, ed a farvi eseguire i regolamenti.

Essi dimoreranno tutti in un luogo distinto e separato dai contumacisti: ma debbono rimanere entro i recinti del fossato, e considerarsi come sottoposti essi medesimi ad una contumacia di osservazione.

119. Allorchè gl'impiegati di sanità indicati nell'articolo precedente son di visita o di servizio fuori il sito destinato alla loro dimora, devono esser coverti di una sopravveste di taffettà incerata, con cappuccio, maschera e pantaloni della medesima roba. Essi saran calzati di zoccoli di legno, e non si permet-

teranno mai di toccar nè gli infermi, nè le loro robe, nè i loro letti, nè qualunque altro contumacista. A quest'oggetto porteranno sempre in mano un bastone con punta di ferro uncinato, ad oggetto di scovrir gli ammalati quando occorre di osservarli, e far sì che niuno si avvicini loro. L'infermiere o le guardie di servizio avranno in vece del bastone, delle lunghe mollette di ferro, onde somministrare agl' infermi i cibi o i medicamenti prescritti, e raccogliere per terra gli stracci, i fili, le carte, e darli immediatamente alle fiamme.

120. Gl'impiegati sanitari del lazzaretto, prima e dopo le visite che più volte al giorno faranno ai contumacisti, debbono lavarsi le mani ed il viso con acqua mista ad aceto antisettico, e replicar queste lezioni frequentemente.

È loro espressamente vietato di coricarsi a due nel medesimo letto, dovendosi evitare al più possibile i mezzi di contatto.

121. Tutte le sale abitate del lazzaretto, non esclusa quella in cui dimorano gl'impiegati sanitari, devono profumarsi ogni mattina con delle fumigazioni nitriche di preferenza allo muriatiche, essendo più adattate alla circostanza o meno incomode alla respirazione.

Nelle ore pomeridiane devono aspergersi i pavimenti di aceto antisettico.

122. Se un Infermo viene a morte, devono darsi subito alle fiamme tutte le sue robe usuali, non escluso il letto su cui è giaciuto. Il cadavere preso con degli uncini di ferro, e trasportato in una bara a lunghe maniche, dee farsi seppellir nudo nel modo indicato nell'articolo 80 del presente regolamento.

123. Le circostanze straordinarie, di cui è quistione in questo capitolo, esigono imperiosamente che i deputati di salute si tengano istruiti di tutte le misure di trattamento sanitario, contenute negli articoli 109 a 122, e col concorso delle altre autorità del comune, e col braccio dell'Intendente della provincia o valle, ne dispongano subito l'adempimento, dovendosi cominciar sempre da quelle per opporre un primo argine alla diffusione del morbo. I Supremi Magistrati di salute corrispondenti potranno aggiungerne delle altre, e dovranno in seguito dirigere la continuazione del trattamento suddetto, prescrivendo tutto ciò che col parere delle loro facoltà mediche saranno per credere opportuno, ed applicando con de' maggiori sviluppi le seguenti regole generali, di cui anche conviene tenere precedentemente istruite le autorità chiamate ad eseguirle.

124. Se un infermo ha la fortuna di guarirsi, se gli debbono far recidere da lui medesimo i capelli ed i peli di tutte le parti del corpo, eccetto il ciglio ed il sopracciglio. Indi si dee far passare in una sala di convalescenza, ed ivi obbligarlo a lavarsi diligentemente con un bagno tepido. Dopo uscito dal bagno e prosciugato, se gli dee dar dell'olio tepido, acciò se ne unga per tutta la superficie del corpo, compresa la faccia e la testa. Finalmente deve farsi vestire con degli abiti nuovi, e rimaner colà in osservazione per 40 giorni, separatamente da quei che han continuato sempre a conservarsi sani.

125. Se per lo spazio di 40 giorni non vi sia stato alcun accidente di peste fra contumacisti tenuti separatamente in osservazione, essi devono farsi bagnare, unger d'olio, e vestirsi a nuovo nel modo indicato nell'articolo precedente.

Dopo questa operazione dee cominciar per essi un altro esperimento di 40 giorni, terminato il quale senza alcun sinistro emergente, possono farsi mischiare coi convalescenti che abbiano anche regolarmente terminati i loro 40 giorni di esperimento, o rimaner sottoposti insieme ad un'altro periodo di riserva, in luogo distinto da quello in cui avranno sin allora dimorato.

Durante quest' ultima riserva, le sale del lazzaretto già sgombrate dai diversi contumacisti, devono sottoporsi ad un espurgo generale nel modo che vien indicato nei seguenti articoli.

126. Tutt' i mobili, i letti e le biancherie che si rinvengono nella sala dell' infermi, tranne le suppellettili di vetro, di metallo, o di legno assoluto, devono prendersi con degli uncini di ferro, trasportarsi innanzi allo spiazzato del lazzaretto, e darsi immediatamente alle fiamme. Van soggette a questa misura anche le tele o incartate che possono mai rivestir la soffitta. Indi con delle scope devono pulirsi i pavimenti e le pareti, e darsi diligentemente allo fiamme tutte le immondezze che se ne saranno raccolte. Gli utensili metallici, o di assoluto legno devono insieme colle porte e le vetrate lavarsi due volte con saponata calda, badandosi a staccarne l'untume e la polvere, non che a distrugger gl' insetti che possono esservi annidati.

Debbono farsi in seguito imbiancar le pareti e le scale, se ve ne sono, tre volte con acqua di calce, e raschiare e stropicciare i pavimenti con piccola quantità di arena o di segatura di legno bagnata. I residui di questa lavatura debbono farsi interrare.

Quando la sala è bene asciugata, deve assoggettarsi per tre giorni a delle abbondanti fumigazioni di gas acido muriatico ossigenato, tenendosene ben chiuse le porte. Scorso questo termine la sala deve riaprirsi, tenersi esposta per 15 giorni consecutivi alla corrente dell' aria, dell' umidità e della luce, e farvisi bruciar finalmente una quantità di zolfo, di polvere da schioppo, e di minutaglie di pece.

127. Le sale di osservazione e di convalescenza devono esser sottoposte alle medesime imbiancature, lavature, e suffumigi, indicati per la sala degl' infermi. Se non che i letti, le biancherie, ed altri mobili di simil natura, in vece di esser bruciati, devono esser sottoposti allo *sciorino* al sole per tre giorni, ed indi lavati con saponata calda e liscivia.

Tutto il recinto del lazzaretto compreso nel giro del fossato, dee farsi egualmente spazzare, e dar diligentemente alle fiamme tutta l' immondezza, che se ne avrà potuto raccogliere.

128. Verso la metà dell' ultima riserva tutti i contumacisti ed altri individui del lazzaretto, compresi gl' impiegati sanitari, devono lavarsi un'altra volta generalmente con de' bagni caldi, ungersi d' olio tepido tutte le parti del corpo, e vestirsi di biancheria e di abiti ripuliti, facendo sottoporre a delle corrispondenti lavature le biancherie o gli abiti che si torranno allora da dosso.

Terminata l' ultima riserva senza alcun equivoco incidente, saranno appianati il solco ed il fossato, abolite le misure, e riabilitato a pratica tutto il lazzaretto.

TITOLO IV.

Degli sbarchi furtivi, e del loro trattamento sanitario.

129. Trovandosi per legge stabiliti de' posti di servizio sanitario lungo tutte le marine del Regno, vien caratterizzata di sbarco furtivo, eseguito in frode della legge, ogni operazione, che si fa da una barca o bastimento qualunque in luogo diverso da quello, ove i posti sanitari sono stabiliti, e senza l' intervento e la personale assistenza delle autorità sanitarie corrispondenti.

Formando gli sbarchi furtivi una eccezione alla regola generale degli approdi, vi si debbono per la garentia della salute pubblica applicar le di-

sposizioni indicate nei seguenti articoli, indipendentemente dalle pene dovute ai loro autori.

130. Appena giugne a notizia de' deputati di salute di essersi tentato uno sbarco furtivo in qualche punto della marina di loro giurisdizione, essi devono immediatamente avvisarne gli agenti della dogana, ed accorrere uniti a farne la sorpresa.

131. Quando le persone che han tentato, eseguito, o dato mano allo sbarco furtivo sien tuttora sulla marina, i deputati devono in nome della legge dichiararli tutti in *contumacia*, e prender da essi un rigoroso *costituto* individuale per conoscer le condizioni dell' approdo del legno, donde fu eseguito lo sbarco.

Assicurata col *costituto*, per quanto è possibile, la verità de' fatti, i deputati devono far imbarcare i contumacisti coi loro generi, o sulla medesima barca, donde son discesi, qualora questa si trovi tuttavia sul lido, o su di una barca appositamente noleggiata, ed inviarli sotto la scorta di un' altra barca armata presso quell' officio sanitario, sia di propria, sia d' altrui competenza, ove a' termini del disposto negli articoli 164 e 165 del presente regolamento, avrebbe solamente potuto esser ricevuta la suddetta imbarcazione, nel caso che vi fosse regolarmente approdata.

Le persone che da terra si sieno immischiate ed abbiano avuto contatto cogl' individui o cogli oggetti sbarcati furtivamente, debbono restar con essi in *contumacia*, e correre il medesimo destino.

132. Ancorchè i deputati, dopo aver dichiarata la *contumacia* degl' individui sorpresi, a' termini del disposto nell' articolo precedente, si accorgano per mezzo del *costituto*, o di altri indizi che debbono accuratamente rintracciare, che lo sbarco furtivo fu eseguito da un legno non soggetto ad alcuna riserva sanitaria, pur tuttavolta essi debbono ritenere gl' individui suddetti in *contumacia*, unitamente ai generi loro appartenenti, ed attendere dagli ordini del Soprintendenti generali di salute rispettivi la decisione di ciò che convenga farsi sul loro conto.

133. Quando sulla marina si trovino solamente dei generi, come abbandonati dalle persone, che per non farsi sorprendere han potuto darsi alla fuga, i deputati devono pria d' ogni altro assicurarsi, se detti generi sono insuscettibili, o pur suscettibili.

Nel primo caso, devono ammetterli a pratica, e consegnargli agli agenti della dogana: i quali ne risponderanno a chi di dritto.

Nel secondo caso, dovendo considerarsi i generi come sospetti, perchè d' ignota provegnenza, i deputati devono farli trasportar per mare al più prossimo luogo di lazzaretto, affinchè sieno ivi assogettati al trattamento sanitario corrispondente.

I deputati non devono tralasciare in quest' incontro di indagar diligentemente, e di raccoglier tutti gl' indizi possibili per sapere dove abbian potuto ricoverarsi gl' individui, che hanno eseguito o dato mano allo sbarco clandestino, a fin di potersi sottoporre a tutte quelle precauzioni che i regolamenti prescrivono per la garentia della salute pubblica.

134. Quando gli oggetti o gl' individui furtivamente sbarcati non sono più sulla marina, essendo stati già introdotti dentro terra, allora, se il luogo dove se ne fa la sorpresa è poco distante dal mare, i deputati devono far passare colle dovute regole sanitarie gli oggetti ed individui indicati fin presso al lido, ed applicar loro le disposizioni contenute ne' precedenti articoli.

Qualora il luogo della sorpresa sia molto distante dal mare, i deputati devono tener ivi ristretti e vigilati i contumacisti coi loro generi, ed atten-

dere gli ordini dei rispettivi Soprintendenti generali di salute per le norme da osservarsi nella circostanza.

135. Nei casi di sbarco furtivo, i deputati di salute corrispondenti devono compilar sempre un distinto processo verbale, invitando gli agenti della dogana a concorrervi colle loro firme, e descrivendo in esso i generi e le persone che sono state sorprese, una con tutt' i fatti che possono avervi rapporto.

136. Gli autori di uno sbarco furtivo, e i loro complici, devono sempre, dopo lo sconto delle riserve sanitario, rimanere custoditi nel luogo medesimo ove sono stati situati, o in qualunque altro luogo che si creda più conveniente, per il giudizio da aprirsi contro di essi come infrattori delle leggi e delle discipline di salute pubblica.

137. È proibito agli agenti della dogana, alla gendarmeria, ed a qualunque altra pubblica autorità, non meno che a de' semplici particolari, di mettersi a contatto con generi o persone furtivamente sbarcate, anche sotto la veduta di assicurar la flagranza del delitto.

Quando uno sbarco furtivo giunga prima a notizia di qualcuno de' suddetti funzionari, essi devono custodire in competente distanza il corpo del delitto una cogli autori o complici del delitto medesimo, ed invitare i deputati di salute più vicini, ai quali compete di regolar le operazioni secondo le cautele sanitarie prescritte dai regolamenti.

138. Nei casi di sbarco furtivo, tutt' i dritti e spese sanitarie, a norma delle tariffe, devono esser prelevate dal valore de' generi sorpresi, allorchè questi sono per consegnarsi a chi di dritto.

TITOLO V.

De' naufragi e del loro trattamento sanitario.

139. Accadendo il naufragio di qualche legno, il primo incarico dei deputati di salute corrispondenti è quello di accorrere sul luogo con una competente forza pubblica, ch'essi debbono chiedere alle autorità municipali, militari e doganali del comune, custodire colle dovute riserve il legno naufragato, ed evitare che alcuno vi si ponga a contatto.

140. Se il legno ha tuttavia degl' individui a bordo, i deputati devono farsi consegnare colle solite cautele la *patente*, e altre carte di navigazione ad oggetto di assicurarsi delle condizioni del suo approdo.

Quando le carte suddette sien tutte perdute nel naufragio; vi si dee supplire con un rigoroso separato *costituto* da prendersi da tutti gl' individui dell' equipaggio che si son salvati.

141. Se dalle carte, dal *costituto*, o da altri sicuri indizi si rilevi che il legno naufragato proviene da luogo *libero*, senza alcuna equivoca circostanza di navigazione, i deputati devono ammetterlo immediatamente a pratica nel modo indicato nel capo 4° del titolo terzo, onde i naufraghi possano trovar da loro medesimi il modo di salvare gli avanzi del naufragio.

142. Se si riconosce che il legno naufragato proviene da luogo *sospeso* o *sospetto*, o che merita una *contumacia* di rigore per delle circostanze di navigazione, esso deve esser sottoposto alle riserve prescritte nei capitoli 2° e 3° del titolo terzo.

In questo caso devono farsi immischiare nella *contumacia* una o più guardie straniere, che ajutino a trarre fuori del legno i generi che possano

non essersi perduti, ed a raccoglierli tutti in un sito, onde mettersi in pratica colle cautele conosciute, se sono suscettibili, o sottoporsi ad *espurgo* se sono suscettibili, secondo le particolari indicazioni che saran dettate dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti, cui si chiederanno per gli organi regolari i provvedimenti opportuni.

143. Se si riconosce che il legno naufragato proviene da luogo *infetto*, o è esso medesimo attualmente infetto, convien pria d'ogni altro assicurarsi per mezzo dei periti, se trabalzando su di un'altra barca, appositamente noleggiata, i generi di cui può esser carico, ad oggetto di allegerirlo, possa farsi riattare senza rischio ed in breve tempo dal suo medesimo equipaggio.

Nel caso affermativo, si devono esaurir tutt'i mezzi per renderlo un'altra volta atto alla navigazione, onde rimbarcato l'equipaggio, ed i generi, se ne abbia, e provveduto di viveri, possa inviarsi sotto sicura scorta in un estero lazzaretto a peste.

Nel caso negativo, debbono inviarsi scortati in un estero lazzaretto a peste i generi e l'equipaggio, trabalzati come sopra dal medesimo equipaggio su di un'altra barca; ed il legno arenato deo espurgarsi per immersione nell'acqua del mare, o pure bruciarsi, quando l'operazione dell'*espurgo* riuscisse impossibile o pericolosa.

144. Ne' casi preveduti dai due articoli antecedenti, oltre alla rigorosa custodia del sito, ove è avvenuto il naufragio, deve anche farsi vigilare da un cordone sanitario tutta la circostante marina, affinchè venendo cacciati fuori dal mare degli oggetti appartenenti al legno naufragato, niuno vi si ponga a contatto, e vadano essi soggetti al trattamento sanitario medesimo che si è imposto al legno.

145. I deputati di salute debbono prestar tutt'i soccorsi che l'umanità reclama in favore di una imbarcazione naufragata, che non possa mettersi immediatamente a *pratica*.

146. Se il naufragio è avvenuto in un sito molto distante dal lazzaretto, dee trovarsi il modo più facile da ricovrare i naufraghi, facendosi in mancanza di altra abitazione costruir ivi delle barracche di legname, qualora essi devono andar sottoposti a contumacia *locale*, o delle semplici tende di tele, qualora debbono sottoporsi a contumacia di *navigazione*.

In ogni modo però il sito dove i naufraghi si raccolgono, dee considerarsi come un lazzaretto provvisorio, ed esser nello stesso modo trattato e custodito.

147. Le disposizioni indicate di sopra pei casi di naufragio sono tutte strettamente applicabili ai legni che avessero la disgrazia di dare a secco.

148. Nei giorni di burrasca, ogni deputazione di salute deve star vigilante, ed informarsi se in qualche punto della marina di sua giurisdizione sia avvenuta qualche disgrazia di naufragio o di arenamento, ad oggetto di accorrervi ed esercitarvi il proprio incarico.

TITOLO VI.

Delle cose che son gittate a lido dalle onde e del loro trattamento sanitario (1).

149. Giungendo a notizia de' deputati di salute che il mare abbia gittato a lido qualche oggetto, debbono immediatamente accorrervi onde prenderne conoscenza oculare, mettervi una guardia di custodia, ed applicarvi il trattamento sanitario, a norma di ciò che viene indicato nei seguenti articoli.

150. Se i generi gittati a lido dalle onde sono *insuscettibili*, devono ammettersi immediatamente a *pratica*, e conservarsi nell' officio della deputazione, o darsi in deposito a persona idonea, onde restituirsi a chi potesse reclamarne in seguito la proprietà.

Se sono suscettibili, e nel tempo stesso d'ignota origine, debbono darsi immediatamente alle fiamme, evitando che alcuno vi abbia la menoma comunicazione di contatto.

Quest' ultima disposizione è applicabile anche al caso in cui sia gittato fuori dalle onde un bastimento d' ignota provegnenza.

151. Se l'oggetto gittato al lido del mare sia qualche barchetta o palischermo abbandonato dal suo equipaggio per qualsivoglia causa, o sfornito d'attrezzi ed altre materie suscettibili, esso deve espurgarsi per immersione in acqua di mare, ed indi consegnarsi agli agenti della Real Marina, perchè sia da' medesimi conservato, e restituito a chi potesse in seguito reclamarne la proprietà.

152. Se il mare abbia cacciato a lido qualche cadavere umano di persona ignota, i deputati debbono farne praticar la visita dal medico, ed indi farlo sepellir secondo le norme prescritte nell' articolo 80 del presente regolamento.

Se poi si riconoscesse che il cadavere appartiene a qualche individuo in pratica, se gli dee dar sepoltura ne' cimiteri ordinari senz' alcuna riserva.

Nell' uno e nell' altro caso però i deputati non debbono trascurare di darne immediatamente parte agli agenti di polizia del comune, onde questi possano far la ricognizione del cadavere, in disimpegno de' loro particolari incarichi.

153. I deputati di salute debbono stendere un circostanziato processo verbale delle operazioni da essi fatte relativamente a degli oggetti gittati a lido dalle onde.

TITOLO VII.

Disposizioni particolari per il buon ordine del servizio presso le Deputazioni di salute.

154. Alle regole generali di servizio sanitario marittimo, espresse ne'titoli precedenti, devono aggiugnersi le seguenti regole particolari, le quali determinando più specificatamente i doveri ed i modi di condotta di ciascun impiegato addetto alle deputazioni, riuniscono sotto alcuni punti di veduta principale tutti gli ordini di questo interessante ramo di servizio pubblico, e ne rendono nei varî casi più facile e più sicuro l' adempimento.

(1) Nel Real Decreto dei 19 settembre 1826 si contengono altre disposizioni sanitarie relative ai generi gittati al lido dalle onde.

CAPO I.

De' Deputati di salute.

155. I Deputati di salute devono attendere al loro impiego con la massima energia ed assiduità, rendendosi in ogni giorno immancabilmente all' officio sanitario di lor competenza, a fin di prender conto di tutto ciò che possa avere il menomo rapporto coi gelosi incarichi che sono loro affidati.

È loro espressamente vietato di farsi mai sostituire da alcuno sotto qualunque pretesto, dovendo considerarsi il loro impiego come una delegazione strettamente attaccata alla persona, ch' essi non possono di propria autorità suddelegare in tutto o in parte a chicchessia.

156. All' entrar di un bastimento in un dato porto, il primo incarico de' Deputati di salute è quello di recarsi immediatamente ad incontrarlo, o non potendo ciò eseguirsi, di far venire il Capitano o Padrone alla spiaggia prossima all' officio sanitario, ad oggetto di conoscere le condizioni particolari del suo approdo (1).

I Deputati di prima classe si faranno in ciò assister sempre dal cancelliere.

157. I Deputati debbono avanzar delle prime domande generali al capitano o padrone del legno, senza fargli metter piede a terra, onde scorgere se le condizioni del suo approdo non sien tali da farlo andar soggetto a *rifiuto;* nel qual caso, senza permettersi la menoma operazione, debbono attenersi al prescritto negli articoli 45, 46, e 47 del presente regolamento.

158. Allorchè dalle prime domande generali i Deputati si sono accorti di non esservi caso a rifiuto, debbono farsi consegnar la *patente* colle cautele sanitarie, a fin di osservare le dichiarazioni che vi sono espresse, e l' autenticità e regolarità di cui è rivestita. Indi debbono prendere il *costituto*, ed adempire alle visite ne' modi, e ne' casi richiesti dal presente regolamento.

159. Quando dal complesso degli atti indicati nell'articolo precedente i deputati si assicurano che il legno approdato non va soggetto ad alcuna riserva sanitaria, debbono accordargli immediatamente la pratica, a' termini del disposto nell' art. 102 del presente regolamento (2).

I deputati devono star vigilanti nell' applicar questa disposizione alle navi di alto bordo, o di vela quadra, le quali facendo un' alta navigazione, possono più facilmente aver avuto degl' incontri con legni del levante, ed esservisi posti a contatto. E le deputazioni stabilite nel golfo di Napoli e nel distretto di Palermo devono sempre per la loro vicinanza al luogo, ove risiedono i Sopraintendenti generali, sospender la pratica alle suddette navi, e provocar dai Soprintendenti medesimi gli analoghi provvedimenti.

160. Quando per qualcuna delle circostanze indicate nell' articolo 50 del presente regolamento, i deputati veggano che il legno approdato va soggetto a delle riserve, debbono dichiararlo in *contumacia*, ed assegnar-

(1) Le deputazioni sanitarie che hanno l' officio distante oltre un miglio del mare hanno dritto all' indennità di vettura da' legni che approdano una sola volta e pro rata. (*Real Rescritto de' 24 agosto* 1825).

(2) Non deve darsi pratica a' legni che mancano de' ruoli di equipaggio — *Ministeriale de' 30 decembre* 1840.

vi una o più guardie di custodia, che ne vigilino le operazioni e i movimenti.

161. Sino a che i deputati non hanno completamente esaurite le prime operazioni sanitarie indicate nei cinque precedenti articoli, è vietato a qualunque individuo, sia privato, sia rivestito di pubblico impiego, o specialmente agli agenti consolari delle nazioni estere, ai raccomandatari de' legni, negozianti, sensali ed interpetri di recarsi a parlar co' Capitani, o padroni, o altri individui appartenenti ai legni medesimi, qualunque possa esserne l' oggetto.

Ai soli Agenti della dogana può permettersi di esser presenti alle suddette prime operazioni do' deputati di salute, non per mischiarvisi o farvi delle operazioni contemporanee, ma per trovarsi i primi ad esercitare i loro incarichi finanzieri, subito dopo che i deputati hanno adempito ai loro disimpegni sanitari.

162. Il divieto espresso nel precedente articolo è reciproco anche pei capitani o padroni di bastimenti. Essi non devono permettersi di parlar con alcuno, nè di far la menoma operazione, senza la precedente ricognizione de' deputati di salute, ai quali devono presentarsi esclusivamente al loro appressarsi in un porto. Sopra tutto è loro strettamente proibito di aver comunicazione con delle barche da pesca, che possono incontrar nella rada, covrendosi sotto il facile protesto di comprar del pesce.

163. I bastimenti che non van soggetti ad alcuna specie di riserva, o che van soggetti ad una semplice contumacia di *navigazione*, possono esser ricevuti in tutte le deputazioni di salute, qualunque sia la classe alla quale esse appartengano; salve sempre le limitazioni che su questo oggetto possono prescriversi per de' riguardi finanzieri.

164. I bastimenti che van soggetti a contumacia *locale*, e portano generi suscettibili, non possono essere altrove ricevuti che nelle deputazioni di prima e di seconda classe.

In questo caso, allorchè i deputati dichiarano la contumacia del legno, a' termini di ciò che è prescritto nell' art. 160 di questo titolo, possono contemporaneamente permettere la discarica de' suscettibili in lazzaretto per farvi cominciar l' *espurgo*. Ma tanto la discarica, quanto lo sballamento de' generi, allorchè vi ha luogo, dee farsi per ordine dei deputati, e colla loro personale assistenza.

I Supremi Magistrati di salute corrispondenti possono permettere, ove le circostanze lo esigano, che i bastimenti soggetti a contumacia *locale*, i quali approdano vôti o con soli generi insuscettibili, sieno ricevuti anche presso qualche Deputazione che non sia di prima o di seconda classe.

165. Dopo che i Deputati han dichiarato un bastimento in *contumacia*, e ne' casi preveduti dall' articolo precedente han già disposto di eseguirsi l' introduzione de' generi in lazzaretto, debbono riunire la *patente*, il *costituto*, e gli atti di visita, ed accompagnati da una loro relazione mandargli originalmente ai rispettivi Soprintendenti generali di salute, da cui devono attendere gli ordini corrispondenti per l' assegnazione della durata della *contumacia* e dell' *espurgo*, e per ogni altra riserva che i Supremi Magistrati crederanno di dover imporre, secondo i casi straordinari degli approdi.

Una simile relazione, con tutte le carte che è possibile di raccoglierе, devono egualmente i Deputati inviare ai Soprintendenti generali nei casi di naufragi, di arenamenti, o di sbarchi furtivi dei quali si parla nei titoli quarto e quinto del presente regolamento.

166. Per le Deputazioni di prima e di seconda classe, le disposizioni contenute nel precedente articolo restano modificate nel seguente modo.

1° Le Deputazioni di prima classe sono abilitate ad assegnar da se medesime la durata a quelle *contumacie* ed a quegli *espurghi* che si trovano già precedentemente determinati in via di disposizione generale dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti. Quindi esse non debbono inviar volta per volta ai Soprintendenti Generali rispettivi le carte di cui si parla nell'articolo antecedente, bastando di dare indicazione delle misure adottate nel rapporto giornaliero o settimanile, ch'esse debbono fare, e di cui sarà parlato in seguito;

2° Le Deputazioni di seconda classe sono abilitate ad assegnar da se medesime la durata alle sole *contumacie* che non oltrepassano il periodo di quattordici giorni, e che sien precedentemente determinate in via di disposizione generale dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti. I Magistrati medesimi possono estendere ed accordare questa facoltà anche a delle deputazioni di terza e quarta classe, che per ragion della loro lontananza dal luogo, ove risiedono le autorità superiori, non sarebbero al caso di attenderne gli ordini, senza veder prolungate le contumacie oltre il dovere. In questi casi però esse debbono sempre inviar le carte suddette ai Soprintendenti generali, colla differenza che non le invieranno nel momento che dichiarano il legno in contumacia, ma bensì dopo averlo ammesso a pratica; e ciò a fin di far conoscere la regolarità delle loro operazioni sull'oggetto.

167. Non è in facoltà de'deputati di salute, qualunque sia la classe a cui essi appartengano, di decidere su gl'incidenti che mai possano aver luogo nel corso delle *contumacie* e degli *espurghi*. Essi devono riferirne al Sopraintendente generale, sospendendo intanto la pratica a quelle tali *contumacie* ed *espurghi*, ancorchè gli esperimenti sien compiuti, o prossimi a compire, fino a che non pervengano loro gli ordini convenienti sul modo di regolarsi nella circostanza.

168. Le relazioni che i deputati dirigono ai Sopraintendenti generali, devono contenere un semplice racconto delle operazioni da essi fatte per rapporto a qualche legno approdato, con un transunto delle carte che si inviano unite alla relazione.

169. Allorchè all'approdo di un legno il Capitano o padrone dichiara di essere stato spinto in quel porto dalla forza de'venti, e per conseguenza dovendo dirigersi altrove ricusi di consegnar la *patente*, i deputati non debbono obbligarnelo; purchè egli non pretenda di eseguir ivi alcuna specie di operazione, nè vi si trattenga fuori bisogno coll'animo di sostenere qualche corrispondenza clandestina. Lo faranno solamente custodire a vista dalle guardie sanitarie fino al momento della partenza.

170. Allorchè all'approdo di un legno soggetto a contumacia *locale* il capitano o padrone dichiari di esser diretto altrove, ma di voler fare un *imbarco* di generi sotto contumacia, le sole deputazioni di 1ª, 2ª, e 3ª, classe possono aderirvi.

Quando poi il suddetto capitano o padrone dichiari di voler fare uno *sbarco* di generi sotto contumacia, conviene osservare se i generi sono *suscettibili* o pure *insuscettibili*. Nel primo caso non potranno permettere il disbarco che le sole deputazioni di 1ª e di 2ª classe, le quali abbiano lazzaretto. Nel secondo caso potranno permetterlo anche le deputazioni di 3ª classe. Salva sempre la limitazione espressa nell'art. 48 del presente regolamento in ordine allo sbarco degl'insuscettibili, che si permettono farsi dai legni di rifiuto.

171. Le deputazioni di 4ª classe possono permettere l' *imbarco* de'generi sotto contumacia pel legni soggetti a contumacia di semplice *navigazione*; ma non possono permetterne il *disbarco* senza un' autorizzazione superiore.

172. Le deputazioni che secondo il disposto nei due precedenti articoli permettono un *imbarco* o *sbarco* di generi sotto contumacia, debbono aver cura di darne posteriormente conto nei loro rapporti periodici ai rispettivi Soprintendenti generali.

173. Allorchè le operazioni indicate negli articoli 170 e 171 saranno compiute, e si vorrà mettere il legno alla vela, i deputati devono restituire al capitano o padrone la medesima *patente* che ne aveano ricevuta, e che a quest' oggetto han presso di essi originalmente conservata.

Essi però devono prima apporre in dorso alla *patente* suddetta una dichiarazione colla quale si manifesti il genere di operazioni eseguite su quel bastimento in contumacia la circostanza di non aver preso pratica in quel porto, e la data del giorno sì del suo approdo che della sua partenza.

Questa dichiarazione prende allora il nome di *ritoccata*.

174. La ritoccata, oltre al dover essere sottoscritta dai deputati che la fanno, deve, per esser pienamente autentica, munirsi del Real suggello colla leggenda *deputazione di salute del porto di . . . . . o del comune di . . .*

175. Allorchè un bastimento prende pratica in un porto, ed indi è per tornare a partire, non deve più restituirsi al capitano o padrone la stessa *patente* da lui consegnata ai deputati di salute nell'atto dell' approdo; ma deve esser da questi provveduto indispensabilmente di *patente* nuova.

176. Allorchè un bastimento è per partire da un dato porto, sia in pratica, sia in contumacia, i Deputati di salute non devono rilasciar la *patente* nei casi preveduti dai tre precedenti articoli, se non dopo che il capitano o padrone sia stato munito dei soliti biglietti di spedizione dagli agenti della dogana, del porto, e dell' ascrizione marittima; e pei legni esteri, anche dagli Agenti consolari delle nazioni estere, per l'adempimento degl' incarichi rispettivamente affidati a questi diversi funzionari.

177. Le Deputazioni di prima classe di Napoli e di Palermo devono far pervenire ai Soprintendenti Generali rispettivi un rapporto giornaliero di tutti gli approdi che avvengono nei loro porti rispettivi, il quale sarà un estratto del *giornale degli approdi* di cui si parla nell' art. 190.

Per le altre deputazioni di prima classe questo medesimo rapporto devo esser settimanile.

178. Le Deputazioni di seconda, terza, e quarta classe devono far pervenire ai Soprintendenti medesimi uno stato mensuale di tutti gli approdi cho avvengono ne' loro porti rispettivi nel corso del mese, il qualo sarà anch' esso un' estratto del *giornale degli approdi*, di cui si parla nell' articolo 190.

179. Nei casi di naufragio, di arenamenti, di sbarchi furtivi, di peste o altre malattie equivoche sviluppate nei lazzarotti di osservazione, ed in tutti gli altri casi di servizio straordinario ed urgente, i Deputati di salute non solo devono darne sollecito conto ai rispettivi Soprintendenti Generali per chieder le norme da regolarsi; ma nel tempo stesso devono riferirne all' Intendente della provincia, o valle corrispondente, per le determinazioni di urgenza, e per tutta la possibile cooperazione nell' adempimento delle misure.

Nei suddetti casi tutte le autorità civili e militari dei comuni rispettivi

son chiamate a prestarsi agl' inviti dei Deputati di salute per assicurare un ramo di servizio di ragion pubblica che interessa tutta la nazione. Ma le Deputazioni debbono principalmente dirigere le loro rimostranze agl' Intendenti, essendo essi le prime autorità sanitarie nelle loro rispettive provincie o valli, e rientrando l' incolumità della salute pubblica in una delle cure più essenziali dell'Amministrazione civile.

Gl' Intendenti presteranno il loro braccio, daranno delle disposizioni provvisorie in conformità del presente regolamento, ed esauriranno tutt' i mezzi che sono in lor potere, per garentire la regolarità del servizio, proponendo ai Soprintendenti generali le loro idee relativamente alle circostanze di località, di cui devono supporsi più d' ogni altro istruiti.

I Soprintendenti generali faranno allora, se occorra, passare gli ordini convenienti alle Deputazioni per mezzo degl' Intendenti, essendo incarico di questi ultimi di disporne, cooperarne, e farne vegliare l' adempimento.

180. La duplice corrispondenza col Soprintendente generale, e coll' Intendente non è necessaria nelle Deputazioni di Napoli e di Palermo, trovandosi esse nella medesima residenza dell' amministrazione suprema, di cui fanno parte, e potendo nelle circostanze provocar direttamente ed immediatamente dal Soprintendente medesimo gli ordini corrispondenti.

CAPO II.

De' medici addetti alle Deputazioni di salute.

181. I medici addetti alle deputazioni di salute di prima classe hanno l' obbligo per giro di rendersi in ogni giorno all' *officio* sanitario, a fin di esercitarvi le visite che sono di loro incarico.

Essi debbono inoltre prestarsi a tutti gl' inviti eventuali, che possono far loro i deputati, allorchè vi è bisogno della loro opera per delle visite straordinarie.

182. I medici o chirurgi addetti alle deputazioni delle altre classi, son tenuti a rendersi in ogni giorno all' *officio* sanitario, quando vi sia affollamento e moltiplicità di approdi. All' infuori di questo caso, essi non debbono che tenersi solamente pronti a qualunque invito de' deputati, ed accorrer subito all' *officio* sanitario per visitare i contumacisti, tutte le volte che vi vengono chiamati.

CAPO III.

Degli offici sanitari, e de' lazzaretti in generale.

183. L' *officio sanitario* è il luogo, ove solamente è lecito alle deputazioni di salute di riunirsi per attendere ai gelosi disimpegni, loro particolarmente affidati.

Il *lazzaretto* è il luogo, ove solamente è permesso alle deputazioni medesime di far consumare i prescritti esperimenti di *contumacie* e di *espurghi*.

184. Ciascuna deputazione deve aver sulla marina, in sito separato e distinto dall' abitato e dalle vie di passaggio, un *officio* provveduto di tutti gli oggetti necessari, richiesti dal presente regolamento per la esatta esecuzione di un sì importante servigio.

185. Oltre all'*officio* di cui si parla nell' articolo precedente, le deputazioni di prima e di seconda classe devono avere un *lazzaretto* di osservazione, costruito nelle regole, e provveduto di tutti gli oggetti necessari per

l' adempimento del servizio che vi si deve eseguire, a norma del disposto nel presente regolamento (1).

186. Le spese che si richiedono per costruire i suddetti offici e lazzaretti di osservazione, presso le deputazioni di 2ª 3ª e 4ª classe, che ne sono sforniti, e per regolarizzarli e manutenerli, ove già ne esistono; e le spese che si richiedono per corredare i medesimi di tutti gli oggetti necessari all' esecuzione del servizio, devono andare a carico de' comuni rispettivi, e regolarsi secondo l' importanza della classe, a cui le diverse deputazioni appartengono.

Gl' Intendenti delle provincie o valli, sulle domande che ne riceveranno dai Soprintendenti generali di salute corrispondenti, devono imporre ai rispettivi decurionati di votar subito i fondi per provvedervi.

187. Sono egualmente a carico de' comuni tutte le spese che si richiedono per assicurare il servizio ne' casi straordinarii di naufragi, di arenamenti, di cose gittate a lido dalle onde, di peste sviluppata ne' lazzaretti di osservazione o su i legni dimoranti nel porto, di sostentamento ai contumacisti poveri, che sono stati lasciati a terra da qualche legno, ed ai quali non dee darsi una sovvenzione minore di un carlino al giorno per ogni individuo, ec. ec. Salvo sempre di far indennizzare i comuni, allorchè è possibile, di quelle tali spese che si crederà di doversi far gravitare su i capitani o padroni de' legni, pei quali si sono impiegati de' mezzi straordinarii di servigio, o di doversi ripetere da' Consoli delle nazioni estere, a cui i legni o contumacisti possono appartenere.

188. Quando le spese di cui si parla ne' due precedenti articoli sien tali che superino le forze di un comune, si provocheranno gli ordini superiori per farle andare a carico dell' intera provincia o valle.

CAPO IV.

Della Cancelleria degli offici sanitari.

189. Ciascuna Deputazione deve aver la sua cancelleria, e mantenere un' esatto registro degli atti e documenti che occorre di ricevere o di formare ne' casi di lor competenza.

Ciascuna Deputazione deve quindi avere:

1° un libro col titolo di *giornale degli approdi*, secondo il modello annesso al presente regolamento.

2° un registro in cui si notano le *patenti* che si ricevono, colle loro date, indicazioni e dichiarazioni; ed in cui si trascrivono per intero i *costituti* presi, e gli atti di visita e di pratica eseguiti, che devono inviarsi originalmente a' Soprintendenti Generali di salute;

3.° un registro delle *patenti* nuove che si rilasciano alle Imbarcazioni che partono in pratica, e delle *ritoccate* che si appongono in dorso alle *patenti* delle imbarcazioni che partono sotto contumacia;

4.° un registro degli ordini che vengono comunicati da' Soprintendenti Generali rispettivi nelle diverse circostanze.

190. Nelle Deputazioni di prima e di seconda classe la tenuta di questi libri e registri è affidata al Cancelliere, sotto la direzione e vigilanza dei Deputati che devono solo rispondere della regolarità de' medesimi.

(1) Le spese di scrittojo delle deputazioni di salute non sono a carico de' comuni, ma sibbene debbono cedere su li dritti sanitari. *Minist. de' 20 aprile 1839, e Real Rescritto de' 29 maggio 1850.*

Nelle deputazioni di quarta classe, che non hanno cancelliere, la tenuta de' libri è affidata a quel Deputato che ne sostiene le funzioni.

191. Se qualche funzionario pubblico domandi delle notizie relative a certi tali approdi o partenze, i deputati debbono prestarsi a fornirgliele; purchè però il funzionario suddetto vada da se, o mandi persona di sua fiducia a prender lo indicate notizie nella cancelleria dell' *officio* sanitario, senza pretendere da' Deputati una corrispondenza in iscritto, che per quest' oggetto non sono obbligati di mantenere.

CAPO V.

Della polizia interna de' lazzaretti.

192. La polizia interna de' lazzaretti è affidata a' capitani di lazzaretto corrispondenti, sotto la particolar direzione de' deputati di salute.

193. Gli obblighi del capitano di lazzaretto sono i seguenti:

1° far mantenere la massima nettezza ne' magazzini, stanze, spiazzati, cortili del lazzaretto, facendovi scopar sempre, specialmente al termine delle *contumacie* e degli *espurghi*, e dare alle fiamme tutto ciò che di fili, stracci, carte, o altre piccole materie suscettibili vi si possano raccogliere;

2° non permettere, che negli spiazzati e cortili del lazzaretto vi si pianti o semini nulla, dovendo anzi farvi radere le erbe che naturalmente vi possono nascere, e tener sempre propri quo' siti, ad oggetto di spandervi le cuoja ed altri simili suscettibili per lo *sciorino;*

3° non permettere che in lazzaretto vi sieno cani, gatti, volatili, ed altri simili animali; all' infuori del caso in cui questi appartenessero a do' contumacisti, dovendo allora farli tener legati o chiusi in gabbio, acciò non vadano vagando pel lazzaretto, e confondendo col loro contatto i diversi ordini di contumacie;

4° far serbare il massimo buon ordine fra i contumacisti, vietando fra di essi i giuochi ed i tripudi, che possono dar causa a delle risse; e non permettendo, che alcuno di essi tenga presso di se armi di qualunque natura, che il capitano dee farsi consegnare colle regole sanitario al cominciamento della contumacia, per indi restituirle al giorno della pratica;

5° impedire che individui di diversa *contumacia*, o di una *contumacia* cominciata in epoca diversa, abbiano il menomo commescolamento fra di loro, o con persone in pratica; non far penetrare alcuno in lazzaretto senza uno speciale permesso de' deputati di salute; e non mai permettere che s'immischino nella *contumacia* mogli, figli, o altri parenti di qualcuno degl'individui che vi sono sottoposti;

6° impedire che gli *espurghi* di diverso ordine e durata si confondano tra di loro;

7° visitar più volte al giorno le stanze ove dimorano i contumacisti, per prender conto del loro stato di salute; e i magazzini ove si stanno espurgando i generi, per osservare se gli *espurghi* si eseguano secondo le regole indicate;

8° Non permettere che le stanze ed i magazzini del lazzaretto si aprano, se non dal levare al tramontar del sole, dovendo essere rigorosamente proibito, che i contumacisti e gli espurgatori sieno per poco, e sotto qualsivoglia pretesto, fuori delle loro dimore nelle ore della notte,

9° vigilar le guardie di custodia, acciò adempiano a' loro doveri; non permettere che costoro si facciano venir le mogli, i figli o altri parenti in

lazzaretto, e riferir subito a' deputati tutte le novità, anche le più indifferenti, che possono accadere nel lazzaretto medesimo,

10° vegliare alla introduzione de' viveri ed altri oggetti per uso dei contumacisti.

194. Allorchè s' introducono de' generi in lazzaretto, il capitano dee prenderne la consegna, e rilasciarne una ricevuta agl' interessati, essendo obbligo di risponderne al termine dell' *espurgo*, come di un deposito affidato alle sue cure.

Nel tempo stesso dee rilasciare agli agenti della dogana un notamento da lui sottoscritto, de' generi immessi nel lazzaretto, acciò essi possano al termine dell' *espurgo* procedere agli atti necessarî per la riscossione de'dazî.

195. È in libertà degli agenti della dogana di esser presenti ad assistere allo sbarco ed introduzione de' generi, in lazzaretto, prendendone notamento separato. E quando trattasi di generi che possono esser sottoposti a peso e gli agenti della dogana domandino che i medesimi sien pesati prima d' introdursi nei magazzini destinati all' *espurgo*, il capitano del lazzaretto deve aderire alla domanda, facendovi serbare le regole sanitarie.

196. Allorchè gli agenti della dogana penetrino nei recinti del lazzaretto, non devono permettersi di andarlo percorrendo liberamente e senza oggetto; ma devono attendere ai loro incarichi con tutte le cautele sanitarie che sono indicate loro dai deputati di salute, o dal capitano, acciò non succeda alcun mescolamento colle *contumacie*.

197. Se al cominciamento dell' espurgo qualcuno degl' interessati domandi di voler ossservare il modo, onde sono stati situati i generi ne' magazzini, il capitano dee chiederne il permesso ai deputati di salute, ed indi accompagnarvelo egli medesimo, affinchè le regole sanitarie vi sien rigorosamente serbate.

198. Se qualcuno degl' interessati domandi d' immischiarsi, o di far immischiare persona di sua fiducia nell' *espurgo* de' generi, ad oggetto di assistere, che i medesimi non vengano danneggiati dalle operazioni degli espurgatori, il capitano dee far conoscere una tal dimanda ai deputati, e prendere il di loro permesso per aderirvi.

199. I lazzaretti devono essere inaccessibili ad ogni classe d' individui, sien privati, sien rivestiti di pubblici impieghi. Coloro che hanno alcun legittimo interesse di penetrarvi, devono chiederne regolarmente il permesso ai deputati di salute corrispondenti.

È per la stessa ragione proibito di andar vagando colle lance, o di andar pescando nei mari circostanti ai lazzaretti. I capitani rispettivi sono personalmente risponsabili della stretta osservanza di questo divieto.

200. Occorrendo delle funi per il servizio interno dei lazzaretti, i capitani vigileranno che non vi sieno impiegate se non delle funi di sparto, o di canape incatramato.

201. Il capitano del lazzaretto deve avere un *primo libro* di registro, per notarvi diligentemente:

1° la qualità, quantità e provegnenza de' generi, che s' introducono in lazzaretto per farsene l' *espurgo*;

2° il nome del bastimento, donde i suddetti generi sono stati sbarcati;

3° la data del giorno, in cui i generi sono stati immessi in lazzaretto, e di quello in cui si è cominciato l' esperimento dell' *espurgo*;

4° i nomi degli *espurgatori*, che vi sono stati destinati.

202. Quando l' *espurgo* sia terminato, e i deputati, dopo averne fatti

avvertiti gli agenti della dogana, abbiano disposto di ammettersi a *pratica* i generi, il capitano deve farne la consegna agl' interessati, e ritirare la ricevuta che ne avea rilasciata.

Il capitano dee sempre far costare nel suddetto libro di registro l' atto della consegna e della pratica de' generi regolarmente eseguita, coll' intelligenza degli agenti della dogana.

203. Oltre al registro, di cui si parla nei due precedenti articoli, il capitano del lazzaretto dee tenere un *secondo libro* di registro per notarvi:

1° i nomi di tutti gl' individui che sono ammessi a purgar la loro contumacia in lazzaretto, colla data del giorno in cui vi sono entrati;

2° il nome del bastimento, donde i suddetti individui sono stati sbarcati;

3° gli accidenti di malattia o di morte che possono aver luogo fra i contumacisti, colla indicazione degli atti che possono esservi occorsi, a' termini del disposto nel presente regolamento.

204. Il capitano deve scrivere i registri tutti di suo carattere, e non permettersi alcuna cifra in abbaco, nè alcuna raschiatura, cassatura, abbreviatura, o altra simile irregolarità, che nelle occorrenze possa far reputare i suoi libri dolosamente alterati.

205. Allorchè i due suddetti *libri* di registro sono interamente riempiti, il capitano dee mandargli a depositare nella cancelleria della deputazione corrispondente, ed aprirne de' nuovi.

I Deputati devono allora stendere un processo verbale del suddetto deposito di *libri*, fatto dal capitano del lazzaretto, indicando il numero delle pagine, di cui ciascun libro è composto, e rilasciando al capitano una copia autentica del verbale.

206. È proibito ai capitani di lazzaretto di esercitare alcuna specie di mercatura, di aver la menoma parte nel traffico di bastimenti mercantili, di comprar generi immessi nel lazzaretto, o esistenti su de' legni in contumacia, di trattar finalmente, nel corso degli esperimenti sanitari, qualunque affare, che possa mettere i loro interessi in opposizione colla delicatezza dei loro doveri.

Questo divieto è strettamente applicabile anche a' deputati di salute, ed a tutti gli altri agenti, ed individui addetti al servizio delle deputazioni.

207. Ancorchè sien terminati regolarmente i giorni destinati alle contumacie ed agli *espurghi*, il capitano del lazzaretto non dee permettersi di accordar *pratica* ad alcun genere o individuo, essendo ciò riserbato ai soli deputati di salute.

208. Quando i contumacisti abbiano fatto dei guasti nelle stanze ove han dimorato, il capitano, come il conservatore di tutti gli oggetti appartenenti al lazzaretto, di cui egli solo risponde, dee farne avvertiti i deputati prima della *pratica*, acciò i medesimi obblighino i contumacisti alla rifazione de' danni.

209. Se fra i dieci giorni dopo di essersi accordata la *pratica* ai generi, gl'interessati, ai quali se ne sarà data conoscenza, non curino di ritirare i generi dal lazzaretto, il capitano deve avvertirne i deputati, i quali possono farli trasportare e depositare in testa di essi medesimi nell' officio della dogana, d' accordo cogli agenti della dogana medesima, acciò ivi non sieno consegnati a chi di dritto senza il loro consenso, ch' essi daranno dopo di essere stati soddisfatti delle spese di trasporto.

210. Il capitano non deve dimorare fuori del lazzaretto, specialmente allorchè vi sono delle *contumacie* o degli *espurghi*; e deve usar la massima

diligenza per non immischiarsi in alcuna contumacia, il che lo porrebbe nell' inattitudine di poter più adempiere ai suoi disimpegni.

CAPO VI.

Delle guardie addette al servizio delle Deputazioni di salute.

211. Le guardie sanitarie debbono essere impiegate per giro;

1° alla custodia de' bastimenti in *contumacia*, o degl' individui che sono in *contumacia* nei recinti del lazzaretto;

2° alle visite de' bastimenti;

3° all' *espurgo* e *sciorino* de' generi:

212. Perchè le guardie possano scrupolosamente attendere a questi gelosissimi disimpegni, sarà cura dei deputati rispettivi d' istruirle di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, e specialmente di tutto ciò che ha rapporto al buon ordine delle contumacie, ed alla esattezza delle visite e degli espurghi.

213. Le guardie destinate alla custodia delle contumacie, non debbono mai abbandonare il loro posto, per qualunque causa, ancorchè urgentissima.

Esse debbono mandare ad avvertire i Deputati di tutte le novità che possono aver luogo nel corso degli esperimenti, e delle domande che possono essere fatte dai contumacisti per qualsivoglia oggetto.

214. Le guardie che non sieno occupate in alcuno degl' incarichi indicati nei precedenti articoli, debbono vegliare al movimento giornaliero dei porti, dando conoscenza ai deputati di tutt' i legni che vi son per approdare o per partire.

215. Le guardie devono dipendere dai deputati in tutte le operazioni di loro incarico, senza potersi arbitrare in nulla che sia estraneo agli ordini comunicati loro dai deputati medesimi.

TITOLO VIII.

Delle tariffe sanitarie.

216. Tutte le spese di spedizione, contumacie, espurghi, assistenze, custodia, e simili, vanno a carico dei medesimi capitani e padroni di bastimenti o altri interessati secondo le *tariffe* stabilite col Real decreto del 1° gennajo 1820.

217. Ciascuna deputazione è obbligata di tenere affissa alla porta dell' *officio* sanitario una copia in istampa delle *tariffe*, per norma ed intelligenza d' tutti coloro i quali possono avervi interesse.

218. Allorchè le contumacie e gli espurghi son compiuti, i deputati devono rilasciare agl' interessati una nota delle spese sanitarie, da essi sottoscritta, rimanendo i medesimi personalmente risponsabili, che non si facciano delle concussioni, e che nulla si esiga al di là del disposto nelle *tariffe*, sotto qualunque considerazione o pretesto.

TITOLO ULTIMO

De' cordoni sanitari marittimi.

219. I cordoni sanitari marittimi sono de' sistemi straordinari di custodia, che in circostanza di contagio sviluppato in un luogo, i rispettivi Supremi Magistrati decidono di doversi stabilire lungo i littorali che ne son più prossimi, a fin di garentirsi in una maniera stabile e generale dai legni provegnenti da quel sito infetto.

I termini fra i quali deve esser rinchiusa la linea di un cordone, vengono determinati dagli stessi Supremi Magistrati di salute.

220. Allorchè i Soprintendenti generali di salute comunicano le decisioni dei Supremi Magistrati per lo stabilimento di un cordone marittimo, gl' Intendenti delle provincie o valli devono scegliere immediatamente dei periti per fissare i posti di guardia su tutta l' estensione della linea.

I periti devono indicare in preferenza, per lo stabilimento di ciascun posto, i siti ove sieno delle torri o altre abitazioni. Qualora i siti sien deserti, vi si debbono far costruire delle barracche.

221. La distanza tra un posto e l' altro dev' esser tale, che l' uno sia sempre a vista dell' altro.

222. Quando in una provincia o valle vi sieno delle coste inaccessibili, per le quali vi ha bisogno di poco o niuna custodia, l' Intendente deve impiegare questo risparmio di forze del cordone per assicurare le spiagge aperte. ed i siti più esposti a degli sbarchi furtivi.

223. In ogni posto devono montar di guardia tre individui ed un basso uffiziale, che farà le funzioni di capo-posto.

Quando le spiagge sieno aperte ed esposte in modo che non bastino a custodirle i quattro individui destinati per ciascun posto, può allora aumentarsene il numero a seconda del bisogno e delle circostanze.

224. La guardia dee recarsi al suo posto la mattina, ed esserne rilevata il domane alla stess' ora, durante il qual tempo è vietato agl'individui che la compongono, il potersi appartare dal posto sotto qualunque pretesto.

Il capo-posto dee rimaner fisso per un' intera settimana, ad oggetto di conoscer bene le consegne e trasmetterle, e di conoscere i segnali e le pratiche da osservarsi. Egli ha l' obbligo particolare d' invigilar sulla condotta de' suoi subalterni.

225. Per ogni sei posti vi sarà un' Uffizial comandante, che dee rimaner distaccato per l' intera settimana, e tener presso di se una o più persone a cavallo per la sollecita diramazione degli ordini.

La posizione d' assegnarsi al suddetto Comandante sarà, per quanto è possibile, la centrale.

Egli avrà specialmente l' incarico d' invigilare all'adempimento degli obblighi ingiunti ai capi-posti.

226. Per ogni tre distaccamenti di sei posti l' uno, vi sarà un sotto-ispettore, che anche deve avere una situazione centrale.

Il suo incarico è quello d' invigilare alla regolarità del servizio de' tre distaccamenti che compongono la sua sotto-ispezione.

227. In ogni distretto vi sarà uno o più Ispettori, secondo l'estensione delle spiagge del distretto, i quali devono vegliare al buon ordine del servizio de' cordoni ne' distretti rispettivi.

228. Tra tutt' i capi del cordone vi deve essere una corrispondenza

giornaliera ed esatta, onde si rilevi il modo con cui si attende al servizio, e le novità che possono avervi luogo.

Affinchè la corrispondenza suddetta proceda colla massima regolarità, e nel modo più celere, i capi-posti devono corrispondere coi rispettivi Comandanti di distaccamento, questi col sotto-ispettore, il sotto-ispettore coll' Ispettore, l' Ispettore contemporaneamente coll' Intendente, e col Comandante militare della provincia o valle.

Da siffatta regola sono eccettuati i casi di seria considerazione, ne' quali oltre del rapporto regolare da passarsi col cennato metodo, i Comandanti di distaccamento sono autorizzati di far rapporto straordinario, e spedirlo con espresso all' Intendente ed al Comandante della provincia o valle.

229. Gli obblighi di tutti gl' individui destinati a formare il cordone, si riducono generalmente ad impedir nelle spiagge l' approdo di qualsivoglia legno, qualunque ne sia la provegnenza, obbligandolo a dirigersi ne' punti più vicini, ove risiede una deputazione di salute.

230. Ne' casi di burrasca, i legni amici o nemici possono, quando il naufragio è quasi sicuro, farsi approdare nelle spiagge, impiegando all'uopo tutte le cautele di custodia, ed un rigoroso cordone *parziale*, sino a che non accorrano i deputati di salute corrispondenti per applicarvi l' analogo trattamento sanitario.

231. Se qualche posto fosse minacciato da gente, che volesse sbarcare a viva forza, ed alla quale non potesse resistere, il capo-posto deve innalzare una bandiera di convenzione, ed a questo segnale deve accorrere subito la forza de' posti limitrofi.

Avvenendo questo caso in tempo di notte, il segnale per aver soccorso sarà di due fuochi consecutivi.

232. In ogni posto devono farsi, durante la notte, de' fuochi convenuti di corrispondenza, a fin di assicurarsi della vigilanza de' posti limitrofi.

233. Nei tempi di cordone l'esercizio della pesca non è più libero. Le barche pescarecce possono uscire dal levare al tramontar del sole; ed in questo periodo è anche proibito loro di allontanarsi dal lido oltre le quattro miglia.

I padroni di queste barche devono essere allora muniti di una *bolletta*, che i deputati di salute corrispondenti devono loro vistare giorno per giorno.

234. Gli agenti del cordone devono i primi dar l' esempio di una disciplina intemerata, e garentire da onesti e probi cittadini la salute pubblica del lor paese.

È quindi victato sotto le pene più rigorose, che alcuno di essi s'introduca, sotto qualunque pretesto, nelle proprietà contigue ai posti, e vi faccia de' guasti.

235. I cordoni sanitari marittimi possono anche stabilirsi per mezzo di altrettante crociere di barche armate, applicandosi a queste, sotto certe tali necessarie modificazioni, le norme di sopra indicate per la distribuzione, il servigio e la dipendenza de' posti situati a terra su i littorali.

Approvato da S. M.

Regolamento generale di servizio sanitario interno.

TITOLO PRELIMINARE

Art. 1. La salute pubblica può venir compromessa nell' interno del Regno ;

1° dalla respirazione delle arie mal sane ;

2° dall' uso de' cibi, delle bevande e de' farmaci nocivi ;

3° dal contatto con generi , o con persone , o con animali di già attaccati da un contagio qualunque.

2. Il servizio sanitario interno è stabilito per conoscere tutti gl' inconvenienti, che possono dipendere dalle tre cause indicate nell'articolo precedente , ed apportarvi gli analoghi provvedimenti.

TITOLO I.

Delle arie mal sane.

3. Le arie o sono mal sane di lor natura , o lo diventano per fatto dell' uomo.

4. Le arie mal sane di lor natura che possono essere oggetto di pubblica amministrazione , son quelle dipendenti dai ristagni di acque , in forma di laghi chiusi , o in forma di paludi, ai quali non sia strettamente impossibile di darsi uno scolo qualunque.

Allorchè questi ristagni influiscono colle loro esalazioni ad alterar la salubrità dell' aria de' vicini abitati , gli uffiziali municipali corrispondenti devono provocarne , in tutto o in parte , il disseccamento , nel modo più analogo alle circostanze de' luoghi.

A questa veduta di utilità generale devono assolutamente cedere tutte le considerazioni di particolar vantaggio , che taluni rami d' industria possano mai ricavare dagl' indicati ristagni , e che possano dar pretesto a far continuare ad esistere l' inconveniente , a danno della salute pubblica.

5. Le arie diventano mal sane per fatto dell' uomo allorchè si lasciano alterare dalle esalazioni nocive , dipendenti :

1° dalla coltivazione del riso ;

2° dalla macerazione de' lini e de' canapi ;

3° dalle stalle ;

4° dalle pubbliche scpolture ;

5° dalle prigioni , e dagli stabilimenti pubblici ;

6° dalle case nuove , o di fresco rinnovate ;

7° dagli stabilimenti e fabbriche d' industria ;

8° dai depositi di generi guasti ;

9° dalle fogne ;

10° dagli accumulamenti delle immondezze , e delle acque guaste in mezzo agli abitati.

Per allontanar gl' inconvenienti che possono dipendere da tutti gl' indicati oggetti , vi si debbono osservare rigorosamente ed inalterabilmente le regole stabilite nei seguenti articoli.

6. La *coltivazione del riso* non dev' esser permessa fuorchè ad una distanza in linea retta non minore di due miglia tanto dai comuni, quanto dalle strade consolari di passaggio (1).

(1) Con decreto de' 7 marzo 1820 la distanza per la coltivazione del riso in Sicilia dall' abitato , o dalle strade consolari fu fissata a tre miglia.

Allorchè tra i terreni addetti a quesla specie di coltura, e i comuni o le strade più vicine, si frammezzino larghe vallate con fiumi o con corsi perenni di acqua, o monti sollevati ed eminenti, mercè i quali resta impedito alle esalazioni nocive di espandersi fin dentro gli abitati o sulle suddette strade, potrà allora derogarsi in parte alla regola indicata di sopra, e permettersi la coltivazione del riso anche ad una distanza minore di due miglia.

7. La *macerazione de' lini e de' canapi* che si fa in acqua non corrente, non dev' esser permessa che sotto le restrizioni e condizioni prescritte nell' articolo precedente per la coltivazione del riso; salvi sempre i casi in cui una lunga esperienza abbia dimostrato che la macerazione suddetta altera la salubrità dell' aria anche al di là delle due miglia, per circostanze particolari di località.

Nella città di Napoli resterà in vigore l'antico stabilimento col quale è vietato a coloro, che guidano i carri di lini e di canapi, tanto nella loro gita al lago di Agnano quanto nel lor ritorno, di far altro strade che quelle indicate in detto regolamento, e di attraversar la città prima della mezza notte.

8. Le *stalle* per gli animali da tiro o da soma che sogliono aversi nelle città, devono esser mantenute dai loro rispettivi padroni colla massima nettezza, onde la salubrità dell' aria circostante non resti punto alterata dalle esalazioni risultanti dall' ammonticchiamento de' letami.

A niuno però deve esser permesso di aver dentro gli abitati delle stalle permanenti ad uso d' interi armenti di pecore, di capre, o di altra specie di animali gregari che eccedano il numero di trenta.

9. Le *sepolture pubbliche* devono essere in tutto regolate secondo il disposto nella legge degli 11 marzo 1817 e nell' analogo regolamento di esecuzione, dato all' uopo dal Ministro degli Affari Interni, sulla costruzione e polizia dei cimiteri.

10. Perchè nelle *prigioni*, e negli *stabilimenti pubblici* le arie non diventino malsane, si devo attendere colla più scrupolosa esattezza:

1° a far che si evitino gli affollamenti, e che in ciascuna stanza non sia rinchiuso fuorchè un discreto numero d' individui, onde la respirazione non si renda difficile e perniciosa per gli aliti di coloro, che vi dimorano;

2° a far mantenere la massima nettezza e proprietà nei pavimenti delle stanze e nei luoghi immondi, non meno che nei letti nelle biancherie e negli abiti di tutti coloro che vi soggiornano a qualunque titolo;

3° a far serbare nelle stanze la più libera ventilazione possibile, sia per mezzo di finestre situate a rincontro, sia per mezzo de' ventilatori di Hales, onde l' aria vi si rinnovi continuamente per la maggior facilità e salubrità della respirazione.

11. Le *case* costrutte di pianta non possono essere abitate da chicchessia, se non dopo il decorso di un anno intero, a contare dal giorno in cui sono stato terminate d' intonaco; perchè l' umido e l' esalazioni della calce fresca riescono incomode e nocive alla economia animale.

Se sia costrutta di pianta, non l' intera casa, ma un solo piano o una sola stanza alla medesima appartenente, deve valer la stessa regola per il piano e per la stanza di fresco costrutta.

Le case, piani, o stanze, non costrutte di pianta, ma semplicemente ristaurate di tetti, di pavimenti, d' intonaco ec. non possono essere abitate se non dopo il decorso di sei mesi, a contare dal giorno in cui son terminate le ristaurazioni.

12. Gli ***stabilimenti*** e ***fabbriche d' industria*** possono alterare la salubrità dell' aria per due diverse cause :

1° per l' acqua o altri materiali guasti che risultano dall' esercizio dell' industria, e che danno delle esalazioni nocive alla respirazione, come avviene nelle concerie di diverse specie, nelle fabbriche dell' amido e della polvere di cipro, ne' macelli, ne' magazzini ove si tengono ad ammollire baccalari ec. ec. Questi stabilimenti debbono essere sempre situati in luoghi segregati e distinti dall' abitato, debbono esser tutti provveduti di condotti sotterranei della corrispondente capacità per incanalarvi le acque o altri materiali guasti risultanti dall' esercizio dell' industria ; debbono finalmente contener delle fontane o cisterne convenevoli d' onde attinger l'acqua necessaria per rinnovar con frequenza quella delle vasche inservienti all' industria, non meno che per lavare i pavimenti e mantener negli stabilimenti la massima nettezza e proprietà (1);

2° per lo sviluppo di certi particolari gas dipendenti dalla liquefazione di alcuni metalli, come avviene p. e. nelle officine degli ottonari, o dalle decomposizioni che danno sostanze fetide, come avviene ne' laboratori chimici. Questi stabilimenii devono essere diligentemente provveduti di fornelli con cappe e lunghi cammini, superiori alle circonvicine abitazioni, ed atti a portare i suddetti gas al più alto che sia possibile per farli disperdere dai venti e neutralizzare dall' aria atmosferica.

13. I *depositi di generi guasti*, ed in fermentazione, di qualunque natura essi sieno, devono essere strettamente proibiti senza alcuna eccezione o riserva.

14. Si avrà tutta la cura, onde ciascun edifizio pubblico o privato abbia le sue *fogne* coi corrispondenti condotti ben chiusi e profondamente costrutti, perchè non si veggano le materie immonde gittar per mezzo l' abitato, e divenir nocive ed incomode alla respirazione.

15. Si avrà parimente cura, perchè le strade degli abitati sian *selciate* e mantenute colla massima nettezza, vietandosi rigorosamente che vi si accumulino immondenze, calcinacci, rottami e sfabbricature, e che vi si gittino delle acque lorde, incomode o nocive alla respirazione.

Deve esser soprattutto proibito che in mezzo alle strade sien gittati cadaveri di animali grossi e piccioli. Questi devono mandarsi ad interrare in campagna ad una precisa distanza e ad una competente profondità.

Nella città di Napoli quest' interramento continuerà a farsi nel solito sito presso al ponte della Maddalena.

(1) Con decisione del Supremo Magistrato di salute di Napoli del 26 settembre 1818 confirmata ai 14 settembre 1833 fu proibita la costruzione dei trappeti nell' interno degli abitati, dovendo essi situarsi ad una distanza non minore di cento tese; per quelli già esistenti se ne permette l' uso per un decennio coll' obbligo ai possessori di formarvi dei condotti sotterranei. Con posteriori decisioni degli 11 giugno 1836 e 18 decembre 1844 fu permessa l' esistenza, e costruzione di nuovi trappeti così detti alla francese, e genovese nell' interno dell'abitato dei comuni, e confirmato il divieto di quelli alla calabrese.

Tali prescrizioni sonosi confirmate con decisione dello stesso Supremo Magistrato del dì 10 ottobre 1849.

In riguardo agli stabilimenti addetti alla manufatturazione di pelli, il Supremo Magistrato di salute di Napoli dettò le norme a seguirsi per evitare che fossero di nocumento alla salute pubblica con decisione del 21 luglio 1827, approvata da Real Rescritto de' 5 settembre 1828, e comunicata agl' Intendenti delle provincie il 29 decembre 1849.

TITOLO II.

De' cibi, delle bevande e de' farmaci nocivi.

16. S' intendono per nocivi alla salute ;

1. i cibi *immaturi*, che l' avidità del guadagno fa esporre in vendita prima della stagione ;

2. i cibi *guasti*, come sono le carni imputridite, i grani infradiciati, i pesci freschi o salati che han subito un periodo di fermentazione, ed altri simili ;

3. i cibi *adulterati*, come è il pane, a cui per oggetto di guadagno si mischino delle sostanze eterogenee e perniciose ;

4. i cibi *infetti*, come sono le carni di animali morti di una malattia qualunque.

17. S' intendono per nocive alla salute :

1. Le bevande *adulterate*, come sono i vini, i liquori, le tinture ad uso di rinfreschi, a cui siensi mischiate delle sostanze metalliche, deleterie o velenose di qualunque natura, per dar loro un certo dato sapore e colore ;

2. le bevande *guaste*, come sono le acque delle pubbliche cisterne, che le lave delle piogge impetuose o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto di materie immonde, putride e fermentabili.

18. Si considerano come farmaci nocivi quelli di *occulta composizione* che i così detti segretisti vanno spargendo per ingannare il volgo a danno della salute pubblica.

19. L' uso de' cibi e delle bevande nocive, di cui si parla nei precedenti articoli 16 e 17 deve esser severamente vietato senza alcuna eccezione o riserva. Per non esporsi però a far mancar di acqua una popolazione col vietar l' uso di quelle rese guaste dalle lave delle piogge impetuose, deve attendersi scrupolosamente a far mantenere gli acquidotti pubblici nella massima nettezza, e tener le pubbliche cisterne provvedute sempre di ben costrutte conserve pel preventivo depuramento delle acque, che vi si possano raccogliere.

Lo spaccio de' farmaci nocivi, di cui si parla nell' articolo 18 deve esser vietato sino a che le autorità corrispondenti di Napoli e di Palermo non ne dichiarino l' uso o innocente o proficuo.

TITOLO III.

Del contatto con generi, persone o animali di già attaccati da un contagio qualunque.

20. Il *contatto* con generi, persone o animali di già attaccati da un contagio qualunque deve esser severamente proibito, e considerato come oggetto immediato di pubblica amministrazione :

1. allorchè i generi, le persone o gli animali sieno attaccati da un *contagio* non originario de'nostri climi. come sono la peste, la febbre gialla ec.;

2. allorchè le persone o gli animali sieno attaccati da *idrofobia*.

21. Il *contatto* con generi, persone o animali attaccati da un contagio ordinario, proprio ed originario del nostri climi, non deve formare oggetto di pubblica amministrazione, e rimaner proibito severamente, se non nel solo caso che il contagio vada a prendere un carattere generale ed espansivo, e siesi manifestato in varî punti, come avviene nelle epidemie e nelle

epizootie di diverso genere, prodotte specialmente da cause meteorologiche, da scarsezza o mala qualità di alimenti ec.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

22. Gli uffiziali municipali sono i funzionari pubblici chiamati dalla legge ad esercitare la loro più stretta vigilanza su tutti gli oggetti di cui si parla nel presente regolamento, ed a garantir l'adempimento delle disposizioni che in esso si contengono, e delle particolari decisioni che ne' casi occorrenti possono emettersi dalle corrispondenti autorità.

Sotto questo aspetto il loro primo e più importante incarico è quello di farsi innanzi ai disordini che possano compromettere la salute pubblica, e prevenirli con tutti i mezzi che l'amministrazion civile mette in loro potere.

23. Laddove circostanze di località, contestazioni di parti, o altri incidenti di simil natura, oppongano degli ostacoli alla regolarità del servizio sanitario interno, gli uffiziali municipali ne dirigeranno le analoghe rimostranze ai Sottintendenti, ed agl'Intendenti delle provincie o valli rispettive, i quali o comunicheranno loro i provvedimenti opportuni, o ne provocheranno dai Supremi Magistrati ne' casi indicati dalla legge, le opportune risoluzioni.

24. Per ciò che riguarda i depositi di generi guasti, di cui si parla nell'articolo 13 del presente regolamento, allorchè gli uffiziali municipali avranno notizia di esisterne in qualche luogo, debbono farne risultare la verità mercè una perizia formale da eseguirsi colla di loro personale assistenza da due professori di medicina, e da due esperti probi ed intelligenti, i quali debbono formarne un atto giurato e sottoscritto.

Verificandosi dalla perizia che i suddetti generi sien realmente guasti ed in fermentazione, gli uffiziali municipali, dietro le debite superiori autorizzazioni, debbono farli dare immediatamente allo fiamme, o interrare ad una competente profondità, o gittare in mare, ove è possibile, ad una proporzionata distanza dal lido.

Questa misura ha il doppio oggetto di preservar l'aria circostante dall'esalazioni dipendenti dal deposito de' generi guasti, e d'impedir lo spaccio de' medesimi secondo il divieto espresso nell'articolo 19 di questo regolamento.

25 Allorchè giugne a notizia degli uffiziali municipali che de' farmaci nocivi vengano somministrati alla popolazione, essi devono impedirne provvisoriamente lo spaccio, e farne circostanziato rapporto agl'Intendenti rispettivi, i quali daranno le analoghe disposizioni.

26. Gli uffiziali municipali devono vegliare all'indolo delle malattie che possano svilupparsi nei comuni di loro amministrazione, ed obbligare i medici locali a fornir loro su quest'oggetto le convenienti notizie.

27. Allorchè i medici locali assicurino, che il carattere di una malattia sia equivoco, e non proprio de' nostri climi, gli uffiziali municipali devono darne immediata conoscenza ai Sottintendenti, e agl'Intendenti delle provincie o valli rispettive.

Gl'Intendenti spediranno in questo caso un espresso ai Soprintendenti generali corrispondenti cogli analoghi rapporti, e per le misure provvisorie da adottarsi dal loro canto terranno presenti le disposizioni contenute

nel cap. 5. del tit. 3 del regolamento generale di servizio sanitario marittimo, ove trattasi degl' incidenti di malattie contagiose sviluppate nei lazzaretti.

28. Quando una malattia di carattere ordinario e proprio de' nostri climi si diffonda a più individui sotto i medesimi sintomi, gli uffiziali municipali debbono accorrere a renderne gli effetti meno micidiali che sia possibile, adoprando i necessari mezzi di segregazione e di soccorso nella classe de' poveri, e facendo impedire colla dovuta prudenza il troppo contatto nella classe degli agiati.

In questi casi essi invieranno agl' Intendenti delle provincie o valli rispettive uno stato settimanile indicante il numero degl' infermi, l'indole specifica delle malattie, ed i metodi curativi ed amministrativi che si sono impiegati per impedirne la diffusione. Gl' Intendenti ne daranno conoscenza al Ministro degli Affari Interni, ed ai Soprintendenti generali rispettivi per le misure ulteriori da prescriversi dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti.

29. Gli uffiziali municipali devono vegliare attentamente all' epizootie che possano svilupparsi tra gli animali, specialmente di quelli che sogliano essere trasportati ai macelli.

Nei casi di epizootie contagioso, gli stessi proprietari degli animali che ne sono stati affetti, sono obbligati di farne il rivelo agli uffiziali municipali corrispondenti.

30. Giugnendo a notizia, sia direttamente, sia per mezzo de' riveli de' proprietari, esservi degli animali contaminati, gli uffiziali municipali devono accorrere subito, ed obbligare i rispettivi proprietari a separar gli animali infetti dai sani, ed applicare a questi ultimi il trattamento veterinario corrispondente.

31. Gli animali morti di epizootia devono esser bruciati, senza permettersi ad alcuno di servirsi delle cuoja o della carne.

32. In tempo di epizootie dev' essere vietato:

1° di far pascolare gli animali sani negli erbaggi ove abbiano dimorato gli animali infetti;

2° di fargli abbeverare della medesima acqua attinta e raccolta ad arte, in cui si sieno abbeverati gli animali infetti;

3° di farli dimorare nelle medesime stalle o mandre di animali infetti, qualora non se ne sia precedentemente operata la disinfettazione.

33. Non deve esser permesso di condurre al macello, se non animali riconosciuti evidentemente per sani; e nei casi di epizootie, gli stessi proprietari che vorran portare al macello qualche animale, devono avvisarne precedentemente le autorità municipali, acciò vadano a riconoscerne le condizioni.

34. Nei casi preveduti dai cinque precedenti articoli gli uffiziali municipali devono riferire tutto ai Sottintendenti, ed agl' Intendenti rispettivi, e questi ai Soprintendenti generali corrispondenti per le disposizioni da emettersi dai Supremi Magistrati di salute, secondo la natura de' casi e delle circostanze.

35. Pel più facile disimpegno del servizio sanitario interno, ciascun Intendente di provincia o valle si farà cooperare da una Commessione composta da quattro individui, una metà de' quali sarà da lui scelta dalla classe de' medici più accreditati.

Gl' incarichi di queste Commissioni saranno quelli di esaminar diligentemente la corrispondenza dei Sottintendenti dei distretti e degli uffiziali co-

munali, relativa ad oggetti di servizio sanitario interno, e proporre agl' Intendenti rispettivi quel che convenga farsi coerentemente alle leggi ed al presente regolamento.

Statuto penale per le infrazioni delle leggi, e de' regolamenti sanitarii.

Napoli il dì 13 marzo 1820.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato,

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge:

Art. 1. *Lo statuto penale per le infrazioni delle leggi e de' regolamenti sanitari*, qui annesso, è approvato.

2. Il medesimo avrà esecuzione dal dì 1 maggio del corrente anno 1820 in tutti i nostri Reali domini.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

STATUTO PENALE (1).

Per le infrazioni delle leggi e de' regolamenti sanitari.

TITOLO I.

Infrazioni di leggi e discipline sanitarie.

Art. 1. I colpevoli, sia in qualità di autori principali, sia in qualità di complici, di aver falsificata una patente sanitaria, aggiungendovi di propria autorità delle dichiarazioni nuove, o cancellandovi, o alterandovi quelle che gli Agenti sanitari vi aveano inserito, soggiaceranno alla pena di morte, se la falsità cade su di una patente *sporca*; alla pena dell' ergastolo, se cade su di una patente *tocca*; alla pena del primo al secondo grado dei ferri, se cade su di una patente *netta* o *libera*.

2. Chiamasi patente *sporca* quella, che rilasciata in luogo infetto, porta

(1) A meglio tutelare la salute pubblica con decreto de' 19 settembre 1826 si aggiunsero talune altre disposizioni legislative allo Statuto penale per le infrazioni delle leggi, e de' Regolamenti sanitarii.

la dichiarazione, che ivi esista in atto la peste, o altra simile malattia contagiosa.

Chiamasi patente *tocca* quella, che rilasciata in luogo sospetto, porta la dichiarazione, che ivi sia approdata una imbarcazione da qualche luogo infetto, o provegnente in pratica da luogo infetto, o pure che siasi sviluppata la peste in qualche vicino territorio.

Chiamasi patente *netta* quella, che rilasciata in luoghi sospesi, porta la dichiarazione che ivi si gode perfetta salute.

Chiamasi patente *libera* quella che rilasciata in luoghi liberi, porta la dichiarazione, che ivi si gode perfettissima salute.

3. Si chiamano *infetti* i luoghi, ove regna in atto la peste o altra simile malattia contagiosa.

Si chiamano *sospetti* quelli, che per una data estensione di territorio confinano con gl' infetti; o quelli presso i quali un' imbarcazione infetta, o provegnente in pratica da luogo infetto, abbia avuto libera comunicazione senza alcuna delle riserve sanitarie richieste dalla circostanza.

Si chiamano *sospesi* i luoghi, che situati in maggior distanza dagl'infetti, confinano per una data estensione di territorio coi sospetti; o quelli che per circostanze di commercio o di località si trovano esposti a maggiori pericoli.

Si chiamano *liberi* i luoghi, ove si vive senz' alcun sospetto di mal contagioso, e che non fan temere di alcun pericolo sì per la loro distanza da luoghi infetti o sospetti, come per la esatta disciplina sanitaria, che vi si osserva.

4. I colpevoli di aver esibita una patente foggiata da essi, o da altri in qualunque modo scientemente procurata, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell' art. 1°, secondochè si verificherà essere la provegnenza da luogo infetto, sospetto, sospeso o libero.

5. I colpevoli di aver nel costituto sanitario asserito il falso, nascondendo, o alterando le circostanze della navigazione eseguita, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell' art. 1°, secondo che le suddette circostanze nascoste, o alterate importerebbero il trattamento di provegnenza da luogo infetto, sospetto o sospeso.

6. I colpevoli di avere nella visita delle guardie sanitarie nascosto sul bastimento persone, o animali, o altri oggetti suscettibili di contagio, non rivelati nel costituto, nè giustificati da carte sanitarie, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell' articolo 1°, secondo che si verificherà essere stati tali oggetti presi in luogo infetto, sospetto, o sospeso, o vero in mare dal bordo di un altro bastimento provegnente da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

7. I nostri sudditi che approdando nel nostro Regno ricuseranno di esibir la patente, di dare il costituto, o di prestarsi alle visite, a norma dei regolamenti sanitari, andranno soggetti alla legge del rifiuto per una misura di precauzione. Indi soggiaceranno, al di loro ritorno nel regno, alla pena del primo grado di prigionia.

8. I colpevoli di aver dolosamente rotta una contumacia soggiaceranno alla pena del secondo grado dei ferri, se trattasi di contumacia imposta ad un'imbarcazione per ragion della sua provegnenza da luogo sospetto. Soggiaceranno alla pena del primo grado dei ferri, se trattasi di contumacia imposta ad un' imbarcazione, sia per ragione della sua provegnenza da luogo sospeso, sia per ragion della navigazione dalla medesima eseguita a *traverso* de' mari soggetti a riserve.

Soggiaceranno alle medesime pene i colpevoli di avere rotto le altre specie di contumacie le quali possono assomigliarsi pe' loro effetti alle già

indicate, benchè si trovino imposte ad una imbarcazione per delle ragioni eventuali, e straordinarie.

9. S' intende rotta una contumacia;

1° quando alcuno degl' individui ai quali è stata già imposta la contumacia vada a mettersi a contatto con delle persone in pratica, o dia loro clandestinamente qualche oggetto suscettibile di contagio;

2° quando un individuo in pratica vada furtivamente ad immischiarsi con delle persone che trovansi, o che debbono considerarsi in contumacia, ed indi torni a comunicar liberamente colla gente in pratica.

10. S' intende anche rotta una contumacia, quando un individuo appartenente ad una imbarcazione, che non ancora si è presentata alle autorità sanitarie corrispondenti, si permetta di scender furtivamente a terra, e mettersi a contatto con persone in pratica.

In questo caso il colpevole sarà soggetto alla pena di morte, dello ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondo che l'imbarcazione dondo egli è furtivamente disceso, proviene, o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, e sospeso. Se è disceso da un bastimento provegnente, o considerato como provegnente da luogo libero, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

11. Il contrabbando è anche un' infrazione delle leggi di salute pubblica, subito che gli oggetti del contrabbando sono stati presi dal bordo di un bastimento, che gli agenti sanitari corrispondenti non aveano precedentemente dichiarato in pratica.

Quindi gli autori del contrabbando ed i loro complici soggiaceranno alla pena di morte, dell' ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondo che il bastimento da cui gli oggetti del contrabbando furono sbarcati, proviene, o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso. Se gli oggetti del contrabbando furono sbarcati da un bastimento che proviene, o si considera provenire da luogo libero, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia, computata in esso la pena del contrabbando comune.

Si riguardano anche como provegnenti da luogo sospetto gli oggetti di un contrabbando sbarcati da un bastimento, di cui s' ignorino le condizioni e l' origine; salvo il caso in cui gli oggetti del contrabbando sono insuscettibili di contagio, o che essendo suscettibili saranno riconosciuti da' periti come originari da luoghi liberi o semplicemente sospesi, nel qual caso avranno luogo solo le pene comminate ai contrabbandi comuni.

12. Chi ruba o tolga oggetti suscettibili di contagio depositati in lazzaretto per ragioni sanitarie, e non ancora dichiarati in pratica, sarà punito col quarto grado de' ferri, se gli oggetti medesimi furono sbarcati da un bastimento provegnente da luogo sospetto. Sarà punito col terzo grado dei ferri, se gli oggetti furono sbarcati da un bastimento provegnente da luogo sospeso; salvo in amendue i casi le pene maggiori contenute nelle leggi penali pei furti qualificati. Chi ruba o tolga oggetti suscettibili di contagio, depositati nel lazzaretto sporco per misure sanitarie, e non ancora dichiarati in pratica, sarà punito colla morte.

13. Tutte le altre contravvenzioni che turbano l' ordine delle discipline sanitarie, stabilito ne' regolamenti per lo contumacie, pegli espurghi, per le pratiche ed altro simili operazioni, saranno secondo la gravezza dei casi punito colla detenzione, o col primo grado di prigionia.

14. I naufragi dolosamente procurati sono anche una infrazione delle leggi di salute pubblica, subito che i legni che si fanno ad arte naufragare, debbono andar soggetti a riserve sanitarie.

Quindi gli autori di un naufragio procurato, ed i loro complici soggiaciceranno alla pena di morte, dell'ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondo che il legno naufragato proviene direttamente, o per circostanze straordinarie si considera provenire da luogo infetto, sospetto o sospeso.

15. Nei casi di naufragio casuale o procurato, coloro, i quali, anzichè avvisarne le corrispondenti autorità sanitarie, si mettono a contatto con individui o generi appartenenti al legno naufragato, soggiaceranno alla pena del primo al secondo grado di prigionia.

Coloro che dopo essersi messi a contatto coll' imbarcazione naufragata, tornano a comunicare colla gente in pratica, portando seco loro degli oggetti suscettibili di contagio, tolti dal naufragio, soggiaceranno alla pena di morte, dell'ergastolo, o del primo al secondo grado dei ferri, secondo che il legno naufragato, proviene, o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

16. Coloro che si mettono a contatto, o trasportano seco degli oggetti suscettibili di contagio, gittati a lido dalle onde, soggiaceranno alla pena dell'ergastolo, del primo al secondo grado de' ferri, o della reclusione secondo che si verificherà essere tali oggetti venuti a lido da un legno, che proviene, o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

17. La violazione de' cordoni sanitari eseguita con resistenza alla forza pubblica ne' tempi in cui questi sistemi generali di custodia si trovano stabiliti su tutti, o su di una parte de' littorali del Regno, sarà punita colla morte.

La violazione eseguita con inganno, e senza resistenza alla forza pubblica sarà punita colla morte, se le persone che han commessa la violazione provengano, o si considerano provenire da luogo infetto; sarà punita coll'ergastolo, se tali persone provengano, o si considerino provenire da luogo sospetto; e sarà punita col primo al secondo grado de' ferri, se provengano, o si considerino provenire da luogo sospeso, o libero.

18. S' intende violato il cordone, quando in uno dei modi indicati nell' articolo precedente si facciano sbarcare degl' individui, o de' generi in un punto della linea del cordone diverso da quello, ove è stabilito l' ufizio sanitario, e senza che le autorità sanitarie corrispondenti gli abbiano precedentemente dichiarati in pratica.

19. La diserzione delle guardie destinate alla custodia de' cordoni sanitari, commessa mentre si era in sentinella, sarà punita colla morte.

Le altre specie di diserzioni saran punite col primo grado de' ferri.

Tutte le altre mancanze delle guardie del cordone nell' adempimento de' doveri che sono loro prescritti nei regolamenti generali saran punite col primo al secondo grado di prigionia.

20. Le guardie sanitarie, che essendo assegnate alla custodia delle contumacie, abbandonano il loro posto sotto qualunque pretesto, saran punite col primo grado de' ferri.

21. Soggiaceranno alla pena della reclusione, e di una ammenda di sei a dugento ducati tutti gli agenti sanitari, qualunque sia il loro grado o la condizione, che facciano delle concussioni, esigendo de' dritti non autorizzati dalle tariffe, o alterandoli.

22. La stessa pena indicata nell' articolo precedente sarà data agli agenti sanitari, che ricevan doni o promesse per adempiere agli atti del loro uffizio, o s' ingeriscano in affari, o commerci, che i regolamenti generali dichiarano incompatibili con la loro qualità.

23. I deputati di salute, che non vegliano su la condotta de' loro subalterni, e non danno immediatamente parte alle autorità superiori delle concussioni, che i subalterni medesimi si permettano di fare, o della loro corruzione, ed irregolarità, no saran puniti come complici.

24. Quei deputati di salute, che contra le disposizioni de' regolamenti ammettessero a pratica, o spedissero fede libera a' bastimenti che provengono, o si considerano provenire da luogo infetto, saran puniti colla morte. Saran puniti coll'ergastolo, se contra le disposizioni de'regolamenti ammettessero a pratica, o spedissero fede libera a' bastimenti che provengono, o si considerano provenire da luogo sospetto, senza prima sottoporli alle contumacie negli stessi regolamenti stabilite, e che non facessero interamente consumare tali contumacie; e saran puniti col primo al secondo grado dei ferri, se i bastimenti provengano o si considerano provenire da luogo sospeso.

25. I padroni di bastimento, o quelle persone che in di loro vece avessero procurata la facilitazione indicata nell'articolo precedente a' favore de' bastimenti provegnenti, o considerati come provegnenti da luogo infetto, saranno egualmente puniti colla morte. Saranno puniti coll'ergastolo, se i bastimenti, a favore de' quali si è procurata la facilitazione, provengano, o si considerano provenire da luogo sospetto; e saran puniti col primo al secondo grado de' ferri, se i bastimenti provengano, o si considerano provenire da luogo sospeso.

26. Tutte le altre mancanze degli agenti sanitari nell'adempimento dei loro gelosi incarichi, saran punite colla sospensione, o ancho colla destituzione dal loro impiego; salvo il caso in cui si sieno essi renduti complici di qualche infrazione di leggi o discipline sanitarie, dovendo allora andar soggetti alla pena medesima degli autori principali dell'infrazione.

27. Ogni resistenza commessa a mano armata contra gli agenti sanitari per oggetti relativi al servizio, sarà punita in tempo di cordone coll'ergastolo; ne' tempi ordinari sarà punita secondo le disposizioni delle leggi penali contenute nel lib. 2°, titolo 4°, cap. 2.°

La resistenza commessa senz'armi contra gli agenti sanitari per lo stesso oggetto sarà punita in tempo di cordone col primo grado de' ferri; ed in tempi ordinari secondo le disposizioni delle leggi penali lib. 2°, tit. 4°, cap. 2.°

28. I colpevoli di aver renduto con gesti o con parole qualche oltraggio alle Autorità sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, saran puniti secondo le stesse leggi penali lib. 2°, tit. 4°, cap. 2.°

TITOLO II.

Disposizioni generali.

29. Nelle infrazioni di leggi e discipline sanitarie il reato *mancato* secondo la definizione contenuta nell'articolo 69 delle leggi penali, sarà punito con un grado meno della pena stabilita nel presente statuto per la infrazione consumata.

Il reato tentato secondo la definizione fattane nell'art. 70 delle stesse leggi penali sarà punito con uno a due gradi meno della pena stabilita nel presente Statuto per la infrazione consumata.

30. La recidiva nello infrazioni di leggi e discipline sanitarie sarà punita con un grado di più della pena, che avrebbe meritata la seconda infrazione, qualora fosse stata la prima. Questo aumento però non potrà mai portare alla pena di morte.

31. Per lo passaggio da una pena ad un' altra ne' casi preveduti negli articoli precedenti servirà di norma la gradazione stabilita nell' articolo 55 delle leggi penali.

32. Coloro, che avendo notizia di una infrazione di leggi sanitarie, sia consumata, sia mancata, sia tentata, non la rivelino subito alle autorità competenti, soggiaceranno alle pene stabilite nelle leggi penali lib. 2°, cap. 3°.

Decreto sullo stabilimento delle tariffe, e delle casse de' dritti sanitarii in conseguenza dell' articolo 27 della legge de' 20 ottobre 1819.

Persano il 1. gennajo 1820.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Visto l' articolo 27 della nostra legge de' 20 ottobre 1819 col quale ci siamo riserbati di fissare le tariffe de' dritti sanitari, ed i metodi di percepirli, e di amministrarli, e di stabilire i soldi degl' impiegati nelle Soprintendenze generali, e ne' Supremi Magistrati di salute di Napoli, e di Palermo colla indicazione de' fondi da cui debbono essi introitarli.

Sulla proposizione de' nostri Segretarii di Stato Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le due tariffe annesse al presente decreto, per la esazione dei dritti sanitari a carico de' diversi bastimenti, tanto presso le deputazioni di salute di Napoli, e di Palermo quanto presso tutte le altre deputazioni di salute del Regno, restano approvate.

2. I dritti de' quali si parla negli articoli 1 a 9 della tariffa per le deputazioni di Napoli e di Palermo, e negli articoli da 9 a 12 della tariffa per le deputazioni di salute del Regno, saranno versati in due casse da stabilirsi una presso la Soprintendenza generale di salute residente in Napoli, e l' altra presso la Soprintendenza generale residente in Palermo.

Gli altri dritti enunciati ne' rimanenti articoli delle tariffe andranno a beneficio degl' impiegati medesimi, pe' quali sono stabiliti.

3. Ciascuna cassa avrà un' amministratore, ed un cassiere. L' amministratore sarà scelto da Noi tra i deputati de' Supremi Magistrati di salute rispettivi.

Il cassiere sarà destinato tra gl' impiegati subalterni delle Soprintendenze generali, ne' quali concorreranno i necessari requisiti.

4. La percezione de' dritti sanitari in Napoli, ed in Palermo sarà affidata a' cancellieri delle rispettive deputazioni, sotto la vigilanza de' deputati.

Nelle provincie, o valli la percezione medesima si eseguirà per mezzo delle stesse deputazioni di salute (1).

5. Le deputazioni saranno risponsabili de' versamenti da farsi presso le casse.

(1) Sono obbligati li cancellieri delle deputazioni, o coloro che ne fanno le veci apprestare una cauzione per garentire gl' introiti ne' dritti sanitarii nel quantitativo che giudicherà il Soprainteudente generale di salute. *Minist. degli* 8 *agosto* 1840.

Gli Amministratori delle casse medesime veglieranno attentamente sulla regolarità della percezione, e sulla esattezza de' versamenti.

6. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni darà le opportune disposizioni per il dettaglio delle amministrazioni delle casse.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze destinerà un' individuo tra gl' impiegati della Tesoreria generale, o della salute per esercitarvi il controllo.

7. I soldi degl' impiegati della Sopraintendenza generale, del Supremo Magistrato di salute, e della deputazione del porto di Napoli saranno i seguenti:

Al deputato Segretario generale della Sopraintendenza annui	1440
A ciascuno de' due deputati guardiani del porto	960
Al deputato Ispettor generale	864
A ciascuno de' deputati ordinari del Supremo Magistrato, che hanno finora percepito emolumenti	720
Al Segretario del Supremo Magistrato	360
A ciascuno de' due capi di Ripartimento della Sopraintendenza	480
A ciascuno de' due uffiziali di prima classe	180
A ciascuno de' due uffiziali di seconda classe	138
A ciascuno de' nove uffiziali di terza classe	114
All' Archivario	168
Al Razionalo	168
All' ajutante del medesimo	72
A ciascuno de' due primi uscieri	138
Al secondo usciere	105
Al barandiere	138
Al cancelliere presso la deputazione di prima classe	204
Allo speditioniere delle patenti	306
Al primo uffiziale ajutante	204
Al secondo uffiziale ajutante	114
All' usciere presso la deputazione del Porto	78
Al capitano della feluca sanitaria	204
A ciascun marinaro della feluca	72
Al capitano del lazzaretto di Nisita	348
A capo guardia del detto lazzaretto	120
Al capitano del lazzaretto di Posilipo	120

8. Tutti gli altri individui i di cui impieghi non sono compresi tra quelli indicati nell'articolo precedente, saranno considerati come al seguito del servizio sanitario, e continueranno a percepire i loro assegnamenti sulla cassa de' dritti sanitari fino a che il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni non avrà proposto per essi un novello destino.

9. I soldi degl'impiegati nella Soprintendenza generale, e nel Supremo Magistrato di salute residente in Palermo saranno i seguenti:

Al deputato Segretario generale della Soprintendenza annui	1080
A ciascuno de' due deputati guardiani del porto	800
Al deputato ispettor generale	720
A ciascuno degli altri tre deputati del Supremo Magistrato	600

Ci riserbiamo di stabilire con una disposizione particolare i soldi a tutti gli altri impiegati della Soprintendenza generale, e del Supremo Magistrato di salute residente in Palermo (1).

(1) Con decreto de' 28 dicembre 1829 fu stabilito il numero degl' impiegati presso

10. I soldi de' Soprintendenti generali, e di tutti gli altri impiegati, di cui si parla nel presente decreto, egualmente che le spese varie, ed imprevedute per le rispettive officine, secondo gli stati discussi da Noi approvati saranno pagati dalle casse de' dritti sanitari indicati nell' articolo secondo (1).

11. Nel fine di ciascun' anno saranno passati per i canali corrispondenti presso la nostra Tesoreria generale i conti degl' introiti, ed esiti delle due casse.

Laddove i fondi percepiti non siano stati sufficienti al pagamento dei soldi, e delle spese fissate ne' particolari stati discussi, sarà supplito dalla Tesoreria medesima al compimento delle somme necessarie al bisogno.

Se poi il risultato della esazione de' dritti sanitari presenti un' avanzo, sarà questo versato nella stessa Tesoreria.

Intanto i nostri Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze si porranno d' accordo per far passare dalla Tesoreria generale nelle due indicate casse una somma a titolo d' imprestito per potersi adempire ai necessari pagamenti, sino a che non perverranno nelle medesime i corrispondenti introiti.

Un tale imprestito per quanto riguarda la cassa di Napoli sarà prelevato per l' esercizio corrente sulla somma riportata nel Cap. 98 dello Stato discusso del Ministero degli Affari Interni.

12. I nostri Segretari di Stato Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze, e 'l Ministro di Stato presso il Luogotenente generale nei nostri domini al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

TARIFFA

Dei dritti sanitarii da esigersi nelle deputazioni di Napoli, e di Palermo.

Art. 1. Per ogni patente nuova, che si rilascia ad un legno estero di vela quadra.

Se il legno è della portata, che superi le 200 tonnellate . . 2. 40
Se il legno è della portata, che non superi le 200 tonnellate . 1. 20

2. Per ogni patente nuova, che si rilascia ad un legno nazionale di vela quadra.

Se il legno è della portata, che superi le 200 tonnellate . . 1. 20
Se il legno è della portata, che non superi le 200 tonnellate . 0. 60

3. Per ogni patente nuova, che si rilascia ad un legno di vela latina.

Se il legno è di bandiera estera 0. 60
Se il legno è di bandiera nazionale 0. 30

4. Per ogni ritoccata, che a' termini del regolamento generale di servizio sanitario marittimo, viene apposta alla patente di un legno qualunque 0. 20

5. Per ogni passaggiero, che ai termini dell' enunciato regolamento domandi di essere segnato nella patente di un legno, che si diri-

la Soprintendenza generale, ed il Magistrato Supremo di salute ne' Reali dominii oltre il Faro, e presso la deputazione del porto in Palermo, e determinati li rispettivi soldi.

(1) I soldi degli impiegati della Sopraintendenza generale di salute furono sottoposti alla ritenuta del due e mezzo per cento onde potessero dare diritto alla pensione di ritiro. *Decreto degli 8 marzo 1824.*

ge per l'estero o che domandi di esser cancellato dalla patente di un legno, che procede dall'estero. 0. 20

6. Per dritto di visita da esigersi da ciascun legno soggetto a contumacia, tanto nell'atto dell'approdo, quanto nell'atto della pratica

Ne' porti di Napoli, e di Palermo presso gli uffizi sanitari per ciascun deputato 1.00

Nei lazzeretti di Nisita, di Posilipo, e di Palermo, per ciascun deputato 1.00

Questo dritto sarà accresciuto di una metà, ove trattisi di legni di bandiera estera, la cui portata superi le 200 tonnellate.

7. I legni non soggetti ad alcuna contumacia sono esenti dal pagamento del dritto di visita, di cui si parla nell'articolo precedente. Allorchè però vi è bisogno di ricognizione di generi, a termini dell'art. 37 del regolamento generale, dovrà esigersi per dritto di accesso anche da' legni non soggetti a contumacia.

Nei porti di Napoli, e di Palermo presso gli uffizi sanitari, per ciascun deputato 1.00

Nei lazzeretti di Nisita, Posilipo, e di Palermo come sopra . 2.00

8. Per dritti di assistenza da esigersi in ciascuna operazione di tre ore continue, sia di disbarco, o imbarco di generi sotto contumacia, sia di discarica di generi in lazzeretto, sia di consegna di generi nei casi di sballamento, sia di riconsegna agl' interessati.

Nei porti di Napoli, e di Palermo per ciascun deputato . . 1.00

Nei lazzeretti di Nisita, di Posilipo, e di Palermo per ciascun deputato 2.00

9. Nei casi preveduti nei tre articoli antecedenti, dovrà anche esigersi per dritto di cancelleria.

Nei porti di Napoli, e di Palermo. 1.00

Nei lazzeretti di Nisita, di Posilipo e di Palermo. . . . 2.00

10. Per indennità di vettura da esigersi in Napoli, allorchè i deputati vanno ad esercitare nei lazzeretti qualcuna delle operazioni indicate nell'articolo precedente 1.50

Per indennità di vetture da esigersi in Palermo allorchè per lo medesimo oggetto i deputati devono recarsi al molo, o al lazzeretto 1.00

11. Per dritto di visita da esigersi da' medici tanto nell'atto dell'approdo dei legni soggetti a contumacia, quanto nell'atto della pratica

Nei porti di Napoli, e di Palermo 1.00

Nei lazzeretti di Nisita, di Posilipo, e di Palermo. . . . 2.00

12. Per dritto di assistenza da esiggersi ratizzatamente in ciascuno giorno dal capitano del lazzeretto.

Allorchè in lazzeretto vi sono fino a tre contumacie, o espurghi 0.60

Allorchè il numero delle contumacie, e degli espurghi è più di tre 1.00

13. Per dritto di verifica da esigersi dal riconoscitore de' generi, allorchè la sua opera è richiesta, a termini del regolamento generale 0 50

14. Per ogni attestato, certificato, o altro documento, di cui si faccia richiesta, dovrà esigersi dal cancelliere della deputazione . 0.60

15. Per mercede giornaliera a ciascuna guardia sanitaria, allorchè è impiegata alla custodia delle contumacie, o al servizio degli espurghi 0.50

TARIFFA.

De' dritti sanitarii da esigersi in tutte le deputazioni di salute del Regno.

Art. 1. Per dritto di visita da esigersi da legno soggetto a contumacia, tanto nell' atto dell' approdo, quanto nell' atto della pratica. 2.00

Di questo dritto una metà va a beneficio de' deputati, e l' altra metà a beneficio de' medici.

2. I legni, che non vanno soggetti ad alcuna contumacia, sono esenti dal pagare il dritto di visita, di cui si parla nell'articolo precedente.

Allorchè però vi è bisogno di ricognizione di generi, a termini dell' art. 37 del regolamento generale di servizio sanitario marittimo si esigerà per dritto di accesso a beneficio di tutti i deputati, anche dai legni non soggetti a contumacia 1.00

3. Il dritto d' assistenza in ciascuna operazione di tre ore continue sia d' imbarco, o di disbarco di generi sotto contumacia, sia di discarica di generi in lazzeretto, sia di consegna di generi nei casi di sballamento, sia di riconsegna di generi agl' interessati . . 1.00

4. Per indennità di vettura da esigersi dalle sole deputazioni di prima classe di Messina, e di Siracusa, allorchè i deputati vanno ad esercitare nei lazzeretti qualcuna delle operazioni indicate nell' articolo precedente. 0.60

Questo dritto andrà a beneficio de' soli deputati.

5. Per ogni ritoccata, che ai termini dell' enunciato regolamento generale viene apposta alla patente di un legno qualunque, da esigersi a beneficio dei soli deputati 0.10

6. Il cancelliere presso le deputazioni di prima classe di Messina, e di Siracusa, e presso le deputazioni di seconda, e terza classe, esigerà per una volta sola, a suo beneficio.

Da ciascun legno di vela quadra soggetto a contumacia . . . 1 00

Da ciascun legno di vela latina soggetto a contumacia . . . 0.50

7. Per dritto di assistenza al capitano del lazzaretto allorchè in lazzaretto vi sono delle contumacie, o degli espurghi, da esigersi in ciascun giorno senz' alcun aumento, e qualunque sia il numero delle contumacie 0.30

8. Per mercede giornaliera a ciascuna guardia sanitaria, impiegata alla custodia delle contumacie o al servizio degli espurghi . . 0.25

9. Per dritto di cancelleria da esigersi per una sol volta da ciascun legno soggetto a contumacia 2.00

10. Per ogni patente nuova che si rilascia ad un legno estero di vela quadra.

Se il legno è della portata che superi le 200 tonnellate . . 2.40

Se il legno è della portata che non superi le 200 tonnellate . 1.20

11. Per ogni patente nuova che si rilascia ad un legno nazionale di vela quadra ;

Se il legno è della portata che superi le 200 tonnellate . . 1.20
Se il legno è della portata che non superi le 200 tonnellate . 0.60
12. Per ogni patente nuova che si rilascia ad un legno di vela latina.
Se il legno è di bandiera estera 0 60
Se il legno è di bandiera nazionale 0.30

REGOLAMENTO

Per l' ordine interno del servizio delle due Soprintendenze generali, e dei due Supremi Magistrati di Salute del Regno, formato dal Segretario di Stato Ministro degli Affari interni in esecuzione dell' Art. 14 della legge dei 20 ottobre 1819.

Napoli 10 gennajo 1820.

Art. 1. I Soprintendenti generali di salute, ai quali appartiene la corrispondenza colle deputazioni locali, co' funzionari pubblici del Regno, e colle autorità sanitarie estere, disporranno preventivamente che sieno preparati i materiali per la proposta di tutti gli oggetti che debbono portarsi alla deliberazione dei Supremi Magistrati rispettivi, ai termini della legge.

2. I Soprintendenti generali, nella loro qualità di Presidenti dei Supremi Magistrati, regoleranno l' ordine delle sessioni; e per ciascun oggetto su cui i Magistrati medesimi sono chiamati a deliberare, le decisioni saranno sempre prese a maggioranza di voti, ed emesse in nome di S. M. secondo la formola usata dalle corporazioni giudiziarie.

3. I Supremi Magistrati potranno anche emettere dei voti interlocutori e provocare da' Soprintendenti generali rispettivi i provvedimenti necessari per aversi delle altre notizie, o degli altri documenti, su cui possa poggiarsi una decisione definitiva.

4. I Soprintendenti generali disporranno l' adempimento delle decisioni de' Supremi Magistrati rispettivi, applicandole ai casi richiesti, e prescrivendone l' osservanza con tutt' i mezzi di esecuzione che sono in loro potere.

Essi parteciperanno al Ministero degli Affari Interni quelle decisioni dei Supremi Magistrati che riguardano oggetti importanti, o stabilimento di misure generali; accompagnandole, quando lo reputino necessario, di tutte le osservazioni che potranno credervi opportune.

5. Nel seno de' Supremi Magistrati i Soprintendenti generali formeranno delle Commissioni per gli affari, che richieggano un esame preparatorio, e che ammettano dilazione.

6. L' officina de' Segretari generali delle Soprintendenze sarà distinta in due ripartimenti, il primo de' quali avrà il carico del servizio sanitario marittimo, ed il secondo quello del servizio sanitario interno.

7. I Segretari generali sono gli organi immediati de' Soprintendenti generali rispettivi, per tutto ciò che riguarda la parte esecutiva, ed amministrativa del servizio.

Essi sono i direttori, ed i capi degli archivi, de' ripartimenti, e di tutte le officine, la cui polizia è loro interamente affidata. Sono quindi incaricati dell' ordine, della custodia, della spedizione, dei registri, delle carte, della distribuzione de' lavori ai diversi uffiziali, d' invigilare all' adempimento delle disposizioni dei Soprintendenti generali, e di richiamare l' attenzione dei me-

desimi su i disordini che vedessero introdursi sia nell' interno delle officine, sia nel servizio delle deputazioni, e degli stabilimenti sanitari locali.

Essi contrassegnano le firme de' Soprintendenti generali negli ordini che si spediscono alle diverse deputazioni, e nelle patenti di nomina; ed autenticano colla loro firma, e co' suggelli delle Soprintendenze, di cui sono essi i depositari, le copie degli atti che si estraggono dagli archivi corrispondenti.

8. I Segretari de' Supremi Magistrati assisteranno alle sessioni, stenderanno le decisioni che vi si sieno prese, le sottoporranno alla firma dei votanti.

Terminate le sessioni, essi passeranno a' Segretariati generali delle rispettive Soprintendenze tutte le carte relative a ciascun oggetto risoluto, con una copia conforme delle decisioni che vi corrispondono. Essi conserveranno le decisioni originali, tenendone separato registro, fino a che non saran depositate in archivio.

9. La facoltà medica assisterà alle sessioni del Magistrato corrispondente, e darà voto consultivo in tutti gli oggetti, sui quali verrà interpellata. L' architetto, ed il chimico non vi assisteranno se non quando vi siano specificatamente chiamati.

A richiesta de' Soprintendenti generali, tanto i professori della facoltà medica, quanto l' architetto, ed il chimico, ometteranno il loro parere anche sopra oggetti di servizio esecutivo, ed eseguiranno le perizie che dai medesimi potranno venir loro indicate.

ISTRUZIONI

Pel dettaglio dell' amministrazione delle casse de' dritti sanitari.

Formate dal Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni in esecuzione dell' articolo 6° del Real decreto del 1 gennaio 1820.

Napoli 10 gennajo 1820.

Art. 1. Presso l' amministrazione delle casse de' dritti sanitari vi sarà un primo registro generale, in cui saranno notati gli approdi e le partenze che avvengono presso le rispettive deputazioni di Napoli, e di Palermo, una con tutte le operazioni sanitarie, che vi si eseguono.

2. In questo registro si terrà notamento separato dei legni che approdano in pratica, e di quelli che devono andare soggetti ad una contumacia qualunque.

3. Dalla natura del carico de' legni, che approdano in pratica gli amministratori rileveranno, se vi sia luogo a ricognizione di generi, a termini del regolamento generale.

Nel caso affermativo, essi faran segnare di esservi a carico dei legni medesimi una partita d' introito determinata dall' art. 7 della tariffa.

4. Dalle dichiarazioni de' capitani, o padroni de' legni che approdano in contumacia, gli amministratori rileveranno di esservi a vantaggio della cassa le partite d' introito indicate ne' seguenti articoli.

5. Se il capitano, o padrone dichiari di non voler prendere pratica nel luogo dell' approdo, ma di volervi far semplicemente delle operazioni di disbarco, o imbarco sotto le dovute riserve, ed indi rimettersi alla vela sotto

contumacia, gli amministratori faranno notare di esservi a vantaggio della cassa il dritto della prima visita, il dritto dell'assistenza delle operazioni. e il dritto della ritoccata, determinati dagli articoli 6, 8, e 4 della tariffa.

6. Se il capitano, o padrone dichiari di voler prendere pratica nel luogo dell'approdo, e di voler fare delle operazioni nel corso della contumacia, le partite d'introito saranno allora quelle stesse indicate nell'articolo precedente, se non che invece del dritto di ritoccata, vi sarà quello della seconda visita.

7. Se il capitano, o padrone finalmente dichiari di non voler fare alcuna operazione, e di voler attendere il giorno della pratica, allora non vi saranno altre partite d'introito, che i due dritti di visita, uno all'approdo, e l'altro alla pratica del legno, a' termini dell'art. 6 della tariffa.

Se però in questo caso delle operazioni di disbarco debbano farsi, non per domanda del capitano, o del padrone, ma per misure sanitarie, vi sarà allora anche la partita d'introito indicata nell'art. 8.° della tariffa.

8. In tutti i casi enunciati ne'precedenti articoli vi sarà sempre contemporaneamente la partita d'introito dipendente dal dritto di cancelleria, e determinato dall'art. 9 della tariffa.

9. I cancellieri delle deputazioni di Napoli, o di Palermo invieranno agli Amministratori rispettivi uno stato settimanile de' passaggieri, che abbiano potuto imbarcarsi per l'estero, o venir dall'estero, onde gli amministratori medesimi facciano segnare ne'registri la partita d'introito determinata dall'art. 5 della tariffa.

10. Presso l'amministrazione delle casse vi sarà un secondo registro generale di tutti gli approdi, che avvengono nelle altre deputazioni di salute del Regno, in cui verranno notati separatamente i legni che approdano in pratica, e quelli che approdano in contumacia, essendovi a carico di questi ultimi la partita d'introito determinata dall'art. 9 della tariffa per le deputazioni del regno.

11. Gli amministratori delle casse faranno stampare le patenti sanitarie per provvederne le diverse deputazioni di salute, e le manderanno a bollare, secondo il regolamento, nello Amministrazioni del registro, e del bollo.

Le amministrazioni del bollo terranno di queste patenti un registro separato per servir di controllo in ogni fine di anno, e verificare il numero delle patenti, che gli amministratori avranno distribuito.

Le spese di stampa, e di bollo andranno a carico delle casse rispettive.

12. In ogni fine di mese i cancellieri presso le deputazioni di Napoli, e di Palermo, e le deputazioni stesse negli altri comuni del Regno invieranno il conto dell'introito agli amministratori, e le somme introitate ai cassieri.

13. Gli amministratori verificheranno l'esattezza di questi conti mensili, e ne daranno riscontro alle deputazioni, ed a' cancellieri, che li avranno loro inviati.

I cassieri verseranno immediatamente ne'banchi le somme introitate su di una *madrefede* aperta a quest'oggetto, e ne invieranno riscontro di ricevo a' cancellieri, ed alle deputazioni enunciate di sopra.

14. Saranno comunicati agli amministratori, ed a' cassieri gli stati discussi di tutt'i soldi, o le spese, che sono a carico delle casse de'dritti sanitarii.

15. Gli amministratori ne ordineranno i pagamenti; e ne' mandati, che spediranno a' cassieri, indicheranno sempre l'articolo dello stato discusso, che autorizza il pagamento.

16. Gli amministratori non potranno ordinare pagamenti di somme non

autorizzate negli stati discussi, senza una espressa disposizione ministeriale.

17. I cassieri eseguiranno i pagamenti loro ordinati dagli Amministratori sempre con polizze di banco.

18. Su gli stati discussi saranno formati i ruoli in doppia spedizione pe' soldi degl' impiegati, i quali dovranno essere emargiuati da questi ultimi per indicare il ricevo de' soldi rispettivi.

Questi ruoli saranno vistati da' Soprintendenti generali, i quali devono certificare in piedi do' medesimi l'esistenza e l'attuale attività di servizio di tutti gl' impiegati.

I cassieri conserveranno una spedizione de' ruoli presso di essi per il loro conto di discarico, e ne invieranno l' altra agli amministratori.

19. Nel fine di ciaschedun' anno gli amministratori, e i cassieri renderanno i loro conti accompagnati dalle carte, e documenti giustificativi, e li passeranno al Ministro degli Affari Interni per le opportune disposizioni.

20. I razionali delle Soprintendenze generali saranno incaricati della tenuta de' registri indicati nell' art. 1 a 10, dell' andamento della scrittura degl' introiti, ed esiti, e della redazione de' corrispondenti bilanci per la reddizione del conto.

Per l' esercizio delle indicate funzioni i razionali dipenderanno direttamente dagli Amministratori rispettivi.

Decreto con cui approvansi i due regolamenti pei custodi delle deputazioni di prima, seconda, terza, e quarta classe, e di tutti gli scali corrispondenti in Sicilia.

Napoli 17 luglio 1821.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Vista la legge de' 29 ottobre 1819 sulla pubblica salute;

Visto il nostro Real rescritto de' 15 aprile 1820 col quale per la Sicilia sono stati compresi nel nuovo piano di servizio sanitario i custodi di sanità, salva sempre la dipendenza nello esercizio delle loro funzioni dalle rispettive Deputazioni di salute;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale della Sicilia;

Sulla proposizione del Direttore della Real Segreteria di Stato pegli affari della Sicilia.

Inteso il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvati i due regolamenti pe' custodi di sanità della Sicilia annessi al presente decreto, uno pe' custodi delle deputazioni di prima, e seconda classe, e l' altro pe' custodi delle deputazioni di terza, e quarta classe, e di tutti gli scali corrispondenti.

2. Il Direttore della Real Segreteria di Stato pegli affari della Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale della Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Istruzioni pe' custodi delle deputazioni sanitarie di prima, e seconda classe nella Sicilia.

1. I custodi delle deputazioni sanitarie di prima, o di seconda classe saranno gli agenti immediati delle deputazioni medesime, e saranno da queste ultime incaricati di tutto ciò, che sarà conducente alla esattezza del servizio.

2. Sarà poi un loro obbligo preciso il dimorare di continuo nella casina di sanità, o quello di Palermo vi dovrà restare anche la notte come per l'addietro ha sempre praticato.

3. Devono rapportare subito alla deputazione locale tutto ciò, che sarà per accadere nel corso della notte, e in quelle ore del giorno, nelle quali il deputato di turno sarà obbligato per qualche inopinata causa allontanarsi dalla casina di sanità; al di lui ritorno deve il custode dargli minuto conto di tutto ciò, che sia accaduto nella di lui assenza; ed in caso straordinario renderne anche subito conto agli altri deputati, perchè da questi si diano opportuni ripari.

4. Essendo i bastimenti ad una certa distanza dal porto, ove non creda il deputato di trasferirvisi, il custode con la lancia di sanità si accosterà da sopravento ad una certa distanza, e prendendo le notizie della provegnenza, e dello stato di salute dell'equipaggio, ne farà immediatamente rapporto al deputato per eseguirsi dal medesimo ciò, che vien disposto negli stabilimenti sanitari dall'articolo 156 in poi.

5. Sarà anche in obbligo de' custodi lo istruir bene nelle sanitarie leggi, e nello esercizio de' propri doveri tutti i guardiani di sanità, che verranno successivamente eletti.

6. Nel loro officio dovranno sempre tenere affisso nel luogo consueto il ruolo de' nominati guardiani, ed invigilare attentamente che sia con esattezza, e senza la menoma parzialità eseguito l'ordine successivo del loro servizio.

7. Nello eseguire la seconda visita di salute ad un legno contumacista, e prima di essere ammesso alla libera pratica sarà a cura de' custodi lo esaminare se la guardia, ch'è salita sul bordo di detto legno, abbia adempito a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi in vigore.

8. I custodi medesimi dovran scortare con la lancia i contumacisti, che dal bordo di qualche bastimento vorran passare al lazzaretto, per consumarvi l'imposto periodo contumaciale.

9. Devono vegliare di continuo su gli andamenti dei guardiani di sanità apposti di custodia a' legni contumacisti, e sullo esatto adempimento de' loro doveri. In caso della menoma mancanza, o trasgressione di parte delle summentovate guardie, daranno essi al momento quelle provvidenze, che la tutela della salute pubblica esige. Ne renderanno indi subito informati i deputati.

10. È loro obbligo di curare, che i legni in contumacia tengano alla prora una picciola bandiera gialla, per indicare di essere tali bastimenti sottoposti a delle riserve sanitarie.

11. Con la lancia della sanità gireranno essi di continuo il porto per conoscere, se i legni in contumacia sono situati a seconda prescrivono le regole sanitarie. Osserveranno se le guardie, tanto quelle sul bordo, che nelle barchette siano veglianti, ed occupate con esattezza al loro rispettivo servizio. Daranno i provvedimenti nel momento, ove saranno necessari. Riferiranno a' deputati gl'inconvenienti, che avranno in tale loro i-

spezione rilevato per indi diramarsi da'deputati suddetti le opportune provvidenze.

12. Se nel corso della notte approderà qualche legno di rifiuto o di stretta contumacia, il custode dovrà subito imbarcarsi su la lancia. Curerà perchè il legno, di cui si fa parola, butti le ancore in luogo remoto, e distante da tutti gli altri bastimenti di qualunque natura, che si ritrovino nel porto. Disporrà, che i lancioni, i quali potranno ritrovarsi addetti al servizio sanitario, e le guardie di sanità vegliassero su tutti gli andamenti del nominato legno. Non mancherà quindi di darne notizia ai deputati, per essi proporzionarvi l' analogo trattamento.

13. Per tutti gli espressati obblighi, è vietato a' custodi di farsi mai sostituire da alcuno o di commettere ad altri le loro incombenze. Il loro impiego, come quello de' deputati, è considerato per una delegazione attaccata alla persona, ed ove saranno per legittima causa impediti, dovranno renderne informati i deputati per le opportune provvidenze.

14. Sarà inoltre una delle incombenze del custode il sorvegliare su i marinari della felnga sanitaria, prendere esatto conto della buona tenuta de' marinari medesimi, e delle lance, e degli attrezzi.

15. La casina della sanità sarà anche alla loro cura affidata, e baderanno essi, che i mobili, e tutto ciò che vi esiste non soffra alcun detrimento.

16. È quindi della facoltà del Sopraintendente generale il confermare, o cambiare quei custodi delle deputazioni di seconda classe, e degli scali corrispondenti, che han servito nel passato sistema, e che trovansi in attuale esercizio; giacchè per quelli di prima classe, come impiegati di quelle deputazioni, che la M. S. giusta l' art. 21 della legge organica ha dichiarato esserne a se riservata la nomina, e se confirmati trasgrediranno in lo avvenire la menoma parte delle presenti istruzioni, e gli obblighi loro affidati, è anche dell' autorità del Soprintendente generale il poterli rimuovere, e il far rimpiazzare il loro posto da altri soggetti più idonei, e di maggior probità.

Istruzioni pe' custodi delle deputazioni sanitarie di terza e quarta classe, e quelli anche degli scali esistenti nella Sicilia.

1. custodi delle deputazioni di terza e quarta classe, e quelli anche degli scali, saranno gli agenti immediati delle deputazioni suddette di sanità, e saranno da queste ultime incaricati di tuttociò che sarà conducente alla esattezza del servizio.

2. Sarà poi un loro obbligo preciso il dimorare di continuo tanto di giorno, che di notte nello scalo ad essi affidato, ed il percorrere anche diariamente tutti i punti del littorale loro.

3. All' immediato arrivo di qualunque barca, o legno ne daranno subito avviso alle deputazione, e lo tratteranno guardato in contumacia sino all' arrivo del deputato di sanità.

4. Avranno l' obbligo di rendere al momento avvisati i deputati di tuttocciò, che avranno notizia essere accaduto nel tempo di notte, tanto nello scalo, quanto nel littorale di loro custodia.

5 Sono nell' indispensabile dovere d' istruire ne' propri obblighi i guardiani di sanità, che saranno apposti sulle barche, o legni in contumacia,

che secondo la legge e gli ordini del Magistrato Supremo, possono purgarsi nelle suddette deputazioni, e sorvegliare di continuo sulle loro operazioni.

6. Ad ogni menoma mancanza, ed omissione di queste guardie, ne faranno subito rapporto alla deputazione per darsi dalla medesima le sollecite convenevoli provvidenze.

7. Pria di ammettersi a pratica qualunque barca, o legno, e scontati che saranno i periodi contumaciali, ed eseguite le visite sanitarie, ove credano i deputati, che le guardie di sanità non fossero sufficientemente istruite, devono i custodi salire sulla barca, visitare tutti i nascondigli di essa, esaminare attentamente se l' equipaggio, ed il carico corrispondano a quelli descritti nella patente, e dar quindi di tutto esatto, e minuto conto al deputato.

8. Se troveranno poi delle circostanze, per le quali essi medesimi conoscano, che dovrebbesi alla barca impedire la pratica, resteranno essi sequestrati in contumacia sulla barca medesima, e ne faranno dal bordo della stessa rapporto al deputato per le ulteriori provvidenze.

9. Essendo lo scalo distante dal comune, potranno anche i custodi ammettere a pratica le barche pescareccie, e quelle di piccol traffico, provegnenti da luoghi infra le venti miglia di questa Isola medesima, e che si possono ammettere senza patente; esaurite però prima le diligenze sanitarie. Nel caso poi che incontreranno qualche dubbio, sospenderanno l' ammissione, e ne daranno parte a' deputati.

10. È loro soprattutto vietato di ammettere a pratica qualunque altra barca, o legno che non sia della natura indicata nell' articolo precedente, appartenendo ciò direttamente a' deputati di sanità.

11. Se vien tentato alcun disbarco furtivo in qualche punto del littorale di loro dipendenza, appena ne riceveranno la notizia, dovranno subito renderne consapevoli i deputati, e frattanto con quelli mezzi, che crederanno più opportuni, impediranno che gl' individui s' innoltrassero dentro terra, o lungo la spiaggia. Custodiranno in competente distanza il corpo del delitto, uno cogli agenti, o complici, e ciò insino allo arrivo de' deputati.

12. Le uguali misure useranno, accadendo il naufragio di qualche legno.

13. Ne' giorni di burrasca devono star vigilanti, ed informarsi se in qualche punto della marina di loro custodia sia accaduto un qualche naufragio, o arenamento per istruirne sollecitamente i deputati.

14. Giungendo a loro notizia, che le onde abbiano gittato sul lido un qualche oggetto, debbono immediatamente accorrervi, onde prenderne conoscenza, e darne anche avviso a' deputati.

15. Per tutti gli espressati obblighi è vietato a'custodi di sanità di farsi mai sostituire da alcuno, o di commettere ad altri le loro incombenze. Il loro impiego, come quello de' deputati è considerato per una delegazione attaccata alla persona, ed ove saranno per legittima causa impediti, allora dovranno renderne informate le deputazioni per le opportune provvidenze.

16. È finalmente della facoltà del Soprintendente generale il confermare, o cambiare quei custodi delle deputazioni di 3ª e 4ª classe, e di tutti gli scali, che han servito nel passato sistema, e che trovansi in attuale esercizio; e se confermati trasgrediranno in avvenire la menoma parte delle presenti istruzioni, e gli obblighi soprattutto loro affidati, è anche dell'au-

torità del Soprintendente generale il poterli rimuovere, e il far rimpiazzare il loro posto da altri soggetti idonei, e di maggior probità.

Si stabiliscono de' vice-protomedici, e speziali visitatori in tutti i distretti del Regno, e la visita degli esercenti l'arte salutare, e delle farmacie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 ottobre 1822.

S. M., considerando che siano scorsi molti anni da che le farmacie delle provincie non sono state visitate dal Protemedico generale del Regno, o da' suoi sostituti, a norma delle prammatiche, leggi, e regolamenti; nel suo ordinario Consiglio di Stato de' 25 caduto settembre, ad oggetto di mettere in regola questa importante parte della pubblica amministrazione, approvò la proposta del vice protomedico, val quanto dire, autorizzò il medesimo a scegliere in ogni distretto un medico il più probo che goda la pubblica opinione, ed un'abile ed onorato farmacista, i quali uniti insieme si rechino a visitar le farmacie esistenti ne' comuni dell'istesso distretto; che le loro visite sieno eseguite senza prevenzione ai farmacisti, e colle regole che saran prescritte dal Protomedico; che non trovando le medicine di buona qualità, ovvero trovando mancanza di quel numero di semplici e di composti, che viene indicato nel repertorio, essi professori coll'ajuto delle autorità costituite potessero dare le disposizioni istesse che dal Protomedico si adottano in Napoli e suoi circondari; e che l'istesso medico il quale nella qualità di sostituto andrà a visitar le farmacie prendesse conto nei comuni, se i medici, le levatrici, e i salassatori locali esercitano rispettivamente la di loro professione colla debita esattezza e col decoro conveniente.

Ha ordinato altresì la M. S. che il sostituto del Protomedico esiga dai farmacisti, da' droghieri, e dagli esercenti la bassa chirurgia, le solite propine, delle quali un terzo sarà destinato alle spese ed allo gratificazioni di coloro, che eseguiranno la visita, da ripartirsi nel modo che verrà giudicato da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, inteso il Vice-protomedico; e gli altri due terzi vadano a beneficio dell' Ospedale degl' incurabili.

Regolamento del Protomedico generale per la visita che debbono eseguire li vice-protomedici e speziali verificatori.

Napoli 3 giugno 1823.

Per le funzioni affidate a' signori vice-protomedici, e speziali verificatori, nominati dal Regio ufficio del Protomedicato generale, in vigore del decreto Sovrano de' 25 settembre 1822, in ciascun distretto delle provincie de' Domini del Regno delle due Sicilie al di quà del Faro.

TITOLO I.

Oggetto delle mentovate funzioni.

Art. 1. Appartiene a' signori vice protomedici di riconoscere la *legalità* delle persone, che assumono ne' comuni de' dominî indicati, l'esercizio dei varî rami dell' arte salutare, affin di reprimersi qualunque esercizio abusivo. Eglino dovranno formare i *registri annuali* di tali esercenti oppure notarvi in ciascun anno le variazioni che vi possono aver luogo, secondochè questo uffizio generale si avviserà di essere conveniente.

Art. 2. Ciascun vice-protomedico pel suo distretto, unito allo speziale visitatore, dovrà ispezionare le spezierie e le drogherie esistenti nei singoli comuni, ove ambi si recheranno personalmente ed in ciascun anno: ciò non solo per riconoscere la bontà de' rimedî che vi si debbono tenere in vendita, ma per fare che ciascuno si limiti ai proprî disimpegni, e che si vieti a chicchessia lo spaccio di oggetti medicinali, quando non ne abbia ottenuta l'approvazione.

Art. 3. I signori vice-protomedici dovranno sopravigilare la percezione di una tassa imposta per Sovrana disposizione, in compenso dell' abolito arrendamento protomedicale, a carico degli speziali, de' droghieri, de' semplicisti, de'salassatori, de'dentisti, e delle levatrici. Questa tassa con decreto Sovrano, si trova addetta a beneficio della Real Santa Casa degl' Incurabili; ed ora una porzione n' è accordata con altro Real decreto emanato a 25 settembre 1822, per indennizzazione di spese e gratificazioni di essi signori vice protomedici, e speziali visitatori, come verrà indicato.

Art. 4. Dovranno invigilare i signori vice protomedici, che i varî rami della medicina non solo siano esercitati da persone, che ne abbiano il dritto, come si dirà; ma che ciò sia fatto con quella lodevole regolarità e zelo, che esige un' arte benefica, ed interessante. Eglino sosterranno non meno per ciò, che per gli oggetti contenuti negli articoli precedenti una corrispondenza con questo uffizio generale Protomedicale, o nelle occorrenze coi signori Intendenti e Sottintendenti, con gli amministratori comunali, con que' di beneficenza, o con chiunque convenga, ne' distretti affidati alle loro cure. Ciò col metodo, e co' mezzi, che si esporranno.

TITOLO II.

Condizioni necessarie per dichiararsi legale, od illegale l' esercizio ne' varî, rami dell' arte salutare — Disposizioni avverso l' illegalità.

Art. 5. Tutti coloro, ch' esercitano qualunque ramo dell' arte salutare accordato co' *regolamenti per la collazione de' gradi dottorali* nella Regia Università degli studi di Napoli, approvati con Real decreto de' 27 dicembre 1815, debbon essere riconosciuti da' rispettivi vice-protomedici in ciascun distretto delle provincie, dove non può aver luogo l' ispezione diretta del Regio Protomedicato generale. I varî rami di siffatto esercizio determinati come sopra, comprendono i medici, i chirurgi, gli speziali, i salassatori, le levatrici, i dentisti. Quest' atto di ricognizione ha mira di assicurarsi, se il loro esercizio è legale (Art. 1.°).

Art. 6. Sarà legale l'esercizio per le mentovate diramazioni della pratica medicinale, quando esso sia assunto da persone, che ne abbiano ottenuta la *laurea*, la quale si accorda dalla mentovata Regia Università a'me-

dici, ed a' chirurghi; oppure la *cedola*, che si da agli speziali, ai salassatori, alle levatrici, ed a' dentisti.

Art. 7. È parimento legale l' esercizio de' medici, e chirurgi che fossero stati laureati presso i collegi di medicina di Napoli, o di Salerno sino all' epoca dell' intero anno 1811, quando essi Collegi restarono aboliti: (vedi i regolamenti accennati, tit. 2° §. 24): qualora però i loro privilegi si saran fatti munire di visto presso la cancelleria di essa Regia Università.

Art. 8. Sarà benanche *legale* l' esercizio per que' medici, e chirurgi che abbiano ricevuto una laurea o privilegio in carta pergamena da questo uffizio Protomedicale nel corso dell' epoca testè indicata, ossia a tutto l' anno 1811. Tali antichi privilegi però debbono essere cangiati con laurea o cedola, che si rilascia in cambio, dalla stessa Università. (regolam. tit. 2.° §. 21).

Art. 9. Gli Speziali che abbiano ricevuti li loro privilegi in carta pergamena, o da questo ufficio Protomedicale a tutto l' anno suddetto 1811 o dall' abolito collegio di Salerno per quel circondario, potranno ritenere l' esercizio della loro professione, apponendosi però il visto dalla Regia Università degli Studi al loro privilegio, pagandone il dritto, come si è detto nell' art. 7. Ciò per l' art. 21. degli statuti di essa Regia Università.

Art. 10. Le semplici licenze, benchè accordate da questo ufficio, a tutto il corso dell' epoca per ora citata, non producono alcuno effetto (Regolamento § 20); come non lo produce qualunque attestato di servizio militare, attesocchè i regolamenti di cui si fa parola, e che debbono in ciò servire di severa norma, prescrivono nettamente col § 14. che tutti i medici, e chirurgi, per esercitare la loro professione, han bisogno della *laurea*. Vale lo stesso per qualunque laurea ottenuta da regno estero, quando ciò non si dispensi per singolare grazia Sovrana. Le lauree o cedole spedite dalle Università di Palermo o di Catania ne' domini di questo Regno al di là del Faro, hanno lo stesso vigore come se lo fossero state dalla Università di Napoli, per la legge del dì 11 gennaro 1817.

Art. 11. Chiunque abbia smarrito l' antico privilegio, od alcuna delle nuove carte autorizzanti, dovrà farsi rimpiazzare la carta smarrita, ricevendo una laurea o cedola per lo stesso esercizio: ciò che avrà luogo, verificata presso la cancelleria della Regia Università la spedizione del privilegio, od altra carta, che si dice perduta (Regol. § 25). Quando questo rimpiazzo non si curi, l' esercente sarà considerato come *illegale*.

Art. 12. Qualunque persona, che assuma l' esercizio di medico, di chirurgo, di speziale, di salassatore, di dentista, o di levatrice senz' averne ricevuta la laurea, o la cedola, od il visto ad antico privilegio, (art. 6, 8 e 9) debbesi considerare com' *esercente abusivo*, e quindi in disapprovazione della legge. È per ciò che tale esercizio converrà, che sia represso; ed è un dovere cardinale affidato a' signori vice-protomedici quello di dissipare tali abusi. Eglino però si limiteranno per ora a rinvenire l' abuso, ed a darne immantinente riscontro a questo ufficio per le disposizioni opportune, senza far divieto istantaneo all' abusivo esercente. In questo rapporto essi diranno, se nel paese ove quegli esercenti abusivi si rinvengono, ci sono o no *esercenti legali* nello stesso ramo dell' arte salutare. Questa conoscenza è indispensabile per ben dirigere gli spedienti cui si debbe appigliarsi, i quali non mai conviene, che pongano intempestivamente la pubblica salute nell' assoluta mancanza di qualunque ramo dell' esercizio medico.

Art. 13. Non dovrà usarsi la stessa riserba, allorchè si tratta de' così

detti *secretisti*, *cantibanco*, *o cerretani*. Questo celo pernicioso alla pubblica salute dev' essere bandito da qualunque regno civilizzato. Quindi laddove, ed ovunque se ne rinvengono, i signori vice-protomedici provocheranno in ufficio, presso le autorità amministrativo, o giudiziario, o di polizia del comune, le disposizioni repressive di tanto abuso, ed eglino ne daranno immantinente riscontro a questo uffizio per le misure superiori.

Art. 14. Il contenuto nell'art. 11, val quanto dire il divieto contro gli esercenti abusivi, sarà più rigorosamente applicato avverso i medici e chirurgi, o gli speziali, che manchino di laurea o cedola; imperocchè da lungo tempo, e con replicate insinuazioni si è cercato di porli in regola. Pei salassatori, dentisti, e levatrici, giovando sperare qualche pronto e provvido spediente, onde il loro esame far si possa nelle singole provincie più agevolmente, e senza l'obbligo di farlo ne' Licei, o nella Regia Università, il loro esercizio abusivo sarà considerato provvisoriamente con maggiore indulgenza. Ciò però non esclude, che non si abbia a dar contezza de' loro nomi a questo ufficio, apponendosi dettagliatamente nel *registro degli esercenti*, come si dirà.

Art. 15. Sarà benanco illegittimo, e quindi meritevole di essere represso, l' esercizio di chirurgo in colui, che abbia il solo diploma di medico, e viceversa; nonchè l' esercizio di speziale in chi abbia una, od entrambe le lauree mentovate, o viceversa: abbenchè non sia vietato di prendere i gradi dottorali, che abilitano all' esercizio de' tre rami indicati (Regol. tit. 2. § 23).

TITOLO III.

Ispezione della legalità nelle persone addette all' esercizio de' vari rami dell' arte salutare ne' singoli comuni del Regno, e della retta carriera in esso esercizio; compilazione degli atti d' ispezione. Registro di tali esercenti. Contribuzione di una tassa annuale imposta a taluni di essi a beneficio della Real Casa Santa degl' Incurabili.

Art. 16. Abbenchè la conoscenza degli *esercenti abusivi* possa giungere in qualunque modo a notizia de' signori vice-protomedici, pure sarà presa la migliore indagine per essa nella ispezione annuale, che ciascuno de' vice-protomedici debbe fare pe' singoli comuni del distretto di sua pertinenza (art. 2.). A tal uopo, recatosi egli in ogni comune, sprirà la compilazione dell' atto d' ispezione nella casa comunale, del qual' atto, per l' uniformità, gli sarà rimesso il modello da quest' ufficio.

E poichè per far ciò gli agenti protomedicali debbono agiro di accordo con gli agenti comunali, ed essorne agevolati; questo ufficio provvocherà presso i signori Intendenti le disposizioni opportune, onde i sindaci rispettivi si prestino a coadjuvare ed assistere di unita al cancelliere comunale, essi signori visitatori; certamente vale questa pena la utilità, che va a derivare da un servizio, che tanto interessa la pubblica salute.

In essa casa comunale, ed in presenza del sindaco e cancelliere, sarà quindi disposto, che i medici e chirurgi, che esercitano colà le indicate professioni, presentino le loro *lauree* (art. 6), o gli antichi privilegi ottenuti dagli aboliti collegi, e muniti del visto (art 7.); o quelli che siansi cambiati (art. 8.), o rinnovellati (art. 10); e che gli speziali, i dentisti e che altrimenti vanno talvolta co' nomi di *bracherai*; i salassatori, le levatrici presentino le loro cedole (art. 6.). Se anche codesti esercenti gl' indicati rami, non siano muniti di laurea, o non abbiano messi in regola i loro antichi privilegi, o manchino di cedola, e sieno quindi abusivi, e-

glino dovranno però presentarsi alla ispezione intimata, esponendo ingenuamente tutto ciò che li concerne per questo lato: imperocchè come si è detto nell'art. 12, in siffatta prima ispezione è voto di questo ufficio generale protomedicale, di avere una esatta conoscenza dello stato di legalità, od illegalità con cui si esercita l'arte, per darsi in seguito, e con norma la più equa, le provvidenze che sono nella leggo.

Art. 17. Coloro che ricusano di presentarsi a siffatto invito, dopo averne avuto un avvertimento formale per mezzo de' signori agenti comunali resteranno immantinente inibiti a praticare qualunque ramo dell'arte salutare, che prima praticavano; essendovi luogo a presumere, che il loro esercizio sia abusivo, e che eglino abbiano in mira di perennarsi nell'abuso. Per tale divieto i signori vice-protomedici ne scriveranno di ufficio a quelle autorità, presso cui è la polizia del comune, come si è detto pei segretisti nell'art. 13. Di tutto ciò si terrà registro nell'atto d'ispezione per le successive disposizioni, cui convenga attenersi.

Art. 18. Saranno eccettuati da tali misure di rigore coloro, che non si trovino nel comune quel giorno della visita, e de' quali verrà preso notamento dal sindaco, restando a sua cura di porli in regola fra il corso di quindici giorni, e di farne pervenire riscontro al signor vice-protomedico del distretto. Elasso qual tempo, e non essendosi costoro messi in regola, ancho eglino saranno considerati come refrattari, e quindi soggettati da questo uffizio allo stesse misure di divieto di esercizio or ora accennate.

Art. 19. Allorchè i droghieri non soggetti ad avere un documento di legittimità di esercizio nè dalla Regia Università degli studii, nè da questo ufficio protomedicale (su che per altro saran prese le convenienti disposizioni affine di aversi conoscenza della loro idoneità a tal mestiero), pure saranno essi chiamati all'accennata ispeziono degli esercenti l'arte salutare, onde dare il loro nome, e far conoscere l'epoca dacchè esercitano quel mestiere.

Saranno considerati al modo istesso, e quindi ispezionati, ed annolati que' che in taluni paesi esercitano una specie di piccola drogheria, e che sogliono avere il nome di semplicisti, pel motivo che tengono in vendita alcune poche droghe, come china, ipecacuana, rabarbaro, etc. Sono anche semplicisti que' che vendono erbe indigene, conosciuti comunemente col nome di erbajuoli.

La pena imposta nell'art. 17 a coloro, che chiamati non si presentino nella casa comunale alla ispezione che colà si esegue (art. 16), va applicata anche a' droghieri o a' semplicisti.

Art. 20. Riconosciuti tutti gli individui ch' esercitano i vari rami dell' arte salutare in ogni comune, col metodo già indicato (art. 16 o 19) ciascun vice-protomedico formerà il registro di costoro, vale a dire de' medici chirurgi, speziali, dentisti, o bracherai, salassatori, e levatrici, sia che tali esercenti siano muniti di carte legali per ciò che essi praticano, o che sieno abusivi. Vi saranno registrati i droghieri, ed i semplicisti. Tali registri, per la uniformità, saran fatti su' modelli ch' essi vice-protomedici riceveranno da questo uffizio generale, ove sono distinte le colonne per annotarvi i nomi degli esercenti, il vario ramo del loro esercizio, l'epoca e la dipendenza della carta che vo li abilita, oppure la mancanza di tali carte etc. Ciascun registro, distinto per comune, sarà firmato dal sindaco e dal cancelliere con la frase. *Visto per assicuranza e sotto la nostra risponsabilità, che i soli individui quì annotati, esercitano i sopradescritti rami dell' arte salutare.* A ciò seguirà la data della serratura, ed il tabellionato comuna-

le. Il vice-protomedico e lo speziale visitatore vi aggiungeranno la loro firma.

Coloro, che ricusino di presentarsi alla ispezione (art. 18) saranno ciò non ostante annotati sul registro degli esercenti.

Art. 21. Siffatti registri originali saranno in seguito spediti a questo ufficio generale da ciascuna provincia, terminata la visita del distretto, come si dirà. Ma ciascun vice protomedico avrà cura di estrarne una copia e ritenerla presso di sè, come la base del suo archivio, che esso consulterà negli espedienti di risulta, che si daranno contro gli abusi.

Art. 22. Fatto il registro degli esercenti indicati, ciascuno di questi, tranne i medici ed i chirurgi, adempiranno al pagamento della tassa annuale Sovranamente imposta a loro carico; e propriamente per ciascuno speziale duc. 3. Per ciascun droghiere duc. 3. Per ciascun dentista o bracheraio, o semplicista duc. 1. 50. Per ciascun salassatore carlini cinque; e per ciascuna levatrice carlini otto. Questa percezione, che altra volta era a tutto beneficio della Real Casa Santa degl' incurabili (art. 3) ora, con decreto Sovrano de' 23 settembre 1822, è rimasta accordata per una terza parte a pro de' signori vice-protomedici, e speziali visitatori, per indennizzarsi delle spese e degl' incomodi ch' essi soffrono per la ispezione della quale si tratta: essi quindi introiteranno tale rata. Le due restanti terze parti, che continuano ad appartenere alla Real Santa Casa, saranno introitate dai cassiere comunale, o da altri che meglio si reputi da essa proprietaria; e costui ne farà versamento nella cassa d' intendenza della provincia, a disposizione del pio luogo.

Coloro, che non adempiono all' indicato pagamento (e ciò per ora, pel solo esercizio del corrente anno 1823, e quindi per gli anni successivi, restando a prendersi su gli attrassi un' equa ed indulgente misura, dopo che essi saran conosciuti); resteranno immediatamente sospesi dalla professione, o ramo qualunque dell' arte salutare, che prima esercitavano, oltre alla coazione alla quale verranno soggettati. Que' che nel giorno della visita si trovano assenti e di cui il sindaco dovrà prendere notamento, onde presentino i loro titoli di legalità, o se ne conosca l' illegalità per l' esercizio di qualunque ramo dell' arte salutare, che essi sostengono (art. 17); se sono speziali, salassatori, o levatrici, verseranno in potere dello stesso sindaco la loro tassa, il quale ne darà le due terze parti a colui che incassa tali quote per la Real Santa Casa, e farà pervenire la restante terza parte al signor vice-protomedico del distretto, onde sia messa in coacervo delle gratificazioni, ed indennità de' visitatori. Anche ciò fra il decorso di quindici giorni (articolo citato), elassi i quali, e non essendosi adempito a tali doveri, saranno que' morosi assoggettati alla sospensione dell' esercizio, ed alla coazione or ora indicata.

Art. 23. Il contribuente, che avrà adempito alla tassa espressa nel precedente articolo, ne avrà una ricevuta in istampa firmata dal vice-protomedico; dallo speziale visitatore, nonchè dal cassiere comunale, o da chi introiterà le porzioni appartenenti alla Real Santa Casa. Di tale introito si terrà un registro su l' atto d' *ispezione*, distinto per ogni comune, giusta il modello, il quale verrà munito delle firme de' sunnominati.

Dopo ciò sarà segnata la stessa partita nel *foglio di percezione generale pel distretto*, che anche si spedirà in modello. Questo foglio sarà inviato originalmente a questo ufficio centrale, terminata la visita, ritenutone prima un duplicato nell' archivio vice-protomedicale, come è stato detto pel registro degli esercenti (art. 21). Questo ufficio lo dirigerà quindi originalmente alla Real Santa Casa, in assicuranza de' di lei interessi.

Art. 24. Il vice-protomedico dopo aver presa conoscenza in questa prima ispezione della *legalità od illegalità* degli esercenti (art. 16) e fattone il registro (art. 20), chiuderà la ispezione nella casa comunale, prendendo rischiarimenti dal sindaco su la carriera, che avran serbato tutti gli esercenti i vari indicati rami dell' arte salutare, a fin di conoscere se essa ha progredita *regolarmente*.

Chiunque abbia giusto motivo di non esser contento di tale carriera, può ed in tale circostanza ed in qualunque altro tempo, farne la sua doglianza presso il vice-protomedico del distretto — Le doglianze ricevute nel giorno dell' ispezione, saranno registrate a piè dell' atto di essa, come dal modello. Quelle, che si presenteranno al vice-protomedico in qualunque altro tempo, saranno da costui partecipate a questo ufficio per le disposizioni convenienti. Bene inteso, che non debbono essere accolte *doglianze anonime*, le quali ordinariamente sono prodotte da spirito di calunnia; tali carte debbono essere firmate da coloro, che le producono, pel doppio oggetto o di poter servire di base ragionata alle disposizioni, che debbono essere date contro l' abuso, quando sian vere; o per farle valere contro i calunniatori quando sian false.

Gli abusi della mentovata carriera possono avere una multiplice tinla e non si sarà mai abbastanza raccomandato a' signori agenti protomedicali, agli agenti comunali, agli amministratori di beneficenza ec., ad averci un' attenzione degna dell' oggetto. Avvi degli abusi nelle prescrizioni de' rimedî a riguardo di considerevole o dannoso eccesso nelle dosi: nelle omissioni di assistenza nelle condotte stipulate; ve ne ha nella somministrazione di uno per un' altro rimedio, od essi di cattiva qualità, fatta nelle spezierie; ve ne ha dell' eccedente prezzo, richiesto, o riscosso pei rimedî, senz' attenersi alla tariffa legale; è un abuso criminoso quello di dare i rimedî, senza ricetta, o nel vendere oggetti equivoci senza le assicurazioni, che richiedono le prammatiche ec. ec. Ma più ragguardevole, e più degno di repressione e di severo castigo è quello, con cui si osasse di attentare ad una vita, che non ancora ha goduto la luce del giorno. I signori vice-protomedici ne faranno una paterna prevenzione a coloro che, dedicati per mestiere a proteggere cotesta vita, potrebbero incorrere ciò non ostante in tanto misfatto.

Art. 25. Volentieri potrebbe avvenire, che taluno si dolga presso il vice protomedico del distretto per *pressante abuso*, esistente in qualche spezieria o drogheria, a motivo di rimedii o droghe nocive, che vi si dispensano. In tal caso il vice-protomedico e lo speziale visitatore, si recheranno al sito indicato per *sorprendere* la spezieria o drogheria accusata uniti sempre al sindaco e al cancelliere comunale; senza però ch' esso signor vice-protomedico propali anticipatamente a chicchessia l' oggetto ed il luogo della sua ispezione. Adempita quest' ultima, quando effettivamente la fornitura della spezieria o drogheria si trova malsana, o con oggetti pericolosi, tolti tali oggetti e depositati presso il sindaco in una cassetta legalmente sigillata, se ne darà riscontro a questo uffizio, da cui verran date le congrue disposizioni.

Nell' indicato caso di necessità di accesso de' signori agenti protomedicali nella bottega accusata, e che questa bottega non sia in quel comune del distretto, ove si trova il loro domicilio, dovrà il querelante rilasciare viglietto in carta legale, con cui si obblighi di pagare le diete ed i mezzi di trasporto per essi visitatori; ciò che verrà definito da questo uffiicio su la distanza de' luoghi, e la dimora nell' adempiere a tale ispezione. Resta de-

terminato però, che se l'accusa sarà verificata, tali spese saranno a carico dell'accusato.

Lo stesso tenore sarà serbato in questo uffizio nel caso che le denunzie pervengano ad esso direttamente, e che si reputi necessario incaricare gli agenti protomedicali del distretto, per una sorpresa.

TITOLO IV.

Visite nelle spezierie, e nelle drogherie.

Art. 26. Ciascuno speziale, dopo aver dimostrato la legittimità della sua persona per l'esercizio farmaceutico (art. 15.), dovrà far conoscere, che la sua spezieria è provveduta di quo' rimedi, il cui elenco obbligativo è registrato nel *ricettario farmaceutico napolitano:* che essi sono di lodevole qualità, se si tratta di rimedi semplici; ed ottimamente preparati, secondo la norma prescritta dallo stesso ricettario, se sono rimedi composti. Per assicurarsi di tale conveniente stato degli oggetti obbligativi a tenersi nelle singulo spezierie del distretto, il vice-protomedico si recherà in ciascun comune di sua dipendenza, unito allo speziale visitatore, ove col sindaco e col cancelliere comunale personalmente ispezionerà le spezierie, che vi appartengono. I medici ed i chirurgi del comune, che non sono ascritti a condotta, faranno cosa grata di assistere a tale visita; ma dovrà essere cura del sindaco di far che v' intervengano quo' medici e que' chirurgi, che sono condottati. Il vice-protomedico, e lo speziale visitatore porteranno un diligente esame su' rimedi semplici, o su' composti, che si troveranno in essa spezieria, nella quale non debbono mancare que' che vanno registrati, come obbligativi nel ricettario farmaceutico; e riconosceranno, se essi sono quelli quali debbono essere.

Il risultamento di questo giudizio, se è per la *regolarità*, sarà segnato in tal modo sull' atto d'ispezione. Se vi saranno degli oggetti riprovabili, e lo speziale convenga della loro cattiva condizione, saran tosto dispersi per non potersi vendere; ed intanto lo speziale si obbligherà di approntarli di ottima condizione, fra un numero di giorni, che resterà definito dal vice-protomedico; tenendosi esatto conto di ciò nell' atto indicato, per darsi all' uopo da questo uffizio le disposizioni opportune. Se poi non si sia di accordo sull' imperfezione degli articoli riprovati, o perchè i giudici di essi vi portino diverso parere, o perchè lo speziale creda aver motivo a sostenere l'opposto di quello, che i giudici si avvisano, gli articoli controvertiti saranno chiusi in una scatola, o sigillati, consegnandosi al sindaco a disposizione di questo ufficio generale, per essere quindi severamente analizzati: questo esame partorirà allora l'effetto legale, stabilito con le prammatiche in vigore.

Art. 27. Perchè tra rimedi di cui non si debbe mancare, vi è la terriaca della fabbrica del Reale Istituto d'incoraggiamento di Napoli, e della quale per disposizione Sovrana ciascuno speziale del Regno debb'essere provveduto della quantità di una libra per anno, il vice-protomedico, e lo speziale visitatore, cercheranno dallo speziale il *bollettino* di compra di siffatta libra di terriaca, e per l'anno istesso in cui si rende la visita. Se lo speziale mostri il bollettino in regola, e sia quindi provveduto della terriaca, a nulla rimane soggetto. Se all' opposto non avrà fatta tale compra, essi signori visitatori ne lo provvederanno subito, ed alle stesse condizioni colle quali il Reale Istituto or ora mentovato, avea introdotto di dare la terriaca obbligativa agli speziali per tutto il Regno nel loro proprio domicilio. In fine,

se lo speziale avesse anche acquistata la libra obbligativa di terriaca per l'anno, che corre, e di essa non si trovi più provveduto per averla di già smerciata, egli se ne provvederà al modo medesimo dai signori visitatori; ma in una quantità arbitraria, non mai minore di mezza libra.

Art. 28. Lo speziale visitato riceverà da' signori visitatori *il Ricettario farmaceutico Napolitano* dell'ultima edizione, unito alla *tariffa legale* de' prezzi de' medicamenti, ed adempirà al prezzo, ch'è indicato nel suo inviluppo. Questa obbligazione è ad esso imposta con rescritto ministeriale, non potendo una spezieria mancare del libro, donde lo speziale debbe attingere i metodi per la preparazione de' rimedi, e la norma della sua economia col pubblico.

Art. 29. Lo speziale, che si ricusi a ricevere la quantità di terriaca obbligativa per esso (art. 27) o il ricettario farmaceutico (art. 28) sarà soggetto alla immediata chiusura della sua spezieria, che i signori vice-protomedici provvocheranno presso le autorità giudiziarie, o di polizia. Questa riluttanza a ciò che impongono le leggi, non può che dimostrare in esso quelle perverse intenzioni, che lo rendono indegno di amministrare una professione quanto interessante, altrettanto affidata alla rettitudine di chi la esegue.

Art. 30. Il vice-protomedico, e lo speziale visitatore, ugualmente uniti al sindaco e cancelliere comunale, si recheranno ad ispezionare le drogherie, come han fatto per le spezierie. In questa ispezione si baderà.

1° che le droghe più usitate, che in esse si tengono, siano di ottima condizione;

2° che non vi si vendono droghe in polvere, nè rimedi composti, essendo ciò riserbato alle spezierie;

3° che la vendita degli oggetti venefici, come sublimato, arsenico etc. sia fatta colla norma, che si prescrive nelle prammatiche, vale a dire che, se questa vendita si farà agli speziali, il droghiere debbe conoscere se il compratore lo sia; e se ad artefici, conviene che anch' esso li conosca come tali. Oltre a ciò deve far conoscere a' signori visitatori la quantità ch' esso tiene di queste sostanze venefiche, i quali ne prenderanno notamento; ed esso droghiere terrà in seguito esatto registro delle quantità, che anderà vendendo, dell' individuo che le compra, e della giornata della vendita. Questo registro sarà presentato, riconosciuto, e confrontato per l' esistenza del genere, e la vendita fatta, tutte le volte, che la drogheria sarà visitata ec.

I semplicisti, di cui si è fatto cenno nell' art. 19 saranno ugualmente visitati, e se ne terrà registro, come de' droghieri, ma col nome mentovato.

Il risultamento della visita esposta in questo articolo, sarà registrato nell' *atto d' ispezione*, come si ravvisa sul modello.

TITOLO V.

Corrispondenza, che debbono sostenere i signori vice-protomedici. Sistema per essa.

Art. 31. L' uffizio generale Protomedicale si dirigerà a ciascuno dei signori vice-protomedici per gli affari, che possono concernere i rispettivi distretti. Tali lettere, quando vadano direttamente a' vice-protomedici dimoranti nel capoluogo della provincia, avranno, oltre l' *interno*, un' inviluppo esterno coll' indirizzo al signor Intendente di essa provincia; quelle

che si spediscono pe' vice-protomedici dimoranti negli altri distretti, avranno l' esterno inviluppo de' rispettivi signori Sottintendenti, ma tutte saran diretto all' Intendenza per l' organo del Real Ministero degli Affari Interni, essendo stato così disposto con Rescritto ministeriale del dì 3 del mese di ottobre 1822. Sarà cura de' vice-protomedici di assistere, secondo la diversità del loro domicilio, o presso l' officina dell' Intendenza, o presso quelle delle Sottintendenze onde ritirarsi le lettere.

Art. 32. Sarà serbato lo stesso ordine ne' riscontri. I vice-protomedici de' distretti di Sottintendenza depositeranno le loro lettere presso la Sottintendenza del distretto, le quali saranno chiuse con un doppio inviluppo nell' *interno* vi sarà quello che segue « *Servizio Protomedicale*, *Pel* · *Real Ministero degli Affari Interni* » I signori Sottintendenti useranno della compiacenza a disporre presso la loro officina di corrispondenza, che tali lettere siano dirette a quella dell' Intendenza, perchè abbiano il loro ricapito in Napoli.

Più agevole sarà il corso de' riscontri de' vice-protomedici dimoranti nel distretto del capoluogo, poichè essi servendosi dell' indicato doppio indirizzo, interno l' uno per questo uffizio generale, esterno l'altro pel Real Ministero, daranno corso allo loro lettere, depositandole presso l' officina mentovata dell' Intendenza. I signori Intendenti saranno pregati a disporre, che tali lettere o depositate da' vice-protomedici del capoluogo o pervenute colla corrispondenza de' Sottintendenti, siano unite al piego della loro corrispondenza col Real Ministero.

Art. 33. Quegli agenti protomedicali, che non saranno zelanti abbastanza per serbare l' indicata carriera nella loro corrispondenza con questo uffizio, e quindi le loro lettere vi giungono per la posta, la spesa che si soffrirà, verrà segnata a loro carico.

Art. 34. L' adempimento allo funzioni vice-protomedicali pel bene della saluto pubblica, potrà esigere, che sia sostenuta una corrrispondenza tra essi, e gli agenti comunali de' singuli paesi de' loro distretti, gli amministratori di beneficenza, od altri cui fa duopo. Tale corrispondenza, attiva o passiva a riguardo de' signori vice protomedici, conviene che sia sostenuta pe' corrieri interni dell' Intendenza, e delle Sottintendenze della provincia, su che questo uffizio terrà benanco pregato i signori Intendenti.

È proibita la vendita di qualunque composto medicinale a persone non autorizzate.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 3 dicembre 1825.

La prevengo che S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 2 dello scorso novembre, ha ordinato che resta assolutamente proibita la vendita di qualunque composto medicinale a persone private, che non abbiano la corrispondente autorizzazione per esercitare l' uffizio di farmacista, sotto le pene stabilite coll' art. 401 delle leggi penali.

Ella quindi darà le disposizioni di risulta, e chiamerà su quest' oggetto tutta la sua vigilanza, acciò gli ordini Sovrani siano esattamente adempiti.

Il servizio sanitario marittimo non può essere affidato agl' impiegati comunali incaricati del servizio sanitario interno.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 marzo 1826.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 2 andante uniformemente all' avviso della Consulta generale del Regno ha prescritto, che il servizio sanitario marittimo non possa essere affidato ancora agl' impiegati comunali, a quali è affidato il servizio sanitario interno.

Le partecipo questa Sovrana determinazione per l' adempimento di risulta.

Decreto con cui si approva il regolamento provvisorio pel servizio da eseguirsi dalle deputazioni sanitarie nei casi di naufragio, o di arenamento, e dritti spettanti ai funzionari, ed agli impiegati che sono chiamati a disimpegnarlo.

Portici 1 giugno 1826.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Visto il rapporto del Luogotenente Generale in Sicilia;
Visto il parere della Consulta de' Reali Domini oltre il Faro;
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;
Udito il Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Approviamo il qui annesso regolamento provvisorio per lo servizio da eseguirsi in Sicilia dalle deputazioni sanitarie nei casi di naufragio, o di arenamento, e pei dritti spettanti ai funzionari, ed agli impiegati che sono chiamati a disimpegnarlo.

2. Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

REGOLAMENTO

1. Nei casi di naufragio, o di arenamento dei legni di qualunque procedenza essi sieno, debbono le deputazioni locali accorrer subito, ed esattamente eseguire ciò ch' è prescritto negli articoli 139 e seguenti di servizio sanitario marittimo.

2. Uno dei deputati locali, trattandosi di legni soggetti a contumacia, o a rifiuto, deve sempre rimanere nella spiaggia onde sorvegliare le guardie sanitarie, e regolare la esecuzione delle leggi, o lo adempimento delle misure di precauzione particolarmente in tali circostanze straordinarie adottate.

3. Trattandosi di legni soggetti a rifiuto, o a periodo contumaciale di giorni 30 e 40 debbono anche accorrervi le partite sanitarie delle deputazioni di prima e seconda classe.

4. Le partite anzidette debbono al loro arrivo esaminare le misure di custodia disposte dalla deputazione locale; prescrivere occorrendo delle nuo-

ve cautele: e stabilendo un sicuro e perfetto modo di custodia, debbono recedere, e tutto affidare alla sorveglianza della deputazione locale, e particolarmente di quel deputato, che notte o giorno deve rimanere nella spiaggia. Le partite sanitarie della deputazione di prima e seconda classe eseguiranno ciò nel più breve termine possibile.

Il tempo che debbono esse impiegarvi, sarà di tre a cinque giorni, oltre quelli che dovrà impiegare per lo accesso e recesso.

5. Gl' individui, che debbono comporre le partite delle deputazioni anzidette di prima, e seconda classe da accorrere nei soli casi, che il legno sia di rifiuto, o soggetto a giorni 30 e 40 di contumacia sono li seguenti:

Un deputato, ed un commesso, che farà le funzioni di cancelliere per le deputazioni di prima classe;

Un deputato ed il cancelliere per le deputazioni di seconda classe.

Ambi i suddetti deputati si faranno accompagnare da una pattuglia di gendarmeria, o di compagnia di arme, composta da un caporale, e quattro comuni, e questa forza la richiederanno lo deputazioni dal capo militare, o dal capo locale di polizia.

Pe' naufragi o arenamenti di legni, che non sono soggetti a rifiuto, o che vanno sottoposti ad una contumacia minore di giorni 30 e 40, non è necessario lo accesso delle partite dei capi-luoghi; ma resterà a cura delle deputazioni locali la esecuzione delle leggi e delle disposizioni particolari, che saranno ad esse comunicate dagl' Intendenti, e da questo Supremo Magistrato prescritte.

6. I dritti spettanti alle partite sanitarie delle deputazioni di prima classe di Messina e Siracusa, ed a quelle di seconda classe, e deputazioni locali saranno i seguenti.

Partite sanitarie dei capo-luoghi.

Al deputato oncia una, e tt. sei al giorno, incluso il dritto di vettura.

Al commesso delle deputazioni di prima classe tt. otto al giorno, compreso anche il dritto di vettura.

Deputazioni locali.

Al deputato tt. dodici al giorno incluso il dritto di vettura;

Il medico della deputazione locale sarà obbligato di accedere unitamente al deputato locale nel luogo al primo avviso, che riceverà la deputazione del naufragio, o dell'arenamento accaduto; ove il legno sia soggetto a contumacia vi accederà nell' atto della pratica.

Vi accederà pure all' arrivo della partita sanitaria del capo-luogo, ove sarà creduto necessario dal capo di essa, e se la salute di qualunque individuo lo richieda, o altro incidente non avvenga.

Esigerà per detti tre accessi il dritto di visita, e la indennità di vettura, che si trova stabilita dalle tariffe sanitarie in vigore.

7. Potendo finalmente occorrere tali avvenimenti nelle spiagge appartenenti alle deputazioni di prima classe di Messina e Siracusa, e presso quelle di seconda classe, ed in quella di terza classe di Girgenti, o non essendo in conseguenza necessario lo accesso in detti luoghi della partita, in tal caso la esecuzione degli articoli 139 e seguenti dei regolamenti di servizio sanitario resterà affidata alla deputazione locale, ed a un solo deputato assistito da un commesso, che farà le funzioni di cancelliere, la sorveglianza delle misure di cautela adottate.

Il deputato rimarrà notte, e giorno nel luogo del naufragio: egli esigerà in tal caso il dritto di oncia una al giorno compreso il dritto di vettura, e di tarì otto al giorno al commesso compresa la indennità di vettura.

Oltre ai prescritti diritti non debba esigersi altra somma, che quella per la paga delle guardie necessarie, e dei custodi sanitarî, che faranno in tali casi le funzioni di capitani di lazzeretto.

La mercede ad essi dovuta sarà quella che trovasi prescritta nelle tariffe sanitarie in vigore.

Tassa protomedicale — *Mezzi a seguirsi onde sia con effetto introitata, e versata presso lo Stabilimento degl' Incurabili la tassa protomedicale.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 luglio 1826.

Dagli uniformi rapporti, che mi sono stati diretti dal protomedico del Regno, e dagli amministratori dello Stabilimento degl' Incurabili rilevo con sommo mio rincrescimento, il grave arretrato ch' esiste nella percezione della tassa protomedicale. Siffatto ritardo dipende da diverse cagioni, le quali possono con facilità essere distrutte dall' autorità ed energia degl' Intendenti. La malizia di taluni esercenti la bassa chirurgia da una parte, e dall' altra l'oscitanza de' cassieri comunali nel trasmettere con sollecitudine all' Intendente le somme introitate, minorano considerevolmente il versamento, che il governo degl' Incurabili avrebbe luogo a sperare da questo cespite, che forma uno de' principali articoli della sua rendita. In fatti si verifica tuttogiorno, che allora quando i vice-protomedici si portano ne' comuni di loro dipendenza per eseguire la visita, e riscuotere contemporaneamente i dritti protomedicali, ad eccezione degli speziali, tutti gli esercenti, come salassatori, levatrici ec. onde sottrarsi dal pagamento della tassa, diventano latitanti, o si allontanano dal comune. Questo inconveniente non esisterebbe se i sindaci, a' termini del regolamento, procurassero al maturo l' esazione della tassa, o che i vice-protomedici fussero o pur no venuti alla visita. Quando ciò si praticasse, non vi sarebbe una ragione per rendersi latitante, o assentarsi dal comune, e si conseguirebbe il doppio utile, di percepirsi cioè i dritti protomedicali, e render proficua la visita de' vice-protomedici. L'altro inconveniente, il quale però non è comune a tutte le provincie, è ben facile a togliersi, quando s' imponga una multa a' cassieri, che ritardano la spedizione de' fondi introitati presso dell' Intendente.

Ciò posto io la incarico a mettersi di accordo col governo degli Incurabili per conoscere il debito di cotesta provincia giusta i ruoli di carico, che le sono stati già trasmessi, e procurare, che immediatamente sia versata la somma, che potrà ancora essere dovuta. Per l' avvenire, mentre darà tali disposizioni, che tutti gli esercenti paghino in effetti la tassa cui sono obbligati, ingiungerà a' cassieri comunali, che non ritardino menomamente di far introitare in codesta cassa le somme depositate presso di loro.

Io mi auguro dal loro noto zelo li migliori risultati di queste mie premure, e così verranno intieramente a cessare i giusti reclami del protomedico generale del Regno, e degli amministratori degl' Incurabili.

Le deputazioni sanitarie che tengono l' officio distante oltre un miglio dal mare, hanno dritto alla indennità di vettura da' legni che approdano, una sola volta, e pro rata.

SOPRINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 24 agosto 1826.

Da S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni è stato partecipato, che S.M. con decisione emessa il 4 andante, si è degnata comandare, che i deputati delle deputazioni sanitarie ne' Reali domini al di quà e di là del Faro, le quali sono distanti dal mare al di là di un miglio, debbono esigere l' indennità di vettura stabilita pel disimpegno delle loro incombense in una sola volta pro rata da tutt' i legni che si presenteranno nell' uffizio sanitario.

Io la prego, signor Intendente, a volersi compiacere comunicare a tutte le deputazioni di salute di cotesta provincia la Sovrana decisione di cui ho fatto parola, acciò ne curino l' esatto adempimento.

Decreto contenente delle disposizioni sanitarie relative a' generi gettati al lido dalle onde.

Napoli 19 settembre 1826.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Volendo meglio provvedere alla sicurezza della salute pubblica con aggiungere talune altre disposizioni legislative allo Statuto penale per le infrazioni delle leggi, e de' regolamenti sanitari, approvato dall' Augusto nostro Genitore di gloriosa memoria.

Sulla proposizione del nostro Consigliero Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia.

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Chiunque avrà notizia di generi gittati al lido dalle onde, dovrà immediatamente renderne consapevole la deputazione di salute, sotto pena dell' ammenda correzionale non maggiore di ducati cinquanta.

2. È vietato di aver contatto e trasportare gli enunciati generi, che a norma delle leggi debbono essere sottoposti dalla deputazione di salute a trattamento sanitario.

Al trasgressore sarà applicata la pena che, a seconda de' casi è determinata da' seguenti articoli; salvo le disposizioni di leggi, che in forza delle medesime il trasporto, e l'appropriazione de' generi portassere a pena maggiore.

3. Se i generi gittati al lido dalle onde sono insuscettivi di contagio, il semplice contatto si punirà con pena di polizia, uniformemente all' articolo 464 delle leggi penali; ed il trasporto, col primo al secondo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale.

4. Se i generi sono suscettivi di contagio, e si verificherà che sieno venuti al lido da un legno che proviene, o si considera di provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso, la punizione sarà quella determinata

dall' art. 16 dello *Statuto penale per le infrazioni delle leggi e dei regolamenti sanitari.*

5. Se però non sappiasi il legno da cui i generi suscettivi di contagio sono venuti al lido, o s' ignorino le circostanze della sua navigazione, la pena sarà dal primo al secondo grado di prigionia nel caso di semplice contatto; e del primo grado di ferri nel caso di trasporto.

6. Se i generi suscettivi di contagio vengono da luogo libero, e con legno provegnente, o che si considera provenire anche da luogo libero, il contatto si punirà coll' ammenda correzionale non maggiore di ducati cinquanta; ed inoltre potrà applicarsi la detenzione. Nel caso di trasporto, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia, e dell' ammenda correzionale non maggiore di ducati cento.

7. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto

---

La nomina dei guardiani sanitari si appartiene alla Sopraintendenza generale di salute sulla proposta delle deputazioni locali.

SOPRAINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 28 luglio 1827.

I guardiani sanitari, perchè non compresi fra gl' impiegati, la di cui nomina deve farsi su terne decurionali rivestite del di lei parere, giusta il prescritto nell' articolo 22 del Real Decreto di gennajo 1820, si nominano da questa Generale Soprintendenza sopra proposte de' deputati locali, i quali sono a portata di conoscere le persone idonee al disimpegno di quelle funzioni.

Ciò però non ostante per quanto riguarda la condotta morale, politica e religiosa di coloro, che mi si propongono dalle deputazioni del Regno, mi rivolgo costantemente agl' Intendenti. Intanto avendo ella osservato che alcuni guardiani addetti alle deputazioni di cotesta provincia sono stati patentati da questa Soprintendenza generale, altri nominati dagl' Intendenti, è di tutta necessità che venga regolarizzata la nomina di questi ultimi, per cui la prego a volersi compiacere farmi conoscere i nomi di coloro, che sono sforniti di patente di nomina di questa generale Soprintendenza, indicandomi nel tempo stesso l' epoca in cui furono nominati, la deputazione a cui appartengono, ed i requisiti d' idoneità sotto tutti i rapporti, che in essi concorrono per essere conservati, onde disporre l' occorrente.

I droghieri non possono vendere a minuto medicine.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 novembre 1827 (1).

Fatto presente al Re il di lei rapporto del dì 7 settembre ultimo sulle doglianze avanzate dai droghieri, in ordine alle disposizioni date perchè non vendano a minuto i rimedi semplici o composti: S. M. si è degnata restarne inteso, giacchè il divieto non è nuovo, ma antico per via di prammatiche, regolamenti, e ministeriali. I droghieri sono semplici industrianti, e non hanno una carta autorizzante, come i farmacisti, ed in conseguenza non possono vendere a minuto medicine senza discapito della pubblica salute. Nel Real Nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

È permesso alle castaudelle doganali ritornare alla propria stazione, se fossero state obbligate ad uscirne, benchè sfornite di carte sanitarie.

SOPRINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 18 ottobre 1828.

Presso una delle deputazioni del Regno approdò non ha guari una castaudella doganale, conducendo un legno mercantile, che avea preso sotto la sua scorta. La castaudella suddetta avendo oltrepassato i limiti della sua stazione fu trattenuta in contumacia, perchè sfornita di patente, non ostante che il comandante della medesima avesse preteso ritornarsene alla propria residenza senza pratica. Siccome questo avvenimento fu di dispendio al ramo doganale, sono stato premurato a ripetere le disposizioni date precedentemente per tale oggetto.

La prego quindi, signor Intendente, a volersi compiacere partecipare a tutte le deputazioni di cotesta provincia, che qualora avvenga che qualche scorridoja, o castaudella doganale per contrarietà di vento, o altra causa sia obbligata oltrepassare i limiti della propria stazione, ed approdi in altro punto sfornita di patente, non potendo perciò essere ammessa a pratica, non le impedisse di ritornare alla sua ordinaria residenza. Ciò è analogo al disposto della circolare de' 16 novembre 1825, per cui non avrebbe dovuto aver luogo il caso, che ha motivato la presente, e che mi ha fatto sentire il bisogno di ricordarne l' osservanza, ond' evitare che si rinnovi lo stesso inconveniente.

---

(1) Real Rescritto diretto al Protomedico Generale.

Li diritti, e le spese sanitarie sopra i generi esteri, che immessi nelle dogane si vendono per causa di contravenzione alla legge doganale, debbono prelevarsi dal prodotto della vendita con privilegio ancora sul dazio fiscale.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 3 giugno 1829.

Nella circostanza che dalla vendita de' generi e della barca, confiscati a Padron Pasquale Midolo per un controbando con infrazione sanitaria, commesso nel 1824 in Siracusa, non si poterono ricavare di netto che solo onze 192.10.15 insufficienti a poter soddisfare ad un tempo onze 6. 4. 4 importare di spese giudiziarie fatte dall' amministrazione; onze 105. 5 di dazi, ed onze 310. 95 di spese sanitarie; si è da V. E. con rapporto de' 30 del passato novembre 2. carico num. 6650 domandato una norma per tutti i casi, in cui i prodotti di un controbando, ove sia stata combinata infrazione sanitaria, non bastino, scemati i dazi, e le spese dell' amministrazione, a poter soddisfare le spese sanitarie, che saranno occorse.

S. M. cui ho io rassegnato ciò, si è degnata dichiarare che nel caso di contestazione i dritti e le spese sanitarie sopra i generi esteri, che immessi nelle dogane si vendono per causa di controvenzione alla legge doganale, debbano essere prelevate dal prodotto della vendita con privilegio ancora sul dazio fiscale, poichè se non precede la dichiarazione della salute di essere generi suscettibili, non può acquistarvi diritto il fisco doganale.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente (1).

Divieto ai droghieri di vendere generi medicinali composti o a minuto.

PROTOMEDICATO GENERALE DEL REGNO.

Napoli 12 agosto 1829.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni con data de' 26 dello scorso mese di luglio mi è stato partecipato quanto segue.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 12 giugno prossimo passato, intesa la Consulta de' Reali domini al di quà del Faro si è degnata di approvare quanto segue: 1° si permette ai droghieri la vendita degli oggetti di loro industria tal quale li ricevono dal commercio in grosso, e non a minuto, e senza veruno apparecchio farmaceutico; 2° che sotto il titolo di vendita a minuto s' intenda una dose di droghe non oltrepassante il peso di un' oncia; 3° che s' inibisca a chiunque non fosse debitamente autorizzato allo smercio di ogni qualsivoglia specie di medicamento; 4° che in caso d' inadempimento abbia luogo l' applicazione dell' articolo 401 delle leggi penali; 5° che per l' esatta esecuzione di tutto ciò restano incaricati il protomedico generale, i vice-protomedici, e gli speziali visitatori, e le autorità competenti.

Nel Real Nome glielo partecipo per l' uso di risulta, prevenendola di averne fatto inteso il Ministro di polizia.

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Nel passare a sua conoscenza per la dovuta esecuzione l'enunciato Sovrano volere partecipatole ancora da S. E. il Ministro di polizia, la prego a benignarsi farne inteso tanto i venditori di oggetti medicinali, quanto gl'incaricati della esecuzione, affinchè ognuno per la parte che lo riguarda ne curi l'adempimento.

Decreto che stabilisce il numero degl' impiegati presso la Soprintendenza generale, ed il Magistrato Supremo di salute ne' reali dominii oltre il Faro e presso la deputazione del porto in Palermo, e li soldi rispettivi.

Napoli 28 decembre 1829.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Visto l'articolo 14 della nostra legge de' 20 di ottobre 1819 con cui ci riserbammo di stabilire il numero corrispondente d'impiegati presso il Magistrato Supremo, e Soprintendenza generale di salute ne' nostri Reali dominii al di là del Faro;

Visto l'articolo 17 della stessa nostra legge circa gl' impiegati da addirsi alle deputazioni sanitarie di prima classe, ed i loro soldi;

Visto l'articolo 9 § 6 del nostro decreto del dì primo di gennajo 1820; con cui ci riserbammo di stabiliro i soldi corrispondenti degl' impiegati presso gli uffici summentovati;

Considerando che sebbene gli uffici anzidetti trovinsi già organizzati, secondo i sistemi novelli da Noi determinati, e trovinsi in essi addetti i corrispondenti impiegati con soldi altronde riconosciuti ne' periodici stati discussi da Noi approvati, pure è tuttociò seguito senz' alcun nostro decreto, siccome la regolarità del servizio richiede;

Volendo ridurre al debito sistema questa parte di nostro Real servizio;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale ne' reali dominî oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Presso la Soprintendenza generale, ed il Magistrato Supremo di salute ne' nostri Reali dominî al di là del Faro, e presso la deputazione del porto di Palermo vi saranno i seguenti impiegati.

Nella Soprintendenza generale.

Due uffiziali di ripartimento, uno per lo servizio marittimo, e l'altro per lo servizio sanitario interno, ciascuno con annue once centoquarantaquattro.

Due uffiziali di prima classe con annue once sessanta per ciascuno.

Due uffiziali di seconda classe con annue once quarantasei per ciascuno.

Sette uffiziali di terza classe con annue once trentasei per ciascuno.

Un' archivario con annue once cinquantasei.

Un razionale con annue once cinquantasei.

Un' ajutante del medesimo con annue once ventiquattro.

Un primo usciere con annue once quarantasei.

Un secondo usciere con annue once trentacinque.
Un barandiere con annue once quarantasei.

Nella Segreteria del Magistrato Supremo.

Un Segretario con annue once centoventi.
Due uffiziali con annuo once trentasei per ognuno.
Un' usciere maggiore con annuo once quarantasei.

Nella deputazione del porto di Palermo.

Un cancelliere con annue once sessantotto.
Uno spedizioniere delle patenti con annue once centodue.
Un primo uffiziale ajutante con once sessantotto annue.
Un secondo uffiziale ajutante con once trentotto all'anno.
Un riconoscitore delle merci col soldo di once trentotto annuali.
Un' interpetre delle lingue inglese, e francese, provvisoriamento fino a che cesserà l'attuale esercente, con annue once quarantanove, e tarì diciotto.
Un profumatore con annue once ventiquattro.
Un' usciere con annue once ventisei.
Un capitano della lancia, con once sessantotto annuali.
Numero otto marinari della lancia, cioè numero sei con annue once ventiquattro per ognuno, e gli altri due con once dodici annue per ciascuno.
Un capitano del lazzeretto con annue once ottantaquattro.
Un capo-guardia del lazzeretto con once quaranta all'anno.
Un custode presso la suddetta deputazione con annue once dodici.
Un custode della spiaggia dell'Aspra con once diciotto annue.
Un custode della spiaggia del Porticello con once dodici annue.
Un fontaniero per curar l'acqua de' contumacisti al molo, compresi gli acconci, con annue once diciotto.

2° Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

L' anticipazione delle spese sanitarie che occorrono ne' casi di sorpresa di controbando con infrazione de' regolamenti di pubblica salute, deve farsi dalle casse comunali nella Sicilia.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE' REALI DOMINII OLTRE IL FARO.

Palermo 11 febbrajo 1830.

Le spese sanitarie che occorrono nel caso che sia sorpreso un controbando con infrazione de' regolamenti di pubblica salute si anticipano attualmente dalla cassa de' dritti sanitari.

Si è però veduto che ciò difficilmente può avere esecuzione, dappoicchè oltre di essere gl'introiti tanto scarsi che appena possono pagarsi i soldi degl' impiegati di pubblica salute, spesso pure avviene che le deputazioni sanitarie non si trovano delle somme per conto della cassa, colle quali fare le spese sopra enunciate.

Per evitarsi quindi ogni altro inconveniente, che potrebbe nascere per

la mancanza de' mezzi, io dispongo che l' anticipazione di tali spese si faccia dalle casse comunali, o sulle impreveduto, o sopra altri fondi, che ne saranno rimborsati dall' amministrazione de' dazi indiretti, tostocchè saranno venduti i generi presi in controbando.

Partecipo ciò a lei per sua intelligenza, ed uso conveniente.

Gl' individui rivestiti della carica di Decurioni possono essere contemporaneamente eletti deputati sanitari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 agosto 1830.

Ho rassegnato al Re il dubbio proposto da V. E. con officio de' 20 maggio ultimo 2° carico n.° 1818, se gl' individui che trovansi rivestiti della carica di Decurioni possono venire contemporaneamente eletti a quella di deputati sanitari; e la M. S. previo l' avviso della Consulta di cotesti Reali domini, nel Consiglio di Stato ordinario de' 3 stante avendo considerato, che nè per legge, nè in forza di alcun parziale Rescritto Sovrano, venga interdetto a' Decurionati il proporre alle cariche de' deputati di salute individui dal proprio seno, ed avendo altresì considerato, che la convenienza esiga che ciò non sia interdetto onde non restringere di troppo il numero de' candidati per le deputazioni sanitarie, e talvolta annientarlo ne' piccioli comuni mancanti d' idonei soggetti, si è degnata determinare, che gl' individui rivestiti della carica di decurioni possono anch' essi al bisogno far parte delle terne, che i loro rispettivi Decurionati presentano al Sopraintendente generale di salute per le cariche di deputati sanitari a' termini dell' art. 32 della legge del 20 ottobre 1819, salvo sempre il dritto della ricusa del Sopraintendente generale, giusta le prescrizioni in proposito del Real Rescritto de' 12 aprile 1820.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. per l' uso conveniente (1).

Si toglie a' sindaci comunali l' ingerenza di spedire li ruoli di equipaggio, ed i fogli di ricognizione alla gente di mare ne' porti ove esistono li capitani de' porti alli quali è deferita tale facoltà.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 giugno 1831.

Il Ministro della Marina mi ha comunicato il seguente Real Rescritto « Eccellenza — S. A. R. il principe di Capua, vice-ammiraglio, e comandante generale della Real Marina, ad oggetto di migliorare la parte di servizio riguardante la navigazione di commercio propose di adottarsi provvisoriamente la misura di togliersi a' sindaci comunali l' ingerenza di spedire i ruoli di equipaggio, ed i fogli di ricognizione alla gente di mare, con passarsene l' incarico a' capitani de' rispettivi porti, e che nei soli porti, nei quali non esistono attualmente tali funzionari dovessero i detti sindaci con-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

tinuare nell' incarico di cui trattasi. Avendolo umiliato a S. M., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 6 dell' andante, si è degnata approvarlo, ben' inteso che per l' esazione del dritto, che si paga da' padroni dei bastimenti nella distribuzione degli enunciati ruoli, i capitani di porto nei Reali dominî al di quà del Faro, dovranno conteggiare coll'Amministrazione del registro e bollo, e quei ne' dominî al di là del Faro colla Direzione generale de' rami, o dritti diversi, come ora trovasi stabilito pe' sindaci comunali ».

Le partecipo la sopradetta Sovrana determinazione per l' adempimento.

È proibita la costruzione de' trappeti nell' interno degli abitati, dovendo essi situarsi ad una distanza non minore di cento tese ; per quelli già esistenti se ne permette l' uso per un decennio coll' obbligo a' possessori di formarvi de' condotti sotterranei.

SOPRINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 14 settembre 1833.

Essendomi pervenuto il di lei pregiato foglio de' 31 dello scorso agosto in ordine a' trappeti e morchiali di olio di cotesta Provincia, pe' quali manifesta che per trovarsi appena due o tre siti in quella distanza stabilita dal Supremo Magistrato, vengono molti ad essere colpiti, giusta quanto viene indicato nel notamento distinto che si è compiaciuta rimettermi, nel quale per altro non si legge il nome del signor Chiapparini che ha dato luogo alla disputa, io per secondare le di lei premure ho rimesso di nuovo l' affare all' esame del cennato Supremo Magistrato, onde osservare se avesse cosa ad aggiungere o variare sul disposto.

Il Collegio sudetto, tenendo presenti le due precedenti deliberazioni dei 26 settembre 1818, e 30 aprile ultimo, dalle quali ha rilevato che niuna parola vi è che impone la distruzione de' morchiali, tranne il caso preveduto nel § 2 dell' art. 5 della cennata deliberazione del 1818, ha deciso ;

1. Che niun cambiamento debba portarsi a quanto trovasi stabilito nelle dette due epoche de' 26 settembre 1818, e 30 aprile ultimo in riguardo ai morchiali, deposito di olivi, o tutt' altro ;

2. Che debba rimettersi a lei signor Intendente copia della prima delle due summenzionate decisioni, affinchè ne conosca il tenore, si assicuri che mai si prescrisse la distruzione de' morchiali, e ne disponga in tutte le sue parti, l' adempimento ; ritenendo che i proprietarî de' trappeti situati nell' abitato debbano godere dilazione decennale per trasportarli fuori, da decorrere tal dilazione dal 30 aprile ultimo, dapoichè si ha ragione di credere che le prescrizioni contenute nella enunciata decisione de' 26 settembre 1818 non sieno a tutti note, per non esserne generalizzata la comunicazione ;

3. Che debba similmente manifestarlesi essere indispensabile, che la regolarizzazione alla quale indistintamente debbono andar soggetti i trappeti situati nell' abitato, e quelli stabiliti nel confine, si esegua colla norma delle più volte citate decisioni, applicando le facilitazioni contenute nella più recente, ne' casi di assoluta impossibilità di strettamente far osservare il prescritto colla più antica.

Io mi affretto quindi a parteciparle tutto ciò, richiamando la di lei at-

tenzione sulla decisione del 30 aprile ultimo, nella quale viene espressamente indicata la nettezza dei morchiali da lei proposta, intanto le fo tenere la copia della decisione indicata nell' art. 2, in riscontro al nominato di lei foglio sull' oggetto in parola.

SOPRINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 26 settembre 1818.

» Il Supremo Magistrato di salute, coll' intervento del signor Soprintendente Generale, o Presidente Marchese D. Raimondo de-Gennaro, e dei signori deputati Maresciallo Calcagno, cavaliere Garofalo, cavaliere Mazza, Principe di Sirignano, Principe di Bisignano, cavaliere Ruggi, Duca di Ventignano, cavaliere Bozzelli, D. Vincenzo Caravita, Barone Bammacaro, Marchese Montepagano; veduta una lettera di S. E. il Ministro degli Affari Interni in data del 12 del corrente mese di settembre, colla quale vien rimesso un rapporto dell' Intendente della prima calabria ulteriore indicante la ragione per cui questi ha creduto di dover proibire l' uso dei trappeti ad olio negli abitati, affin di togliere uno de' più potenti motivi all' infezione dell' aria;

Esaminata la quistione sotto tutt' i suoi punti di veduta, ed inteso il parere della sua facoltà medica, riunita straordinariamente in piena sessione sull' oggetto; esso Supremo Magistrato ha fissate le seguenti considerazioni:

I trappeti ad olio sono certamente nocivi alla salute per l' esalazioni fetide che ne sorgono, e da cui suol essere contaminata l' atmosfera circostante. Il doversi portare un rimedio ad un così grave inconveniente è un oggetto comandato nel tempo stesso dalla ragion medica illuminata, e dalla inoltrata civilizzazione de' tempi. Ma delle particolari circostanze esigono imperiosamente, che l' apprestazione di questo rimedio sia determinato in modo, da non urtare in un disordine peggior di quello, che si cerca di evitare.

In terreni occupati da immensi oliveti, in cui un ramo esteso di commercianti si sostiene col traffico degli oli presso l' estero, in cui le Reali Finanze traggono da questo fondo una percezione non indifferente di dazi diretti, ed indiretti; il disporre che tutti i proprietari de' trappeti trasportino ad un punto solo questi loro stabilimenti nelle campagne lungi dall' abitato, è un introdurre il disordine nelle fortune, rovesciarne la maggior parte, e portarne in conseguenza un colpo fatale al commercio ed alla finanza nazionale.

È d' altronde osservabile, che spesso un trappeto risulta pericoloso alla salute pubblica, meno per la sua natura, che per le condizioni irregolari ond' è fabbricato, o pel sito angusto degli abitati, in cui trovasi stabilito. Le esalazioni più fetide nascono dal ristagno delle acque, che han servito al processo della pressione dell' olio, e l' aria che più se ne contamina, è quella che secondo la posizione topografica de' luoghi è men frequentemente recentata dalla ventilazione, e rarefatta dal calor del sole. Il portare adunque un rimedio agl' inconvenienti più pressimi, o più gravi, lo abbandonare ai vantaggi del tempo i meno imperiosi, ed il prevenire che altri ne sorgano ad imbarazzare l' andamento della pubblica amministrazione, è questo il solo mezzo da garentire nel tempo stesso la salute delle popolazioni per

quanto le circostanze permettono, e gl' interessi della proprietà, del commercio, e delle Reali finanze.

Esso Supremo Magistrato ha quindi deciso quanto segue:

1. Non sarà permessa la fabbrica di nuovi trappeti se non alla distanza di cento tese dagli abitati, e se non sotto le norme, e condizioni, che saranno stabilite in un regolamento particolare.

2. I trappeti di già esistenti saran diligentemente regolarizzati, facendo costruire in ciascuno di essi un condotto sotterraneo coverto, ove possano incanalarsi le morchie, e le acque inservienti al processo della pressione dell' olio, e della macerazione dell' olive, affin d' impedirsene rigorosamente ogni specie di ristagno.

Questa regolarizzazione sarà fatta subito a spese dei proprietari rispettivi, sotto la particolar vigilanza delle autorità municipali corrispondenti.

Ove taluni proprietari sieno riluttanti ad ubbidire a quest' obbligo, le autorità municipali faranno essi procedere alla regolarizzazione de' trappeti, a spese di coloro cui questi stabilimenti appartengono.

3. I depositi di olive, che sogliono tenersi ne' trappeti già esistenti, non saran permessi, che dall' epoca del ricolto sino a tutto il mese di maggio per impedire, che la stagione estiva ne promuova la fermentazione, e ne contamini l' aria circostante.

4. Non sarà permesso di tenere alcun deposito de' noccioli risultati dalla pressione dell' olio, se non al di là delle cento tese dagli abitati.

5. Dopo che i trappeti attualmente esistenti saran regolarizzati nel modo espresso ne' tre precedenti articoli saranno distinti in due classi.

1° Quelli stabiliti nel confine degli abitati, o dentro al raggio delle cento tese dagli abitati, continueranno a rimanere in attività, considerandosi como meno incomodi alle popolazioni per le circostanze della loro località;

2° Quelli stabiliti nell' interno degli abitati non continueranno a rimanere in attività se non provvisoriamente, e coll' obbligo a ciascun proprietario di doverli trasportare tra lo spazio di un decennio alla distanza di cento tese dall' abitato.

Decisione del 30 aprile 1833 emessa dal Supremo Magistrato di salute in modificazione del regolamento de' 26 settembre 1818; riguardante li trappeti ad olio.

1° Che quanto fu stabilito colla decisione del 1818 all' oggetto debba restare in vigore.

2° Che però (essendosi esposta dalle autorità di Bari, e Barletta la impossibilità della stretta osservanza della medesima, e proposta contemporaneamente di covrirsi ermeticamente i depositi, ove terminano le morchie) ciò possa permettere, che i medesimi distino sole venti tese dagli abitati; dovendosi in tal caso all' imboccatura del canale coverto fra essi, ed i trappeti costruire una così detta *saracina*, che tenendosi calata quando le morchie non scorrono, bastino ad evitare il ritorno ne' trappeti dello fetide esalazioni di esse.

3° In fine che possa anche in vece di tutto ciò, permettersi a libera elezione de' diversi proprietari, che (volendosi dispensare dal costruire canali e morchiai coverti), in ogni giorno da ogni trappeto si cacciassero le mor-

chio, trasportandole in botti, o barili; e così o sparpagliarle ad uso di concime nelle circostanti campagne, o gettarle in delle fosse scoverte a cento tese di distanza, cosa la quale togliendo ogni oggetto di putrefazione da' trappeti concilierebbe gl' interessi della pubblica salute con quella de' proprietari.

Decisione del Supremo Magistrato di Salute con cui confermasi il divieto de' trappeti alla calabrese nell' interno dell' abitato, e permettonsi quelli così detti alla genovese, curando però le autorità locali di vigilare l' osservanza di talune circostanze, e requisiti.

IL SUPREMO MAGISTRATO DI SALUTE.

Napoli 11 giugno 1836.

Visto il foglio di S. E. il Ministro degli Affari Interni de' 18 prossimo passato da cui risulta, che i signori D. Michele Lioy, e D. Domenico Puca reclamarono contro taluni proprietari di Molfetta, che tengono ivi de' trappeti, che i reclamanti dicono portar nocumento alla pubblica salute. E che incaricato l' Intendente di Bari di verificare l' occorrente su tali reclami, il medesimo rimette copia di un rapporto direttogli dal Sottintendente locale, che si è dal lodato Eccellentissimo rimesso a questo collegio.

Letto il cennato documento, dal quale si rileva che il detto funzionario recatosi in Molfetta ad esaminare i trappeti colà esistenti, ha avuto occasione di rimarcare, che i medesimi ivi si dividono in doppia specie, cioè quelli all' uso calabrese, e quelli all' uso di Genova; che i primi si tengono in luoghi o più o meno vasti, e ventilati ed in proporzione hanno il numero de' torchi; e che le olive si tengono in delle vasche di fabbrica quadrate, dove restando per giorni, o mesi, subiscono una fermentazione, che tali trappeti hanno tutti però il vantaggio di sotterranei camini per incanalarvi i residuali delle operazioni; che i secondi de' suddetti stabilimenti, cioè quelli alla genovese, ove si fa l'olio fino, sono di una straordinaria nettezza, vasti, ariosi, e ventilatissimi, come parimenti pulitissimi sono gli strumenti inservienti a tali fattorie perciocchè ogni minimo lezzo altererebbe la qualità dell' olio, che vi si fabbrica: che ne' medesimi le olive non si ammassano nelle vasche, come ne' primi; ma si tengono sparse per terra in siti a tale oggetto destinati, dove restano momentaneamente, poichè subito passano ai torchi, non dovendo per la buona riuscita dell' industria, lo stato di tale frutto rimanere alterato da quello, che si raccoglie dagli alberi, o finalmente che l' acqua residuale o morchia và subito per acquedotti scaricata in mare, e la così detta *sanza* ch' è un puro legno secco immediatamente si consegna a chi spetta, e si consuma per combustibile.

Che posti tali fatti per questi ultimi trappeti, manca assolutamente la base della cattiv' aria, che non può derivare, se non da oggetti messi in fermentazione.

Vista la sua decisione interlocutoria de' 19 gennajo di quest' anno, relativa ad una dimanda del Sindaco di Molfetta che dolevasi della inibizione imposta dall' Intendente di quella provincia, allo esercizio de' trappeti, che

da taluni proprietari di colà si tenevano, rimettendo in oltre il detto Sindaco alcuni documenti, co' quali si faceva rimarcare che i detti trappeti, perchè fatti all' uso di Francia, non potevano recar danno alla pubblica salute. In vista di che questo Magistrato dispose di rimettersi tutto l'incartamento ad uno de' professori della sua facoltà medica, perchè tenendo conto della diversità del processo della fabbricazione dell' olio all' uso di Francia, avesse riferito.

Letto il corrispondente rapporto del professore sig. Ullassopoli.

Intesi gli altri componenti la sua facolta medica, signor Tartaglia, Laruccia, Ajello, Argenziani, e Sansevero, il parere de' quali ritiene.

Considerando che pe' trappeti all' antica maniera, non cade alcuna quistione sulle condizioni indispensabili, che essi debbono avere, ma che solo sia da esaminarsi se per quelli così detti alla genovese possa farsi eccezione a' requisiti pe' primi prescritti.

Considerando che il Sottintendente di Barletta col suo rapporto fa rilevare, che pe' trappeti così detti alla genovese, il processo di confezionare l' olio ad imitazione di quello di Francia, è tutto diverso dall' altro che si usa ne' trappeti chiamati alla calabrese; che gl' inconvenienti, che nel secondo hanno luogo, vanno in maggior parte ovviati col primo, e precisamento quello della fermentazione delle olive, causa immediata dell' alterazione dell' aria circostante.

Considerando, che a ciò aggiungesi la somma nettezza che in siffatti stabilimenti deve aversi; onde ottenersi l' olio, che i trappeti alla genovese hanno oggetto di fabbricare.

Considerando però che anche da queste nuove machine, delle acque residuali delle operazioni risultano, che bisogna curare che non ristagnino nell' abitato.

Ha deciso.

1° Che i trappeti così detti alla genovese possano permettersi in Molfetta, rimanendo però sotto la più scrupolosa sorveglianza dello autorità locali di curare, che tutte le circostanze, e requisiti di cui il Sottintendente di Barletta ha fatto conoscere, che accompagnano tali stabilimenti siano sempre esistenti, ed osservati.

2° Che rimangano ferme le precedenti disposizioni emanate in ordine ai trappetti detti alla calabrese.

Regolamento sullo spaccio de' medicinali emanato dal Protomedicato generale il 22 novembre 1837.

Interessando che lo smercio de' medicinali sia fatto regolarmente da essere al sicuro la pubblica salute, dopo consultate le diverse leggi e regolamenti relativi all' oggetto, da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sono stati approvati per la dovuta esecuzione i seguenti articoli.

1° Lo smercio de' medicinali non è permesso se non a coloro, che ne hanno avuto una legale autorizzazione.

2° È vietato a' giovani o ad altre persone di fare spedizione senza la presenza de' principali autorizzati. Lo potranno dopo ottenutane l' autorizzazione.

3° A' droghieri, ed ai semplicisti autorizzati è permesso lo smercio

de' medicinali, che a ciascuna classe a' termini de' regolamenti, è propria: però senz' apparecchio farmaceutico. Altri potranno smerciare dati medicinali a seconda dell' autorizzazione ricevuta.

4° Ai farmacisti privilegiati è permessa l' esecuzione de' prescritti, e preparati medico-chirurgici, e di veterinaria.

5° Qualora taluni medicinali, siano semplici, siano preparati, possono riuscire velenosi, non saranno dati che con assicurazioni di persona conosciuta, e ne risponda; dovendosi tenere esatto registro del giorno, della persona, degli usi, e delle quantità date, per presentarsi ad ogni richiesta a chi di dritto.

6° I segreti medicinali, ed i preparati farmaceutici che vengono dall' estero non potranno essere messi a pubblico smercio, senza che prima siano stati riconosciuti buoni, ed autorizzati a potersi in dati luoghi, e da determinate persone smaltire.

7° Sono incaricati dell' esecuzione l' Autorità prodomedicale, la quale a norma delle leggi, e regolamenti debbe riconoscere, ed autorizzare, e nelle occorrenze procedere alla verifica, e flagranza, quella della polizia, e la municipale: dovendosi applicare il disposto dell'art. 401 delle leggi penali, ed altro che per la punizione de' trasgressori e reati le leggi in vigore prescrivono.

Le spese di scrittojo delle deputazioni di salute non sono a carico de' comuni, ma sibbene debbbono cedere sui diritti sanitari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 aprile 1839.

Risolvendo il dubbio che si è elevato dalla maggior parte delle deputazioni sanitarie residenti tanto in questa parte de' Reali domini quanto in quella oltre il Faro per mezzo de' rispettivi Soprintendenti generali, cioè tra li oggetti che li comuni debbono somministrare a' rispettivi offici, giusta il prescritto negli articoli 184 e 186 del regolamento organico del 20 ottobre 1819, vi debbono essere compresi quelli di scrittojo; io la prevengo per sua intelligenza, e norma che con questa data vado a far sentire a' cennati Soprintendenti generali che i gasti di scrittojo, non facendosene parola negli indicati articoli, debbono cedere su i diritti sanitari, che la Real tariffa accorda a' deputati, durante il di loro esercizio triennale.

Li cancellieri delle deputazioni sanitarie, o coloro che ne fanno le veci sono obbligati dare una cauzione nel quantitativo da fissarsi dal Soprintendente generale di salute.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 agosto 1840.

Affinchè l'incasso di dritti sanitari sia eseguito in modo da allontanare qualsiasi frode specialmente nel versamento di essi, come in vari comuni di questa parte de' Reali domini si è sperimentato, e che dopo un giudizio la Reale Tesoreria è stata obbligata a rinunziare a qualunque ulteriore procedimento per la mancanza di mezzi, che si sono sperimentati in persona dei debitori, si rende indispensabile che i cancellieri sanitari o coloro i quali ne fanno le veci presso le deputazioni del Regno che eseguono l'incasso dei proventi a norma della Reale tariffa del 20 ottobre 1819, e delle Sovrane risoluzioni del 12 dicembre 1839, diano nel periodo di un mese una cauzione da doversi fissare dalla sua prudenza pei Reali domini al di quà del Faro. Con questa occasione io le rammento che il cancelliere del Porto di Napoli non ha ancora immobilizzata la cauzione che trovasi stabilita Sovranamente; e nè da lei se n'è curato lo adempimento. Premesso ciò, Ella darà sollecitamente analoghi ordini proponendomi per ciascuna deputazione la cauzione da doversi determinare, restando a sua responsabilità l'esecuzione di quanto di sopra si è enunciato (1).

Non deve darsi pratica a' legni che mancano de' ruoli di equipaggio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 dicembre 1840.

Per mettere freno alle oscitanze, che commettonsi da' padroni de' legni, che nel partire da' luoghi di loro dimora trascurano di ritirare dalle autorità delegate le necessarie carte di navigazione, la incarico a dare le più energiche disposizioni a tutte le deputazioni residenti in questa parte de' Reali domini, di non ammettere, nè dar pratica a que' legni, che trovansi privi de' rispettivi ruoli di equipaggio (2).

Disposizioni sulle distanze da osservarsi nella coltivazione del riso.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 febbrajo 1841.

Le trascrivo una Ministeriale che con questa data ho inviato a S. E. il Ministro di Grazia, e Giustizia.

Eccellenza — Il regolamento sanitario interno vieta con l'articolo VI la

(1) Minist. diretta al Soprintendente generale di salute

(2) Minist. diretta al Soprintendente generale di salute.

coltivazione del riso ad una distanza di linea retta non minore di due miglia tanto dall'abitato, che dal corso delle strade consolari, meno taluno eccezioni per le quali anche a minore distanza può permettersene lo stabilimento.

Per la Sicilia questa distanza è portata a tre miglia dal decreto del 7 marzo 1820. E però dove taluno ne stabilisse entro i confini vietati, è dell' Amministrazione civile e degl' Intendenti il sospenderne l'esercizio. Per questo lato vado subito ad ingiungere al Soprintendente generale di salute, che deliberi sulle circostanze, che vi concorrono, e dia quindi le disposizioni corrispondenti. — In tutto questo non v' ha dubbio, nè può avervene del ministero del giudice ordinario. — Passerò poi alla sanzione penale per l' applicazione della quale solo potrebbe adirsi il giudice suddetto. V. E., conosce meglio di me, che trattandosi di disposizioni sanitarie interne, esse per l'articolo 278 della legge del 12 dicembre 1816 van considerate tra quelle per le quali l'Amministrazione civile ha facoltà di provvedervi co' regolamenti di polizia amministrativa. Questi regolamenti si stabiliscono ne' modi prescritti dall' art. 279 a 281 della stessa legge. E sebbene pel successivo articolo 282 potesse sanzionarsi, oltre la rifazione de' danni, una multa di duc. 6, ed una prigionia fino a tre giorni; pure per la pubblicazione del codice penale seguita nel 21 maggio 1819, la pena, e le multe sono state ristretto nei cancelli di quello stabilite per le contravvenzioni.

Da ciò conseguita, che se il caso è preveduto ne' regolamenti di polizia urbana, e rurale di quel comune, allora il giudice potrà bene applicare il disposto ne' medesimi; dove no, allora vi ha pena o multa d' applicare. Intanto prevengo V. E. che vado a scrivere all' Intendente perchè dove i regolamenti suddetti, non sieno colà fatti, e pubblicati ne' modi suddetti, faccia subito procedere alla compilazione de' medesimi.

Io le comunico tutto ciò, perchè dia subito le disposizioni uniformi a quanto le ho trascritto di sopra.

Non dev' esservi alcuna restrizione per li trappeti così detti alla francese, od alla genovese; li quali possono restare nell' abitato, e costruirsi de' nuovi.

SOPRAINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 18 decembre 1844.

Questo Supremo Magistrato non ostante le antecedenti sue decisioni intorno alla esistenza de' trappeti nell' interno degli abitati, per maggiore intelligenza de' proprietari di quelle macchine, ha deliberato;

1. Che pe' trappeti così detti alla francese, od alla genovese al termini della sua decisione del dì 11 giugno 1836 non debba esservi alcuna restrizione perlocchè possono restare nell' abitato, e costruirsi de' nuovi;

2. Che per quelli poi alla calabrese debba starsi fermo al risoluto precedentemente con decisione del 1818, potendosi soltanto permettere per lo ricolto di questo corrente anno.

La prego sig. Intendente, di ordinare alle autorità comunali che da lei dipendono, che ne curassero l'adempimento.

Decreto, ed istruzioni pel Regio Officio di Protomedicato in Sicilia.

Napoli 25 giugno 1844.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Volendo riordinare ne' nostri Reali domini oltre il Faro l' uffizio del Protomedicato generale.

Veduta la Sovrana risoluzione de' 25 maggio 1836 colla quale venne ordinato riformarsi la tariffa pe' dritti protomedicali in Sicilia onde torre gl' inconvenienti risultanti dalla difformità della stessa nei differenti comuni.

Sulle proposizioni dei nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze, e degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue :

Art. 1. L' uffizio di Protomedico generale in Sicilia continuerà per la parte finanziera a dipendere ai termini del Real decreto dei 16 luglio 1827 dalla Direzione generale de' Rami e Dritti diversi.

2. Vi sarà come al presente all' immediazione del Direttore generale, un Protomedico generale.

3. La nuova tariffa prendendo per base la enumerazione delle animo nelli diversi communi, resta fissata come nell' annesso quadro.

4. Per la parte finanziera, ferme rimanendo le disposizioni in vigore per la percezione dei dritti protomedicali, non che di laurea e di patenti per le classi che rimangono a pagarli, la riscossione degli stessi resterà a cura e responsabilità dei Ricevitori dei Rami e Dritti diversi, come per tutti gli altri cespiti della Direzione generale.

Resta approvato il regolamento che fa seguito al presente decreto per la parte finanziera istessa dell' Amministrazione.

5. Restano esentate da oggi innanzi dal pagamento dei dritti protomedicali le seguenti classi.

Merciai, caffettieri, confettieri, cioccolatieri, cobetai, fabricanti, o venditori di spiriti, sapone, olio di lino, olio di mandorle, cera, tabaccari, distillatori, venditori di pepo pesto, venditori di miele, e profumieri.

6. La parte scientifica sarà separata dalla finanziera, a qual' uopo sarà stabilita in Palermo per la vigilanza e direzione della stessa una Commessione presieduta dal Protomedico generale, e composta di tre individui da scegliersi da Noi tra i professori di medicina, storia naturale, e chimica.

7. Dipenderanno dalla stessa tutti li Protomedici non che le Corti protomedicali di quella parte del Regno.

8. Cessando l' eccezioni che finora hanno avuto luogo, rientreranno nelle attribuzioni del Protomedicato generale le città di Palermo, Messina e Catania, non che tutti gli altri comuni che non ne han fatto parte. Nella città di Palermo la percezione dei dritti protomedicali rimarrà nello stato attuale.

9. Quando la Commessione stabilita all' art. 6 tratterà gli affari riguardanti la città di Palermo, verrà preseduta dal Pretore della stessa.

10. I componenti la detta Commessione saranno da Noi nominati : uno degli stessi sarà in ogni anno cambiato ; per la prima volta ed al finire del primo anno il cambio sarà fatto a sorte.

11. La Commessione protomedicale si riunirà due volte in ogni mese

ordinariamente, e ciascuno de' professori componenti la stessa godrà di un gettone di presenza di ducati tre.

Ove circostanze straordinarie il consigliassero, sarà convocata straordinariamente non più di un altra volta per ciascun mese: potrà solo tenere un numero maggiore di riunioni col permesso volta per volta del Luogotenente generale.

12. Per Palermo la visita protomedicale sarà eseguita in ogni anno da uno dei componenti la Commessione in giro, e dal Pretore Presidente, che potrà delegare le sue veci ad un' altro do' componenti la Commessione a sua scelta.

13. Il Protomedicato generale in Sicilia dipenderà per la parte finanziera dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze; e per la parte scientifica da quello degli Affari Interni.

14. Tutte le disposizioni contrarie al contenuto nel presente decreto restano abrogate.

I nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze e degli Affari Interni, ed il Luogotenente generale nei Reali Domini al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento per la parte finanziera dell' Amministrazione del Protomedicato nei Reali domini al di là del Faro.

Art. 1. Il versamento dei dritti di lauree e privilegi di farmacisti, salassatori e levatrici, che spedisconsi dalle Università, continuerà ad eseguirsi secondo le forme attuali con deposito a favore del Tesoriere generale nei Banchi di Palermo, e Messina, e nella Ricevitoria de' Rami o dritti diversi di Catania: le dette Università non potranno però rilasciare lauree, o privilegi, se non sul certificato di versamento dei dritti suddetti. L' Amministrazione nel conto annuale da rendere alla Gran Corte dei conti vi unirà le fedi delle Università medesime che ne assicurano la integrità.

Art. 2. La spedizione delle patenti continuerà a farsi dalla Direzione generale dei Rami o dritti diversi sulle note dei permessi che accorderà la Commissione, che da quest' ultima verranno alla prima passati; ed il versamento dei dritti si farà per tutti i comuni dell' Isola soggetti all' uffizio del Protomedicato generale presso i Ricevitori di circondario, ed in Palermo nel Banco al conto del Tesoriere generale, restando soppresse le funzioni del Collettore D. Giovanni Vaccaro presso del quale sono stati finora depositati.

Art. 3. La percezione, ed il versamento dei dritti di visita dovranno eseguirsi dalla pubblicazione del presente regolamento non più per mezzo dei Protomedici sostituti, ma dei Ricevitori dei Rami, e dritti diversi, e costoro godranno su tale percezione l' indennità del 3 per 100 da porsi in cumulo per la liquidazione del minimum.

Art. 4. I Ricevitori nell' eseguire la percezione di tutti i dritti protomedicali dovranno rilasciare i ricevi alle parti non altrimenti, che sulle ricevute a matrici, e talloni in istampa che la Direzione generale dei rami e dritti diversi apresterà loro in separati libri per dritti di visita, e per dritti di patenti.

Art. 5. Essi dovranno in ogni quattro mesi per mezzo del Direttore provinciale spedire in doppio all' amministrazione del protomedicato un piano sinottico nominativo del carico, discarico e resti, e degli introiti ed esiti; con unirvi i borderò dei versamenti, e le liquidazioni delle indennità di loro spettanza.

Alla fine poi di ogni anno renderanno coll' intervento del Verificatore il conto di carico, e discarico, e d' introito, ed esito, pure da rimettersi per mezzo del Direttore provinciale allo stesso Amministratore in tre consimili, facendo uso dei modelli in istampa che saranno loro apprestati dalla Direzione generale conformemente a quelli già approvati dal Governo per gli altri rami di servizio.

Art. 6. L' amministrazione del protomedicato proseguendo in tutti i suoi rapporti con le Corti protomedicali sostitute circa la parte giurisdizionale di tal ramo, a cui non si intende apportare la menoma innovazione, si rivolgerà per quanto appartiensi alla percezione ed ai versamenti dei dritti del Regio Erario direttamente ai Ricevitori locali, e curerà che per di loro mezzo si effettuisca con segnalare alla Direzione generale i negligenti per le opportune disposizioni.

Art. 7. Egli in ogni quattro mesi avrà il dovere di rendere alla Direzione generale il piano sinottico dei prodotti nella forma stessa di quelli che riceve dai gestori locali; però in risultati per comuni con alligarvi gli stati parziali dei Ricevitori, ed i soli documenti d' esito; ed alla fine dell' anno renderà pure i conti di carico, e discarico, e d' introito, ed esito a risultati per comuni, alligandovi i conti dei parziali gestori, e tutte le giustificazioni intorno ai carichi, e discarichi di bonifiche, ed ai resti non esatti.

Art. 8. Il detto Amministratore istituirà nel suo officio una scrittura a stile doppio, di cui sarà oggetto di presentare in risultato per ogni comune il carico tramandato ad ogni Ricevitore per dritti di patenti, e di visita, l' esazioni che si avverano, i versamenti, le indennità del minimum.

Il modello di tale scrittura dovrà dal medesimo nel termine di giorni otto presentarsi all' approvazione della Direzione generale, e non eseguirsi che dopo sarà dalla medesima riconosciuto nelle regole.

Art. 9. I conti quatrimestrili ed annuali si cominceranno col carico dell' anno in cui sarà posto in esecuzione il presente regolamento, senza tener conto dei resti a tutto il precedente esercizio.

Per tali resti l' amministrazione ne passerà i notamenti ai rispettivi Ricevitori di circondario, e saranno costoro nel dovere di tenerne una particolare scrittura, di farne la esazione sotto la propria responsabilità, e di darne un conto quatrimestrile, ed annuale separato, salvo ad imprendersi su i risultati delle procedure tutti quelli espedienti, che saranno creduti necessari per la cancellazione delle partite deperse.

Art. 10. La prima volta che sarà messo in osservanza il presente regolamento, e successivamente in ogni cinque anni l'Amministratore del Protomedicato provvederà i Ricevitori di una lista di carico dei dritti di visita da doversi riscuotere. Onde la medesima offra la certezza, e la legalità necessaria verrà compilata nel modo seguente.

L' Amministratore che tiene nel suo uffizio il libro del personale di coloro che ne dipendono, rileverà dal medesimo in tanti fogli quanti sono i circondari le note nominative degl' individui soggetti alla visita, spiegandovi la loro qualità, la residenza, ed i dritti dovuti, ed invierà tali note non

più tardi del 28 febbrajo dell' anno, in cui ricade la formazione di tal lavoro alle rispettive corti protomedicali.

Esse dovranno esaminare, e verificarne il contenuto nel termine improrogabile di giorni 15, e restituirne le note all' Amministratore, e col di loro attestato in piedi di essere integre, ed in piena regola; ovvero colle osservazioni che avranno occasione di farvi, bene inteso che queste debbono essere corredate dagli opportuni documenti.

L' Amministratore ricevendo tali note, laddove non abbia repliche a fare per quelli tali che a giudizio delle Corti protomedicali meritano rettifica, regolarizzerà il suo registro del personale, o lo ammontare del carico con altra osservazione in piedi, e non più tardi del 15 aprile farà tenere siffatte note ai Direttori provinciali, e costoro ne faranno immediatamente lo invio ai Ricevitori rispettivi. Negli anni intermedi l' Amministratore pei quindici di ogni mese di aprile invierà ai Direttori per l' oggetto medesimo le note divise per ogni circondario delle sole variazioni occorse dal 16 aprile dell' anno antecedente sino al 15 aprile dell' anno della gestione.

Art. 11. Rimane determinato sotto la responsabilità personale delle Corti protomedicali che esse debbono nel corso del mese di maggio di ogni anno eseguire la visita ordinaria presso i farmacisti, o gli esercenti arti, e mestieri di loro dipendenza a norma delle costituzioni protomedicali in vigore.

Le visite straordinarie si dovranno fare all' improvviso nel corso dell'anno; per le stesse non si avrà dritto a percezione alcuna.

Per Palermo le visite straordinarie si faranno per turno dai componenti la Commessione.

Nell' atto di tale visita le medesime ne compileranno verbale in triplice spedizione, nel quale dovranno nominativamente specificare il nome e cognome, e la professione, o mestiere delle persone visitate. Di tal verbale immediatamente ne passeranno un originale al Ricevitore ritirandone ricevo, un' altro lo conserveranno nel di loro uffizio, ed il terzo col primo corriere che s' incontra dopo il 31 maggio lo spediranno direttamente all' Amministratore.

Ove le Corti protomedicali mancassero ad uno di tali adempimenti, l' Amministratore potrà sottoporle alla multa di ducati 6 di già autorizzata dal Governo a loro danno pe' mancamenti nel servizio, salvo le altre misure di maggiore rigore di cui si potrebbero rendere meritevoli.

Art. 12. L' Amministratore ricevuti tali verbali dovrà farne il confronto colle liste di carico, ed in ogni caso di discordanza si porrà in corrispondenza colle cennate Corti per le dilucidazioni. Ove in seguito di esse ne risulti variazione da farsi a carico, il detto Amministratore sarà sollecito di tenerne avvertiti i Ricevitori onde regolarizzarsi le scritture, ed i conti medesimi. Ciò non dispensa i Ricevitori stessi dal dovere di mostrare allo Amministratore le differenze che ancor essi potranno rilevare nel paragone delle liste di carico coi verbali di visita.

Art. 13. Restano avvertiti i Ricevitori, ed i verificatori, che al conto annuale dovranno alligarsi in appoggio del carico se trattasi del carico in cui si è formata, la lista originalmente, e l' originale verbale di visita; se trattasi di altri esercizi, l' originale stato di variazioni a firma dell' Amministratore, il verbale della visita, ed ogni altro documento, influente alla integrità del carico medesimo.

Dovranno pure alligarvi le giustificazioni delle cure adoprate contro i debitori.

Art. 14. I detti Ricevitori terranno un sommario di carico di quelli in uso nel registro, ed in esso annualmente scrittureranno le operazioni di ca-

rico, e discarico che avvengano, e sul libro di cassa generale apriranno un nuovo foglio per la scritturazione degl' introiti.

Quadro dei dritti Protomedicali, e classi che vi sono soggette.

Comuni.		Aromatarî.	Droghieri.
Infra due mila anime	Duc.	2 »	» 80
Da due mila a quattro mila	»	2 70	1 20
Da quattro mila a sei mila	»	3 20	1 60
Da sei mila in sopra	»	4 »	2 »
Capi-luoghi di provincia	»	5 »	2 40
I venditori di antacido, quelli di aromi contusi, e gli erbolai pagheranno indistintamente l'annua somma di grana 20.			

Soluzione di dubbi elevati nell' esecuzione del Real decreto de' 25 giugno 1844 per il Protomedicato in Sicilia.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 1 febbrajo 1845.

Ella con rapporto de' 7 dicembre ultimo n. 1562 per l'esecuzione del Real decreto de' 25 giugno 1844 sul Protomedicato generale in Sicilia, chiese la soluzione de' due seguenti dubbi.

1° Se le persone esentate dall'articolo 5 del citato decreto dal pagamento de' dritti protomedicali, siano o no tenuti di provvedersi di patenti, e pagarne i dritti?

2° Se i barbieri, e le levatrici di cui non si fa menzione in detto decreto debbano pagare i dritti che per l'addietro hanno corrisposto?

Sul primo vengo a dichiararle che le classi esentate dall'art. 5 del decreto del 25 giugno succitato dal pagamento de' dritti protomedicali sono del pari esenti dall' obbligo delle patenti, e dal pagarne perciò i dritti.

Inoltre le manifesto sul secondo dubbio insorto che i barbieri, e levatrici del pari cessar debbono di pagare il dritto annuale di numero uno, e di numero due di cui è parola nel detto di lei rapporto, ma però essi debbono continuare a pagare il dritto sulle patenti nella quota fissata dal Real decreto del 30 agosto 1834 in esecuzione non solo di quanto vien prescritto nell' art. 1 del detto Rescritto; ma bensì in conformità dell'art. 4 del decreto suenunciato de' 25 giugno, che prescrisse di rimaner ferme le disposizioni per la percezione de' dritti di patenti per le classi, che rimangono a pagarne, e dello art. 1 dello regolamento finanziero approvato col suddetto decreto.

Ciò serva di pieno riscontro al detto rapporto.

Norme per la costruzione, e situazione delle macchine per la estrazione dell' olio dall' ulive.

SOPRAINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 10 ottobre 1849.

A dirimere tutte le difficoltà che potessero d' ora innanzi elevarsi relativamente alle macchine di qualunque siasi natura per la estrazione dell' olio delle ulive, e metter termine ai ricorsi che di continuo si presentano su tal riguardo questo Magistrato supremo è devenuto a stabilire la norma invariabile da seguirsi nella costruzione e situazione delle medesime, onde renderle innocue alla pubblica salute. Epperò il collegio richiamata la sua deliberazione del 26 settembre 1818, sostenuta da un parere della Consulta generale del Regno, e sancita da un Sovrano rescritto il quale era concepito ne' seguenti termini;

1° Non potersi fabbricare nuovi trappeti (parlavasi allora di quelli alla calabrese) che alla distanza di cento tese dall' abitato,

2° I trappeti esistenti dover essere regolarizzati con costruirvisi un condotto sotterraneo per incanalarvisi le morchie ed acque lorde da eseguirsi ciò a spese de' proprietari con la vigilanza delle autorità municipali: che i depositi di ulive presso questi non essere permessi che dal ricolto a tutto maggio, e dopo tale epoca siffatti depositi doversi fare a cento tese dall' abitato e lo stesso doversi fare pe' depositi di nocciuoli risultanti dalla pressione. Che i trappeti così regolarizzati restando ai confini dell' abitato, o infra il raggio delle cento tese, poter continuare a rimanere ove si trovino, ma che quelli poi sistenti nell' abitato fra un decennio doversi portare alla distanza di cento tese.

Ha deciso:

1° Che ove si trattasse di trappeti alla genovese, questi possono restare anche nell' abitato, ove però le condizioni che dagli altri si distinguono sieno esattissimamente osservate;

2° Che ove poi si trattasse di trappeti alla calabrese, se sistenti nell' abitato debbano inibirsi, e costruirsi alla distanza di cento tese da esso. Che per quelli poi infra il raggio di tal distanza sino al confine dell' abitato, se sistenti fin dal 1818 sieno regolarizzati esattamente ne' termini delle condizioni mentovate nell' articolo 2° della trascritta precedente deliberazione; se poi costruiti dopo l' epoca del 1818, sieno pure inibiti, salvo però in caso d' impossibilità a ciò praticarsi, di conformarsi alle regole prescritte ai 30 aprile del 1833.

3° Che intanto i signori Intendenti sono pregati di trasmettere a questa generale amministrazione un notamento di tutte le macchine ad olio delle rispettive provincie con la indicazione di quelle da demolirsi ai sensi delle cennate regole, da servire ciò per le successive contestazioni che potessero mai sorgere.

Io mi dò la premura di parteciparlo a lei sig. Intendente, per disposizione di questo Magistrato supremo, affinchè Ella possa degnarsi di prescrivere la più severa osservanza delle regole statuite, senza accordare altra dilazione, che unicamente quella necessaria a terminare le operazioni del ricolto di questo anno.

Per gli stabilimenti addetti alla manifatturazione di pelli.

SOPRAINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 29 dicembre 1849.

A prevenire ogni dubbio che potesse insorgere sulla regolarità degli stabilimenti per la manifatturazione delle pelli, questo Magistrato Supremo nella sessione del giorno 18 corrente, ha deliberato di comunicarsi a tutti gl' Intendenti delle provincie della parte continentale del Regno la decisione pronunziata dal collegio medesimo in data del 21 luglio 1827, in occasione delle concerie de'cuoi, che esistevano nel comune di Torraca in Principato citeriore: decisione che col Sovrano rescritto de' 5 settembre 1828 comunicato a 24 dello stesso mese, dietro parere della Consulta generale del Regno, fu ordinato dovesse servire di norma per tutti gli opifici di simil natura che volessero mettersi in opera. Dessa è concepita ne' seguenti termini. 1° « Che i lontroni possono tenerli anche tra l' abitato senza pregiudizio della pubblica salute, talchè la loro costruzione riunisca alle condizioni richieste dall'articolo 12. titolo 1° del regolamento generale di servizio sanitario interno, quella sopratutto di essere provveduti di condotti coperti per incanalarvi lo acque, ed altri materiali residui dell'operazione ». 2° « Che lo stabilimento de' calcinai, non debba permettersi che alla distanza di un mezzo miglio dall' abitato, richiedendosi parimenti che le acque residuali vadano a cadere in qualche vicino vallone ». 3° « Che ad oggetto di assicurare per tutt' i titoli la salute pubblica ad ogni possibile attacco, ne' luoghi ove l' industria di cui è parola va esercitata, il così detto carniccio, che si ottiene colla seconda operazione che si fa ne' calcinai, quella del cavalletto detta, e che va destinata a passare in commercio per altra specie d' industria, non debba essere trasportato nell' abitato, se non dopo essere stato sufficientemente asciurato. » 4° « Finalmente che qualora pel comune de' lontroni si usano le foglie di mirto, non si debbono queste, dopo che hanno servito a tale operazione, tenersi ammonticchiate nelle fabbriche, come quelle che macerate di già, e private del principio astringente, si trovano in preda alla fermentazione acida, per effetto della quale il menzionato sviluppo di gas deve necessariamente seguire; ma che abbiansi a distribuire subito per le vicine campagne, ove possono farsi servire al concime delle terre ». Io ho l'onore di comunicarle a lei sig. Intendente in adempimento della summenzionata deliberazione, affinchè le serva di regolamento, laddove se ne presentasse il bisogno.

Decreto con cui s' istituisce una novella Commessione Protomedicale, e corrispondente Regolamento.

Napoli 24 aprile 1850.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L' attuale Commessione protomedicale rimane sciolta.

Art. 2. È istituita invece una Commessione protomedicale composta del nostro primo medico di camera rivestito della onorificenza di professore della regia Università degli Studî, laddove non vi appartenga come titolare, e di due assessori prescelti, l'uno dalla facoltà di medicina, e l'altro da quella di fisica, e proposti dal Consiglio generale di pubblica istruzione al Ministro del ramo, che li rassegnerà alla Nostra approvazione. Tali assessori, si rinnoveranno di triennio in triennio.

Art. 3. La detta Commessione sarà preseduta da esso primo medico di camera, e corrisponderà direttamente col Presidente della regia Università degli Studî e del Consiglio generale di pubblica istruzione, il quale potrà anche intervenire, quando il crederà, nelle ordinarie sessioni di essa.

Art. 4. De' gettoni che percepivano i membri della disciolta Commessione, godrà tre parti il Presidente, a titolo di gratificazione, ed un altra parte per ciascuno i due assessori, in guisa che il Presidente riunisca la somma di ducati 36 mensuali.

Art. 5. L'annesso analogo regolamento sarà diligentemente eseguito.

Art. 6. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, e della istruzione pubblica, e quello delle finanze sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento riguardante il Protomedicato dei reali domini al di qua del Faro.

CAPITOLO I.

Art. 1. Il Protomedicato verrà esercitato da una commissione dipendente dal Presidente della Regia Università degli studî e del consiglio generale di pubblica istruzione.

Art. 2. La detta commissione sarà composta dal primo medico di camera di Sua Maestà, rivestito della onorificenza di professore della Regia Università degli studî, laddove non vi appartenga come titolaro, e da due Assessori prescelti, uno dalla facoltà di medicina e l'altro da quella di fisica, e proposti dal detto consiglio generale a S. E. il Ministro per la Sovrana approvazione. Questi Assessori si rinnoveranno da triennio in triennio.

Art. 3. La commissione anzidetta sarà preseduta dal medico di camera di Sua Maestà, che corrisponderà direttamente col Presidente del detto consiglio, il quale, quando il crederà, potrà anche intervenire nelle ordinarie sessioni.

Art. 4. Nelle sessioni ciascun membro della commissione darà il suo voto libero e con decenza; ed in caso di discrepanza potranno ragionarsi i voti divergenti per chiedersi gli schiarimenti a S. E. il Ministro per mezzo del Presidente del consiglio generale, specialmente ove si tratti di affari d'importanza o di massima.

Art. 5. Le deliberazioni si distenderanno in verbali ripartiti per materie, e segnati da' membri e dal Presidente. Detti verbali, dopo che si saranno trascritti in appositi registri, si depositeranno originalmente in rispettivi incartamenti.

Art. 6. A' termini di detti verbali si redigerà nell'uffizio della commissione la corrispondenza di risulta, sia col Presidente del consiglio generale, sia con le autorità delle diverse provincie e cogli agenti protomedicali.

Art. 7. La detta corrispondenza verrà segnata dal Presidente della commissione in carta intestata, e dopo che se ne saranno alligate le minute agl' incartamenti, se ne farà la spedizione nell' uffizio della commissione.

Art. 8. La detta commissione su le informazioni degl' Intendenti e degli Ordinari diocesani, inteso il Presidente del consiglio generale, nominerà per ogni capo-luogo di distretto un medico rinomato per vico-protomedico, un altro per ajutante ed un farmacista per visitatore.

Art. 9. Pel dì primo del mese di maggio di ciascun anno la stessa commissione preparerà la spedizione a ciascun Intendente di provincia delle liste di carico degli esercenti l' arte salutare nella provincia rispettiva, classificati per distretti e per comuni, acciò l' Intendente possa per mezzo de' Sotto-Intendenti far pervenire al sindaco di ciascun comune la nota di quelli che al comune medesimo si appartengono, con l' incarico di far riscuotere dallo esattore o cassiere comunale tutti i dritti che ciascun esercente dovrà pagare.

Art. 10. Contemporaneamente altra simile nota si spedirà a' protomedici de' distretti pe' soli esercenti che al distretto medesimo si appartentengono.

Art. 11. Si spedirà pure un' estratto della lista generale per la parte che riguarda i dritti, de' quali due terzi ricader debbono a beneficio della Casa santa degl' Incurabili, a' signori Governatori della medesima, acciò ne abbiano notizia o possono vigilare gl' interessi del luogo.

Art. 12. Prima cura della Commissione protomedicale debb' esser quella di conoscere tutti gli esercenti l' arte salutare nel regno, la di loro morale e condotta, se siano legalmente autorizzati o esercitano abusivamente, e la tassa sanitaria che ciascuno è in obbligo di pagare.

Art. 13. Dovrà pure conoscere esattamente lo stato della igiene pubblica e della polizia medica, non che le cagioni delle malattie epidemiche, contagiose ed endemiche che si sviluppano ne' diversi comuni del regno, facendone subito rapporto al Presidente del Consiglio generale per rimetterlo al Ministero del carico.

Art. 14. Apparterrà anche alla Commessione protomedicale il verificare la distanza, che devo intercedere per legge tra le spezierie antiche e le nuove che anderanno ad aprirsi.

Art. 15. Poichè per gli statuti della Regia Università non tutti gli esercenti l' arte salutare sono obbligati a spedirsi le carte autorizzanti che la medesima rilascia, così tutti gli altri saranno obbligati di spedirsi i permessi dalla Commissione protomedicale.

Art. 16. I permessi a' droghieri, sieno fissi, sieno ambulanti, a' brachierai, a' semplicisti ed erbolai non si spediranno dalla Commissione protomedicale che dietro loro dimanda accompagnata da legali certificati di due medici o chirurgi o ben conosciuti droghieri e semplicisti, che attestino l'abilità, buona condotta e morale del petizionario, vidimati dal parroco e dal sindaco in conferma della qualità attestata.

Art. 17. I permessi poi de' segretisti che vendono medicinali preparati, per cura di morbi speciali, non si rilasceranno se non dopo che la Commissione protomedicale si sarà assicurata con la decomposizione e ricognizione dei componenti che non possono esser nocivi e con gli attestati di essersi sperimentati giovevoli agl' infermi per un dato tempo che la Commessione crederà sufficiente a giudicarsene il felice successo.

Ben vero nello stesso permesso dovranno notarsi le botteghe dove solamente potrà tenersi il deposito ed eseguirsene lo smaltimento, dovendo es-

sere in ogni conto impedito il ciarlatanismo ed empirismo con mezzi rigorosi, e specialmente se si facesse uso di cerimonie superstiziose, formole, amuleti, ec. ec. ec.

Art. 18. Ne' permessi che si rilasceranno a' droghieri ambulanti deve essere assegnato il comune presso il cui cassiere dovrà pagarsi la tassa sanitaria.

Art. 19. In generale non potranno spedirsi permessi se non costi di essersi versato il dritto nella cassa delle lauree.

Art. 20. Abbenchè gli esercenti si abbiano spedite le carte autorizzanti nella Regia Università degli studi, ed abbiano ottenuti i permessi dalla Commissione protomedicale, non potranno intraprendere il primitivo esercizio, che dietro l'atto di ricognizione della Commissione medica o de' Vice-protomedici.

Art. 21. Ogni due anni la Commissione protomedicale dovrà far redigere e stampare il ricettario, e spedirne un esemplare per ciascun farmacista del Regno, acciò ad esso si attengano scrupolosamente così per la preparazione de' medicinali che per la esazione del prezzo delle ricette.

Art. 22. In caso di contestazione, la censura delle ricette e la revisione de' prezzi de' medicinali richiesti da' farmacisti si apparterrà alla Commissione protomedicale.

Art. 23. La firma de' permessi e di tutta la corrispondenza sarà del presidente della Commissione.

Art. 24. I membri della Commissione stessa sono incaricati di procedere alla visita annuale degli esercenti l'arte salutare nella città di Napoli, ripartendosi fra loro i quartieri per disimpegnarne la visita con maggiore celerità, accompagnati da un farmacista del Collegio di farmacia e da un'altro del Corpo de' quarantisti.

Art. 25. Essi potranno invitare l'eletto del quartiere, perchè si porti in giro in loro unione, e nel bisogno potran pure reclamare assistenza dall'uffiziale di polizia del quartiere.

Art. 26. Le operazioni della visita saranno discusse in Napoli nel locale della Regia Università degli studi e registrati in un verbale sottoscritto da tutti per aversi presente nella Commissione protomedicale.

CAPITOLO II.

Uffizio della Commissione protomedicale.

Art. 27. La Commissione protomedicale avrà alla sua immediazione i suoi impiegati i quali lavoreranno nel locale del protomedicato.

Art. 28. Il detto uffizio formerà una sezione della Presidenza della Regia Università, ed è al Presidente del Consiglio la proposta degl' impiegati.

Art. 29. Si terranno in detto uffizio sempre al corrente, il registro di tutte le carte che si ricevono e di quelle che si spediscono, classificate per numero d'ordine, nome, provvenienza, data ed oggetto; l'altro dove saranno notati i vice-protomedici de' distretti, loro ajutanti, e farmacisti visitatori; l'altro componente la statistica di tutti gli esercenti l'arte salutare nel Regno, classificati per nome, cognome, genitori, patria, età, mestiere autorizzato o abusivo, abilità, morale e condotta; l'altro di tutti i permessi che si rilasceranno col N.° progressivo: e l'altro di tutte le deliberazioni della Commissione, dove saranno trascritti i verbali che se ne sono redatti con N.° d'ordine e data progressiva.

I verbali originali di dette deliberazioni saranno uniti ne' rispettivi incar-

tamenti, dove si uniranno pure le minute della corrispondenza che avranno occasionate e quindi i riscontri ricevuti. Quali incartamenti debitamente classificati per materie, comuni ed individui cui si riferiscono, saranno diligentemente conservati in archivio.

Art. 30. Il capo di detto uffizio assisterà alla sessione per proporre gli affari e redigere i verbali delle deliberazioni prese, che farà sottoscrivere da' membri della Commissione e dal presidente.

Art. 31. Una delle principali cure dell' uffizio sarà quella di formare la lista di carico generale di tutti i dritti dovuti dagli esercenti l' arte salutare nel Regno per l' anno che corre. Questa poi la dovrà ripartire per ciascuna provincia e per la città di Napoli. Detratti quindi i dritti appartenenti esclusivamente alla Commissione, ne formerà l' altra pe' dritti de' quali due terzi appartengono alla Casa degl' Incurabili. Le liste in fine di ciascuna provincia e della città di Napoli le ripartirà per distretti, quartieri e per ciascun comune del Regno.

Art. 32. Le dette liste dovranno essere spedite immancabilmente pel 1. di maggio di ciascun anno, giusta gli articoli 9, 10, 11.

Art. 33. Invierà pure i soliti fogli, registri ed elenchi, i ricettari e la terriaca come per lo passato.

CAPITOLO III.

Viceprotomedici distrettuali.

Art. 34. In ogni distretto vi sarà un Viceprotomedico, un ajutante ed un farmacista visitatore, nominati a norma dell' articolo 8.

Art. 35. Ciascun viceprotomedico terrà per quanto riguarda il suo distretto un archivio nella casa municipale, che corrisponda perfettamente con quello stabilito per l' uffizio della Commissione protomedicale nello art. 29.

Art. 36. Cessando per qualsiasi caso il viceprotomedico dall' esercizio della sua carica, il detto archivio dovrà da lui o da' suoi eredi esser consegnato al suo successore, in tutta la sua integrità con atto di consegna in regola.

Art. 37. In ciascun anno il viceprotomedico o il suo ajutante, essendo egli impedito, col farmacista visitatore dovrà portarsi in giro pel distretto, per visitare tutti i comuni.

Art. 38. Pe' principi del mese di maggio di ciascun anno il viceprotomedico riceverà dalla Commissione protomedicale la lista di carico degli esercenti l' arte salutare, mentre che la consimile ricevuta dall' Intendente si anderà a distribuire a cura del medesimo per tutti i comuni del distretto con l' incarico al sindaco di far esigere i corrispondenti dritti della tassa sanitaria dal cassiere comunale, dal quale sarà pagata la terza parte al viceprotomedico.

Art. 39. Il viceprotomedico nel corso della visita verificando che vi sieno degli esercenti non compresi nella lista o per dimenticanza o per ignoranza dell' esercizio, o perchè avessero ottenuto de' permessi dopo formata la lista, li darà in nota al sindaco per aggiungervceli e fare esigere i corrispondenti dritti dal cassiere comunale. Di questi dovrà farsene espressa menzione nei verbali della visita.

Art. 40. Il solo non esercizio esenta dal pagamento della tassa; ma per la rinuncia legittima atta ad ottenere la esenzione del pagamento de' dritti deve precedere un' atto legale innanzi dell' autorità municipale, partecipata

al protomedico e da costui alla Commissione protomedicale per portarsi la variaziono nel registro.

Art. 41. L'esercizio anche abusivo, per mancanza di autorizzazione obbliga al pagamento della tassa.

Art. 42. E perciò anche per quelli che hanno rinunciato l'esercizio, deve il protomedico nella visita degli anni seguenti assicurarsi che non l'abbiano ripreso. Questo debbono giustificarlo due individui dello stesso mestiere che hanno già soddisfatta la loro tassa.

Art. 43. La tassa sarà pagata da chi trovasi in esercizio, comunque spesso succedano de' cambiamenti nelle officine; resta però il dritto all'attuale amministratore che avrà pagato, di ripetere l'equivalente porzione dal suo perdecessore.

Art. 44. Dopo la visita il viceprotomedico, avendo rettificata la lista di carico del suo distretto, escludendono quelli che han cessato di esercitare ed aggiungendovi i nuovi esercenti e dopo di aver portate le variazioni nel suo registro, dovrà spedire la lista rettificata alla Commissione protomedicale per portare le simili variazioni nel registro del suo uffizio e servir di norma per l'anno seguente.

Art. 45. Giunto il viceprotomedico col farmacista visitatore nel comune da visitarsi, si dirigerà dal sindaco, e col medesimo o con alcuno degli eletti, che il sindaco delegherà, si porterà immediatamento a visitare le pubbliche officine de' farmacisti, droghieri, ed erbolai.

Art. 46. Quando non si trovassero amministrato secondo il disposto nel capitolo quinto — *Doveri degli esercenti l'arte salutare* — prenderà di concerto con le Commissioni protomedicali comunali i provvedimenti opportuni secondo i diversi casi di contravvenzione per reprimere gli abusi, e fare che il pubblico sia guarentito da qualsiasi pregiudizio.

Art. 47. Non dovendo esservi alcun comune privo di medici, chirurgi o levatrici, il viceprotomedico, presa esatta informazione e conoscenza locale de' paesi e degli ospedali che possono esistervi, vedrà se i medici o chirurgi condottati godano un onorario per le loro fatiche proporzionato al numero della popolazione che debbono medicare, e se sono bastanti ad accorrere a' bisogni di tutti, e quindi con la Commissione protomedicale comunale delibererà i mezzi da proporre per una condotta più regolare de' medici, chirurgi, e levatrici.

Art. 48. Questo lavoro sarà fatto con ogni possibile esattezza, poichè servirà alla Commissione protomedicale per poter proporre il numero fisso de' medici, chirurgi e levatrici, da condottarsi in ciascun comune e determinare il rispettivo salario loro dovuto a carico del comune stesso.

Art. 49. Il viceprotomedico farà intendere a tutti i medici, chirurgi e levatrici di doversi prestare prontamente allo richieste che avranno; i condottati debbono farlo per dovere, atteso gl' impegni presi nelle condotte, e gli altri per dovere della professione, che hanno adottato, mentre, non potendo conseguir compenso da poveri, debbono gloriarsi di aver sollevato nel bisogno gratuitamente il suo simile.

Art. 50. Altro principale dovere del viceprotomedico comunale è quello di conoscere e definire lo stato della salute pubblica, l'epidemie e le malattie contagiose solite a svilupparsi tanto negli uomini che negli animali domestici del paese, investigarne le cagioni e prescegliere i mezzi da toglierle o diminuirle in quanto potrà dipendere da una buona polizia. Tutto dovrà esser notato nel verbale della visita, e laddovo qualche oggetto meritasse lunga descrizione e ragionamento, basterà indicarlo nel verbale di visita re-

stando a cura del viceprotomedico di darne l' intiero sviluppo con particolare rapporto.

Art. 51. Il viceprotomedico prima e dopo della visita potrà mettersi in corrispondenza con la Commissione protomedicale comunale, o con qualunque medico del distretto per ricevere i loro lumi e schiarimenti.

Art. 52. La corrispondenza de' viceprotomedici sarà diretta in Napoli al Presidente della istruzione pubblica *ramo protomedicale* — La corrispondenza poi pe' comuni di distretto la terrà per l' organo delle Sottintendenze, aggiungendo sempre nella direzione — *ramo protomedicale*, perchè possano averla franca.

Art. 53. Prenderà esatto notamento di tutti gli esercenti l' arte salutare classificati per nome, cognome, genitori, patria ed impiego autorizzato o abusivo, condotta, abilità e morale, e rimetterà il notamento generale del distretto alla Commissione protomedicale.

Art. 54. La Commissione protomedicale comunale resterà incaricata di far mettere in regola tutti gli abusivi esercenti, che non abbiano carte autorizzanti della Regia Università o permessi della Commissione protomedicale secondo il diverso loro esercizio. Essa ne darà parte agl' Intendenti, provocando le disposizioni efficaci per impedir loro l' esercizio, se ricusano regolarizzarsi.

Art. 55. Sorgendo dubbio su la legittimità de' diplomi, il giudice regio o il suo supplente potrà ritenere presso di se il diploma esibito, farne rapporto all' Intendente della provincia ed al Presidente della pubblica istruzione, descrivendo la filiazione ed epoca che contiene il diploma onde potersi verificare da' registri se sia vero o falso.

Art. 56. Le autorità distrettuali e comunali presteranno alle occorrenze il di loro braccio forte sia per la sicurezza del giro, sia per la esecuzione de' provvedimenti, che dovessero darsi sopra luogo in caso di urgenza.

CAPITOLO IV.

Commissioni protomedicali comunali.

Art. 57. Il regio giudice circondariale ed i supplenti de' comuni dove non domicilia il regio giudice, il sindaco ed il parroco, formeranno la Commissione protomedicale comunale.

Art. 58. Essa corrisponderà co' viceprotomedici distrettuali e con la Commissione protomedicale, con l' Intendente e Sottintendente ed anche con le altre Commissioni protomedicali comunali della provincia, quando l' urgente bisogno il richiede.

Art. 59. Sua cura deve esser quella d' invigilare la salute pubblica ed investigare le cagioni che l' abbiano alterata o possono alterarla.

Art. 60. Nell' atto della visita del viceprotomedico del distretto, essa gli presterà tutti i lumi e schiarimenti necessari sugli abusi introdotti dagli esercenti l' arte salutare, su la loro condotta morale, intelligenza ed attività nel servire. Gli farà distinguere quelli che esercitano con autorizzazione dagli altri, che non hannosi i diplomi necessari della regia Università, o i permessi della Commissione protomedicale, ed indicherà i motivi pe' quali non han curato di spedirseli dopo di avergliela loro ordinato.

Art. 61 Discussa in sessione la visita nella casa municipale, se ne redigerà il verbale, che verrà segnato dall' intiera Commissione, dal viceprotomedico e dal farmacista visitatore, con l' apposizione de' rispettivi suggelli.

Art. 62. Per la città di Napoli attesa la sua grandezza, non potendo riuscire nè facile nè utile, lo stabilire Commissioni protomedicali permanenti ne' quartieri, como si è prescritto ne' comuni del regno, il Consiglio generale tra i medici e chirurgi ne' quali riporrà maggior fede proporrà alla nomina di S. E. il Ministro, due ispettori. Questi vegliando in tutto l'anno per conoscere gli abusi degli esercenti l'arte salutare in detta città e le cagioni dell'insalubrità in qualche parte della medesima, ne informeranno la Commissione protomedicale per prenderne conto nella visita annuale, o per verificarle nel corso dell'anno straordinariamente se il bisogno lo esige e dare le opportune disposizioni.

CAPITOLO V.

Doveri degli esercenti l'arte salutare medici, chirurgi e levatrici.

Art. 63. Doveri de' medici e chirurgi sono:

1. di conoscere bene lo stato loro;
2. di esercitarlo con zelo e coscienza;
3. di mantenere il segreto del quale vengono in possesso per la necessità stessa in cui si trovano gl'infermi di manifestare i loro mali, ed evitare i gravi pregiudizi, che derivar potrebbero da una mancanza di discrezione;
4. di conservare, per quanto è possibile, nell'esercizio delle loro funzioni i sentimenti del pudore;
5. di esser delicati sotto il rapporto degli onorari e di essere anche totalmente disinteressati verso i poveri, nulla richiedendo per le loro visite;
6. di non trarre in lungo le malattie affino di fare maggiori lucri;
7. di non prestare il loro ministero che per un fine onesto;
8. di conciliare, per quanto si può, nelle loro ricette le prescrizioni dell'arte con la poco comodità degli ammalati, invece d'intendersela co' farmacisti per abusare di una posizione sventurata;
9. di vegliare al contrario perchè le medicine siano di buona natura ed impedire, per quanto possono, i lucri disonesti di coloro che le vendono;
10. mostrare tutta la loro operosità specialmente ne'casi di epidemie e malattie contagiose.

Art. 64. Le levatrici ed i raccoglitori de' parti si presteranno con la celerità che si conviene in tutte l'ore, sia di giorno sia di notte, per non far pericolare le partorienti ed i parti.

Farmacisti.

Art. 65. La vita de' cittadini, l'onore e riputazione de' medici e chirurgi essendo confidata interamente nelle mani de' farmacisti, non basta che essi abbiano ottenuta la cedola della regia Università degli studi e l'atto di ricognizione del Consiglio protomedicale, ma bisogna che dimostrino la maggior capacità e probità nelle preparazioni e spedizioni de' rimedi.

Art. 66. Essi non potranno dipartirsi dal ricettario loro inviato per la spedizione de' medicamenti e per la tassa prescritta

Art. 67. Il numero delle farmacie in ciascun comune non deve esser maggiore del bisogno della popolazione, e perciò non potrà aprirsi una nuova spezieria, senza il permesso della Commessione protomedicale che verrà

determinato dietro i ricorsi della municipalità, che rappresenterà il bisogno di un nuovo stabilimento.

Art. 68. Ciascuna farmacia sarà collocata nelle strade più frequentato e sane, e dove ve ne sarà una sola, sarà aperta nel centro del comune e non all' estremità, acciò il pubblico possa esser servito con comodo e prontezza, ed i medicamenti possano conservarsi efficaci.

Art. 69. Dove vi sono più spezierie deve serbarsi una data distanza tra l' una e l' altra, perchè il servizio sia più pronto, o per evitare molti inconvenienti che per la troppo vicinanza potrebbero accadere.

Art. 70. Ogni spezieria dovrà esser fornita di un buon laboratorio, difeso dagl' incendi, e fuori del caso di poter nuocere a' passaggieri all' occasione di qualche impreveduta esplosione.

Art. 71. Dovrà anche avere tutti gli utensili necessari per le operazioni farmacistiche che dovranno i farmacisti eseguire; onde preparare da loro stessi la maggior parte de' composti. Detti utensili debbono conservarsi con la maggior nettezza.

Art. 72. I vasi destinati a conservare medicamenti di uso interno saranno tali da escludere ogni sospetto di poter divenire pregiudizievoli e pericolosi, sopratutto quando trattasi di liquidi o medicamenti facili a liquefarsi.

Art. 73. Le bilance, i pesi e i vasi per misurare i liquidi dovranno essere della massima esattezza a tenore de' campioni.

Art. 74. I singoli vasi, le scatole e le casse destinate a contenere le droghe avranno le loro iscrizioni con lettere leggibili e ben formate, senza segni equivoci, che possano indurre in errori e non debbono contenere che una sola specie di medicine.

Art. 75. Un'armadio separato e chiuso a chiave, che sarà sempre conservata dal proprietario della spezieria, senza poter passare giammai in altre mani, sarà addetto a riporvi le cose velenose o sospette. Queste non avranno niente di comune col restante della spezieria, e perciò avranno il suo tavolo particolare, le sue bilance, mortai, spadole, cucchiai e vasi totalmente separati, i quali mantenuti con tutta la possibile nettezza e chiusi nell' armadio non potranno mai servire ad altri usi.

Art. 76. Dovranno i farmacisti conservare in buon ordine il registro delle corrispondenze mercantili per presentarlo ad ogni richiesta de' visitatori, onde assicurarli della fonte donde si sarà procurata ogni materia farmacistica, e per le droghe velenose o sospette vi dovrà esser notato la quantità comprata e quella spedita, per farsene il confronto con la esistente; e per la quantità spedita, oltre del registro, dovranno conservarsi le prescrizioni scritte da' professori conosciuti e che potranno ordinarle.

Art. 77. Senza ricetta non potrà arbitrarsi il farmacista di eseguire alcuna spedizione medicinale, potendo riuscir dannosa o micidiale una medicina usata irregolarmente, sia perchè non indicata, sia perchè non modificata nella dose e nell' apparecchio, a seconda de' bisogni, potendo solo abilitarsi a dare senza ricetta quelle medicine che in verun modo possono rendersi nocive.

Art. 78. Sugl' involti de' medicinali deve apporsi l' impronta di un suggello che indica la spezieria ed il nome e cognome del proprietario.

Art. 79. Nelle farmacie non debbono ammettersi persone per passare oziosamente il tempo, ma quelle sole che vi si portano a spedire le ricette, per non darsi occasione a distrazioni, omissioni, inconvenienti ed errori troppo dannosi e frequenti ad accadere.

Art. 80. I proprietari delle spezierie per le droghe velenose e sospette non potranno farne la spedizione che con le proprie mani, e per gli altri medicamenti, se si avvaleranno di giovani del mestiere, abili, probi ed attenti, non potranno però giammai permettere di spedirsi da' figli, dalla moglie o da' domestici.

Art. 81. Le collezioni, preparazioni e conservazione delle diverse droghe, tanto semplici che composte si faranno nel tempo e luogo e nella forma che sarà la più conveniente alla perfezione di tutte le necessarie provvisioni, che i farmacisti debbono tenere a norma del ricettario.

Art. 82. La quantità delle droghe, sopratutto di quelle le quali conservandosi lungamente sono soggette a guastarsi o perdono parte della loro efficacia, deve essere corrispondente a' bisogni di un' anno. Le erbe indigene e le altre che invecchiando si alterano nella loro qualità debbono commutarsi in erbe fresche e recenti, gettandosi le vecchie. In generale le droghe dovranno essere eccellenti e sempre le migliori possibili tra le diverse spezie della droga stessa.

Art. 83. Facendosi delle provvisioni nelle fiere, il farmacista, in arrivando nel comune, le farà riconoscere dal medico del luogo, il quale, esaminandone la bontà e qualità primitiva, farà rigettare quelle che non avranno il grado di perfezione necessaria.

Art. 84. I farmacisti eseguiranno con tutta la precisione le ricette e non potranno sostituire una cosa in mancanza dell' altra, senza la permissione espressa in iscritto di quello che l'avrà ordinata.

Art. 85. Si guarderanno bene i farmacisti di palesare la natura delle malattie per le quali essi preparano le medicine, dovendosi serbare il più austero segreto; per lo che non permetteranno a persona, cui non compete, la lettura delle ricette portate nella loro farmacia.

Art. 86. E nel caso che entrassero in dubbio intorno all' ingrediente prescritto o intorno al peso che sembrasse eccessivo, non potranno sminuire il credito de' medici e chirurgi, con una critica che loro non compete, ma cercheranno in segreto e con tutta la possibile moderazione la soluzione de' loro dubbi da que' medesimi, che ne hanno fatta la prescrizione.

Art. 87. Non saranno giammai spedite ricette di persone che non sieno riconosciute quai medici o chirurgi, e che non sieno sottoscritte e datate.

Art. 88 Non potendosi esigere per ciascuna medicina prezzo maggiore di quello ch'è fissato nel ricettario, questo verrà notato su l'involto accanto al suggello.

Art. 89. Le farmacie non saranno mai abbandonate, e vi sarà alla loro porta una corda da sonare un campanello per risvegliare anche in tempo di notte i farmacisti ne' casi che siano urgenti i soccorsi farmacistici, sopratutto in tempo di epidemia.

Art. 90. I soli speziali delle grandi città, e quelli che in altri comuni ne avranno ottenuta la permissione della Commessione protomedicale come valenti nel loro mestiere, potranno prendere de' giovani allievi, a' quali dare la necessaria istruzione.

Art. 91. Un contratto co' parenti o tutori degli allievi farà costare le condizioni del reciproco impegno, che si sarà convenuto tra le parti.

Art. 92. Terminato il tirocinio, se gli allievi vorranno fermarsi a servire nelle farmacie de' loro principali, un' altro contratto dovrà determinare i reciproci impegni, e non potrà alcuno passare a servire un' altra spezieria senza la testimonianza di essersi ben condotto presso il primo farmacista.

Art. 93. I farmacisti non contrarranno, per conto alcuno, legame co' medici o chirurgi che possa dar luogo a sospetto d'intelligenza colpevole.

Droghieri ed erbolai.

Art. 94. I droghieri ed erbolai per il loro esercizio e per aprire le corrispondenti officine, dovranno ottenere dalla Commissione protomedicale il permesso e l'atto di ricognizione.

Art. 95. I droghieri venderanno i medicinali, quali gli han comprati dal commercio, senza apparecchio e del peso non minore di un' oncia.

Art. 96. È vietato loro di vendere medicamenti composti, ed immischiarsi nel mestiere de' farmacisti.

Art. 97. Gli erbolai poi venderanno egualmente i medicinali indigeni della classe vegetabile senza apparecchio.

Art. 98. Riguardo alla scelta e conservazione delle droghe e delle erbe debbono eseguire quanto è disposto per i farmacisti negli articoli 75, 76, 81 e 82.

Art. 99. I droghieri ambulanti nello spedirsi i permessi dovranno eligere un comune per loro domicilio, che sarà notato ne' permessi medesimi, dove dovranno pagare la tassa sanitaria.

Brachierai e dentisti.

Art. 100. I brachierai e i dentisti s' impegneranno, dopo ottenuto nelle debite forme il permesso della Commissione protomedicale, di esercitare la loro arte con abilità e successo, guardandosi da qualunque frode ed inganno.

Segretisti.

Art. 101. I segretisti non potranno ottenere il permesso dalla Commissione protomedicale che in conseguenza degli attestati di esser seguita, coll' uso de' loro specifici, la guarigione de' mali, che si promettevano, o di essersi conservata la sanità per un dato tempo che la Commissione protomedicale potrà definire, e dopo che la Commissione medesima avrà fatti gli esperimenti necessari su' segreti, per conoscere che i componenti non possono essere pregiudizievoli.

Art. 102. Essi saran sicuri che la Commissione protomedicale, trovandoli idonei, non propalerà la composizione, ma ne serberà l'arcano per non pregiudicare i loro interessi.

Art. 103. Essi dovranno pure prescegliere le farmacie dove pensano farne il deposito per lo smercio ed indicarle alla Commissione protomedicale che le noterà ne' permessi.

Art. 104. Questo espediente è tanto necessario, quanto lo è proscrivere da ogni pratica i ciarlatani, i quali, quando si permettessero, contro il divieto, intraprendere cure ed operazioni, se sono esteri, saranno espulsi dal regno, e se sono regnicoli perderanno i rimedi, e saranno puniti secondo l'eccesso, giusta l'articolo 17.

Art. 105. È inculcato a tutti i sopradescritti esercenti l'arte salutare di tenersi al corrente delle recenti nuove teorie e scoverte, per poterle, ciascuno pel suo ramo, praticare con soddisfazione e vantaggio pubblico.

CAPITOLO VI.

Congregazione del ceto dei farmacisti — Collegio dei farmacisti e Quarantisti.

Art. 106. Detta Congregazione esistente in Napoli sarà conservata in tutte le forme su le quali attualmente si trova ; ed al modo finora praticato, saran prescelti gl' individui del Collegio di farmacia e de' quarantisti, sino a che la Commissione protomedicale stimerà di dover proporre delle riforme.

CAPITOLO VII.

Tassa sanitaria.

Art. 107. Gli esercenti l'arte salutare sono tenuti a pagare la tassa sanitaria in ciascun anno al cassiere comunale del proprio paese, o di quello dove hanno eletto domicilio.

Art. 108. La tassa è la seguente :

ogni farmacista.	duc.	3
ogni droghiere.	»	3
ogni erbolaio.	»	1 50
ogni dentista	»	1 50
ogni levatrice	»	80
ogni salassatore.	»	50
ogni brachieraio	»	1 50
ogni droghiere ambulante	»	1 50

Se un farmacista facesse anche da droghiere pagherà due dritti.

Se in una stessa spezieria vi si stabiliscono due amministratori, ciascuno pagherà la sua tassa separatamente.

Art. 109. Della sopradescritta tassa due terzi andranno a benefizio della Casa Santa degl' incurabili, e l' altro terzo a benefizio de' vice-protomedici de' distretti, loro ajutanti e farmacisti visitatori, da ripartirsi tra loro secondo il solito.

Art. 110. Per la città di Napoli soli carlini sei della tassa sanitaria de' farmacisti saranno ripartiti egualmente per due terzi a benefizio della Casa Santa, e per l' altro terzo a benefizio della cassa della Commissione protomedicale; mentre gli altri carlini 24 che i farmacisti di Napoli pagar debbono per assimilarsi a quelli delle provincie anderanno tutti a beneficio della detta Commissione protomedicale per eseguire le spese della visita.

Art. 111. Sempre che sarà necessario di replicarsi la visita si pagheranno i simili dritti.

Art. 112. Anderanno anche a beneficio della cassa della Commissione protomedicale i dritti di permessi che rilascerà agli esercenti che non sono in obbligo di spedirsi carta autorizzante dalla Regia Università degli studi. Questi dritti saranno di duc. due, franchi di spese per ogni permesso.

Art. 113. Anderanno pure a beneficio della cassa della Commissione protomedicale i dritti dell'atto di ricognizione, che dovrà farsi la prima volta che qualunque esercente autorizzato dalla regia Università, o con permesso della Commissione protomedicale si metterà in esercizio. Questi dritti saranno di duc. due.

Art. 114. Alla cassa della Commissione protomedicale medesima si apparterranno i dritti per verificare, se le nuove spezierie si stabiliscono nella

debita e legale distanza dallo già esistenti. Questi dritti saranno di duc. dieci a carico del nuovo farmacista.

Art. 115. Di tutti i detti dritti la Commissione protomedicale al 1° di maggio di ciascun anno dovrà rimettere le liste di carico agl'Intendenti, riguardante gli esercenti delle rispettive provincie.

Gl'Intendenti per mezzo de' Sottintendenti spediranno le note degli esercenti ne' rispettivi comuni de' distretti. Esse saranno dirette a' sindaci con ordine di doverne immediatamente far eseguire la esazione presso i cassieri comunali. Questi saranno in obbligo di dare la terza parte a' vice-protomedici distrettuali, subito che giungeranno ne' comuni per la visita, facendosene rilasciare ricevo: e per gli altri due terzi li spediranno per tutto il mese di ottobre a' cassieri provinciali per mezzo degl' Intendenti, unendosi i ricevi delle somme pagate a' vice-protomedici. Gl' Intendenti poi per tutto il mese di novembre faranno seguire l' intiero versamento nella cassa delle lauree nel modo stesso che si pratica per tutti gli altri introiti di provincie di pertinenza della regia università, intestando i cartellini del procaccio al Tesoriere generale della pubblica istruzione, e dirigendosi al Presidente della medesima. Dalla cassa delle lauree poi verrà liberata l' intiera quota netta di spese alla Casa Santa degl' Incurabili, alla fine di dicembre di ciascun anno.

Art. 116. La lista di ciascun comune deve esser pagata a saldo senza potersi far menzione di reste; poichè trovandosi degli esercenti insolvibili, la loro tassa deve cadere a peso del comune, che si giova del loro esercizio.

Art. 117. La tassa sanitaria in Napoli si esigerà a cura di quelli stessi che si porteranno in giro per la visita, i quali, dedotte le spese necessarie, che saranno obbligati di fare per la visita stessa, verseranno il resto nella cassa delle lauree.

Art. 118. La spesa che potrà occorrere per la visita in Napoli sarà determinata precedentemente dalla Commissione protomedicale con la proporzione degli esercenti ne' diversi quartieri.

Art. 119. I dritti di permessi, di atti di ricognizione ed altro saranno esatti dal Tesorier generale della pubblica istruzione nel modo che si esigono gli altri dritti della Regia Università, non potendosi rilasciare i permessi ed atti di ricognizione se non costa di esser seguito il rispettivo versamento de' dritti.

Art. 120. Il Tesorier generale terrà un conto aperto de' proventi della Commissione protomedicale, o tutti gl' introiti si faranno nella madrefede in testa del Presidente della Regia Università degli studi e del Consiglio generale di pubblica istruzione con la ditta-*ramo protomedicale*.

Art. 121. Nella stessa madrefede saranno versati gli articoli d'esito portati nello stato discusso del Ministero pel ramo protomedicale a carico della Tesoreria generale, i quali uniti a' sopradetti proventi formeranno la dotazione della Commissione protomedicale.

Art. 122. Da detti introiti si pagheranno mensilmente i soldi che trovansi assegnati agl' Impiegati della Commissione protomedicale.

Art. 123. Dal restante introito in fine di ciascun anno la Commissione protomedicale potrà proporre delle gratificazioni secondo le circostanze a beneficio di quelli che l' hanno meritata pe' servigi resi a questo ramo, da approvarsi da S. E. il Ministro dietro rappresentanza del Presidente della Regia Università.

Art. 124. Il sopravanzo sarà impiegato in acquisto di rendite iscritte

sul gran Libro per aversi un fondo da adoperarsi in misure energiche, capaci di conservare la pubblica salute in circostanze difficili per quanto spetta al protomedicato.

Le spese di scrittojo per le deputazioni di salute gravitar debbono su' dritti sanitari, non già su' fondi de' comuni.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 29 maggio 1850.

Sua Maestà con risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato del dì 15 dello andante mese in Caserta sul proposito dello stato di variazioni del comune di Bisceglio pel 1850, e proprio sopra un'esito di spese di scrittojo che vi si faceva figurare per lo cancelliere di quella deputazione sanitaria, si è degnata dichiarare per massima, che le spese di scrittojo delle deputazioni sanitarie debbono sempre cedere su' dritti sanitari si perchè tali spese nella legge amministrativa non sono noverate tra quelle comunali, e sì perchè nemmeno negli articoli 184 e 185 del regolamento sanitario del dì 20 ottobre 1819 Sovranamente approvato, trovansi precisate d'essere a carico de' comuni.

Di Real Nome lo partecipo a lei per la debita intelligenza.

Le barche nuove di piccolo traffico nell'incominciare la navigazione debbono munirsi di lettera della deputazione sanitaria locale.

SOPRAINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 21 settembre 1850.

La prego d' ingiungere a tutte le deputazioni sanitarie della sua provincia, che verificandosi il caso di dover uscire da' rispettivi porti qualche barca nuova di piccolo traffico, la medesima debba essere accompagnata da una lettera della deputazione indicante che la barca, che muove da quella marina sia nuova e costruita colà, si reca a tale sito.

Legge, Decreti, Reali Rescritti, Regolamenti e Ministeriali sulla costruzione, e polizia dei Campisanti.

Napoli 11 marzo 1817.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Il costume di seppellire i cadaveri umani in sepolture stabilite dentro o vicino i luoghi abitati, abolito fra le più colte nazioni, non potrebbe essere ulteriormente tollerato nel nostro Regno, senza grave pregiudizio della salute pubblica.

Volendo Noi rettificare questo ramo di polizia sanitaria, e secondare nel tempo stesso il voto espresso a tal riguardo dai Consigli provinciali dei nostri dominî al di qua dal Faro;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge:

Art. 1. In ogni comune de' nostri Reali dominî al di qua del Faro sarà stabilito un camposanto fuori dell'abitato per la inumazione de' cadaveri umani.

2. La costruzione dei campisanti sarà regolata in modo da servire ad un tempo a garentire la salute pubblica, ad ispirare il religioso rispetto dovuto alle spoglie umane, ed a conservare le memorie onorifiche degli uomini illustri.

3. La costruzione de' campisanti sarà cominciata nel corrente anno, e dovrà trovarsi ultimata in tutto il Regno per la fine del mille-ottocento-venti.

La spesa di quest' opera è a carico de' comuni rispettivi. Gl' Intendenti potranno eccitare i ricchi proprietarî; i prelati, il clero, le congregazioni a concorrere con oblazioni volontarie ad accelerare il compimento di una opera tanto interessante alla salute pubblica.

4. I comuni potranno stabilire i campisanti in qualunque fondo di proprietà pubblica, o privata, che sia riconosciuto atto a tale destinazione. Se il fondo apparterrà allo Stato, o a corporazioni e stabilimenti pubblici indistintamente, il comune l' occuperà senza accordare verun compenso; se poi sia di proprietà privata, il comune ne pagherà al proprietario un canone corrispondente (1).

Ogni quistione che potrà elevarsi a tal riguardo sarà definitivamente risoluta dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza.

5. In que' comuni dove si trova costrutto il camposanto, o tostochè la costruzione ne sarà ultimata in ciascun comune, se ne pubblicherà l' apertura; e da quel giorno in poi è vietato generalmente, e senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsisia altro luogo, dentro o

(1) Se il fondo ove si vuol costruire il camposanto appartiene alle cappelle, e luoghi pii laicali deve sempre fissarsi a di loro favore analogo compenso. (*Minist. dei 22 settembre* 1841.)

fuori l'abitato (1). Tutte le sepolture esistenti saranno allora indistintamente colmate o chiuse in modo che non possano mai più aprirsi. Questa operazione sarà eseguita a diligenza del sindaco o degli eletti, in loro presenza, e sotto la loro risponsabilità. Essi ne formeranno un atto, che faranno pubblicare nel comune nelle forme consuete, e di cui una copia col certificato della seguita pubblicazione, a cura del sindaco, sarà depositata nell'archivio comunale, e un'altra in quello dell'Intendenza.

6. Chiunque dopo l'apertura del camposanto seppellirà, o farà seppellire un cadavere umano nell'abitato, o in ogni altro luogo diverso dal camposanto, sarà inquisito, e punito correzionalmente, come infrattore delle leggi di polizia sanitaria.

7. Tutto ciò che è relativo alla estensione, forma e custodia de' campisanti, al modo d'inumare i cadaveri umani; ai monumenti privati da potervisi stabilire, ed in generale alla polizia di tali stabilimenti, sarà fissato con un regolamento del nostro Ministro degli Affari Interni.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle due Sicilie si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il Regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Regolamento dato dal Ministro degli Affari Interni per la esecuzione della legge del dì 11 marzo 1817 intorno alla costruzione, ed alla polizia dei Campisanti.

Art. 1. Il seppellimento de' cadaveri umani ne' campisanti, prescritto da S. M. con legge del dì 11 marzo 1817, dovrà esser fatto per *inumazione*, o sia *interrimento*, non già per tumulazione, o sia dentro sepolture. Quindi un camposanto di nuova costruzione altro non sarà che « una estensione di terra nuda, ben dissodata, interamente spogliata di alberi, arbusti, e piante perenni di qualunque specie, circondata di mura all'altezza di palmi undici fuori della terra, non compreso in questa misura uno spigone da cui il muro sarà terminato, per rendere il camposanto inaccessibile agli animali voraci, e lasciarvi la necessaria ventilazione ».

2. La figura del camposanto sarà un quadrato, o un parallelogrammo, o almeno la più approssimante a tali figure. Avrà una sola porta d'ingresso, chiusa da un forte rastrello di ferro, o di legno, così stretto, che gli animali non possano penetrare a traverso di esso.

La maggiore semplicità possibile sarà usata nella costruzione del cam-

(1) Con decreto dei 12 diecembre 1828 furono esentati da siffatto divieto li vescovi, cui è accordata la tumulazione nelle chiese delle rispettive diocesi, e le religiose claustrali con professione di voti solenni, cui è pur dato di essere tumulate nelle chiese del rispettivo chiostro. Queste eccezioni sono state con posteriori Reali risoluzioni confirmate, essendosi abrogate le altre personali contenute nel citato decreto; e con Real rescritto dei 26 aprile 1837 fu ordinato di non accordarsi diritto di sepoltura nelle cappelle gentilizie senza l'espressa annuenza di S. M.

posanto. Vi sarà costrutta una cappella per esercitarvi gli uffizi religiosi. A canto della porta del camposanto potrà costruirsi ancora una casetta pel seppellitore, qualora le circostanze locali ne facciano sentire la necessità (1).

3. La posizione del camposanto sarà scelta in un sito circa un quarto di miglio lontano dall' abitato, o anche di più, quando le circostanze locali lo esigano, nella direzione de' venti settentrionali, in modo tale che le sue esalazioni non possano essere spinte verso l' abitato dai detti venti, o da altra corrente d' aria abituale determinata dalla vicinanza de' monti, dalla loro posizione, o da altre locali circostanze. Similmente non sarà posto il camposanto a fianco al pubblico cammino; si avrà cura per l'opposto che sia quanto più si potrà lontano da ogni via battuta, e soprattutto dalle più frequentate.

4. Qualora in un comune si trovi fuori l'abitato in sito opportuno una chiesa, o cappella, il camposanto sarà costrutto in preferenza in un sito adiacente, onde risparmiare le costruzioni indicate nell'articolo 2°. Quantevolte esistano opportunamente giardini murati adiacenti ai locali di monisteri soppressi, sia che si trovino conceduti ai comuni, sia che restino ancora in demanio, vi sarà stabilito in preferenza il camposanto per la stessa ragione.

5. La estensione di terra da destinarsi a camposanto sarà proporzionata alla popolazione del comune. I calcoli statistici dimostrando che di ogni 31 abitanti ne muore uno in un anno, e che in conseguenza di ogni mille ne muoiono ordinariamente in un anno 32, o 33, bisogna per una popolazione di mille abitanti assegnare uno spazio al camposanto, capace di contenere per dieci anni tutt' i cadaveri umani che possono esservi in questo periodo di tempo; giacchè non si dee toccare che dopo dieci anni il solco dove un cadavere è stato inumato. Questo termine è di rigore; ma quando un solco, in cui l' inumazione ha avuto luogo, possa lasciarsi intatto per un tempo maggiore di dieci anni, sarà ancora meglio (2).

6. Alla inumazione de' cadaveri si dee procedere nel modo che segue:

Da uno de' lati del camposanto si comincia ad aprire un solco in linea retta, sette palmi profondo, e due palmi largo. Quando è situato in esso il cadavere, si ricopre della stessa terra che se ne era cavata, senza comprimerla, ed avvertendo ad appianarne la superficie, onde le acque piovane, non possono fermarvisi. Affinchè questa terra non si smotti dal lato del fosso, si farà sostenere da una tavola larga palmi due, e lunga palmi sette, che si terrà puntellata nell' interno del fosso. I cadaveri si situeranno così lungo il fosso, in modo che la testa dell' uno sia a canto a' piedi dell' altro. Quando il primo solco sarà in tal modo riempito, se ne aprirà un secondo ad esso parallello. Fra gli orli estremi de' due fossi intercederà la distanza di un mezzo palmo circa. Allo stesso modo, dopo il secondo si farà il terzo solco, e poi il 4° e 5°, e così di seguito (3).

(1) Le perizie de' campisanti si debbono rivedere, e visitare dall' ingegniere di acque e strade direttore della provincia. (*Ministeriale degli Affari Interni dei 29 maggio* 1839.)

(2) Può permettersi in caso di urgenza, e per difetto di località lo scoprimento dei primi solchi del camposanto pria di spirare il decennio onde toglervi li primi cadaveri e riporvi li freschi; purchè però la macerazione od il disseccamento de' cadaveri da discoprirsi sia seguita — *Decisione del Supremo Magistrato di Salute de'* 28 *agosto* 1846.

(3) La inumazione de' cadaveri può eseguirsi da coloro che lo vogliono dentro cassa di legno (*Real Rescritto dei* 14 *luglio* 1841).

7. Segue da' dati premessi nell' articolo precedente, che un moggio napolitano di 900 passi quadrati, ciascun passo di palmi 7 ed un terzo, è una estensione più che sufficiente al camposanto di una popolazione di ottomila abitanti, sebbene rigorosamente potrebbe bastare anche per novemila. Sarà quindi proporzionata a ciascuna popolazione la estensione corrispondente, potendosi accrescere alcun poco ne' luoghi ove le terre non sono scarse.

8. Nella scelta del luogo del Camposanto, oltre le condizioni indicate negli articoli precedenti, conviene altresì por mente alla qualità del terreno. Sono da evitarsi assolutamente le terre argillose, e troppo tenaci, del pari che le terre ghiaiose, e troppo leggiere; come pure bisogna evitare le terre troppo umide, e che abbiano dell' acqua a piccola profondità. Ogni altro terreno, che non presenti gl' indicati inconvenienti, è buono, perchè atto a favorire l' insensibile decomposizione de' cadaveri.

9. Sarà vietata severamente qualunque coltivazione nel recinto del Camposanto, come pure il farvi pascolare alcun animale. Sarà però permesso di piantare all' ingresso, o soltanto lungo le mura, de' cipressi, e qualche fiore, a fine di rendere il luogo men disgustoso, e conciliargli quella religiosa tristezza che tocca il cuore, e richiama alla memoria utili considerazioni morali.

10. Sarà proibito di covrire il fosso, ove è inumato un cadavere, di pietre sepolcrali, monumenti ec., che intercettando l' aria libera esteriore, ritarderebbero la decomposizione de' cadaveri (1). Sarà solo permesso d' infigere nelle mura interne del camposanto inscrizioni, bassi rilievi ec. quante volte ne sia accordata l' autorizzazione dal sindaco, sull' avviso del decurionato.

Sarà permesso pure di dividere il muro che forma il recinto interno del Camposanto in un determinato numero di sezioni, e di ornarle con archi coverti a forma di portico. Potrà ciascuna sezione essere acquistata, per un prezzo da determinarsi a favore del comune, da una famiglia, che avrà il dritto di ornarla con mezzi busti, bassi rilievi, ed altri monumenti che potranno esservi ancora trasportati dalle cappelle gentilizie, per conservar le memorie onorifiche de' trapassati. Mentre però sarà permesso a ciascuna famiglia di serbare simili monumenti nella sezione che avrà acquistata, il cadavere non sarà esente dalla legge generale della inumazione, e potrà solo serbarsi memoria del sito ov' è stato deposto, per raccoglierne le ossa dopo il decennio, mediante una piccola croce, a piè di cui sarà scritto il nome del defunto.

11. Per ogni camposanto vi sarà un custode, scelto nel modo prescritto per gli altri serventi comunali, e pagato sullo stato discusso del comune. Ne' piccioli comuni il servente comunale potrà essere anche incaricato di questo servizio. Il custode è particolarmente incaricato d' invigilare alla esecuzione delle regole prescritte sul modo della inumazione.

Vi saranno inoltre uno o più seppellitori, secondo il bisogno, scelti nel modo sopra indicato, i quali verranno ugualmente pagati dal comune. Il salario di questi, come del custode, sarà fissato sull' avviso del decurionato nel modo stabilito per gli altri salariati comunali (2).

(1) Con Ministeriale de' 24 luglio 1839 fu prescritto che volendosi da particolari famiglie acquistare nel camposanto un pezzo di terreno per ergervi un tumulo, e seppellirvi gl' individui delle stesse potrà permettersi; chiuse però ermeticamente le sepolture a gesso tutte le volte che vi si seppellisce.

(2) Gl' impiegati adibiti nella delegazione de' campisanti di Napoli, e tutti li altri

È proibito a' seppellitori di ricevere alcuna mercede da' parenti do' defunti o da qualunque altro, pel triste uffizio che adempiono verso di essi. È loro proibito del pari l' appropriarsi di alcuna spoglia o vestimento che si trovasse su i cadaveri.

12. I custodi terranno un registro di date, numeri, e nomi, secondo il modello annesso al presente regolamento. I numeri del registro corrisponderanno ad altrettanti numeri, che sopra mattoni, o tavolette inverniciate saran fissati in ciascun solco, e sopra ogni cadavere. Ciò servirà per indicare il nome ed il numero de' cadaveri contenuti in ogni solco, e l' epoca in cui vi sono stati deposti, per la norma da seguire nel riaprirsi i solchi dopo il decennio, e per ogni altra notizia che possa occorrere.

13. In ogni comune sarà fissato un luogo chiuso in una chiesa o cappella, dove i cadaveri dovranno essere depositati, dopo che avranno ricevuto gli ultimi uffizi religiosi. Da questo deposito saranno estratti dai seppellitori nella notte successiva, e trasportati senza veruno accompagnamento, in una bara coverta, o in una carretta coverta al camposanto, dove l' inumazione si farà allo spuntar del giorno (1). L' amministrazione comunale provvederà a questi mezzi, del pari che a tutti gl' istrumenti necessari alla inumazione.

14. Le deputazioni sanitarie di ogni comune, e gli eletti di polizia sono particolarmente incaricati di invigilare, sotto la loro più stretta responsabilità, alla esatta esecuzione de' regolamenti sulla inumazione, e sulla polizia de' campisanti. Le une, e gli altri visiteranno almeno una volta al mese i rispettivi campisanti, e reprimeranno ogni abuso che si trovasse introdotto.

15. Un solo camposanto è sufficiente per ogni comune del Regno, eccetto la capitale, ed i comuni riuniti. Per la prima, l' Intendente, inteso il corpo di città, proporrà il numero, ed il sito de' campisanti necessari. Pei secondi si procurerà di stabilire il camposanto in un sito centrale, ed a comoda portata di ciascuno. Ma laddove tra essi ed i paesi riuniti interceda una distanza eccessiva, ed assai incomoda al trasporto de' cadaveri, in tal caso si potranno costruire più campisanti in siti opportuni, a seconda del positivo bisogno, e s' indicheranno i paesi, e le parrocchie a cui ciascun camposanto appartenga. Gl' Intendenti determineranno questo bisogno in consiglio d' Intendenza; ed avranno cura di non moltiplicare il numero de' campisanti senza una necessità assoluta (3).

16. Gl' Intendenti formeranno in ogni comune, sull' avviso del decurionato, una deputazione di soggetti intelligenti, e zelanti per la costruzione de' campisanti. Essi ne faranno fare il piano, e la perizia da persone di arte, lo discuteranno in Consiglio d' Intendenza, inteso l' avviso dell' ingegnere dei ponti e strade, ed indi proporranno al Ministro degli Affari Interni per l' approvazione, lo stato della spesa, con i mezzi onde supplirvi.

addetti all' amministrazione de' campisanti nelle comuni del Regno possono ritasciare sulli loro soldi il due e mezzo per 100 onde essere ammessi al godimento delle pensioni di ritiro, e vedovili — *Real Rescritto de'* 30 *ottobre* 1850.

(1) Li cadaveri possono essere dalle proprie case, o dalle chiese trasportati al camposanto sia ne' carri funebri, sia con quell' altra pompa religiosa che piacerà a' parenti purchè ciò segua di giorno (*Ministeriali dei* 30 *maggio*, *e* 10 *giugno* 1840).

L' inumazione de' cadaveri non potrà eseguirsi che dopo le ventiquattro ore dell' avvenimento della morte giusta il prescritto delle leggi, ricordato con Ministeriale de' 13 aprile 1850.

(3) Quando più comuni consentino, e si trovi utile per minorare la spesa, si può costruire un solo camposanto per più di un comune (*Reale Rescritto de'* 27 *novembre* 1819).

Gl' Intendenti per non moltiplicare la loro corrispondenza a tal riguardo, non manderanno al Ministro meno di dieci di questi stati per volta.

17. Essendo espressa volontà di S. M., che i campisanti siano aperti al più presto possibile, onde assicurare da questo lato la salute pubblica, gl'Intendenti useranno la massima diligenza in promuovere, ed accelerare la costruzione di questi stabilimenti. Alla fine di ogni semestre, essi daran conto al Ministro degli Affari Interni dello stato di questo lavoro nella loro provincia, e de' campisanti che si saranno aperti nel corso del semestre, affinchè il Ministro possa rassegnarlo, come deve alla M. S.

Napoli 21 marzo 1817.

Modello del registro prescritto all' articolo 12.

Registro de' cadaveri inumati nel camposanto di . . . .

DATA della inumazione.	NUM. del solco.	NUM. del cadavere.	NOME del cadavere.	*Osservazioni.*
1818.				
1° gennajo	1	1	Giuseppe Farta.	
id. 3 detto	1	2	Antonio Moro.	

N. B. — La progressione numerica sarà continua, sopra lo stesso volume, o sopra più volumi successivi, secondo il bisogno, durante un decennio, e fino a che non sarà esaurito il terreno del camposanto, in modo che debba riaprirsi il primo solco. Allora si comincerà la nuova serie numerica.

Quando più comuni consentano, e che si trovi utile per minorarne la spesa si può costruire un solo Camposanto per più di un comune.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 novembre 1819.

S. M. con Real rescritto dei 22 maggio ultimo sulla domanda del Consiglio generale della provincia di Napoli, si è degnata autorizzare la costruzione di un solo camposanto per uso di più di un comune, quando una tale riunione sia utile, o necessaria per minorare la spesa, o quando vi concorra il consenso de' comuni interessati.

Ha inoltre la M. S. ordinato, che siano esattamente eseguite le sue precedenti Sovrane risoluzioni, relative alla economia della spesa per quest' oggetto, ed alla esecuzione generale della legge.

Io la incarico di applicare nelle occorrenze questa Sovrana determinazione alla provincia di suo carico, autorizzando la formazione di un solo camposanto per uso di più comuni, ove vi concorrano le circostanze enunciate nel Real rescritto; avvertendo però di far designare nel camposanto riunito il sito di spettanza di ciascun comune.

Decreto prescrivente che nei Monisteri di perpetua clausura continuino a tenersi le sepolture pei soli cadaveri delle religiose.

Napoli 1 febbrajo 1820.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Visti gli articoli 5 e 6 della legge del dì 11 di marzo 1817, coi quali fu prescritto, che dall' epoca in cui seguirà la pubblicazione dell' apertura del camposanto in ciascun comune, rimanga vietato generalmente, e senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsisia altro luogo; dentro o fuori l' abitato; e che ogni contravvenzione a queste disposizioni debba punirsi correzionalmente come infrazione delle leggi di polizia sanitaria;

Essendoci state presentate le rimostranze di taluni Vescovi i quali hanno fatto presente che l' esecuzione di tali misure, ove si tratti di monisteri di monache, non potrebbe conciliarsi col voto solenne della perpetua clausura che vi hanno professate le rispettive religiose, e col riguardo dovuto alle vergini consagrate a Dio;

Considerando che l' eccezione pretesa da' suddetti Vescovi a favore dei monisteri di clausura pe' suddetti fondati motivi, non può alterare lo scopo salutare che ci determinò alla emanazione della legge degli 11 marzo 1817, avendo riguardo al ristretto numero dei monisteri di clausura, che esistono nei nostri Reali domini al di quà del faro, ed al luogo in cui i medesimi tengono constituita la loro rispettiva sepoltura;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge del dì 11 di marzo 1817 riguardante lo stabilimento di un camposanto in ciascun comu-

ne dei nostri Dominî di quà del Faro, non saranno applicate ai monisteri di donne, nei quali si professa il voto della perpetua clausura. In ognuno di tali monasteri potrà continuarsi a tenere la sepoltura particolare per seppellirvi unicamente i cadaveri delle religiose professe che fanno parte della comunità rispettiva.

2. I nostri Segretari di Stato Ministro dogli Affari Ecclesiastici e degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Norme da seguirsi per la sepoltura degli eretici, e de' pubblici impenitenti nei luoghi ove sono stabiliti i Campisanti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 marzo 1820.

Trovandosi coll' articolo 5 della legge del dì 11 marzo 1817 relativa a' campisanti stabilito, che dal giorno, in cui verrà pubblicata in ciascun comune l' apertura del rispettivo camposanto, sia vietato senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsiasi altro luogo dentro o fuori l' abitato; l' Arcivescovo di Manfredonia, amministratore della Chiesa di Viesti ha domandato qual norma debba tenersi in occasione di morte degli scismatici, de' pubblici impenitenti, e degli scomunicati, ai quali le leggi canoniche vietano, sotto pena d' interdetto, di darsi sepoltura ecclesiastica.

S. M. cui ho ciò fatto presente ha dichiarato, che i campisanti debbono essere considerati come chiese in quanto alla sepoltura de' cadaveri; e che perciò debbono aver luogo per essi le stesse disposizioni che sono state osservate per la sepoltura de' cadaveri nelle chiese (1).

Il che nel Real Nome partecipo a lei per sua intelligenza, e perchè ne dia avviso alle autorità civili di cotesta provincia.

Ne' monasteri di donne ove si professa il voto della perpetua clausura è permesso aver sepolcri nelle chiese anche ove sono aperti i camposanti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 marzo 1820.

Con un Real decreto del 1° febbrajo ultimo, che si troverà inserito nella collezione delle leggi, S. M. a rapporto del Ministro degli affari ecclesiastici si è degnata ordinare che le disposizioni degli articoli 5° e 6° della legge degli 11 marzo 1817 su i campisanti, non sieno applicate a'monisteri di donne, ne' quali si professa il voto di perpetua clausura, potendosi in ciascuno di tali monisteri continuare a tenere la sepoltura particolare per seppellirvi unicamente i cadaveri delle religiose professe, che fanno parte della comu-

(1) Con Ministeriale de' 20 gennajo 1841 fu disposto che al di fuori del recinto dei campisanti venga destinato un' apposito luogo per inumarvi i bambini morti senz' aver ricevuto il battesimo, coloro che si resero indegni della sepoltura ecclesiastica, e quelli che appartenessero a diversa credenza.

nità rispettiva. Le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè ne disponga l'adempimento che ne risulta.

Ne' piccoli comuni ove si trovano delle cappelle rurali atte ad essere sostituite ai campisanti può il seppellimento praticarsi per tumulazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 agosto 1821.

Avendo rassegnato al Re nel Consiglio de' 21 agosto la quistione proposta da alcuni Intendenti in ordine al metodo da serbarsi nel seppellire i morti nelle cappelle rurali che si troveranno avere le circostanze prescritte per essere sostituite a' campisanti de' comuni, cioè se il seppellimento debba essere praticato in esse per tumulazione; la M. S. si è degnata risolvere, che quante volte sia piccola la popolazione, piccolo per conseguenza il numero de' morti, e competentemente lontana dall'abitato la cappella rurale, basta la tumulazione; e che dove per lo contrario le suddette circostanze non concorrono, debba prendersi un discreto pezzo di terra per destinarlo a seppellirvi li cadaveri col sistema d'inumazione, rimanendo affidato siffatto esame alla prudenza degl' Intendenti.

Nel Real Nome le partecipo sig. Intendente questa Sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

È permessa la sepoltura per tumulazione nelle chiese fuori l'abitato.

MINISTERO DEGL' AFFARI INTERNI.

Napoli 10 marzo 1827.

È volere di S. M. che fermo rimanendo il sistema di seppellirsi i cadaveri umani ne' campisanti o per inumazione, o per tumulazione, sia quest' ultima ancora permessa nelle chiese fuori l'abitato: Vuole ancora la M. S. che ella badi a far proseguire la costruzione dei campisanti dove siansi già introitati i fondi, ma che non si sollecitino per ora le esazioni all'oggetto per quei comuni dove i fondi non siano ancora incassati.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione pel suo esatto adempimento.

Decreto prescrivente l'ultimazione dell' opera de' campisanti.

Napoli 12 dicembre 1828.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Volendo, che l'opera de' campisanti sia ultimata con rimuovere gli ostacoli, che l'hanno ritardata finora, e dare ad essi quella forma, ed imponenza religiosa, che debbono avere in un paese cattolico;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare o decretiamo quanto segue :

Art. 1. La legge del dì 11 marzo 1817 per lo stabilimento de' campisanti fuori dell' abitato di ogni comune , ed il regolamento del dì 21 dello stesso mese, ed anno, dato dal Ministro degli Affari Interni per adempimento dell' art. 7° della detta legge , avranno piena , ed intera esecuzione in quanto non viene derogato co' seguenti articoli.

2. È permesso a tutti i comuni di stabilire i campisanti , o per inumazione , o per tumulazione , dove non si trovino ancora costruiti interamente.

3. Ove non sieno fatti i campisanti de' comuni , potranno parimente stabilirsi uniti , o attaccati a chiese rurali , le quali serviranno per cappelle de' medesimi , purchè si trovino alla distanza dall' abitato almeno di passi cento in circa.

4. La corrispondente deliberazione del decurionato per la scelta del sito del camposanto , e del metodo della tumulazione , o della inumazione sarà sottoposta all' approvazione dell' Intendente nel modo prescritto dalla legge.

5. Vi sarà in ogni camposanto un sito distinto , o una particolare sepoltura riserbata esclusivamente per gl' individui del clero secolare.

6. Sarà permesso alle congregazioni di acquistare per apprezzo, come per opera pubblica , e coll' aumento del decimo su ciò , che sarà valutato, lungo il circuito del muro di cinta del camposanto, una competente porzione di suolo , per costruire in esso a proprie spese una cappella , che avrà il suo ingresso dalla parte interna del camposanto , colle corrispondenti sepolture , e di seppellire in esse i propri confratelli , o quelli , che assoceranno per tali in punto di morto , colla facoltà di andare a celebrare in tale cappella gli anniversari ed ogni altra sacra funzione funebre , quando vorranno.

7. È accordato alle particolari famiglie, quando vogliano assumerne la spesa , la facoltà di acquistare dal comune una porzione del terreno del camposanto , lungo la parte interna del muro , che lo circonda , purchè ne offra la latitudine , e di stabilirvi una sepoltura familiare colla corrispondente iscrizione sulla lapide.

8. Le costruzioni , che si faranno dalle congregazioni , o da privati in virtù de' due precedenti articoli , non dovranno deturpare l' ordine o la simetria del camposanto. Dovranno perciò essere eseguite sotto la direzione e vigilanza dell' autorità amministrativa , e secondo il disegno dalla medesima approvato.

9. Ogni camposanto sarà aperto per la prima volta con una solennità religiosa , e colla benedizione prescritta dal rituale. Il sindaco inviterà a tal uopo tutto il clero , e v' interverrà colle altre autorità amministrativo.

10. I campisanti colle rispettive cappelle saranno aperti ogni giorno dall' ora nella quale sarà finita la inumazione , o tumulazione sino al tramontar del sole , e sarà permesso ai fedeli di andarvi a fare le preghiere col debito buon ordine.

11. Nel giorno della commemorazione de' morti sarà celebrata nella cappella di ogni camposanto un' ufficio con messa solenne , coll' assoluzione , e benedizione del sepolcreto. Tale sacra funzione sarà eseguita da uno degli ecclesiastici il più graduato in dignità.

12. Sarà permessa la sepoltura nelle proprie chiese agli Arcivescovi, Ve-

scovi, ed a' componenti i capitoli tanto cattedrali, che collegiali, come anche ai parrochi (1).

13. A tutti i conventi, e monasteri de'due sessi sarà permesso di far seppellire gl' individui delle rispettive famiglie religiose nelle proprie chiese (2).

14. Sarà in oltre permessa la sepoltura nelle chiese di tutti que' conventi religiosi, che sono situati ad una distanza non minore di cento passi dall' abitato di ciascun comune, mediante una retribuzione, che ad ogni congregazione, o particolare famiglia riuscirà di stabilire coi religiosi medesimi.

15. Sarà permessa la tumulazione nelle sepolture gentilizie attualmente esistenti pe' soli individui di quelle famiglie, che hanno il padronato sia delle cappelle con sepolture, sia di queste ultime soltanto (3).

16. Chiunque abbia una chiesa, o cappella rurale di sua proprietà fuori dell' abitato, potrà stabilirvi una sepoltura, o tomba per la propria famiglia, e parenti.

17. Gli Ordinarî delle rispettive diocesi proccureranno di coadiuvare dal loro canto la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, e veglieranno per ciò che riguarda la parte religiosa.

18. Pel dì 1 di gennajo dell' anno 1831 dovranno essere completati tutti i campisanti comunali, e nel tempo medesimo chiuse tutte le sepolture non autorizzate col presente decreto.

19. Ogni precedente disposizione contraria a quelle sanzionate col presente decreto, è abrogata.

20. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ciascuno per la parte, che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Non può accordarsi diritto di sepoltura nelle cappelle gentilizie senza l' espressa annuenza di S. M.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 26 aprile 1837.

Essendosi conosciuta la cessione fatta di una cappella con sepoltura gentilizia in una chiesa, ad individuo che vi aveva fondata con regio assenso una cappella laicale; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 3 corrente mese ha ordinato di non accordarsi diritto di sepoltura senza l' espressa annuenza della M. S.

Il che nel Real Nome le partecipo per sua intelligenza, e per lo corrispondente uso di sua parte, onde ne' casi che potranno darsi, si diriga, o faccia dirigere le parti a questo Real Ministero, e Segreteria di Stato degli

(1) Con posteriori Reali risoluzioni alli soli vescovi fu accordata la tumulazione nelle Chiese delle rispettive Diocesi.

(2) Alle sole religiose claustrali con professione di voti solenni con Reali Rescritti posteriori fu limitato il permesso del seppellimento nelle proprie Chiese.

(3) Non è accordato diritto di sepoltura nelle cappelle gentilizie senza l' espressa annuenza di S. M. (*Real decreto dei 26 aprile 1837*).

Affari Ecclesiastici per darvi le provvidenze opportune in concordanza delle leggi del Regno, o per provocare da S. M. (D. G.) le superiori risoluzioni.

Sulla costruzione de' campisanti ne' comuni della Sicilia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Palermo 6 dicembre 1838.

È gran tempo che la colta Europa cattolica riconosceva come riprovevole l'uso di seppellire i cadaveri umani nel recinto dell'abitato. L'aere rinchiuso tra fabbricati della città e pregno delle esalazioni mofetiche, che venivano dalle tombe mal chiuse, e che si riaprivano ogni giorno per accogliere novelli depositi, alterava sensibilmente la salute pubblica; e se ne' tempi di tranquillità ciò era meno avvertito, ne' tempi di calamità si convertiva in un fomite atto a mantener sempre vivi i contagi, ed a renderne più micidiale la influenza.

Il ben essere sociale non era meno turbato da questo barbaro uso. Il tristo spettacolo di convogli funebri, che trascorrendo ad ogni istante le strade della città, richiamavano l'attenzione dei passanti, non mancava di destare in essi un sentimento doloroso, e di confondere in certa guisa il regno della operosità, e della morte.

La pace stessa pregata all'anima de'defunti, e quella terra che dovrebbe leggermente coprirne gli avanzi, sembrava turbata dall'attività e dal frastuono romoroso della vita. Là non più quel silenzio che comanda ed alimenta i teneri affetti; non quell'ombra ospitale, che ricopre le ossa del padre, del fratello, della sposa, dell'amico; non quella mesta insieme e dolce solitudine, che lascia libero lo sfogo alle lagrime; non quella illusione, che ci trasporta nella città de' trapassati, ci fa per poco dimenticare della vita, e crederci quasi compagni degli estinti; non quell'incitamento alla gloria ed allo generose azioni; non quel disprezzo delle mondane grandezze; non quella idea di accomunamento di tutte le classi: sentimenti tutti che sembrano quasi sollevarsi dai mausolei superbi del ricco e dalle modeste tombe del povero.

E nell'Italia nostra una delle prime tra le sue cento superbe città a darne l'esempio era la Real Palermo. Qui fin da' tempi del Caracciolo sorgeva maestoso il camposanto, che ispirava perfino dei versi sublimi al Pindemonte; e questo stabilimento conservavasi in uso fino ai tempi nostri, ed era per la munificenza dell'ottimo Principe, che ne governa, e per le cure del Senato, ampliato ed a più elegante forma e nobile architettura addotto.

Ma come avviene nelle umane cose, il pregiudizio, sorprendendo la ragione, metteva da per tutto ostacoli al progresso di questi pii stabilimenti; essi si rimanevano appena isolati in qualche cospicua Città; da per tutto altrove rinvenivano ostacoli e contraddizioni. E non vi ha voluto meno di un flagello desolatore, che ai dì nostri ha, per dir così, percorso l'uno e l'altro emisfero, per far sentire la necessità di adottarli in ogni comune.

Alcuni pregiudizî, e forse i più potenti, traevano dalla Religione; a dileguare i quali la santità del nostro sommo Pontefice regnante Gregorio

XVI dava fuori un' apposita bolla, e quel che è più, fondava egli stesso nella sede della nostra sagrosanta Religione Cattolica uno stabilimento di tal fatta; lo apriva ed inaugurava con i riti di nostra Santa Chiesa, e lo proponeva come esempio da imitare a tutti i fedeli.

Così vedevansi ne' domini continentali di S. M. sorgere ad un tratto e per ogni dove i campisanti. Quello della città di Napoli si elevava, quasi per incanto; ed il popolo vi si accostumava con facilità. Là, quanti stranieri vengono a visitare questa nostra classica terra, traggono vogliosi ad ammirarne la bellezza, la regolarità, l' ordine e quel santo raccoglimento che inspira. In quasi tutti i comuni poi di quella parte del Regno essi erano sollecitati; di tal che pochi se ne contano, dove ancora non si veggano aperti all' uso cui van destinati.

La Sicilia, questo suolo illustre non si rimarrà certamente indietro a tutta quanta è la Italia; e se le sue finanziere circostanze ne han finora fatta andare a rilento la costruzione, ella ora si affretterà a raggiungere, ed anche a sorpassare le finitime provincie del continente.

La legge degli 11 marzo 1817, che fa parte degli statuti sanitari pubblicati nel 1820, e che pure è in vigore nella Sicilia, reclama da più tempo la sua esecuzione piena ed intera.

Laonde io impegno i signori Intendenti, tenendo presente la stessa, ed il regolamento annesso, a disporre:

1° Che in ciascun comune della rispettiva provincia sieno chiuse a gesso, ricolmate prima, le sepolture tutte nell' abitato a qualunque classe o corporazione esse appartengano; adempiendo alle formalità prescritte dall' articolo 5° della legge, e dandone conto al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

2° Che venga contemporaneamente destinata una cappella rurale, od un luogo apposito in campagna alla distanza voluta dalla detta legge; per la tumulazione od inumazione provvisoria de' cadaveri, facendolo ricinger di muro, od almeno di un solco profondo, e chiudendone con inferriata lo ingresso, non senza farlo benedire con tutte le pompe dal parroco e rispettivo clero.

3° Che ciascun decurionato si occupi, tenuta presente la legge medesima, a designare il sito per lo camposanto stabile; potendo determinarsi anche per terreni appartenenti a' comuni, agli stabilimenti pubblici di qualunque natura ed allo Stato, senza compenso (art. 4. di detta legge).

4° Che contemporaneamente facciano eseguire i progetti d' arte o le perizie così per lo acquisto del terreno, come pel muro di cinta, per la chiesa, abitazione del custode ec., tenendo in ciò presenti gli articoli 1° a 5° del regolamento de' 21 marzo 1817, fatto per la esecuzione di detta legge.

5° Che ne rimettano al più presto le deliberazioni ed i progetti al Real Ministero per la dovuta approvazione.

6° E che si occupino per tutto il corrente dicembre a deliberare i fondi corrispondenti, onde possano aver luogo negli stati di variazione del venturo anno.

I signori Intendenti faranno poi conoscere ai rispettivi sindaci e decurionati, esser per disposizione Sovrana rimasto derogate tutte le eccezioni portate alla detta legge col Real decreto de' 12 dicembre 1828. E però doversi stare strettamente ed indistintamente per tutte le classi al disposto della legge suddetta. Doversi eseguire l' interro per inumazione piuttosto che per tumulazione, ammenocchè circostanze locali non comandino questa

eccezione. Potersi accordare alle congreghe l'acquisto nel recinto de' campisanti di una porzione di terreno, ossia di un giardinetto per lo interro dei rispettivi confratelli; potersi pure accordare a ciascun particolare l'acquisto di un pezzetto di terreno per sè o pei suoi, e di apporvi anche una iscrizione; il tutto in conformità del disposto dell'articolo 10 del citato regolamento.

Compito che sarà in ogni comune il camposanto, i signori Intendenti daranno le disposizioni per la solenne apertura di esso. Il Parroco, il Capitolo ed il Clero colle autorità municipali vi si recheranno: benediranno il luogo co' riti di nostra sacrosanta religione,, e quindi ne formeranno analogo verbale, di che rimetteranno la spedizione a questo Real Ministero.

Ella sente troppo, signor Intendente, l'interesse della cosa, perchè io abbia ad aggiungere stimoli, onde la esecuzione di quanto è detto in questa circolare venga esatta e spedita. Le dirò solo, che più celeremente ella condurrà a fine questi pii utilissimi stabilimenti ne' comuni della provincia di sua amministrazione, e meglio meriterà della patria, e degli amministrati di lei.

Le perizie per opere di campisanti si debbono rivedere, e vistare dall' Ingegniere di acque, e strade, direttore della provincia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 maggio 1839.

Le partecipo per l'analogo uso di risulta che, d'oggi innanzi, tutte le perizie che rimetterà in questo Real Ministero per opere di campisanti per la debita approvazione, sieno prima rivedute, e vistate dall' Ingegnere di acque, e strade direttore della provincia, il quale indipendentemente da ogni altra necessaria osservazione, dovrà in principal modo dare il suo avviso su i prezzi, e su la convenienza de' lavori che si propongono rapporto alle circostanze locali.

Si premura il sollecito compimento dei campisanti, e si danno delle istruzioni al proposito.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 luglio 1839.

La costruzione dei campisanti in tutt'i comuni de' Reali domini sì di quà che di là del Faro, interessando altamente il cuore paterno di S. M.; la M. S. sotto il 13 aprile corrente anno con sua Sovrana risoluzione presa in Consiglio di Stato si benignava ordinare:

Che il Ministro degli Affari Interni dia gli ordini i più severi pel sollecito compimento de' campisanti;

Che si permetta solamente ai Vescovi ed alle religiose di clausura di potersi seppellire nelle chiese.

E però per esecuzione de' sopradetti Reali ordini io debbo richiamarle a memoria non solo le disposizioni precedenti comunicatele da questo Real

Ministero intorno ad opere cosiffatte, ma sibbene la circolare in istampa data da Palermo il 6 dicembre 1838 per la sollecita costruzione de' campisanti in Sicilia.

Ed in quanto alla massima io le ripeterò, doversi strettamente stare così pel modo d' interramento, come per la forma de' campisanti a quanto trovasi prescritto nella legge degli 11 marzo 1817, e regolamento annesso.

Il modo d' interramento sarà quindi per regola generale quello della inumazione, senza che venga sotto qualunque pretesto alterato. Se non che volendosi da particolari famiglie acquistare nel camposanto un pezzo di terreno per ergervi un tumulo e seppellirvi gl' individui delle stesse potrà permettersi; chiuse però ermeticamente le sepolture a gesso tutte le volte che vi si seppellisce.

La sola eccezione potrà esser permessa a quei comuni, il di cui suolo per cagioni fisiche si nieghi a questo modo d' interramento; ma essa dovrà esser comprovata dal parere motivato degl' Ingegnieri provinciali, provocato dall' analoga deliberazione decurionale, e dall' avviso del Consiglio d' Intendenza; che saran rimessi a questo Real Ministero per la dovuta autorizzazione di dispensa alla regola.

Le eccezioni personali contenute nel real decreto dei 12 dicembre 1828, sono pure per Sovrano volere abrogate.

L' interramento dovrà essere indistintamente per tutti, nessuna classe di persone eccettuata, ne' campisanti.

Se non che vuole S. M. che due sole abbiano a considerarsi esenti dalla legge generale; cioè:

Quella de' Vescovi cui è accordata la tumulazione nelle chiese delle rispettive diocesi; e quella delle religiose claustrali con professioni di voti solenni, cui è pur dato di esser tumulate nelle chiese del rispettivo chiostro.

Questa seconda eccezione dee essere eseguita ed interpetrata nel senso il più stretto. E però per le monache di ritiri, conservatori, obblate, ed in generale per quelle, che non professano voti solenni non si accorderà alcuna eccezione alla regola.

La forma di costruzione di questi pii stabilimenti è pur da meritare l' attenzione degli amministratori. Essa è pienamente descritta nel citato regolamento che fa seguito alla legge suddetta. Pure perchè i comuni si abbiano un modello da adattare più o meno alla topografica circostanza del sito scelto, io ho incaricato la Direzione generale di ponti e strade a farlo eseguire, e sarà rimesso a ciascun Intendente all' uopo, tosto che mi sarà pervenuto. Pei campisanti già costruiti in forza delle facoltà accordate col Real decreto del 12 dicembre 1828, cioè per tumulazione, non verrà fatta alcuna novità. Sarebbe troppo pesante carico pei comuni il farli soggiacere ad una nuova spesa non leggera. Ma rimane imposto l' obbligo agli amministratori di non accordare ampliazione dello stabilimento se non ne' termini della legge degli 11 marzo 1817, di talchè dovendosi questa eseguire, lo sarà sempre con aggiungervi delle altre sezioni per inumazione.

La chiusura provvisoria delle sepolture nelle chiese dell' abitato rimane sempre ferma. Essa ha dovuto generalmente essere eseguita in tutt' i comuni; ma dove in qualcheduno non vi si sia adempito, ella sotto sua responsabilità d' accordo col Vescovo le farà subito ricolmare e chiudere a gesso colle formalità prescritte dalla legge degli 11 marzo 1817. E perchè su questo adempimento non avvenga rilasciatezza o ritardo, mi rimetterà tra un mese uno stato certificato vero da lei della stretta esecuzione data a questa disposizione.

Dove i campisanti sieno stati già costruiti e benedetti solennemente, l'interramento avrà luogo soltanto ne' medesimi. Ne' comuni poi ne' quali non lo sieno ancora o intrapresi o compiti, ella destinerà delle chiese rurali alla debita distanza dall'abitato per lo interramento provvisorio fino al compimento del camposanto. Può darsi che non esistono chiese rurali alla debita distanza: allora per non dispendiare doppiamente i comuni con campisanti provvisori e diffinitivi, ella disporrà che la inumazione abbia luogo nel sito medesimo destinato per lo camposanto stabile.

Sua prima cura sarà quindi di fare scegliere il sito per lo medesimo, e circoscriverlo di un profondo fosso, e metter mano immediatamente al muro di cinta, stabilendovi nel mezzo una croce.

Passerà pure ad edificarvi la cappella, e la casa del custode: nè dimenticherà per la prima di detti edifizi, dove le circostanze il consentano, di trar profitto di qualche chiesa rurale.

A tal modo consultato senza remora all'interramento, ella farà benedire il luogo con tutt' i riti di nostra sagrosanta religione, e ne curerà la inviolabilità, facendo che sia custodito da guardie urbane e rurali dei comuni.

Io le prometteva di sopra un modello per la forma e costruzione dei campisanti, esso sarà modesto e qual si può convenire alle finanze limitate de' comuni non ricchi.

Non è però che sia con ciò vietato a quelli che ne abbiano i mezzi di costruirli sopra forme più eleganti e con maggiore sontuosità. Le ceneri dei trapassati si vogliono onorare con ogni sorta di esteriore pompa; ed in ciò il Ministero non apporterà le vedute di grettezza, e di risparmio.

Alla ricezione della presente, ella farà subito pervenirmi un quadro in cui comune per comune dichiarerà lo stato del rispettivo camposanto; se costruito, e con qual metodo; se da costruirsi, e per questo se scelto il sito; se disteso il progetto, se inviato per l'autorizzazione a questo Ministero, se autorizzato, se fatto il corrispondente appalto. Per quelli pe' quali ancora nulla siesi fatto, a sua risponsabilità mi rimetterà tra un mese le deliberazioni per la scelta del sito ed i progetti onde subito darsi mano all' opera.

Io chiudo queste istruzioni col raccomandarle l'esatto e stretto adempimento de' Sovrani ordini. Ella deo sentirne tutta la importanza per non trascurare l'adempimento pronto di quanto le ho dichiarato di sopra.

Si sollecita la costruzione e completazione de' campisanti, e si ordina che ne' comuni che ne sono già provveduti si tenga strettamente alla osservanza di quanto trovasi disposto per la chiusura delle sepolture; ma che nei comuni che ne mancano tuttora possano continuarsi a tumulare i cadaveri in qualche chiesa o alla debita distanza dall' abitato, o in mancanza nella più eccentrica sino a che il comune non sia provveduto del proprio camposanto, alzando il muro di cinta, e la croce, e benedetto il luogo secondo il rito della santa Chiesa.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 28 settembre 1839.

Interrogati di Sovrano comando gli Ordinari tutti del Regno con Reale rescritto del 20 aprile ultimo per far conoscere quali comuni non erano provveduti di campisanti, e quali di quelli costruiti non erano in regola, avevano di già nella maggior parte apprestate le notizie all' uopo opportune, quando molti fra essi per ispeciali pressanti rapporti a gravi inconvenienti accennavano, o pronti provvedimenti di riparazione domandavano.

Enunciavasi in tali rapporti che gli agenti dell' amministrazione civile insistendo incessantemente per non permettersi più oltre il seppellimento dei cadaveri nelle antiche sepolture avevano fissato il termine di un mese per esser queste affatto chiuse, e colmate; ed osservandosi che nel maggior numero de' comuni mancavi non che di campisanti regolari ma di campisanti provvisori e di cappelle rurali, veniasi rilevando, che chiuse le antiche sepolture, i cadaveri andavano ad essere per dir così gittati nelle aperte campagne, ed ivi esposti alla profanazione da essere pasto degli animali. Aggiungeasi essere ciò per taluni comuni già avvenuto con iscandalo della popolazione, che ne aveva elevato altissime mormorazioni, e mostrandosi come lo spirito di religione ne soffriva, e come generale sarebbe divenuto lo scandalo delle popolazioni se da per tutto adottata si fosse la chiusura delle antiche sepolture, senza essersi prima provveduto allo apprestamento di locali opportuni, e regolari per raccogliere i cadaveri, conchiudevasi domandando che sino alla costruzione de' campisanti fossero le antiche sepolture ne' respittivi comuni conservate.

Avendo io pertanto rassegnato a S. M. i rapporti, dei quali ho testè fatto cenno, la M. S. letti li medesimi, e visto quello da me umiliatole, in cui erano tra le altre cose riportati i risultamenti delle notizie dagli Ordinari apprestate circa lo stato de' campisanti ne' comuni delle rispettive diocesi; considerando che più di 1641 comuni mancano assolutamente di campisanti, e che dugento due non sono per anco completi, ha nel Consiglio ordinario di Stato de' 21 andante ordinato, che si curi la sollecita costruzione o completazione degli stessi; che ne' comuni che ne sono già provveduti si tenga strettamente alla osservanza di quanto trovasi disposto per la chiusura delle sepolture; ma che ne' comuni che ne mancano tuttora, il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni disponga che qualche chiesa o alla debita distanza dall' abitato, o in mancanza la più eccentrica dello stesso, possa continuare a raccogliere i cadaveri, sino a che il comune non sia provveduto del proprio camposanto, alzando il muro di cinta e la croce, e benedetto il luogo secondo il rito della santa Chiesa.

Ha comandato inoltre S. M. che dal prelodato Ministro per gli Affari Interni, e da me per la parte che rispettivamente ci riguarda, si curasse

che l' ultimazione de' campisanti non fosse ulteriormente ritardata, che non fosse permessa la tumulazione nelle chiese in tutti quei comuni che sono provveduti del proprio camposanto, e che non abbian luogo gl'inconvenienti riferiti dagli Ordinarî per quelli che ne sono tuttora privi.

Nel Real Nome partecipo questa Sovrana determinazione nella parte che riguarda la provincia di sua dipendenza, prevenendola di averne simultaneamente dato comunicazione al signor Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, e agli Ordinarî.

Risoluzioni di dubbî elevati sulla costruzione de' campisanti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 novembre 1839.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici avendo ricevuto da' rispettivi Ordinarî delle notizie poco esatte sullo stato de'lavori de'campisanti ne' comuni di ciascuna provincia, ed essendosi data la premura di rassegnarle a S. M., la M. S. degnavasi di ordinare, che l' interramento de' cadaveri abbia luogo negli stessi, quando questi pii stabilimenti trovinsi circondati di muro, e provveduti di cappelle. È il senso del Real Rescritto de' 28 settembre ultimo. Io mi sono occupato di umiliare alla M. S. le notizie genuine dello stato in che trovansi siffatte opere, desunte da' quadri inviatimi da ciascun Intendente certificati da' medesimi; sicchè ho dimostrato le cifre che si davano per parte degli Ordinarî medesimi essere poco esatte; e la M. S. trovasi di aver pure ordinato che il Ministro suddetto degli Affari Ecclesiastici si metta meco d' accordo per rettificarle. Come non pertanto mi giungono da qualcheduno degl' Intendenti delle rimostranze e de' dubbî sulla intelligenza ed esecuzione da darsi al suddetto Real rescritto de' 28 settembre comunicato per l' organo di quel Ministero, io credo utile prevenirla:

1. Che con esso non vengono menomamente rivocati gli ordini precedentemente dati da S. M. di non permettersi più il seppellimento nelle sepolture dell' abitato. Siffatti ordini saranno perciò strettamente eseguiti, ed ella sotto la sua responsabilità ne curerà la più scrupolosa esecuzione, non permettendo che alcuna tomba già chiusa a gesso si disserri sotto qualunque pretesto, e per qualunque causa.

2. Le sole eccezioni, che comportano la tumulazione nelle proprie chiese sono pei Vescovi che vengono sepolti nella propria diocesi, e per le claustrali di stretta clausura con voti solenni. Per queste sole due classi permetterà la tumulazione nell' abitato, e ciò nel senso il più stretto e tassativamente.

3. Dove i campisanti sieno cinti di mura già, e siavi un' altare, disporrà che subito la inumazione dei cadaveri abbia luogo, vietato ogni altro diverso modo o sito d' interramento.

4. Dove poi non siensi costruiti i muri e gli altari, destinerà una o più cappelle laicali per la tumulazione provvisoria; e mi accerterà in questo caso comune per comune di avervi fatto adempiere, indicandomi le cappelle nelle quali ciò si esegue.

5. Sarà sua cura di far sempre intraprendere le opere da' muri di cinta, e dagli altari. Ella le affretterà con tutta l' energia, e con tutti i mezzi, e farà in modo che al più presto il voto di S. M. venga adempito. Come

un camposanto avrà queste due condizioni farà subito benedirlo con tutti i riti della nostra Sacrosanta Religione cattolica romana e lo metterà in uso, potendosi fare le altre opere contemporaneamente allo interramento.

6. Ella si atterrà strettamente a quanto le ho dichiarato nella presente; nè permetterà che vi si apporti la menoma alterazione sotto la sua responsabilità.

Sulle pompe religiose nell' accompagnamento de' cadaveri.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 30 maggio 1840.

Essendosi domandato, che il trasferimento dei cadaveri al rispettivo camposanto, terminate le eseqnie in chiesa, seguisse con religioso accompagnamento, si è da taluno degli Ordinarî dubitato, se cotale accompagnamento trovar potesse ostacolo in un regolamento per via del Ministero di Stato degli Affari Interni emesso indi alla pubblicazione della legge sui campisanti, dove si ha tra l' altro ragione del modo come debbansi ai rispettivi campisanti trasportare i cadaveri dei trapassati; e sonosi chieste all'uopo le opportune superiori dichiarazioni di norma. Letto pertanto il regolamento, di che è motto, potè sul momento convincersi questo Ministero di Stato, che il dubbio conceputo non avea fondamento veruno, dapoichè il regolamento contempla il caso del trasporto dei cadaveri dopo le ore 24 dal luogo di deposito, ove terminate l' esequie, sono stati trasferiti, e non già il trasporto pria delle ore 24 dalla chiesa, ove l' esequie sonosi celebrate, al camposanto. Nel trasporto di notte adunque dopo le ore 24, caso soltanto che il regolamento contempla, lo accompagnamento religioso non è permesso; ma per lo trasporto di giorno dalla chiesa, ove sonosi l' esequie celebrate, al camposanto, niun divieto allo accompagnamento, e niun ostacolo per esso nel regolamento. Così e non altrimenti ravvisavasi la cosa in questo Ministero di Stato di mio carico, non appena ne fu levato il dubbio; ed abbenchè chiara ed evidente si fosse, si volle nondimeno che concorsi vi fossero i divisamenti del Ministero di Stato dell' Interno. Passati in effetti i corrispondenti uffici all' uopo, si è significato in risposta non essersi mai inibito lo accompagnamento de' cadaveri al camposanto di giorno sia per mezzo di carri funebri col sacerdote, sia con la pompa solita ad usarsi; riguarda quel regolamento il trasporto de' cadaveri sia dalla chiesa, sia dalle abitazioni dopo le ore 24, ed essersi disposto in fine di far pervenire agl' Intendenti le analoghe dilucidazioni coll' incarico di comunicarle come Presidenti dei Consigli degli ospizî alle congreghe di loro rispettiva dipendenza. Da ciò che il Ministero di Stato dell' Interno dal suo canto ha detto, e va finalmente a disporre, sorge chiaro, che i suoi divisamenti sulla materia sono conformi affatto a quelli di questo Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici, perlocchè niun ostacolo a consentirsi lo accompagnamento religioso de' cadaveri pria delle ore 24, come verrà da' congiunti richiesto.

Mi affretto intanto a renderne lei consapevole, come circolarmente ho praticato con tutti gli altri Ordinarî del regno, per sua intelligenza e regolamento.

Sulle pompe religiose nell' accompagnamento de' cadaveri.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 giugno 1840.

Da alcune privato famiglio è stata avanzata domanda, se dopo terminate l'esequie in chiesa di un loro trapassato, dovendosi trasportare il cadavero nel rispettivo camposanto, potesse con religiosa pompa esservi accompagnato il convoglio. Ora io considerando, che intorno a ciò non altra disposizione trovasi sanzionata da S. M., se non che dopo le ore 24 non abbia luogo alcuna cerimonia di tal natura; io la inculco di permettere, che, sia dalle proprie case, sia dalle chiese, i cadaveri possono essere trasportati al camposanto, sia ne' carri funebri, sia con quell' altra pompa religiosa, che piaccrà a' parenti, purchè ciò segua di giorno.

Come Presidente del Consiglio generale degli ospizi, ella ne preverrà le congreghe tutte, che sono sotto la dipendenza del medesimo.

Si prescrive destinarsi ne' campisanti un locale separato al seppellimento degli estinti non cattolici, e de' bambini senz' aver ricevuto il battesimo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 gennajo 1841.

La leggo su i campisanti non ha unicamente avuto in mira il provvedere alla salubrità delle mura cittadine col far, che la inumazione dei cadaveri avesse luogo fuori il recinto dell' abitato. Essa si ha pur come principalissimo scopo prefisso di assegnare alle ceneri de' trapassati un sacro asilo, che, reso santo co' riti della nostra Sacrosanta Religione cattolica romana, le ponga al coperto di ogni ingiuria profana, e nel qual dormir possano il sonno de' fedeli, cho la chiesa con la sua augusta carità accompagna, e prosegue oltre la tomba.

Così circondavasi di santo muro il luogo destinato a contenere il deposito de' nostri più cari; un tempio nel centro di esso sorgeva, dovo s' intuonassero le preci di requie sugli estinti, o dove la benedizione pregata dai Ministri del Santuario sullo anime loro venisse a consolarne le spoglie.

Ed in vero non v' ha tra noi chi ponendo il piede in uno di così fatti augusti, o pii stabilimenti, non si senta compreso da santa riverenza, e non implori pace per coloro che nacquero in seno della chiesa, mondati dal Sacro battesimo; che vissero confermati e confortati nella fede mercè gli ajuti soprumani de' SS. Sagramenti, e che spirarono sostenuti nell' arduo passaggio dalla di loro forza coleste.

Ma che addiverrebbe di questo santo rispetto, o che delle cerimonie solenni della nostra Sacrosanta Religione, che della protezione augusta della chiesa cattolica, se con irreligiosa confusiono si scorgessero commiste alle tombe de' fedeli quelle di altri, che non ebbero il bene inestimabile di appartenervi? La pace di Gesù Cristo, salvator nostro, sarebbe ad un tratto turbata. La Religione rifuggirebbe da questi santi asili: o le ossa degli estinti in seno alla chiesa s' indegnerebbero di trovarsi accomunate con la salma di chi, o non ne feco parte, o ne disertò. È umano provvedimento che si abbiano un ricovero le spoglie di chi trapassava, o senza esser ag-

gregato alla comunione della chiesa per le acque del battesimo, o appartenendo ad altra credenza, o da ultimo, cho si rendeva indegno per eccessi sconsigliati della sepoltura ecclesiastica. Ma questo ricovero dee essere separato e distinto. Esso è tutto mondano, e nullo ha di comune con quello santificato dalla nostra Sacrosanta Religione.

E però si rende necessario, che in ciascun comune al di fuori del recinto santo destinato ad accogliere i cadaveri dei morti in grembo alla fede Cattolica Romana, che ci onoriamo di professare, venga destinato un apposito luogo per inumarvi coloro, che spiravano senza appartenerle. Ed in ciò richiamo tutte le cure de' signori Intendenti. Essi mettendosi di accordo cogli Ordinarî, si daranno la sollecita premura di fare che dove manchino cosiffatti locali, vengano immediatamente preparati, onde in essi possano seppellirsi i bambini morti senz' aver ricevuto il battesimo; coloro, che si resero indegni della sepoltura ecclesiastica; e quelli, che appartenessero a diversa credenza.

Io son certo, che i signori Intendenti impiegheranno tutta la possibile energia nel mandare a pronto effetto questa disposizione, del cui andamento terran ragione negli stati quindicinali soliti a rimettore in questo Real Ministero, e Segreteria di Stato. Nella prevenzione che mi sono rivolto al mio Collega Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici per la conveniente comunicazione, e cooperazione degli Ordinarî.

La inumazione de' cadaveri ne' camposanti può eseguirsi dentro casse di legno.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 luglio 1841.

Il Consiglio distrettuale di Teramo riunito nel 1840 propose impetrarsi da S. M. che la inumazione de' cadaveri ne' camposanti possa eseguirsi, da coloro cho il vogliano, dentro casse di legno. Il Consiglio provinciale del primo Abruzzo ulteriore, avendo considerato che a' proprietarî è permesso di acquistare nel camposanto un tratto di terra per sepolcro, ed ergervi un monumento, e che però dandosi ai ricchi una distinzione anche dopo morti, non debbesi negare alcun che di vanità ai meno agiati in proporzione del loro stato; avendo altresì considerato che la misura richiesta può delle volte essere fortemente sentita dalla decenza, e dalla pubblica morale, che presso alcuni non mantiensi sempre incorrotta, o dal pregiudizio tuttora dominanto nel volgo contro la salutare istituzione de' camposanti; appoggiò il voto del Consiglio distrettuale suddetto.

S. M. nel Consiglio di Stato de'3 maggio ultimo, aderendo all'indicato voto, si è degnata approvare che la inumazione de' cadaveri ne' campisanti possa eseguirsi da coloro che il vogliono, dentro casse di legno.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta.

Su' terreni che occupansi per la costruzione de' campisanti, quantunque pertinenti alle cappelle e luoghi pii laicali, debbono essere compensati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 settembre 1841.

Sul dubbio sorto, se per la costruzione de' camposanti occupandosi dei fondi appartenenti alle cappelle, e luoghi pii laicali che trovansi sotto le commissioni di beneficenza debbono intendersi questi compresi fra gli stabilimenti pubblici enunciati nell' art. 4 della legge degli 11 marzo 1817, per cui i comuni possono per dette opere occupare i di loro fondi senz' accordare verun compenso; si è considerato che essendo i fondi dei luoghi pii laicali di patrimonio de' poveri, così è regolare che quantevolte la circostanza richiede, che debbasi procedere all' occupazione di taluno di essi per le opere anzidette, deve sempre fissarsi a di loro favore analogo compenso.

Può permettersi lo scoprimento de' primi solchi del camposanto per toglier via i primi cadaveri, e riporvi li freschi, purchè però la macerazione, od il disseccamento del cadavere da scoprirsi sia seguita.

DELIBERAZIONE DEL SUPREMO MAGISTRATO DI SALUTE.

Napoli 28 agosto 1846.

Il Supremo Magistrato di salute con l' intervento del signor marchese Garofalo Sopraintendente generale, e Presidente, e de' signori deputati cavaliere Sersale, duca di Satriano, cavaliere Caravita, d. Francesco Cito, cavaliere Caracciolo, marchese Pignatelli principe di S. Angelo Lombardi, d. Giovanni Caravita — Visto il foglio di S. E. il Ministro di Stato degli Affari Interni del 20 dell' andante in seguito di precedente uffizio del 20 maggio ultimo in ordine al riaprimento de'solchi nel camposanto di Surbo, fa tenere un verbale redatto per le verifiche disposte e praticate in detto pio luogo — Dal cennato documento risulta che apertisi i solchi ove si erano interrati i cadaveri nel 1840 al 1843, questi si sono rinvenuti, e quali macerati, e quali disseccati in guisa da non poter arrecare nocumento alcuno — Che intanto per tutto il dì 5 corrente non eravi luogo che per lo interro di soli altri cinque cadaveri, ove i solchi antichi non si dovessero muovere — Considerando che la verifica praticata su lo stato de' cadaveri interrati nel camposanto in discorso convince della perfetta macerazione e disseccamento degli stessi — Considerando che per la mancanza di altro luogo pel seppellimento si richiede un provvedimento straordinario — Considerando che l' abbreviazione del termine fissato dal regolamento per lo riaprimento de' solchi deve superiormente ordinarsi — Ha deciso — Rassegnarsi a S. E. il Ministro degli Affari Interni che questo Collegio concorre nella idea di permettersi lo scoprimento de' primi solchi del camposanto in parola per togliere via i primi cadaveri e riporvi i freschi, cominciandosi sempre da quello più antico: ben vero che si debba di volta in volta, e pria che il momento del seppellimento venga, far verificare se la macerazione ed il disseccamento del cadavere del solco da scoprirsi sia eseguita; nel caso affermativo potrà ser-

virsi di quel solco, nel negativo si passerà altrove — Che però questa permissione, che la imperiosa circostanza comanda, essendo contraria al disposto con l'art. 5 del regolamento ministeriale annesso alla legge su i campisanti degli 11 marzo 1817 che prescrive il riaprimento de' solchi dopo un decennio, sarà della saggezza della lodata E. S. il disporne l'esecuzione.

Il seppellimento de' cadaveri non deve permettersi che dopo lo spazio di ore 24 dall' avvenimento della morte.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 13 aprile 1850.

Com' ella ben conosce le nostre leggi civili (art. 82) prescrivono che l' uffiziale dello stato civile non potrà autorizzare la sepoltura di un cadavere che dopo lo spazio di ore 24 dallo avvenimento della morte. Sapientissimo egli è questo precetto di legge, perchè fondato su l' esperienza, e su gli studi dei cultori della scienza salutare, non che su principi di nostra Sacrosanta Religione. E questa ragione, e l' attaccamento de' congiunti pel defunto a buon dritto si sono stimate in ogni tempo positive guarantigie per la esatta osservanza della disposizione in parola: ma i fatti per altro han dimostrato il contrario.

Mi si assicura che in varî comuni del regno, e specialmente negli ospedali civili spesse fiate la suddetta prescrizione è trasandata affatto, permettendosi il seppellimento de' morti di recente, ovvero chiudendo i cadaveri nelle casse pria del tempo in che debbono tenersi in deposito. Questo abbominevole abuso il quale offende e la cristiana pietà e le leggi, debb' essere ad ogni costo eliminato e represso.

Per la qual cosa io mi dirigo a lei, signor Intendente, pregandola di raccogliere ne' luoghi di sua giurisdizione informi circa il modo onde procede questo interessantissimo ramo di pubblico servizio; ed ove le venissero designati de' trasgressori alla summentovata disposizione, la interesso di usare contro di loro tutto il rigore delle leggi.

Inoltre trovo opportuno di farle notare, che per raggiungersi effettivamente lo scopo della legge è necessario che ne' campisanti sì compiuti che provvisorî, e nelle chiese in cui si esegue il seppellimento in mancanza di quei stabilimenti, si tengano de' locali per il deposito de' cadaveri da rimanervi in osservazione per tutto il tempo voluto dalle leggi, ove non sia ancora decorso, quando vengono trasportati al cimitero, e che il custode del luogo dimori in prossimità degli anzidetti locali di deposito. Oltre a ciò poi è mestieri che ad ognuno de' medesimi locali si ponga un campanello a mol la che corrisponda nella stanza del custode con corde, che verranno ligate alle mani ed ai piedi di cadaveri in osservazione, acciò in caso di morte apparente possa il custode stesso avvertirsene

Ella quindi mettendosi di accordo in quanto alle chiese con gli Ordinarî diocesani, e co' rettori delle medesime, e per ciò che riguarda i campisanti ponendo mente alle particolari circostanze di essi, e de' comuni, disporrà che sieno eseguite per quanto è possibile queste provvidenze in via provvisoria, perciochè sarà tra non molto formato un regolamento intorno al servizio de' campisanti.

E nel raccomandarle di usare una continuata vigilanza per l' obbietto, la prego di accertarmi dello arrivo della presente lettera circolare.

L' educande ne' monasteri di clausura possono seppellirsi nelle chiese del rispettivo monastero.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 7 agosto 1850.

In seguito di non poche suppliche avanzate al Real Trono, ed a questo Ministero, S. M. il Re (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 3 del corrente mese, si è degnata di approvare come massima generale, che l' educande de' monasteri di clausura siano assimilate alle monache professe in quanto al permesso di venir seppellite nelle chiese do' rispettivi monasteri.

Nel Real Nome io le partecipo questa Sovrana risoluzione per il convenevole uso di risultamento.

Modo come farsi la disumazione de' cadaveri ne' campisanti prima del decennio.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 9 ottobre 1850.

Varie proposizioni mi giungono dalle Intendenze d' ingrandimenti dei campisanti per inumazione, ovvero di seppellimento nelle chiese rurali per essersi le aje de' più luoghi esaurite prima del decennio. Or io posto mente a' riguardi che esigono le finanze municipali, già troppo depauperate, ed alle precauzioni che bisogna usare in siffatto ramo di servizio delicato perchè la salute pubblica sia guarentita; e vedendo d' altra parte che l' esperienza ha dimostrato di essere superfluo un decennio per la macerazione o pel disseccamento de' cadaveri, principio pure ritenuto dal Supremo Magistrato di salute in occasione dell' esaurimento dell' aja del camposanto di Surbo in poco più di cinque anni, mi fo, secondo i suggerimenti del su lodato Supremo Magistrato, a prescrivere quanto siegue in pendenza del regolamento che andrà a promulgarsi tra non molto circa il servizio de' campisanti.

Avvenendo lo esaurimento di qualche aja si procederà alla riapertura de' solchi per toglierne i cadaveri sepoltivi, e riporvi i nuovi.

In ciò fare si comincerà sempre dal solco più antico dopo essersi verificato, se la macerazione o il disseccamento del cadavere inumato nel solco da aprirsi sia seguita, affin di passarsi al solco susseguente, ove il risultamento della verifica fosse negativo; a quale uopo tale verificazione si eseguirà pria che il momento del seppellimento sia giunto.

Ella intanto mi assicurerà della ricezione del presente foglio.

Statuti sulla vaccinazione.

Real decreto degli 11 settembre 1838 con cui si approva la esecuzione del regolamento vaccinico.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Considerando che il riunire in un solo statuto tutt' i provvedimenti emessi nelle diverse epoche all' oggetto di promuovere, e sostenere il servizio della vaccinazione, sia utile cosa non che necessaria ad agevolare vieppiù la pratica vaccinica;

Visto il parere della Consulta de' nostri Reali dominî di quà del Faro.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata ne' nostri Reali dominî di quà del Faro la esecuzione del regolamento vaccinico annesso al presente decreto (1).

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

---

(1) Con Sovrana risoluzione del dì 17 dicembre 1838, S. M. (D. G.) ordinò, che il detto regolamento fosse stato comune alla Sicilia, approvando con altra risoluzione del 10 agosto 1839 delle modifiche ed aggiunzioni che si giudicarono necessarie, come risulta dal seguente Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 agosto 1839.

In seguito della risoluzione Sovrana del dì 17 dicembre ultimo, colla quale S. M. (D. G.), ordinava, che i regolamenti di vaccinazione di questi dominî continentali si fossero resi comuni per la Sicilia, incontraronsi varie difficoltà nella esecuzione, sì che diversi Intendenti, e le commessioni vacciniche promossero tanto a questo Real Ministero, quanto all' Istituto centrale di Napoli non pochi dubbi intorno all' applicazione dei regolamenti indicati. Essendosi esaminati tali dubbi dall' Istituto centrale, e riconosciuta la necessità di portare ne' regolamenti alcune modificazioni onde adattarsi alla Sicilia, S. M. nel dì 10 corrente mese si è degnata approvare le proposte modifiche ed aggiunzioni. Nel Real Nome partecipo ciò a V. E., ed in esecuzione degli ordini Sovrani mi onoro di rimetterle un' esemplare del regolamento colle novelle addizioni approvate dal Re, pregandola di compiacersi ordinare la stampa a carico de' fondi vaccinici della Sicilia, e facendone trasmettere copia a' signori Intendenti, alla Commessione centrale in Palermo, alle Commissioni provinciali e distrettuali vacciniche, non che a tutti i comuni della Sicilia. La prego altresì di compiacersi spedirne un certo numero di esemplari a questo R. Ministero per la esecuzione de' provvedimenti che vi sone contenuti.

Regolamento vaccinico.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Tutti coloro, che hanno tenuta la riprensibile condotta di trascurare la vaccinazione, col di cui benefizio dovevano preservar dal vajuolo umano la propria prole, o gl' individui della famiglia che essi governavano, non potranno godere di alcun tratto della Sovrana munificenza, sotto qualunque titolo. Le loro petizioni non avranno corso ne' Reali Ministeri, nè saranno accolte in qualsivoglia amministrazione di beneficenza, se non sieno accompagnate dal documento, che il petizionario è stato vaccinato, e che convive in famiglia, i di cui individui o sono stati vaccinati, o hanno sofferto il vaiuolo naturale prima del presente decreto.

2. Il documento richiesto coll' articolo precedente consisterà in un cartellino dato gratuitamente dall' Istituto centrale in Napoli, e dalle Commissioni vacciniche in provincia, nel quale sia registrato il nome del vaccinato, l' epoca, ed il numero d' ordine.

3. Le persone che periscono di vaiuolo naturale saranno, come per lo passato, seppellite in chiese poste fuori l' abitato senza pompa funebre, e chiuse in un feretro per non diffondere il contaggio fra gli abitanti.

4. Gli amministratori degli ospizi di beneficenza incaricati della cura de' projetti, debbono sottoporre quei bambini alla vaccinazione nel primo meso del di loro ingresso, tranne il caso che una manifesta malsania lo impedisca. Mancando a questo dovere, saranno non solamente rimossi dalla carica, ma saranno risponsabili di ogni danno che nella vita, o nella salute abbiano quei bambini riportato. Questi stessi doveri sono anche comuni a' Direttori degli ospizi de' poveri, degli orfanotrofi, delle carceri, e di ogni altro stabilimento dipendente dal Governo.

5. I Direttori ed amministratori dei colleggi ecclesiastici, civili e militari non possono ricevere allievi, ove non presentino un documento di essere stati precedentemente inoculati, o di aver sofferto il vaiuolo naturale.

6. Il servizio di vaccinazione del regno intero rimane affidato all' Istituto centrale vaccinico napolitano, sotto la immediazione del Real Ministero degli Affari Interni. In ogni capitale di provincia vi sarà una Commessione provinciale, ed una distrettuale vi sarà nel capoluogo di ciascun distrétto, dipendenti dall' Istituto.

« Nella Sicilia, oltre le Commessioni Provinciali e distrettuali, vi sarà « una Commessione centrale sedente in Palermo ».

Nota. — Le aggiunzioni e modifiche approvate con risoluzione Sovrana de' 17 dicembre 1838, onde adattarsi alla Sicilia il presente Regolamento, sono contrassegnate da virgolette al margine.

TITOLO II.

Istituto generale vaccinico.

§. I. *Organizzazione dell' Istituto.*

7. L' Istituto centrale vaccinico sarà composto di dieci soci ordinari, e di due soci aggiunti.

8. La pratica della inoculazione vaccinica, la promozione di questa interessante scoverta, il guarantirla a tutto potere dalle calunnie, e dagli ostacoli, che ne limitano i progressi, sono le funzioni che l' Istituto deve adempiere.

9. Queste funzioni non sono circoscritte al solo recinto della capitale, e della sua provincia. Esse debbonsi estendere per le restanti provincie, e quindi per le loro Commessioni. L' Istituto assumerà inoltre le funzioni di Commessione provinciale per la provincia di Napoli.

10. L' Istituto centrale avrà alla sua immediazione dodici vaccinatori ordinari, e dodici estraordinari per le inoculazioni da eseguirsi presso la sua residenza, e presso quella degli Eletti municipali. Può altresì l' Istituto nominare de' vaccinatori soprannumerari; da' quali per anzianità di servizio, e per maggioranza di meriti si prescelgono i vaccinatori straordinari.

11. Se l' Istituto centrale troverà conveniente di accordare un' onorificenza a taluni fra coloro, che han servito finora con zelo nella pratica vaccinica presso l' Istituto medesimo, o che avran faticato con successo nel suo scrittojo, esso potrà proporre all' approvazione del Real Ministero degli Affari Interni quattro di tali individui onde eglino prendano il titolo di *Soci onorari dell' Istituto*, senza però esercitare per siffatto titolo alcuna funzione. Costoro in ragione della loro anzianità di servizio potranno aspirare al posto di *Soci aggiunti all' Istituto* nelle vacanze, che potranno aver luogo. Ben inteso, che siccome ottenuto il titolo di soci onorari essi non han l' obbligo di prestare alcun' opera all' Istituto, così dovran cedere i loro soldi a quei che li sostituiscono, sia come vaccinatori, sia come impiegati nello scrittojo.

12. L' Istituto avrà per la compilazione delle sue carte, per la corrispondenza, e per ogni altro lavoro che riguarda vaccinazione, un commesso ordinario, e due straordinari con soldo, ed un soprannumero senza soldo. Il commesso ordinario, ed almeno uno degli straordinari debbono essere esercenti l' arte salutare.

13. L' Istituto vaccinico napolitano continuerà ad avere la sua residenza in Monteoliveto, dove sarà amministrata, come per lo innanzi, una giornaliera vaccinazione gratuita. A tal uopo vi occuperà un locale conveniente alla decenza del suo incarico, al disimpegno dello scrittojo, ed all' amministrazione vaccinica indicata. Gli oggetti del mobilio per siffatti usi del locale saranno forniti su le impreviste della provincia.

14. Oltre la pratica giornaliera vaccinica nella residenza dell' Istituto, la stessa pratica continuerà ad essere sostenuta ben anche in ciascun quartiere sotto la vigilanza del Commessario di polizia, affinchè vi si serbi il buon ordine, e se ne promova la carriera. Per uso di tale vaccinazione nei singoli quartieri della capitale, i rispettivi Eletti municipali, di accordo con l' Istituto, faranno scelta di altrettanti siti pubblici meglio corrispondenti al disegno, sia nel recinto di qualche parrocchia, sia in qualche monastero soppresso, sia nella stessa residenza dell' Eletto.

Alle madri de' bambini che somministreranno il pus, sarà egualmente dato un munuscolo di grana venti per cadauna, per quei giorni in cui avrà luogo l'inoculazione.

15. L'Istituto vaccinico si corrisponderà direttamente col Real Ministero degli Affari Interni, per tutto ciò che concerne le sue funzioni. Con esso si corrisponderanno gl'Intendenti, tutte le amministrazioni, o funzionari di qualunque titolo, coi quali l'Istituto trovi ciò necessario. Siffatta corrispondenza per le provincie sarà sostenuta, come sinora, per l'indirizzo del mentovato Real Ministero.

16. L'Istituto centrale deve esibire ogni tre mesi nel Real Ministero dell'Interno il notamento del pus vaccinico, che spedisce nelle provincie, e gl'Intendenti debbono assicurare il prelodato Ministero di essersi ricevuto e ritrovato operativo.

§ II. *Metodo per sostituire i soci.*

17. Mancando alcuno de' soci l'Istituto eleggerà il socio che deve sostituirlo, e rassegnerà la sua scelta al Real Ministero dell'Interno per ottenere la sanzione da S. M. (D. G.)

18. Nel caso di doversi scegliere un nuovo socio verrà fissata dal Presidente la seduta in cui si farà l'elezione, ed il Segretario ne darà partecipazione a' soci. I soci riuniti cominceranno a discutere i meriti di tutti coloro che possono avere un dritto ad essere nominati, e nel caso che fra essi troverassi alcun meritevole, ciascuno de' soci sarà nel dritto di fare la sua nomina. Se tutti convengono sull'istesso soggetto, l'elezione sarà fatta per acclamazione; ma se vi sarà disconvenienza, si verrà alla bussola. Sarà soggettato alla medesima in primo luogo colui che si trova di essere nominato dai più, e nel caso che la bussola non gli sia favorevole, sarà bussolato ciascun altro colla stessa regola. E se si troverà che i nominati siano tanti, quant' i soci che nominano, il primo ad essere bussolato sarà colui che è stato nominato dal Presidente, e quindi si verrà agli altri gradamente, secondo che sieno stati nominati dai soci che abbiano maggiore anzianità.

19. Nella bussola deciderà sempre la maggioranza dei voti. Nella parità sarà diritto del Presidente di toglierla, coll'aggiungere un' altro suo voto a favore di chi gli sembrerà più opportuno.

§ III. *Impieghi fra' Soci dell' Istituto, e le loro funzioni.*

20. Fra' i soci sarà prescelto un Presidente, ed un Tesoriere annuale, a maggioranza di voti segreti de' soci medesimi. Sarà a tal fine ogni socio provveduto di cartelle scritte tutte con un istesso carattere, e portando ciascheduna il nome di tutt' i soci. Ognuno metterà nell'urna il nome del socio che vorrà prescegliere. Dopo ciò numerate le cartelle, e trovate corrispondenti al numero dei soci intervenuto, si leggeranno da due dei suddetti soci, e l'elezione si intenderà fatta con il maggior numero di voti. Le parità saranno tolte con lo stesso metodo dell' articolo precedente.

21. Il Segretario ed il vice-Segretario sono permanenti, perchè così stabiliti, e nominati dalla legge.

22. Il Presidente resta incaricato di ciò che vale il suo titolo: ed in conseguenza della direzione di ciò che si esegue dall' Istituto. Nelle sedute fisserà gli oggetti da trattarsi, non che la loro successione, regolerà le discussioni, precisando i termini, e l'aspetto delle quistioni, e portando in fine la conchiusione da registrarsi nel processo verbale della seduta. Invigi-

lerà al buon ordine, ed alla esecuzione del regolamento. Nominerà le commissioni per le operazioni avventizie, che non sono eseguibili dall' intero Istituto: provocherà le sedute straordinario; e finalmente in tutt' i casi di urgenza, che non permettono dilazione, rappresenterà l' Istituto per prendere le misure convenienti, che saranno provvisorie finchè non siano rivestite dalla sanzione dell' Istituto.

23. Appartiene esclusivamente al Segretario la compilazione di tutte le carte attinenti all' economia dell' uffizio. Egli sosterrà la corrispondenza dell' Istituto col Real Ministero dell' Interno, con la Prefettura di polizia, cogl' Intendenti, e con le Commessioni provinciali, non che con i singoli individui che vi entrano a parte; tutto ciò per altro che si opra dal Segretario dovrà essere con l' intelligenza e con l'approvazione dell' Istituto. L'archivio dell' Istituto sarà conservato dal Segretario. Le funzioni del Segretario, quando sia impedito, saranno supplite dal vice Segretario.

24. Il Tesoriere sarà incaricato dell' amministrazione de' fondi dell' Istituto. Egli non potrà eseguire pagamento senza un mandato della somma che dovrà *solvere*, firmato dal Presidente, e dal Segretario. Dopo il termine di ogni semestre presenterà all' Istituto il suo conto dell' esito, e dell' introito de' sei mesi decorsi pe' fondi pervenutigli sì dall' Intendenza di Napoli, che dalla Tesoreria generale, e dopo discussi, e trovati regolari s' invieranno i primi all' Intendenza medesima, ed i secondi al Real Ministero. L' Istituto dopo l' esame del conteggio, trovatolo esatto, rilascerà al Tesoriere un'acclaratoria della gestione da lui tenuta.

§ IV. *Congressi dell' Istituto, e sistema da tenersi nella discussione degli oggetti.*

25. I soci dell' Istituto debbonsi riunire nel sito centrale di loro residenza una volta la settimana, e precisamente in quel giorno che l' Istituto intero reputerà più conveniente.

26. Se il Presidente, il Segretario, o il vice-Segretario mancassero in qualche seduta, in quel caso, potendo tre soci rappresentare l' Istituto, i soci che saranno intervenuti acclameranno un vice-Presidente per quella seduta; se manca il Segretario, o il vice-Segretario, il Presidente, o il vice-Presidente inviterà uno de' soci a fare da vice-Segretario, e la seduta avrà luogo al solito.

27. Il Segretario, aperta la seduta, dietro l'invito del Presidente, passerà alla sua firma, o a quella de' soci ancora, secondo l' occorrenza, le carte figlie delle deliberazioni della seduta precedente, indi leggerà i processi verbali della settimana. Il Segretario farà l' enumerazione di tutte le carte pervenute nel corso della settimana, ed il Presidente le chiamerà alla discussione con quell' ordine che crederà opportuno. In caso di unanimità si fisserà subito l' appuntamento, e questo sarà fissato sulla pluralità di voti in caso di discrepanza. Qualunque dei soci avrà altro a proporre, domanderà la parola al Presidente, e farà la sua proposizione. Il Presidente, finite le materie da trattarsi, chiuderà la seduta.

28. I risultamenti della sessione saranno registrati negli *atti dell' Istituto*, firmati da' soci intervenuti nella seduta.

29. L' Istituto vaccinico nel cominciamento di ciascun anno terrà una pubblica seduta nel locale di sua residenza. In essa saranno esauriti i seguenti oggetti:

1° Sarà presentato dal Segretario perpetuo un *prospetto statistico* per

l' anno precedente, ove saran messi alla pubblica conoscenza i travagli fatti in quell' anno, non che i risultamenti che ne saranno seguiti.

2° Sarà fatta lodevole menzione di coloro che segnalatamente avran benemeritato in siffatto travaglio. Tra costoro otterrà il primo posto colui che avrà eseguito il maggior numero di vaccinazioni in quell' anno, sempre però eccedendo il doppio migliaio, ed al quale è stabilito un premio come si dirà. Ciò per altro non esclude che non sieno rammentati con onore i restanti benemeriti vaccinatori, o comunque promotori del vaccino.

3° Si farà conoscere se taluno siasi imbattuto a scovrire la *vaccina indigena* su le nostre mandre, poichè anche a costui sarà accordato un premio come si dirà.

4° Nella seduta medesima l'Istituto pubblicherà un *programma* relativo alla scienza vaccinica, sul quale ed esteri e nazionali saranno invitati a scrivere delle memorie. L'autore di quella di esse che, a decisione dell' Istituto vaccinico, avrà meglio, e con soddisfazione esaurito il suo obbietto, ne riporterà un premio come si dirà.

Il risultamento dell' indicata seduta sarà rassegnato dall' Istituto al Real Ministero mentovato, il quale cceiterà su i meritevoli la Sovrana munificenza.

30. I travagli vaccinici, le osservazioni che avranno potuto aver luogo su l' oggetto, i risultamenti annuali conosciuti con la pubblica seduta, di cui si è parlato, i premi riportati, le memorie coronate, e tutt' altro che potrà interessare l' economia, o la scienza vaccinica, saranno continuati a pubblicarsi per comune istruzione nel giornale vaccinico, che appartiene al Segretario perpetuo dell' Istituto. A questo giornale, il cui costo è fissato a carlini dodici, saranno obbligativamente associati tutt' i soci delle Commessioni vacciniche, non che i vaccinatori che ricevono oltre i ducati tre di gratificazione, essendo per essi un libro di mestiere.

§. V. *Pratica della vaccinazione nella capitale.*

31. Nel sito assegnato nel soppresso monastero di Monteoliveto alle funzioni dell' Istituto sarà praticata la vaccinazione gratuita in tutt' i giorni, (tranne i festivi di doppio precetto) dalle ore dieci alle dodici di Francia. I vaccinati dovranno ritornare nello stesso sito ne' giorni sussecutivi di osservazione, che saranno ad essi indicati, onde assicurarsi dell' esito di loro vaccinazione. Questa operazione verrà presenziata dal Segretario, o dal vice-Segretario, in modo che uno dei dodici vaccinatori ordinari dell' Istituto, per giro, affiancato dallo estraordinario, eseguirà la vaccinazione, ed il Segretario, o Vice-Segretario vi presiederà, e vi presterà vigilanza. Di tutto ciò si terrà conveniente registro negli archivi dell' Istituto.

32. A questo effetto si avrà cura di riunire nelle ore e sito indicato almeno due bambini già vaccinati e nel caso di somministrare il *virus* recente per nuove inoculazioni. Questi stessi bambini potranno essere accordati (quando vi acconsentano i loro genitori) per trasferirsi tra particolari famiglie a qualunque richiesta se ne faccia da professori istruiti del mestiere, o per essere condotti ne' vari quartieri della città da vaccinatori che vi sono addetti, quando convenga praticare ivi la vaccinazione.

33. Per riunire i summentovati bambini, che vengono ordinariamente prescelti tra la classe più indigente del popolo, continuerà l' Istituto a valersi della coadiuvazione delle sei levatrici, scelte tra le più probe, e zelanti della capitale, come quelle che sono l' organo immediato della persuasione popolare.

A queste levatrici sarà continuato l' assegnamento di carlini venticinque al mese da' fondi dell' Istituto medesimo, ed alle madri dei due bambini che giornalmente si presteranno a somministrare il *pus* nella residenza dell' Istituto si continuerà a dare il munuscolo di grana venti per cadauna.

34. Tutti coloro che vogliono assicurarsi de' fatti attinenti alla vaccinazione, saranno attentamente appagati nel sito indicato.

35. Dopo eseguite le vaccinazioni ai concorrenti, si raccoglierà il *virus* superfluo ne' tubolini capillari per darsi *gratis* a qualunque inchiesta ne venga fatta di uffizio da funzionari di vaccinazione. Questi tubi potranno riunirsi alle istruzioni in istampa quando si cerchino.

36. L' Istituto, e per esso il Segretario, rilascerà *gratis* un attestato della vaccinazione sofferta a tutti coloro che lo richieggono, e che sono stati inoculati nella residenza dell' Istituto, e verificati di regolar riuscita, per poter pretendere tutti quei riguardi che la legge accorda a' soli vaccinati. Lo stesso potrà praticarsi da ciascun vaccinatore addetto alla vaccinazione gratuita, vistati però sempre questi attestati dal Segretario per la legalità della firma.

§. VI. *Onorificenze dell' Istituto.*

37. Continuerà ad essere accordato ai soci dell' istituto un' uniforme di colore bleu.

38. Continueranno gli stessi soci a godere il dritto di essere invitati nelle feste pubbliche municipali, a tenore di quanto trovasi disposto con precedenti disposizioni ministeriali.

§. VII. *Compensi de' soci, e degl' impiegati dell' Istituto.*

39. Essendo addetti alle spese di vaccinazione la somma di ducati 1574,80 su' fondi della Tesoreria generale, segnati sullo stato discusso del Real Ministero degli Affari Interni, e l' altra somma di ducati 9000 di fondi provinciali posti a disposizione dello stesso Real Ministero, dalle indicate somme saranno rilevati i compensi, e le spese pel mantenimento dell' Istituto centrale vaccinico, oltre il soldo del Segretario, del vice-Segretario, e dell' usciere pagato direttamente dal Real Tesoro.

40. Da' fondi della Tesoreria generale saranno pagate le seguenti somme:

1° Mensili ducati cinquanta per gettoni di presenza da dividersi fra' soci che interverranno alle sessioni.

2° Mensili ducati sei da pagarsi al Segretario dell' Istituto per le spese di scrittoio.

3° Mensili ducati tre da pagarsi al Segretario perpetuo per spese di vettura, onde recarsi in Aversa per ispezionare la vaccinazione de' proietti in A. G. P.

4.° Mensili ducati undici, e grana tre ed un terzo per un munuscolo da pagarsi alle madri dei bambini che conducono i loro allievi vaccinati per somministrare il *pus* per le successive inoculazioni.

5° Mensili ducati quindici per gratificarne sei levatrici, che prestano servizio nell' Istituto, alla ragione di ducati 2, 50 per cadauna.

41. Dai fondi provinciali saranno pagate le seguenti somme:

1° Mensili ducati venti a' soci dell' istituto per sopraggettoni di presenza a quei, che intervengono nelle sessioni.

2° Mensili ducati sei per soprassoldo del Segretario perpetuo.

3° Mensili ducati due per soprappiù di spese di scrittoio al Segretario perpetuo dell' istituto.

4° Mensili ducati dieci, e grana quindici al vice-segretario dell' Istituto per suo soprassoldo mensile.

5° Mensili ducati dodici per soldo mensile de' due soci aggiunti dell' Istituto, a ducati sei per cadauno.

6° Mensili ducati quindici per soldo del primo commesso della segreteria dell' Istituto.

7° Mensili ducati venti per soldo dei due commessi straordinari dell' Istituto alla ragione di ducati dieci per cadauno.

8° All' usciere dell' Istituto per soprappiù di averi ducati due al mese.

9° Mensili ducati tre per compenso all' ordinanza dell' Istituto.

10° Mensili ducati sette e grana trentatrè per eccedenza di munuscoli che pagansi alle madri che presentano i loro bambini vaccinati per somministrare il *pus* alle successive inoculazioni.

TITOLO III.

Commessione centrale vaccinica di Palermo.

---

§ I. *De' membri della Commessione centrale.*

42. » La Commessione centrale sarà composta di sette soci ordinari nominati dal Re, che ad uno di essi dà il titolo e le funzioni di Presidente, e ad un altro il titolo e le funzioni di Segretario.

43. » Ognuno de' soci nominati farà parte della Commessione finchè piacerà alla M. S.

44. » La durata della carica del Presidente sarà di un anno. Scorso tal termine la Commessione centrale a maggioranza di voti presceglierà fra' membri di essa colui che crede degno di tale carica, e ne farà rapporto all' Istituto, onde provocare la sanzione ministeriale. Colui che avrà occupato il posto di Presidente può essere riconfermato.

45. » L' elezione del Segretario sarà perpetua, e non si rimuoverà durante la vita dell' eletto.

46. » Mancando alcuno de' soci la Commessione avanzerà all' Istituto centrale la nomina di tre individui per isceglìersi fra essi il socio che manca. Tale nomina si farà a maggioranza di voti e per mezzo del bussolo. Sarà dritto del Presidente, in caso di parità, derimerla coll' aggiungere un altro voto a favore di chi crederà più degno.

» L' Istituto nel ricevere tale nomina s' informerà delle qualità de' soggetti dall' Intendente di Palermo, o prescelto il più meritevole, ne farà rapporto a S. E. il Ministro per la sanzione Sovrana.

§ II. *Delle funzioni del Presidente e del Segretario della Commessione centrale.*

47. » Il Presidente sarà incaricato della direzione dei lavori della Commessione. Nella sessione fisserà il giorno della riunione, e gli oggetti da trattarsi con quella successione che crederà; regolerà le discussioni fissandone i termini e l' aspetto delle quistioni, e portando infine la conclusione, la farà registrare nel processo verbale della sessione.

» Invigilerà al buon ordine ed alla esecuzione dei regolamenti, nominerà al Governo le commessioni particolari per le operazioni avventizie, » che non sono eseguibili dall' intera Commessione, convocherà le sessioni » straordinarie; e finalmente in tutt' i casi di urgenza, che non ammettono » dilazioni, rappresenterà la Commessione per prendere tutte le misure e» spedienti, che saranno provvisorie, finchè non saranno rivestite dalla san» zione della Commessione.

» Il presidente, in caso d' impedimento o di assenza, sarà sostituito » dal primo in ragione di nomina de' soci presenti al congresso di quel gior» no, in cui egli non interverrà.

48. » Appartiene esclusivamente al segretario, la compilazione di tutte » le carte attinenti alla economia dell' uffizio. Egli sosterrà la corrisponden» za della Commessione centrale coll' Istituto centrale vaccinico e con tutti » gl' Intendenti e le Commessioni vacciniche della Sicilia, come anche coi » singoli individui cho vi entrano a parte, accompagnando sempre alla sua » firma nella corrispondenza quella del Presidente. Tutto ciò per altro che » si opera dal segretario, dovrà essere coll' intelligenza ed approvazione del» la Commessione. L'archivio della Commessione sarà conservato dal segreta» rio nel locale destinato per la unione della detta Commessione.

49. » Le funzioni del segretario, quando sarà impedito, saranno sem» pre supplite dall' ultimo de' soci per ragione di nomina, che prenderà co» stantemente il titolo di socio e prosegretario.

» Avrà il segretario alla sua immediazione un commesso per ajutarlo » nei travagli di scrittojo. Questo commesso sarà scelto dal Luogotenente » generale tra tre soggetti istituiti nella facoltà medica, che all' uopo pro» porrà esso segretario.

» Se le circostanze esigessero di doversi per la moltiplicità degli affari » aggiungere un' altro commesso, il segretario lo rappresenterà al Luogo» tenente generale, che, prese le debite informazioni, vi provvederà.

» Sarà inoltre destinato un portiere in servizio della Commessione e del » segretario, cho assisterà ogni giorno nel locale dell' unione di essa Com» messione, e dove il bisogno lo esige, presso il presidente, e presso il » segretario di essa (1).

§ III. *Delle funzioni e congressi della Commessione centrale.*

50. » La pratica della inoculazione vaccinica, la promozione di questa interessante scoperta, il garentirla a tutto potere dalle calunnie, o rimuo» vero gli ostacoli che ne impediscono i progressi, sono le funzioni che la » Commessione debb'esercitare. Questo funzioni non sono circoscritte al so» lo recinto della capitale e della sua vallo, ma debbonsi estendere per » tutte le valli, e per tutte le commissioni di valli (2).

51. » La Commessione centrale si riunirà una volta la settimana. Il » giorno dell' unione si fisserà dal presidente, intesa detta Commessione, » nella settimana precedente per la susseguente. Il locale per la riunione di » essa Commessione proseguirà ad essere il convento del Carminello. Sarà » cura dell' Intendente di Palermo sulle spese impreviste della provincia

(1) Trascritto dall' art. 10 del regolamento annesso al Real decreto de' 10 ottobre 1825.

(2) Trascritto dall' art. 11 del regolamento annesso al Real decreto dei 10 ottob.e 1825.

» fornire di mobiglie detto locale, ingrandirlo, migliorarlo e separarlo in-
» teramente da ogni rapporto che potrebbe frastornare la vaccinazione, e
» l'uso a cui è addetto.

» Essa Commessione centrale corrisponderà colle commessioni vacciniche
» e cogl' Intendenti, e renderà conto al Luogotenente generale, ed all' Isti-
» tuto centrale in ogni mese di ciò che riguarda la vaccinazione e di altro
» intorno all' oggetto del suo stabilimento.

52. » Il presidente, il segretario, e colui che lo rimpiazza, ed uno
» dei soci riuniti alle ordinarie sessioni basteranno a rappresentare la intera
» Commessione; ma potendo accadere, che mancassero in qualche sessione
» il presidente, il segretario, ed il socio prosegretario, in tal caso tre dei
» soci rappresenteranno allora l' intera Commessione, dei quali tre soci, il
» primo per ragione di nomina assumerà le funzioni di presidente, e l' ul-
» timo per nomina quella di segretario, e così la sessione avrà luogo al so-
» lito (1).

53. » Il segretario aperta la sessione dietro l' invito del presidente leg-
» gerà il processo verbale della sessione anteriore, e questo lo farà firma-
» re dal presidente, acccompagnando sempre la propria firma a quella del
» medesimo, il segretario leggerà tutte le carte pervenute nel corso della
» settimana; il presidente le chiamerà alla discussione con quell' ordine che
» crederà opportuno, in caso di unanimità si scriverà l' appuntamento, in
» caso di discrepanza sulla pluralità dei voti si determinerà l' occorrente.

» Se alcuno de' soci avrà altro a proporre dimanderà la parola al pre-
» sidente, e farà la sua proposizione. Il presidente finite le materie da trat-
» tarsi chiuderà la sessione.

» I risultati della sessione saranno registrati negli atti della Commes-
» sione firmati da' soci nella stessa intervenuti.

» Il socio, o soci che avranno portata nella discussione una opinione
» diversa dalla maggior parte di essi potranno scriverla, e sarà parimente
» registrata negli atti della Commessione (2).

54. » Se la Commessione centrale di vaccinazione troverà conveniente
» di accordare onorificenza a taluni fra coloro, che hanno servito, e che
» serviranno con zelo nella pratica vaccinica presso alla Commissione mede-
» desima, potrà proporre due di tali individui, che siansi più distinti, al
» Luogotenente generale, per decorarsi i medesimi del titolo di soci pres-
» so alla Commessione medesima, senza però esercitare per siffatto titolo
» alcuna funzione. Costoro saranno tenuti in considerazione nella scelta dei
» soci ordinari della Commessione nelle vacanze, che potranno aver luo-
» go (3).

55. » La Commessione centrale nel cominciamento di ciascun anno ter-
» rà una pubblica seduta nel locale di sua residenza. In essa saranno esau-
» riti i seguenti oggetti:

» 1° Sarà presentato dal segretario perpetuo un prospetto statistico
» per l' anno precedente, ove saranno messi alla pubblica conoscenza i tra-
» vagli fatti in quell' anno, non che i risultamenti che ne saranno seguiti,

(1) Trascritto dall' art. 13 del Regolamento annesso al Real decreto de' 10 ottobre 1825.

(2) Trascritto dall' art. 14 del Regolamento annesso al Real decreto de' 10 ottobre 1825.

(3) Trascritto dall' art. 15 del Regolamento annesso al Real decreto de' 10 ottobre 1825.

» ed in un quadro la numerazione dei morti del vajuolo naturale, compa-
» rata a quella degl' inoculati, e la enumerazione de' vaccinati con felice
» riuscita in tutte le provincie.

» 2° Sarà fatta lodevole menzione di coloro che segnalatamente a-
» vran benemeritato in siffatto travaglio. Tra costoro otterrà il primo posto
» colui che avrà seguito il maggior numero di vaccinazioni in quell' anno,
» sempre però eccedendo il doppio migliaio, ed al quale è stabilito un pre-
» mio, como si dirà. Ciò per altro non escludo che non sieno rammentati
» con onore i restanti benemeriti vaccinatori, o comunque promotori del
» vaccinio.

» 3° Si farà conoscere, se qualcheduno avesse avuto la sorte di ritro-
» vare e raccorre dalle vacche siciliane il pus vaccino da poter riuscire con
» buon successo. Questo inventore avrà un premio che giudicherà il Gover-
» no a cui si farà noto.

» 4° Nella seduta medesima la Commessione pubblicherà un program-
» ma relativo alla scienza vaccinica, sul quale ed esteri e nazionali saranno
» invitati a scrivere delle memorie. L'autore di quella di esse che la Com-
» messione giudicherà aver meglio e con soddisfazione esaurito il suo ob-
» bietto, avrà una ricompensa o premio, che arbitrerà il Governo, intesa
» essa Commessione.

» Il risultato della indicata seduta sarà rassegnato dalla Commissione
» centrale al Luogotenente generale ed all' Istituto centrale vaccinico, per
» eccitare, per mezzo del Real Ministero degli Affari Interni, a favore dei
» meritevoli la Sovrana munificenza.

56. » I travagli vaccinici, le osservazioni, che avranno potuto aver
» luogo sull' oggetto, i risultamenti annuali conosciuti colla pubblica seduta,
» di cui si è parlato all' articolo precedente, i premi riportati, le memorie
» coronate, e tutt' altro, che potrà interessare la economia, e la scienza
» vaccinica si pubblicheranno per comune istruzione in un giornale vacci-
» nico, che dovrà stendere il Segretario perpetuo della Commessione.

» Non faranno parte di esso giornale, nè s' inseriranno nel medesimo
» i Reali decreti, le ministeriali, i regolamenti, che altronde si comuni-
» cano in officio alle commissioni, e giunte di vaccinazione, come neppure
» s' inserirà in esso la corrispondenza, e tutt' altro che non interessa la
» scienza, o la pratica vaccinica.

» A questo giornale saranno obbligativamente associati i soli soci delle
» Commessioni ed i vaccinatori comunali, essendo per essi un libro del
» mestiere.

» Il prezzo di esso giornale resta fissato a tarì sei Siciliani per ogni
» semestre.

» Il Segretario perpetuo ne dispenserà gratuitamente un corpo all'anno
» di detto giornale ad ogni Commessione comunale, e sarà conservato nel-
» l' archivio di essa (1).

» Affine di riserbare uniformità nella parte scientifica, il Segretario
» della Commessione centrale spedirà in ogni anno all' Istituto centrale un
» rapporto sopra ciò che può interessare l' economia e la scienza vaccinica
» e terrà inoltre conto di quanto si troverà nella biblioteca vaccinica, della
» quale gli sarà spedita una copia, nè uscirà da' principi stabiliti, senza

(1) Trascritto dall' articolo 17 del regolamento annesso al Real decreto dei 10 ottobre 1825.

» prima aver promossi legalmente i dubbi all' Istituto. Tal rapporto sarà
» spedito in Napoli al più tardi nel primo aprile di ciascun anno.

§ IV. *Sulla pratica della vaccinazione nella Città di Palermo.*

57. » Nel convento del Carminello, ove si riunisce la Commissione
» centrale, sarà destinato un sufficiente locale in cui essa Commissione pi-
» gliando il carattere di Commessione della valle praticherà la pubblica
» gratuita vaccinazione in tutt' i giorni. tranne i festivi di doppio precetto.
» Da ottobro a tutto marzo dalle ore dieci, sino alle ore dodici, e d'aprile
» a tutto settembre dalle ore otto, alle ore dieci di Francia.

» I vaccinati dovranno ritornare nello stesso sito nei giorni successivi
» di osservazione, che saranno ad essi indicati, onde assicurarsi dell' esito
» felice dell' innesto vaccinico.

» Questa operazione sarà amministrata dal Segretario, o da chi ne fa
» le veci, qualora non vi sia un vaccinatore, che per farsi merito si offe-
» risca di vaccinare gratuitamente sotto la vigilanza degli stessi. Di tutto
» ciò si terrà registro (1).

58. » Il Segretario, o chi ne fa le veci oltre di avere l'obbligo di
» vaccinare i fanciulli gratuitamente, dovrà anche istruire tutt' i giovani
» medici o cerusici, che vogliono essere da lui informati della vaccinazio-
» no, ed avvezzarli ad operare sotto i suoi occhi, e la propria responsa-
» bilità.

» A questo effetto si avrà cura di riunire nelle ore, e nel sito indicato
» almeno due bambini già vaccinati, e nel caso di somministrare il *virus*
» recente per le nuove inoculazioni.

» Potrà permettersi che questi bambini (quando vi acconsentiranno i
» loro genitori) fossero trasferiti tra particolari famiglie, e nelle varie se-
» zioni del quartiere alla richiesta che se ne faccia da professori istruiti nel
» mestiere, onde vaccinarsi altri fanciulli col recente *virus* di quelli già
» vaccinati (2).

59. » Per riunire i summentovati bambini, che vengono ordinaria-
» mente scelti tra la classe la più indigente del popolo è autorizzata la
» Commessione di valersi della coadiuvazione di sei levatrici scelte tra le
» più probe, e zelanti, come quelle che sono l' organo della persuasione
» popolare.

» A queste levatrici, non che a' genitori dei bambini procurati si darà
» un qualche compenso dai fondi della Commessione medesima; cioè alle le-
» vatrici tarì venticinque siciliani al mese, ed ai genitori tarì due siciliani
» al giorno per quei giorni cui si ha bisogno di essi (3).

60. » Tutti coloro che vogliono assicurarsi, o istruirsi, di fatti atti-
» nenti alla vaccinazione, saranno attentamente appagati nel suddetto sito
» del Carminello. A quest' uopo a due o tre bambini, che si trovano ivi
» condotti per somministrare il pus potrà accoppiarsi un'altro la cui vac-
» cinazione sia nell' epoca dell' areola, o della crosta, acciò in questo modo

(1) Trascritto dall' art. 18 del Regolamento annesso al Real decreto de' 10 ottobre 1825.

(2) Trascritto dall' art. 19 del Regolamento annesso al Real decreto de' 10 ottobre 1825.

(3) Idem dall' art. 20.

» si possa avere sott' occhio tutto quello che riguarda il corso della vacci- » naziono (1).

61. « Dopo eseguite le vaccinazioni ai concorrenti si raccoglierà il *vi- » rus* superfluo ne' tubi capillari, per darsi gratis a qualunque richiesta ne » venga fatta ; si daranno anche gratis le istruzioni in istampa, quando si » richieggano (2).

62. « La Commessione, e per essa il segretario lascerà gratis un at- » testato della vaccinazione sofferta a tutti coloro, che lo dimandano per » poter pretendere alle largizioni della Commessione di pubblica benefi- » cenza.

« Lo stesso potrà praticarsi da ciascun vaccinatore addetto alla vacci- » nazione gratuita, vistati però sempre questi attestati dal segretario, e dal » Presidente (3).

63. « È permesso a qualunque degli attuali professori medici, e ce- » rusici di esercitare la vaccinazione ovunque ne abbia l' opportunità, pur- » chè però abbia fatto costare alla Commessione centrale, o allo Commis- » sioni di valle, che esso conosca le basi, e la pratica della vaccinazione. » Costui verrà autorizzato da una carta, che gratuitamente daranno fuori » le Commessioni rispettive. Senza questa cautela si correrebbe rischio di » compromettere la vaccinazione, poicchè rimarrebbe affidata sovente a ma- » ni imperite.

« Da oggi in poi ognuno che vorrà laurearsi in medicina, o chirur- » gia si deve ancora esaminare circa il metodo della vaccinazione, ed es- » sendo approvato potrà vaccinare senza l' autorizzazione delle Commessio- » ni (4).

64. « La Commessione continuerà a promuovere la pratica della vac- » cinazione per le varie contrade della città di Palermo, facendo assistere » presso le sei levatrici incaricate di coadiuvare questa pratica, quel nu- » mero di professori vaccinatori, che il luogo richiede. Le liste delle vac- » cinazioni eseguite da costoro saranno depositate nell' archivio della Com- » messione, dopocchè la Commessione medesima avrà avuto cura di assicu- » rarsi della genuinità di esse con quel metodo, che crederà meglio op- » portuno.

« Intanto dopochè questi professori si saranno resi benemeriti della » vaccinazione potranno aspirare agl' incoraggiamenti, pei quali la Commes- » sione rassegnerà mensualmente il suo parere alla decisione del Luogote- » nente generale. Saranno considerati come appartenenti a questo ramo i » vaccinatori addetti ad eseguire questa operazione sugli esposti, e quindi » godranno gli stessi vantaggi (5).

(1) Trascritto dall' art. 21. del regolamento annesso al Real decreto dei 10 ottobre 1825.
(2) Idem dall' art. 22.
(3) Idem dall' art. 23.
(4) Idem dall' art. 24.
(5) Idem dall' art. 25.

TITOLO IV.

Commessioni vacciniche.

§. 1. *Numero delle Commessioni provinciali, e distrettuali. Obbietto della loro instituzione. Obbligazioni che ne derivano.*

65. Ciascuna provincia avrà una Commessione provinciale, istallata nel capo luogo della provincia medesima; ed altrettante Commissioni subalterne quanto è il numero de' suoi distretti. Sono queste ultime le commessioni distrettuali, che risiedono ben anche ne' capiluoghi di ciascun distretto. Lo stesso sistema deve serbarsi per la provincia di Napoli, che avrà perciò le sue Commessioni distrettuali. Ciascuna Commessione provinciale sarà composta di quattro membri ordinari, e le Commessioni distrettuali ne avranno tre.

66. Le Commessioni saranno provvedute di un decente locale per le loro sessioni, e per l' esecuzione della vaccinazione gratuita. Il locale istesso e gli oggetti di mobilie saranno forniti sulle impreviste di ciascuna provincia.

67. La concatenazione di questi corpi morali con l' Istituto centrale sarà inalterabile, e regolata in modo che mentre in ciascuna provincia le Commessioni distrettuali avranno una immediata dipendenza dalle Commessioni provinciali, non men esse, che quest' ultime dipenderanno dall' Istituto centrale per tutto ciò che riguarda gli obbietti del loro istituto, l'esercizio delle loro funzioni, la loro economia ec. Senza questa riunione sarebbe inutile che si attendesse un cospiramento uniforme nelle intenzioni, e ne' voti di siffatte istituzioni, il di cui scopo è comune, e strettamente collegato.

» Per la Sicilia le Commessioni provinciali saranno in corrispondenza » colla Commessione centrale di Palermo e questa coll' Istituto.

68. Il lodevole oggetto pel quale furono istituite le indicate Commessioni riguarda una diffusione energica e ben sostenuta del salutare sistema della vaccinazione per tutto il Regno. Quindi qualunque misura che concerne all' espressato oggetto, debbon esse considerarla come un loro dovere fondamentale. È perciò che qualunque Commessione, oltre l' obbligazione di conservare, e promuovere l' innesto vaccino pel suo distretto, debbesi occupare seriamente, e sotto la propria responsabilità dell' adempimento degli articoli che seguono:

1° Che in ciascun comune sia istallata la Giunta vaccinica, e che questa adempia a' doveri che le sono imposti.

2° Che in ciascun comune siano obbligativamente vaccinati i proietti.

3° Che tutti gl' impiegati, e coloro che sussistono a spese del Governo, o che attendono dal medesimo grazie e favori, debbono far vacciuare i loro figliuoli.

4° Che restino adempiti gli espedienti sulle istruzioni da darsi al popolo per mezzo de' Vescovi e de' Parrochi, predicando l' utilità della vaccinazione, e facendo conoscere il dovere strettamente imposto da Dio, e dal Re a ciascun padre di famiglia di preservare da' mali la vita de' suoi figliuoli.

5° Che la maldicenza, e la calunnia non si sforzino ad alterare i progressi di un sistema cotanto utile. Segnalatamente invigilerà la Commessione su la riunione dei sentimenti in ordine a tale oggetto tra i professori dell' arte salutare, mettendo a giorno de' fatti tutti coloro, che vogliono es-

sere istruiti, dissipando i sofismi dal seno de' cavillosi, e reprimendo la maldicenza de' mali intenzionati.

6° Finalmente sarà sua cura che le levatrici di ciascun comune (organo immediato della persuasione popolare soprattutto sul conto dei bambini) restino istruite e pienamente convinte della utilità della vaccinazione. Dopo ciò saranno esse obbligate a promuoverne la pratica al più possibile. Quando siano oscitanti per questa parte e molto più quando osino calunniare la vaccinazione, la Commessione del distretto cui appartengono tali refrattarie, è autorizzata a concertarsi col sindaco, e col regio giudice per farle ammonire e rimettere nel buon ordine. Se poi ammonite non desistono dal discreditare la vaccinazione, la Commessione distrettuale vaccinica ne rapporterà alla provinciale, e questa o appartenga al suo distretto, o no abbia avuto avviso dalle Commessioni distrettuali, avrà cura di farne rimanere inteso l' Istituto, il quale provocherà dal Real Ministero gli ordini, onde per mezzo dell' uffizio del protomedicato siano costoro sospese dall'esercizio dell' arte, dopo averne inteso l' Intendente della provincia.

69. Debbonsi impiegare per la parte di ciascuna Commessione le più attente ricerche per rinvenire il vaiuolo originario sulle nostre vacche. Colui che sia stato felice nella mentovata indagine riceverà una medaglia di ducati cinquanta, come si è detto, e l' Istituto immantinente ragguaglierà il Real Ministero di tal avvenimento per le altre beneficenze che possono risultarne a pro dello scopritore, e curerà in oltre di farne inserire il dovuto elogio ne' fogli pubblici, e nella biblioteca vaccinica, affinchè gli esteri potessero conoscere il fortunato soggetto di una scoverta di tal rilievo. La scoverta del vaiuolo originario sulle vacche, la cognizione dell' epoca del suo sviluppamento, non che dei siti più opportuni a favorirne l' andamento, sono di un' interesso rimarchevole per ciascun Regno. Ben inteso che ciò non riguarda l' oggetto di aver un umore vaccinico più efficace, giacchè sarebbe lo stesso, se questo venga direttamente dalle vacche, o che sia passato per la macchina umana. Il disegno della scoperta sarebbe di assicurarsi della sua esistenza nel proprio paese, per non restarne privi, quantevolte quello che si trasmette da uomo a uomo venisse a mancare (1).

§. II. *Metodo da tenersi per sostituire i soci che vànno a mancare nelle Commessioni vacciniche.*

70. Non si può essere socio ordinario delle Commessioni vacciniche, senza essere laureato, o professore dell' arte salutare.

71. Venendo a mancare qualche socio ordinario nelle Commessioni vacciniche, quella Commessione in cui avviene tale mancanza, analizzerà i meriti de' soci onorari residenti, e quindi nominerà il più benemerito per sostituire il posto del socio mancante. Quando non si sia unanimamente d'accordo su questa nomina converrà ricorrere alla bussola segreta, e decidere per maggioranza di voti. Non essendovi alcun socio onorario residente, che possa servire di sostituzione, sarà dalla Commessione proposta una terna di professori benemeriti alla vaccinazione ed attivi, formata per acclamazione, o per bussola segreta. Il Presidente avrà il dritto di dirimere la parità.

72. Di qualunque scelta fatta nell' indicato modo sarà fatto subito verbale, e se ciò sia avvenuto presso qualche Commessione distrettuale, questa

(1) Rinvenutosi ripetute volte il vaiuolo originario sulle vacche nelle provincie del Regno, con Real rescritto del 10 settembre 1845 fu rivocata la promessa di premio allo scopritore del *cow pox*.

curerà di spedirlo subito alla provinciale la quale e in questo caso, e in quello che la nomina sia fatta da lei medesima, ne manderà sollecitamente con un rapporto straordinario, un esemplare all' Intendente della provincia ed un altro all' Istituto centrale. I signori Intendenti apporranno alle suddette nomine le loro osservazioni sulla condotta de' candidati, e le invieranno all' Istituto centrale; il quale, prescelto colui che riunirà maggiori titoli, lo proporrà alla sanzione del Real Ministero, e nel caso avrà altre osservazioni ad aggiungere, le esporrà anche al Real Ministero.

» Per la Sicilia le terne rimesse alla Commessione centrale, da questa » saranno fatte le debite osservazioni sul conto de' soggetti proposti, ed in- » sieme colle osservazioni dell' Intendente le spedirà all' Istituto centrale, » onde possa proporre il più meritevole alla sanzione di S. E. il Ministro.

§. III. *Funzionarî presso le Commessioni vacciniche, e metodo da tenersi per farne l' elezione.*

73. Ciascuna Commessione avrà un Presidente ed un Segretario scelti tra socî; essi dureranno un anno nella loro carica. Tali funzionarî presso le Commessioni provinciali saranno eletti in modo che quei che nell'anno già decorso hanno occupato le cariche di Presidente e di Segretario passeranno a semplici socî, e dei socî che non hanno avuto funzioni, uno passerà a Presidente, l' altro a Segretario.

Nelle Commessioni distrettuali poi colui che ha occupato il posto di Presidente nell' anno decorso prende il posto di Segretario nell' anno successivo, e colui che era stato semplicemente socio diverrà Presidente: il terzo che aveva occupato il posto di Segretario, resterà col solo incarico di socio, e così di anno in anno. Beninteso che tali nomine saranno eseguite pe' principî di dicembre, e quindi rimesse all' Istituto per l'approvazione, e nel caso che gli antichi funzionarî avessero ben meritato nell' andamento del servizio vaccinico, può l' Istituto confermarli nelle loro cariche, o modificare la proposta delle Commessioni, finchè lo crederà opportuno pel migliore corso del mentovato servizio.

74. Le funzioni del Presidente delle Commessioni vacciniche sono analoghe a quelle dell' Istituto centrale determinate nell' art. 22.

75. Il Segretario è incaricato della compilazione di tutte le carte attinenti alla economia ed alla corrispondenza della Commessione; è risponsabile dell'energia con cui progrediscono le funzioni della Commessione medesima; è obbligato a mantenere perenne la vaccinazione in residenza, ed a tale oggetto darà dieci vaccinazioni al mese, obbligative, e senza compenso, in comprova della sua attività, ed è inoltre incaricato della conservazione dell' archivio, tenendo in esso esatto registro, perchè possa essere facilmente trasferito da Segretario a Segretario. È tra le sue funzioni quella di essere a giorno dell' esistenza e de' progressi del vajuolo umano, ove se ne trovi diffuso il contagio: egli riscuoterà i materiali di tali indagini dalle Giunte vacciniche comunali di suo distretto. Nel caso d' infermità, di assenza o di negligenza del Segretario, l' intera Commessione sarà responsabile delle suddette vaccinazioni di obbligo e di tutti gli altri doveri imposti al Segretario.

§ IV. *Congressi da tenersi dalle Commessioni vacciniche, e sistema da praticarsi nella discussione degli oggetti dell' Istituto.*

76. Ciascuna Commissione si riunirà due volte al mese nel locale ad essa assegnato ed analizzerà gli articoli e le carte attinenti all' Istituto. che saranno state riunite da congresso a congresso. Tra queste carte debbesi annoverare la *biblioteca vaccinica*, di cui il Segretario dell' Istituto centrale farà pervenire degli esemplari a ciascuna Commessione in ogni anno, a norma della disposizione dell' art. 30. Appartiene al Segretario la proposizione degli oggetti da discutersi, che il Presidente chiamerà alla discettazione con l' ordine che crederà opportuno. Se il risultamento delle discussioni non è uniforme, la decisione resterà fatta sulla pluralità de' voti. Qualunque dei socî abbia altro a proporre domanderà la parola al Presidente, e farà la sua proposizione. Il Presidente esaurite le materie da trattarsi, chiuderà la seduta. I risultati di ciascun congresso formeranno il processo verbale di esso, che sarà registrato negli atti della Commessione e firmati da' socî.

77. Nel caso alcuno fra' socî per vecchiaja, per malattia, o per altro motivo non potrà continuare a prendere parte attiva presso la Commessione, nel caso avrà ben meritato nel disimpegno della sua carica, potrà esser proposto dall' Istituto all' approvazione del Real Ministero per *socio emerito*, e sarà da altri sostituito nel modo stabilito. Nella suddetta qualità di socio emerito, potrà egli intervenire nella sessione, coadiuvarla co' suoi consigli, senza peraltro aver dritto a' gettoni di presenza, o a cariche.

78. I socî onorarî possono intervenire ad arbitrio nelle sedute delle Commissioni, ed avere in esse il voto consultivo, ma non mai il deliberativo, che è riserbato soltanto ai socî ordinarî.

§ V. *Corrispondenza delle Commessioni vacciniche.*

79. Le Commessioni distrettuali saranno in corrispondenza con tutte le giunte vacciniche del distretto. coi socî onorarî, coi signori Sottintendenti, e con le Commessioni provinciali vacciniche, e ciò per mezzo delle autorità amministrative e municipali, come si è eseguito per lo passato. Le Commessioni provinciali poi avranno corrispondenza anche coi signori Intendenti, e con l' Instituto centrale vaccinico, e per una maggiore regolarità, avrà il suo corso per l' *organo del Real Ministero degli Affari Interni* prevalendosi a tal uopo di doppio invoglio, di cui l' esterno avrà l' indirizzo al *Real Ministero*, e l' interno per l' *Istituto centrale*.

» Le Commessioni della Sicilia si corrisponderanno direttamente colla
» Commessione centrale e questa coll' Istituto: ma in qualche caso straor-
» dinario possono rapportare all' Istituto senza altro intermezzo.

Le Commessioni provinciali e le distrettuali non potranno fare rapporti al Real ministero, bensì potranno scrivere in forma di supplica, o individualmente, e sottoscrivendosi i socî in tutto o in parte.

80. La Commessione distrettuale vaccinica, dopo le due sedute mensili, nelle quali avrà esaminato tutto il conveniente pel suo distretto dirigerà un rapporto mensile alla Commessione provinciale, nel quale darà conto 1° dello stato della vaccinazione; 2° dello stato della epidemia vajuolosa; 3° della sua corrispondenza coi socî onorarî; 4° della corrispondenza con le Giunte vacciniche; 5° dell' attività, o oscitanza de' professori condottati; 6° riporteranno le osservazioni vacciniche, se ne han fatte nel mese; 7° in un articolo di *varietà* noteranno tutte le circostanze non comprese nei suddetti articoli, e ciò non più tardi del dì 5 del mese seguente. La Commessione

provinciale vaccinica farà lo stesso pel suo distretto, e ne farà rapporto mensile all' Istituto centrale, inviandogli copia de'rapporti delle Commessioni distrettuali, trascritti nello stesso suo rapporto mensile.

» La Commessione centrale di Palermo anche mensilmente invierà rap» porto all' Istituto centrale, nel quale farà parola di ciò ch'è contenuto » ne' singoli rapporti delle Commessioni provinciali della Sicilia.

81. I rapporti delle Commessioni provinciali debbono venir rimessi all' Istituto non più tardi di venti giorni dopo il termine del mese, essendo questo tempo sufficiente a ricevere i rapporti delle Commessioni distrettuali, de'soci onorari, delle Giunte vacciniche, e dei professori condottati. I rapporti che non saranno arrivati in detta epoca all' Istituto daran prova della inattività della Commessione, ed a tal oggetto le saranno *zerati* gli averi di quel mese, qualvolta intesa la Commessione costi che il ritardo non sia avvenuto che per oscitanza, e colpa della stessa. Nel caso dovran comunicare oggetti d'importanza all'Istituto non attenderanno l'invio del loro rapporto, ma spediranno subito un rapporto straordinario. Fra gli oggetti d'importanza debbonsi annoverare la morte di qualche socio, e la proposta di sostituzione, e lo sviluppamento del vaiuolo naturale, come si dirà.

82. Informate le Commessioni vacciniche dello sviluppamento del vaiuolo naturale in qualche comune, ne rapporteranno immediatamente per mezzo del loro segretario, e con un rapporto straordinario, alle autorità amministrative, e se ciò avviene in un comune di spettanza delle Commessioni distrettuali, queste ne faranno subito rimanere intesa la Commessione provinciale. Essa poi, o succederà in un comune del suo distretto, o ne avrà avuto partecipazione dalle Commessioni subalterne, ne rapporterà immediatamente, anche con rapporto straordinario, all' Istituto centrale per l' uso di risulta. Le Commessioni in questo caso avranno anche cura di dare le convenevoli istruzioni alle Giunte vacciniche comunali ed ai soci onorari, inculcando loro specialmente di vaccinare con sollecitudine tutti quei che possono venire inoculati, per togliere ogni fomite alla propagazione del contagio. Nel caso poi non siavi vaccinatore locale, o questi fosse negligente, la Commessione di accordo col signor Intendente, o Sottintendente, spedirà o un suo socio, o qualche vaccinatore ne' luoghi vicini, e quindi ne darà paste all'Istituto.

» Per la Sicilia la Commessione centrale è autorizzata a dare quelle » disposizioni che non ammettono dilazione, facendone contemporaneamente » rimanere inteso l' istituto centrale.

83. Essendo ciascuna Commessione obbligata a mantenere perenne la vaccinazione nella sua residenza, ed avervi un deposito di tubi; e di lastrine, onde somministrarli a qualunque Giunta vaccinica li richiederà, dovrà essa a tal oggetto, secondo che si è precedentemente cennato, notare al margine del rapporto le dieci vaccinazioni di obbligo per le quali non riceve compenso, onde l' Istituto possa da ciò rilevare la sua attività, perchè in contrario le saranno *zerati* gli averi di quel mese in cui non ha curato di eseguire il disposto del presente articolo nel modo osservato nell' art. 58. Il Segretario di ciascuna Commessione è particolarmente incaricato sotto la sua responsabilità di raccogliere il pus ne' tubi capillari, e di averne un deposito non solo per somministrarli a chiunque li ricercherà, ma anche per servirsene nel caso che verrà a mancare in residenza il pus recente per qualche imponente circostanza. L' Istituto curerà di inviare *gratis* al Segretario della Commessione provinciale tanti tubi vuoti per quanto ne possa distribuire cento per ogni Commessione distrettuale per ciascun anno.

84. Al termine di ciascun semestre la Commessione raccoglierà le liste vacciniche ricevute mensilmente dalle Giunte comunali, e per mezzo delle autorità amministrative le rimetterà alla Commessione provinciale. Questa poi le riunirà a quelle del suo distretto e le farà pervenire all' archivio dell'Istituto. Questa rimessa si farà fra lo spazio di due mesi, dopo la scadenza del semestre. Resterà a cura di ciascuna Commessione che le liste vacciniche non siano formate in un modo incomodo a conservarsi, e che siano tutte munite del certificato delle Giunte vacciniche per la legalità, ed il numero in esteso delle vaccinazioni segnate nella lista, munita delle debite firme de'membri della Giunta, col bollo del comune, e col visto del Sottintendente del distretto, o dell' Intendente della provincia, non solo per la legalità della firma del sindaco, ma anche per la veridicità dell' eseguita vaccinazione, essendo nelle attribuzioni dei signori. Intendenti di eseguirne la verifica.

» Per la Sicilia le liste saranno spedite alla Commessione centrale.

§ VI. *Pratica della vaccinazione presso le Commessioni vacciniche.*

85. Il locale assegnato a ciascuna Commessione vaccinica dovrà essere anche opportuno all'oggetto della pubblica vaccinazione gratuita. Questa verrà amministrata dal Segretario della Commessione una volta, o due la settimana, secondo il bisogno lo esige, e nei giorni che ciascuna Commessione riputerà meglio convenienti, adattandosi alle circostanze individuali di ciascun comune, senza perdere di mira che forse i *giorni festivi* potrebbero essere più opportuni all' uopo, quando cioè la popolazione riunita nel comune è più a portata di conoscerne la pratica, e profittarne. Di tutto ciò conviene che il pubblico ne sia informato non solo per mezzo delle autorità civili, ma ben anche con *sermoni* che i parrochi reciteranno a' loro filiani.

86. Ciascuna Commessione debbesi prestar volentieri a somministrare l' umor vaccinico ad altra Commessione che gliene faccia l' inchiesta, non che alle giunte vacciniche, ed ai singoli individui riconosciuti come periti nella vaccinazione, e quindi autorizzati a praticarla.

§ VII. *Compensi e gratificazioni accordate alle Commessioni vacciniche.*

87. Dai fondi della Tesoreria generale sarà pagata a ciascun Segretario la gratificazione mensuale di carlini trentatre, ridotti a carlini ventinove e grana sette detratto il decimo. Ognuno di essi avrà quindi cura di far pervenire all' Istituto, unitamente al rapporto del mese, il corrispondente ricevo contabile in triplice spedizione, due esemplari dei quali in carta di bollo, ed uno in carta semplice firmato dal Segretario, munito del certificato del Presidente della Commessione per l' assistenza prestata, e col visto dell' Intendenza della provincia, nel modo che si sta praticando. Tale ricevo sarà a favore del tesoriere dell' Istituto, il quale avrà cura di spedirlo al Real Ministero in appoggio della contabilità, onde l' Istituto possa nella fine dell' anno ottenere gli aggiusti della Tesoreria generale, e quindi far pervenire a' rispettivi Segretarî i loro averi.

88. Dai fondi provinciali ne saranno prelevate le seguenti somme :

Carlini venti per una gratificazione mensuale a ciascun Segretario delle Commessioni distrettuali, gratificazione che allora sarà pagata al Segretario che debbe riscuoterla, quando avrà fatto conoscere alla Commessione pro-

vinciale, e questa all'Istituto centrale, che quel Segretario avrà puntualmente adempito al suo dovere.

Ducati cinque mensili in ciascuna provincia saranno destinati per supplire alle spese di corrispondenza tra le Commissioni provinciali, e distrettuali, con le Giunte vacciniche ec., e per qualche compenso da darsi a coloro che servono da subalterni all'oggetto della Commissione provinciale. Essi verran pagati al Segretario della Commissione.

Carlini quindici al Segretario di ciascuna Commessione distrettuale per gli oggetti medesimi.

Ducati quattro per ciascuna Commessione provinciale costituiranno i gettoni di presenza, ossia la gratificazione da accordarsi a'soci ordinari, allorchè intervengono nelle sedute. Ciascuna di queste somme ratizzata per le due sedute mensili, verrà ripartita a quei soli soci ordinari della Commessione, che saranno intervenuti nella seduta.

Carlini sedici, e grana sei per ciascuna Commessione distrettuale, egualmente per gettoni di presenza a'soci che intervengono nelle sedute.

Ducati due per ciascuna Commessione provincialo saranno distribuiti per incoraggiamento a quei poveri che porteranno a vacciaare i loro bambini al sito della pubblica vaccinazione gratuita, ne'giorni destinati alla sua Amministrazione.

Carlini dieci per ciascuna Commessione distrettuale per l'oggetto medesimo.

Il Presidente di ciascuna Commessione, che immancabilmente interverrà alla vaccinazione gratuita, sarà incaricato della ripartizione di questi munuscoli.

89. » Per la Sicilia, per tuttociò che concerne amministrazione e di-
» stribuzione de' fondi, si conservi il sistema finora tenuto. fidandone l'ese-
» secuzione alle autorità locali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

TITOLO V.

Soci onorari.

90. Il socio onorario avrà sotto la sua ispezione quattro circondari, e deve vigilare sulla regolarità delle Giunte vacciniche comunali, togliere loro i dubbi che potranno insorgere per la parte scientifica e pratica; conferirsi, nel caso che ne venisse richiesto, nelle comuni (e le vaccinazioni che vi eseguirà gli saran pagate a'termini della legge), e finalmente promuovere la pratica vaccinica per tutti i lati possibili.

91. Nel caso che in un comune dei circondari di sua pertinenza non esistesse alcun professore, ed egli volesse far parte di quella Giunta vaccinica, le inoculazioni che da lui si fanno, debitamente legalizzate, saranno pagate a'sensi della legge.

92. Corrisponderà mensilmente con la Commessione del distretto, e ciò per l'organo delle autorità municipali, dandole parte di quanto si è eseguito, e proponendo quei mezzi che gli potran venire suggeriti dalle circostanze pel vantaggio delle vaccinazione.

93. La proposta do'soci onorari si farà dalle rispettive Commessioni vacciniche, e la loro approvazione è nella facoltà dell'Istituto, il quale ne farà rimanere inteso il Real Ministero.

TITOLO VI.

Giunte vacciniche comunali.

94. In ciascun comune del regno vi devo essere una Giunta vaccinica, composta dal sindaco, cho la presiede, dal parroco, o parrochi del comune, e da' professori condottati, se ve ne sono, o in mancanza di questi, dai vaccinatori approvati.

Nei paesi ove riesiede una Commessione vaccinica, od un socio onorario, i membri di esse Commessioni ed i soci onorari faranno parte della Giunta. In Napoli tale Giunta sarà formata in ciascun quartiere dall' Eletto municipale, dal Commessario di polizia del quartiere, dai Parrochi che vi sono incorporati, e da un socio dell' Istituto.

95. La Giunta vaccinica deve riunirsi mensilmente nelle sale municipali; e ciò ad oggetto di conoscere se vi rimane esattamente adempito tutto ciò che è stato prescritto dai regolamenti in vigore; se lo stato della vaccinazione del comune va prospero, come debbe esserlo; in fine se la presenza del vajuolo (quando vi si fosse intruso) esige i soliti o più energici spedienti per opporvisi.

96. Nella seduta mensile stenderà verbale delle discussioni tenute, e ne invierà copia alla Commessione del suo distretto, facendo in esso parola, se i professori condottati (se ve ne sono) o il vaccinatore approvato hanno eseguito i loro doveri come si dirà. La Giunta unirà a tal rapporto la lista delle vaccinazioni eseguite, ed il modello del rapporto medesimo sarà dall' Istituto centrale inviato a tutt' i comuni per mezzo delle Commessioni provinciali vacciniche.

97. Nel caso si sviluppasse il vajuolo naturale, la Giunta, riunita straordinariamente, disporrà di mettersi subito in esecuzione dal sindaco la più rigorosa contumacia per l' individuo affetto, e le provvidenze opportune congrue pure alle circostanze e qualità de' genitori, i cui figli si trovino sorpresi da vajuolo naturale, per impedire la propagazione del male. Nel caso il contagiato morisse, la Giunta curerà perchè si seppellisse di notte, e senza pompa funebre, e di tutto terrà prontamente avvertita la rispettiva Commessione per mezzo di un rapporto straordinario.

La Giunta medesima nel cennato caso di sviluppamento di vajuolo umano raddoppierà i suoi sforzi onde far vaccinare tutt' i fanciulli, e non dar campo alla diffusione del morbo.

98 Nel caso nel comune siavi professore a condotta, proporrà all'Istituto centrale vaccinico per mezzo delle Commessioni rispettive uno o più vaccinatori idonei, o del proprio comune, o di un comune vicino, per ottenerne l' approvazione, nel caso che gl' individui proposti abbiano le cognizioni necessarie per far parte della Giunta vaccinica medesima in luogo de' condottati. Se poi nelle vicinanze evvi alcun socio onorario, che volesse far parte della Giunta vaccinica ed eseguire le vaccinazioni, sarà preferito ad ogni altro, e le inoculazioni gli saran pagate a' termini della leggo.

99. Sarà cura delle Giunte vacciniche di verificare esattamente la realtà delle eseguite inoculazioni, onde legalizzare le liste de' vaccinatori, e di poi inviarle all' Intendente o ai Sottintendenti rispettivi, i quali possono commettere la verifica delle liste, per poi apporvi la loro legalizzazione.

100. Il cancelliere comunale sarà risponsabile della esecuzione de' doveri della Giunta, ed ogni mancanza, secondo la sua gravezza, sarà punita con uno, o più mesi di ritenuta di soldo, e colla sua intera destituzione.

§ I. *I doveri de' sindaci.*

101. L'intero corpo municipale in ciascun paese del regno, ed i sindaci espressamente, ai quali per l'art. 21, titolo 2° della legge di polizia del 24 agosto 1821 è affidata la vigilanza di tal legge nel proprio comune, restano responsabili de' progressi della vaccinazione fra gli abitanti che amministrano. Dovendo essi premurosamente vigilare all'esecuzione della vaccinazione, procurando che tutt'i loro amministrati ne godessero il benefizio; per tal motivo da ora innanzi debbono in un giorno di ogni settimana far chiamare nella casa comunale, per mezzo dell'usciere municipale, tutti i fanciulli che hanno l'età di due mesi da inocularsi, onde mantenere il pus recente, e vegeto in tutto il corso dell'anno, onde possano essere vaccinati da' professori condottati, (se ve ne sono) o dal vaccinatore approvato. Debbono inoltre convocare nel primo giorno del mese la Giunta vaccinica per esaminare se tutto si è eseguito pel mantenimento della vaccinazione nel mese decorso : debbono dippiù convocarla straordinariamente ogni qual volta vi sia sviluppo di contagio naturale ; e debbono finalmente dirigere ogni mese un rapporto alla Commessione vaccinica del proprio distretto, nel quale faranno parola di quanto da loro si è discusso ed operato.

102. Nel mese di gennajo di ciascun anno il sindaco dovrà fare un censimento degli abitanti, che non sono stati inoculati, o che non avranno sofferto il vajuolo naturale, e questo censimento dovrà rimettersi, al più tardi alla Commessione vaccinica comunale, e distrettuale, nel mese del prossimo marzo, onde i bambini non inoculati possano sottomettersi alla vaccinazione del professore locale, sotto la stretta vigilanza della Giunta comunale.

103. Se nel comune vi è professore a condotta, il sindaco non debbe rilasciargli il mandato di pagamento del mese decorso, se non avrà ricevuto la lista de' vaccinati nel corso del mese, contestata dalla Giunta vaccinica. Qualunque pagamento non eseguito in tal modo andrà a carico del sindaco.

104. I sindaci saranno risponsabili della esecuzione de' seguenti articoli: 1° di far vaccinare obbligativamente in ogni settimana i projetti se ve ne sono : 2° di non fare accordare alcuna gratificazione di beneficenza a quei, che si negheranno di sottoporre i loro figli alla inoculazione.

105. Il sindaco non farà soddisfare le nutrici de' projetti della loro mercede mensuale, quando non giustificheranno di essere stati essi inoculati, o non avranno fatto conoscere i motivi pei quali non lo fossero stati.

106. Il sindaco d'accordo col decurionato curerà che pe' comuni che hanno il medico-cerusico, o il cerusico solo condottato, debba stabilirsi nel loro stato discusso sotto l'articolo della condotta l'altro che riguardi la vaccinazione, ragguagliato a grana sei a vaccinato, da non liberarsi se non dietro la nota de' vaccinati sottoscritta dal sindaco e decurionato e dal parroco, vistata dall'Intendente.

107. Che dove i comuni non hanno medico o cerusico condottato, l'articolo della vaccinazione debba essere ragguagliato ad un carlino a vaccinato, e che sulle imprevedute debba erogarsi la spesa del cavallo, e del pedone per accesso e recesso del chirurgo, che dovrà essere assistito dal sindaco, e dal parroco nelle operazioni (1).

(1) Non essendo più a peso de' comuni dal 1843 le spese enunciate nell'art. 107, ed altre riguardanti la vaccinazione, non possono in difetto de' medici e cerusici con-

108. Siccome il numero approssimativo de' nati annuali può stabilirsi a tre per cento abitanti, così la somma da fissarsi nello stato discusso per gli articoli antecedenti sarà ragguagliata sopra ducati tre per mille abitanti nei comuni senza condotta, e carlini diciotto per quelli a condotta.

§ II. *Doveri de' parrochi.*

109. I parrochi, e tutti coloro, che presiedono all'istruzione morale del popolo, dovranno inculcare l' uso del vajuolo vaccinico, e far rilevare nelle istruzioni catechistiche ed omelie qual grave colpa commettasi dai genitori, che lasciano esposta la vita de' loro figli al pericolo del vajuolo umano. I parrochi inoltre dovranno far parte delle Giunte comunali vacciniche.

§. III. *Doveri de' professori a condotta.*

110. I professori dell' arte salutare siano medici, o chirurgi, che ricevono una pensione determinata per assistere alla salute degli individui di un comune qualunque, conosciuti sotto il nome di *medici* e *chirurgi condottati*, debbono conoscere la vaccinazione. Essi ne riceveranno l' istruzione, quando la ignorano, dalle Commessioni dei rispettivi distretti.

111. La pratica vaccinica sarà obbligativa a' medici, e chirurgi condottati, imperocchè siffatta pratica debbesi considerare come parte interessante dell' assistenza convenuta. Ben inteso che tali fatiche vacciniche saranno compensate, come si dirà. Restano soltanto esclusi dalla obbligazione di vaccinare quei professori condottati, che vi si sono inabilati per età o per qualunque altro fisico impedimento : ma in tal caso l' influenza della loro voce istruendo, e persuadendo gli abitanti del comune a questa pratica salutare, dee supplire con successo all' impotenza di addirvisi.

112. Eglino dovran calcolare il numero de' fanciulli da vaccinarsi e ripartirli in modo da farne una porzione la settimana, onde mantenere il pus vegeto in tutto il corso dell' anno, nel comune a loro affidato.

113. Le vaccinazioni che si eseguiranno da' medici, o chirurgi condottati saran pagate a grana sei l' una come si dirà.

114. La vaccinazione debbesi eseguire in modo che il sindaco, ed il parroco vi sieno chiamati ad assistere, onde conoscerne la veridicità, poterne legalizzare le liste, ed eseguire il disposto dell' articolo 75 del presente statuto.

115. Nel caso di sviluppamento del vajuolo naturale, debbono subito parteciparlo al sindaco per convocare straordinariamente la Giunta, onde dare i provvedimenti opportuni.

116. Debbono attentamente esaminare l' andamento della vaccinia, il modo di sviluppamento, d' incremento, di stato, e di esiccazione, notare quei che soffrissero la vaccinia spuria, o degenerata per rinnovarla, e finalmente fare tutte quelle osservazioni che possono vantaggiare la scienza, per indi farle pervenire all' Istituto per mezzo delle rispettive Commessioni.

117. Restano esclusi dal disposto di questo paragrafo i soli medici a condotta, (non i chirurgi) che sono pervenuti all' età di 60 anni o che per malattie sono impediti di eseguire la vaccinazione. Eglino però la protegge-

dottati spedirvisi altri professori senza una speciale approvazione ministeriale, nè è permesso chiamarsi ne' capiluoghi delle madri con i bambini da inocularsi — (*Circolare dell' Istituto vaccinico de'* 15 *novembre* 1843).

ranno con le insinuazioni, e coi consigli, e faranno parte della Giunta vaccinica comunale.

118. Nel caso il professore a condotta mancasse ad uno de' cennati doveri, l'Istituto dopo averne inteso i discarichi, e dopo qualche previa ammonizione, proporrà al Real Ministero degli Affari Interni, a norma della gravezza delle sue mancanze, o la totale destituzione, o una sospensione del suo soldo, facendone precedere la sospensione temporanea e parziale del soldo alla totale; ed in caso di contumacia procedendosi sino alla destituzione, facendone rimanere l'ammontare nelle rispettive casse comunali, onde l'Istituto potesse tenerne conto nelle ripartizioni per gratificarne i benemeriti vaccinatori del regno. Resterà a cura di ciascun Intendente di far conoscere all'Istituto l'ammontare di tali somme (1).

» Per la Sicilia siffatte disposizioni saranno eseguite dalla Commessione
» centrale, la quale ne farà rapporto all'Istituto centrale per provocarsi gli
» ordini ministeriali.

119. Nel caso in un comune a condotta saranno eseguite delle vaccinazioni da un professore non condottato, il suo travaglio sarà considerato come se fosse stato eseguito dal condottato, e quindi avrà solo grana sei a vaccinato.

§ IV. *Doveri de' vaccinatori approvati.*

120. Il vaccinatore approvato, di concerto con le autorità municipali, farà il possibile per vaccinare, nel comune a lui affidato, tutt' i fanciulli suscettibili a ricevere l'innesto per non dar campo allo sviluppamento del vajuolo naturale; e nel caso questo avvenisse per sua oscitanza, l'Istituto proporrà per esso al Real Ministero degli Affari Interni qualche punizione dopo averne sentiti i discarichi; tanto più perchè non condottato. Ben inteso che i vaccinatori approvati non avranno con ciò un dritto esclusivo di vaccinare, potendolo fare anche ogni altro esercente dell'arte salutare ai termini della legge. Ciò che esclusivamente appartiene ai vaccinatori approvati è di far parte della Giunta vaccinica.

121. Il vaccinatore approvato ed ogni altro esercente dell'arte salutare nel comune, il quale chiamato a medicare un individuo affetto da vajuolo naturale non ne avrà dato parte alla Giunta vaccinica, dopo essere stato inteso ed ammonito, resterà sospeso dall'esercizio della professione per mesi due.

122. È vietato l'esercizio dell'innesto a coloro, che ne ignorano l'andamento. Saranno reputati tali tutti coloro che non avranno ottenuta laurea dalla Regia Università degli studi, e che non saranno conosciuti forniti della debita intelligenza per eseguire l'innesto. Abbandonare la pratica della vaccinazione a mani inesperte sarebbe lo stesso che compromettere l'immunità degl' individui vaccinati rimpetto al vajuolo naturale, poichè la sola *vaccinazione regolare* guarentisce da quest' ultima malattia, ed evvi un'arte per conoscere la regolarità della vaccinazione. La stessa oscitanza nel non andare a rivedere gl' individui vaccinati, per osservare il corso della pustola, potrebbe trarre seco il discredito sull' utilità della vaccinazione in generale, nulla essendo più facile quanto il vedere gl' individui che han sofferto una vaccinazione *spuria* o *degenerata* soggiacere al gran flagello del vajuolo naturale.

(1) Con Ministeriale de' 17 agosto 1849 fu inculcata l' esatta, e rigorosa osservanza degli art. 97, 101, 115, 118 e 121 del presente regolamento.

123. L'esercizio della vaccinazione rimane libero a chiunque abbia conseguito la laurea per la professione medica, o chirurgica. Ed affinchè meglio così da oggi innanzi che il nuovo laureato in medicina, o chirurgia è pienamente fornito delle cognizioni vacciniche, sarà disposto che prima di conferirsi tale laurea, il candidato avrà dovuto ottenere un'attestato di tale istruzione dall' Istituto vaccinico.

§ V. *Compensi de' vaccinatori.*

124. Le vaccinazioni eseguite ne' comuni a condotta saranno pagate a grana sei, quelle fatte in comuni senza condotta saranno compensate a grana dieci per ognuna.

125. In ogni fine di anno verrà dall' Istituto uniformemente ripartito a tutt' i vaccinatori del regno il residuo de' fondi provinciali esistenti presso la Tesoreria generale a disposizione del Real Ministero degli Affari Interni, e ciò che manca per la intera soddisfazione delle vaccinazioni sarà preso dall' articolo portato sullo stato discusso de' singoli comuni del regno. Nel caso le somme stabilite in tale articolo non saranno sufficienti, la somma residuale sarà pagata dalle impreviste comunali (1).

» Per la Sicilia le liste vacciniche raccolte dalle Commessioni provin-
» ciali saranno spedite alla Commessione centrale, la quale dopo averle esa-
» minate e trovate regolari ne formerà tante note per quante sono le pro-
» vincie, segnandovi il nome de' vaccinatori, il numero delle vaccinazioni
» ed il compenso ch'è loro dovuto. Tali note saranno rimesse all' Istituto
» centrale onde possa prender notizia di tutto ciò che riguarda la statistica,
» ed un' altra copia delle note medesime sarà dalla Commessione centrale
» spedita al Luogotenente generale per potersi passare gli ordini opportuni a
» chi si conviene pel pagamento dei vaccinatori ».

126. Sul fondo delle imprevedute provinciali, e non già sui fondi vaccinici provinciali, saranno dal Consiglio provinciale proposti tanti premi annuali per quanti sono i distretti: il primo potrà essere di ducati quaranta e gli altri di ducati venti l'uno. Questi premi potranno consistere in libri di medicina, ed in istrumenti di chirurgia, e saranno dati a quei professori che la Commessione provinciale sotto la presidenza dell' Intendente giudicherà di aver mostrato più zelo, e di aver vinto maggiori difficoltà, e di avere ottenuto maggiori successi per un gran numero di vaccinazioni eseguite.

127. I vaccinatori che avranno oltrepassato nel corso di un solo anno le 2000 vaccinazioni, debitamente legalizzate, avran dritto ad una medaglia di ducati cinquanta, siccome si è stabilito nell' art. 29.

128. Sia però che le vaccinazioni gratuite vengano amministrate da particolari vaccinatori, da medici o chirurgi condottati, o da chiunque che ne sia perito, tali fatighe quando rimangono assicurate nelle regole, serviranno a costoro di un merito particolare onde *pretendere la preferenza* alle cariche analoghe alla loro professione. Oltre a ciò daranno ai benemeriti vaccinatori non condottati il dritto alla gratificazione stabilita dalla legge.

---

(1) Essendosi aumentato il fondo destinato per le spese di vaccinazione sono stati i comuni disgravati da ogni esito per l'oggetto dal 1 gennajo 1843, (*Ministeriale de'* 16 *agosto* 1843).

Le sole vaccinazioni riuscite dan dritto a compenso ai professori.

ISTITUTO CENTRALE VACCINICO.

Napoli 10 gennajo 1839.

Accade spessissimo che taluni vaccinatori portano doglianze di non ricevere compenso corrispondente al numero delle vaccinazioni contenute nelle liste da essi formate, le quali indistintamente comprendono i nomi di tutt'i vaccinati, qualunqe fosse stata la riuscita dell'inoculazione. Non essendo giusto che venisse pagato un lavoro incompleto, l'Istituto è obbligato di praticare la verifica delle liste individuali, e sottrarre dal numero delle vaccinazioni tutte quelle, che non hanno avuto effetto sia per fallenza, che per degenerazione, o per qualunque altra anomalia, che non ne assicura la riuscita. Ciò porta un'improba fatica, oltre ad una estesa corrispondenza pe' reclami senza fondamento che gli vengono diretti.

Ad evitare per l'avvenire siffatt' inconvenienti ella è pregata, signor Intendente, a volersi compiacere per mezzo del giornale dell'Intendenza far conoscere a tutt'i vaccinatori di cotesta provincia, ch'essi non hanno diritto a compenso se non per le sole vaccinazioni regolari.

Li comuni sono disgravati dal peso di qualunque esito pel servizio della vaccinazione dal primo gennajo 1843.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 agosto 1843.

Con lo stato discusso de' fondi comuni provinciali, del quale le ho trasmesso copia con la mia de' 29 luglio ultimo, S. M. ha approvato per le spese della vaccinazione lo assegno di duc. 17.066,24. Questa somma calcolata sui bisogni effettivi del servizio in tutto il regno, offre la latitudine di disgravare i comuni del peso indebitamente loro imposto di supplire alla insufficienza de' duc. nove mila per lo innanzi assegnati a tal servizio. Però ella, analogamente alla prevenzione che n'ebbe con la circolare de'7 settembre 1842, non permetterà verun altro esito a carico de'comuni, che riguardi il servizio suddetto dal primo gennajo di quest'anno in poi; ma si rivolgerà per ogni occorrenza allo Istituto centrale di vaccinazione di questa capitale.

Rimano inoltre autorizzato a far cancellare interamente un tale articolo dagli stati discussi comunali.

Desidero che mi assicuri di aver ricevuto la presente, e la pubblichi subito col giornale dell'Intendenza.

Prescrizioni intorno alla vaccinazione.

ISTITUTO VACCINICO NAPOLITANO.

Napoli 15 novembre 1843.

Con la circolare di S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni del 16 agosto ultimo si faceva conoscere che sullo stato discusso del Real Ministero la somma di ducati 9.000, assegnata sui fondi comuni pro-

vinciali per ispese di vaccinazione del regno dal 1843 in avanti erasi elevata a duc. 17.066, 24, per isgravare i comuni da ogni esito riguardo a questo ramo di pubblico servizio. Questa novità erasi eseguita in seguito delle osservazioni della Consulta generale del Regno, e le rimostranze di questo Reale Istituto, il quale con il medio delle vaccinazioni eseguite in dieci anni dimostrò la necessità dell'aumento di duc. 8.066: 24. Da ciò rilevasi che in questo calcolo non furono comprese spese di altra natura, che potevano occorrere per tal servizio, altrimenti le somme indicate non sarebbero state sufficienti. Ora dopo che si sono pubblicati gli ordini Ministeriali, è avvenuto che sonosi presentate molte dimande di rimborsi sia per accesso e recesso de' vaccinatori che sonosi portati da uno in altro comune, sia per compenso alle madri che sonosi spedite da qualche Giunta comunale nel capo luogo del distretto, per farvi inoculare i bambini che debbono somministrare l'umore per le successive vaccinazioni.

Queste spese non solo distraggono i fondi dalla loro destinazione, e li rendono insufficienti, ma d'altronde neppure questo Reale Istituto è autorizzato a sostenerle senza una speciale autorizzazione di S. E. il Ministro, altrimenti le verrebbero significate nei suoi conti. La prega quindi di non permettere la spedizione dei professori da uno in altro comune che solo ne' casi in cui nel comune non siavi alcun medico che possa vaccinare; ed anche in questa circostanza degnarsi di farne dare antecedente avviso allo Istituto per provocarne la sanzione Ministeriale. Riguardo poi alla spedizione ne'capo-luoghi delle madri con i bambini da vaccinarsi, ciò è assolutamente un arbitrio delle Giunte per secondare la negligenza o il capriccio de'vaccinatori, i quali debbono sostenere perenne l'umore dove abbondante è la massa vaccinabile, e negli altri casi richiedere i tubi capillari carichi di pus vaccino dalla Commessione del proprio distretto. In conseguenza di ciò questo consesso la prega di degnarsi fare intese le Giunte vacciniche di tali disposizioni per evitare per l'avvenire gl' inconvenienti sopra cennati.

Rivoca della promessa di premio allo scopritore del cow pox *indigeno per l'inoculazione vaccinica.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 settembre 1845.

Coll'articolo 69 dello statuto vaccinico annesso al Real decreto degli 11 settembre 1838 fu promesso un premio di ducati 50 allo scopritore del cow-pox indigeno al solo fine d'incoraggiarne la ricerca. Dacchè la prima volta questo fatto venne verificato in Troja di Capitanata, in pochi anni varie volte si è ripetuto tanto nelle provincie al di qua, quanto in quelle al di la del Faro, onde essendosi sciolto il quisito proposto, è divenuto ormai di poco momento il trovare quello umore sulle vacche.

Il Reale Istituto centrale di vaccinazione esponendo tutto ciò, e deducendone di non essere più mestieri per l'indicato oggetto di dare ogni volta un premio di ducati 50, esaurendosi in siffatta guisa inutilmente i fondi vaccinici, si è fatto a proporre che sia rivocata la suddetta promessa di premio, facendosi annunziare ne'giornali delle rispettive Intendenze. Ad oggetto però di far che i proprietari delle mandrie, o gli stessi mandriani avvaler si potessero del cow-pox sulle vacche, l'Istituto ha divisato di far

spargere per mezzo delle Commissioni vacciniche delle istruzioni all' uopo, promettendosi, secondo le diverse circostanze un piccolo incoraggiamento da stabilirsi di accordo cogl' Intendenti, e da prelevarsi da fondi provinciali vaccinici.

Avendo io rassegnato tutto a ciò a S. M. il Re, D. G., la M. S. a'2 del corrente settembre, considerando che ben l'istituto si apponeva, si è degnata approvare pienamente la proposta medesima. Nel Real Nome le partecipo siffatta Sovrana determinazione, onde ne curi lo adempimento nella parte che la riguarda, e precipuamente perchè faccia annunziare sul giornale dell' Intendenza la rivoca del premio contemplato dall' art. 69 del regolamento vaccinico, rimanendo a cura dell' Istituto il far diffondere le istruzioni cennate di sopra.

Si richiama l' attenzione delle Giunte vacciniche alla rivela de' casi di vajuolo naturale, e quella de' professori sanitarii al riattivamento della vaccinazione.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, E COMMERCIO.

Napoli 17 agosto 1849.

La oscitanza di alcune Giunte vacciniche a non partecipare sollecitamente lo sviluppo del vajuolo naturale, essendo causa principale dell'essersi questo contagio esteso in varie parti del regno, mi fa credere che poco o nulla sieno adempiuti gli art. 97, 101, 115, 118, e 121 del regolamento vaccinico. Cosiffatti articoli nell' assegnare i doveri de' sindaci, e de' cancellieri comunali, de' professori, e condotta de' vaccinatori, stabiliscono le punizioni pe' trasgressori; laonde è chiaro che se tutti gli anzidetti funzionari fossero esatti nella osservanza de' loro obblighi non sarebbero così frequenti i casi di mortalità per vajuolo naturale che si deplorano.

Ad ovviare a tanto danno desidero, signor Intendente, ch' Ella faccia ricordare nel giornale di cotesta Intendenza il disposto degli articoli sopraccitati, non tralasciando nelle circostanze dimostrarsi severo nel punirne la trasgressione a norma del regolamento.

Ancora desidero ch' Ella ingiunga ai medici, siano o no condottati, che al primo sentore di vajuolo debbono riferirne il caso non solo alla Giunta comunale, ma anche alla Commessione del proprio distretto, riattivando in pari tempo la vaccinazione. E poichè i professori sanitari potrebbero mancare a questo dovere per particolari riguardi, così ad incoraggiarli nell' adempimento de' loro obblighi, Ella farà noto ai medesimi che que' medici, i quali con maggior sollecitudine avvisino del fatto la Commessione del proprio distretto e contemporaneamente riattivano la vaccinazione in modo da impedire la diffusione del morbo, saranno ricompensati del loro zelo sia aumentando il prezzo delle vaccinazioni eseguite in tali circostanze, sia in altro modo qualunque, facendosi davvantaggio pubblico il loro zelo nel giornale dell' Intendenza. È questo il voto del Real Istituto vaccinico, al quale non sò non far eco, trattandosi di misure nell'interesse della pubblica conservazione. Ella quindi signor Intendente, è pregata disporre che sia data esecuzione a tali provvidenze, rimanendo a sua cura il farmi conoscere l'effetto che si è avuto.

Istruzioni per le liste annuali delle vaccinazioni eseguite nei comuni.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 5 giugno 1850.

Per l' art. 124 del regolamento vaccinico approvato con Real decreto degli 11 settembre 1838 le vaccinazioni eseguite da'professori condottati debbono pagarsi a grana sei, e quelle eseguite da' professori non condottati a grana dieci per ognuna.

Perchè quindi questo Real Ministero possa disporre a ragion veduta le liberanze de' fondi necessari a compensare le vaccinazioni suddette, ho determinato che al termine di ciascun anno faccia Ella tenere a questo Real Ministero direttamente, ed a prescindere dagli adempimenti che cotesta Commessione provinciale vaccinica è tenuta di trasmettere allo Istituto centrale, uno stato esprimente per ciascun comune :

1° il numero totale delle vaccinazioni eseguite nel corso dell' anno, con la distinta di quelle fatte da' professori condottati, e di quelle fatte da' professori non condottati ;

2° l' importo delle vaccinazioni suddette con la distinzione stessa indicata nel precedente n. 1°.

3° il numero e l' importo delle vaccinazioni da doversi compensare a medici condottati, e di quelle da compensarsi a' medici non condottati ;

4° quello delle vaccinazioni gratuite, o di scarso numero, che non danno dritto a compenso.

Decreti, Regolamenti, Reali Rescritti, Ministeriali, ed Istruzioni riguardanti il servizio delle strade, e le opere Regie Provinciali, e comunali.

Metodo da osservarsi per le perizie, e l'esecuzione delle opere pubbliche comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 gennajo 1816.

Visto le circolari dei 30 agosto, e 5 ottobre, 7, 11 e 18 dicembre 1811, volendo che i lavori pubblici comunali abbiano un corso più celere, e spedito, che sia possibile, e che nel tempo stesso si porti nella loro esecuzione la necessaria regolarità, e vigilanza.

Il Ministro dell' Interno determina quanto segue:

Art. 1. Non potrà essere fatta alcun' opera comunale, che non sia descritta nello stato discusso dei rispettivi comuni, colla spesa corrispondente. Se fosse richiesta per urgenza, o per utilità un'opera per la quale non è portata nello stato discusso alcuna spesa, l'Intendente ne prenderà gli ordini dal Ministro, a meno che non si tratti di spesa urgente, e di piccolo momento, a cui si possa supplire col fondo delle spese imprevedute.

2. Qualsivoglia opera comunale, di cui è portata la spesa nello stato discusso del comune, non potrà essere eseguita, se non ne sarà fatta precedentemente la perizia. Questa dovrà essere redatta con tutti i dettagli di arte, a norma del regolamento annesso alla circolare degli 11 dicembre 1811.

3. Pervenuto, che saranno all' Intendente le perizie sia dai Sottintendenti, sia da' sindaci, esso le farà rivedere nel più breve tempo possibile dall' ingegniere dei ponti, e strade, o da altro idoneo perito residente nel capoluogo di provincia. Le perizie, sì fatte, e rivedute saranno approvate dall'Intendente sull' avviso del Consiglio d'Intendenza.

4. Dopo che l'Intendente avrà approvate le perizie nel modo espresso nello articolo precedente, dovrà procedersi all' appalto dell' asta dei lavori descritti nelle stesse perizie pei lavori urgenti, come di un muro inclinato, di una trave, che minaccia rompersi, e simili; e per quelli non suscettibili di appalto, l'Intendente, preso il parere del Consiglio d'Intendenza, potrà dispensare alla formalità della subasta, approvandone l'esecuzione col metodo d'ordine (*vedi art. 251 leg. amm.*).

5. Adempite le formalità prescritte negli articoli precedenti, niun lavoro comunale potrà eseguirsi, se non sia diretto da un perito (che potrà essere quello stesso, che ha redatto la perizia) e che non sia sorvegliato da due, o tre deputati scelti dal decurionato fra i più notabili del comune. La deputazione visterà i certificati, che dal perito direttore saranno spediti a favore dell' artefice, il quale altrimenti non potrà ottenere il pagamento se non su l'appoggio di sì fatti certificati vistati dalla deputazione.

6. Terminata un' opera comunale, sarà fatta in regola la misura generale dei lavori eseguiti che rimessa all' Intendente dovrà essere esaminata, e riveduta da un' Ingegnere dei ponti, e strade, o da altro perito idoneo residente nel capo-luogo della provincia. In questa rivisione sarà tenuta

presente la perizia da prima fattane, e gli atti di appalto, se vi hanno avuto luogo. La misura generale così fatta, e riveduta sarà approvata dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza, il quale darà in seguito l' ordine per la ricezione, e consegna in regola dei lavori eseguiti e per lo pagamento dell' artefice a saldo.

7. Ogni altra precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente disposizione rimane rivocata.

Articoli estratti dal Regolamento degli 11 decembre 1811, necessarî a tenersi presenti per la più facile, ed esatta esecuzione della precedente Ministeriale de' 30 gennajo 1816.

Art. 94. Da ogni perizia debbono risultare tre requisiti: 1° la diversa specie, qualità, e quantità di ciascun lavoro; 2° le condizioni, e gli obblighi secondo i quali è tenuto l' appaltatore eseguire i lavori; 3° il dettaglio della spesa dell' opera.

Riguardo al primo articolo è da osservarsi, che in generale i lavori 1° si misurano per la sola lunghezza, e larghezza rapportandoli in palmi quadrati, o in canne quadrate; 2° si misurano per la lunghezza, larghezza e grossezza o profondità, rapportandoli in palmi cubici, o in canne cubiche; 3° in fine si misurano a canne e palmi correnti, rapportandone la sola lunghezza.

Al primo genere dei lavori appartengono i lastrici, o a cielo, o sopra dei suoli, le basolate, le rigiolate, gl' intonachi, la biancheggiatura con calce, i rivestimenti di stucco, le coverture a tela, gl' intessuti di legnami, gl' incannucciati, le bussole, i pezzi d' opera, i tavolati, le forme di legname sopra cui si costruiscono le lamie, le dipinture a colla, ad olio, o in altra specie, e altre simili.

Appartengono al secondo genere i cavamenti, disterramenti, e tagliamenti di pietre, o di terra; le fabbriche, sia che si costruiscano, sia che si demoliscano; il brecciale di cui si cuoprono le strade, il materiale, che esce, pulendosi i pozzi, e i luoghi immondi, e simili.

Infine appartengono al terzo genere i rifili e controfili, la sarcitura delle lesioni, le così dette fodere, le dietro mostre delle bussole, le mostre quando non sono comprese nella misura delle bussole, i fregi, lambrì, e zoccoli delle mura delle camere. Nelle perizie adunque dovrà essere dettagliata con ogni precisione ciascuna specie di lavoro distintamente dall' altra, con tutte le rispettive dimensioni per ognuna di esse.

95. Oltre a ciò dovrà essere ancora essenzialmente espressa la qualità del lavoro stesso; preciso il modo, e la forma delle costruzioni, e la diversa lavoratura, e congegnazione delle varie parti dell' opera. In conseguenza dovrà essere in oltre dinotato nella perizia, di qual grossezza dovranno rimanere i lastrici, dopo eseguiti, e di qual cava dovrà essere il lapillo. Si dovrà dire di qual luogo dovranno essere le rigiole delle rigiolate, e di qual misura dovrà essere ciascuna rigiolata. Lo stesso dovrà definirsi per le basolate, indicando in che modo i basoli saranno lavorati, e connessi; se a crudo o a calce, ed altre circostanze analoghe. Per le bussole, pezzi d' opera, ed altri lavori di legname dovrà esprimersene la grossezza, la specie del legname, s' è pioppo, abete, castagno, quercia ec., ed il magistero con cui dovranno venire costrutti, lavorati, e congegnati. Così pure per le coverture a tela si dovrà con precisione annotare le qualità della tela, e l' indole della dipintura; cioè se a cassettoni, con ornati o figure.

Per le dipinture nelle tele, nei muri, nei pezzi d'opera e simili si esprimerà il colore, se a colla, olio, acqua di raggia, vernice, e il numero delle passate del medesimo colore. Dovrà esprimersi la qualità delle pietre, o della terra da tagliarsi, o da cavarsi, cioè se la pietra sia tufo, o rocca, e se la terra sia tenace, e forte, oppure arenosa, lapillosa, o di altra natura facile ad essere smossa. Si dovrà dire se le fabbriche sieno di tufo, o di altra pietra, di mattoni, o di pietre e mattoni. Dovrà esprimersi da qual cava sarà preso il brecciale per la covertura delle strade. Egualmente dovrà essere espressa la distanza, da cui debbono trasportarsi nel sito dell'opera i diversi materiali da impiegarvisi; a qual distanza dovranno gittarsi le sfabricine, ed altre materie inservibili, ed altre circostanze analoghe. Per le travi da mettersi in opera dovrà esserne precisato il numero, la lunghezza e grossezza di ognuna, la specie del legname, da qual sito e distanza debbano venire al luogo del travaglio. Pe' tetti si dovrà esprimere il numero delle tegole, e degli embrici; il luogo e la distanza d'onde debbono trasportarsi. Per le fontane specialmente, allorchè trattasi di far venire acque da luoghi alquanto lontani, deve assolutamente esservi accompagnata la livellazione, perchè si conosca a ragion veduta la possibilità dell'opera.

96. Per la costruzione dei molini, ed altre macchine idrauliche, oltre ai dettagli di sopra enunciati dovrà altresì essere calcolato il volume, e la portata delle acque, che deve animarle. In mancanza di questo dato, niente si potrà decidere sulla riuscita, e sull'opinione delle macchine stesse.

97. Allorchè occorrerà di costruire nuovi edificî, o di farvi delle grandi riattazioni, che portano dei cangiamenti nell'ordine, e nella distribuzione delle sue parti, vi debbono essenzialmente essere accompagnati i disegni figurativi, che sono le piante del pian terreno, e dei differenti piani superiori; i tagli, il luogo, se per traverso, le elevazioni delle facciate principali. Pei lavori di ferro, di piombo, e di altri metalli, oltre sempre le dimensioni dei diversi pezzi da mettersi in opera, si deve esprimere ancora il peso di ciascuno di tali pezzi, e la maniera e il magistero onde debbono venire lavorati.

98. Pe' mobili, e gli altri oggetti, che non sono suscettibili di esatta, e regolare misura, dovrà definirsene la materia, come per esempio, se di legno, la specie del legno e le principali dimensioni; e dovrà farsene una descrizione tanto accurata, e precisa, che faccia dare chiara, ed adequata idea del modo e della forma dei cennati mobili, ed altri oggetti.

99. Nelle perizie inoltre debbono ancora essere descritte le condizioni, e gli obblighi a norma delle quali è tenuto l'intraprenditore ad eseguire l'opera. Ciò riguarda principalmente: 1° il modo e il tempo in cui sarà pagata la somma convenuta; 2° una idonea cauzione per le somme, che egli riceverà anticipatamente, e per l'esecuzione del contratto; 3° la durata dell'opera.

100. Circa il modo, e tempo del pagamenti sarà per misura generale adottato il sistema di non anticipare all'intraprenditore, che al *maximum* la quinta parte del totale importo dell'opera; che altri tre quinti al più egli riceva pendenti i travagli in proporzione del loro avanzamento; e che l'ultimo quinto al *minimum* sia ritenuto, e non pagato all'intraprenditore, se non seguita in regola la consegna dell'opera.

101. La cauzione dev'essere proporzionata alla spesa, ed importanza dell'opera stessa.

102. Il tempo finalmente in che l'intraprenditore sarà tenuto a garan-

tire la durata dell' opera in buono stato, dovrà essere definito nella perizia secondo i diversi generi di costruzione. Però trattandosi di edificazioni, specialmente di edifizi di nuova costruzione, o in gran riattazione, questo tempo nel cod. civ. art. 1792 è fissato ad anni dieci, da decorrere dal giorno della ricezione, e consegna dell' opera con le conseguenze delle leggi a questo riguardo.

103. L' ultima parte integrale di una bene intesa perizia è il dettaglio della spesa. Questa però non deve essere portata tutta insieme per una stima e per un calcolo approssimante, com' è solito farsi. La regolarità esige, che per ciascuna delle diverse specie di lavori dettagliati nella perizia (come è detto nel primo articolo) ed in proporzione delle dimensioni, o delle quantità di essi, vengano distintamente rapportati i rispettivi prezzi convenuti di ciascuno dei lavori medesimi, a ragione di un tanto a palmo, o a canna, a rotolo, a cantajo ec., e che vengano rapportati altresì i prezzi delle diverse specie, o quantità dei materiali, e della mano di opera bisognevoli all' esecuzione dei lavori progettati. Nella fine poi di questo dettaglio di spese dovrà trovarsi il sommario molto approssimanto dell' intera opera.

Decreto che prescrive il metodo per l' amministrazione de' fondi addetti alla costruzione delle opere pubbliche.

Napoli 1 febbrajo 1816.

FERDINANDO IV. ec. ec. ec.

Volendo rimuovere gli ostacoli finora opposti a' lodevoli sforzi che i nostri amatissimi sudditi dirigono spontaneamente alla costruzione delle strade interne e di altre opere di pubblica utilità ; o volendo secondare nel tempo stesso i voti de' Consigli generali delle provincie.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno ;

Abbiamo decretato ; e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. I fondi addetti alle opere pubbliche provinciali, o che riguardano un' intera provincia, o una parte sola di essa, qualunque ne sia la provegnenza, saranno riuniti in casse particolari separate da quelle della Real Tesoreria generale, e saranno amministrati dalle rispettive deputazioni destinate alle opere, sotto la vigilanza del Consiglio generale della provincia e dell' Intendente. Rimane in conseguenza rivocata ogni contraria disposizione anteriore.

2. I fondi destinati alle dette opere, quando provengono da rendite comunali o da prestazioni particolari, saranno versati da' cassieri de' rispettivi comuni nelle casse autorizzate coll' articolo precedente ; quando poi derivano da imposte addizionali alle contribuzioni dello Stato, o da tasse territoriali, saranno percepiti da' Ricevitori della Real Tesoreria, come ogni altra imposta addizionale, e saranno, a misura degl' introiti, versati nelle dette casse in seguito di mandati dell' Intendente a ciò autorizzato dal Ministro dell' Interno o da quello delle Finanze, senza che vi sia bisogno di altre formalità.

3. I cassieri per gli enunciati fondi saranno approvati dall' Intendente sulla proposta che ne faranno il Consiglio generale della provincia, o le rispettive deputazioni, secondochè l' opera riguardi l' intera provincia, o una parte di essa. La scelta dovrà cadere in persone solvibili e di probità sperimentata. Potrà cadere eziandio in persona de' cassieri comunali, i quali

dovranno tenere un conto separato de' fondi appartenenti alle opere pubbliche. L'Intendente o le Deputazioni prenderanno tutte le necessarie precauzioni per assicurare il deposito di tali fondi. Gli atti di cauzione che daranno questi cassieri saranno soggetti al semplice dritto fisso di registratura del pari che gli atti di cauzione de' cassieri comunali.

4. Gl' introiti de' detti fondi si faranno coll' autorità dell' Intendente e nella forma stabilita per l'amministrazione comunale. Gli esiti non potranno farsi altrimenti che in virtù di un mandato spedito dall' Intendente su i certificati de' lavori, a norma delle istruzioni in vigore, ed a richiesta delle rispettive Deputazioni che attestano l'effettiva esecuzione de' lavori. Sono nel resto applicabili alla contabilità di tali fondi tutti i decreti e regolamenti relativi alla contabilità comunale.

5. È espressamente vietata sotto la più stretta risponsabilità degl' Intendenti, delle deputazioni e de' cassieri ogni inversione de' fondi addetti alle opere pubbliche, anche a titolo d' imprestito; non dovendo i medesimi impiegarsi per altri oggetti diversi da quelli a cui sono destinati.

6. L' Intendente colle rispettive Deputazioni darà in ogni anno al Consiglio generale della provincia il conto morale dell' amministrazione de' detti fondi, che ha avuto luogo nell' anno precedente, e della situazione delle opere pubbliche. Il Consiglio prenderà un provvedimento motivato sul detto conto, ed occorrendo, suggerirà gli espedienti opportuni che ci saranno proposti dal nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno.

7. Il conto materiale de' detti fondi sarà dato in ogni anno dal cassiere al Consiglio d' Intendenza, il quale lo discuterà tenendo presente l' avviso del Consiglio generale, sul conto morale. In questa discussione l' Intendente potrà assistere, ma non avrà voto.

8. I nostri Segretari di Stato Ministri dell' Interno e delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, della esecuzione del presente decreto.

Regolamento sulla Direzione generale di ponti e strade, e sull' amministrazione de' fondi destinati alle opere pubbliche, da eseguirsi dal 1 del 1817 in poi, approvato da sua Maestà.

Napoli 20 settembre 1816.

Art. 1. Dal 1° del 1817 in poi le opere pubbliche, regie o provinciali costituiranno due rami separati:

1° Formazione, ed esecuzione di piani, o lavori d' arte.

2° Amministrazione de' fondi, e sopravvigilanza per l' esecuzione dei lavori.

Il primo ramo comporrà le attribuzioni del Real corpo di ponti e strade: il secondo sarà confidato ad una deputazione per le opere pubbliche in ciascuna provincia.

2. Il Real corpo di ponti, e strade avrà in conseguenza l' incarico di formare tutt' i piani di arte delle opere pubbliche, regie o provinciali; di dirigere, e far eseguire i lavori a regola di arte, ed a seconda dei piani adottati; di misurare e verificare i lavori eseguiti, di assistere alla consegna e riconsegna delle opere degli appaltatori, di fare il progetto delle condizioni che dovranno servire di base ai contratti di appalto, sia di costru-

zione o ristaurazione, sia di manutenzione, in fine di far tutto ciò che conviene, perchè le opere pubbliche sieno costrutte e mantenute a regola d' arte.

Il detto corpo ha gli stessi incarichi per le opere pubbliche comunali sempre che ne sia richiesto dagl' Intendenti.

3. Il detto corpo, e gl' individui che lo compongono, mediante il trattamento che percepiscono dalla Tesoreria generale, debbono adempire a tutti gl' incarichi enunciati nell' articolo precedente, abolito ogni compenso particolare per le opere provinciali, o comunali. Essi avranno dritto per queste opere a quella stessa indennità di spese che loro è assegnata per le opere regie, la quale verrà pagata sui fondi delle provincie e de' comuni rispettivi.

4. Gl' Ingegneri dipartimentali saranno sotto gli ordini immediati degl' Intendenti delle rispettive provincie, salva però la dipendenza e la subordinazione stabilita nel corpo cui appartengono.

5. Nel mese di novembre di ciascun anno la Direzione generale dei ponti e delle strade proporrà al Ministro dell' Interno uno stato ragionato dei bisogni di manutenzione, ristaurazione o costruzione necessaria delle opere Regie in ciascuna provincia. Il Ministro dell' Interno farà conoscere in seguito alla Direzione generale la quantità dei fondi assegnati sullo stato discusso del Ministero per le dette opere, ne farà la ripartizione tra le provincie sul parere della Direzione istessa, e le darà avviso delle liberanze a misura che avran luogo.

6. L' amministrazione de' fondi addetti alle opere pubbliche Regie è confidata interamente alle Deputazioni, del pari che quella delle opere pubbliche provinciali, abolita ogni ingerenza del corpo de' ponti, e delle strade.

Le Deputazioni nell'amministrazione dei fondi addetti alle opere pubbliche, regie e provinciali serberanno inalterabilmente la separazione che si trova stabilita tra essi.

7. Le Deputazioni sono particolarmente incaricate di formare gli appalti pei lavori, tenendo presenti le basi discusse dalla Direzione generale dei ponti, e delle strade; d' invigilare alla esecuzione de' lavori secondo i piani adottati; di verificare, e certificare i lavori effettivamente eseguiti; di spedire accompagnati co' loro certificati i mandati pe' pagamenti sia sui fondi della generale Tesoreria, che verranno messi a loro disposizione per le opere regie, sia sui fondi delle provincie per le opere provinciali; e di proporre al Ministro dell'Interno tutto ciò che giudicheranno conducente al vantaggio delle opere.

8. Ciascuna Deputazione per le opere pubbliche sarà composta in ogni provincia dall' Intendente, il quale potrà delegare le sue veci al Segretario generale, o ad un Consigliere d' Intendenza, e da tre deputati scelti dal Consiglio provinciale nel suo seno, o fuori tra soggetti i più intelligenti, e zelanti pel bene della provincia, ed approvati dal Ministro dell' Interno. In ogni caso di delegazione, l' Intendente non s' intenderà esonerato dalla sopravvviglianza che gli è attribuita su tutte le opere pubbliche.

La qualità di deputato non è incompatibile con quella di Consigliere: si asterrà soltanto dall' intervenire alla discussione del conto della Deputazione.

9. La Deputazione si riunirà nell' Intendenza, almeno una volta in ogni mese.

Il capo dell' uffizio dell' Intendenza incaricato del ramo de' lavori pub-

blici farà da Segretario della Deputazione. La corrispondenza di questa sarà tenuta nell'istesso ufficio.

10. La Deputazione è completa per deliberare sempre che coll'Intendente, o col suo delegato, vi siano uniti due deputati. In caso di parità nelle deliberazioni, il voto dell'Intendente è preponderante.

11. I deputati provinciali avranno dritto ad una indennità per le spese di viaggio, qualora la dimandino, la quale verrà autorizzata dal Ministro dell'Interno, e pagata sui fondi delle opere rispettive sul parere dell'Intendente.

12. La Deputazione distribuirà tra i suoi componenti le opere pubbliche, o i tratti delle medesime, a cui dovrà individualmente invigilare ciascuno di essi, senza pregiudizio però della vigilanza generale attribuita all'intera Deputazione sulla totalità delle opere.

13. Ad oggetto di rendere più attiva, ed efficace la vigilanza della Deputazione provinciale, essa potrà, sempre che lo creda opportuno, stabilire una Deputazione locale in quei comuni, il di cui territorio è attraversato dalle pubbliche strade, o dove si costruiscono le opere dipendenti dalla Deputazione stessa.

Le Deputazioni locali saranno proposte dal decurionato, ed approvate dalla Deputazione provinciale. Esse potranno essere impiegate alla ispezione immediata delle opere, sull'andamento de' lavori, e su tutto ciò che interessa il vantaggio del servizio.

14. Le Deputazioni provinciali daranno in ogni anno il conto morale della loro gestione al Consiglio provinciale. Il conto morale per la parte che riguarda i fondi delle provincie, sarà liquidato, e discusso definitivamente dal Consiglio d'Intendenza, e per la parte che concerne i fondi della Tesoreria generale, sarà liquidato dal Consiglio medesimo, e discusso dalla Regia Corte de' conti; il tutto a norma de' regolamenti generali.

Regolamento di Polizia amministrativa pel mantenimento della bonificazione delle contrade delle paludi di Napoli, della Volla, e contorni, sanzionato da S. M. nel Consiglio de' 19 novembre 1817.

Art. 1. Sino a che non saranno revindicate le strisce di terreno, che in origine si rimasero salde per la larghezza di palmi otto, lungo gli orli de' canali, e che poi sono state usurpate da' possessori de' terreni delle paludi, è obbligato ciascuno di essi per la sua parte, a mantenere esattamente tali strisce, per la larghezza almeno di palmi quattro, e specialmente ad astenersi dal coltivarle.

Art. 2. È proibito di gittare pietre, erba, o immondezze pe' fiumi, fossi, e canali, che intersecano le paludi, e nella strada pubblica.

In caso di bisogno i padulani, o qualsivoglia altra persona, saranno obbligati a trasportare i suddetti materiali nel corso della lava sopracorrente al ponte della Maddalena.

Art. 3. È proibito di togliere terreno dalle ripe, fossi, e fontane delle dette paludi di Napoli, della Volla, e contorni, di prendere arena dal fondo de' *canali* per ingrassare i terreni; di spezzare le *ripe* medesime per attignere l'acqua, di fare arginazioni per deviarla, di eseguir parate ed in generale qualsivoglia opera, che si opponga al libero corso delle acque dei canali, e de' fossi suddetti.

Art. 4. È proibito a chicchessia di servirsi per la irrigazione de' terreni, delle acque de' *canali* delle dette paludi di Napoli, della Volla, e contorni, senza averne ottenuto precedentemente il permesso in iscritto dalla Direzione generale di ponti e strade.

Questi permessi saranno accordati in ogni anno gratuitamente per li soli quattro mesi d' irrigazione dal 15 maggio al 15 settembre, e con prescrivere que' metodi, che non possono nuocere alla salubrità dell' aria, e sono convenienti alla conservazione de' canali, e fossi anzidetti.

Art. 5. Per la salubrità dell' aria della capitale, e suoi circondari, ogni possessore, o fittuario de' terreni delle dette paludi dovrà in ciascun mese estirpare *le goglie, spadelle,* o tutte le altre erbe, che nascono ne' fossi controfossi, e fontane esistenti in tutta la estensione delle paludi medesime ciascuno per la porzione che gli appartiene.

Art. 6. I possessori de' terreni lungo il *fosso Reale*, che conduce le acque di scolo dal tenimento della Volla al ponte della Maddalena, o i fittuarj di essi, ed i mulinari, dovranno giusta il solito, nel mese di agosto di ogni anno, nettare a spese comuni il suddetto *fosso Reale*.

I possessori de' fondi confinanti collo *ripe* del *fosso* medesimo sono obbligati, nel caso ch' esse cadessero, ad accorrere immediatamente a ripararle.

Art. 7. È proibito di macerare canapa, lino, o altro vegetabile, che richiegga questa specie di preparazione, nei *fossi, fontane, fiumi*, o qualunque altra sorta di acque nelle paludi.

Art. 8. È proibito a qualsivoglia persona di costruir fabbriche, o altra opera qualunque sulle *ripe* de' fiumi e canali delle paludi, senza averne precedentemente ottenuta la concessione dal Governo, sulla proposizione della Direzione generale di ponti, e strade.

Tali proposizioni potranno esser fatte in tutt' i casi, ne' quali l' edificio, che si vuol costruire, venga in tutto il suo fronte a surrogare nel fiume, o canale, una sponda di fabbrica a quella di terra.

Art. 9. È proibito di pescare con parate, o con altri ordigni, in qualunque modo sieno essi praticati ne' fiumi, canali, fossi, controfossi, e fontane delle paludi di Napoli, della Volla, o contorni; restando soltanto libera la pesca co' coppi, e colle cannucce.

Art. 10. È proibito di abbeverare animali di qualunque specie ne' fiumi, canali, fossi, controfossi, e fontane delle paludi. Sono eccettuate da questo divieto le acque del luogo detto la Fenceria di Pecchia, e l' acqua dolce al ponte della Maddalena.

Art. 11. È proibito di far pascolare sugli argini de' fiumi, canali, fossi, controfossi, e fontane delle paludi qualunque sorta di bestiame, piccolo, o grande che sia.

Art. 12. È proibito di lavare gramigne, e qualunque sorta di erbe, ed ortaggi, ne' fiumi, canali, fossi, controfossi, e fontane delle paludi. Rimane libero soltanto a tali usi il sito detto l' acqua dolce.

Art. 13. I mulinari sono tenuti a togliere in ogni sera la palizzata, perchè le erbe, e le immondizie trasportate dalle acque non si arrestino innanzi al mulino.

Essi, ed i proprietari de' mulini non potranno fare qualunque innovazione nella macchina del mulino, o alterazione nel canale che lo anima, senza l' espressa licenza in iscritto della Direzione generale dei ponti, e strade, che n'esaminerà la convenienza relativamente alla bonificazione, ed alle macchine superiori.

I mulinari dovranno altresì togliere le tavole degli *sventatoi*, tutte le volte, che vorranno scalpellare le mole de' loro mulini, perchè correndo liberamente le acque non avvenga ringorgo sopracorrente, e non manchino a' mulini sottoposti.

Art. 14. È proibito a' mulinari di esigere la fida delle acque per la irrigazione da' padulani, a' quali sarà stato permesso di usarne a quest' oggetto, conformemente alle disposizioni dell' articolo 4 del presente regolamento.

Art. 15. Ciascun mulinaro è tenuto a pulire perfettamente in ogni mese il suo corrispondente tratto di canale.

Il canale poi denominato il *comune alla Volla* dovrà conservarsi bene espurgato e netto, a carico di tutt' i dieci mulini detti della *Corsea*, da quello della Principessa Recca all' altro detto del Salice inclusivamente.

I suddetti canali debbono essere spurgati tanto dal fango, quanto dall' erbe, che l' ingombrano, adoperandosi, secondo il bisogno, zappe, palette, ronche, falci, o rampini, ed in modo, che in ogni tempo si trovino netti da non produrre infezione.

Art. 16. Rimane imposto l' obbligo alla corporazione de' macellari di accomodare, e mantenere a sue spese il tratto di strada, che cominciando dal Pasconcello va a terminare a Ponte Rotto, e che forma argine comune al fiume, ed al fosso laterale al *Rivo Puscariello*.

Art. 17. È confermata l' abolizione delle prestazioni di qualunque natura tanto in generi, quanto in danaro, che abusivamente si esigevano dall' antico custode delle paludi, e che potrebbero esigersi da qualsivoglia altra persona, sotto qualunque titolo.

Art. 18. Tutte le volte che i fittuari delle paludi, i proprietari dei terreni lungo il *fosso Reale*, i mulinari, e la corporazione de' macellari mancheranno di adempire alle obbligazioni imposte loro cogli articoli 5, 6, 15, 16 del presente regolamento, quattro giorni dopo di averne ricevuta prevenzione, saranno quelle opere eseguite dalla Direzione generale de' Ponti, e strade, che ne rimetterà al sindaco il certificato della spesa, per servire di carta esecutiva ad astringere amministrativamente il contravventore al pagamento corrispondente.

Art. 19. Le contravvenzioni agli articoli 2, 9, 10, 12, 15, saranno punite colla multa di carlini 10, e del doppio in caso di recidiva.

Quelle agli articoli 3, 7, colla multa di ducati tre a sei.

Le altre all' articolo 8, colla multa di carlini 30, e colla demolizione delle fabbriche.

Art. 20. Le multe per le contravvenzioni all'articolo 11 saranno regolate nel seguente modo:

Per ogni bue, cavallo, asino, o porco carlini quattro.

Per ogni capra, pecora, o altro animale piccolo egualmente nocivo, carlino uno.

Queste multe saranno raddoppiate in caso di recidiva.

Art. 21. Oltre alle multe, alle quali daranno luogo le contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti, i contravventori saranno simultaneamente tenuti alla rifazione del danno, che ne sia avvenuto.

Art. 22. Un terzo di tutte le multe cederà a beneficio dell' incaricato, che farà il rapporto, ed i due terzi a beneficio dell' opera.

Art. 23. I custodi de' lavori idraulici delle paludi di Napoli, e della Volla, i soprastanti loro, i sotto ingegneri di ponti, e strade, e gli altri agenti della Direzione generale addetti alla custodia, e mantenimento dei

nominati lavori, sono particolarmente incaricati d'invigilare sulle contravvenzioni al presente regolamento, e di farne rapporto, e procedere a' termini degli articoli 288 a 292 della legge de' 12 dicembre 1816, i quali saranno osservati nel processo sulle enunciate contravvenzioni.

Art. 24. La giurisdizione sulle contravvenzioni prevedute nel presente regolamento è attribuita a'sindaci de'comuni, sul cui territorio esse avranno avuto luogo. Le decisioni de'sindaci saranno eseguite provvisoriamente, per ciò che riguarda l'esazione della multa, e la rifazione del danno, salvo l'appello al Consiglio d'Intendenza, tra il termine prescritto colla legge de'25 marzo 1817.

Art. 25. L'Intendente della provincia è incaricato della pubblicazione del presente regolamento.

Il Direttore generale de' ponti, e strade ne assicurerà, dirigerà, e sorveglierà l'esecuzione.

Regolamento di polizia amministrativa de' regi lagni di Terra di lavoro, sanzionato da S. M. nel Consiglio de' 19 novembre 1817.

Art. 1. È proibito di pescare ne' regi lagni con parate, o con altri ordigni, in qualunque modo sieno praticati, restando libera soltanto la pesca co' coppi e colle cannucce.

Art. 2. È proibito di passare, e traversare i lagni medesimi a piedi, o a cavallo, o pure con carrozze, carrette, carri, ed ogni altro genere di vetture, o animali, ovvero con bestiame di ogni sorta, piccolo, o grande che sia.

Art. 3. È proibito di far pascolare sugli argini, o abbeverare ne' canali il bestiame di qualunque specie.

Art. 4. È proibito di macerare in qualsivoglia sito de' regi lagni, canapa, lino, o altro vegetabile, che richiegga questa specie di preparazione.

Art. 5. I proprietari delle macerazioni solite o sia *gore*, anticamente stabilite in confine de' regi lagni;

1.° Non potranno eseguire ne' tempi proprî, le macerazioni, senza il previo permesso in iscritto della Direzione generale de' ponti, e strade, il quale non potrà estendersi oltre il giorno 25 di agosto;

2.° Non potranno costruire le parate, di cui debbono far uso, che di soli *tavoloni*, senza pietre, zolle, fascine, o altro diverso materiale, nè potranno elevare le parate medesime ad altezza maggiore di quella, che trovasi già stabilita;

3.° Spirato il termine loro accordato, dovranno, a proprie spese togliere cosiffatte parate, e nettare il fondo di Lagno d'ogni ingombramento, che per effetto delle medesime sarà stato prodotto.

Art. 6. Oltre alle parate permesse coll' art. precedente, non potranno costruirsene altre in qualunque tempo, e per qualsivoglia oggetto.

È vietato egualmente di mettere ne' canali qualunque ostacolo, che arresti, ritardi, diverga, o pregiudichi comunque il corso delle acque de'regi lagni, ed agli scoli, a' quali sono essi destinati, di danneggiare in qualsivoglia modo gli argini, ovvero gli alberi, che vi sono piantati.

Art. 7. I possessori de' fondi confinanti cogli argini de' regi lagni, non potranno seminare, e piantare alberi, o coltivare in qualunque modo a minore distanza di palmi dodici dal piede esteriore degli argini medesimi.

Gli alberi, che si trovino piantati tra limiti qui fissati, saranno tolti da' rispettivi proprietari fra quindici giorni, a contare dalla pubblicazione del presente regolamento, ed in modo che niun danno ne risulti a' regi lagni.

Art. 8. Sono richiamati in pieno vigore gli antichi stabilimenti, coi quali era imposto l'obbligo a' possessori di que' fondi, che hanno fossi di scolo influenti ne' regii lagni di costruire i corrispondenti ponticelli in fabbrica sopra ciascuno de' suddetti fossi, per dare il passaggio a piedi, ed a cavallo ai custodi dell'opera.

I ponticelli nominati dovranno esser costruiti tra un mese, a contare dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 9. Gli sgombramenti prescritti dal n. 3 dell'art. 5, quando non sieno fatti tra quattro giorni, ed i ponticelli nominati nell'art. 8, quante volte non sieno stati costruiti nel tempo fissato, si faranno eseguire dalla Direzione generale de' ponti, e strade, che ne rimetterà al sindaco il certificato di misura, e di spesa, per servire di carta esecutiva ad astringere amministrativamente il contravventore al pagamento corrispondente.

Art. 10. Le contravvenzioni all'art. 1 saranno punite colla multa di carlini dieci, e del doppio in caso di recidiva, e con una prigionia da uno a tre giorni.

La multa medesima sarà applicata contro coloro, che traverseranno i regi lagni a piedi, o a cavallo, o pure con vettura di qualunque specie, e che danneggeranno in qualsivoglia maniera gli argini, o gli alberi, o pure pregiudichino comunque il libero corso delle acque.

Art. 11. Pe' bestiami, che, in contravvenzione dell'art. 2 attraverseranno i regi lagni, o pascoleranno su gli argini, ovvero sieno abbeverati ne' canali, sarà applicata la multa solidalmente, a danno de' proprietari, custodi, e conduttori;

Di carlini sei, per ogni bufalo;

Di carlini tre, per ogni bue, cavallo, asino o porco;

Di carlino uno, per ogni capra, pecora, o altro animale piccolo egualmente nocivo.

Le qui fissate multe si raddoppieranno in caso di recidiva.

Art. 12. La multa per le contravvenzioni agli articoli 4, 5, 6, e 7 sarà di ducati tre a sei.

Art. 13. Oltre le multe, a cui daran luogo le contravvenzioni prevedute negli articoli 2 e seguenti, i contravventori saranno simultaneamente tenuti alla rifazione del danno, che ne sia avvenuto a' regi lagni.

Art. 14. Di tutte le multe fissate negli articoli precedenti un terzo cederà a beneficio dell'incaricato, che farà il rapporto della contravvenzione, ed i due terzi a beneficio dell'opera de' regi lagni.

Art. 15. I custodi de' regi lagni, i soprastanti loro, i sotto-ingegnieri di ponti, e strade, e gli altri agenti del corpo medesimo addetti alla custodia, e mantenimento de' lagni, sono particolarmente incaricati d'invigilare sulle contravvenzioni al presente regolamento, e di farne rapporto, e procedere a termini degli articoli 288 a 292 della legge de' 12 dicembre 1816, i quali saranno osservati nel processo sull'enunciato contravvenzioni.

Art. 16. La giurisdizione sulle contravvenzioni prevedute nel presente regolamento è attribuita a' sindaci de' comuni, sul di cui territorio esso avranno avuto luogo. Le decisioni de' sindaci saranno eseguite provvisoriamente, per ciò che riguarda l'esazione della multa, e la rifazione del dan-

no, salvo l'appello al Consiglio d'Intendenza, tra il termine prescritto colla legge de' 25 marzo 1817.

Art. 17. L'Intendente della provincia è incaricato della pubblicazione del presente regolamento.

Il Direttore generale di ponti, e strade ne assicurerà, dirigerà, e sorveglierà l'esecuzione.

Regolamento di polizia amministrativa della bonificazione idraulica del Valle di Diano. Sanzionato da S. M. nel Consiglio de' 19 novembre 1817.

Art. 1. In tutto il corso del fossato delle Clive, e del fiume per l'intero Valle è proibito di eseguire per uso di macchine o d'irrigazione, qualunque opera fissa, o mobile, che in qualsivoglia modo si opponga al libero corso delle acque.

Art. 2. È proibito ai possessori de' fondi contigui al detto corso del fossato delle Clive del fiume, e degl' influenti suoi, o ad altra persona qualunque di gettare nel corso medesimo, o nelle adjacenze, erbe, stoppie, pietre, o altre sostanze, che comunque, ed in qualsivoglia sito ingombrino gli alvei.

È proibito egualmente di danneggiare in qualunque modo gli argini, o gli alberi, che vi sono piantati. I nominati possessori de' fondi confinanti sono obbligati a bruciare, o ad allontanare sufficientemente le loro stoppie, o stipiti di granoni, o pure sotterrarle ne' fossi profondi appena fatta la raccolta, perchè non possano per mano d' uomo, e col mezzo delle piovane esser trasportate nel fiume.

Art. 3. È proibito di pescare con cannicci, e con altri ordegni, in qualunque modo sieno praticati, in tutto il corso del fossato delle Clive, e del fiume suddetto, restando libera soltanto la pesca co' coppi o colle cannucce.

Art. 4. I possessori de' fondi confinanti cogli argini del fossato del fiume co' suoi confluenti, e del canale e bacino delle Clive, non potranno seminare e piantare alberi, o coltivare in qualsivoglia maniera a minore distanza di palmi sedici dal piede esteriore degli argini medesimi.

Gli alberi, che si trovano piantati dentro a' limiti qui fissati, saranno tolti da' rispettivi proprietari fra quindici giorni, a contare dalla pubblicazione del presente regolamento, ed in modo che niun danno ne risulti ai suddetti argini ed alvei.

Art. 5. È proibito di far pascolare, o passare qualunque genere di bestiami sugli argini, e su' sopraddetti palmi sedici di terreno, che debbono costantemente rimanere incolti, come pure di abbeverarli nel fossato.

È proibito egualmente di lavare lungo gli argini medesimi, o nel canale, e bacino delle Clive.

Per togliere ogni pretesto agli abusi, è destinato un sito nel fiume sopracorrente al ponte di Polla, ove si potrà lavare, ed abbeverare gli animali.

Art. 6. È proibito di macerare canapa, lino, o altro vegetabile che richiegga tal preparazione lungo il fossato di Maltempo, da cento passi sottocorrente a' Reali molini in sopra, in tutto il corso del fiume per lo intero Vallo, e nel canale, e bacino delle Clive.

Art. 7. L'interramento, combustione, o allontanamento delle ristop-

pie, prescritto coll' articolo 2, quando non sia eseguito tra' quattro giorni dalla raccolta, sarà fatto dalla Direzione generale de' ponti, e strade, che ne rimetterà al sindaco il certificato di spesa, per servire di carta esecutiva ad astringere amministrativamente il contravventore al pagamento corrispondente. Lo stesso sarà praticato per gli alberi, che trovansi piantati sugli argini, o ne' sedici palmi di terreno, che debbono rimanere incolti, quante volte non sieno stati svelti tra' quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento conformemente all' articolo 4.

Art. 8. Le contravvenzioni agli articoli 1 e 4 saranno punite colla multa di ducati tre a sei.

Quelle agli articoli 2 e 3 colla multa di carlini dieci, e del doppio in caso di recidiva.

Art. 9. Le multe per le contravvenzioni all' articolo 5 saranno regolate nel seguente modo;

Per ogni bue, cavallo, asino, o porco, carlini quattro.

Per ogni capra, pecora, o altro animale piccolo, egualmente nocivo, carlino uno.

Per le persone, che laveranno ne' siti vietati, carlini sei.

Le qui fissate multe si raddoppieranno in caso di recidiva.

Art. 10. Oltre le multe, a cui daran luogo le contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti, i contravventori saranno simultaneamente tenuti alla rifazione del danno, che ne sia avvenuto.

Art. 11. Un terzo di tutte le multe cadrà a benefizio dell' incaricato, che farà il rapporto della contravvenzione; ed i due altri terzi a benefizio dell' opera.

Art. 12. I custodi della bonificazione del *Vallo*, i soprastanti loro, i sotto ingegnieri di ponti, e strade, e gli altri agenti del corpo medesimo addetti alla custodia, e mantenimento della bonificazione suddetta, sono particolarmente incaricati d' invigilare sulle contravvenzioni al presente regolamento, e di farne il rapporto, e procedere ai termini degli articoli 288 a 292 della legge de' 12 dicembre 1816, i quali saranno osservati nei processo sulle enunciate contravvenzioni.

Art. 13. La giurisdizione sulle contravvenzioni prevedute nel presente regolamento è attribuita ai sindaci de' comuni, sul di cui territorio esso avranno avuto luogo. Le decisioni de' sindaci saranno eseguite provvisoriamente, per ciò che riguarda la esazione della multa, e la rifazione del danno, salvo l' appello al Consiglio d' Intendenza, tra il termine prescritto colla legge de' 25 marzo 1817.

Art. 14. L' Intendente della provincia è incaricato della pubblicazione del presente regolamento. Il Direttore generale de' ponti, e strade, ne assicurerà, dirigerà, e sorveglierà la esecuzione.

Norme a seguirsi per li progetti delle opere pubbliche, sulla loro redazione, ed a quali autorità debbono dirigersi.

DIREZIONE GENERALE DE' PONTI, E STRADE.

Napoli 26 agosto 1818.

Credo necessario di comunicarle la circolare da me diretta agl' ingegneri di ponti e strade del Regno, onde dare esecuzione all' articolo 1° del Real rescritto del 1° agosto corrente anno.

« Per dare esecuzione all' articolo 1° del Real rescritto comunicatomi da S. E. il Ministro degli Affari Interni il 1° agosto corrente anno, che è del tenor seguente:

» È sua Real volontà, che quante volte si tratta di far nuovi progetti di opere pubbliche le deputazioni presedute dagl' Intendenti siano particolarmente intese, e che le loro operazioni siano tenute presenti nell' approvarsi i progetti; che questi approvati una volta siano comunicati con tutti i piani, e le piante relative alle medesime deputazioni, affinchè queste possano vedere, se gl' impiegati, ingegneri direttori delle opere vi si uniformino con esattezza. Ella si servirà in tutte le nuove opere, che riguardano nuove tracce, o rettifiche di strade, e pegli edificî di qualche importanza, che si eseguano nella provincia, o ripartimento di suo carico, di rimettere contemporaneamente i progetti che invia in doppia spedizione alla Direzione generale, la terza spedizione di uffizio a cotesta deputazione provinciale, perchè pel canale dell' Intendente mi giunga colle osservazioni che crederà dover fare ».

La prevengo che i progetti per le riattazioni di qualunque specie, purchè non siano di grave spesa, non necessita passarli alla deputazione, ma potrà tutte le tre copie spedirle alla Direzione generale per le ulteriori determinazioni.

Regole pe' pagamenti agli appaltatori delle opere pubbliche in caso d' inadempimento ne' loro contratti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 settembre 1818.

Avendo rassegnato al Re una quistione, che si è elevata tra la Direzione generale de' ponti, e Strade, ed alcune delle deputazioni provinciali per le opere pubbliche, S. M. nel Consiglio de' 2 settembre corrente, si è degnata di risolvere che,

1° Qualora dalle deputazioni provinciali s' incontrassero de' dubbî per lo non adempimento de' patti negli appalti di manutenzione, e nella esecuzione di opere di nuova costruzione, senza attrassarsi il pagamento corrente, e l'altro immediatamente successivo, chiederanno una verifica, la quale dovrà eseguirsi prima di passarsi a pagamenti ulteriori, che non saranno effettuiti in verun modo, se prima non saranno dileguati i dubbî promossi dalle deputazioni.

2° Nel caso preveduto dall' articolo precedente l' Intendente si metterà di accordo col Direttore generale per dileguare i dubbî insorti mediante verifiche, che saranno combinate in quanto al modo da effettuirsi tra esso Intendente nella sua qualità di Presidente della deputazione provinciale, ed

il Direttore generale suddetto per assicurare il servizio, e togliere ogni ostacolo.

3° Per le grandi costruzioni idrauliche, cioè ponti, chiuse, e dighe, della riuscita delle quali è interamente risponsabile il Direttore generale, in nessun caso le deputazioni potranno attrassare i pagamenti, purchè non oltrepassino i fondi stabiliti per l'anno, conservando il dritto di fare delle osservazioni per questo ramo, come per le opere di conto regio.

Ha poi ordinato la prelodata M. S. che le soprascritte disposizioni siano considerate, come altrettanti articoli addizionali ai regolamenti precedenti.

Nel Real Nome le partecipo, signor Intendente, questa Sovrana risoluzione per lo adempimento corrispondente.

Nelle opere pubbliche suscettive di mantenimento gl' ingegnieri direttori, e le deputazioni provinciali hanno l' obbligo di riferire alla Direzione generale l' epoca in cui debba darvisi incominciamento.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE.

Napoli 20 febbrajo 1819.

Ho il vantaggio di trascriverle qui annessa per intelligenza di cotesta deputazione provinciale la circolare, che con questa data medesima ho fatto ai signori ingegneri dipendenti da questa Direzione generale.

Per allontanare ogni quistione di fatto fra gli appaltatori, e le deputazioni provinciali nel caso di nuove costruzioni, si è stabilito, che in tutte le opere suscettibili di mantenimento, l'epoca dalla quale dovrà questo decorrere, ai patti del contratto, sarà annunziata dagl' ingegneri direttori alle deputazioni provinciali, ed al Direttore generale. Se nello spazio di un mese la deputazione provinciale non vi fa alcuna osservazione, il dritto dell' appaltatore è fissato da quell' epoca; in caso contrario dal giorno che sarà stabilito dalla deputazione, di accordo coll' ingegnere di ponti e strade direttore dell' opera. In questo ultimo caso la deputazione e l' ingegnere ne terranno informato il Direttore generale. Or come nelle nuove costruzioni di strade si stabilisce in quasi tutti i contratti, che l' epoca della consegna, e quella del mantenimento provvisorio deve decorrere dal giorno della consolidazione del brecciale; che spesso la consegna all' appaltatore del mantenimento non può aver luogo immediatamente dopo la consolidazione; che una lunga strada non può consolidarsi, si stabilisce: 1° Che la consolidazione verrà annunziata alle deputazioni, ed alla Direzione generale da due miglia in due miglia, e non per tratti minori. 2° Che quantunque non siasi la strada consegnata all' appaltatore del mantenimento, quello della costruzione avrà dritto dall'epoca, che la consolidazione non è contrastata, al mantenimento provvisorio. 3° Il mantenimento provvisorio verrà stabilito eguale al mantenimento effettivo, che si avrà coll' affitto della strada stessa per asta pubblica. 4° Per non sbilanciarsi ne' pagamenti provvisori questi non saranno fatti, che circa la metà dell' affitto presumibile, salvo a pagare il dippiù allorquando verrà conosciuto e definito. Pel mantenimento dei passeggiatori, e fossi sino all' epoca della consolidazione, gli appaltatori non avranno dritto al mantenimento, perchè per facilitare la consolidazione si possono lasciare imperfetti sino all' epoca della consegna. Queste disposizioni la prego, Signore, di farle per postille in tutti i nuovi appalti di costru-

zione di strade, e di uniformarvisi per quelle che sono attualmente intraprese, e che dipendono dalla sua direzione.

Negli appalti per costruzione, e mantenimento di opere pubbliche in quanto al metodo di licitazione in generale, deve osservarsi il disposto nella legge de' 12 dicembre 1816.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 marzo 1819.

Essendosi promosso il dubbio, se negli appalti per costruzione, e mantenimento di opere pubbliche debba osservarsi il sistema stabilito col decreto de' 23 gennajo 1810, o pure le disposizioni contenute nella legge de' 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile, la M. S. cui una tale quistione è stata rassegnata, nel Consiglio de' 26 febbrajo ultimo, si è degnata ordinare, che in avvenire sia eseguito esclusivamente il prescritto di quest' ultima legge in quanto al metodo delle licitazioni in generale.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' adempimento corrispondente.

I proprietari de' fondi che attraversano le strade comunali non possono rifiutarsi nè di farli occupare, nè di farvi aprir cave, come per ogni altra opera pubblica a tenore delle disposizioni generali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 ottobre 1819.

Rilevo dal di lei rapporto del 21 settembre scorso le difficoltà che sembrano volersi opporre alla costruzione delle strade traverse comunali. Queste non debbono punto arrestare nè il fervore delle popolazioni, nè il di lei zelo per opere di tanta pubblica, e privata utilità. Ovunque un comune abbia i mezzi di costruire una traversa, ella ne faccia fare il progetto, e la sottometta, munito del voto decurionale, e dell' avviso di espedienza del Consiglio d' Intendenza all' approvazione superiore. Quando l' opera sarà approvata, qualunque occupazione, taglio, o cavamento di fondi privati, sarà riguardata, secondo le disposizioni generali del Codice civile, come fatta per oggetto di utilità pubblica, a cui dovran cedere gl' interessi particolari; mediante il pagamento di quell' Indennità che sarà liquidata a norma de' regolamenti generali, e nel modo in essi prescritto.

Rimangono significate quelle somme che gl' Intendenti liberano per lo servizio de' ponti e strade al di là di quanto è fissato ministerialmente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 dicembre 1819.

Taluni Intendenti hanno ecceduto ne' loro conti annuali per le somme proposte dal Direttore per lo servizio de' ponti, o strade. Io la prevengo per regola invariabile, che il fondo che in ogni mese si mette alla sua disposi-

zione pel ramo suddetto non dev' essere ecceduto, se prima ella non si sia messa di accordo col Direttore generale di ponti e strade.

Tutto ciò, che potrà spendersi al di là dell' assegnamento mensile, non sarà menato buono ne' conti.

I progetti delle opere pubbliche a carico del Tesoro e de' fondi provinciali non possono farsi dagl'ingegneri che per ordine speciale del Direttore generale di ponti e strade.

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE.

Napoli 19 dicembre 1821.

Credo utile di darle conoscenza di una circolare, che in data di oggi ho diretta agl' ingegneri dipendenti da questa Direzione generale. Come l'oggetto è di richiamarli all' adempimento de' loro doveri, ed alla dipendenza, che in genere di arte debbono serbare colla Direzione medesima, onde le spese siano proposte con avvedutezza e solidità, così la prego di inculcarne l' esatto adempimento.

» Ho osservato con pena che gl'ingegneri dipendenti da questa Direzione generale si arbitrano di compilare dei progetti per le opere, che sono nelle attribuzioni a me affidate, senza mio ordine, senza averne comunicate le basi, e formando spesso de' travagli incompleti sui quali è difficile a pronunziare, e che mi pervengono o pel canale degl' Intendenti, o del Ministero. Per far cessare un sì grave inconveniente, che porta nel servizio confusione, e minoranza in precisione e sicurtà di riuscita, la invito di non permettersi in verun caso compilare progetti per opere, la cui costruzione è a carico del Tesoro, e de' fondi provinciali, senza ordine espresso da me firmato, rimettendone di questi una copia al signor Intendente, e due in questa Direzione generale. Son certo che il suo zelo, e la conoscenza che ha dei regolamenti, non la faranno allontanare da quanto vengo di prescriverle, e di cui chieggo l' esatto adempimento ».

Decreto con cui si prescrive che le somme dovute agli appaltatori per anticipazione, o a conto per l' adempimento de' lavori non ancora eseguiti, non possono essere sequestrate ad istanza de' privati.

Napoli 14 maggio 1822.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Sorto il dubbio se convenga permettere ai creditori degli appaltatori delle opere pubbliche far sequestrare le somme a costoro dovute dallo Stato;

Considerando che con tali sequestri vengono sovente sospese o ritardate le opere pubbliche e i lavori intrapresi, il che ridonda a discapito dello Stato cui interessa che tali lavori abbiano un corso celere e spedito onde recarsi a compimento;

Considerando che sul danaro che lo Stato paga agli appaltatori suddetti per lavori non eseguiti, niuno può aver dritto fino a che i lavori stessi non vengan compiuti, essendo conforme alle buone regole della giustizia, che le somme che si soddisfano per una causa futura si versino in realtà per la causa stessa a cui riguardo si fa il pagamento, e quindi niun torto si reca ai terzi laddove loro si vieta il sequestro di dette somme.

Volendo conciliare il bene del pubblico servizio col dritto dei privati.
Sulla proposizione del Direttore della nostra Real Segreteria di Stato delle finanze;
Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le somme che gli appaltatori di opere pubbliche debbono conseguire dallo Stato per l'adempimento dei lavori non ancora eseguiti, e che si dovrebbero pagare per anticipazione o a conto convenzionale onde abilitarli a soddisfare i travagliatori che essi adoperano, non possono essere sequestrate ad istanze dei privati.

2. Qualora le somme che si pagano, sono dovute agli appaltatori suddetti per lavori già eseguiti, di cui i travagliatori sono stati soddisfatti, sarà permesso sequestrarne lo avanzo, che va a profitto degli appaltatori medesimi.

3. Sono eccettuati dal divieto contenuto nell'art. 1° quei creditori i quali avranno somministrato oggetti o erogate fatiche per lo prosieguo delle opere anzidette, e sono parimente eccettuati quelli che hanno anticipato denaro agli appaltatori onde facilitare le spese pubbliche da costoro intraprese. Questi ultimi però potranno far sequestrare le somme dovute dallo Stato agli appaltatori, se facciano constare per mezzo dell'autorità competente, che il loro credito risulti dalle cause anzidette, con dimostrare che l'appaltatore siasi in realtà valuto del loro denaro per l'uso additato.

4. I Direttori delle nostre Reali Segreterie di Stato delle finanze e di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per quanto ciascuno riguarda.

È vietata l'inversione de' fondi provinciali, tranne il caso di urgenza che potrebbe compromettere il bene dell' amministrazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 novembre 1822.

Ho veduto col più vivo dispiacere, che sovente gli Intendenti per leggerissime cause si son creduti autorizzati ad invertire i fondi provinciali, o altre somme che avevano una destinazione particolare. Quest' abuso, che attacca l'amministrazione ne' suoi principi fondamentali è necessario che cessi interamente, ed io son sicuro che ella, rigido custode delle regole stabilite non si permetterà la più piccola inversione de' fondi di qualunque natura essi siano, se prima non sia superiormente approvata. Non debbo tacerle, che ogni alterazione che potesse soffrire questa regola ricaderebbe sopra la di lei personale risponsabilità. Ne' soli casi di una urgenza imperiosa, e tale, che potesse compromettere il bene di qualche ramo particolare dell'amministrazione pubblica, ella si permetterà le inversioni strettamente necessarie, e richieste dalle circostanze del momento, dandone però subito conoscenza a questa Real Segreteria e Ministero di Stato con circostanziato e distinto rapporto. Io riposo, sig. Intendente, per la stretta osservanza di questi principi sullo zelo che tanto la distingue pel buon andamento dell'amministrazione. Intanto mi assicuri la ricezione della presente.

E vietato a' particolari piantare i termini di confinazione de' loro fondi sulle strade.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE.

Napoli 8 novembre 1825.

Ne' miei giri ho avuto luogo di osservare un' abuso, che introducesi a danno del suolo pubblico e delle strade da' particolari, che con i loro poderi vi confinano. Alcuni di essi han piantato i termini su' passeggiatori delle strade Regie, usurpando l' intiero fosso, ed acquistando il dritto di elevare un muro al termine del passeggiatoio, privando così la strada di scolo, ed i passeggiatoi del mezzo di essere riparati con la terra del rimondamento de' fossi.

Non essendo questo nè giusto nè regolare, ho disposto, che gli appaltatori incaricati del mantenimento, spiantino tutti i termini posti su' passeggiatoi di Regie strade, dal primo gennajo in poi, e la prego signor Intendente, di far noto ciò a' suoi amministrati, onde quei che sono nel caso dell' abuso accennato li ritirino ne' limiti de' loro poderi, prima dell' epoca stabilita, per evitare operazioni di fatto, dispiacevoli da eseguirsi dalla Direzione di mio carico, e meritevoli di multa, a tenore dell' articolo 10 del regolamento annesso al Real decreto de' 14 maggio 1822: e questo anche per evitare il procedimento stabilito nell'articolo 14, al quale si darà seguito per tutti coloro, che ne presentano reclamo, riscuotendo le multe alle quali saranno condannati a favore della Real Tesoreria generale.

È vietato accordare all' ultimo appaltatore di manutenzione la nuova manutenzione delle strade.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE.

Napoli 6 dicembre 1825.

Il bene del servizio richiede imperiosamente, che l'appalto del mantenimento delle strade non sia in alcun caso accordato a colui, che ne avea prima assunto l'affitto. Il motivo, che dà causa a questa misura è seguito dall' esperienza, che ha più volte mostrato, che mai le mancanze si sono meglio riconosciute, che quando nelle consegne si sono posti in contraddizione gl' interessi opposti all' appaltatore, ch' entra, e di quello che lascia la strada. Le riconoscenze degli agenti della Direzione non giungono mai ad eguale esattezza; e spesso il male, che la poca attenzione di un ingegnere produce non è riconoscibile, che dopo il corso di molti anni. Allora il danno è irreparabile, nè giungono le cauzioni, e le ritenute a daro il capitale bisognevole alla rimessione. La prego quindi, signor Intendente, di aver presente questa disposizione per le offerte, o subaste, che saran praticate nel tratto successivo.

Decreto con cui si divieta far sequestri o assegnamenti volontarî su' soldi, ed altri averi che si pagano dalle casse Regie.

Napoli 9 febbrajo 1824.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Veduti gli articoli 670 e 671 delle leggi della procedura ne' giudizî civili.

Sulla proposizione de' nostri Consiglieri Ministri di Stato, Ministri Segretarî di Stato delle Reali Finanze, e di Grazia e Giustizia.

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto saranno insequestrabili presso le Regie Casse.

1° i soldi, i soprassoldi, e gli altri averi annessi agl' impieghi;

2° le somme concedute a titolo di gratificazione, sieno queste fisse, o eventuali;

3° le somme accordate per compensi fissi o straordinarî per particolari servigî;

4° le pensioni di giustizia e di grazia inscritte sul Gran Libro del debito pubblico;

5° gli assegnamenti inscritti su' ruoli provvisorî nella Tesoreria generale;

6° le somme che gli appaltatori di opere pubbliche, o altri fornitori qualunque debbono conseguire dalle Amministrazioni generali dalle quali dipendono, in forza de' rispettivi contratti e per obbligazioni da adempire a norma de' medesimi, salve le eccezioni contenute nel nostro decreto de' 14 di maggio 1822;

7° le somme liberate a' corrieri di gabinetto per ispese di viaggi da eseguirsi o eseguiti per nostro Real servigio;

8° ed in fine ogni prestazione personale vitalizia, o per epoca determinata, la quale si paghi dalla Tesoreria generale, o dalle pubbliche Amministrazioni.

2. Non sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente i sequestri fatti a norma delle leggi in vigore fino all' epoca della pubblicazione del presente decreto.

3. È vietato altresì dar luogo ad assegnamenti volontarî, delegazioni, o altre prestazioni o ritenute qualunque sulle somme enunciate nell' articolo primo, salvo ciò che è disposto ne' due seguenti articoli.

4. Le disposizioni contenute nell' articolo primo non sono di ostacolo alla esecuzione de' disconti a danno degl' impiegati militari, in vigore di disposizioni economiche de' comandanti de' corpi o di piazze, o di decisioni de' Consigli di guerra, ne' termini delle militari ordinanze.

5. I Ministri Segretarî di Stato, ed i Capi superiori delle Amministrazioni pubbliche potranno disporre per misure economiche, o per circostanze particolari, delle ritenzioni a carico di qualche impiegato sulle somme enunciate nell' articolo primo.

6. Qualora i disconti, o le ritenzioni enunciate ne' due precedenti articoli dovessero eseguirsi per mezzo della Tesoreria, gli ordini corrispondenti saranno spediti da' rispettivi nostri Ministri Segretarî di Stato.

7. Sono rivocate tutte le leggi e tutti i decreti contrarî alle disposizion

di questo decreto, e particolarmente l'art. 670 delle leggi di procedura civile, il decreto de' 3 di giugno 1809, e l' art. 17 del nostro Real decreto de' 3 di maggio 1816.

8. I nostri Ministri Segretari di Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

È vietato gravar esiti sulla cassa provinciale per articoli non iscritti sullo stato discusso: come debba procedersi ne' casi di urgenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 agosto 1824.

Avendo fatto presente a S. M. il Re N. S. gl' inconvenienti che derivano dalla facoltà che qualche Intendente si ha arrogato di supplire coi fondi della cassa provinciale ai bisogni di altri rami di servizio, non ostante che ogni inversione di tali fondi fosse stata in ogni tempo ed occasione espressamente vietata, la M. S. nel Consiglio di Stato ordinario de' 24 del corrente si è degnata risolvere, che per togliersi in avvenire agl' Intendenti ogni facoltà d'invertire o prendere ad imprestito veruna somma dalle casse provinciali, sia proibito ai cassieri di eseguire i mandati degli Intendenti per somme destinate ad usi non ammessi e stabiliti negli stati discussi, se non quando in essi mandati sia letteralmente trascritta l' autorizzazione superiore che ne abbiano prima ottenuta. E poichè può avvenire, che si avveri qualche caso di urgenza, che non dia tempo ad ottenere l' autorizzazione, in tali casi vuole S. M. che si pratichi il verbalo di violazione di cassa nel modo istesso che si farebbe per un Ricevitore delle contribuzioni dirette, o che gl' Intendenti ne diano subito conto.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè Ella la esegua nella parte che la riguarda, la comunichi al cassiere provinciale, e mi assicuri in risposta di avergliela comunicata.

Decreto che regola la espropriazione di fondi privati per la conservazione de' tempî di Pesto.

Napoli 7 marzo 1825.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Veduto le determinazioni del nostro Augusto genitore di gloriosa memoria, colle quali fu ordinato che la basilica, ed i tempî di Pesto fossero cinti di fossi, e ciò per garantire l' una e gli altri da ogni ulteriore danno;

Veduta la perizia formata dall' architetto del Real sito di Persano sulla estensione e sul valore do' fondi necessari all' oggetto, i quali appartengono a D. Angelo Forlani, e D. Antonio Carducci.

Considerando ch' è del pubblico bene conservare nella maggiore integrità possibile quei parziali monumenti della antichità, i quali per la loro eccellenza ed importanza richiamano l' attenzione de' dotti, e de' più distintii viaggiatori;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Saranno sollecitamente eseguiti i lavori necessari per elugere di fossi, in conformità delle cennate determinazioni Sovrane, la basilica ed i tempi di Pesto.

2. Sarà altresì prontamente pagato a D. Angelo Forlani, e D. Antonio Carducci il prezzo di quella parte de' fondi di loro proprietà che occorre per la esecuzione de' lavori indicati nell' art. precedente.

3. Il prezzo di questa parte de' fondi sarà pagato secondo la perizia eseguita dall' architetto del Real sito di Persano, se le parti interessate vi concorrano; e nel caso opposto, secondo la perizia che sarà eseguita per le vie giudiziarie, e nelle forme prescritte dalla legge.

4. Il pagamento del prezzo de' fondi anzidetti sarà eseguito colle opportune cautele legali per garanzia delle ipoteche forse esistenti o di altre affezioni legali.

5. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarii di Stato di Casa Reale, e Grazia e Giustizia incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto che ordina la sprropriazione de' fondi privati per la conservazione dell' anfiteatro Campano.

Napoli 5 gennajo 1826.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Vista la determinazione del nostro Augusto genitore di gloriosa rimembranza de' 9 di febbrajo 1824 colla quale fu prescritto che l' anfiteatro Campano fosse cinto di un fossato onde garantire da ogni ulteriore danno quell' insigne monumento di antichità;

Veduta la perizia formata dall' architetto D. Pietro Bianchi donde appare che per la formazione di una parte di detto fossato devesi occupare una zona di terreno che per la estensione di quarte due e nono sette appartiene ad Angela Pascale, ed è stata valutata ducati 83, e grana 33; per quarta una, none due e quinto quattro appartiene a D. Domenico Morelli, ed è del valore di ducati 39, e grana 32; per nono tre, e quinte quattro appartione al Capitolo di S. Maria Maggiore, ed è del prezzo di ducati 12, e grana 66; per altre quarto due appartiene ad Agostino Morelli, il cui prezzo è stato fissato a ducati 60.

Considerando che replicatamente interpellati per mezzo dell' Intendente della provincia di Terra di Lavoro gl' indicati possessori ad esibire presso il Direttore del Museo Reale Borbonico i titoli del legittimo possesso di detto terreno, per divenirsi alla stipula degl'istrumenti di acquisto, non han curato mai di farlo.

Considerando che per siffatta circostanza i lavori già intrapresi han dovuto sospendersi, essendosi pel decorso del tempo quasi inutilizzati con positivo detrimento de' Reali interessi;

Considerando altresì ch' è del pubblico bene di conservare nella maggiore integrità possibile quel prezioso monumento di antichità;

Veduto l' art. 470 delle leggi civili.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Saranno sollecitamente proseguiti i lavori già intrapresi per la formazione del fossato che dovrà cingere l' anfiteatro Campano, ai termini

della cennata Sovrana determinazione de' 9 febbrajo 1824; a quale effetto la Direzione del Museo Reale Borbonico prenderà immediatamente possesso per mezzo dell' Intendente della provincia delle porzioni di terreno indicate nella perizia dell' architetto D. Pietro Bianchi, e di sopra descritte, redigendosene verbale per cautela delle parti.

2. Seguita l' operazione suddetta verrà pagata ai rispettivi possessori il prezzo fissato da Bianchi, colle opportune cautele legali per garanzia dello ipoteche forse esistenti, o di altre affezioni legali, ed in vista de' titoli di legittimo possesso che dovranno esibire.

3. Qualora poi o tutti, o alcuni degl' indicati possessori dopo la esibizione de' suddetti titoli non concorreranno all' apprezzo di Bianchi, dovrà starsi alla perizia che ad istanza delle parti opponenti verrà eseguita per le vie giudiziarie, e nelle forme prescritte dalla legge.

4. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarii di Stato di Casa Reale, e di Grazia, e Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Si approva un Regolamento per la verifica delle Casse delle opere pubbliche provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 febbrajo 1826.

Essendosi formato d' accordo tra il sig. Ministro delle Finanze, e me un regolamento per la verifica delle Casse delle opere pubbliche provinciali, e pel metodo da eseguirsi in tale operazione, le ne rimetto qui acchiuso un' esemplare per lo corrispondente adempimento.

Regolamento per la verifica delle casse delle opere pubbliche provinciali.

Art. 1. Ogni cassiere delle opere pubbliche provinciali terrà un registro, il quale sotto il titolo di giornale di cassa indicherà giorno per giorno dal lato sinistro tutte le somme che si versano nella cassa, e dal lato destro tutte quelle che si estraggono.

2. Il giornale avrà un numero d' ordine progressivo per introiti; uno simile per esiti.

3. Allo spirar di ciascun mese la cassa sarà verificata dalle deputazioni delle opere pubbliche, preseduta dall' Intendente, e coll' intervento del Controloro della Tesoreria generale.

4. Oltre delle verifiche periodiche stabilite coll' articolo precedente, dovranno farsi in ogni anno almeno tre verifiche per sorpresa, nelle quali l' Intendente, cui ne è affidata la esecuzione, si porterà nello officine del cassiere, e convocherà al momento il Controloro ed i membri della deputazione delle opere pubbliche.

La verifica consisterà:

1° Nel confronto del registro coi documenti relativi ai diversi articoli d' introito ed esito;

2° Nella numerazione del danaro esistente nella cassa;

3° Le somme degli esiti saranno verificate coi mandati originali, e

si esaminerà se esistano le quietanze delle parti prendenti in dorso dei mandati stessi;

4° Trovandosi tutto in regola il registro sarà vistato dagl' individui che avranno fatta la verifica, e se ne darà conoscenza con particolare rapporto al Ministro delle Finanze, ed a quello degli Affari Interni. Essendovi differenza ne sarà distoso un processo verbale, e con egual rapporto ne sarà rimesso a ciascuno de' medesimi due Ministeri un' esemplare.

5. La prima verifica dopo l' approvazione del presente regolamento si farà per sorpresa, e dovrà rimontare all' epoca della chiusura dell' ultimo conto reso dal cassiere.

6. La deputazione si farà render conto in ognuna delle verifiche delle somme che saranno rimaste ad esigersi sopra i diversi cespiti, e di concerto coll' Intendente saranno esaminate le reste, e verranno adottati espedienti opportuni onde accelerarne la esazione.

7. Di tali operazioni sarà compilato in ogni seduta un processo verbale, dove verranno enunciati per ogni articolo la natura del debito, l' epoca dalla quale prende origine, i motivi, che ne avran ritardata la riscossione, e le misure adottate per lo riplanamento: una copia di esso sarà unita al rapporto da spedirsi giusta l' art. 4 alla Real Segreteria di Stato delle Finanze, ed un' altra a quella degli Affari Interni.

8. Ove i motivi che hanno ritardato la riscossione delle reste fossero imputabili al cassiere, e più se la cassa non presenterà quel fondo che dovrebbe esistervi, l' Intendente sospenderà il cassiere dalle sue funzioni, facendolo provvisoriamente rimpiazzare da un sostituto, cho sceglierà d' accordo colla deputazione, previa una idonea cauzione.

9. Quantevolte in qualche verifica la situazione della cassa presenterà disponibile una somma, che si approssimi alla cauzione del cassiero, l' Intendente ne farà rapporto alla Real Segreteria di Stato delle Finanze, ed a quella degli Affari Interni per le superiori disposizioni, se ne occorrono. Egli non tralascerà di far rilevare i motivi che hanno dato luogo al ristagno delle spese, cui le somme versate erano addette.

10. In caso di morte, fuga, rinunzia, sospensione, o destituzione di alcun cassiere, la deputazione delle opere pubbliche dovrà subito procedere alla verifica di cassa, e dar fuori il corrispondente certificato della situazione di essa, facendo altresì formare il conto senz' aspettare che sia redatto il conto di annata. Destinerà contemporaneamente un' interino nel modo che si è indicato nell' articolo 8. Di tali operazioni l' Intendente dovrà dar conto alle Reali Segreterie di Stato delle Finanze, e degli Affari Interni.

Decreto de' 25 febbrajo 1826 sulla organizzazione della Direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste e della caccia.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Veduto il Real decreto de' 26 di novembre 1821, col quale il ramo delle acque e foreste, e della caccia fu aggregato alla Direzione generale di ponti e strade.

Volendo provvedere con metodi uniformi, e con bene intesa economia all' amministrazione de' vari rami componenti la Direzione generale di ponti e strade e delle acque e foreste e della caccia, ed assicurare insieme nel

miglior modo che richiedesi per la utilità pubblica un servizio di tanta importanza.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Inteso il nostro Consiglio di Stato ordinario.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

TITOLO PRIMO.

Art. 1. La Direzione generale di ponti, e strade, e delle acque e foreste e della caccia ne' nostri domini di quà del Faro sarà sotto la immediata ed esclusiva dipendenza del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Art. 2. Per quel che riguarda lavori, ed opere che eseguonsi con fondi particolari a carico delle provincie o de' comuni, la Direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste, e della caccia potrà corrispondere col Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari interni (1).

TITOLO II.

Composizione della Direzione generale e delle varie sue dipendenze.

Art. 3. La Direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste e della caccia avrà

un Direttore generale

un Segretario generale

tre Ispettori generali componenti il Consiglio d' ingegneri di acque e strade

due Ispettori generali componenti il Consiglio forestale

una Commissione di revisione

un corpo d' Ingegneri di acque e strade

una scuola di applicazione

un corpo di agenti forestali, composto d' Ispettori, di guardie generali, di brigadieri, di guardaboschi, e di guardacque

un corpo di guardacacce, e di guardalagni.

Art. 4. Saranno addetti al servizio della Direzione generale in Napoli:

sei uffiziali di ripartimento;

nove uffiziali di carico;

dieci uffiziali di prima classe;

quattro uffiziali di seconda classe;

dodici uffiziali di terza classe;

otto soprannumerari;

(1) Una Sovrana risoluzione de' 31 agosto 1831 dichiarò che la Direzione generale di ponti e strade, la quale dipende dal Ministro delle finanze, debba prestarsi alle disposizioni del Ministro degli Affari Interni per tutto ciò che concerne le opere provinciali. Stabilisce in oltre che i progetti, le proposte, l' esecuzione, e l' amministrazione delle opere provinciali, non che la destinazione degli architetti per le stesse, essendo nell' interesse delle provincie, dipendano dal Ministero degli Affari Interni. Creatosi nell' anno 1847 un Ministero de' lavori pubblici la Direzione de' ponti, e strade fu messa nella dipendenza di questo Ministero per quanto riguarda li lavori pubblici, e per il ramo forestale dapprima nella dipendenza del Ministero di agricoltura, e commercio, ed indi di quello dell' Interno.

dodici alunni ;
due uscieri ;
due barandieri ;

Una istruzione del nostro Consigliero Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze regolerà le attribuzioni degl' impiegati, e la distribuzione del lavoro de' vari ripartimenti.

Art. 5. Tutti i funzionari componenti la Direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste e della caccia, e gl' impiegati addetti al servizio della Direzione generale medesima saranno nominati da Noi sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze, in seguito di rapporti del Direttor generale.

Art. 6. Non sono compresi nelle disposizioni dell' articolo precedente ;

1° gli alunni della Direzione generale, i quali, sulle proposizioni del Direttor generale, ed in seguito di concorso, verranno nominati dal nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze ;

2° gli uscieri ed i barandieri che verranno parimente nominati, sulle proposizioni del Direttor generale, dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze ;

3° i brigadieri forestali, i guardaboschi, e le guardie delle acque, e de' lagni, che verranno nominate dal Direttor generale.

Art. 7. Gli ascensi agl' impieghi verranno dati nel modo che segue (1).

Gli uffiziali di ripartimento, e gli uffiziali di carico saranno nominati fra gl' impiegati, tenendosi conto del solo merito senza verun riguardo all' antichità.

Per le provviste delle piazze di uffiziali di prima, seconda, e terza classe saranno serbate le seguenti regole.

Il passaggio dal soldo inferiore al superiore nella stessa classe sarà dato per assiduità di servizio, con preferenza all' antichità in merito eguale.

La promozione da una classe inferiore alla superiore sarà effettuita previo concorso.

L' ammessibilità al concorso è fissata come qui appresso.

I soprannumerari e gli alunni potranno concorrere per una piazza di uffiziale di terza classe.

Gli uffiziali di terza classe concorreranno indistintamente per una piazza di seconda classe.

Gli uffiziali di seconda classe concorreranno indistintamente per una piazza di prima classe.

Nel concorso a merito eguale per l'abilità si avrà soltanto riguardo all' antichità unitamente all' assiduità di servizio.

Finalmente le piazze di soprannumerari, e di alunni saranno sempre provvedute per concorso, e la scelta sarà fondata sul merito, e su' requisiti di costumi.

(1) Queste disposizioni sono state modificate da un decreto de' 26 marzo 1827, e da posteriori Sovrani provvedimenti. Egli è estraneo al nostro assunto di farne qui menzione.

TITOLO III.

Del corpo degl' Ingegneri di acque e strade; delle attribuzioni e de' doveri degl' Ispettori generali componenti il Consiglio e degl' Ingegneri del corpo di acque e strade.

SEZIONE I.

Del Consiglio.

Art. 8. Il corpo degl'Ingegneri di acque e strade è istituito per tutti i rami di servizio relativi ai progetti, alla direzione ed alla esecuzione delle strade, de' ponti, de' canali di navigazione e d' irrigazione, della navigazione de' fiumi del regolamento e dell' arginazione de' fiumi e torrenti del prosciugamento de' lagni, e degli stagni, e di ogn' altra specie di bonificazione de' terreni, de' porti commerciali, ed infine di tutte le altre opere pubbliche.

Art. 9. Il Consiglio, composto di tre Ispettori generali, sarà preseduto dal Direttor generale, ed avrà un segretario con voto, da prescegliersi dagl' Ingegneri ispettori. A questo posto sarà con preferenza prescelto l' ingegnere professore dell' architettura idraulica e delle costruzioni in generale nella scuola di applicazione (1).

Art. 10. Gl' Ispettori generali componenti il Consiglio saranno esclusivamente incaricati della direzione de' lavori della Capitale, e della provincia di Napoli (2); ed in caso di grave urgenza potranno essere anche spediti nelle altre provincie a rettificare i progetti di opere di grande importanza, o ad ispezionare i lavori.

Art. 11. Il Consiglio sarà incaricato dello esame, e della discussione di tutti i progetti di prevenzione, e di esecuzione
delle condizioni degli appalti
delle liquidazioni definitive delle misure de' lavori eseguiti;
di proporre i regolamenti di servizio, e le istruzioni per la compilazione de' progetti, e per la condotta de' lavori;
di proporre i regolamenti di disciplina, e di miglioramento della scuola di applicazione;
di dare il suo parere su tutte le quistioni di arte di qualunque pervenienza che gli saranno rimesse per esame.

SEZIONE II.

Della Commessione di revisione.

Art. 12. La Commissione di revisione sarà composta di due o tre ingegneri, da prescegliersi dal Direttor generale sia fra i più anziani del Corpo, che non prestano un servizio, che gli obbliga ad essere continuamente in giro, sia fra gl' Ingegneri che per oggetti di servizio possono trovarsi di passaggio in Napoli, sia finalmente fra gl' Ingegneri che per avanzata età, o per cagionevole salute trovansi messi al seguito del corpo.

(1) Nel Consiglio degl' Ingegneri interviene per le funzioni di Pubblico Ministero uno degli avvocati generali della Gran Corte de' Conti.

(2) I lavori delle strade Regie presso la Capitale, e nella Provincia di Napoli sono ora, come tutti gli altri lavori di strade Regie, affidati agl' ingegneri ordinari, essendo gl' Ispettori generali unicamente intenti agli affari di cui si occupa il Consiglio.

La chiamata degl' Ingegneri nella Commissione di revisione non dà dritto ad indennità o compensi. Dessa dovrà riputarsi come destinazione temporanea, non potendo lo stesso individuo far parte della Commissione per un tempo maggiore di tre mesi, nè ritornarvi pria che sieu trascorsi almeno sei mesi dal tempo in cui abbia cessato d' intervenirvi.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze sopra motivati rapporti del Direttor generale, potrà prolungare, per un tempo maggiore di tre mesi la temporanea destinazione degl' Ingegneri nella Commessione di revisione.

Art. 13. La Commissione sarà specialmente incaricata della verificazione delle misure, esaminando se i lavori eseguiti sieno in conformità de' relativi progetti, se i calcoli sieno esatti, e se i prezzi corrispondono agli appalti, o alle analisi, che le verranno esibite.

Esaminerà del pari lo adempimento delle condizioni degli appalti, le consegne delle strade relative ai mantentenimenti, i processi verbali di apprezzo per occupazione di suolo, o per danni recati, gli stati estimativi de' lavori che si propongono, ed altre carte simili.

Per tutti questi oggetti essa formerà de'fogli di rilievi, di correzioni, e di osservazioni, che si passeranno al Consiglio per pronunziarvi definitivamente.

SEZIONE III.

Degl' Ingegneri.

Art. 14. Il servizio delle acque, e delle strade di tutte le provincie de' Reali domini di quà del Faro, escluse quella di Napoli, sarà diviso in tre ripartimenti, a ciascuno de' quali sarà addetto un' Ingegnere Ispettore, e quanti altri Ingegneri di qualsivoglia grado il Direttore generale crederà di destinarsi fra quelli del corpo, secondo la importanza e la quantità delle opere. Un altro Ingegnere Ispettore senza ripartimento farà parte del Consiglio, a termini dell' articolo 9 del presente decreto.

Comporranno il primo ripartimento le provincie di Principato Citeriore, Basilicata, Calabria Citeriore, Seconda Calabria ulteriore, Prima Calabria ulteriore. Il secondo le provincie di Terra di Lavoro, Principato ulteriore, Capitanata, Terra di Bari, Terra d' Otranto. Il terzo ripartimento, le provincie di Molise, Abruzzo Citeriore, Secondo Abruzzo ulteriore. Primo Abruzzo ulteriore.

Art. 15. Gl' Ingegneri Ispettori avranno la immediata vigilanza su' lavori, e sulla condotta degl' Ingegneri subalterni.

A tale oggetto gireranno con frequenza nel loro ripartimento, e faranno almeno una volta l' anno il giro del ripartimento intero, per osservare se le opere si costruiscono in corrispondenza de' progetti

per osservare la qualità de' materiali che si adoperano in conformità degli appalti;

per conoscere se i lavori si eseguono con diligenza ed esattezza, secondo le regole dell' arte, e secondo le indicazioni de' progetti approvati;

per apportare pronti ripari ad ogni inconveniente che potesse nuocere alla solidità o all' economia delle opere;

per assicurarsi che gl' Ingegneri colla dovuta assiduità invigilino su' lavori, che i capi d' opera impiegati dagli appaltatori sieno capaci di ben eseguirli; e che i certificati pe' pagamenti che si fanno agli appaltatori in conto de' lavori, siano in corrispondenza de' lavori eseguiti.

Art. 16. Gl' Ingegneri Ispettori avranno particolare vigilanza sul mantenimento delle strade, e visitandole con frequenza, ne esamineranno lo stato, e verificheranno se gli appaltatori adempiano pienamente a tutti gli obblighi de' contratti.

Art. 17. Essi verificheranno sopra luogo gli scandagli, le misure di taglio e le misure finali, che muniranno delle loro firme. Esamineranno e rettificheranno sopra luogo i progetti, prendendo conoscenza de' prezzi de'materiali o della mano d' opera.

Art. 18. Recandosi ne' capoluoghi delle provincie gl' Ingegneri Ispettori si metteranno di accordo cogl' Intendenti e colle deputazioni delle opere pubbliche per tutti gli oggetti, che riguardano il progresso delle opere, che si trovano in costruzione. E quando ne venissero richiesti da' Consigli provinciali, e da' Consigli distrettuali, potranno essi intervenire ne' Consigli stessi per dare il loro avviso sulla convenienza ed utilità delle opere che si propongano.

Art. 19. Per dirigere i lavori di costruzione che si eseguono per conto della Real Tesoreria generale, vi saranno.

due ingegneri di prima classe;
due ingegneri di seconda classe;
due ingegneri di terza classe;
sette ingegneri aggiunti.

Art. 20. Convenendo alla importanza e difficoltà de' diversi rami di servizio affidato al corpo d' Ingegneri di acque, strade, che gl' individui che debbono farne parte sieno profondamente instituiti nelle teorie, da ora innanzi gl' impieghi d' Ingegneri aggiunti non saranno provveduti che in seguito di esame in persona degli alunni della scuola di applicazione, i quali per merito di servizio saranno poi gradatamente promossi ad Ingegneri delle varie classi, ed agli altri gradi superiori, facendo la loro regolare carriera.

Art. 21. Degl' Ingegneri, e Sottingegneri che per temporanea destinazione trovansi attualmente adoperati per lavori, ed opere a carico delle provincie, quei che crederemo meritevoli di conservare in tali impieghi, faranno parte da ogg'innanzi degl'impiegati della Direzione generale di ponti e strade, ed i soldi che attualmente ricevono secondo i rispettivi gradi, si continueranno a corrispondere loro a carico della Real Tesoreria generale, in benefizio della quale rilasciando essi il due e mezzo per cento, come tutti gli altri impiegati dello Stato, acquisteranno dritto dal momento in cui comincerà un tale rilascio, a' ritiri, ed alle pensioni di giustizia sullo norme della legge de' 3 maggio 1816.

Ed affinchè la Real Tesoreria generale non venga a risentire per tal disposizione un novello peso, a misura che gl' ingegneri, e sottingegneri verranno incaricati di lavori provinciali, e fino a che continueranno ad esservi impiegati, sarà loro rispettivamente pagato da' fondi dello provincie destinati alle opere alle quali saranno addetti, il soldo depurato dal due e mezzo per cento da versarsi alla Real Tesoreria generale.

Una istruzione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze regolerà il metodo di pagamento.

Art. 22. Sarà sempre delle facoltà dello deputazioni delle opere pubbliche provinciali di rifiutare la destinazione di alcun Ingegnere, o Sottingegnere quando ne abbiano giuste ragioni, le quali dovranno essere rassegnate al nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze, per provvedersi dal medesimo secondo le circostanze, ed inteso il Direttor generale, sia colla traslocazione dell' individuo che si tro-

verà in tal caso, sia colla sospensione dall'impiego, sia finalmente col proporne a Noi la totale destituzione, laddove il caso il richiegga (1).

SEZIONE IV.

Della scuola di applicazione.

Art. 23. La scuola di applicazione avrà i seguenti professori:

il primo di matematiche applicate,

il secondo di geometria descrittiva colle sue applicazioni, o di geodesia;

il terzo di architettura civile e di disegno;

il quarto di chimica, e di mineralogia, per ciò che riguarda le costruzioni;

il quinto di architettura idraulica e d'idrometria pratica: questa lezione si darà da un ingegnero, il quale oltre al soldo, secondo il grado che occuperà, avrà una gratificazione di ducati centocinquanta l'anno.

il sesto di costruzione in generale, e dell'arte di progettare: questa lezione si darà parimente da un ingegnere, che oltre il soldo che riceverà secondo il grado che occuperà, avrà una gratificazione di ducati cenciuquanta l'anno (2).

Art. 24. Vi sarà un Ingegnero prescelto dagli anziani del corpo, messo al ritiro, il quale sarà incaricato della polizia interna della scuola, ed avrà una gratificazione mensuale di ducati quindeci.

Art. 25. Vi saranno inoltre addetti un usciere ed un barandiere.

SEZIONE V.

Del Consiglio forestale, e degli agenti di questo ramo.

Art. 26. Il Consiglio, composto del Segretario generale della Direzione generale, e degl'Ispettori generali forestali, sarà preseduto dal Direttore generale. Degl'Ispettori generali l'ultimo di nomina si farà da Segretario.

Art. 27. In ogni capoluogo di provincia vi sarà una Ispezione forestale diretta da un Ispettore.

Art. 28. Ogni Ispezione forestale sarà divisa in circondari, a ciascuno de' quali sarà addetto un guardia generale.

Art. 29. Ogni circondario sarà diviso in *Comprese*, le quali saranno custodite da guardaboschi.

Art. 30. Convenendo che sia fissato invariabilmente il numero delle guardie generali, de' guardaboschi, de' guardalagni, de' guardacque, e de' soprastanti e brigadieri, da quali le guardie debbono rispettivamente dipendere, il Nostro Consigliero Ministro di Stato proporrà alla Nostra approvazione un elenco di circondari, e delle relative *comprese* colla indicazione de' diversi agenti che dovranno esservi destinati (3).

Art. 31. Le attribuzioni degl'Ispettori e degli agenti forestali saranno determinate in una legge, che ci riserbiamo di emanare relativamente ai boschi, ed alle acque, ad oggetto di apportare agli attuali regolamenti di questo ramo quelle modificazioni e quei miglioramenti di cui la esperienza

(1) Veggasi la nota all'art. 2.

(2) Sono anche addetti alla scuola di applicazione un professore di Diritto, un professore di Agronomia, ed un professore di disegno di paesaggio.

(3) Veggasi nella legge de' 21 agosto 1826 gli art. 159 e seguenti.

ha fatto conoscere il bisogno, così sotto le vedute di utilità pubblica, come in vantaggio de' proprietari (1).

TITOLO IV.

De' soldi e degli averi de' diversi funzionari componenti la Direzione generale, e degli agenti che ne dipendono.

Art. 32. Il soldo del Direttore generale sarà di annui ducati tremila. Egli riceverà inoltre per indennità di pigione di casa annui ducati seicento (2).

Art. 33 Il soldo del Segretario generale sarà in ducati mille dugento annui.

Art. 34. Il soldo de' tre Ispettori generali componenti il consiglio d'ingegnieri di acque e strade sarà di ducati 900 l'anno per uno . . duc. 2 700

Il soldo degl' ingegnieri del corpo di acque e strade sarà :

Pe' quattro ingegnieri ispettori di annui ducati seicento venti per uno . . . . »	2 880
Pe' due ingegnieri di prima classe, di annui ducati seicento per uno . . . . »	1 200
Pe' due ingegnieri di seconda classe, di ducati quattrocentottanta per uno . . . . »	960
Pe' due ingegnieri di terza classe, di ducati trecento sessanta per uno . . . . »	720
Pe' sette ingegneri aggiunti, di ducati dugento quaranta per uno»	1 680
Totale . . . ducati	10, 140

(3) Art. 36. Il soldo de' due Ispettori generali componenti il Consiglio forestale sarà di annui ducati novecento per uno.

Art. 38. Gli averi de' professori della scuola di applicazione rimangono fissato come appresso.

Pel professore di matematiche applicate un soldo di annui ducati quattrocentottanta . . . . duc.	480
Pel professore di geometria descrittiva colle sue applicazioni, e di geodesia un soldo di annui ducati quattrocentottanta . . . . »	480
Pel professore di architettura civile e di disegno un soldo di annui ducati quattrocentottanta. . . . . »	480
Pel professore di chimica e di mineralogia una gratificazione di annui ducati dugentoquaranta. . . . . »	240
Pel professore di architettura idraulica, e d'idrometria pratica una gratificazione di annui ducati cencinquanta . . . . »	150
Pel professore delle costruzioni in generale, e dell'arte di progettare una gratificazione di annui ducati cencinquanta . . . . »	150
Per l'usciere un soldo di annui ducati centoquarantaquattro . »	144
Per un barandiere un soldo di annui ducati novantasei . . . »	96
Per un ingegnere incaricato della polizia interna una gratificazione di annui ducati centottanta . . . . »	180
Duc.	2400

(1) Veggasi la nota precedente.

(2) La indennità di pigione è stata tolta pel decreto degli 11 gennajo 1831.

(3) Gli art. 35, e 37 contengono disposizioni transitorie di cui il tempo ha fatto cessare l'esecuzione.

Art. 39. I soldi degl' Ispettori forestali saranno di annui ducati quattrocentottanta per uno. Continueranno qui a percepire il soldo di annui ducati seicento coloro che il godono attualmente; ed a misura cho avverranno vacanze, le provviste alle cariche che vacheranno, non avranno luogo che pel soldo di ducati quattrocentottanta.

Art. 40. I soldi de' guardia generali de' boschi, il cui numero rimane fissato a settantanove sarà per ognuno di annui dugentosessantaquattro.

Art. 41. I soldi de' brigadieri, e de' guardaboschi, de' guardacacce, delle guardie de' lagni, de' soprastanti, e de' custodi saranno:

per ogni brigadiere forestale a piedi di annui ducati centotto.

per ogni brigadiere forestale a cavallo di annui ducati centosettantuno.

per ogni guardia forestale a cavallo di annui ducati centotrentasei e grana 80.

per ogni guardia forestale a piedi di annui ducati settantasette e gr. 76.

per ogni brigadiere di guardacaccia di annui ducati centottanta.

per ogni guardacaccia di annui ducati centoquarantaquattro.

per ogni soprastante de' lagni nella provincia di Napoli di annui ducati centotrentotto.

per ogni soprastante de' lagni in altre provincie di annui ducati centosettantaquattro.

per ogni guardiano de' lagni nella provincia di Napoli di annui ducati sessanta.

per ogni guardiano de'lagni in altre provincie di annui ducati centodue.

Art. 42. I soldi degl' individui addetti al servizio della direzione generale in Napoli saranno:

Per sei uffiziali di ripartimento a ducati seicento l' anno per uno	duc. 3.600
Per cinque uffiziali di carico di primo rango a ducati quattrocentoventi per uno.	» 2.100
Per quattro detti di secondo rango a ducati trecentosessanta per uno	» 1.440
Per due uffiziali di prima classe di primo rango a ducati trecento per uno	» 600
Per otto detti di secondo rango a ducati dugenquaranta per uno	» 1.920
Per quattro detti di seconda classe a ducati centottanta per uno.	» 720
Per due di terza classe di primo rango a ducati cenquarantaquattro per uno	» 288
Per dieci detti di secondo rango a ducati centoventi per uno.	» 1.200
Per otto soprannumerari a ducati sessanta annui per uno. .	» 480
Per gratificazione di annui ducati trenta per uno a sei alunni.	» 180
Per gratificazione di annui ducati venti per uno ad altri sei alunni	» 120
Per soldo di due uscieri a ducati centottanta per uno. . .	» 360
Per soldo di due barandieri a ducati novantasei per uno. .	» 192
	duc. 13.200

Art. 43. Le indennità per ispese di ufficio della Direzione generale rimangono fissate ad annui ducati milleduecento per tutti i rami del servizio della Direzione generale medesima.

Art. 44. Le indennità di ufficio per gl' ingegneri rimangono fissate ad annui ducati duemila ducentotto, alle seguenti proporzioni:

Per tre Ispettori generali componenti il Consiglio ducati centottanta l'anno per uno. . . . . duc. 540
Per tre ingegneri ispettori ducati centottanta l'anno per uno » 540
Per due ingegneri di prima classe ducati centoventi l'anno per uno . . . . » 240
Pe' quattro ingegneri di seconda, o di terza classe a ducati novantasei l'anno per uno. . . . . » 384
Pe' sette ingegneri aggiunti a ducati settantadue l'anno per uno » 504

duc. 2 208

Art. 45. Le indennità di giro degl' Ispettori generali, e degl' ingegneri di qualunque grado saranno di grana venti a miglio.

Art. 46. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Decreto con cui si approvano le istruzioni sulle attribuzioni delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali, e degl' ingegneri.

Napoli 25 febbrajo 1826.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Veduto il nostro Real decreto di questo stesso giorno sulla organizzazione della Direzione generale di ponti e strade e delle acque e foreste, e della caccia;

Veduto il regolamento approvato con Real decreto dei 20 settembre 1816 sull' intervento delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali nei lavori che eseguonsi a spese della nostra Real Tesoreria generale;

Volendo ampliare le attribuzioni delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali pel migliore andamento del servizio, e regolarle sopra basi uniformi;

Veduto il parere della Consulta de' nostri Reali domini di quà del Faro;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Inteso il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le attribuzioni delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali ne' lavori riguardanti il ramo dei ponti e delle strade vengono stabilite dalla istruzione annessa al presente decreto da Noi approvata, nella quale si determinano le parti diverse, che nella esecuzione dei lavori e dei servizi di ogni genere prender debbono così i deputati delle opere pubbliche provinciali, come gl'ingegneri della Direzione generale di ponti e strade.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Ministro di Stato degli Affari Interni sono incaricati ciascuno nella parte che lo riguarda della esecuzione del presente decreto.

Istruzioni sulle attribuzioni assegnate col regolamento dei 20 settembre 1816 alle deputazioni delle opere pubbliche provinciali, ed agl' ingegneri della Direzione generale de' ponti e strade.

Napoli 25 febbrajo 1826.

Art. 1. L' intrapresa di qualunque opera pubblica per conto della Real Tesoreria generale o delle provincie deve essere sempre preceduta da un progetto compilato secondo i principî della scienza e dell' arte, ed accompagnato dal corrispondente stato estimativo. Il progetto e lo stato estimativo saranno formati dall' Ingegnere incaricato, verificati e rettificati dall' Ingegnere Ispettore del ripartimento, ed esaminati discussi e modificati, ove il bisogno lo richiegga, dal Consiglio. I progetti così elaborati saranno sommessi dal Direttore generale alla superiore approvazione. Le stesse norme si eseguiranno per quelle opere comunali che dal Ministro degli Affari Interni saranno commesse alla Direzione generale.

2. Sono eccettuate dalle anzidette norme generali le urgenti riparazioni, come sarebbero quelle dei tetti, o delle prigioni relativamente alla sicurezza de' carcerati, i lavori che servono ad assicurare le opere che minacciano rovina, e quei lavori, la cui esecuzione per la natura delle particolari circostanze non ammette dilazione, come sarebbero le restaurazioni di un argine di un fiume, o l' apertura del passaggio di una strada intercettata per effetto di sconscendimenti. In questi casi, a provocazione degl' Ingegneri di acque e strade, o delle autorità amministrative locali, che avessero prima conoscenza dell' urgente bisogno delle riparazioni, si formerà dall' autorità amministrativa del luogo, dall' Ingegnere, e dalla deputazione locale, se vi esista, un verbale di urgenza dei lavori da eseguirsi senza perdita di tempo, e si porrà mano all'esecuzione di quelli che sono più necessarî, preso prima l' accordo col Sottintendente, se nel distretto, o coll' Intendente, se nel capo-luogo della provincia. Col primo corriere si rimetterà alla Direzione generale l'anzidetto verbale, e nel tempo stesso si compileranno dall' Ingegnere il progetto e lo stato estimativo di tutt' i lavori da eseguirsi, onde perfezionare i primi fatti per urgenza, e si faranno tenere al più presto alla Direzione medesima, onde provocarne la superiore approvazione.

3. Approvato il progetto, e celebrato l' appalto secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la direzione de' lavori sarà esclusivamente affidata all' Ingegnere incaricato. Costui però sotto la sua più stretta risponsabilità non potrà appartarsi dal progetto approvato. Si fa solamente eccezione riguardo alle fondazioni, agli esaurimenti, e ad altri lavori di simil natura, che non si possono anticipatamente prevedere e valutare con precisione, e che non ammettono dilazione nell' esecuzione. In questi casi l' Ingegnere eseguendo le modificazioni opportune per la riuscita, e bontà dell' opera, ne terrà prontamente informata la Direzione generale.

4. Per tutte le variazioni, che si troveranno necessarie, o più utili nell' esecuzione, l' Ingegnere ne farà rapporto alla Direzione generale rimettendole il progetto, e lo stato estimativo delle modificazioni che propone. Ove non vi sia differenza di spesa, o che l' eccesso non oltrepassi i dugento ducati, ed ove non si alteri in oggetti essenziali il primitivo progetto approvato, la Direzione generale, dopo di essere state esaminate, discusse, e modificate dal Consiglio le variazioni proposte, potrà autorizzarne la esecuzione. Laddove poi l' eccesso di spesa oltrepassi l' indicata somma o si al-

teri in oggetti essenziali il primitivo progetto, la Direzione generale provocherà la superiore approvazione per le modificazioni che si propongono. Una tale approvazione è anche indispensabile per le opere di perfezionamento fuori progetto, ed in generale per ogni eccesso di spesa che risulta per opere non prevedute, o per le variazioni approvate dalla Direzione generale, che con un rapporto la provocherà, secondo le circostanze nell'atto dell'esecuzione, o quando i lavori siano terminati.

5. Le Deputazioni delle opere pubbliche, dovendo invigilare, verificare, ed attestare i lavori che si eseguono, prenderanno piena conoscenza della specie de' materiali adoperati, e delle dimensioni de' lavori. Esse perciò interverranno o direttamente, o facendosi rappresentare dalle Deputazioni locali nelle misure di taglio o diffinitive, o negli scandagli che ne formano gli elementi, assicurandosi o convincendosi che i lavori siano esattamente descritti, riguardo alla specie de' materiali, ed alle dimensioni in generale. In queste operazioni esse rappresenteranno le parti del Regio Erario, delle provincie, o delle comuni, secondo che le opere si fanno per questi diversi rami. Gl' Ingegneri si debbono riguardare come periti, che esattamente descrivono, e valutano i lavori eseguiti.

6. Affinchè si abbiano gli elementi documentati nella compilazione delle misure, e non si perdano col tempo le tracce delle particolari circostanze de' lavori, nel farsi gli scandagli, i lavori saranno distintamente descritti con le loro dimensioni in un libretto che si conserverà dall' Ingegnere che dirige i lavori. Alla fine di ogni scandaglio l' appaltatore, l' Ingegnere, e la Deputazione apporranno la loro firma sul libretto.

7. Non si ammetteranno cancellature o viziature. Qualora avvenissero errori nel libretto, si trascriveranno le parti corrette ripetendosi le firme.

8. Ove insorga discrepanza di parere nel descriversi, o determinarsi la natura de' lavori, se ne farà nota nel libretto, spiegandosi distintamente le ragioni per le quali si opini diversamente. Secondo la natura della controversia sarà questa decisa dalla Direzione generale, se si aggiri su di oggetti d' arte, o da una Commessione d' ingegneri, con l' assistenza della Deputazione, se si tratti di cose di fatto.

9. Firmati gli scandagli di comune accordo, l' appaltatore non avrà dritto a reclamare correzioni in suo favore. Nel caso che in particolari circostanze la Direzione generale giudicasse conveniente accordare una revisione a di lui istanze, quella si eseguirà da uno, o più Ingegneri, coll' assistenza della Deputazione, se sarà superiormente creduto necessario; ma le spese saranno sempre a carico dell' appaltatore, tanto se gli sia favorevole, quanto se gli sia contrario il risultamento. L' Ispettore ordinario del ripartimento, o un' altro Ispettore, o in fine un' apposita Commessione d' Ingegneri di acque e strade verificherà i lavori, e confrontandogli cogli scandagli e colle misure, correggerà gli errori che vi si possono incontrare. Essi daranno anche giudizio intorno al merito de' lavori, alla qualità dei materiali adoperati, ed alla loro valutazione.

10. Gli scandagli saranno illegali, e di niun valore, qualora la Deputazione delle opere pubbliche, o la Deputazione locale non fosse intervenuta nella loro compilazione, e gli scandagli stessi non fossero trascritti con le norme stabilite nel libretto.

11. Non dovendosi far pagamenti all' appaltatore se non precedano i regolari scandagli de' lavori eseguiti, gl' Ingegneri colle formalità indicate non potranno ricusarsi a fare gli scandagli, quando l' appaltatore abbia eseguito la quantità convenuta di lavori, pe' quali ha dritto al pagamento. Il ritardo

degli scandagli producendo la sospensione de' lavori per parte dell' appaltatore, resteranno responsabili delle conseguenze che ne risultano, coloro cui si deve imputare il ritardo.

12. Indipendentemente dagli scandagli da farsi per interesse dell'appaltatore, le Deputazioni, e gl' ingegneri di comune accordo, ove il bisogno il richiegga, potranno eseguirli con maggior frequenza. Ne' lavori poi che non si possono riconoscere, e valutare esattamente dopo la loro esecuzione, come sarebbero le fondazioni e gli esaurimenti, gli scandagli si faranno secondo il bisogno per assicurare gl' interessi dell' amministrazione. In generale siccome lo stato de' lavori determina l' epoca in cui debbonsi faro gli scandagli, così all' Ingegnere si appartiene d' invitare a tempo debito la Deputazione provinciale, o locale ad intervenirvi. Tale invito si farà direttamente dall' Ingegnere alla Deputazione, la quale prescegliera il giorno, che non potrà oltrepassare il terzo, dopo quello indicato dall' ingegnere, dandone avviso al medesimo.

13. La Deputazione provinciale delle opere pubbliche, avendo la superiore vigilanza su tutt' i lavori che si eseguono nella provincia, assisterà in tutte quelle opero d' importanza ove crede necessaria la sua presenza. Essa però nelle sue funzioni sarà coadiuvata dalle Deputazioni locali, che si nomineranno per ciascun' opera, e per ciascun tratto di strada giusta i diversi appalti.

14. Su gli scandagli trascritti nel libretto l' Ingegnere farà il calcolo dell' importo de' lavori eseguiti secondo i prezzi dell' appalto, e ne passerà certificato all' Intendente, come Presidente della Deputazione dello opere pubbliche. Quest' ultima tenendo per sua norma, e giustificazione l' anzidetto certificato, nel giro di quattro giorni dalla presentazione del certificato farà la richiesta all' Intendente di rilasciare i suoi boni di pagamento in favore dell' appaltatore.

Qualora la Deputazione credesse di dover fare delle osservazioni sugli scandagli, le farà in un foglio separato per tenersene il debito conto, dietro le verificazioni che si potranno disporre dall' Intendente, o dalla Direzione generale. Queste osservazioni però dovranno farsi in un' intervallo brevissimo, e non al di là di otto giorni, onde il ritardo de' pagamenti non dia luogo alla sospensione de' lavori.

15. Le misure dovranno essere in corrispondenza degli scandagli, che ne sono gli elementi, e la Deputazione provinciale vi apporrà la firma, o che sia intervenuta negli scandagli o che vi abbia delegata la Deputazione locale. La Commessione di rivisione presso la Direzione generale di ponti e strade le confronterà egualmente col libretto che le farà tenere l' Ingegnore incaricato della direzione delle opere, e non menerà buone le partite che non corrispondano agli scandagli.

16. Per ogni opera che si costruisce si somministrerà a conto dell' appaltatore il libretto cifrato dall' Intendente, o in di lui vece da un Consigliere d' Intendenza. L' Ingegnere custodirà gelosamente il libretto.

17. Riguardo al mantenimento delle strade, le Deputazioni locali essendo in grado di conoscere da vicino lo stato superficiale, rilasceranno a richiesta diretta degli appaltatori, e nell' epoca delle scadenze i certificati corrispondenti, qualora le strade siano a comodo passaggio. L' Ingegnere incaricato, che nelle sue ispezioni deve verificare se le strade sieno mantenute conformemente alle condizioni dell' appalto, ed allo stato di consegna, apporrà a' certificati anzidetti il suo *visto* e le sue osservazioni. Muniti di tali firme si rimetteranno i certificati alla Deputazione provinciale, che vi ap-

porrà il suo *visto*, e quindi dall'Intendente della provincia si passeranno alla Direzione generale, che provocherà il corrispondente pagamento in favore dell' appaltatore.

18. Siccome le strade, quando non sono ben mantenute, apportano grave incomodo al passaggio nel tempo stesso che vanno soggette a rapide degradazioni; così qualora nelle visite, che si eseguiranno prima di liberarsi i certificati all' appaltatore, e la Deputazione locale vi osservasse difetti imputabili a mancanza di mantenimento, ne farà subito rapporto all' Intendente della Provincia. Costui commettendo all' Ingegniere incaricato l'esame dei difetti rapportati, disporrà che nel giro di quindici giorni siano dall' appaltatore riparati. Eseguite le riparazioni dall'appaltatore di mantenimento, gli si libererà il certificato.

19. Le Deputazioni delle opere pubbliche e gl' Ingegneri invigileranno che la grossezza del brecciame non oltrepassi le dimensioni stabilite.

20. Gl' Intendenti ed i Sottintendenti rimarranno strettamente responsabili verso di S. M. del buon andamento de' lavori pubblici, e della buona tenuta delle strade.

Per accorrere al bisogno della riattazione delle strade comunali debbono i decurionati proporre l'occorrente, rimanendo in libertà di chiunque il concorrervi con denari o con opere.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 marzo 1826.

Ho rassegnato al Re N. S. i voti di cotesto Consiglio provinciale emessi nell' ultima sua sessione, ed i pareri esposti per Sovrano comando dalla Consulta de' Reali domini di quà del Faro. La M. S. nell' ordinario suo Consiglio di Stato del 2 andante si è degnata di prendere sui medesimi le seguenti risoluzioni. Il Consiglio propose di autorizzarsi le prestazioni delle opere personali degli abitanti per accorrere nella scarsezza de' fondi comunali al bisogno de' comuni di vedere riattate le strade d' interna comunicazione. S. M. ha risoluto che i rispettivi decurionati debbono deliberare l' occorrente, e che sia libero a chiunque voglia il concorrere con denari o con opere.

Nel Real Nome glielo partecipo, signor Intendente, perchè ne curi l'adempimento nella parte che la riguarda, e perchè ne dia conoscenza ai Consiglieri provinciali e distrettuali nella prossima tornata.

Decreto per la espropriazione di altri fondi per garentire i tempî di Pesto.

Portici 25 maggio 1826.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Visto il nostro decreto de' 7 di marzo 1825, col quale fu ordinato di eseguirsi i lavori necessari per cingere di fossati in conformità delle antecedenti Sovrane determinazioni, la basilica, ed i tempî di Pesto; e fu prescritto altresì il modo di soddisfarsi a D. Angelo Forlani, e D. Antonio Carducci il prezzo di quella parte de' fondi di loro proprietà, occorrente per la

esecuzione di detti lavori giusta la perizia dello architetto del Real sito di Persano;

Riconosciuta la necessità di lasciarsi uno spazio maggiore nell'ambito di quei fossati;

Veduto il progetto suppletorio a tal uopo formato dallo stesso architetto in data de' 3 aprile del corrente anno, donde appare che per la maggiore estensione da darsi ai fossati anzidetti, conviene acquistare altri passi salernitani dugentottanta, e mezzo del territorio del detto signor Forlani, del valore di ducati 28 e grana 3, ed altri passi 261, ed un ottavo del fondo del signor Carducci, del prezzo di ducati 21, e grana 75.

Veduto l'art. 470 delle leggi civili.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I lavori per cingere di fossati la basilica, ed i tempi di Pesto saranno eseguiti, a termini del decreto de' 7 marzo 1825, nella estensione però indicata nel progetto suppletorio dello architetto del Real sito di Persano D. Ciro Cucciniello.

Art. 2. La direzione del Real Museo Borbonico prenderà immediatamente possesso per mezzo dell' Intendente della provincia delle porzioni di terreno indicate nel progetto suppletorio del signor Cucciniello, e di sopra descritte, redigendosene verbale per cautela delle parti.

Art. 3. Seguita l'operazione suddetta verrà pagata ai rispettivi possessori il prezzo definito dal mentovato architetto, colle opportune cautele legali per garanzia delle ipoteche forse esistenti, o di altre affezioni legali, ed in vista de' titoli di legittimo possesso che dovranno esibire.

Art. 4. Qualora poi entrambi, o alcuno do' detti possessori dopo la esibizione degli accennati titoli non concorrerà allo apprezzo di Cucciniello, dovrà starsi alla perizia che ad istanza della parte opponente verrà eseguita per le vie giudiziarie, e nelle forme prescritte dalla legge;

Art. 5. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarii di Stato di Casa Reale, e di Grazia, e Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Nella riscossione de' ratizzi per arginare i fiumi ed i torrenti è permessa la spedizione de' piantoni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 giugno 1826.

S. M. cui ho avuto l' onore di rassegnare quanto ella varie volte ha proposto per la riscossione de' ratizzi affine di arginare i fiumi, e torrenti di cotesta provincia, nell' ordinario Consiglio di Stato del 1° corrente si è degnata di ordinare che in detta riscossione sia autorizzata la spedizione dei piantoni nel modo proposto.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l' esatto adempimento.

Si determina l' ammontare della cauzione de' cassieri delle opere pubbliche provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 giugno 1826.

Nè nel decreto del 1° febbrajo 1816 nè nel titolo 6 della legge del 12 dicembre dello stesso anno, nè in altri regolamenti posteriori, tutti relativi alla costruzione delle opere pubbliche provinciali, ed all' amministrazione de' cespiti addetti alle medesime si determina la quantità della cauzione, che il cassiere deve dare per la sicurezza. 1° de' fondi ordinariamente in un esercizio destinati per tali opere, 2° degli straordinarî, che per varie circostanze talora si cumulano nella cassa, soprattutto per arretramento de' lavori o per esazione di arretrati.

Interrogata quindi la Commessione consultiva de' Presidenti della Gran Corte dei conti, questa nella sessione del 20 del prossimo scorso mese ha opinato:

1° Che le cauzioni de' cassieri delle opere pubbliche provinciali debbano determinarsi per gli ordinarî introiti di un esercizio a prudenza e giudizio de' Consigli e delle deputazioni provinciali, giusta l' art. 167 di detta legge, calcolandosi le particolari circostanze della cosa e le qualità morali della persona.

2° Che sia cura particolare degl' Intendenti l' evitare ogni ritardo nella costruzione di opere di pubblico interesse, onde alla loro utilità si unisca il vantaggio di non vedere senza impiego e spesso in rischio le somme contribuite dalle popolazioni per opere pubbliche.

3° Che qualora per qualunque ragione dovessero necessariamente cumularsi presso i cassieri provinciali delle somme eccedenti quella del carico di esazione di un anno; debbano queste depositarsi in una cassa separata esistente presso lo stesso cassiere; ma chiusa a tre chiavi, una conservata dall' Intendente, altra da un membro della deputazione provinciale, ed altra dal cassiere.

4° Che a misura de' versamenti in tal cassa, debbano compilarsi in doppio de' processi verbali di deposito sottoscritti dall' Intendente, dal deputato, e dal cassiere, da servire uno per documento della stessa cassa di deposito, e l'altro alla scrittura della cassa corrente, nella quale figurar debbano come *valute* le somme nell' altra introitate.

5° Che con doppî processi-verbali debbano ritirarsi dalla cassa di deposito tutte le somme necessarie alle spese dopo esaurite quelle della cassa corrente, in cui gl' introiti ordinarî si raccolgono, ed in cui non potranno mai riunirsi somme al di là del carico di un solo anno.

6° Che questo sistema non debba aver luogo per le provincie, la di cui vicinanza alla capitale rendesse di facile esecuzione il deposito in banco delle somme, che s' introitano con madrefede condizionata per spendersi ai termini dell' articolo 168 della legge del 12 dicembre 1816.

Avendo rassegnato questo avviso al Re, S. M. nell' ordinario Consiglio di Stato del 1° del corrente si è degnata di sanzionarlo per sistema generale.

Nel Real Nome le partecipo questo regolamento per l' esatto adempimento.

Il termine di otto giorni tral primo manifesto e l' aggiudicazione preparatoria nell' appalto delle opere comunali è il minimum dell' intervallo prescritto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 luglio 1826.

Essendosi dubitato se il termine di otto giorni fissato dalla legge del 12 dicembre 1816 per l' appalto delle opere comunali tra il primo manifesto e l' aggiudicazione preparatoria possa prorogarsi per aversi de' licitatori, e se debbasi ammettere interruzione fra i periodi stabiliti per la decima, e sesta, S. M. incaricò la Consulta dei Reali domini di quà del Faro di esaminare la quistione, e dare il suo avviso.

La Consulta ha opinato:

Che il termine di otto giorni al minimo fissato per le opere comunali tra il primo manifesto e l' aggiudicazione preparatoria possa nelle opere pubbliche provinciali spingersi al massimo fino a giorni trenta, restando in tutti gli altri intervalli voluti dalla legge tra le diverse successive subaste;

Che il giorno de' fatali debba cominciare sempre dal dì posteriore a quello in cui la precedente candela si è estinta, ed all' ora in cui l' uffizio dell' Intendenza principia giornalmente le sue funzioni.

Avendo la M. S. approvata tale opinione, glielo partecipo nel Real Nome per l' adempimento.

Decreto prescrivente come debbano costruirsi i piccoli ponti nelle pubbliche strade per lo libero scolo delle acque.

Napoli 25 luglio 1826.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Considerando che lo scolo delle acque pe' fossi che fiancheggiano le strade resta impedito quando, per le comunicazioni che si aprono fra le strade ed i fondi che lunghesso le strade sono siti, vengono i fossi medesimi riempiuti, e che pel ristagno delle acque grave danno le strade risentono;

Veduto il parere della Consulta de' nostri Reali domini di quà del Faro;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Inteso il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le comunicazioni fra le pubbliche strade e i fondi che le fiancheggiano, non altrimenti potranno aprirsi, che o stabilmente per mezzo di piccoli ponti di fabbrica, o momentaneamente per bisogni di breve durata, con piccioli ponti di legno, perchè sempre rimanga libero lo scolo delle acque pe' fossi sottoposti.

2. I danni risultanti dalle contravvenzioni alle disposizioni dell' articolo

precedente saranno riparati dalla Direzione generale di ponti e strade a spese de' proprietari contravventori, i quali saranno amministrativamente astretti a farne il rimborso.

3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolarità che debbono precedere i pagamenti de' danni inferiti nella costruzione delle strade.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 2 settembre 1826.

Ad oggetto che ne' pagamenti, che si eseguono per compensi di fondi occupati, e danneggiati per novelle costruzioni di strade si assicurino gl' interessi di coloro, che possono vantare dritti, tanto sopra i fondi de' quali si paga il compenso, quanto sui proprietari, ai quali i pagamenti dirigonsi, il Re (N. S.) nell' ordinario Consiglio di Stato de' 21 agosto ultimo uniformemente al parere rassegnatogli si è servito di approvare il seguente regolamento:

1° A misura, che verranno approvati i pagamenti per compensi di fondi occupati, o danneggiati per costruzione di nuove strade, verrà inserito nel giornale del Regno delle due Sicilie, a cura del Direttore generale di ponti e strade, un elenco de' proprietari ai quali pagasi il compenso colle indicazioni della somma del compenso, de' fondi ai quali il compenso si riferisce e de' comuni ne' quali i fondi sono siti, affinchè possano averne piena conoscenza i creditori ipotecari, e tutti coloro, che a qualunque altro titolo vantano dritti su i fondi stessi.

Note con eguali indicazioni verranno a cura degl' Intendenti delle provincie affisse ne' comuni, ove son siti i fondi de' quali si paga il compenso.

2° Nel corso di un mese a contare dalla data del giornale, i creditori, e tutti coloro, che vanteranno dritti su i fondi, dovranno comparire innanzi agl' Intendenti delle provincie, ove son siti i fondi, de' quali si paga il compenso per impedire i pagamenti.

3° Gl' Intendenti faranno le funzioni di conciliatore, e non riuscendo loro di mettere le parti in accordo, verseranno le somme nella Cassa di Ammortizzazione per rimanervi in deposito fino alle relative decisioni dei tribunali.

4° Trascorso il mese, e non essendo alcuno comparso ad impedire i pagamenti de' compensi, la Real Tesoreria generale, e le casse delle opere pubbliche provinciali, non rimarranno ad altro tenute, ed il danaro sarà pagato ai proprietari de' fondi.

Nel Real Nome le comunico tali Sovrane risoluzioni per sua intelligenza, e pel corrispondente regolamento.

Nelle cave di materiali per uso delle pubbliche strade non debbe indennizzarsi a' proprietari de' fondi ne' quali le dette cave si eseguono, che li soli danni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 dicembre 1826.

Il Consiglio provinciale del 1° Abruzzo ulteriore ha fatto osservare che gli appaltatori delle opere pubbliche pretendono di essere esenti dal pagamento de' materiali che estraggono da' fondi altrui, e di dovere solamente indennizzare il valore della superficie del terreno.

S. M. nel suo Consiglio di Stato ordinario de' 21 dello scorso mese di novembre si è degnata risolvere, che nelle cave de' materiali per uso delle pubbliche strade, non s' indennizzino ai proprietari de' fondi ne' quali si eseguono le dette cave, che i soli danni.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l' adempimento che ne risulta.

Nella liquidazione de' danni cagionati ai fondi per opere pubbliche si terrà conto del 5 per 100 a titolo d' interesse dal dì della perdita de' frutti fino all' effettivo pagamento.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE, DELLE FORESTE E DELLA CACCIA.

Napoli 5 gennajo 1828.

Con Real rescritto de' 5 andante dalla Real Segreteria di Stato delle Finanze mi è stata comunicata la Sovrana risoluzione presa da S. M. nell' ordinario Consiglio di Stato de' 17 del prossimo scorso dicembre che nelle liquidazioni, che da oggi innanzi verran fatte delle somme dovute ai proprietari per danni recati dalle pubbliche opere, si tenga conto a favore di essi dell' interesse del cinque per cento a contare dal dì dell' occupazione, ossia dal giorno, che il proprietario ha cessato di percepire il frutto fino a quello dell' effettivo pagamento.

Gliene dò partecipazione, signor Intendente, per gli effetti di risulta.

Permettendosi l' esecuzione di un' opera pubblica col metodo d' ordine, in eccezione della legge che prescrive quello dell' incanto, deve intendersi tale autorizzazione limitata precisamente alla spesa definita nello stato estimativo.

MINISTERO DEGL' AFFARI INTERNI.

Napoli 29 maggio 1828.

Nel Consiglio de' 19 maggio corrente a proposizione del Direttor generale di ponti, e strade, S. M. si è degnata risolvere, che quante volte per meglio assicurare l' esecuzione di alcuna delle opere pubbliche, o per la mancanza del tempo necessario alla formalità della subasta è accordato di adottarsi il metodo d' ordine, in eccezione della legge che prescrive generalmente quello d' incanto, debba intendersi tale autorizzazione precisamente limitata alla spesa definita nel corrispondente stato estimativo.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione perchè ne disponga l' adempimento, nella parte che la riguarda.

Le perizie de' piccoli danni inferiti ai fondi addetti ad opere pubbliche si eseguiranno da' periti locali.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE, DELLE FORESTE E DELLA CACCIA.

Napoli 31 gennajo 1829.

L' esperienza ha fatto conoscere, che per gli apprezzi de' danni di poca importanza inferiti dalle opere pubbliche ai fondi particolari spedendosi da' capo-luoghi delle provincie per parte delle Intendenze de' periti ivi residenti, il compenso ad essi dovuto sia maggiore dell' importo de' danni stessi.

Ad evitare quindi che le opere soggiacciano a questo inconveniente, la prego a destinare nel su espresso caso, o per parte di cotesta Intendenza de' periti locali, ai quali pe' più brevi viaggi, che faranno all' uopo, non molto può spettare.

Agl' ingegneri di ponti e strade sono dovute le indennità di viaggio, in caso di traslocazione, dalla provincia, ove vanno.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 giugno 1829.

Il Direttore generale di ponti e strade con suo rapporto del 28 aprile ultimo fece osservare, che allor quando gl' Ingegneri appartenenti a quel corpo erano traslocati da una provincia all' altra, quella donde partivano non corrispondeva loro gli averi, che sino al giorno della loro dimora, e quella dove arrivavano non cominciava a corrispondergli, che dal giorno del loro arrivo, ciò che produceva l' inconveniente che alla perdita di parte dei loro soldi, si aggiungeva il dispendio del viaggio. Avendo rassegnato al Re N. S. il rapporto cennato, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 12 stante, si è degnata risolvere, che da ora innanzi per l' intervallo della

partenza degl' Ingegneri da una provincia all' altra cui vengono destinati, siano corrisposte ai medesimi le indennità di viaggio sui fondi di quella provincia ove vanno.

Nel Real Nome la prevengo di questa Sovrana determinazione per l'adempimento che ne risulta.

Decreto per lo acquisto di altri terreni nell' ambito delle fossate di cinta della Basilica, e Tempi antichi di Pesto.

2 dicembre 1829.

Veduti i nostri Decreti de' 7 di marzo 1825, e de' 25 di maggio 1826, co' quali fu ordinato di eseguirsi i lavori necessari per cingere di fossati la Basilica ed i Tempi di Pesto, e fu stabilito il modo di soddisfarsi a D. Angelo Forlano, e D. Antonio Carducci il prezzo di quella parte de' loro fondi occorrente per la esecuzione di detti lavori giusta le perizie dello Architetto del Real sito di Persano.

Conoscendo la necessità di doversi acquistare le porzioni di terreno degli stessi Forlano, e Carducci rimaso tra il perimetro di detti monumenti antichi ed i fossati, giacchè mettendosi a coltura tali porzioni di terreno da' privati, non potrà mai ottenersi la buona conservazione e custodia dei monumenti medesimi;

Veduta la perizia formata dallo stesso Architetto del Real sito di Persano in data de' 14 novembre 1828, dalla quale si rileva che il terreno racchiuso da fossati intorno alla Basilica e ad uno de' tempi di Pesto appartiene a D. Angelo Forlano, ed è della estensione di moggia 5, e passi salernitani 480, ed un quarto, e del valore di ducati 332, ed un grano; e che il terreno racchiuso dal fossato intorno all' altro tempio appartiene a D. Antonio Carducci; ed è della estensione di un moggio, e passi 852, ed un terzo, e del valore di ducati 97, e grana 35;

Veduto l' art. 470 delle leggi civili.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I terreni compresi nell' ambito de' fossi recentemente formati intorno alla Basilica, ed ai Tempi di Pesto saranno acquistati per conto della Nostra Real Casa, onde quei monumenti sieno messi in perfetto stato di conservazione e di custodia.

2. La Direzione del Real Museo Borbonico prenderà immediatamente possesso per mezzo dell' Intendente della provincia delle porzioni di terreno descritte nella perizia dell' Architetto del Real sito di Persano, redigendosene verbale per cautela delle parti.

3. Seguita tale operazione, verrà pagato ai rispettivi possessori il prezzo definito dal mentovato Architetto colle opportune cautele legali per garantia delle ipoteche forse esistenti, e di altre affezioni legali, ed in vista de' titoli di legittimità di possesso che dovranno esibire.

4. Qualora entrambi, o alcuno di detti possessori, dopo la esibizione de' cennati titoli, non concorrerà allo apprezzo di sopra espresso dovrà starsi alla perizia che ad istanza della parte opponente verrà eseguita per le vie giudiziarie, e nelle forme prescritte dalla legge, senza che però il correlativo procedimento possa sospendere l' immediato possesso de' fondi, secondo

che è stabilito nel precedente articolo 2 in favore della Direzione del Real Museo Borbonico.

5. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarii di Stato di Casa Reale, e di Grazia, e Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento relativo all' esecuzione dei lavori in economia proposto col rapporto de' 7 settembre 1830, ed approvato da S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 ottobre 1830.

---

1. Le strade e le bonificazioni sono le opere che si debbono eseguire in economia, e specialmente i movimenti di terre, i tagliamenti, i muri a secco, la formazione del capostrada, le piantagioni ed i trasporti. Sono eccettuati i ponti, le grandi fabbriche, e particolarmente quelle in acqua e tutti quei lavori pei quali si richiede capacità nei costruttori, che ne dovranno rispondere per effetto della legale garentia.

2. La direzione dei lavori sarà interamente distinta dall'amministrazione de' fondi. La prima si appartiene esclusivamente agl'Ingegneri di acque e strade, e la seconda alle Deputazioni delle opere pubbliche presedute dagl' Intendenti rispettivi.

3. Il Ministro delle Finanze, e quello degli Affari Interni comunicheranno alla Direzione generale di ponti e strade ed all' Intendenza della rispettiva provincia l' approvazione della strada e della bonificazione da eseguirsi in economia, secondo che l' opera sia a carico della Real Tesoreria generale, o dei fondi provinciali o comunali, o su quelli da contribuirsi da' particolari interessati.

4. Sulla proposizione della Direzione generale il rispettivo Ministro determinerà la somma da spendersi per ciascun opera.

5. Secondo la natura dell' opera e le somme che vi sono destinate, la Direzione generale stabilirà la specie e la quantità dei lavori da eseguirsi. Su tale oggetto si metterà di accordo coll'Intendente della provincia, il quale potrà indicare i siti, ove in preferenza sia necessario apprestar mezzi di sussistenza alla gente di campagna.

6. La Deputazione provinciale delle opere pubbliche preseduta dall' Intendente nominerà i deputati locali che dovranno invigilare sull' esecuzione dei lavori nel territorio del rispettivo comune, prescegliendo quelle persone che con zelo affatto speciale possono adempire ad un nuovo ramo di servizio reale e d' interesse pubblico di tanta importanza.

7. Le somme approvate saranno liberate dai Ricevitori generali, o dai cassieri delle opere pubbliche provinciali in virtù dei successivi mandati dell' Intendente.

8. La Deputazione sotto la propria risponsabilità nominerà un pagatore, al quale dal Ricevitore generale o dal cassiere provinciale si libereranno le somme in corrispondenza dei mandati dell' Intendente, per pagare i lavoratori sul luogo del travaglio. La Deputazione quindi è in dritto di esigere dal pagatore una sicurtà in corrispondenza delle somme che gli si libereranno.

9. L' Intendente si metterà di concerto col Ricevitore generale o col cassiere provinciale per tutte le facilitazioni che possano aver luogo, affin-

chè i pagamenti si eseguissero in vicinanza del travaglio, onde evitare il trasporto del danaro da' siti distanti.

10. Riguardo alle opere comunali i deputati locali saranno nominati dal decurionato, ed il sindaco farà i mandati di pagamento sul cassiere comunale, al quale resta affidato il disimpegno di pagatore.

11. In corrispondenza delle somme da pagarsi e delle circostanze locali la Deputazione stabilirà la gratificazione giornaliera da retribuirsi al pagatore durante l' esecuzione de' lavori. Tanto la nomina del pagatore, quanto la gratificazione da accordarglisi deve essere approvata dall' Intendente.

12. Se i proprietari interessati contribuiscano per rate alla spesa di un' opera a carico della Real Tesoreria o dei fondi provinciali o comunali, le rate anzidette s' introiteranno dal Ricevitor generale o dal cassiere provinciale o comunale, e si libereranno i pagamenti secondo le norme prescritte per le opere regie, o provinciali, o comunali.

13. Qualora le opere si eseguano interamente a carico dei proprietari interessati, l'Intendente proporrà al Ministro degli Affari Interni il metodo da eseguirsi per l'amministrazione, in conformità delle norme stabilite in questo regolamento.

14. La nomina dei pagatori sarà con preferenza accordata a' ricevitori generali o a' cassieri provinciali, quante volte se ne rendano mallevadori. La gratificazione giornaliera da assegnarglisi sarà stabilita dalla Deputazione. Anche in questi casi è attribuita all' Intendente l'approvazione della nomina del pagatore e della gratificazione.

15. L' Ingegnere, cui si appartiene la direzione dei lavori deve nominare i soprastanti, ed i capi d' opera, i quali debbono avere l' abilità necessaria e la pratica del mestiere per far eseguire con esattezza i lavori. L' Ingegnere proporrà all' Intendente o al Sottintendente del distretto, se si tratta di opere comunali, la mercede giornaliera de' soprastanti e capi d' opera in corrispondenza della loro abilità.

16. In corrispondenza dei fondi disponibili e dell' estensione dei lavori da eseguirsi, l' Ingegnere alla fine di ogni settimana stabilirà il numero dei travagliatori da impiegarsi nel corso della settimana seguente. Essi saranno classificati per mestieri, come tagliamonti, muratori, zappatori, vangatori e donne e garzoni da adoperarsi nei trasporti a schiena. Chiederà inoltre i carri o carretti e gli animali da soma da impiegarsi ne' lunghi trasporti. Qualora non riesca ai soprastanti e capi d' opera il trovare travagliatori, i deputati locali mettendosi di accordo coi Sindaci dei comuni vicini faranno ricerca dei travagliatori. L' Ingegnere di concerto coi deputati locali stabilirà la mercede da pagarsi ad ogni classe di operari, e quella per gli animali da soma, e pei carri e carretti.

17. Pei tagliamenti di rocce, pei muri a secco, per le piccole fabbriche, per le piantagioni, e pei trasporti delle pietre e del brecciame, l' Ingegnere di concerto coi deputati locali potrà stabilire dei cottimi; purchè l' importo almeno sia di un quinto minore dei prezzi che si sono pagati per appalto in circostanze simili.

18. Ove si presenti un numero di travagliatori maggiore di quello richiesto, l' Ingegnere potrà ammetterne un' aumento nei lavori, purchè vi possano essere adoperati senza produrre confusione.

19. I travagliatori debbono presentarsi al travaglio co' rispettivi strumenti o utensili co' quali debbono eseguire i lavori. Così i tagliamonti debbono portare con se tutti gli strumenti opportuni alla qualità delle rocce da tagliarsi, i zappatori la zappa, i vangatori la vanga, e le donne ed i garzoni da adoperarsi nei trasporti a schiena i cofani e cesti opportuni.

20. Gli strumenti, utensili ed apparecchi di cui non sogliono fare uso i travagliatori, si acquisteranno a carico dell' opera quando sieno necessarî per l' esecuzione dei lavori. Tali per esempio sarebbero i zappapicchi per cavare il brecciame, o le concrezioni di terre brecciose; i pali e le zappe di ferro per distaccare le rocce, le mazze di ferro per rompere i macigni. In questi casi l' Ingegnere di concerto coi deputati locali ne disporrà l' acquisto e ne stabilirà il prezzo.

21. La spesa sarà documentata da uno statino munito della firma dell' Ingegnere e de' deputati locali, nel quale sieno indicati gli oggetti acquistati, il loro uso ed il prezzo convenuto o quello stabilito nell' atto dell' acquisto. Il soprastante o capo d' opera, che prende in consegnazione gli oggetti e ne rimane risponsabile, dichiarerà di essergli stati consegnati. Colui che ha venduto gli oggetti nel riceverne il pagamento dal pagatore, vi apporrà la dichiarazione di esserne stato soddisfatto. Il soprastante ed il deputato locale che saranno presenti al pagamento vi aggiungeranno la loro firma. Lo statino simile che si deve rimettere all' Ingegnere sarà munito delle medesime firme.

22. Allorchè saranno limitati i fondi disponibili, o l' andamento dei lavori richiegga un minor numero di travagliatori, l' Ingegnere ne farà congedare una porzione. I capi d' opera, o soprastanti ed i deputati locali indicheranno i travagliatori i più laboriosi che meritano preferenza, per essere conservati nei lavori.

23. L' ora in cui si deve metter mano al lavoro, quella in cui deve cessare, ed il tempo di riposo saranno stabiliti dall' Ingegnere di concerto coi deputati locali.

24. Nei giorni piovosi secondo che si è travagliato i deputati locali stabiliranno quanto debba dedursi dalla mercede giornaliera.

25. Il soprastante ogni mattina scriverà in un registro giornale il nome dei travagliatori presenti al lavoro classificati per mestiere, indicando in una colonna la mercede giornaliera fissata dai deputati locali secondo le norme generali stabilite dall' Ingegnere. Similmente si noteranno col nome dei conduttori, i carri, i carretti e gli animali da soma adoperati nei trasporti.

26. I deputati locali hanno l' obbligo di verificare il registro e di apporvi la loro firma. Il soprastante formerà in corrispondeza del registro uno stato conforme in due esemplari firmati anche dai deputati locali, dei quali uno si consegnerà al pagatore per documento del pagamento eseguito, e l' altro all' Ingegnere per poter formare il conto morale che darà dei lavori.

27. I deputati locali e l' Ingegnere invigileranno che i travagliatori notati nel registro giornale prestino regolarmente la loro opera durante la giornata. Qualora un travagliatore, senza ragionevole motivo e senza aver chiesta la debita permessione, si allontani dal travaglio, in pena perderà la mercede della giornata. Nel caso che una tal mancanza non sia stata avvertita dal soprastante o dal capo d' opera che dovea averne l' immediata vigilanza, il soprastante o il capo d' opera sarà punito colla perdita della mercede di una giornata. Per le anzidette mancanze il deputato locale o l' Ingegnere che infliggerà la pena della perdita della giornata, ne farà nota nel registro giornale, e nei due stati che si passeranno al pagatore ed all' Ingegnere.

28. Similmente l' Ingegnere ed i deputati locali invigileranno che i carri, i carretti e gli animali da soma prendano il carico regolare e facciano nella giornata il determinato numero di trasporti. Essi puniranno colla perdita della mercede di una giornata i conduttori manchevoli, ed il soprastante

o il capo d'opera, che avendone l'immediata vigilanza avrà trascurato d'impedire una tal mancanza e di farne rapporto.

29. L'Ingegnero cho è incaricato della direzione locale e della condotta dei lavori avrà la facoltà di licenziare dal travaglio qualunque soprastante, capo d'opera, artefice o travagliatore, qualunque conduttore di carro, carretto, o animale da soma che non adempia i suoi ordini, o si mostri neghittoso nel lavoro, o commette il menomo disordine.

30. Ogni sera si farà tenore al pagatore lo stato dei travagliatori che han lavorato nella giornata, per farne il pagamento nel giorno seguente.

A tal oggetto egli si porterà nel sito dei lavori; ed in presenza del soprastante e di uno o più deputati locali pagherà la mercede a ciascun travagliatore, e ad ogni conduttore di carro, o carretto, o animale da soma. Eseguito il pagamento, a piè dello stato il soprastante ed i deputati locali dichiareranno di essersi eseguito il pagamento in conformità del medesimo. Una simile dichiarazione unita a quella del pagatore di aver eseguito in conformità il pagamento si apporrà allo stato da rimettersi all' Ingegnere. Oltre di questi due stati nominativi dei lavoratori, ove si richieggano altre copie in appoggio dei conti vi si supplirà coi riassunti degli stati medesimi.

31. L'Ingegnere ed i deputati locali invigileranno che il pagatore esegua esattamente i pagamenti in conformità dello stato rimessogli. L'Intendente ed il Sottintendente nel rispettivo distretto, tanto direttamente, quanto coi mezzi che sono in loro potere, eserciteranno la medesima vigilanza.

32. Relativamente ai cottimi, a misura che ne procederà l'esecuzione l'Ingegnere coll'assistenza dei deputati locali ne farà lo scandaglio, indicando la somma che si può liberare a conto. Il soprastante nel suo registro farà menzione dello scandaglio notandone l'importo. Un esemplare dello scandaglio medesimo firmato dall' Ingegnere e dai deputati locali si darà al pagatore ed un'altro si riterrà dall'Ingegnere. Il soprastante, i deputati locali, ed il pagatore dichiareranno in piè del medesimo di essersi eseguito il pagamento.

33. Terminato il lavoro che formava l'oggetto del cottimo l'ingegnere coll' assitenza dei deputati locali ne farà la misura deducendo dall' importo le somme liberate a conto. Come si è indicato per gli scandagli, un'esemplare della misura si rimetterà al pagatore ed un'altro si conserverà dall' ingegnere.

34. Secondo che saranno considerabili le somme che si libereranno al pagatore in forza dei mandati dell' Intendente, costui disporrà che il pagatore gliene rimetta il conto alla fine di ogni settimana, o di quindici giorni, o del mese. Egli presenterà un quadro degli esiti giornalieri in corrispondenza degli stati, degli scandagli e delle misure dei cottini, inserendo tali documenti per giustificazione degli esiti, che saranno contrapposti agl'introiti fatti in virtù dei mandati. Secondo gli stessi periodi il Ricevitore generale o il Cassiere provinciale rimetterà all' Intendente lo stato delle sommo liberate al pagatore in virtù dei corrispondenti mandati.

35. L'Intendente farà verificare tali conti dalla deputazione delle opere pubbliche, e quindi le riunirà nel conto generale che deve dare alla fine dell' anno secondo le norme in vigore.

36. Riguardo alle opere comunali il conto compilato nel modo indicato dal pagatore si rimetterà al sindaco, per darne il conto generale alla fine dell' anno.

37. Alla fine di ogni mese l' Ingegnere incaricato della direzione locale dei lavori rimetterà all' Ingegnere in capo un rapporto relativo alla situazione

dei lavori accompagnalo da un quadro, che presenti il conto sommario delle spese fatte nel corso del mese. L'Ingegnere in capo dopo di averne fatto l'esame spedirà alla Direzione generale ed all'Intendente un simile rapporto, provocando tutti quei provvedimenti che giudicherà opportuni pel miglior andamento dei lavori.

38. Terminati i lavori, l'Ingegnere coll'assistenza dei deputati locali ne formerà una misura descrittiva, nella quale saranno indicate tutte le dimensioni delle diverse opere per servir di base ad un processo verbale di consegnazione. Compilerà nel tempo stesso un conto generale, nel quale saranno classificate le diverse spese, secondo gli stati dei pagamenti giornalieri. La misura sarà verificata dall'Ingegnere in capo che la sottoscriverà e la rimetterà alla Direzione generale per conservarsi nell'archivio, e ne riterrà presso di se la minuta. Il conto generale sarà formato in tre esemplari dei quali uno si rimetterà alla Direzione generale, il secondo si spedirà all'Intendente, ed il terzo si conserverà dall'Ingegnere in capo.

39. L'Intendente ed il Sottintendente nel rispettivo distretto con tutti i mezzi che sono in loro potere faciliteranno l'esecuzione dei lavori in economia, e spianeranno le difficoltà che si possono incontrare. Nel tempo stesso invigileranno che nei travagli non avvengano disordini di qualsivoglia natura e daranno gli opportuni provvedimenti.

In tutti i casi non preveduti dal presente regolamento gl'Intendenti si metteranno d'accordo colla Direzione generale por l'adozione dei provvedimenti opportuni. Qualora la Direzione generale non approvi gli spedienti proposti; o qualora quelli sieno di molto rilievo, essa ne provocherà la superiore decisione per mezzo del Ministro delle Finanze, o degli Affari Interni.

40. Qualora di un'opera non sia stata stabilita la traccia nè aperto il tracciolino, la Direzione generale destinerà l'Ingegnere che deve eseguire tale operazione, facendogli tenere le particolari istruzioni. Nel tempo stesso provocherà dal Ministro delle Finanze, o da quello degli Affari Interni gli ordini affinchè sieno poste a disposizione dell'Intendente le somme bisognevoli. Secondo le richieste che gliene farà l'Ingegnere incaricato, l'Intendente con mandati farà liberare dal Ricevitore generale o dal Cassiere provinciale le somme bisognevoli ai cassieri de'comuni, nel cui territori si deve aprire il tracciolino.

41. Quante volte la spesa bisognevole non sia considerabile, il capo d'opera che presceglierà l'Ingegnere per l'apertura del tracciolino, farà il notamento giornaliero delle spese, che sarà firmato dall'Ingegnere. In piedi del notamento il capo d'opera dichiarerà di averne ricevuto l'importo.

42. Eseguita l'apertura del tracciolino, l'Ingegnere rimetterà all'Intendente il conto delle spese fatte, alle quali serviranno di documento i notamenti del capo d'opera conformi a quelli presentati dai cassieri comunali.

43. Ove si tratti dell'apertura di un tracciolino di molta lunghezza e per le difficoltà del terreno si richieggano complicate operazioni onde prescegliere il più convenevole andamento, l'Intendente potrà far nominare un pagatore ed i Deputati locali. In questi casi i pagamenti si faranno e giustificheranno colle norme prescritte pei lavori in economia.

44. Aperto il tracciolino la Direzione generale destinerà un'Ingegnere di grado superiore, un'Ispettore, o Ispettor generale per farne la verificazione. L'Intendente dal suo canto nominerà un Deputato per assistere il verificatore nelle controversie, che si eleveranno intorno ai fondi da occuparsi.

Il verificatore ed il deputato tenendo presenti i reclami ed esaminando le circostanze locali sotto i diversi rapporti, stabiliranno definitivamente l'andamento del tracciolino, e nel processo verbale che compileranno esporranno con precisione le considerazioni che ne hanno determinato la scelta.

45. Ove il verificatore ed il deputato non sieno di accordo sulla determinazione dell'andamento, ne sarà commesso l'esame al Consiglio di acque e strade. Il parere di questo Collegio sarà rassegnato al Ministro delle Finanze o degli Affari Interni per la Suprema decisione.

46. In un paese montuoso e solcato da numerosi borroni e torrenti, come è generalmente il suolo del nostro Regno, la parte la più importante dell'arte consiste nella scelta della traccia di una strada. Indipendentemente dai difetti parziali, un'andamento senza essere più comodo di un'altro potrebbe costare una spesa doppia a cagion dei gran tagliamenti e delle grandi fabbriche. Anche spesso le difficoltà naturali non possono essere superate dalle opere dell'arte, e dopo costosi tentativi è forza abbandonare un'andamento, che dapprima non conveniva scegliere. Essendo di tanta importanza la scelta di una traccia, gl'Ingegneri incaricati, gl'Ingegneri in capo, e gl'Ispettori ed Ispettori generali, che sono destinati a farne la verificazione non debbono risparmiar cure, fatiche ed industria nella ricerca dell'andamento il più convenevole. D'altronde nella direzione de' lavori essendo tale scelta il principal merito, ch'è frutto dell'abilità, dell'indefesso zelo e delle più assidue e laboriose fatiche, gl'Ingegneri di grado superiore, e gl'Ispettori ed Ispettori generali che sono incaricati della verificazione di una traccia debbono farne rilevare il pregio e le difficoltà superate per l'industria e sagacità dell'Ingegnere.

47. Nei tagliamenti delle rocce e nei cavamenti o riempimenti di terra ogni eccesso nelle dimensioni necessarie ed ogni difetto nelle pendenze, apportano un aumento di spesa che tal volta fa raddopiare quelle progettate. In tali lavori inoltre, l'ordine, la buona distribuzione dei travagliatori, in modo che non si molestino scambievolmente, e non perdano tempo, e l'assidua vigilanza affinchè i travagliatori eseguano con precisione i lavori assegnati, apportano un considerabile risparmio. L'abilità, la diligenza, e l'assidue cure di un Ingegnere nella condotta dei lavori non si possono valutare se non se coll'esame delle opere eseguite e per vistosi risultamenti nel risparmio della spesa. Trattandosi poi di lavori in economia, all'Ingegnere si appartiene il dispiegare quella industria e vigilanza che sogliono adoperare gli appaltatori pel proprio interesse.

48. Se dunque per la buona scelta della traccia, per l'esattezza delle precise dimensioni nei tagliamenti, cavamenti e riempimenti, e per la diligente condotta dei lavori una strada può costare la metà di quanto importerebbe, senza tali cure, ragion vuole che l'Ingegneri facciano tutt'i loro sforzi per conseguire così speciosi risultamenti. Gl'Ingegneri di grado superiore, gl'Ispettori, e gl'Ispettori generali mentre co'loro lumi e colla loro sperienza debbono rettificare e migliorare le tracce ed i metodi di esecuzioni, debbono con ragionati rapporti far rilevare il merito degl'Ingegneri nella direzione e condotta dei lavori ed il risultamento di risparmio che si sono conseguiti. La Direzione generale dal suo canto farà rapporto al Ministro delle Finanze e degli Interni sul merito distinto degl'Ingegneri e degl'Ispettori ed Ispettori generali, e su i risultamenti che se ne sono ottenuti per impetrare le Sovrane rimunerazioni.

L' interesse del 5 per cento sulle somme dovute a' proprietari pe' danni recati loro dalle opere pubbliche, deve calcolarsi dal giorno dell' occupazione, ossia dal giorno che il proprietario ha cessato di percepire il frutto sino a quello dell' effettivo pagamento, non contenendo il Real Rescritto degli 8 gennajo 1828 che una dichiarazione del dritto de' proprietari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 febbrajo 1832.

Con Real rescritto degli 8 gennajo 1828, comunicato dal Ministero, e Real Segreteria di Stato delle Finanze, S. M. prescrisse che nelle liquidazioni che da quell' epoca in poi venivano fatte delle somme dovute a' proprietari pe' danni recati loro dalle pubbliche opere si dovesse tener conto a favore de' medesimi dell'interesse del 5 per 100 a contare dal dì dell'occupazione, ossia dal giorno che il proprietario ha cessato di percepire il frutto sino a quello dell' effettivo pagamento. Si è dubitato, se questa Sovrana determinazione emanata dalla somma saggezza, e giustizia del RE N. S., dovesse abbracciare solamente le opere fatte dalla sua pubblicazione in poi, o pure dovesse estendersi anche a quelle fatte anteriormente. Ora sia che si voglia ricorrere a'principi della giustizia universale, sia che si vogliano applicare le regole positive contenute nell' art. 470 delle leggi civili, in cui è detto che nessuno può essere astretto a cedere una sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta, e preventiva indennità; egli è evidente che se talvolta l'Amministrazione pubblica per impero delle circostanze non può far precedere l' indennità all' occupazione del fondo, o al danno che vi cagiona, non debbono perciò i proprietari essere privati della rendita perduta su di uno stabile, spesso ceduto a loro malgrado. Da queste considerazioni di giustizia risulta, che l' enunciato Real rescritto non contenendo che una dichiarazione del diritto de' proprietari, nascente dal citato articolo 470 delle leggi, dev' essere applicato anche ai danni, ed alle occupazioni avvenute per le opere fatte precedentemente alla sua pubblicazione: quindi qualora nel processo verbale di apprezzo non si fosse indicata la rendita perduta dal proprietario del fondo, se gli deve liquidare alla stabilita ragione del 5 per 100, e pagare dal giorno dell' occupazione, o del danno cagionato sino all' epoca dell' effettivo pagamento. Se poi nel processo verbale si fosse calcolata la rendita perduta, dev'essere questa compensata. Con queste regole consoni all' equità, ed alla giustizia, Ella procederà ne' casi di cui si tratta.

Decreto che proibisce di sequestrarsi ad istanza de' privati le somme dovute dalle diverse Amministrazioni dello Stato agli appaltatori delle opere pubbliche.

Napoli 2 aprile 1832.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduto il Real decreto del dì primo novembre 1819, che stabilisce i casi di sequestrabilità, per parte de' privati, delle somme dovute ai maestri di posta dell' Amministrazione generale di questo ramo;

Veduto l'altro real decreto de' 14 di maggio 1822, che determina i casi di sequestrabilità delle somme dovute dalla pubblica Amministrazione agli appaltatori delle opere pubbliche;

Volendo rimuovere ogni ostacolo, che con siffatti sequestri potrebbe frapporsi alla esecuzione de' lavori per opere pubbliche, o all' adempimento delle obbligazioni dagli appaltatori contratte pe' diversi servizi dello Stato generalmente parlando;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le somme dovute dalle diverse Amministrazioni dello Stato generalmente parlando, e con ispecialità dalle varie dipendenze finanziere agli appaltatori di opere pubbliche, o di ogni altro pubblico servizio, non potranno per qualunque causa sequestrarsi ad istanza dei privati durante l'appalto.

2. Allorchè il contratto d'appalto sarà compiuto, ancorchè questo fosse rinnovato, le somme dovute agli appaltatori per le obbligazioni già adempiute in forza del contratto precedente, potranno essere sequestrate.

3. Le disposizioni de' precedenti articoli sono applicabili soltanto a' contratti che saranno stipulati posteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze e tutti gli altri nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto che prescrive la spropriazione di una casa per le fortificazioni di Gaeta.

29 settembre 1832.

Veduto il bisogno di doversi acquistare la casetta degli eredi di D. Giuseppe Fumo in Gaeta da servire per mandarsi ad effetto l'armamento progettatosi dal genio della casa matta della batteria S. Antonio nel fronte di mare di quella Real piazza.

Veduto l' art. 470 delle leggi civili.

Art. 1. La casetta degli eredi di D. Giuseppe Fumo in Gaeta sarà acquistata per conto della dipendenza del genio per causa di utilità pubblica, e precisamente a fine di darsi luogo al progetto di armamento della casa matta della batteria S. Antonio nel fronte di mare di quella nostra Real piazza.

2. La sottodirezione del genio di Gaeta prenderà immediatamente possesso della enunciata casetta redigendosene verbale per cautela delle parti, nel quale atto si farà minutissima ed esatta descrizione della casetta chiamati all' oggetto legalmente i proprietari.

3. Seguita tale operazione, il prezzo definito colla perizia stabilitasi per le cure della dipendenza del Genio il dì 19 luglio del corrente anno in ducati 129, e grana 73, e decimi 5, verrà pagato ai possessori colle opportune cautele legali per sicurezza delle ipoteche forse esistenti, o di altre affezioni legali, ed in vista altresì de' titoli di legittimo possesso che dovranno essere esibiti.

4. Qualora i detti possessori dopo la esibizione de' cennati titoli non con-

corrano all' apprezzo di sopra espresso, dovrà starsi alla perizia che ad istanza della parte opponente verrà eseguita per le vie giudiziarie, e nelle forme prescritte dalla legge, senza che però il correlativo procedimento possa sospendere l' immediato possesso del fondo, secondo che è stabilito nel precedente art. 2 in favore della dipendenza del Genio.

Patti, e condizioni che debbono servire di base ai contratti di mantenimento delle strade Regie.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 10 ottobre 1832.

Essendosi rassegnato al Re N. S. il regolamento, di cui il Consiglio d'Ingegneri di acque e strade ha compilato il progetto circa i patti e le condizioni che deggiono servire di base ai contratti di mantenimento delle strade Regie, Sua Maestà, D. G., nell' ordinario. Consiglio di Stato dei 6 del corrente mese si è degnata di approvarlo (1).

Nel Real Nome le comunico tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento.

---

(1) Con Real decreto de' 27 giugno 1820 fu approvato il seguente regolamento relativo alla classifica delle strade del Regno siano Regie siano provinciali.

Regolamento.

Art. 1. Tutte le strade del Regno sieno Regie sieno provinciali sono distribuite in quattro classi.

2. Sono considerale come strade di prima classe quelle che mettono in comunicazione la Capitale di questi Reali dominii colle principali Città de' paesi stranieri, o co' Reali dominii al di là del Faro.

3. Appartengono alla seconda classe quelle per mezzo delle quali dalla Città di Napoli, e di Palermo si comunica co' capoluoghi delle provincie, o delle valli, e co' porti di Manfredonia, e di Castellammare di Stabia.

4. Costituiscono la terza classe le strade che mettono comunicazione tra capoluoghi delle provincie, o valli, o che partendo da grandi comuni delle provincie, o valli, menano ad alcuna delle strade di prima classe.

5. La quarta classe finalmente contiene tutte le altre strade che non appartengono ad alcuna delle classi precedenti.

6. Le strade di prima classe avranno cinquanta palmi di larghezza totale, non comprese le fossate, di cui ciascuna sarà larga quattro palmi. La suddetta larghezza sarà distribuita tra marciapiedi, e passeggiatoi, ciascuno de' quali ne avrà quindici palmi, e la *pietrada* o capostrada che ne avrà venti.

7. Le strade di seconda classe avranno quaranta palmi di larghezza totale, non comprese le fossate che avranno le dimensioni stesse della classe precedente. La larghezza suddetta sarà distribuita tra' marciapiedi, ciascuno de' quali avrà la larghezza di palmi undici, ed il capostrada che ne avrà diciotto.

8. Per le strade della terza classe la larghezza totale sarà di palmi trentasei, non compresa quella dei fossi, ciascuno dei quali avrà tre palmi, ciascuno de' passeggiatoi sarà largo dieci palmi, ed il capostrada sedici.

Patti e condizioni regolamentarie pe' contratti di mantenimento delle regie strade.

TITOLO I.

Dell' oggetto e del periodo dell' appalto.

Art. 1. L' oggetto di un appalto di manutenzione di strada è quello di conservare la strada medesima in tutt' i tempi a comodissimo passaggio e nel perfetto stato di consegnazione, e così restituirla al termine del periodo convenuto. Per conseguire questo fine l' appaltatore dee, non solo custodire tutte le parti della strada che gli sono consegnate, ma dee fornire tutto quel materiale ed eseguire tutti que' lavori, che sono necessarl per supplire al consumo ordinario del commercio ed agli effetti delle meteore e di altre cause straordinarie. Le obbligazioni che emergono da questi doveri principali saran meglio distinte ne' titoli seguenti.

2. Il periodo degli appalti di manutenzione non sarà mai maggiore di sei anni, nè minore di quattro, decorrendi dal giorno della consegnazione della strada fatta all' appaltatore. Quante volte però questo atto a causa della lunghezza della strada non potesse seguire nello stesso giorno, il principio del periodo convenuto sarà fissato dal giorno medio tra il primo e l'ultimo di quelli ne' quali la suddetta consegnazione si esegue.

TITOLO II.

Della consegnazione della Strada.

3. La consegnazione della strada dee aver luogo nella prima stagione opportuna dopo la stipulazione del contratto. Le stagioni opportune per le consegne sono i mesi di aprile e maggio, e da' 15 settembre a' 15 novembre.

4. La consegnazione della strada concernendo direttamente gl' interessi dell' antico e nuovo appaltatore, l' ingegnere, che presederà a tale atto, dee risguardarsi rispetto all'appaltatore come perito, cui compete il definire e calcolare i difetti e le mancanze, e valutarne il prezzo. Rispetto poi al-

9. Tutte le altre strade che non potranno appartenere ad alcuna delle precedenti classi avranno ciascuno dei fossi laterali della larghezza di palmi tre; ciascuno dei passeggiatoi di palmi sei ed il capostrada di palmi quattordici.

10. Le dimensioni prescritte negli articoli precedenti saranno osservate inalterabilmente nella costruzione delle strade del Regno, in rapporto alla classe cui apparterranno.

Sono eccettuate le strade che attraversano i luoghi montuosi; per le quali la larghezza totale potrà essere ridotta a palmi ventiquattro, compresa la spessezza del parapetto di palmi due; ricoprendo però i rimanenti palmi ventidue interamente di brecciaio, e regolando gli scoli laterali giudiziosamente.

Sono eccettuati egualmente nella costruzione delle nuove strade tutti quei tratti che mai s' incontrassero, o di antiche strade, o pure limitati dalle mura di contigui poderi, pei quali non potrebbero essere conservate le dimensioni sopra stabilite senza una spesa troppo forte.

In questo caso le strade per quei tratti solamente, avranno la larghezza non minore di palmi ventidue, messa per intero ad ossatura, e brecciaio, e gli scoli saranno praticati a traverso dei muri dei contigui poderi.

l'Amministrazione l'Ingegnere medesimo dee riputarsi come fiscale destinato ad invigilare nell' interesse della stessa Amministrazione.

5. Laddove nel giorno stabilito dalla Direzione generale per la consegna, o nei susseguenti per la continuazione, gli appaltatori non si presentino, o non si facciano legalmente rappresentare, la Direzion generale avrà la facoltà di domandare all' Intendente della provincia la destinazione di un perito, che di ufficio rappresenti in tutti gli atti l'appaltatore manchevole; ed a carico di costui sarà la ricompensa da darsi a tal perito, la quale sarà definita dalla Direzione generale.

6. Siccome gl'interessati difficilmente sogliono convenire intorno alla descrizione dello stato della strada, ed alla determinazione dei difetti e delle mancanze, promovendo di leggieri quistioni ed altercazioni; così, nell' incominciamento della consegnazione di una strada, l'antico e il nuovo appaltatore saranno obbligati di eleggere di comune accordo ed a spese comuni un arbitro inappellabile, che deciderà di tali quistioni. Nel caso che eglino non convengano sulla scelta dell' arbitro, sarà questo nominato dall' Intendente sulla richiesta che ne farà l' ingegnere incaricato.

7. Con la precedente consegnazione alla mano l'ingegnere, assistito dagli appaltatori e dall' arbitro, procederà alla verificazione di tutte le diverse opere della strada. Relativamente al capostrada, che costituisce l'oggetto il più importante, vi si faranno delle sezioni trasversali; e per determinare la spessezza compensata si misureranno cinque altezze, una nel mezzo, due verso l' estremità, e due altre nelle parti intermedie.

Queste sezioni debbono essere equidistanti tra loro, e la distanza sarà determinata dall' arbitro coll'approvazione dell'ingegnere. L'arbitro farà pulir bene dal fango e dalla polvere il sito dove si dee fare il saggio, ed egli medesimo prenderà le altezze in presenza dell' ingegnere, il quale poi segnando in un libretto le sezioni, vi apporrà le corrispondenti altezze. Nel libretto medesimo si descriverà lo stato de' fossi, de'passeggiatoi, delle fabbriche e delle altre opere, e se ne noteranno i difetti e le mancanze con le corrispondenti dimensioni.

8. Terminato il lavoro della giornata, i due appaltatori, e l' arbitro firmeranno foglio per foglio insieme coll' ingegnere quella parte della consegnazione eseguita che sarà stata trascritta nel libretto. Questi elementi di fatto così stabiliti formeranno stato, e non potranno essere impugnati.

9. Quante volte nell' eseguirsi la consegnazione l' ingegnere sospettasse che gli appaltatori anzidetti siansi messi di accordo, perchè le mancanze ed i difetti della strada comparissero di un valore maggiore di quello che effettivamente sono, e si scorgesse che l'arbitro non adempio al proprio officio colla debita imparzialità, cosicchè ne risulti danno per gli interessi dell'Amministrazione, rimane nella sua facoltà di far sospendere la consegnazione, e farne rapporto alla Direzione generale, la quale mettendosi di concerto coll' Intendente della provincia, prenderà gli opportuni espedienti per impedire tali frodi.

10. In riguardo a quegli ammanimenti di brecciame che per obbligo debbono trovarsi sulla strada pel giornaliero mantenimento, come in appresso si dirà, l' appaltatore novello deve prendersene la consegna dall' antico. Il prezzo del brecciame verrà fissato dall' arbitro, esaminando egli prima le cave dalle quali si è estratto, e le lunghezze de' trasporti. Di un tal prezzo si terrà conto in favore del primo appaltatore.

11. Qualora nella consegnazione della strada si trovassero in essa mancanze imputabili al vecchio appaltatore, queste saran sempre rimesse dal

nuovo sugli averi del vecchio, salvo qualche caso straordinario in cui diversamente si credesse dalla Direzione generale. A tale oggetto l'Ingegnere incaricato, sugli elementi che sono stabiliti nel libretto della consegnazione, ne farà il calcolo, e la valutazione; ed il Consiglio di acque e strade, esaminando l'uno e l'altra, e discutendo i rilievi dell'antico e del novello appaltatore, ne stabilirà la definitiva liquidazione; alla quale, dopo l'approvazione del Direttore generale, il vecchio ed il nuovo appaltatore sono obbligati di stare come a giudizio di arbitro inappellabile.

12. Nel caso che la superficie del capostrada si trovi sfigurata in modo che non possa essere convenevolmente rimessa colla nuova copertura, e col risarcimento generale, l'Ingegnere valuterà le spese occorrenti da darsi in compensazione al nuovo appaltatore, il quale dovrà subito restituire in perfetto stato la superficie del capostrada.

TITOLO III.

Degli obblighi dell' appaltatore.

13. Il capostrada, costituendo la parte principale ed essenziale della strada, debb'esser mantenuto colla massima cura, allinchè in tutte le stagioni dell'anno il traffico non vi sperimenti incomodo nè ritardo. A tal oggetto la sua superficie dev'essere perfettamente apianata e configurata secondo la sua regolare forma convessa, in modo che le ruote vi si dispieghino sdrucciolando e non già saltellando, e le acque piovane abbiano un facile scolo ne' fossi senza rimanere stagnanti in alcun sito della strada. Le rotaie, le buche, o le parti concave, le prominenze, le grosse pietre sporgenti, il fango nel tempo di piogge, e la polvere in tempo asciutto, si debbono risguardare come gravi contravvenzioni agli obblighi dell'appalto, poichè in fatti cagionano di necessità gravissimo incomodo e ritardo al cammino.

14. Il buon mantenimento del capostrada dipendendo dalla buona qualità del brecciame, debb'esser questo bene espurgato dalle parti terrose, ed avere le dimensioni prescritte dai regolamenti, cioè dee passare a traverso di un'anello di ferro del diametro di 17 centesimi di palmo. Queste condizioni debbono riguardarsi come essenziali per conseguire che il brecciame si consolidi bene, e che formi una specie di lastrico comodo pel trafico, perchè le ruote nel dispiegarsi soffrano minor attrito, e le vetture potendo esser caricate di un peso maggiore, sieno meu soggette a danni. A tal oggetto debb'esser obbligo dell'appaltatore di purgar bene, prima che si trasporti sulla strada il brecciame che s'estrarrà dai torrenti o dalle cave indicate nella consegnazione, e nelle cave medesime egli dovrà far ridurre alla debita grandezza di brecciame le pietre grosse, facendosi uso di martelli, e non già di grosse mazze di ferro. Tanto il suddetto purgamento, quanto la rompitura delle pietre e la riduzione del brecciame, non dà alcun dritto all'appaltatore per qualsivoglia compensazione.

15. Nel caso che l'appaltatore si avvegga che le cave siano esaurite; e non somministrino più brecciame di buona qualità, sarà sua cura di cercaro nuove cave in surrogazione. Ma prima di poterne far uso; dee riceverne l'approvazione dalla Direzione generale, la quale la darà quando sia stata assicurata dall'Ingegnere incaricato di accordo alla Deputazione, che la cava somministri brecciame di buona qualità.

16. Nell'assegnaziona di una nuova cava che resterà addetta al servizio della strada, la Direzione generale farà procedere all'apprezzo de'danni che si cagionano al possessore del fondo, sì per l'occupazione del suolo che

si destina ad uso di cava, come pel trasporto del brecciame, quando non vi sia strada vicinale. Il valore di sì fatti danni si pagherà a carico dell'amministrazione. Ma l'appaltatore non avrà dritto a compensazione per l'apertura della cava, o per la maggior lunghezza del trasporto, come del pari non si farà deduzione dallo estaglio se una sì fatta lunghezza risultasse minore.

17. Dovendosi mantenere in tutte le stagioni dell'anno la strada nel perfetto stato della consegnazione, la spessezza ossia altezza del masso del capostrada dev'esser sempre quella descritta nella consegnazione per tutta la lunghezza del capostrada medesimo, e non si ammetterà compensamento tra l'eccesso della spessezza di un tratto ed il difetto di un'altro. Sarà tollerato un tal compensamento tra i diversi punti di ogni tratto di 500 palmi, purchè la differenza in altezza non oltrepassi cinque centesimi di palmo.

18. Affin di supplirsi al consumo del brecciame, e di conservarsi la strada sempre nel perfetto stato della consegnazione, sarà obbligo dell'appaltatore di eseguire nel mese di ottobre una covertura generale proporzionata al bisogno della strada, e nel mese di marzo ed aprile un risarcimento generale. Oltre a quest'obbligo avrà anche quello di fare accuratamente con minuto brecciame tutti quei risarcimenti giornalieri, che sono necessari per conservare la strada a comodo passaggio ed in perfetto stato di consegnazione.

19. Previa la permissione della Direzione generale potrà l'appaltatore eseguire una copertura generale di tale spessezza che lo dispensi di farla per due o tre anni successivi; riserbandosi di conservare la configurazione e lo spianamento con risarcimenti generali e giornalieri. Facendosi una copertura di molta spessezza, l'appaltatore dee badare alla pronta consolidazione, per non rendere per lungo tempo incomodo il traffico. Ove quella oltrepassi la spessezza di tre decimi di palmo, si eseguirà in due volte per la metà della larghezza del capostrada, e si distenderà la seconda porzione allorchè la prima si sia in certo modo consolidata.

20. Per potersi eseguire una copertura generale nel mese di ottobre, l'appaltatore sarà tenuto di far trovare approntata verso la fine di settembre la quantità bisognevole di brecciame. Del pari nel mese di marzo deve ammanirsi il brecciame necessario per un generale risarcimento da eseguirsi in aprile. In fine per potersi eseguire i giornalieri risarcimenti, dee tenersi in tutt'i tempi nella strada una competente provvisione di brecciame minuto, che si dee continuamente supplire a mano a mano che se ne farà consumo. I depositi del brecciame non debbono mai ingombrare il capostrada, debbono esser fatti di figura prismatica la cui base non oltrepassi quattro palmi di larghezza, e debbono essere situati lungo un solo passeggiatoio. Trovandosi dei depositi di brecciame che occupino anche la sola guida del capostrada, l'appaltatore incorrerà nella multa di ducato uno per ogni cumolo.

21. Non si procederà alla formazione della copertura e dei risarcimenti generali, se prima l'Ingegnere incaricato non abbia verificato che il brecciame sia della qualità prescritta, e che sia tolto dal capostrada tutto il fango o tutta la parte triturata e ridotta in polvere. Affinchè poi si assicuri la rigorosa osservanza del nettamento di tutto il fango e di tutta la polvere, l'appaltatore dee prima eseguire un generale risarcimento del capostrada già nettato scrupolosamente, e dopo la verificazione di tal risarcimento l'Ingegnere darà l'ordine di spargersi la nuova copertura. La trasgressione di questi obblighi darà alla Direzione generale il dritto di fare scomporre il capostrada, ed emendarne tutt'i difetti, a spese dell'appaltatore.

22. Dopo che l'appaltatore avrà eseguita la copertura o i risarcimenti, l'Ingegnere incaricato ha l'obbligo di verificare che non sieno eccedenti le dimensioni prescritte per la grandezza del brecciame, che non vi sieno le così dette sbrecciature grandi o piccole sotto qualsivoglia pretesto, e che non si trovi mescolata terra o fango nel capostrada. In riguardo alle pietre grosse, esse saranno svelte a spese dell'appaltatore, ed oltre a ciò gli sarà inflitta una multa di ducati dieci per ogni cofano di pietre grosse, che si estraggono da un tratto del capostrada che abbia la superficie di venti pertiche quadrate. Rispetto alle sbrecciature ed al miscuglio di terra o fango nel capostrada, la Direzione generale avrà il dritto di fare svellere la covertura che abbia tali difetti, e costruire la nuova con ottimo brecciame, a danno e spese dell'appaltatore, al quale inoltre sarà inflitta una multa di ducati 10 per ogni dieci pertiche quadrate di copertura avente tali difetti.

23. Oltre all'obbligo che ha l'appaltatore di sgombrare dal capostrada tutto il fango prima di eseguire le coperture ed i risarcimenti generali, a sue spese in ogni tempo dee far togliere quello che vi si forma successivamente. Il fango sarà accumulato nei passeggiatoi, e tosto che sarà asciutto, si spargerà nei fondi adjacenti in modo ed in tempo che non cagioni danno alle coltivazioni esistenti. Lo stesso si farà della polvere di cui si è parlato nell'articolo 21. Nel caso di trasgressione a questi obblighi la Direzione generale farà togliere il fango o la polvere, a danno e spese dell'appaltatore.

24. Si esigerà con maggior rigore lo sgombramento del fango nei siti ove si eseguono i risarcimenti, affinchè non resti viziato il masso del capostrada. Nel caso di trasgressione, a danno e spese dell'appaltatore sarà scomposta la parte difettosa del capostrada, e sarà rifatta con brecciame di buona qualità. Oltre a ciò sarà inflitta una multa di ducati dieci per ogni dieci pertiche quadrate della copertura così viziata.

25. Del pari a danno e spese dell'appaltatore saranno risarcite e spianate le rotaie che hanno luogo quando la strada non sia mantenuta con diligenza, e non si trovi sgombrata dal fango. Oltre a ciò per ogni palmi cento di rotaie sarà inflitta una multa di carlini dieci, se quella oltrepasserà la profondità di quindici centesimi di palmo, e sarà aumentata di carlini dieci per ogni decimo di palmo di maggior profondità.

26. Qualora l'Ingegnere incaricato, che verso il principio di aprile e di ottobre dee portarsi a verificare l'ammanimento del brecciame necessario per le coverture e pe' risarcimenti generali, non ne trovi approntata la quantità che giudica sufficiente al bisogno della strada, egli per mezzo delle pruove rileverà la spessezza del capostrada, e calcolerà la quantità del brecciame bisognevole, affinchè dopo la covertura, o il risarcimento, il capostrada abbia la spessezza di 5/100 di palmo di più di quella consegnata, per supplire al consumo di sei mesi. Se la quantità ammanita sia di un terzo minore di quella calcolata, l'appaltatore incorrerà in una multa non minore del decimo, nè maggiore della metà del valore del brecciame mancante. Del pari incorrerà in una simile multa qualora in qualsivoglia tempo l'Ingegnere incaricato verificasse che sulla strada non vi sia la metà della quantità convenuta di brecciame minuto per giornalieri risarcimenti. Ma se l'appaltatore non avrà curato di ammanire affatto il brecciame per la covertura, o pel risarcimento generale, o ne avrà approntato una quantità non maggiore del terzo di quella bisognevole, si ha un'argomento di fatto che l'appaltatore trasgredendo agli obblighi più essenziali del contratto si sia messo fuori stato di ben mantenere la strada. E siccome avanzandosi la stagione non sarebbe

più tempo opportuno all' esecuzione della copertura o del risarcimento generale, l' Ingegnere coll' intervento di quel Deputato delle opere pubbliche che sarà destinato dall' Intendente per la verificazione degli ammanimenti ad uso di coperture o risarcimenti generali, ovvero dal Sindaco del comune più vicino, compilerà verbale di questo fatto, e lo spedirà all' Intendente, impetrando le disposizioni perchè l' ammanimento si esegua prontamente da un' altro a danno dell' appaltatore manchevole e secondo i prezzi che determinerà la Direzione generale, avuto riguardo alle circostanze del luogo e della stagione. Non essendovi chi voglia incaricarsi dell' ammanimento a danno, l' Intendente disporrà subito che un tal lavoro si esegua in amministrazione, incaricando i sindaci di spedire così i travagliatori per estrarre o purgare il brecciame, come i carri ed i carretti per trasportarlo. Dandosi di ciò dall' Intendente pronta informazione alla Direzione generale, questa domanderà che sul pattuito estaglio del mantenimento si metta a disposizione dell' Intendente stesso la somma necessaria.

27. Terminato l' ammanimento l' Ingegnere, insieme col deputato, e col sindaco, che è intervenuto alla compilazione del primo processo verbale, si porterà a farne la verificazione, e ne compilerà egualmente il debito processo verbale. Compiuto un tale atto, l' Ingegnere disporrà che la copertura, o il risarcimento generale, si esegua o da colui che ha fatto l' ammanimento a danno, o dai travagliatori del paese, qualora l' appaltatore della strada non faccia trovare i suoi lavoratori pronti ad eseguire tali lavori.

28. Laddove la mancanza degli ammanimenti sia nei limiti indicati da non porre in rischio il mantenimento della strada, l' Ingegnere, dopo essersene compilato processo verbale nel modo anzidetto, farà ordine all' appaltatore, di provvedersi nello spazio di quindici giorni. Nel tempo stesso ne farà rapporto alla Direzione generale, ed all' Intendente, affinchè con anticipazione quest' ultimo possa dare le disposizioni per fare eseguire, occorrendo, i lavori a danno. Spirato il termine di quindici giorni, l' Ingegnere si porterà a verificare, se l'appaltatore abbia eseguiti i prescritti ammanimenti; e nel caso che non vi abbia adempiuto, ne distenderà processo verbale coll' intervento del deputato, o del sindaco; ed in conformità delle disposizioni già date dall' Intendente curerà che tosto sieno intrapresi i lavori a danno.

29. Qualora nella verificazione degli ammanimenti l' Ingegnere rileverà che il brecciame sia di cattiva qualità, ne compilerà processo verbale nel modo anzidetto, ed impetrerà dall' Intendente, o dal Sottintendente, le disposizioni per far trasportare lungi dalla strada il brecciame cattivo, farlo surrogare con altro di buona qualità, o tutto a ciò danno dell' appaltatore della strada, nel caso che costui non condiscenda ad eseguirlo subito volontariamento.

30. Se il brecciame sia mescolato con terra, o se il capostrada non sia perfettamente sgombrato dal fango, o dal brecciame triturato ridotto in polvero, l' Ingegnere ne distenderà processo verbale nel modo anzidetto, e chiederà le accennate disposizioni per purgarsi il brecciame e sgombrarsi il capostrada; il tutto similmento a danno dell' appaltatore, qualora costui non intraprenda, ed esegua subito tali operazioni volontariamente.

31. Qualora l' appaltatore abbia eseguito una copertura di molta spessezza da durare più anni, nel mese di settembre chiederà che dall' Ingegnero incaricato si faccia la verificazione della spessezza e dello stato del capostrada. Dietro una tal verificazione sul rapporto dell' Ingegnero, che ne sarà garante, la Direzione generale dispenserà l' appaltatore dal far l' amma-

nimento per la copertura, prescrivendo la sola quantità necessaria pel convenevole risarcimento.

32. L'appaltatore dovrà procurarsi tutt' i mezzi necessari pel trasporto del brecciame, e di altra sorta di materiali, o curare l'acquisto dei materiali medesimi, e la ricerca degli artefici, od operai, senza poter pretendere alcuno ajuto benchè minimo dalla Direzione generale, dalla Deputazione provinciale, o dalle autorità amministrative, nè potrà allegare a suo vantaggio la privazione di simili ajuti. Con ciò non s' intende che la Direzione generale, o la Deputazione provinciale, non possano accordare gli opportuni uffizi per procurare all'appaltatore tutti gli agevolamenti che stimeranno convenienti.

33. L'appaltatore dovrà in ogni tempo mantenere i passeggiatoi perfettamente spianati con la debita pendenza verso i fossi, farvi tagliare l'erbe che si rendono incomode al passaggio, e farvi sgombrare le pietre e gli altri materiali, che vi si potessero gittare. Nei mesi di marzo e di ottobre sarà specialmente obbligato di farvi eseguire uno spianamento generale, rettificarne gli orli e le pendenze. Tutta la terra bisognevolo al mantenimento dei passaggiatoi sarà presa dai fossi laterali. Nel caso che non fosse sufficiente la terra estratta dai fossi, l'appaltatore dovrà supplirvi prendendola dai fondi in cui non si cagioni danno, o se ne produca il menomo possibile alle coltivazioni. Tanto il danno quanto i trasporti bisognevoli per la terra da adoperarsi nella riparazione de' pasaggiatoi saranno sempre a carico dell'appaltatore. Ciò che è detto in questo articolo pei passeggiatoi si deve intendere anche per le strade mantenute con semplice terra.

34. Sarà obbligo dell'appaltatore di mantenere sempre perfettamente espurgati i fossi della strada per la debita larghezza e profondità, affinchè le acque delle piogge vi fluiscano liberamente. Del pari dovrà tenere in tutt' i tempi sgombrate le luci do' ponti o ponticelli, in modo che le acque vi abbiano libero corso.

35. Sarà obbligo dell'appaltatore di mantenerne espurgate le *gavets* i *basolati* ed i selciati. In riguardo ai basolati, e selciati delle strade, o gavete, o ponti, o platee, o catene, o traverse nei fossi, o burroni, sarà obbligato di rimettere in calce, surrogare tutt' i basoli che durante l'appalto si manifesteranno smossi, o rotti, e di risarcire i selciati.

36. Sarà parimente tenuto l'appaltatore al mantenimento superficiale di tutte le fabbriche che sono nella strada. A tale oggetto dovrà avere special cura di svellere colle intere radici l'erbe, e gli alberi che vi andassero allignando, e farvi le necessarie ribocature di calce, ed i bisognevoli risarcimenti d' intonaco. Baderà alla conservazione così de'muri a secco, riparandone le parti degradate, come dei passamani sui parapetti de' ponti o de' muri di sostegno, specialmente rimettendo in calce i passamani tosto che siano smossi o fatti cadere per qualunque causa. Curerà infine di rimettere prontamente le colonne miliarie che fossero abbattute o inclinate.

37. Colla massima cura l'appaltatore dee invigilare alla conservazione dei ponti di legname, se ve ne siano nella strada, e badare specialmente che non siano danneggiati dalla mano dell'uomo, e per involare chiodi, perni, o fasce di ferro. Nel caso che ciò avvenisse, sarà tenuto l'appaltatore di supplirvi a sue spese. Avrà l'obbligo di far togliere gli alberi che si fermassero dinanzi alle palate di ciascuno degli stessi ponti, o sulle sponde del fiume, o torrente in vicinanza del medesimo, ove gli stessi alberi facendo l'uffizio di pennello potrebbero far alterare il corso del fiume, o torrente.

38. L' appaltatore ha l' obbligo d' invigilare, che non sieno danneggiati o distrutti gli alberi che si trovino piantati sull' orlo del passeggiatoi o dei fossi, e che saranno descritti nella consegnazione. Nel caso che avvengano guasti in tali piantagioni, l' appaltatore pagherà il prezzo degli alberi distrutti, ed a proprie spese vi supplirà con novelle piante, salvo a lui il regresso per essere rimborsato dai contravventori.

39. Le cure di un diligente mantenimento delle strade, e la vigilanza perchè non si commettano abusi, o innovazioni a danno delle strade stesse, richiedendo una continua assistenza, la quale non è presumibile che possa praticarsi dall' appaltatore personalmente, sarà questi obbligato di tenere a proprie spese sulla strada un competente numero di operai stazionarl, affinchè possano risarcire le giornaliere degradazioni del capostrada, sgombrare il fango, mantenere spianati i passeggiatoi, tenero espurgati i fossi, e restaurare tutte le altre degradazioni delle diverse opere della strada. Questa disposizione però non esonera in modo alcuno l' appaltatore dallo esatto adempimento degli obblighi come sopra imposti, nè lo discarica dalle conseguenze che seco porta la trascuratezza degli stazionarl.

40. Avvenendo contravvenzioni relative alle comunicazioni tra le pubbliche strade e i fondi che le fiancheggiano, o alle occupazioni dei fossi, sia con lo spianamento di questi, sia con la costruzione di fabbriche, l' appaltatore dee farne prontamente rapporto all' Ingegnere incaricato, e questi alla Direzion generale, la quale darà le disposizioni per procedersi in conformità del Real decreto del 25 luglio 1826, o degli articoli 10 e 11 del regolamento sanzionato con Real decreto del 14 marzo 1822.

41. Per la sicurezza dell' adempimento degli obblighi dal canto dell' appaltatore sarà ritenuta la rata de' due primi trimestri dell' estaglio dopo di essere stato regolarmente liquidata, la quale gli sarà pagata dopo che finito l' appalto, riconsegnata la strada al nuovo appaltatore, e liquidati i conti, egli risulterà creditore. Dee inoltre dare una idonea cauzione ai termini de' regolamenti, equivalente all' estaglio di un anno.

42. Quante volte un appalto di mantenimento fosse conchiuso con un solo appaltatore, sarà costui nell' obbligo di scegliere un soggetto di soddisfazione della Direzione generale, il quale intervenendo nel contratto si obblighi, in caso di morte dell' appaltatore, di continuare nell' appalto collo stesso estaglio e cogli stessi patti fino al termine del periodo convenuto, e colla piena responsabilità della cauzione data dal defunto, senza bisogno di consegna, o di altro atto, dovendo intendersi la di costui gestione come una stretta continuazione di quella del defunto medesimo.

43. L' appaltatore o gli appaltatori, ed anche il supplente nel caso anzidetto, dovranno eleggere un solo domicilio presso un notaio residente nel capo luogo della provincia in cui giace la strada, affinchè ivi siano fatte tutte le citazioni sia giudiziariamente, sia amministrativamente per parte dell' Intendente, o della Direzione generale. Al notaio medesimo saran presentati gli ordini, che l' Ingegnere comunicherà all' appaltatore in suo nome, o per parte della Direzion generale, ed il notaio sarà tenuto a soscriverne la copia. Nel caso che costui ciò ricusasse, l' Ingegnero depositerà copia dell' ordine presso il Segretario generale della Intendenza, il quale vidimerà l' originale. Inoltre per la celerità del servizio l' Ingegnere direttore, quando lo crederà opportuno, spedirà gli ordini in iscritto all' appaltatore, che dovrà sottoscrivere la copia.

44. Qualora in forza di citazione intimata da un usciere dell' Intendenza, o di ordine dato dall' Ingegnere in suo nome, o per parte della Dire-

zion generale, sia ordinato all' appaltatore d' intervenire sopra luogo per qualunque operazione, si stabilisce che mancando egli nel giorno fissato di presentarvisi, o farsi supplire da un procuratore, un tal procuratore, a richiesta dell' Ingegnere della Direzion generale, sarà nominato dall' Intendente della provincia, e si avrà come nominato dall' appaltatore medesimo. In questo caso di mancanza per parte di costui, le spese di viaggio, e le vacazioni del procuratore destinato dall' Intendente saranno pagate a di lui carico, ritenendosi da' suoi averi, ed oltre a ciò sarà soggettato ad una multa di ducati 50.

45. Tutte le spese delle subastazioni, e del contratto, non esclusa la copia esecutiva dell' istrumento per uso della Direzione generale, saranno a carico dell' appaltatore. Egli inoltre a sue spese dovrà farsi estrarre una copia della consegnazione della strada, per curarne in conformità il buon mantenimento.

TITOLO IV.

De' danni, de' lavori urgenti, e de' lavori straordinari.

46. I danni che possono avvenire in una strada si distinguono in due classi. Sotto la prima son compresi quelli che sono l' effetto del traffico, delle meteore e di qualunque causa ordinaria, come sono le degradazioni del capostrada, dei passeggiatoi, e di altre opere, di cui l' appaltatore dovea curare la conservazione, giusta gli articoli 35, 36, 37 e 38. Nella seconda classe si annoverano quelli che sono prodotti da cause straordinarie, e da forza maggiore irresistibile, come sarebbero le grandi frane, la caduta delle fabbriche, l' eruzione di un fiume, o torrente che tagli una porzione della strada. I danni della prima classe saran sempre, e prontamente riparati a carico dell' appaltatore; e se egli ne differisca la riparazione l' Ingegnere gli farà ordine di eseguirla fra lo spazio di 15 giorni, elassi i quali sarà provveduto per l' esecuzione in danno. Quelli poi della seconda andranno a carico della Direzion generale, salvo le eccezioni seguenti.

47. Perchè l' appaltatore sia discaricato dalla riparazione a sue spese dei danni straordinari, dee in primo luogo giustificare ch' egli abbia mantenuto con diligenza le opere destinate a prevenire tali danni, e che a tempo abbia dato avviso all' Ingegnere de' segni del pericolo, come sarebbero le lesioni, o lo strapiombo delle fabbriche, e che non abbia trascurato di denunziare le innovazioni, che potevano cagionarli, e che in fine abbia adoperati tutt' i mezzi che erano in suo potere per prevenirli, o per diminuirli.

48. Appena avranno luogo sì fatti danni straordinari l' appaltatore dee darne informazione alla Direzione generale ed all' Ingegnere. Questi dee portarsi subito ad esaminare, se con effetto siano stati cagionati da cause straordinarie, o se si debbano in tutto, o in parte imputare a negligenza dell' appaltatore. Coll' assistenza di un deputato, o del sindaco del rispettivo comune, ne compilerà un processo verbale, che accompagnato dal corrispondente stato estimativo e da circostanziato rapporto sarà subito spedito alla Direzion generale. Laddove tra lo spazio di tre giorni da quello in cui i danni straordinari sono avvenuti, l' appaltatore non ne darà avviso all' Ingegnere incaricato, si presumerà ch' egli abbia rinunciato a qualunque indennizzazione per la loro riparazione, ed il loro valore sarà tutto a suo carico.

49. Trattandosi di danni di grave importanza, che l' appaltatore sostie-

ne doversi riparare a carico dell' amministrazione, il Direttor generale ne farà eseguire la verificazione per mezzo di un' Ingegnere della Direzione stessa di grado superiore all' Ingegnere incaricato. L' Ingegnero verificatore dopo di aver accuratamente esaminato tutte le circostanze locali, ne compilerà un minuto processo verbale, ed insieme con un ragionato rapporto lo spedirà alla Direzion generale; la quale, inteso il Consiglio di acque e strade, deciderà (salvo il gravame alla G. C. de' conti) se i danni debbano ripararsi in tutto, o in parte, a carico dell' appaltatore, o dell' amministrazione.

50. Qualunque potrà essere l' avviso dell' Ingegnere sulla imputabilità de' danni straordinari per effetto della verificazione indicata nell' art. 48; e siano quali si vogliano le osservazioni, che l' appaltatore potrebbe produrre avverso il verbale di tale verificazione, ciò non debb'essere di menomo ostacolo alla esecuzione de' lavori, che possono riputarsi urgenti per arrestare la progressione de' danni anzidetti, e per restituire l' interrotto passaggio. In tutti i casi poi che questa urgenza sarà riconosciuta, ne sarà compilato verbale a' termini dell' art. 2° dell' istruzione approvata con Real decreto dei 25 febbrajo 1826, ed osservate lo normo prescritte nell' articolo medesimo, sarà confidata all' appaltatore del mantenimento l' esecuzione de' lavori più urgenti. Questi avrà l' obbligo di eseguirli, e non potrà negarvisi per qualunque motivo, avendo solo il dritto di essere soddisfatto del di loro valore in tutto, o in parte a misura che sarà deciso che i danni siano in tutto o in parte da ripararsi a carico dell' amministrazione. Ma provvedutosi all' urgenza, la Direzion generale sarà nel pieno diritto di far perfezionare i lavori da un' altro appaltatore con quel metodo che sarà giudicato il più convenevole.

51. Tutt' i lavori non di mantenimento, e non urgenti, saran detti lavori straordinari, qualunque sia l' oggetto loro, cioè principalmente, o di riparare, o di migliorare. Per tutti siffatti lavori straordinari che possono abbisognare sulle strade appaltate a mantenimento, in ciascun contratto si stabilirà una tariffa di prezzi, e sopra di essi prezzi cadrà il ribasso, che risulterà dalle subastazioni. L' appaltatore del mantenimento non potrà ricusarsi di eseguire a tali prezzi qualunque lavoro, di cui la Direzion generale stimerà opportuno di affidargli l' esecuzione. Pei lavori non previsti nella suddetta tariffa si starà ad una rigorosa analisi, da approvarsi dal Direttor generale, inteso il Consiglio di acque e strade, ed i prezzi che ne risultano, saran soggetti egualmente al ribasso anzidetto.

52. Compiuti i lavori straordinari, l' appaltatore del mantenimento ne prenderà la consegnazione, quantunque non fossero stati da lui eseguiti, e ne curerà la conservazione. Se però si tratti di opere che soffrono consumo, come sarebbe un capostrada di brecciame in un tratto cho prima era in terra, o una correzione che produca allungamento, in questo caso avrà dritto ad un'aumento di estaglio, che sarà regolato colle debite proporzioni all'intero tratto appaltato. Al contrario dovrà l'appaltatore soffrire una proporzionata diminuzione di estaglio, laddove per effetto de'suddetti lavori straordinari venisse a diminuire il consumo delle opere appaltate, come sarebbe nel caso di un pezzo in bracciame che si convertisse in basolato, di una correzione, che producesse accorciamento e cose simili.

TITOLO V.

Dell' estaglio.

53. Per tutti gli obblighi imposti come sopra all' appaltatore , gli sarà corrisposto un' annuale estaglio da convenirsi nel contratto. Il pagamento di tale estaglio si farà per trimestri , dopo cho si saranno adempiute le ritualità prescritte dall'art. 17 delle istruzioni approvate col Real decreto del 25 febbraio 1826, ovvero quelle che potranno essere dettate da altri successivi regolamenti di servizio superiormente approvati.

54. L' estaglio come sopra stabilito debb' essere inalterabile, nè l' appaltatore potrà pretendere aumento alcuno , o qualsivoglia indennità sia per passaggi di persone Reali , di truppe e di convogli militari , sia per accrescimento di traffico sulla strada, o per alzamento di prezzi , o per maggior lunghezza del trasporto dei materiali, o per variazione di qualità dei materiali medesimi cagionata da cambiamenti di cave , o in generale da qualunque altra causa preveduta , o impreveduta ; salvo però il caso indicato nell' art. 52.

TITOLO VI.

Del termine dell' appalto, e della riconsegna della strada.

55. Sebbene l'appalto s' intenda finito *ipso jure* allo spirare del periodo convenuto, pur tuttavia, nel caso che la Direzione generale allo spirare del periodo suddetto non si trovasse di aver conchiuso un novello appalto, l' appaltatore antico è obbligato di continuare nel mantenimento della strada con lo stesso estaglio e colle stesse condizioni , per tutto quel tempo (non maggiore però di un anno) che sarà necessario alla conchiusione del novello appalto. Ma qualunque sia l' epoca della conchiusione del detto appalto , la riconsegna non potrà aver luogo se non nella stagione opportuna per simili atti , che si trovi più vicina all' epoca suddetta. Tutto ciò è espressamente stabilito per evitare che la Direzion generale fosse nella necessità di prendere essa stessa la riconsegnazione della strada , il che rimane positivamente proibito.

56. Determinato il giorno in cui debbe aver incominciamento la riconsegna , si osserveranno per questo atto le stesse discipline e le stesse norme fissate per la consegna nel titolo II.

57. Dovendo l' appaltatore antico riconsegnare il capostrada di uniforme spessezza secondo la consegnazione , non si ammetteranno compensazioni delle altezze ; fuorchè tra due successive sezioni. Ove ne risulterà eccesso di altezza questo andrà a beneficio della strada , e si conseguerà al novello appaltatore l' altezza maggiore , senza che l' antico possa pretendere alcun compensamento. Così del pari l' appaltatore che lascia la strada non avrà dritto a compensamento per maggior lunghezza , o profondità di fossi, o per qualunque altra opera di miglioramento , o anche di riparazione fatta senza gli ordini della Direzione generale. Tali opere saranno consegnate al nuovo appaltatore nello stato di perfezionamento in cui si trovano.

TITOLO VII.

Delle competenze di giurisdizione, de' contratti in danno, e delle multe.

58. Per esecuzione del Real rescritto del 14 aprile 1832, ed analogamente a quanto trovasi disposto pei contratti dei maestri di posta coll'articolo 1° del Real decreto del 7 agosto 1816, rimane stabilito che tutte le quistioni, e controversie, che potranno insorgere per effetto del contratto, siano del potere del contenzioso amministrativo, e quindi di esclusiva competenza de' Consigli d'Intendenza, salvo alle parti il gravame devolutivo alla G. C. de' conti.

59. Ed affinchè la pendenza delle suddette controversie, e de' gravami prodotti nella detta G. C. de' conti, non sia di ostacolo al buon mantenimento delle strade, rimane stabilito che laddove l'appaltatore trascuri gli obblighi impostigli per la esatta manutenzione della strada, la Direzione generale avrà il pieno dritto nel corso del giudizio di procedere o direttamento, o per mezzo dei rispettivi Intendenti, alla stipulazione dei contratti di urgenza per far eseguire a danno e spese dell'appaltatore i lavori trascurati, o male eseguiti. Ed inoltre in pena della trasgressione degli obblighi assunti, e dell'incomodo cagionato al traffico, sarà amministrativamente inflitta una multa compresa nei limiti dal quinto fino al terzo de' suddetti lavori trascurati, o male eseguiti.

TITOLO VIII.

De' casi ne' quali si può chiedere la risoluzione del contratto; o si può sospendere il mantenimento.

60. La Direzion generale non potrà chiedere la risoluzione di un contratto per manutenzione di strade, se non nel caso che procedendosi in qualunque tempo, e per qualunque occasione, ad una verificazione dello stato della strada, si trovasse che dessa presenta mancanze di un valore maggiore di quello che corrisponde ai tre quarti del primo semestre di estaglio da rilasciarsi in cassa, come s'è detto nell'art. 41, e degli altri averi dell'appaltatore. Della cauzione non si terrà ragione in sì fatto paragone, poichè questa dee far fronte alle mancanze che risulteranno dalla definitiva liquidazione, ed all'aumento di estaglio per un' appalto in danno. Verificandosi questo caso la Direzion generale avrà la facoltà di riparare le suddette mancanze a spese, danni ed interessi dell'appaltatore.

61. L'appaltatore non avrà dritto di sospendere il mantenimento della strada, e sottrarsi al minimo degli obblighi dell'appalto, se non quando gli sia ritardato l'estaglio di mantenimento per dei successivi trimestri sino alla scadenza del terzo, e se non avrà fatto presso la Direzion generale debita protesta in iscritto nel tempo, in cui dovea seguire il pagamento per effetto de' regolari documenti presentati, o rimessi. Un tal ritardo però non gli darà alcuno dritto, se per effetto di processo verbale di verificazione gli sia stato ordinato di riparare i difetti e le mancanze che si osservano sulla strada, o se su tali averi si facciano eseguire lavori a danno.

Regolamento per la polizia de' Regi Lagni di Terra di Lavoro approvato nel Consiglio ordinario di Stato de' 16 giugno 1833.

Art. 1. La pescagione ne' regi Lagni non potrà essere esercitata che da colui, che ne prende l'affitto dalla Direzione generale, o dalle persone di sua dipendenza, e co' modi e norme che verranno determinate ne' contratti di locazione, dirette principalmente alla conservazione dell' opera di bonificazione. In conseguenza rimane ad ogni altro proibita la pescagione suddetta con qualsivoglia mezzo, e l'affittatore avrà la facoltà d' impedirla co'suoi agenti riconosciuti dalla Direzione generale.

Art. 2. È proibito di passare e traversare i Lagni medesimi a piedi o a cavallo, o pure con carrozze, carrette, carri, ed ogni altro genere di vetture, o animali, ovvero con bestiame di ogni sorta, piccolo o grande che sia.

Art. 3. È proibito di far abbeverare ne' canali de' regi Lagni il bestiame di qualunque specie.

Art. 4. È proibito di far pascolare sugli argini de' regi Lagni qualunque specie di bestiame grande o piccolo. È eccettuato da questo divieto il bestiame pecorino, che si appartiene a colui che prende in fitto dalla Direzione il dritto del pascolo sugli argini suddetti, secondo le norme e condizioni che verranno stabilite ne' contratti di locazione, che ne farà la Direzione medesima.

Art. 5. È proibito di macerare in qualsivoglia sito de' regi Lagni canape, lino, o altro vegetabile che richiegga questa specie di preparazione.

Art. 6. Tutt'i proprietari delle macerazioni solite, o gore, dette *fusari*, anticamente stabilite in confine de' regi Lagni, e che attualmente ne sono in possesso, e parimente i proprietari di quelle che scaricano ne' canali stessi le loro acque di macerazione, non potranno eseguire ne'tempi propri la macerazione delle canape e de' lini senza l' annuale permissione in iscritto della Direzione generale de' ponti e strade. I tempi propri delle macerazioni sono dal 1° luglio al 31 agosto di ciascun anno, salvo al Direttor generale, per causa straordinaria, o di stagione ritardata, o sopra dimanda dell' interessato, di accordare, come finora ha praticato, una proroga di macerazione oltre il 31 agosto, senza però che possa estendersi al di là del dì 15 settembre.

Art. 7. Affinchè quelli degli anzidetti fusari, a' quali la Direzione generale avrà accordata la licenza di macerazioni, siano provveduti di acque, o possano incominciare le macerazioni per lo designato giorno 1° luglio, la Direzione generale permetterà, che sin dal 20 giugno vengano stabilite le corrispondenti solite parate ne' Regi Lagni.

Art. 8. Le parate non potranno essere costruite che di soli tavoloni senza pietre, zolle, fascine, o altro diverso materiale; nè potranno essere elevate all' altezza maggiore di palmi quattro e mezzo sul fondo del lagno, secondo che risulta dal corrispondente regolatore di fabbrica. Dove la larghezza del lagno è maggiore di palmi ventiquattro, ne' laterali della parata si alzeranno i tavoloni per altri palmi due, oltre i quattro e mezzo, lasciando un *risciacquatojo*, o sia spiga nel mezzo della parata medesima della larghezza di soli palmi ventiquattro.

Art. 9. Per quei fusari i cui regolatori di fabbrica sono stati ribassati di livello, uniformemente al ribassamento eseguito nel fondo del lagno, sarà

permesso di stabilire le parate di tavoloni col di loro ciglio superiore allo stesso antico livello che avevano prima del ribassamento, e ciò a tutto l'anno 1835. Per le macerazioni dall'anno 1836 in poi il ciglio superiore delle parate dovrà avere sulla platea del regolatore ribassato la stessa elevazione di palmi quattro e mezzo che prima aveva sull' antico livello di detta platea.

Art. 10. In ogni fusaro alla bocca d' introito, per la quale vi si introducono le acque de' lagni, ed alla bocca d' esito, per la quale le acque di macerazione o sono restituite a' canali de' lagni, o pure passano ad un fusaro inferiore, debb' esservi una cateratta in fabbrica regolarmente costrutta a luce rettangolare, della larghezza non maggiore di palmi quattro e mezzo con soglia e stipiti di pietra forte, nei quali siano intagliate le scanalature per farvi scendere un portellone di legname, che perfettamente la chiuda.

Art. 11. Per quei fusari pe' quali le acque debbono passare dal lagno maestro al lagnuolo, e da questo nella bocca d' introito, esiste una tromba in fabbrica a traverso dell'argine, che frammezza i due canali. Una tale opera debb' essere mantenuta in perfetto stato dal proprietario del fusaro contiguo cui riguarda, e debb' essere egualmente munita di portellone tra stipiti e soglia di pietra forte, che dovrà solo aprirsi ne' tempi di macerazione, e rimaner chiusa per tutto il rimanente dell' anno, affinchè non vi sia comunicazione di acqua tra i due canali.

Art. 12. La soglia della cateratta di esito debb' essere situata ad un livello per un palmo superiore al fondo naturale del fusaro, quando è in istato di nettezza, acciò non possano essere traspostati ne' lagni i depositi delle macerazioni.

Art. 13. Stabilite le solite parate in ciascun fusaro, che ne abbia avuta la permissione, si faran volgere in esso le acque, e dopo riempiuto se ne chiuderà la bocca d' introito col portellone, il cui orlo superiore dovrà essere di once tre sottoposto al ciglio superiore della parata. Le acque fluenti del lagno, superando il ciglio della parata, e quello del portellone della cateratta d' introito, proporzionalmente cadranno tanto nella parte inferiore del lagno, quanto nel canale d' introito del fusaro, per la così detta *rinfrescatura*.

Art. 14. Poichè le acque de'Regi Lagni sono variabili in ogni anno, sarà fissato anno per anno in ogni portellone d'introito la larghezza della sezione viva dell'acqua occorrente per la rinfrescatura, sulla considerazione che tutte le acque de'lagni, vengano divise tra tutti i fusari in parti proporzionali. A tale oggetto il Direttore generale disporrà che un Ingegnere della Direzione generale non più tardi del 26 giugno esegua sopra luogo la fissazione della larghezza dell'anzidetta sezione viva di ogni cateratta, e ne faccia rapporto immediatamente alla Direzione generale. I reclami che i diversi proprietari dei fusari potessero produrre avverso una tale ripartizione di acque saranno presentati non più tardi del 1° luglio, e rimane nella facoltà del Direttor generale, ove lo creda, di disporre una revisione inappellabilmente. Per evitare che i proprietari de' fusari possano nella minima parte alterare queste luci di derivazione, saranno le medesime racchiuse in piccole casette di fabbrica, le cui chiavi saranno depositate nella Direzione generale.

Art. 15. Dopo spirato il termine del dì 31 agosto, o quello della proroga, per quattro giorni continui si faranno prima uscire da' fusari le acque di macerazione, e quindi si faranno passare per essi le acque chiare ad oggetto di lavare le vasche. E terminati i quattro giorni dovranno i proprietari o gli affittatori de' fusari togliere le parate, e nettare il fondo del La-

gno da ogni ingomberamento, che per effetto delle parate medesime vi sarà stato prodotto. Laddove ciò venisse trascurato, oltre la multa di cui si parlerà nell'art. 28, la Direzione generale farà togliere le parate e sgombrare il fusaro dall'appaltatore de' lavori di spurgo de' Regi Lagni a' prezzi del relativo appalto, aumentati del decimo a riguardo della stagione e della prontezza. E la somma risultante dalla misura che ne farà l'Ingegnere, sarà addebitata al proprietario o affittatore negligente, e riscossa per mezzo di lista di carico, come ogni altro cespite della Direzione generale.

Art. 16. Per facilitare lo spurgo sarà permesso di praticare ad un lato della soglia nella sua grossezza un canaletto largo un palmo, ed un palmo profondo, che, dopo messo a secco e nettato il fusaro, dovrà essere diligentemente ed esattamente chiuso con fabbrica.

Art. 17. Lo spurgo o nettamento del fusaro potrà essere eseguito da settembre a tutto il mese di marzo.

Art. 18. Ne' primi quindici giorni di aprile la Direzione generale dovrà disporre una verificazione generale di tutt'i fusari, e per quelli che non si troveranno perfettamente in regola, tanto per il loro nettamento, quanto per tutte le altre condizioni richieste dal presente regolamento, sarà proibita la successiva macerazione (1).

Art. 19. Sarà obbligo de' proprietari e degli affittatori de' fusari animati dalle acque vive che corrono pe' Regi Lagni, di tenerli per lo intero loro perimetro perfettamente arginati a cominciar dal punto ove l'acqua de' lagni si deriva per introdurla nel fusaro, e terminando al punto in cui si restituisce l'acqua ne' lagni dopo servita alle macerazioni. Una tale arginatura debb' essere atta ad impedire ogni traboccamento, spandimento, o dispersione di acque.

Art. 20. Oltre alle parate permesse coll'art. 7° non potranno costruirsene altre in qualunque tempo e per qualsivoglia oggetto.

Art. 21. È vietato egualmente di stabilire passaggi a traverso dei Regi Lagni, o di mettere in quei canali qualunque ostacolo che arresti, ritardi, diverga, o pregiudichi comunque il corso delle acque, e gli scoli a' quali sono esse destinate; di danneggiare in qualsivoglia modo gli argini, e gli alberi che ivi sono piantati; in fine di fare qualunque novazione sulle ripe ed argini de' lagni suddetti diretta a deviare le acque ne' foudi adiacenti per qualsivoglia uso.

Art. 22. Non potendosi presumere che altri all'infuori de' proprietari de'fondi siti sulle due sponde de'lagni, o i loro conduttori, abbiano interesse di stabilire passaggi a traverso de'Regi Lagni; così laddove la suddetta contravvenzione si verifichi, i proprietari o conduttori suddetti soggiaceranno solidariamente all'ammenda, ed alla spesa necessaria per la distruzione del passaggio medesimo, secondo che in appresso sarà indicato.

Qualora poi si verificassero novazioni sulle ripe ed argini de'Regi Lagni, dirette a deviare le acque ne' fondi adiacenti per qualsivoglia uso, in questo caso all'ammenda, ed alla rifazione del danno soggiacerà il solo proprietario o conduttore del fondo posto sulla ripa, o dal lato dell'argine dove si è verificata la novazione, giacchè essi solamente poteano avere interesse in sì fatta operazione.

(1) Con Real Rescritto del 2 marzo 1836 fu prescritto, che non trovandosi tt' fusari nettati, e posti in regola da' proprietarii vi si dovrà provvedere dalla Direzione generale de'Ponti, e Strade a di loro danno col metodo d'urgenza, senza bisogno di citazioni, ed avvisi.

In ambedue i casi preveduti in questo articolo resterà salvo ai proprietari suindicati di agire contro gli esecutori della operazione vietata, per rivalersi del danno sofferto.

Art. 23. I possessori de' fondi confinanti cogli argini, e co' canali dei Regi Lagni secondo gli antichi bandi e regolamenti non potranno seminare, e piantare alberi, o coltivare in qualunque modo a minore distanza di palmi dodici dal piede esteriore degli argini medesimi, o del ciglio della ripa qualora non vi sia argine.

Se mai si trovassero ancora alberi piantati tra i limiti sopra indicati, i proprietari dovranno tagliarli tra sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, ed in modo che niun danno ne risulti ai Regi Lagni. Elasso tal termine gli alberi suddetti si considereranno come abbandonati da' proprietari, e resteranno a beneficio della Tesoreria generale, e la Direzione generale li farà tagliare a particolare sua cura.

Art. 24. Sono conservati in vigore gli antichi stabilimenti, coi quali era imposto l'obbligo a' possessori di que' fondi che hanno fossi di scolo influenti ne' Regi Lagni di costruire i corrispondenti ponticelli in fabbrica sopra ciascuno de' suddetti fossi per dare il passaggio a piedi ed a cavallo a' custodi dell'opera.

Art. 25. Le contravvenzioni all'art. 1° relative alla pescagione saranno punite coll'ammenda di carlini dieci, e del doppio in caso di recidiva, colla detenzione da uno a tre giorni, e colla perdita degli ordegni, salvo la pena maggiore in caso di parate giusta il seguente art. 28.

Art. 26. La multa medesima sarà inflitta a coloro che traverseranno i Regi Lagni a piedi o a cavallo, o pure con vetture di qualunque specie.

Art. 27. Po' bestiami che in contravvenzione dell'art. 2° traverseranno i Regi Lagni, e pascoleranno sugli argini, ovvero siano abbeverati ne' canali, sarà applicata la multa solidalmente a danno dei proprietari, custodi e conduttori,

di carlini sei per ogni bufalo;
di carlini tre per ogni bue, cavallo, asino, porco, o capra;
di carlino uno per ogni pecora.

Tali multe saran doppie in caso di recidiva.

Art. 28. Le contravvenzioni agli articoli 6 a 16, 19, 20, 21 e 23 saranno punite colla stessa pena della detenzione da uno a tre giorni, e colla multa non maggiore di ducati cento, nè minore di ducati cinquanta, oltre il rifacimento de' danni ed interessi verso il fisco, salvo i dritti dei terzi.

Art. 29. I sindaci giudicheranno le contravvenzioni sopra enunciate le quali importino detenzione ed una multa non maggiore di ducati sei.

Per le altre importanti e multe maggiori e detenzione ne giudicheranno i Consigli d'Intendenza.

Le forme, esclusa la redazione de' verbali che verrà appresso stabilita, saranno quelle prescritte dalla legge de' 25 marzo 1817.

Art. 30. I guardalagni ed i loro soprastanti, non che qualunque altro agente della Direzione generale de' ponti e strade incaricato della custodia e mantenimento de' Regi Lagni, invigileranno sulle contravvenzioni al presente regolamento.

Art. 31. I processi verbali, che saran distesi dagli agenti suddetti, conterranno il giorno in cui la contravvenzione si sarà verificata. Il nome, il cognome, il domicilio ed il grado del compilatore. Il luogo della contravvenzione. I nomi, cognomi, domicili e le qualità de' contravventori, quando

queste circostanze saranno conosciute da' compilatori. Gli strumenti adoperati, o pure l'indicazione che il tempo e gli strumenti non possono in quell'atto definirsi con precisione. Tutte le circostanze che si saranno allora scoverte per far conoscere il reato secondo le differenti sue specie. Le pruove e gl'indizi che esistono contro i colpevoli. La data della chiusura del processo verbale. Il tutto secondo il modello in istampa alligato al presente regolamento (1).

Art. 32. Gli agenti suindicati per l'osservanza del presente regolamento avranno tutte le facoltà concesse a' guardiani comunali coll'articolo 288 della legge del 12 dicembre 1816.

Art. 33. I verbali anzidetti saranno presentati all'Eletto incaricato della polizia del più vicino comune non più tardi del terzo giorno dopo la conoscenza della contravvenzione che n'è l'oggetto, e ne sarà confermata la verità con giuramento. l'Eletto noterà sul verbale la data della presentazione, e la conferma giurata.

Nel caso che i compilatori de' processi verbali non sappiano scrivere, nello stesso termine faranno a voce il loro rapporto giurato all'Eletto, il quale redigerà il verbale della contravvenzione nella cancelleria comunale con tutte le indicazioni prescritte nell'art. 33, e vi apporrà la sua firma.

Art. 34. In ambedue i casi provisti nell'articolo precedente, l'Eletto dovrà rilasciar copia del verbale all'agente della Direzione generale, dal quale ne sarà rimesso un esemplare alla Direzione, pe' canali regolari.

Art. 35. I verbali degli agenti suddetti faranno piena fede in giustizia, fino alla iscrizione in falso.

Art. 36. I verbali ricevuti secondo l'art. 33 saranno rimessi tra ventiquattro ore dall'Eletto al sindaco, il quale, secondo le diverse competenze, procederà con le norme indicate nell'art. 29.

In ogni caso il sindaco potrà far rilasciare gli animali o gli oggetti sequestrati a' contravventori che li reclamassero, offrendo sufficiente ed idonea cauzione.

Art. 37. Qualora la contravvenzione risguardasse stabilimento di parato senza permissione, passaggi a traverso de' canali, ed altri ostacoli di cui è

(1) *Modello di processo verbale di contravvenzione al regolamento per la polizia de' Regii lagni, giusta l'art. 31 del regolamento stesso.*

PROVINCIA DI

Processo verbale di contravvenzione al regolamento per la polizia de' Regii lagni.

(a) *S' indicherà il nome, e grado del compilatore e 'l suo domicilio.*

(b) *S' indicherà il nome, o i nomi de' contravventori co' rispettivi domicilii e qualità.*

(c) *S' indicherà il genere di contravvenzione con ogni circostanza, giusta il regolamento.*

Direzione generale de' ponti e strade, e delle acque, e foreste, e della caccia.

Oggi che sono li . . . . del mese . . . . 183 . . .

Noi N. N. (a) . . . . . . abbiamo rinvenuto N. N. (b). . . . . il quale avea (c).

I testimonii che possono deporre della suddetta contravvenzione sono N. N. N. N.

Quindi avendo noi pienamente verificata la contravvenzione, ne abbiamo disteso il presente processo verbale in . . . . spedizione da noi firmato, e da' menzionati testimonii a norma dell'art. 33 del regolamento di polizia de' Regii lagni approvato da S. M. (D. G.) a . . . .

Chiuso oggi lì . . . . . .

parola nell' art. 21, che ritardassero, deviassero, o arrestassero il corso delle acque de' lagni; rottura o altri simili danni negli argini e nelle ripe, in tal caso gli agenti della Direzione generale coll' assistenza del sindaco, o di uno degli ufficiali della polizia rurale e municipale del più vicino comune, faran subito rimettere le cose al pristino stato. Di ciò eglino formeranno un separato processo verbale, che sarà anche firmato dal suddetto uffiziale di polizia che vi avrà assistito, e che conterrà pure la indicazione della spesa erogata per la riduzione dell' innovato. Un esemplare di tale verbale sarà rimesso alla autorità enunciata nell' art. 33, ed un altro alla Direzione generale, onde potersi disporre il carico della spesa contro chi di dritto, colle solite liste alla Tesoreria generale.

Art. 38. Allorchè ne' fondi privati aderenti a'Regi Lagni si formassero opere e costruzioni di qualunque natura, o si raccogliessero materiali che fossero indizio di attentati che si volessero prossimamente commettere su'lagni medesimi, gli agenti menzionati nell'articolo 30 sotto la loro più stretta responsabilità ne faranno rapporto alla Direzione generale tra le 24 ore, e raddoppieranno la vigilanza sopra luogo. Essi dovranno ancora a seconda de'casi richiedere alle autorità competenti mano forte per impedire ogni attentato. Potranno del pari, tutte le volte che sorprenderanno i contravventori nell' esercizio di qualsivoglia operazione vietata, imporre loro la cessazione, adoperando all' uopo anche altra forza pubblica che richiederanno.

Art. 39. Tanto ne'casi in cui si sopprimano opere già eseguite in contravvenzione, quanto in quelli ne' quali si facciano sospendere quelle che si sorprendono in atto di essere consumate, i materiali, istrumenti, e qualunque oggetto all' uopo adoperato saranno confiscati, e descritti ne' verbali, e rimarranno a disposizione dell' autorità competente.

Art. 40. Tutte le volte che i soprastanti de'Regi Lagni o gli altri custodi addetti a questi corsi di acqua, trascureranno di adempire senza alcun ritardo a quanto vien loro prescritto col presente regolamento, sia per oscitanza allo adempimento de' propri doveri, sia per colpevole intelligenza coi contravventori, saranno puniti colla sospensione o destituzione del loro impiego; salvo le ulteriori misure di rigore, applicabili a seconda de' casi.

Art. 41. Delle somme delle multe sarà fatto versamento nella real Tesoreria generale. Della metà di esse disporrà il Ministro delle Finanze in favore degl' impiegati ed agenti della Direzione generale dei ponti e strade, fra' quali verranno considerati i capienti alle seguenti proporzioni:

Per un terzo dell' intera somma di multa sino alla somma di ducati sei.

Per un quarto da ducati sei ed un grano sino alla somma di ducati cinquanta.

Per un sesto da ducati cinquanta ed un grano in sopra.

Come debbano valutarsi le cauzioni per le opere pubbliche di conto della Tesoreria generale.

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE, FORESTE E CACCIA.

Napoli 26 febbrajo 1834.

Per effetto di disposizioni dell' Eccellentissimo Ministro delle Finanze convione dichiarare in tutti gli avvisi per gli appalti di ponti e strade risguardanti il servizio della Tesoreria generale, che le cauzioni se saranno prestate in beni fondi, questi si valuteranno su la base dell' imponibile fondiario scemato del quinto, moltiplicandolo per dieci volte se sieno fondi urbani, e per quindici se rustici; ed inoltre che in tutt'i contratti che per il detto servizio andranno a stipularsi sia serbata tal regola per le cauzioni.

Si compiaccia, la prego, rimanerne intesa per lo adempimento che ne risulta da parte di lei, mentre per la parte di questa Direzione generale per gli appalti e pei contratti che presso la medesima han luogo, si agirà in conformità.

La valutazione de' fondi de' privati occupati per lavori di ponti, e strade deve eseguirsi colle norme dettate nelle istruzioni approvate con decreto de' 22 ottobre 1811 per ottenersi il corrispondente compenso senza darsi luogo a liquidazione innanzi alle autorità giudiziarie (1).

MINISTERO DELLE REALI FINANZE.

Napoli 20 agosto 1834.

Con una Sovrana risoluzione data dal Re N. S. nell'ordinario Consiglio di Stato de' 3 giugno p. s. a proposta del Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia nella vertenza tra'l principe di Caramanico, e la Direzione generale di ponti e strade per le sorgenti di Mofito, risoluzione espressa in un rescritto degli 11 giugno, di cui le trasmisi copia con ministeriale *de' 26 detto mese* (2), venne Sovranamente dichiarato di non esservi luogo a conflitto di attribuzione, e che riguardata la domanda del Principe nel rapporto di ricorso al real Trono competesse al medesimo l'azione pel correlativo compenso in faccia alla Direzione do' ponti e strade.

Or avendo io, intorno all'apprezzo del compenso mentovato, dato conto al Re N. S. della regola che trovasi stabilita fin dall' anno 1811, e ch' è stata finora costantemente osservata per tutti i fondi de' privati occupati per lavori di ponti e strade, regola per la quale lo apprezzo viene eseguito da tre periti, uno cioè per parte del proprietario, il secondo che eleggesi dall'Intendente della provincia, ed il terzo, ch'è l'Ingegnere de' ponti e strade redattore del progetto, ho pur rassegnato alla M. S. la proposizione, che con quella medesima norma l'apprezzo or si faccia del compenso dovuto al

(1) L' articolo delle citate istruzioni, il quale riguarda la valutazione de' fondi de' privati occupati, o danneggiati per motivi di pubblica utilità è trascritto nella nota apposta all' art. 11 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

(2) Il Real Rescritto degli 11 giugno 1834 che si cita si riporta nella serie delle Sovrane risoluzioni per *Conflitto* nel 1° volume della presente collezione.

principe di Caramanico, senza darsi luogo a liquidazione innanzi alle autorità giudiziarie.

Ed il Re N. S. con Sovrana risoluzione data nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 corrente agosto, si è servita ordinare, che per ora non si faccia novità alla regola fissata fin dall'anno 1811.

Nel Real Nome ec.

Istruzione per lo esatto adempimento degli ordini Sovrani comunicati con Real Rescritto de' 14 ottobre 1834, di rattopparsi giornalmente le Regie strade consolari, tanto se sieno in brecciame, quanto se sieno lastricate.

---

1. Ogni Ingegnere sotto la sua più stretta responsabilità esigerà, che gli appaltatori delle regie strade consolari, il mantenimento delle quali è affidato alle sue cure, mantengano costantemente nella rispettiva strada quel numero di operai stazionari, che si trova stabilito nel contratto di appalto.

2. L'Ingegnere prescriverà agli operai stazionari i lavori di diligente mantenimento e rattoppamento, che debbono giornalmente eseguire. Qualora nelle frequenti visite, che farà sulla strada, scorgerà che gli stazionari non abbiano eseguite le sue istruzioni o sieno negligenti, li farà prontamente congedare, ed ordinerà all'appaltatore di rimpiazzarli nel giorno seguente. Se dopo 24 ore non si presenti il rimpiazzo, l'Ingegnere avrà la facoltà di spedire sulla strada altrettanti buoni travagliatori, di stabilirne la mercede, e di obbligare l'appaltatore di soddisfarla.

3. L'Ingegnero invigilerà che l'appaltatore adempia a tutti gli obblighi dell'appalto del mantenimento. Nel caso che l'appaltatore ne trascuri alcuno, gli darà l'ordine di darvi adempimento in quel numero di giorni che giudicherà necessario per l'esecuzione. Scorso questo periodo, se gli ordini non sieno stati ben adempiti, farà eseguire i lavori a di lui danno. A tal oggetto potrà incaricarne un'altro appaltatore, o farli eseguire dai travagliatori giornalieri, che egli farà chiamare, o che dimanderà dal sindaco del comune, nel cui territorio si distende il tratto di strada.

4. Eseguiti i lavori l'Ingegnere ne farà la valutazione o lo stato della spesa, e ne spedirà il certificato all'Intendente, per disporsene il pagamento sugli averi dell'appaltatore negligente.

5. Rispetto ai basolati pe' quali non vi ha mantenimento, l'Ingegnere incaricherà l'appaltatore del contiguo tratto in brecciame o altro di sua fiducia, di eseguire giornalmente tutti i rattoppamenti necessari, per mettere in calce i basoli smossi, o per rimpiazzare i rotti.

6. L'appaltatore presenterà il notamento de' lavori eseguiti in ogni settimana al sindaco rispettivo, il quale ne certificherà l'esecuzione, e ne valuterà la spesa.

7. Qualora i basolati siano mollo degradati da esigere la ricostruzione, l'Ingegnere disporrà che l'appaltatore mantenesse ripiene di minuto brecciame le buche e le profonde solcature, e stabilirà il prezzo del mantenimento.

L'appaltatore chiederà al sindaco il certificato del servizio prestato con diligenza nella scorsa settimana.

8. L'appaltatore sgombrerà il basolato dei copiosi interrimenti portati dalle acque, che diano molestia al passaggio. Limitandosi però a togliere

il pericolo, attenderà che il sindaco faccia verificare la quantità dell' interrimento.

Se la spesa per lo sgombramento oltrepassa i ducati dieci, rimosso il pericolo, se ne avvertirà l' ingegnere del carico, il quale prese le dimensioni e compilatone il processo verbale di urgenza prescritto da' regolamenti, ne disporrà la esecuzione.

9. Per tutti gli anzidetti lavori straordinari di riattazione, l' Ingegnere del carico libererà i certificati coi rispettivi scandagli, de' quali un' esemplare sarà presentato all' Intendente pel pagamento, ed un altro accompagnato da un rapporto sarà rimesso alla Direzione generale.

10. La Direzione generale a misura de' bisogni chiederà al Ministro delle Finanze, che si mettano a disposizione degl' Intendenti le somme bisognevoli sull' articolo delle riattazioni de' lavori straordinari.

11. Relativamente ai nuovi basolati, ne' quali l' appaltatore di costruzione pel tempo convenuto, è obbligato di rimettere i basoli smossi, rotti o affondati, e di rimediare a tutt' i difetti di esecuzione che si manifestino, l' Ingegnere del carico invigilerà, che l' anzidetto appaltatore adempia prontamente ai suoi obblighi.

Nel caso di trascuranza o di ritardo farà eseguire a di lui danno i lavori da un' altro appaltatore, con le norme prescritte pe' lavori da eseguirsi a danno nelle strade di brecciame date a mantenimento.

12. Per quei basolati, di gavete, di ponti, e di altri tratti, de' quali è affidata la manutenzione all' appaltatore del mantenimento del rispettivo tratto di strada, si eseguiranno a di lui danno nel modo anzidetto tutt' i lavori per riparare i guasti, qualora egli non vi abbia prontamente adempiuto.

13. Ne' progetti di costruzione de' basolati si terrà conto da oggi innanzi della spesa della covertura e scovertura, del mantenimento del comodo passaggio, per mezzo di operai stazionari da regolarsi dall' Ingegnere secondo il bisogno nelle diverse stagioni, degli steccati da farsi, e del numero de' lampioni da mantenersi accesi durante la notte, per evitare ogni pericolo.

14. Gli operai stazionari che ne sono incaricati debbono durante la intera notte mantenere accesi i lampioni. Questa disposizione è riguardata come regolamento di polizia amministrativa, ai termini degli articoli 277 e 282 della legge de' 12 dicembre 1816, ed in ogni comune il primo Eletto, che per l' articolo 58 della legge stessa è incaricato della polizia urbana e rurale, è obbligato a vegliare per la esatta esecuzione di essa.

Nel caso che si lasciassero smorzati i lampioni, il primo Eletto farà arrestare l' operaio contravventore, ed il riterrà in prigione da uno fino a tre giorni, per effetto delle disposizioni degli articoli 57 e 282 della legge mentovata.

Questa disposizione sarà aggiunta ai regolamenti di polizia amministrativa di ciascun comune, e farà parte di essi; siccome è disposto nel capitolo IV del Tit. IX della legge de' 12 dicembre 1816.

15. Gl' Intendenti, che ai termini dell' articolo 20 delle istruzioni dei 25 febbrajo 1826, sono risponsabili verso S. M. (D. G.) della buona tenuta delle strade regie, inculcheranno ai sindaci ed eletti lo esatto adempimento delle operazioni, che vengono loro dal presente regolamento attribuite.

16. In ogni trimestre gl' Ingegneri presenteranno alla Direzione generale un quadro particolarizzato de' lavori straordinari eseguiti, e della spesa occorsa tanto per quelli a carico degli appaltatori di mantenimento, quanto per quelli a carico della Real Tesoreria.

17. Gli anzidetti quadri saranno esaminati dal Consiglio di acque e strade, il quale darà il suo avviso intorno alla regolarità e diligenza, con cui è stato da ciascun Ingegnere condotto questo ramo di servizio, e proporrà le modificazioni che giudicherà necessarie per la miglior condotta de' lavori. La Direzione generale con un suo ragionato rapporto sommetterà a S. E. il Ministro delle Finanze la deliberazione del Consiglio.

L' articolo 52 del Real Decreto de' 25 marzo 1819 riguardante l'Amministrazione delle poste viene applicato all' amministrazione de' ponti e strade.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 8 novembre 1834.

Nell' articolo 52 del real decreto de' 25 marzo 1819 sull' organizzazione della Direzione generale delle poste è disposto quanto segue :

» Nel caso di mancanza in servizio o d' insubordinazione de' corrieri, dei conduttori, de' maestri di posta, de' postieri, dei bollatori, de' servienti, de' portalettere, e de' vetturali de' procacci, il Direttore generale potrà farli mettere in arresto correzionalmente per mezzo della Polizia, o delle altre autorità competenti, fino a tre giorni : ma oltre tal tempo ne dovrà dar parte al Ministro delle finanze.

Ora avendo il Consiglio d' Ingegneri di ponti e strade esaminato, se una simile disposizione convenga applicarsi ai capi d'opera e lavoratori, ed anche agli appaltatori de' lavori di strade Regie nei casi di colpa e negligenza loro, e principalmente quando sulle strade Regie il pubblico passaggio resta esposto per loro cagione a pericoli, ha il Consiglio d' Ingegneri dato avviso, che la misura anzidetta sarebbe oltremodo utile di applicarsi anche al servizio delle Regie strade, per punire di loro colpe o negligenze i capi d' opera, e lavoratori, ed eziandio gli appaltatori.

Ed essendosi questo avviso rassegnato alla Sovrana intelligenza, il Re nostro Signore, nel Consiglio ordinario di Stato de' 3 novembre si è servito dichiarare, che il Real decreto de' 25 marzo 1819, per le disposizioni contenute nell' articolo 52, resta applicato e posto in osservanza anche per l'Amministrazione generale di ponti e strade, nel modo suggerito dal Consiglio d' Ingegneri.

Nel Real Nome la prevengo di tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e regola, e per lo esatto adempimento.

Risoluzione Sovrana del 13 marzo 1835 emessa su gli atti del Consiglio provinciale di Bari del 1834.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 marzo 1835.

S. M. ha preso in considerazione le osservazioni del Consiglio provinciale relative alle opere pubbliche ed agli Ingegneri provinciali ; e si è degnata di approvare le seguenti istruzioni proposte dal Consiglio non solo per terra di Bari, ma per tutte le altre provincie pel migliore andamento delle dette opere.

1° Saranno stampati a spese dei fondi delle opere pubbliche così il regolamento del 16 settembre 1816 inserito nella collezione delle leggi di quell'anno (pag. 248 del secondo semestre), come la istruzione concernente lo stess' oggetto, approvata col Real decreto del 25 febbrajo 1826, ed inserita nel primo semestre della collezione (pagina 107), a cura della Deputazione provinciale, in un competente numero di copie, onde poterle distribuire a tutt' i Consiglieri provinciali e distrettuali, ai deputati provinciali e locali delle opere pubbliche, ed a tutti i sindaci della provincia per conservarle negli Archivî comunali.

2° Per ogni opera nuova, prima di fissare i prezzi sui quali si dovrà aprire la licitazione, l'Ingegnere dovrà stabilire tali prezzi per ogni natura di lavori insieme con la Deputazione, prendendo per norma quelli che corrono ne' luoghi, ove i lavori si debbono eseguire, con l'aumento del 10 per 100. o al più del 15 per 100, come esca ed incitamento della concorrenza all' asta pubblica.

3° La Deputazione delle opere pubbliche provinciali sarà autorizzata a dividere, d' accordo con l' Ingegnere, le opere, e per conseguenza gli appalti, in competenti porzioni ond' escludere i grandi appalti, ed ammettere alla concorrenza i piccoli intraprenditori. Qualora la necessità d' invigilare su di molti appaltatori richiedesse l' aumento di qualche Ingegnere, sarà questo accordato sulla domanda della Deputazione.

4° Gl' Ingegneri non dovranno intraprendere verun viaggio senza una preventiva determinazione della Deputazione, o in caso di urgenza, dell'Intendente, che n' è il Presidente, il quale dovrà in tal caso istruirne la Deputazione nella prima sessione.

Qualora la Direzione generale di ponti e strade dovrà disporre il viaggio di un Ingegnere, sarà tenuta a farne inteso l' Intendente che ne istruirà la Deputazione. In dorso dell' uffizio dell' Intendente, ch' esprima la missione ricevuta dall' Ingegnere, le Deputazioni locali, o la Deputazione provinciale, o i sindaci de' comuni secondo i diversi casi, dovranno segnare le date dei giorni di arrivo e di partenza. Su di questo documento soltanto potranno esser pagate le indennità di viaggio: ed un tal documento dovrà esser unito come giustificazione al mandato di pagamento.

5° La Deputazione delle opere pubbliche potrà accordare la presidenza di ogni Deputazione locale ad un Consigliere provinciale o distrettuale più vicino ad ognuna di esse, con l' incarico di raccogliere le notizie locali su l' andamento de' lavori di ciascun' opera, e parteciparle alla Deputazione provinciale, che si gioverà del concorso de' loro lumi e del loro zelo.

6° I Consiglieri provinciali dovranno raccogliere tutte le nozioni di fatto intorno ai difetti ed ai miglioramenti, che potranno osservare nella costruzione delle strade, e darne parte al Consiglio in ogni sessione, a fine di metterlo nel grado, dopo maturo esame e discussione, d' implorare da S. M. gli opportuni provvedimenti.

L' articolo 229 della legge sull' Amministrazione civile è applicabile tanto alle strade di conto Regio, che a quelle di conto provinciale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 maggio 1835.

Per occasione della rifazione de' basolati interni dei comuni di Toritto e di Grumo facenti parte della strada provinciale da Bari ad Altamura, si è promosso il dubbio, se l' art. 229 della legge de' 12 dicembre 1816, che chiama i comuni che abbiano una popolazione di oltre a mille anime a concorrere nella costruzione, ristaurazione e manutenzione di un tratto di strada consolare che attraversi il loro abitato, sia oppur nò, per analogia, applicabile alle strade provinciali.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 di questo mese, in conformità dell' avviso della Consulta dei Reali domini di quà del Faro, che opinava per la negativa, si è degnata di dichiarare, che il citato art. 229 della legge de' 12 dicembre 1816 fissato per le strade di conto Regio, sia applicato anche alle strade di conto provinciale.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione pel suo esatto ed eguale adempimento.

A prevenire la degradazione delle strade s'inculca la maggiore vigilanza incaricandosi li primi Eletti de' comuni di verificarne le degradazioni, e si assegnino li fondi per la manutenzione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 giugno 1835.

Il Consiglio provinciale del 2° Abruzzo Ulteriore nella sessione di maggio 1834 portò la sua attenzione sullo stato delle strade comunali. Osservò che mentre dapertutto si cerca costruirne dello nuovo, *niuna cura si ha di conservare le esistenti.*

Attribuì la degradazione di esse al guasto, che loro danno in varie guise i proprietarî de' fondi laterali, alla indolenza dei primi Eletti nel verificare, e punire simili attentati; ed alla mancanza di un fondo assegnato negli stati discussi dei comuni per supplire alla spesa del mantenimento. Per ovviare quindi a sì gravo inconveniente, propose.

1° Obbligarsi i primi Eletti a verificare dentro un definito tempo lo stato delle strade, e provocare la punizione degli autori della loro degradazione, ed a rimettere all' Intendente un' elenco delle contravvenzioni verificate, e de' risultati do' giudizî pronunziati, onde quest' ultimo possa vegliare alla esecuzione dei giudicati.

2° Ammettersi negli stati di variazioni di ciascun comune un fondo pel mantenimento delle strade.

Avendo rassegnato questi voti a S. M. nell' ordinario Consiglio di Stato dei 13 aprile ultimo, si è degnata approvarli non solo pel 2° Abbruzzo Ulteriore, ma benanche per tutte le altre provincie del Regno, e vuole che ciascuno Intendente si occupi energicamente della loro esecuzione, prendendo stretto conto nei suoi giri dello stato delle strade, e dei mezzi di provvedere alla loro conservazione, ed integrità.

Nel Real Nome lo partecipo questa Sovrana risoluzione per l' adempimento corrispondente.

Tanto per le opere comunali, che per le provinciali, e per quelle di conto del Real Tesoro non deve cominciare il lavoro, prima che i fondi sieno appronlati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 giugno 1835.

In occasione di aver rassegnato a S. M. il voto del Consiglio provinciale di Principato Citeriore, che nella sessione del 1834 propose la sovrimposta di due grana addizionali straordinarie al contributo fondiario di quella provincia, onde provvedere ai bisogni delle opere pubbliche in costruzione; S. M. nel Consiglio di Stato ordinario degli 8 dicembre del passato anno, si è degnata ordinare, cho non si dia mano ad alcuna opera, sia comunale, sia provinciale, sia a conto della Real Tesoreria, se non che quando i fondi necessarl siano pronti; e che il Ministro degli Affari Interni comunichi a chi si conviene talo determinazione.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento.

Decreto che rende insequestrabili le somme dovute ad appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal Ministero di Stato degli Affari Interni.

Napoli 9 agosto 1835.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Visti i nostri Reali decreti de' 14 maggio 1822, dei 9 febbraio 1824 (1), e de' 2 di aprile 1832 sulla insequestrabilità delle somme dovute agli appaltatori delle opere, che si eseguono per conto delle nostre casse Regie.

Volendo estendere anche agli appaltatori delle opere pubbliche provinciali, comunali, o de' pubblici stabilimenti le disposizioni contenute nei cennati Reali decreti;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

(1) Nell' art. 1. al num. 6. del decreto de' 9 febbrajo 1824 furono dichiarate insequestrabili:

» Le somme che gli appaltatori di opere pubbliche o altri fornitori qualunque debbono conseguire dalle Amministrazioni generali dalle quali dipendono, in forza de' rispettivi contratti, e per obbligazioni da adempire a norma de' medesimi, salve le eccezioni contenute nel decreto de' 14 maggio 1822 ».

E nell' articolo 7 sono rivocate tutte le leggi, e tutti i decreti, contrari alle disposizioni di questo decreto, e particolarmente l' articolo 670 delle leggi di procedura civile, il decreto de' 3 di giugno 1809, e l' articolo 17 del Real decreto de' 3 di maggio 1816.

Art. 1. Le somme dovute agli appaltatori delle opere pubbliche provinciali, comunali; o de' pubblici stabilimenti dipendenti dalla nostra Real Segreteria, e Ministero di Stato degli Affari Interni, non possono essere soggette a sequestri per parte de' creditori degli appaltatori medesimi, uniformemente a quanto è prescritto coi sopraccennati Reali decreti; salve l'eccezioni contenute nell'articolo 3° del decreto de' 14 maggio 1822.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Li fusari che non si troveranno nettati e posti in regola da' proprietari nell' epoca della verifica prescritta dall' art. 18 del regolamento vi sarà provveduto dalla Direzione generale dei ponti e strade col metodo d' urgenza senza bisogno di citazioni, ed avvisi alli proprietarii suddetti, ed a di costoro danno.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 2 marzo 1856.

In un rapporto de' 19 dicembre facea ella parola della necessità di apportar modificazioni al regolamento della polizia de' Regi lagni, nella parte che riguarda il tempo del nettamento delle gore di macerazione, e quindi al Consiglio d' Ingegneri facendo Ella osservare, che la mancanza delle acque deriva specialmente dalla trascuraggine di espurgarsi a tempo debito i fusari, propose che a norma dell'avviso della Commessione de' Presidenti della Gran Corte de' conti, il tempo del nettamento de' fusari prescritto dall' art. 17 mentovato regolamento da settembre a marzo fosse limitato da ora innanzi all' intervallo da novembre a marzo, ed ordinarsi che quei fusari che al tempo della verificazione stabilita dall' art. 18 del regolamento stesso non si troveranno nettati e posti in regola da proprietari dovranno esser portati a questo stato dalla Direzione generale di ponti e strade; facendosi da essa a danno de' proprietari inadempienti eseguire i lavori occorrenti a metodo di urgenza, senza bisogno di accordare ulteriore mora a' proprietari, e senza venire a citazioni, ed avvisi. Ed il Re, N. S., a cui tutto ciò è stato rassegnato nell' ordinario Consiglio di Stato de' 25 febbrajo, si è servito di uniformarvisi.

Nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che lo riguarda (1).

---

(1) Real rescritto diretto al Direttore generale di acque, e strade.

Si promuove la bonifica delle terre paludose, e si dispone la formazione di un'elenco delle terre di proprietà del Demanio, e di ogni altra Amministrazione dipendente dal Ministero delle Finanze, delle quali si rende necessaria la bonificazione sia a vantaggio dell' agricoltura, sia pel bene generale della salubrità dell' aria.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 22 giugno 1856.

Incessantemente intento al bene de' suoi amatissimi sudditi volle il Re N. S. fissare la sua attenzione Sovrana sull' importantissimo oggetto della bonificazione de' terreni paludosi, altamente interessante per la salubrità dell' aria, e per l' agricoltura.

Laonde compilato su tal materia un progetto di legge, discusso dalla Consulta generale, e rassegnato all' intelligenza Sovrana, dopo l'esame fattone nel Consiglio de' Ministri, egli è piaciuto alla M. S. risolvere nell' ordinario Consiglio di Stato de'10 maggio, che il progetto stesso sia preso nuovamente ad esame per riformarsene la redazione, in modo da evitare ogni dubbio, interpetrazione, o motivo di litigio nell' applicazione.

Ha inoltre la Maestà Sua ordinato che il Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni spingano avanti qualche bonifica ne' fondi dipendenti da' rispettivi ripartimenti, e colle norme indicate nel detto progetto di legge, perchè servano di saggio, e se ne riferiscano i risultamenti, priacchè la M. S. passi a segnar la legge, ed a farne la pubblicazione.

Or dandole di ciò notizia, e trasmettendole per sua privata istruzione alquanti esemplari a stampa del mentovato progetto di legge, mi fo a manifestarle che gl' Intendenti, secondati da' Direttori de' dazi diretti (agenti del pubblico Demanio), e dagl' Ispettori forestali, e raccogliendo per mezzo de' Sotto-Intendenti de' distretti, de' Controlori delle contribuzioni dirette, e de' guardia generali di acque, e foreste le notizie occorrenti, deggiono compilare, ciascuno per la provincia di suo carico, un' esatto elenco delle terre di proprietà del Demanio pubblico, e di ogni altra Amministrazione dipendente dal Real Ministero di Stato delle Finanze, delle quali si rende necessaria la bonificazione, sia a vantaggio dell'agricoltura, sia pel bene generale della salubrità dell' aria.

Intanto in pendenza della formazione dell' ordinato elenco gl' Intendenti promuoveranno qualche bonifica per alcuna delle indicate terre di proprietà del governo, dando la preferenza a quella, alla quale sembrerà potersi con maggiore speditezza applicare le norme indicate nel progetto di legge. Così il risultamento delle bonificazioni presenterà il saggio, di che il Re ha ordinato dargliși conto.

Son sicuro che penetrata dall'alta importanza dell' oggetto, ella si presterà con tutti gli sforzi all' incarico che vengo a darle, il quale merita ogni particolar sua cura, e per l' adempimento del quale desidero che frequenti rapporti ella diriga a questa Real Segreteria di Stato.

Il fango che si forma nel capostrada dev'essere sgombrato, e sparso nei fondi laterali.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE.

Napoli 1° febbrajo 1837.

Per ben mantenere le strade gl'Ingegneri hanno l'obbligo di far togliere dal capostrada il fango a misura che vi si forma. Ammassandosi sui passeggiatoi finchè si asciughi, è d'uopo sgombrarlo tosto, poichè se ciò non si facesse, i passeggiatoi così ingombrati non sarebbero atti al traffico, ed alle prime piogge ammollendosi il fango ne resterebbero coperti i passeggiatoi ed il capostrada. È perciò una imperiosa necessità che si sgombri il fango dal capostrada per bene mantenere le strade secondo il regolamento approvato da S. M. a' 10 ottobre 1832. Quindi ne risulta una necessaria servitù pei fondi contigui, che il fango vi sia sparso a norma dell'art. 32 del citato regolamento; poichè altrimenti si dovrebbe trasportare per molte miglia il fango per trovare qualche terreno incolto, e questo trasporto potrebbe costare più di quello del brecciame, e per conseguenza raddoppiarsi la spesa del mantenimento a carico della Real Tesoreria. È poi da notarsi che a giudizio di tutti gli agronomi il fango calcareo nel quale si trovano concentrati lo sterco, e le urine de' cavalli, e d'altri animali che vi trafficano, sia uno dei migliori concimi. Di questo fatto con la propria esperienza si sono convinti molti accorti agricoltori, che bene volentieri si prendono, e trasportano a proprie spese il fango per concimare le loro terre.

Affinchè cessino le opposizioni che sogliono fare i coltivatori ignoranti o maliziosi per ricevere indennizzazione da' proprietarî de' fondi, caldamente la prego di far noto quanto ho avuto l'onore di farle osservare intorno alla necessità di spargersi il fango ne' fondi limitrofi. Dal mio canto darò le più energiche disposizioni affinchè i travagliatori degli appaltatori lo spargessero nei fondi limitrofi, nel modo e nei siti che ad essi saranno indicati da' coltivatori, e da' proprietarî de' fondi.

Sono doruti gl'interessi del 5 per 100 sulle somme liquidate, e non pagate a' proprietarî che cedono i loro fondi, o vi soffrono detrimento per opere pubbliche comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 febbrajo 1837.

Si è promosso il dubbio da qualche Intendente, se sia produttivo dell'interesse del cinque per cento il ritardo che si mette nel pagamento del compenso de' danni, che si arrecano per le opere pubbliche comunali, in conformità di ciò che si pratica per le opere Regie e provinciali.

S. M. il Re N. S. a cui fu rassegnato l'affare, ordinò che la Consulta de' Reali dominî di qua del Faro avesse in proposito manifestato il suo parere; e la Consulta medesima adempiendo al Sovrano comando, è stata d'avviso di potersi disporre che gl'interessi del 5 per cento si debbano a' proprietarî che cedono i di loro fondi, o vi soffrono detrimento per opere pubbliche comunali dal dì dell'effettiva occupazione o del danno ricevuto, e ciò a risponsabilità degli amministratori.

Essendosi nuovamente rassegnato l'affare alla M. S. nel Consiglio di

Stato ordinario de' 26 dicembre, si è degnata approvare l'avviso della Consulta suddetta.

Nel Real Nome glielo partecipo per l'adempimento corrispondente.

Gli arbitrî, gli abusi, ed i danni, che si commettono sulle proprietà particolari da un appaltatore o da un Ingegnere, non possono allogarsi nella classe delle opere pubbliche, che l'Amministrazione ha giudicato d'interesse generale, e debbesi in tali casi stare alle leggi ed altre disposizioni in vigore.

RAPPORTO DELL'AGENTE DEL CONTENZIOSO DELLA REAL TESORERIA GENERALE DIRETTO AL MINISTRO DELLE FINANZE.

Napoli 14 ottobre 1837.

Per ministeriale de' 5 corrente (2° Ripartimento numero 1878) si è degnata rimettermi le annesse carte intorno ai pretesi ostacoli che si crede incontrare nel servizio di ponti e strade, facendosi il carico a' proprietari, i quali abbian trovato mezzo a deludere la legge, e soggiungendo di dare il mio parere intorno ai provvedimenti da invocarsi dal Direttor generale, per allontanare gl' inconvenienti, qualora le leggi in vigore non siano a ciò bastevoli.

L' oggetto di tanto rumore sembra di esser diretto a proteggere gli abusi degl' Ingegneri ripartimentali, e soprattutto quelli de' partitari, i quali invadono le proprietà per solo loro interesse, specialmente per la cava del brecciame, e delle pietre, preferendo a loro comodo le più vicine senza preventiva convenzione co' proprietari. Vanamente si citano gli esempi dei signori Petrilli senza entrarsi all' esame delle osservazioni degl' intraprenditori, e senza definirne la natura, perciocchè qualora si fosse trattato di veri abusi, come mai leggittimarsi con un atto del Governo?

La proprietà è sacra, e dev' essere rispettata; onde l' art. 470 delle leggi civili prescrive, che nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità.

Per gli articoli 10 ed 11 della legge de' 21 marzo 1817, si è determinata ancora l'autorità, la quale dee procedere pe' danni commessi ai privati dagli appaltatori delle opere pubbliche.

Senza dubbio qualora trattasi di disposizione amministrativa in linea di governo, non è lecito ai privati di dolersene innanzi alle autorità giudiziarie, se non dopo il Sovrano permesso, giusta il Sovrano rescritto dei 30 luglio 1823. Ma gli arbitrî, gli abusi, e i danni che a capriccio si rendono alla proprietà particolare da un' appaltatore, o da un Ingegnere ripartimentale, non possono allogarsi nella classe delle opere, che l' Amministrazione pubblica ha giudicato indispensabili nell' interesse generale dello Stato, e però sarebbe cosa impropria trattare il caso proposto in tesi generali, e sarebbe pericoloso, e sovversivo de' principî di alta amministrazione adottare una nuova disposizione governativa, sembrandomi bastevoli le leggi, e le altre disposizioni esistenti.

Si spiegano li casi ne' quali possono i crediti degli appaltatori delle opere pubbliche essere soggetti a sequestro.

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 18 gennajo 1838.

Il di lei rapporto do' 30 novembre ultimo e l'altro de' 12 di dicembre del Regio Scrivano trattano delle suppliche di D. Felice Montuoro il quale si è doluto che la Regia scrivania di razione abbia accettato i sequestri contro il medesimo rilasciati sulle somme che a lui son dovute per resto di fornitura di casermaggio fatte a cotesta Direzione generale, sostenendo che la Regia scrivania non dovea per doppia ragione accettare il sequestro, tanto perchè trovavasi fatta ed accettata una cessione con trasporto a favore di un certo Foresta, quanto perchè trattandosi di prezzo di forniture, era a di lui dire insequestrabile per disposizione del Real decreto del 9 di febbrajo 1824. Ella ha appoggiate le istanze di Montuoro. Il Regio Scrivano di razione all' incontro ricordando la distinzione che promana dal Real decreto del 14 di maggio 1822 cui rinvia il numero sesto dell'art. 1° del cennato Real decreto del 9 febbrajo, cioè di crediti per opere da eseguire, e di crediti per opere eseguite, ha conchiuso che per le opere già eseguite i crediti non sono insequestrabili.

Or io dopo di avere interpellato sulla quistione l' Agente del contenzioso, ho veduto che il citato numero sesto dichiara insequestrabili le somme dovute agli appaltatori per obbligazioni da adempiere, salvo bensì l'eccezioni contenute nel Real decreto del 14 maggio 1822, e che queste eccezioni sono appunto quelle derivanti dalla distinzione contenuta negli articoli 1° e 2° del calendato decreto del 14 maggio. E siccome nel caso presente si tratta dell'applicazione dell'art. 2, perchè il sequestro cadde sopra il credito di forniture terminate in marzo dello scorso anno ed in conseguenza delle disposizioni anzidette, che la insequestrabilità non si possa applicare al credito di Montuoro o de' suoi cessionari, checchè ne sia dello asserito trasporto che non è della conoscenza delle officicine del tesoro, sibbene de' magistrati dell' ordine giudiziario.

D'altronde se si volesse entrare nello spirito delle Sovrane disposizioni, che poi si trova espresso nei motivi che accompagnano il decreto del 14 di maggio 1822, si conoscerebbe, che la insequestrabilità per le forniture ed obbligazioni di appalto non adempito tende ad oggetto di pubblico interesse qual'è appunto il non arrestarsi il servizio, la fornitura e lo adempimento dell' opera o della cosa obbligata; mentre adempite queste obbligazioni, il pagamento del debito dell' erario rientra nel patrimonio del creditore e nella veduta particolare del suo interesse, soggetto perciò alle azioni ed esperimenti de' suoi creditori che non disturbano affatto il servizio e l' interesse di pubblica ragione.

Ritenute pertanto siffatte considerazioni, ho trovato che si è ben avvisata la Scrivania di razione ad accettare il sequestro ed a sospendere il pagamento delle somme, di cui si tratta; e ne prevengo lei di riscontro al sopraddetto rapporto per sua intelligenza ed uso che convenga.

Negli appalti delle opere provinciali, e comunali possono riceversi le offerte di chiunque offre idonea garantia, e sia conosciuto per la morale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 agosto 1858.

Il Consiglio provinciale del 1° Abruzzo Ulteriore riunito nel 1837, cercando conoscere donde mai derivi che gli appalti per la esecuzione delle opere pubbliche veggonsi aggiudicati a particolari con piccolo o nessun ribasso, crede rinvenirne il vero motivo nel sistema di esclusione dalle licitazioni di coloro che non sono patentati dalla Direzione generale di ponti e strade, e dall' Ingegnere provinciale. Osservava la Direzione generale e l' Ingegnero non poter certamente conoscere tutti gli uomini di arte che solo nel Regno, ed essere inconcepibile come per lo bene delle opere pubbliche, (cui sembra che dovessero tendere tali restrizioni) debbono essere allontanati dalle subaste coloro che non sono patentati, comunque offrano una garanzia per la buona esecuzione del lavoro, e si obblighino d' impiegarvi artefici intelligenti amovibili a volontà dell'Ingegnere. Aggiungova che se l'arte personale desse sicurtà della buona riuscita dei lavori, ne verrebbe perciò l'obbligo agli appaltatori di assisterli personalmente, ed al contrario si vede loro permesso di farsi rappresentare nei contratti e nella esecuzione de' lavori. Alle quali cose altre ragioni aggiungendo nascenti da circostanze particolari di quella provincia, proponeva di risolversi per regola generale: che negli appalti delle opere pubbliche possa riceversi l'offerta di chiunque presenti una idonea cauzione.

S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 6 maggio ultimo, trovando giuste le osservazioni del Consiglio, si è degnata risolvere: che nelle licitazioni da farsi per le opere provinciali e comunali gl'Intendenti e le deputazioni rispettive non escludano dalle gare amministrative quegl'intraprenditori che, benchè non patentati dalla Direzione generale, offrano idonea cauzione di adempiere agli obblighi che contraggono, e la morale dei quali sia conosciuta dagl' Intendenti, e dalle Deputazioni suddette.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Possono essere astretti coi mezzi coattivi li morosi a prestare l'opera gratuita in qualche pubblico lavoro, purchè siesi approvato il regolare ratizzo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 dicembre 1858.

Di replica al di lei rapporto de' 25 agosto ultimo in ordine agli espedienti proposti per astringersi coloro, che si sono mostrati renitenti a prestar l'opera gratuita alla costruzione della traversa comunale di Orsogna le manifesto, che essendosi i medesimi negati a prestar la di loro opera pei lavori dell' indicata traversa, mentre che non solo verun reclamo produssero avverso il ruolo di opera gratuita compilato nella mancanza dei mezzi e pubblicato; ma cominciarono ancora ad eseguirlo per la parte loro. l' autorizzo a dare le disposizioni nel modo da lei proposto; cioè di venir costretti a prestar tale opera, tanto più che sarebbe ingiusto che costoro par-

tecipassero dei vantaggi procurati dalle fatiche degli altri, senza impiegarvi le proprie.

Decreto col quale vien soppressa la carica di Soprintendente generale di strade e foreste ne' Reali domini oltre il Faro, e vi si destina un Sotto-direttore.

Napoli 9 luglio 1839.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La carica di Soprintendente generale di strade e foreste ne' nostri Reali domini di là del Faro, creata coll' articolo 3° del decreto de' 10 di agosto 1824, è soppressa.

2. Farà parte della Direzione generale di ponti e strade un Sotto-direttore specialmente incaricato del servizio nei nostri Reali domini di là del Faro.

3. Accordiamo al Sotto direttore di ponti e strade il soldo di annui ducati millecinquecento.

4. Il cav. Giuseppe Garofallo è nominato Sotto-direttore di ponti e strade incaricato del servizio nei nostri Reali domini di là del Faro.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri Reali domini di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto relativo alle opere di bonificamento delle terre paludose.

Capodimonte 13 agosto 1839.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

La salubrità dell' aere, e l' incremento dell' agricoltura richiamando le nostre paterne sollecitudini sulla bonificazione delle terre paludose.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Fintantocchè non sarà sanzionata un' apposita legge, che ci riserbiamo di emanare, sulla bonificazione delle terre paludose, dopo che la esperienza ci avrà messo in grado di provvedere compiutamente su tale materia, i regolamenti ed i metodi che sono stati in osservanza in questa parte de' nostri Reali domini sul modo di valutare i fondi, che per la costruzione delle strade regie, o per altre opere di pubblica utilità vengono occupati o danneggiati, saranno interamente applicati alle opere di bonificazione delle terre paludose, qualunque sia la pertinenza di tali terre.

2. Sulle basi de' piani che saranno di nostro ordine formati, o verranno presentati da particolari intrapenditori alla nostra approvazione, e

delle condizioni da Noi stimate conducenti all' uopo, ci riserbiamo di far eseguire, o di concedere le imprese di bonificazione.

3. I proprietari de' terreni circostanti a' fondi di bonificazione, ed i corpi morali, ed i pubblici stabilimenti, i comuni, e le provincie contribuiranno secondo i casi alla spesa in proporzione de' vantaggi che li riguardano o della salubrità dell' aere che acquistano.

4. Tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato, ed il nostro Luogotenente generale ne' Reali dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Nelle opere pubbliche di conto Regio, le Deputazioni provinciali e locali non debbono prendervi più parte, rimanendo affidata la sorveglianza de' lavori agl' Intendenti, e Sottintendenti, non che a' sindaci.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 agosto 1839.

In diversi rapporti che il Direttore generale di ponti e strade ha di tempo in tempo inviati a questa Real Segreteria ha egli messo in veduta come nell' andamento de' lavori che si eseguono per le strade Regie non sia sempre, ed in tutti i luoghi utile l' intervento delle Deputazioni provinciali delle opere pubbliche: e come le formalità che le Deputazioni provinciali sogliono richiedere, allo spedito e facile andamento delle opere talvolta si oppongano, con diminuire oziandio la risponsabilità a cui per la riuscita de' lavori, e per la contabilità relativa esser deggiono gl' Ingegnieri sottoposti.

Ed ha pure il detto Direttore generale mostrato, che siccome l' articolo 20 delle istruzioni approvate con Real decreto de' 25 febbrajo 1826 dichiara strettamente risponsabili gl' Intendenti, ed i Sottintendenti del buon andamento de' lavori e della buona tenuta delle strade Regie; così la vigilanza sulle strade Regie possano i detti funzionari meglio che per via di Deputazioni provinciali o locali, esercitare per mezzo de' sindaci; i quali essendo prossimi ai lavori che nel territorio de' rispettivi comuni si eseguono, han l' agio di osservarne continuamente lo stato, o il progresso e di renderne giornalmente conto agl' Intendenti e Sottintendenti per la risponsabilità, a cui per la buona tenuta delle strade sono i detti funzionari da S. M. sottoposti.

E finalmente ha il mentovato Direttore generale mostrato come, scevrata la contabilità da tante superflue formole, ed evitata alla Real Tesoreria generale la enorme spesa delle indennità de' viaggi de' deputati provinciali di opere, che per conto della Real Tesoreria generale si eseguono, riposerebbe tutta nel corpo degl' Ingegnieri di ponti e strade, senza che nei lavori che si eseguono per le strade Regie, e nel mantenimento delle strade stesse prendano ulteriormente parte le Deputazioni provinciali delle opere pubbliche.

Ed il Re nostro Signore a cui nell'ordinario Consiglio di Stato de'9 luglio sono state rassegnate le considerazioni, e le proposizioni mentovate si è degnato di approvarle (1).

Nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza ed uso conveniente.

---

(1) Con Real decreto degli 11 novembre 1850 sono state chiamate di nuovo le Deputazioni a prendere parte nelle opere di conto Regio.

È dovuto dagli appaltatori delle strade Regie il tre per cento agl' Ingegneri pe' viaggi che eseguono nella visita dei lavori, per la spedizione de' certificati di pagamento, per le spese di commessi, copie, e tutt' altro dritto.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 20 agosto 1839.

Essendosi dato conto al Re (N. S.) do' pagamenti che gli appaltatori delle strade Regie sono talvolta obbligati a fare agli Ingegneri della Direzione generale de' ponti e strade per copio di carte, liquidazioni, certificati, ed altro, è stato pure alla M. S. rassegnato quanto Ella ha manifestato circa la convenienza di fissare a beneficio degl' Ingegneri di ponti e strade, secondo la natura e la importanza delle opere e le circostanze di località che a maggiori o minori spese si obbligano, un diritto che possono essi legalmente e manifestamente riscuotere dagli appaltatori *pe' viaggi che eseguono per le visite de' lavori, per la spedizione de'.certificati di pagamenti, per ispese de' commessi, copie, e tutt' altro diritto*; lo stabilimento del quale fra vantaggi diversi produce pur quello, che viene per esso a cessare ogni pagamento a carico della Real Tesoreria generale per indennità di viaggi degli Ingegneri de' ponti e strade. E finalmente è stato rassegnato alla M. S. che tal diritto da calcolarsi ne' progetti, e negli stati stimativi delle opere, e da convenirsi ne'relativi appalti, sarebbe dagli appaltatori direttamente pagato agl'Ingegneri al momento ch' essi rilasciano i certificati, scandagli, o misure.

Ed il Re (N. S.) con risoluzione data nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 luglio si è degnata annuire a tali proposizioni, dichiarando bensì che il diritto, di cui è parola, non debba eccedere il tre per cento.

Nel Real Nome le comunico tale Sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso conveniente.

Il corpo degl' Ingegneri vien diviso in due sezioni: l' una per le opere a carico del Tesoro, l' altra per le opere provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 agosto 1839.

In data del 18 andante mese S. M. il Re N. S. ha emessa una Sovrana risoluzione concepita ne' seguenti termini:

1° S. M. vuole che il corpo degl' Ingegneri sia uno, il di cui capo è il Direttor generale di ponti e strade. Il medesimo sarà distinto in due sezioni: una addetta alle opere a carico della Tesoreria sotto l'intera dipendenza dal Ministro delle Finanze, e l' altra addetta alle opere provinciali colla dipendenza esclusiva dal Ministro degli Affari Interni.

2° Che in ciascuna delle due sezioni siavi l' istessa precisa distinzione di gradi, incominciando dal posto d' Ispettor generale, a quello dell' ultima classe d' Ingegneri alunni.

3° Che il Consiglio sia formato da quattro Ispettori generali, duo cioè della sezione del Tesoro, e due della sezione provinciale sotto la presidenza del Direttor generale.

4° Che l' Ispezione delle opere del Tesoro come delle provincie sia eseguita da altrettanti Ispettori provinciali e del Tesoro.

5° Che si presenti dal Ministro dell' Interno a S. M. il piano del personale : per le piazze però d' Ispettori , e d' Ispettori generali , la scelta deve cadere sugli attuali Ispettori generali , ed Ispettori.

6° In fine , che per la scuola d' applicazione , e per le promozioni S. M. comanda che si mettano d' accordo i due Ministri per proporre alla M. S. l' occorrente.

Nel Real Nome le partecipo tali Sovrane determinazioni per sua intelligenza ed uso di risulta.

Per l' intrapresa delle bonificazioni de' terreni paludosi in seguito delle agevolazioni concedute col Real decreto de' 13 agosto 1839.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 ottobre 1839.

Col Real decreto de' 13 dello scorso agosto, pubblicato nel giornale uffiziale de' 31 del mese istesso , S. M. il Re N. S. ha provveduto a' mezzi di facilitare le bonificazioni de' terreni paludosi: queste importantissime opere , le quali tendono a restituire all' industria , di cui sono capaci , i terreni coperti perennemente dalle acque , del pari che quelli soggetti ad esserlo per qualche tempo dell' anno , o che sono minacciati da inondazioni ; a rendere salubri le contrade esposte all' azione delle acque stagnanti, che co' miasmi pestiferi avvelenano l' aria , e cagionano la morte o la più dolorosa malsania di tutti coloro , che debbono abitarle , o anche di passaggio trattenervisi.

Ella è istruita pel Real rescritto direttole da questa Segreteria di Stato a' 2 marzo 1839 , come la ricerca de' mezzi di promuovere le bonificazioni medesime abbia da più tempo formato l' oggetto di speciali sollecitudini della M. S.

Ma bisognava rimuovere il grande ostacolo , che all' imprendimento di tali opere opponeva il dritto di proprietà non meno de' terreni bonificabili , che di quelli circostanti , da' quali dovessero aver principio , o ne' quali dovessero proseguire o aver termine le opere di bonificamenti ; e di richiamare in esse chi ha o può avere l' interesse d' intraprenderle , e chi ha il debito di concorrervi : senza di che da ogni altro provvedimento governativo si sarebbe avuto poco a sperare , come l' esperienza lo ha mostrato, risultamenti positivi.

E S. M., convinta di tale principio, col testè citato Real decreto, (tutto che le sue disposizioni sieno annunziate come transitorie) ha dichiarato interamente applicabili al bonificamento di tali terre , qualunque sia la pertinenza di esse , i regolamenti ed i metodi, che sono in osservanza sul modo di valutare i fondi , che per la costruzione delle strade e per le altre opere di pubblica utilità vengono occupati o danneggiati : si ha poi la M. S. riserbato di far eseguire siffatte opere , o di concederne la esecuzione alle condizioni che si stimeranno più proprie, in vista de' piani che saranno di Sovrano ordine formati , e di quelli che verranno presentati da particolari intraprenditori ; dichiarando insieme di far contribuire , secondo i diversi casi , alla spesa i proprietari de' terreni circostanti a' fondi bonificabili, i Corpi morali ed i pubblici Stabilimenti , i comuni e le provincie, in proporzione de' vantaggi d' interesse lucrativo che li risguardino , e della salubrità dell' aria che ne riportino.

Tali disposizioni aprono il più bel campo all' industria de' privati, sieno essi i proprietarl di simili terre, i quali ne abbiano i mezzi e la volontà, sieno anche estranei intraprenditori, che vi trovino la loro convenienza, di eseguire le bonificazioni nel loro particolare interesse; ed alla amministrazione pubblica di promuoverle ed eseguirle nell' interesse generale delle popolazioni che vi è attaccato, specialmente per liberarle dall' insalubrità dell' aria.

Nè v' ha più a dubitare della possibililà di eseguire le bonificazioni, le quali non offrono nel nuovo valore, che il terreno bonificato acquisterà, un compenso capace di determinare ad intraprenderle: imperocchè, lo ripeto, S. M. non solamente ha voluto facilitare all' industria le bonificazioni, le quali contengono gli elementi di una utile intrapresa; ma, nel fine che sieno eseguite pur quelle, che gli uguali elementi non compreudono, ha dichiarato l' obbligo degl' individui e delle popolazioni di concorrere alla spesa di tali opere, in proporzione de' vantaggi, che non pure i loro fondi, ma la loro condizione e la loro esistenza ne riporteranno.

Le medesime determinazioni Sovrane volte in termini più positivi importano, che le bonificazioni de' terreni paludosi debbano esser promosse od eseguite, o che vi sia attaccato insieme l' interesse dell' industria o della salute pubblica, o che sieno esse richieste da questo ultimo solo interesse: il voto dell' animo generoso del Re, e quello cui mirano le sue sagge determinazioni, è che non vi sia nel Regno un palmo solo di terreno, che dalle acque stagnanti venga sottratto alla industria, e presso del quale si respiri l' alito della morte.

Ed Ella intende di leggieri come, ora che per le citate Sovrane determinazioni ogni dubbiezza ed ogni ostacolo son dileguati, le si rendono facili i mezzi; e le si concede ampia latitudine alle più acconce proposizioni. Deve Ella con la sua illuminata e diligente operosità promuovere i piani, che per tali opere dovranno esser formati d' ordine Sovrano, e quelli, che potranno essere presentati nell' interesse de' proprietari o da particolari intraprenditori nei sensi del ripetuto Real decreto.

Io mi astengo dal dettarle norme per compiere un così onorevole incarico, poichè il buon adempimento di esso sarà una pruova, ch' Ella deve dare al Real Governo ed alla provincia do' suoi lumi e del suo zelo; e che apre una nobile gara fra tutti gl' Intendenti, la quale richiamerà su di coloro che più vi si distingueranno la speciale Sovrana considerazione.

Le dirò solamente, che le prime di lei cure vogliono essere rivolte ad acquistare la completa cognizione de' terreni, che nella provincia da lei amministrata sono coverti da acque stagnanti, le quali portino insalubrità di aria, la natura e la estensione del suolo; se vi sieno terreni, e quali essi siano, soggetti ad inondazioni più o meno periodiche, che lascino ristagni di acqua, i quali disseccandosi nella stagione estiva nocciano in alcun modo alla pubblica salute; la cagione, e s' è permanente de' primi e de' secondi stagni di acqua, per riconoscere se la bonificazione possa operarsi con lo spegnere la cagione medesima, ovvero si debba provvedere unicamente agli effetti di una causa non più esistente; gli effetti che se ne lamentano non pel solo terreno, che gli stagni occupano, ma eziandio per l' azione che hanno su' terreni e ne' prossimi abitati, per calcolare insieme l' importanza della bonificazione, ed i mezzi di provvedere alla spesa. A' quali dati vuole aggiungersi l' altro anche importantissimo della popolazione, che vive nelle contrade bonificabili e ne' vicini abitati.

Tale cognizione di fatto Ella deve diligentemente proccurarsi con quanti

mezzi sono in suo potere. Anzi lo calgo, ch' Ella manifesti a questo Real Ministero, a misura che gli acquisterà, i dati che avrà raccolti; e verrò anch' io nella gara di promuovere tali opere. Imperocchè io ho la coscienza dell' immenso bene, ch' esse porteranno nella condizione, che troppo è capace d' immegliamento del paese; e che i dettami del Real decreto de' 13 agosto ultimo sono sufficienti mezzi di far conseguire il loro scopo. Queste belle ragioni, che altra volta pur si distinguevano nell' intrapresa di simili opere, vi si distingueranno anche di più, ora che sotto il Governo felice del Re Signor Nostro si avviva ogni mezzo di civile prosperità.

Ella mi assicurerà della ricezione della presente circolare che, oltre al farsi inserire nel giornale dell' Intendenza, sarà benanche pubblicata mediante affissi in ciascun comune; perchè, conoscendo ognùno le agevolazioni onde il Re intende a promuovere le opere di che si tratta, l' interesse d' intraprenderle riceverà per avventura un utile impulso. Mi darà poi conto ogni due mesi di quanto avrà operato per effetto di essa, dovendo io rassegnare nello stesso intervallo a S. M. i ragguagli che mi perverranno. E mi auguro di non dover notare alla M. S. la colpevole negligenza di alcun Intendente.

Le misure, e valutazioni de' lavori provinciali si debbono eseguire coll'intervento di tutti i deputati delle opere pubbliche.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 ottobre 1839.

Il Consiglio provinciale di Basilicata riunito nel 1838 espose di essere giunto a sua notizia, che gl' Ingegneri della provincia allorchè debbono recarsi sopra luogo per misurare, e valutare i lavori, vadano per lo più soli, od accompagnati da quegli fra i deputati che loro più torni a grado; così, osservava il Consiglio, operazioni essenzialissime si eseguono senza l' intervento di coloro che sono chiamati ad invigilare gl' interessi della provincia. E però chiese che per l' avvenire tanto le misure quanto le verifiche dei lavori si eseguissero con l' intervento dell' intera Deputazione, e se qualcheduno de' suoi componenti non potesse intervenirvi, la scusa che produce debba essere documentata con pezzo d' appoggio in iscritto.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 15 aprile ultimo si è degnata ordinarmi di chiamare la Direzione generale di ponti e strade, gl' Intendenti, e le Deputazioni delle opere pubbliche allo esatto adempimento dei regolamenti in vigore, i quali non permettano che le misure e valutazioni di lavori si facciano con l' intervento di un solo deputato; eccetto il solo caso preveduto nell' articolo 12 del regolamento de' 20 settembre 1816; che è quello di distribuirsi fra i deputati i tratti dello strade per la sola vigilanza de' lavori.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Ministeriale missiva delle istruzioni, con che si portano alcune riforme agli attuali regolamenti di ponti, e strade per ciò che concerne lavori Regî, nei quali veruna ingerenza debbono prendervi le officine delle Intendenze.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 21 dicembre 1839.

Alla Sovrana risoluzione che nel Rescritto dei 20 agosto le feci noto (1), per la quale è venuta a cessare la ingerenza delle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali ne' lavori, che per istrade, ed opere di conto Regio si eseguono dalla Direzione generale di ponti, e strade a spese della Real Tesoreria, altra risoluzione Sovrana fece seguito, quella cioè di farsi direttamente eseguire dalla Real Tesoreria generale gli esiti relativi alle strade, ed alle opere di conto Regio discaricandosi le officine delle Intendenze dal prender parte in tali esiti, e gl' Intendenti dall' obbligo di prendere per essi appositi conti di annata.

Or trovandosi disposto che la Tesoreria generale, qualunque sia il metodo di esecuzione de' lavori, paghi direttamente agli appaltatori in Napoli, o in qualunque luogo del Regno le somme a cui han dritto, ed essendosi per lo esatto, e rigoroso adempimento di tali Sovrane risoluzioni, spedita dal Direttor generale di ponti, e strade agl' Ingegneri di quel corpo una circolare a stampa del dì 20 del corrente mese con apposite istruzioni dirette a regolare il servizio delle strade, e delle opere di conto Regio, e la relativa contabilità, di tal circolare credo opportuno trasmetterle alquanti esemplari, pregandola, che prendendone ella conoscenza, voglia ne' casi di bisogno concorrere con suoi autorevoli provvedimenti in un servizio di tanta importanza pel quale è ella risponsabile a' termini dell' articolo 20 delle istruzioni del 25 febbraio 1826, e pel quale il mentovato Rescritto de' 20 agosto dichiara dover Ella, per mezzo de' sindaci, la sua vigilanza esercitare sulle strade Regie.

Istruzioni riguardanti il servizio delle strade ed altre opere Regie, e la relativa contabilità.

Napoli 20 dicembre 1839.

Essendosi degnato il Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 9 luglio 1839 approvare talune riforme agli attuali regolamenti della Direzione generale di ponti e strade, per le quali viene a cessare ogni ingerenza che avevano sulle strade, ed opere di conto Regio le Deputazioni provinciali, e le officine delle Intendenze; è necessario prescrivere alcune norme da seguirsi pel facile andamento di questo ramo di servizio pubblico. Le quali norme sono fondate sui regolamenti in vigore, e sulle indicate riforme, e si riferiscono alla costruzione e restaurazione delle strade ed altre opere Regie, ed al mantenimento delle medesime strade.

(1) La Sovrana risoluzione che si cita è stata revocata con Real Decreto degli 11 novembre 1850 in prosieguo trascritto.

TITOLO I.

Dei lavori di costruzione e restaurazione delle strade, ed altre opere Regie.

Art. 1. I progetti di qualunque opera di conto Regio saranno formati dagl' Ingegneri Direttori di ogni grado del Corpo degl' Ingegneri delle acque e strade, secondo i principî della scienza e dell' arte, e colle norme indicate nelle circolari a stampa della Direzione generale.

Gl' Ispettori dei rispettivi ripartimenti esamineranno tutti i progetti e ci apporranno il loro *visto*. Occorrendo modificazioni le manifesteranno agli autori dei progetti, li quali riformeranno gli progetti stessi e li faranno tenere prima all' Ispettore pel visto, e poi alla Direzione generale.

Nel caso di dispareri su qualche modificazione, l' Ingegnere e l' Ispettore trascriveranno le proprie diverse opinioni in due *note* distinte; e l' Ingegnere invierà alla Direzione generale il progetto e le note per esser tutto discusso dal Consiglio di acque e strade.

2. Quanto alle urgenti riparazioni, di che è parola nell' art. 2. delle Istruzioni annesse al Real decreto dei 25 febbraio 1826, il processo verbale di urgenza ivi prescritto pei lavori da eseguirsi senza perdita di tempo sarà compilato solo dall' Ingegnere e dall' autorità amministrativa del luogo ed immediatamente senza altro attendere si porrà mano a' più indispensabili dei lavori descritti nel verbale. Col primo corriere l' Ingegnere rimetterà questo verbale alla Direzione generale nel quale dovrà indicare la spesa approssimante di tutt' i lavori occorrenti alla riparazione, ed il nome dell' appaltatore cui ne avrà confidato la esecuzione: nel medesimo tempo compilerà il progetto, e lo stato estimativo de' medesimi lavori. Questo progetto sarà sottoposto prima alla revisione dell' Ispettore del ripartimento, colle indicazioni dell' art. 1. e poi alla Direzione generale pel corso regolare.

3. Per ogni lavoro di costruzione o di riparazione, l' Ingegnere chiederà alla Direzione generale un libretto di un numero di carte proporzionato alla mole del lavoro. Sarà questo libretto cifrato carta per carta dal Segretario generale, o da un Ispettore generale s' indicherà il numero delle carte, lo stato stimativo, e l' approvazione.

4. In questo libretto si noteranno gli scandagli dei lavori eseguiti descrivendosene la specie, la qualità e le dimensioni, secondo le norme prescritte nella circolare de' 20 febbraio 1830 in istampa. Al fine di ogni scandaglio l' Ingegnere e l' appaltatore o la persona che legalmente lo rappresenta apporranno le loro firme. Non si ammetteranno cancellature nè viziature; ma qualora avvenisse qualche errore, si trascriveranno in progresso le partite corrette apponendovisi le firme.

5. Siccome l' Ingegnere risponde dell' esattezza e della buona qualità de' lavori scandagliati, così li descriverà secondo il suo proprio giudizio: ma escluderà sempre dallo scandaglio que' lavori che stimerà difettosi. Qualora l' appaltatore ne dissenta, avrà la facoltà di aggiugnere appiè della descrizione de' lavori le sue precise osservazioni.

6. In ogni scandaglio saranno indicati in sul principio il giorno in cui s' intraprende il lavoro ed alla fine quello in cui si chiude. Se la compilazione di quello richiegga diversi giorni, al termine del lavoro di ciascuno si apporranno le firme dell' Ingegnere e dell' appaltatore. Nel continuarsi poi lo scandaglio, s' indicherà in sul principio il giorno in cui si è ripigliato il lavoro.

7. Nel corso di dieci giorni dopo essere terminato lo scandaglio l'Ingegnere ha l'obbligo di compilare il certificato di pagamento in favore dell'appaltatore. Il certificato trascritto sopra a carta, che somministrerà agli Ingegneri la Direzione generale, colle rubriche in istampa indicanti l'*anno* il *cammino*, la formola per la *contabilità dell' opera*, ec., conterrà il sommario de' diversi lavori indicandosene la quantità ed i prezzi. Al termine del sommario si esibirà il bilancio dell' importare del precedenti scandagli o delle somme già liberate, e quindi si stabilirà la somma da pagarsi all'appaltatore in conto de' suoi crediti.

8. L' Ingegnere sotto la sua stretta corrisponsabilità baderà di non liberare somme al di là del credito effettivo dell' appaltatore. A tale oggetto valuterà con diligenza i lavori eseguiti e non terrà conto di quelli che si sono da lui reputati difettosi, nè delle dimensioni maggiori di quelle da lui prescritte. Sulla somma dell' importare degli scandagli riterrà il cinque per cento, affin di supplire alle correzioni e deduzioni che potrà fare il Consiglio di acque o strade nella liquidazione della misura. Finalmente la somma che si rilascia non oltrepasserà quella assegnata dalla Direzione generale per l' opera relativa.

9. L' Ingegnere non potrà comprendere negli scandagli e nei certificati, lavori diversi da quelli del progetto, se non ne abbia ottenuta l' approvazione dal Direttore generale.

10. L' Ingegnere invierà tre esemplari del solo certificato alla Direzione generale per poter aver luogo il pagamento, e nel tempo stesso spedirà all' Ispettor del ripartimento, due altri esemplari del certificato e due copie conformi dello scandaglio corrispondente, estratte dal libretto.

11. L' Ispettore esaminerà lo scandaglio ed il certificato, e occorrendo, vi apporrà le sue osservazioni. Indi si riterrà una copia del primo, ed un esemplare del secondo, e farà tenere l' altra copia, e l'altro certificato muniti del suo visto alla Direzione generale.

12. L' Ispettore comunicherà subito all' Ingegnere le osservazioni che potrà fare sullo scandaglio. L' Ingegnere dovrà tenerne conto, o nel susseguente certificate, o nella misura finale, purchè non sia diversamente consigliato da buone ragioni: risponderà egli bensì delle conseguenze alle quali potrà forse dar luogo il ritardo delle correzioni suggerite dall' Ispettore. Se poi accada di doversi spedire un novello certificato, e sieno trascorsi venti giorni dall' antecedente certificato senza che l' Ispettore abbia fatto tenere all' Ingegnere le sue avvertenze sul detto primo certificato l'Ingegnere stesso spedirà il nuovo, e l' Ispettore resterà responsabile delle conseguenze del ritardo del primo.

13. Dall' attenta lettura dello scandaglio l' Ispettore potrà dedurre in un certo modo se i lavori sieno ben condotti e procedano con la debita celerità. Ove gl' insorgono dubbi ne chiederà chiarimenti all' Ingegnere e ad esso comunicherà gli avvertimenti e le istruzioni per migliore andamento de' lavori.

14. Rispetto a que' lavori che, come sono gli esaurimenti, non si possono misurare e si sogliono eseguire in economia, l' appaltatore o un soprastante compilerà e sottoscriverà il notamento de' travagliatori con l' indicazione delle giornate di travaglio e delle mercedi di ciascuno di quelli.

15. L'Ingegnere adopererà tutti i mezzi di vigilanza per conseguire che tutti i travagliatori lavorassero con zelo nell' opera in economia, e con questi mezzi e con la norma dei lavori eseguiti verificherà il notamento. Indi con un suo ufficio lo spedirà la sera del sabato al sindaco del comune più

vicino al luogo del travaglio, interessandolo di farlo affiggere la mattina seguente di buon'ora presso la porta della casa comunale. L'Ingegnere inoltre inviterà il sindaco affinchè egli o uno degli eletti assistesse al pagamento delle morcedi de' travagliatori. Terminata questa operazione il sindaco o l'eletto dichiarerà in piedi del notamento che giusta le indicazioni di quello sono stati soddisfatti i travagliatori.

16. I notamenti muniti dell'anzidetta dichiarazione di pagamento eseguito saranno sottoscritti dall'Ingegnere ed aggiunti al libretto degli scandagli, come documenti della spesa de' lavori fatti in economia che si descriveranno nel rispettivo scandaglio.

17. L'Ispettore ne' suoi giri d'ispezione porterà seco le copie degli scandagli da lui non verificati sopra luogo. In ciascun' opera che visiterà, confronterà i lavori con la descrizione fattane nel libretto di scandaglio. Esaminerà ancora se l'Ingegnere si sia uniformato alle sue istruzioni notate nelle copie anzidette. Con ugual cura verificherà se i lavori sieno stati eseguiti con diligenza in conformità del progetto e delle condizioni dell'appalto. Rispetto a' lavori difettosi per cattivi materiali o per cattiva esecuzione, de' quali l'Ingegnere non abbia tenuto conto negli scandagli, e rispetto a quelli che egli giudicherà cattivi, ne descriverà minutamente i difetti in un processo verbale e quindi ne proporrà alla Direzione generale la demolizione. Noterà que' lavori che benchè difformi dal progetto, puro con una diminuzione di prezzo possono tollerarsi dietro la decisione del Consiglio di acque e strade. Verificherà in fine se i prezzi messi nel certificato corrispondano a quelli fissati nell' appalto se sieno ben valutati quelli de' lavori non proveduti e quelli che doveano definirsi dopo l'esecuzione.

18. Terminata la visita d'ispezione di un' opera l'Ispettore disporrà che si demoliscano i testimoni e le altre tracce fatte lasciare per riconoscersi le dimensioni del lavoro. Di questa visita l'Ispettore farà tenere circostanziato rapporto alla Direzione generale: nel quale dichiarerà se l'Ingegnere nello scandaglio abbia tenuto conto delle modificazioni suggeritegli, o manifesterà le cagioni del ritardo di tali correzioni, e ciò perchè la Direzione generale possa dare opportuni provvedimenti; specialmente rispetto alle mentovate correzioni, ed ai lavori difettosi.

19. Tosto che si saranno compiuti i lavori di un' opera, l'Ingegnere dopo essersi assicurato che si sieno eseguiti tutti i perfezionamenti dell' opera medesima ne compilerà l'ultimo scandaglio e quindi la misura.

20. Terminata la compilazione della misura, l'Ingegnere la invierà subito all' Ispettore (e col medesimo corriere ne parteciperà l'invio alla Direzione generale): affinchè il medesimo Ispettore, occorrendo si portasse sopra luogo a verificarla. L'Ispettore tenendo presenti gli scandagli precedenti, e le sue osservazioni, ed istruzioni comunicate all' Ingegnere, ne farà una diligente disamina. Stabilite d'accordo coll' Ingegnere le modificazioni e correzioni, forse giudicate necessarie, questi rifarà la misura in un solo esemplare, e la invierà di nuovo all' Ispettore. Il quale apponendo il suo *visto* a tali carte e ritenendo per se un esemplare dell' atto di consegna, invierà gli altri due esemplari e la misura alla Direzione generale. Questa spedizione dovrà farsi al più tardi nel corso di giorni venti a computare dalla data della misura. Nel caso di disparere su qualche articolo di lavoro, la misura sarà accompagnata da due distinte *note* contenenti i diversi pareri dell' Ispettore e dell' Ingegnere, per esaminarsi dal Consiglio di acque e strade.

21. La misura sarà esaminata dalla Commissione di revisione e quindi

discussa dal Consiglio di acque e strade. Sulla deliberazione del Consiglio il capo della contabilità della Direzione generale ne stabilirà il conto finale, nel quale si contrapporranno al credito dell' appaltatore, che risulta dalla deliberazione anzidetta, le somme liberategli a conto con diversi certificati.

22. Ogni Ingegnere ed ogni Ispettore terranno un registro giornale cifrato e numerato dal Segretario generale o da uno degl' Ispettori generali. In esso giornalmente si noteranno in compendio tutte le operazioni che si eseguono e tutte le disposizioni e gli ordini che si ricevono dai superiori o si comunicano a' subalterni intorno al servizio delle opere pubbliche. In esso gl' Ingegneri specialmente descriveranno con precisione i progressi de'lavori in costruzione, i guasti che avvengono sulle strade, i provvedimenti presi per restaurarli e gli effetti ottenuti. Esso in somma è un libro di ricordi che deve tenere ogni diligente Ingegnere per conservare la memoria dei fatti osservati che costituiscono la sperienza del mestiere, e per avere presenti tutti gli oggetti che debbono richiamare la sua attenzione e le sue cure. Nelle visite d' ispezione gl' Ispettori esamineranno se gl' Ingegneri del rispettivo ripartimento tengono il registro con la debita diligenza e ne faranno special menzione nei rapporti relativi all' ispezione eseguita.

23. Nel corso dei primi dieci giorni di ogni mese gl' Ingegneri tenendo presente il registro giornale debbono compilare un quadro della situazione de' diversi rami di servizio ad essi affidati. Rispetto ai lavori in costruzione, per ogni opera s' indicheranno la somma del progetto approvato, l' importare dei certificati nei mesi precedenti e nel corso di quello spirato, e le somme bisognevoli nel mese corrente, e nel susseguente per far procedere i lavori con la debita celerità. Per ogni lavoro non notato a tempo debito prima nel registro e poi nel detto quadro mensuale, lo conseguenze del ritardo saranno a carico del trasgressore.

24. I quadri anzidetti trascritti sopra carta somministrata dalla Direzione generale, colle rubriche in istampa dell' *anno*, *ripartimento d' ispezione*, *cammino* ec. ec., che costituiscono la base sulla quale la Direzione generale deve regolare lo andamento del servizio, saranno compilati in due esemplari de' quali uno si spedirà alla Direzione generale, ed un' altro al rispettivo Ispettore.

25. Ogni Ispettore sui quadri che gli faranno tenere gl' Ingegneri del rispettivo ripartimento ne compilerà uno generale, che presenti la situazione di tutti i lavori che si eseguono nel suo ripartimento. Egli facendo precise osservazioni su ciascun lavoro con giudiziosa proporzione indicherà le somme bisognevoli per condurlo innanzi e lo spedirà al più presto alla Direzione generale.

26. Nella Direzione generale si terrà un registro generale di tutte le opere Regie divise per ripartimenti d' ispezione e suddiviso secondo il carico di ogni Ingegnere. Per ogni lavoro approvato si aprirà una rubrica nella quale si noteranno le somme successivamente accordate per la sua esecuzione. Il Direttore generale tenendo sotto l'occhio la situazione generale del servizio delle opere pubbliche potrà valutarne i rispettivi bisogni e regolare, la dimanda e la distribuzione delle somme assegnate per costruzioni e restaurazioni nello stato discusso.

27. La Direzione generale considererà il quadro anzidetto come documento del servizio prestato nel mese precedente, e come parte essenziale di quello del mese corrente. Riguardandolo perciò come certificato di servizio non libererà il soldo agl' Ingegneri ed Ispettori che non abbiano fatto

pervenire alla Direzione generale nel corso del mese il quadro di servizio relativo al precedente: e ciò indipendentemente da altri provvedimenti di rigore, nel caso di reiterate mancanze di questa specie.

TITOLO II.

Del mantenimento delle strade Regie.

28. Pei *rattoppamenti* de' basolati, e delle strade senza mantenimento, dei quali è parola nella *istruzione* approvata da S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 10 novembre 1834, i notamenti de' lavori eseguiti ogni settimana, e certificati dal sindaco rispettivo, dopo essere stati valutati dall' Ingegnere, saranno rimessi pel pagamento alla Direzione generale in ogni tre mesi. L' Ingegnere stesso dovrà per obbligo tener conto di tali lavori nel registro enunciato nel precedente articolo 22, sotto la responsabilità impostagli nell' articolo 23, e nel rimetterne i notamenti dichiarerà che nel corso del trimestre, al quale si riferiscono essi notamenti, non sieno occorsi altri simili lavori nel resto del suo carico.

29. Attesochè la Sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato dei 9 luglio 1839, nel sopprimere le Deputazioni delle opere pubbliche prescrive che gl' Intendenti ed i Sottintendenti, per continuare ad esser responsabili della buona tenuta delle strade Regie si debbano giovare dei sindaci dei rispettivi comuni nel territorio dei quali esse strade si distendono; da oggi innanzi per tutte le contestazioni, processi verbali e verifiche contemplate nei *patti e condizioni regolamentarie* a stampa approvate da S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato dei 6 ottobre 1832 nella citata istruzione del 1834, ed in tutti i regolamenti attuali, gl' Ingegneri inviteranno i sindaci dei comuni più prossimi, a seconda dell' urgenza dei casi, o direttamente, o per mezzo degl' Intendenti e Sottintendenti. Gl' Ingegneri stessi per siffatte contestazioni verbali e verifiche potranno ancora, nei casi speciali, invitar solamente o l' Ispettore del Ripartimento, od in assenza di lui un' altro Ispettore: e nel medesimo tempo riferiranno agl' Intendenti od ai Sottintendenti i motivi pei quali non avranno potuto giovarsi dell' intervento dei sindaci (1).

30. Nel corso di quindici giorni prima di spirare il trimestre di pagamento ogni Ingegnere dovrà esaminare lo stato di mantenimento di tutte le strade a lui affidate. Qualora l'appaltatore abbia adempito a tutt'i suoi obblighi, egli ne compilerà subito il certificato di buon mantenimento in cinque esemplari, dei quali spedirà tre alla Direzione generale e gli altri due all' Ispettore. Quante volte l'Ispettore non abbia alcuna osservazione da fare sul buon mantenimento della strada rimetterà uno dei due esemplari da lui sottoscritto alla Direzione generale. Nel caso che abbia alcun dubbio sul buono stato della strada, ne darà avvertimento all' Ingegnere dimandandogli chiarimenti. Potrà anche egli condursi sulla strada per assicurarsi del buono stato di mantenimento, e se vi osservi difetti, darà subito le disposizioni per farli emendare secondo le norme qui appresso indicate, e nel seguente certificato si farà deduzione della spesa qualora i lavori si eseguano a danno dell' appaltatore. Di tutto ciò l' Ispettore farà rapporto circostanziato al Direttore generale.

(1) Per effetto del Real decreto degli 11 novembre 1850 sono chiamate di nuovo le Deputazioni provinciali a prender parte nelle opere di conto Regio, è quindi cessato questo incarico ne' Sindaci.

31. Laddove l'Ingegnere nelle sue visite scorgesse che l'appaltatore del mantenimento trascurasse alcuno dei suoi obblighi, in un ordine in iscritto gli prescriverà il tempo in cui debbano eseguirsi i lavori necessari. Quest'ordine per maggiore speditezza, potrà essere intimato all'appaltatore, o al suo capodopera del mantenimento, per mezzo del sindaco del comune più vicino alla strada, al quale l'Ingegnero si dirigerà con un suo ufficio.

32. Spirato il tempo assegnato, l'Ingegnere si porterà ad esaminare se l'appaltatore abbia dato adempimento all'ordine scrittogli direttamente, o intimatogli per mezzo del sindaco del comune più prossimo. Nel caso di trascuranza esso Ingegnere inviterà il detto sindaco ad intervenire sulla strada, o pure l'Ispettore del ripartimento, ed insieme compileranno un processo verbale della trasgressione degli ordini ricevuti, e della nessuna od imperfetta esecuzione dei medesimi. Nell'atto che l'Ingegnere farà tenere questo verbale alla Direzione generale, ordinerà la esecuzione dei lavori per rimettere la strada in danno dell'appaltatore trasgressore, e di ciò informerà l'Ispettore del ripartimento. La quale esecuzione potrà aver luogo *ad ordine*, incaricandone altro appaltatore, in *economia*, o generalmente con quel metodo che l'Ingegnere stimerà più conveniente per la speditezza della esecuzione e del pagamento.

33. Nel caso della esecuzione col metodo ad ordine, terminato il lavoro prescritto l'Ingegnere ne compilerà la misura che trascriverà in un libretto somministratogli specialmente dalla Direzione generale per gli scandagli di mantenimento, ove l'esecutore dei lavori a danno apporrà la sua firma con la dichiarazione di accettare la misura fatta. Qualora l'esecutore presentasse pretensioni, gli sarà permesso di soggiugnerle bene specificate appiè dello scandaglio nel libretto anzidetto. Non si terrà conto delle pretensioni vaghe, nè di quelle che si potranno mettere in campo più tardi.

34. In conformità della misura l'Ingegnere libererà all'esecutore il certificato di una somma a conto, indicando il trimestre nel quale se ne deve fare la deduzione a carico dell'appaltatore di mantenimento.

35. In quanto a questi certificati da liberarsi all'appaltatore esecutore dei lavori in danno avrà luogo tutto ciò che si è stabilito negli articoli 10, 11, 12 e 13 delle presenti istruzioni.

36. Compiuti i lavori a danno dell'appaltatore di mantenimento, l'Ingegnere ne compilerà la misura, nella quale saranno comprese le indennità, stabilite pe'giri degl'Ingegneri nell'art. 45 del Real decreto dei 25 febbraio 1826, dei viaggi che tanto egli che il sindaco interventore nelle verifiche hanno dovuto fare per colpa dell'appaltatore di mantenimento. Nel tempo stesso libererà a costui il certificato del trimestre dal quale sarà dedotta soltanto la somma liberata all'esecutore dei lavori a danno, affinchè l'appaltatore non abbia pretesto per la continuazione dei suoi obblighi.

37. Quindici giorni dopo il compimento dei lavori, al più tardi, l'Ingegnero deve spedire la misura all'Ispettore del ripartimento, il quale dopo un diligente esame la trasmetterà alla Direzione generale come nell'articolo 20.

38. Liquidata dalla Commessione, ed indi discussa la misura dal Consiglio di acque e strade, si darà comunicazione della relativa deliberazione all'Ispettore ed all'Ingegnere. Quest'ultimo nell'immediato certificato di mantenimento, indicherà la somma da dedursene per saldo della misura. In un certificato a saldo libererà all'esecutore la somma rimanente. In due stati separati noterà la somma liquidata dal Consiglio per le indennità di viaggio di lui e del sindaco. La Direzione generale provvederà al pagamento delle

anzidette somme in favore dell'esecutore dell'Ingegnere e del sindaco, facendosene deduzione nel primo stato di mantenimento.

39. Se i lavori in danno si dovranno eseguire in *economia*, come è indicato nell'articolo 3° della istruzione sopra citata del 1834, l'Ingegnere troverà egli, o dimanderà con un suo officio i lavoratori al sindaco del comune più vicino; i quali saranno pagati nel modo prescritto negli antecedenti articoli 14 e 15. Il sindaco stesso ad ordine dell'Ingegnere pagherà tutto ciò che potrà occorrere per la esecuzione dei lavori in danno, come carretti, utensili, materiali, ec. A tale oggetto il Direttore generale chiederà al Ministro delle finanze che si mettano a disposizione del medesimo sindaco le somme bisognevoli, anticipandole dagli averi dell'appaltatore negligente.

L'Ingegnere eseguiti i lavori spedirà direttamente alla Direzione generale le note, e la valutazione de' lavori eseguiti, firmate dal sindaco che ne avrà fatto i pagamenti. Costui inoltre farà tenere all'Ingegnere un bilancio della spesa erogata, il quale sarà vistato dall'Ingegnere, e rimesso alla Direzione generale, insieme a' due distinti stati dei viaggi fatti dall'Ingegnere stesso e dal sindaco pei lavori in danno.

Quando la Direzione generale avrà riveduto ed approvato le note ed i viaggi, e ne avrà partecipato l'approvazione all'Ingegnere, questi ne farà deduzione da quei trimestri di mantenimento che seguiranno i lavori in danno.

L'Ispettore del ripartimento invigilerà tutte queste operazioni.

40. Alla fine del mese seguente a quello in cui è maturato il trimestre, la Direzione generale rimetterà alla Real Tesoreria generale per mezzo del Real Ministero delle finanze gli stati di pagamento del mantenimento di tutti i tratti di strada mantenuti secondo gli obblighi dei rispettivi contratti. Essi saranno accompagnati dai corrispondenti certificati formati dagl' Ingegneri, sul loro buono stato. Essi inoltre saranno distinti per ripartimenti d'ispezione. Nel caso che per tutto il giorno venti del mese seguente al trimestre maturato non siano pervenuti nella Direzione generale i certificati di mantenimento delle diverse strade, o i rapporti dei loro difetti la Direzione generale non libererà il soldo agl'Ingegneri manchevoli; il che non escluderà altri provvedimenti di rigore.

41. In una seconda spedizione di stati di mantenimento saranno compresi quelli de' tratti di strada, nei quali gli appaltatori hanno ben riparato con le proprie cure i difetti osservati. Nella terza infine si rimetteranno gli stati dei tratti di strada nei quali si sono eseguiti lavori a danno degli appaltatori. In essi si distingueranno i pagamenti pe' lavori eseguiti a danno, e le indennità agl'Ingegneri ed a sindaci per le spese di viaggio, e la rimanente somma da pagarsi agli appaltatori di mantenimento.

42. L'Ispettore nei suoi giri d'ispezione esaminerà lo stato di mantenimento delle strade che percorre. Su tutte le mancanze che scorge, farà subito tenere le sue osservazioni all'Ingegnere con le corrispondenti sue istruzioni per apporvisi prontamente riparo.

43. Ove si trattasse di mancanze derivanti da lunga incuria, come sarebbe il difetto degli ammanimenti del brecciame, per le quali mancanze l'Ingegnere avrebbe dovuto dare i provvedimenti a tempo opportuno, l'Ispettore gli darà subito le disposizioni necessarie e ne farà rapporto alla Direzione generale.

44. Qualora intorno alle anzidette mancanze derivanti da lunga incuria in una strada percorsa dall'Ispettore, il medesimo non abbia dato i provvedimenti opportuni e non abbia fatto rapporto, egli ne resterà direttamente risponsabile.

45. Gl' Ingegneri faranno subito restaurare dal rispettivi appaltatori i guasti e le degradazioni che avvengono sulle strade per qualunque causa, e che vanno tra gli obblighi degli appaltatori stessi. Essi faranno eseguire i lavori a danno degli appaltatori, se costoro non li conducono a termine in un tempo prescritto secondo il metodo indicato negli articoli precedenti, e nel prossimo trimestre dedurranno dal certificato l'importare della spesa fatta per pagarsi gli esecutori.

46. Rispetto a' danni derivati da cause irresistibili come sono l'irruzione di un torrente o una grande frana, gl' Ingegneri faranno soltanto eseguire per urgenza i lavori necessari per riaprire il traffico. Nel tempo stesso faranno rapporto dell' avvenimento alla Direzione generale, ed all' Ispettore, al quale spediranno al più presto il progetto della restaurazione da eseguirsi. Trattandosi di gran guasti, l' Ispettore si recherà sul luogo per discutere coll' Ingegnere del carico intorno al modo di ripararvi.

47. È obbligo dell' Ispettore di far rapporto alla Direzione generale intorno alle irregolarità, agli abusi, alle negligenze, ed alla mancanza di pratica amministrativa che scorga nella condotta degl' Ingegneri destinati nel suo ripartimento. Inoltre l' Ispettore proporrà al Direttore generale gli spedienti che giudicherà opportuni, diminuendosi i carichi del servizio confidati all' Ingegnere che non conduce bene il servizio, o cambiandosi la sua destinazione in un' altra di minore importanza.

Il Real decreto del 9 agosto 1835 che dichiara insequestrabili le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal Ministero degli Affari Interni è reso comune alla Sicilia.

MINISTERO DEGL' AFFARI INTERNI.

Napoli 6 giugno 1840 (1).

Risolvendo S. M. il dubbio elevato dall' Intendente di Trapani sul Real decreto de' 9 febbrajo 1824 per la insequestrabilità delle somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche provinciali e comunali, uniformandosi allo avviso della Consulta generale del Regno si è degnata prescrivere che si renda comune alla Sicilia il real decreto dei 9 agosto 1835, che dichiara insequestrabili le somme dovute ad appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal Ministero degli Affari Interni.

Nel Real Nome ho il bene di comunicarlo all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente.

Decreto, e regolamento organico del personale della sezione delle opere provinciali della Direzione generale di ponti e strade.

Napoli 30 agosto 1840.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduta la nostra Sovrana risoluzione de' 18 di agosto 1839;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Art. 1. Il regolamento organico del personale della sezione delle opere provinciali della Direzione generale di ponti, e strade, ordinato coll' articolo 5 della citata Sovrana risoluzione; è approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento.

Art. 1. Il personale del Corpo d' Ingegneri di ponti, e strade della sezione di opere provinciali e comunali, per quanto si appartiene alle provincie di qua del Faro, si comporrà nel modo che segue:

1° di due Ispettori generali;
2° di tre Ispettori;
3° di otto Ingegneri di prima classe;
4° di nove di seconda classe;
5° di dodici di terza classe;
6° di venti Ingegneri aggiunti;
7° di otto Ingegneri alunni.

2. Gl' Ispettori generali faranno parte, giusta l' art. 3° della Sovrana risoluzione de' 18 di agosto 1839 del Consiglio di ponti, e strade. Potranno oltre a ciò sull' incarico che ne riceveranno dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni essere destinati straordinariamente alla ispezione delle opere pubbliche provinciali, che pel di loro interesse richiedessero questa misura.

3. Gl' Ispettori eserciteranno la ispezione ordinaria in tutte le opere pubbliche provinciali de' Reali domini. Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni assegnerà a ciascuno le provincie sulle quali dee esercitare una cotal vigilanza.

4. Tra gl' Ingegneri di prima, e seconda classe, numero quindici saranno destinati dal Ministro degli Affari Interni, inteso il Direttor generale di ponti, e strade, alla direzione delle opere pubbliche delle quindici provincie de' Reali domini al di qua del Faro.

5. Dagl' Ingegneri di terza classe, e dagl' Ingegneri aggiunti sarà preso un numero doppio di quello delle provincie di qua del Faro per esser destinati dal suddetto nostro Ministro, inteso il Direttor generale, e per essere addetti, secondo la importanza delle provincie, e delle opere pubbliche delle medesime, nella qualità di coadiutori presso gl' Ingegneri direttori, alla di loro immediazione, e sotto i loro ordini.

6. Gl' Ingegneri alunni verranno impiegati alle operazioni geodetiche per la formazione de' progetti, e del dettaglio de' lavori di costruzione.

7. Vi sarà presso la Direzione generale suddetta una Commessione di revisione pe' lavori pubblici di dipendenza del Ministero degli Affari Interni. Essa si comporrà un Ingegnere di prima classe, di uno di seconda classe, e di uno di terza classe, tolti dal nostro Ministro degli Affari Interni tra quelli i meno attivi, sia per età, sia per cagionevole salute.

Non si può dar incominciamento a nuove opere comunali senza compiersi prima le incominciate.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 settembre 1840.

A fin di evitare che la maggior parte delle opere comunali intraprese in economia da alcuni amministratori venissero dai successori abbandonate o per ispirito di rivalità, o per invertirne i fondi ad altri usi; il Consiglio provinciale di Principato ulteriore riunito nel 1839, propose adattarsi per le opere comunali la norma istessa che trovasi in osservanza per le provinciali, di non darsi principio, cioè, a nuove opere senza compiersi prima le incominciato.

S. M., nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 maggio ultimo, avendo trovato giusto il voto del Consiglio, a somiglianza di quanto trovasi stabilito per le opere pubbliche provinciali, si è degnata approvarlo per regola generale per tutti i comuni de'suoi Reali domini.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Compenso dovuto a' periti per viaggi, e vacazioni per apprezzo di danni inferiti dalle opere pubbliche a' fondi de' particolari.

DIREZIONE GENERALE DE' PONTI, E STRADE.

Napoli 30 gennajo 1841.

Una circolare di questa Direzione generale con data de' 16 gennajo 1829 era così concepita.

« La esperienza ha fatto conoscere per li apprezzi de' danni di poca importanza inferiti dalle opere pubbliche ai fondi particolari essendosi dai capi-luoghi delle provincie per parte delle Intendenze spediti de' periti, ivi residenti, il compenso ad essi dovuto sia maggiore dell' importo de' danni stessi.

» Ad evitare quindi che le opere soggiacciano a questo inconveniente, la prego a destinare nel sù espresso caso, e per parte di cotesta Intendenza do' periti locali, ai quali pel più brevi viaggi che faranno all' uopo non molto può spettare. »

Or poichè sig. Intendente, le sù espresse premure quasi sempre non si sono avute presenti, ho quindi sovente rilevato che gl' interessi della Tesoreria generale riguardo alle opere di conto Regio ne soffrivano non poco, atteso l' esito maggiore e pe' viaggi, e per le vacazioni de' periti, li quali negli apprezzamenti intervenivano da parte delle Intendenze.

Ad ovviarvi dunque positivamente, mentre ella nello interesse de' fondi delle opere pubbliche provinciali vedrà quali provvedimenti dovrà adottare, mi veggo nell' obbligo di dichiarare con quest' altra circolare, che a' periti, quali saranno nominati a rappresentare l' Intendenza della provincia negli apprezzamenti de' danni cagionati per le opere di conto Regio, il compensamento pei viaggi, e vacazioni sarà sempre calcolato come se si fossero

mossi dal comune il più vicino al sito dell' accesso locale, pel riconoscimento, e valutazione del danno.

Istruzioni pel servizio delle opere pubbliche provinciali in conformità del regolamento del 20 settembre 1816, dei due Reali decreti del 25 febbrajo 1826, della Sovrana risoluzione del 18 agosto 1839, e del regolamento organico del 30 agosto 1840.

Napoli 16 febbrajo 1841.

Art. 1. L' amministrazione de' fondi delle opere pubbliche provinciali, non che la vigilanza e la verifica dei lavori per le stesse saranno esercitate dagl' Intendenti e Deputazioni provinciali ne' sensi del regolamento del 20 settembre 1816, e regolamento annesso al Real decreto de' 25 febbrajo 1826 sotto gli ordini del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, senza che s' intenda pel presente regolamento apportata la benchè menoma alterazione a quanto trovasi ne' regolamenti suddetti disposto a tale oggetto.

2. Ai termini degli articoli 1° e 2° del regolamento del 20 settembre 1816 essendo la formazione de' progetti affidata al Corpo degl' Ingegneri di acque e strade; gli ordini relativi del Ministero degli Affari Interni saranno comunicati, o le premure degl' Intendenti saranno rivolte al Direttore generale dichiarato capo del Corpo medesimo colla Sovrana risoluzione del 18 agosto 1839.

3. Il Direttore generale commetterà la formazione dei progetti all' Ingegnere più elevato in grado della provincia presso del quale, a' sensi dell' articolo 4° del regolamento organico del 30 agosto 1840 è concentrato il servizio, e che prende pertanto il titolo d' Ingegnere direttore delle opere pubbliche provinciali. Può anche commetterlo ad un Ispettore o anche ad un Ispettore generale, quando per la importanza dell' opera ne abbia ottenuto dal Ministero degli Affari Interni la facoltà.

I progetti di riattazione sono compilati a cura dell' Ingegnere direttore o di officio, o per incarico sia della Direzione generale sia dell' Intendente della provincia (1).

4. Quando il Direttore generale, per la conoscenza che ha della posizione e della relazione delle opere pubbliche delle provincie diverse, creda opportuno di fare la proposizione di qualche opera nuova, può disporre delle riconoscenze locali per raccogliere gli elementi necessarî.

5. Nelle istruzioni, che darà il Direttore generale per la formazione de' progetti, terrà presente le considerazioni economiche ed amministrative che gli comunicherà l' Intendente della provincia intesa la deputazione: ed allorchè non gli sembrino conciliabili co' principî dell' arte od in armonia col sistema generale delle opere pubbliche, ne farà rapporto al Ministero degli Affari Interni Provocherà dal Ministero medesimo le disposizioni per le spese occorrenti ai progetti; proponendo, quando sia necessaria, la destinazione temporanea d' Ingegneri oltre quelli abitualmente addetti al servizio della provincia, per l' esecuzione de' lavori geodetici.

6. I progetti saranno dall' Ingegnere direttore rimessi all' Intendente,

(1) Per le Caserme di Gendarmeria deve procedersi come per li altri lavori provinciali. (*Minist. de' 14 luglio 1841*).

il quale gl' invierà alla Direzione generale di ponti e strade accompagnati dalle osservazioni della Deputazione delle opere pubbliche provinciali e delle proprie. Quando per tali osservazioni il Direttore generale giudichi necessaria qualche modificazione al progetto, o stimi conveniente la compilazione di altro progetto comparativo, darà le disposizioni opportune all' Ingegnere direttore, o secondo la importanza della cosa spedirà sopra luogo l' Ispettore del dipartimento o anche un' Ispettore generale. In qualunque caso, allorchè sottoporrà alla superiore approvazione il progetto esporrà il conto tenuto delle osservazioni dell' Intendente e della Deputazione.

7. I progetti prima di rimettersi all' esame del Consiglio degl' Ingegneri di acque e strade saranno, sempre che ne sia l'autore un' Ispettore generale od un' Ispettore, verificati e se occorre rettificati dall' Ispettore del dipartimento, come è prescritto dall' articolo 1° delle istruzioni del 25 febbrajo 1826. Quando poi il Consiglio gli avrà discussi e modificati, o ritenuti, saranno dal Direttore generale sottoposti all' approvazione del Ministero degli Affari Interni a norma della legge.

8. Le condizioni degli appalti che sono inseparabili dalle considerazioni di arte, ed il cui stabilimento è pertanto attribuito al Corpo di acque e strade dall' articolo 2° del regolamento del 20 settembre 1816 sono, sulle offerte per la esecuzione dei lavori approvati, espresse dall' Ingegnere direttore in postillo ch' egli rimette all' Intendente, il quale le invia colle osservazioni della Deputazione e colle proprie alla Direzione generale. Questa, fattele esaminare dall' Ispettore del dipartimento e quindi dal Consiglio, ai termini dell' articolo 11 del decreto organico del 25 febbrajo 1826, le invia all' Intendente per gl'incanti, sempre che sia d' accordo coll' Intendente stesso e colla Deputazione, e che non vengano alterate le condizioni del progetto, o che non ne sieno imposte delle onerose alla provincia; le quali cose non verificandosi dovrà la Direzione generale farne rapporto al Ministro degli Affari Interni per le risoluzioni opportune.

9. Celebrati gl' incanti ne saranno dall'Intendente rimessi gli atti alla Direzione generale, la quale riconosciutane la regolarità li sottoporrà all' approvazione del Ministro degli Affari Interni, perchè l' Intendente sia autorizzato alla stipula del contratto.

10. La Direzione generale di concerto coll' Intendente darà all' Ingegnere direttore di ciascuna provincia le istruzioni convenienti, perchè il progredimento delle opere diverse sia regolato sugli assegni per ciascuna di esse decretati nello stato discusso, di cui avrà pertanto opportuna comunicazione per la parte che possa riguardarlo. Ove il Direttore generale rileverà attrassi nei pagamenti ne farà rapporto al Ministro degli Affari Interni, acciò questi possa dare le opportune disposizioni all' Intendente per attivare l'esazione dei fondi provinciali.

11. L' Ingegnere direttore di ciascuna provincia tanto pel frequenti giri ch' è nell' obbligo di fare, quanto pei rapporti che richiederà dagl' Ingegneri suoi dipendenti, deve sempre conoscere nel più minuto dettaglio l'andamento di tutte le opere.

Egli ne informa con rapporti continuati l' Intendente dal quale, come pure dal Direttore generale, saranno a lui solo comunicate per le opere provinciali le disposizioni che egli diramerà opportunamente agl' Ingegneri posti alla sua dipendenza. Oltre poi de' particolari rapporti che l' andamento del servizio renderà necessari, lo stesso Ingegnere direttore ne rimetterà per mezzo dell' Ispettore del dipartimento, uno periodico trimestrale alla Direzione generale, dal quale risulti la situazione di ciascuna opera, e con bastante ap-

prossimazione la spesa fatta messa in confronto dell'importare del progetto. L'Ispettore invierà questi rapporti periodici alla Direzione generale colle sue osservazioni, e compilerà pel suo dipartimento uno stato di situazione che comprenda gli elementi necessarî, perchè possano dalla Direzione medesima rassegnarsi de' rapporti generali al Ministro degli Affari Interni.

12. L'Ingegnere direttore prima della fine d'ogni anno invierà alla Direzione generale uno stato delle opere eseguite nel corso dell'anno medesimo e di quelle da eseguirsi nell'anno seguente, avendo per norma di quanto risguarda queste ultime, quando lo stato discusso non si trovi pubblicato, le indicazioni ch'egli pel progetto corrispondente è nell'obbligo di dare sia all'Intendente, sia al Consiglio provinciale secondo le richieste che ne riceve.

13. Degli scandagli da compilarsi e scriversi a libretto secondo le norme e nelle forme prescritte dagli articoli 4 a 16 delle istruzioni approvate col Real decreto del 25 febbrajo 1826, e del certificato che ne sarà in conseguenza spedito e rimesso all'Intendente, si trasmetterà nel tempo medesimo un duplicato dall'Ingegnere direttore all'Ispettore del dipartimento. L'Ispettore rimetterà sollecitamente tali carte alla Direzione generale col suo visto, o colle osservazioni che avrà potuto suggerirgli il loro confronto col progetto e col contratto, riserbandosi la verifica locale prescritta dall'art. 17 del Real Decreto del 25 febbrajo 1826, nella quale gli sarà esibito il libretto. Comunicherà intanto le osservazioni fatte all'Ingegnere direttore il quale dovrà tenerne conto nello scandaglio successivo.

14. Perchè la Direzione generale possa con facilità esercitare la vigilanza impostale colla ministeriale del 19 agosto 1840, onde non si oltrepassino senza l'approvazione de' progetti suppletori, le somme da principio stabilite; ogni certificato, oltre all'enunciazione del compimento delle somme liberate all'appaltatore nell'anno, porterà al margine la indicazione della data di approvazione, e dell'ammontare de' progetti primitivi e suppletori con quella delle somme corrispondenti al valore dei lavori eseguiti negli anni anteriori.

15. È di rigore la presentazione tanto delle misure finali quanto delle misure di taglio de' lavori di ciascun anno al più tardi nel termine del primo semestre dell'anno seguente. Perchè venga repressa la negligenza di quest'obbligo essenziale, rimane imposto alla Contabilità della Direzione generale di ponti e strade, che negli stati di servizio da spedirsi nel mese di luglio per quello di giugno di ciascuno anno non abbia a comprendere l'Ingegnere direttore di una provincia e l'Ingegnere di dettaglio di un'opera qualunque, senza indicare nella colonna delle osservazioni che siensi pel primo presentate tutte le misure finali o di taglio dell'anno precedente, e per l'altro quelle dell'opera cui è addetto. Quando nel corso del mese di luglio si supplisca alla negligenza che avrà dato luogo alla sospensione de' soldi derivante dalla mancanza degli stati di servizio necessarî all'Intendenza per appoggio de' mandati, potranno negli stati da spedirsi in agosto cumularsi gli averi dei due mesi: ma elasso il soprindicato termine, senza che le misure sienai presentate, dovrà la Direzione generale farne rapporto al Ministro degli Affari Interni, ed attenderne le risoluzioni.

16. Le misure finali o di taglio che dall'Intendente si rimetteranno alla Direzione generale, saranno a' termini dell'art. 17 del decreto organico del 25 febbrajo 1826 verificate dall'Ispettore del dipartimento. Se per discrepanza fra l'Ispettore e l'Ingegnere direttore che avrà sottoscritto la misura, occorra verifica sopra luogo, sarà questa commessa ad un'Ispettore generale. Sarà poi la misura esaminata dalla Commessione di revisione istituita col ro-

golamento organico del 30 agosto 1840, discussa e liquidata dal Consiglio secondo le prescrizioni dell'art. 11 del decreto organico del 25 febbrajo 1826, e finalmente dalla Direzione generale verrà sottoposta all'approvazione del Ministero degli Affari Interni.

17. Gl'Ispettori eserciteranno nel dipartimento che, a proposta del Direttore generale, verrà assegnato a ciascuno di essi dal Ministero degli Affari Interni, le funzioni sviluppate nelle presenti istruzioni, e quanto è prescritto negli articoli 15, 16, 17, e 18 del decreto organico del 25 febbrajo 1826. Ad agevolarne il disimpegno ed a procurare agl'Ingegneri delle classi inferiori una pratica istruzione, ne sarà per turno assegnato uno a ciascun Ispettore generale ed a ciascun Ispettore. Ne sarà fatta la scelta fra quelli destinati alle diverse provincie, e non potrà alcuno di essi stare all'immediazione dello Ispettore generale o dell'Ispettore oltre un anno; dopo del quale termine, di cui è vietato proporre il prolungamento, ritornerà alla propria residenza.

18. Pe' Reali domini oltre il Faro le Intendenze spediranno i progetti e quant'altro è detto nelle presenti istruzioni alla Direzione generale per mezzo della Sotto-direzione.

19. Alla Sotto direzione medesima gl'Ispettori de' dipartimenti al di là del Faro spediranno i duplicati degli scandagli e de' certificati che la Sotto-direzione riterrà, come farà per le misure finali che se le invieranno, dopo che avranno riportata l'approvazione ministeriale.

20. Le saranno del pari inviati in tripla spedizione gli stati di situazione trimestrali dagl'Ispettori, perchè ritenutone un esemplare, possa unire il secondo al rapporto che deve rimettere alla Direzione generale ed il terzo a quello che spedir dee al Luogotenente generale.

21. La Sotto-direzione medesima terrà del pari informato ed al corrente il Luogotenente generale di tutto l'andamento de' lavori pubblici provinciali.

22. Le discipline sviluppate ne' precedenti articoli e quelle prescritte ne' Reali decreti, rescritti, regolamenti ed istruzioni cui si riferiscono sono applicabili al servizio di quelle opere comunali, nelle quali per disposizione speciale del Ministero degli Affari Interni prenderà parte la Direzione generale di ponti e strade.

Metodo ad osservarsi nell'amministrazione de' fondi addetti alla costruzione di opere, che interessano una parte de' comuni della provincia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 maggio 1841.

In occasione di un voto del Consiglio provinciale di Abruzzo Citeriore, diretto ad ottenere la riunione de' fondi di più comuni di quella provincia per la costruzione di una strada di loro particolare interesse, S. M. nel Consiglio di Stato de' 5 del corrente mese, ha ordinato che si richiami per punto generale in esatta osservanza quanto opportunamente prescrive il Real decreto del 1. febbrajo 1816, cioè: che quante volte un'opera interessi non tutta una provincia, ma una parte sola di essa, i fondi alla medesima assegnati debbono essere amministrati da una Deputazione speciale, sotto la

vigilanza dell' Intendente, con un cassiere benanche paticolare. Una tal Deputazione siccome prescrive l'art. 6 dal citato Real decreto, darà in ogni anno al Consiglio provinciale il conto morale dell'amministrazione, che ha tenuto nell'anno precedente de' fondi alla medesima affidati, non che dello stato delle opere; ed al Consiglio medesimo presenterà ancora il progetto del suo particolare Stato discusso.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè la esegua, e la faccia eseguire esattamente nella parte che la riguarda, e dia conto dello adempimento.

Desidero pertanto ch' ella mi rimetta al più presto possibile uno stato di tutte le opere di tal natura che si stanno eseguendo, o sono presso ad essere intraprese in cotesta provincia, le quali riguardino non la provincia intera, ma una parte sola di essa, con la indicazione distinta de' fondi a ciascuna di esse assegnati, delle somme esistenti in cassa, degli arretrati da esigersi, de' debiti a pagarsi ec.

In pendenza della Sovrana approvazione alli progetti de' stati discussi delle opere pubbliche provinciali, e di quelli de' fondi provinciali, debbono ritenersi come norma legale dell' Amministrazione quelli dell' esercizio precedente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 maggio 1841.

Avendo il Consiglio provinciale di Molise nella sua sessione del 1840 domandato, che pendente l' invio dello stato discusso annuale delle opere pubbliche Sovranamente approvato, si ritenesse come norma legale dell'Amministrazione quello dell' esercizio precedente, od il progetto rassegnato dal Consiglio all' approvazione Sovrana; S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 27 aprile p. p. si è degnata approvare, a somiglianza di quanto ha luogo per gli stati discussi de' comuni, che sino a quando il nuovo stato discusso de' fondi provinciali e quello delle opere pubbliche non venga approvato e rimesso alle provincie, debba ritenersi come norma legale dell' Amministrazione quello dell' esercizio precedente.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento nella parte che la riguarda.

Per li lavori delle caserme di Gendarmeria deve procedersi come per gli altri lavori provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 luglio 1841.

L' articolo 161 della legge de' 12 decembre 1816 mette a carico delle spese provinciali speciali, la costruzione, la manutenzione, e la riparazione degli edifizi provinciali. Per isgravare i fondi delle opere pubbliche questo Real Ministero ha finora fatto ricadere su quello comune del Casermag-

gio un cosiffatto esito per le caserme di proprietà di cotesta provincia. Le ripetute domande di questa natura fecero avvertito lo stesso, mal potersi provvedere all' esigenze continuate col fondo testè indicato senza mancare a tutti gli altri rami di questo servizio. E fu con tale veduta che raccomandava tempo fa a lei, signor Intendente, di limitare le richieste alle sole riparazioni urgenti. Sperava così di vedere ridotto di molto l'esito per questa parte. Ciò non pertanto o che i guasti nelle caserme provinciali fossero aumentati, o che si avessero come tali le riparazioni ordinarie, egli è certo che si erogano somme non lievi all' uopo. E però è divenuto ormai necessario il richiamare alla legge questo esito, facendolo ricadere sul fondo speciale a ciò destinato.

In lavori di cotal fatta si procederà quindi come per tutti gli altri lavori provinciali.

Le perizie saranno verificate dagl' Ingegneri direttori della provincia, e discusse con apposite deliberazioni delle Deputazioni provinciali, tenuti presenti i regolamenti in vigore per le opere di urgenza. Ne sarà su questi titoli domandata l' approvazione del Ministero.

Gli scandagli, e le misure finali saran pure rimesse al Ministero, anche corredate di siffatte formalità per essere approvate, ed autorizzati i pagamenti corrispondenti.

Convien poi che nel consegnarsi all' arma i locali restaurati si distenda il corrispondente processo verbale firmato dalla stessa, e dall'Autorità locale di essere in buono stato, onde risponda in tutte quelle degradazioni che per sua colpa o negligenza avvenissero. Esso servirà di dato da tenersi presente dall' Ingegnere provinciale, e dalle Autorità tutte le fiate che si facciano novelle dimande per restauri nella medesima caserma. E sarà obbligo dell' Ingegnere medesimo nel dichiarare i lavori a farsi, l'indicare quali di essi per degradazioni di uso, e di tempo meritino di essere a carico della provincia, e quali da essere rifatti dall' Arma.

Le offerte per costruzione di opere pubbliche comunali possono riscuotersi come ogni altro credito d' imposta amministrativa, tostocchè sono sottoscritte dagli offerenti, ed il foglio corrispondente è approvato dall' Intendente in seguito di deliberazione del decurionato.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 luglio 1841.

Il Consiglio provinciale di 1° Abruzzo ulteriore riunito nel 1839 lodandosi molto dello zelo ed operosità degli amministratori municipali, i quali sanno eccitare i loro amministrati a concorrere gratuitamente alla costruzione delle loro strade comunali, si doleva pertanto che in ogni comune si trovassero di coloro i quali negano di prestarsi al lavoro, ridendosi della docilità altrui, ed eccitando gli altri a seguire il di loro esempio: laonde a porre un freno a questi scandali di gente, la quale dovrebbe intendere come le costruzioni delle strade riescano ad universale vantaggio, pregava S. M. di sanzionare che i tassati per prestazioni gratuite, giusta i ruoli resi superiormente esecutivi, qualora non adempissero, fossero astretti amministrativamente per mezzo del cassiere comunale a pagare l'equivalente della mercede

stabilita per le tassative giornate di lavoro non prestate, in conformità di una tariffa da formarsi da ciascun decurionato, impiegandosene il prodotto in beneficio delle opere alle quali fosse mancato il lavoro.

S. M. ha considerato che mancando nel nostro Codice amministrativo una disposizione di legge a tale oggetto, lo stabilire de' mezzi coattivi, per obbligare i naturali di un comune alle prestazioni gratuite in lavoro o in danaro onde agevolare le costruzioni delle strade, sarebbe per ora immaturo, e molti forsi potrebbero credere che si tornasse agli antichi abusi dei tempi feudali, ristabilendo sotto altra forma le *corvies*.

Ha tenuto così presente la M. S. che non ostante la mancanza di una disposizione legislativa in tal materia, molti e molti comuni del Regno, specialmente nella Basilicata hanno dato belli esempi di amore pel pubblico bene, dandosi da' loro cittadini prestazioni gratuite di lavoro, e di danaro per costruire strade giovevoli al commercio interno.

Si è quindi degnata approvare che ogni qualvolta un comune mancante di altri mezzi voglia costruire un'opera pubblica con le prestazioni de' suoi cittadini, si apra un foglio di sottoscrizioni volontarie, nel quale ciascuno potrà segnare le offerte che vuol dare; e considerate queste offerte il decurionato delibererà la costruzione dell'opera; quindi trasmesso il foglio all'approvazione dell'Intendente, diverrà esso obbligatorio per coloro che hanno sottoscritto le offerte, le quali saranno riscosse come ogni altro credito d'imposte amministrative.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta.

Nuove norme per l'amministrazione delle opere pubbliche.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 settembre 1841.

Sul voto del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro riunito nel 1840, il quale si doleva che per la moltiplicità delle opere intraprese, e per la frequente inversion de' fondi alle medesime assegnati, venisse lungamente ritardata la costruzione delle strade provinciali; S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 12 aprile ultimo, veduto l'art. 168 della legge de' 12 dicembre 1816, non che i Reali rescritti de' 28 agosto 1824, 30 marzo 1825, e 6 giugno 1835, si è degnata adottare i seguenti provvedimenti, i quali vuole che sieno generalmente e rigorosamente osservati in tutte le provincie.

1. Non sarà d'oggi innanzi intrapresa la costruzione di novelle strade a carico delle provincie, abbenchè Sovranamente approvate, se non sieno state prima compiute le intraprese e soddisfatte le somme per le medesime dovute agli appaltatori ed ai proprietari de' fondi occupati. Tali disposizioni però non riguardano quelle opere speciali, indicate nel Real rescritto de' 7 maggio ultimo, le quali si eseguono o con fondi riuniti di più comuni, o con tasse particolari a carico de' proprietari interessati, o con l'uno e l'altro mezzo insieme, ancor che da' fondi delle opere pubbliche provinciali si fossero ad esse accordati con Sovrana approvazione dei discreti soccorsi, compatibili con la speditezza che S. M. desidera nella esecuzione delle opere d'interesse generale.

2. Non si porrà mano a' lavori delle nuove strade se non quando la linea che esse debbono seguire sia stata interamente determinata ed approvata, a norma de' regolamenti in vigore.

3. I fondi assegnati alla costruzione delle strade non si potranno di oggi innanzi nè invertire nè improntare per qualunque altro ramo di servizio, e neanche da un opera ad un' altra, se non previa la Sovrana autorizzazione da provocarsi per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento, e perchè la partecipi al Consiglio provinciale nella prima sua riunione. Ne darà inoltre officiale comunicazione alla Deputazione ed al Cassiere delle opere pubbliche provinciali, onde ne curino la esatta osservanza nella parte che a ciascuno riguarda, prevenendoli che con questa istessa data l' ho partecipata ancora al Direttor generale de' ponti e strade, ed al Procurator generale del Re presso la Gran Corte de'Conti, perchè l' abbiano rispettivamente presente come e quando conviene.

Compensi dovuti agli Ingegneri d'acque, e strade per servizio che prestano in opere pubbliche comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 settembre 1841.

L' articolo 2° del regolamento del 20 settembre 1816 pel servizio delle opere pubbliche provinciali permette che possono essere pure incaricati di quelle comunali gl' Ingegneri della sezione provinciale del corpo di acque e strade, sempre che ne sieno richiesti dagl'Intendenti. Or parecchi di questi funzionari così dell' una che dell' altra parte dei Reali domini si sono fatti a domandare, se abbiano gl' Ingegneri suddetti dritto a compenso e quale tutte le fiate che si chiegga la di loro opera pei lavori comunali. E questo Real Ministero risolvendo il dubbio proposto dichiara, esser giusto doversi agl' Ingegneri di acque, e strade un compenso per l' opera loro intorno ai cosiffatti lavori, tantopiù che adibendosi in luogo degli Architetti civili si procura a' comuni un risparmio su quello che sarebbe dovuto a questi ultimi appositamente destinati all' uopo.

Non crede però questo Real Ministero espediente che si fissi come regola generale una scala di compensi secondo la svariata natura degli incarichi comunali affidati agl' Ingegneri del corpo suddetto. La considerazione di aver essi un soldo a carico della provincia, quella di poter le più delle fiate far che si concili un' incarico comunale con incarichi provinciali, e parecchie altre circostanze possono talmente influire sulla quantità del compenso, da non potersi soggettare a regole fisse.

E però questo Real Ministero ha creduto disporre che quello da darsi agl' Ingegneri del corpo di acque, e strade, tutte le fiate che gl'Intendenti credano d' incaricarli del servizio di qualche opera comunale, sia proposto volta per volta all' approvazione del medesimo, tenute presenti tutte le circostanze che possono influire per determinarlo.

I signori Intendenti avranno poi precipua cura in simili casi di far coin-

cidere gl' incarichi comunali con quelli provinciali, affine di rendere meno pesante ai comuni l' accesso degl' Ingegneri suddetti.

La tassa dell' uno e mezzo per cento addizionale alla fondiaria di Sicilia dal 1° gennajo 1843 deve introitarsi dalla Tesoreria per destinarsene il prodotto al pagamento delli crediti delle Provincie, ed alla costruzione delle più interessanti opere provinciali.

Il prodotto delle barriere rimane ad esclusivo introito delle provincie che debbono provvedere al mantenimento delle strade.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NEI REALI DOMINÎ OLTRE IL FARO.

Palermo 8 dicembre 1841.

Il Re, N. S., ha comandato che dal primo gennajo 1843, e per gli anni avvenire la tassa dell' uno e mezzo per cento di addizione alla fondiaria per le strade s' introitasse dalla Real Tesoreria per conto delle provincie, nello stesso modo che si pratica per le grana addizionali del fondo comune provinciale; e gl' introiti fossero destinati da un lato a pagare i crediti che saranno diffinitivamente riconosciuti a favore delle provincie stesse contro la Tesoreria generale, giusta le Sovrane risoluzioni prese nella conferenza dei 21 e 28 novembre prossimo passato, e dall' altro alle più interessanti opere provinciali.

Vuole inoltre la M. S., che da gennajo 1843 in poi l' amministrazione ed il prodotto delle barriere restasse a cura ed introito esclusivo delle provincie, dovendo dalla stessa epoca rimanere ad assoluto peso delle Amministrazioni provinciali e comunali provvedere rispettivamente nella propria circoscrizione territoriale al mantenimento di tutte le strade della Sicilia.

Nel Real Nome partecipo a Lei siffatta Sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso corrispondente.

Decreto relativo alla piantagione, e conservazione degli alberi lungo le sponde delle strade provinciali, e comunali, e corrispondente regolamento.

Napoli 25 gennajo 1842.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L' annesso regolamento riguardante la piantagione, e conservazione degli alberi lungo le sponde delle strade provinciali e comunali, è da noi approvato.

Art. 2. I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari Interni, di Grazia e Giustizia, e della Polizia generale, del pari che il nostro Luogote-

nente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Regolamento per la piantagione e conservazione degli alberi lungo le sponde delle strade provinciali e comunali.

Art. 1. Le piantagioni lungo le pubbliche strade sono sotto la particolare cura e protezione del Governo. Alla loro custodia e conservazione concorreranno:

1° Gli appaltatori delle piantagioni, i quali durante il tempo della loro responsabilità avranno il dritto di nominare e far patentare ed armare legalmente quel numero di guardiani, che ad essi sembra opportuno, affinchè custodiscano gli alberi ed i piantoni situati rispettivamente sulle strade, che formano l'oggetto del loro appalto. E tali custodi sono rivestiti di tutte le facoltà che la legge de' 12 dicembre 1816 attribuisce ai guardiani rurali e comunali.

Le stesse attribuzioni avranno i custodi che potranno essere temporaneamente destinati dallo Intendente della provincia per la custodia delle piantagioni, le quali a causa di particolari circostanze converrà fare in amministrazione.

2° Tutte le autorità civili, ed in particolar modo gli agenti municipali nel perimetro rispettivo delle loro giurisdizioni, sia per la propria vigilanza, sia per la celerità del disbrigo dei giudizi che riguarderanno le contravvenzioni, ed inoltre la gendarmeria, la quale in caso di flagranza potrà arrestare e verbalizzare come ogni altra guardia a quell' uopo specialmente destinata.

3° I proprietari ed i coloni dei fondi limitrofi alle strade, dove sono pubbliche piantagioni, com' è appresso dichiarato.

Art. 2. È vietato di far pascolare a' limiti delle pubbliche strade rivestite di piantagioni, qualunque specie di bestiame grosso o minuto. Gli animali che dovranno per necessità transitarvi non vi si fermeranno neppure un momento.

È vietato del pari di stabilire nuovi passaggi da quelle pubbliche strade a' fondi confinanti senza speciale autorizzazione: per la concessione delle comunicazioni, tra le pubbliche strade ed i fondi che le fiancheggiano, si procederà conformemente al Real decreto dei 25 luglio 1826.

Art. 3. I possessori dei fondi limitrofi alle strade potranno in esse piantare alberi nella distanza della linea delle pubbliche piantagioni prescritta nell' art. 592 delle leggi civili.

E potranno formare siepi, senza però ingombrare con esse il fosso, o con i loro virgulti i marciapiedi della strada. Laddove queste siepi occupassero qualunque parte della strada, ed i loro ramoscelli si prostendessero sulla medesima, l' Amministrazione avrà la facoltà di farle divellere o recidere a danno e spese de' contravventori.

Art. 4. Chiunque sia colla propria persona, sia per mezzo del suo bestiame o delle sue vetture o in altro modo commetterà guasto, taglio, decorticazione, incisione, mutilazione, deterioramento qualunque sopra un albero o piantone appartenente ad una piantagione che orla una pubblica strada, sarà punito con tre giorni di detenzione, e coll' ammenda di ducati 5. 90; eccetto i casi de' guasti alquanto considerevoli, pe' quali saranno applicate le pene e le ammende secondo gli articoli 445, e 446 delle leggi penali.

Art. 5. La competenza e la procedura sarà regolata dalle leggi de' 21 e de' 25 marzo 1817 ; salvi i casi ne' quali avranno luogo le disposizioni contenute nei citati articoli 445 , e 446 delle leggi penali.

Art. 6. Le multe che si riscuoteranno da' danneggiatori nel senso del precedente art. 4. andranno interamente a beneficio de' guardiani o della gendarmeria , secondo che quelli o questa avranno preso o perseguitato il contravventore , e formato il verbale che avrà dato luogo al giudizio.

Nel caso che estranee persone o i particolari , o i coloni , o i custodi de' fondi limitrofi si fossero adoperati per iscoprire la controvenzione e punirla , avranno essi dritto alla metà dell' ammenda.

Art. 7. Gli appaltatori delle piantagioni spirato il periodo della responsabilità consegneranno le medesime agli appaltatori di mantenimento dei tratti della strada cui appartengono.

Dall' epoca della consegna in poi essi si reputeranno come opere aggiunte alle strade e poste tra gli obblighi inclusi nell' art. 38 del regolamento in istampa pe' contratti di mantenimento delle regie strade , da Noi approvato nell' ordinario Consiglio di Stato de' 6 di ottobre 1832.

Art. 8. Le Deputazioni provinciali , e le Amministrazioni comunali avranno la facoltà di convenire l' appaltatore per la custodia e conservazione delle piantagioni co' proprietari de' fondi i quali costeggiano la strada , o con altri privati.

In questo caso gli uni e gli altri saranno sottoposti alle medesime obbligazioni degli appaltatori di mantenimento : però coi privati solamente potranno pattuire una proporzionevole mercede, mentre co' proprietari potranno in luogo di essa concedere , se le piantagioni di alberi che giunti alla loro maturità si recidono , la quarta parte del prezzo di questi allorchè si venderanno ; se di gelsi parimente la quarta parte del prezzo della fronda e del legname della piantagione , e di quelli che periranno.

Elezione delle Deputazioni per le opere pubbliche speciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 luglio 1843.

Con Real rescritto de' 7 maggio 1841 , fu prescritto , che a norma del Real decreto del 1° febbraio 1816, i fondi delle opere pubbliche che si eseguono non a carico di tutta una provincia ma di alcuni comuni o proprietari , venissero amministrati da una Deputazione e da un cassiere particolari , tenuti a rendere i loro conti morale e materiale , la prima al Consiglio provinciale , il secondo al Consiglio d' Intendenza.

Or uno de' Consigli provinciali ha chiesto che fossero ancora stabilite le forme della nomina delle Deputazioni e de' cassieri delle opere pubbliche suddette , per le quali forme non v' ha finora alcuna disposizione generale.

S. M. nel Consiglio di Stato de' 21 marzo del corrente anno ha considerato che trattandosi di contribuzioni volontariamente votate per opere pubbliche speciali , il dritto di proporre gli amministratori ed il cassiere appartener debba agl' interessati. Si è quindi degnata di determinare che essi , a simiglianza di quel che la legge prescrive per gli amministratori o cassieri comunali , debbano esser proposti da' Decurionati de' comuni interessati, sopra le terne de' quali l' Intendente in Consiglio d' Intendenza li sceglierà ,

proponendosi alla superiore approvazione a' termini del regolamento dei 20 settembre 1816.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Regolamento per la creazione delle Deputazioni locali delle opere pubbliche provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 ottobre 1843.

Con Real rescritto de' 19 gennajo 1822 questo Real Ministero comunicò al Direttore generale de' ponti e strade una Sovrana risoluzione del tenor seguente.

» Nelle sessioni tenute il prossimo decorso ottobre dal Consiglio generale di Molise, egli ha considerato che la Deputazione delle opere pubbliche provinciali non può essere da per tutto, e perciò non può esercitare una vigilanza attiva ed efficace su' lavori e sullo stato de' pezzi di strade costruiti. Quindi ha proposto la creazione di Deputazioni locali, ed un progetto di regolamento per le medesime, che consiste ne' seguenti articoli.

» 1° Che esse debbano visitare i lavori due volte la settimana, e riferirne lo stato mentre sono in costruzione,

» 2° Che debbano visitare del pari almeno una volta al mese i tratti perfezionati e dati a manutenzione, e riferire sullo stato in cui sono.

» 3° Che debbano aver la facoltà di servirsi di un perito particolare quando si tratta di osservare ed esaminare la costruzione delle fabbriche; e che a quello si paghi una indennità di sei carlini al giorno.

» 4° Che abbiano il dritto di vistare i certificati de' lavori eseguiti, senza il qual visto non possano gli appaltatori esser pagati.

» 5° Che abbiano ad aver le copie de' contratti riguardanti i lavori di loro vigilanza.

» 6° Che debbano avvertire l' Intendente di ogni difetto o danno che scorgeranno nella costruzione delle opere.

» 7° Che a' deputati componenti questi corpi sia accordata una indennità per ogni giornata che vacheranno, e della quale sia giustificata la causa a giudizio dell' Intendente.

» Poi il Consiglio ha nominato i soggetti per la composizione di tali Deputazioni riguardo alla strada Sannitica, alla strada de' Pentri, ed alla traversa di Riccia.

» S. M. nel Real Consiglio degli 8 corrente si è degnata determinare che siffatta domanda resti approvata nel senso dell' art. 13 del regolamento de' 20 settembre 1816, che attribuisce alle Deputazioni provinciali la facoltà di nominare delle Deputazioni locali sulla proposta de' rispettivi decurionati; — Che tuttavia non dovendosi rovesciare il cennato regolamento de' 20 settembre 1816, non s' intendeva perciò alterata la responsabilità della Deputazione provinciale.

» Che il visto de' certificati de' lavori debba sempre essere apposto dalla medesima, la quale può per sua cautela esigere, se vuole, quello de' deputati locali; e finalmente che sia libero alla Deputazione provinciale di cam-

biare que' deputati locali, ne' quali non creda di poter riporre fiducia, intesi i rispettivi Consigli decurionali, a' termini del regolamento suddetto.

« Le fo comunicazione nel Real Nome di questa risoluzione Sovrana per sua intelligenza. »

Questo Real rescritto non essendo stato mai rivocato, lo partecipo a lei per lo adempimento.

Norme sulla valutazione de' fondi che vengono occupati, o *danneggiati. per lavori pubblici.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 febbrajo 1844.

Pe' regolamenti in vigore della Direzione generale di ponti e strade la valutazione de' fondi che vengono occupati o danneggiati per lavori ed opere di strade si stabilisce a giudizio de' periti, uno de' quali, debbe essere eletto per parte del proprietario del fondo, e sulla somma del relativo compenso si corrisponde a' proprietari l'interesse alla ragione del cinque per cento dal dì della occupazione fino a quello del pagamento.

Or poichè spesso si osserva che un lungo ritardo si frappone tra l'occupazione de' fondi per lavori di strade di Regio conto o il danneggiamento di essi, e la valutazione del relativo compenso, e poichè questo ritardo pregiudizievole alla Real Tesoreria (gravandola del pagamento di molti interessi) il più delle volte deriva da negligenza degli stessi proprietari, sia indugiando a nominare il perito, sia non curando la compilazione del verbale, ovvero frapponendo in qualunque modo ostacoli alla sollecita liquidazione de' danni, così si dichiara che la Real Tesoreria generale non bonificherà, ne' casi di danni o di occupazione di suoli, interessi per un tempo maggiore di sei mesi dal dì della occupazione o del danno inferito, salva ogni altra ragione alle parti, ove il ritardo non sia dipeso da loro colpa, contro chi e come di dritto.

La medesima dichiarazione colpisce ancora i proprietari di fondi già occupati o danneggiati. Essi non avranno dritto agl' interessi dal dì della occupazione del fondo se i verbali di valutazione non giungeranno nel Ministero delle Finanze nel termine più lungo di quattro mesi dalla presente data.

Metodo a seguirsi nell' apprezzo de' fondi occupati da strade, ed opere regie.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 30 aprile 1844.

Nelle valutazioni de' fondi che vengono occupati dalla Direzione generale di ponti, e strade a causa di pubblica utilità si è finora serbato il sistema dell' intervento di tre periti, ai termini dell' art. 2° delle istruzioni annesse al Real decreto de' 22 ottobre 1811 così concepito.

» Lo apprezzo de' fondi privati da occuparsi pei lavori di ponti, e stra-
» de dovrà esser fatto da tre periti, cioè uno per parte del proprietario,
» il secondo sarà destinato dall' Intendente, ed il terzo sarà l' Ingegnere del
» ripartimento redattore del progetto ».

Ora considerando che la nomina del perito per parte dell' Intendente torna il più delle volte inutile nella determinazione del compenso, mentre è di danno alla Real Tesoreria gravandola del pagamento delle relative indennità, e vacazioni, essendo sufficiente ad assicurare la esattezza della valutazione il concorso del parere di due periti solamente, cioè di quello rappresentante il proprietario, e dell' Ingegnere di ponti, e strade che rappresenta il Governo, le dichiaro che d' ora in poi l' apprezzo de' fondi che saranno occupati pei lavori di strade, ed opere Regie dovrà esser fatto dall' Ingegnere direttore de' lavori, e dal perito da nominarsi dal proprietario del fondo, e solo in caso di discrepanza fra questi due dovrà dall' Intendente della provincia nominarsi un terzo perito come arbitro.

Nella parte che la riguarda curerà Ella l' adempimento di questa disposizione accusandomi ricevuta della presente Ministeriale.

Sono risponsabili gl' Ingegneri direttori in quanto ai danni per loro oscitanza, malvolere, o imperizia arrecati alle provincie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 agosto 1844.

Avendo rassegnato a S. M. i reclami del Consiglio provinciale di principato Ulteriore, e di quello di Basilicata, riuniti nel 1843, su' danni che quelle provincie han sofferto, la prima per la costruzione della strada da Avellino a Melfi, e la seconda per la costruzione della strada da Potenza a Matera; danni che quei due Consigli hanno ascritto principalmente a colpa degl' Ingegneri direttori delle opere; S. M. si è degnata ordinare.

1. Che sia richiamata la risponsabilità degl' Ingegneri direttori in quanto ai danni per loro oscitanza, malvolere o imperizia arrecati alle provincie.

2. Che da oggi innanzi gl' Ingegneri direttori delle opere pubbliche dichiarino sotto la loro responsabilità, nel rilasciare i certificati, gli scandagli, e le misure che l' opera sia stata eseguita secondo il piano d' arte, o secondo le modificazioni superiormente approvate, e che a questa risponsabilità siano chiamati ancora gli appaltatori.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Istruzioni agl' Ingegneri in esecuzione del Real rescritto de' 14 agosto 1844 perchè dichiarino, sotto la di loro risponsabilità, nel rilasciare li certificati, gli scandagli, e le misure che l' opera sia stata eseguita secondo il piano d' arte, o secondo le modificazioni superiormente approvate.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE, E FORESTE, E DELLA CACCIA.

Napoli 7 settembre 1844.

L'obbligo di uniformarsi nella esecuzione delle opere pubbliche ai progetti superiormente approvati è così naturale che può dirsene oziosa la particolare prescrizione; giacchè il trascurarlo è lo stesso che sostituire i proprî lumi a quelli del consesso che ha esaminato il progetto dal lato dell'arte, e la volontà propria all' autorità del Governo che ha determinato il limite della spesa. Non ostante l' evidenza di questi principî semplicissimi la Direzione generale non ha mancato di adottare delle positive disposizioni. A prevedere difatti le trasgressioni non per parte degl' Ingegneri, giacchè io amava credere che non fossero per avverarsi, ma per parte degli appaltatori, nella mia circolare stampata del 7 dicembre 1829 ai §§ 43, 44, e 45 dava le norme da seguirsi nel caso che delle alterazioni al progetto si portassero senza un' ordine in iscritto dell'Ingegnere, e sono tali disposizioni siffatte da obbligare l' appaltatore a non fare alterazione alcuna sotto pena di perdere il prezzo de' lavori eseguiti in contravvenzione. Nell' altra circolare stampata del 20 febbrajo 1830 si contengono al § 3. regole precise perchè gli scandagli dimostrino la corrispondenza del lavoro col progetto; e per le variazioni legalmente introdotte, il modo onde farne a prima vista rilevare la convenienza, e nel § 4. sono ripetute le prescrizioni, che mettono a carico degli appaltatori i cangiamenti arbitrarî, e le loro conseguenze. Con tali disposizioni la perfetta esecuzione del progetto era più che sufficientemente assicurata per quanto riguarda il fatto degli appaltatori, e ciò dovea bastare; perchè ripeto che non voleva io attendermi all' obblio dei più elementari principî dal lato degl' Ingegneri. A queste due maniere di latitudine, erano lasciate: quella cioè nascente dallo art. 3. delle Istruzioni approvate col Reale decreto del 25 febbrajo 1826 per le fondazioni, gli esaurimenti, e quei lavori che non possono prevedersi nel progetto, nè differirsi nella esecuzione; l' altra che consiste nello stabilimento di un articolo d' impreviste, che in ogni progetto si ammette; e che è destinato a far fronte a difficoltà, che durante la esecuzione possono sorgere, ed a qualche miglioramento, di cui può sentirsi nella esecuzione istessa la convenienza, o la necessità.

Con tutte queste cose fa d' uopo confessare che degli abusi hanno avuto luogo, cosicchè non essendo io riuscito ad impedirgli col mettere in compromesso gl' interessi degli appaltatori ho dovuto ricorrere al dispiacevole espediente di vietare agli appaltatori stessi d' ubbidire agl' Ingegneri quando questi volessero allontanarsi dai progetti approvati. Mi determinai pertanto con vero rincrescimento il 27 gennajo 1841 a sottoscrivere una circolare, colla quale è ingiunto a tutti gl' Ingegneri direttori d' inserire nei contratti di appalto per nuove opere la clausola di non potersi eseguire lavori oltre quelli progettati, nè diversi di quelli approvati, fondandola sulla espressa dichiarazione *di non essere in modo alcuno agl' Ingegneri permesse aggiunzioni, e variazioni fuori dei casi, che ho sopra rammentati.*

A queste ultime disposizioni nulla saprei che aggiungere, e mi limite-

rei a richiamarne la stretta osservanza, se non dovessi ora dare adempimento ad un Reale rescritto del 14 agosto p. p. a me diretto dall' Eccellentissimo Ministro degli Affari Interni, e provocato dal Consiglio generale della provincia del Principato Ulteriore. Ha il Re N. S. ordinato che abbiano per lo avvenire gl' Ingegneri a dichiarare sotto la loro responsabilità nei certificati, che spediscono in seguito di scandagli, come i lavori son conformi ai progetti o alle variazioni superiormente approvate. Questa Sovrana risoluzione non è altro, per quanto finora ho rammentato, che la conferma di quanto la Direzion generale ha da gran tempo disposto, o di queste disposizioni adesso dalla Sovrana autorità convalidate si richiederà da ora innanzi la più scrupolosa osservanza.

Esigo intanto da' signori Ispettori che vi portino severa vigilanza, e rammento a quei pochi Ingegneri che lo trascurano, l'obbbligo loro imposto dall' art. 13 delle istruzioni approvate da S. M. il 16 febbrajo 1841 di rimettere all' Ispettore del ripartimento il duplicato di ogni scandaglio, e di ogni certificato nel tempo stesso che inviano tali carte all' Intendente. Quest' obbligo essenziale perchè la ispezione possa esercitarsi è anche maggiormente importante ora che S. E. il Ministro degli Affari Interni ha pel ramo provinciale ordinato ai signori Intendenti di dar conoscenza alla Direzione generale di ciascun pagamento che in seguito di certificati si andava facendo. Perchè dunque le antiche e le nuove disposizioni abbiano piena esecuzione ingiungo a tutti gl' Ingegneri direttori di uniformarsi alle seguenti normo.

1. A' termini dell' art. 14 delle istruzioni approvate da S. M. il 16 di febbrajo 1841 ogni certificato, che per la numerazione, e pel compimento deo riferirsi al solo esercizio corrente, conterrà al margine della intestazione la indicazione seguente.

Progetto approvato con *del*
per duc. *ridotti per le spese dei precedenti esercizii*
a duc.

2. Per effetto del Real rescritto del 14 agosto scorso nella rubrica delle *osservazioni* del sommario, che si trova in dorso in ciascun certificato sarà scritto, *i lavori designati nel controscritto sommario sono conformi alle indicazioni del progetto approvato con le sole variazioni della natura di quelle prevedute dall' articolo 3. delle istruzioni del 25 febbrajo 1826, e di cui si è data conoscenza all' Intendenza, ed alla Direzione generale addì*
e quelle espresse nel progetto suppletorio, o di variazione, approvato addì

Questa nota sarà particolarmente sottoscritta dal solo Ingegnere direttore, il quale ne assumerà tutta la responsabilità.

Prevengo da ora i signori Ingegneri direttori cho per assicurare l' adempimento di queste discipline adoprerò tutti i mezzi che stimerò convenienti, non escluso quello d' invitare, nei casi in cui ne sentissi la necessità, i signori Intendenti a sospendere i pagamenti per quello opere per le quali i certificati non fossero alle discipline medesime conformi. Da siffatte sospensioni potendo derivare danno alle opere, ed agli interessi della provincia, i signori Ingegneri sentono benissimo che, dovendo ad essi attribuirseno la colpa, su di loro ne cadrebbe la responsabilità. Io sono sicuro che a mezzi tali di rigore non sarò mai costretto di ricorrero, e mi prometto anzi di rilevaro in tutti una esattezza degna di elogi, che non mi ricuserò il piacere di tributare.

Ingiungo intanto ai signori Ispettori, ai quali comunico la presente cir-

colare, d'invigilare alla più stretta esecuzione, d'informarmi della regolare trasmissione degli scandagli, e della loro conformità alle norme stabilite, e di farne speciale articolo nei rapporti, che mi dirigono dopo le visite periodiche, ed estraordinarie delle opere commesse alla loro vigilanza.

Mi accuserà ricezione della presente circolare; della quale le trasmetto diverse copie che Ella diramerà fra i suoi dipendenti, e che lo comunico pure a cotesto signor Intendente (1).

Nelle espropriazioni a causa di pubblica utilità sono dovuti gl' interessi sul valore di ogni specie di danno.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 19 aprile 1845.

Nell'esame del processo verbale relativo alla liquidazione de' danni inferiti ad un fondo degli eredi Guarini nella costruzione della strada Regia da S.ª Maria del Pianto a Poggioreale, Ella con un rapporto del 28 luglio dello scorso anno osservava di non esser dovuti gli interessi sopra il valore di ogni specie di danno, ma sopra ciò ch'è fruttifero per sua natura. Imperocchè ragiona Ella, essendo ogni espropriazione a causa di pubblica utilità una *compra vendita forzata*, tutte le quistioni in tal materia regolar si debbono co' medesimi principî del contratto di compra-vendita, e quindi corrispondersi gl' interessi ne' soli casi ne' quali il compratore li dee al venditore ai termini dell'art. 1497 ll. cc., cioè 1° se ciò fu convenuto nel contratto, 2° se la cosa venduta e consegnata produce frutti ed altri provventi; 3° se il compratore è stato interpellato a pagare. E secondo questi principî Ella conchiudeva non esser dovuti interessi nè sulla indennità de' frutti pendenti perduti, perchè i frutti non producono frutti; nè sulla indennità accordata pel muro che chiudeva il fondo, perchè quel muro neanche produceva frutto alcuno. — Or io quantunque ritengo il medesimo suo principio, che ogni occupazione di suolo per costruzione di strade ed opere pubbliche sia una compra-vendita forzata, non posso però dividere la sua opinione nelle conseguenze che ne deduce. — Nelle comprevendite volontarie è in balia del venditore il convenire o pur no che si corrispondano gl' interessi sul prezzo di una cosa infruttifera; ma nel caso di occupazione per causa di utilità pubblica la compra-vendita si effettua indipendentemente dalla volontà del venditore, sicchè non può imputarsi al proprietario il silenzio serbato nella convenzione. Indipendentemente da ciò nello compre-vendite ordinarie, gl' interessi anche sul prezzo delle cose infruttifere sono dovuti dal giorno della interpellazione fatta al compratore per metterlo in mora; ma se il proprietario del fondo occupato per causa di utilità pubblica non può usare della facoltà di convenire in giudizio l'Amministrazione pel pagamento, e dee attendere che questo venga amministrativamente disposto, ne conseguita che non potrebbe senza offendersi la giustizia, imputarsi al proprietario medesimo la mancanza di una interpellaziono, che non è in grado di praticare. — Per le quali ragioni devo pregarla, perchè senza farsi

(1) Circolare diretta agl' Ingegneri, e comunicata agl' Intendenti.

luogo ad alcuna distinzione accordi diritto agli interessi de' quali si è fatta parola (1).

Norme per la formazione dei progetti degli stati discussi provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 maggio 1845.

Ad oggetto di rendere il lavoro degli stati discussi annuali che debbono regolare l' amministrazione de' fondi provinciali e di quelli delle opere pubbliche, più facile ed uniforme in tutte le provincie; desidero che il progetto di ciascuno di tali stati venga d' oggi innanzi formato in doppia spedizione ed in tre colonne, delle quali la prima conterrà il progetto dell' Intendente, la seconda quello del Consiglio provinciale, e la terza sarà riserbata per le osservazioni di questo Real Ministero.

Per ciò che risguarda la classificazione degl' introiti e delle spese, e per tutt' altro, serviranno di modello gli stati discussi Sovranamente approvati per l' esercizio del passato anno 1844.

Relativamente allo Stato discusso del fondo comune, essendo questo un solo per tutte le provincie, debbe assolutamente formarsi da questo Real Ministero. Conviene però che ciascuna provincia faccia conoscere con precisione le quantità approssimativamente necessarie per le diverse spese a carico di detto fondo, che possono verificarsi nel corso dell' esercizio. E sarà questo un separato lavoro che gl' Intendenti presenteranno del pari a' rispettivi Consigli provinciali i quali, munitolo delle loro osservazioni, lo trasmetteranno poi a questo Real Ministero di unita a tutti gli altri progetti.

Le raccomando l' esatto adempimento.

Norme per la nomina e rimpiazzo de' deputati delle opere pubbliche.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 ottobre 1845.

Con Real Rescritto de' 29 maggio 1819 fu comunicata all' Intendente di Principato Citeriore la seguente Sovrana risoluzione provocata dal Consiglio provinciale.

» S. M. approva le proposizioni del Consiglio in ordine a' deputati del-
» le opere pubbliche, cioè, che il di loro incarico sia temporaneo, e che
» uno de' tre debba cambiarsi in ogni anno; ma vuole che il Consiglio ge-
» nerale possa proporre la conferma di tutt' i deputati quantevolte la qua-
» lità degl' individui e l' interesse delle opere suggeriscano una tale con-
» ferma ».

Questa Sovrana risoluzione non essendo stata mai rivocata, la partecipo a Lei per l' adempimento di sua parte, e perchè la comunichi al Consiglio provinciale nella prima sua riunione.

---

(1) Ministeriale diretta all' Agente del contenzioso in Napoli.

Non possonsi proporre rettifiche di strade, ove le medesime non sieno perfettamente compite.

LUOGOTENENZA GENERALE DI SUA MAESTA' NEI REALI DOMINII OLTRE IL FARO.

Palermo 15 novembre 1845.

Il Re, N. S., nella conferenza de' 13 di questo mese si è degnata comandare in conferma de'suoi precedenti ordini, di non parlarsi di rettifica di strade ove le medesime non sieno perfettamente compite.

Penali a carico degl' Ingegneri del ramo provinciale, li quali nell' eseguire un' opera sorpassino la somma per essa destinata, senza di aver prima ottenuto l' approvazione di qualche stato stimativo suppletorio. L'esecuzione delle opere non dev' essere affidata agli stessi Ingegneri, i quali sono stati incaricati della compilazione dei progetti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 gennajo 1846.

S. M. il Re, N. S. in occasione dell' eccesso di lavori e di spesa che si è avuto nella costruzione della strada da Avellino a Montesarchio, ha portato la sua Sovrana attenzione su gli abusi che d' ordinario si verificano nella esecuzione delle pubbliche opere, eccedendo e deviando dalle previsioni del progetto approvato.

E, richiamando a' principî pe' quali le opere pubbliche, tanto nell' interesse delle amministrazioni che ne sopportano la spesa, quanto de' privati le cui proprietà ne vengono occupate o danneggiate debbono essere eseguite negli stretti termini delle superiori determinazioni, che dietro le debite discussioni le dispongono e ne approvano i progetti d' arte, la M. S. ha nel- l' alta Sua saviezza considerato come l' Ingegnere il quale dirige i lavori di una opera pubblica non abbia giammai la facoltà di cambiarne il progetto approvato e di deviare dalle linee che sono state tracciate, anche che ciò si faccia per il meglio, senza rassegnare preventivamente i motivi de' cangiamenti che creda di doversi apportare all'opera, ed ottenerne le debite autorizzazioni.

Quindi S. M. nell' ordinario Consiglio di Stato del 7 di questo mese si è degnata di determinare che da oggi innanzi, ove un Ingegnere del ramo provinciale nell' eseguire un' opera sorpassi la somma per essa destinata, dopo di avere esaurito l' articolo fissato per le spese imprevedute, senza di aver prima ottenuto l' approvazione di qualche stato stimativo suppletorio che la natura stessa dell' opera potesse esigere, resti sospeso di soldo, il quale dovrà far fronte alla spesa in più erogata; e che ove il soldo non possa per un discreto tempo essere a ciò sufficiente venga destituito, rimanendo altresì risponsabile della spesa fatta al di là dell' autorizzazione che il progetto approvato gli concedeva in faccia a'partitari, i quali non potranno per tali eccessi di spesa sperimontare azioni contro le provincie ed i corpi morali a spese de' quali l' opera si esegue.

La medesima risponsabilità dell' Ingegnere la M. S. ha dichiarato estesa ancora per le occupazioni ed i danni delle private proprietà, che eccedessero

i termini de' progetti approvati e delle speciali autorizzazioni ricevute e regolarmento comunicato alle autorità locali.

Ha comandato inoltre la M. S., che da oggi innanzi la esecuzione delle opere non sia affidata agli stessi Ingegneri i quali sono stati incaricati della compilazione de' progetti.

Nel Real Nome le comunico queste Sovrano risoluzioni per l'adempimento di risulta di sua parte.

Ella le comunicherà immediatamente agl' Ingegneri che sono destinati in cotesta provincia, affinchè conoscano la loro risponsabilità Sovranamente dichiarata, e le divulgherà per mezzo del giornale d' Intendenza, specialmente perchè le autorità locali ne siano istrulto per le occupazioni ed i danni delle private proprietà.

Ella presenterà ancora al più presto a questo Real Ministero un ragguaglio distinto delle varie opere provinciali e speciali che in cotesta provincia sono in corso di esecuzione e anche disposte solamente, con l' indicaziono dell' Ingegnere che ha compilato o è incaricato di compilare il progetto d' arte, dell' importare del progetto o de'progetti approvati, e dell'Ingegnere che per quelle in corso dirige la esecuzione de' lavori. Su questi ragguagli saranno date le convenienti disposizioni per la esecuzione dei relativi Sovrani ordini.

Cessando le casse ausiliarie ne' capoluoghi de' distretti, cessar debba ancora l' indennità per esse stabilita, non potendo in tal caso li cassieri delle opere pubbliche provinciali ricevere altro emolumento che quello determinato dagli articoli 148, e 149 della legge de' 12 decembre 1816, o da particolari Sovrane risoluzioni posteriori.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 aprile 1846.

Con Ministeriale de' 27 maggio 1820 fu autorizzata la provincia di Basilicata a stabilire delle casse ausiliarie a quella generale delle opere pubbliche nei tre distretti di Melfi, Matera e Lagonegro con l'indennità di annui ducati 60 per ciascuna.

Le casse ausiliarie furono istallate, ma due di esse per malversazioni de' sostituti cessarono in seguito, la prima di Melfi nel 1826, l' altra di Lagonegro nel 1829, e furono riunite alla Cassa provinciale. La terza esiste tuttavia.

Or il Consiglio generale di quella provincia, nella tornata del 1840, discutendo il conto morale dell' Intendente; osservò relativamente al Cassiere sig. Scafarelli, che il medesimo oltre del premio ed indennità a lui spettanti per legge, aveva, anche dopo la soppressione delle due casse suddette, continuato a percepire gli annui ducati 180 d'indennità. Indi si promosse la quistione: se le indennità attribuite alle casse soccorsali erano dovute al Cassiere provinciale anche dopo la loro soppressione; ed il Consiglio opinando per la negativa, passò a liquidare l'annue somme di 180 ducati per tutti tre i distretti, che reputava indebitamente percepite dal cassiere; e calcolandole fin dal 1826, ed aggiungendo pure gli interessi legali, fece risultare a carico dello Scafarelli un debito di ducati 3790.

Altra quistione pur promovevasi, se cioè il regolamento del 19 gennajo

1831 con cui furono ridotti gli stipendi degl' impiegati comunali dovesse intendersi esteso anche agl' impiegati provinciali, ed il Consiglio medesimo inclinava per l'affermativa; sicchè per quel periodo di tempo che intercesse tra quel regolamento, ed il postoriore de'9 aprile 1838, il premio del cassiere veniva anche di più limitato.

La Consulta di S. M. incaricata di esaminare tali quistioni;

Ritenendo nell'interesse particolare del sig. Scafarelli che lo stesso fu autorizzato con Sovrano rescritto a percepire i ducati 60 dalla cassa di Melfi, anche dopo la sua riunione alla cassa generale; che su di tal esempio continuò ad ottenere la stessa indennità anche per la cassa di Lagonegro; che tali somme furono annualmente fissate ed approvate a suo favore ne' rispettivi stati discussi, che in fine la cassa soccorsale di Matera esiste tuttavia; ha trovato che non abbia alcun fondamento la nota del Consiglio provinciale a suo danno, e che gli si debbano le indennità delle quali si tratta.

Passando poi a discutere le quistioni di principio, ha osservato, che per regola al cessar delle casse ausiliarie cessar deggiono anche le indennità. Che i Cassieri provinciali hanno un premio ed una indennità determinati dal decreto del 1 febbrajo 1816, e degli articoli 148 e 149 della legge de'12 dicembre 1816, e non possono aver altro, quando intraprendere non vogliono diverso speciale incarico.

Ha poi creduto ozioso discutere l'altra quistione promossa, se il regolamento de' 19 gennajo 1831 si estese anche ai Cassieri provinciali, poichè nell' interesse di Scafarelli per le accennate ragioni in qualunque modo risulta, non menerebbe a conseguenza veruna; ed in astratto è ben inutile dilungarsi in tal discussione, dopo che col regolamento de' 9 aprile 1838 il trattamento de' Cassieri comunali fu diversamente stabilito.

Quindi S. M. adottando l'avviso della Consulta, si è degnata dichiarare per regola: Che al cessare delle casse ausiliarie ne' capoluoghi de' distretti, cessar debba ancora l' indennità per esse stabilita, non potendo in tal caso i Cassieri provinciali delle opere pubbliche ricevere altro emolumento che quello determinato dagli articoli 148, e 149 della legge de'12 dicembre 1816, o da particolari Sovrane risoluzioni posteriori: senza che questa dichiarazione di massima sia applicabile nell' interesse del sig. Scafarelli, per quell' epoca in cui tali indennità sono state a suo favore autorizzate negli stati discussi.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' adempimento.

Determinazioni Sovrane circa i compensi agl' Ingegneri di ponti, e strade pe' lavori straordinari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 luglio 1846.

Dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze mi viene comunicato il seguente Reale rescritto:

Essendosi alcuna volta affidati straordinari incarichi ad Ingegneri di ponti e strade di compilar progetti di opere che o son rimaste poi ineseguite, ovvero n'è stata ad altri commessa la redazione, si son fatti a reclamare il compenso delle fatiche e delle spese per tali straordinari incarichi sostenute, com-

penso che avrebbero trovato nella direzione delle opere stesse. Ora essendosi su di ciò provocati i Sovrani provvedimenti del Re N. S., nella conferenza de' 23 aprile ultimo, ha la M. S. su tali rimostranze dati i seguenti ordini :

1. Che gl' Ingegneri di ponti e strade a soldo del governo non han dritto a compenso alcuno, le sole spese eccettuate, per lavori loro affidati dal governo stesso che li paga ;

2. Che si riserba in casi straordinarî dare un qualche compenso proporzionato al solo merito del lavoro, e non già alla somma cui si è fatta ammontare la relazione.

3. Che pe' pagamenti a farsi agli Ingegneri Ispettori ed altri Impiegati si osservino strettamente le istruzioni contenute nell' ordine Sovrano del 1° aprile 1835.

4. Che queste disposizioni sieno comunicate all' E. V. per uniformarvisi nella parte che la riguarda.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per sua intelligenza, e pel conveniente adempimento.

Io le notifico tale Sovrana determinazione perchè Ella curi darvi il corrispondente adempimento.

Nell' apprezzo de' fondi espropriati per pubblica utilità la deduzione della fondiaria deve farsi in corrispondente proporzione di quella che si paga da' proprietarii.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 marzo 1847.

La Consulta generale del Regno discutendo il dubbio elevato per un caso speciale, se nello apprezzo di fondi occupati con la esecuzione delle pubbliche opere si dovesse per la contribuzione fondiaria dedurre il quinto del valore, ovvero quella parte che corrisponde allo effettivo attuale imponibile, ha dato l' avviso in massima.

Che la deduzione della fondiaria deve farsi proporzionalmente in corrispondenza di quello che attualmente si paga da' proprietarî ; poichè in tal modo si compensa con vera esattezza il danno loro arrecato.

E S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 23 dello scorso mese di gennajo si è degnata di approvare tale avviso di massima renduto dalla Consulta.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per l' adempimento da sua parte.

Istruzioni da servire di norma alle dipendenze della guerra e della marina per lo apprezzo, e pel possesso de' fondi rustici ed urbani de' privati spropriati per causa di utilità pubblica.

15 novembre 1847.

1. Quando S. M. (D. G.) avrà ordinata la spropriazione a causa di pubblica utilità di alcun fondo rustico o urbano, da aggiudicarsi all' Amministrazione della guerra e della marina, si procederà alla estimazione degl'indennizzamenti dovuti al proprietario per effetto della spropriazione.

2. La detta estimazione sarà eseguita da tre periti. L'uno sarà un Ufiziale del genio, nominato dal capo di quella Direzione in cui il fondo è sito, l' altro dal proprietario del fondo, il terzo dall' Intendente della provincia. Se avvenga che il proprietario ricusi di nominare il suo perito, in tal caso l' Intendente della provincia, sopra una semplice dimanda del Direttore locale del genio, nominerà un perito, che sarà incaricato di far le veci del perito che il proprietario avrebbe dovuto nominare. Detti periti procederanno innanzi a tutto a compilare una esatta descrizione del fondo da spropriarsi. O che quello sia urbano, o che quello sia rustico, desso sarà misurato, e ne saranno descritte le confinazioni. Se lo sarà un fondo rustico, li stessi periti vi apporranno i termini lapidei.

Indi procederanno ad estimare il prezzo del fondo da occuparsi, o desumendolo dal capitalizzare alla ragione corrente nel luogo ove quello è sito, la rendita netta provveniente dagli affitti attuali disaminati e riconosciuti veri; o desumendolo da contratti di compra-vendita del fondo recenti e disaminati e riconosciuti veri; o simigliauti contratti di affitto, e di compravendita de' fondi vicini della medesima natura e della medesima qualità. Allora soltanto che i periti non abbiano potuto aver presente alcuno de' suddetti elementi, procederanno essi alla estimazione del valore del fondo da occuparsi, mercè la valutazione dell' annuo prodotto, e la deduzione delle annue spese necessarie per la manutenzione, per la coltura, per la soddisfazione de' pesi reali.

Estimeranno insieme le altre indennità dovute al proprietario, o a causa della diminuzione di valore della parte rimanente del fondo spropriato, se ne sia il caso; o a causa di altri danni patiti dalla parte rimanente del fondo, i quali sieno una conseguenza diretta o della occupazione della parte apropriata, o delle opere da costruirvisi.

L' atto della perizia sarà ragionato — Se i periti saranno discordi, ciascheduno ragionerà il suo avviso.

3. Tostochè la perizia, come sopra, sarà stata compilata da tre periti, eglino ne formeranno due copie, entrambe firmate da essi tre; l' una la consegneranno al capo della Direzione del genio, l' altra al proprietario del fondo da spropriarsi. Ciò fatto, l' Amministrazione militare potrà prendere possesso del fondo.

Di siffatto possesso ne sarà compilato processo verbale sottoscritto dal Commissario di guerra e dal proprietario, del quale saranno formate due copie egualmente sottoscritte e consegnate l' una al capo della Direzione del genio, l' altra al proprietario. Il detto processo verbale, se il proprietario ricusi di firmarlo, sarà firmato in sua vece dal sindaco del comune, in cui è sito il fondo occupato. Il sindaco nell' apporre la sua firma, farà menzione del rifiuto del proprietario. Dal giorno del possesso incominceranno a decorrere a favore del proprietario gl' interessi sul prezzo alla ragione del 5

per 100. Dallo stesso giorno il proprietario rimarrà esonerato dalla obbligazione della contribuzione fondiaria imposta sul fondo occupato. Egli perciò, tra lo spazio di un mese, dovrà presentare all'autorità competente la dimanda per la mutazione di quota, a' termini dell'art. 124 e seguenti del decreto ordinatore della contribuzione fondiaria de' 10 giugno 1817 — Il suddetto processo verbale di possesso congiunto al processo verbale di apprezzo, costituirà il titolo legale, sul quale si fonderà la domanda di mutazione.

4. Tra lo spazio di due mesi, dal giorno della consegna dell'atto di perizia alle parti, come sopra, e l'Amministrazione della guerra, e il proprietario avranno il dritto di domandare la rivisione della perizia innanzi alla Commessione de' Presidenti della Gran Corte de' conti — La rivisione avrà luogo di dritto, se i periti non saranno stati unanimi — La deliberazione diffinitiva della Commessione de' Presidenti sul valore delle indennità da pagarsi ai proprietari de' fondi occupati avrà forza di cosa giudicata.

5. Il pagamento delle indennità ai proprietari sarà operato ai termini del Real rescritto de' 2 settembre 1826.

Non debbe farsi novità nell' Amministrazione de' fondi per le opere pubbliche speciali, rivocandosi il Real rescritto de' 19 luglio 1848 che disponeva la riunione di tali fondi nella sola cassa provinciale, e confirmandosi li rescritti de' 7 maggio 1841, e 25 luglio 1843.

MINISTERO DE' LAVORI PUBBLICI.

Napoli 3 maggio 1849.

Nella disamina degli Stati discussi provinciali e delle opere pubbliche provinciali per lo scorso esercizio del 1848, l'abolita Consulta de' Reali domini di quà del Faro propose svariati espedienti intesi ad immegliare l'attuale sistema di amministrazione, e sovr'essi ebbe luogo il Real rescritto del 19 luglio 1848. Con l'art. 5. del medesimo fu disposta la riunione di tutte le svariate tasse tanto pei comuni, quanto sulle provincie per servire ad opere speciali nella sola cassa provinciale per ispendersi con la guida di un solo Stato discusso, e così aversi un sol conto annuale e completo che allora mancava. Col quale concentramento di fondi s'intesero da questo Real Ministero aboliti gli stati discussi, e le casse, ed i cassieri delle mentovate opere speciali. Epperò ne venne ordinata la riunione ai rispettivi stati discussi, ed alle rispettive casse delle opere pubbliche provinciali.

Sul reclamo de' comuni interessati alla strada della costiera di Amalfi contro di tale riunione, S. M. il Re N. S. degnossi incaricare l'attuale Consiglio di Stato a dare il suo avviso. E quell'alto consesso ha per mature considerazioni riconosciuto, essere di evidente utilità che l'Amministrazione locale di ogni opera speciale debba mantenersi siccome si trovava sotto le norme de' regolamenti in vigore, in sino a che una nuova legge non confermi o le modifichi; tali essendo ancora le precise prescrizioni de' Sovrani rescritti de' 7 maggio 1841 e 25 luglio 1843. E quindi ha all'unanimità avvisato, che piaccia a S. M. ordinare che non sia fatta veruna novità nell'amministrazione dell'opera speciale della detta strada della Costiera, e che questa Sovrana risoluzione sia applicata a tutte le altre opere pubbliche speciali.

Essendosi la M. S. in data de' 24 del caduto mese degnata approvare

un tale unanime avviso del lodato Consiglio di Stato, nel Real Nome glielo partecipo perchè Ella ne curi l'esatto adempimento, e me ne accusi intanto la ricevuta.

Nella valutazione de' fondi espropriati per utilità pubblica non è necessario il terzo perito nominato dall' Intendente, che nel solo caso di discrepanza degli altri due periti.

MINISTERO DE' LAVORI PUBBLICI.

Napoli 24 ottobre 1849.

Con l'art. 2° delle istruzioni annesso al decreto de' 22 ottobre 1811 intorno al modo come proceder si dovesso alle perizie ne' casi di espropriazioni per utilità pubblica, fu provveduto quanto segue.

» L'apprezzo de' fondi privati da occuparsi per lavori di ponti e strade dovrà esser fatto da tre periti, cioè uno per parte del proprietario, il secondo sarà destinato dall' Intendente, ed il terzo sarà l' Ingegnere del ripartimento ».

Tale norma fu seguita in tutte le valutazioni de' danni cagionati da lavori pubblici, facendovi sempre intervenire tre periti, in fino a che la esperienza non mostrò esser quasi sempre inutile l' intervento negli apprezzi del perito nominato dall' Intendento. E fu nell' anno 1844 che il Ministro delle Finanze da cui allora il ramo delle opere di conto Regio dipendeva entrando nello spirito della disposizione del regolamento del 1811 che è quello di aversi un terzo perito a solo fine di dirimere le differenze che possono insorgere fra gli altri due, con provvedimento Ministeriale del 30 aprile 1844 dispose che le valutazioni far si dovessero col concorso solamente di due periti, risparmiandosi così lo indennità, e le vacazioni che pagavansi al perito nominato dall' Intendente; e che solo in caso di discrepanza fra questi due l'Intendente della provincia nominar dovesse di ufizio il terzo come arbitro fra quei due. Vistosi tal sistema esser vantaggioso per gl' interessi della Reale Tesoreria, e non cagionare alcun inconveniente fu adottato benanche in decembre 1847 da questo Real Ministero pei compensi di danno che si cagionano con le opere provinciali.

Ora rassegnatosi tutto ciò a S. M. il Re N. S. perchè il sistema di sopra enunciato venisse rivestito di sua Sovrana approvazione, la M. S., nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 andante si è degnata approvarlo.

Nel Real Nome glielo partecipo per sua intelligenza e norma.

Real decreto relativo al riordinamento del servizio de' pubblici lavori, e delle acque, e foreste in Sicilia.

Napoli 7 febbrajo 1850.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Volendo riordinare con metodo semplice e spedito il servizio dei pubblici lavori e delle acque e foreste nei nostri Reali dominii oltre il Faro.

Veduti i Reali decreti dei 10 di agosto 1824, del 16 giugno 1833, e del 17 di dicembre 1838;

Veduto il rapporto del Generale in capo Duca di Taormina, Principe di Satriano, e nostro Luogotenente generale funzionante in quei nostri Reali dominî:

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato, per gli Affari di Sicilia, residente presso la nostra Real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La superiore tutela de' lavori pubblici, e delle acque, e foreste nei Reali dominî oltre il Faro, rientra nelle attribuzioni di quel Ministero, e Real Segreteria di Stato, e costituisce uno dei carichi della Direzione per lo ripartimento dell' Interno.

Art. 2. È instituita in Palermo sotto la dipendenza del Ministro di Stato presso il nostro Luogotenente generale in Sicilia una Commessione denominata de' *pubblici lavori*, *e delle acque e foreste*.

Essa sarà composta dello Ispettore delle acque e foreste residente in Palermo, di due Ingegneri del corpo di ponti e strade, del Direttore del Genio o di colui tra li Uffiziali del Genio di grado non minore di Capitano che fosse Siciliano, professore di architettura civile della università degli studî di Palermo, dello Ispettore della prima ispezione delle opere pubbliche, e dello Ingegnere direttore della provincia di Palermo, i quali però non potranno concorrere allo esame, l' uno degli affari della sua ispezione, e l' altro della sua provincia.

Faranno pure parte di questa Commissione, ove si trovino in Palermo, gl' Ispettori forestali delle altre provincie, l' Ispettore della seconda ispezione dei lavori pubblici, e gli altri Ingegneri direttori; ma sì l' uno che gli altri non potranno intervenire negli affari concernenti la propria ispezione, o la propria provincia.

Nei casi di quistioni complicate in che potrebbero venire a disamina, vedute di economia od altro, che non tenga strettamente alla parte artistica, saranno chiamati all' opportunità a far parte della Commessione, tre regî professori universitarî, cioè quelli di economia civile, di storia naturale, ed agricoltura.

Art. 3. La Commessione dei pubblici lavori, acque e foreste è specialmente incaricata di dar parere su tutti i progetti di pubbliche opere, ideati e descritti dagli Ingegneri di servizio, come pure sulle quistioni dette di *arte*, e su regolamenti disciplinarî per lo servizio degli Ingegneri delle pubbliche opere, e degli agenti forestali. Essa inoltre adempirà a tutt' altri incarichi concernenti il servizio delle opere pubbliche, di che verrà richiesta dal Ministero e Real Segreteria di Stato presso il nostro Luogotenente generale.

Art. 4. Saranno addetti alla Commessione due Ingegneri alunni del corpo di ponti e strade, ed un guardia generale sopranumerario, per la esecuzione dei lavori alla medesima commessi.

Art. 5. Le incumbenze della Commessione non dispenseranno i suoi componenti dallo esercizio delle funzioni, cui d' ordinario son rispettivamente chiamati.

Art. 6. L' amministrazione dei fondi destinati alle opere pubbliche provinciali è affidata nei modi prescritti dalla legge amministrativa, alle Deputazioni provinciali, sotto la presidenza degli Intendenti, nei quali si concentra tutto il servizio delle opere pubbliche.

Art. 7. Le Deputazioni provinciali sotto la immediata presidenza dello Intendente esamineranno la convenienza dei progetti d' arte nella parte amministrativa, ed economica ; e provvederanno da se , e nelle forme dai regolamenti volute, ai lavori di positiva urgenza col solo debito di darne conto al Ministero e Real Segreteria di Stato presso il nostro Luogotenente generale. Esse eserciteranno perenne azione di sorveglianza sul buono adempimento dei lavori pubblici. Invigileranno inoltre il servizio di acque e foreste ; per la qual cosa gl' Ispettori forestali , ed in mancanza di loro le Guardie generali nei capo luoghi di provincia , interverranno nelle apposite tornate delle Deputazioni , ma avranno in esse il voto puramente consultivo.

Art. 8. Ad oggetto di rendere più attiva ed efficace la vigilanza delle Deputazioni provinciali in ciò che riguarda i lavori pubblici , potranno esse istituire delle deputazioni locali in quei comuni il di cui territorio è traversato da pubbliche strade , o dove si costruiscono le opere dipendenti dalle Deputazioni medesime.

Le deputazioni locali saranno proposte dal decurionato , ed approvate dalla Deputazione provinciale. Esse dovranno essere impiegate all' ispezione immediata delle opere , sull' andamento dei lavori , e su tutto ciò che interessa il vantaggio del servizio.

Art. 9. Il servizio delle pubbliche opere provinciali sarà distinto in due ispezioni.

La prima ispezione che comprende la provincia di Palermo , Trapani , Girgenti e Caltanisetta avrà :

1. Ispettore
4. Ingegneri direttori
4. Ingegneri aggiunti
4. Ingegneri alunni

} uno per provincia.

Nella provincia di Palermo gl' Ingegneri direttori , gli aggiunti , e gli alunni , saranno nel doppio numero.

La seconda ispezione, che comprende la provincia di Messina, Catania, e Noto , avrà :

1. Ispettore
3. Ingegneri direttori
3. Ingegneri aggiunti
3. Ingegneri alunni

} uno per provincia.

Delle provincie di Messina , e di Catania gl' Ingegneri alunni saranno del doppio numero.

Art. 10. Gl' Ispettori avranno la ispezione ordinaria su tutte le opere che si eseguono nelle provincie di loro giurisdizione , e corrisponderanno perciò e con gl' Intendenti , e col Governo.

Gl' Ingegneri aggiunti saranno destinati dagl' Intendenti , secondo la importanza delle opere , alla immediazione degli Ingegneri direttori.

Gli Alunni si occuperanno de' lavori geodetici per la formazione dei progetti e del dettaglio ; e potranno dagl' Intendenti addirsi ed altri lavori, ove il servizio lo esiga.

Art. 11. Gl' Ispettori forestali , oltre le loro ordinario incombenze , avranno la immediata vigilanza sui lavori , e sulla condotta degli Ingegneri provinciali , e più spezialmente su quello che risguarda lo inalveamento dei torrenti , gli argini dei fiumi , lo allacciamento delle acque vaganti , le bonifiche dei terreni paludosi , e cose simili , nelle quali la scienza delle costruzioni va coadiuvata dall' idro-meccanica.

Trovando alcun che da osservare sullo andamento delle opere in corso,

e sullo stato di quelle eseguite, ne faranno rapporto agl' Intendenti sotto la loro responsabilità.

Art. 12. Per lo servizio, esclusivamente inteso al ramo dei pubblici lavori, acque e foreste, presso il Ministero, e Real Segreteria di Stato in Sicilia, il ripartimento dell' Interno sarà aumentato del seguente personale.

1. Uffiziale di carico
2. Uffiziali di 1.ª classe
3. Uffiziali di 2.ª classe
4. Uffiziali di 3.ª classe
6. Uffiziali sopranumerari
6. Alunni.

Art. 13. I soldi degli Ingegneri delle pubbliche opere, saranno come appresso:

Ispettore, ducati, settecentoventi all' anno.
Ingegnere direttore ducati quattrocentottanta, idem
Ingegnere aggiunto, ducati dugentosettantasei, idem
Ingegnere alunno centonovantadue, idem

Se degli attuali Ingegneri avesse alcuno maggior trattamento, continuerebbe a percepire la differenza a titolo di soprassoldo fino alla sua promozione ad un grado, di cui il soldo sia maggiore di quello che in atto gode.

Art. 14. Apparterranno inoltre agl' Ingegneri medesimi, compresi gl' Ispettori, due indennità, una per ispese di uffizio, e l' altra di viaggio, che saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 15. I deputati delle opere pubbliche provinciali, sulla considerazione che non godono di alcun soldo, trovandosi in giro per oggetto di servizio, avranno la indennità di grana venti a miglio.

Art. 16. Gl' Ingegneri delle opere pubbliche provinciali, non debbono prendere alcuna ingerenza nelle opere pubbliche comunali, precisamente per quanto riguarda gli edifici, senza che vi sieno con espressa delegazione dagli Intendenti chiamati.

Art. 17. Alle cattedre di scienze esatte ora esistenti nelle tre Regie Università di Palermo, Catania e Messina saranno aggiunte quelle mercè le quali possa divenir compiuto il corso degli studi, che debbono fare i giovani, che destinansi allo alunnato dei lavori pubblici e delle acque e foreste.

Art. 18. Il nostro Luogotenente generale per mezzo del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la nostra Real Persona proporrà un regolamento, col quale verranno distinte e stabilite le attribuzioni degl' Ispettori, e degl' Ingegneri delle varie classi, non che il sistema, che dovrà serbarsi dalla Commessione dei pubblici lavori e delle acque e foreste, tanto nella discussione dei progetti d' arte, condizioni d' appalto ed altro: quanto nella liquidazione dei lavori, revisione delle misure, e dei processi verbali di apprezzo per occupazioni di suolo, stati estimativi di lavori che si propongano, e altre carte simili.

Art. 19. Tutte le precedenti disposizioni legislative, tanto per lo ramo delle pubbliche opere, che per quello risguardanti le acque e foreste, le quali non han formato oggetto del presente decreto, rimangono pienamente in vigore.

Art. 20. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona, ed il Generale in capo Duca di Taormina,

Principe di Satriano nostro Luogotenente generale funzionante nei Reali domini oltre il Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Nella valutazione dei fondi occupati per opere pubbliche, debbe intervenirvi anche il perito del padrone diretto.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Napoli 24 aprile 1850.

Nella occasione di essersi occupati alcuni fondi nella costruzione della strada provinciale di S. Anastasia a S. Sebastiano appartenenti in dominio utile agli eredi Ciano ed altri, ed in dominio diretto agli eredi del duca Capracotta, è surta una questione se nella valutazione de' fondi occupati por opere pubbliche debbano intervenire anche i padroni diretti, ovvero basti il solo intervento de' padroni utili, ed in questa questione sono stati di contrario parere l' Agente del contenzioso della Real Tesoreria che dimostrava la necessità dell'intervento del padrone diretto, ed il Consiglio d'Intendenza di Napoli, che sosteneva l' opposta sentenza.

In tale divergenza d' opinioni il Consiglio di Stato, incaricato da S. M. a pronunziare il suo avviso, avute presenti le disposizioni legislative che regolano la materia dell' espropriazione per causa di pubblica utilità, è concorso nell' unanime parere che nella liquidazione de' compensamenti per espropriazione a cagione di utilità pubblica debba essere inteso, e debba intervenire il perito del padrone diretto o de' condomini nel caso di fondo enfiteutico o di fondo comune, ciascuno cioè nel rispettivo particolare interesse.

Al quale avviso del Consiglio di Stato essendosi degnata S. M. impartire la Sua Sovrana approvazione, nel Real Nome glielo partecipo per sua intelligenza e per l' uso che la riguarda.

Nelle occasioni di doversi costruire, o fornire di basole de' tratti di strade Regie, che passano per li abitati dei comuni, siffatte opere debbonsi eseguire coll' intesa dei comuni interessati, e per appalto.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 18 maggio 1850.

Surla questione se, quando si debbano costruire, od ovvero fornir di basoli tratti di strade regie, che passano per gli abitati per modo che i comuni cui tali abitati appartengono sono tenuti per legge a pagare porzione della spesa, possa la Direzione generale de' ponti e strade disporre la esecuzione ad ordine de' lavori, ancorchè si fosse già ricevuta una offerta di economia, io mi sono veduto nel dovere di rassegnare a S. M. il Re (D. G.) tutto il male che deriverebbe a' comuni da questo sistema. E la M. S. nel Consiglio ordinario de' 6 del volgente mese si è benignata, sulla mia proposizione, di ordinare che resti per massima stabilito che nelle occasioni di sopra enunciate debbano le opere essere eseguite con la intesa dei comuni interessati e per appalto.

Nel Real Nome partecipo a lei questa Sovrana risoluzione perchè le serva di norma e ne faccia il corrispondente uso di risultamento.

Le offerte di decima, e di sesta debbono ragguagliarsi sul ribasso ottenuto nelle licitazioni, e non sull' importo dell' opera.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. IN SICILIA.

Palermo 21 maggio 1850.

Con Sovrano rescritto del 29 marzo 1847 veniva dichiarato lo che siegue :

Ho umiliato al Re (N. S.) il rapporto di V. E. del 30 novembre ultimo 2° carico n.° 4087 nel quale Ella dando conto dell' approvazione del contratto di appalto per le nuove opere del Porto franco di Messina in grado di sesta a Tommaso Messineo per la somma relazionata di ducati 20,500 col ribasso del 4 per cento ; manifestava il dubbio se le offerte in grado di sesta contener doveano il ribasso su l'intiero prezzo della prima aggiudicazione, ovvero sul primo ribasso ottenuto. E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 22 corrente si è degnata rimanere intesa dell' appalto eseguito per le opere a farsi in detto Porto-franco di Messina; ed in quanto al dubbio sullo ammontare del ribasso della sesta, la M. S. ha ordinato di rescriversi, che le offerte di decima e sesta debbano ragguagliarsi sul ribasso ottenuto nelle licitazioni e non su l' importo dell' opera ».

Essendo dunque questa la norma che debba in casi simili serbarsi, io ne do a Lei partecipazione pel corrispondente adempimento (1).

Braccio forte da prestarsi a' guardiani delle strade per la conservazione, e mantenimento di esse.

MINISTERO DELL' INTERNO — RAMO DI POLIZIA.

Napoli 3 giugno 1850.

Per la conservazione e mantenimento delle strade essendo necessario darsi opera ad una continua ed indefessa vigilanza, io la prego in seguito delle premure ricevute da S. E. il Ministro de'lavori pubblici, di dare le più energiche disposizioni, affinchè si presti braccio forte a' guardiani di esse nello esercizio delle funzioni loro affidate.

Si approva un regolamento per li lavori pubblici in Sicilia.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. IN SICILIA.

Palermo 22 giugno 1850.

Facendo uso de' pieni poteri da S. M. conferitimi, ho risoluto, che l' annesso regolamento pel servizio de' lavori pubblici, in adempimento del-

(1) Ministeriale diretta agl' Intendenti delle provincie ne' Reali domini al di là del Faro.

l'articolo 18 del Real decreto del 7 febbrajo 1850 si metta subito in esecuzione da valere com' esperimento.

Le comunico questa mia determinazione pel pronto ed esatto adempimento.

Regolamento provvisorio per lo servizio de' lavori pubblici da mettersi in esperimento dal 1° luglio 1850 nella Sicilia in adempimento dell' art. 18 del Real decreto del 7 febbrajo 1850, approvato dal Luogotenente generale di S. M. in Sicilia il 21 giugno 1850.

Della Commessione.

Art. 1. *La Commessione de' pubblici lavori e delle acque e foreste* ha per oggetto le opere riguardanti le strade, i ponti, i canali d'irrigazione, l'arginamento dei fiumi, l'inalveamento de' torrenti, l'allacciamento delle acque vaganti, le bonificazioni de' terreni paludosi, i porti pe' legni di commercio, i grandi edifizî appartenenti allo Stato e quelli addetti ai varî stabilimenti provinciali, le terre salde, i boschi sieno dello Stato, siano de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, e pel solo disboscamento e dissodamento quelli ancora de' privati, lo rinsaldamento de' terreni in pendio, che con gli scoscendimenti producono guasti nelle strade o nelle terre sottoposte, la economia della caccia e della pesca; ed in generale tutto ciò che ha rapporto col ramo de' pubblici lavori novellamente ordinato.

Art. 2. Le opere pubbliche comunali saranno anche trattate dal carico de' lavori pubblici e potranno formare oggetto delle deliberazioni della Commessione secondo la importanza di esse; ma in quanto riguarda gli edificî, gl' ingegneri provinciali non vi prenderanno alcuna ingerenza senza una espressa delegazione degl' Intendenti, ai termini dell' articolo 16 del Real decreto del 7 febbrajo 1850.

Art. 3. Quante volte il Direttore della settima Direzione del Genio fosse siciliano, ed in conseguenza intervenisse nella Commessione, giusta l'art. 2° del citato decreto, la presidenza sarà a lui devoluta. Se però in di lui vece vi sarà un capitano del genio siciliano, la Commessione sarà preseduta dall' Ispettore di ponti e strade residente in Palermo, ed in sua mancanza dal detto capitano.

Art. 4. La Commessione terrà le sue tornate ordinarie due volte la settimana nel locale del Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente generale in Sicilia.

Secondo le occasioni potrà essere straordinariamente convocata.

Art. 5. Il Direttore per lo Dipartimento dell' Interno potrà presedere la Commessione quantevolte lo giudicherà proprio.

Art. 6. Uno degli uffiziali di classe del carico dei lavori pubblici, a scelta del Direttore per lo Dipartimento dell' Interno assisterà la Commessione con la qualità di segretario.

Art. 7. Le deliberazioni della Commessione saranno sempre motivate, e si terrà conto del voto di coloro che fossero stati dissenzienti al deliberato.

Art. 8. La Commessione è specialmente incaricata di dar parere:

1° Sulla convenienza delle pubbliche opere, in seguito di apposite deliberazioni de' Consigli generali delle province, o di speciali ordini del Governo;

2° Su i progetti ideati e descritti dagl' Ingegneri di servizio ;

3° Sulle quistioni detto di arte ;

4° Sugli stati estimativi de' lavori , e sulle condizioni stabilite come base de' contratti di appalto ;

5° Sulle misure de' lavori per rilevare, se questi corrispondono a quelli proposti ne' rispettivi progetti, se i calcoli sieno esatti , se i prezzi sieno uniformi a quelli de' contratti di appalto , se le condizioni infine sieno state adempiute ;

6° Sugli atti di consegna che si fanno per le manutenzioni delle strade, sullo stabilimento dello condizioni di appalto , e sui prezzi da stabilirsi per gli estagli di mantenimento , e per lo tariffe delle opero occasionali ;

7° Sui processi verbali di apprezzo , sì per occupazione di suolo , e sì per danni sofferti dai proprietari di fondi a causa delle pubbliche opere ;

8° Sui regolamenti disciplinari per lo servizio degl' Ingegneri e degli agenti forestali ;

9° Finalmente su tutto ciò che concerne il servizio de' lavori pubblici , di che verrà richiesta dal Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente generale.

In quanto al ramo delle acque e foreste , della pesca e della caccia , la Commessione darà parere su tutti gli oggetti che per la legge del 21 agosto 1826 vanno attribuiti al Consiglio forestale.

Art. 9. Per gli affari commessi al parere della Commessione sarà fatta dal Direttore del dipartimento dell' Interno indicazione al margine dell' ufficio di provenienza di colui tra i componenti, che sarà destinato a farne rapporto nella prossima tornata della Commessione medesima.

Art. 10. Ne' giorni designati gli affari saranno trattati sulla proposizione de' rispettivi relatori , con quell' ordine che il Presidente stabilirà.

Art. 11. Presso il segretario della Commessione vi sarà un registro, ove saranno notate le deliberazioni.

Gli estratti di questo registro firmati da colui tra i componenti che ha preseduto la Commessione e dal Segretario dovranno subito passare con le carte corrispondenti o con apposito elenco , all' uffiziale di carico de' lavori pubblici.

Art. 12. Ove occorrano visite sul luogo ad oggetto di rendere completi i lavori della Commessione , saranno rispettivamente designati gl' Ingegneri o il Guardia generale , che dovranno eseguirle.

Art. 13. Sovranamente approvati i voti dei Consigli generali di provincia concernenti le opero di nuova costruzione , ovvero ordinato un lavoro speciale per parte del Governo , il Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente generale disporrà per mezzo degl' Intendenti che si formassero i progetti di arte con le istruzioni , che giudicherà convenienti intorno alle condizioni economiche dello opere stesse , dopo di avere inteso il parere della Commessione de' lavori pubblici , acque e foreste.

Deputazioni delle opere pubbliche provinciali.

Art. 14. L' amministrazione de' fondi addetti alle opere pubbliche essendo devoluta alle deputazioni provinciali, restano esse incaricate degli appalti per qualunque lavoro , tenendo presenti le basi superiormente approvate. Eseguiti gli appalti non avranno vigore senza preventiva autorizzazione del Governo.

Art. 15. Sono del pari incaricate di prendere piena conoscenza de' ma-

teriali adoperati, e d' intervenire sia direttamente sia facendosi rappresentare dalle deputazioni locali nelle misure e negli scandagli, i quali saranno illegali e di niun valore qualora nella loro compilazione non sia intervenuta la Deputazione analogamente al prescritto nell' art. 10 delle istruzioni del 25 febbrajo 1826, compilato ne' seguenti termini.

» Gli scandagli saranno illegali e di niun valore, qualora la Deputazione delle opere pubbliche, o la Deputazione locale non fosse intervenuta nella loro compilazione, e gli scandagli stessi non fossero trascritti con le norme stabilite nel libretto ».

Art. 16. Le Deputazioni vigileranno la manutenzione delle opere, e rilasceranno i certificati corrispondenti su lo stato di esse, pria che gli appaltatori sieno soddisfatti.

Art. 17. La Deputazione provinciale essendo la sola responsabile verso il Real Governo della retta amministrazione de' fondi delle opere pubbliche provinciali e del buon andamento del servizio di dette opere, adibirà come speciali sue delegate le deputazioni locali in tutte le occorrenze, analogamente agli articoli correlativi del regolamento del 25 febbrajo 1826, e dell' art. 8 del Real decreto del 7 febbrajo 1850.

Art. 18. Le deputazioni locali rilasceranno in conseguenza i certificati di buona manutenzione delle strade, redatti a norma de' regolamenti in vigore, salvo a vistarsi dalla Deputazione provinciale prima di darsi luogo al pagamento in favore del liberatario, non che quelli di costruzione di nuove opere pubbliche provinciali che potranno esistere nel rispettivo territorio con la stessa formalità.

Art. 19. I progetti d' arte, gli stati estimativi, le condizioni degli appalti, gli scandagli de' lavori e le misure finali che saran compilate dagli Ingegneri dovranno discutersi dalle Deputazioni, le quali se vi troveranno disconvenienze le faranno osservare, o provocheranno per mezzo degl' Intendenti le superiori determinazioni del Governo.

Art. 20. In tutte le liberanze degli abbuonconti sulle misure di taglio o finali, le Deputazioni riterranno il cinque per cento fino all' approvazione.

Saranno liberati però interamente agli appaltatori delle strade i dritti di manutenzione provvisoria o diffinitiva a norma de' contratti superiormente approvati in vista dei certificati dell' Ingegnere addetto all' opera, vistati dall' Ingegnere direttore, e dopo che discussi dalla Deputazione, saranno rassegnati al Governo per l' apprvazione.

Art. 21. Le Deputazioni provinciali avranno la vigilanza su la condotta degl'Ingegneri, ed ove qualcheduno di essi sarà sperimentato di poca onoratezza e fedeltà, facendone inteso l' Ispettore, sono facultate di ordinarne la sospensione, dandone immediato conto al governo.

Art. 22. Ai deputati delle opere pubbliche ed a quelli delle deputazioni locali, qualora la domandino, è accordata una indennità di viaggio, calcolata a grana 20 a miglio, la quale sarà autorizzata dal Ministero sulle specifiche, le quali ordinate dalle Deputazioni, gli saranno rassegnate dagl'Intendenti.

Scorsi due mesi dell' eseguito viaggio, e non dimandata la indennità s' intende che i deputati vi abbiano rinunziato.

Degl' Ispettori.

Art. 23. Gl' Ispettori eserciteranno ne' punti di loro giurisdizione gli attributi di sopravvegliänza. Per la qual cosa verificheranno come siano condotte le opere, se ogni parte risponda al progetto approvato, se i materiali adoperati abbiano le qualità richieste, se nella costruzione il tutto sia stato fatto secondo le regole dell'arte, se le strade siano curate con diligenza dagli appaltatori. Dimodocchè avvedutisi della mala voglia dell' appaltatore di rimediare al guasto di una strada, potranno far eseguire in danno di lui immantinenti i lavori acconci a farlo cessare, facendone rapporto all' Intendente perchè ne fosse tosto pagata la spesa sugli averi dello stesso appaltatore; e simultaneamente ne daranno intelligenza al Governo.

Art. 24. Gl' Ispettori verificheranno e rettificheranno i progetti, che secondo i principî della scienza e dell' arte saranno compilati per qualunque opera dagl' Ingegneri incaricati; a qual' uopo, se il Governo lo crederà opportuno, potrà spedirli sopra luogo. Indi con il loro visto e verificato li rimetteranno agl' Intendenti delle rispettive province, dai quali dopo che saranno esaminati dalle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali per la parte amministrativa ed economica, saranno rassegnati con le analoghe osservazioni al Governo.

Tali progetti saranno composti di uno stato estimativo preceduto da una breve memoria sulla utilità e necessità dell' opera, della tariffa de' prezzi e delle condizioni di appalto.

Art. 25. Verificheranno del pari le misure di taglio e le finali ai termini dell' art. 16 delle istruzioni de' 16 febbrajo 1841; così concepito:

« Le misure finali o di taglio che dall' Intendente si rimetteranno alla Direzione generale saranno, ai termini dell' art. 17 del decreto organico del 25 febbrajo 1826, verificati dall' Ispettore del dipartimento ».

Si recheranno sul luogo ed interverranno nella consegna delle opere più importanti di nuova costruzione, sempre che il Governo ne darà loro abilità.

Art. 26. Qualora nelle visite che si faranno dagli Ispettori si conoscerà da' medesimi che delle opere si dovessero fare, sia per miglioramento che pel mantenimento delle strade, ne avanzeranno motivato progetto al Governo.

Art. 27. Interverranno nella consegna delle opere occasionali, quantevolte per la importanza delle stesse il Governo crederà di dar loro tale incarico.

Art. 28. Sarà particolar cura degl' Ispettori lo assicurarsi, se gl' Ingegneri veglino sui lavori con la dovuta assiduità, e se i capi maestri impiegati dagli appaltatori sieno capaci di bene eseguirli.

Art. 29. Potranno proporre agl' Intendenti ed alle Deputazioni provinciali tutto ciò che crederanno più opportuno per l' andamento e progresso delle opere che si trovano in costruzione; e quando ne fossero richiesti dai Consigli provinciali o dai distrettuali v' interverranno, sempre che si trovino sul luogo, per dare il loro avviso sulla convenienza o utilità di ciò che ne farà lo scopo.

Art. 30. Gl' Ispettori per ultimo dovranno eseguire tutti quegl' incarichi che riceveranno dal Real Ministero, e si presteranno a quelli altresì che le Deputazioni provinciali potran loro affidare.

Degl' Ingegneri direttori.

Art. 31. Gl' Ingegneri direttori compileranno i progetti d' arte, gli stati estimativi, le condizioni degli appalti, gli scandagli dei lavori eseguiti e le misure finali, che spediranno all' Ispettore, ed alle Deputazioni provinciali nel modo disposto dalle istruzioni del 25 febbrajo 1826 e 16 febbrajo 1841.

Art. 32. La esecuzione e direzione de' lavori di qualunque natura è affidata agl' Ingegneri direttori, i quali non potranno allontanarsi dai progetti approvati senza incorrere in grave responsabilità. Si fa solamente eccezione riguardo alle fondazioni, agli esaurimenti ed altri lavori di simil natura, che non si possono prevedere e valutare con precisione. In questi casi gl' Ingegneri eseguendo le modificazioni opportune per la riuscita e bontà dell' opera, ne terranno prontamente informata la Deputazione provinciale, e questa il Governo.

Art. 33. Nel caso che le strade subissero guasti tali da venire impedito il transito per casi impreveduti, dovranno gl' Ingegneri direttori recarsi immantinenti sul luogo e distendendone analogo processo verbale, disporranno quello che assolutamente sarà necessario a togliere subito gli ostacoli e riaprirne la comunicazione.

Trasmetteranno quindi un consimile dell' anzidetto verbale all' Ispettore, ed un altro all' Intendente per le ulteriori disposizioni che sorgeranno dalla imponenza dell' occorso.

Art. 34. Eserciteranno la loro stretta vigilanza sul mantenimento delle strade, e verificheranno se gli appaltatori adempiano alle obbligazioni contratte, ed in ogni caso di negligenza o di colpevole trascuranza, si regoleranno a seconda di quanto è prescritto nelle istruzioni del 1826 e 1841.

Non potranno però intraprendere alcun viaggio senza una preventiva determinazione della Deputazione provinciale, o in caso di urgenza dell' Intendente, il quale dovrà istruirne la Deputazione alla prima seduta.

Art. 35. In caso di assenza o malattia dell' Ispettore ne faranno le veci limitatamente bensì a tutto ciò che riguarda il servizio ordinario ed alle opere di precisa urgenza.

Art. 36. Si presteranno inoltre a tutte le incumbense che gl' Intendenti, le Deputazioni provinciali o gl' Ispettori, dai quali sono dipendenti, stimeranno proprio di affidar loro.

Art. 37. Gl' Ingegneri direttori per tutte le anzidette incumbense saranno coadiuvati dagl' Ingegneri aggiunti e dagli alunni nel modo, che è stato disposto dal Real decreto del 7 febbrajo 1850.

Degl' Ingegneri aggiunti.

Art. 38. Gl' Ingegneri aggiunti staranno sotto le disposizioni degl' Ingegneri direttori per tutti gli oggetti di servizio che loro saranno commessi.

Essi potranno venir incaricati di verificar la qualità, quantità e lo impiego de' materiali per qualunque lavoro di costruzione, delle misure che dovranno precedere la consegnazione de' lavori, e faranno i certificati agli appaltatori per ottenere i pagamenti de' lavori medesimi, e ciò a norma dell' art. 14 delle istruzioni del 16 febbrajo 1841. Detti certificati dovranno esser muniti del visto degl' Ingegneri direttori, senza di che non saranno riconosciuti legali.

Art. 39. Suppliranno gl' Ingegneri direttori in caso di loro assenza, o mancanza.

Degl' Ingegneri alunni.

Art. 40. Gl' Ingegneri alunni si occuperanno specialmente de' lavori geodetici per la formazione de' progetti; e quindi leveranno i piani, faranno i disegni, eseguiranno le misure e le livellazioni necessarie per la formazione degli stessi, e prepareranno gli stati estimativi concernenti i progetti medesimi, sotto l' immediata opera dell' Ingegnere direttore.

Art. 41. Secondo il bisogno potranno esser delegati ad esercitare tutte le incumbense d' Ingegneri aggiunti.

Disposizioni generali.

Art. 42. Gl' Ispettori e gl' Ingegneri direttori, aggiunti ed alunni oltre al rispettivo soldo avranno dritto a due indennità, una per ispese di uffieio e l' altra di viaggio, ai termini dell' art. 14 del Real decreto del 7 febbrajo 1850.

Tali indennità restano fissate nel seguente modo: gl' Ispettori godranno per indennità di spese di ufficio duc. 15 al mese; gl' Ingegneri direttori duc. 10; gl' Ingegneri aggiunti duc. 8; e gli alunni duc. 6.

Inoltre riceveranno pe' loro giri una indennità di migliatico, la quale resta fissata di grana 20 a miglio per gl'Ispettori, e pe'direttori; e di grana 15 per gli aggiunti ed alunni.

Oltre allo suddetto indennità gl' Ispettori e gli altri Ingegneri non avranno dritto ad altro emolumento di sorta alcuna e per qualunque siasi causa.

Art. 43. Gl'Ispettori risiederanno abitualmente, il primo in Palermo, il secondo in Catania. Tutti gli altri Ingegneri saranno destinati ad arbitrio del Luogotenente generale, purchè il numero ed il grado di essi corrispondano il più possibile alla proporzione stabilita con l' art. 9 del Real Decreto del 7 febbrajo 1850.

Art. 44. I soldi degl' Ingegneri saranno a peso delle rispettive provincie. Quelli degl' Ispettori saranno ratizzati alle provincie, che compongono ciascuna ispezione in quote uguali; beninteso che saranno per intero soddisfatti dalla provincia in cui l' Ispettore risiede, la quale si farà rimborsare dalle altre provincie delle rate rispettive.

Art. 45. Le Deputazioni provinciali dalle quali dipendono gl' Ingegneri rilasceranno analoghi certificati di servizio pel pagamento de' loro soldi in seguito di approvazione del Governo; e visteranno le specifiche di ogni giro dell' Ispettore e degli altri Ingegneri, onde ai medesimi sopra tali elementi potersi liberare le spettanze anche con la governativa approvazione.

Art. 46. I duo Ingegneri alunni addetti alla Commessione ai termini dell' art. 4 del Real decreto del 7 febbrajo 1850 saranno nominati in seguito di proposte dal Luogotenente Generale. Essi godranno lo stesso soldo che hanno gli altri Ingegneri alunni, ma non riceveranno indennità di spese di ufficio.

Art. 47. Tutti gl' Ingegneri di ponti e strade di qualunque classe, di dritto faranno parte dell' albo degli architetti civili e giudiziari.

Art. 48. Tutte le disposizioni precedenti, che non si oppongono a questo regolamento, e precisamente quelle contenute nel regolamento del 20 settembre 1816, nelle istruzioni del 25 febbrajo 1826 e 16 febbrajo 1841 rimangono in pieno vigore.

La nomina de' Cassieri e deputati provinciali dipende dal Ministero dell' Interno.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 6 luglio 1850.

D' accordo con S. E. il Ministro de' lavori pubblici è rimasto stabilito che da oggi innanzi quanto concerne la nomina e rimpiazzo de' Cassieri, e Deputati provinciali, abbia a dipendere unicamente da questo Real Ministero dell' Interno.

Lo partecipo a lei per lo adempimento di sua parte, ed attendo che mi assicuri di aver ricevuta la presente.

Il personale delle opere pubbliche provinciali dipende dal Ministero dell' Interno: l' amministrazione de' fondi da quello de' lavori pubblici.

MINISTERO DE' LAVORI PUBBLICI.

Napoli 28 settembre 1850.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 25 corrente mese per la ripartizione delle attribuzioni fra questo Ministero e quello dell' Interno (*ramo interno*) relativamente al ramo del personale delle opere pubbliche provinciali ed all' amministrazione de' fondi delle opere medesime, si è degnata la Maestà Sua ordinare che rimanga sotto la dipendenza del Ministero dell' Interno il personale de' Consiglieri provinciali, de' Deputati e de' Cassieri fino a che la lodata Maestà Sua non risolverà diffinitivamente su l' organico de' Ministeri; ed alla dipendenza del Ministero de' lavori pubblici la formazione de' Stati discussi, i conti morali e materiali, la risoluzione su le controversie che pe' conti medesimi si possono elevare, le declaratorie, significatorie, e sanatorie, le verifiche di cassa, premio a' Cassieri, dritto di contabilità per la discussione de' conti, e tutt' altro riferibile all' amministrazione de' fondi provinciali.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' uso di risulta.

Real decreto col quale sono richiamate in pieno vigore le istruzioni approvate col Real decreto de' 25 febbrajo 1826 per la parte che debbono prendere le Deputazioni provinciali nei lavori di strade, e delle opere di conto Regio, e nel mantenimento di esse.

Napoli 11 novembre 1850.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Vedute le istruzioni approvate con Real decreto de' 25 febbraio 1826, per le quali furono stabilite le attribuzioni delle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali, e si determinarono i loro incarichi e la parte che debbono prendere nella esecuzione de' pubblici lavori.

Veduta la nostra Sovrana determinazione de' 9 luglio 1839 con cui ven-

ne prescritto che non dovessero ulteriormente le Deputazioni provinciali delle opere pubbliche prender parte ne' lavori delle strade regie.

Considerando esser necessario che pel migliore andamento del servizio lo opere pubbliche sieno tutte regolate sopra basi uniformi di amministrazione, e sottoposte alle medesime norme di vigilanza.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato de'lavori pubblici.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono richiamate in pieno vigore le istruzioni approvate col Real decreto de' 35 febbraio 1826 per la parte che debbono prendere le Deputazioni provinciali ne' lavori delle strade e delle opere di conto Regio, e nel mantenimento di esse.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Non è dovuto compenso agl' Ingegneri provinciali per le opere pubbliche comunali.

MINISTERO DE' LAVORI PUBBLICI.

Napoli 30 novembre 1850.

Essendosi negato dal Ministero dell'Interno ogni compenso agl' Ingegneri de' ponti e strade per progetti e direzioni di opere comunali, meno le semplici indennità di viaggio, in forza di quanto all' uopo si era disposto col regolamento de' 20 settembre 1816; non mancò il Direttore generale di ponti e strade di reclamare contro di questa misura ad istanza de' suoi dipendenti.

Fondate e giuste sembrandomi le sue osservazioni, le ho rassegnate a S. M. nell' ordinario Consiglio di Stato del 25 cadente, tenuto in Caserta, pregandola di prendere nell' alta sua saggezza una definitiva Sovrana determinazione sull' oggetto, dappoichè, distraendosi gl' Ingegneri suddetti in altri affari relativi alle opere comunali non avrebbero potuto assiduamente badaro alle opere della Tesoreria generale, ed a quelle, che si eseguono coi fondi provinciali.

Essendosi però degnata la Maestà Sua di prescrivere, che gl'Ingegneri provinciali si prestino per le opere comunali, mi affretto di provenirla nel Real Nome per sua intelligenza e norma.

Li atti d'incanto delle opere di conto Regio debbono a norma de' regolamenti eseguirsi innanzi le Deputazioni provinciali salva l' approvazione del Ministero de' lavori pubblici.

MINISTERO DE' LAVORI PUBBLICI.

Napoli 4 gennajo 1851.

Ritornato essendo per effetto del Real decreto degli 11 novembre ultimo sotto la vigilanza delle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali il servizio delle strade regie, ed i lavori che eseguonsi a spese della Real Te-

soreria generale, è necessario che tutti gli appalti sia di mantenimento, sia di costruzioni o riparazioni di strade ed opere regie vengano celebrati presso l'Intendenza, ed innanzi alla Deputazione provinciale di ciascuna provincia nella quale son comprese le strade, o deggiono lo opere eseguirsi. Epperò le dichiaro con la presente, che all'infuori degli appalti i cui atti possono trovarsi in corso, per tutti gli altri dovran farsi da ora in poi gli esperimenti degl'incanti avanti alle Deputazioni provinciali a norma de'regolamenti, salva l'approvazione di questo Real Ministero che sarà dalla Direzione generale di ponti e strade per ogni appalto volta per volta provocata.

Nella parte che la riguarda curerà Ella lo adempimento di questa determinazione.

L'intervento delle Deputazioni provinciali nelle opere di conto Regio debbe consistere solo nello invigilare, verificare, ed attestare li lavori che si eseguono, ma in quanto alla contabilità non deve cangiarsi il sistema, che ora è in uso.

MINISTERO DE' LAVORI PUBBLICI.

Napoli 1 febbrajo 1851.

Richiamato in vigore per effetto del Real decreto degli 11 novembre del passato anno il regolamento de' 25 febbrajo 1826 per la parte che riguarda l'intervento delle Deputazioni provinciali delle opere pubbliche nel servizio delle strade, e delle opere di conto regio, ho rassegnato a Sua Maestà esser conveniente che non venga con ciò ad indursi alcun cangiamento nel sistema che dal 1839 a questa parte trovasi in vigore, cioè che derogandosi alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del cennato regolamento de' 25 febbrajo 1826, tutt'i pagamenti relativi al servizio delle strade regie, sia pe'lavori, sia pe' mantenimenti, debbano provocarsi dalla Direzione de'ponti e strade, e farsi dalla Tesoreria generale direttamente agli appaltatori; il quale sistema rende più regolare, più uniforme, più semplice la contabilità delle opere di conto Regio.

Ho supplicato pertanto la Maestà Sua a voler dichiarare che l'intervento delle Deputazioni provinciali nelle opere di conto Regio debba consister solo nello invigilare, verificare, ed attestare i lavori che si eseguono, ma in quanto alla contabilità, non debba per nulla cangiarsi il sistema che ora è in uso.

Al quale divisamento essendosi degnato il Re N. S. uniformarsi, con Sovrana risoluzione renduta nell'ordinario Consiglio di Stato de'27 gennajo ultimo, nel Real Nome glielo partecipo per l'uso che la riguarda.

Consigli Edilizi delle città di Napoli e Palermo.

Decreto per l' abolizione della così detta portolania di fabbriche, legname e di fortificazione per la città di Napoli, e corrispondente regolamento.

Napoli 10 gennajo 1832.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

L' esercizio della giurisdizione della portolania detta di fabbriche e legname, e della fortificazione su' fondi urbani della nostra Capitale, e sulla costruzione, e riparazione dei medesimi per essersi allontanato dalla sua primitiva instituzione, è divenuto per molte vie gravoso o molesto a' proprietari. Abbiamo noi quindi sentito il bisogno di richiamare a' suoi principî questa parte di giurisdizione municipale ad oggetto di conciliarla col rispetto dovuto ai dritti di proprietà, e col dovere imposto all' amministrazione di conservare il pubblico suolo, e di vigilare al comodo ed alla decenza delle strade. Abbiamo veduto altresì dare ai proprietari una pruova della paterna nostra sollecitudine, liberandoli da gravi esazioni, e moltiplici molestie derivanti dall' applicazione delle corrispondenti tariffe di questi proventi giurisdizionali, principalmente dirette a favorire la speculazione degli appaltatori.

Questa utile riforma cagiona una diminuzione di rendita al corpo municipale; ma la Città il cui interesse non debbe esser mai in contraddizione con quello della grande maggioranza de' suoi abitanti, dee questo sacrificio a' proprietari, i quali soffrono un' imposta di gran lunga maggiore della rendita ch' essa ne ritrae.

Nel medesimo tempo abbiamo rilevato che vari abusi trovansi introdotti nella nostra Capitale a danno dei nostri amatissimi sudditi nello esercizio della polizia urbana su' pesi e le misure, ed abbiamo voluto portarvi pronti provvedimenti diretti così a rimuovere tali abusi, come a garentire la esattezza de' pesi e delle misure nelle pubbliche contrattazioni.

Quindi sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono abolite dal dì 1° di gennajo 1832 le licenze dette di portolania per le fabbriche, e di fortificazione, che si accordano dal Corpo di Città di Napoli: salve le sole eccezioni stabilite nel presente Decreto, e nell' annesso regolamento. Sono pure aboliti senza veruna eccezione i proventi giurisdizionali che si esiggono nella spedizione delle licenze, ugualmente che le corrispondenti tariffe.

2. In conseguenza dell' ordinata abolizione, dall' epoca stabilita nell' articolo precedente ogni proprietario, o possessore di fondi rustici o urbani, posti a fronte o a confine delle pubbliche strade nel territorio del comune di Napoli, è restituito nella piena facoltà di fare su' suoi fondi costruzioni, riparazioni, variazioni e miglioramenti d' ogni specie, sempre che non occupi il suolo pubblico o l' area di esso, e non cagioni degradazione, impedimento permanente, o pericolo nelle pubbliche strade, salve le sopra indicate eccezioni.

3. L' esercizio della facoltà concessa nell' articolo precedente sarà subor-

dinato per alcune operazioni alla licenza dell' autorità municipale, per altre alla preventiva ricognizione, e per altre alla direzione nella esecuzione, secondo i diversi casi specificati nell' annesso regolamento.

La licenza, la ricognizione e la direzione saranno accordate gratuitamente e colla dovuta facilitazione, onde ben servire all' interesse ed al comodo de' particolari e del pubblico. Le spese cui potranno dar luogo siffatte operazioni, saranno a carico del corpo municipale.

4. È vietata ogni esazione, o retribuzione a qualunque titolo a carico de' particolari per le operazioni prescritte nell' articolo precedente: la contravvenzione a questo divieto per parto di agenti impiegati di ogni grado, o architetti municipali, sarà punita con una multa decupla della somma ricevuta, e colla destituzione.

5. Rimanendo in tutto il resto ferma la giurisdizione della portolania il corpo municipale darà opera ad impedire ogni occupazione di suolo pubblico sotto qualunque forma, e per qualunque oggetto, ed ogni degradazione, pericolo, o impedimento permanente nelle pubbliche strade. Avvenendo occupazione o contravvenzione, l' autorità municipale ne farà processo verbale, e dopo di aver fatto rimettere amministrativamente le cose nello stato in cui prima si trovavano, procederà per le multe, e pe' danni, ed interessi a norma della legge.

6. La giurisdizione della portolania in quanto alle concessioni sul suolo pubblico è limitata ai soli casi di licenza specificati nell'annesso regolamento senza pregiudizio di ciò che riguarda i posti, le piazze ed i mercati, al che sarà provveduto con altro nostro decreto.

Ogni altra concessione non potrà essere fatta senza un nostro decreto, e nelle forme prescritte dalla legge del dì 12 dicembre 1816.

Il valore delle concessioni di questa natura che non offra un canone di ducati venti almeno, sarà pagato in capitale. La somma di questi diversi capitali sarà impiegata a cura del sindaco alla fine di ciascun anno.

7. I due uffizi giurisdizionali detti di campionatura, e zecca di pesi, campionatura e zecca dei legnami saranno riuniti in un solo sotto il titolo di uffizio di campionatura e zecca de' pesi e misure al primo di gennaio 1833 termine dell' attuale appalto de' medesimi. A quell' epoca rimane abolita la privativa che si esercita sotto la denominazione di jusso proibitivo della costruzione e riattazione delle misure.

8. Sono soggetti all' uffizio di campionatura e zecca dei pesi e misure ne' tempi stabiliti da' regolamenti municipali, e col pagamento del dritto autorizzato, tutti i pesi e le misure che servono alle pubbliche contrattazioni, escluso ogni recipiente che sia addetto a semplice trasporto o alla conservazione. Saranno inoltre sottoposti al detto uffizio i pesi e le misure ogni volta che verranno restaurate, o accomodate, mediante il pagamento del quarto del dritto.

9. L' uffizio della campionatura e zecca de' pesi e misure sarà sempre preseduto da un' Ispettore scelto dal sindaco fra gli Eletti, e gli aggiunti municipali. L' Ispettore invigilerà sull' applicazione della tariffa, onde allontanare ogni arbitrio, eccesso, o abuso; dirimerà le controversie che potranno sorgere nell' applicazione, e riferirà al sindaco in quei casi in cui si richiegga l' autorità del medesimo.

Questa ispezione sarà stabilita anche pel 1832 sugli uffizi esistenti.

10. I contravventori ai regolamenti sull' uffizio di campionatura e zecca di pesi e misure incorreranno nella perdita degli oggetti presi in contravvenzione, ed in una multa decupla del dritto frodato, che sarà esatta ammi-

nistrativamente. Cederanno a beneficio dell' appaltatore gli oggetti presi in contravvenzione, o la multa a beneficio della città.

11. Nel primo semestre del 1832 saranno riformate colla dovuta semplicità e chiarezza, e nel senso del presente decreto, le tariffe attuali per la campionatura e zecca, ed indi sarà fatto l' appalto per la riscossione dei proventi giurisdizionali nel novello uffizio. Il dritto su i pesi e le misure che siano state restaurate ridotto ai termini dell' art. 8, sarà regolato in modo da evitare le frazioni che presentassero difficoltà nel pagamento.

12. Da ora innanzi sarà verificata in presenza dell' Ispettore della campionatura e zecca di pesi e misure, la misura delle *caraffe e mezze caraffe*. La verificazione sarà fatta nella fabbrica. L' Ispettore permetterà la uscita e distribuzione di queste misure, dopo che saranno state riconosciute esatte, e farà spezzare in sua presenza quelle di riconosciuta inesattezza.

13. La ispezione sulla campionatura e zecca di pesi e delle misure prescritta nell' art. 9, e la verificazione della esattezza delle *caraffe e mezze caraffe*, ordinata nell' art. 12 non escludono le visite dell' autorità municipale di uffizio, o a richiesta dell' appaltatore ne' luoghi di pubbliche contrattazioni, ad oggetto di verificare la esattezza di detti pesi e misure, escluso ogni recipiente destinato alla conservaziono de' generi, di sorprendere le contravvenzioni, e di applicare le multe.

14. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato dalla esecuzione del presente decreto.

Regolamento per la esecuzione del Real decreto del 10 gennajo 1832 sull' abolizione della così detta portolania della città di Napoli.

Art. 1. Formano oggetto di licenza gratuita le seguenti operazioni sul suolo pubblico, o nell'area del suolo medesimo.

L' apposizione di colonne fisse di pietra avanti le porte, o agli angoli degli edifizi.

La costruzione di una banchetta, o di un grado, che non oltrepassino la larghezza di un palmo (la licenza per questi oggetti potrà accordarsi soltanto nelle strade di larghezza non minore di palmi trenta).

La costruzione nel compreso delle pubbliche strade di un nuovo corso sotterraneo che immette nel Realo.

La distribuzione di acqua per formale, ad uso degli edifizi, ogni passaggio di bronzo, ed in generalo ogni operazione riguardante il ramo delle acque.

L' apposizione di graviglioni dinanzi alle porte per lavorio di seta e simili.

La costruzione di archi in aria sulle strade.

La costruzione di guardavisti.

La costruzione de' cammini da fumo.

Il ridurre in fabbrica barracche di legno, o panconi di legno con pennate che trovansi autorizzate, quante volte non si offenda il comodo pubblico e la decenza della strada.

L' apposizione di porta nuova, o di cancelli nuovi, che aprano da fuori. La licenza per quest' oggetto potrà accordarsi soltanto nelle strade di larghezza non minore di palmi ventidue).

L' allineamento di un muro che meni ad occupare una porzione di suolo pubblico, abbandonando al pubblico una corrispondente porzione di suolo privato ad oggetto di rettificare una strada.

2. La licenza sarà accordata, previa ricognizione, quante volte non rechi incomodo nè al pubblico nè ai vicini.

Il Corpo Municipale userà la massima diligenza nella concessione delle licenze ad oggetto di evitare non solo l' incomodo pubblico, ma ancora la indecenza e la deturpezione delle strade, particolarmente delle principali, dove il decoro non dovrà essere mai offeso. In questa veduta le licenze non saranno accordate senza superiore permesso nella strada degli Studi alla fine del corso di Chiaja.

3. Sarà tenuto nella Cancelleria del Corpo Municipale un registro a tallone per le licenze.

Vi sarà pure tenuto un registro delle ricognizioni, e direzioni contemplate nei seguenti articoli.

4. Le licenze gratuite sono essenzialmente rivocabili senza veruna indennità sempre che il comodo pubblico lo esigga.

5. Formano oggetto di preventiva ricognizione, oltre quelle soprindicate;

L' alzare una pianta, cioè costruire a fronte di strada nuove mura, o ricostruire le antiche;

La terminazione di suolo;

La costruzione di urtanti di fabbrica temporanei per oggetto di riparazioni, o ricostruzioni.

6. Non si potranno eseguire senza la direzione di un' architetto municipale.

La costruzione di scivola, di basoli, mattoni o breccce (sarà sempre eseguito con piccol pendio perchè non sia di pericolo, o d' incomodo al pubblico passaggio);

L' apposizione di pietre bucate per introdurre acque piovane;

La costruzione di gavete;

Il lastricamento di strade;

L' apertura di sportello nuovo sul suolo pubblico;

La immissione nel Reale;

Le traverse ne' corsi immondi.

7. Per tutti gli oggetti di sopra indicati sarà presentata domanda al sindaco il quale avrà il dovere non solo di provvedervi senza ritardo, ma ancora di vigilare perchè gli agenti e gli architetti municipali incaricati della esecuzione procedano colla dovuta speditezza, onde non arrecare il menomo ostacolo o ritardo alle operazioni di particolari.

8. I particolari che agissero in contravvenzione al presente regolamento, incorreranno nelle sanzioni prescritte nell' art. 5° del Real decreto di questa data.

9. Il divieto generale stabilito dall' articolo 5° del detto Real decreto comprende specialmente:

L' apposizione di tavole ad una finestra per riporvi oggetti sopra;

Il porre nuovi panconi, o ceppi permanenti per uso di chianche o macelli, o di botteghe di ogni altro genere;

Il piantare viti in mezzo alle strade e fare guardaviti;

L' aperture di fosso nuovo nel compreso delle pubbliche strade;

Le cacciate di pilastri, o colonne per coverture à tetto, o per loggette;

I panconi di fabbriche, e di legno piantati con pennate;

Gli urtanti permanenti di fabbrica;
Il focone di fabbrica;
Il ventaglio di fabbriche;
Il barraccone di legnamo;
Gli staffi per sostegno di palconi;

Le puntellature, e catastature, gli urlanti di fabbrica temporanei, gli anditi, gli ambiti e steccati chiusi, i depositi di materiali in occasione di costruire, o riparare o abellire un'edifizio, sempreché queste opere oltrepassino la durata e la estensione strettamente necessaria all'uopo. Siffatte opere permesse come un'accessione al libero esercizio del diritto di proprietà ristabilito coll'articolo 2° del Real decreto di questa data, non potrebbero oltrepassare i limiti dell'assoluto bisogno senza divenire incomode e dannose al pubblico. Perciò in caso di eccesso o abuso vi provvederà immediatamente l'autorità municipale, determinando i limiti e la durata di tali opere; avvenendo infrazione a' suoi provvedimenti, essa procederà ai termini dell'articolo 5° del citato Real decreto. —

Decreto che istituisce nella città di Napoli una Giunta speciale col nome di Consiglio edilizio, *abolendo la* Giunta di fortificazione, *e la* Commissione delle acque.

Napoli 22 marzo 1839.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Volendo provvodere in modo speciale a' mezzi di accrescere la sicurezza, la salubrità, il comodo, ed il decoro della nostra fedelissima Città di Napoli.

Veduta la nostra risoluzione de' 10 gennajo 1832, ed il parere della Consulta de' nostri Reali domini di quà del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È istituita per questa nostra Capitale una Giunta speciale col nome di *Consiglio edilizio*, i di cui componenti si diranno *Edili*.

Il Consiglio Edilizio sarà composto dell' Intendente di Napoli Presidente; del sindaco della Città, vice-presidente; di tre fra'suoi più distinti cittadini, di tre uomini di arte, e di un segretario; tutti di nostra nomina.

2. La durata delle funzioni degli Edili sarà di sei anni, ma potranno essere confermati.

Il Consiglio Edilizio sarà convocato dall' Intendente almeno una volta al mese, e quante altre volte il bisogno lo richiederà. Si riunirà nell' Intendenza, dove sarà stabilita la sua Segreteria, ed il suo archivio. Potrà deliberare con cinque votanti. Le sue risoluzioni saranno prese a maggioranza di voti. Nella parità, sotto la presidenza dell' Intendente, il voto del presidente sarà preponderante.

I suoi atti saranno consultivi, e dovranno essere muniti della nostra approvazione, eccetto le risoluzioni ed i provvedimenti contemplati ne' seguenti articoli 8, 11, e 14 del presente decreto.

3. Le funzioni degli Edili sono gratuite. I loro utili servigi saranno da

Noi presi in particolar considerazione. Il Segretario avrà un soldo di annui ducati seicento a carico della città.

4. Gl' impiegati che occorreranno alla Segreteria del Consiglio Edilizio saranno a misura del bisogno, ad ogni richiesta del Presidente, accordati dal Sindaco fra gl' impiegati, o pensionati municipali.

Il soldo del Segretario, e tutte le altre spese del Consiglio, saranno provvedute anno per anno sullo stato discusso della città di Napoli con un'articolo particolare. Le liberanze sul fondo assegnato saranno fatte dal sindaco a richiesta del Consiglio.

5. Prima cura del Consiglio edilizio sarà quella di far levare nel più breve tempo una pianta geometrica del fabbricato di Napoli compreso nel recinto del muro finanziere, sopra una scala, ed un disegno che sarà sottoposto alla nostra approvazione. Farà parte di questa pianta quella de'corsi sotterranei da Noi ordinata colla nostra Sovrana risoluzione de' 9 di novembre 1831.

Il nostro Real uffizio Topografico somministrerà tutte le notizie che ha raccolte o raccoglierà, e che saranno utili per la formazione di detta pianta, mettendosi a tal uopo di accordo col Consiglio edilizio, e cogl' Ingegneri civili che saranno dal medesimo a tal' oggetto destinati.

6. Sulla pianta ordinata nell' articolo che precede, saranno notati con distinzione i miglioramenti de' quali la città potrà essere suscettiva sotto i rapporti di salubrità, sicurezza, comodo, ed abbellimento, come sono l'ampliazione, e l' allineamento delle strade; la formazione di nuove piazze, passeggiate, e mercati; l' abolizione delle grondaje esterne; l' accrescimento delle acque, la loro migliore distribuzione, e simili.

Il Consiglio edilizio pe' lavori della pianta, per determinare su di essa gl' indicati miglioramenti, e per qualunque disimpegno concernente le sue attribuzioni, potrà richiedere l' opera degli Architetti commessarii de' quartieri, e degli altri Architetti municipali a sua scelta, e potrà farli intervenire nelle sue sessioni, ove però non avranno che voto consultivo.

7. La giunta di Architetti detta di *fortificazione* stabilita col regolamento dell' Intendente di Napoli de' 28 di febbrajo 1817, e la Commessione detta *delle acque* sono abolite. Le rispettive loro attribuzioni sono trasferito nel Consiglio Edilizio, ferma rimanendo l' attuale distribuzione e forma del servizio nella esecuzione de' lavori, insino a che non sarà proposto dal Consiglio stesso, e da Noi approvato un regolamento diffinitivo pel migliore andamento di tal servizio.

8. È trasferita di pari dal corpo Municipale nel Consiglio edilizio la g'urisdizione di portolania, che sarà esercitata dal Consiglio colle norme prescritte dal nostro decreto de' 10 di gennajo 1832. L' autorità municipale dovrà impedire ogni occupazione di suolo pubblico, ai termini dell' articolo 5° di detto decreto, dovrà compilare il processo verbale di ogni contravvenzione; far rimettere amministrativamente le cose nello stato in cui prima si trovavano; e quindi trasmetterà le carte al Consiglio Edilizio, che pronunzierà l' applicazione delle multe, e la condanna alla rifazione de'danni, ed interessi.

In ordine alle licenze, alla preventiva ricognizione, alla direzione nella esecuzione per le opere de' privati ne' loro edilizii posti a fronte, o a confine delle pubbliche strade, ed alle concessioni del suolo pubblico, il Consiglio Edilizio si uniformerà al detto nostro decreto de' 10 di gennajo 1832 ed al regolamento al medesimo annesso.

9. Appena che sarà da Noi approvata la pianta di Napoli formata in

esecuzione del presente decreto, verrà depositata nell' archivio del Ministero degli Affari Interni, e ne saranno rimesse copie conformi allo archivio del Consiglio Edilizio, ed a quello della Città per essere progressivamente eseguita.

10. L' allineamento, ed ogni altro miglioramento che verrà segnato sulla pianta di Napoli dovrà essere l' opera del tempo diretta dalla vigilanza costante dell' amministrazione; sarà eseguito ogni volta che si dovranno ricostruire edifizi così pubblici, come privati posti a fronte delle strade, o che se ne dovranno costruire de' nuovi; lo sarà egualmente sempre che da Noi così verrà ordinato per fine di pubblica utilità.

11. A cominciare dalla istallazione del Consiglio Edilizio, che verrà annunziato al pubblico a cura dell' Intendente, sarà sottomesso all' esame, ed all' approvazione del detto Consiglio ogni disegno di ricostruzione, o di costruzione di edifizio, così pubblico, come privato posto a fronte di strada. Il Consiglio si occuperà della regolarità, della decenza, della convenienza, della solidità, e di tutta la forma esterna architettonica degli edifizii, egualmente che della salubrità di quella parte di essi che dovrà essere addetta ad uso di abitazioni. Niun lavoro potrà essere intrapreso prima che ne sia approvato dal Consiglio il disegno. I contravventori potranno essere condannati dallo stesso Consiglio Edilizio alla demolizione delle fabbriche, ed alla multa.

L' esame e l' approvazione prescritta nel presente articolo non dovrà cagionare veruna spesa a' particolari, nè ritardare lo loro operazioni oltre il tempo strettamente necessario per lo adempimento del dovere imposto al Consiglio.

12. Il Consiglio Edilizio sarà inoltre consultato su' progetti di tutti i lavori pubblici d' importanza che interessano la Capitale; lo sarà sul servizio di tali lavori, onde portarsi negli stabilimenti attuali la possibile perfezione, e su' regolamenti relativi alla salubrità, e nettezza delle strade.

13. Il Consiglio Edilizio sopra tutti gli oggetti che gli sono attribuiti col presente decreto, oltre il rinvio che gli sarà fatto dal Ministro, potrà benanche prendere la iniziativa delle proposizioni.

14. Il Consiglio Edilizio per delegazione speciale è esclusivamente chiamato a definire tutte le quistioni nascenti dall' allineamento, e dalla esecuzione della pianta della Città, ed a regolare tra l'Amministrazione ed i particolari le indennità cui siffatte operazioni potranno dar luogo. Statuirà similmente sulle contravvenzioni all' allineamento, ed ai disegni da esso approvati, le quali saranno riparate a spese, e pericolo de' contravventori, a' termini del precedente articolo 11.

I provvedimenti del Consiglio Edilizio nelle enunciate materie, come in quello riguardanti la giurisdizione di portolania enunciate nel precedente articolo 8° saranno esecutivi, e verranno mandati ad effetto col braccio dell' Amministrazione. Avverso tali provvedimenti sarà aperto soltanto il reclamo cui van soggetti gli atti amministrativi, a' termini dell' articolo 10 della legge de' 12 decembre 1816.

15. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento formato per lo Consiglio Edilizio di Napoli, in esecuzione del Real decreto de' 22 marzo 1839 ed approvato da S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 31 maggio 1840.

§ I. *Opere pubbliche della Città.*

Art. 1. Tutte le opere, che andar debbono a cura, ed a spese della città di Napoli, van divise in due classi. Nella prima sono comprese le opere nuove, ossia di nuova costruzione. Nella seconda quelle di riedificazione, di ricostruzione, e di riattazione.

2. Le opere di nuova costruzione, (quando non siano direttamente ordinate da S. M.), possono esser proposte dall' Intendente, dal Consiglio Edilizio, dal sindaco, e dal decurionato.

3. Datasi comunicazione di tal proposta al Consiglio Edilizio, quando dal medesimo non parta, sarà disposta dal *Corpo municipale* la formazione del progetto col ragguaglio della spesa.

4. Laddove trattisi di opera difficile, e di considerevole importanza, il Consiglio Edilizio formerà un programma, che farà pervenire al sindaco onde invitare gli uomini dell'arte ad occuparvisi, e presentare le loro idee.

5. Quando poi non si tratti di opera considerevolissima l'Intendente Presidente del Consiglio Edilizio commetterà la formazione del progetto a colui tra gli architetti municipali, che il Consiglio giudicherà più opportuno

6. Giunto nel Consiglio il progetto col ragguaglio estimativo, quante volte esso non crederà necessari nuovi schiarimenti, da poter esser commessi all'architetto autore del progetto, o ad alcun altro di scelta del Consiglio, questo rinvierà per mezzo del suo Presidente l' affare al Decurionato, perchè manifesti ne' sensi della legge la sua opinione, sia circa la espedienza dell'opera, sia circa la somministrazione de' fondi.

7. Dietro tali liturgie gli atti tutti saran passati al Consiglio d' Intendenza per lo adempimento di ciò che trovasi prescritto nella legge amministrativa. E finalmente l' Intendente sottoporrà l' affare a S. E. il Ministro degli Affari Interni per ottenere la superiore sanzione.

Tutto ciò riguarda le opere nuove.

8. Per le opere di riedificazione, e ricostruzione, che possono produrre qualche alterazione essenziale allo stato delle cose, il sindaco di Napoli si dirigerà al Consiglio per conoscere le sue osservazioni in linea di arte, circa le modifiche delle quali l opera potrà esser suscettibile, e dietro le disposizioni dell' Intendente farà uso delle sue ordinarie facoltà ne'termini di legge, per la esecuzione delle stesse.

9. Per tutto ciò che riguarda sfondature, rimessione, e scalpellatura di basoli, e per tutta quella serie di piccoli lavori, che non alterano i livelli, nè lo stato delle cose, e che nè punto, nè poco violano le regole di euritmia, il sindaco istesso, mediante l' approvazione dell' Intendente, avrà la facoltà di ordinarle, e farle eseguire nel modo più economico, e sollecito, serbando i sistemi che sono in uso.

10. Trattandosi di riparazioni urgenti, il sindaco avrà il dritto di darvi immantinente riparo, passando a notizia del Consiglio ciò che potrà meritare la intelligenza del medesimo, a senso degli articoli precedenti.

11. I principi istessi regoleranno l' interessante servizio delle acque con le dichiarazioni seguenti.

12. Tutto ciò, che riguada i progetti per ottenere nuove acque, o per annullamento, e miglior economia di quelle, delle quali la Città è in pos-

scesso: similmente tutto ciò, che ha rapporto alla costruzione di nuovi canali, all'alterazione dei livelli degli attuali, alle modifiche da praticarsi ne' condotti, allo stabilimento di nuove fontane, ed all'abolizione delle antiche: infine qualche nuova concessione di acque, o alterazione delle attuali e delle così dette *cantarelle*, e tutto ciò che può cagionare cangiamenti essenziali nell'attuale sistema, formerà parte delle attribuzioni del Consiglio Edilizio, e per la esecuzione saran serbate le regole, che sono state indicate negli articoli 2 a 7.

13. Le riparazioni poi de' condotti, de' canali, e de' pozzi, la distribuzione delle acque ai diversi quartieri della Città, le disposizioni per tenere fluenti, e perennemente mondo le fontane, e quelle necessarie ad assicurare il servizio de' Reali palazzi: in fino quanto altro tende a mantenere saldi i sistemi, e la economia attuale delle acque, rimane nelle attribuzioni del sindaco, e degli Eletti, secondo lo norme, che sono in uso, e secondo i regolamenti, che potranno essere prescritti dall'Intendente.

§ II. *Personale.*

14. Continueranno ad essere addetti al servizio della Città di Napoli sei Architetti primari, che riterranno il nome di Architetti Commessari. Ciascuno di essi assumerà la cura di due sezioni, secondo le destinazioni, che saranno stabilite dal Consiglio, e che saranno variabili a giudizio del Consiglio istesso, ed a norma delle occorenze.

15. Per ottenere nella esecuzione delle opere un servizio più vibrato, più diligente, e più esatto, il numero degli Architetti detti di *dettaglio* sarà portato fino a *ventiquattro*, in modo che ve ne sian due per ogni Sezione, affinchè nel disimpegno delle opere possa aversi latitudine di commetterle a misura della rispettiva attività, e merito.

16. Vi sarà finalmente una Giunta di revisione per le misure e valuta de' lavori, composta di tre Architetti, i quali godranno del titolo, e delle onorificenze di Architetti Commessari. Il servizio di costoro sarà triennale, e potrà ciascuno essere confermato per altri due trienni. Questi Architetti revisori non potranno essere direttori di alcun opera commessa alla loro revisione (1).

17. La scelta degli Architetti detti di *dettaglio*, che dovranno compiere il numero di *ventiquattro*, come nell'art. 15 sarà sottoposta a S. E. il Ministro dietro un pubblico concorso da eseguirsi secondo le regole, che il Consiglio stabilirà sopra un notamento formato dal decurionato.

18. Gli Architetti poi, che formar debbono la Giunta di revisione, verranno proposti dal decurionato in terne, che con le osservazioni dell'Intendente, e del Consiglio Edilizio saran rassegnate a S. E. il Ministro.

19. Tutti gl' Architetti, de' quali si è favellato nei precedenti articoli, avran dipendenza dal Consiglio Edilizio per quanto riguarda regole, e metodi di arte. Dipenderanno poi dal sindaco, e dagli Eletti per lo adempimento, ed esecuzione de' lavori che verranno loro commessi.

20. Le disposizioni date per la istallazione delle deputazioni composte di *sei* probi individui per ogni Sezione, ad oggetto di vigilare le opere che vi si eseguono sono confermate. Esse verranno presedute dagli Eletti rispettivi, i quali le convocheranno periodicamente in ogni *otto* giorni, e secondo il bisogno.

(1) Un' apposito regolamento per la Giunta di revisione approvato con Real decreto de' 7 maggio 1851 è trascritto in prosieguo alla pagina 630.

21. La nomina de' Deputati sarà fatta dal sindaco, ed approvata dall' Intendente.

§ III. *Metodo de' Lavori.*

22. Tutte le opere di nuova costruzione saranno eseguite, o con subaste a ribasso, o col metodo di ordine, secondo le disposizioni, che in ciascun caso verranno date da S. E. il Ministro degli Affari Interni. Quelle che riguarderanno costruzione, e riattazione di basolati, di corsi immondi, e di lavori simili, verranno eseguite secondo gli attuali appalti, che trovansi stabiliti con superiore approvazione, e quelli che andranno periodicamente a stabilirsi, previe le subaste a ribasso. Siffatti appalti avranno luogo col concorso del decurionato, e saranno regolati secondo le condizioni, che verranno suggerite dal Consiglio Edilizio per quanto riguarda *arte*, e *metodo*.

23. Il sistema attuale circa le ordinazioni delle opere, e circa il modo di pagarne lo importo, sia con acconti, sia a saldo, sarà conservato, affin di non alterare le regole *amministrative*, salvo il prescritto dall' art. 16. — Sarà adottato il sistema de' libretti nel modo istesso, col quale si eseguono i lavori a cura della Direzione de' ponti, e strade.

24. Le deputazioni delle quali si è parlato nell' art. 20; presedute dagli Eletti, vigileranno sull' andamento delle opere di nuova costruzione. Esse poi prenderanno cura speciale di tutt' i lavori di riattazione, e ricostruzione, ed in ispezialità di tutti que' lavori urgenti, de' quali si è favellato negli articoli 10 ed 11.

§ IV. *Portolania.*

25. Le violazioni intorno alle occupazioni permanenti del pubblico suolo, e delle pubbliche acque, alle regole di euritmia, decoro, salubrità della Capitale, ed alle determinazioni del Consiglio, saranno giudicate dal Consiglio istesso, udite le parti, o colui che le rappresenta, sui soli verbali elevati dagli Eletti, applicando anche le multe secondo le vigenti leggi, nella linea della competenza segnata dall' articolo 3. della legge de' 25 Marzo 1817. Il reclamo contra queste deliberazioni potrà esser prodotto ai termini dell' art. 14 del Real decreto de' 22 marzo 1839.

Ne' casi in cui siavi luogo ad una multa maggiore di ducati *sei* verranno gli atti rimessi all' Consiglio d' Intendenza per pronunziarvi.

26. Tutti gli altri casi di contravvenzione rientrano nelle attribuzioni delle autorità municipali, e per essi saranno serbate le regole di procedimento dalle vigenti leggi prescritte.

27. Onde gli Eletti abbiano de' coadiutori in fatto di vigilanza sulle opere de' privati, rimane stabilito, che le deputazioni, delle quali si è favellato nell' articolo 20 abbiano lo incarico di sorvegliare, se alcun privato porti violazione alle leggi, allo ordinanze municipali, ed ai regolamenti del Consiglio. Esse vedranno se vi sia occupazione, anche minima di pubblico suolo, o se vi sia cosa pregiudizievole ai pubblici dritti. Dovranno quindi ragguagliarne l' Eletto, perchè possa procedere alle operazioni indicate nell' articolo precedente. Ed affinchè questa vigilanza per un' oggetto di tanta importanza non sia punto trascurata, rimane stabilito che ogni Sezione debba essere divisa in sei Rioni, ciascuno de' quali sarà sommesso alla cura, e diligenza di un deputato.

28. Per rendere rapido lo andamento degli affari, l'articolo delle licenze, e delle preventive ricognizioni rimarrà delegato al sindaco Vice-presidente del Consiglio, il quale si atterrà ai sistemi, ed alle massime stabilite, e che saranno in seguito stabilite dal Consiglio. La vigilanza sulla esecuzione delle opere de' privati istessi, onde riescano conformi alle condizioni loro ingiunte, sarà delegata ai rispettivi Eletti, ed ai deputati, ciascuno nel proprio rione, sempre sotto la dipendenza del Sindaco. Lo Intendente coi mezzi, che la legge gli accorda farà in modo, che gli Eletti, e i deputati non trascurino l'esecuzione di quello, che loro è affidato.

29. Per le concessioni, anche minime di suolo pubblico, di acque, e per tutto ciò che riguarda conservazione dei dritti della Città sull'articolo relativo alla Portolania, dovrà consultarsi il Decurionato, e procedersi sempre negli stretti termini delle leggi amministrative, salvo quello, ch'è prescritto nel Real decreto del 22 marzo 1839 nell'art. 14.

30. Le occupazioni precarie e momentanee del pubblico suolo, e quant' altro riguarda posti, e permute; piazze, sporgenze temporanee, e cose simili, continueranno a formar parte delle attribuzioni municipali. Quindi le contravvenzioni saran prese, e giudicate dalle autorità municipali, secondo le regole, ed i sistemi, che sono in uso, e salvo il regresso alle autorità principali.

Regolamento per la Giunta di revisione per le opere pubbliche della città di Napoli approvato con Real decreto dei 7 maggio 1851.

Art. 1. La Giunta di revisione per la misura, e valutazione de' lavori pubblici comunali della città di Napoli, stabilita con l'art. 16 del regolamento Sovranamente approvato nel dì 31 di maggio 1840, sarà composta di cinque architetti.

Il servizio di costoro sarà triennale, e potrà ciascuno essere confermato per altri due triennii.

Art. 2. La loro nomina si farà nel modo prescritto dall'articolo 18 del regolamento cennato nel precedente articolo. L'Intendente nel trasmettere al Ministero dell'Interno le terne designate dal Decurionato, proporrà eziandio due soggetti fra i candidati per ufficio di Presidente, e di Segretario della Giunta.

Art. 3. La revisione de' progetti delle opere pubbliche, e delle misure de' lavori corrispondenti dovrà assolutamente, e sempre eseguirsi da tutta la Giunta. Tutti i componenti di essa dovranno sottoscrivere le carte da loro rivedute, e ne restano solidalmente responsabili.

Art. 4. La Giunta avrà inoltre l'obbligo di vigilare personalmente la esecuzione de' lavori, e specialmente per quelli sotterranei, sieno di acque potabili, sieno di condotti immondi, sieno finalmente di semplice fondazione, sicchè pria d'intraprendersi ogni nuova opera dovrà darsene avviso alla Giunta. Essa ove crederà necessario di apportarsi modifiche, ne farà relazione al sindaco per la parte amministrativa, ed al Consiglio edilizio per le quistioni di arte.

Art. 5. Il Presidente regolerà l'andamento del servizio, e manterrà la disciplina della Giunta; il segretario terrà ragione delle carte.

Art. 6. Gli architetti revisori saranno compensati con una gratificazione semestrale da proporzionarsi secondo i lavori, che faranno, ed i risultamenti che daranno a favore dell' Erario comunale. Essa però non potrà oltrepassare ducati 300 annui.

Art. 7. Rimane espressamente vietato ai revisori di esigere dagli appaltatori delle opere pubbliche, o dagl' intraprenditori a cottimo, dritti, emolumenti, o qualunque altra rimunerazione per la revisione da essi eseguita. I contravventori verranno rimossi dall' officio, e verranno considerati come concussionari.

Art. 8. L' Amministrazione vigilerà al servizio della Giunta di revisione, ed ove scorgerà delle irregolarità nell' andamento del servizio, ne farà subito rapporto per provocarsi le superiori determinazioni.

La cura della costruzione, del mantenimento, e de' restauri delle strade interne della Città di Palermo, e de' contorni di essa, è restituita a quel Senato.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 decembre 1840.

S. M. il Re N. S. volendo sempre più rendere semplice e concorde ai principî amministrativi l' amministrazione della città di Palermo, onde ottenersi così quelle giuste economie, che tendono a ripianare i vuoti che offre la finanza di detta comune; ha nella sua saggezza rivolto la sua attenzione Sovrana sul modo, con che si eseguono i lavori pubblici delle strade del medesimo, non che sull' amministrazione dei fondi assegnati.

Ha la M. S. considerato che lo staccarsi l' amministrazione di essi dalla comunale affidata dalla legge del 12 dicembre 1816 al sindaco, e per esso al Pretore di Palermo, incaricandosi una Deputazione così detta delle strade indipendente, sia contravvenire a tutti i principî amministrativi, che vogliono unità di gestione e di responsabilità.

Ha considerato inoltre che mentre ai lavori in parola si sopperisce coi mezzi comunali, abbia poi l' autorità incaricata a provvedervi a sottrarsi dal renderne conto alla rappresentanza del comune medesimo nelle forme volute dalla legge.

Ha da ultimo posta mente la M. S. all' erroneo sistema introdotto di aversi per queste opere comunali uno stato discusso a parte, nel quale formano articoli d' introito la tassa sui carri e carrozze, ed un' assegno di duc. 12900 sullo stato discusso comunale.

In quanto al primo di questi cespiti, che dar potrebbe un vistoso introito, esso vedesi tenuto in economia contro ogni regola di buona amministrazione, e il fruttato però non corrisponde allo stato dei carri e carrozze che vanno soggetti alla tassa.

Il secondo poi vedesi di anno in anno sempre tendere ad un' aumento a carico del comune.

Prima del 1828 l' assegno a peso del medesimo era in ducati 4050.

Nel 1828 fu accresciuto di altri ducati 6000 per la costruzione degli stradoni fuori porta Macqueda.

Nello stato discusso del 1837 sul progetto di elevarsi il detto assegno a ducati 14064 e 90, S. M. ordinò di ammettersi l'esito per ducati 12900, ordinando la esecuzione del Sovrano rescritto del 20 maggio 1837 per lo quale veniva ordinato di portarsi su tale articolo tutti i risparmi possibili, e precisi di adoperarsi gl' impiegati del Senato per assistere la Deputazione.

Ora la M. S. si è degnata ordinare:

1.° Che il cespite sulla tassa dei carri e carrozze rientri nell' amministrazione del comune di Palermo, formi articolo d' introito del suo stato discusso, e si amministri coi modi voluti dalla legge, ciò fissandosi sulla statistica corrispondente lo stato approssimativo della rendita dal Decurionato, e le condizioni per lo appalto, che saranno discusse in Consiglio d' Intendenza, provocandosi all' asta pubblica la maggiore offerta, e riservata a questo Reale Ministero l' approvazione del contratto.

2° Che il prodotto di tale cespite formi parte dell' articolo d' esito pei lavori pubblici comunali; aggiungendovisi altri ducati 6000 per ora, salvo a calcolare in appresso, visto il prodotto del dazio sui carri e carrozze, se debba detto assegno diminuirsi.

3° Che il fare eseguire le opere comunali, e con particolarità quelle di costruzione, restauri e manutenzione delle strade, rientri nelle attribuzioni del pretore e dei senatori. Potranno unicamente essi essere coadjuvati per la vigilanza e verifica dei lavori da deputazioni particolari per ciascuna strada proposte dal decurionato ed approvate dall' Intendente: le quali si torranno l' incarico di vigilare, assistere e verificare i lavori, apponendo su' certificati di misure e scandagli il loro visto ed osservazioni.

Nella esecuzione delle opere suddette si terranno sempre presenti i principii ed i regolamenti analoghi. E però di ogni lavoro di costruzione e di restauro sarà fatto formare il corrispondente progetto e stato estimativo dall' Ingegnere sia provinciale sia comunale, il quale secondo la importanza sarà verificato dalla Sotto-direzione di acque e strade o pur nò, a giudizio del Ministero degli Affari Interni ed approvato dallo stesso.

In seguito di ciò si avrà cura di stabilire le condizioni dell' appalto dall' Ingegnere sia comunale, sia provinciale, che esaminate dal decurionato e discusse dal Consiglio d' Intendenza verranno rimesse al Ministero sudetto per l' approvazione. Questa ultima parte avrà luogo anche per gli appalti di manutenzione. Sulle condizioni così determinate si aprirà il corrispondente incanto pubblico, e si stipulerà l' analogo contratto.

Sul modo di vigilanza e verifica dei lavori si starà alle norme prescritte dai regolamenti del 20 settembre 1816 e 25 febbrajo 1826 riguardanti i lavori pubblici provinciali; se non che le funzioni per essi domandate alla Deputazione delle opere pubbliche s' intenderanno pei lavori comunali esercitate dal pretore e dai senatori assistiti dalle deputazioni particolari di che si è tenuta parola di sopra; e gl' incarichi attribuiti agli architetti provinciali ed alla Direzione generale di acque e strade s' intenderanno eseguiti dall' architetto comunale destinato a dirigere l' opera.

I mandati di pagamento sia a conto sia a saldo sopra i rispettivi documenti, cioè scandagli, misure finali e certificati in regola, saranno dal Pretore spediti al cassiere, che li pagherà sul corrispondente articolo d' esito.

4.° Che il procedere per occupazione e reintegra di strada pubblica rientri nelle facoltà ordinarie del pretore e de' senatori, come quanto può risguardare la portolania e fortificazione.

5° Che cessando così per tutti i di sopra indicati articoli le funzioni dell' attuale Deputazione delle strade, S. M. si riserva di fondere la stessa in un Consiglio edilizio unicamente incaricato di esaminare e dare avviso su quanto risguarda l' allineamento o l' abbellimento della città.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per lo dovuto adempimento.

Il decreto de' 22 marzo 1839 pel Consiglio edilizio di Napoli, viene applicato alla città di Palermo, meno talune modifiche.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NEI REALI DOMINI OLTRE IL FARO.

Palermo 18 novembre 1841.

Sua Maestà il Re (N. S.) ha stabilito per la città di Palermo un Consiglio Edilizio nel modo istesso che trovasi istituito per la città di Napoli, a norma del decreto de' 22 marzo 1839. Ha voluto però la M. S. che per la sua composizione sia in parte modificato l' art. 1. di tale decreto, e quindi ha ordinato che oltre all' Intendente della provincia qual Presidente, e del Pretore della città qual vice presidente, il medesimo si componga da distinti cittadini, da due uomini d' arte, e da un Segretario senza voto. Intanto tra i cittadini distinti ha eletto il duca di Serradifalco ed il marchese Forcella, e fra gli uomini d' arte D. Valerio Villareale, e D. Carlo Giacchieri. E finalmente la M. S. ha nominato per Segretario senza voto il sig. D. Salvatore Onufrio.

Nel Real Nome partecipo a Lei questa risoluzione per l' uso che convenga.

Decreto con cui s' istituisce un Consiglio Edilizio nella città di Palermo e dettaglíansi le sue attribuzioni.

Napoli 29 maggio 1842.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduta la nostra Sovrana risoluzione dei 23 di dicembre 1840 (1) con che facendo rientrare nelle facoltà ordinarie del senato di Palermo la cura della costruzione, del mantenimento, e dei restauri delle strade interne di quella città, e dei contorni di essa, ci riserbammo di provvedere alla salubrità, alla sicurezza, al comodo ed all' abbellimento della medesima mercè la istituzione di un Consiglio di edili;

Vista la nostra Sovrana risoluzione, presa in Palermo, dei 18 di novembre 1841 (2) per la quale ordinammo doversi applicare in Palermo meno talune modifiche, il Real decreto de' 22 di marzo 1839 sanzionato pel Consiglio edilizio di Napoli;

(1) (2) Li Reali rescritti che si cennano sono innanzi riportati.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

CAPITOLO I.

Del Consiglio degli edili, e suo organico.

Art. 1. È instituita nella nostra buona città di Palermo una Giunta speciale col nome di Consiglio Edilizio, i di cui membri si diranno Edili.

2. Il Consiglio Edilizio si comporrà:
dell' Intendente di Palermo, presidente:
del Pretore della città, Vice-Presidente;
di due fra i suoi più distinti cittadini;
di due uomini di arte;
e di un Segretario senza voto.

E perchè il Consiglio si ponga tosto in attività, nominiamo a far parte di esso, a' termini del succennato rescritto de' 18 novembre 1841, il signor duca di Serradifalco, ed il signor marchese Forcella, quali distinti cittadini, il signor Valerio Villareale ed il signor Carlo Giacchieri, artisti, ed il signor Salvatore Onufrio Segretario senza voto.

Per lo avvenire saranno da Noi nominati sulla proposizione decurionale ed avviso dell' Intendente da inoltrarsi dal nostro Luogotenente Generale in Sicilia per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

3. La durata delle funzioni di Edile sarà di sei anni: ma potrà essere confermata per altro sessennio ne'modi voluti con l' articolo precedente. Le funzioni del Segretario saranno a vita.

4. Le funzioni degli Edili saranno gratuite. I loro utili servigi verranno da Noi presi in particolar considerazione. Il Segretario avrà un soldo a carico del comune in annui ducati trecento.

5. Gl' impiegati che occorreranno alla segreteria del Consiglio degli Edili saranno a misura del bisogno sulla richiesta del Presidente accordati dal Pretore fra gl' impiegati e pensionati municipali.

6. Il soldo del Segretario e tutte le altre spese di scrittoio saranno provvedute anno per anno con articolo apposito sullo stato discusso del comune.

Le liberanze sul fondo assegnato saran fatte dal Pretore sull' appoggio di deliberazione del Consiglio.

7. Il Consiglio Edilizio sarà convocato dall' Intendente almeno una volta per mese e tutte le fiate che il bisogno lo richiederà.

Si riunirà nella Intendenza, dove sarà stabilita la sua segreteria ed il suo archivio.

8. Esso potrà deliberare con due terzi de' votanti. Le sue risoluzioni saran prese a maggioranza di voti. Nella parità dove abbia luogo sotto la presidenza dell' Intendente, il di costui voto sarà preponderante.

9. Le deliberazioni del Consiglio Edilizio saranno puramente consultive, e dovranno essere munite della nostra approvazione, eccetto i casi enunciati negli articoli 14, 15, 17 e 18 del presente decreto.

CAPITOLO II.

Della pianta della città, non meno che de' corsi sotterranei.

10. Esistendo in Palermo una pianta geometrica del fabbricato della città tanto nel recinto delle sue mura che in quello di ampliazione stabilita con nostro Real decreto, il Consiglio si limiterà ad apportarvi quelle modificazioni che dal nostro Regio uffizio topografico gli verranno comunicate.

Farà parte di detta pianta quella de' corsi sotterranei di acque o che di spettanza del comune, o che di privata proprietà.

11. Sulla pianta enunciata con l' articolo precedente, verranno notati con distinzione i miglioramenti di che la città potrà essere suscettiva sotto i rapporti di salubrità, sicurezza, comodo, abbellimenti, come a dire ampliazione ed allineamenti delle strade, formazione di nuove passeggiate, piazze, mercati, abolizione gradata delle grondaie esterne, accrescimento delle acque, loro migliore distribuzione, e simili.

12. Il Consiglio Edilizio pe' lavori successivi di detta pianta, per determinare su di essa gl' indicati miglioramenti, non che per qualunque disimpegno delle sue funzioni, potrà richiedere ove il bisogno lo richiedesse l'opera degli architetti municipali, e di altri architetti civili a sua scelta, e potrà pure farli intervenire nelle sue sessioni, dove però non avranno che voto puramente consultivo.

13. Appena sarà da Noi approvata la detta pianta, essa verrà depositata nell' archivio del Ministero degli affari interni, ed in quello della Luogotenenza generale; ne saranno poi rimesse copie al Consiglio Edilizio ed alla cancelleria del comune ad oggetto di eseguirsi progressivamente i miglioramenti in essa indicati.

CAPITOLO III.

Delle salubrità.

14. Per quanto riguarda il migliorare la salubrità della città il Consiglio si occuperà di esaminare e deliberare.

1° su tutti i locali o esistenti, o che volessero addirsi ad operazioni, processi e manifatture nocive alla salute pubblica, ed a designare gli ambiti in cui queste officine possono essere allogate senza pericolo della stessa;

2° sugli sbocchi de' pubblici acquedotti, cloache ec., sotto questo rapporto porterà anche la sua attenzione sulla pulitura della foce dell'Oreto, e sul progetto di dare un migliore corso alle sue acque;

3° sugli spazii ove si riunissero delle immondezze, e sopra altri luoghi ne' dintorni di Palermo, ove è acqua stagnante.

15. Le deliberazioni del Consiglio in cosiffatte materie saran rimesse all' autorità municipale per la esecuzione, e pel procedimento verso i contravventori a' termini delle facoltà loro accordate dalla legge.

16. Tutte le fiate che avverso le deliberazioni del Consiglio Edilizio in materia di salubrità interna sarà prodotto dalle parti reclamo, questo sarà discusso a' termini dello statuto sanitario interno dal Magistrato supremo di salute.

CAPITOLO IV.

Della sicurezza.

17. Circa la sicurezza della città il Consiglio si occuperà di discutere e deliberare.

1. sulla demolizione delle case crollanti o crollate ;

2. su quella di tutti i corpi pensili con pericolo de' passanti ;

3. sulle strade o minaccianti ruina , o da restaurarsi e da selciarsi ; nelle quali il traffico non possa eseguirsi senza pericolo ;

4. sul riempimento e la chiusura di tutti quelli spazi pe' quali la pubblica sicurezza possa essere offesa.

18. Le deliberazioni del Consiglio in cosiffatta materia saran del pari trasmesse all' autorità municipale e per la esecuzione , e per la procedura a norma delle leggi verso i contravventori.

CAPITOLO V.

Del comodo ed abbellimento.

19. Sotto questo rapporto il Consiglio si occuperà :

1. della regolarità degli edifizi da costruirsi o ricostruirsi ,

2. dell' allineamento delle strade ,

3. della loro ampliazione ;

4. della formazione di nuove piazze e mercati ;

5. dell' aboliziono tratto tratto delle grondaie ;

6. dell' accrescimento delle acque e loro migliore distribuzione ;

7. dell' esame delle iscrizioni , tabelle ed altri avvisi al pubblico stabiliti sugli edifizi e botteghe; onde sieno concepiti e vergati con linguaggio terso e con ortografia corretta , e che la forma degli avvisi tabelle ed altro sia elegante , proporzionata , e di una grandezza da non occupare molto spazio ;

8. della vigilanza sulle piantagioni pubbliche esistenti, o su quelle da eseguirsi ne' pubblici passeggi ;

9. della formazione di novelle passeggiate ;

10. pel progetto de' pubblici bagni già deliberato dal Decurionato ;

11. del restauro, rettificazione e prolungamento delle banchine ;

12. della istallazione , della conservazione e dei restauri di monumenti pubblici, come statue, colonne, obelischi, inscrizioni lapidarie e simili;

13. della costruzione del teatrino al Foro Borbonico ;

14. di proporre il modo il più plausibile come procedersi alla demolizione de' così detti balconcini, che per la loro mostruosità deturpano il primo piano de' prospetti lungo la strada di Toledo e Macqueda.

15. di promuovere la piantagione , segnatamente lungo l' Oreto ed in altri luoghi in cui sarà utile ;

16. dovrà il Consiglio insinuare la ripulitura e riattamenti de' prospetti , ed in ispecialità agli stabilimenti pubblici , ed a' monasteri , mostrando essere ciò di nostra piena soddisfazione , rendendo Noi informati per mezzo del nostro Luogotenente Generale e del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni dei nomi delle comunità , e di tutti coloro , che di buon grado si presteranno a decorare in tal modo questa magnifica città.

20. A contare dalla istallazione del Consiglio Edilizio, che verrà annun-

ziato al pubblico a cura dell' Intendente, niun disegno, costruzione o ricostruzione di edifizio pubblico o privato posto a fronte di strada potrà eseguirsi, o niun lavoro intraprendersi, se non sarà stato prima sottoposto allo esame del Consiglio e deliberato da esso. Il medesimo nel discuterlo si occuperà della regolarità, della convenienza e della solidità di tutta la forma esterna architettonica, egualmente che della salubrità di quella parte che dovrà essere addetta ad uso di abitazione.

E però l' autorità municipale non permetterà che si ponga mano ai lavori, se non dappoi l' approvato disegno, curerà che si eseguano senza la menoma alterazione, e procederà secondo le sue facoltà verso i contravventori.

21. L' esame e l' approvazione prescritta nell' articolo precedente non dovrà cagionare veruna spesa a' particolari, nè ritardare le loro operazioni, oltre il tèmpo strettamente necessario per lo adempimento del dovere imposto al Consiglio.

22. L' allineamento delle strade, la loro ampliazione, ed ogni altro miglioramento, od abbellimento della città, che verran segnati sulla pianta ordinata, dovranno essere l' opera del tempo diretta dalla vigilanza costante dell' Amministrazione; e però saranno eseguiti ogni volta che si dovranno ricostruire edilizi pubblici e privati posti a fronte di strada, o costruirsene dei nuovi. Lo saranno egualmente sempre che verranno da Noi ordinati per fine di pubblica utilità.

23. In quanto alle acque il Consiglio si occuperà di esaminare i progetti di miglioramenti indicati nella pianta o che si tratti di correggerne i corsi, o che si tolga di mira la migliore distribuzione di esse.

L' autorità municipale indi allo esame dei progetti medesimi portato dal Consiglio, si occuperà e vigilerà la esatta esecuzione di essi.

24. L' usurpazione sia di suolo, sia di acque pubbliche potranno essere indicate dal Consiglio all' autorità municipale, la quale o sulle indicazioni suddette, o anche ex officio dovrà procedere alla reintegra ed alle multe, se vi sarà luogo, a' termini della legge.

25. Niuna concessione di suolo, di acque pubbliche della città potrà essere deliberata e consentita ne' modi prescritti dalla legge, se non dappoi l' avviso del Consiglio Edilizio che dovrà essere sempre tenuto presente dal Decurionato e dal Consiglio d' Intendenza.

26. Non sarà accordato dall' autorità municipale licenza o permesso di apporre iscrizioni, tabelle, avvisi sul fronte delle botteghe, e di ogni altro edifizio sia privato, sia pubblico, se questi non siano stati riveduti e corretti dal Consiglio.

27. Niun monumento, niuna iscrizione lapidaria, potrà essere costruito o disposto, come nessun restauro di essi eseguito, se non esaminatone o discusso il progetto dal Consiglio Edilizio.

28. Dove si tratti di quistioni nascenti dallo allineamento e dalla pianta della città è per delegazione speciale da Noi accordata chiamato a diffinirle.

Lo è pure per regolare le indennità tra l' amministrazione ed i privati, cui le dette operazioni potranno dar luogo. Il suo avviso sarà inviato all' autorità municipale per la esecuzione e per le multe cui potrà farsi luogo.

29. I provvedimenti del Consiglio nelle materie contemplate nell' articolo precedente saranno esecutivi, salvo soltanto il reclamo cui vanno soggetti gli atti amministrativi a' termini dell' articolo 10 della legge de' 12 di dicembre 1816.

CAPITOLO VI.

Disposizioni generali.

30. Oltre a quanto trovasi stabilito nell' articolo precedente, il Consiglio potrà essere consultato su i progetti di tutti i lavori pubblici d'importanza che interessano quella città. Lo sarà pure sul servizio di tali lavori, onde portarsi negli stabilimenti attuali la possibile perfezione.

31. Il Consiglio su tutti gli oggetti che gli sono attribuiti dal presente decreto, oltre al rinvio che gli sarà fatto dal Ministero, potrà anche prendere la iniziativa della proposizione.

32. La giurisdizione in fatto di esecuzione degli avvisi del Consiglio di restituzione al pristino stato ed alle multe cui potrà farsi luogo verso i contravventori rimane presso le autorità, cui è attribuita dalle leggi del 12 di dicembre 1816, e de' 21 e de' 25 di marzo 1817.

33. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente generale ne' Reali dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Leggi, e regolamenti sulli pesi e misure.



Legge sull' uniformità de' pesi e misure.

Napoli 6 aprile 1840.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Volendo correggere la discordanza che dalle vicende o dall' uso trovasi col tempo introdotta ne' pesi e nelle misure in tutta la estensione di questi nostri Reali dominî ;

Volendo ancora metter fine a tutte le difficoltà che n' emergono alle transazioni sociali non meno dal suddetto fatto , che dall' altro ugualmente dispiacevole di non trovarsi cioè in alcun luogo pubblico depositati legalmente i campioni dei pesi e delle misure ; in modo che la di loro grandezza passando di copia in copia , si è andata sempre più alterando successivamente ;

Considerando che le misure ed i pesi di Napoli (capitale) sono generalmente più o meno conosciute in tutte le provincie del Regno, come quelle che servono di norma ad ogni pubblica amministrazione ;

Considerando che nella misura lineare della capitale , sia per ventura, o a ragione , s' incontri la circostanza che può sola rendere inalterabile un sistema metrico , di dipendere cioè da un tipo immutabile naturale, e che possono quindi determinarsi agevolmente col calcolo i rapporti di quella colle altre misure di superficie , di capacità , e di peso ;

Considerando che l' introduzione della progressione decimale, per quanto lo comporti la conservazione de' nomi e delle misure attuali , possa facilitare oltremodo il calcolo relativo a queste quantità ;

Volendo altresì secondare i voti manifestati replicatamente dai nostri amatissimi sudditi , particolarmente col mezzo de' Consigli provinciali per la uniformità de' pesi e delle misure ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di sanzionare , e sanzioniamo la seguente legge :

Art. 1. Le misure ed i pesi di Napoli (capitale) coi moltiplici e summoltiplici stabiliti negli articoli seguenti saranno comuni a tutte le provincie di questi nostri Reali dominî.

2. La base dell' intero sistema , il *palmo* , è la settemillesima parte di un minuto primo del grado medio del meridiano terrestre , ovvero la settemillesima parte del miglio geografico d' Italia , o miglio nautico di sessanta al grado medio del meridiano medesimo.

Esso sarà diviso in parti decimali , e dieci palmi costituiranno la canna.

La canna lineare , la canna quadrata , e la canna cuba sono le unità di misura, di lunghezza , di superficie , e di solidità per tutti gli usi. La prima è uguale a dieci palmi lineari , la seconda a cento palmi quadrati, e la terza a mille palmi cubi.

Rapporto col sistema metrico decimale : cento metri ugnagliano trecentosettantotto palmi, e quindi un palmo è uguale a metri 0,26,455.

3. L' unità superficiale delle misure agrarie sarà il *moggio* di diecimila palmi quadrati, o sia un quadrato che abbia uno dei lati cento palmi, o canne dieci.

Esso sarà diviso in parti decimali.

4. Il *tumulo* è l' unità delle misure di capacità per gli aridi. Esso equivale a tre palmi cubi, e si divide in due *mezzette*, o in quattro *quarte*, o pure in ventiquattro *misure*, ciascuna delle quali uguaglia il cubo del mezzo palmo.

La misura degli aridi sarà praticata sempre a *raso*, e non a *colmo*.

5. Il *barile* è l' unità delle misure di capacità per alcuni de' liquidi, come il vino, l' aceto, l' acqua ec., e si divide in sessanta *caraffe*.

Esso equivale ad un cilindro retto del diametro di un palmo, e di tre palmi di altezza.

La *botte* si compone di dodici barili ; ed è perciò uguale ad un cilindro retto di tre palmi di diametro, e quattro palmi di altezza.

6. L' olio sarà misurato sempre a peso ; a cantaja cioè, a rotola, ed a frazioni decimali di rotolo.

Pel commercio a minuto potrà misurarsi a capacità ; le misure dovranno essere di figura cilindrica e corrispondenti al peso di olio che debbono contenere alla temperatura di 20 del termometro centigrado.

7. Il *rotolo* è l' unità di misura pe' pesi, e si dividerà in parti decimali: la sua parte millesima è il *trappeso*.

Il *cantaro* si compone di cento rotola.

Rapporto col sistema metrico decimale : un rotolo uguale a chilogrammi 0,890997.

Un palmo cubo di acqua distillata pesa in Napoli, nell' aria, rotola venti e settecentotrentasei trappesi alla temperatura di 16° 144 del termometro centigrado, ed alla pressione barometrica di palmi 2,865 (settantasei centimetri).

8. Sarà tollerato per ora, e sino a nuova disposizione, che pe' soli usi farmaceutici sia adoperato il peso della libbra colle sue attuali suddivisioni.

9. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni farà costruire i campioni del sistema metrico come sopra sanzionato, do' quali una serie completa dovrà essere depositata e conservata in ciascuno dei Capoluoghi di provincia e di distretto.

Per la figura e le dimensioni de' diversi campioni, come anche per la materia della quale dovranno essere costruiti, e per tutt' altro che potrà riguardare l' esecuzione della presente legge, e l' andamento di questo ramo di pubblica amministrazione, lo stesso nostro Ministro Segretario di Stato presenterà alla nostra approvazione tutt' i regolamenti che stimerà necessari.

Curerà pure che sieno compilate le tavole di rapporto delle misure di sopra stabilite con quelle sinora adoperate in ciascuna provincia, o in ciascun comune, come potrà occorrere.

10. Oltre alle serie di campioni dell' articolo precedente, in ciascun Capoluogo di provincia, in un posto garantito da ogni pericolo di alterazione, sarà esposto al pubblico il campione della mezza canna, o del quintuplo palmo, base dell' intero sistema, di metallo rosso, incastrato nel marmo, ed infisso in un solido muro, colle sue divisioni e suddivisioni decima-

li, perchè possa ognuno con comodità ed a piacimento misurare la lunghezza di tutto, o parte di esso, secondo il bisogno.

11. A cominciare dal primo del venturo anno milleottocentoquarantuno tutte le autorità, e tutte le pubbliche amministrazioni non potranno adoperare altri pesi, ed altre misure, che quelle sanzionate colla presente legge.

Sarà solamente permesso a tutto l' anno milleottocentoquarantacinque, cioè per cinque anni, di far uso nelle contrattazioni tra' privati de' pesi e delle misure delle quali potrà mai convenirsi, purchè però sieno precisamente enunciate nello stesso contratto, o le cifre che le rappresentano sieno immediatamente seguite da' valori corrispondenti nel sistema metrico stabilito negli articoli precedenti.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e Real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità in questi nostri Reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Regolamento per la esecuzione della legge de' 6 di aprile 1840 sulla uniformità de' pesi e delle misure, approvato il 5 gennaio 1841.

Art. 1. L' attuale Commessione de' pesi e delle misure composta dal Direttore generale di acque e strade *Commendator D. Carlo Afan de Rivera*, dal Direttore dell' officio Topografico *Colonnello cavalier D. Ferdinando Visconti*, e dal Direttore dell' Osservatorio astronomico *D. Ernesto Capocci* continuerà le sue funzioni presso il Real Ministero e Segreteria di Stato degli Affari Interni sino a che il novello sistema de' pesi e misure avrà preso un' andamento regolare.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, secondo la diversa natura de' dubbi che si presenteranno, potrà aggiungere alla Commessione suddetta qualche Amministratore, qualche altro scienziato, o qualche uomo di arte.

2. Saranno addetti alla Commessione di cui è parola nel precedente articolo un matematico verificatore, cui potranno anche essere affidate le funzioni di segretario presso la Commessione medesima, e tre Ispettori verificatori, de' quali ultimi ne' seguenti articoli sarà specificata la incombenza.

3. Verranno stabilite oltre a ciò delle Commessioni provinciali composte dell' Intendente Presidente, del Sindaco del capoluogo, dell' Ingegnero di acque e strade direttore delle opere pubbliche, di un matematico verificatore, e di un Consigliere d' Intendenza, che vi eserciterà le funzioni di pubblico Ministero.

4. Le Commessioni provinciali prenderanno conto del modo come si eseguano le disposizioni della legge nella estensione della provincia rispettiva;

le botti di dodici barili legali ;
la mezza botte di sei barili legali.

La tolleranza non sarà maggiore di un terzo di caraffa per barile, e di quattro caraffe per botte.

Essi oltre a ciò non potranno vendere barili e botti che non sieno stati prima verificati e marchiati.

12. I contravventori al disposto negli art. 8, 9, 10 ed 11 andranno soggetti alle pene e multe correzionali, da applicarsi dal primo eletto nella flagranza, o dal Regio giudice nella non flagranza, a' termini della legge de' 12 di dicembre 1816 : essi potranno oltre a ciò essere sospesi dal loro mestiere temporaneamente in caso di recidiva.

Le multe cui verranno condannati formeranno parte, giusta la legge suddetta, de' proventi giurisdizionali, e saranno incassate dal cassiere comunale sotto l' articolo corrispondente, per renderne conto.

13. Il comune di Napoli continuerà ad esigere il dritto di campionatura e zecca, e quello di peso e misura a volontà, che finora ha riscosso, sottomettendo alla superiore approvazione le tariffe accomodate al novello sistema, e stabilite ne' modi voluti dalla legge de' 12 di dicembre 1816.

14. Tutti gli altri comuni potranno ne' modi stabiliti dalla legge suddetta, e precisi a'termini degli articoli 194 a 195 della medesima essere autorizzati a riscuotere i diritti medesimi, tanto per la verifica e marchio de' pesi de' quali fanno uso i venditori, quanto pel peso e misura pubblica a volontà (1) (2).

15. Per provvedersi alle spese indispensabili alle Commessioni, come per pagarsi il soldo e le indennità a' tre Ispettori verificatori, le Commessioni provinciali proporranno sul fondo de' proventi giurisdizionali di ciascun comune nel mese di settembre di ogni anno le somme bisognevoli da somministrarsi dalle rispettive casse comunali, preso l' avviso di espedienza del Consiglio d' Intendenza, che sarà a norma della legge rassegnato per mezzo dell' Intendente al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

---

(1) Il prodotto de' proventi giurisdizionali de' pesi e misure deve servire alla spesa delle Commissioni provinciali, ed al pagamento de' soldi, ed indennità degl' Ispettori, e Verificatori de' pesi, e misure. (*Minist. de'* 14 *giugno* 1843.

(2) Potrebbe servire di modello, salve le modificazioni che le particolari circostanze de' comuni potranno richiedere, ciò che è stato proposto ed autorizzato pei comuni della provincia di Napoli nello stabilimento della tariffa per lo provento giurisdizionale della zecca de' pesi, e misure, come rilevasi dal seguente elenco.

MODELLO

Per lo stabilimento di un diritto giurisdizionale per la zecca de' pesi, e misure.

Zecca di costruzione.

Regola — Niun oggetto di pesi o misure può esporsi in vendita se pria non sia stato verificato, e marchiato per parte della Commissione provinciale (Art. 9, ed 11 del regolamento dei 5 gennajo 1841.)

Dritto da esigersi per tali operazioni.

1. Per ogni serie completa delle misure di capacità per gli aridi dal tomolo sino alla mezza misura	30
Pel solo tomolo	10
Mezzo tomolo	08
Quarto di tomolo	06
Misura	03
Mezza misura	03
2. Per ogni serie completa delle misure di capacità pe' liquidi in generale, dal barile sino alla mezza caraffa	24
Pel solo barile	06
Mezzo barile	05
Quarto di barile	04
Caraffa	02
Mezza caraffa	02
Per ogni botte	05
3. Per ogni serie completa delle misure per l'olio, dal rotolo sino al decimo	24
Pel solo rotolo	08
Mezzo rotolo	06
Terzo di rotolo	05
Quinto di rotolo	03
Decimo di rotolo	02
Tre decimi di rotolo	02
Due decimi di rotolo	02
Mezzo quarto di rotolo	02
Cinque centesimi di rotolo	02
4. Misura di lunghezza — Per ogni mezza canna di metallo	10
Detta in legno	06
Per quelle denominate *passetti*	04
Per ogni frazione della mezza canna	02
5. Per ogni serie completa di pesi, dalle rotola 50, fino a dieci-millesimi di rotolo	1.90
Per le sole 50 rotola	30
Trenta rotola	20
Venti rotola	20
Dieci rotola	20
Cinque rotola	10

Tre rotola 10
Due rotola 10
Un rotolo 10
Per ognuna delle venti suddivisioni di un rotolo 03
Per ogni stadera di un cantajo in sopra 20
Per ogni stadera al di sotto del cantajo 10
Per ogni bilancia a due coppe, o ad una da tenersi in mano . . 10

2.° *Zecca annuale.*

Regola — I pesi e le misure de' venditori al pubblico di qualunque merce in grosso, ed a minuto, debbono essere verificati e zeccati in ogni anno (art. 10, del sud. regolamento.)

Per tali operazioni si esigerà la metà dei dritti che si esigono per la Zecca di costruziono.

4.° *Uso de' campioni pubblici.*

Per volontà dei privati, e per sentenza de' giudici.

Regola — Ogni privato può ricorrere volontariamento all'uffizio dei campioni pubblici, o vi può essere rinviato dal giudice (art. 196 della legge di 12 dicembre 1816.)

Dritti da esigersi.

Per ciascuna misura, che si esegue o di tomolo, o mezzo tomolo; di quarto di tomolo; o di misura, o di mezza misura . . . . . 1 1|2

Per ogni peso, che si esegue sia da più, sia da meno di un rotolo . . . . 1 1|2

Sulli campioni de' pesi, e misure dev' esservi inciso, Commessione generale 1840, *e ciascun comune per siffatte incisioni è obbligato pagare il 5 per cento sul prezzo de' campioni stessi.*

INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI.

Napoli 18 settembre 1841.

A proposta della Commissione centrale per l' uniformità de' nuovi pesi e misure, S. E. il Ministro degli affari interni ha approvato, che su ciascuno de' campioni delle collezioni, venga inciso. *Commessione centrale 1840.*

Ha inoltre la prelodata E. S. manifestato, che per questa operazione, che debb' eseguirsi in ogni comune (dietro diligente verifica del matematico verificatore e da altri) occorre una spesa, che ascende al 5 per 100 calcolata sul prezzo totale delle serie de' campioni suddetti; cosicchè li comuni di 1ª classe, che son tenuti a pagare ducati 175. 23, pel valore de'campioni, verseranno pure per la verifica e marchio altri ducati 8. 76, quelli di 2ª classe, oltre ducati 72. 93, pe' campioni, altri ducati 3. 65, e quelli di 3ª classe, oltre a ducati 39. 13, pe' campioni, altri ducati 1. 96.

Risoluzione di taluni dubbî elevati sulla verifica e marchio dei pesi, e delle misure che si espongono in vendita.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 agosto 1842.

Col rapporto de'9 luglio p. p. ella ha elevato i seguenti dubbî intorno alla verifica e marchio de' pesi e delle misure che si espongono a vendita.

1° Se il marchio debba apporsi dalla Commessione provinciale, o dalle amministrazioni municipali; nel secondo caso se ne' comuni ove si spacciano.

2° Da chi debba riscuotersi il dritto di marchio.

3° Se il marchio debba spedirsi in tutti i rincontri dalla Commessione a' comuni, oppure anche per questa operazione avvalersi di quello comunale.

Sul primo dubbio le fo osservare, che il marchio debbe apporsi nel luogo, ove l' oggetto di peso o misura ai verifica: quindi ovunque si rinvengono de' mezzi per la esatta esecuzione di questi oggetti possono marchiarsi con la dovuta assistenza de' deputati del luogo stesso, che la Commessione provinciale delegherà.

L' art. 12 del regolamento dei 5 gennajo 1841, il quale prescrive che i proventi giurisdizionali, di cui fa parte il dritto di marchiatura, debbono essere incassati dal cassiere comunale sotto l' articolo corrispondente per renderne conto, risolve il secondo dubbio.

Sul terzo dubbio intorno al marchio, egli è necessario che a serbare l' uniformità, e ad evitare gli sconci, sia esso spedito dalla Commessione provinciale a' comuni.

Il prodotto de' proventi giurisdizionali de' pesi, e misure deve servire alla spesa delle Commessioni provinciali, ed al pagamento de' soldi, ed indennità degl' ispettori, e verificatori de' pesi, e misure.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 giugno 1843.

In varî comuni è avvenuto che nella redazione de' loro statî finanzieri hanno i rispettivi decurionati compreso tra le rendite ordinarie il prodotto de' proventi giurisdizionali; facendo su di esso gravitare altre spese che quelle richieste per lo servizio de' pesi e misure.

Credo perciò indispensabile di richiamare la di lei attenzione sul prescritto dall' art. 15 del regolamento approvato da S. M. a' 5 gennajo 1841, per l' esecuzione della legge sull' uniformità de' pesi e misure. Ha ivi ordinato che il fondo di tali proventi di ciascun comune deve servire alla spesa delle Commessioni provinciali de' pesi e misure, ed al pagamento de' soldi ed indennità degli ispettori e verificatori stabiliti col regolamento medesimo. Le inculco in conseguenza la esatta osservanza di tali prescrizioni.

Li costruttori di pesi, e misure debbono far sottoporre alla verifica, e marchio gli oggetti da loro fatti pria di esporli in vendita.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 novembre 1843.

La verificazione delle misure e de' pesi di cui fanno uso i venditori al pubblico, e l'apposizione ad essi del marchio che ne contesti l'esattezza, oltre a costituir regole di amministrazione civile, sono mezzi indispensabili per ottenere prestamente la esecuzione della legge de' 6 aprile 1840, e l'eliminazione degl' inconvenienti a' quali essa ha voluto ovviare.

Il regolamento Sovranamente approvato a' 5 gennajo 1841, mentre prescrive che tutti i pesi, misure, bilance, e stadere, di cui fanno uso i venditori al pubblico, debbano essere legalmente verificati, e marchiati, non ha poi stabilita a quale autorità competa la verificazione ed il marchio de' pesi, misure ec., nè so questi oggetti debbano essere assoggettati alle suddette operazioni quando sono ancora presso il costruttore di essi, ed avanti che siano esposti in vendita, oppure quando sono passati in potere de' venditori al pubblico, ed a cura e spese di quest' ultimi.

Laonde affinchè la verificazione ed il marchio de' pesi, misure, bilance e stadere si esegua in tutte le parti di queste Provincie continentali in modo conforme, credo necessario di stabilire le seguenti norme.

La Commissione provinciale non potendo essa sola verificare, e marchiare tutti i pesi e misure che si costruiscono nella estensione della provincia, è necessario che le amministrazioni comunali siano di queste operazioni incaricate.

Ma il sudetto regolamento distingue due sorti di verificazione, l' una da eseguirsi dopo la costruzione, l' altra annualmente secondo l'art. 10 per esaminare e correggere le alterazioni che per avventura si fossero portate a' pesi e misure.

La verificazione annuale può essere eseguita dalle amministrazioni comunali rispettive: l' altra non può farsi dall' Eletto senza l'assistenza di un uomo dell' arte abile, ed idoneo; e deve quindi la prima verifica eseguirsi in que' comuni soltanto dove s' incontra uno di tali artefici, formandovisi una officina di verificazione e marchio, fornita di marchi propri e di bilance, ed ove occorra ancora di tremogge per la verificazione delle misure di capacità degli aridi.

Il regolamento mentovato ha imposto a' soli bottai l' obbligo di far verificare e marchiare le botti ed i barili che saranno per loro costrutti, pria di esporli in vendita. Egli è necessario che questa obbligazione sia estesa a tutti i costruttori di oggetti di pesi e misure, riuscendo ben più facile a costoro di farli verificare e marchiare col portarne nell' officina una collezione di serie nel tempo stesso che a' compratori, i quali dovrebbero per ogni oggetto che acquistano ricorrere all' officina di campionatura. Oltre a ciò sarebbero così inevitabili le contestazioni tra il costruttore ed il compratore che trovasse inesatti gli oggetti acquistati.

Quindi potrà ella disporre che i costruttori debbano far sottoporre alla verifica e marchio gli oggetti da loro fatti avanti che gli espongono in vendita, o che i venditori al pubblico di qualunque merce debbano esser forniti di pesi e misure ec. legalmente verificati e marchiati per non incorrere nella multa stabilita nelle rispettive tariffe de' proventi giurisdizionali.

La forma de' pesi, qualunque sia la loro sostanza, dev' essere conforme a quella de' campioni mandati per le provincie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 febbrajo 1844.

La forma e la materia con la quale i pesi e misure debbono essere costrutti non sono state dalla legge de' 6 aprile 1840 determinate, meno che per le misure di olio.

La Commessione di pesi e misure presso questo Ministero ha trovato frattanto necessario che la forma de' pesi, qualunque sia la loro sostanza, debba esser conforme a quella de' campioni mandati per le provincie, e forse un poco meno alta massime pe' piccoli pesi, affin di dar loro una base maggiore. Per facilitare poi l' acquisto de' pesi e misure a tutti, ha portato opinione che tutti i costruttori di tali oggetti autorizzati dalla Commessione provinciale debbano tenerne presso di loro un deposito.

Io approvo queste due proposizioni, e gliele partecipo perchè voglia curarne l' adempimento.

La vendita a minuto dello spirito di vino: dello spirito di sambuco e del rhum deve farsi a peso e non a misura.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 marzo 1844.

L' Ispettore verificatore de' pesi, e misure sig. de Simone ha riferito di aver avuto occasione di osservare, che mentre la vendita in grande dello spirito di vino, dello spirito di sambuco, e del rhum si fa a peso, la vendita a minuto se ne fa con misura, rappresentante ciascuna un peso approssimativo; e che, siccome la stessa misura non può neppure approssimativamente indicare lo stesso peso per la variabilità del volume di siffatti liquidi particolarmente dello spirito di vino, secondo la loro diversa qualità e diversa temperatura, così i venditori non pongono sempre nella stessa misura la stessa quantità di liquido, ma una maggiore o minore, secondo la qualità e la temperatura, e ciò ad arbitrio, senza alcuna norma fissa.

Facendo quindi rilevare tutti gl' inconvenienti che da siffatto modo di misurare derivano, ha proposto di stabilirsi che la vendita a minuto dei suddetti liquidi debba farsi a peso e non a misura.

E la Commissione centrale presso questo Ministero avendo trovata regolare e conforme alle vedute della legge de' 6 aprile 1840 questa proposizione dell' Ispettore de Simone, io l' approvo; e la partecipo a lei per sua intelligenza e per lo corrispondente adempimento.

Si permette la costruzione de' pesi in ferro a forma parallelepipeda.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 agosto 1844.

Per facilitare semprepiù agl' industriosi poco agiati l' acquisto di pesi legali, dei quali debbono usare, la Commissione di pesi e misure presso questo Ministero si è avvisata di permettersi la costruzione de' pesi in ferro a forma parallelepipeda ad uso della suddetta classe d' industriosi, ed in quei comuni ove il prezzo dei pesi in ferro della forma de' campioni offra una sensibile differenza sul prezzo di quelli a forma parallelepipeda.

Approvando questo divisamento della Commissione gliene dò contezza per l' uso di risulta.

Può apporsi il marchio dell' anno che corre al peso o misura trovato in regola; ancorchè la superficie del medesimo sia già esaurita dai marchi precedenti.

MINISTERO DEGL' AFFARI INTERNI.

Napoli 11 ottobre 1845.

Trovandosi la superficie di alcuni pesi, e misure sulla coperta da' marchi loro apposti nelle successive verificazioni annuali, si è elevato il dubbio se possa apporvisi il marchio dell' anno corrente della verificazione, nella sicurezza che saran cancellati i marchi precedenti; o pure se trovati cosiffatti oggetti in regola, bastasse prenderne registro, e far pagare il dritto della verificazione annuale.

Or siccome la verificazione de' pesi e misure, che in ogni anno si esegue esser deve attestata dal marchio che vi si appone, nè vi è altro mezzo da sostituire a quello, così può il marchio dell' anno che corre apporsi al peso o misura trovato in regola; ancorchè la superficie della medesima sià già esaurita da' marchi precedenti, poco rilevando che questi sieno in tutto od in parte cancellati, purchè sieno i nuovi marchi riconoscibili.

Vigilanza perchè nelle provincie si adoperino li pesi, e misure legali, e che il riscontro nell' ufficio pubblico sia a volontà, e non coattivo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 agosto 1846.

Nella sessione del passato anno uno de' Consigli provinciali osservava che non v' abbia contrattazione di compra-vendita senza le intermedie persone de' sensali, i quali spesso volte sono gli stessi affittatori del peso e misure a volontà; e che questo sia pienamente arbitrario, dappoichè gli affittatori non solo esigono a rigore l' antico dritto di misura, ma si servono di pesi, e di misure illegali, pregiudizievoli oltremodo ai venditori, i quali da molti anni per l' avvilimento de' prezzi delle derrate si trovano nella necessità di farsi dettar la legge da' pubblici sensali.

Per assicurare quindi la esecuzione della legge su' pesi e le misure del 6 aprilo 1840, e per dare ancora ai comuni un cespito di rendita onde supplire a' bisogni dell' amministrazione, proponeva di accordarsi ai medesimi il dritto sul peso e sulla misura pubblica coattivo, supponendo che siffatta innovazione non sarebbe pregiudizievole al commercio — Questo voto incontra l'ostacolo dello articolo 196 della legge del 12 dicembre 1816, la quale accorda bensì ai comuni il provvento giurisdizionale del peso e della misura pubblica, ma a volontà; cioè quando le parti non sieno di accordo vogliano ricorrere all' uffizio del peso o della misura pubblica, o vi sieno rimandate per ordine del giudice.

Il cambiare da volontario in coattivo il provvento, sarebbe lo stesso che forzare la volontà de' contraenti, o frapporre ostacoli alle contrattazioni — D' altra parte è da osservarsi che i motivi addotti dal Consiglio provinciale suddetto per sostenere il suo avviso rinvengono risposta nello stesso metodo che si vuol combattere.

L' uffizio pubblico de' pesi, o delle misure suppone per legge quello dei campioni, atti a verificare il peso e la misura nelle compre-vendite — Ora il dire che gli affittatori dell' uffizio pubblico fanno uso de' pesi o di misure illegali, è dare per ragione un abuso che dev' essere represso dall' Amministrazione.

Oltre a ciò, vuolsi ancora osservare, che essendosi con gli art. 9 e 10 del regolamento Sovranamento approvato de' 5 gennajo 1841 per la esecuzione della citata legge su i pesi e le misure prescritto che i venditori al pubblico di qualunque merce in grosso ed a minuto debbono far uso di misure, di pesi, di bilance, e di stadere legalmente verificate e marchiate, e che in ogni anno a cura delle commissioni provinciali, e per mezzo dei sindaci, ed eletti di ciascun comune sieno verificati i pesi de' quali fanno uso i venditori suddetti, per correggere le più piccole alterazioni che potessero avvenire, queste disposizioni, alle quali sono egualmente soggetti gli affittatori dell' uffizio pubblico del peso e della misura a volontà, laddove vengono esattamente osservate, sono sufficienti ad allontanare qualunque inconveniente.

S. M. si è degnata quindi ordinare, che l' Intendente di ciascuna provincia porti una vigilanza particolare su' pesi e le misure degli uffizi pubblici comunali, e badi alla esatta esecuzione delle ultime leggi all' uopo emanate.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' adempimento.

Norme a seguirsi in caso d' abolizione del dritto sulla verificazione de' pesi, e delle misure.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, E COMMERCIO.

Napoli 29 marzo 1849.

Il decurionato di Trani proponeva che fosse colà abolito il dritto di verificazione dei pesi e delle misure perchè gravoso alla popolazione: ma il Sottintendente del distretto di Barletta, e l' Intendente col Consiglio d' Intendenza opinarono al contrario, che si avesse quel dritto a conservare. Contemporaneamente una somigliante proposizione veniva fatta dai decurionati

dei comuni di Castellammare e di Torre Annunziata nella provincia di Napoli. Dimandatisi dagl' Intendenti delle due indicate provincie gli opportuni provvedimenti a questo Ministero, fu da me richiesto del suo avviso il Procurator generale della Gran Corte de' conti, il quale notava innanzi tratto essere il decurionato il giudice meglio competente in fatto d'imposizioni di dritti, per essere la legale espressione dei bisogni e delle risorse del comuno, e poi soggiungeva:

Che l'esecuzione del regolamento del 5 gennajo 1841, non suppone la necessità del provvento giurisdizionale sulla verifica di pesi e misure:

Che esso nell'articolo 9 non fa che assoggettare i venditori al debito di fare uso di pesi e misure verificati e marchiati:

Che per l'articolo 10 è soltanto ordinato che in ogni anno a cura delle Commissioni provinciali sieno verificati i pesi e le misure di cui fanno uso i venditori:

Che quindi la verifica annuale si opera dalle autorità municipali e che il provvento giurisdizionale esista o che non esista:

Che nell'articolo 15 è detto, che le spese indispensabili alle Commissioni ed il soldo e le indennità dei tre Ispettori verificatori debbono provvedersi dal fondo dei provventi giurisdizionali, il che non importa che debba quella spesa fornirsi segnatamente dal provento su la verifica e marchio dei pesi e misure; ma da alcuno di quelli indicati nello articolo 194 della legge del 12 decembre 1816:

Che nell'articolo 14 è detto che i comuni potranno essere autorizzati a riscuotere i dritti medesimi per la verifica e marchio dei pesi e misure; e che però un tal diritto può considerarsi indispensabile nel solo caso in cui il comune fosse privo di ogni altro provvento giurisdizionale per le spese, che a norma dell'articolo 15 debbono da questo fondo essere desunte:

E poscia il medesimo Magistrato dietro questo accurato esame del regolamento risalendo ai principii più generali di dritto distingueva l'esercizio della giurisdizione, dai dritti che si pagano in tale esercizio. In quanto alla prima osservava che gli atti di giurisdizione essendo intesi alla tutela dei dritti de' cittadini non possono legalmente abolirsi, perciocchè ciò sarebbe lo stesso che abolire l'amministrazione; in quanto ai secondi poi, distinguendo ancora i dritti propriamente detti dalle multe, soggiungeva che può abolirsi il pagamento dei dritti; perciocchè la giurisdizione si può, anzi si deve esercitare gratuitamente quando le convenienze del comune il consentano: ma non possono poi abolirsi le multe senza sancire nel tempo stesso la impunità delle contravvenzioni; i quali principi ha egli opinato essere rettamente applicabili a qualunque comune del Regno.

Questo parere del Procuratore generale corredato dei documenti analoghi fu d'ordine Sovrano inviato per esame al Consiglio di Stato, il quale conformandosi alle conchiusioni di quel Magistrato vi ha interamento aderito. E poichè l'affare in quistione risguardava da vicino l'amministrazione comunale fu da ultimo chiesto al Ministro dello Interno di manifestare i suoi divisamenti sull'obbietto: ed il cennato Ministro si è compiutamente uniformato ai pensamenti espressi dal Procurator generale presso la Gran Corte de' conti, e ritenuti dal Consiglio di Stato.

Avendo io rassegnato tutto ciò a S. M. si è degnata la M. S. di approvare l'avviso del Consiglio di Stato, e nel tempo stesso i seguenti provvedimenti da adottarsi per quei comuni, i cui decurionati proponessero l'abolizione de' dritti altra volta votati di verificazione su pesi e misure e bilance:

1.° Il decurionato il quale si fa a proporre l' abolizione del dritto sulla verificazione de' pesi e misure deve provare che l' introito procedente dagli altri provventi giurisdizionali considerati nell' articolo 194 della legge del 12 dicembre 1816 può sopperire alle spese, che a norma dell' articolo 15 del regolamento del 5 gennajo 1841 debbono gravitare sul fondo de' provventi giurisdizionali.

2.° Lo stesso decurionato nel proporre l'abolizione del detto dritto presenterà alla superiore approvazione una tariffa delle multe da esigersi nei casi di controvenzione.

3.° Essendo già in corso gli stati discussi comunali per questo anno, le proposte per l' abolizione del mentovato dritto riguarderanno l'esercizio venturo; a meno che non sià provato, che dalla cessazione di questo introito la finanza comunale nulla ha a soffrire.

4.° Quante volte dal dritto di verificazione tragga il comune una rendita che superi di molto le spese pel servigio dei pesi e delle misure, e che siffatto eccesso sia addetto ad altre spese comunali, dovrà il decurionato esaminare se a sopperire alla mancanza di rendita convenga meglio conservare il dritto di verificazione o proporre altra imposta.

Nel Real Nome le partecipo queste Sovrane determinazioni per l' adempimento corrispondente.

Legge relativa al sistema metrico di Sicilia.

Palermo 31 dicembre 1809.

FERDINANDO III. ec. ec. ec.

Essendo Noi condiscesi con soddisfazione del Real Animo Nostro alle istanze dell' ultimo general Parlamento, ordinate ad impetrare una legge che stabilisse in tutto il Regno *Uniformità di pesi e misure;* ci piacque erigere una Deputazione composta dei tre benemeriti Professori di questa Nostra Università, *Piazzi*, *Balsamo*, e *Marabitti* incaricata di presentarci un piano di uniformità di pesi o misure, semplice, chiaro ed adatto all' intelligenza comune. Ora essendocisi da essa rappresentato, che aumentandosi di poco l' attuale palmo, o sia restituendosi la sua originaria lunghezza all'antico palmo Siciliano, tutte le altre misure di questa città formerebbero un solo ed unico sistema: e che siffatto sistema, giusta ogni verisimiglianza, ordinato altre volte, e generalmente introdotto, solo per le vicende de'tempi fosse stato alterato, e così caduto in obblivione; è Nostra Sovrana volontà, che il proposto sistema di uniformità sia eseguito in tutto questo nostro fedelissimo Regno; o nelle sue adjacenze: ed in conseguenza ordiniamo, e comandiamo quanto segue.

I. Dal 1° di gennajo 1811 in poi *i pesi e misure saranno sempre le stesse, ed uniformi in tutto il Regno*, senza differenza da Vallo a Vallo, e da città a città, derogando colla presente legge ad ogni uso, consuetudine, o privilegio in contrario; ed annullando la disposizione de' capitoli del Regno del Re Federico d' Aragona, quelle del Re Alfonso, le prammatiche posteriormente pubblicate, e le lettere circolari del nostro Consiglio patrimoniale del 1731, 1756, 1758, 1776, ecc.

II. Non potrà mai alcuno valersi di atri pesi nè di altre misure, che delle qui sotto descritte, giusta il sistema, e gli esemplari-maestri della canna, e della catena per la misura delle terre: del cubo vacuo del palmo, del rotolo e sue parti a Noi presentati dalla Deputazione anzidetta.

Misure di lunghezza.

Il *palmo* che si divida in once dodici; l' *oncia* in dodici linee; la *linea* in dodici punti; il *passetto* di palmi due; la *mezza canna* di palmi quattro; la *canna* di palmi otto; la *catena* di canne quattro, la *corda* di catene quattro; e il *miglio* di corde quarantacinque.

Misure di superficie.

Il quadrato del palmo, e i diversi suoi multipli, indicati co' nomi di *quartiglio*, *quarto*, *carozzo*, *mondello*, *tumolo*, *bisaccia*, *salma*.

Il *quartiglio* è la canna quadrata: il *quarto* quattro canne quadrate; il *carozzo* sedici; il *mondello* sessantaquattro, il *tumolo* dugento cinquantasei; la *bisaccia* mille e ventiquattro; e la *salma* quattro mille e novantasei canne quadrate.

Misure di capacità pegli aridi.

Il cubo vacuo del palmo detto *tumolo*, la *bisaccia di quattro tumoli*; la *salma* di sedici, o le parti nelle quali si divide il tumolo denominate *mondello*, *carozzo*, *quarto*, *quartiglio*, ciascuna delle quali è la quarta parte della sua precedente.

Misura di capacità pe' liquidi.

Il cubo stesso del palmo detto quartara, o mezzo barile; *il* barilo *di due quartare; la* salma *di otto barili, e la* botte *di trentadue, uguali al cubo della mezza-canna. Il* quartuccio *ventesima parte della quartara, la* caraffa *metà del quartuccio, ed il* bicchiero *metà della caraffa.*

Pesi.

Il *rotolo*, che (preso un medio dopo molti saggi) corrisponde alla quantità di materia, o peso di un quartuccio d'olio di ulivo lampante: l' *oncia* trentesima parte del rotolo: la *libbra* di dodici once; la *dramma* ottava parte dell' oncia; lo *scrupolo* terza parte della dramma; il *grano*, *dinaro*, o *coccio* ventesima parte dello scrupolo; l' *ottavo* ottava parte del grano o coccio; e finalmente il *cantaro* di cento rotoli.

III. Questo sistema si ordinerà e disporrà in cinque tavole distinte, che si pubblicheranno colle stampe in uno, ed unico foglio, onde renderne facile, e comune l' intelligenza. Li campioni poi, o esemplari-maestri, quegli stessi a Noi presentati, cioè la canna in ferro, e a rincontro, la catena per la misura delle terre, similmente in ferro, il cubo vacuo del palmo in marmo, ed il rotolo colle sue parti in porfido, affinchè mai non abbiano a smarrirsi, o alterarsi, nè mai si possa dubitare della loro integrità, ed originalità, terminato che sarà quanto rimane a farsi, saranno rinchiuse in una o più casse a tre chiavi, delle quali una verrà consegnata, ed affidata all' Arcivescovo, un' altra al Presidente del Tribunale del Real patrimonio, e la terza al Pretoro; e le casse colle convenienti sollennità si deporranno e conserveranno nel Tesoro della Cattedrale di Palermo.

IV. La Deputazione do' pesi e misure farà consegnare, eseguiti sugli esemplari finora descritti 1° a tutte le Università del Regno la mezza-canna di ferro, ed il rotolo colle sue divisioni in bronzo, 2° a Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Caltagirone, Girgenti, Mazzara, Castrogiovanni, e Nicosia, oltre i pesi, e mezza-canna comune, altra mezza-canna a *martelletto*, la catena, un vaso di marmo, uguale in capacità al cubo vacuo del palmo (misura comune così del tumolo, come della quartara) ed altro vaso simile alla capacità del quartuccio, co' quali nel modo più facile, spedito, e sicuro si potranno regolare tutt' i tumoli, quartare, quartucci ecc.; 3° a Palermo, a Messina, ed a Catania si darà ancora la canna in ferro, ed a rincontro, i pesi in porfido, e la mezza-canna in bronzo, la quale dovrà inserirsi in lapide di marmo con la conveniente iscrizione, ed esporsi a pubblico comodo, e regolamento nelle rispettive Aule Senatorie delle dette città.

V. In ciascuna delle nove summentovate città vi sarà una Deputazione composta dal sindaco, e da altri tre, cioè da una dignità ecclesiastica, e da due persone secolari distinte per probità, ed intelligenza, le quali verranno elette dentro quindici giorni dopo la pubblicazione della presente legge, e rinnovate ogni quattro anni; facendosi la elezione, e rinnovazione

nel modo, e forma, che si pratica per i senatori, giurati, ed altri uffiziali civici delle comunità del Regno. Sarà cura di tale Deputazione di vegliare alla conservazione de' pesi e misure, ed al pareggiamento così degli uni, come delle altre.

Alle Deputazioni di Palermo, di Messina, e di Catania, incaricate della conservazione, e del pareggiamento delle misure, comandiamo, che si aggiunga un professore di geometria, un'agronomo, ed un'agrimensore per l'esame di coloro, che vorranno la patente di pubblici agrimensori. E perchè la cosa proceda ordinatamente, incarichiamo la stessa Deputazione dei tre professori *Piazzi*, *Balsamo*, e *Marabitti* di presentarci dentro due mesi un piano del modo come debba farsi lo esame e di ogni altra cosa, che giudicherà convenevole, per affidare a mani sicure un'oggetto di tanta importanza. Non intendiamo però pregiudicare con queste disposizioni a coloro, che hanno ottenuto da Noi, e da' nostri antecessori regnanti la facoltà di dare la patente di agrimensoro, la quale potranno anche per l'avvenire dare alle persone esaminate, e trovate idonee dalle deputazioni stabilite, ed in vista de' certificati, che quelle faranno della loro approvazione.

VI. Le altre comunità del Regno prima del mese di dicembre 1810, ossia un mese prima, che la presente legge dovrà essere in osservanza, saranno tenute indirizzarsi a quella delle suddette città, che loro tornerà più comoda, onde ottenere a proprie spese il tumolo, ed il quartuccio, per le comunità demaniali in rame battuto, per le altre il tumulo a loro scelta, o in rame battuto, o in legno; ed il quartuccio, o in rame battuto, o in terra cotta: e farli pareggiare co' vasi di pietra sopra accennati, sotto la ispezione della Deputazione, cui si pagheranno tarì sei. Del che dovrà farsene atto pubblico dal maestro notaro, e rimettersene copia autentica alla Deputazione di Palermo. Gli agrimensori saranno similmente tenuti a farsi fare la catena di ferro per loro uso proprio, pareggiarla co' modelli, e ritrarne fede autentica dalla Deputazione, a cui si saranno diretti.

VII. Il tumolo, il quartuccio così aggiustati, unitamente alle altre misure, cioè alla mezza-canna, rotolo e sue divisioni, si conserveranno gelosamente nel rispettivo archivio pubblico di ciascuna Università, sotto la personale responsabilità del sindaco, e del primo giurato, o senatore.

VIII. Con questi pesi e misure i giurati, o senatori di ogni città, e terra nel mese di agosto faranno aggiustare i pesi e le misure de' pubblici aggiustatori, acatapani, pesatori, tumolieri, canneggiatori ecc. Li giurati medesimi, o senatori ogni quattro anni compareranno le loro misure con quelle di una delle città, che hanno Deputazione; e queste deputazioni ogni prima indizione incominciando da quella, che cade al primo settembre 1827 le compareranno colle misure, e pesi, che si conservano nel Tesoro della Cattedrale di Palermo. Di tutti i quali pareggiamenti si dovrà farne sempre atto pubblico a spese delle rispettive comunità.

IX. A norma de' capitoli del Regno i giurati, o senatori delle città o terre cureranno, che i pubblici aggiustatori, tumolieri, canneggiatori ec. co' pesi, e misure verificate come sopra, nel corso di otto giorni, prima che sia per porsi in esecuzione la presente legge, aggiustino i pesi, e le misure de' bottegaj, magazzinieri, e venditori di qualsiasi genere: rinnovino tale aggiustamento ne' tempi soliti, secondo quanto trovasi disposto nelle prammatiche, e ne' particolari stabilimenti di polizia; e veglino similmente, giusta il loro istituto, perchè le misure commerciali si con-

servino sempre esatte, senza però, che sia loro permessa la visita domiciliare delle persone, che non esercitano mercatura così in città, come in campagna.

X. Riguardo a' caricatoj, segrezio, dogane, e pubbliche amministrazioni sarà cura delle persone, che ne saranno incaricate, e ne hanno la soprintendenza, di pareggiare le misure, ed i pesi, de' quali si servono co' modelli di una delle città, che hanno Deputazione; e scrupolosamente vegliare perchè si conservino sempre esatte.

XI. La corda per la misura delle terre, propria di ciascun luogo, si ridurrà alla corda di canne sedici: così ogni altra misura o peso oggi in uso, e riconosciuta, e stabilita dal Governo, dovrà ridursi alle misure e ai pesi qui stabiliti. I dritti Regi, e fiscali, le imposizioni, canoni, prestazioni, gabbelle, censi e simili di qualunque provvenienza, sieno in denajo, sieno in generi, che possono variare col variar delle misure, si dovranno similmente ragguagliare secondo la riduzione delle misure stesse, onde ciascuno sia per la stessa estensione di terreno, sia per altra causa qualunque, nè paghi, nè riceva più o meno di quanto prima, secondo le antiche misure riceveva, o pagava.

XII. Perchè simile riduzione possa farsi sollecitamente, e con esattezza, ordiniamo, e comandiamo a tutte le università del Regno, o nelle nove città sopranominate, nelle quali è stabilita una Deputazione di pesi e misure ordiniamo alle Deputazioni medesime, che debbono, come ne saranno richieste, trasmettere in Palermo alla Deputazione de' pesi, e misure, i pesi, e misure delle quali si servono; cioè il rotolo, e sue parti, il quartuccio, il barile, il tumolo, la canna, la mezza-canna, la corda, e qualunque altro siasi peso, o misura presso loro in uso, una dichiarazione del modo, come si servono de' medesimi, ed una nota delle prestazioni, o imposizioni, qualunque esse siano; che dipendendo da misure possono variare col variare di queste; il tutto sigillato, ben custodito, ed autenticato con atto pubblico. Per le quali cose non avranno a soffrire alcun dispendio; volendo Noi che ciò si faccia a spese della Deputazione del Regno sul *Conto non assegnato*.

XIII. La Deputazione come riceverà questi pesi, e le misure, e le notizie necessarie, verrà formando le tavole corrispondenti di riduzione, così per le terre dell'antica alla nuova corda, come per ogni altra cosa, che si giudicherà opportuna, e convenevole; e le rassegnerà a Noi per l'approvazione, acciocchè in seguito vengano pubblicate colle stampe, e facciano parte integrante della presente legge.

XIV. Ove nel corso dell'anno 1811 insorgessero delle difficoltà intorno all'uso, ed intelligenza delle tavole, o ad altro qualunque siasi articolo della presente legge, le parti interessate, o i Tribunali, innanzi ai quali verrà fatta qualche istanza su tale materia, si dirigeranno a Noi per via della nostra Real Segreteria di Azienda, riserbandoci d'incaricare la stessa Deputazione, che è stata incombensata di questo lavoro, affinchè sollecitamente, e senz'alcun dispendio delle parti, presenti i necessari schiarimenti. Al quale oggetto vogliamo, che la Deputazione medesima composta dei tre professori Piazzi, Balsamo e Marabitti continui sino a tutto dicembre 1811.

XV. Dal giorno che questa legge comincerà ad obbligare, i sensali non potranno intervenire, assistere a qualsisia contratto, che non sia coi pesi, e le misure ora stabilite. I notai similmente nella stipulazione de' contratti nuovi, o pubblicazione di alberani saranno tenuti di avvalersi delle stesse

denominazioni, e misure, e nella rinnovazione di antichi contratti, la misura de' terreni espressa nella corda de' tempi passati, propria di ciascun luogo, dovranno ridurla alla nuova secondo le tavole. Gli agrimensori non potranno misurare terreni, che colla corda di canne sedici, nè servirsi di altro mezzo, che della catena di ferro di canne quattro secondo il modello. Gli argentieri mercheranno il peso così dell'oro come dell'argento in once, mezz'once, dramme, scrupoli, grani, e ottavi; nè potranno più valersi del trappeso, dianzi usato. Generalmente non si potrà contrattare con altri pesi, e misure, che con quelli espressi in questa legge, sotto pena di nullità di contratto, ed a' sensali, agrimensori, e notai della sospensione nel loro officio. I venditori poi, mercanti di qualunque genere, bottegai, magazzinieri ecc. che continueranno a servirsi delle antiche misure, e pesi, difformi dalli qui ordinati, incorreranno le stesse pene, a cui secondo le prammatiche soggiacciono coloro, che si valgono di misure, e pesi alterati e falsi.

XVI. Qualunque contratto, vendita, mutuo, permutazione, qualunque consegna, o altro simile, che sarà stato fatto prima di questa epoca, non potrà impugnarsi, o sottoporsi ad esame in giudizio pel sol motivo, o pretesto, che le misure antiche non erano esatte. Quindi sarà rigettata qualunque petizione di tal genero, quante volte si dimostri che il contratto, la vendita, il mutuo, la permutazione, la consegna, o simile sia stato fatto nelle usate, e dovute forme.

XVII. Tutti i pubblici venditori dovranno tenere appese nelle proprie botteghe, magazzini, e fondachi le cinque tavole de' nuovi pesi, e misure stampate in un sol foglio; ed i notai similmente, oltre le tavole suddette, dovranno tenere ancora le tavole di riduzione, che verranno in seguito pubblicate.

XVIII. La presente legge avrà la sua piena osservanza, come in principio si è da Noi ordinato, all'incominciamento di gennajo 1811, prima del qual tempo dovranno essere pubblicate le anzidette tavole di riduzione, e consegnate le nuove misure a tutte le comunità, secondo abbiamo stabilito negli articoli precedenti.

E perchè questa nostra legge si abbia per legge perpetua, ed inviolabile, e sia puntualmente eseguita in tutte le sue parti in questo nostro Regno, ordiniamo, che firmata di nostro proprio pugno, e sottoscritta dal nostro Segretario di Stato, Casa Reale, Azienda, e Commercio, si rimetta al nostro Sagro Consiglio, il quale, onde venga a notizia di ognuno, la farà pubblicare nelle solite forme, o registrare da chi, e dove convenga, e ne curerà esattamente la esecuzione.

AVVISO.

Per l' osservanza della legge de' 31 decembre 1809 su' pesi, e misure.

REAL SEGRETERIA DI STATO, CASA REALE, ED AZIENDA.

Palermo 20 gennajo 1811.

Approssimandosi il tempo in cui deve cominciare l' osservanza della legge su i pesi, e misure pubblicata in gennajo 1810 si prevengono tutte le università, magistrati, pubblici aggiustatori, negozianti, venditori di ogni classe di persone, che dal primo gennajo 1811 in poi, in tutto il Regno, e sue adjacenze, non si potrà comprare, vendere, o contrattare con altre misure, nè con altri pesi, che con quelli enunciati nella legge, e qui sotto compendiati.

Misure di lunghezza.

1. Il palmo, la canna, la mezza canna ec. secondo i modelli distribuiti alle nuove deputazioni, e da queste a tutte le università.

Misure de' terreni.

2. Corda o lato del tumolo di canne sedici, o sia catene quattro, secondo il modello, che si troverà presso ciascuna Deputazione. Quindi gli agrimensori non potranno misurare, che con detta catena di ferro: rimanendo proibito l' uso delle corde di canape, di sparto, o altra qualunque materia diversa dal ferro, e non conforme ai modelli.

Misure di capacità per gli aridi.

3. Il tumolo eguale in capacità al cubo vacuo del palmo, secondo il modello delle deputazioni, e quindi il tumolo detto alla grossa, il colmo, e generalmente ogni altro diverso dal detto, s' intende proibito, e illegale.

Misure di capacità pe' liquidi.

4. La quartara uguale al tumolo, uguale al cubo vacuo del palmo che si divide in venti quartucci.

Pesi.

5. Il rotolo, la libbra, l' oncia ec. secondo i modelli, così delle deputazioni, come delle università a ciascuna delle quali si sono distribuiti. Quindi i pesi sono tutti alla sottile, cioè il rotolo di once trenta, la libbra di once dodeci ec., essendo aboliti, e perciò illegali l' oncia, e rotolo detti alla grossa.

6. Per le divisioni di queste misure in altre più piccole, e composizione loro in più grandi, come del tumolo in mondelli, quarti, carozzi ec., e del tumolo stesso in bisacce, salme, ecc. Si dovranno in tutto abbracciare, e seguire le tavole sinottiche, o sia il sistema metrico della Sicilia, stampato in un foglio, che quindi ogni negoziante, e venditore dovrà tene-

re esposto nel suo negozio, bottega, o officina, di qualunque genere di merci essa si sia.

7. Chiunque nel commercio si servirà di altri pesi, e di altre misure, incorrerà nelle stesse pene, che cadono su coloro, che si valgono di pesi falsi, e adulterati. I notai e sensali, che avranno assistito, e stipolati contratti, ne' quali non siano specificati i pesi, e misure prescritti nella legge, e nomi corrispondenti verranno sospesi dal loro impiego, e i contratti saranno nulli: similmente, saranno sospesi dal loro impiego gli agrimensori che nella misura delle terre non si serviranno della catena di ferro a norma de' modelli.

8. Tutte le Università oltre la mezza-canna di ferro, e i pesi di bronzo ad esse distribuiti. dalle rispettive deputazioni, dovranno tenere il tumolo ed il quartuccio., verificati, e bollati.

9. I giurati e senatori delle terre, e città cureranno, che i pubblici aggiustatori, tumolieri, canneggiatori ec., colle misure, e pesi regolati, e verificati, come sopra, prima del primo gennajo 1811, in cui avrà principio l'osservanza della nuova legge, aggiustino i pesi, e le misure dei bottegaj, magazzinieri, e venditori di qualsiasi genere di merci, e rinnovino tale aggiustamento, secondo le prammatiche, e particolari stabilimenti di ciascun luogo.

Le istruzioni alle deputazioni appartengono al *Piano generale di Polizia* su' pesi e misure posteriormente stabilito da S. M. e nel quale sono inserite.

Real Dispaccio de' 27 novembre 1810 sulla precedente consulta.

Il Re non diviene a differire l'epoca fissata dalla legge de'17 di gennajo di questo anno per la uniformità dei pesi, e delle misure in tutto il Regno, non ostante che cotesta Deputazione generale avesse mostrato a S. M. di temere, che non essendosi fin ora distribuite alle Università del Regno le mezze-canne e i pesi, nè avendo le stesse fin ora curato di farsi verificare il tumolo, e il quartuccio, la detta nuova legge forse non potea mettersi in esecuzione per lo primo di gennajo dell' imminente anno in poi. E perciò essendo Sovrano volere, che malgrado qualsivoglia apparente ostacolo, il nuovo sistema metrico cominci ad essere in piena osservanza dal detto giorno primo di gennajo 1811 in poi; S. M. ha ordinato conformemente a quanto cotesta Deputazione le ha umiliato con rappresentanza del dì 12 del corrente mese, che si pubblichi colle stampe il ristretto della nuova legge in forma di avviso; affinchè tutti sappiano, che essa sarà in vigore dal primo dell' entrante gennajo in poi.

Ed affinchè questo avviso serva perchè le Università del Regno, e le particolari deputazioni de' pesi e misure facciano il loro dovere, perciò S. M. ha ordinato.

1. Che il Tribunale del Real Patrimonio pubblichi subito l'avviso suddetto, rendendo responsabili i giurati di qualsisia Università che nel caso che le riferite Università per lo primo di gennajo suddetto non fossero provvedute delle misure prescritte dalla legge, s'indirizzino colla massima prontezza alle rispettive deputazioni particolari, per farsi consegnare la mezza canna e i pesi; e farsi verificare, o regolare e'l tumolo e il quartuccio, che a questa ora avrebbero dovuto farsi costruire a proprie spese. della intera

esecuzione delle quali cose i detti giurati dovranno darne conto allo stesso tribunale al più tardi nel mese di gennajo p. v.

2. Affinchè le nuove deputazioni particolari sappiano il loro dovere S. M. approva, che si comunichino le istruzioni, che cotesta Deputazione generale ha proposto di aggiungere a quelle che furono alle stesse con Dispaccio de' 17 dello stesso settembre spedite.

3. Finalmente ad introdurre, e stabilire con facilità le nuove misure, e in particolare il tumolo, S. M. ha ordinato, che il Maestro Portolano faccia fare altrettanti tumoli di rame battuto sotto la ispezione di codesta Deputazione, quanti sono i caricatori di questo Regno, onde mandarne uno a ciascuno di essi: quale tumolo debba servire di modello, secondo il quale solamente si potesse introdurre, ed estrarre il grano.

Il che questa Real Segreteria di Stato, Casa Reale, ed Azienda di Sovrano comando partecipa a cotesta Deputazione generale per sua intelligenza, e uso che convenga.

Real dispaccio per l'approvazione del piano di polizia generale riguardo ai pesi e misure da osservarsi in tutto il Regno.

Palermo 15 aprile 1812.

Il Re dalle rappresentanze rassegnate da cotesta Deputazione, e dalla Giunta dei Presidenti, e Consultore, ha osservato con suo rincrescimento che non ostante i provvedimenti dati finora, per l'osservanza del nuovo sistema metrico, li disordini anzicchè togliersi, si sono aumentati, venendo confuse spesso le antiche con le nuove misure; per difetto principalmente della conveniente sollecitudine nei civici magistrati, e di ostinata adesione alle vecchie usanze.

Ha altresì posto mente la M. S. ai rimedî di tale gravissimo inconveniente, proposti da cotesta Deputazione nel piano da essa presentato, ed alle considerazioni che la Giunta dei Presidenti, e Consultore hanno umiliate colle dette rispettive rappresentanze.

Riconoscendo pertanto S. M. che l'unità, ed uniformità del sistema non vi ha speranza, che possa in altro modo stabilirsi in questo Regno, che concentrando nelle Deputazioni ogni autorità, riguardante tale materia; coerentemente ha fatto disporre il quì annesso piano di Polizia, quale munito di sua Real firma, comanda che si pubblichi, e vaglia di compimento alla legge dei 31 decembre 1809.

Affinchè poi sia accordato alle deputazioni il tempo necessario al sicuro adempimento delle incumbenze alle medesime affidate, vuole S. M., che il vigore legale del piano anzidetto resti sospeso sino a tutta la corrente Indizione decimaquinta; ma che dal primo giorno di settembre del corrente anno 1812 abbia principio la stabile osservanza di esso, sotto la responsabilità delle deputazioni, e le pene prescritte.

Di Sovrano comando lo partecipo a cotesta Deputazione, e le rimetto il detto piano per inserirsi nel Codice Metrico, che sta per Real ordine sotto i torchi, e per l'uso che convenga all'adempimento di sua parte (1).

---

(1) Real Dispaccio diretto alla Deputazione generale dei pesi, e delle misure in Palermo.

Piano di polizia generale riguardo ai pesi, e misure da osservarsi in tutto il Regno.

I. *Delle deputazioni.*

Essendosi riconosciuto, che le deputazioni già erette possono essere meglio distribuite, e accresciute per vegliare compiutamente su tutte le Università; si abolisce per una parte la deputazione di Castrogiovanni, perchè luogo di difficile accesso, e di poco commercio, e per l'altra se ne stabiliscono tredici nuove. Tutto il Regno colle isole adjacenti sarà quindi diviso in ventiquattro deputazioni, ciascuna delle quali avrà sotto la sua vigilanza, ed ispezione quelle Università che si troveranno comprese entro certi limiti prossimamente uguali, e segnati da principali fiumi, e monti. Per tale maniera ogni Università non sarà nè a grande distanza dalla deputazione a cui apperterrà, nè impedita in qualunque tempo dell'anno di comunicare colla medesima. Tutte le deputazioni dipenderanno dalla deputazione suprema, che si sostituisce alla generale, stabilita nella legge del 1809.

II. *Deputazioni, ed Università che ne dipendono:*

In questo capitolo si dettagliano li comuni ove sono stabilite le deputazioni, e le Università che ne dipendono: non essendo necessaria però tale conoscenza si è stimata superflua l' inserzione.

III. *Formazione della Deputazione suprema, e suoi doveri.*

1. La Deputazione suprema sarà composta dal Conservatore generale *pro tempore*, di due soggetti distinti dell' Università degli studi, e di un Segretario che sia pienamente istruito della Metrologia, o sia scienza delle misure. I deputati, ed il segretario si sceglieranno da S. M.

2. Regolarmente una volta in ogni mese, o qualunque altra volta il bisogno potrà richiederlo, si unirà in casa del Conservatore generale, o in quell' altro luogo qualunque, che vorrà destinare S. M.

3. Veglierà su tutte le deputazioni, le quali dovranno a lei diriggersi, sia per difficoltà che potranno insorgere, sia per provvidenze da impetrarsi dal Governo.

4. Per mezzo de' Proconservatori solleciterà la formazione delle deputazioni di nuova erezione, e proporrà a S. M. i deputati delle medesime. Similmente in caso di mancanza, o rimozione di qualche deputato in atto, proporrà a S. M il soggetto che giudicherà più idoneo a tale impiego.

5. Riceverà i ricorsi che si potranno fare contro le risoluzioni delle deputazioni particolari, e risolverà le pendenze; senzacchè si possa dar luogo ad ulteriore rimostranza o appello.

6. Ove le circostanze esigessero qualche nuova provvidenza per la piena osservanza del nuovo sistema di misure pel canale della Real Segreteria di Azienda rappresenterà a S. M. quanto giudicherà convenevole.

7. Si farà dar conto da ogni deputazione, quali siano le spese, che crede necessarie per lo adempimento de' suoi doveri, quali i proventi che

potranno ritrarsi dagli affitti del pareggiamento, e bollo de' pesi e misure delle Università di sua dipendenza (come si dirà a suo luogo (VII. numero 2°), e quali gli altri emolumenti, che potranno venirle: su questi dati regolerà quindi e ciò che de' proventi degli affitti dovrà cedere a vantaggio delle deputazioni, e ciò che dovrà rimanere a beneficio delle università, nelle quali si saranno fatti. Riguardo poi alle deputazioni, che o mancassero di detti proventi, o non fossero bastevoli, proporrà a S. M. quei mezzi che giudicherà convenienti, onde supplirvi. Esaminerà ancora annualmente i conti degl' introiti, e spese, che ogni Deputazione dovrà rimetterle nel mese di settembre.

8° Proporrà a S. M. ciò che giudicherà conveniente per soldo del segretario, e spese della segreteria; di modochè nè le deputazioni particolari, nè le persone che dovranno ricorrere alla Deputazione suprema, debbano soffrire qualsisia dispendio.

9° Implorerà ancora da S. M. che destini un luogo conveniente, che possa servire di archivio, e nel quale si conserveranno tutti i volumi, e carte che hanno servito alla formazione del Codice, il rame inciso delle tavole sinottiche, per farne tirare, secondo il bisogno, le copie che converrà; similmente si conserveranno in detto luogo i modelli originali dei pesi, e misure, essendosi veduto che non possono custodirsi nel Tesoro della Madrice, come disponeva la legge.

10° Il Conservatore generale incaricherà tutti i proconservatori delle città, e terre, nelle quali non vi è Deputazione, d' invigilare sulla osservanza della legge; avvisare le deputazioni, dalle quali dipendono le loro città, e terre de' disordini, che potranno insorgere; ed eseguire quanto dalle deputazioni medesime verrà loro prescritto.

IV. *Formazione delle deputazioni particolari.*

1° Le deputazioni saranno composte del sindaco pro tempore, e di altri tre, cioè di una dignità ecclesiastica, e di due persone secolari, distinte per probità, e intelligenza, le quali sulla proposta della Deputazione suprema verranno elette da S. M., e proseguiranno nell' impiego a beneplacito della M. S.

2° In Palermo, Messina, e Catania vi saranno inoltre tre esaminatori similmente deputati con uguale carattere, e facoltà in tutte le incumbenze. I proconservatori delle Università così demaniali come baronali, dipendenti da ciascuna deputazione corrisponderanno colla medesima, ed eseguiranno quanto a suo luogo si dirà (VI). Avrà ogni Deputazione una stanza, che le sarà assegnata dal senato, o Università, nella quale possa conservare i campioni, congregarsi, e tenere le sue sessioni.

3° Per le misure di lunghezza e di superficie i campioni, o modelli sono: la mezza canna a martelletto, e la catena.

Per le misure di capacità per gli aridi: tumolo, mondello, carozzo, quarto, e quartiglio colla tramoggia di legno.

Per le misure di capacità pe' liquidi: quartara, e mezza quartara, quartuccio, caraffa, e bicchiere.

Pe' pesi: pesiera legale, denaro, coccio o grano, ottavo, e bilance. I rispettivi magistrati, a spese dell' erario civico, provvederanno le nuove deputazioni delle dette misure, e pesi, e suppliranno a ciò che mancasse nelle già erette.

4° Ogni deputazione a pluralità di voti sceglierà persona onesta, e

capace pel pareggiamento, ed esame de' pesi, e misure de' pubblici aggiustatori; la quale persona dovrà insieme servire di messo. Sceglierà similmente altra persona per tenere il registro degli atti della deputazione, stendere i certificati, e scrivere le lettere, delle quali sarà mestiere. A ciascuna di queste persone si assegnerà un annua mercede, da prendersi dai proventi, che a quest' oggetto verranno in seguito stabiliti.

5° Poichè nelle sole deputazioni di Palermo, Messina, e Catania il numero de' deputati è dispari; nelle altre sempreché accaderà di doversi stabilire, o decidere alcuna cosa a pluralità di voti, il deputato Priolo avrà la sola proposta, e gli altri tre la decisione.

V. *Doveri e autorità delle deputazioni particolari.*

1° Ogni deputazione si unirà regolarmente al principio, e metà di ogni mese, e qualunque altra volta il bisogno lo richiederà: non vi sarà tra deputati alcuna distinzione, ma ciascuno in giro ne sarà per tre mesi deputato Priolo, ed al medesimo spetterà intimare le sessioni straordinarie, e dare le opportune provvidenze a nome della deputazione. Il turno di Priolo incomincerà dal deputato ecclesiastico, e proseguirà fra gli altri secondo la maggior età di ciascuno.

2° Non si potrà prendere qualsisia risoluzione, che in piena Deputazione, ed a maggiorità di voti: ma il deputato Priolo potrà aprir le lettere che verranno alla deputazione, e dare a seconda delle urgenze le provvidenze, che non ammettono ritardo.

3° Per un decennio, e non più, nel mese di decembre ogni deputazione nel suo distretto pubblicherà un bando, che richiami l' osservanza della legge, e delle presenti istruzioni: in detto mese esaminerà ancora i modelli de' misuratori, pesatori, ed aggiustatori; e questa incumbenza sarà annuale, e perpetua.

4° Curerà che dal Magistrato dell' annona si pongano le mete a libbra, e non a rotolo, e che la vendita dell' olio in grosso si faccia a peso, e non a misura; a comodo però del popolo la vendita a minuto potrà farsi a misura, e non a peso, e per vendita a minuto s'intende una quantità di olio minore di dieci quartucci, o sia di mezza-quartara. Insisterà ancora perchè faccia distruggere tutte le misure abolite, come tumoli alla grossa, cafisi, barili, quartucci, che potranno conservarsi da' venditori, e che non sono conformi alle misure legali.

5° Per mezzo de' magistrati civici, che potranno incaricare i loro subalterni, s' informerà se ne' pubblici offici de' notai, e nelle botteghe de' mercanti si tengano esposte al pubblico le tavole sinottiche.

6° Dirimerà le contese, che potessero insorgere intorno a legalità di misure, e pesi; adatterà la legge a' casi: e dove s' incontrasse difficoltà sul vero senso della stessa, ne informerà la suprema Deputazione, e ne attenderà le provvidenze.

7° Intimerà la sospensione dall' ufficio, e la pena di once quattro ai notai, che stipuleranno contratti, che non sieno secondo le nuove misure o ne' quali essendo necessario nominare le misure antiche, non se ne dia la riduzione alle legali. Ne darà quindi parte a' rispettivi protonotai, i quali senz' altro esame, e senza ritardo procederanno alla esecuzione di dette pene.

8° Sospenderà gli agrimensori, che misureranno terreni o senza la ca-

tena, o con corda diversa dalla legale, e farà loro pagare la pena di once quattro, da dividersi come sotto.

9. Sospenderà ancora gli aggiustatori, i misuratori, i pesatori, gli apprezzatori di fabbriche, e beni rusticani qualunque volta manchino al proprio dovere, e inoltre li condannerà al risarcimento di quei danni, che la loro frode avrà cagionati. E se la elezione di tali soggetti sia propria di corporazioni, o di particolari, ne darà parte ai medesimi, perchè propongono persone più idonee.

10. Ogni deputazione sceglierà artefici idonei per la costruzione delle misure, e questi soli potranno fabbricarle, e venderle a tenore de' prezzi, che si dovranno stabilire dalle deputazioni medesime.

11. Intimerà a' bottai, che di ora innanzi non possono costruire nè botti, nè barili, che a norma delle misure contenute nella tavola XLIX, che trovasi in fine del codice; ed obbligherà i medesimi a farsi una verga di ferro, in cui sieno marcate le dimensioni delle botti, a norma delle quali solamente potranno fabbricarle.

12. Le decisioni delle deputazioni avranno forza di sentenza, come quelle degli altri magistrati. Nel caso che una delle parti si creda aggravata dalla deputazione propria, potrà indirizzarsi ad una delle deputazioni di Palermo, Messina, o Catania, secondo le rispettive distanze. Se le due sentenze non saranno uniformi, allora passeranno le carte alla Deputazione suprema, il di cui giudizio sarà senz' appello. Alla stessa Deputazione suprema si manderanno direttamente le decisioni delle tre deputazioni, di Palermo, Messina, e Catania quando siano di prima istanza. Per regola generale due sentenze conformi formeranno cosa giudicata, e in qualunque caso di disparità, formerà cosa giudicata la decisione della suprema Deputazione.

13. Ogni deputazione annualmente nel mese di settembre rimetterà alla Deputazione suprema il conto de' suoi proventi, e speso.

14. Dalle sole deputazioni di Palermo, Messina, e Catania potrà farsi l'esame degli agrimensori; e da esse sole, quante volte i soggetti siano trovati idonei, darsi la licenza di esercitare l' agrimensura. Riguardo alla patente, quelli che per onore vorranno esserne distinti, dovranno secondo il solito, impetrarla dal Presidente del Tribunale del Real Patrimonio, il quale potrà unicamente accordarla a chi presenterà gli attestati d' idoneità, e di licenza, pe' quali è stato abilitato all' esercizio del mestiere da una delle suddette deputazioni.

15. I deputati goderanno degli stessi privilegi degli altri magistrati.

VI. *Doveri dei Proconservatori.*

1. I Proconservatori non permetteranno, che nè i pubblici aggiustatori già stabiliti, nè quelli che verranno nuovamente eletti, esercitino il loro ufficio, se prima non siano stati esaminati, e approvati dalle rispettive deputazioni.

2. Faranno distruggere tutte le misure abolite, come tumoli alla grossa, cafisi, barili, quartucci ec. che potranno tuttora conservarsi dai venditori.

3. Veglieranno sopra i deputati, o così detti maestri di piazza, perchè siano esatti nell' esercizio del loro ufficio; faranno lo stesso rispetto a' notai, sensali, agrimensori, misuratori, stimatori; e sospenderanno dall' impie-

go i trasgressori con darne in seguito parte alla deputazione, a cui appartengono.

4. Insisteranno presso i magistrati dell' annona, perchè le mete si pongano a libbra, e non a rotolo, e perchè la vendita dell'olio si faccia come sopra si è detto (V. num. 4).

5. Generalmente i proconservatori delle Università, nelle quali non vi è deputazione, restano incaricati dell'osservanza della legge, dipendendo però sempre dalle rispettive deputazioni, alle quali dovranno dar parte di quanto accaderà, ed eseguire quanto verrà loro indicato.

VII. *Pubblici aggiustatori.*

1. Ogni Università avrà tre pubblici aggiustatori, uno per le mezze canne, e catene, un' altro per le misure degli aridi, ed il terzo per le misure de' liquidi, e dei pesi. Detti pubblici aggiustatori potranno essere, o particolari di ciascuna Università, o comuni a più, secondo il bisogno, e circostanze delle Università medesime.

2. Nelle Università, nelle quali l' impiego di pubblico aggiustatore (sia di una sola, o più specie di misure), non trovasi venduto, o ceduto dal Governo, il magistrato civico unitamente al proconservatore affitterà detto uffizio a persona onesta, e capace; e in seguito informerà la deputazione, da cui dipende, di quanto avrà fatto e convenuto. Del provento, una parte cederà a vantaggio della Università, ed un' altra si darà alla deputazione: questa parte si fisserà come sopra si è detto dalla suprema Deputazione a tenore delle spese necessarie pel mantenimento delle rispettive deputazioni, e secondo il numero delle Università contribuenti.

3. Niuno ufficiale dell'annona potrà essere pubblico aggiustatore, poichè sarebbe ad un tempo giudice, e parte.

4. Niuno pubblico aggiustatore potrà esercitare il suo uffizio senza l'approvazione della deputazione, alla quale dovrà presentare i suoi modelli, onde comprararli con quelli della deputazione medesima, e ciò in dicembre d'ogni anno. I modelli de' diversi uffici sono:

Per le misure di lunghezza, e di superficie: la mezza-canna da martelletto, e la catena.

Per le misure degli aridi: Il tumolo, il mondello, il carozzo, il quarto, ed il quartiglio.

Per le misure de' liquidi, e pesi: la quartara, o mezza-quartara, il quartuccio, la caraffa, il bicchiere, la pesiera legale, o le bilance.

5. Ogni aggiustatore colle rispettive misure regolerà, e verificherà tre volte l' anno le misure, e pesi de' venditori, cioè in gennajo, maggio, e settembro, e darà a ciascuno un certificato, o sia bolletta in cui sia espresso il tempo, e le misure verificate.

6. Ogni volta si pagherà all' aggiustatore grani due per la mezza-canna, e le altre misure più piccole; tarì uno per la catena; grana dieci per il tumolo; grana sette pel mondello; grana quattro per ciascuna delle altre misure inferiori; grana otto per il barile, o quartara; grana due pel quartuccio, lo stesso per la caraffa, e bicchiere; tarì uno per la quartara di rame, o creta dell' antica forma de' cafisi; grana dieci per la mezza quartara similmente di rame, o crèta; grana tre per ogni pezzo della pesiera legale; grana quattro per ogni altro pezzo minore della dramma; grana dieci per la stadera, e grana sei per la bilancia.

VIII. *Pubblici misuratori, e pesatori.*

1. Vi saranno in ogni Università, o almeno nelle più considerevoli, pubblici, o Regi misuratori, e pesatori; essi però non potranno esercitare le loro funzioni, se non richiesti dai contraenti.

2. Ove non trovasi altrimenti stabilito, la elezione di codeste persone si farà dalle rispettive deputazioni, alle quali dovranno presentare i modelli delle misure, e dalle quali riceveranno la patente, indicandosi in essa il dritto che potranno esigere. Pagheranno per la patente oncia una alla deputazione.

IX. *Maestri o deputati di piazza.*

1. Dipenderanno dai senatori, o giurati locali in rapporto agli ordini che riceveranno, per vegliare perchè i venditori ne'tempi prescritti si facciano aggiustare le misure, esigendone la bolletta.

2. Cureranno che i venditori informino i compratori della differenza tra le misure abolite, e le nuove, e tengano una tavoletta, in cui i prezzi dei generi siano a libbra, ed oncia; quest' ultima potrà omettersi, semprecchè il prezzo della libbra sia minore di grana dodeci.

3. Procederanno col massimo rigore contro i trasgressori recidivi.

X. *Agrimensori, consoli di campagna, periti urbani, apprezzatori di fabbriche e di legnami, o sia capi-maestri.*

1. Niuno agrimensore potrà esercitare il suo impiego, se non sia munito della licenza di alcuna delle tre deputazioni di Palermo, Messina, o Catania; e non abbia catena bollata.

2. La grazia accordata agli agrimensori da Sua Maestà col dispaccio de' 19 febbrajo 1811, non avrà luogo, che sino a tutto l'anno corrente 1812; trascorso il quale saranno soggetti all' esame, che qui sotto verrà stabilito.

3. In considerazione della maggior fatica, che seco porta la misura dei terreni colla catena, e dell' aumento in generale del prezzo di tutti i generi; gli agrimensori oltre i dritti stabiliti nelle prammatiche, potranno esigere durante il tempo che saranno in campagna il vitto per essi e per due tiracorda.

4. Niun perito urbano, niun console di campagna, niun apprezzatore di fabbriche, o di legnami, o sia capo-maestro potrà esercitare il suo impiego, senza prima essere stato esaminato dalla deputazione, da cui dipende il luogo di sua residenza, ed averne ottenuta la patente, per cui pagherà tarì dodeci.

XI. *Modo di tenersi l' esame degli agrimensori.*

1. *Requisiti per essere ammesso all' esame.*

Attestato di probità, e di sufficiente comodità dato dal magistrato del proprio paese; altro di aver appresa l' aritmetica, e la geometria pratica: ed altro di avere assistito con profitto presso qualche agrimensore approvato.

Questi attestati si presenteranno al Priolo, dal quale verranno esaminati, e verificati in piena deputazione.

2. *Esame teorico.*

Questo si farà alla presenza dell' intiera deputazione. In esso ciascuno de' tre esaminatori farà all' esaminando quelle domande, che crederà convenevoli, e adatte. L' esame non durerà più di un' ora, ed a pluralità di voti si deciderà se abbia le necessarie cognizioni teoriche.

3. *Esame pratico in campagna.*

I tre esaminatori converranno di un giorno, in cui possino insieme recarsi in qualche vicina campagna, ove assegneranno all' esaminando una picciola porzione di terreno da misurare, e stimare. Se in questo secondo esame darà bastevoli pruove di capacità, e di esperienza, si darà l' ordine al segretario di spedirgli l' attestato, e licenza corrispondente, che dovranno essere firmati dall' intera deputazione.

4. *Dritti da pagarsi dal soggetto esaminato, ed approvato.*

Tarì dodeci a ciascuno de' tre esaminatori, tarì sei al segretario, e tarì ventiquattro alla deputazione per la licenza, i quali tarì ventiquattro anderanno in conto delle spese della deputazione.

XII. *Pene contro i violatori della legge.*

La multa di once quattro, stabilita in questo piano contro i notai in particolare, e contro gli agrimensori, che mancheranno ai loro doveri; si ordina che si esigga generalmente, e senza eccezione da qualunque trasgressore di qualsisia articolo della legge del 1809, e del presente piano; e si riparta detta multa tra la deputazione, e il denunciante. Nel caso però che si trattasse di falsità di pesi, o misure, rimarranno i rei anche soggetti alle pene straordinarie della Polizia criminale, secondo l' indole e le circostanze della frode commessa.

Questo piano, contenendo le rettificazioni e provvedimenti, che sono stati ordinati in quei punti, ne' quali l' esperienza ha dimostrato essere opportuni per la più agevole, e regolare esecuzione de' principali oggetti della legge del 1809, qualunque articolo della stessa legge, o di altra legge anteriore, qualunque consuetudine o privilegio, che fosse stato lasciato dall' ultima precedente legge nel suo vigore, s' intenda o regolato, o abolito, e stabilmente fissato, secondo la disposizione di queste Sovrane determinazioni.

Si danno delle dilucidazioni in riguardo alle facoltà che rimangono tuttavia attribuite alle deputazioni metriche su' pesi, e misure, dopo la pubblicazione della legge de' 12 dicembre 1816 in Sicilia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 aprile 1840 (1).

Avendomi il Luogotenente generale informato di una disposiziono data a sollecitudine della Deputazione metrica, io le fo conoscere quanto segue; e lo comunico a lei per suo regolamento ed esecuzione.

La risoluzione, se non ostante la pubblicazione della leggo de' 12 dicembre 1816 in Sicilia, debba per lo Codice metrico riputarsi tuttavia coattivo il dritto de' pesi e misure, trovasi fin dal 19 giugno 1839 commessa all' avviso della Consulta di Sovrano comando.

Essa è della massima importanza, e più difficoltà di peso presenta per essere risoluta. In favore delle deputazioni metriche per lo Codice metrico doppia facoltà era conceduta alle autorità metriche.

1° Parte scientifica — promuovere il novello sistema di pesi e misure, vigilare non venisse alterato, o diminuito.

2° Esercizio di giurisdizione in tutte le controversie e giurisdizione sulla materia. Oltre ciò per esso § 11, cap. V, il peso, e la misura non erano liberi bensì coattivi.

Delle quali cose per la prima non è chi possa, finchè l' attuale Codice metrico sarà in vigore, contrastarne alle deputazioni metriche l' esercizio.

Non così della parto giurisdizionale. Comunque conservata con l' articolo 11 del decreto transitorio degli 11 ottobre 1817, pure con l' art. 29 delle istruzioni Sovrane applicabile nel 1819 per la formazione degli stati discussi comunali, sentivasi la necessità di segregare la parte giurisdizionale dalla scientifica, ed ordinavansi apposite istruzioni per conseguir le istruzioni che furono dimenticate.

Sopraggiungeva la questo stato la legge de' 12 dicembre 1816 a regolare la materia. Essa col cap. 2 tit. 3 vi ha provveduto, dando facoltà al primo Eletto, sotto la immediazione del sindaco, d'infliggere e far riscuotere le multe nella flagranza, o di redigere il competente processo verbale, e provocarne la condanna presso le autorità competenti in fatto di controvvenzioni nei pesi, e misure.

Questo prodotto è uno di quei proventi che forma rendita do' comuni preveduto dall' articolo 194 di detta legge.

A ciò si aggiungevano le disposizioni chiare e precise contenute nella legge istessa:

1° Di non essere coattivo il dritto di peso o misura, bensì di essere libero per chi voglia usare della misura pubblica.

2° Questo dritto non essere generalo per tutti i comuni; bensì ai termini dell' articolo 195 stabilirsi da ciascun decurionato con tariffa corrispondente.

Da ciò vede bene V. E., gl' Intendenti per la esecuzione della leggo medesima, derogatoria pegli articoli contemplati in essa delle disposizioni

(1) La presente Ministeriale fu diretta agl' Intendenti delle provincie di Sicilia.

precedenti, aver bene adoperato quando in fatto di giurisdizione han dichiarato la legge attribuirla alle autorità amministrative comunali; e quando han pure fatto conoscere il provvento giurisdizionale per l'art. 196 della medesima pei pesi e misure non essere coattivo, bensì di chi ricorre o volontariamente, o rinviatovi dal giudice all'offizio pubblico.

Vuolsi però quà distinguere dritto di peso e misura provvento giurisdizionale secondo la legge, da campionatura e zecca; dacchè io credo doversi ripetere dalla confusione di queste due cose distinte la non retta intelligenza della materia.

I venditori debbono far uso di peso e misura zeccate. Presso noi pel decreto del 10 gennajo 1832 avvi un'apposito uffizio e dritti appositi per la esecuzione della campionatura e zecca.

La legge de' 12 dicembre 1816 nulla ha regolato su di ciò. Che anzi ha conservato salvo questo obbligo, dando nel § 2° dell'articolo 58 la facoltà agli Eletti di multare i venditori, che usano pesi e misure non zeccate.

In ciò sono rimaste salve finora le facoltà delle deputazioni metriche. Il dritto non coattivo di cui parla la legge è quello dei cittadini; io posso domandare che mi si dia il tale o tale altro comestibile col peso del venditore: posso pure domandare, che il venditore me lo somministri col peso e con la misura dell'uffizio pubblico stabilito dal comune tra suoi provventi giurisdizionali. Sarò così libero di pagare e non pagare questo dritto.

Indi a tutto ciò, prego V. E. a non fare novità su quanto fin ora trovasi dagl'Intendenti stabilito in esecuzione della legge de'12 dicembre 1816, e limitarsi, poichè ha dato fuori una circolare, alle spiegazioni contenute nella presente.

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL VOLUME TERZO

DEL

REPERTORIO AMMINISTRATIVO.

A

B

C

D

F

G

I

esenti dal servizio militare, p. 145 — L'abilitazione data a' soldati della riserva di contrarre matrimonio non si estende a' congedati sotto condizione come inutili, p. 145 — In quali casi il prezzo del cambio va pagato a que' soldati, che divengono inutili prima di terminare il servizio di otto anni, p. 146 — I volontarii non vanno in conto della leva; nè i giovani sortiti alla leva possono offerirsi come volontarii, p. 147 — Li atti di notorietà per li requisiti di leve debbono compilarsi in presenza de' notari in conformità della legge, p. 147 — Non è più concesso alle reclute di potere invece servire nelle guardie nazionali a cavallo, p. 148 — Condizioni per le sostituzioni tra congiunti in riguardo all'età, ed alla statura, ivi — La facoltà di reclamare la rimisura di un requisito di leva è individuale, e la esclusione per bassa taglia non può essere impugnata dopo l'elasso di due mesi, p. 149 — Si permette per la leva del 1850 l'altezza nelle reclute di sei linee minori di cinque piedi, ivi — Del deposito da farsi dagl' individui soggetti alla leva, e che dimandano passaporto per l'estero, p. 150 — Istruzioni per far cessare gl' inconvenienti rilevati nella espletazione delle leve; e per compiersi con celerità, ivi — Disposizioni per assicurare il pagamento al sostituente della somma convenuta, p. 152 e 161 — Il sonnambolismo esenta dal servizio militare, p. 153 — Li Consigli di ricezione debbono subito informare sulle dimande ad ottenere cambi per grazia; ma non possonsi accordare dilazioni a' requisiti che la implorano, ivi — Morendo un soldato *cambio* sono dovuti a' di lui eredi le somme di sua ragione esistenti sul gran libro, e presso la Tesoreria generale, p. 154 — Quando sono esenti dalla leva li pratici in chirurgia della Real Marina, ivi — Non possono ammettersi sostituenti congiunti delle reclute, li quali abbiano moglie, senza la Ministeriale approvazione della Guerra e dell' Interno, p. 155 — Accordandosi congedi a titolo di dritto ed in onore della giustizia a soldati indebitamente marciati, subito debbe darsene avviso alle rispettive famiglie, ivi — Le reclute affette da mali venerei pria di spedirsi, debbono appieno guarirsi nelle proprie case, o negli spedali civili, sorvegliati dagl' interessati, p. 156 — Li congedati possono sostituire i requisiti di leva, ivi e 157 — Le guardie doganali non sono esenti dalla leva, ma i loro capi soltanto nominati con real decreto, p. 156 e 160 — Nelle filiazioni de' requisiti ammessi debbe apporsi per esteso e non in cifre numeriche la data dell' ammissione, p. 157 — Li sindaci ed i parrochi debbono rilasciare gratis li documenti ad uso di leva, p. 158 — Li soldati che hanno servito solo cinque anni, e soggetti alla riserva non possono contrarre impegno come cambi, p. 159 — Motivi che possono escludere i congedati ad essere ammessi per sostituenti, ivi — I soli impiegati con soldo a carico della Tesoreria, o de' fondi provinciali, e che rilasciano il 2 e mezzo per 100 sono esenti dalla leva, p. 160 — Avvertenze per assicurare il regolare andamento della nuova leva, p. 161 — Norme per ammettere le sostituzioni, o cangiamento di numero senza precedente autorizzazione ministeriale, p. 163 — Debbono andare in isconto delle leve del 1851 e successive quelli volontarii li quali prendono servizio nell' armata dopo gli ordini della leva, p. 164.

Levatrici — Norme per assicurarsi del loro legale esercizio, p. 380 — Dei loro doveri, p. 420.

Licei — vedi *Collegi*.

Licenziati — Quelli in medicina, giurisprudenza, o nelle scienze fisiche, e matematiche, sono esenti dalla *leva*, p. 20.

M

N

O

cave de' materiali per le strade debbono indennizzarsi i proprietari de' fondi de' soli danni, p 521 — Nella liquidazione de' danni si terrà conto del 5 per cento a titolo d' interesse dal dì della perdita de' frutti sino all' effettivo pagamento, ivi — Il permesso di eseguirsi un opera pubblica col metodo d' ordine, deve intendersi limitato per la sola spesa fissata nello stato estimativo, p. 522 — Le perizie de' piccoli danni inferiti a' fondi per opere pubbliche, debbono eseguirsi da' periti del luogo, ivi — In caso di traslocazione degl' ingegnieri, le indennità di viaggio son loro dovute dalla provincia ove vanno, ivi — Norme nella esecuzione de' lavori in economia, p. 524 — Si prescrive la spropriazione di una casa per opere di fortificazione della Real piazza di Gaeta, p. 531 — Patti e condizioni regolamentarie pe' contratti di mantenimento dello Regie strade, p. 532 — Normo diverse com' eseguirsi la valutazione de'fondi occupati per opere pubbliche, e del pagamento del valore a' proprietari col decorrimento degl' interessi del 5 per 100 sino al pagamento del compenso, p. 551, 560, 593, 597, 602, 603, 605, e 609 — Istruzioni per lo giornaliero accomodo delle strade consolari, p. 552 — L' art. 52 dei decreto del 25 marzo 1819 per le punizioni agli appaltatori, e maestri di posta è applicato all'Amministrazione dei ponti e strade, p. 554 — I comuni al di là di 1000 abitanti debbono concorrere per la costruzione e mantenimento di ogni pubblica strada che traversa l'abitato, p. 556 — Le prescrizioni relative alle opere pubbliche ed agl' Ingegnieri della provincia di Bari debbono adottarsi in tutte le altre provincie, p. 554 — I primi Eletti debbono sorvegliare al buon mantenimento delle strade, assegnandosi i fondi per la manutenzione, p. 556 — Non deve cominciare il lavoro di qualsiasi opera pubblica, prima che i fondi siano approntati, p. 557 — Norme per lo nettamento de' *fusari* a danno de' proprietari; ove questi non lo eseguano all' epoche assegnate, p. 558 — Eccitamenti e norme per la bonifica delle terre paludose, ed in specie di quelle del ramo *Finanze*, p. 559, 564 — Per lo sgombramento del fango che si forma nel *capostrada*, p. 560 — L' Amministrazione non risponde degli arbitri, abusi e danni che indebitamente possansi commettere dagl' ingegnieri ed appaltatori su' fondi de' particolari nella esecuzione di opere pubbliche, p. 561 e 594 — Negli appalti di opere provinciali, e comunali possono riceversi le offerte di chiunque dia idonea garentia, o sia noto per la morale, p. 563 — Quando possono coazionarsi i morosi a prestare l'opera gratuita ne' pubblici lavori, o a soddisfare le volontarie offerte, p. 563 e 586 — Si sopprime la carica di Sopraintendente generale di *strade e foreste* in Sicilia, e vi si destina un Sotto-direttore, p. 564— Nelle opere di conto Regio non debbono ingerirsi le deputazioni provinciali; e la sorveglianza è affidata agl' Intendenti, Sottintendenti, e Sindaci; disposizione rivocata in seguito, o spiegasi il valore dell' ingerenza delle deputazioni provinciali, p. 565, 617, e 619 — Del compenso da darsi dagli appaltatori agl' Ingegnieri, per viaggi, certificati di pagamento, ed altre spese, p. 566 — Il corpo degl' ingegnieri vien classificato in due sezioni: l' una per le opere a carico del Tesoro; e l' altra per le opere provinciali, ivi — Le misure e valutazioni de' lavori provinciali si debbono eseguire coll' intervento di tutt' i deputati delle opere pubbliche, p. 569 — Istruzioni e normo circa i lavori di conto Regio, p. 570 — Regolamento organico del personale della sezione delle opere provinciali della Direzione generale di ponti e

strade, p. 578 e 579 — Divieto d'incominciamento di nuove opere comunali, senza prima compiersi le incominciate, p. 580 — Del compenso a' periti per apprezzo di danni inferiti dalle opere pubbliche ai fondi de' particolari, ivi — Istruzioni pel servizio delle opere pubbliche, p. 581 — Norme per l'amministrazione de' fondi per opere che interessano una parte de' comuni in una provincia, p. 584 — In pendenza di approvazione a' stati discussi di opere pubbliche e fondi provinciali, il servizio procede colle norme de' precedenti stati, p. 585 — Norme pe' lavori bisognevoli alle caserme di Gendarmeria, p. 585 — Nuove norme per l'amministrazione delle opere pubbliche, p. 587 — Compensi agl' ingegnieri di acque o strade per servigi che prestano in opere comunali; disposizione in seguito rivocata, p. 588 e 618 — La tassa addizionale alla fondiaria della Sicilia dell' 1 1/2 per 100 è destinata al pagamento de' crediti delle provincie per addirsi allo opere pubbliche provinciali più interessanti; ed il prodotto delle barriere è assegnato pel mantenimonto delle strade, pag. 589 — Decreto, e regolamento per la piantagione e conservazione degli alberi lungo le sponde delle pubbliche strade, pag. 589 e 590 — Della creazione, ed elezione delle deputazioni per le opere pubbliche speciali, p. 591 e 592— Responsabilità degl' ingegnieri nel ben rilasciare i certificati di scandagli e misure, a stretti termini del piano d'opera, o modifiche superiormente disposte, p. 595 — Norme per la formazione degli stati discussi de' fondi provinciali, p. 598 — Norme per la nomina e rimpiazzo dei deputati delle opere pubbliche, ivi — Non possono proporsi rettiliche di strade, ove le medesime non siano perfettamente compiute, p. 599 — Penali agl' ingegneri se nell' eseguirsi un opera sorpassino senz' autorizzazione la somma assegnata; e quindi la esecuzione di un opera dev' essere affidata ad ingegniere diverso da quello che ha compilato il progètto, ivi — Quale debba essere il compenso a' cassiori delle opere pubbliche provinciali colla cessazione delle casse ausiliarie, p. 600 — Quali compensi spettino agl' ingegnieri di ponti e strade per lavori straordinari, p. 601 — Si rivoca la disposizione della riunione nella cassa provinciale de' fondi addetti per opere pubbliche speciali, p. 604 — Riordinamento del servizio de' pubblici lavori, e delle acque e foreste in Sicilia, p. 605 — Nel costruire o fornire di basole dei tratti di strade Regie che passano per gli abitati de' comuni, siffatte opere debbonsi eseguire coll' intesa de' comuni interessati, p. 609—Le offerte di decima e sesta negli appalti debbono ragguagliarsi sul ribasso ottenuto nelle precedenti licitazioni, o non sull' importo dell' opera, p. 610 — Braccio forte da prestarsi a' guardiani delle strade per la conservazione, e mantenimento di esse, p. 610 — Regolamento provvisorio del Luogotenente generale in Sicilia per lo servizio delle opere pubbliche in que' Reali domini, p. 611 — La nomina de' cassieri, e deputati provinciali delle opere pubbliche dipende dal Ministero dell' Interno, p. 617 — Il personale delle opere pubbliche provinciali dipende dal Ministero dell' Interno; e l'amministrazione de' fondi da quello dei Lavori pubblici, p. 617 — Gli atti d'incanto delle opere di conto Regio debbono eseguirsi innanzi le deputazioni provinciali; salva l'approvazione del Ministero de' lavori pubblici, p. 618 — Per le opere pubbliche della città di Napoli e di Palermo, vedi *Consigli edilizi.*

Opifici — Regolamento pe' filiati all' Opificio di Pietrarsa, esenti dalla leva, p. 138.

P

Q

R

T

FINE DEL TERZO VOLUME.







